SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

Doc. XXIII
N. 1

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ALLA

RELAZIONE CONCLUSIVA

DELLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

(DOC. XXIII N. 2 - VI LEGISLATURA)

VOLUME QUARTO

TOMO VENTITREESIMO

9 - PAR - 83 - INC - 0001

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1936/C-4432

Roma, 13 luglio 1983

Onorevole
Sen. Prof. Avv. Francesco COSSIGA
Presidente
del Senato della Repubblica

SEDE

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata nella mia lettera n. 1915/C-1421 del 9 novembre 1982 indirizzata all'onorevole Presidente Fanfani, mi onoro di trasmetterLe gli atti classificati, secondo il protocollo interno della suddetta Commissione, come Documento 682, Documento 732, Documento 864, Documento 1089, Documento 1101, Documento 1132 e Documento 522, che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla «Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel ventitreesimo tomo della numerosa serie in cui — in considerazione della ponderosa mole dei documenti che dovranno esservi raggruppati (i quali dovrebbero, presumibilmente, constare di almeno 40.000 pagine) — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggruppati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(dott. Carlo Giannuzzi)

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1937/C-4433

Roma, 13 luglio 1983

Onorevole
Dott. Prof. Leonilde IOTTI
Presidente
della Camera dei Deputati

ROMA

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata nella mia precedente lettera n. 1916/C-1422 del 9 novembre 1982, mi onoro di trasmetterLe gli atti classificati, secondo il protocollo interno della suddetta Commissione, come Documento 682, Documento 732, Documento 864, Documento 1089, Documento 1101, Documento 1132 e Documento 522, che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla «Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel ventitreesimo tomo della numerosa serie in cui — per i motivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera n. 1767/C-4317 del 2 luglio 1979 — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggruppati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(dott. Carlo Giannuzzi)

PAGINA BIANCA

AVVERTENZA

Come è narrato a pag. 68 della Relazione conclusiva dei lavori della Commissione (*Doc.* XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura) questa ebbe a fissare, nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, una serie di rigorosi criteri intesi alla individuazione, nel copioso materiale documentale depositato nel suo archivio, degli atti da rendere pubblici.

La Commissione, in particolare, dopo aver ribadito la decisione, già adottata in una precedente seduta, di non rendere pubblici gli anonimi, e cioè i documenti, comunque acquisiti dalla Commissione stessa, provenienti da fonte ignota o apocrifa — e preso atto che tutti gli altri documenti potevano suddividersi, in generale, in due categorie, comprendenti l'una i documenti che erano serviti come fonte di notizie o di valutazione per tutte le proposte di relazione sottoposte alla votazione finale, l'altra concernente i documenti che non erano stati in nessun modo utilizzati nelle suddette proposte di relazione — stabilì che fossero resi pubblici i documenti compresi nella prima categoria, con le seguenti esclusioni:

a) i documenti formati dalla Segreteria e dall'organismo tecnico della Commissione (non potendosi parlare in questi casi di documenti in senso proprio, ma di documenti interni della Commissione, preparati ai fini dei suoi lavori);

b) le stesure preparatorie delle diverse relazioni, le «scalette», «bozze» o «tracce» inerenti alla preparazione o predisposizione di studi, indagini, documenti della Commissione; gli appunti e resoconti informali stesi a documentazione dell'attività dei vari Comitati;

c) i documenti o le parti di documenti anonimi per il loro contenuto e cioè sostanzialmente anonimi, nel senso che, pur provenendo da persone individuate o da Autorità pubbliche, contenessero notizie o riferimenti di cui fosse ignota la fonte;

d) i documenti o le parti di documenti che contenessero mere illazioni di coloro che ne erano gli autori.

La Commissione stabilì, inoltre, che i documenti formalmente unici, i quali fossero riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere *c*) e *d*) solo per una parte del loro contenuto, dovessero essere resi pubblici soltanto per le altre parti, come stralci.

La Commissione stabilì, altresì, di non rendere pubblici, in via generale, i documenti compresi nella seconda categoria, con le seguenti eccezioni:

a) i processi verbali delle sedute della Commissione; di tutte le sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza nella V Legislatura, nonchè delle sedute dello stesso organo nella IV Legislatura che si fossero concretate nello svolgimento di attività istruttorie: con esclusione di quelli in cui si facesse riferimento agli anonimi, intesi nel doppio senso prima precisato (anonimi in senso formale e in senso sostanziale);

b) le dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, comprese quelle rese con l'assicurazione che sarebbero rimaste segrete, sempre che i loro autori, preventivamente interpellati, avessero dichiarato per iscritto di consentire alla pubblicazione;

c) la relazione Ferrarotti;

d) la tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965.

La Commissione respinse un emendamento del deputato Vineis, tendente a limitare l'ambito di estensione della locuzione «sostanzialmente anonimi» nel senso che non si sarebbero dovuti espungere dai documenti da rendere pubblici gli accertamenti fondati meramente su voci correnti; respinse un

emendamento presentato dal deputato Nicosia, tendente alla pubblicazione di tutti i resoconti stenografici delle sedute della Commissione; respinse, inoltre, un emendamento subordinato dello stesso deputato Nicosia, tendente alla pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute della Commissione in cui si fossero dibattuti problemi di particolare interesse; respinse, infine, un emendamento del deputato Malagugini, tendente alla conservazione, nei processi verbali delle sedute della Commissione e delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, del riferimento agli anonimi.

La Commissione deliberò, inoltre, di pubblicare i resoconti stenografici delle sedute della Commissione stessa in cui erano state discusse le proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause, nonchè di pubblicare le dichiarazioni di voto che sarebbero state rese in sede di approvazione della relazione. (1)

La Commissione stabilì, poi, che fossero pubblicate le lettere ad essa inviate da privati cittadini che si erano sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle precedenti relazioni da essa licenziate.

La Commissione demandò la verifica concreta della conformità dei documenti da rendere pubblici ai criteri da essa stabiliti ad un Comitato, composto dai deputati La Torre, Nicosia, Terranova e Vineis, dal senatore Follieri e dal Presidente: Comitato che avrebbe dovuto, a sua volta, sottoporre al giudizio della Commissione — la quale, pur concludendo formalmente la sua attività con la comunicazione della relazione conclusiva ai Presidenti delle Camere avrebbe, perciò, potuto in seguito «rivivere» in quella sola eccezionale eventualità — la definizione delle sole questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri medesimi.

Rimase, poi, stabilito che i documenti che la Commissione aveva deliberato di non rendere pubblici fossero depositati, unitamente a quelli di cui veniva disposta la pubblicazione, nell'Archivio del Senato.

(1) Tali dichiarazioni di voto sono state già pubblicate in appendice alla Relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura). (N.d.r.)

Sull'attività del suddetto Comitato — che concluse i suoi lavori pochi giorni prima della fine della VI Legislatura — e sulle deliberazioni da questo adottate, il Presidente Carraro riferì ad entrambi gli onorevoli Presidenti delle Camere, Spagnolli e Pertini, con la seguente lettera:

«Roma, 10 giugno 1976

Onorevole Presidente,

sciogliendo la riserva formulata nella mia lettera in data 4 febbraio 1976, Le comunico che il 9 giugno 1976 ha concluso i suoi lavori il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia col compito di verificare concretamente la conformità dei documenti, che la Commissione medesima ha deliberato di rendere pubblici nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ai criteri dalla Commissione stessa indicati in quella seduta, un estratto del cui processo verbale è stato pubblicato alle pagg. 1287-1288 del Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura.

Nel corso di ben 25 sedute (29 gennaio; 4, 11, 12, 17, 24, 25 febbraio; 2, 3, 10 antimeridiana e pomeridiana, 16, 17, 25 e 30 marzo; 6, 7, 27 e 28 aprile; 5, 12, 13, 18 e 19 maggio; 9 giugno 1976) il Comitato ha attentamente vagliato tutti i documenti in questione alla stregua dei criteri sopra ricordati ed ha preso atto della rinuncia da parte dei relatori alla pubblicazione di taluni documenti o di parte di essi, che, genericamente indicati come fonte delle rispettive relazioni, si sono, ad un più maturo giudizio degli stessi relatori, rivelati non specificamente concludenti rispetto al contenuto delle relazioni medesime.

Il Comitato ha sempre deliberato col voto unanime dei presenti alle relative sedute. Non sono mai insorte in seno ad esso questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri fissati dalla Commissione, tali da rendere necessaria l'eccezionale reviviscenza della Commissione medesima per dirimerle. Delle sedute del Comitato sono stati redatti processi verbali, che il Comitato stesso ha deliberato siano versati nell'Archivio del Senato, unitamente ai documenti che la Commissione ha deciso di non rendere pubblici.

Il Comitato ha, altresì, stabilito che i documenti da rendere pubblici, dopo l'accurato vaglio da esso compiuto, siano pubblicati secondo il seguente ordine di priorità:

Vol. I: Relazione Ferrarotti; tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965; resoconto stenografico delle sedute relative alle indagini conoscitive effettuate dalla Commissione a Milano ed a Parma il 15, 16 e 17 luglio 1974, nonchè a Palermo il 16, 17, 18 e 19 dicembre 1974; resoconto stenografico delle sedute antimeridiana e pomeridiana del 13 novembre 1975 e delle sedute del 19 e 20 novembre 1975, in cui si è svolto il dibattito sulle proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause.

Vol. II: Processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione nella IV Legislatura; processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione durante la V Legislatura; processi verbali delle sedute della Commissione durante la VI Legislatura.

Vol. III: Dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza.

Vol. IV: Documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni.

Tali documenti dovranno essere raggruppati in relazione alle materie cui sembrano prevalentemente riferirsi secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato elenco. (2)

Vol. V: Lettere, esposti, memorie inviati alla Commissione da privati cittadini che si sono sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle relazioni licenziate alla data del 15 gennaio 1976.

Il Comitato, constatando che, con la conclusione dei suoi lavori, la Commissione ha formalmente assolto i compiti affidatile dalla legge istitutiva ed ha, così, esaurito il ciclo della sua attività, ha stabilito che l'esecuzione delle sue deliberazioni sia affidata all'apparato della Segreteria della Commissione, che dovrà così curare l'allestimento materiale dei volumi contenenti i documenti da pubblicare e fornire l'assistenza necessaria per la revisione tipografica dei medesimi, rimanendo, contemporaneamente, responsabile della custodia dei documenti depositati nell'archivio della Commissione fino al loro definitivo versamento nell'Archivio del Senato.

Mi corre l'obbligo, signor Presidente, di sottolinearLe che questo evento non potrà realizzarsi che nell'arco di un periodo di tempo sensibilmente lungo. E ciò sia perché l'allestimento dei volumi contenenti i documenti da pubblicare (volumi molti dei quali si articoleranno sicuramente in più tomi, stante la ponderosa mole di tanti documenti) richiede tempi tecnici assai complessi, sia perché numerosissimi documenti, acquisiti in originale presso pubbliche Autorità, dovranno essere riprodotti fotostaticamente in modo che gli originali stessi possano essere restituiti alle Autorità che li hanno formati.

All'atto di licenziare questa mia lettera, che segna il momento formale della definitiva conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, mi consenta, signor Presidente, di manifestarLe, con i sensi della mia più alta considerazione, la mia vivissima soddisfazione per l'occasione che mi è stata offerta di suggellare con la mia modesta fatica una tormentata vicenda parlamentare che — pur se è stata oggetto di vivaci critiche, molte volte avventate, non serene ed ingiuste sempre — ha segnato una profonda presa di coscienza della gravità del fenomeno mafioso, ed ha indicato sicure linee direttive per la ripresa economica e morale della nobilissima terra di Sicilia.

Luigi CARRARO».

* * *

Con la stampa del presente tomo la Segreteria della Commissione prosegue nella pubblicazione del IV Volume della serie indicata dal Presidente Carraro nella sua lettera del 10 giugno 1976 agli onorevoli Presidenti delle Camere, nel quale vengono raggruppati tutti i documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle relazioni licenziate a conclusione dei lavori della Commissione stessa (relazioni pubblicate tutte, a loro volta, nel *Doc.* XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura). Il tomo

(2) L'elenco è pubblicato alle pagg. XV e segg. (N.d.r.)

costituisce il ventitreesimo di una lunghissima serie in cui si è reso necessario articolare il suddetto IV Volume, a causa della ponderosa mole del complesso dei documenti che debbono esservi raggruppati: documenti che dovrebbero, presumibilmente, constare di almeno 40.000 pagine (3).

Vengono qui pubblicati gli atti raccolti — secondo il sistema di classificazione adottato dalla Commissione per ordinare il materiale da essa acquisito — in una serie di complessi documentali indicati analiticamente come Documento 682, Documento 732, Documento 864, Documento 1089, Documento 1101, Documento 1132 e Documento 522 (4).

Gli atti suddetti sono riprodotti in fotocopia dal testo in possesso della Commissione. È omessa, peraltro, la pubblicazione di taluni di essi, in esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato ristretto incaricato di selezionare i documenti da rendere pubblici, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976: deliberazioni di cui vengono citati gli estremi in apposite note in calce all'intitolazione dei documenti che raggruppano gli atti stessi.

La scarsa leggibilità di talune parti degli atti risale al testo in cui essi sono stati originariamente trasmessi alla Commissione.

I diversi atti sono pubblicati secondo la stessa sequenza con cui risultano conservati nei rispettivi fascicoli. Apposite note a piè di pagina facilitano l'individuazione materiale dei diversi atti ovviando all'inconveniente dello «sfalsamento» della numerazione originaria delle relative pagine, dovuto alla loro trasposizione in una nuova e diversa struttura editoriale.

(3) Una prima rilevazione approssimativa estrapolata dall'esame di un limitato «campione» dei documenti da pubblicare, aveva indotto a valutare il numero complessivo delle pagine di essi in circa 90.000 (cfr. Doc. XXIII, n. 4 - Senato della Repubblica - VII Legislatura, pag. XII).

La riduzione del numero delle pagine dei documenti in questione a meno della metà di quello originariamente previsto è stata resa possibile dall'agile sistema di fotocomposizione in *offset* posto in essere dalla tipografia del Senato, che ha consentito la riproduzione dei diversi documenti anche nella facciata retrostante di ciascun foglio. (N.d.r.)

(4) Di tali documenti — che risultano essere stati generalmente compresi nel settore della documentazione relativa alle indagini della Commissione concernenti le strutture giudiziarie siciliane — sembrano, peraltro, essere sicuramente riferibili a tali indagini solo i Documenti 682, 864 e 1089. I Documenti 732, 1101 e 1132 e, soprattutto, il Documento 522 (che, forse, più correttamente avrebbe potuto essere compreso nel settore della documentazione relativa alle indagini della Commissione concernenti il contrabbando mafioso di tabacchi e di stupefacenti) sono stati collocati insieme ai primi per una evidente svista. (N.d.r.)

Elenco, allegato alla lettera del Presidente Carraro agli onorevoli Presidenti delle Camere del 10 giugno 1976, con l'indicazione dei criteri di classificazione, e dell'ordine di priorità nella pubblicazione, dei documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni (che vengono compresi nel IV Volume)

PAGINA BIANCA

A) *Documentazione concernente il banditismo siciliano* (5):

Doc. 621. — Rapporti e relazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza sulla lotta contro il banditismo in Sicilia, trasmessi il 21 settembre 1970 dal Ministero dell'interno.

Doc. 674. — Fascicolo relativo al giornalista Michele Stern, trasmesso il 25 febbraio 1971 dal Ministero degli affari esteri.

Doc. 961. — Corrispondenza varia intercorsa tra la Commissione e l'onorevole Giuseppe Montalbano su episodi di mafia.

Doc. 1104. — Appunto, trasmesso il 23 agosto 1974 dal Ministero degli affari esteri, in ordine alla ricerca di un presunto documento allegato all'articolo 16 del Trattato di armistizio del 1943 tra l'Italia e le potenze alleate.

B) *Documentazione concernente la mafia agricola* (6):

Doc. 144. — Documentazione varia riguardante la personalità e l'attività di Giuseppe Genco Russo e, in particolare, la compravendita del feudo «Graziano».

Doc. 174. — Documentazione e note informative, trasmesse il 5 febbraio 1964 e il 22 aprile 1964 dal Prefetto di Palermo, in merito ai consorzi di irrigazione della provincia.

Doc. 178. — Documentazione relativa a nuovi elementi emersi sul feudo «Polizzello», trasmessa il 14 febbraio 1964 da Michele Pantaleone, vice commissario straordinario dell'ERAS.

Doc. 183. — Relazioni, trasmesse il 19 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, della Commissione regionale di inchiesta sull'ERAS.

Doc. 184. — Relazione, trasmessa il 19 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulla vendita dell'ex feudo «Polizzello».

Doc. 190. — Relazioni e documenti, trasmessi il 23 febbraio 1964 dall'Ispettorato agrario regionale, riguardanti l'applicazione della riforma agraria all'ex feudo «Polizzello».

Doc. 201. — Documentazione relativa alla personalità e all'attività economica e politica di Giuseppe Genco Russo.

Doc. 208. — Documentazione, trasmessa dall'Ente riforma agraria in Sicilia, relativa ai piani di conferimento delle ditte Galvano Lanza e Raimondo Lanza per la parte dell'ex feudo «Polizzello» di loro proprietà.

Doc. 218. — Documentazione amministrativa, trasmessa il 24 aprile 1964 dal Presidente della Regione siciliana, relativa all'assunzione ed al servizio prestato da Calogero Castiglione alle dipendenze dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste.

Doc. 232. — Documentazione, trasmessa il 6 maggio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, riguardante l'applicazione della riforma agraria.

Doc. 541. — Appunto, trasmesso il 31 luglio 1969 dalla Legione dei Carabinieri di Pa-

(5) I Documenti 621, 674, 961 e 1104 sono raggruppati nel primo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4 - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

(6) I Documenti 144, 174, 178, 183 e 184 sono raggruppati nel secondo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/I - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 190, 201, 208, 218, 232, 541 e 542 sono raggruppati nel terzo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/II - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 552, 568, 582, 589 e 612 sono raggruppati nel quarto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/III - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

lermo, relativo alle attività, alle possidenze e alla personalità di Giuseppe Russo, nato a Marineo il 29 settembre 1895.

Doc. 542. — Appunto, trasmesso il 19 luglio 1969 dai Carabinieri di Palermo, sulle vicende riguardanti il bosco di Ficuzza.

Doc. 552. — Atti del procedimento penale contro Giuseppe Miceli e Antonina Scira, imputati il primo di omicidio aggravato in persona di Carmelo Battaglia e la seconda di favoreggiamento personale.

Doc. 568. — Rapporto giudiziario del 30 ottobre 1967 della Compagnia dei Carabinieri di Mistretta redatto a conclusione delle indagini svolte in merito all'omicidio di Carmelo Battaglia, avvenuto in Tusa il 14 marzo 1964.

Doc. 582. — Resoconto stenografico delle dichiarazioni rese all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e al Comitato per gli affari giudiziari, nella seduta del 16 luglio 1969, dal Presidente della Corte di Appello di Messina, dottor Pietro Rossi, in merito alla vicenda giudiziaria relativa all'omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 589. — Relazione della I Commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, trasmessa il 18 febbraio 1970, relativa agli accertamenti eseguiti in merito al procedimento penale per l'omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 612. — Rapporto, trasmesso il 12 maggio 1970 dai Carabinieri di Palermo, sui consorzi irrigui «Cannata», «Naso», «Eleuterio» e «Sant'Elia».

C) *Documentazione concernene gli enti regionali siciliani* (7):

Doc. 594. — Relazione del liquidatore della So.Fi.S., presentata all'assemblea ordinaria degli azionisti del 21 novembre 1968 e consegnata il 3 aprile 1970 dal deputato Nicosia.

Doc. 681. — Rapporto informativo del 26 marzo 1971 sull'avvocato Vito Guarrasi.

Doc. 858. — Note informative riguardanti l'avvocato Vito Guarrasi, trasmesse a richiesta della Commissione.

Doc. 860. — Note informative riguardanti l'ingegner Domenico La Cavera, trasmesse a richiesta della Commissione.

Doc. 1120. — Atti, trasmessi il 9 giugno 1975 dalla Procura della Repubblica di Milano, relativi al procedimento penale contro Graziano Verzotto ed altri.

D) *Documentazione concernente le amministrazioni provinciali siciliane* (7):

Doc. 124. — Documenti vari, trasmessi in epoche diverse dal 1963 al 1965 dal dottor Ferdinando Umberto Di Blasi, già Presidente della Commissione provinciale di controllo di Palermo.

Doc. 476. — Documentazione varia, trasmessa in epoche diverse dalla Regione siciliana.

Doc. 940. — Documentazione varia relativa all'intervento ispettivo disposto dall'Assessorato regionale agli Enti locali nell'ottobre 1969 presso l'Amministrazione provinciale di Agrigento e all'attività della Commissione provinciale di controllo di Agrigento.

(7) I Documenti 594, 681, 858, 860, 1120, 124, 476 e 940 sono raggruppati nel quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

E) *Documentazione concernente il Comune di Palermo* (8):

Doc. 192. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Palermo dal dottor Tommaso Bevivino, dal dottor Giovanni Santini, dal dottor Gaetano Alestra e dall'architetto Rosario Corriere nei settori dell'edilizia, dell'appalto di opere pubbliche e servizi, delle concessioni e delle licenze di commercio.

Doc. 214. — Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale di Palermo ai rilievi formulati dalla Commissione regionale, presieduta dal dottor Tommaso Bevivino, trasmesse il 15 aprile 1964 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 227. — Documentazione, trasmessa il 14 maggio 1964 dall'Assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo, relativa a pratiche urbanistico-edilizie.

Doc. 228. — Elenco, trasmesso il 21 maggio 1964 dal Ministero dell'interno, dei Sindaci e dei componenti delle Giunte municipali di Palermo per il periodo 10 novembre 1946-3 aprile 1964.

Doc. 230. — Nota del 30 maggio 1964 del Comune di Palermo all'Assessore regionale agli Enti locali, contenente chiarimenti sull'*iter* di approvazione del piano regolatore generale e sui criteri di applicazione delle misure di salvaguardia.

Doc. 233. — Relazioni, trasmesse dal 1964 al 1966 dalla Guardia di finanza, sull'esito delle indagini disposte dalla Commissione in ordine alle irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione straordinaria al Comune di Palermo.

Doc. 234. — Atti, trasmessi il 14 luglio 1964 dalla Regione siciliana e successivamente aggiornati, relativi al piano di ricostruzione della città di Palermo e al piano regolatore generale nelle varie stesure.

Doc. 268. — Parere espresso il 1° agosto 1961 dal Comitato esecutivo della Commissione regionale urbanistica sul piano regolatore generale della città di Palermo, trasmesso il 26 maggio 1965 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 454. — Atti di polizia giudiziaria della Questura di Palermo relativi ad accertamenti per fatti penalmente rilevanti in materia edilizia.

Doc. 576. — Prospetto numerico delle licenze edilizie rilasciate dal 1° gennaio 1967 al 20 gennaio 1970 dal Comune di Palermo, con chiarimenti in ordine alle varianti al piano regolatore generale in corso di predisposizione o in istruttoria da parte del Comune.

Doc. 598. — Planimetria relativa al piano territoriale di coordinamento di Palermo e Comuni limitrofi, trasmessa il 10 aprile 1970 dal Comune di Palermo.

Doc. 635. — Pianta della città di Palermo, consegnata il 4 novembre 1970 dal comandante della Legione dei Carabinieri di Palermo, con l'indicazione delle aree di influenza delle principali famiglie mafiose, o di zone particolarmente significative sotto il profilo dell'attività mafiosa.

Doc. 665. — Atti e documenti acquisiti, in epoche diverse, relativi alla vicenda del castello «Utveggio» di Palermo.

Doc. 666. — Carte topografiche del territorio del Comune di Palermo e dei Comuni limitrofi, trasmesse il 29 gennaio 1971 dall'Istituto geografico militare.

Doc. 675. — Prospetti, trasmessi il 24 febbraio 1971 dalla Soprintendenza ai monu-

(8) I Documenti 192, 214, 227, 228, 230 e 233 sono raggruppati nel sesto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); il Documento 234 forma il contenuto del settimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/I - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); i Documenti 268, 454, 576, 598, 635 e 665 sono raggruppati nell'ottavo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/II - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); i Documenti 666, 675, 679, 692, 706, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 799, 906, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, il fascicolo personale del signor Vincenzo Nicoletti e il testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970 sono raggruppati nel nono tomo del IV Volume (Doc. XIII, n. 1/III - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

menti della Sicilia occidentale, relativi ai provvedimenti di nulla-osta a costruire, rilasciati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il territorio del Comune di Palermo, dal 1956 al 1970.

Doc. 679. — Raccolta di decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana riguardanti il settore urbanistico-edilizio.

Doc. 692. — Relazione della Questura di Palermo, trasmessa il 4 aprile 1971 a richiesta della Commissione, in ordine ad esposti anonimi interessanti il settore urbanistico e personalità politiche ed amministrative di Palermo.

Doc. 706. — Atti vari, trasmessi il 4 maggio 1971 dalla Regione siciliana e il 1° ottobre 1971 dal Comune di Palermo, relativi al piano regolatore generale.

Doc. 714. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «La Favorita Immobiliare».

Doc. 715. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Co.Vi.Ma. Immobiliare Paternò - F.lli D'Arpa».

Doc. 716. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Fratelli Gaetano e Vincenzo Randazzo».

Doc. 717. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia CIELPI e CILVA.

Doc. 718. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia SICIL-CASA.

Doc. 719. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Cacace e Catalano».

Doc. 720. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Vincenzo Marchese».

Doc. 721. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Antonino Semilia e figli».

Doc. 799. — Relazione sulle risultanze acquisite da funzionari regionali nel corso di indagini sull'attività del Comune di Monreale nel settore urbanistico-edilizio, trasmessa il 4 dicembre 1971 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 906. — Relazione sugli accertamenti svolti in merito all'acquisto e alla successiva vendita da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo di un terreno sito in località Villa Tasca, trasmessa il 25 maggio 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.

Doc. 947. — Note informative varie trasmesse dalla Regione, dalla Prefettura e dal Comune di Palermo e rapporto del 16 gennaio 1971 dei Carabinieri di Palermo in merito alla utilizzazione da parte di privati del parco «La Favorita» di Palermo.

Doc. 950. — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie TAMIC, CORES, e Re.Co.Si.

Doc. 951. — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie SICE, «Immobiliare Michelangelo» e «Immobiliare Strasburgo».

Doc. 952. — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie «Moncada Salvatore» e «F.lli Moncada di Salvatore».

Doc. 953. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei

Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Immobiliare Lu.Ro.No.».

Doc. 954. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Carini Giuseppe e Gaetano».

Doc. 955. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Di Patti Giuseppe».

Doc. 956. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Sorci Giovanni e Collura Antonino».

Doc. 957. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Guarino Lorenzo».

Doc. 958. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Terranova Antonino».

Fascicolo personale (n. 280), contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, del signor Vincenzo Nicoletti, trasmesso dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo.

Testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970.

F) *Documentazione varia concernente il costruttore Francesco Vassallo* (9):

Doc. 8. — Relazioni del direttore della Cassa di Risparmio «Vittorio Emanuele» sull'esposizione debitoria dell'impresa Francesco Vassallo, trasmesse il 26 agosto 1963 e il 19 aprile 1966.

Doc. 12. — Fascicolo personale del costruttore Francesco Vassallo, trasmesso il 12 agosto 1963 dal Comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo.

Doc. 200. — Documentazione relativa ai rapporti fra l'impresa Vassallo e il Comune di Palermo, acquisita, su incarico della Commissione, da ufficiali della Guardia di finanza.

Doc. 200/III. — Documentazione relativa ai rapporti del costruttore Francesco Vassallo con istituti di credito.

Doc. 737. — Rapporti della Questura e della Legione dei Carabinieri di Palermo riguardanti il costruttore Francesco Vassallo.

G) *Documentazione varia concernente il signor Vito Ciancimino* (9):

Doc. 628. — Memoria, trasmessa il 27 ottobre 1970 dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, relativa alla vertenza giudiziaria con l'avvocato Lorenzo Pecoraro, titolare dell'impresa «Aversa».

Doc. 630. — Atti riguardanti il procedimento penale promosso nei confronti dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, imputato di interesse privato in atti di ufficio.

Doc. 631. — Documentazione riguardante la concessione del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi al signor Vito Ciancimino, trasmessa il 9 novembre 1970 dalla Divisione commerciale e del traffico del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Palermo.

Doc. 639. — Relazione del 28 novembre 1970 del Ministero dei trasporti sulla concessione al signor Vito Ciancimino del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi.

Doc. 647. — Rapporti informativi sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, redatti dalla Questura di Palermo in epoche diverse.

(9) I Documenti 8, 12, 200, 200/III, 737, 628, 630, 631, 639, 647, 662, 856, 1119 e 1121 sono raggruppati nel decimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

Doc. 662. — Rapporto informativo, trasmesso il 15 gennaio 1971 dai Carabinieri di Palermo, a richiesta della Commissione, sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino.

Doc. 856. — Documentazione amministrativa del rapporto di servizio del dottor Giuseppe Lisotta, assistente interino dell'Istituto antirabbico di Palermo.

Doc. 1119. — Copia dei capi di imputazione relativi ai procedimenti penali a carico dell'onorevole Salvatore Lima, trasmessi il 17 maggio 1975 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Doc. 1121. — Copia del ricorso prodotto dalla società «Aversa» diretto al Tribunale amministrativo regionale di Palermo e copia dell'ordinanza sindacale n. 3068 del 12 giugno 1975, trasmesse l'8 luglio 1975 dall'avvocato Lorenzo Giuseppe Pecoraro.

H) *Documentazione concernente talune Amministrazioni comunali siciliane* (10):

a) *Amministrazione comunale di Trapani*:

Doc. 202. — Relazione, trasmessa il 20 marzo 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Trapani, nel 1964, dal dottor Guglielmo Di Benedetto e dal dottor Giuseppe Foti in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

Doc. 252. — Controdeduzioni del Comune di Trapani alle contestazioni conseguenti alla ispezione straordinaria del dottor Giuseppe Foti, trasmesse il 18 gennaio 1965 dal Presidente della Regione siciliana.

b) *Amministrazione comunale di Agrigento* (10):

Doc. 191. — Relazione del 5 febbraio 1964, trasmessa il 5 marzo 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso della ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Agrigento dal dottor Nicola Di Paola e dal maggiore Rosario Barbagallo in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

Doc. 247. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi formulati nella relazione Di Paola-Barbagallo, trasmesse il 9 ottobre 1964 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 453. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione svolta dai dottori Mignosi e Di Cara presso il Comune di Agrigento in ordine al settore urbanistico-edilizio, per il periodo agosto-novembre 1966.

Doc. 464. — Relazioni sull'attività svolta nel 1965 dalla VI Divisione dell'Assessorato Enti locali della Regione siciliana.

Doc. 485. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi contestati dall'Assessore regionale agli Enti locali a seguito delle ispezioni Di Cara-Mignosi e della relazione della «Commissione Martuscelli».

c) *Amministrazione comunale di Caltanissetta* (10):

Doc. 248. — Relazione, trasmessa il 9 ottobre 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Caltanissetta, il 13 agosto 1964 dai dottori Renato Giabbanelli e Alfonso Rizzoli in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

(10) I Documenti 202, 252, 191, 247, 453, 464, 485 e 248 sono raggruppati nell'undicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/V - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

I) *Documentazione concernente l'attività degli Istituti autonomi delle case popolari* (11):

Doc. 800. — Relazioni sulle risultanze delle indagini svolte in merito all'attività degli Istituti autonomi per le case popolari di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, trasmesse il 9 dicembre 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.

L) *Documentazione concernente il settore dei mercati* (11):

Doc. 27. — Rapporto, trasmesso il 10 settembre 1963 dal Prefetto di Trapani, sul mercato ittico di Mazara del Vallo.

Doc. 188. — Relazioni, trasmesse il 26 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, relative all'attività svolta nel 1964 dal Commissario straordinario presso i mercati all'ingrosso ortofrutticolo e ittico di Palermo, dottor Scaramucci.

Doc. 408. — Note sull'organizzazione del commercio, trasmesse il 21 gennaio 1966 e il 7 febbraio 1966 dal sindacato regionale grossisti e concessionari ortofrutticoli della Sicilia.

Doc. 410. — Note informative, trasmesse il 27 gennaio 1966 e l'8 aprile 1966 dal Comune di Palermo, riguardanti l'organizzazione del mercato all'ingrosso, con particolare riferimento all'assegnazione dei banchi nel mercato, alla concessione di posteggi e a denunce per infrazioni varie.

Doc. 609. — Note informative, trasmesse il 13 marzo 1970 dalla Guardia di finanza di Messina e il 12 maggio 1970 dal Comune di Messina, sull'organizzazione e il funzionamento del mercato ittico all'ingrosso.

Doc. 618. — Rapporti, trasmessi il 4 luglio e il 1° dicembre 1970 dalla Questura di Palermo e il 31 maggio 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, sul signor Giacomo Aliotta, presidente del sindacato grossisti e commissionari ortofrutticoli, proposto per il soggiorno obbligato.

M) *Documentazione concernente il settore del credito* (11):

Doc. 402. — Documentazione relativa agli accertamenti riguardanti il fallimento del signor Gaetano Miallo di Marsala, acquisita, in epoche diverse, dalla Commissione.

Doc. 592. — Documentazione, trasmessa il 7 agosto 1970 dalla Banca d'Italia, in ordine alle concessioni di credito a favore di Gaspare Magaddino e Diego Plaia disposte da vari istituti di credito siciliani.

Doc. 653. — Documentazione varia relativa alla gestione delle somme del fondo di solidarietà nazionale (articolo 38 dello Statuto regionale siciliano).

Doc. 1008. — Documentazione relativa ai fondi depositati dalla Regione siciliana presso gli istituti di credito, con note dimostrative dei mezzi finanziari erogati agli enti economici regionali dal 1946 al 1973.

N) *Documentazione concernente l'onorevole Salvatore Fagone* (11):

Doc. 844. — Carteggio riguardante l'onorevole Salvatore (o Salvino) Fagone, Assessore presso la Regione siciliana.

Doc. 1134. — Copia della documentazione relativa ai mutui concessi all'onorevole Salvatore Fagone, trasmessa il 2 dicembre 1975 dalla Cassa di Risparmio «Vittorio Emanuele».

O) *Documentazione concernente il traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché i rapporti fra mafia e gangsterismo italo-americano* (12):

Doc. 38. — Atti del procedimento penale contro Salvatore Caneba ed altri 42, impu-

(11) I Documenti 800, 27, 188, 408, 410, 609, 618, 402, 592, 653, 1008, 844 e 1134 sono raggruppati nel dodicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/VI - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

(12) Il Documento 414, che è stato pubblicato prima dei Documenti 38 e 165, formando il contenuto di un tomo a sé stante, è stato raggruppato nel tredicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/VII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura).

I Documenti 38, 165, 416, 548, 694, 708, 823, 968, 975, 980, 988, 990, 1016, 1028, 1029, 1032, 1058, 1068 e 1112 sono raggruppati nel quattordicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/VIII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

tati di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti.

Doc. 165. — Rapporti della Guardia di finanza sul contrabbando di tabacchi e di stupefacenti in Sicilia, trasmessi il 10 febbraio 1964 dal Ministero delle finanze e successivamente aggiornati.

Doc. 414. — Organized crime and illicit traffic in narcotics — Report of the Committee on Government Operations United States Senate made by its Permanent Subcommittee on Investigations together with additional combined views and individual views (c.d. «Rapporto Mc Clellan»).

Doc. 416. — Atti del procedimento penale a carico di Gaspare e Giuseppe Magaddino, Diego Plaia, Giuseppe Genco Russo, Francesco Paolo Coppola ed altri, imputati di associazione per delinquere e traffico illecito di stupefacenti.

Doc. 548. — Lettera del 12 maggio 1951 del Capo della polizia al Gabinetto del Ministro dell'interno, relativa ai rapporti tra la mafia siciliana e la delinquenza negli Stati Uniti d'America.

Doc. 694. — Relazioni, prospetti ed elenchi riguardanti le indagini svolte, i sequestri operati ed i procedimenti penali promossi per traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacco.

Doc. 708. — Sentenza, emessa il 25 giugno 1968 dal Tribunale di Palermo, con la quale furono assolti, per insufficienza di prove, tutti gli imputati di associazione per delinquere rinviati a giudizio con la sentenza del Giudice istruttore del Tribunale di Palermo del 31 gennaio 1966.

Doc. 823. — Corrispondenza con il dirigente dell'Ufficio narcotici presso l'Ambasciata americana di Parigi, sulla posizione dell'Italia nel traffico internazionale degli stupefacenti dal 1966 al 1970 e negli anni successivi.

Doc. 968. — Requisitoria e sentenza istruttoria, trasmesse il 27 aprile 1973 dall'Ufficio istruzione processi penali del Tribunale di Palermo, relative al procedimento penale a carico di Albanese Giuseppe ed altri 113.

Doc. 975. — Relazioni, trasmesse il 20 giugno 1973 dal Comando generale della Guardia di finanza, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti.

Doc. 980. — Relazione, trasmessa il 26 giugno 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, sulle manifestazioni di carattere mafioso collegate al contrabbando di tabacchi ed al traffico di stupefacenti dal 1970 al 1973.

Doc. 988. — Relazione, trasmessa il 18 settembre 1973 dalla Questura di Trapani, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti, con allegato elenco delle persone indiziate di appartenere ad organizzazioni mafiose operanti nella provincia di Trapani.

Doc. 990. — Notizie e dati raccolti a Milano nei giorni 5, 6 e 7 settembre 1973 dal Comitato per le indagini sui casi di singoli mafiosi, sul contrabbando di tabacchi e stupefacenti e sui rapporti fra mafia e gangsterismo italo-americano.

Doc. 1016. — Relazioni ed elenchi vari, trasmessi il 12 dicembre 1973 dal Comando della Legione della Guardia di finanza di Milano, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti.

Doc. 1028. — Relazione, trasmessa il 21 dicembre 1973 dalla Questura di Genova, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti collegati ad organizzazioni mafiose.

Doc. 1029. — Relazione, trasmessa il 26 dicembre 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Napoli, sui rapporti fra mafia, traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacchi.

Doc. 1032. — Relazione, trasmessa il 28 dicembre 1973 dal Comando della Legione della Guardia di finanza di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1058. — Relazione, trasmessa il 28 gennaio 1974 dal Comando del Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Genova, sul traffico di stupefacenti e sul contrabbando di tabacchi dal 1970 al 1974.

Doc. 1068. — Relazione, trasmessa il 13 marzo 1974 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1112. — Sentenza, emessa contro Albanese Giuseppe ed altri 74, trasmessa il 28 febbraio 1975 dal Tribunale di Palermo.

P) *Documentazione concernente taluni personaggi mafiosi* (13):

a) *Luciano Leggio*:

Doc. 259. — Sentenza, emessa il 23 ottobre 1962 dalla Corte di Assise di Palermo, a carico di Luciano Leggio ed altri, condannati per associazione per delinquere e assolti, per insufficienza di prove, dall'imputazione di omicidio in persona di Michele Navarra e Giovanni Russo.

Doc. 263. — Atti del procedimento penale contro Francesco Paolo Marino ed altri, imputati di associazione per delinquere e di favoreggiamento della latitanza di Luciano Leggio.

Doc. 536. — Rapporto sulla situazione della mafia di Corleone, trasmesso dal Sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Cesare Terranova.

Doc. 543. — Sentenza di rinvio a giudizio emessa il 14 agosto 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, a carico di Luciano Leggio ed altre 115 persone, imputati di associazione per delinquere, degli omicidi di Francesco Paolo Streva, Biagio Pomilla e Antonino Piraino, avvenuti a Corleone il 10 settembre 1963, e di altri reati consumati in provincia di Palermo sino al 14 maggio 1964.

Doc. 544. — Sentenza, emessa il 13 ottobre 1967 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, imputati di associazione per delinquere, di omicidio e di altri reati, commessi a Corleone fra il 1955 e il 1963.

Doc. 545. — Sentenza di assoluzione, per insufficienza di prove, emessa il 30 dicembre 1952 dalla Corte di Assise di Palermo, nei confronti di Luciano Leggio ed altri, imputati dell'omicidio di Placido Rizzotto e di altri reati.

Doc. 546. — Sentenza, emessa l'11 luglio 1959 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, con la quale veniva confermata la sentenza con cui Luciano Leggio ed altri erano stati assolti dal reato di omicidio in persona di Placido Rizzotto, avvenuto a Corleone il 10 marzo 1948.

Doc. 551. — Atti del procedimento penale a carico di Luciano Leggio e Giovanni Pasqua, imputati dell'omicidio in persona di Calogero Comajanni, avvenuto a Corleone il 27 marzo 1945.

Doc. 573. — Sentenza di assoluzione, emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari, a carico di Luciano Leggio, Salvatore Riina, Calogero Bagarella ed altri, imputati di associazione per delinquere, di omicidio e di altri reati.

Doc. 586. — Fascicoli, allegati alla proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, a carico di Luciano Leggio e Salvatore Riina, trasmessi il 7 febbraio 1970 dal Tribunale di Palermo.

(13) Il Documento 551 è stato pubblicato prima dei Documenti 259, 263, 536, 543, 544, 545 e 546, avendo formato oggetto, per la sua considerevole mole, di un tomo (il quindicesimo) a se stante (Doc. XXIII, n. 1/IX - Senato della Repubblica - VIII Legislatura).

I documenti 259, 263, 536, 543, 544, 545, 546, 573, 586, 624, 676, 683, 689, 624, 676, 683, 689, 840, 1084, 1096, nonché il rapporto del Prefetto di Palermo, in data 1° giugno 1965 sull'arresto di Luciano Leggio sono raggruppati nel sedicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/X - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

Doc. 624. — Atti del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di Luciano Leggio.

Doc. 676. — Sentenza, emessa il 23 dicembre 1970 dalla Corte di Assise di Appello di Bari, nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, con la quale Leggio fu condannato all'ergastolo perchè ritenuto responsabile del duplice omicidio in persona di Michele Navarra e Giovanni Russo.

Doc. 683. — Fascicolo riguardante l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di Luciano Leggio.

Doc. 689. — Atti del procedimento penale per l'accertamento di eventuali responsabilità del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Pietro Scaglione, e del Presidente di sezione del Tribunale di Palermo, dottor Nicola La Ferlita, in ordine alla custodia precauzionale di Luciano Leggio.

Doc. 840. — Atto notarile, redatto il 10 dicembre 1969 in Roma , con il quale Luciano Leggio nomina sua procuratrice generale Maria Antonietta Leggio.

Doc. 1084. — Relazione peritale, trasmessa il 20 maggio 1974 dal Presidente della Corte di Appello di Bari, sulle condizioni fisiche di Luciano Leggio.

Doc. 1096. — Appunto sulla situazione patrimoniale di Luciano Leggio e note informative sul conto di Luciano Leggio e di Gaspare Centineo, trasmessi il 10 e il 16 luglio 1974 dal Comando generale della Guardia di finanza.

Rapporto del Prefetto di Palermo in data 1° giugno 1965 sull'arresto di Luciano Leggio.

b) *Michele Navarra* (14):

Doc. 710. — Fascicolo personale contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, del dottor Michele Navarra, trasmesso il 9 maggio 1970 dalla Questura di Palermo.

Doc. 711. — Fascicolo, trasmesso il 5 giugno 1971 dalla Prefettura di Palermo, relativo alla concessione dell'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 713. — Fascicolo, trasmesso il 15 giugno 1971 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alla concessione della onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 731. — Fascicolo personale del dottor Michele Navarra, trasmesso dall'Ispettorato sanitario del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Palermo, relativo alla nomina del sanitario a medico di fiducia dell'Amministrazione ferroviaria per il reparto di Corleone.

c) *Angelo La Barbera e Pietro Torretta* (14):

Doc. 236. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa il 23 giugno 1964 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Angelo La Barbera ed altri, imputati di numerosi delitti verificatisi negli anni dal 1959 al 1963 nella città di Palermo .

Doc. 509. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa l'8 maggio 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Pietro Torretta ed altri, imputati di numerosi fatti di sangue commessi a Palermo e culminati nella strage di Ciaculli del 30 giugno 1963.

Doc. 590. — Sentenza, emessa il 22 dicembre 1968 dalla Corte di Assise di Catanzaro, nei confronti di Angelo La Barbera ed altri, imputati di vari omicidi, sequestri di persone, violenza privata ed altri reati.

(14) I Documenti 710, 711, 713, 731, 236, 509 e 590 sono raggruppati nel diciassettesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XI - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

d) *Francesco Paolo (Frank) Coppola* (15) (16):

Doc. 31. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 12 ottobre 1963 dalla Questura di Roma, e successivi aggiornamenti.

Doc. 32. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma.

Doc. 36. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Roma.

Doc. 40. — Atti e documenti processuali relativi a Francesco Paolo Coppola, imputato, con altri, di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, trasmessi il 16 ottobre 1963 dal Comando generale della Guardia di finanza.

Doc. 42. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 21 ottobre 1963 dal Comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo.

Doc. 49. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 21 ottobre 1963 dalla Questura di Palermo.

Doc. 114. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 2 gennaio 1964 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, e successivi aggiornamenti.

Doc. 187. — Fascicolo amministrativo relativo a Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 26 febbraio 1964 dal Ministero del tesoro.

Doc. 773. — Relazione riguardante le indagini svolte sulla situazione urbanistico-edilizia del Comune di Pomezia, trasmessa l'11 ottobre 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.

Doc. 774. — Atti giudiziari relativi all'applicazione della misura di prevenzione a carico di Francesco Paolo Coppola, trasmessi il 22 ottobre 1971 dal Tribunale di Roma.

Doc. 776. — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola ed altri, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, acquisito il 25 ottobre 1971 dalla Commissione.

Doc. 778. — Documentazione relativa alle lottizzazioni e alle licenze ottenute presso il Comune di Pomezia da Francesco Paolo Coppola, acquisita il 26 ottobre 1971 dalla Commissione.

Doc. 789. — Relazione di servizio in data 18 dicembre 1970, redatta da funzionari di Pubblica sicurezza, concernente le speculazioni sulle aree fabbricabili di Francesco Paolo Coppola, trasmessa il 25 novembre 1971 dalla Questura di Roma.

Doc. 841. — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, trasmesso il 12 novembre 1971 dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza.

Doc. 1063. — Decreti relativi alle misure di prevenzione a carico di Francesco Paolo Coppola, trasmessi il 7 febbraio 1974 dalla Corte di Appello di Roma.

Doc. 1105. — Sentenza, emessa il 21 agosto 1974 dal Giudice istruttore del Tribunale

(15) I Documenti 31, 32 e 36 sono raggruppati nel diciottesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

(16) I Documenti 40, 42, 49, 114, 187, 773, 774, 776, 778, 789, 841, 1063 e 1105 sono raggruppati nel diciannovesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII. n. 1/XIII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

di Firenze, contro Francesco Paolo Coppola, Ugo Bossi, Sergio Boffi, Giovanni Lo Coco, Mario D'Agnolo, Adriana Amoroso e Angelo Plenteda per tentato duplice omicidio nei confronti di Angelo Mangano e di Domenico Casella.

e) *Salvatore Lucania (Lucky Luciano)* (17) (18):

Doc. 30. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, *alias* Lucky Luciano, trasmesso il 7 ottobre 1963 dalla Questura di Napoli.

Doc. 34. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, *alias* Lucky Luciano, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza.

f) *Giuseppe Doto (Joe Adonis)* (18):

Doc. 813. — Fascicoli processuali del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, relativi ai procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a carico di Giuseppe Doto, *alias* Joe Adonis, acquisiti il 6 dicembre 1971 dall'organismo tecnico della Commissione.

Q) *Documentazione concernente la misura di prevenzione del soggiorno obbligato* (19):

Doc. 1061. — Elenchi, trasmessi il 13 febbraio 1974 dal Ministero dell'interno, delle persone indiziate di appartenere alla mafia e sottoposte alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato.

R) *Documentazione concernente le strutture giudiziarie siciliane* (19) (20):

Doc. 153. — Atti del procedimento penale per l'omicidio di Accursio Miraglia, avvenuto a Sciacca il 4 gennaio 1947.

Doc. 254. — Sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, emessa il 14 marzo 1963 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, nel procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati di omicidio aggravato in persona di Salvatore Carnevale e condannati all'ergastolo in primo grado.

Doc. 265. — Atti del procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati dell'omicidio di Salvatore Carnevale.

Doc. 283. — Atti del procedimento penale a carico di Giuseppe Cucchiara ed altri, imputati di appartenenza a banda armata, di omicidio aggravato in persona del brigadiere di Pubblica sicurezza Giovanni Tasquier, di tentato omicidio aggravato in persona di agenti di Pubblica sicurezza e di altri reati, avvenuti a Partinico il 16 dicembre 1948.

Doc. 288. — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri, imputati di tentato omicidio in danno di alcuni Carabinieri e agenti di Pubblica sicurezza e di detenzione e porto abusivo di armi, reati avvenuti a Monreale nel giugno 1949.

Doc. 293. — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri, imputati di strage e di detenzione di ordigni esplosivi, reati avvenuti a Villagrazia di Carini nell'agosto 1949.

---

(17) Il Documento 30 è pubblicato nel ventesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XIV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

(18) I Documenti 34 e 813 sono pubblicati nel ventunesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura).

(19) I Documenti 1061, 153, 254, 265, 283, 288, 293, 296, 322, 539, 540 e 559 sono pubblicati nel ventiduesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XVI - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

(20) I Documenti 682, 732, 864, 1089, 1101, 1132 e 522 sono pubblicati nel presente tomo, che costituisce il ventitreesimo della lunghissima serie in cui si articola il IV Volume. (N.d.r.)

Doc. 296. — Atti del procedimento penale a carico di Giovanni Sacco ed altri, imputati di associazione per delinquere, di strage, dell'omicidio di Pasquale Almerico e di altri omicidi nonché di detenzione e porto abusivo di armi, reati commessi a San Giuseppe Jato e Camporeale tra il 1955 e il 1957.

Doc. 322. — Atti del procedimento penale a carico di Michele Zotta e Giovanni Sacheli, imputati di omicidio in persona di Vincenzo Giudicello, avvenuto a Canicattì il 14 febbraio 1953.

Doc. 539. — Atti di polizia giudiziaria relativi a delitti di stampo mafioso.

Doc. 540. — Processo verbale dell'interrogatorio reso il 17 febbraio 1966 alla Polizia giudiziaria da Santo Selvaggio, autista della ditta «Valenza Galati».

Doc. 559. — Sentenza di condanna, emessa il 23 luglio 1968 dalla Corte di Assise di Lecce, nel procedimento penale a carico di Antonino Bartolomeo, Luigi e Santo Librici, Vincenzo Di Carlo ed altri, imputati dell'omicidio di Cataldo Tandoy, commesso ad Agrigento il 30 marzo 1960, e di altri reati.

Doc. 682. — Atti del procedimento penale contro Attilio e Pasquale Ramaccia, imputati di omicidio in persona di Diego Fucarino, commesso a Prizzi il 15 aprile 1958.

Doc. 732. — Fascicoli amministrativi relativi alla detenzione di Filippo e Vincenzo Rimi, trasmessi il 27 luglio 1971 dal Ministero di grazia e giustizia.

Doc. 864. — Sentenza di archiviazione, emessa il 7 giugno 1971 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Giorgio Tsekouris ed altri, ritenuti responsabili di tentato omicidio in persona del deputato Angelo Nicosia.

Doc. 1089. — Atti del procedimento penale a carico di Salvatore Colli, trasmessi il 4 luglio 1974 dal Presidente del Tribunale di Agrigento.

Doc. 1101. — Copia dei verbali dibattimentali e copia della sentenza relativa ai procedimenti penali a carico di Giuliana Saladino e di altri, trasmesse dal Tribunale di Genova.

Doc. 1132. — Copia della sentenza, emessa il 1° luglio 1975 dalla Corte di Appello di Genova, contro Giuliana Saladino, Etrio Fidora e Bruno Caruso.

Doc. 522. — Rapporto del 6 maggio 1965 del Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza, con allegati, a carico di Elio Forni ed altri, imputati di associazione per delinquere, di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di altri reati.

Doc. 735. — Processi verbali, trasmessi il 10 agosto 1971 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche effettuate sull'apparecchio n. 998134, intestato a Francesco Palumbo, e sull'apparecchio n. 998040, intestato a Francesco Paolo Coppola.

Doc. 791. — Documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche effettuate per il rintraccio di Luciano Leggio, trasmessa il 25 novembre 1971 dalla Questura di Roma.

Doc. 792. — Atti processuali, trasmessi dall'Autorità giudiziaria di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche riguardanti Giuseppe Mangiapane, Francesco Paolo Coppola, Giuseppe Corso, Francesco Palumbo, Ernesto Marchese, Giovanni Virgili, Marcello Brocchetti, Ermanno Lizzi e Angelo Cosentino.

Doc. 810. — Atti di polizia giudiziaria compiuti dalla Questura di Palermo in merito alla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, trasmessi il 20 dicembre 1971 dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo.

Doc. 948. — Atti relativi alla perizia disposta dalla Commissione sui nastri magnetici contenenti la intercettazione di conversazioni telefoniche effettuata dagli organi di Pubblica sicurezza nel corso delle indagini per il rintraccio di Luciano Leggio.

S) *Documentazione sull'evoluzione del fenomeno mafioso*:

Doc. 927. — Rapporti della Questura di Trapani del 4 maggio 1971 e della Legione dei Carabinieri di Palermo dell'8 novembre 1971, relativi al sequestro di Antonino Caruso, avvenuto il 24 febbraio 1971, e alle modalità del suo rilascio.

Doc. 1007. — Relazione sui rapporti fra mafia e pubblici poteri, consegnata il 29 novembre 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo al senatore Ermenegildo Bertola.

Doc. 1070. — Documentazione acquisita nel corso del sopralluogo effettuato il 20 e il 21 marzo 1974 a Palermo dal Comitato incaricato di seguire la dinamica dei fatti di mafia.

Doc. 1131. — Fotocopia della requisitoria del Pubblico ministero relativa all'istruttoria a carico di Michele Guzzardi più 42, trasmessa il 17 novembre 1975 dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano.

Doc. 1133. — Fotocopia degli atti notarili riguardanti la costituzione e la cessazione della S.p.a. GE.FI. — Generale Finanziaria.

INDICE GENERALE

PAGINA BIANCA

INDICE GENERALE

AVVERTENZA ..... *Pag.* IX

I. — *DOCUMENTO 682* — ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO ATTILIO E PASQUALE RAMACCIA, IMPUTATI DI OMICIDIO IN PERSONA DI DIEGO FUCARINO, COMMESSO A PRIZZI IL 15 APRILE 1958 ..... » 3

II. — *DOCUMENTO 732* — FASCICOLI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA DETENZIONE DI FILIPPO E VINCENZO RIMI, TRASMESSI IL 27 LUGLIO 1971 DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ..... » 89

III. — *DOCUMENTO 864* — SENTENZA DI ARCHIVIAZIONE, EMESSA IL 7 GIUGNO 1971 DAL GIUDICE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI PALERMO, NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO GIORGIO TSEKOURIS ED ALTRI, RITENUTI RESPONSABILI DI TENTATO OMICIDIO IN PERSONA DEL DEPUTATO ANGELO NICOSIA ..... » 405

IV. — *DOCUMENTO 1089* — ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI SALVATORE COLLI, TRASMESSI IL 4 LUGLIO 1974 DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO ..... » 411

V. — *DOCUMENTO 1101* — COPIA DEI VERBALI DIBATTIMENTALI E COPIA DELLA SENTENZA RELATIVA AI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI GIULIANA SALADINO E DI ALTRI, TRASMESSE DAL TRIBUNALE DI GENOVA ..... » 685

VI. — *DOCUMENTO 1132* — COPIA DELLA SENTENZA, EMESSA IL 1° LUGLIO 1975 DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA, CONTRO GIULIANA SALADINO, ETRIO FIDORA E BRUNO CARUSO ..... » 727

VII. — *DOCUMENTO 522* — RAPPORTO DEL 6 MAGGIO 1965 DEL NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, CON ALLEGATI, A CARICO DI ELIO FORNI ED ALTRI, IMPUTATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI E DI ALTRI REATI ..... » 831

INDICE DEI NOMI ..... » 1161

PAGINA BIANCA

DOCUMENTI

Nn. 682, 732, 864
1089, 1101, 1132, 522

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 682

ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO ATTILIO E PASQUALE RAMACCIA, IMPUTATI DI OMICIDIO IN PERSONA DI DIEGO FUCARINO, COMMESSO A PRIZZI IL 15 APRILE 1958 (1)

(1) Del documento 682 vengono pubblicati soltanto i seguenti atti che, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, hanno specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva:

— la sentenza emessa il 24 settembre 1968 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo;

— la sentenza emessa l'8 maggio 1970 dalla Corte d'Assise di Palermo;

— la sentenza emessa il 28 novembre 1970 dalla Corte d'Assise di Appello di Palermo.

PAGINA BIANCA

Consegnata al dott. Pietroni in occasione del suo viaggio a Palermo 20-4-1971

Doc. 682 (2)

416/65 R.G.

274

TRIBUNALE DI PALERMO

Ufficio Istruzione Processi Penali

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo, Dr. Cesare Terranova, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

Data di arrivo 20 APR. 1971 Prot. D Tit. N. 3368

I) SPARACIO PAOLO fu Salvatore e fu Zimmardi Anna nato a Prizzi il 9/3/1898 ivi res.via Libertaà, 26;

2) CANNELLA GIUSEPPE fu Michele e fu Gristina Tommasa nato a Prizzi 29/7/1901 ivi res.via Notar Ferrara,7 ;

3) PECORARO CARMELO fu Giorgio e fu Ferrara Giulia nato a Prizzi il 23/3/1905 ivi res.via Matrice, 16;

4) MARRETTA FILIPPO fu Domenico e fu Canzoneri Leonarda nato a Prizzi il 4/2/1900 ivi res.via Rocca Pirrone ;

5) RAMACCIA PASQUALE di Attilio e di Pecoraro Giuseppa nato a Prizzi il 8/6/1932 ivi res.Via Magrì, 26;

6) RAMACCIA ATTILIO di ignoti nato a Prizzi 20/7/1902 ivi res.via Magrì 26 ;

LOMBARDO GIUSEPPE fu Vito e fu Ferrara Vincenza nato a Prizzi 25/10/1915 ivi res.via Matrice, 31;

LOMBARDO MARIO fu Vito e fu Ferrara Vincenza nato a Prizzi 14/3/1923 ivi res.largo Madre Chiesa, 3 ;

LOMBARDO FILIPPO dei predetti nato a Prizzi 5/8/1919 ivi res.via S.Antonio, 50;

LOSCA SALVATORE di ignoto e di Losca Rosa nato a Prizzi 25/5/1924 ivi res.via Poeta Vito Mercadante (rampa) ;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
963 Reg. Prot.
Sig. V. M. Benedetti
Inserita 1 copia
per notifica
Carta bollata L. 1980
Dir. Copia » 1120
» Urgenza » .....
» Conformità » 100
» Urgenza » .....
» Ricerca » 1a
» Marca » 10
Totale L. 1130
N. 1650 Fog. 11 Vol.
Pagine n. 28
Importo L. 14 MAR. 1970
Roma
Cancelliere

(2) Il dottor Romolo Pietroni era, all'epoca, il magistrato addetto all'«organismo tecnico» della Commissione (cfr. Relazione conclusiva - Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura, pag. 42). (N.d.r.)

275

- 2 -

II) COMPARETTO ANTONINO di Leonardo e di Sinatra Maria nato a Prizzi I3/I/I929 ivi res.via Poeta Vito Mercadante, 34;

I2) GIRGENTI SALVATORE fu Pasquale e fu Ragusa Caterina nato a Prizzi I5/3/I9I7 ivi res.via Salita Campagna, 1 ;

I3) CANZONERI GIORGIO di Pietro e di Canzoneri Domenica nato a Prizzi il 20/3/I925 ivi res.via Pecoraro e dimorante in contrada "Bifarera" di Ficuzza;

I4) MACALUSO EPIFANIO fu Antonio e di Milazzo Anna nato a Prizzi il 22/3/I925 ivi res.largo Magrì, 2;

I5) TRONCALE FRANCESCO di Vincenzo e di Capra Ignazia nato a Bisacquino il -/2/I909 res. a Palermo via Dalia, 63;

I6) RIGGIO SALVATORE fu Francesco e di Molinaro Maria nato a Bisacquino il 27/5/I9I4 ivi res.salita Ruvoli, I8 ;

I7) LISOTTA CALOGERO fu Bernardo e di Lo Curto Giovanna Apollonia nato a Corleone 26/3/I922 res. a Campofiorito via Nazionale, 39;

I8) ZABBIA LEOLUCA di Calogero e di Sucameli Angelica nato a Corleone il 20/II/I928 ivi.res.via Pertugio n.34 ;

I9) ZABBIA FILIPPO dei predetti nato a Corleone il I8/9/I939 ivi res.via Pertugio, 34;

2C) GAGLIANO SALVATORE fu Angelo e di Di Miceli Giovanna nato a Corleone il I5/-/I9I5 res. a Palermo via Giovanni da Verrazzano, 25;

2I) DI FRISCO VITO di Francesco e di Orlando Caterina nato a Corleone 25/I/I9I8 ivi res.via Scorsone;

276

- 3 -

22) BAGARELLA ARCANGELO fu Giuseppe e fu Levante Matilde nato a Corleone il 24/I2/I9I3 ivi res.vicolo Gennaro, 9 ;

23) MAIORANA VITO fu Cristoforo e fu Polisano Caterina nato a Buseto Palizzolo il 2/2/I934 res. a Corleone via cortile Madre, IO ;

24) PACINO FRANCESCO di Vincenzo e di Ringo Rosa nato a Corleone I3/I2/I928 ivi res.via G.Orsini. 40:

25) SOLE PAOLINO di Giusto e di Ingrassia Giuseppa nato a Misilmeri il I6/4/I928 res.a Corleone via Caduti in Guerra, 29;

26) DI BETTA CARMELO di Leoluca e di Adragna Francesca nato a Corleone 3/2/I905 ivi res.via V.Virgadamo,I08;

27) PIAZZA FRANCESCO fu Nicasio e fu Mannina Francesca nato a Corleone 20/5/I9I0 res.Palermo via Sicilia,I2;

28) DI SIMONE SALVATORE fu Antonino e fu Sciacchitano Giacinta nato a Corleone IO/5/I896 ivi res.via Caduti in Guerra, IO ;

29) GAROFALO GIUSEPPE PIETRO LIBORIO CONCETTO di Lorenzo e di Viddino Amalia nato a Corleone I/I/I928 ivi res.via Firmaturi, 80 ;

30) RAMELIA SALVATORE di Gioacchino e di Sinatra Carmela nato a Corleone 2/6/I929 ivi res.via Pecoraro,34;

31) BIRTONE ANTONINO fu Biagio e fu Maiuri Maria nato a Corleone I3/II/I9I0 ivi res.via Pertugio, 5 :

32) IDAZZO ROSARIO di Gaspare e di Canzoneri Caterina nato a Prizzi 27/II/I906 ivi res.via Terrazzo, 4; (3)

33) CANZONERI BERNARDO di Vincenzo e di Comparetto Francesca nato a Prizzi 26/7/I923 res.Palermo via Libertà;

(3) Tutte le correzioni apportate al testo risalgono al documento originario. (N.d.r.)

2777

- 4 -

34) PECORARO ROSARIA di Francesco Paolo e di Rumore Maria nata a Prizzi 4/4/1920 ivi res.via Conciliatore, 40;

35) MILAZZO PAOLO fu Pietro e di Alongi Anna nato a Prizzi 7/7/1921 ivi res.via Madre Chiesa, 63;

36) CASTELLI MICHELE di Giovanni e di Provenzano Margherita nato a New York 10/1/1916 res. a Prizzi via Conciliatore, 32; in atto emigrato negli U.S.A. ;

37) COMPARETTO FILIPPO fu Carmelo e di Seidita Carmela nato a Prizzi 20/3/1908 ivi res.via Conciliatore,20;

38) AUTERI PIETRO fu Giuseppe e fu Lercara Filippa nato a Prizzi 1/1/1923 res. a Luino via Dei Martiri,8 ;

39) CANALE CASTRENZE fu Girolamo e fu Mosca Anna nato a Prizzi 11/8/1903 dom/to a Palazzo Adriano via S. Nicola, 7 ;

40) CONIGLIO PASQUALE di Salvatore e di Lercara Crocifissa nato a Prizzi 5/1/1916 ivi res.via Bonello,23

41) IGNOTI

IL 5° e 6° DETENUTI DAL 16/9/1967

GLI ALTRI LIBERI

- 5 -

IMPUTATI

I PRIMI TRENTUNO :

A) di associazione per delinquere - art.416 u.c.C.P. - per essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti ;

B) del reato di cui all'art.418 cpv.C.P. per avere continuamente dato rifugio e fornito vitto ai componenti dell'associazione per delinquere capeggiata da Luciano Leggio ed altri.

In territ.di Corleone, Prizzi, Bisacquino e comuni limitrofi sino al maggio 1964

Il 2° (Cannella Giuseppe), il 4° (Marretta Filippo), il 5° (Ramaccia Pasquale), il 6° (Ramaccia Attilio), 10° (Mosca Salvatore), 11° (Comparetto Antonino), e gli ultimi nove :

C) di associazione per delinquere - art.416 u.c.C.P. - per essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti, in più di dieci persone ;

In Prizzi e paesi vicini sino al 1958

D) RAMACCIA PASQUALE e RAMACCIA ATTILIO :

del delitto di cui agli artt.110,575,577 n.3 C.P. per avere, agendo in concorso tra di loro e con premeditazione, cagionato la morte di Lucarino Diego mediante colpi di arma da fuoco.

In Prizzi il 15 aprile 1958

219

- 6 -

Letta la requisitoria del P.M. che ha chiesto:
a) il rinvio a giudizio di Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale , nello stato di custodia preventiva in cui si trovano, davanti alla Corte di Assise di Palermo per rispondere del reato di omicidio aggravato in persona di Fucarino Diego, loro ascritto in rubrica;

b) il proscioglimento, per insufficienza di prove, di Spara-cio Paolo, Cannella Giuseppe, Pecoraro Carmelo, Marretta Filippo, Ramaccia Pasquale, Ramaccia Attilio, Lombardo Giuseppe, Lombardo Mario, Lombardo Filippo, Mosca Salvatore, Comparetto Antonino, Girgenti Salvatore, Canzoneri Giorgio, Macaluso Epifanio, Troncale Francesco, Riggio Salvatore, Lisotta Calogero, Zabbia Leoluca, Zabbia Filippo, Gagliano Salvatore, Di Frisco Vito, Bagarella Arcangelo, Maiorana Vito, Pacino Francesco, Sole Paolino, Di Betta Carmelo, Piazza Francesco, Di Simone Salvatore, Garofalo Giuseppe, Pomelia Salvatore, Birtone Antonino, D'Azzò Rosario, Pecoraro Rosaria, Milazzo Paolo, Castelli Michele, Comparetto Filippo, Autieri Pietro, Canale Castrense, Coniglio Pasquale, dal reato di associazione per delinquere loro ascritto in rubrica;

c) il proscioglimento di Canzoneri Bernardo dal medesimo reato per non aver commesso il fatto;

d) il proscioglimento degli ignoti perché rimasti tali, dai reati loro ascritti;

e) l'archiviazione degli atti relativi alla denunzia di Marretta Filippo, D'Azzò Rosario, Cannella Giuseppe, Comparetto Filippo e Mosca Salvatore in ordine all'omicidio di Macaluso Carmelo;

f) l'archiviazione degli atti relativi alla denunzia di

790

Marretta Filippo, Cannella Giuseppe e Canzoneri Bernardo in ordine all'omicidio di Fucarino Diego :

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Con rapporto congiunto del 5 marzo 1965 il Comando Compagnia Carabinieri e il Commissariato P.S. di Corleone denunziavano, quali responsabili del reato di associazione per delinquere, i nominati Sparacio Paolo, Cannella Giuseppe, Pecoraro Carmelo, Marretta Filippo, Ramaccia Pasquale, Ramaccia Attilio, Lombardo Giuseppe, Lombardo Mario, Lombardo Filippo, Mosca Salvatore, Comparetto Antonino, Girgenti Salvatore, Canzoneri Giorgio e Macaluso Epifanio, da Prizzi, Troncale Francesco e Riggio Salvatore da Bisacquino, Lisotta Calogero, Zaboia Leoluca, Zabbia Filippo, Gagliano Salvatore, Di Frisco Vito, Bagarella Arcangelo, Maiorana Vito, Pacino Francesco, Di Betta Carmelo, Piazza Francesco, Di Simone Salvatore, Garofalo Giuseppe, Pamelia Salvatore, Birtone Antonino e Sola Paolino da Corleone. (4)

Nel rapporto i verbalizzanti, richiamandosi a precedenti rapporti giudiziari, mettevano in evidenza l'opera intensa svolta negli anni precedenti per stroncare la temibile associazione mafiosa esistente a Corleone, capeggiata da Luciano Leggio e da altri famigerati mafiosi, tutti o eliminati nel corso dei feroci lot

(4) Il rapporto, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

284

te intestine scatenatesi in seno all'associazione verso il 1958 o arrestati e per pervenire all'arresto del temibile Luciano Leggio, da molti anni latitante e vanamente ricercato.

Facevano carico alle persone denunziate di essere state direttamente implicate nelle attività criminose della mafia di Corleone, sia per la loro partecipazione a molti dei gravi reati consumati nel periodo 1956/1963, sia per l'assistenza continua ed efficace prestata ai mafiosi ricercati ed in particolare a Luciano Leggio, Ruffino Giuseppe, Bagarella Calogero e Provenzano Bernardo.

Attribuivano inoltre a molti e in particolare a Sparacio Paolo, Cannella Giuseppe, Pecoraro Carmelo, Marretta Filippo, Comparetto Antonino e Garofalo Giuseppe, di avere raggiunto rispettivamente nei loro paesi di Prizzi e Corleone, una inesplicabile posizione di prestigio e di essersi considerevolmente arricchiti senza una corrispondente concreta attività lavorativa.

Procedutosi con istruzione formale, furono compiuti gli accertamenti necessari e interrogati , con mandato di comparizione, gli imputati i quali respinsero le accuse mosse nei loro confronti dagli organi di Polizia.

Con rapporto del 15 giugno 1966 il Centro Coordinamento Regionale di Polizia Criminale, in esito alle indagini svolte a Prizzi e nei vicini territori su gravi

reati contro la persona consumati tra il 1956 e il 1958, rimasti impuniti, denunziava i nominati Marretta Filippo, D'Azzo Rosario, Cannella Giuseppe, Comparetto Antonino, Mosca Salvatore, Canzoneri Bernardo, Ramaccia Attilio, Ramaccia Pasquale, Pecoraro Rosaria, Milazzo Paolo, Castelli Michele, Comparetto Filippo, Auteri Pietro, Canale Castrenze e Coniglio Pasquale quali responsabili tutti di associazione per delinquere, ed inoltre Marretta, D'Azzo, Cannella, Comparetto e Mosca di omicidio in persona di Macaluso Carmelo, gli stessi Marretta e Cannella nonché Canzoneri, Ramaccia Attilio e Pasquale e altri rimasti ignoti, di omicidio in persona di Fucarino Diego.

E' da premettere che Macaluso Carmelo, inteso "merlu", pericoloso pregiudicato di Prizzi, venne ucciso, ad opera di ignoti, la sera del 25 luglio 1956. alla vigilia di rientrare ad Ustica, località dove era stato assegnato per il confino di polizia e da dove era venuto a Prizzi per una licenza di dieci giorni, in data 17 luglio.

Fucarino Diego, di mestiere pastore, fu ucciso la sera del 15 aprile 1958? Quali autori di tale omicidio erano stati denunziati i nominati Ramaccia Attilio e Pasquale, poi prosciolti per insufficienza di prove con sentenza istruttoria del 30 ottobre 1958.

187

- IO -

L'omicidio del Fucarino era stato attribuito ai Ramaccia a causa dei forti contrasti sorti tra loro in relazione all'attività truffaldina della cosiddetta "banca Ciolla", interrotta verso la fine del 1956 per l'intervento dei Carabinieri che con rapporto del 9 aprile 1957 avevano denunziato i nominati Pecoraro Rosaria, Auteri Pietro, Maiana Pasquale, Comparetto Filippo, Ramaccia Pasquale, Ramaccia Attilio, Coniglio Pasquale, Castelli Michele, Lo Bue Giuseppe, Milazzo Paolo, Canzoneri Giuseppa, Lercara Maria, Lercara Antonina, Comparetto Carmela e Ragusa Gaspare per truffa aggravata ed associazione per delinquere.

Il relativo procedimento penale si era concluso nel giugno 1961 con sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, in parziale riforma della sentenza pronunziata dal Tribunale in data 28 novembre 1959 aveva assolto alcuni degli imputati e ridotta la pena inflitta ad altri, tra i quali Ramaccia Pasquale e Attilio, già condannati per truffa aggravata in danno di Fucarino Diego.

Si procedeva quindi con istruzione formale contro le persone denunziate con il citato rapporto del 15 giugno 1966 per il reato di associazione per delinquere e si disponeva, su conforme richiesta del P.M., la riunio

264

- II -

ne del procedimento penale contro Marretta Filippo + 14 con quello contro Sparacio Paolo + 30.

Compiuti gli accertamenti necessari, gli atti furono rimessi al P.M. il quale, in data 27 luglio 1967, chiese che:

a) si procedesse separatamente in ordine all'omicidio di Punzo Stanislao e di Canale Antonino e al tentato omicidio di Canale Giuseppe (reati che avevano formato oggetto di indagini nel corso dell'istruzione);

b) venisse disposta la riapertura dell'istruzione in ordine all'omicidio di Fucarino Diego e contestato tale reato, con mandato di cattura, a Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale.

Con ordinanza del 14 settembre 1967 fu disposta la chiesta riapertura dell'istruzione e il 15 settembre successivo venne emesso, per l'omicidio di Fucarino Diego, mandato di cattura contro i due Ramaccia, che furono subito tratti in arresto.

Quindi si contestò alle persone denunziate col rapporto del 15 giugno 1966 il reato di associazione per delinquere.

Tutti gli imputati si protestarono innocenti dei reati loro ascritti, Castelli Michele si rese irreperibile.

Canzoneri Bernardo, in particolare, avvocato e de

putato all'Assemblea Regionale, respinse le accuse mosse neisuoi confronti e mise in rilievo che:

- sia per la sua origine da Prizzi sia per l'attività professionale e politica, intensamente svolte, aveva avuto occasione di avere contatti con numerosi cittadini di Prizzi;
- non aveva più recentemente dopo il voto contro la mafia espresso dall'Assemblea Regionale, assunto la difesa di individui proposti , quali mafiosi, per la sorveglianza speciale;
- non aveva partecipato ad alcuna riunione con i Rannuccia e Fucarino Diego per definire i contrasti esistenti tra costoro, partecipazione che, peraltro, sarebbe stata quanto mai legittima, data la sua qualità di avvocato.

Ad integrazione dell'interrogatorio reso produsse un dettagliato e circostanziato memoriale difensivo.

Rimessi gli atti in data 20/3/1968 al P.M., questo concluse con le richieste sopra trascritte.

Verso le prime ore del 16 aprile 1958 veniva rinvenuto in via Terrazzo di Prizzi il cadavere di Fucarino Diego, ucciso a colpi di fucile.

Le indagini a suo tempo svolte dalla Compagnia Carabinieri di Corleone, con la cooperazione del locale Com

786

missariato di P.S., misero in luce che il Fucarino, appartenente a modesta famiglia di braccianti, era riuscito col suo duro lavoro a diventare proprietario di un gregge di I30 pecore, che costituiva il suo unico cespite e, insieme, il suo unico mezzo di sostentamento.

Nel giugno I956 Fucarino Diego dava in prestito a Ramaccia Pasquale £.500.000 e quindi si faceva convincere della convenienza di vendere tutto il gregge al padre di Ramaccia Pasquale, a nome Ramaccia Attilio, per il prezzo di £.I.038.000, somma che però il Fucarino non ricevette, giacché il Ramaccia gli fece intravedere la possibilità di lauti guadagni attraverso l'investimento nella cosidetta "banca Ciolla" di cui sopra si é detto.

In breve il Fucarino, dopo vari colloqui sia con i Ramaccia sia con Pecoraro Rosaria intesa "ciolla", esponente della omonima organizzazione truffaldina, riusciva ad ottenere cambiali per un importo di oltre £.3.000.000, firmate dalla Pecoraro, a copertura del suo credito di £.I.539.000 verso i Ramaccia e degli interessi.

Senonché ben presto il Fucarino ebbe sentore che la "banca Ciolla" formava oggetto di investigazioni da parte degli organi di Polizia e ciò lo indusse a reclamare, con insistenza, dalla Pecoraro il suo denaro.

La donna, messa alle strette, gli dichiarò che nulla aveva ricevuto dai Ramaccia, ai quali pertanto avreb-

197

- I4 -

be dovuto rivolgersi.

Il Fucarino si rivolse allora ai predetti, i quali si sottrassero con vari pretesti alle sue richieste, a tanto che alla fine, in data 28 aprile I957 presentava denunzia contro di loro.

Successivamente i Ramaccia sborsavano £.200.000 a favore del Fucarino, a condizione che costui desistesse dalle sue accuse, ma il Fucarino, dopo avere ricevuto il denaro persisteva nel suo atteggiamento.

La sera del I5 aprile, dopo avere lasciato l'abitazione della fidanzata Fucarino Agnese, Fucarino Diego veniva ucciso.

Come si é detto il procedimento penale instauratosi contro i Ramaccia, da cui nulla emerse circa l'esistenza di contrasti o rivalità della vittima con terze persone o circa suoi loschi e oscuri legami con la malavita locale, si concluse col proscioglimento degli imputati per insufficienza di prove.

Il 29 marzo I966 Fucarino Giorgio, fratello della vittima, interrogato nel corso dell'istruzione del procedimento penale a carico di Sparacio Paolo + 30, proclamò la propria certezza sulla responsabilità dei Ramaccia, soli a nutrire gravi motivi di rancore contro Fucarino Diego, così come fece successivamente allorchè venne

299

- 15-

interrogato dalla P.S., il 27 aprile 1966, e dal S.Procuratore della Repubblica, il 2 luglio 1966, nel corso delle indagini su Marretta Filippo + 14.

Le gravi insistenti accuse di Fucarino Giorgio.il quale ha esaurientemente riferito tutto quanto é a sua conoscenza in merito ai rapporti tra il fratello Diego e i Ramaccia e la rottura verificatasi tra gli stessi, dopo che Fucarino Diego si rese conto di essere stato abilmente raggirato e spogliato di tutti i suoi averi, trovano riscontro nelle deposizioni di Fucarino Francesco e di Collura Salvatore, i quali hanno confermato che Fucarino Diego era esasperato contro i Ramaccia perché costoro lo avevano truffato.

La stessa Pecoraro Rosaria ha sostanzialmente confermato che il denaro versato dal Fucarino ai Ramaccia fu da costoro trattenuto; infatti, nel parlare dei suoi rapporti con Fucarino Diego, ha precisato che Ramaccia Pasquale le disse che il denaro del Fucarino doveva essere conteggiato con precedenti versamenti dallo stesso effettuati. Se Ramaccia Pasquale avesse veramente versato alla Pecoraro il denaro avuto da Fucarino Diego, la donna non avrebbe avuto difficoltà a dichiararlo esplicitamente anziché ricorrere a quella contorta spiegazione per evitare di danneggiare i Ramaccia, già suoi

- I6 -

289

complici nella truffa realizzata ai danni di tanti incauti cittadini di Prizzi.

Damiano Giuseppa dichiarò alla P.S. e confermò al P.M. di avere visto la sera del I5 aprile I958, due uomini incappucciati uscire da una "pagliera" appartenente ai Ramaccia, sita in via Marasà, e dirigersi verso il luogo dove più tardi venne ucciso Fucarino Diego.

La Damiano ha poi completamente ritrattato le dichiarazioni rese, senza dare alcuna spiegazione e limitandosi a ripetere di "non sapere nulla".

In effetti la circostanza non ha un valore rilevante, se si considera che, ammessa la originaria veridicità della Damiano, i due sconosciuti furono da lei visti qualche ora prima dell'omicidio, per cui non é da escludere che (forse) trattavasi di persone del tutto estranee al delitto.

Inoltre le dichiarazioni dei germani Fucarino Agnese, Giuseppe e Felice, sia pure parzialmente ritrattate in sede istruttoria, confermano l'esistenza di un insanabile attrito tra il Fucarino e i Ramaccia.

Dal deciso atteggiamento assunto dal Fucarino contro i Ramaccia si ha una ulteriore conferma nella deposizione della di lui madre, Marino Felicia, la quale ha ricordato che il figlio, proprio una decina di giorni prima di essere ucciso, era stato convocato in Pretura e interrogato

790

sulla "banca Ciolla".

Soltanto i Ramaccia, pertanto, potevano avere un valido motivo per sopprimere il Fucarino, sia perché costui aveva ampiamente dimostrato di voler reagire, in ogni modo, a coloro che lo avevano raggirato e ridotto in miseria sia perché lo stesso, pur avendo ricevuto £.200.000 a tacitazione delle sue pretese, aveva subito dopo manifestato chiaramente la propria volontà di insistere nella denunzia già presentata e di non rinunziare a perseguire i Ramaccia stessi , arrecando così a costoro un intollerabile affronto.

Gli imputati hanno negato la circostanza, che è peraltro dimostrata dalla deposizione di Fucarino Francesco, il quale non avrebbe avute, al riguardo, nessun interesse a riferire un fatto non vero.

Quindi , come si é detto, gli imputati avevano motivi quanto mai solidi per eliminare il Fucarino e per lo atteggiamento da costui assunto e per non avere egli mantenuto l'impegno di acquietarsi con la somma di £. 200.000.

Ricorre l'aggravante della premeditazione perché, date le modalità dei fatti, é indubbio che il proposito di attuare l'omicidio cominciò a formarsi nell'animo dei Ramaccia, quanto meno, sin da quando appresero che Fucarino Diego, incassata la somma di £.200.000,

291

aveva mostrato chiaramente di non ritenersi affatto soddisfatto, e andò consolidandosi e rafforzandosi, col trascorrere del tempo, sino alla consumazione del delitto.

Quanto alla contestazione del reato, é da ricordare che ai Ramaccia, col mandato di cattura del I5/9/ I967 venne contestato l'omicidio di Fucarino Diego, per averne, in concorso fra loro e con premeditazione, cagionato la morte mediante colpi di arma da fuoco, così come era stato contestato col mandato di cattura del 7/5/I958.

Quindi si procede oggi contro i Ramaccia, previa l'ordinanza di cui all'art.402 C.P.P., per lo stesso identico reato del quale erano stati prosciolti nel I958.

E d'altro canto se si fosse voluto procedere contro i Ramaccia non quali esecutori materiali dell'omicidio ma quali mandanti, nessuna preclusione si sarebbe opposta, purché naturalmente la diversità della loro posizione fosse stata chiaramente contestata, in modo da mettermi nella condizione di difendersi in modo appropriato.

Vero é che il P.M. nella sua requisitoria, attribuisce ai Ramaccia il ruolo di mandanti ma trattasi di una tesi accusatoria, non confortata dalle risultan

- 19 -

ze processuali, tesi che, comunque, se accettata, sarebbe stato necessario contestare formalmente.

Anzi, tenuto conto della personalità dei Ramaccia, pastori dai pessimi precedenti essendo stati più volte denunziati per reati contro la persona e la proprietà, non é pensabile che gli stessi possano essersi affidati, per l'esecuzione dell'omicidio, a dei sicari.

Pertanto, per le considerazioni esposte, Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale devono essere rinviati a giudizio davanti alla Corte di Assise di Palermo, competente per materia e territorio, per rispondere del reato di omicidio aggravato loro ascritto in epigrafe, fermo restando lo stato di custodia preventiva in cui si trovano.

Quanto a Marretta Filippo, Cannella Giuseppe e Canzoneri Bernardo, denunziati pure per l'omicidio di Fucarino Diego, é da osservare che contro i predetti non si é nemmeno proceduto, in mancanza di qualsiasi concreto elemento né tale potendosi considerare la serie di supposizioni prospettate nel rapporto in base a notizie non controllate e comunque non confermate o accertate nel corso dell'istruzione.

Nei loro riguardi deve essere,quindi, disposta la archiviazione degli atti.

Ad analoga conclusione e per le medesime considera-

(97)

zioni devesi pervenire nei confronti di Marretta Filippo, D'Azzò Rosario, Cannella Giuseppe, Comparetto Antonino e Mosca Salvatore in ordine alla denunzia a loro carico per l'omicidio di Maçaluso Carmelo.

In ordine al reato di associazione per delinquere attribuito a tutti gli imputati e a quello di assistenza agli associati attribuito ai primi trentuno, occorre anzitutto fare una distinzione tra i due gruppi di persone , denunziati con separati rapporti, in epoca diversa.

Del primo gruppo fanno parte trentuno imputati, quasi tutti di Corleone o Prizzi, denunziati dai Carabinieri e dalla P.S. di Corleone in relazione all'attività delittuosa che da loro sarebbe stata svolta nell'ambito della più vasta associazione per delinquere di Corleone, capeggiata da Luciano Leggio, oggetto di separati procedimenti penali.

Gli elementi prospettati a carico dei predetti dalla Polizia Giudiziaria e raccolti attraverso lunghe indagini ostacolate dalla persistente omertà e dall'ambiente non certamente favorevole, non sono affatto sufficienti per giustificare il rinvio a giudizio degli imputati, anche perché tali elementi non hanno trovato alcun riscontro negli accertamenti istruttori successivamente compiuti.

Per alcuni degli imputati gli stessi elementi forniti nel rapporto di denunzia del 5 marzo 1965 non danno

294

- 21 -

la dimostrazione degli asseriti collegamenti con la associazione mafiosa di Corleone e degli aiuti e della assistenza, che sarebbero stati prestati sino al maggio 1964(epoca dell'arresto di Luciano Leggio) ai componenti di detta associazione.

Tale considerazione va indubbiamente fatta per Sparacio Paolo, Cannella Giuseppe, Pecoraro Carmelo, Ramaccia Pasquale, Ramaccia Attilio, Lombardo Mario, Lombardo Filippo, Comparetto Antonino, Macaluso Epifanio e Gagliano Salvatore. Per quest'ultimo é da rilevare, inoltre, che in altri procedimenti penali é risultato come egli nel periodo 1957/1958, all'epoca della esplosione della lotta cruenta tra le cosche capeggiate da Michele Navarra e da Luciano Leggio, fu vittima di sopraffazione ed intimidazioni ad opera di alcuni seguaci di Luciano Leggio , e precisamente dei Leggio intesi "Friia".

Pertanto, dall'imputazione in esame, come pure da quella di cui all'art.416 C.P., Sparacio Paolo, Cannella Giuseppe, Pecoraro Carmelo, Ramaccia Pasquale, Ramaccia Attilio, Lombardo Mario, Lombardo Filippo, Comparetto Antonino, Macaluso Epifanio e Gagliano Salvatore devono essere prosciolti per non aver commesso il fatto mentre i rimanenti diciannove imputati vanno pro

295

sciolti per insufficienza di prove.

Del secondo gruppo denunziato dal Centro Coordinamento Regionale di Polizia Criminale con rapporto del I5 giugno I966, fanno parte quindici persone, delle quali alcune e cioé Marretta Filippo, Cannella Giuseppe, Comparetto Antonino, Mosca Salvatore, Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale già denunziate col rapporto del 5 marzo I965, alle quali si dà carico di aver fatto parte di un'associazione mafiosa che avrebbe svolto la sua attività in quel di Prizzi, sino al I958.

Nella memoria difensiva presentata nell'interesse di Cannella Giuseppe, si scrive tra l'altro che "poiché Prizzi é in Sicilia, in Sicilia é la mafia, il cav. Cannella é di Prizzi..... c'é il dubbio che il cav.Cannella possa essere un associato per delinquere....."

Il sillogismo naturalmente non é accettabile né certamente esso costituisce la base del rapporto di denunzia del I5 giugno I966, per quanto abbia un indiscutibile contenuto di verità.

Infatti é innegabile che Prizzi, alla pari di tanti altri centri della Sicilia Occidentale, era un paese infestato dalla mafia come appare dimostrato, tra l'altro, dalla sequela di omicidi e tentati omicidi verificatisi in pochi anni, prima del I958, quasi tutti rimasti impuniti.

296

E' questo un sintomo inequivocabile della presenza attiva in una località di un gruppo mafioso, che nel proprio programma delittuoso prevede pure l'eliminazione degli avversari o di coloro non disposti a subire, supinamente, estorsioni e sopraffazioni, o di gruppi mafiosi in conflitto tra loro.

Le accurate indagini svolte dal Centro Coordinamento Regionale di Polizia Criminale misero in luce la grave situazione creatasi in quegli anni, a Prizzi, ad opera di un'associazione mafiosa, i cui componenti si ritenne di identificare nelle persone denunziate, in base a diverse dichiarazioni che indicavano in Filippo Marretta e negli altri imputati gli esponenti mafiosi del paese.

Senonchè tali dichiarazioni non sono state confermate nel periodo istruttorio e sono state, dagli interessati, giustificate con l'equivoco in cui sarebbero incorsi nell'interpretazione delle domande loro poste o nell'uso di qualche particolare espressione come quella "persona di rispetto" o "persona rispettata"

Le risultanze processuali non sono tali quindi da giustificare il rinvio a giudizio degli imputati, per alcuni dei quali può dirsi anzi che manca la prova della loro appartenenza ad un'associazione mafiosa.

Quest'ultima considerazione vale per Cannella

197

Giuseppe, nei riguardi del quale il teste Canzoneri Gaetano - segretario della Camera del Lavoro di Prizzi - ebbe a riferire l'atteggiamento assunto in favore di un gruppo di contadini processati per invasione di terre incolte, atteggiamento che non é certo quello di un mafioso e per Comparetto Antonino, D'Azzò Rosario, Milazzo Paolo e Canzoneri Bernardo.

Per quest'ultimo, avvocato e membro dell'Assemblea Regionale Siciliana, é da aggiungere che gli elementi prospettati a suo carico nel rapporto di denunzia si sono manifestati, nel corso dell'istruzione, del tutto infondati ed anzi, attraverso numerose depo sizioni, si é raggiunta la prova della sua completa estraneità a qualsiasi attività illecita di natura mafiosa o no.

La preminente posizione dell'avv/to Canzoneri, appartenente a famiglia benestante di Prizzi, lo ha reso oggetto, come non di rado avviene nei piccoli centri, di risentimenti scaturiti dall'invidia o dalla rivalità professionale o politica, manifestatisi spesso attraverso le insinuazioni diffamatorie e l'uso degli anonimi.

D'altro canto non bisogna dimenticare che l'avv. Canzoneri, proprio per la sua intensa attività politica e professionale, aveva vaste conoscenze in tutti

298

- 25 -

gli ambienti del paese e doveva necessariamente mantenere rapporti , sia pure puramente formali - quali quelli dell'assistenza processuale - con personaggi anche equivoci del paese, sì da offrire lo spunto a commenti ostili e denigratori.

A questo punto é bene dire che nessuna critica é da muovere agli organi del Centro di Polizia Criminale, che muovendosi in un ambiente reso quanto mai difficile e dall'omertà e dalle rivalità locali, si sono sforzati di fare luce su tanti delitti rimasti impuniti e sull'associazione mafiosa che, certamente, svolse la sua azione criminosa a Prizzi sino al 1958.

I sospetti emersi sul conto dell'avv/to Canzoneri sono stati però completamente dissipati dagli accertamenti istruttori compiuti, tanto da potere con certezza affermare che, mentre per Cannella Giuseppe, Pecoraro Carmelo, D'Azzò Rosario e Milazzo Paolo manca la prova della loro appartenenza ad un'associazione mafiosa, per il Canzoneri invece si ha la prova che non ha mai fatto parte di una simile associazione.

In conseguenza devono essere prosciolti dal reato di associazione per delinquere di cui alla lettera C), Canzoneri Bernardo, Cannella Giuseppe, Compa- (5)

(5) Cfr. pag. 9. (N.d.r.)

799

retto Antonino, D'Azzò Rosario e Milazzo Paolo per non aver commesso il fatto, e gli altri, vale a dire Marretta Filippo, Ramaccia Pasquale, Ramaccia Attilio, Mosca Salvatore, Pecoraro Rosaria, Castelli Michele, Comparetto Filippo, Auteri Pietro, Canale Castrenze e Coniglio Pasquale per insufficienza di prove.

oooOooo

P.T.M.

Il Giudice Istruttore ;

dichiarata chiusa la formale istruzione, in parziale difformità dalle richieste del P.M.;

applicati gli artt.374 , 384 C.P.P. :

ordina il rinvio a giudizio davanti alla Corte di Assise di Palermo, di RAMACCIA PASQUALE e RAMACCIA ATTILIO per rispondere del reato di omicidio aggravato loro ascritto alla lettera D) dell'epigrafe, fermo restando lo stato di custodia preventiva in cui i predetti si trovano; (6)

applicati gli artt.378,384 C.P.P. :

dichiara non doversi procedere contro SPARACIO PAOLO, CANNELLA GIUSEPPE, PECORARO CARMELO, RAMACCIA PASQUALE, RAMACCIA ATTILIO, LOMBARDO MARIO, LOMBARDO FILIPPO, COMPARETTO ANTONINO, MACALUSO EPIFANIO e GAGLIANO SALVATORE, in ordine ai reati di associazione per delinquere e di assistenza agli associati, loro ascritti alle lettere A e B per non aver commesso il fatto e contro MARRETTA FILIPPO, LOMBARDO GIUSEPPE, MOSCA SALVATORE, GIRGENTI SALVATORE, CANZONERI GIORGIO, TRONCALE FRANCESCO, RIGGIO' SALVATORE, LISCTTA CALOGERO, ZABBIA LEOLUCA, ZABBIA FILIPPO, DI FRISCO VITO, BAGARELLA ARCANGELO, MAIORANA VITO, PACINO FRANCESCO, (7)

(6) (7) Cfr. pag. 9. (N.d.r.)

301

SOLE PAOLINO, DI BETTA CARMELO, PIAZZA FRANCESCO, DI SIMONE SALVATORE, GAROFALO GIUSEPPE, PAMELIA SALVATORE e BIRTONE ANTONINO, in ordine ai medesimi reati, per insufficienza di prove;

dichiara non doversi procedere, in ordine al reato di associazione per delinquere di cui alla lettera C dell'epigrafe, contro CANNELLA GIUSEPPE, COMPARETTO ANTONINO, DAZZO' ROSARIO, MILAZZO PAOLO e CANZONERI BERNARDO per non aver commesso il fatto e contro MARRETTA FILIPPO, RAMACCIA PASQUALE, RAMACCIA ATTILIO, LOSCA SALVATORE, PECORARO ROSARIA, CASTELLI MICHELE, COMPARETTO FILIPPO, AUTERI PIETRO, CANALE CASTRENZE e CONIGLIO PASQUALE, per insufficienza di prove; (8)

dichiara non doversi procedere contro gli IGNOTI perché rimasti tali;

applicato l'art.74 C.P.P. :

dichiara non doversi promuovere l'azione penale contro MARRETTA FILIPPO, CANNELLA GIUSEPPE e CANZONERI BERNARDO, per l'omicidio di Fucarino Diego e contro MARRETTA FILIPPO, DAZZO ROSARIO, CANNELLA GIUSEPPE, COMPARETTO ANTONINO e LOSCA SALVATORE, per l'omicidio di Macaluso Carmelo.

Palermo 24 settembre 1968

2.10.1968

IL CANCELLIERE (Morsellino)

IL GIUDICE ISTRUTTORE (Dr. Cesare Terranova)

(8) Cfr. pag. 9. (N.d.r.)

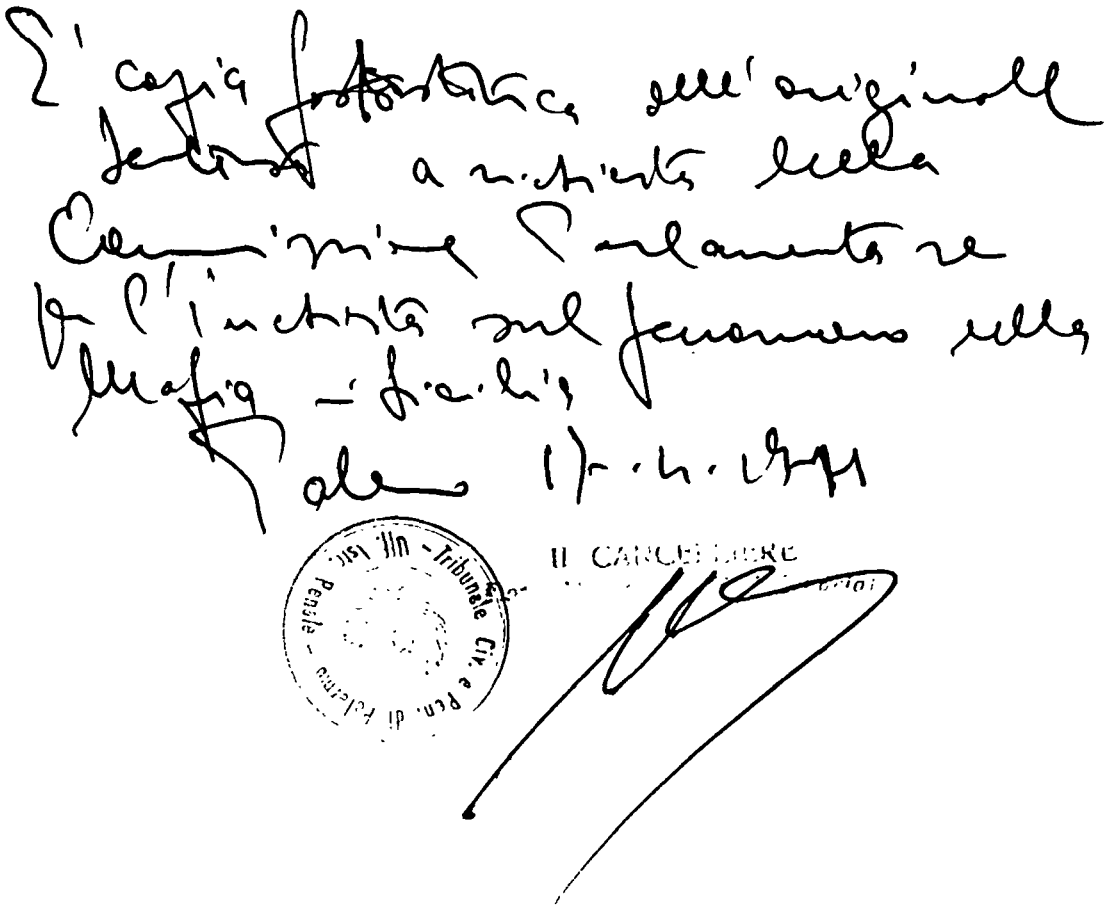

Consegnata a mano al dott. Pietroni in occasione del suo viaggio a Sicilia 30.4.1971

(9)

G/O. N. 3/1970 Reg. Gen.
N. 16/1970 Reg. Sent.

Un Doc 689

CORTE DI ASSISE DI PALERMO - SEZIONE PRIMA

20 APR. 197
Data di arrivo
Prot. 1 Tit.
N. 3369

In Nome del Popolo Italiano

—o—

L'anno millenovecentosettanta, il giorno Otto del mese di Maggio, in Palermo.-

La Corte di Assise di Palermo - Sezione Prima composta dai Signori :

1. Dott. Gaetano Piscitello - Presidente
2. Dott. Calogero Rubito - Giudice
3. Purpi Romualdo - giudice popolare
4. Lanza Giuseppa - " "
5. Puleri Concetta - " "
6. Spinosa Giuseppe - " "
7. Arcoleo Paolo - " "
8. Maugeri Adele - " "

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott. Ugo Saito - Sostituto Procuratore della Repubblica e con l'assistenza del Cancelliere Sig. Giuseppe Adamo

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa ad istruzione formale

CONTRO

(9) Il dottor Romolo Pietroni era, all'epoca, il magistrato addetto all'«organismo tecnico» della Commissione (cfr. Relazione conclusiva - Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura, pag. 42). (N.d.r.)

1°) Ramaccia Attilio di n. n., nato il 20.7.1902 a Prizzi - ivi residente - Via Magrì, n 26;

detenuto dal 16.9.1967;

2°) Ramaccia Pasquale di Attilio e di Pecoraro Giuseppa, nato a Prizzi l'8.6.1932 - ivi res. - Via Magrì, 26.-

detenuto dal 16.9.1967 - Presenti.-

IMPUTATI

del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 C.P. per avere, agendo in concorso fra loro e con premeditazione, cagionato la morte di Fucarino Diego mediante colpi di arma da fuoco.-

In Prizzi, il 15 aprile 1968.-

In esito all'odierno dibattimento. Sentiti il difensore della parte civile, il P.M., i difensori degli imputati e questi che per primi ed ultimi hanno avuto la parola, si osserva :

F A T T O

Fucarino Diego da Prizzi, dopo essere uscito - verso le ore 23,15 del 15.4.1968 - dalla casa della sua [illegible] -fidanzata Fucarino Agnese, mentre percorreva la Via Terrazzo veniva ucciso con due colpi di fucile caricato a pallettoni.-

3

Il cadavere del Fucarino veniva scoprto alle ore sei del giorno successivo.

I carabinieri del luogo esperivano le indagini del caso ed accertavano che il Fucarino nel giugno del 1936 aveva dato in prestito ad un basso elevato a Ramaccia Pasquale Lire 500.000; che successivamente il 15 settembre dello stesso anno aveva ~~vendito~~ -venduto a Ramaccia Attilio, padre di Pasquale, circa n. 135 ovini per il prezzo di Lire 1.039.000 e che aveva dato in prestito tale somma per un alto interesse al Ramaccia Pasquale.-

In seguito, essendo venuto a conoscenza che il Ramaccia aveva dato in prestito a Pecoraro Rosaria, intesa "Ciolla" l'anzidetta somma per un interesse più alto di quello a lui promesso il Fucarino Diego faceva le sue rimostranze al Ramaccia Pasquale; questi allora metteva in contatto il Fucarino con la Pecoraro, la quale si impegnava di corrispondere al Fucarino gli interessi pattuiti col Ramaccia e gli rilasciava una cambiale per un importo di altre tre milioni.-

Così le tre cambiali che precedentemente il Ramaccia Pasquale aveva rilasciato al Fucarino Diego di comune accordo venivano distrutte.

Intanto il Fucarino, venuto a conoscenza che molte persone avevano concesso in prestito alla Pecoraro delle somme senza più venire in possesso nè del capitale, nè degli interessi ed avevano fatto perciò denunzia e siccome la Pecoraro

gli aveva riferito che dai Ramaccia non aveva ricevute alcuna somma, ritenendo di essere rimasto vittima di una truffa ordita sia da Ramaccia che dalla Pecoraro chiedeva agli stessi insistentemente la restituzione del denaro.

Rimaste infruttuose le sue ripetute richieste in data 28.4.1957 sporgeva denunzia contro la Pecoraro Rosaria, il di lei marito e Ramaccia Pasquale, x senza comunque desistere della sua prossante e talvolta minacciosa condotta tendente ad ottenere il suo denaro (f. 52 del rapporto).- (10)

In seguito a diversi abboccamenti da Ramaccia Attilio in data 4 - o 5 ottobre 1957 venivano date a Fucarino Francesco per conto del fratello Diego (vedi dichiarazioni dei predetti nel processo contro la cosiddetta " banca Ciolla") Lire 200.000 con l'intesa che questo ultimo non avrebbe più dovuto insistere nell'accusa.

Il Fucarino Diego invece continuava ad insistere per ottenere la integrale restituzione della somma, tanto che due o tre mesi prima di essere ucciso veniva alle mani con Ramaccia Pasquale (vedi dichiarazione di Fucarino Giorgio nel primo processo).-

Interrogato poi dal magistrato in data 30.3.1958 il Fucarino Diego ribadiva le sue accuse.

I carabinieri di Prizzi, sulla base delle anzidette risultanze, ritenevano che i due Ramaccia erano rimasti risentiti per il comportamento del Fucarino e pertanto loa avevano

(10) Il rapporto e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

ucciso.-

E così il 17.4.1958 alle ore 17 fermavano i due Ramaccia che con rapporto del 24.4.1958 venivano poi denunciati in stato di arresto all'Autorità Giudiziaria, quali esecutori materiali dell'uccisione di Fucarino Diego.

Procedutosi col rito formale contro i due Ramaccia per rispondere di concorso nel delitto di omicidio premeditato di Fucarino Diego e per violazione degli artt. 697 e 699 C.P. gli imputati si protestavano innocenti, negando di avere versato Lire 200.000 al Fucarino ed affermando il Ramaccia Attilio che la notte dal 15 al 16 aprile 1958 l'aveva trascorsa a casa, ed il Ramaccia Pasquale che durante la notte anzidetta si era trovato in contrada Margi sita nel Comune di Corleone.

A conclusione dell'istruttoria, su conforme richiesta del P.M., il giudice istruttore, pur rilevando che esisteva una valida causale che ben poteva fare ritenere i due Ramaccia autori dell'omicidio del Fucarino Diego, opinava però che in base alla sola causale, non suffragata da altri elementi prova e, non essendo risultata provata la circostanza indicata da Fucarino Giorgio, secondo cui la sera del 15.4.1958 da Damiano Giuseppa erano stati visti uscire dalla pagliera dei Ramaccia due individui incappucciati, i due Ramaccia avrebbero dovuto essere prosciolti con formula dubitativa e pertanto

6

in tal senso statuiva con sentenza del 30.10.1958.-

Successivamente con rapporto del 15.6.1966 la polizia, in esito alle ulteriori indagini svolte a Prizzi e nei vicini centri per scoprire gli autori dei diversi delitti consumati tra il 1956 ed il 1958 denunziava all'Autorità Giudiziaria diverse persone per vari reati; in particolare denunziava Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale - assieme ad altri - quali mandanti dell'omicidio del Fucarino Diego.

Riferiva la polizia che l'attività truffaldina della cosiddetta " banca Ciolla" composta da diverse persone, era stata interrotta dall'intervento dei Carabinieri che con rapporto del 9.4.1957 avevano denunziato la Pecoraro Rosaria ed altri cor ei e che il relativo procedimento era stato definito con sentenza che, tra l'altro, aveva condannato i due Ramaccia per truf a in danno del Fucarino; che sulla base dei nuovi elementi acquisiti principalmente con le dichiarazioni rese da Fucarino Giorgio, Fucarino Francesco, Collura Salvatore, Canale Girolamo, Blanda Gaspare, Fucarino Agnese, Giuseppe e Felice e Mario Felicia, i quali avevano messo in evidenza l'insanabile attrito sorto tra il Fucarino Diego ed i Ramaccia per la mancata restituzione della integrale somma reclamata dal primo - dato che qualche giorno prima del delitto il Fucarino aveva schiaffeggiato il Ramaccia Pasquale - e con la dichiarazione resa da Damiano Giuseppa la quale aveva riferito che la sera del

7

15.4.1958 aveva visto uscire dalla pagliera dei Ramaccia due individui incappucciati, doveva ritenersi di certo che mandanti dell'omicidio del Fucarino Diego erano stati i Ramaccia Attilio e Pasquale in correità con altri.-

Con ordinanza del 14.9.1967 il G.I., in su conforme richiesta del P.M. riapriva l'istruttoria nei confronti dei due Ramaccia che, in conseguenza del mandato di cattura emesso il giorno successivo, venivano arrestati.-

A conclusione dell'istruttoria formale, durante la quale i Ramaccia si protestavano innocenti, dopo l'escussione di diversi testimoni - il G.I. con sentenza del 24.9.1968 rinviava soltanto i Ramaccia a giudizio davanti a questa Corte d'Assise per rispondere del delitto di cui in epigrafe mentre archiviava la denunzia fatta dalla pòlizia nei confronti degli altri correi. (11)

Poichè tale sentenza riguardante anche altre persone imputate di altri reati veniva impugnata da coloro che erano stati prosciolti con formula dubitativa, la Sezione Istruttoria di Palermo, a su richiesta dei difensori dei due Ramaccia, con provvedimento del 4.12.1969 disponeva nei confronti dei Ramaccia la separazione del giudizio concernente l'imputazione d'omicidio di Fucarino Diego e successivamente i predetti imputati venivano tratti a giudizio davanti a questa Corte di Assise.-

Durante il dibattimento, previa rituale costituzione di

(11) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 5-32. (N.d.r.)

parte civile di Fucarino Giorgio e Salvatore (fratelli dell'ucciso) , aveva luogo l'interrogatorio degli imputati e dei testi Fucarino Giorgio, Francesco, Salvatore, Giuseppe, Felice, Giacomo, Agnese, Pecoraro Rosaria, Damaino Giuseppa, Mistretta Maria, Capitano CC. Carlino, Commissario P.S. Valentini Fernando, T. Colonnello Cagliandro Demetrio, Ispettrice Coglitore Concetta, Blanda Gaspare, Leone Ignazio, Cutrona Bernardo, Macaluso Angelo, V. Questore De Francesco Emanuele, Collura Salvatore, Conforti Virgilio, Vallone Giuseppe, Siragusa Giovanni, . Questore Mangano Angelo, Ledato Filippo, Greco Carmela, Pecoraro Giorgio, Canale Girolamo, Macaluso Salvatore, Canzoneri Rosa, Miranda Giuseppe, Orlando Gaetano, Damiano Leonardo e Pietro, Avv. Canzoneri, Commissario P.S. Lanza, Cutrona Antonino, Pecoraro Carmelo, Lercara Giuseppe, Diela Lucia, Leone Antonino, Leto Rizza, Vallone Salvatore, Montaperto Giuseppe, Canzoneri Pietro, Pirrone Vincenzo, Fedele Alberta, Consoli Giovanni, Pecoraro Giuseppa, Capizzi Gaetano, Pecorella Emanuele, Marcantonio Angelo, Urso Salvatore, Ricchiazzi Filippo ed Affinito Giovanni.-

All'udienza del 4.5.1960 Fucarino Salvatore dichiarava espressamente di rimunziare alla costituzione di parte civile; indi nelle successive udienze aveva luogo la discussione durante la quale prima il difensore della parte civile Fucarino Giorgio , poi il P.M. ed in ultimo i difen-

sori degli imputati formulavano le loro richieste. - - - -

DIRITTO

La Carte, nel premettere che nessuna disposizione di legge consente gravame avverso l'ordinanza che respinge o accoglie la domanda di riapertura dell'istruzione e che nel giudizio conseguente alla riapertura dell'istruzione il giudice del dibattimento non può sindacare la pronunzia del G.I. per quanto riguarda l'estremo della " sopravvenienza di nuove prove" (Cass. Sez. III - 6.7.1957 Giust. pen.1957-III - 695 m. 882 e Cass. Sez. I^- 6.6.1956 Riv. pen. 1956 - II - 846), osserva che, ai fini di una esatta valutazione delle acquisite emergenze processuali, è necessario puntualizzare che il principio del libero convincimento del giudice che caratterizza il vigente procedimento penale,è ancorato alla esistenza dolle prove.-

Come è noto " prove" sono tutti quegli elementi idonei a dare al giudice la certezza in ordine alla reale consistenza dei fatti del giudizio ed alla parte che in essi abbia avuto un determinato soggetto.-

Secondo un criterio scintifico desumibile dalla legge processuale ed elaborato dalla dottrina sono specifiche quelle prove che si caratterizzano per la specificità della loro funzione rappresentativa del fatto costituente l'imputazione processuale e che quindi consentono un giudizio di certezza, sono invece indirette quelle che si caratterizzano per

la rappresentazione di un fatto generico rispetto a quello che costituisce tema di prova, cosicchè il fatto generico rappresentato postula la esigenza di una ulteriore elaborazione critica per potere da esso dedurre il fatto specifico direttamente attinente all'imputazione processuale.

Tra le prove indirette si annovera la eterogenea categoria degli " indizi", costituiti da tutte quelle circostanze certe che in base alla comune esperienza, in base cioè al criterio della probabilità, possono essere collegate col reato e con l'imputato.

Poichè gli indizi sono generici e perciò equivoci e la disamina logico-critica che essi postulano per la deduzione del caso specifico da provare da quello generico facilmente può portare all'errore, affinchè ad essi possa attribuirsi valore di prova decisiva è necessario che essi siano certi, diversi, gravi, univoci e concordanti (quae singula non probant simul unita probant) .

Il Supremo Collegio ha infatti costantemente insegnato che la prova non può fondarsi su un solo indizio ma deve scaturire da una molteplicità di indizi logicamente ed armonicamente convergenti a carico dell'imputato e che gli indizi, ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, possono assumere rilevanza probatoria piena solo quando siano diversi, gravi, concordanti e logicamente connessi, sicchè se ne possa dedurre una ragionevole rappresentazione dei

fatti dedotti in giudizio e della parte che vi abbia avuto l'imputato.-

La Corte, premessi i suddetti principi giuridici, osserva che nel caso in esame, in relazione all'imputazione di cui in epigrafe dalle risultanze processuali non emerge alcuna prova specifica che indichi i Ramaccia autori materiali del reato.-

A questo punto è bene sottolineare che la disamina concernente l'imputazione addebitata ai prevenuti - come esattamente è stato è evidenziato dal G.I. con la sentenza di rinvio del 24.9.1968 - va fatta con riferimento alla loro incolpazione di essere stati gli autori materiali dell'omicidio di Fucarino Diego, così come il reato venne loro contestato nel precedente procedimento conclusosi con la sentenza istruttoria di proscioglimento per insufficienza di prove del 30.10. 1958 e come negli stessi termini il fatto reato fu nuovamente contestato in seguito alla riapertura dell'istruzione.- (12)

Invero, pur non escludendosi che contro i Ramaccia si sarebbe potuto procedere attribuendo agli stessi la veste di mandanti indicata nel rapporto della polizia del 1966, in effetti una tale specifica contestazione ai Ramaccia non è stata mai fatta e comunque, per quanto appresso sarà detto, non sembra che tale nuova accusa avrebbe potuto trovare fondamento sicuro e riscontri validi nelle emergenze processuali.

Ritenuto quindi che nel caso in esame è carente qualsiasi

(12) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 5-32. (N.d.r.)

prova specifica e che l'indagine da svolgere deve tendere a stabilire quali elementi indiziari siano stati acquisiti, la Corte osserva che il difensore della parte civile ha sostenuto - contrastato dalla difesa e dal P.M. che hanno rispettivamente chiesto l'assoluzione con formula piena e con quella « dubitativa - che gli odierni imputati, sulla base degli elementi acquisiti in seguito al rapporto dei Carabinieri del 24.4.1958, disattendendosi tutte le risultanze del rapporto della polizia del 1966, devono ritenersi colpevoli del delitto loro ascritto, costituendo valida causale del reato l'attrito sorto tra i Ramaccia ed il Fucarino per la truffa posta in essere dai primi cui seguì la denunzia del Fucarino, il quale nonostante avesse già ricevuto Lire 200.000, tramite il proprio fratello Francesco, non si astenne dall'insistere nell'accusa e dal reclamare l'integrale restituzione del suo denaro.

La Corte rileva che in effetti è risultato in modo incontrovertibile, anche attraverso l'allegato procedimento istauratosi contro i componenti della cosiddetta banca "Ciolla", che il Fucarino Diego fu truffato dia dagli odierni prevenuti che dalla Pecoraro Rosaria, intesa " Ciolla", la quale faceva parte di una organizzazione costituitasi fra diverse persone per commettere truffe.-

E' emerso altresì, attraverso le dichiarazioni di Marino Felicia (madre dell'ucciso) e dei fratelli « del Fucarino

Diego, che costui più volte invei, anche con percosse e con gravi minacce, contro il Ramaccia Pasquale (vedi f. 52 del rapporto dei Carabinieri) per indurlo alla restituzione del denaro consegnatogli e che i rapporti tra i predetti divennero alquanto tesi, anche in seguito alla denunzia per truffa presentata dal Fucarino il 28.4.1957, confermata al magistrato nel maggio 1957 e ribadita poi il 30.3.1958.-

3) E' emerso ancora, attraverso le dichiarazioni dei parenti del Fucarino Diego e di quest'ultimo, (vedi processo contro i componenti della banca Ciella) che, dopo la denunzia, Ramaccia Attilio, il quattro o il cinque ottobre 1957, sborsò Lire 200.000 che consegnò a Fucarino Francesco per tacitare il Fucarino Diego, ma questi non desistette dal suo proposito di riottenere tutto il suo denaro e qualche tempo prima di essere ucciso - precisamente due o tre mesi prima del delitto - come dichiarò Fucarino Giorgio nella prima fase del processo - venne alle mani col Ramaccia Pasquale.-

Ora se è innegabile che le suddette circostanze ben possono costituire idonea causale del delitto, sottolinendosi che l'uccisione del Fucarino avvenne dopò un anno dal giorno della denunzia per truffa dallo stesso sporta il 28.4.1957 e poi confermata al P.M. nel maggio 1957, dopo il versamento delle lire 200.000 avvenuto il quattro o il cinque ottobre 1957, e dopo due o tre mesi dall'alterco avuto con i due Ramaccia, e dopo quindici giorni dalla dichiarazione accusatoria del

resa dal Fucarino Diego il 30.3.1957 ed evidenziandosi però dalla circostanza degli schiaffi dati in piazza non si sa se ad entrambi i Ramaccia o ad uno solo di essi (vedi le diverse dichiarazioni rese da Fucarino Giorgio) non è emerso nulla nella prima fase del processo, quando il ricordo del Fucarino Giorgio avrebbe dovuto esser più vivo, mentre di essa e poi si è parlato non da testi de visu ma da qualcuno che l'avrebbe appresa dalla voce popolare o dallo stesso Fucarino Diego che - giova puntualizzare - non era solito confidarsi nemmeno con la fidanzata (vedi dichiarazione di Fucarino Agnese), la Corte, per le considerazioni giuridiche avanti svolte, osserva che la sola causale (elemento indiziario), in assenza di altri elementi sicuri, univoci e convergenti, non può giustificare una sentenza di condanna.

Infatti - giova ribadirlo - la causale comporta soltanto un giudizio di probabilità e non esclude altra alternative, sia relativamente ad altri probabili autori o mandanti del reato, di cui peraltro v'è cenno nelle tavole processuali (vedi rapporto della polizia), sia eventualmente relativamente ad altre causali non emerse, tenendo conto che nel caso in esame è risultato che nei pressi del cadavere furono rinvenuti dei carciofi (f.64), mentre il Fucarino non aveva tali ortaggi allorchè si allontanò dalla casa della sua fidanzata Fucarino Agnese, come costei ha precisato al pubblico dibattimento.-

Nè d'altra parte può costituire altro valido elemento indiziario a carico dei prevenuti la circostanza che la sera del 15.4.1958 sarebbero stati visti uscire dalla pagliera dei Ramaccia due individui incappucciati, giacchè tale circostanza, a prescindere dal fatto che è equivoca, non essendo stati riconosciuti i due individui, non è suffragata da valida prova.-

Infatti tale circostanza non è stata confermata dal teste Grassadonio Giuseppe e la teste Damiano Giuseppa, dopo avere escluso nella prima fase del procedimento di avere visto uscire due individui dalla pagliera dei Ramaccia, successivamente non è stata costante avendo reso al riguardo delle dichiarazioni contrastanti ed anzi ad un certo momento ha affermato di essere stata indotta a deporre nel senso desiderato da una parente dell'ucciso, Pintacuda Maria, la quale ha contestato tale affermazione, ma è stata smentita da Mosca Carmela e Vallone Salvatore; d'altra parte l'avv. V Canzoneri, della cui attendibilità non è lecito dubitare, ha escluso in modo categorico di avere esortato la Damiano, a non dichiarare quanto essa poi asserì alla polizia di avere visto la sera del 15.4.1958.-

Peraltro la teste Damiano non è attendibile perchè ha riferito una circostanza assurda.

Non si comprende infatti come possa credersi che la moglie di Ramaccia Attilio, il giorno successivo all'omicidio

del Fucarino Diego, quando ancora i due Ramaccia non erano neppure fermati (ciò infatti avvenne alle ore 17 del 17.4. 1958) abbia potuto recarsi in casa della Damiano per raccontarle di dire che non aveva visto nulla, quando da nessuna emergenza del processo risulta che la Damiano prima dello asserito incontro con la moglie del Ramaccia Attilio abbia parlato con qualcuno relativamente a quanto nel 1966 affermò di avere visto la sera del 15.4.1958.-

Ma prova sicura che la Damiano in effetti la notte del 15.4.1958 non vide nulla emerge poi all'evidenza sia della dichiarazione del di lei figlio Canzoneri Pietro, che dalle dichiarazioni di Vallone Salvatore e del giornalista Montaperto Giuseppe, i quali riferirono, per averlo appreso dalla stessa Damiano, che costei venne pressata per dire che aveva visto due sconosciuti uscire dalla pagliera dei Ramaccia, mentre alla stessa ciò non risultava.-

Al pubblico dibattimento dal Canzoneri Pietro venne poi precisato che la di lei (Damiano) madre, da persone non identificate, ebbe Lire 10.000 allorchè rese la prima dichiarazione in Questura, Lire 5000 quando fu trasportata la seconda volta a Palermo da agenti di polizia per rendere la sua dichiarazione al P.M. e Lire 10.000 successivamente in Prizzi quando fu citata per deporre davanti al G.I. allo scopo di indurla a confermare quanto aveva dichiarato alla polizia.

Relativamente poi alla confidenza che sugli assassini di Fucarini Diego sarebbe stata fatta dalla inferma di mente Misiretta Maria a Fucarino Giorgio va evidenziato che costui è stato smentito dai testi Letà Rizza, Leone Ignazio, e Diela Lucia, nonchè dalla stessa Mistretta e che analoga netta smentita è stata data al Fucarino Giorgio dal Ten. Colonnello Cogliandro relativamente alle notizie che il medesimo gli avrebbe dato sugli autori e sui mandanti dello omicidio.-

Rileva ancora la Corte che non può costituire indizio a carico degli imputati il fatto che gli stessi hanno sempre negato di avere versato a Fucarino Francesco Lire 200.000 (versamento che oltre che dalla specifica è avvalorato dal riscontro dell'assegno di Lire 10.000 dato da Canzoneri Maurizio ai Ramaccia e poi rinvenuto addosso al Fucarino Diego), giacchè da tale circostanza marginale, in base al comune criterio della probabilità, non può trarsi alcuna logica argomentazione relativamente alla identificazione degli autori dell'omicidio, mentre essa può dimostrare soltanto che i Ramaccia , per allontanare da loro ogni sospetto, data la grave accusa loro rivolta, hanno ritenuto opportuno negare anche le cose più evidenti.-

Non va in ultimo trascurato di rilevare che il dott.Spitaleri, Commissario di P.S. di Corleone, in servizio nella zona per circa sette o otto anni, (f. 209 primo processo)

con nota del 9.7.1958 aveva riferito al G.I., in contrasto con gli accertamenti dei Carabinieri consacrati nel rapporto del 1958, che le accurate indagini esperite avevano escluso che i Ramaccia fossero stati gli autori dell'omicidio di Fucarino Diego; che Blanda Gaspare, uno dei truffati della cosidetta "banca Ciolla", riferì che una sera fu minacciato di morte da due individui, non da Pitzzi, se non avesse ritirato la denuncia (non può escludersi che siano stati gli stessi individui gli autori dell'omicidio del Fucarino Diego, il quale pure si trovava in contrasto con i componenti della banca Ciolla) e che, col rapporto della polizia del 1966, gli odierni prevenuti furono denunziati come mandanti e non quali autori materiali del delitto, non essendo stati acquisiti al riguardo della stessa polizia nuovi elementi ghm certi di responsabilità.-

Ma, come già accennato, dell'accusa di mandanti, in mancanza di specifica contestazione nel presente procedimento non può tenersi conto, rilevandosi tuttavia che l'elemento indiziario (causale) che dovrebbe suffragare l'anzidetto addebito è sempre lo stesso posto a fondamento dell'accusa mossa ai Ramaccia di essere stati gli esecutori materiali del delitto ed esso da solo - giova ribadirlo - è insufficiente per un giudizio di reità.-

Non è poi superfluo sottolineare che non possono essere poste a base di una sentenza di condanna, nè comunque essere

prese in considerazione le voci popolari, cui si sono riferiti alcuni testi, nè le notizie fornite da parte confidenziali al V. Qudstore Manganò e relativamente alla circostanza degli schiaffi, che sarebbero stati dati qualche giorno prima del delitto di Fucarino Diego al Ramaccia, nè alla a riunione municipale, nella quale a sarebbe stato imposto alFucarino di accettare la somma di lire 200.000, nè alla successiva riunione avvenuta due o tre giorni prima dell'omicidio, durante la quale sarebbe stata decisa l'uccisione del Fucarino, non essendo stati fatti i nomi dei confidenti (art. 349 C.P.P.).-

Ora se da tutte le rilevanti emergenze processuali avanti indicate- senza necessità di ulteriore disamina del rapporto di polizia del 1966 fondato sulle inconsistenti accuse della Damiano Giuseppa, sulle voci popolari o sulle testimonianze parzialmente ritrattate in sede giudiziale - scaturisce chiaramente un palese dubbio sulla responsabilità dei prevenuti, indiziati da una grave causale ed accusati in un primo momento come esecutori materiali e poi come a mandanti dell'omicidio di Fucarino Diego, la Corte opina che gli alibi forniti dai giudicabili non sono idonei ad annullare tale dubbio.-

Invero, a prescindere dal fatto che gli alibi che dovrebbero costituire la prova granitica dell'assoluta innocenza dei Ramaccia sono suffragati dalle testimonianze di congiunti, amici o dipendenti dei giudicabili; onde è lecito dubitare delle loro affermazioni, non potendo escludersi una precordi-

nazione degli alibi, in ogni caso si rileva che con riferimento alla probabile ora del delitto gli alibi offerti non sono decisivi.-

Si osserva infatti che l'alibi del Ramaccia Attilio, il quale durante la notte del 15.4.1958 era in paese, sulla base delle testimonianze acquisite, approssimativamente, non va oltre le ore 22 e che quello del Ramaccia Pasquale che durante la stessa notte si trovava in campagna in contrada Margi, non supera neppure l'anzidetta ora, mentre il delitto fu consumato durante la notte del 15 aprile 1958 non alle ore 23,15 precise, ma da tale ora alle sei del giorno successivo (quando fu scoperto il cadavere), onde anche il Ramaccia Pasquale ben poteva, anche con un mezzo celere messo a disposizione da altri, trovarsi in Prizzi (vedi rapporto dei Carabinieri del 1958).-

Che poi l'ora del delitto non dovesse necessariamente coincidere con le 23,15 può agevolmente argomentarsi, ove si consideri che la dichiarazione del teste Mannina Salvatore (f. 163) al riguardo è generica, avendo egli riferito che dormiva quando " verso le ore 23" sentì sparare e subito si riaddormentò (non risulta che egli abbia guardato l'orologio) e che l'uccisione dovette avvenire invece successivamente alle ore 23,15 (ora in cui il Fucarino Diego si allontanò dalla casa della sua fidanzata), tenendo conto che la vittima designata dovette recarsi prima in altro posto

per ragioni non acclarate ove si sarebbe procurati i carciofi poi trovati vicino al cadavere.

Per tutte le considerazioni avanti svolte devesi concludere, come già avevano ritenutà il P.M. con la requisitoria scritta del 21.7.1958 ed il G.I. con la sentenza di proscioglimento del 30.10.1958 che anche se il rilevante contrasto esistente tra i Ramaccia ed il Fucarino Diego ben poteva costituire una valida causale del delitto, tale causale, non escludendo altre alternative, non può da sola giustificare una sentenza di condanna e pertanto gli imputati - data la incertezza relativamente all'alibi fornito - dal delitto loro ascritto devono assolversi con formula dubitativa.-

Devesi quindi ordinare la scarcerazione dei due Ramaccia se non detenuti per altra causa.----------

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale dal delitto loro ascritto per insufficienza di prove e ne ordina la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il Presidente firmato Gaetano Piscitello

Firmato Calogero Rabito, estensore.

Il Cancelliere firmato G. Adamo.

Depositata in Cancelleria oggi 14 Maggio 1970.-

Il Cancelliere firmato G. Adamo.

22

Non vi è appello del P.M.-

La presente sentenza è stata appellata dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica dott. Ignazio Alcamo con dichiarazione in data 16.5.1970.-

Il Cancelliere firmato G. Adamo.

Copia conforme all'originale, per uso ufficio.

Palermo, lì 23 Maggio 1970.-

IL CANCELLIERE

Perde vi ottiene del
giudizio di Appello.

N.51/70 del reg. gen. N.71/70 reg. sentenze

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 1970 il giorno 28 del mese di novembre in Palermo.
La Corte di Assise di Appello di Palermo - Sez.II^ - composta dai Signori:

1. Dr.	Ferrotti	Francesco	Presidente
2. "	Zagarella	Enrico	Consigliere
3.	Oddo	Maria Giuseppa	Giud. Popol.
4.	Bonomo	Stefano	"
5.	Adragna	Rosalia	"
6.	Agnello	Vincenzo	"
7.	Lombardo	Giuseppe	"
8.	Del Bene	Federico	"

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig. Dott. Santi La Cecla e con l'assistenza del Cancelliere Sig. Dott. Antonino Bruno ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa

C O N T R O

1) RAMACCIA Attilio, nato il 20 luglio 1902 a Prizzi, ivi residente via Magri 26 (detenuto dal 16.9.1967 all'8 maggio 1970) - Presente;

2) RAMACCIA Pasquale di Attilio e di Pecoraro Giuseppa, nato a Prizzi l'8 giugno 1932, ivi residente Via Belvedere 13 (detenuto dal 16.9.1967 all'8.5.1970) - Presente.

APPELLANTI IMPUTATI E P.M.

dalla sentenza della Corte di Assise di Palermo in data 8.5.1970 con la quale Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale sono stati assolti per insufficienza di prove dal de- (13)

./.

(13) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 34-55. (N.d.r.)

litto di omicidio aggravato in persona di Fucarino Diego.
Fatto avvenuto in Prizzi il 15.4.1958.

I N F A T T O

La sera del 15 aprile 1958 interno alle ore 23, 15 Fucarino Diego, di professione pastore, veniva proditoriamente ucciso in Prizzi nella Via Torrazzo, essendo stato attinto da numerosi pallettoni (lupara) ai polmoni, al collo e alla testa tirati alle sue spalle mentre in quell'ora era mancata in Prizzi la energia elettrica.
La vittima fu trovata dalla madre alle ore 6 del mattino a 300 metri dalla casa della sua fidanzata, Fucarino Agnese, da cui era uscito poco prima intorno alle ore 23 come dichiarò la ragazza; nei pressi del viso furono rinvenuti circa 10 cariofi. Poichè il giovane era lavoratore, di buona famiglia, e aperto, e non aveva nemici, le indagini dei carabinieri, per accertare la causa dell'omicidio e scoprirne gli autori, si orientarono subito nei confronti della famiglia Ramaccia di Prizzi, della quale Ramaccia Attilio, padre, e il figlio Ramaccia Pasquale pastori, avevano avuto rapporti di affari, che, notoriamente in Prizzi, erano sfociati in insanabili contrasti con esso Fucarino Diego.
Questi infatti, come accertarono i carabinieri di Corleone e riferirono all'A.G. con rapporto del 25.4.1958 denunziando, in (14)
stato di fermo Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale, quali responsabili dell'omicidio, aveva prima prestato al Ramaccia Pasquale lire 500.000, dietro promessa di un alto interesse, e successivamente, in data 15 settembre 1956, aveva venduto il suo gregge di 130 pecore, al Ramaccia Attilio padre, per la somma di L. 1.039.000.
L'indomani, mentre i Ramaccia ritiravano le pecore, Fucarino Francesco, fratello del Diego, riceveva dai Ramaccia la somma pattuita che consegnava a quest'ultimo.
La sera dello stesso giorno, Ramaccia Pasquale, abboccatosi col Fucarino Diego, lo induceva a dargli in prestito tutta la somma ricevuta dalla vendita del gregge, facendogli intravedere, attraverso la corresponsione di alti interessi, la possibilità di conveniente guadagno. Il Fucarino acconsentiva e consegnava il denaro al Ramaccia che gli rilasciava tre cambiali per l'importo di L.1.530.000.

./.

(14) Il rapporto, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

- 3 -

Un mese dopo il Fucarino Diego, venuto a conoscenza che il Ramaccia aveva dato in prestito a Pecoraro Rosaria "intesa Ciolla" il suo denaro, per un interesse più alto di quello a lui promesso, faceva le sue rimostranze al suo debitore, il quale lo metteva in diretto contatto con la Pecoraro. Quest'ultima si accollava il debito e rilasciava al Fucarino Diego tre cambiali per l'importo di oltre tre milioni. Il Ramaccia otteneva invece che le 3 precedenti cambiali, per L. 1.530.000, fossero dal Fucarino bruciate. Poco dopo il Fucarino Diego veniva a conoscenza che la Pecoraro, intesa Ciolla, aveva fatto incetta di denaro, e che in detto traffico era implicato il Ramaccia, senza che le persone che avevano fornito i capitali, avessero mai ricevuto interessi (peraltro lautamente promessi) e restituito il capitale. Poiché la Polizia aveva cominciato ad investigare sulle speculazioni della Pecoraro, che con altri interessati aveva dato luogo alla cosidetta "Banca Ciolla" il Fucarino, resosi conto che la attività di costei, costituiva una autentica truffa, si accorgeva anche di essere rimasto vittima dei Ramaccia che, non solo lo avevano indotto a vender loro il gregge, ma si erano fatti consegnare le somme corrispondenti al prezzo sborsato, e lo avevano infine, facendo figurare come debitrice la Pecoraro, privato di ogni garanzia, con la avvenuta distruzione delle cambiali a firma "Ramaccia Pasquale".
Se si aggiunge a ciò che, in data dicembre 1956, la Pecoraro faceva conoscere al Fucarino che essa in realtà non aveva ricevuto dai Ramaccia alcuna somma del denaro prestato e consegnato dal predetto a costoro, sorgeva nel Fucarino un'aspra reazione che si concretava in una serie di richieste di restituzione del denaro rivolte ai Ramaccia, accompagnate da minacce. Queste però non sortivano alcun effetto, nonostante l'intervento dei fratelli del Fucarino, Giorgio e Francesco. I Ramaccia si rifiutavano di restituire il denaro, assumendo di essere estranei alla questione e tenendo un atteggiamento ostile e deciso.
Questo comportamento induceva il Fucarino Diego a denunziare ai Carabinieri per truffa i due Ramaccia in data 28 aprile 1957, e a pressarli, in forma palese e con crescente aggressività, per la restituzione del denaro prestato, che costituiva tutto il suo patrimonio. Lo stesso Ramaccia Pasquale e la madre del Fucarino Diego, chiedevano l'intervento del comandante la stazione Carabinieri per prestare i suoi buoni uffici, ma l'attività del maresciallo non sortiva esito.

./.

E poiché il Fucarino Diego era divenuto il principale e il più tenace accusatore contro i Ramaccia e i loro complici della Banca Ciolla, confermando al magistrato in data 7 maggio 1957 le loro malefatte, costoro chiesero, o meglio, imposero, al Fucarino in una riunione avvenuta al Municipio di Prizzi, secondo la deposizione di Fucarino Giorgio, di accettare lire 200.000 a tacitazione di ogni suo avere. La somma fu consegnata dai Ramaccia al fratello Fucarino Francesco, che, a sua volta, la diede in data 5 ottobre 1957 al Fucarino Diego che la incamerò.
Tale incameramento non dissuase il Fucarino Diego dallo insistere per ottenere dai Ramaccia la integrale restituzione del denaro, tanto che in data 30 marzo 1958 confermò al magistrato istruttore, venuto in Prizzi, la sua denunzia di truffa contro i Ramaccia, e, due o tre giorni prima del delitto, schiaffeggiò addirittura pubblicamente il Ramaccia Pasquale.
Secondo i Carabinieri, lo sdegno, l'affronto ricevuto, il desiderio di vendetta, il pericolo che sempre più andava assumendo l'attività persecutoria di Fucarino Diego, determinarono i Ramaccia a spegnere in data 15.4.1958 la giovane esistenza del pastore.
I fatti emersero attraverso le deposizioni soprattutto dei fratelli dell'ucciso Fucarino Giorgio e Francesco, della madre Marnio Felicia, della fidanzata Fucarino Agnese, dei di lei fratelli Fucarino Giuseppe e Felice e dei testi Collura e Blanda, i quali deposero subito dopo l'arresto di Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale, contro i quali si procedeva in via formale quali imputati dell'omicidio.
Questi ultimi si protestarono innocenti e a loro discolpa presentarono due alibi, secondo i quali, Ramaccia Pasquale, la sera del delitto, era in campagna fuori paese ad accudire alle sue faccende, e Ramaccia Attilio era in paese a casa sua.
Inoltre poiché nel corso delle indagini di polizia giudiziaria era emerso la circostanza, propalata anche da Fucarino Giorgio, che due individui incappucciati con gli scapolari, erano stati visti uscire dalla pagliera dei Ramaccia, la sera della uccisione del Fucarino, da certa Damiano Giuseppa, che abitava nei pressi, la stessa fu interrogata su tal punto dal giudice istruttore, ma tacque tale circostanza. La difesa dei Ramaccia però, eccepì che la Damiano era stata subornata da tale Pintacuda Maria, cugina dell'ucciso, e i testi Nasca Carmela e Pecoraro Giuseppa, quest'ultima moglie di

//.

Ramaccia Attilio, confermarono la subornazione, mentre la Pintacuda la negò. Fucarino Giorgio, fratello dell'ucciso insistette nella propalazione, ma non poté provarla con il teste Grassadonia Giuseppe da lui indicato.
Di seguito alla formale istruzione il G.I. pur rilevando che sussisteva una valida causale, riteneva che non vi erano prove sufficienti per rinviare a giudizio i due Ramaccia, quali autori dell'omicidio di Fucarino Diego, e pertanto con sentenza del 30.X.1958, su conforme richiesta del P.M., lo prosciogliева per insufficienza di prove.
Successivamente, con rapporto del 15.6.1966 la polizia, in esito alle ulteriori indagini svolte a Prizzi e nei vicini centri per scoprire gli autori dei diversi delitti consumati fra il 1956 e il 1958, denunziava all'autorità giudiziaria diverse persone per vari reati : in particolare denunziava Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale, assieme ad altri, quali mandanti dell'omicidio del Fucarino Diego.
Riferiva la polizia che l'attività truffaldina della cosidetta "Banca Ciolla", composta da diverse persone, era stata interrotta dallo intervento dei Carabinieri che, con rapporto del 9.4.1957 avevano denunziato la Pecoraro Rosaria ed altri correi e che il relativo procedimento era stato definito con sentenza che, tra l'altro, aveva condannato i due Ramaccia per truffa in danno del Fucarino Diego; che sulla base dei nuovi elementi acquisiti, principalmente con le dichiarazioni rese da Fucarino Giorgio, Fucarino Francesco, Collura Salvatore, Canale GIROLAMO, Blanda Gaspare, Fucarino Agnese, Giuseppe e Felice, e Marnio Felicia, i quali avevano messo in evidenza l'insanabile attrito sorto tra il Fucarino Diego ed i Ramaccia, per la mancata restituzione della integrale somma reclamata dal primo, - tanto che qualche giorno prima del delitto il Fucarino aveva sfiaffeggiato il Ramaccia Pasquale - e con la dichiarazione resa da Damiano Giuseppa, la quale aveva riferito che la sera del 15.4.1958, aveva visto uscire dalla pagliera dei Ramaccia due uomini incappucciati, doveva ritenersi certo che i mandanti dell'omicidio erano stati i Ramaccia padre e figlio in correità con altri.
Contro costoro pertanto, veniva nuovamente aperta formale istruttoria , spiccandosi mandato di cattura tosto eseguito.
A conclusione della istruzione i Ramaccia si protestavano innocenti e la teste Damiano Giuseppa confermava al magistrato

./.

del P.M., dottor La Barbera, (f.83/70 Vol. III°) di aver visto due persone incappucciate uscire dalla pagliera dei Ramaccia, proprio la sera della uccisione del Fucarino, essendo la pagliera dei Ramaccia a brevissima distanza da casa sua. Rivelava che, al giudice istruttore, nel primo processo essa aveva taciuto la circostanza, allorché era stata interrogata perché disse: "pari malu a mm nfussanari li vicinieddi di casa".
Disse pure che aveva ricevuto, dopo il delitto, la visita di Pecoraro Giuseppa (moglie del Ramaccia Attilio), e il giorno successivo fu invitata nello studio dello avvocato Canzoneri Dino il quale le raccomandò di non dire assolutamente nulla né ai Carabinieri, né alla Polizia, né tanto meno ai Magistrati, che essa, la sera della uccisione del Fucarino Diego, aveva visto uscire dalla pagliera di via Marasa due individui intallarati.

Con sentenza del 24.9.1968 il giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo rinviava a giudizio della Corte d'Assise di Palermo i due Ramaccia padre e figlio, per rispondere dell'omicidio del Fucarino Diego, commesso da essi con premeditazione e non già come mandanti. Archiviava la denunzia fatta dalla Polizia, per lo stesso omicidio, contro l'avvocato Canzoneri e altri correi. Assolveva altre persone da altri reati con formula dubitativa. Poiché queste ultime impugnavano la sentenza istruttoria dinanzi alla sezione istruttoria di Palermo questa, anche su richiesta dei difensori dei Ramaccia, con ordinanza del 4.XII.1969 disponeva la separazione del giudizio relativo all'omicidio Fucarino e quindi i Ramaccia venivano tratti al giudizio della Corte di Assise di primo grado. (15)
Al dibattimento si costituivano parte civile Fucarino Giorgio e Salvatore fratelli dell'ucciso e si dava corso a una amplissima istruzione nella quale venivano sentite oltre 70 persone.
All'udienza del 4 maggio 1970 Fucarino Salvatore, fratello della vittima dichiarava espressamente di rinunziare alla costituzione di parte civile.
In esito alle risultanze dibattimentali, la Corte d'Assise con sentenza dell'8 maggio 1970 assolveva Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale dalla imputazione di omicidio aggravato loro ascritto per insufficienza di prove. (16)
Avverso alla sentenza hanno appellato gli imputati e la Procura Generale della Repubblica.

./.

(15) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 5-32. (N.d.r.)
(16) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 34-55. (N.d.r.)

- 7 -

Il dibattimento di secondo grado s'é celebrato alla presenza degli imputati e la loro difesa, in via preliminare, ha sollevato questione di inammissibilità dell'appello del P.M. per violazione di legge, contrastato in ciò dalla pubblica accusa. Nel merito i difensori, e il rappresentante del P.M. hanno chiesto rispettivamente l'accoglimento dei motivi di gravame e questa Corte, valutati le risultanze del dibattimento, così ha deciso

I N D I R I T T O

Preliminare all'esame del merito é la questione sollevata al dibattimento dai difensori degli imputati e relativa alla inammissibilità dell'appello del P.M. per violazione della legge processuale.
Si sostiene che, avendo il Procuratore Generale ricevuto dalla cancelleria del primo giudice, per gli incombenti rituali, la sentenza e gli atti del processo in data 14 maggio 1970 e proposto impugnazione il giorno 16 successivo, é da quest'ultima data che decorreva il termine di 20 giorni voluto dall'art. 201 C.P per la presentazione dei motivi, presentati invece a seguito del richiesto avviso di deposito della sentenza, soltanto il 23 giugno, e cioé, oltre il termine suddetto. La tesi, considerata la peculiarità della fattispecie é giuridicamente infondata.
Occorre precisare, in punto di fatto, come risulta dalla acquisita documentazione (f.64, 68 e 69 dib.) la sentenza venne inviata dalla cancelleria della Corte d'Assise alla Procura Generale, con elenco portante la data del 14 maggio e la seguente dicitura: "sentenze che si trasmettono per il visto", e mediante pandetta di passaggio attestante, sotto la medesima data: "Processo e sentenza per il visto: Ramaccia Attilio + uno".
Il Procuratore Generale, due giorni dopo tale ricezione, ossia il 16 maggio, proponeva appello e in pari data, con lettera di trasmissione avente per oggetto "sentenza penale per il visto": Ramaccia Attilio", restituiva il provvedimento alla cancelleria mittente, con l'annotazione : "Per la sentenza indicata al n.1... che non é stata vistata, si chiede la comunicazione dello avviso dell'avvenuto deposito, ai sensi degli artt. 151 e 167 C.P.P."
Ricevuto tale avviso il 10 giugno, il Procuratore Generale depositava i motivi del gravame il successivo giorno 23, e perciò nello indicato termine di legge.
E' dunque certo, sintetizzando, che la sentenza, (insieme agli atti) venne recapitata al Procuratore Generale, unicamente per il visto amministrativo, che egli non la vistò (dandone attesta

./.

ed appellandola la restituì subito alla cancelleria, e che sollecitò ed ottenne l'avviso di deposito del provvedimento, presentando i motivi nel termine legale da tale avviso.
Ciò premesso, giova ricordare la diversa finalità delle norme degli art.31 Disposiz. regolam. del C.P.P. e 151 C.P.P.
La prima di esse, facendo obbligo al Procuratore della Repubblica di trasmettere ogni 15 giorni al Procuratore Generale l'estratto delle sentenze pronunciate dal Tribunale (e dalla Corte di Assise: art.45 legge 10.4.1951 n.287) , mira a consentire il normale svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo che sono caratteristiche peculiari dei poteri gerarchici propri degli organi del P.M., e disciplina, di conseguenza, un semplice adempimento burocratico, che nella prassi viene effettuato con l'invio degli originali delle sentenze per il cosidetto "visto".
La seconda delle predette disposizioni, invece, prendendo in considerazione il P.M. nella sua veste di parte nel processo e non nei suoi rapporti inter-organici estraistituzionali, appresta una garanzia-formale comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza -. intesa a richiamare l'attenzione di tale organo sul contenuto del provvedimento emesso, per l'esercizio di funzioni di natura processuale.
Da una tale fondamentale diversità di scopi discende l'autonomia dei due adempimenti, e, sul piano teorico, la non sostituibilità dell'una formalità con l'altra, con la conseguente necessità dell'avviso di deposito del provvedimento ancorché questo abbia già formato oggetto di controllo amministrativo.
Tuttavia, sul terreno pratico, obbedendo sopratutto a criteri di economia processuale, la dottrina e la giurisprudenza hanno spesso ritenuto, non però senza contrasti, equiparabile in determinati casi e per certi effetti la formalità del controllo burocratico a quella della comunicazione del deposito, e decorrenti quindi i termini sia per l'impugnazione, in relazione alle sentenze istruttorie, sia per la presentazione dei motivi, in relazione alle sentenze dibattimentali, dalla data del primo dei detti incombenti.
Così la Suprema Corte, in numerose decisioni, ha enunciato il principio che "la trasmissione della sentenza al P.M. per il visto, costituendo un adempimento amministrativo, non può considerarsi come atto equipollente alla notifica del deposito della sentenza, tranne che la trasmissione degli atti e della sentenza, in originale o in copia, sia avvenuta in seguito a richiesta fatta dal P.M. nella stessa dichiarazione di gravame e risulti inoltre consacrata in certificati e documenti

./.

iscritti negli atti del processo" (Sez.III, 3.10.1960 Cimitan, Riv. pen. 1961, II, 379; Sez. II, 15.5.1953, Restuccia, Riv.Pen. 1953, II, 794), e "tranne che emerga, in modo certo, e inequivocabile, che gli atti e la sentenza vennero trasmessi al P.M. allo esclusivo e concorrente fine dell'impugnazione" (Sezioni Unite, 2.7.1955, Farcito, Giust.pen. 1955, III, 60; Sez.II, 25.10.1960, Fossati, Giust.pen. 1961, III, 111; Sez. III, 23.1.1962, Romano, Giust.pen. 1962, III, 491; Sez.IV, 17.10.1968, Tidone, Giust. pen. 1969, III, 657; Sez.II, 20.2.1967, Furlano, Giust. pen'1967, III, 739).

Tale giurisprudenza, rimasta pressoché invariata per lungo periodo, sembra aver subito recentemente una evoluzione verso una concezione ancora meno formalistica del contenuto precettivo dello art.151 C.P.P., affermandosi che la trasmissione della sentenza per il "visto" regolamentare ha efficacia sostitutiva dello avviso di deposito anche nel caso che il P.M. proponga impugnazione, trattenendo presso di sé la sentenza impugnata (Sez.II, 29.1.1969, Ciancia, Giust. pen. 1970, III, 490 - Sez.I^, 12.12.1967, D'Angelo, Giust.pen. 1968, III, 675).

Nella perdurante incertezza delle condizioni che possono legittimare l'assorbimento della formalità voluta dall'art.151 in quella prevista dall'art.31, una condizione, però, é rimasta ferma o immutata nell'insegnamento del Supremo Collegio : quella della conoscenza legale del teste del provvedimento da parte del P.M. in sede di controllo regolamentare.

Non potrebbe essere altrimenti, perché una teorica che prescindesse anche da tale requisito, attribuendo effetti processuali alla materiale ricezione della sentenza, resterebbe privata del suo fondamento razionale, divenendo per ciò stesso arbitraria.

Infatti, il P.M. che ha preso conoscenza del contenuto della sentenza inviatagli per il controllo amministrativo e ha dato atto di tale sua attività cognitiva apponendo il"visto" sul documento, si é bene messo in grado, dimostrandolo, di presentare i motivi della impugnazione, sicché non ha bisogno di una ulteriore comunicazione.Ma se la detta conoscenza egli non ha preso, dandone atto col rifiuto del "visto", lo scopo proprio dello avviso di deposito non é stato raggiunto, onde permane la necessità di provvedere. Del resto, opinandosi diversamente, é difficile vedere in quali casi resterebbe ancora applicabile il disposto del ripetuto art.151.

Sull'argomento, la citata sentenza Ciancia così motiva:
"nella fattispecie risulta che: quando il P.M. propone l'impugnazione, l'originale della sentenza impugnata trovavasi presso il P.M. impugnante, che in quella data vi apponeva l'annotazione

./.

autografa: "visto con appello","e la piena conoscenza da parte del P.M. impugnante del testo integrale della sentenza già depositata, rendeva superfluo ogni ulteriore avviso di deposito". Lo stesso concetto esprimono altre decisioni della Cassazione di epoche diverse.
Così: "la trasmissione della copia della sentenza per il "visto del P.M. deve essere equiparata alla comunicazione dell'avviso di "deposito prescritta dall'art.151 C.P.P., in quanto il visto "é atto del superiore gerarchico, secondo principi generali del "diritto amministrativo, con il quale si attesta di aver preso "conoscenza del provvedimento comunicato, e la ratio legis dello "art.151 é precisamente quella di rendere edotto il P.M., mediante "l'avviso di deposito, dell'esistenza del provvedimento"(Sez.II, 27.11.1950, Molteni Giust.pen. 1951, III, 269).
"Quando il P.M. abbia ricevuto l'originale della sentenza per l'apposizione del visto ai sensi dello art.31 R.D. 28.5.1931, n.603 ed abbia utilizzato tale ricezione ai fini della impugnazione, il termine per la impugnazione (con riferimento alle sentenze istruttorie) e per la presentazione dei motivi decorre dal giorno della apposizione del "visto", non essendo dovuta, in tale ipotesi l'ulteriore comunicazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art.151 C.P.P.", (Sez.II, 17.3.1969, Cianchetti, Giust. pen. 1970, III, 109).
Ora, nella specie in esame, non sussiste alcuna delle condizioni legittimanti, secondo la richiamata giurisprudenza, la teoria della fungibilità o equipollenza delle forme, e in particolare: non la richiesta della sentenza da parte del P.M., né la trasmissione di essa all'esclusivo o concorrente fine della impugnazione o della presentazione dei motivi, né la permanenza della sentenza presso il P.M. dopo l'appello; ma, quel che più conta, fa difetto l'inderogabile requisito sopra illustrato, giacché il Procuratore Generale, come già detto, non solo non appose alcun visto alla sentenza gravata, ma la restituì subito certificando di non averla vistata e richiedendo, in conseguenza di ciò, la comunicazione del deposito ex art.151 C.P.P., sicché venne a mancare in lui quella scienza garantita della motivazione della pronuncia che, alla stregua degli enunciati principi, avrebbe potuto rendere inutile, perché superata, la formalità dello avviso di deposito.
Vano sarebbe obbiettare che il Procuratore Generale era obbligato, anche nello espletamento della sua funzione di vigilanza, a prendere visione del testo del provvedimento, e che una tale omissione é produttiva di effetti giuridici. Analoghi a quelli nascenti dalla presa visione, in quanto nessuna norma di legge impone

prescrisioni e modalità nell'esecuzione del controllo amministrativo delle sentenze, e neppure ne specifica l'obbietto, che può persino avere semplice carattere statistico; che anzi, l'art. l'art.31 sopra citato, limitando l'adempimento allo invio al P.M. del solo estratto delle sentenze, implicitamente invita tale organo ad eseguire il controllo anche ignorando i motivi della decisione. Né maggior pregio avrebbe l'argomento che, in ogni caso, il gravame del Procuratore Generale in possesso della sentenza era di per sé dimostrativo della cognizione del relativo contenuto, poiché la dichiarazione di impugnazione senza i contestuali motivi, investendo soltanto il dispositivo della decisione e non anche la motivazione, non fornisce per nulla la certezza (che sarebbe necessaria) e neppure la presunzione (che sarebbe insufficiente) che quel contenuto sia stato esaminato dall'impugnante nella sua interezza.
Per le esposte considerazioni, l'appello in discussione deve considerarsi pienamente ammissibile, essendo stati i relativi motivi depositati col rispetto dei termini di legge.
Passando al merito e agli appelli degli imputati e del Procuratore Generale, rileva questa Corte che mentre i Ramaccia si dolgono che i primi giudici avrebbero dovuto assolverli per non aver commesso il fatto e non già, come statuirono, per insufficienza di prove, il secondo chiede che, in riforma della impugnata sentenza, gli appellanti vengano ritenuti colpevoli del delitto di omicidio premeditato da essi commesso in danno di Fucarino Diego, in base alla causale, alle prove e a tutti gli altri elementi del processo che conclamerebbero la loro piena e provata responsabilità.
La Corte condivide in pieno la tesi del P.M. ond'é che la sentenza impugnata merita censura, e per la dimostrazione della tesi della colpevolezza dei Ramaccia, possono i due appelli essere esaminati in unico contesto.
Va però premesso, alla dimostrazione degli elementi e delle ragioni che convincono come Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale siano gli autori dello assassinio di Fucarino Diego, un breve profilo dei personaggi di questo omicidio, che delitto di mafia deve qualificarsi.
Chi sono Ramaccia Attilio e Pasquale ? Ramaccia Attilio, padre, di anni 56 all'epoca dell'omicidio del Fucarino, era ancora incensurato; viene incriminato per detto delitto, prosciolto per insufficienza di prove; successivamente condannato per truffa aggravata che una provvidenziale amnistia estingue. Beneficia di altra insufficienza di prove in sede istruttoria dal delitto di associazione per delinquere.

./.

Ramaccia Pasquale risulta condannato per truffa nel 1961, e assolto per insufficienza di prove dal delitto di associazione per delinquere. Non si tratta dunque di incensurati, ma di soggetti che hanno avuto conti da rendere alla giustizia. Ma non basta.

Un rapporto del centro di coordinamento regionale di polizia criminale, in data 18 luglio 1966 (f.3-96) descrive il Ramaccia Attilio , come "figura preminente della campagna mafiosa prizzese, al soldo degli esponenti della malavita locale, quali Cannella, Pecoraro e Marretta, autore di crimini (quali abigeati, furti ed estorsioni da lui commessi, scorazzando armato per le campagne del prizzese e dei dintorni in unione ad elementi pericolosi della zona (f.23, I); gabelloto di 70 ettari di terra, proprietario di una casa di abitazione, di 50 bovini e 250 ovini che alleva unitamente al figlio; la polizia ritiene che la ricchezza sia stata da lui costruita come provenienza da delitto, figurando eglicome semplice bracciante agricolo. Il Ramaccia Pasquale, figlio dello Attilio, é descritto come "introdotto dal padre nel mondo della malavita organizzata", nel quale si é subito distinto per le sue innate doti di spregiudicato delinquente (f.3-96 del richiamato rapport).

Si tratta dunque di personaggi in veste di grossi mafiosi.

Per converso chi é la vittima ?

E' Diego Fucarino, giovane pastore, incensurato, appartenente a famiglia onesta. Prova ne sia che il di lui fratello, Fucarino Giorgio, principale accusatore dei Ramaccia in questo processo, é guardia comunale di Prizzi e custode delle carceri mandamentali. Quando il Giorgio descrive il fratello, tutto dedito al lavoro, incapace di far male a nessuno e senza inimicizie in paese, si può davvero credergli, perché come guardia é persona degna di credito. Del Fucarino Diego peraltro, scrisse il cronista dell'allegato "Giornale di Sicilia", a foglio 12 del n.74 della edizione 16 marzo 1967: " in effetti, in paese ricordano Diego Fucarino come "un giovane tranquillo, molto dignitoso e dedito al lavoro, uno "che non disturbava nessuno e pretendeva non essere disturbato". Non vi é dubbio, adunque, che in un clima di scontro fra prepotenti da un lato, quali ci appaiono i Ramaccia, e un uomo onesto ma irriducibile, qual'era la vittima, maturò e si consumò, ad opera dei primi, l'omicidio del Fucarino Diego che non solo aveva osato ~~resistere~~ resistere, ma chieder loro la restituzione del mal tolto. E tale delitto, ad opera dei Ramaccia, é provato anzitutto dall'imponente causale che fa risalire ad essi la ragione profonda e per essi giustificata di sopprimerlo. (17)

./.

(17) Tutte le correzioni apportate al testo risalgono al documento originario. (N.d.r.)

- 13 -

L'interesse e il lucro furono alle origini del delitto.La causale si snoda attraverso i rapporti che fin dal giugno 1956, Fucarino Diego intreccia col pastore Ramaccia Pasquale, da lui ritenuto amico e solidale perché dello stesso mestiere. In detto mese ed anno il Ramaccia Pasquale persuade il Diego a prestargli 500.000 lire allettandolo con un forte interesse. Tre mesi dopo, il 15 settembre 1956, dopo una astuta e penetrante propaganda, lo stesso Ramaccia indurrà il Diego Fucarino a vendere al di lui padre Ramaccia Attilio le 130 pecore costituenti tutto il suo patrimonio, frutto di lungo lavoro e di sudati risparmi. Il pagamento per contanti, effettuato dai Ramaccia in L.1.039.000, dimostrerà a Fucarino Diego che i sunnominanti , gente che paga, sono per questo, persone di riposo cui si può aver fiducia. Qui scatta la trappola. L'indomani del pagamento effettuato Ramaccia Pasquale, consumerà la sua truffa: con la autorità che gli deriva da uomo di rispetto e puntuale, persuade il Diego a versargli tutto il denaro oggetto del prezzo in vista di mirabolanti interessi che egli fa intravedere al Fucarino come premio e riposo invece delle sudate nótti per produrre con il latte di pecora cacio e ricotta ! In cambio il Diego ottiene da Ramaccia Pasquale delle cambiali. Ma l'illusione dura poco. In Prizzi si spargono voci allarmanti, il denaro di Diego Fucarino e di altri é finito alla cosidetta "banca Ciolla", di cui sono parte anche in Ramaccia e che é una vera associazione truffaldina che ha rastrellato in Prizzi oltre 54 milioni ! Così il Fucarino Diego viene a sapere che il Ramaccia Pasquale ha dato a Pecoraro Rosaria, intesa "Ciolla", titolare prestanome della cosidetta "banca Ciolla", tutto il suo denaro, per lucrare, ritiene lui, interessi maggiori di quelli a lui promessi. Alle proteste di Fucarino Diego e del fratello Fucarino Giorgio guardia urbana, Ramaccia Pasquale, ordendo ancora la sua truffa, costringerà la Pecoraro Rosaria a rilasciare al Diego cambiali a sua firma l'importo di lire 3.000.000 per un debito originario di L. 1.539.000 ! e ottiene che le vere cambiali, quelle sottoscritte da esso Ramaccia e che il Fucarino avrebbe potuto efficacemente mettere in esecuzione in caso di mancato pagamento, vengano bruciate ! - Ma é soltanto quando, nel dicembre 1956, Fucarino Pecoraro Rosaria rivela a Fucarino Diego che essa non ha mai avuto il suo denaro dal Ramaccia Pasquale e che il rilascio degli effetti cambiari a sua firma altro non era che un artificio da parte di quest'ultimo, (all.n.1 rapporto dei Carabinieri di Prizzi del 26.5.1957), il povero giovane ha veramente coscienza di essere stato truffato !

./.

- 14 -

Il fatto é noto anche ai carabinieri i quali (vedi rapporto della stazione di Corleone del 25.4.1958 pag. 51) sapevano pure che i componenti la cosidetta "banda Ciolla" avevano truffato anche al fratello Fucarino Francesco L. 300.000, sapevano che il Diego ogni volta che incontrava il Ramaccia Pasquale lo pressava per avere restituito il suo denaro. In tale opera il giovane veniva fiancheggiato dai propri fratelli Giorgio e Francesco con opera di persuasione, sollecitando anche l'intervento di amici privati. Ma ogni tentativo bonario si dimostrava vano dato l'atteggiamento ostile e deciso assunto sia dal Ramaccia Pasquale, sia dal di lui padre Attilio, il quale, figendosi estraneo alla questione, lui che aveva acquistato le pecore, aveva preso netta posizione in favore del figlio (vedi allegato n.3 al richiamato rapporto - Vol. V). In questo periodo lo stato degli animi si inaspriva perché i Ramaccia, in seguito alle pressioni dei Fucarino, cominciavano a subire richieste e proteste da parte di altre persone danneggiate dalla truffa.
Allora il Fucarino in data 9 dicembre 1956, un anno e mezzo prima di essere ucciso, provvede a stendere in bollo la sua denunzia ai carabinieri contro i Ramaccia, contro la Pecoraro e il di lei marito, Comparetto Filippo, per la truffa. subita.-
La denunzia, visto inutile ogni tentativo, sarà presentata dal Fucarino ai carabinieri di Prizzi, in data 28 aprile 1957, un anno prima, cioé della sua uccisione.
Da questo momento Fucarino Diego non darà più tregua ai Ramaccia padre e figlio perché si decidano a restituirgli il denaro a lui carpito.
Il 7 maggio 1957 egli confermerà tale denunzia al Procuratore della Repubblica (pag.11, Vol.II, processo truffa).
Il 4 o 5 ottobre 1957 , 6 mesi prima della sua uccisione Fucarino Diego si riceverà dai Ramaccia, tramite il fratello Francesco, L. 200.000, come stabilito, in una riunione al Municipio, dai Ramaccia e dai loro amici, a tacitazione del credito del Diego, col patto che costui non avrebbe più dovuto insistere nella denunzia né pretendere altro denaro.
Disse in proposito Fucarino Francesco ai carabinieri:
(f.71 vol.3°): "Per intervento di amici da ambo le parti si era "giunti a una specie di accordo per tacitare la questione. Il "Ramaccia Attilio, in un giorno imprecisato si incontrava con me "in paese... e mi disse che era propenso di sistemare la lite, "consegnandomi per conto di mio fratello la somma di lire 200.000. "Io accettai ricevendomi la detta somma da n.19 carte da L.10.000 "ciascuna e un vaglia cambiario del banco di Sicilia per l'importo "di L.10.000 per ultimo girato da tale Canzoneri Maurizio da Priz"zi. Il Ramaccia Attilio nell'atto di consegnarmi le lire 200.000

./.

- 15 -

"pretese l'assicurazione da parte mia che mio fratello nulla "avrebbe più preteso da lui sia per quanto riguardava il denaro, "sia per quanto riguardava il dilatare della questione sia presso "le autorità locali, sia presso la competente autorità giudiziaria "già investita del relativo procedimento. Io feci promessa nel "senso richiestomi dal Ramaccia e riferii a mio fratello la circo- "stanza. Mio fratello accettò le lire 200.000, però mi disse che non "si sarebbe dato per vinto perché ciò rappresentava una enorme "ingiustizia".

Tale deposizione il Fucarino Francesco confermò al Giudice istruttore, nel primo processo a carico dei Ramaccia, in data 15.6.1958, aggiungendo la circostanza che il denaro in L.200.000 gli era stato consegnato da Ramaccia Attilio dinanzi al Municipio(v.f.159 vol.V°).

All'apertura del nuovo processo contro il Ramaccia, il Fucarino Francesco confermò alla polizia (vedi f.27, 28 vol. III), al magistrato del P.M. (vedi f.37, 38 vol. III) e al giudice istruttore (f.73 vol.II), nonché al dibattimento dinanzi alla Corte d'Assise di primo grado (v. f. 91 e 92 verb. dibatt.) tutto quanto sopra enunciato, aggiungendo che suo fratello Diego si era rivolto alla avvocato Dino Canzoneri perché si interessasse a fargli avere il suo denaro che costui allora sindaco di Prizzi aveva promesso una riunione in Municipio cui avevano partecipato il menzionato avvocato, i due Ramaccia e tale Filippo Marretta, nonché il Diego Fucarino cui furono offerte lire 200.000 che egli, però, rifiutò.

Il teste precisò che il fratello, pur essendosi dopo ricevuto la somma, non si acquetò ma insistette nelle "denunzie contro i Ramaccia e a pretendere la restituzione del denaro; e poiché costoro, "ogni volta, lo lasciavano insoddisfatto, un giorno, dopo animata "discussione, egli venne a vie di fatto con i suoi debitori e "li schiaffeggiò. Ciò avvenne un paio di mesi prima della sua uc- "cisione (f.18 vol.III)".

Anche la madre dell'ucciso, Marino Felicia riferisce al giudice istruttore nel secondo processo (in data 25 febbraio 1967) che "le uniche persone con le quali esistevano ragioni serie di contra- "sto erano Ramaccia Attilio e il figlio Pasquale.....

"Nel mese di marzo 1958 mio figlio mi mostrò lire 200.000 e mi "raccontò che tale somma gli era stata pagata dai Ramaccia per "l'intervento di alcuni mafiosi di Prizzi dei quali non volle far- "mi il nome. Mi raccontò pure che secondo l'intento dei mafiosi "che si erano intromessi, egli avrebbe dovuto contentarsi quelle "lire 200.000 e non reclamare altro.

"Il 6 aprile 1958 mio figlio venne convocato in Pretura e interro- "gato sulla vertenza con i Ramaccia. Ritornato a casa mi riferì "di avere pure parlato delle L.200.000.

"Ciò mi impressionò e ricordo di avergli detto che aveva fatto

"male a riferire quel particolare giacché rischiava di essere "ucciso. Infatti dato l'ambiente non era affatto prudente fare "un qualsiasi accenno all'intromissione dei mafiosi di Prizzi. "Dopo nove giorni Diego venne ucciso".
L'indomani del delitto avvenuto il 15 aprile 1958, Fucarino Giorgio, deponendo dinanzi al sostituto procuratore De Francesco (v.f.29 vol.5°), precisava che i Ramaccia avevano dato al fratello Diego lire 200.000 a tacitazione del suo avere, ingiungendogli di non sporgere denunzia. Ma che il predetto, interrogato 10 giorni prima del delitto dal Sost. Procuratore Lo Torto, confermava l'accusa di truffa a carico dei Ramaccia.
Riteneva che i Ramaccia, venuti a conoscenza che il Fucarino aveva insistito nella denuncia lo avevano soppresso per vendetta.
Aggiunse: " non ritengo che possa essere stati altri a commettere "l'omicidio perché mio fratello non aveva inimicizie con chicchessia".
Pertanto é processualmente accertato che il 30.3.1958 sedici giorni prima della sua uccisione Fucarino Diego, non solo confermò e ribadì le accuse contro i Ramaccia, ma fu posto a loro confronto come risulta (vedi pag.298 vol. II) dal processo per truffa contro la cosidetta "banca Ciolla".
Su questo confronto, che provocò l'ultima spinta al delitto, depose Fucarino Giorgio riferendo al P.M. (v.pag.72 vol.III):
"....le duecentomila lire vennero consegnate a mio
"fratello da Ramaccia Attilio.
"Mio fratello promise che non avrebbe detto nulla,
"ma quando venne interrogato dal magistrato, riferì ogni cosa.
"Il magistrato mise a confronto mio fratello e i due Ramaccia i "quali negarono ogni cosa,
"mentre mio fratello, naturalmente insistette nel suo assunto.
"Quando mia madre seppe del confronto disse a mio fratello:
"Povero figlio mio ti sei messo con Filippo Marretta" - socio dei "Ramaccia - "ed hai firmato la tua condanna a morte. Ti uccide- "ranno certamente".
E ben evidente quindi l'imponente causale che spinse i Ramaccia a spegnere la vita del Fucarino, causale identificabile nella vendetta verso chi non aveva mantenuto l'impegno di zittirsi e di non insistere nella denunzia penale di truffa contro essi Ramaccia.
A sua volta la vendetta trovava alimento nell'animo degli imputati necessitati a dare una punizione esemplare alla vittima delle loro truffe, stante che nell'ambiente mafioso, cui i Ramaccia appartengono, il Diego Fucarino si era permesso di rompere la omertà del silenzio, attentare agli interessi dei Ramaccia coinvolti in una catena di restituzioni di denaro truffato, trascinarli dinanzi ai giudici, e offesa ben più grave, schiaffeggiarli in pubblica piazza.

Che la causale in questo delitto abbia un valore davvero eccezionale si desume da numerose considerazioni :

1° Essa anzitutto ha il carattere della certezza, essendo fondata su fatti comprovati (truffa, denunzia e conseguente aspro attrito tra imputati e persona offesa).
2° Che non esiste in questo delitto altra ipotizzabile causale, sicché essa per la sua unicità non offre alternativa di altro movente: infatti, nonostante le accurate indagini svolte per tanti anni dal 1958 al 1966, nonostante la facilità di tali indagini, per la vita semplice condotta dal giovane e onesto Fucarino in un paese di appena 9.000 abitanti, non risultò che esistesse nei confronti del Fucarino Diego altra inimicizia, o motivo qualsiasi che potesse spiegare il delitto.
3° perché la vendetta scaturita da quella causale é una legge della mafia, e alla mafia di Prizzi appartengono gli imputati, non solo perché tali li descrive la polizia, ma perché indiziati di delitti mafiosi, soci di mafiosi (quale il Filippo Marretta), e indicati in tutte le pieghe del processo da verbalizzanti e testi, come persone che avevano rapporti di affari, di amicizia e di delitto con gli esponenti mafiosi di Prizzi, spesso qualificati in fascio dai testimoni quali "persone di molto rispetto"(v.f. 83 vol.III).
4° Perché i Ramaccia padre e figlio hanno bugiardamente e ostinatamente negato di aver tacitato il Fucarino Diego, col pagamento di L.200.000, ben comprendendo che tale circostanza, imposta alla vittima recalcitrante, dava la prova del loro originario rapporto, e della ingiusta transazione, la cui modalità di esecuzione, portava il biglietto da visita dei Ramaccia con la consegna al Fucarino, fra l'altro, di un vaglia di L.10.000 del Banco di Sicilia che essi avevano ricevuto da certo Canzoneri Maurizio da Prizzi. Tale vaglia fu trovato addosso al cadavere, il che dà la definitiva conferma che i Ramaccia attuarono ed eseguirono la transazione con la vittima, e che, pertanto, negandola, hanno mentito.
Ritiene pertanto questa Corte ben evidenziato e provato che la causa, che diede origine al delitto dei Ramaccia in danno di Fucarino Diego, fu il lungo e aspro contrasto intercorso fra imputati e vittima che intendeva a qualunque costo recuperare la somma che i predetti gli avevano truffato, contrasto culminato in sede di confronto dinanzi al magistrato, avvenuto il 30 marzo 1958 e cioé 16 giorni prima del delitto, in una insanabile contrapposizione delle parti.
Il confronto infatti evidenziava che il Fucarino intendeva recuperare interamente il suo credito e a tale scopo insisteva dinanzi al magistrato ad accusare i Ramaccia padre e figlio di essere stato truffato, e al contempo rivelava ai Ramaccia che il Fucarino non desisteva dalle sue accuse e pretese, venendo in tal modo meno, secondo la distorta concezione degli avversari, allo impegno preso,

all'atto di riceversi le lire 200.000, di nulla più avere a pretendere per il suo credito, e di ritirare le accuse contro essi Ramaccia. Da tale confronto dedussero ancora i Ramaccia che il Fucarino non intendeva sottostare alla legge della mafia, che é legge di silenzio, e che la sua insistenza a chiedere il suo denaro e ad accusarli dinanzi al magistrato lo rendeva estremamente pericoloso, perché le sue intemperanze e la sua condotta avrebbero incoraggiato tutti gli altri truffati a farsi avanti per pretendere il rimborso dei loro crediti.
La violazione della legge del silenzio che gli imputati credevano di aver comprato sborsando L.200.000, costituendo un grave "sgarbo" nei riguardi dei "mafiosi Ramaccia", comportava la necessità della vendetta contro il Fucarino, mentre la di lui petulanza nel chiedere la restituzione del credito postulava la necessità di eliminarlo, come creditore divenuto ormai pericoloso.
Vendetta e necessità di eliminare un pericolo appaiono in definitiva come movente immediato del delitto scaturito dall'originale causale del lungo e aspro contrasto fra imputati e vittima, durato oltre un anno e mezzo. Da un lato due prepotenti spalleggiati da una consorteria mafiosa decisi ad imporsi, dall'altro un Diego Fucarino coraggioso e inflessibile nella difesa del suo diritto e nella resistenza alla ingiustizia. Tale confrlitto non poteva che risolversi nel sangue del povero Fucarino !
Ben altro atteggiamento aveva tenuto un altro creditore truffato, Blanda Gaspare, che aveva prestato alla cosidetta "Banca Ciolla" ben lire 1.700.000 ed aveva poi raccontato al Fucarino Diego i particolari della truffa, e gli inutili tentativi per riavere il denaro. Sentito infatti come teste, riferì alla polizia (pag.43-44 Vol.3) e confermò al giudice istruttore e al dibattimento (f.76-vol.3°, 65 vol.2°, detto pag.199 r) "che una sera mentre rientra-"va nella sua abitazione in Prizzi mi pararono davanti due individui "entrambi incappucciati, ed uno di loro, il più alto mi disse la "seguente testuale frase "se vuoi bene alla vita ti devi ritirare "la denunzia che hai fatto ai carabinieri e del denaro tuo non ne "devi più parlare".
Dopo tale minaccia il teste, che invano si era rivolto al Maresciallo dei carabinieri di Prizzi, ma che era ben cosciente del pericolo che correva, pensò di starsene zitto,"ma un bel giorno "- continua il teste - nell'abitato di Prizzi uccisero Fucarino Die-"go .....prima che venisse ucciso, appresi dalla sua voce chè "anche lui aveva dato denaro alla Banca Ciolla, ma il Fucarino, an"ziché agire con cautela,come io avevo fatto rimase sordo ai con"sigli che gli davano di starsene zitto e, naturalmente, avendo "messo alle strette qualche persona, venne soppresso. Dopo la mor-"te del Fucarino mi rassegnai, anche perché capii che, pur insisten-"do, non avrei potuto ottenere altro che rimetterci la pelle".

- 19 -

Sull'episodio degli schiaffi, inferti da Fucarino Diego ai Ramaccia, poco tempo prima dell'omicidio, ne parlarono i testi Collura Salvatore, Fucarino Francesco e Fucarino Giorgio.Orbene, le loro deposizioni non riferiscono fatti appresi dalla "voce pubblica", ma fatti che essi hanno appresi da terzi non voluti indicare: si tratta in sostanza di deposizioni "de relato" avute da persone, cioé che avevano assistito all'alterco o che i testi non avevano voluto nominare per "omertà" ossia per non esporre queste persone a sicure rappresaglie e per non subire, essi testi, reazioni a loro volta.
Poichè l'omicidio di Fucarino é tipico omicidio di mafia, va tenuto conto, nel comportamento processuale dei testi, dello ambiente mafioso che ha tentato in tutti i modi di inquinare le prove, come é discorso in altra parte della sentenza.
L'assunto della difesa, fatto proprio dalla sentenza, che l'episodio degli schiaffi non sarebbe appoggiato a valide prove stante la fonte, non é pertanto accettabile. Peraltro, questa Corte, pur giudicando attendibile l'episodio, non fonda la causale sullo stesso, giacché tale fatto di violenza poco aggiunge al gravissimo contrasto già esistente tra il Fucarino e i Ramaccia e all'odio di questi ultimi per il primo, contrasto che si trascinò fin davanti il magistrato, 16 giorni prima del delitto, facendo dire alla madre, con tragico presentimento, rivolgendosi al giovane, quando seppe del vivace confronto: "Povero figlio mio.....hai firmato la tua condanna a morte ! "Ti uccideranno certamente ! " (f.72- III).
Ma che i Ramaccia siano indubitatamente gli autori della uccisione del Fucarino Diego, oltre che dalla causale, emerge da un fondamentale elemento di accusa costituito dalle dichiarazioni rese da Damiano Giuseppa alla polizia e al procuratore della Repubblica di Palermo (f.65 e f.70 v.III).
Disse la Damiano alla polizia il 30.5.1966 che "quando avvenne lo "omicidio Fucarino, potevano essere le dieci di sera, mi affacciai "sulla strada e vidi che da una pagliera sita in quella Via Marasà, "di proprietà dei Ramaccia, uscirono due uomini tutti imbaccuccati, che io però non ho riconosciuto.I predetti appena uscirono "iniziarono a scendere verso la parte bassa del paese.
"Dopo poco tempo, credo che era trascorsa qualche ora venne ucciso "il Fucarino Diego".
e più oltre:
"D.R. quando si celebrò il processo a carico dei Ramaccia io dichia- "rai che non avevo visto niente,perché in verità proprio l'indomani "che venne ucciso il Fucarino, si presentò a casa mia la signora moglie del Ramaccia, mi riferisco a Ramaccia padre, la quale mi "supplicò di non dichiarare mai e poi mai il fatto che io avevo "visto i due uscire dalla pagliera. Io promisi alla predetta donna "che non avrei mai dichiarato detta circostanza perché non volevo "tradire i rapporti di buon vicinato.....

"D.R. poichè me lo chiedete io vi dichiaro che dopo un poco di "giorni che mi aveva parlato la signora Ramaccia, mi mandò a chia- "mare nel suo studio l'avv. Canzoneri Dino il quale mi raccomandò "che mai dovevo dichiarare, né ai carabinieri, né alla polizia, né "tanto meno ai Magistrati che io avevo visto uscire dalla pagliera "dei Ramaccia i due individui la stessa sera che venne ucciso il "Fucarino Diego. Io promisi al detto avvocato Canzoneri di non ave- "lare mai quel segreto e difatti non l'ho mai svelato a nessuno "prima di oggi che lo sto dichiarando a voi.
"D.R. In verità vi dico che fu la moglie del Ramaccia a dirmi che "l'avv. Canzoneri voleva parlarmi nel suo studio, e io vi andai, "e ricordo esattamente che il cennato avvocato mi parlò in presen- "za di don Peppino Cannella e di un'altra persona che non ho rino- "sciute".

Aggiungeva la teste che dopo l'omicidio i Ramaccia le avevano fat- to avere e le donavano, tuttora, personalmente, ricotte, "tomazzo" e coratelle.

Tale deposizione, la teste Damiano ripeté al magistrato del P.M. di Palermo, in data 2 luglio 1966, secondo il contenuto riportato nella superiore esposizione del fatto.

Non ha dubbi questa Corte che le accuse della Damiano inchiodano i Ramaccia alla responsabilità di essere autori dell'omicidio loro ascritto, né la loro credibilità può essere messa in forse. Esse sono pienamente attendibili perché rese con assoluta spontaneità, e fedelmente riprodotte, come assicurano la ispettrice di polizia Coglitore Concetta (v.f.128 dib.) e gli altri verbalizzanti; per- ché precise e dettagliate; perché nessuna ragione aveva la donna di calunniare "li vicineddi di casa" coi quali era in ottimi rapporti; perché nessun motivo aveva di accusare anche l'avv. Dino Canzoneri e di tirare perfino in ballo "Don Peppino Cannella" al- tro personaggio di Prizzi descritto dalla polizia come "mafioso".

Il racconto trova riscontro nella propalazione di Mistretta Maria seminferma di mente, che dopo l'uccisione del Fucarino Diego, una mattina ebbe a dire a Fucarino Giorgio, in presenza di certo Leone Ignazio, " di aver visto gli assassini di Diego Fucarino in due uomini incappucciati". E la stessa propalazione ripeté, con l'aggiun ta "di essere in grado di riconoscere gli assassini" in presenza di Fucarino Giorgio e del brigadiere Conforti in occasione di una sua traduzione da Prizzi al manicomio di Palermo.

I due episodi sono riferiti da Fucarino Giorgio (f.87 Vol.II), e per quanto i testi Leone e Conforti, non sono stati in grado di confermarli, la Corte li ritiene veridici, non solo perché li ri- ferisce il Fucarino Giorgio, teste di accusa altrettanto coerente che credibile in tutta la vicenda, ma perché la Mistretta Maria era bene in grado di riferire una circostanza di quel genere, dicendo la verità, nonostante le minorate condizioni mentali.

Ella infatti non espresse un giudizio critico, presupponendo un sano equilibrio, ma si limitò a manifestare un fatto psichico fra i più semplici: il ricordo di una percezione visiva.
Alla luce di queste incontestabili rivelazioni, fatte dalla Damiano, otto anni dopo, in un clima ormai di serenità, vanno valutate e comprese con molta facilità, le dichiarazioni da lei rese subito dopo il delitto, e quelle rese alla riapertura della istruzione.
Invero, il mattino del 16 aprile 1958, appena si trovò il cadavere del povero Fucarino, si prospettò ai Ramaccia, nella sua gravità, la circostanza che la sera del 15, uscendo dalla loro pagliera, sita nella discesa Mascarella, posta in vista della Via Macrì , dove sono le case dei Ramaccia e della Giuseppa Damiano, loro vicina di casa, e avevano notato di essere stati visti dalla donna, distando la casa non più di dieci metri. La cosa fu certamente discussa in casa Ramaccia, e quindi si rafforzò il loro convincimento che essi a loro volta erano stati riconosciuti dalla Damiano Giuseppa, circa una ora prima del delitto, uscire incappucciati dalla pagliera. Infatti al dibattimento di primo grado ebbe a dire Ramaccia Pasquale: "la pagliera della mia casa é posta a breve distanza o quasi di fronte alla casa di Damiano Giuseppa.... (v.dib.f.73)".
Sorse perciò immediata la preoccupazione nei Ramaccia di neutralizzare e far tacere una eventuale e pericolosa teste quale poteva essere la Damiano Giuseppa.Onde la stessa mattina del 16 aprile, che seguì al delitto, Pecoraro Giuseppa, moglie di Ramaccia Attilio, fu incaricata di svolgere opera di prevenzione presso la Damiano Giuseppa. Quest'ultima, infatti, ha dichiarato che quella mattina la Pecoraro, recatasi a casa sua, la supplicò di non riferire la circostanza della pagliera a nessuna autorità. Ma ciò non bastava, stante che, lo stesso pomeriggio del 16 aprile 58, s'era precipitato in Prizzi il procuratore della Repubblica e già le indagini erano indirizzate ufficialmente contro i Ramaccia: la circostanza non poteva certo sfuggire loro, e in conseguenza aumentarono le loro preoccupazioni, e si presentò così agli odierni imputati la necessità che intervenisse l'avv. Dino Canzoneri, loro difensore di fiducia, perché la teste eventuale, Damiano Giuseppa, fosse definitivamente neutralizzata.
Non é dubbio che l'intervento del predetto difensore sarebbe stato efficace, atteso che godeva l'assoluta fiducia dei Ramaccia a favore dei quali aveva testimoniato nel processo a loro carico per truffa, per sua stessa ammissione, (cfr. il di lui int.G.I. f.5 e 8 vol. II), e perché quale sindaco di Prizzi era

./.

un personaggio autorevole, e perché infine era ritenuto persona "di rispetto".
In proposito la polizia ha ritenuto e descritto l'avvocato Dino Canzoneri come "legato alla mafia" nelle dettagliate notizie fornite sul suo conto (pag.95 vol.3°).E' credibile pertanto la teste Damiano Giuseppa quando ha affermato che l'avv. Canzoneri la invitò nel suo studio e l'avvertì a non dire, per nessuna motivo, che aveva visto uscire dalla pagliera dei Ramaccia due uomini incappucciati, un'ora prima della uccisione di Fucarino Diego; e, per converso, non é assolutamente credibile l'avv. Canzoneri quando nega la visita della Damiano nel suo studio, arrivando ad affermare che egli, sindaco di un piccolo paese non la conosceva, nonostante si trattasse di una donna anziana ed abitante, non nella campagna, ma in paese.
La donna dunque, pressata dalla vicina di casa e dall'avvocato Canzoneri, promise di tenere la bocca chiusa e in effetti allora non parlò.
Senonché, due mesi dopo, non si sa come, si seppe da tutti in Prizzi, che la Damiano Giuseppa, la notte dal 15 aprile 1958 poco prima del delitto, aveva visto uscire dalla pagliera dei Ramaccia due uomini incappucciati.
La notizia era divenuta addirittura di dominio pubblico(v.f.158 e 193 Vol.5°), talché il giudice istruttore citò la Damiano Giuseppa convocandola nella Pretura di Prizzi. La teste, fedele alla promessa fatta, negò di aver visto la sera dello omicidio, uscire dalla pagliera dei Ramaccia due uomini incappucciati, ma aggiunse che certa Pintacuda Maria, sua vicina di casa e cugina dello ucciso, dalla quale si era prima recata per farsi leggere la cedola di citazione, le aveva detto che doveva deporre di aver visto due uomini.....etc., e che ella aveva replicato alla Pintacuda di non aver visto nessuno.
La Damiano narrò pure al giudice che, recatasi l'indomani dalla Pecoraro, moglie di Ramaccia Attilio, per chiederle se era stata lei a farla citare, parlando le aveva riferito il colloquio avuto con la Pintacuda.
La Pecoraro, evidentemente allarmata, aveva invitato la Damiano a ripetere il racconto dinanzi a due testi (f.189 Vol.5°), Mosca Carmela e Vallone Carmela, vicini di casa della stessa Pecoraro subito chiamati, e la Damiano ancora una volta aveva ripetuto di non avere visto nessuno.
La Pecoraro, sentita pure dal giudice istruttore, confermava la deposizione della Damiano (ff.188-189 Vol.5°), mentre la Pintacuda negava di avere parlato con la Damiano.
I testi Mosca e Vallone si limitavano a confermare quanto la Damiano aveva detto in casa della Pecoraro Giuseppa.

./.

L'episodio, secondo l'impostazione della difesa, dovrebbe essere rivelatore di occulte manovre dirette a colpire gli innocenti Ramaccia a mezzo di testimonianze subornate e preordinate, laddove esso ha tutt'altro significato, che é di cristallina chiarezza.
Invero la conversazione tra la Damiano e la Pintacuda avvenne realmente, perché confortata dalle predette testimonianze, ma nel corso di essa la Pintacuda non istigò affatto la Damiano ad accusare ingiustamente i Ramaccia, ma sulla base che la "circostanza della pagliera" era di dominio pubblico, la sollecitò a parlare.
Non si trattò dunque di istigazione a calunniare, ma di sollecitazione a raccontare quello che la stessa Damiano aveva visto e, secondo quanto tutti sapevano in paese.
La sollecitazione trova spiegazione nel fatto che la Pintacuda era parente dell'ucciso e desiderosa quindi che gli assassini venissero puniti.
Si chiude a questo punto il primo periodo di indagini istruttore e passano 5 anni.
Nel 1966, dopo sì lungo tempo tutto appare sotto una luce diversa, e la Damiano Giuseppa ha dimenticato la promessa, fatta ai Ramaccia e all'avv. Canzoneri, di tacere per sempre. Ella interrogata a Palermo negli uffici della Questura nel 1966 "parla" e riferisce così la circostanza della "pagliera" e l'invito delle predette persone, a non riferirla mai, per nessuna ragione, a qualsiasi autorità.
La stessa deposizione rende la teste al magistrato del P.M., dott. La Barbera, circa un mese dopo. Il figlio della Damiano Canzoneri Pietro, che l'accompagna a Palermo e che un mese dopo consente che la madre si rechi alla Procura della Repubblica della stessa città, per un secondo interrogatorio, é bene a conoscenza della testimonianza e crede quindi al racconto della madre.
E' ben chiaro che questa volta la mafia non é potuta intervenire a subornare testi e inquinare le prove, perché presa alla sprovvista alla ripresa delle indagini : in caso contrario il giovane avrebbe quanto meno, impedito che la madre tornasse a testimoniare a Palermo.
Ma riportasi l'istruzione formale, allorché il giudice istruttore, nel 1967, otto mesi dopo cioé, si reca in Prizzi, i Ramaccia e la cosca mafiosa che li spalleggia hanno avuto il tempo e il mododi intervenire nuovamente per apprestare le difese.
E' per questo che Damiano Giuseppa rende al giudice istruttore in Prizzi, in data 4 marzo 1967 la seguente deposizione: "

./.

appena viene data inizio alla lettura della prima dichiarazione della teste si legge nel verbale, la teste esclama: " non saccio niente ! "di queste cose non ne posso parlare.Non so niente.
"A questo punto si contesa alla teste il contenuto delle dichiara-
"zioni rese il 30/5 e 2/7/1966 alla questura di Palermo e al sost.
"Procuratore della Repubblica.la teste continua a ripetere: non
"so niente non ne posso parlare.
"Chiesto alla teste se venne convocata due volte a "Palermo, rispon
"de : Si, sono stata chiamata due volte a Palermo, ma non ho detto niente.
"Chiesto alla teste se conosceva Pucarino Diego:
"Mai, non lo conoscevo, non so chi é. Faceva il pecoraio, non
"so niente.
"Chiestole se nella via Marasà vi era una pagliera appartenente
"al Ramaccia risponde: non ne so parlare, non mi ricordo, non
"saccio niente.
"chiestole se conosce la moglie di Ramaccia risponde:
"La conosco però non so a chi appartiene. Non saccio niente;
"D.R.non conosco nemmeno di nome ("non saccio") l'avv. Dino
"Canzoneri né Gannella Giuseppe.
"Chiesto alla teste come furono raccolte le sue dichiarazioni
"risponde: Chissà cosa scrivevano.Non ne so parlare. Mi dissero
"di firmare e io firmai.
"Contestato ancora una volta alla teste il contenuto delle
"dichiarazioni risponde: Io non ho detto niente. Io non ho
"parlato. Io non ho visto niente".
Dal contenuto dell'intera deposizione osserva questa Corte, ben si scorge che la Damiano era sotto chok quando parlava. Ella, invero, non ha ritrattato alcunché , bensì si é rifiutata di rispondere: basti riflettere alla prima frase: " di queste cose non ne posso parlare", per comprendere come la teste, povera donna anziana e indifesa, era chiaramente terrorizzata e balbettava più che parlare e ciò perché, com'é assolutamente evidente, i Ramaccia l'avevano questa volta, più che pregata, minacciata forse addirittura di soppressione, se non avesse dichiarato di nulla sapere.
E come poteva la donna incolta e spaventata demolire le sue due dichiarazioni accusatorie, di cui una resa al magistrato, se non balbettando in quel modo ?
In tale situazione alla difesa non é rimasto che insinuare che tutte e due le precedenti testimonianze erano state una montatura calunniosa della polizia.
Ma quale interesse poteva avere la Polizia a colpire i Ramaccia piuttosto che altri ? Per non concludere le indagini in maniera negativa ? Ma quante volte anche per delitti gravissimi la Polizia ha trasmesso rapporti a carico d'ignoti ! Era forse questo

un caso particolare, o era stato ucciso un personaggio politico, onde era necessario un imputato noto ad ogni costo !
L'insinuazione che sia stata la polizia o addirittura l'Ufficio del P.M. a carpire o estorcere alla Damiano le due dichiarazioni del 30 maggio e 2 luglio 1966 non ha ombra di fondamento, non avendo né base logica, né addentellato di fatto.
Ed invero si sostiene dalla difesa che la Damiano, allorché fu convocata in Questura a Palermo, due volte consecutive, fu compensata con 10.000 lire e poi con 5.000.L'assunto é stato sostenuto dal figlio della teste, Canzoneri Pietro, che al dibattimento di primo grado (vedi verb. dib. f.214) riferì che la prima volta, egli si recò in Questura a Palermo con la madre, fruendo per il viaggio del servizio pubblico, e in tale occasione, dopo essere rimasto in questura per tre ore, "una guardia di P.S., gli ebbe a dare lire 10.000 per compensarmi delle spese sostenute".
La seconda volta la di lui madre fu prelevata da agenti di P.S., in Prizzi e accompagnata alla Questura di Palermo. In occasione di tale viaggio la polizia regalò lire 5.000 alla Damiano (v. f.214 r.).
Queste le dichiarazioni di Canzoneri Pietro.
Trattasi anzitutto di semplici affermazioni senza ombra di riscontro e che perciò stesso non possono trovare ingresso. Ma ammesso che il fatto fosse vero, come ha riferito il Canzoneri, il denaro sarebbe stato corrisposto dalla questura, per rimborso di spese vere e proporzionate nei confronti della Damiano e del figlio, in occasionedel primo viaggio a Palermo, in ragione di L.5.000 ciascuno, tenuto conto della trasferta di entrambi, della giornata perduta, e di quanto da essi pagato per mezzi di trasporto e sostentamento, e in ragione di L. 5.000 per la sola Damiano in occasione del suo secondo viaggio, e per le stesse causali.
Non va tralasciato peraltro che trattavasi di persone poverissime, verso le quali era doveroso, da parte dell'autorità, procedere al ribborso delle spese.
Le quali peraltro, per la loro irrisorietà, non potevano spingere la teste Damiano, per mancanza di suggerimenti su quello che avrebbe dovuto dire; a rendere false dichiarazioni d'accusa contro "li vicineddi" e a inventare frottole con molti dettagli.
Tardivamente la teste Damiano ha voluto accreditare di essere stata oggetto di una specie di tentativo di corruzione in Prizzi, ad opera di due sconosciuti, che le avrebbero offerto lire 10.000, sconosciuti, individuati poi, quali due guardie di P.S.

./.

L'offerta le sarebbe stata fatta prima di essere interrogata in Prizzi stessa dal giudice istruttore (pag.53-80-10 Vol.II - 133-137 G.I. - dib. 210, 211).
La storiella é stata sicuramente suggerita alla teste e la difesa l'ha sfruttato in un ennesimo sforzo di provare che la polizia ha congiurato per perdere i Ramaccia.
Rileva la Corte che il fatto non solo non é provato, ma appare incredibile e inverosimile. Esso é il frutto delle manovre compiute dai Ramaccia e del terrore che la mafia ha ingenerato nella Damiano Giuseppa e nel figlio Canzoneri Pietro.
L'episodio riferito dunque, di per sé, é inattendibile, ma ammesso che fosse vero, la polizia avrebbe oferto alla Damiano la modesta somma di L.10.000, non perché dichiarasse cosa contraria alla verità, ma perché confermasse quanto essa aveva rivelato, prima in Questura e poi al P.M., in omaggio alla verità e per scaricarsi sicuramente la coscienza di un peso che la tormentava da anni.
Alla stregua di quanto detto la tesi della montatura accusatoria della polizia appare a questa Corte non solo non provata, ma neppure sostenuta dalla Damiano, dal figlio Canzoneri e da alcun altro personaggio del processo.
E' comunque una tesi difensiva creata e sviluppata fuori dal processo, e in questo non ha nulla che la giustifichi e le dia almeno una parvenza di verità.
Se la imponente causale, come si é dimostrato, indica Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale quali autori dell'omicidio premeditato di Fucarino Diego, la teste Damiano Giuseppa ha fornito la prova che furono essi a commetterlo materialmente, uscendo la sera del 15 aprile 1958 dalla loro pagliera di via Magrì, discosa Muscarella, imbaccucati nel sinistro "scapolare" che permetteva loro di non essere riconosciuti. Ne é a dubitare che fossero altri i personaggi messisi da quel luogo, anzitutto perché la pagliera era chiusa a chiave e la chiave la custodiva solo il Ramaccia Attilio, come da lui stesso riferito al dibattimento: "La sera del 15 non mi sono recato nella pagliera prossima alla "mia casa di abitazione, né altri potevano uscire da tale locale "in quanto io tenevo la porta chiusa a chiave e pertanto quanto "dichiarato dalla Damiano alla polizia non risponde a verita" (verb.dib.pag.73).
In secondo luogo i Ramaccia padre e figlio erano oggetto della giusta persecuzione e della guerra loro mossa da Fucarino Diego, per riottenere quel denaro frutto di sudato lavoro, che i due predetti , con iniqua frode e ostinata determinazione gli avevano carpito. Essi erano gl'imputati , successivamente condannati per la grossa truffa, che la vittima aveva denunziato per sé e per altri, accanendosi nelle sue accuse, anche dinanzi la magistratura.-

Essi erano stati scoperti e svergognati dinanzi alla cittadinanza di Prizzi dal Fucarino Diego, e infine, suprema onta, nonostante che fosse intervenuta una composizione imposta al predetto con la forza della intimidazione, dovevano subire la guerra ad oltranza del Fucarino, che non teneva alcun conto né del rispetto dovuto alla "onorata società" né delle condizioni che gli avevano imposto i cosidetti "uomini d'onore".
Spettava dunque a Ramaccia Attilio e a Ramaccia Pasquale e ad essi soli, lavare l'onta, reagire allo sgarbo, alla sfida del Fucarino Diego che aveva osato perfino passare ad atti di violenza, colmando la misura.
Non ha pertanto dubbi la Corte che furono essi i due uomini, usciti la sera del 15 aprile 1958 intorno alle ore 22, dalla loro pagliera di via Marasà per consumare il delitto avvenuto alle ore 23,15 - 23, 30.
Per contrastare tale assunto gl'imputati hanno prodotto ciascuno un proprio alibi.
E' indubitato, come detto, che Fucarino Diego fu ucciso intorno alle ore 23,20 in Via Cerrazzo, dopo essere uscito dalla casa della fidanzata con la quale doveva sposare di lì a due giorni.
Era una sera di cattivo tempo tanto che dopo piovve, e il delitto fu consumato mentre mancava in Prizzi la energia elettrica illuminante.
L'ora del delitto risulta dalla ispezione cadaverica (f.2 allegato) dato che i periti, chiamati alle ore 9 del giorno 16 aprile e invitati a indicare a quale ora risaliva la morte, risposero che risaliva a 9 ore e perciò era avvenuta intorno alle ore 23 del 15 sera; emerge anche dalle dichiarazioni di Affinito Giovanni (f.32 Vol.5°), di Fucarino Agnese, la fidanzata (f.76 Vol. 5°), di Marino Felicia, la madre (f.105 Vol.5°), e dalla nota dei carabinieri di Prizzi, secondo i cui accertamenti, la luce in Prizzi mancò la sera del 15 aprile 1958, dalle ore 22,40 alle ore 23,50.
I predetti testi affermarono concordemente che, intorno alle ore 23,20 sentirono due colpi di fucile.
Non può dunque neppure supporsi, come invece ha supposto immotivatamente la sentenza impugnata, che il Fucarino Diego sia stato ucciso in ora diversa da quella sopra indicata.
Essendo quindi l'ora del delitto (23,20) punto fermissimo e basilare nel processo é da vedere se regge l'alibi di Ramaccia Attilio, rappresentato dal teste Orlando Gaetano (f.80,v.), secondo cui egli trovavasi a quell'ora in casa propria.
La Corte osserva che la deposizione del teste indicato non prova nulla, (v.f.115- Vol.5°) giacché costui ha affermato che il Ramaccia Attilio sarebbe andato quella sera in casa sua intorno alle ore 21- 21,30; mentre egli già trovavasi a letto e che vi sarebbe rimasto per 15 - 20 minuti: dal che si trae la conclusio

ne che l'imputato, al più tardi, uscì dalla casa dello Orlando alle ore 21,50, e che pertanto poté benissimo recarsi nella sua pagliera per armarsi e consumare poi il delitto alle ore 23,20.
La testimonianza dell'Orlando é dunque incocludente, mentre invece é sintomatico che il Ramaccia Attilio abbia cercato, rispetto alla ora indicata dallo Orlando, di riportare, il tempo della sua visita a tre quarti d'ora più tardi, indice questo della mala fede dello imputato.
L'alibi del Ramaccia Attilio é dunque inesistente, e il suo fallimento avvalora il convincimento che a commettere il delitto sia stato proprio lui in correità col figlio.
Quest'ultimo, invece, ha sostenuto che egli era, nell'ora del delitto, in campagna, nel suo fondo in contrada Margi in compagnia dei dipendenti Damiano Pietro, Miranda Giuseppe, Damiano Leonardo e Mancuso Pasquale, nonché del socio e commensale Macaluso Salvatore.
La prova sarebbe data dal ricordo di tutti costoro.
Intanto l'imputato afferma che tra la sua casa di Prizzi e il fondo "Margi" vi é un percorso di "circa due ore e mezza a cavallo di equino" (vedi verbale dibattimentale f.70).
L'affermazione é smentita dal teste Miranda Giuseppe indicato dallo stesso imputato; egli, interrogato dai carabinieri il 17 aprile 1958, dichiarò che: "la distanza da Prizzi a Margi, precisamente "nel punto dove é sita la mandria, richiede circa due ore e mezzo "a piedi, due ore col mulo. Anche di notte si impiega lo stesso "tempo in quanto c'é lo stradale che é facile seguire.
Anche al dibattimento Pecoraro Giuseppa, moglie dello stesso imputato (v.f.248) confermò che la distanza Prizzi-fondo Margi può agevolmente essere coperta a dorso di mulo in due ore.
Talché, considerato che i testi indicano una percorrenza normale di due ore, deve ammettersi che il tratto Prizzi-fondo Margi, può essere compiuto anche in un'ora e mezza "a passo accelerato di equino", come insegna la comune esperienza.
E allora deve dedursi che non solo Ramaccia Pasquale ha mentito, ma che egli stiracchiando in eccesso il tempo di percorrenza fra le due località di ben un'ora, ha fornito la prova evidente di versare in mala fede.
Lo stiracchiamento del tempo é indice del mendacio dello imputato, e ritorcendosi contro lo stesso, si presenta come altro grave indizio a suo carico.
Ma venendo al modo di impiego del tempo quando fu commesso il delitto, Ramaccia Pasquale ha sostenuto di essere andato a letto alle ore 23.
Senonché ai carabinieri, nel suo primo interrogatorio, egli riferì diversamente : Disse l'imputato (v.f.83 vol.5°):

./.

"Gli impiegati si apprestavano quindi a cucinare nel pagliaio, "mentre io mi davo da fare per cuocere la pasta nella casa. "Invitai il Macaluso Salvatore, se voleva mangiare con me ed "egli accettò rimanendo insieme a me che mangiavo pasta e verdura, "mentre gli altri mangiarono nel pagliaio. Verso le 21, (9) "21, 30 (9,30) il Macaluso se ne andò al pagliaio, e il Mancuso "Pasquale se ne venne da me nella casa per coricarsi, come di "consueto in questi ultimi giorni, accanto alla giumenta che "deve partorire. Scambiammo con questi alcune parole, gli offrì "da bere e poi ci siamo coricati, lui nella stalla accanto alla "giumenta e io nel letto nell'attigua stanza".

Dunque Ramaccia Pasquale afferma che egli e Mancuso Pasquale sarebbero andati a letto dopo le 21, le 21,30.

Ma Mancuso Pasquale lo smentisce sull'ora, affermando (vedi f. 101-Vol.5°) che egli andò a letto intorno alle ore 20, 20,30.

Anche gli altri dipendenti, Damiano Leonardo (f.96 vol.5°), Damiano Pietro (stesso foglio), e Miranda Giuseppe (f.95 Vol.5°), immediatamente sentiti dai carabinieri, smentiscono il Ramaccia Pasquale, indicando come ora iniziale del riposo serale, quella media delle 20, 20,30.

E' quindi incontestabilmente accertato che alle ore 20,30 il Ramaccia Pasquale trovavasi in contrada Margi, disponendosi a dormire e separandosi dagli altri, e quindi aveva tutto il tempo di recarsi a Prizzi, dove, in due ore, a tutto concedere poteva ben pervenire ed essere presente alle 23,20 in via Terrazzo, sul posto del delitto.

L'imputato ha sostenuto che durante la notte non poteva uscire e rientrare della sua stanza perché qualcuno dei suoi impiegati se ne sarebbe accorto e che il suo movimento, e quello della cavalcatura, sarebbe stato notato di testi presenti.

L'argomento é menzognero. E' accertato infatti, per dichiarazione del socio Macaluso Salvatore (vedi f.85 - Vol.5°), che questi e i dipendenti Miranda Giuseppe e Damiano padre e figlio, andarono a dormire nel pagliaio dal quale non potevano scorgere il caseggiato, composto di due vani, camera da letto e stalla, nelle quali rispettivamente dormivano l'imputato Ramaccia Pasquale e il Mancuso Pasquale.Gli stessi sopra menzionati dichiararono di essersi subito addormentati, di essersi svegliati solo verso le ore 4, e di non sapere, in conseguenza, se il Ramaccia Pasquale si era allontanato dalle case (ff. da 34 a 97 Vol.5°).

Anche il Mancuso Pasquale che dormiva nella stalla attigua alla camera ove era il Ramaccia Pasquale, dichiarò di essersi addormentato subito intorno alle ore 20,30 e di avere ininterrottamente dormito fino alle 3 - 3,30. Solo alle 5 ebbe modo di scorgere il Ramaccia Pasquale uscito dalla casa colonica (vedi f.101- Vol.5°).

Poté pertanto il Ramaccia Pasquale allontanarsi senza farsi notare dal Macaluso e dai dipendenti, recarsi a Prizzi e ritornare indisturbato dopo il delitto !
Del Resto la Corte non ha motivo di credere alle affermazioni del Ramaccia che ha dimostrato in processo di saper mentire in ordine alle più gravi circostanze di tutta la vicenda.
A favore del Ramaccia Pasquale ha deposto soltanto il teste Macaluso Salvatore che ha affermato (v.f.88-Vol.5°) che, intorno alle 22, egli conversava con l'imputato nel suo fondo di contrada Margi. Ma é da tener conto, in ordine a tale deposizione, che il teste, socio e commensale del Ramaccia, e non semplice pastore-impiegato,fornì quell'orario, non a distanza di ore dal fermo dei Ramaccia, come gli altri testi, ma soltanto il 24 aprile, 9 giorni dopo l'uccisione di Fucarino Diego e 7 giorni dopo l'arresto di Ramaccia Pasquale. Comunque il teste, per prudenza e per ogni evenienza aggiunse: "non guardai però l'orologio". Il che é molto sintomatico !
Non é dunque su un tale alibi, definito dalla difesa "granitico e decisivo" che può escludersi per Ramaccia Pasquale la sua partecipazione al delitto in Prizzi alle ore 23,20 e la sua presenza alle ore 20,30, e nelle ore del mattino dopo, in contrada Margi, con i suoi dipendenti e soci.
Concludendo, l'alibi degli imputati é completamente fallito, e il fallimento si ritorce contro gli stessi per il mendacio dimostrato nella distorsione degli orari indicati dai medesimi testi di alibi.
Gl'imputati, nei loro interrogatori, hanno negato tutto, e cioé, il loro rancore verso Fucarino Diego, l'esistenza di un motivo per la sua soppressione, la riunione al Municipio, il versamento della somma di L.200.000 a tacitazione del credito della vittima : questa negazione totalitaria non conforta il dubbio della sentenza impugnata, ma convalida il convincimento che a compiere il gravissimo crimine furono proprio gli odierni imputati.
Che l'omicidio sia stato premeditato, ai sensi dell'art.577 n.3 C.P., risulta dalla causale e dalle modalità tutte del fatto, e cioé, dal movente risalente nel tempo, e dalla macchinazione messa in atto per l'esecuzione del crimine, con lo studio delle abitudini della vittima, con la ricerca dell'ora più propizia per la sicura riuscita e la fuga immediata, con la preparazione delle armi occultate nella pagliera, e con l'agguato e l'attesa della vittima nel posto prescelto. Queste circostanze sono dimostrative degli elementi cronologico e psicologico della premeditazione, palesando esse una decisione maturata con adeguato anticipo rispetto alla esecuzione e rimasta ferma e irrevocabile nell'animo degli imputati.

L'affermazione di responsabilità di Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale, per il delitto loro ascritto, comporta l'accoglimento dello appello del P.M. e il rigetto di quello degli imputati, con la riforma totale della sentenza impugnata. (18)

Prima di passare alla irrogazione della pena ritiene la Corte di dovere concedere agli imputati le attenuanti generiche, ai sensi dell'art.62 bis C.P., tenuto conto per Ramaccia Attilio dell'età senile di costui, per Ramaccia Pasquale del fatto di essere stato coinvolto nel delitto, per far parte di una cosca mafiosa, nella quale era stato educato con distorta mentalità, e dalla quale era rimasto suggestionato, e per entrambi, del fatto che il delitto é avvenuto oltre 12 anni or sono, in un ambiente e in una situazione dove, oltre ai motivi di mafia, giuocarono per gl'imputati anche ragioni emotive personali.
Pena congrua e proporzionata al fatto é quella di anni venti di reclusione, che si ottiene in applicazione dell'articolo 65 n.2 C.P., valutata per ciascuno imputato ogni circostanza contemplata dallo articolo 133 C.P. -
Infatti per l'imputazione contestata (omicidio volontario aggravato dalla premeditazione), la pena é quella dell'ergastolo che, per le concesse attenuanti generiche, viene fissata, in applicazione discrezionale del citato art.65 C.P., nella misura minima di anni 20.Per effetto della condanna i Ramaccia vanno sottoposti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale temporanea.
Essendosi Fucarino Giorgio costituito parte civile in 1° e 2° grado, e avendo chiesto in comparsa conclusionale il risarcimento dei danni, e in via subordinata una provvisionale, ritiene la Corte di non avere, allo stato, gli elementi per la liquidazione dei danni, non essendo essi processualmente accertati, onde la valutazione di essi va rimessa dinanzi al giudice civile competente.
Va invece accolta la domanda di liquidazione di una provvisionale, e del ristoro delle spese del processo. Ritiene la Corte, con giudizio equitativo, di liquidare a Fucarino Giorgio la provvisionale nella misura di L. 1.000.000 da porsi a carico degli imputati Ramaccia e di condannarli altresì alle spese sostenute dalla parte civile, liquidandone l'ammontare, comprensivo di onorari per entrambi i giudizi, in L. 620.000.
Gli imputati hanno, ciascuno diritto al condono di anni tre di reclusione, e della pena accessoria inflitta, in forza dei benefici di clemenza citati in dispositivo.

./.

(18) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 34-55. (N.d.r.)

X

- 32 -

Ai sensi dell'art.213 C.P.P. Ramaccia Attilio e Pasquale vanno condannati in solido alle spese dei procedimenti di 1° e 2° grado, nonché a quelle del loro mantenimento in carcere.

P. Q. M.

La Corte d'Assise d'Appello, visti gli artt. 62 bis, 65, 110, 575, 577 n.3 C.P. 213, 433, 488, 489, 519, 523 C.P.P. art.3, 6 D.P. 4.6.1966 n.332, 6,7, 3, D.P. 22.5.1970 n.283, in riforma della sentenza della Corte d'Assise di Palermo, appellata da (19)
Ramaccia Attilio e Ramaccia Pasquale, nonché dal P.M. nei confronti di entrambi, dichiara Ramaccia Pasquale e Ramaccia Attilio colpevoli del delitto di omicidio aggravato come contestato nel capo di imputazione e, con la concessione delle attenuanti generiche, li condanna alla pena di anni venti di reclusione, nonché alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, e a quella della interdizione legale temporanea. Li condanna inoltre in solido alle spese del giudizio d'impugnazione e a quelle del precedente giudizio, nonché alle spese del loro mantenimento in carcere, durante la custodia preventiva. Condanna inoltre i due imputati in solido al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile Fusarino Giorgio, rimettendo la stessa parte dinanzi al giudice civile per la relativa liquidazione, ed assegnandole la somma di un milione di lire da imputarsi nella liquidazione definitiva. Condanna infine i due imputati, in solido, alle spese sostenute dalla parte civile, determinandone l'ammontare complessivo per entrambi i giudizi in lire 620.000, ivi comprese lire 600.000 per onorario di difesa. Dichiara condanata, nella misura di anni tre, la pena della reclusione inflitta, nonché la pena accesso- (20)
ria temporanea.

Palermo, 28 novembre 1970

Il Presidente f/to Ferrotti Francesco
Il Consigliere estensore f/to Enrico Zagarella
Il Cancelliere F/to Bruno
Depositata in Cancelleria il 16.2.1971
Il Cancelliere F/to Bruno

(19) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 34-55. (N.d.r.)

(20) Contro la sentenza fu proposto ricorso per Cassazione sia dal Procuratore generale che dai Ramaccia, i quali furono definitivamente assolti in sede di rinvio (cfr. Relazione conclusiva - Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura, pag. 175). (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 732

FASCICOLI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA DETENZIONE DI FILIPPO E VINCENZO RIMI, TRASMESSI IL 27 LUGLIO 1971 DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

PAGINA BIANCA

MODULARIO G. G. 16

cr

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Ufficio III

Prot.n.268771/4 Compl. Roma, 27.7.1971

Doc. 732

29 LUG. 1971

On.le Presidente
Commissione Anti Mafia
Camera dei Deputati

R O M A

OGGETTO: Trasmissione fascicoli dei detenuti:
RIMI Vincenzo e RIMI Filippo.-

In riferimento alla richiesta di cui al telegramma del (1)
23 c.m. - si trasmettono n. 3 fascicoli riguardanti i detenuti (2)
RIMI Vincenzo (di n. 40 fogli), RIMI Filippo (di n.69 fogli) ed
un complessivo riguardante i suddetti (di n.19 atti).-

PER IL MINISTRO
IL DIRETTORE GENERALE

(1) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 92. (N.d.r.)
(2) I fascicoli citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 93-185, 186-290 e 291-404. (N.d.r.)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

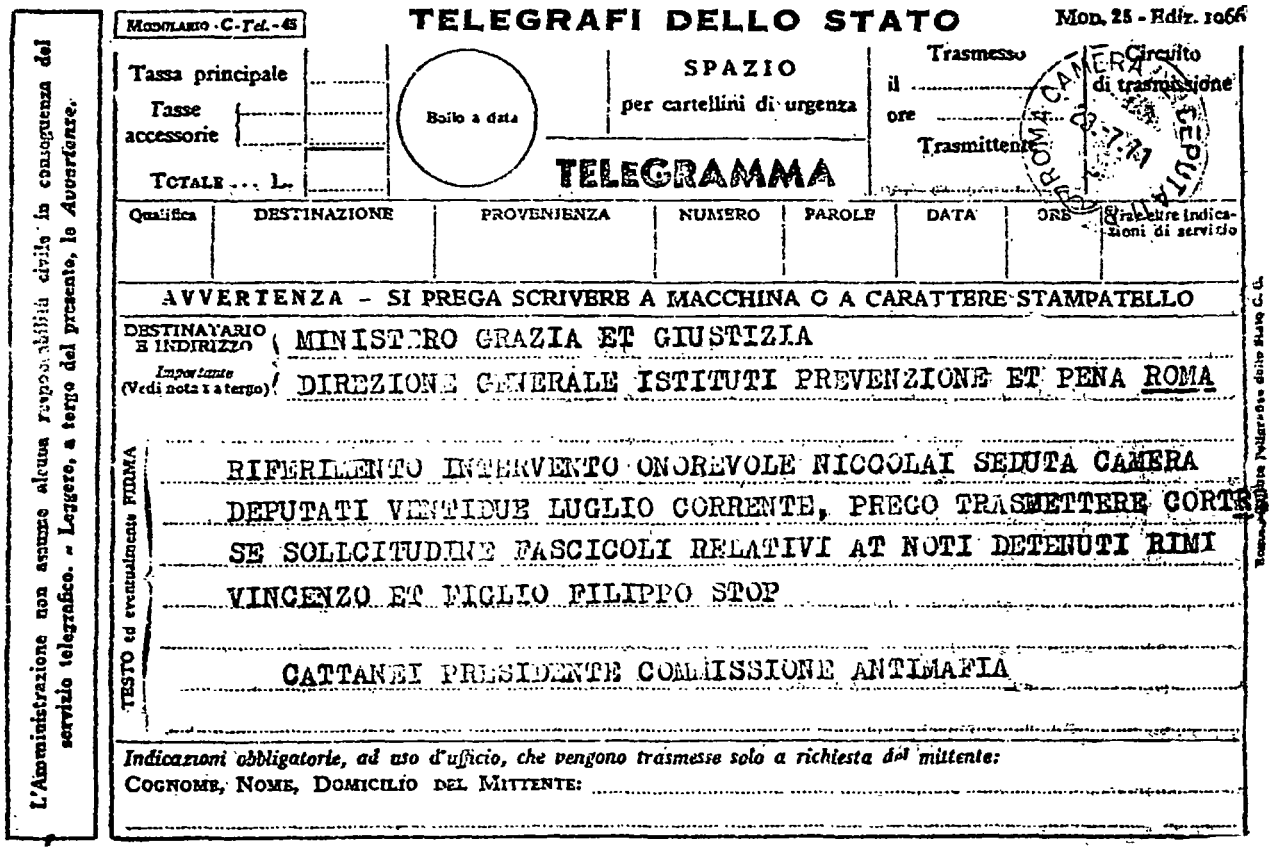

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico. - Leggere, a tergo del presente, le *Avvertenze*.

Modulario C-Tel.-45

TELEGRAFI DELLO STATO

Mod. 25 - Ediz. 1966

Tassa principale ...
Tasse accessorie ...
TOTALE ... L. ...

Bollo a data

SPAZIO per cartellini di urgenza

TELEGRAMMA

Trasmesso il ... ore ...
Trasmittente ...
Circuito di trasmissione

ROMA CAMERA DEPUTATI 23 7 71

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE	Speciali indicazioni di servizio

AVVERTENZA - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

DESTINATARIO E INDIRIZZO (*Importante* (Vedi nota a tergo)): MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE ISTITUTI PREVENZIONE ET PENA ROMA

TESTO ed eventualmente FIRMA:

RIFERENDOMI INTERVENTO ONOREVOLE NICCOLAI SEDUTA CAMERA
DEPUTATI VENTIDUE LUGLIO CORRENTE, PREGO TRASMETTERE CORTESE
SOLLECITUDINE FASCICOLI RELATIVI AT NOTI DETENUTI RIMI
VINCENZO ET FIGLIO FILIPPO STOP

CATTANEI PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIMAFIA

Indicazioni obbligatorie, ad uso d'ufficio, che vengono trasmesse solo a richiesta del mittente:
COGNOME, NOME, DOMICILIO DEL MITTENTE: ...

Roma - Stabilim. Poligrafico dello Stato C. d.

MODULARIO G. G. - A - 664

Mod. C64 I. P. P.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

19.....

FASCICOLO PERSONALE

N. 37748

UFFICIO III

ERGASTOLANO

DETENUTO

(1) RIMI Vincenzo

fu Filippo

(1) Cognome, Nome, soprannome e paternità.

(8104341) Rach. 198 del 1969 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (40 000)

MODULARIO
G. G. - A - 664

Mod. 664 I. P. P

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

19.....

37748

FASCICOLO PERSONALE

N. **37748**

UFFICIO III

ERGASTOLANO

DETENUTO

(1) RIMI VINCENZO

FU FILIPPO

(1) Cognome, Nome, soprannome e paternità.

(8104341) Rich. 198 del 1969 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (40.000)

dott. RIMI Vincenzo

MODULARIO C. C. 16

Mod. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

INDICE ATTI FASCICOLO di

RIMI Vincenzo

****

1) Copia appunto n.4082/CA/gu del 29.4.1969 diretto a S.E.il Direttore Generale II.PP. del Capo della Segreteria del Sottosegretario Prof. dell'Andro, S.Tigano. Si richiede che i detenuti Rimi Vincenzo e Filippo restino, in attesa del ricorso per cassazione, insieme negli stabilimenti penali di Perugia. (3)

2) Appunto n.266961/4 Compl. del 13.5.1969 Uff.III D.G.I.P.P. a firma "Manca" diretto al Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario Dell'Andro. Si comunica che sono state richieste le notizie del caso al fine di accogliere la richiesta di cui al n. 1. (4)

3) Ministeriale 266961/4 Compl. del 7.6.1969 Uff.III indirizzata alla Direzione degli Istituti penali di Perugia. Richiesta estratto cartella biografica e dettagliata relazione medica del detenuto Rimi Vincenzo/ (5)

4) Tele 266961 del 13.6.1969 Uff.III D.G.I.P.P. al direttore di Perugia. Sollecito riscontro alla ministeriale del 7.5.1969. (6)

5) Copia appunto 4082/CA/gu del 27.5.1969 del Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario dell'Andro, S.Tigano, per il Direttore Generale per gli II.PP. Richiesta che i detenuti Rimi Vincenzo e Filippo siano trasferiti insieme a Favignana. (7)

6) 6/a/b) Nota 7721 dell'11.6.1969 direzione II.PP.di Perugia. Trasmissione relazione sanitaria n.106 del 9.6.1969 a firma dr.Bastied estratto cartella biografica del det.Rimi Vincenzo. (8)

7) Tele 19.6.1969 n.166272 Uff.III D.G.I.P.P. indirizzato al direttore di Perugia. Richiesta urgente più dettagliata relazione medica det. Rimi Vincenzo. (9)

8) Copia appunto 27.6.1969 a firma "Santarsiero" relativo alla segnalazione del dr. Folino per il trasferimento dei detenuti Rimi Vincenzo e Filippo per visita alla moglie e madre. (10)

9) Nota 8798 del 26.6.1969 Direzione II.PP. Perugia. Invio trasmissione mod. 438 di Rimi Vincenzo. (11)

10) Ministeriale 171722/37748 del 16.7.1969 indirizzata alle direzioni C.G.Perugia e Ragusa a firma "Da Pano".trasferimento del Rimi Vincenzo alla sez.minorati fisici C.G.Ragusa, per mesi sei. (12)

---

(3) Cfr. pag. 100. (N.d.r.)
(4) Cfr. pag. 101. (N.d.r.)
(5) Cfr. pag. 102. (N.d.r.)
(6) Cfr. pag. 103. (N.d.r.)
(7) Cfr. pag. 104. (N.d.r.)
(8) Cfr. pagg. 105-111. (N.d.r.)
(9) Cfr. pag. 112. (N.d.r.)
(10) Cfr. pag. 113. (N.d.r.)
(11) Cfr. pagg. 114-116. (N.d.r.)
(12) Cfr. pag. 117. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

Mod. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

- 2 -

11) Copia appunto del Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario dell'Andro, S.Tigano, per S.E. il Direttore Generale II.PP.. Si chiede che, ove non sia possibile lasciare insieme i detenuti Rimi, il Vincenzo sia destinato a Ragusa o Favignana e il Filippo a Favignana o Noto. (13)

12) Copia appunto n.173424/37748 del 23.7.1969 a firma "Manca" per il Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario dell'Andro. Si comunica che il Rimi Vincenzo è stato destinato alla sezione per minorati del C.G.Ragusa per mesi sei mentre il figlio Filippo è stato destinato alla C.R. Noto. (14)

13) Nota 500/6 Uff.Ris.del 26.7.1969 del Sost.Procuratore Generale Gambino della Procura Gen. di Perugia. Concessione nulla osta per il trasferimento del Rimi Vincenzo alla C.R.Noto. (15)

14) Copia appunto 4082/CA/ca. del 6.10.1969 del Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario dell'Andro per il Direttore Generale II. PP.. Segnalata l'aspirazione dei detenuti di essere trasferiti, insieme, a Ragusa o ad altro istituto. (16)

15) Copia appunto 270082/4 Compl. del 22.10.1969 Uff.III a firma "Manca" per il Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario dell'Andro. Si comunica che non è possibile accogliere il desiderio dei due Rimi di cui alla segnalazione al n. 14. (17)

16) (Ed allegato 16/a). Nota n.3677 del 23.4.1970 del Direttore C.G.Ragusa dr. Mauro. Trasmissione mod. 437, dettagliata relazione medica, e proposta per trattamento del Rimi Vincenzo quale minorato fisico per altri sei mesi. (18)

17) Ministeriale 149158 dell'8.5.1970 a firma "Margariti" indirizzata alla Direzione C.G.Ragusa. Proroga trattamento da minorato fisico per mesi sei del Rimi Vincenzo. (19)

18) Nota 1266-R del 27.7.1970 del dr. F.Romani, Capo della Segreteria del Sottosegretario On.le Pellicani indirizzata al Cons.Margariti. Richiesta che i due detenuti Vincenzo e Filippo Rimi possano rimanere a Ragusa ancora per due mesi. (20)

19) (Ed allegato 19/a). Nota 8202 del 5.10.1970 della direzione C.G.Ragusa. Invio relazione medica e richiesta del trattamento da minorato fisico per altri sei mesi del detenuto Rimi Vincenzo. (21)

20) Ministeriale 186460/37748 del 14.10.1970 indirizzata C.G.Ragusa.Proroga per sei mesi del trattamento da minorato fisico di Rimi Vincenzo. (22)

---

(13) Cfr. pag. 118. (N.d.r.)
(14) Cfr. pag. 119. (N.d.r.)
(15) Cfr. pag. 120. (N.d.r.)
(16) Cfr. pag. 121. (N.d.r.)
(17) Cfr. pag.122. (N.d.r.)
(18) Cfr. pagg. 123-124. (N.d.r.)
(19) Cfr. pag. 125. (N.d.r.)
(20) Cfr. pag. 126. (N.d.r.)
(21) Cfr. pagg. 127-128. (N.d.r.)
(22) Cfr. pag. 129. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16 — Mod. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

- 3 -

21) (Ed allegati 21/a/b). Nota n.9370 del 14.11.1970 direzione C.G.Ragusa Richiesta di xgrafia dell'apparato renale per Rimi Vincenzo: trasmissione di relazione medica ed estratto della cartella biografica del predetto. (23)

22) Ministeriale 193844/37748 del 23.11.1970 indirizzata alla direzione C.G.Ragusa a firma "Margariti". Autorizzazione alla xgrafia di cui al n. 21. (24)

23) Copia di appunto indirizzato da S.E.Manca al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro il 30.11.1970 (Prot.n.270327/4 compl.). Si comunica che non essendo possibile far rimanere nello stesso istituto i due detenuti Rimi Vincenzo e Filippo è stato disposto in via del tutto eccezionale ed in accoglimento di una recente richiesta telefonica del dr. Bergesio, Segretario Particolare dell'On.le Ministro, che il Filippo resti a Ragusa sino al 10.1.1971. (25)

24) Copia di appunto 10.12.1970 del Cons. Margariti. Su pressante richiesta del dr. Visco sono state impartite disposizioni telefoniche perchè il Filippo Rimi sia ritradotto a Noto, da Ragusa, il 30.1.971 anzichè il 10.1.1971. (26)

25) (Con allegato 25/a) Nota 2395 del 4.12.1970 della Procura Generale di Perugia. Trasmissione di copia dell'ordinanza con cui si autorizza il ricovero di Rimi Vincenzo all'Ospedale Civile di Ragusa per pielografia discendente. (27)

26) Nota 691 del 28.1.1971 direzione C.G.Ragusa. Trasmissione copia della pielografia discendente del det. Rimi Vincenzo. (28)

~~27) Copia appunto 27.2.1971 n.2343/2 Vicepr. Ragusa Richiesta Rimi Vincenzo~~

27) Nota n.2683 del 10.4.1971 direzione C.G.Ragusa. Richiesta proroga trattamento quale minorato fisico per altri sei mesi di Rimi Vincenzo. (29)

28) Ministeriale 150152/37748 del 24.4.1971 a firma "Dafano" indirizzata alla direzione C.G.Ragusa. Proroga del trattamento da minorato fisico per sei mesi di Rimi Vincenzo. (30)

29) Copia fotostatica articolo pubblicato su il Messaggero del 22.5.971 "A Roma la centrale della droga? Indiziati 92 Boss della Mafia". (31)

30) Copia lettera n.123/103474/130 A.B. del 27.5.1971 del Ministero Interno. Richiesta per il trasferimento in istituti il più lontano possibile dalla Sicilia dei detenuti Rimi Vincenzo e Filippo. (32)

---

(23) Cfr. pagg. 130-134. (N.d.r.)
(24) Cfr. pag. 135. (N.d.r.)
(25) Cfr. pag. 136. (N.d.r.)
(26) Cfr. pag. 137. (N.d.r.)
(27) Cfr. pagg. 138-139. (N.d.r.)
(28) Cfr. pagg. 140-141. (N.d.r.)
(29) Cfr. pagg. 142-143. (N.d.r.)
(30) Cfr. pag. 144. (N.d.r.)
(31) Cfr. pagg. 145-146. (N.d.r.)
(32) Cfr. pag. 147. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16 — Mod. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

- 4 -

31) Fonogramma n.2820 Prot. 166817 Uff. III D.G.I.P.P. a firma "Callà", dell'11.6.1971 indirizzato al direttore C.G.Ragusa. Richiesta dettagliata relazione medica di Rimi Vincenzo, dalla quale risulti se il detenuto sia trasportabile. (33)

32) Nota del 12.6.1971 del Ministero dell'Interno. Ulteriore richiesta di trasferimento in istituti fuori della Sicilia dei detenuti Rimi Vincenzo e Filippo. (34)

33) Copia ministeriale 267889/4 Compl. del 16.6.1971 a firma "Manca" indirizzata al Ministero dell'Interno. Comunicazione che Rimi Filippo è stato destinato a Porto Azzurro e che per Rimi Vincenzo si attende una dettagliata relazione medica. (35)

34) Nota 4486 del 15.6.1971 direzione C.G.Ragusa. Invio relazione sanitaria richiesta con fonogramma di cui al n. 31. (36)

35) Appunto n.170661/37748 del 1°.7.1971 [illegible] per il Capo della Segreteria, a firma Cons.Margariti. Comunicazione del parere dell'Ispettore Generale sanitario Prof.Fontanesi: per acquisire altri elementi di valutazione circa la possibilità di trasferire il det. Rimi - dichiarato non trasportabile dal sanitario delle C.G.Ragusa- ad altra sede sarebbe opportuno eseguire una visita suppletiva al detenuto stesso; visita, che il Prof.Fontanesi potrebbe effettuare congiuntamente al dr. De Angelis di questa Direzione Generale. (37)

36) Appunto 17.7.1971 a firma "Margariti, Fontanesi, De Angelis". I due sanitari hanno riferito a S.E. Manca circa la visita eseguita sul det. Rimi Vincenzo che è stato riconosciuto trasportabile ad altra sede. (38)

37) Nota 22.7.1971 indirizzata dall'Ispettore Gen.Sanitario Prof. Fontanesi alla Segreteria D.G.I.P.P. ed allegata relazione medica sulla visita effettuata sulla persona di Rimi Vincenzo (37/a). (39)

38) Fonogramma n.2984 Prot.170661 del 22.7.1971, che dispone l'urgente trasferimento del Rimi Vincenzo alla C.R.per min.fisici Fossombrone. (40)

39) Lettera riservata n.170661/37748 del 22.7.1971 a firma "Dafano" indirizzata al Ministero degli Interni. Si comunica il trasferimento del Rimi Vincenzo alla C.R.per minorati fisici di Fossombrone. (41)

40) Telegramma cifrato n.5747 del 24.7.1971. Il direttore delle C.R. Ragusa, dr. Mauro, comunica l'avvenuto trasferimento del det. Rimi Vincenzo a Fossombrone. (42)

---

(33) Cfr. pag. 149. (N.d.r.)
(34) Cfr. pag. 150. (N.d.r.)
(35) Cfr. pag. 151. (N.d.r.)
(36) Cfr. pagg. 152-164. (N.d.r.)
(37) Cfr. pagg. 165-168. (N.d.r.)
(38) Cfr. pag. 169. (N.d.r.)
(39) Cfr. pagg. 170-179. (N.d.r.)
(40) Cfr. pagg. 180-182. (N.d.r.)
(41) Cfr. pagg. 183-184. (N.d.r.)
(42) Cfr. pag. 185. (N.d.r.)

321/2

Dott. De Bellis
6 MAG. 1969

1

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

4082/CA/gu

Roma, 29 aprile 1969

III

APPUNTO PER IL SIG. DIRETTORE GENERALE
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

=====

Vengono rivolte vive premure perché i detenuti Vincenzo e Filippo RIMI, rispettivamente padre e figlio, non siano separati.

I predetti sono attualmente ristretti a Perugia, in attesa del ricorso per Cassazione.

Si prega esaminare con favorevole intendimento la possibilità di accogliere la richiesta, fornendo cortesi, urgenti notizie in merito.

(Salvatore Tigano)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
- 2. MAG 1969
Prot. 97037 Class.

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
- 6. MAG 1969
nr. 266961 rel. s.

Compl

MODULARIO G G 16

7 MAG 1969

Mod. 16

EVIDENZA : 31.5.69

EVIDENZA per il 16. al 30 giugno

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n. 266961/4 Compl. **Roma,** 13 MAG. 1969 (43)

Risp. a f.n. 4082/CA

del 29 aprile u.c.

A P P U N T O

per il Sig. Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario di Stato Prof.Renato Dell'Andro

sede

In riferimento all'appunto sopraindicato si comunica che, non risultando a questa Direzione Generale precedenti relativi ai detenuti Vincenzo e Filippo RIGI, nono stato chiesto, alla Direzione degli istituti penali di Perugia, notizie ai fini di esaminare la possibilità di accogliere l'istanza degli stessi.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

ATTO

IL DIRETTORE GENERALE

p.c. Manca

(43) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 100. (N.d.r.)

MOD. 26 M G

Roma, 7 MAG. 1969 196

Ministero di Grazia e Giustizia

D.G.I.P.P. Ufficio III

Prot. N. 266961/4 Cat.

Al la Direzione della Casa di Stato Giudiziale di Perugia

Risposta al foglio del ... *Div.* ... *Sez.* ... *N.°* ...

OGGETTO: detenuto Rossi Nicola

Si prega di trasmettere a questo Ministero un estratto aggiornato della cartella biografica relativa al detenuto in oggetto, nonché una dettagliata relazione medica sulle condizioni di salute del detenuto.

d'ordine del MINISTRO

MODULARIO Ministero - 28

Mod. 28 - *Provvisorio*

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

GABINETTO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 13. GIU 1969 UFFICIO TELEGRAFO

(1) D.G.I.P.P. UFFICIO III

Bollo e data dell'Ufficio di accettazione

TELEGRAMMA DI STATO

(Vegganai le importanti avvertenze stampate a tergo)

INDICAZIONE D'URGENZA	UFFICIO TELEGRAFICO di	Spedito il 19 ore pel Circ. N. all'Ufficio di Trasmittente	CIRCUITO SUL QUALE SI DEVE FARE L'INOLTRO DEL TELEGRAMMA

DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE (GIORNO E MESE / ORE E MINUTI)	VIA	INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO

N.B. – *Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile*

Destinatario. DIRETTORE ISTITUTI PENALI

Destinazione. PERUGIA

Testo . . . 266961 PREGASI DARE SOLLECITO RISCONTRO AT MINISTERIALE PARI NUMERO DEL SETTE MAGGIO 1969 RELATIVE DETENUTI RUI VINCENZO ET RUI FILIPPO PUNTO MINISTRO GAVA

Spazio riservato alla dichiarazione di *Stato* e cifre di conto e bollo del funzionario mittente

DI STATO

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato — Si raccomanda di non omettere questa indicazione.
N.B. — La firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene.

SCONTRINO DI RICEVUTA DA CONSEGNARSI AL MITTENTE DEL TELEGRAMMA

N. ..... (44)

di par. .....

per .....

ore .....

INDICAZIONI EVENTUALI

(44) La «ministeriale» citata nel testo è pubblicata alla pag. 102. (N.d.r.)

383/69

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

4082/CA/gu

Dott. De Bellis
29 MAG 1969

Roma, 27 maggio 1969

APPUNTO PER IL SIG. DIRETTORE GENERALE
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Con riferimento alla risposta in data 13 maggio scorso, Prot. n. 2669 61/4 Compl., vengono rivolte premure perché i detenuti Vincenzo e Filippo RIMI siano trasferiti insieme da Perugia a Favignana per avvicinamento alla famiglia. (45)

Si prega esaminare con favorevole intendimento la possibilità di accogliere la richiesta, fornendo cortesi urgenti notizie in merito.

(Salvatore Tigano)

DIREZIONE GENERALE
ISTITUTI DI PENA
2 6 MAG 1969
N° 2230 Class.

(45) La risposta citata nel testo è pubblicata alla pag. 101. (N.d.r.)

MODULARIO F. - Prom. - 98

MOD. N. (*Serv. promiscuo*)

6

ISTITUTI PENITENZIARI DI PERUGIA

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA — ARRIVO — 16 GIU 1969

Perugia *Addì* 11.6.969 *19*

N. 4421 *di protocollo*

REPARTO

Risposta al foglio del 6.6.969

n° 266961/4 Comunicato del MINISTRO GUARDASIGILLI

ELENCO delle carte che si trasmettono al MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA -Dir.Gen.Ist.Prev.e Pena- ROMA

Numero delle carte	DESCRIZIONE DELLE CARTE	Motivo della trasmissione — *Annotazioni*
1	Relazione sanitaria rela=	(46)
	tiva al detenuto RIMI	
	Vincenzo;	
1	Estratto della cartella	(47)
	biografica del medesimo.	
		..che si trasmet=
		tono per dovere
		di ufficio.

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA — 17 GIU 1969 — N° 166272

IL DIRETTORE
(Montàgano Dr.Osvaldo)

(7211815) Roma, 1968 - Ist. Poligr. Stato - V.G. (c. 1.000.000)

(46) La relazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 107. (N.d.r.)

(47) L'estratto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 108-111. (N.d.r.)

(Eugenio)
Q. 67

Note contrarie
insufficienti. —
Si rende necessario
vedere il mod. 43

Mod. N. 106 *bis* (*Carceri*)

di

Ufficio del Sanitario

N. 106 li 9.6.1969

Il sottoscritto Medico Chirurgo certifica che il detenuto Rimi Vincenzo presenta segni ecgrafici di sofferenza miocardica, cervicobrachialgia e stato generale di decadimento.

Presenta inoltre artrosi diffusa.

Visto: Il Direttore

Decisione del

S'informi il Ministero come da richiesta.

f.to Dott.O.Montagano

Il Medico Chirurgo

f.to Dott.R.Basta

MODULARIO
N. 16 Amm. Carc.

Mod. 12 Nuovo
(Art 90 del Regolamento)

ISTITUTI PENITENZIARI - PERUGIA
06100 Ufficio Matricola

6/5

di

Estratto della Cartella Biografica

del (1) detenuto

cognome RIMI nome Vincenzo

figlio di fu Filippo e di fu Cusumano Anna

nato a Alcamo (provincia di Trapani) il 5.3.902

domiciliato a Alcamo (provincia di Trapani

di professione o mestiere possidente

di istruzione elementare

cognome, nome, età, domicilio della moglie ABBATE Francesca

numero 3 età dei figli

(1) detenuto o internato

Ord. 22806 - 8-6-64 - Roma, Tip. Mantellate (c. 75.000)

Ricevuto il 18.1.969 arrestato il 3.2.964 a Alcamo
in virtù di Ordine di carcerazione
imputato di come sotto
commesso il il
per restare a disposizione di Procura Generale della Rep.di Perugia
passato a disposizione di il

Data della sentenza Autorità che l'ha pronunciata	TITOLO del reato	DATA del reato	PENA PRINCIPALE Specie	PENA PRINCIPALE Durata	PENA ACCESSORIA Specie	PENA ACCESSORIA Durata

DATA della sentenza	PENE

POSIZIONE GIURIDICA DEL DETENUTO RIMI Vincenzo
ARRESTATO IL 3.2.964

1)Mandato Cattura n°16/64 R.M.C. e n°557/63 G.I.emesso dal Giudice Istruttore della 5 ^ Sez.Trib.Palermo in data 23.1.964 -Notificato il 3.2.964/-GIUDICABILE giudicato con sentenza 22.12.68 C.Assise Catanzaro

2)Mandato Cattura n°33/64 R/M/C.e n°557/63 R.G.emesso il 28.2.964 dal Giudice Istruttore Sez.5^del Tribunale di Palermo per il reato di associazione a delinquere agg.-Notificato il 1.3.964 -GIUDICABILE giudicato con sentenza 22.12.1968 C.Assise Catanzaro

3)Mandato di cattura n°828/63 R.G. e n°6222/63 P.M.emesso il 2.12.964 dal Giudice Istruttore 5^Sez.Tribunale Palermo per associazione a delinquere -Notificato il 4.1.964 - GIUDICABILE Sentenza 22.12.968 C.Assise Catanzaro anni 5,mesi 1 recl.di cui due condonati FINE 3.3.967 Ar

4)Mandato di Cattura n°164/65 R.G.e n°326/65 R.G. e n°3121/60 M.P. emesso il 28.8.965 dal Giud.Ist.6^ Sez.Trib.Palermo per concorso in omicidio in danno di Giancreco Giovanni e Leale Giuseppe ed associazione a delinquere-GIUDICABILE Sentenza 16.2.1968 C.Assise Perugia condanna all'ERGASTOLO per 11 reati di cui sopra.Sent.18.3.969 C.Assise Appello Perugia Conferma.- FINE PENA MAI Appellante Ricorrente

ATTENZIONE -Sottoposto alla misura di prevenzione del Soggiorno obbligatorio-Rimane a disposizione della Questura di Trapani. Assegnato al Comune di Pionello (Piacenza) per la durata di anni 5-

Occupazione del detenuto nello stabilimento ozio involontario
remunerazione media mensile totale remunerazioni guadagnate
importo dei proventi
impiego del peculio
condizione finanziaria della famiglia povera

MISURE DI SICUREZZA

Sottoposto con decisione pronunciata da .....

alle misure di sicurezza .....

da eseguirsi in un ..... **sezione speciale** .....

la durata minima della misura di sicurezza è di .....

e cessa il ..... **nuovo termine per esame ulteriore** .....

la misura è stata revocata da ..... **il** .....

PENE

DATA		SOSPENSIONE DELLA PENA			AMNISTIE-INDULTI-GRAZIE		Scadenza della pena	Isolamento continuo
decorrenza	carcerazione	Principio	Termine	Durata	Decreti	Q.tà pene accumulate		

DISCIPLINARI E PUNIZIONI

SPECIE DELL'INFRAZIONE	SPECIE delle punizioni	DURATA
nessuna		

PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA

.....

.....

.....

.....

6/4

TRATTENIMENTI

DATA	STABILIMENTI		MOTIVI
	DA	A	
18.1.969	C.G.Catanzaro	C.G.Perugia	per competenza.

LICENZE CONCESSE ALL'INTERNATO

DATA della licenza	Autorità che l'ha concessa	Località ove fu goduta	Motivo della concessione

Giudizio complessivo del Direttore sul comportamento del detenuto o dell'internato

18.1.969 C.G.Catanzaro- regolare condotta

Lavoratore diligente e corretto -
Mesi sei

Perugia li 10.6.969

IL DIRETTORE
(Montàgano Dr.Osvaldo)

MODULARIO Provveditorato - 17

Mod. 28 - *Provvisorio*

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(1) D.G.I.P.P. Ufficio 3°

Bollo a data dell'Ufficio di accettazione

TELEGRAMMA DI STATO

(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo)

INDICAZIONE D'URGENZA	UFFICIO TELEGRAFICO di	Spedito il 19 ore pel Circ. N. all'Ufficio di Trasmittente	CIRCUITO SUL QUALE SI DEVE FARE L'INOLTRO DEL TELEGRAMMA

DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE (GIORNO E MESE / ORE E MINUTI)	VIA	INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO

N.B. – *Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.*

Destinatario. DIRETTORE ISTITUTI PENALI

Destinazione. PERUGIA

Testo . . . 166272 Riferimento nota 7721 undici corrente pregasi trasmettere massima urgenza una più dettagliata relazione sanitaria redigersi med.438 confronti detenute RIMI Vincenzo punto MINISTRO GAVA (48)

Spazio riservato alla dichiarazione di Stato e cifra di Stato e bollo del funzionario mittente

, Di

State

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato — Si raccomanda di non omettere questa indicazione.

N.B. — La firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene.

(48) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 105. (N.d.r.)

4

Cart. fab. 18
6

MODULARIO
G. G. 36

Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE
I. ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI

Roma, 27/6/1969

Al

Risposta al foglio
Div. Sez. N.

Collega Felino (587)

Detenuti Rini (Vincenzo
ora Alcamo (Trapani) Filippo
già condannati ergastolo
definitivamente all'ergastolo.
Sono a Perugia
mandarli a Favignana.
Fin visitati da Ispettrice
maggio e molto
non molesta

1700016 | 37769/16628

MODULARIO Amm. Cerc. 73

VALE BIGLIETTO URGENTE

COPIA

MOD. N. 25 (Circolari)

Ministero di Grazia e Giustizia

Perugia Addì 26.6.969 19

DIREZIONE del ISTITUTI PENITENZIARI PERUGIA

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA — ARRIVO — 1 LUG 1969 GABINETTO DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

Div. 3 Tit. 3 Fasc. 1 Lett. R

Risposta alla lettera del Telg. 19.6.960

Ufficio N. 166272

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (Dir?Gen.Ist.Prev.e Pena) ROMA (49)

Allegati N.

OGGETTO det.RINI Vincenzo.

^^^^^^In esito alla nota suindicata si trasmette,in allegato,il Mod.438 redatto dal locale Sanitario in data 26.6.969 con documentazione,inerente al detenuto indicato in oggetto. (50)

IL DIRETTORE CAPO
(Montàgano Dr.Osvaldo)

171722

(49) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 112. (N.d.r.)

(50) Il modello citato nel testo è pubblicato alla pag. 116. (N.d.r.)

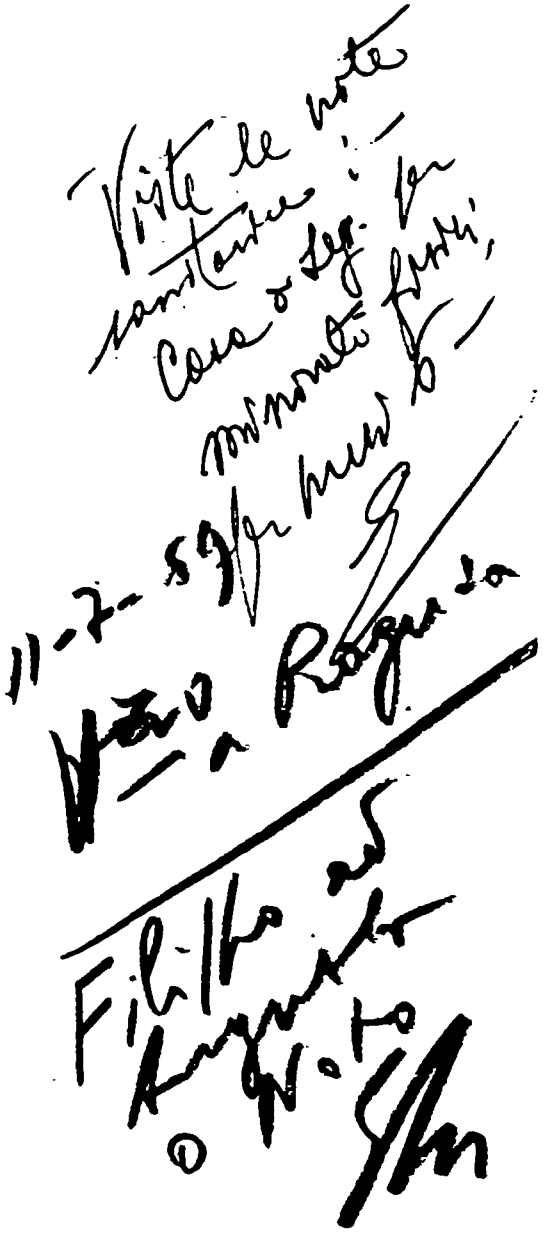

Originale allegato alla cat. 4456 - 71
al N°. 4486 della Uff. di Ragusa

9/1

MODULARIO
N. 191 - Amm. Carc.

Mod. 438 (*Carceri*)

ISTITUTI PENITENZIARI PERUCIA

Direzione di *Matricola Giudiziario*

MODULO DI CERTIFICAZIONE MEDICA PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CURE E AD ESAMI

Nome e Cognome del soggetto Rimi Vincenzo

Età, altezza e peso anni 67- alto m.1,72- peso Kg.73

Notizie anamnestiche, specie per quanto ha riferimento con lo stato morboso attuale

Operato per prosteectomia nel I964.

Soffre da qualche anno per cardiopatia- cervico brachialgia.

Condizioni generali decadute.

Cure ed esami praticati (date ed esiti) Vedi referti allegati:

Stato attuale condizioni generali scadute.

Conclusione clinica Poliartrosi.Note di modesta sofferenza miocardica.

Cervicobrachialgia.

Motivi della proposta di destinazione in altro istituto con indicazione anche approssimativa, del tempo di permanenza ritenuto necessario nessuna.

In esito a richiesta del Superiore Ministero.

Perugia lì, 26.6.1969

IL SANITARIO

Ord. 80685-20-10-60 Roma, Tip. Mantellate. (c. 50. 000)

4 LUG. 1969

Mod. 718

16 LUG. 1969

Roma, ...

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

UFFICIO III — Prot. N. 171722/3778

Risp. al f. n. 8748 *del* 26/6/969

Alla Direzione C.G. Perugia

e, p. c.

Alla Direzione C.G. Padova

(51)

OGGETTO: **Trasferimento del detenuto minorato fisico** Rimi Vincenzo

In relazione alla nota sopradistinta, questo Ministero dispone, previo nulla osta della competente Autorità Giudiziaria, il trasferimento del detenuto in oggetto da codesto Stabilimento al C.P. Padova - Sezione Minorati per motivi di salute, per un periodo di mesi sei.

Ove le condizioni di salute del detenuto all'atto del trasferimento lo esigessero, codesta Direzione potrà disporre, in via eccezionale, la traduzione straordinaria diretta.

Codesta Direzione trasmetterà alla Direzione dell'Istituto a cui la presente è diretta per conoscenza, avvalendosi del personale di scorta, una dettagliata relazione sanitaria sulle attuali condizioni fisio-psichiche del soggetto, sul decorso delle sue infermità durante la passata detenzione, sulle indagini diagnostiche compiute ed in particolar modo sulle visite specialistiche eseguite, al fine di fornire ogni dato utile per i successivi esami e di evitare inutili ripetizioni di accertamenti clinici; trasmetterà similmente un estratto della cartella biografica del detenuto, completo in ogni sua parte.

La Direzione dell'Istituto a cui la presente è diretta per conoscenza è pregata, alla scadenza del detto periodo, di formulare le proposte del caso circa il trattamento da usare in ordine all'alimentazione ed al lavoro, al tipo di Istituto ed al clima più adatti al detenuto, il quale dovrà essere trattenuto a disposizione di questo Ministero per eventuale nuova assegnazione.

Pregasi dare assicurazione della partenza del detenuto.

p. **IL MINISTRO**

F.to Dafano

(51) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 114. (N.d.r.)

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

4082/CA/ca.

Roma, 30 giugno 1969

Dott. De Bellis
7 LUG 1969

APPUNTO PER IL SIG. DIRETTORE GENERALE
DEGLI IST. DI PREVENZ. E PENA

Con riferimento alla risposta in data 13 maggio scorso, Prot. n. 2669 61/4 Compl., e facendo seguito all'appunto p.n. del 27 maggio scorso, vengono rivolte premure perchè, se non fosse possibile lasciare insieme i detenuti RIMI Vincenzo e Filippo, sia destinato il Vincenzo, se riconosciuto minorato fisico, a Ragusa o, se sano, a Favignana ed il Filippo a Favignana o Noto. (52) (53)

Si prega esaminare la richiesta con favorevole intendimento, fornendo cortesi, urgenti notizie in merito.

(Salvatore Tigano)

DIREZIONE GENERALE
DI PREVENZIONE E DI PENA
SEGRETERIA - REP I
- 3 LUG 1969
Prot
Class

(52) La risposta citata nel testo è pubblicata alla pag. 101. (N.d.r.)
(53) L'appunto citato nel testo è pubblicato alla pag. 104. (N.d.r.)

MODULARIO G. G 16

MOD. 16

M/A.

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III.

Prot.n.173424/37748 Roma, 23 LUG. 1969

Rif.n. 4082/CA
del 30/6/69 (54)

A P P U N T O

per il Sig. Capo della Segreteria dell'On/le Sottosegretario di Stato Prof.Renato DELL'ANDRO -

****

In riferimento all'appunto sopra indicato, si comunica che, con provvedimento in corso, il detenuto RIMI Vincenzo è stato trasferito alla Sezione per Minorati Fisici del Carcere Giudiziario di Ragusa per motivi di salute e per un periodo di mesi sei, mentre il figlio Filippo alla Casa di Reclusione di Noto come richiesto.-

IL DIRETTORE GENERALE

(54) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 118. (N.d.r.)

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

N. 500/6a prot. Uff.Es.
Risposta a nota N. 10316
del 23 luglio 1969

Perugia, 26 luglio 1969

(55)

Oggetto: Detenuti Ergastolani ricorrenti RIMI Filippo e RIMI Vincenzo.

Alla DIREZIONE DEL CARCERE
PERUGIA

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Dir.Gen.Istit.Prev. e Pena
ROMA

MINISTERO ... 30 LUG 1969 GABINETTO DEL MINISTRO GRAZIA E GIUSTIZIA

Con riferimento alla nota di cui sopra, si concede il nulla osta al trasferimento dei nominati in oggetto da codeste carceri a quelle di Noto e di Ragusa, così come disposto dal Superiore Ministero.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
B.Gambino Sost.

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA 1 LUG 1969

(55) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

[illegible]

[illegible]/CA/cal.

APPUNTO PER [illegible]
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Vengono rivolte vive premure perchè i detenuti Vincenzo e Filippo RIMI, rispettivamente padre e figlio, non siano separati.

I predetti sono attualmente ristretti a Perugia ed aspirano ad essere trasferiti a Ragusa o ad altro istituto qualsiasi, ma insieme.

Si prega esaminare con favorevole intendimento la possibilità di accogliere la richiesta, fornendo cortesi, urgenti notizie in merito.

(Salvatore Tigano)

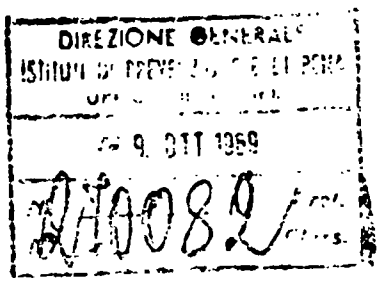

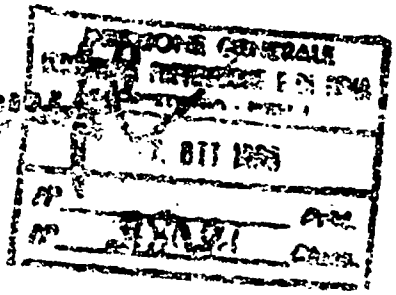

MODULARIO G. G. 16

Mod. 16

1 8 OTT 1969

or

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n. 270082/4 Compl.
Risp. al f.n. 4082/CA/ca
del 6 ottobre 1969

Roma, 11 OTT. 1969

(56)

A P P U N T O

per il Sig. Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario di Stato Prof.Renato Dell'Andro

****

In riferimento all'appunto sopra indicato, si comunica che è prassi costante di questa Direzione Generale non trasferire, per ovvi motivi, nello stesso Istituto detenuti congiunti o correi.

Peraltro non è possibile disporre che i detenuti RIMI Vincenzo e Filippo non siano separati, in quanto il primo, avendo bisogno di cure e trattamento da minorato fisico, deve permanere in un Istituto per tale categoria di condannati (è stato, quindi, destinato alla sezione per minorati fisici annessa alle Carceri Giudiziarie di Ragusa); il secondo, non bisognevole di alcun particolare trattamento sanitario, è stato destinato alla Casa di reclusione di Noto, poco distante dall'Istituto di Ragusa, per consentire ai familiari degli stessi di visitarli, senza eccessivi disagi.

Si precisa, altresì, che il detenuto Filippo RIMI non può essere destinato nelle Carceri Giudiziarie di Ragusa - sezione per sani - ostandovi, a norma dell'art. 26 del vigente Regolamento penitenziario, la pena alla quale lo stesso è stato condannato (ergastolo).

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Amato

(56) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 121. (N.d.r.)

N. 3677 tit 3 fasc 1 lett R.

Risposta alla lettera del

16/7/1969

N. 171722/37748

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA
— ARRIVO —
28 APR 1970
GABINETTO DEL MINISTRO GUARDAS

(57)

Ragusa, li 23/4/1970

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale Per Gli Isti=
tuti di Prevenzione e Pena.
Ufficio 3°

ROMA

OGGETTO: detenuto minorato fisico:
RIMI Vincenzo

149158

Con riferimento alla nota sopra indicata si rimette per le determinazioni di Codesto Centra= le Ufficio, l'unito modulo di certificazione me= dica, col quale questo Sig. Sanitario propone che il detenuto indicato in oggetto, venga considera= to minorato fisico per altri sei mesi. (58)

Lo stesso termina di espiare la pena ~~ik~~ con l'ergastolo .-

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dott. Carmelo Mauro)

2 MAG 1970

(57) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 117. (N.d.r.)
(58) Il modulo citato nel testo è pubblicato alla pag. 124. (N.d.r.)

MODULARIO
N. 213 Amm. Carc.

Mod. 437 - Carceri

ISTITUTO DI PREVENZIONE E PENA
Sez. Casa R. clinico e Minorati Fisici
RAGUSA

Direzione di .....

MODULO DI CERTIFICAZIONE MEDICA

PER LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DI DETENUTI A CASA PER MINORATI FISICI

Nome e cognome del soggetto Reimi Vincenzo

Età, altezza e peso a. 68 alt. m. 1,72 kg. 70

Notizie anamnestiche, specie per quanto ha riferimento con lo stato morboso attuale
Artrite, cardiopatia e bronco da fumo. Cachessia, ulcera duodenale.

Cure ed esami praticati (date ed esiti) cardiocinetici, antistaminici, psicofarmaci. Elettrici.

Stato attuale Lesioni stazionarie

Conclusione clinica Broncopneumopatia cronica ostruttiva - cardiopatia da probabile ipertensione arteriosa

Motivi della richiesta di destinazione in casa per minorati fisici con indicazione, anche approssimativa, del tempo di permanenza ritenuto necessario
per mesi 3 (tre)

22-4-70

V° Il Direttore Superiore
(Dott. Carmelo Mauro)

IL SANITARIO

Ord. 41840 - 7-6-65 - Roma, Tip. Mantellate. (c. 10.000)

17

- 4 MAG. 1970

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n. 149158/3F748 Roma, 8 MAG 1970

Risp. al f.n. 3677

del 23.4.70 (59)

Alla Direzione del/le C.G.

Ragusa

ATTI

OGGETTO: Detenuto minorato fisico Rinni Vincenzo

Con riferimento al foglio sopra indicato, si autorizza il prolungamento del trattamento previsto per i minorati fisici nei riguardi del detenuto in oggetto, per altri sei mesi.

Allo scadere del predetto periodo, codesta Direzione trasmetterà a questo Ministero le proposte del caso.

per il MINISTRO

(59) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 123. (N.d.r.)

18

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

1266-R
Si prega citare il numero

Roma, 27 giugno 1970

Caro Margariti,

i detenuti RIMI Vincenzo e figlio Filippo, ergastolani, attualmente ristretti nel carcere di Ragusa, sezione minorati fisici, non possono più stare insieme a causa di una menomazione fisica del padre.

Attualmente sono stati autorizzati a rimanere insieme, in Ragusa, sino al 21 giugno u.s.

L'On. Sottosegretario gradirebbe che tale autorizzazione fosse prorogata di altri due mesi.

Ti ringrazio per le notizie che vorrai darmi e cordialmente ti saluto.

(Filippo Romani)

Cons. Dott. Pietro MARGARITI
Direttore Ufficio III
Direzione Generale Ist. Prev. e Pena
S E D E

162925
6/3774

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

RAGUSA

N. 8202 tit 3 fasc 1 lett M

Risposta alla lettera del 8 maggio 1970 (60)

N. 149158/3748

MINISTERO ... - 9. OTT 1970 ... GABINETTO DEL MINISTRO GRAZIA E GIUSTIZIA

Ragusa, li 5 OTT. 1970

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale Per Gli Istituti di Prevenzione e Pena.
Uff.3°

ROMA

OGGETTO: detenuto minorato fisico:
RIMI Vincenzo

Con riferimento alla nota sopra indicata si rimette per le determinazioni di Codesto Centrale Ufficio, l'unito modulo di certificazione medica, col quale questo Sig. Sanitario propone che il detenuto indicato in oggetto, venga considerato minorato fisico per altri sei mesi. (61)

Lo stesso termina di espiare la pena il ergastolo.

18616

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA ... 12 OTT. ... N°

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dott. Carmelo Mauro)

12 OTT. 1970

37751

(60) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 125. (N.d.r.)
(61) Il modulo citato nel testo è pubblicato alla pag. 128. (N.d.r.)

MODULARIO
N. 213 Amm. Carc.

Mod. 437 - Carceri

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Sez. Casa Reclusione Minorati Fisici
RAGUSA

19/a

Direzione di

MODULO DI CERTIFICAZIONE MEDICA

PER LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DI DETENUTI A CASA PER MINORATI FISICI

Nome e cognome del soggetto Rimi Vincenzo

Età, altezza e peso anni 68 alt.mt.1,72 Kg.70

Notizie anamnestiche, specie per quanto ha riferimento con lo stato morboso attuale

Astenia,cardiopatico e dispenea da sforzo ematuria,epistassi recidivante e tosse.

Cure ed esami praticati (date ed esiti) cardiocinetici,emostatici,ansioprotettori balsamici.

Stato attuale Stazionario

Conclusione clinica bronchite cronica,miocardiosclerosi,epistassi,ematuria da probabile calcolosi-

Motivi della richiesta di destinazione in casa per minorati fisici con indicazione, anche approssimativa, del tempo di permanenza ritenuto necessario

sei mesi

Ragusa li - 5 OTT. 1976

IL SANITARIO

Il DIRETTORE SUPPLENTE
(Dott. [illegible])

Ord. 41840 - 7-6-65 - Roma, Tip. Mantellate. (c. 10.000)

21

13 OTT. 1970 Il Prefetto

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n. 18660/3FFH8 Roma, 14 OTT. 1970

Risp. al f.n. 8202

del 5-10-70 (62)

ATTI

Alla Direzione del b e c

Ragusa

OGGETTO: Detenuto minorato fisico Rinni Vincenzo

Con riferimento al foglio sopra indicato, si autorizza il prolungamento del trattamento previsto per i minorati fisici nei riguardi del detenuto in oggetto, per altri sei mesi.

Allo scadere del predetto periodo, codesta Direzione trasmetterà a questo Ministero le proposte del caso.

PER IL MINISTRO

f.to Margarili

(62) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 127. (N.d.r.)

97100 Ragusa, 14-11- 21 19 70

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Istituti Prevenzione e Pena

9370 Tit. 3 Fasc. 1 Lett. M

sposta alla lettera del

fficio ... N.

Allegati N. 2

OGGETTO

detenuto minorato fisico:
RIMI VINCENZO-

Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale Per Gli Istituti di Prevenzione e Pena.Uff.3°
ROMA

e,p,c:
Ispettorato Distrettuale Degli Istituti di Prevenzione e Pena di
MESSINA

^ ^ ^ ^ ^ ^ Sig. Direttore,

Si rimette l'unita copia di certificato medico con la quale questo Sig.Sanitario propone che il detenuto indicato in oggetto,affetto da saltuari coliche renali con anuria riflessa,abbisogna di xgrafia dell'apparato renale(pielografia discendente). (63)

Si allega l'estratto della cartella biografica dell'interessato. (64)

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dott.Carmelo Mauro)

GIUSTIZIA DI GRAZIA
19. NOV 1970
N° Prot.
N° Class.

193844

37758 EP
1866

(63) Il certificato citato nel testo è pubblicato alla pag. 131. (N.d.r.)
(64) La cartella biografica citata nel testo è pubblicata alle pagg. 132-134. (N.d.r.)

MODULARIO
Anm. Carc. - 153

Mod. 345 (Carceri)

U/a

Ragusa,li 14-11-1970

DIREZIONE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
del
RAGUSA

UFFICIO DEL MEDICO CHIRURGO

N .....

OGGETTO: Il detenuto minorato RIMI Vincenzo è affetto da saltuari coliche renali con anuria riflessa per cui necessita di xgrafia dell'apparato renale(pielografia discendente)da eseguire presso il locale Ospedale Civile.

IL SANITARIO
f.to Dott.G.Schembari

V° Il Direttore Superiore
f.to Dott.C.Mauro

ISTITUTI PREVENZIONE E PENA · RAGUSA · DIREZIONE

Per c.e. all'originale
Ragusa,li 14-11-1970
IL SEGRETARIO

(7212993) Roma, 1968 - ist. Poligr. Stato P.V.

MODULARIO
G.G. - Amm. Carc. - 16

Mod. 12 *Nuovo*
(Art. 90 del Regolamento)

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Sez. Casa Reclusione Minorati Fisici
RAGUSA

di

21/3

ESTRATTO DELLA CARTELLA BIOGRAFICA

del (1) detenuto minorato fisico

Cognome Russo nome Vincenzo
figlio di fu Filippo e di fu Cusumano Anna
nato a Alcamo (provincia di Trapani) il 5/2/1902
domiciliato a Alcamo (provincia di Trapani)
di professione o mestiere Pensionato
di istruzione Nz Elementare
cognome, nome, età, domicilio della moglie Abate Francesca
numero 3 età dei figli

(1) Detenuto o internato.

(7103647) Roma, 1968 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (o. 200.000) K. O.

Ricevuto a Rayusa 5/10/69 arrestato il 3/9/1964 a Alcamo
in virtù di Mandato Cattura
imputato di Associ. a delinq. ecc. altro
commesso il ____ il ____
per restare a disposizione della Sez. Spec. Trib. di Perugia
passato a disposizione di ____ il ____

MISURE DI SICUREZZA

Sottoposto con decisione pronunciata da ____
alle misure di sicurezza ____
da eseguirsi in un ____ sezione speciale ____
la durata minima della misura di sicurezza è di ____
e cessa il ____ nuovo termine per esame ulteriore ____
la misura è stata revocata da ____ il ____

PENE

Data della sentenza / Autorità che l'ha pronunciata	TITOLO del reato	DATA del reato	PENA PRINCIPALE Specie	PENA PRINCIPALE Durata	PENA ACCESSORIA Specie	PENA ACCESSORIA Durata	DATA Decorrenza	DATA Carcerazione	SOSPENSIONE DELLA PENA Principio	SOSPENSIONE DELLA PENA Termine	SOSPENSIONE DELLA PENA Durata	ANNISTIE - INDULTI - GRAZIE Decreti / Quantità pene accumulate	SCADENZA della pena	Isolamento continuo
30-10-1968 C. Ass. Catanzaro	Associazione a delinq.		Reclusione	anni 5			3-9-64					D.P. 1966/332 anni 3 condono	3-7-967	applicato
			"	anni 1										
18-3-969 C. Ass. Perugia in camp. sust. 18-3-968 C. Ass. Perugia	Associazione a delinq.		Ergastolo										Ergastolo	Ricorrente

PRECEDENTI GIURIDICI

DATA della sentenza	PENE	TITOLO DEI DELITTI	DATA dell'ultima carcerazione	STABILIMENTO dal quale fu liberato
		v. 1		

MANCANZE DISCIPLINARI E PUNIZIONI

DATA	AUTORITÀ che infligge le punizioni	SPECIE DELL'INFRAZIONE	SPECIE delle punizioni	DURATA
		Nessuno		

Occupazione del detenuto nello stabilimento Agricoltore
remunerazione media mensile — totale remunerazioni guadagnate ____
importo dei proventi —
impiego del peculio ____
ndizione finanziaria della famiglia Sconosciute

PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA

TRASFERIMENTI

DATA	STABILIMENTI		MOTIVI
	DA	A	
5-9-1967	Palermo	Catanzaro	Per competenza
9-2-1968	Catanzaro	Perugia	" giustizia
21-2-1968	Perugia	Catanzaro	" appell. giustizia
17-1-1969	Catanzaro	Perugia	" giustizia
4-10-1969	Perugia	Regina	" esig. pena

LICENZE CONCESSE ALL'INTERNATO

DATA della licenza	Autorità che l'ha concessa	Località ove fu goduta	Motivo della concessione

Giudizio complessivo del Direttore sul comportamento del detenuto o dell'internato.

ISTITUTO DI PENA

Fisici

14/11/1970

Buon comportamento

IL DIRETTORE

MODULARIO E.G. - 714

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

UFFICIO III

Prot. N. 193811/3770/8

Rsposta al foglio N. 9370

del 14.11.70

Mod. 714 - I.P.

Roma, 23 NOV 1970 *196*

(65)

ALLA DIREZIONE
del Le C. G.

di Ragusa

OGGETTO: **Detenuto** ricorr. Rini Vincenzo

In riscontro al foglio sopra indicato, si dispone, previa ordinanza della competente Autorità Giudiziaria, che il detenuto in oggetto venga sottoposto ambulatoriamente e con la tariffa stabilita per i poveri a pielografia discendente

presso l'Ospedale Civile di codesta città.

Si attende conoscere l'esito.

p. IL MINISTRO

A I 11

(65) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 130. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

65/2

MOD. 16

cr

23/

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Ufficio III

Prot.n. 270327/4 Compl.
Risp. a f.n. 215/2/125
del 23 c.m.

Roma, 30-XI-1970 (66)

A P P U N T O

per il Sig. Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro

****

OGGETTO: On.le Senatore Michele Cifarelli - lettera in favore dei detenuti RIMI Vincenzo e Filippo.-

In riferimento al foglio suindicato si comunica che questa Direzione Generale, non essendo possibile disporre che i detenuti in oggetto rimangano nello stesso istituto penitenziario, (il Filippo RIMI non essendo bisognevole di trattamento da minorato fisico - come, invece, lo è il padre Vincenzo - non può, per la gravità della condanna riportata, essere assegnato alle Carceri Giudiziarie di Ragusa), ha autorizzato, in via del tutto eccezionale, in accoglimento anche di una recente richiesta telefonica fatta dal dott. Bergesio - Segretario Particolare dell'On.le Ministro - la proroga della permanenza del Filippo Rimi, nel suddetto Carcere Giudiziario, sino al 10 gennaio p.v..

Si restituisce la lettera dell'On.le Sen. Cifarelli. (67)

IL DIRETTORE GENERALE
F.to P. Marica

(66) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 308. (N.d.r.)
(67) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 307. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

COPIA DA INSERIRE NEL FASCICOLO DEL DETENUTO RIMI Vincenzo, padre del detenuto RIMI filippo.

MOD. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

A P P U N T O

Su pressante richiesta del Dr. Sabato VISCO, ho telefonato, oggi, al direttore delle carceri giudiziarie di Ragusa - Dr. MAURO - dando disposizioni al predetto direttore perchè la ~~ir~~traduzione del detenuto Filippo RIMI, attualmente ristretto in dette carceri, per la casa di reclusione di Noto ~~(Sira)~~ eseguita il 30 gennaio 1971 anzichè il 10 gennaio dello stesso anno.

A T T I

Roma, 10 dicemnre 1970

11 DIC 1970

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

95

N. 2395 prot.
Risposta a nota N. 9913
del 30:11:1970
Alleg. N. 1

06100 Perugia, 4 dicembre 1970 (68)

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA
— ARRIVO
16. DIC 1970
GABINETTO DEL

Oggetto: Detenuto RIMI Vincenzo, ricorrente avverso la sentenza 18-3-1969 della Corte di Assise di Appello di Perugia.

Al la DIREZIONE DELLE CARCERI

R A G U S A

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Dir.Gen.Istit.Prev. e Pena

R O M A

17. DIC
N° 19981 2
N°

ATTI

Rif. 193844/37748 del 23-11-1970 (69)

Con riferimento alla nota di cui sopra, si trasmette copia della ordinanza con la quale si autorizza il ricovero del nominato in oggetto in luogo esterno di cura. (70)

IL PROCURATORE GENERALE
L. Cristallo

ER
37748
193844

18 DIC. 1970 Roselli

19 DIC. 1970

(68) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)
(69) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 135. (N.d.r.)
(70) L'ordinanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 139. (N.d.r.)

PROCURA GENERALE
REBUGIA

IL PROCURATORE GENERALE

Vista la richiesta n.9913 del 30 novembre 1970 della (71)
Direzione delle Carceri di Ragura;

Ritenuto che il Ministero di Grazia e Giustizia,con nota (72)
n.193844/37748 del 23 novembre 1970 ha disposto che il detenuto
ricorrente RIMI Vincenzo fu Filippo nato ad Alcamo il 5-3-1902
venga sottoposto ambulatoriamente a pielografia discendente
presso l'Ospedale Civile di Ragusa;

Visto l'art.107 del R.D.18-6-1931 n.787;

autorizza

il ricovero di Rimi Vincenzo presso l'Ospedale Civile di Ragusa
per essere sottoposto ambulatoriamente a pielografia discendente.

Perugia 4 dicembre 1970

IL PROCURATORE GENERALE
F.T. A.Cristallo Sost.

E' copia conforme all'originale per uso d'ufficio
Perugia, - 4 DIC. 1970
IL SEGRETARIO

PROCURA GENERALE REPUBBLICA · PERUGIA ·

(71) La richiesta citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)
(72) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 135. (N.d.r.)

MODULARIO
Amm. Carc. - 152

Mod. 344 (Carceri)

ISTITUTI PREVENTIVI E PENA
DIREZIONE
Sez. Casa Reclusione Minorati Fisici
del RAGUSA

Ragusa, Li 28/1/1971

Ministero di Grazia e Giustizia
Direz. Gen. Ist. di Prev. e di Pena
Ufficio 3°

N. 691 Tit. 3 Fasc. 1/R.
~~UFFICIO DELLE CARCERI~~

Risp. al f. del 23/11/1970
N. 193844/37748

ROMA (73)

OGGETTO : detenuto ricorrente RIMI Vincenzo

3.

Con riferimento alla nota soradistinta, si trasmette l'unita copia della pielografia discendente relativa al detenuto indicato in oggetto, eseguita, previa ordinanza della Procura Gen. della Repubblica di Perugia, presso il locale Ospedale Civile .- (74)

129486

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dott. Carmelo Mauro)

(7212992) Roma, 1968 - Ist. Poligr. Stato P.V.

(73) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 135. (N.d.r.)
(74) L'atto citato nel testo è pubblicato alla pag. 141. (N.d.r.)

26/a

O S P E D A L E - C I V I L E - R A G U S A
(Ente Ospedaliero Generale Provinciale)

Data, 21/1/1971

REPARTO DI RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA
Primario Dott. Giorgio Di Quattro

32958 Carceri Rg. Rimi Vincenzo

INDAGINE RICHIESTA: Apparato renale

Ombre renali nei limiti? Non presenza di calcoli urinari radiopachi. L'urografia dimostra normalità antomofunzionale a destra, mentre a sn si apprezza una discontinuità tra pelvi e calci superiori che appaiano ectasici. Vescica omogeneamente opacata .
Consigliasi, se clinicamente opportuno, una pielografica ascendente a sn.

IL PRIMARIO
f.to Dott. G. Di Quattro

ISTITUTI PREVENZIONE E PENA

Per c.c. all'originale
Ragusa, Li 24/1/1971
IL SEGRETARIO

CS

Rilasciata all'avv. [illegible] atto n. 1486 del 15-6-71 - Disp. G. Ragusa

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Sez. Casa Reclusione Minorati Fisici
RAGUSA

FRJ

N. 2683 tit 3 fasc 1 lett R.

Risposta alla lettera del
14/10/1970

N. 186469/37748

Ragusa, li 10 APR 1971

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale Per Gli Istituti di Prevenzione e Pena.
Uff.3°

OGGETTO: detenuto minorato fisico:
RIMI Vincenzo

15017

Con riferimento alla nota sopra indicata si rimette per le determinazioni di Codesto Centrale Ufficio, l'unito modulo di certificazione medica, col quale questo Sig. Sanitario propone che il detenuto indicato in oggetto, venga considerato minorato fisico per altri sei mesi. (76)

Lo stesso termina di espiare la pena il ergastolo

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
24 APR

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dott. Carmelo Mauro)

24 APR

(75) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 129. (N.d.r.)
(76) Il modulo citato nel testo è pubblicato alla pag. 143. (N.d.r.)

27/n

MODULARIO N. 196 - *Amm. Carc.*

MOD. 437 (*Carceri*)

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Sez. Casa Reclusione Minorati Fisici
Direzione di RAGUSA

MODULO DI CERTIFICAZIONE MEDICA

PER LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DI DETENUTI A CASA PER MINORATI FISICI

Nome e cognome del soggetto RIMI Vincenzo

Età, altezza e peso anni 68 alt.mt. 1,72 Kg. 70

Notizie anamnestiche, specie per quanto ha riferimento con lo stato morboso attuale
Astenia, cardiopatico e dispenea da sforzo ematuria, epistassi recidivante e tossa.

Cure ed esami praticati (date ed esiti) cardicinetici, emostatici, ansioprotettori balsamici.

Stato attuale stazionario

Conclusione clinica bronchite cronica, miocardisclerosi, epistassi, ematuria da probabile calcolosi.

Motivi della richiesta di destinazione in casa per minorati fisici con indicazione, anche approssimativa, del tempo di permanenza ritenuto necessario mesi sei.

RAGUSA li 10 APR 1971

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dott. Corrado Alaura)

IL SANITARIO

(9601509) Rich. 275244 del 28-1-70 - Roma, I.P.S.-S. (c. 20.000)

28

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n. 150172/37748 Roma, 24 APR. 197?

Risp. al f.n. 2683

del 10.4.71 (77)

Alla Direzione del le C.-G.

IPLV Ragusa

OGGETTO: Detenuto minorato fisico Rimi Vincenzo

Con riferimento al foglio sopra indicato, si autorizza il prolungamento del trattamento previsto per i minorati fisici nei riguardi del detenuto in oggetto, per altri sei mesi.

Allo scadere del predetto periodo, codesta Direzione trasmetterà a questo Ministero le proposte del caso.

PER IL MINISTRO

(77) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 142. (N.d.r.)

Da "Il Messaggero" del 22/5/1971 — Gli fascicoli Rilli 29

ISTRUTTORIA FORMALE PER IL TRAFFICO TRA IL MEDIO ORIENTE E GLI STATI UNITI

A Roma la «centrale» della droga

Indiziati 92 boss della mafia

Da Genco Russo ad Angelo La Barbera, da Frank Coppola a Vincenzo Rimi i capi del

di DINO CIMAGALLI

L'oscuro e mortale sentiero della mafia è lastricato anche di droga. La droga, anzi — dalla raccolta del «grezzo», alla raffinazione, allo smercio — è una delle fonti d'oro della «onorata società», insieme al controllo sul commercio degli ortofrutticoli ed al racket delle licenze edilizie. E questo da sempre, questo fin dai tempi del capitano Petrosino, condannato a morte dalla mafia italo-americana perché si avventurò su quel sentiero e incontrò chi non avrebbe dovuto.

Oggi, il binomio droga-mafia si rivela nuovamente nella sua inscindibilità e nella sua pericolosa portata: novantadue personaggi sono stati «indiziati di reato» dal giudice istruttore Francesco Amato (Roma, 17. sezione), sotto l'accusa di associazione per delinquere. La notizia, in questi termini, potrebbe anche apparire piuttosto scarna, se non si aggiungesse qualche «particolare» Primo: tra i nomi, figurano quelli di Genco Russo, Frank Coppola e Angelo La Barbera. Secondo: Roma è stata (e forse è) una vitale «centrale operativa» di un giro di stupefacenti (miliardi e miliardi di lire) con questo itinerario: Medio Oriente, dove viene acquistato il prodotto allo stato naturale, per lo più «canapa indiana», Francia (in particolare Marsiglia), dove il «grezzo» passa attraverso il processo di raffinamento e diventa quindi pronto allo smercio, Roma, dove i «finanzieri della droga» (nella maggior parte notabili dell'impero mafioso) prendono decisioni commerciali-amministrative, infine gli Stati Uniti (soprattutto New York, Detroit, San Francisco, Los Angeles), dove gli stupefacenti vengono immessi sul mercato

Terzo «particolare»: l'istruttoria formale di Roma, si collega ad un delitto di mafia (Palermo), sul quale aveva indagato il dottor Pietro Scaglione, ultima vittima — e forse la più illustre — delle lupare della «onorata società». Con queste premesse, la notizia del procedimento contro i 92 personaggi assume proporzioni, e meriterebbe di essere sezionata, fin nei particolari: ma a questo punto ci si scontra con il segreto istruttorio. Un segreto, anzi una segretezza, che gli inquirenti osservano scrupolosamente per evitare che l'operazione vada all'aria. Bisogna quindi accontentarsi, per ora, del poco che si sa.

Dunque, alcuni anni or sono, a Palermo, ammazzano un contrabbandiere che si chiama Calcedonio Di Pisa. Scattano le solite indagini (se ne occupa Scaglione), che se non servono ad assicurare alla giustizia gli assassini, consentono almeno di accertare l'appartenenza della vittima ad una organizzazione, vastissima, strutturata come una holding: la sua ragione sociale era la droga. Il povero Di Pisa non era nemmeno una pedina importante, le sue mansioni puramente esecutive. Aveva avuto però la debolezza di fare uno «sgarro»: appropriarsi di una certa quantità di eroina, come un ragioniere infedele può mettere le mani sui soldi di cassa. Inflessibile il «tribunale della mafia» lo aveva condannato a morte.

Ed ecco che su questa «società per azioni» si scoprono altre cose: i suoi amministratori erano soliti riunirsi periodicamente a Roma per smistare il traffico internazionale degli stupefacenti e prendere le decisioni più importanti. I carabinieri inviano un rapporto al magistrato. E parte l'inchiesta giudiziaria. Capi, sottocapi e gregari si ritrovano «indiziati di reato». associazione per delinquere Alcuni sono in carcere per altri motivi, altri irreperibili, altri al domicilio coatto di Linosa, trasferiti lì nei giorni scorsi (Angelo La Barbera è uno di loro) per ordine del sostituto procuratore della Repubblica di Genova, il dottor Coco, «in trasferta» a Palermo per dirigere l'istruttoria sull'assassinio del procuratore capo Scaglione. Altri ancora sono morti, e non di morte naturale Come Antonino Matranga (ex affiliato alla cosca del La Barbera), ucciso a Milano il 30 aprile di quest'anno, mentre rientrava in casa. Un sicario lo aveva seguito in motoretta, e gli scaricò addosso la pistola: Matranga aveva appena tirato fuori le chiavi

Altri nomi, oltre a Frank Coppola, Genco Russo e Angelo La Barbera. ci sono i cugini Greco (uno si chiama Paolo. e due Salvatore), che si attirarono l'odio della cosca La Barbera perché riuscirono ad avere il predominio nel traffico degli stupefacenti; e poi Salvatore Artale, Cesare, Emanuele e Gaetano Badalamenti; Calogero Butera, Domenico Coppola detto Mimmo, Leopoldo Cancellieri, Giovanni Bonventre; Tommaso Buscetta; Pietro D'Avì; Calogero e Rosario Di Maggio; Rosario Maneino; Diego e Vincenzo Plaia; Vincenzo Martinez; Antonio Napoli, Filippo e Vincenzo Rimi (in carcere per altri motivi); Salvatore Vitale, Antonio, Franco e Pietro Sorci, Mariano Troia.

C'è anche Giuseppe Magaddino, un nome noto all'Interpol e alla giustizia americana: la sua presenza in questa vicenda dimostra che gli ingranaggi della ruota mafiosa finiscono per accavallarsi. Il fratello di Magaddino era detenuto nel carcere di Atalanta, negli Stati Uniti. I giudici del tribunale di Roma (presiedeva il povero Salvatore Giallombardo) si trasferirono laggiù, nel maggio del 1967, per interrogare lui ed altre persone come testimoni nel processo a carico di 33 trafficanti di droga italo-americani (e pare che esistano addentellati tra quel procedimento ed il caso di cui ora si occupa il giudice istruttore Amato). Pochi mesi dopo il testimone — che aveva reso importanti rivelazioni — morì arrostito nella sua cella, vittima di un inspiegabile incendio. Qualcuno parlò di un «caso Pisciotta all'americana».

E' legittimo adesso chiedersi: come mai si parla di «indiziati di reato» per una vicenda così grave, senza ordini di cattura? E soprattutto: perché l'accusa è solo di «associazione per delinquere», se la storia poggia su quintali di droga? Bisognerebbe sapere qualcosa di più sull'istruttoria per rispon-

Le trattative per la crisi regionale

Quasi pronto Mechelli a sciogliere la riserva

I punti di frizione coi socialisti - Questa mattina ci sarà l'incontro coi sindacati

La crisi alla Regione dovrebbe essere vicina a concludersi, con un monocolore democristiano di riflessione, che ricerchi i punti di contatto con gli ex alleati del centro sinistra e prepari la ripresa della collaborazione organica. Socialisti, socialdemocratici e repubblicani, nelle votazioni, dovrebbero astenersi sulle dichiarazioni del presidente Mechelli, che guiderà la Giunta (con un numero di assessori ridotto da 12 ad 8) in questa fase di transizione.

Questi, secondo alcune indiscrezioni, i risultati degli incontri che Mechelli ha avuto con delegazioni di ogni gruppo politico e che stamani concluderà sentendo i sindacati. Martedì pomeriggio, dopo aver valutato con i responsabili regionali della Democrazia Cristiana l'esito dei colloqui, il presidente designato dovrebbe dunque sciogliere la riserva.

«Il gruppo socialista voterà scheda bianca — ha detto il segretario regionale Crescenzi — e di *fronte ai punti programmatici* che il presidente eventualmente indicherà il mio partito, dopo averli esaminati nel merito, confronterà la bontà dei propositi con le corrispondenti attuazioni». In pratica, dunque, scheda bianca al momento del discorso di investitura e del varo della Giunta, ma possibilità di voti favorevoli su singoli provvedimenti quando si entrerà nella fase operativa.

I colloqui sembrano aver chiarito che su due punti sarebbero ancora lontane le posizioni di democristiani e socialisti: la nomina del consiglio d'amministrazione degli Ospedali Riuniti e la valutazione delle varianti al piano regolatore di Roma. Per gli ospedali si arriverà probabilmente alla nomina di un commissario e di una commissione di sub-commissari che prepareranno il decentramento.

Della delegazione socialista ha *fatto parte, in quanto esponente* di partito, anche il presidente del consiglio, Palleschi, che ha ricordato l'urgenza di esprimere il parere sui decreti delegati, inviati dal Governo, e sui quali la commissione sta per concludere il suo lavoro.

Ogni ritardo, a questo punto, significa paralisi dell'Ente regione, senza che vi siano soluzioni di ricambio. Rifiutata dalla DC ogni ipotesi di assemblearismo, di apertura ai comunisti, le possibilità di costituire un governo con maggioranza certa non sono reali al di fuori del centro-sinistra. Anche se non esiste una legge che preveda lo scioglimento del consiglio regionale, constatata la sua impossibilità ad esprimere un governo, potrebbe essere il Presidente della Repubblica, con un decreto a risolvere l'eventuale stasi.

E' chiaro che la vicinanza delle elezioni amministrative del 13 giugno *diminuisce le possibilità di* colloquio tra i partiti, impegnati nella campagna elettorale, ma è altrettanto evidente che, se si escludesse l'ipotesi di un monocolore a brevissima scadenza, la crisi potrebbe prolungarsi all'infinito.

LA CAMPAGNA ELETTORALE

Molti discorsi oggi, a Roma e provincia; la campagna elettorale è nel suo pieno svolgimento in previsione della consultazione

L'INCHIESTA AL «CASTELNUOVO»

Nove studenti

L'oscuro e mortale sentiero della mafia è lastricato anche di droga. La droga, anzi — dalla raccolta del «grezzo», alla raffinazione, allo smercio — è una delle fonti d'oro della «onorata società», insieme al controllo sul commercio degli ortofrutticoli ed al racket delle licenze edilizie. *E questo da sempre*, questo fin dai tempi del capitano Petrosino, condannato a morte dalla mafia italo-americana perché si avventurò su quel sentiero e incontrò chi non avrebbe dovuto.

Oggi, il binomio droga-mafia si rivela nuovamente nella sua inscindibilità e nella sua pericolosa portata: novantadue personaggi sono stati «*indiziati di reato*» dal giudice istruttore Francesco Amato (Roma, 17. sezione), sotto l'accusa di associazione per delinquere. La notizia, in questi termini, potrebbe anche apparire piuttosto [illegible] mi, figurano quelli di Genco Russo, Frank Coppola e Angelo La Barbera. Secondo: Roma è stata (e forse è) una vitale «centrale operativa» di un giro di stupefacenti (miliardi e miliardi di lire) con questo itinerario. Medio Oriente, dove viene acquistato il *prodotto allo stato naturale*, per lo più «canapa indiana»; Francia (in particolare Marsiglia), dove il «grezzo» passa attraverso il processo di raffinamento e diventa quindi pronto allo smercio; Roma, dove i «finanziers della droga» (nella maggior parte notabili dell'impero mafioso) prendono decisioni commerciali-amministrative, infine gli Stati Uniti (soprattutto New York, *Detroit*, San Francisco, Los Angeles), dove gli stupefacenti vengono immessi sul mercato.

Terzo «particolare»: l'istruttoria formale di Roma, si collega ad un Pietro Scaglione. [illegible] — e forse la più illustre — delle lupare della «onorata società». Con queste premesse, la notizia del procedimento contro i 92 personaggi assume proporzioni, e meriterebbe di essere sezionata, fin nei particolari: ma a questo punto ci si scontra con il segreto istruttorio. Un segreto, anzi una segretezza, che gli inquirenti osservano scrupolosamente per evitare che l'operazione vada all'aria. Bisogna quindi accontentarsi, per ora, del poco che si sa.

Dunque, alcuni anni or sono, a Palermo, ammazzano un contrabbandiere che si chiama Calcedonio Di Pisa. Scattano le solite indagini (*se ne occupa Scaglione*), che se non servono ad assicurare alla giustizia gli assassini, consentono almeno di accertare l'appartenenza della vittima ad una organizzazione vastissima, struttu[illegible]ro Di Pisa non [illegible] pedina importante, le sue mansioni puramente esecutive. Aveva avuto però la debolezza di fare uno «sgarro»: appropriarsi di una certa quantità di eroina, come un ragioniere infedele può mettere le mani sui soldi di cassa. Inflessibile il «tribunale della mafia» lo aveva condannato a morte.

Ed ecco che su questa «società per azioni» si scoprono altre cose: i suoi amministratori erano soliti riunirsi periodicamente a Roma per smistare il traffico internazionale degli stupefacenti e prendere le decisioni più importanti. I carabinieri inviano un rapporto al magistrato. E parte l'inchiesta giudiziaria. Capi, sottocapi e gregari si ritrovano «indiziati di reato»: associazione per delinquere. Alcuni sono in carcere per altri motivi, altri irreperibili, altri al domicilio coatto di Linosa, trasferiti il nei giorni scorsi (Angelo La Barbera è uno di loro) per ordine del sostituto procuratore della Repubblica di Genova, il dottor Coco, «in trasferta» a Palermo per dirigere l'istruttoria sull'assassinio del procuratore capo Scaglione. Altri ancora sono morti, e non di morte naturale. Come Antonino Matranga (ex affiliato alla cosca del La Barbera), ucciso a Milano il 30 aprile di quest'anno, mentre rientrava in casa. Un sicario lo aveva seguito in motoretta, e gli scaricò addosso la pistola: Matranga aveva appena tirato fuori le chiavi

Altri nomi, oltre a Frank Coppola, Genco Russo e Angelo La Barbera: ci sono i cugini Greco (uno si chiama Paolo, e due Salvatore), che si attirarono l'odio della cosca La Barbera perché riuscirono ad avere il predominio nel traffico degli stupefacenti; e poi Salvatore Artale; Cesare, Emanuele e Gaetano Badalamenti; Calogero Butera, Domenico Coppola detto Mimmo; Leopoldo Cancellieri; Giovanni Bonventre; Tommaso Buscetta; Pietro D'Avi; Calogero e Rosario Di Maggio, Rosario Mancino, Diego e Vincenzo Plaja; Vincenzo Martinez, Antonio Napoli, *Filippo* e Vincenzo Rimi (in carcere per altri motivi): Salvatore Vitale, Antonio, Franco e Pietro Sorci, Mariano Troia.

C'è anche Giuseppe Magaddino, un nome noto all'[illegible] e alla giustizia americana: [illegible] senza in questa vicenda dimostrache gli ingranaggi della [illegible] finiscono per accavallarsi. Il *fratello di Magaddino* era detenuto nel carcere di Atalanta, negli Stati Uniti. I giudici del tribunale di Roma (presiedeva il povero Salvatore Giallombardo) si trasferirono laggiù, nel maggio del 1967, per interrogare lui ed altre persone come testimoni nel processo a carico di 33 trafficanti di droga italo-americani (e pare che esistano addentellati tra quel *procedimento ed il caso di cui ora si* occupa il giudice istruttore Amato) Pochi mesi dopo il testimone — che aveva reso importanti rivelazioni — morì arrostito nella sua cella, vittima di un inspiegabile incendio. Qualcuno parlò di un «caso Pisciotta all'americana».

E' legittimo adesso chiedersi: come mai si parla di «indiziati di reato» per una vicenda così grave, *senza ordini di cattura*? E soprattutto perché l'accusa è solo di «associazione per delinquere», se la storia poggia su quintali di droga? Bisognerebbe sapere qualcosa di più sull'istruttoria per rispondere a questi naturali interrogativi. Certo è che in questa situazione abbastanza strana, la nostra squilibrata procedura penale ha le sue colpe: i diritti della difesa sono stati «allargati», ma il legislatore non è intervenuto per colmare i vuoti creati dalle sentenze costituzionali, con le quali si è provveduto all'«allargamento». La polizia ha le mani legate, e il magistrato, in certi casi, deve muoversi con i piedi di piombo. Così può succedere che 92 personaggi tra cui Russo, Coppola e La Barbera, siano appena «indiziati» di associazione *per delinquere in una storia* che puzza di droga fin d'oltre Oceano, e che un Lelio Luttazzi finisca in carcere, innocente, come l'acqua fresca, per una storia di droga molto più modesta, in cui l'avevano collocato per sbaglio.

Le trattative per la crisi regionale

Quasi pronto Mechelli a sciogliere la riserva

I punti di frizione coi socialisti - Questa mattina ci sarà l'incontro coi sindacati

La crisi alla Regione dovrebbe essere vicina a concludersi, con un monocolore democristiano di riflessione, che ricerchi i punti di contatto con gli ex alleati del centro sinistra e prepari *la ripresa della collaborazione organica. Socialisti, socialdemocratici e repubblicani*, nelle votazioni, dovrebbero astenersi sulle dichiarazioni del presidente Mechelli, che guiderà la Giunta (con un numero di assessori ridotto da 12 ad 8) in questa fase di transizione.

Questi, secondo alcune indiscrezioni, i risultati degli incontri che Mechelli ha avuto con delegazioni di ogni gruppo politico e che stamani concluderà sentendo i sindacati. Martedì pomeriggio, dopo aver valutato con i responsabili regionali della Democrazia Cristiana *l'esito dei colloqui*, il presidente designato dovrebbe dunque sciogliere la riserva.

«Il gruppo socialista voterà scheda bianca — ha detto il segretario regionale Crescenzi — e di fronte ai punti programmatici che il presidente eventualmente indicherà il mio partito, dopo averli esaminati nel merito, confronterà la bontà dei propositi con le corrispondenti attuazioni» In pratica, dunque, scheda bianca al momento del discorso di investitura e del varo della Giunta, ma possibilità di voti favorevoli su singoli provvedimenti quando si entrerà nella fase operativa.

I colloqui sembrano aver chiarito che su due punti sarebbero ancora lontane le posizioni di *democristiani e socialisti: la nomina* del consiglio d'amministrazione degli Ospedali Riuniti e la valutazione delle varianti al piano regolatore di Roma. Per gli ospedali si arriverà probabilmente alla nomina di un commissario e di una commissione di sub-commissari che prepareranno il decentramento.

Della delegazione socialista ha fatto parte, in quanto esponente di partito, anche il presidente del consiglio, Palleschi, che ha ricordato l'urgenza di esprimere il parere sui decreti delegati, inviati dal Governo, e sui quali la commissione sta per concludere il suo lavoro.

Ogni ritardo, a questo punto, significa paralisi dell'Ente regione, senza che vi siano soluzioni di ricambio. Rifiutata dalla DC ogni ipotesi di assemblearismo, di apertura ai comunisti, le possibilità di costituire un governo con maggioranza certa non sono reali al di fuori del centro-sinistra. Anche se non esiste una legge che preveda lo scioglimento del consiglio regionale, constatata la sua impossibilità ad esprimere un governo, potrebbe essere il Presidente della Repubblica, con un decreto a risolvere l'eventuale stasi.

E' chiaro che la vicinanza delle elezioni amministrative del 13 giugno diminuisce la possibilità di colloquio tra i partiti, impegnati nella campagna elettorale, ma è altrettanto evidente che, se si escludesse l'ipotesi di un monocolore a brevissima scadenza, la crisi potrebbe prolungarsi all'infinito.

LA CAMPAGNA ELETTORALE

Molti discorsi oggi, a Roma e provincia; la campagna elettorale è nel suo pieno svolgimento in previsione della consultazione del 13 giugno per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali. I comizi di maggior rilievo saranno i seguenti.

- **DC.** Il Presidente del Consiglio, *Emilio Colombo, apre la* campagna elettorale del partito di maggioranza relativa alle 18, al Supercinema. Saranno presenti il Sindaco uscente, Clelio Darida, il segretario del Comitato romano, Giorgio La Morgia, capolista alle elezioni provinciali, il segretario del Comitato provinciale Giuseppe Borzi.
- **PCI.** Giorgio Amendola, della direzione del partito, e Luigi Petroselli, segretario della federazione comunista romana, parlano alle 18 in piazza della Repubblica
- **PLI.** L'on. Aldo Bozzi, vicesegretario del partito, consiglie[illegible] comunale uscente, parla

L'INCHIESTA AL «CASTELNUOVO»

Nove studenti indiziati di reato

Sono accusati di aver sequestrato un collega di destra sottoponendolo a un «processo maoista»

Il sostituto Procuratore della Repubblica dott. Paolino Dell'Anno ha emesso altri nove avvisi di procedimento nei confronti di altrettanti studenti del liceo scientifico «Castelnuovo»: i giovani *sono stati invitati* a nominarsi un avvocato per difendersi dalla accusa di aver «sequestrato» uno studente di destra sottoponendolo a un «processo maoista». Com'è noto, a due professori dello stesso istituto era già stato notificato analogo avviso di procedimento.

In merito ai fatti cui si riferisce l'inchiesta del dott. Dell'Anno, cinquantanove insegnanti del «Castelnuovo» hanno sottoscritto un documento, insieme con molti studenti della stessa scuola, in cui si afferma che il giovane «processato» non era stato affatto sequestrato *ma aveva liberamente* accettato di partecipare a un'assemblea durante la quale i suoi [illegible]

MODULARIO INTERNO 1375

30 MOD. 868

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA P. S.
CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI POLIZIA CRIMINALE

Roma, 27 maggio 19 71

Al MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - D.G. - ISTITUTI PREVENZIONE E PENA ROMA

Riferire a voce a S.E. il Direttore Generale

Divisione Polcrim *Sez.* Reati Mafiosi *Risposta al Foglio del*

Prot. N. 123/103474/ 130 A.B. *Allegati* *Div.* *Sez.* *N.°*

OGGETTO: RIMI Vincenzo nato ad Alcamo il 6.3.1902 e RIMI Filippo nato ad Alcamo il 13.2.1923 - detenuti.-

RISERVATA

15 GIU '71
GABINETTO DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

166817/37748

Nel corso di importanti indagini di P.G., eseguite di recente nella Sicilia Occidentale, si è dovuto controllare se gli ergastolani indicati in oggetto avessero avuto contatti esterni al carcere e, particolarmente, con elementi mafiosi di loro fiducia.

Si è così appurato che i due Rimi, rispettivamente padre e figlio, malgrado l'uno figurasse a Ragusa e l'altro a Noto, avevano trascorso insieme oltre un anno di detenzione nel carcere di Ragusa e precisamente: dal 22 febbraio 1970 al 25 marzo 1971.

Infatti, il Rimi Filippo, trovandosi detenuto a Noto, aveva chiesto ed ottenuto da codesto Ministero un colloquio con il padre, rinchiuso nel carcere di Ragusa, nel quale, una volta giunto, era rimasto per oltre 13 mesi.

Lo stesso Rimi Filippo risulta essere stato trasferito, il 25.3.1971, alle carceri di Messina, all'evidente scopo di ottenere la dichiarazione di minorato, per poi essere assegnato a Ragusa, nella stessa "Sezione" del padre.

La vicenda ha suscitato viva perplessità da parte di questo Dicastero, tenuto conto che, trattandosi di individui mafiosi pericolosissimi e tuttora capaci di organizzare qualsiasi attività illecita, anche dal carcere, sarebbe stato più opportuno evitare che essi si incontrassero.

Pertanto, si prega vivamente codesto Ministero di disporre che i due ergastolani in argomento siano destinati definitivamente in differenti stabilimenti di pena, quanto più possibile lontani dalla Sicilia, allo scopo di non consentire che essi possano continuare a mantenere collegamenti con l'ambiente locale, in cui godono ancora di moltissimo ascendente.

Si gradirà cortese riscontro.-

p. IL MINISTRO

Arg/f.

Rimi Vicenzo (Rimi Filippo - entrambi i nominativi vengono indicati e segnati Rimi Vi. Fi. ma nominativi fuori non in Italia

11/6/1971

Rif.to A S.E. il Direttore Generale.

Roselli: Con tele cifrato: destinare il RIMI Filippo alla C.R. di Parma e attendere risposta dalla Direzione di Ragusa circa le condizioni di trasportabilità del padre per trasferire costui eventualmente a Brindisi. (78)

14.6.1971 f.to Cons. Margariti

Ho riferito nuovamente, stamane, a S.E. Il Direttore Generale, al quale ho prospettato l'opportunità, vista la nota del Ministero Interni, di destinare il detenuto RIMI Filippo alla Sezione per minorati fisici della Casa di Reclusione di Porto Azzurro anziché alla Casa di Reclusione di Parma. (79)

S.E. Il Direttore Generale ha concordato con la mia proposta.

Pertanto, ho telefonato al Dott. Ciccotti - Direttore della Casa di Reclusione di Porto Azzurro - preannunciandogli l'arrivo del Rimi ed invitandolo ad adottare le misure cautelari più opportune, data la pericolosità del detenuto.-

Ho telefonato, quindi, al Direttore delle Carceri Giudiziarie di Messina, al quale ho comunicato la nuova destinazione del Rimi, revocando la sede di Parma, indacata nel tele del 14 c.m.- (80)

15/6/1971 f.to Cons. Margariti

(78) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 280. (N.d.r.)

(79) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 147. (N.d.r.)

(80) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 280. (N.d.r.)

0932 MODULARIO M.G. 56 21/9

MOD. 56 M.G.

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Roma, 31 *19* ...

All. .....

Ufficio .....

Prot. N. .....

Allegati .....

Risposta al Foglio del .....

Div. ... *Sez.* ... *N.* .....

OGGETTO .....

DALL'UFFICIO III° — AL DIRETTORE DELLE CARCERI GIUDIZIARIE

R(A G U S A

FONOGRAMMA N. 2820

166817 Pregasi trasmettere, massima sollecitudine, dettagliata relazione sanitaria confronti detenuto RIMI Vincenzo dalla quale dovrà risultare se per attuali condizioni salute medesimo est trasportabile.-

per IL MINISTRO

Trasmette: Marinzi

Riceve: Magno

Data e ora: 13,30 - 11 - 6 - 1971

MODULARIO INTERNO 1379

MOD. 868

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA P S
CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI POLIZIA CRIMINALE

Roma, 12 giugno 1971

Al Ministero di Grazia e Giustizia
D.G. Istituti Prevenzione e Pena
ROMA

Divisione Polcrim Sez. Reati Mafia
Prot. N. 123/103474 Allegati
130.A.B.

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO :-RIMI Vincenzo nato ad Alcamo il 6.3.1902 e RIMI Filippo nato ad Alcamo il 13.2.1923 - detenuti.-

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA
ARRIVO
15. GIU 1971
GABINETTO DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

RISERVATA
URGENTE

Di seguito alla nota p. N. del 27 maggio u.s., si comunica (81) che, secondo accertamenti esperiti, i detenuti di cui all'oggetto si trovano attualmente nelle carceri di Messina.

Pertanto, in riferimento a quanto già fatto presente, con la lettera surrichiamata, si prega la cortesia di codesto Dicastero, affinché i due ergastolani siano trasferiti, al più presto, fuori della Sicilia ed in due diversi stabilimenti di pena.

Si gradirà conoscere le decisioni che saranno adottate.

Pel MINISTRO

Arg/Tel

(81) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 147. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 56

MOD. 56 M.G. 33

Roma, ... 19 ...

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Al Ministero dell'Interno - Direzione Gen. della P.S. - Div. Polcrim
Sez. Reati Mafia - ROMA

Ufficio III°
Prot. N. 267889/4 Compl.
Allegati

Risposta al Foglio del 27/6 e 12/6/71 (82)
Div. Sez. N. 113/103474 130.A.B.

OGGETTO: - RINI Vincenzo nato ad Alcamo il 6/3/1902 e RINI Filippo nato ad Alcamo il 13/2/1923 - detenuti.-

RISERVATA

Con riferimento alle note suindicate si comunica che, con provvedimento telegrafico, il detenuto RINI Filippo è stato destinato alla sezione per minorati fisici annessa alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro.

Per quanto attiene al trasferimento del RINI Vincenzo, che attualmente trovasi ristretto nella sezione per minorati fisici delle Carceri Giudiziarie di Ragusa e che mai è stato trasferito in quelle di Messina, si è in attesa di conoscere, attraverso una dettagliata relazione sanitaria, che risulta già spedita dalle Carceri Giudiziarie di Ragusa, lo stato di salute del medesimo ai fini di assegnarlo in adeguato Istituto del Continente.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

per il MINISTRO
F.to P. MANCA

(82) I fogli citati nel testo - n. 123/103474 130 A.B., anziché 113/103474 130 A.B. - sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 147 e 150. (N.d.r.)

MODULARIO Amm. Carc. 73

RACCOMANDATA

COPIA

MOD. N. 25 (Carceri)

Ministero di Grazia e Giustizia

Ragusa Addì 15 giugno 1971

DIREZIONE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
RAGUSA

N. 4686 Tit. 3 Fasc. 1 Lett. R

Risposta alla lettera del

Ufficio N.

Allegati N. 1

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale
Per Gli Istituti di Prevenzione e Pena Uff.3°
ROMA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
ARRIVO
19 GIU 1971
GABINETTO DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

OGGETTO: detenuto minorato fisico:
RIMI VINCENZO-

Con riferimento al fonogramma n.2820/166817 dell'11-6-1971, si trasmette l'unita dettaglia= ta relazione sanitaria relativa al detenuto indicato in oggetto. (83) (84)

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dott.Camello Mauro)

170661

AMMINISTRAZIONE CARCERARIA

Roma, 1970 - Ist. Poligr. Stato - S.

(83) Il fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 149. (N.d.r.)

(84) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 154-164. (N.d.r.)

Al Sig. Sindaco [illegible]
di Jesi
22/6/71

II DIREZIONE - UFFICIO III

Per acquisire ulteriori
elementi di valutazione
sulle effettive esigenze
una visita suppletiva
e di un referto più
dettagliato
25/6/71

34/a

MODULARIO
N. 102 Amm. Carc.

Mod. N. 106 *bis* (*Carceri*)

Ufficio del Sanitario

N. ..... li 27.3.1969

Il sottoscritto Medico Chirurgo certifica che .....

ELETTROCARDIOGRAMMA:

Det.RIMI Vincenzo.

Segni ECGrafici di modesta sofferenza del miocardio- qqualche estrasitole antrale.

Terapia:Coramina adenosina 15x3+Trefacer fiale 1 al di.

Il Cardiologo

f.to Dott.G.Rambotti

Visto : Il Direttore

Il Medico Chirurgo

AMMINISTRAZIONE CARCERARIA

Ord. 44 - 4-10-55 - Roma, Tip. Mantellate (1.000 bollettari)

34/3

MODULARIO
N. 102 Amm. Carc.

Mod. N. 106 *bis* (*Carceri*)

Ufficio del Sanitario

N. ..... li 3.4.1969

Il sottoscritto Medico Chirurgo certifica che .....

VISITA CARDIOLOGICA:

Det.Rimi Vincenzo.

Cuore:aia cardiaca aumentata in senso trasver=
sale.Itto puntale non nitilo ma palpabile
soffio sistolico puntale am II-III grado;
rinforzo del II° tono sulla polmonare.
P.A.:155/85.
Continua terapia.

Il Cardiologo f.to Dott.G.Rambotti

Visto: Il Direttore

Il Medico Chirurgo

Ord. 44 - 4-10-55 - Roma, Tip. Mantellate (1.000 bollettari)

34/c

O S P E D A L E - C I V I L E - R A G U S A
(Ente Ospedaliero Generale Provinciale)

Data, 21/1/1971

REPARTO DI RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA
Primario Dott. Giorgio Di Quattro

32958 Carceri Rg. Rimi Vincenzo

INDAGINE RICHIESTA: Apparato renale

Ombre renali nei limiti? Non presenza di calcoli urinari radiopachi. L'urografia dimostra normalità antomofunzionale a destra, mentre a sn si apprezza una discontinuità tra pelvi e calci superiori che appaiano ectasici. Vescica omogeneamente opacata.
Consigliasi, se clinicamente opportuno, una pielografica ascendente a sn.

IL PRIMARIO
f.to Dott. G. Di Quattro

Per c. c. all'originale
Ragusa, li 24/1/1971
IL SEGRETARIO

MODULARIO N. 190 - Amm. Carc.

MOD. 437 (Carceri)

34/1

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Sez. Casa Reclusione Minorati Fisici
RAGUSA

Direzione di

MODULO DI CERTIFICAZIONE MEDICA

PER LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DI DETENUTI A CASA PER MINORATI FISICI

Nome e cognome del soggetto RIMI Vincenzo

Età, altezza e peso anni 68 alt.mt.1,72 Kg.70

Notizie anamnestiche, specie per quanto ha riferimento con lo stato morboso attuale

Astenia,cardiopatico e dispenea da sforzo ematuria,epistassi recidivante e tosse .

Cure ed esami praticati (date ed esiti) cardicinetici,emostatici,ansioprotettori balsamici .

Stato attuale stazionario

Conclusione clinica bronchite cronica,miocardisclerosi,epistassi,ematuria da probabile calcolosi .

Motivi della richiesta di destinazione in casa per minorati fisici con indicazione, anche approssimativa, del tempo di permanenza ritenuto necessario mesi sei .

RAGUSA li 10 APR 1971

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dott. Corrado Mauro)

IL SANITARIO

34/2

MODULARIO
N. 102 Amm. Carc.

Mod. N. 106 bis (*Carceri*)

Ufficio del Sanitario

N. ..... li 11.6.1969

Il sottoscritto Medico Chirurgo certifica che .....

VISITA CARDIOLOGICA:

Det.Rimi Vincenzo.

Referto cardiologico invariato.

P.A. 115/80.

Terapia:Trefacor una fiala al di.

Coramina 15 gocce tre volte al di.

Il Cardiologo f.to Dott.G.Rambotti

Visto: Il Direttore

Il Medico Chirurgo

Ord. 44 - 4-10-55 - Roma, Tip. Mantellate (1.000 bollettari)

E' RIPRODUZIONE RISERVATA

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
RAGUSA

34

Ragusa,li 15-6-1971

UFFICIO DEL SANITARIO

Come da richiesta ho visitato in data odierna il detenuto minorato fisico RIMI VINCENZO il quale lamenta senso di vertigine,cardiopalmo e dispnea continua.Dolore alla regione lombare.

L'esame obiettivo evidenzia:

Soggetto in discrete condizioni di nutrizione e sanguificazione.

Colorito roseo pallido-tessuto adiposo sottocutaneo scarsamente rappresentato.

Torace:emitoraci simmetrici normoespansibili-alla percussione suono chiaro polmonare,basi mobili,alla palpazione f.v.t.normotrasmesso.

Alla ascoltazione respiro aspro diffuso.

Cuore:Itto al VI spazio intercostale sulla ascellare anteriore.

Aia cardiaca ingrandita.Soffio sistolico su tutti i focolai in particolare sull'aortico e sul mitralico.Polso ritmico per frequenti extrasistolia-pieno duro; P.A. $\frac{210}{160}$.

Addome:pianeggiante ben trattabile,indolente,timpanismo normale, fegato deborda due dita dall'arco costale,superfice liscia,indolente milza nei limiti-Giordano positivo.

App.Osteoarticolare:porta apparecchio di protesi con stecche metaliche.Dolenti e notevolmente ridotti i movimenti di flessione e di laterolateralità del tronco sul fulcolo lombo-sacrale-Alliga artilgie alle altre articolazioni.

Da quanto sopra si deduce che,in atto il detenuto non è trasportabile,

IL SANITARIO
f.to Dott.G.Schembari

37758

V° Il Direttore Superiore
f.to Dott.C.Mauro

ISTITUTI PREVENZIONE E PENA - RAGUSA - DIREZIONE

Per c.c.all'originale
Ragusa li 15-6-1971
IL SEGRETARIO

16617

Ord. 80685-20-10-60 Roma, Tip. Mantellate. (c. 50. 000)

MODULARIO
N. 191 - Amm. Carc.

Mod. 438 (*Carceri*)

34/9

Direzione di ISTITUTI PENITENZIARI PERUGIA *Matricola Giudiziario*

MODULO DI CERTIFICAZIONE MEDICA PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CURE E AD ESAMI

Nome e Cognome del soggetto Rimi Vincenzo

Età, altezza e peso anni 67- alto m.1,72- peso Kg.73

Notizie anamnestiche, specie per quanto ha riferimento con lo stato morboso attuale

Operato per prosteectomia nel 1964.

Soffre da qualche anno per cardiopatia- cervico brachialgia.

Condizioni generali decadute.

Cure ed esami praticati (date ed esiti) Vedi referti allegati:

Stato attuale condizioni generali scadute.

Conclusione clinica Poliartrosi.Note di modesta sofferenza miocardica.

Cervicobrachialgia.

Motivi della proposta di destinazione in altro istituto con indicazione anche approssimativa, del tempo di permanenza ritenuto necessario nessuna.

In esito a richiesta del Superiore Ministero.

Perugia li, 26.6.1969

IL SANITARIO

Ord. 80685-20-10-60 Roma, Tip. Mantellate. (c. 50. 000)

34/H

R A G U S A

Ragusa,li 15-6-1971

UFFICIO DEL SANITARIO

Come da richiesta ho visitato in data odierna il detenuto minorato fisico RIMI VINCENZO il quale lamenta senso di vertigine,cardiopalmo e dispnea continua.Dolore alla regione lombare.

L'esame obiettivo evidenzia:

Soggetto in discrete condizioni di nutrizione e sanguificazione.

Colorito roseo pallido-tessuto adiposo sottocutaneo scarsamente rappresentato.

Torace:emitoraci simmetrici normoespansibili-alla percussione suono chiaro polmonare,basi mobili,alla palpazione f.v.t.normotrasmesso.

Alla ascoltazione respiro aspro diffuso.

Cuore:Itto al VI spazio intercostale sulla ascellare anteriore.

Aia cardiaca ingrandita.Soffio sistolico su tutti i focolai in particolare sull'aortico e sul mitralico.Polso ritmico per frequenti extrasistolia-pieno duro; P.A. $\frac{210}{160}$.

Addome:pianeggiante ben trattabile,indolente,timpanismo normale, fegato deborda due dita dall'arco costale,superfice liscia,indolente milza nei limiti-Giordano positivo.

App.Osteoarticolare:porta apparecchio di protesi con stecche metalliche.Dolenti e notevolmente ridotti i movimenti di flessione e di laterolateralità del tronco sul fulcolo lombo-sacrale-Alliga artilgie alle altre articolazioni.

Da quanto sopra si deduce che,in atto il detenuto non è trasportabile,

IL SANITARIO

f.to Dott.G.Schembari

37758

V° Il Direttore Superiore

f.to Dott.C.Mauro

ISTITUTO PREVENZIONE E PENA - RAGUSA - DIREZIONE

Per c.c.all'originale 16617

Ragusa,li 15-6-1971

IL SEGRETARIO

34/7

MODULARIO
N. 102 Amm. Carc.

Mod. N. 106 *bis* (*Carceri*)

Ufficio del Sanitario

N. ..... li 3.4.1969

Il sottoscritto Medico Chirurgo certifica che .....

VISITA CARDIOLOGICA:

Det.Rimi Vincenzo.

Cuore:aia cardiaca aumentata in senso trasver=
sale.Itto puntale non nitilo ma palpabile
soffio sistolico puntale am II-III grado;
rinforzo del II° tono sulla polmonare.
P.A.:155/85.
Continua terapia.

Il Cardiologo f.to Dott.G.Rambotti

Visto: Il Direttore

Il Medico Chirurgo

Ord. 44 - 4-10-55 - Roma, Tip. Mantellate (1.000 bollettari)

34/l

MODULARIO
N. 102 Amm. Carc.

Mod. N. 106 bis (Carceri)

Ufficio del Sanitario

N. ..... li 27.3.1969

Il sottoscritto Medico Chirurgo certifica che .....

ELETTROCARDIOGRAMMA:

Det.RIMI Vincenzo.

Segni ECGrafici di modesta sofferenza del miocardio- qqualche estrasitole antrale.

Terapia:Coramina adenosina 15x3+Trefacor fiale 1 al dì.

Il Cardiologo

f.to Dott.G.Rambetti

Visto: Il Direttore

Il Medico Chirurgo

Ord. 44 - 4-10-55 - Roma, Tip. Mantellate (1.000 bollettari)

AMMINISTRAZIONE CARCERARIA

34

MODULARIO
N. 102 Amm. Carc.

Mod. N. 106 *bis* (*Carceri*)

Ufficio del Sanitario

N. ..... li 11.6.1969

Il sottoscritto Medico Chirurgo certifica che .....

VISITA CARDIOLOGICA:

Det.Rimi Vincenzo.

Referto cardiologico invariato.

P.A. 115/80.

Terapia:Trefacor una fiala al di.

Coramina 15 gocce tre volte al di.

Il Cardiologo f.to Dott.G.Rambotti

Visto: Il Direttore

Il Medico Chirurgo

Ord. 44 - 4-10-55 - Roma, Tip. Mantellate (1.000 bollettari)

E-BIBLIOTECA-PARLAMENTARE-2-2-2-2-2-2

MODULARIO G. G. 16

M/A.

35

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n.170661/37748 Roma, 1 LUG. 1971

A P P U N T O

per il Sig.Capo della Segreteria

OGGETTO:- Detenuti RIMI Vincenzo e RIMI Filippo - trasferimento ad altra sede.-

In relazione alle note del Ministero degli Interni, che (85) si allegano in copia, e con riferimento alle disposizioni impartite da S.E. il Direttore Generale si comunica che l'Ispettore Generale sanitario Prof.Fontanesi ha espresso il parere che - "per acquisire ulteriori elementi di valutazione" sulla possibilità di trasferire ad altra sede il detenuto minorato fisico Vincenzo RIMI, attualmente ristretto presso la sezione per tale categoria di condannati, esistente presso le Carceri Giudiziarie di Ragusa, nei confronti del quale il sanitario di detto istituto ha dichiarato la non trasferibilità - sarebbe opportuno eseguire una visita medica suppletiva al detenuto.

Il Prof.Fontanesi ha comunicato che tale visita potrebbe essere eseguita da lui stesso, congiuntamente al Dott. Giovanni De Luzio di questa Direzione Generale. (86)

Si resta in attesa di disposizioni al riguardo.-

III

P° d'Ord. Bene

2-7-1971

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO III

(85) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 147 e 150. (N.d.r.)

(86) La correzione apportata al testo risale al documento originario. (N.d.r.)

MODULARIO INTERNO 1375

MOD. 868

Roma, 27 maggio 19 71

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA P. S
CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI POLIZIA CRIMINALE

Alla cortese attenzione di S.E. il Direttore Generale

All' MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - D.G. - ISTITUTI PREVENZIONE E PENA ROMA

Divisione Polcrim *Sez.* Reati Mafia *Risposta al Foglio del*
Prot. N. 123/103474/ *Allegati* *Div.* *Sez.* *N.*
130 A.B.

OGGETTO:-RIMI Vincenzo nato ad Alcamo il 6.3.1902 e RIMI Filippo nato ad Alcamo il 13.2.1923 - detenuti.-

RISERVATA

Nel corso di importanti indagini di P.G., eseguite di recente nella Sicilia Occidentale, si è dovuto controllare se gli ergastolani indicati in oggetto avessero avuto contatti esterni al carcere e, particolarmente, con elementi mafiosi di loro fiducia.

Si è così appurato che i due Rimi, rispettivamente padre e figlio, malgrado l'uno figurasse a Ragusa e l'altro a Noto, avevano trascorso insieme oltre un anno di detenzione nel carcere di Ragusa e precisamente: dal 22 febbraio 1970 al 25 marzo 1971.

Infatti, il Rimi Filippo, trovandosi detenuto a Noto, aveva chiesto ed ottenuto da codesto Ministero un colloquio con il padre, rinchiuso nel carcere di Ragusa, nel quale, una volta giunto, era rimasto per oltre 13 mesi.

Lo stesso Rimi Filippo risulta essere stato trasferito, il 25.3.1971, alle carceri di Messina, all'evidente scopo di ottenere la dichiarazione di minorato, per poi essere assegnato a Ragusa, nella stessa "Sezione" del padre.

La vicenda ha suscitato viva perplessità da parte di questo Dicastero, tenuto conto che, trattandosi di individui mafiosi pericolosissimi e tuttora capaci di organizzare qualsiasi attività illecita, anche dal carcere, sarebbe stato più opportuno evitare che essi si incontrassero.

Pertanto, si prega vivamente codesto Ministero di disporre che i due ergastolani in argomento siano destinati definitivamente in differenti stabilimenti di pena, quanto più possibile lontani dalla Sicilia, allo scopo di non consentire che essi possano continuare a mantenere collegamenti con l'ambiente locale, in cui godono ancora di moltissimo ascendente.

Si gradirà cortese riscontro.-

p. IL MINISTRO

Arg/f. Riferito personalmente al Direttore Generale, il quale ha disposto che - previo accertamento delle condizioni fisiche di

35/a

11/6/1971

Rif.to A S.E. il Direttore Generale.

Roselli:

Con tele cifrato:destinare il RIMI Filippo alla C.R.di Parma e attendere risposta dalla Direzione di Ragusa circa le condizioni di trasportabilità del padre per trasferire costui eventualmente a Brindisi. (87)

14.6.1971 f.to Cons.Margariti

Ho riferito nuovamente,stamane,a S.E.Il Direttore Generale,al quale ho prospettato l'opportunità,vista la nota del Ministero Interni,di destinare il detenuto RIMI Filippo alla Sezione per minorati fisici della Casa di Reclusione di Porto Azzurro anziché alla Casa di Reclusione di Parma. (88)

S.E.Il Direttore Generale ha concordato con la mia proposta.

Pertanto,ho telefonato al Dott.Ciccotti - Direttore della Casa di Reclusione di Porto Azzurro -preannunziandogli l'arrivo del Rimi ed invitandolo ad adottare le misure cautelari più opportune,data la pericolosità del detenuto.-

Ho telefonato,quindi,al Direttore delle Carceri Giudiziarie di Messina,al quale ho comunicato la nuova destinazione del Rimi revocando la sede di Parma,indacata nel tele del 14 c.m.- (89)

15/6/1971 f.to Cons.Margariti

(87) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 280. (N.d.r.)

(88) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 147. (N.d.r.)

(89) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 280. (N.d.r.)

35

MODULARIO INTERNO 1378

Roma, 12 giugno 1971

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA P S
CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI POLIZIA CRIMINALE

Al Ministero di Grazia e Giustizia
D.G. Istituti Prevenzione e Pena
ROMA

Divisione Polcrim Sez. Reati Mafia
Prot. N. 123/103474 Allegati
130.A.B.

Risposta al Foglio del ... N. ...
Div. Sez.

OGGETTO :-RIMI Vincenzo nato ad Alcamo il 6.3.1902 e RIMI Filippo nato ad Alcamo il 13.2.1923 - detenuti.-

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA
ARRIVO
15. GIU 1971
GABINETTO DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

RISERVATA
URGENTE

Di seguito alla nota p. [illegible] del 27 maggio u.s., si comunica (90) che, secondo accertamenti esperiti, i detenuti di cui all'oggetto si trovano attualmente nelle carceri di Messina.

Pertanto, in riferimento a quanto già fatto presente, con la lettera surrichiamata, si prega la cortesia di codesto Dicastero, affinché i due ergastolani siano trasferiti, al più presto, fuori della Sicilia ed in due diversi stabilimenti di pena.

Si gradirà conoscere le decisioni che saranno adottate.

Pel MINISTRO

267889

Arg/Tel

(90) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 166. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

36

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Oggi, il Professore FONTANESI, in mia presenza edel Consigliere MARTINELLI, ha riferito a S.E. il Direttore Generale circa la visita ~~effettuata~~ eseguita nei giorni 14 e 15 luglio, unitamente al Dr. DE ANGELIS Giovanni, sul detenuto RIMI Vincenzo, ristretto nelle Carceri giudiziarie "sezione per minorati fisici" di Ragusa.

In merito il Prof. FONTANESI riferendo anche il parere del Dr. DE ANGELIS ed in attesa di presentare una dettagliata relazione scritta al riguardo, ha reso noto che il detenuto RIMI è trasportabile ad altro istituto, per minorati fisici.

D'~~a~~ intesa con S.E. il Direttore Generale si è stabilito di disporre il trasferimento del RIMI alla Casa per minorati fisici di Fossombrone, con l'accompagnamento di un agente infermiere.-

Roma, 17.7.971

MODULARIO G G 56

MOD. 37 M.G.

Roma, 22 Luglio 1971

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Al la SEGRETERIA

S E D E

Ufficio ISPETTORATO SANITARIO
Prot. N.
Allegati

Risposta al Foglio del
Div. *Sez.* *N.*

OGGETTO Detenuto RIMI Vincenzo.

Si trasmette la relazione della visita medica di controllo effettuata dagli Ispettori Generali Sanitari Giovanni De Angelis e Mario Fontanesi, sulla persona del detenuto indicato in oggetto, per accertare se lo stesso sia trasportabile o meno in altro istituto penitenziario. (91)

L'Ispettore Generale Sanitario

(91) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 171-179. (N.d.r.)

37/a

RELAZIONE DELLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO EFET= TUATA DAGLI ISPETTORI GENERALI SANITARI GIOVANNI DE ANGELIS E MARIO FONTANESI- SULLA PERSONA DEL DETENUTO RIMI VINCENZO- ATTUALMENTE RISTRETTO NEL= LA SEZIONE PER MINORATI FISICI DEL CARCERE GIUDI= ZIARIO DI RAGUSA.

Oggetto della visita:accertare se il detenuto Vincenzo Rimi sia trasportabile o meno in altro istituto penitenziario.

Origine dell'indagine.Con fonogramma N.2820 del= (92)
l'11.6.1971,la Direzione Generale per gli Istitu= ti di Prevenzione e di Pena pregava la Direzione del carcere giudiziario di Ragusa di trasmettere con " massima sollecitudine dettagliata relazione sanitaria confronti detenuto Rimi Vincenzo dalla quale dovrà risultare se per attuali condizioni salute medesimo est trasportabile ".

La relazione richiesta perveniva al Ministero di Grazia e Giustizia il 19.6.1971.A conclusione di (93)
essa,il sanitario Dott.G.Schembari,affermava te= stualmente "da quanto sopra si deduce che in at= to il detenuto non è trasportabile".

Richiesto di fornire un parere di trasportabili= tà o meno del soggetto,uno degli Ispettori Sani=

(92) Il fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 149. (N.d.r.)
(93) Cfr. pag. 152-164. (N.d.r.)

tari riteneva consigliabile effettuare una visita di controllo per acquisire ulteriori elementi di valutazione, stante anche la certificazione pervenuta dal carcere giudiziario di Ragusa.
In data 2.7.1971 veniva affidata dalla Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena specifico incarico di effettuare la prospettata visita di controllo agli Ispettori Generali Sanitari Giovanni De Angelis e Mario Fontanesi.

Svolgimento dell'indagine. Ricevuto l'incarico ci siamo recati sul posto, dopo aver preso visione ovviamente di tutta la certificazione medica allegata al fascicolo del detenuto Rimi Vincenzo.
In loco abbiamo attentamente esaminato il diario clinico relativo al soggetto unitamente a tutti gli allegati in esso contenuti.
Abbiamo provveduto, inoltre, ad effettuare una ricognizione delle attrezzature sanitarie (personali e strumentali) delle quali l'istituto dispone.
Da questa ricognizione è risultato che le stesse sono assai modeste e non differiscono sostanzialmente da quelle che si possono rivenire in una qualsiasi comune casa di pena.
Nel pomeriggio del 14.7.1971 abbiamo visitato, una prima volta, il soggetto nell'infermeria. In questa circostanza ci è stato riferito che il trasferimento in infermeria era recente.

37/a

Nella mattinata del giorno 15.7.1971,abbiamo ese= guita,sempre collegialmente,una seconda visita nell'ambulatorio dell'infermeria stessa.

Dati anamnestici.Le notizie qui di seguito ripor= tate sono state riferite dal soggetto.
Nato ad Alcamo (Trapani)il 5.3.1902,il Rimi è spo= sato con donna vivente ed apparentemente sana di circa 70 anni.Non sa precisare se la moglie ha a= vuto aborti.
Dalla moglie ha avuto tre figli viventi e sani, tutti coniugati e con prole.
Uno dei figli,Filippo,coimputato del padre,trova= si attualmente ristretto nella casa penale di Por= to Azzurro.
Si è appreso dal soggetto che anche l'altro figlio, Natale,ragioniere,impiegato presso la Regione Lazio, era stato tratto in arresto il giorno 14.7.1971 nel corso di una vasta operazione di Polizia Giudizia= ria.
A domanda specifica il Rimi ha affermato che la fi= glia sposata gode buona salute.
Ha riferito di essere stato incarcerato per mesi 10 nel 1922 e confinato dal 1930-34 ad Ustica quale ma= fioso.In questa circostanza la famiglia lo seguì e gli fu concesso di godere di un alloggio proprio.
Tratto in arresto nel 1964 è stato condannato all'er= gastolo (unitamente al figlio Filippo).

37/a

Attualmente è ricorrente.
Non ricorda malattie degne di nota fino al 1964.
Nega nel modo più assoluto qualsiasi contagio di tipo venereo.
Si dichiara modico bevitore (un bicchiere a pasto) e modico fumatore (8-10 sigarette al giorno).
Asserisce ancora di non aver mai avuto alcun disturbo a carico dell'apparato circolatorio,nè a carico degli altri sistemi ed organi interni.
Afferma che dopo l'arresto (1964) cominciò ad avvertire difficoltà nella minzione con crisi di stranguria.Per questi disturbi fu visitato e ricoverato in una clinica privata di Palermo,ove fu operato di prostatectomia con una degenza di oltre 4 mesi.
Dichiara che dopo l'intervento la sintomatologia sopradescritta si è molto attenuata ed è riducibile sostanzialmente a vaghi e non ben definiti fenomeni di disuria (giova rilevare a questo proposito che gli esami di laboratorio,eseguiti recentemente,hanno dato valori che rientrano perfettamente nella norma).
Dal diario clinico si è rilevato che al soggetto viene somministrata saltuariamente della "Piperazina„.
Il soggetto accusa,allo stato,disturbi di tipo pseudo-vertiginoso accessuali prevalentemente po=

sturali e notturni.

Esame clinico generale.Soggetto di costituzione ec= tomorfo-mesomorfa,in buone condizioni generali di sanguificazione e nutrizione.

Statura:cm.1.74 Peso corporeo Kg.75.500

Pannicolo adiposo ben conservato e nelle sedi di ele= zione.

Nulla da segnalare a carico dei sistemi pilifero e linfoghiandolare superficiali.

E' adentulo e portatore di protesi dentaria totale.

All'addome presenta una cicatrice lineare mediana della lunghezza di circa 10 cm.,esito di pregresso intervento di prostatectomia.

Presenta,inoltre,iniziale pterigio all'occhio sini= stro che non provoca alcun disturbo soggettivo.

L'aia cardiaca è ingrandita verso sinistra ed è pre= sente un soffio sistolico su tutti i focolai di a= scoltazione.

Polso lievemente tachicardico (80 pulsazioni al mi= nuto) ritmico,normoteso:Press.art.:Mx 165-Mn.90.

Nulla di particolare da segnalare a carico dell'ap= parato respiratorio.

Milza e fegato nei limiti fisiologici.

Giordano:negativo.

Il soggetto denuncia una lieve stipsi,per cui fa uso saltuario di blandi lassativi.

E' portatore,inoltre,di busto semirigido,mobile,

37/A

per una pregressa artrosi lombo-sacrale.
Il busto stesso fu prescritto durante il soggior= no del soggetto presso il Centro Clinico di Peru= gia.
Dall'esame di questa protesi ortopedica si può de= durre che l'uso è quantomai saltuario.
Peraltro il soggetto si è presentato alla seconda visita sprovvisto di detto apparecchio.

Esame neurologico.Visus 8/10 in $\overset{\frown}{OO}$.Il soggetto fa uso di lenti per vicino.
Lieve ipoacusia bilaterale.
Deambulazione normale ad occhi aperti;qualche in= certezza (di probabile natura intenzionale) ad oc= chi chiusi.
Nulla da segnalare a carico dei nervi cranici.
Motilità volontaria nella norma.
Riflessi profondi,superficiali e motilità passi= va nei limiti fisiologici.
Alle prove di Romberg compaiono lievissime oscilla= zioni.
Nulla di particolare da segnalare a carico delle sensibilità:superficiali e profonde.

Esame psichico.Il soggetto si presenta piuttosto difeso e diffidente.
Orientamento,rispetto al tempo,spazio ed alle per= sone,normale.

37/a

- 7 -

La coscienza è vigile,lucida ed il Rimi si dimostra perfettamente al corrente degli avvenimenti che lo riguardano direttamente o indirettamente.
Nonostante abbia frequentato la 2° elementare,per tenersi aggiornato,legge normalmente i quotidiani, ad uno dei quali dichiara di essere abbonato.
Interrogato circa la propria posizione giuridica, si dimostra perfettamente cosciente della sua situazione ed informatissimo circa il futuro sviluppo delle vicende processuali che lo riguardano.
L'emotività in genere risulta ben controllata.
L'aggressività appare repressa.
Tuttavia,questo controllo si allenta allorchè il Rimi espone la vicenda processuale della quale si trova al centro,assumendo atteggiamento innocentista che sostiene con una notevole partecipazione emotiva.
La critica,la memoria,la logica non presentano deficit.

C O N C L U S I O N I.

Da quanto precede si può fondatamente affermare che trattasi di un soggetto in buone condizioni generali di sanguificazione e nutrizione.E' portatore di un vizio sistolico di vecchia data,ben compensato.Per dovere di completezza si segnala anche la presenza di una artrosi lombo-sacrale,non tale comunque da

37/a

richiedere,allo stato,particolari terapie.
I predetti disturbi configurano un quadro clinico che appare stabilizzato e ben compensato.Pertanto, il soggetto al momento della visita è risultato trasportabile sia a mezzo treno che con autovettura.
Considerando l'età cronologica piuttosto avanzata (alla quale può essere imputabile gran parte della sintomatologia soggettiva,denunciata dal soggetto) considerato inoltre che Ragusa non ha collegamenti molto agevoli con gli altri centri,sembra opportuno consigliare che il trasferimento del soggetto in altro istituto penitenziario venga effettuato a mezzo auto.Questa ipotesi assume maggiore consistenza qualora il soggetto venga destinato alla sede di Fossombrone e ciò perchè anche la sede predetta non risulta avere collegamenti ferroviari molto rapidi con i centri maggiori.
Si ravvisa anche l'opportunità che un eventuale trasferimento sia effettuato con l'accompagnamento di un agente infermiere e ciò per i benevoli effetti psicologici che un tale accorgimento può avere.
Infine,si segnala che un esame comparato dei servizi sanitari (globalmente considerati) tra la sede di Ragusa e quella di Fossombrone,permette di affermare che nell'ultima sede citata i servizi di cui trattasi risultano meglio organizzati sia sotto il

37/a

profilo quantitativo che qualitativo.

Roma, 20 Luglio 1971

Gli Ispettori Generali Sanitari

(Prof. Dott. Mario Fontanesi)

(Dott. Giovanni De Angelis)

MODULARIO G G. 16

Mod. 16

Cifrare nominativo 39

DA *Ministero di Grazia e Giustizia*

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA Uff. III

AT DIRETTORE CARCERI GIUDIZIARIE RAGUSA

FONOGRAMMA CIFRATO N°. 2984.....

170661 Protocollo. TESTO: Disponesi urgente trasferimento detenuto RIMI Vincenzo da codeste carceri at casa reclusione minorati fisici Fossombrone. Relativa traduzione sarà immediatamente effettuata mezzo autovettura et con accompagnamento agente infermiere, previo nullaosta competente Autorità giudiziaria. Assicuri stesso mezzo avvenuta traduzione.

per il Ministro

F.to Margariti

Trasmette: Pietro Margariti

Riceve : M. Morello

Ore : 10.50 del 22 luglio 1971

V. Il Capo della Segreteria

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

38

Cifrare nominativo

DA *Ministero di Grazia e Giustizia*

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA Uff. III

AT DIRETTORE CARCERI GIUDIZIARIE RAGUSA

FONOGRAMMA CIFRATO N°. 2984.....

170661 Protocollo. TESTO: Disponesi urgente trasferimento detenuto RIMI Vincenzo da codeste carceri at casa reclusione minorati fisici Fossombrone. Relativa traduzione sarà immediatamente effettuata mezzo autovettura et con accompagnamento agente infermiere, previo nullaosta competente Autorità giudiziaria. Assicuri stesso mezzo avvenuta traduzione.

per il Ministro

F.to Margariti

V.: Il Capo della Segreteria

Trasmette:

Riceve :

Ore :

MODULARIO G. G. 16

cifrato nominativo Mod. 16

38

DA *Ministero di Grazia e Giustizia*

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA Uff. III

At DIRETTORE C.G.RAGUSA

FONOGRAMMA CIFRATO N° _ _ _ _ _ _

170661 Prot. Disponesi urgente trasferimento detenuto R I M I V I N C E N Z O da codeste carceri at casa reclusione minorati fisici Fossombrone . Relativa traduzione sarà immediatamente effettuata mezzo autovettura et con accompagnamento agente infermiere, previo nulla osta competente Autorità Giudiziaria. Assicuri stesso mezzo avvenuta traduzione.

per il Ministro

f.to Margariti

trasmette

riceve

ore

MODULARIO G. G. 16

Mod. 16

39

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III Roma, 22 [illegible] 1971

prot.n.170661/37748

RISERVATA

Al MINISTERO dell'INTERNO-
Direz.Gen.della P.S.-Polcrim.
sez.reati mafia
ROMA

(rif.nota n.113/103474 del 27/5 (94)
e 12/[illegible]/971)

OGGETTO: Detenuto RIMI Vincenzo-

Di seguito alla nota n.267089/4 compl. in data 16.6.71 di questo (95)
Ministero si comunica che con fonogramma odierno è stato disposto il (96)
trasferimento del detenuto indicato in oggetto dalla sezione per minorati fisici delle carceri giudiziarie di Ragusa alla casa di reclusione per minorati fisici di Possombrone.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di una visita sul detenuto, che, per le sue condizioni è stato dichiarato trasportabile, eseguita dall'Ispettore Generale Sanitario, Prof.Fontanesi, e dal dott. De Angelis di questo Ministero nel carcere di Ragusa, nei giorni 14 e 15 c.m. .

per il Ministro
[illegible] Dafano

(94) Le note citate nel testo - n. 123/103474 130 A.B., anziché 113/103474 130 A.B. - sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 147 e 150. (N.d.r.)

(95) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 151. (N.d.r.)

(96) Il fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 180. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

39

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III Roma, 22 GIU. 1971

prot.n.170661/37748

RISERVATA

Al MINISTERO dell'INTERNO-
Direz.Gen.della P.S.-Polcrim.
sez.reati mafia
R O M A.

(rif.note n.113/103474 del 27/5 (97)
e 12/6/971)

OGGETTO: Detenuto RIMI Vincenzo-

Di seguito alla nota n.267889/4 compl. in data 16.6.71 di questo (98)
Ministero si comunica che con fonogramma odierno è stato disposto il (99)
trasferimento del detenuto indicato in oggetto dalla sezione per minorati fisici delle carceri giudiziarie di Ragusa alla casa di reclusione per minorati fisici di Fossombrone.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di una visita sul detenuto, che, per le sue condizioni è stato dichiarato trasportabile, eseguita dall'Ispettore Generale Sanitario, Prof.Fontanesi, e dal dott. De Angelis di questo Ministero nel carcere di Ragusa nei giorni 14 e 15 c.m.

per il Ministro

(97) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 147 e 150. (N.d.r.)
(98) La nota citata nel testo è pubblicata allla pag. 151. (N.d.r.)
(99) Il fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 180. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 3

MOD. 3 UG

40

COPIA DI TELEGRAMMA DECIFRATO

URGENTE MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE
ISTITUTI PREVENZIONE ET PENA UFFICIO 3°
R O M A

97721 RG PX1 84 URGENTE ROMA RAGUSA 8100 43/42 23 2200

5747 COMUNICO CHE TRASFERIMENTO RECLUSO RIMI VINCENZO DI=
SPOSTO CON FONOGRAMMA 2984 DEL 22 CORRENTE 170661 PROTOCOL= (100)
LO VIRGOLA EST STATO TESTE' EFFETTUATO PUNTO DIRETTORE PENI=
TENZIARIO RAGUSA MAURO -

24 luglio 1971

Alla Direzione Generale
Istituti Prevenzione e Pena
li 23 LUG 1971
IL CAPO DI GABINETTO

(100) Il fonogramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 181. (N.d.r.)

MODULARIO
U. U. - A - 684

Mod. 684 I. P. P.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

19 .....

FASCICOLO PERSONALE

N. 37749

UFFICIO III

DETENUTO

(1) RIMI Filippo

Di VINCENZO

(1) Cognome, Nome, soprannome e paternità.

(8104341) Rich 198 del 1969 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (40.000)

MODULARIO G. G. - A - 664

Mc 664 I. P. P.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

19.....

37749

FASCICOLO PERSONALE

N. 37749

UFFICIO III

ERGASTOLANO

DETENUTO

(1) RIMI FILIPPO

DI VINCENZO

(1) Cognome, Nome, soprannome e paternità.

MODULARIO
G. G. 26

MOD. 26 M G

Roma, . . 19 .

Ministero di Grazia e Giustizia

Al . . . . . .

Prot. N. . . . . . *Risposta al foglio del* . . . . . *Div.* . . . . *Sez.* . . . . *N.* . . . . .

OGGETTO: A T T E N Z I O N E

Per qualsiasi trsferimento riguardante il detenuto Filippo RIMI riferire al Sig. Direttore dell'Ufficio.-

Roma, 20 APR. 1971

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

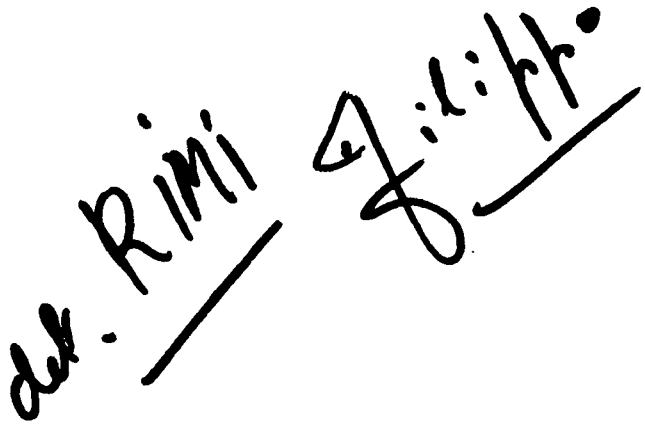

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

INDICE ATTI FASCICOLO di

RIMI Filippo

^^^

1) Copia Appunto n.4082/CA/gu del 29/4/1969 diretto a S.E. il Direttore Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, a firma "Salvatore Tigano" Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario. Si richiede che i detenuti RIMI Vincenzo e Filippo restino insieme a Perugia in attesa del ricorso per Cassazione. (101)

2) Appunto n.266961/4 Compl. del 13/5/1969 Ufficio III D.G.I.P.P. a firma Ecc. Manca diretto al Capo della Segreteria del Sottosegretario On.le Dell'Andro (si comunica che, per decidere in merito a quanto segnalato, sono state richieste informazioni alla Direzione degli Istituti Penali di Perugia). (102)

3) Nota n.266961/4 Compl. del 7/5/1969, indirizzata alla Direzione di Perugia. Richiesta dell'estratto della cartella biografica e della relazione medica di Rimi Filippo. (103)

4) Copia App.4082/CA/gu del 27/5/1969 del Capo della Segreteria dell'On. Sottosegretario indirizzato al Direttore Generale II.PP.. Si chiede che i detenuti Rimi Filippo e Vincenzo siano trasferiti insieme da Perugia a Favignana per avvicinamento alla famiglia. (104)

5) Copia tele 266961 del 13/6/1969 - D.G.I.P.P. diretto alla Direzione di Perugia. Sollecito per evasione della richiesta di cui alla lettera del 7/5/1969 relativa ai Rimi Vincenzo e Filippo. (105)

6) Nota n.7720 dell'11/6/1969 del Direttore di Perugia Dr. Montagano. Trasmissione relazione sanitaria n.107 del 9/6/1969 a firma Dr. R. Basta ed estratto cartella biografica di Rimi Filippo. (106)

---

(101) Cfr. pag. 199. (N.d.r.)
(102) Cfr. pag. 200.(N.d.r.)
(103) Cfr. pag. 201. (N.d.r.)
(104) Cfr. pag. 202. (N.d.r.)
(105) Cfr. pag. 203. (N.d.r.)
(106) Cfr. pag. 204. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

- 2 -

7) Ministeriale n. 166284/37749 del 16/7/1969 a firma "Dafano" relativa al trasferimento di Rimi Filippo alla C.R. Noto. (107)

8) Appunto 27/6/1969 a firma "dr.Santarsiero" relativo alla segnalazione del dr. Folino per il trasferimento dei detenuti Rimi Vincenzo e Filippo a Favignana per visita alla rispettiva moglie e madre. (108)

9) Copia appunto 4082/CA/ca del 30/6/1969 a firma "S.Tigano" Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario. Si chiede che, ove i Rimi non possono rimanere insieme a Perugia, siano destinati, il Vincenzo a Ragusa o Favignana e il Filippo a Favignana o Noto. (109)

10) Copia appunto n. 173424 del 23/7/1969 a firma Ecc. Manca, per il Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario Prof. Dell'Andro. Comunicazione che il Rimi Vincenzo è stato destinato alla sezione per minorati fisici delle C.G. Ragusa mentre il figlio Filippo è stato destinato alla C.R. Noto. (110)

11) Copia nota n.500/6 -Uff.Es. del 26/7/1969 della Procura Generale della Repubblica di Perugia a firma Sost.Proc.Gen.Gambino concessione nulla osta al trasferimento dei Rimi a Noto e Ragusa. (111)

12) Istanza 30/7/1969 del detenuto Rimi Filippo, che chiede di rimanere con il padre a Noto o a Ragusa. (112)

13) Nota 10823 del 31/7/1969 Direzione Istituti Penali di Perugia.Trasmissione istanza di cui al n. 13 (113)

14) Ministeriale 183090/37749 del 16/9/1969 Ufficio III D.G.I.P.P.-Rigetto istanza di cui al n. 13 (114)

15 Copia istanza 31/7/1969 detenuto Rimi Filippo di cui al n. 13. (115)

16) Appunto 193342/37749 del 17/9/1969 per la Segreteria Particolare di S.E. il Direttore Generale, a firma De Maio. Comunicazione della impossibilità di destinare i due detenuti Rimi nello stesso Istituto Penitenziario. (116)

---

(107) Cfr. pagg. 204-209. (N.d.r.)
(108) Cfr. pag. 211. (N.d.r.)
(109) Cfr. pag. 212. (N.d.r.)
(110) Cfr. pag. 213. (N.d.r.)
(111) Cfr. pag. 214. (N.d.r.)
(112) Cfr. pagg. 216-217. (N.d.r.)
(113) Cfr. pag. 215. (N.d.r.)
(114) Cfr. pag. 218. (N.d.r.)
(115) Cfr. pag. 219. (N.d.r.)
(116) Cfr. pag. 220. (N.d.r.)

MODULARIO C.C. 16

Mod. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

17) Appunto del Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario, S. Tigano, n.4082/CA/ca del 6/10/1969 per il Direttore Generale II.PP.- Segnalazione perchè i Rimi siano trasferiti insieme nello stesso Istituto, Ragusa o altro. (117)

18) Copia appunto 270082/4 Compl. del 22/10/1969 per il Capo della Segreteria del Sottosegretario dell'On.le Dell'Andro, a firma "Manca". Si comunica che non è possibile accogliere la segnalazione di cui al n. 17. (118)

19) Appunto n. 4082/fc.ae. del 12/1/1970 del Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario Dell'Andro, S.Tigano. Segnalazione per il trasferimento anche temporaneo del detenuto Rimi Filippo da Noto a Ragusa, per visita al padre Vincenzo. (119)

20) Appunto 226729/37749 del 28/1/1970 Ufficio III D.G.I.P.P. per il Capo della Segreteria dell'On.le Dell'Andro. Comunicazione che il detenuto Rimi Filippo è stato destinato in via eccezionale, per un mese, alle C.G. Ragusa. (120)

21) Ministeriale 226729 del 6/2/1970 a firma "De Maio", relativa al trasferimento provvisorio del detenuto Rimi Filippo alle C.G.di Ragusa per un mese. (121)

22) Copia appunto informe "Senatore Corrao". (122)

23) Appunto 21/4/1970 Uff. III - D.G.I.P.P. - a firma "Margariti" per il Capo della Segreteria. Comunicazione proroga permanenza per due mesi del Rimi Filippo alle C.G. di Ragusa. (123)

24) Telegramma 146722 del 21/4/1970, con cui si proroga la permanenza del Rimi Filippo per due mesi a Ragusa (tele indirizzato ai Direttori di Ragusa e di Noto). (124)

25) Nota 1471 del 2/5/970 del Capo della Segreteria del Sottosegretario On.le Pennacchini, dr. Quiligotti. Segnalazione del desiderio del detenuto Rimi Vincenzo perchè il figlio Filippo rimanga nelle C.G. Ragusa. (125)

(117) Cfr. pag. 221. (N.d.r.)
(118) Cfr. pag. 222. (N.d.r.)
(119) Cfr. pag. 223. (N.d.r.)
(120) Cfr. pag. 224. (N.d.r.)
(121) Cfr. pag. 225. (N.d.r.)
(122) Cfr. pag. 226. (N.d.r.)
(123) Cfr. pag. 227. (N.d.r.)
(124) Cfr. pag. 228. (N.d.r.)
(125) Cfr. pag. 229. (N.d.r.)

MODULARIO G G. 16

MOD.16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

- 4 -

26) Foglio 15/5/1970 a firma (P.Manca) in evasione alla segnalazione di cui al n. 25. Comunicazione impossibilità che il Rimi Filippo rimanga a Ragusa e che comunque ne è stata prorogata la permanenza in quell'istituto fino al 21/6/1970 su segnalazione dell'On.le Corrao. (126)

X 27) Nota 1266-R del 27/6/1970 del Capo della Segreteria del Sottosegretario On.le Pellicani indirizzata al Cons.Margariti. Si richiede che i detenuti Rimi possono rimanere in Ragusa insieme per altri due mesi. (127)

28) Telegramma 162774 Uff. III D.G.I.P.P. indirizzato Direttori Ragusa e Noto. Proroga per due mesi della permanenza di Rimi Filippo a Ragusa. (128)

29) Appunto n.162774/37749 del 1°/7/1970 per il Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario Pellicani. Comunicazione della concessione della proroga della permanenza per due mesi del Rimi Filippo a Ragusa. (129)

X 30) Appunto informe 10/8/1970. (130)

31) Foglio n.502/970 del 6/8/1970 del Capo della Segreteria dell'On.le Ministro. Richiesta proroga permanenza a Ragusa del det.Rimi Filippo. (131)

32) Nota 173118/37749 Uff.III D.G.I.P.P. del 10/8/1970 a firma "Margariti". Comunicazione proroga permanenza det. Rimi Filippo a Ragusa fino al 21/9/1970. (132)

33) Tele 173118 del 12/8/1970 Uff. III D.G.I.P.P. indirizzato ai Direttori di Ragusa e Noto. Proroga permanenza del Rimi Filippo fino al 21/9/1970 a Ragusa. (133)

34) Nota n.2765 del 31/10/1970 del Segretario Particolare dell'On.le Ministro, M.Bergesio. Appunto per S.E. Manca. Richiesta di ulteriore reproroga della permanenza del det.Rimi Filippo al C.G.Ragusa. (134)

X

(126) Cfr. pag. 230. (N.d.r.)
(127) Cfr. pag. 231. (N.d.r.)
(128) Cfr. pag. 232. (N.d.r.)
(129) Cfr. pagg. 233-235. (N.d.r.)
(130) Cfr. pag. 236. (N.d.r.)
(131) Cfr. pag. 237. (N.d.r.)
(132) Cfr. pagg. 238-239. (N.d.r.)
(133) Cfr. pag. 240. (N.d.r.)
(134) Cfr. pag. 241. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

Mod. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

- 5 -

35-36) Appunto, e copia dello stesso n.191198/37749 del 12/11/1970 a firma "Manca" per il Segretario Particolare dell'On.le Ministro. Comunicazione che in via eccezionale la permanenza del Rimi Filippo a Ragusa è stata prorogata fino al 10/1/1971. (135)

37) Ministeriale n.191198/37749 dell'11/11/1970 indirizzata alle Direzioni delle carceri giudiziarie di Ragusa e della C.R. Noto. Concessione della proroga della permanenza del Rimi Filippo alle C.G.Ragusa fino al 10/1/1971. Segnalazione che non saranno concesse ulteriori proroghe. (136)

38) Nota 9449 del 21/11/1970 del Direttore C.G.Ragusa, dr.Mauro. Assicurazione che alla scadenza stabilita -10/1/1971- il Rimi Filippo sarà tradotto a Noto. (137)

X 39) Copia nota n.215/2/125 del 23/11/1970 del Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro. Lettera dell'On.le Senatore Michele Cifarelli in favore dei detenuti Rimi Vincenzo e Filippo. (138)

X 40) Copia appunto n.270327/4 Compl. del 30/11/1970 Uff. III D.G.I.P.P. a firma "Manca" per il Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro. Comunicazione della impossibilità che i detenuti Rimi rimangono nello stesso istituto e che è stata prorogata la permanenza del Rimi Filippo a Ragusa fino al 10/1/1971. Restituzione della lettera dell'On.le Cifarelli. (139)

X 41) Appunto 10/12/1970 del Direttore Ufficio III D.G.I.P.P. dr. Margariti. Su pressante richiesta del dr. Visco sono state impartite disposizioni telefoniche al dr. Mauro Direttore C.G.Ragusa perchè il Rimi Filippo sia ritradotto a Noto il 30/1/1971 anzichè il 10/1/1971. (140)

X 42) Appunto 30/1/1971 Direttore Ufficio III D.G.I.P.P. dr. Margariti. Per disposizioni dell'On.le Ministro sono state impartite disposizioni telefoniche perchè il detenuto Rimi Filippo rimanga a Ragusa fino al 15/2/1971. (141)

---

(135) Cfr. pagg. 242-243. (N.d.r.)
(136) Cfr. pag. 244. (N.d.r.)
(137) Cfr. pag. 245. (N.d.r.)
(138) Cfr. pag. 246. (N.d.r.)
(139) Cfr. pag. 247. (N.d.r.)
(140) Cfr. pag. 248. (N.d.r.)
(141) Cfr. pag. 249. (N.d.r.)

MODULARIO C. G. 16

Mod. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

- 6 -

43) Appunto n. 125908/37749 del 23/1/1971 Ufficio III D.G.I.P.P. a firma "Margariti" per la Segretaria Particolare di S.E.Manca. Comunicazione impossibilità prorogare ulteriormente la permanenza del Rimi Filippo nelle carceri di Ragusa. (142)

45) Lettera 3/2/1971 di S.E. Manca indirizzata a S.E. G.Lo Schiavo. Comunicazione che è stata disposta la proroga della permanenza del detenuto Rimi alle carceri di Ragusa fino al 28/2/1971. (143)

44) Copia dell'appunto di cui al n. 43 sulla quale S.E.Manca ha scritto: "Coll.Margariti" fissare a fine febbraio" - . (144)

46) Appunto 2343/S.P. del 27/2/1971 di S.E.Manca. Segnalazione di S.E. Lo Schiavo per proroga permanenza di Rimi Filippo a Ragusa. (145)

47) Appunto 135986/37749 del 10/3/1971 del Cons. Margariti per la Segreteria Particolare di S.E.il Direttore Generale. Segnalata l'opportunità, a parere dell'Ispettore Generale Sanitario, di destinare il Rimi Filippo ad un Centro Clinico per gli accertamenti del caso prima di destinare tale detenuto ad una casa per minorati fisici. Fatto presente l'avviso di destinare il Rimi al Centro Clinico di Barcellona Pozzo di Gotto ed eventualmente poi in un istituto per minorati fisici diverso da quello di Ragusa, anche in aderenza di quanto rilevato dalla Commissione Anti-Mafia nella sua recente relazione. (146)

48) Appunto 135986/37749 del 16/3/1971 Ufficio III D.G.I.P.P. a firma "Margariti" per la Segreteria Particolare di S.E. il Direttore Generale. Comunicazione del trasferimento provvisorio del detenuto Rimi Filippo al Centro Clinico C.G. Messina per accertamenti clinici cure e proposte. (147)

49) - 49/a/b) Nota n. 1240 del 17/2/1971 del Direttore del C.G. dr.Mauro relativo alla trasmissione del Mod. 437, con il quale si propone che il Rimi Filippo sia considerato minorato fisico per sei mesi, e dell'estratto della cartella biografica del detenuto. (49/a) Mod. 437; 49/b estratto cartella biografica). (148)

---

(142) Cfr. pag. 250. (N.d.r.)
(143) Cfr. pag. 252. (N.d.r.)
(144) Cfr. pag. 251. (N.d.r.)
(145) Cfr. pag. 253. (N.d.r.)
(146) Cfr. pag. 254. (N.d.r.)
(147) Cfr. pag. 255. (N.d.r.)
(148) Cfr. pagg. 256-261. (N.d.r.)

MODULARIO D. G. 16

Mod. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

- 7 -

50) Parere 8/3/1971 dell'Ispettore Generale Sanitario Prof. Fontanesi, relativo al rinvio in Centro Clinico attrezzato per eseguire gli accertamenti e le terapie del caso, del dete nuto Rimi Filippo. (149)

51) Tele 135252 Ufficio III D.G.I.P.P. del 16/3/1971. Trasferimento provvisorio alle C.G. Messina del detenuto Rimi Filippo per accertamenti cure e proposte. (150)

52) Lettera 17/3/1971 di S.E. Manca a S.E. G.Lo Schiavo. Comunicazione del provvedimento di cui al n. 51. (151)

53) Tele 2164 del 23/3/1971 del Direttore C.G. Ragusa dr. Mauro. Richiesta nulla osta per trasferimento del Rimi Filippo a Messina. (152)

54) Telegramma del 24/3/1971 del Sost. Proc.Gen.Cristallo della Procura Generale di Perugia. Concessione nulla osta per il trasferimento del Rimi Filippo a Messina. (153)

55) Tele 142686 del 26/3/1971 Uff. III D.G.I.P.P. indirizzato al Direttore C.G. Messina. Richiesta trasmissione esito accertamenti di cui al n. 51 appena possibile. (154)

56) Nota 2237 del 25/3/1971 D irettore C.G. Ragusa. Comunicazione traduzione del Rimi Filippo al Centro Clinico C.G. Messina. (155)

57) Copia articolo pubblicato il 22/5/1971 de il Messaggero: "A Roma la centrale della droga. Indiziati 92 boss. della Mafia". (156)

58) Appunto 1471/PIZ/ss del 25/5/1971 del Capo della Segreteraia dell'On.le Sottosegretario Avv. Pennacchini, A. Quiligotti, per S.E. il Direttore Generale Manca. Richiesta che il Rimi Filippo sia restituito a Ragusa, da Messina. (157)

59) Appunto n.162676/37749 del 22/6/1971 di S.E.Manca per il Capo della Segreteria del Sottosegretario On.le Pennacchini. Comunicazione della impossibilità di destinare a Ragusa il Rimi Filippo per motivi di opportunità e perchè a Ragusa è ristretto il Padre Rimi Vincenzo. (158)

---

(149) Cfr. pag. 262. (N.d.r.)
(150) Cfr. pag. 263. (N.d.r.)
(151) Cfr. pag. 264. (N.d.r.)
(152) Cfr. pag. 265. (N.d.r.)
(153) Cfr. pag. 266. (N.d.r.)
(154) Cfr. pag. 267. (N.d.r.)
(155) Cfr. pag. 268. (N.d.r.)
(156) Cfr. pagg. 269-270. (N.d.r.)
(157) Cfr. pag. 271. (N.d.r.)
(158) Cfr. pag. 272. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

- 8 -

60 e 60/a-Nota 6766 del 9/5/1971 del Direttore C.G. Messina, dr. Saja. (159)
Trasmissione fotocopia relazione sanitaria di Rimi Filippo .

61) Parere 24/5/1971 dell'Ispettore Generale Sanitario Prof. Fontanesi (160)
relativo all'assegnazione del Rimi Filippo ad un Istituto per minorati fisici.

62) Tele 159611 del 14/6/1971 Uff? III D.G.I.P.P., cifrato, indirizzato (161)
al Direttore C.G.Messina, relativo al trasferimento del Rimi Filippo alla C.R. Parma.

63) Copia lettera n. 123/103474/130 A.B.- del Ministero dell'Interno- (162)
D.G.P.S. Centro Nazionale Coordinamento Operazioni di Polizia Criminale -Div. Polcrim Sez. reati Mafia, indirizzata a questo Ministero. Richiesta che i detenuti Rimi Vincenzo e Filippo, noti Mafiosi siano destinati in istituti lontani dalla Sicilia. Vi è annotazione del Cons. Callà che ha riferito a S.E. il Direttore Generale, il quale ha disposto che i due detenuti siano destinati in Istituti per Minorati fisici fuori dalla Sicilia. (11/6/1971). Vi è altra annotazione del Cons. Margariti che ha riferito al Direttore Generale per la destinazione del Rimi Filippo, anzichè a Parma a Porto Azzurro. (15/6/1971).

64) Nota n. 123/103474/130 A.B. del 12/6/1971 Ministero Interno. Ulteriore (163)
richiesta per il sollecito trasferimento dei due Rimi fuori dalla Sicilia.

65) Tele 159611 del 15/6/1971 Uff.III D.G.I.P.P. cifrato, indirizzato al (164)
Direttore C.G. Messina. Revoca del trasferimento del Rimi Filippo a Parma e destinazione del medesimo a Porto Azzurro.

66) Copia lettera riservata n. 267889/ 4 Compl. del 16/6/1971 Uff. III (165)
D.G.I.P.P. a firma "Manca" indirizzata al Ministero dell'Interno. Comunicazione che il detenuto Rimi Filippo è stato destinato a Porto Azzurro e che per il Rimi Vincenzo si è in attesa di una relazione

(159) Cfr. pagg. 273-278. (N.d.r.)
(160) Cfr. pag. 279. (N.d.r.)
(161) Cfr. pag. 280. (N.d.r.)
(162) Cfr. pagg. 281-282. (N.d.r.)
(163) Cfr. pag. 283. (N.d.r.)
(164) Cfr. pag. 284. (N.d.r.)
(165) Cfr. pag. 285. (N.d.r.)

MODULARIO G.G. 16

MOD. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

sanitaria dettagliata per la di lui destinazione in un istituto del continente.

67) Nota 9611 del 5/7/1971 Direttore C.G. Messina. Comunicazione che il Rimi Filippo è stato tradotto straordinariamente a Porto Azzurro/ (166)

68) Nota 10895 del 6/7/1971 del Direttore di Porto Azzurro. Comunicazione dell'arrivo del Rimi Filippo. (167)

69) Copia appunto 170661/ 37748 del 1/7/1971 del Cons. MArgariti per il Capo della Segreteria della D.G.I.P.P. . Segnalazione del parere dell'Ispettore Generale Sanitario Prof. Fontanesi circa l'opportunità di eseguire ulteriore visita al detenuto Rimi Vincenzo per accertarne la trasportab-ilità da Ragusa ad altra sede. (168)

(166) Cfr. pag. 286. (N.d.r.)
(167) Cfr. pag. 287. (N.d.r.)
(168) Cfr. pag. 288. (N.d.r.)

321/2

Dott. De Bellis
6 MAG 1969

1

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

40d2/CA/gu

Roma, 29 aprile 1969

APPUNTO PER IL SIG. DIRETTORE GENERALE
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

=====

Vengono rivolte vive premure perché i detenuti Vincenzo e Filippo RIMI, rispettivamente padre e figlio, non siano separati.

I predetti sono attualmente ristretti a Perugia, in attesa del ricorso per Cassazione.

Si prega esaminare con favorevole intendimento la possibilità di accogliere la richiesta, fornendo cortesi, urgenti notizie in merito.

(Salvatore Tigano)

Tigano

DIREZIONE GENERALE ... ISTITUTI ... PENA
6 MAG 1969
N. 266461

27031

MODULARIO 8 C 16

7 MAG. 1969

MOD. 16

2

or

EVIDENZA: 31.5.69

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Ufficio III

Prot.n. 266961/4 Compl. **Roma,** 13 MAG. 1969
Risp. a f.n. 4082/CA
del 29 aprile u.s. (169)

A P P U N T O

per il Sig. Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario di Stato Prof.Renato Dell'Andro

***

In riferimento all'appunto sopraindicato si comunica che, non risultando a questa Direzione Generale precedenti relativi ai detenuti Vincenzo e Filippo RIMI, sono state chieste, alla Direzione degli istituti penali di Perugia, notizie ai fini di esaminare la possibilità di accogliere l'istanza degli stessi.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Manca

(169) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 199. (N.d.r.)

MOD. 26 M G 3

Ministero di Grazia e Giustizia
D.G.I.P.P. Ufficio III

Prot. N. 266961/6 Cmpl.

Roma, ... 196.

Al la Direzione del
Istituto penale di
Perugia

Ripetere al foglio del .....
Div. ... Sez. ... N° .....

OGGETTO: :detenuto *Rizzi Aldo* .....

Si prega di trasmettere a questo Ministero un estratto aggiornato della cartella biografica relativa al detenuto in oggetto, nonché una dettagliata relazione medica sulle condizioni di salute del detto.

d'ordine del MINISTRO

Dott. De Bellis
29 MAG 1969

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

4082/CA/gu

Roma, 27 maggio 1969

APPUNTO PER IL SIG. DIRETTORE GENERALE
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Con riferimento alla risposta in data 13 maggio (170)
scorso, Prot. n. 2669 61/4 Compl., vengono rivolte premure perché i detenuti Vincenzo e Filippo RIMI siano trasferiti insieme da Perugia a Favignana per avvicinamento alla famiglia.

Si prega esaminare con favorevole intendimento la possibilità di accogliere la richiesta, fornendo cortesi urgenti notizie in merito.

(Salvatore Tigano)

DIREZIONE GENERALE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
26 MAG 1969
N° 22230 Prot.
N° Class.

30/5/69

(170) La risposta citata nel testo è pubblicata alla pag. 200. (N.d.r.)

13/6/69

5

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

D.G.I.P.P. UFFICIO III

DIRETTORE ISTITUTI PENALI

PERUGIA

266961 PREGASI DARE SOLLECITO RISCONTRO AT MINISTERIALI (171)

PARI NUMERO DEL SETTE MAGGIO 1969 RELATIVE DETENUTI

DI RIMI VINCENZO ET RIMI FILIPPO PUNTO MINISTRO GAVA

STATO

Ufficio Legislativo

copia originale nel fascicolo di Rimi Vincenzo

EVIDENZA dal 16 al 30 giugno

(171) La «ministeriale» citata nel testo è pubblicata alla pag. 201. (N.d.r.)

MODULARIO F. - Prom. - 98

MOD. N. (*Serv. promiscuo*)

ISTITUTI PENITENZIARI DI PERUGIA

Perugia Addì 11.6.969 19

N. 4420 di protocollo

Risposta al foglio del 7.5.969

REPARTO

nº 266961/4 Compl.

ELENCO delle carte che si trasmettono al MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA -Dir.Gen.Ist.Prev.e Pena- ROMA

Numero delle carte	DESCRIZIONE DELLE CARTE	Motivo della trasmissione *Annotazioni*
1	Relazione Sanitaria del	
	detenuto RIMI Filippo;	
1	Estratto della cartella	
	biografica del medesimo.	
	166284	..che si trasmettono per dovere di ufficio.

IL DIRETTORE
(Montàgano Dr.Osvaldo)

(7211815) Roma, 1968 - Ist. Poligr. Stato - V.G. (c. 1.000.000)

(172) La relazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 205. (N.d.r.)

(173) L'estratto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 206-209. (N.d.r.)

Mod. N. 106 *bis* (*Carceri*)

..... di 6/a

Ufficio del Sanitario

107 li 9.6.1969

Il sottoscritto Medico Chirurgo certifica che il detenuto Rimi Filippo gode di buona salute, tanto che non ha mai richiesto l'opera del spttoscritto.

Visto: Il Direttore
f.to Dott.O.Montàgano

Il Medico Chirurgo
f.to Dott.R.Basta

MODULARIO
N. 16 Amm. Carc.

Mod. 12 Nuovo
(Art 90 del Regolamento)

ISTITUTI PENITENZIARI PERUCIA
Matricola Giudiziario di

6/1

Estratto della Cartella Biografica

del (1) detenuto

cognome RIMI nome Filippo

figlio di di Vincenzo e di Abbate Francesca

nato a Alcamo (provincia di Trapani) il 9.3.923

domiciliato a Alcamo (provincia di Trapani

di professione o mestiere possidente

di istruzione elementare

cognome, nome, età, domicilio della moglie Vitale Giovanna

numero 2 età dei figli

77 764

(1) detenuto o internato

Ord. 22806 - 8-6-64 - Roma, Tip. Mantellate (c. 75.000)

Ricevuto il 18.1.968 arrestato il 3.2.964 a Alcamo
in virtù di Ordine di carcerazione
imputato di come sotto
commesso il il
per restare a disposizione di Procura Generale della Repubblica di Perugia
passato a disposizione di il

F

Data della sentenza Autorità che l'ha pronunciata	TITOLO del reato	DATA del reato	PENA PRINCIPALE Specie	PENA PRINCIPALE Durata	PENA ACCESSORIA Specie	PENA ACCESSORIA Durata

PRECEDENTI GIURIDICI

DATA della sentenza	P E N E	TITOLO DEI DELITTI	DATA dell'ultima carcerazione	STABILIMENTO dal quale fu liberato
		ignorasi		

Occupazione del detenuto nello stabilimento ozio involontario
remunerazione media mensile totale remunerazioni guadagnate
importo dei proventi
impiego del peculio
condizione finanziaria della famiglia povera

MISURE DI SICUREZZA

~~tto~~posto con decisione pronunciata da .....

~~s~~ misure di sicurezza .....

~~e~~seguirsi in un ..... sezione speciale .....

~~d~~urata minima della misura di sicurezza è di .....

~~e~~ssa il ..... nuovo termine per esame ulteriore .....

~~m~~isura è stata revocata da ..... in .....

POSIZIONE GIURIDICA DEL DETENUTO RIMI FILIPPO ARRESTATO IL 3.2.964 -

1)Mandato di catt.n.16/64 R.M.C.n.557/67 G.I.e n.4596/63 P.M.emesso dal G.I.della 5^ Sez.Tribunale Palermo per associazione a delinquere-notificato il 3.2.1964-e successivo il 1.3.1964.

2)Mand.Catt.n.224/64 R.M.C.n.828/63 e n.6222/63 P.M.emesso il 2.12.1964 dal G.I.5^ Sez.Tribunale Palermo per associazione per delinquere -notificato il 4.12.1964-
Sentenza 22.12.1968 C.Assise Catanzaro lo giudica per i sopranotati mandati di cattura e lo condanna ad anni 5 reclusione di cui anni 2 condonati
DECORRENZA PENA 3.2.1964 SCADENZA PENA 3.2.1967 Appellante

3) Sentenza 16.2.1968 C.Assise Perugia lo condanna all'ERGASTOLO per concorso in omicidio e per associazione per delinquere. Sent.18.3.969 C.Assise A pello Perugia conferma. FINE PENA MAI ~~Appellante~~ Ricorrente

PROVVEDIMENTI EMESSI DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA

TRASFERIMENTI

DATA	TRASFERIMENTI		MOTIVI
	DA	A	
18.1.968	C.G.Catanzaro	C.G.Perugia	per competenza.

LICENZE CONCESSE ALL'INTERNATO

DATA della Licenza	Autorità che l'ha concessa	Località ove fu goduta	Motivo della concessione

Giudizio complessivo del Direttore sul comportamento del detenuto o dell'internato

18.1.968 -Direttore C.G.Catanzaro -Regolare condotta

Compartimento ambientale
nel corso del lavoro

Perugia li 10.6.969

IL DIRETTORE
(Montàgano Dr.Osvaldo)

MODULARIO G. G. - A - 1134

Mod. 693 I. P. P.

Roma, ... 196....

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Alla Direzione

del C. G. Perugia

UFFICIO 3°

Prot. N. 166284/377h9

Risposta al foglio N. 75/968

del N 7720

e, per conoscenza:

Alla Direzione

del C. R. Noto

(174)

Oggetto: Trasferimento del detenuto Rizzi Filippo

proveniente dalla Casa Comp. di Rieti

Questo Ministero dispone il trasferimento del detenuto in oggetto da codesto Istituto alla Casa di Reclusione di Noto in attesa di definitiva assegnazione -

Si prega di provvedere alla relativa traduzione e di dare assicurazione dell'avvenuta partenza.

p. IL MINISTRO

(4214833) Roma - Ist. Poligr. Stato - V. G. (c. 100.000)

(174) Il foglio citato nel testo è pubblicato alle pagg. 204-209. (N.d.r.)

Cart. fub. 18
6

8

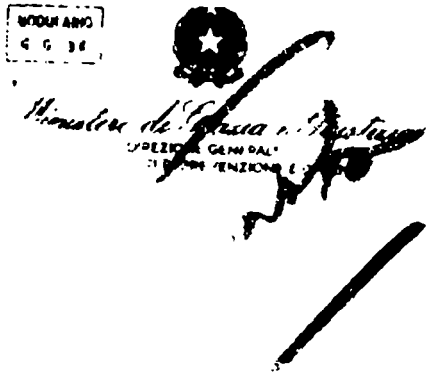

Roma 27/6/1979

Collega Felino (582)

Detenuto Rizzi Vincenzo Filippo
sta Alcamo (Trapani)
già condannato ergastolo
definitivamente all'ergastolo.
Sono a Perugia
mandarlo a Favignana.
Non visitare da neuropsichiatra
meglio e morbo
non malattia

Nota

1700016 | 37769
166154

Car Lib III 9

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

4082/CA/ca.

Roma, 30 giugno 1969

Dott. De Bellis
7 LUG 1969

502/69

APPUNTO PER IL SIG. DIRETTORE GENERALE
DEGLI IST. DI PREVENZ. E PENA

Con riferimento alla risposta in data 13 maggio scorso, Prot. n. 2669 61/4 Compl.,e facendo seguito all'appunto p.n. del 27 maggio scorso, vengono rivolte premure perchè, se non fosse possibile lasciare insieme i detenuti RIMI Vincenzo e Filippo, sia destinato il Vincenzo, se riconosciuto minorato fisico,a Ragusa o, se sano, a Favignana ed il Filippo a Favignana o Noto. (175) (176)

Si prega esaminare la richiesta con favorevole intendimento, fornendo cortesi,urgenti notizie in merito.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

173424 | 37748 171722 P0015

(Salvatore Tigano)

DIREZIONE GENERALE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SEGRETERIA - REP. I
- 3 LUG 1969
N° 9559 Prot
N° Class.

(175) La risposta citata nel testo è pubblicata alla pag. 200. (N.d.r.)
(176) L'appunto citato nel testo è pubblicato alla pag. 202. (N.d.r.)

MODULARIO G. G 16

MOD. 16

10

M/A.

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III.

Prot.n.173424/37748 **Roma,** 1969

Rif.n. 4082/CA (177)

del 30/6/69

A P P U N T O

per il Sig. Capo della Segreteria dell'On/le Sottosegretario di Stato Prof.Renato DELL'ANDRO -

****

In riferimento all'appunto sopra indicato, si comunica che, con provvedimento in corso, il detenuto RIMI Vincenzo è stato trasferito alla Sezione per Minorati Fisici del Carcere Giudiziario di Ragusa per motivi di salute e per un periodo di mesi sei, mentre il figlio Filippo alla Casa di Reclusione di Noto come richiesto.-

È copia conforme per l'originale agli atti. Cancell. 26/4/86

IL DIRETTORE GENERALE

(177) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 212. (N.d.r.)

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

N 500/68 prot. Uff.Es.
Risposta a nota N. 10316
del 23 luglio 1969
Allg. N

Perugia, 26 luglio 1969 (178)

Oggetto: Detenuti ergastolani ricorrenti RIMI Filippo e RIMI Vincenzo

Alla DIREZIONE DEL CARCERE
PERUGIA

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Dir.Gen.Istit.Prev. e Pena
ROMA

MINISTERO ...
30 LUG 1969
GABINETTO DEL MINISTRO

Con riferimento alla nota di cui sopra, si concede il nulla osta al trasferimento dei nominati in oggetto da codeste carceri a quelle di Noto e di Ragusa, così come disposto dal Superiore Ministero.

180597/37749

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
B.Gambino Soat

DIREZIONE GENERALE ... UFFICIO DI PERUGIA

(178) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

MODULARIO
Amm. Carc. 73

12 AGO 1969

COPIA

Mod. 55 (Carceri)

Ministero di Grazia e Giustizia

Perugia, Addi 31.7.969

DIREZIONE
del
ISTITUTI PENITENZ. PERUGIA

10823 Tit. 3 Fasc. 1 Lett. R.

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direz.Gen.Ist.Prev.e Pena

AGO 1969

Risposta alla lettera del 16.7.69

Ufficio N. 266280/37749

Allegati N.

MINISTERO DI GRAZIA e GIUSTIZIA
ARRIVO
7. AGO 1969
UFFICIO DEL GABINETTO
MINISTRO

OGGETTO : Detenuto Ergastolano RINIZIO Gio.-

(179)

^^^^^Si trasmette l'unita istanza, relativa al detenuto in oggetto, con la quale chiede di essere trasferito nella stessa città ove é stato trasferito il proprio padre ovvero nel carcere di Noto dove é stato trasferito il predetto con la nota in riferimento. (180)

Si porgono ossequi.

IL DIRETTORE
(Montàgano Dr. Osvaldo)

Roma, 1968 - Ist. Poligr. Stato V. C.

37749 | 33(.90

(179) La lettera citata nel testo — n. 166284/37749, anziché n. 266280/37749 - è pubblicata alla pag. 210. (N.d.r.)

(180) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 216-217. (N.d.r.)

113

All'On.le Ministero di Grazia e Giustizia
Uff. Gen. Uff. di Pers. e di Pena

Roma

Io sottoscritto Rimi Filippo, attualmente ristretto presso il Carcere di Perugia insieme a Mio Padre Rimi Vincenzo e ricorrenti in Cassazione, rivolgo rispettosa istanza a Codesto On.le Ministero affinchè voglia considerare benevolmente il desiderio di restare vicino a mio Padre il quale è anziano e malato, quindi bisognoso della vicinanza di persona di famiglia.
Faccio presente che entrambi siamo in procinto di essere trasferiti dal carcere di Perugia in altri Istituti e precisamente il sottoscritto Rimi Filippo a Noto e mio Padre a Ragusa.
Questa separazione costituisce un motivo di profondo dolore e

Il Direttore Capo
(Oreste Marigano)

di viva angoscia tanto più,
si ripete, che mio Padre è
anziano e malato.
Faccio appello alla comprensione
e a quei principi di umanità
esprimendo il desiderio di non
essere separato da Mio Padre.
A scelta di codesto On.le Mini-
stero chiedo pertanto di potere
stare insieme a mio Padre o
nel carcere di Cuneo o nel carcere
di Ragusa.
Confido in un favorevole
accoglimento della presente istanza
ringrazio e porgo deferenti ossequi

Rimini Giuseppe

Perugia 30 luglio 1969

Trattasi di ergastolano di buona volontà e non può essere assegnato in una casa per G. 14
MODULARIO G.G. - A - 674
ai minorati fisici -

Roma, 16 SET. 1969 196

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

UFFICIO 3°

Prot. N. 183090/5°/2449

Alla Direzione delle
Carceri Circondariali
Perugia

Risposta al foglio N. 10823 del 31-7-69 (181)

Oggetto: **Istanza di trasferimento del detenuto** Rimi Filippo

In relazione alla nota sopraindicata, si informa che la istanza (182)
con la quale il detenuto in oggetto ha chiesto il trasferimento da
[redacted] dalla Casa di Reclusione di
Noto alle Carceri Circondariali di Ragusa

non è stata accolta poiché alle Carceri di Ragusa
vengono assegnati i minorati fisici.

d'ordine del **MINISTRO**

10-9-69

(5213484) Roma - I.P.S. - V.G.(c. 50.000)

(181) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 215. (N.d.r.)
(182) L'istanza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 216-217. (N.d.r.)

(Riservata)

ALL'ON. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Sez. Gen. Ist. di Prev.e di Pena
-R O M A

Io sottoscritto, Rimi Filippo, attualmente ristretto presso il carcere di Perugia insieme a mio padre Rimi Vincenzo e ricorrenti in Cassazione, rivolgo rispettosa istanza a codesto On.le Ministero affinchè voglia considerare benevolmente il desiderio di restare vicino a mio padre il quale è anziano e malato, quindi bisognoso della vicinanza di persona di famiglia.

Faccio presente che entrambi siamo in procinto di essere trasferiti dal carcere di Perugia in altri istituti e precisamente io Rimi Filippo a Noto e mio padre, Rimi Vincenzo a Ragusa.

Questa separazione costituisce un motivo di profondo dolore e di viva angoscia tanto più, si ripete, che mio padre è anziano e malato.

Faccio appello alla comprensione e a quei principi di umanità.

A scelta di codesto On.le Ministero chiedo di stare insieme a mio padre o nel carcere di Noto o nel carcere di Ragusa.

Confido in un favorevole accoglimento della presente istanza ringrazio e porgo deferenti ossequi.

Perugia 31 Luglio 1969

. F.to Rimi Filippo

La presente istanza è stata spedita al Ministero nei primissimi giorni del mese di Agosto.

MOD. 16

M/A.

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

UFFICIO III

Prot.n.193342/37749 Roma,

Risp.a f.n.34/E.P. (183)

del 15 c.m.

A P P U N T O

per la Segreteria Particolare di S.E. il Direttore Generale

****

In riferimento alla richiesta del detenuto Filippo (184) RIMI - richiesta che si restituisce - si comunica che non è possibile disporre che il medesimo sia trasferito nello stesso istituto ove trovasi il padre, o viceversa, in quanto questo ultimo è bisognevole di cure e trattamento da minorato fisico che può ricevere, nella Sicilia, soltanto nella Sezione per tale categoria di condannati, esistente presso le Carceri Giudiziarie di Ragusa.

Non è neppure possibile disporre il trasferimento del Rimi Filippo alle Carceri Giudiziarie di Ragusa - sezione per sani - in quanto osta, a norme dell'art. 26 del vigente Regolamento penitenziario, la pena alla quale lo stesso è stato condannato (ergastolo).-

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO III

P.to Di Maio

(183) Il foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

(184) La richiesta citata nel testo è pubblicata alla pag. 219. (N.d.r.)

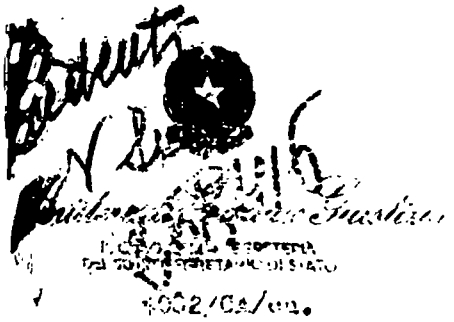

Dott. De Bellis
8 OTT. 1969

Sua Copia

17

1002/Ca/cm.

APPUNTO PER IL SIG. DIRETTORE GENERALE
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Vengono rivolte vive premure perchè i detenuti Vincenzo e Filippo RIMI, rispettivamente padre e figlio, non siano separati.

I predetti sono attualmente ristretti a Perugia ed aspirano ad essere trasferiti a Ragusa o ad altro istituto qualsiasi, ma insieme.

Si prega esaminare con favorevole intendimento la possibilità di accogliere la richiesta, fornendo cortesi, urgenti notizie in merito.

(Salvatore Tigano)

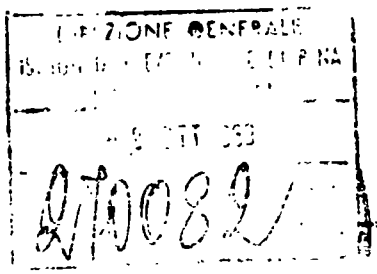

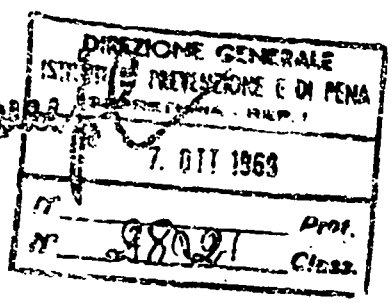

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

18

or

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n. 270082/4 Compl.
Risp. al f.n. 4082/CA/ca
del 6 ottobre 1969

Roma,

(185)

A P P U N T O

per il Sig. Capo della Segreteria dell'On.le
Sottosegretario di Stato Prof.Renato Dell'Andro

In riferimento all'appunto sopra indicato, si comunica che è pressi costante di questa Direzione Generale non trasferire, per ovvi motivi, nello stesso Istituto detenuti congiunti o correi.

Peraltro non è possibile disporre che i detenuti RIMI Vincenzo e Filippo non siano separati, in quanto il primo, avendo bisogno di cure e trattamento da minorato fisico, deve permanere in un Istituto per tale categoria di condannati (è stato, quindi, destinato alla sezione per minorati fisici annessa alle Carceri Giudiziarie di Ragusa); il secondo, non bisognevole di alcun particolare trattamento sanitario, è stato destinato alla Casa di reclusione di Noto, poco distante dall'Istituto di Ragusa, per consentire ai familiari degli stessi di visitarli, senza eccessivi disagi.

Si precisa, altresì, che il detenuto Filippo RIMI non può essere destinato nelle Carceri Giudiziarie di Ragusa - sezione per sani - ostandovi, a norma dell'art. 26 del vigente Regolamento penitenziario, la pena alla quale lo stesso è stato condannato (ergastolo).

IL DIRETTORE GENERALE

F. Fasolis

(185) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 221. (N.d.r.)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

33/2

19

Ministero di Grazia e Giustizia Roma, 12 gennaio 1970

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
4082/fc.ae.
(On.Dell'Andro)

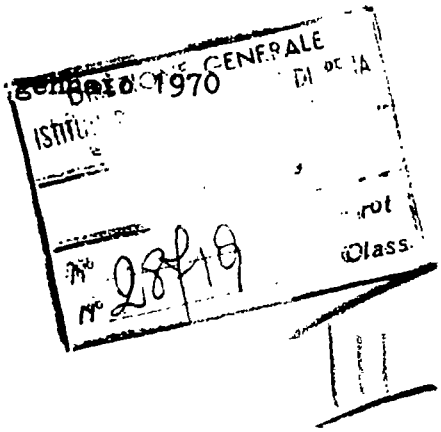

APPUNTO PER IL SIG. DIRETTORE GENERALE
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Con riferimento alla risposta in data 21 ottobre scorso, (186) vengono rinnovate vivissime premure perchè il detenuto RIMI Filippo sia trasferito da Noto a Ragusa.

La richiesta è motivata dalla particolare condizione di salute del padre del Rimi, Vincenzo, ristretto a Ragusa, che ha particolare bisogno di assistenza soprattutto affettiva, che può dargli solo il figlio.

Si prega pertanto di voler esaminare con favorevole intendimento la possibilità di disporre il trasferimento, anche temporaneamente, del Rimi Filippo a Ragusa, fornendo cortesi urgenti notizie in merito.

(Salvatore Tigano)

226729/3719

(186) La risposta citata nel testo - del 22, anziché del 21 ottobre 1969 - è pubblicata alla pag. 222. (N.d.r.)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO G. G. 16 — MOD. 16

or

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n. 226729/37749 Roma,

Risp. a f.n. 4082/fc.

del 12 c.m.

(187)

A P P U N T O

per il Sig. Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario di Stato Prof.Renato Dell'Andro

***

In riferimento all'appunto sopraindicato si comunica che, non essendo possibile disporre il trasferimento definitivo del detenuto ergastolano Filippo RIMI alle Carceri Giudiziarie di Ragusa, ostando la grave condanna dallo stesso riportata,con provvedimento in corso, è stato disposto, in via del tutto eccezionale, il suo trasferimento provvisorio, per mesi uno, all'Istituto richiesto, per colloqui col padre.

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

(187) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 223. (N.d.r.)

Trasf. provvisorio

MODULARIO G. G. - A - 1134

3 Copie

MOD. 693 I.P.P. 21

per ogni provvedimento del genere

Roma, - 6 FEB. 1976

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Alla Direzione

del la Casa di Reclusione

di Volterra

UFFICIO 2°

e, per conoscenza:

Prot. N. 226729/37749

Risposta al foglio N. .....

del .....

Alla Direzione

del le Carceri Giudiziarie

di Ragusa

OGGETTO: Trasferimento del detenuto Rizzi Filippo

provvisorio per esigenze

Questo Ministero dispone il trasferimento del detenuto in oggetto da codesto Istituto a le Carceri Giudiziarie di Ragusa per effettuare colloqui con il padre Colì Ventretto

Si prega di provvedere alla relativa traduzione e di dare assicurazione dell'avvenuta partenza, e del presente

p. IL MINISTRO

2.2.1980

(4214933) Roma - Ist. Poligr. Stato - V. G. (c. 160.000)

22

Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

OGGETTO

Senatori Cervino
Fontanari Fiori Filippo
Cascio Ruggeri -
Cascio Ruggeri

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

23

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

A P P U N T O

per il Sig. Capo della Segreteria

***

In riferimento alla segnalazione dell'On.le Sen. Corrao, si comunica che con provvedimento in corso la permanenza del detenuto RIMI Filippo nelle carceri giudiziarie di Ragusa è stata ulteriormente prorogata di mesi sette (188) (189)

Roma, 21 aprile 1970

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO III

---

(188) La segnalazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 226.(N.d.r.)

(189) La correzione apportata al testo risale al documento originario. (N.d.r.)

MODULARIO Promiscuo - 27

21-A-157

MOD. 25 (ex 25 bis) *Promiscuo*

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(1) D. G. I. P. P. UFFICIO III

Bollo e data dell'Ufficio di accettazione

TELEGRAMMA DI STATO

(Vegganst le importanti avvertenze stampate a tergo)

INDICAZIONE D'URGENZA	UFFICIO TELEGRAFICO di	Spedito il 19 ore pel Circ. N. all'Ufficio di Trasmittente	CIRCUITO SUL QUALE SI DEVE FARE L'INOLTRO DEL TELEGRAMMA

DESTINAZIONE	PROVINCIA	NUMERO	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE Giorno e mese	Ore e minuti	VIA	INDICAZIONI EVENTUALI d'ufficio
						UFFICIO	

N.B. - Scrivere una sola parola per casella, mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile

Destinatario Direttore Carceri Giudiziaria

Destinazione RAGUSA et conoscenza Direttore Casa Reclusione NOTO

Testo 146722 Prorogasi per mesi due permanenza costà detenuto RIMI Filippo

punto MINISTRO REALE

Spazio riservato alla dichiarazione di Stato o cifra di Stato e bollo del funzionario mittente

DI STATO

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato — Si raccomanda di non omettere questa indicazione.

N.B. — la firma dovrà essere seguita dall'indicazione del cognome ufficio cui il firmatario appartiene.

Bollo e data dell'Ufficio di accettazione

SCONTRINO

DI RICEVUTA

DA CONSEGNARSI AL MITTENTE DEL TELEGRAMMA

N. .....

di pa. .....

per .....

ore .....

INDICAZIONI EVENTUALI

a83

MODULARIO C. C. - 145 - a

Mod. 31 M. G. 25

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

SEGRETERIA PARTICOLARE
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

On. Pennacchini

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

richiede alla Direzione Generale Ist. ti Prev. e Pena *Ufficio* .....

di fornire la sua Segreteria le notizie occorrenti per poter dare risposta all'acclusa lettera.

Numero d'ordine	CHI SCRIVE	OGGETTO DELLA LETTERA
1471	C.A.	E' stata vivamente segnalata all'On. Sottosegretario l'aspirazione di RIMI Vincenzo detenuto nelle carceri di Ragusa, intesa ad ottenere che al figlio RIMI Filippo, anch'egli detenuto nello stesso carcere sia permesso di rimanere nello stesso luogo di cura. Si prega fornire cortesi notizie al riguardo.

150 Fasc. 3774

2 MAG. 1970

146799

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SEGRETERIA - UFF. I
6 MAG 1970
N. 29815 Prot.
N. Class.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
(Dr. A. Quiriconi)

(8101297) Rich. 5 del 1969 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (c. 20.000)

MODULARIO G. G. 36

MOD. 36 M.G.

Roma, ... 19 ....

Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Al .....

Prot. N. .....

Risposta al foglio del .....
Div. ..... Sez. ..... N. .....

OGGETTO: .....

Si comunica che non è possibile disporre che il detenuto sano Filippo RIMI rimanga definitivamente assegnato nelle Carceri Giudiziarie di Ragusa - nella cui annessa sezione per minorati fisici è ristretto il padre Vincenzo - sia perchè è prassi costante di questa Direzione Generale non destinare, per ovvi motivi, nello stesso istituto detenuti congiunti o correi e sia perchè osta, a norma dell'art. 26 del vigente Regolamento penitenziario, la pena alla quale lo stesso è stato condannato (ergastolo).

Su segnalazione dell'On.le Sen. Avv. Ludovico Corrao la permanenza del Rimi Filippo nell'istituto di Ragusa è stata prorogata sino al 21.6.1970.

15 MAG 1970

IL DIRETTORE GENERALE
f.to S. Manca

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

17

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

1266-R

Si prega citare il numero

Roma, 27 giugno 1970

Caro Margariti,

i detenuti RIMI Vincenzo e figlio Filippo, ergastolani, attualmente ristretti nel carcere di Ragusa, sezione minorati fisici, non possono più stare insieme a causa di una menomazione fisica del padre.

Attualmente sono stati autorizzati a rimanere insieme, in Ragusa, sino al 21 giugno u.s.

L'On. Sottosegretario gradirebbe che tale autorizzazione fosse prorogata almeno di altri due mesi.

Ti ringrazio per le notizie che vorrai darmi e cordialmente ti saluto.

(Filippo Romani)

Cons.Dott.Pietro MARGARITI
Direttore Ufficio III
Direzione Generale Ist.Prev. e Pena
S E D E

162774/3774

MODULARIO
F. - Prom. - 27

Mod. 25 (ex 25-bis)
(Servizio Promiscuo Prov.)

MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA

(1) D.G.I.P.P. UFF.III°

TELEGRAMMA DI STATO

Bollo dell'Ufficio di accettaz.

Bollo dell'Ufficio di accettazione

SCONTRINO
DI RICEVUTA
DA CONSEGNARSI
AL MITTENTE
DEL TELEGRAMMA

N. .....
di par. .....
ore .....

INDICAZIONI EVENTUALI

Indicazione d'urgenza	UFFICIO TELEGRAFICO di	Spedito il ..... 19 .... or ..... pel Circ. N. ..... all'Ufficio di ..... Trasmittente	Circuito sul quale si deve fare l'inoltro del telegramma
.....	Destinazione / Provenienza / Num. / Parole / Data della presentaz. giorno-mese / ore-minuti / Via / Indic. eventuali d'ufficio		

N.B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

Destinatario	DIRETTORE CARCERI GIUDIZIARIE RAGUSA ET CONOSCENZA
Destinazione . . .	DIRETTORE CASA RECLUSIONE NOTO
Testo	162774 PROROGASI PER MESI DUE PERMANENZA COSTA DETENUTO RIMI FILIPPO PUNTO MINISTRO

Spazio riservato alla dichiarazione di Stato o cifra di Stato e bollo del funzionario mittente

DI STATO

GABINETTO DEL MINISTRO
21 GIU 1978
UFFICIO TELEGRAFO E CIFRA

(7106420) Rich. 25 del 1968 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (1000 bl. di 100 c.)

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione.
N.B. — La firma dovrà esser seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene

28

MOD. 16

29

M/A.

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n.162774/37749 **Roma,** 1 LUG. 1970

Risp.a f.n.1266 - R (190)

del 27 - 6 c.a.

A P P U N T O

per il Sig.Capo della Segreteria

dell'On/le Sottosegretario di Stato Dott. Michele Pellicani

In riferimento alla richiesta di cui alla lettera sopraindicata, si comunica che, con provvedimento in corso, la permanenza del detenuto Filippo RIMI nelle Carceri Giudiziarie di Ragusa è stata ulteriormente prorogata di mesi due, come richiesto.-

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO III

F.to Margariti

(190) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 231. (N.d.r.)

Cons.Dott. Pietro MARGARITI

Direttore Ufficio III

Direzione Gen. Ist.Prev. e Pena

SEDE

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Si prega citare il numero:
On. Michele Pellicani

MOD. 26 M G

Ministero di Grazia e Giustizia

Roma . . . . . *196* .

Al . . . . . .

Rot. N.° . . . . . *Ripostare al f. del* . . . . . .

Div. . . . . *Sez.* . . . . *N.°* . . . . . .

OGGETTO: . . . . . .

— Coll. Romani —

Rizzi Vincenzo

e Filippo

Sel. a Ragusa

Luce — Alla

per [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

MOD. 26 M G

Ministero di Grazia e Giustizia

Roma, 1970

Al

Prot. N.

Ripetasi al f.to del
Div. Sez. N.

OGGETTO:

A P P U N T O

Perverrà segnalazione del Dott. VISCO - Capo della Segreteria dell'On. Ministro - per concessione di altra proroga al detenuto Filippo RIMI.

E V I D E N Z A

al 10 agosto 1970

3 LUG 1970 .

MODULARIO
Ministero - 228

50 9 970

3

31

MOD. 91 - Prom.

GABINETTO DEL MINISTRO

IL MINISTRO *richiede alla Direzione Generale* Ist.Pev.e Pena

Ufficio .....

di fornire al suo Gabinetto le notizie occorrenti per poter dare risposta all'acclusa lettera

Numero d'ordine	CHI SCRIVE	OGGETTO DELLA LETTERA
		Si prega di voler esaminare benevolmente la possibilità di prorogare ulteriormente la permanenza del detenuto RIMI Filippo nel carcere giudiziario di Ragusa. Saranno gradite cortesi notizie al riguardo.
	8 AGO 1970	Il Capo della Segreteria (Sabato Visco)
N°	29469	173118/37749

(8603666) Rich. 19 del 24-9-69 - Roma, I.P.S. - S. (c. 15.000)

MODULARIO D. G. 36

MOD. 36 M.G.

Roma, ... 19 .....

Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
Uff. 3°

Al 39

Prot. N° 173118/37749

Ripetere al foglio del .....
Div. ..... Sez. ..... N° .....

OGGETTO: .....

Si comunica che, con provvedimento in corso, in via del tutto eccezionale, la permanenza del detenuto Filippo RIMI nelle Carceri Giudiziarie di Ragusa è stata ulteriormente prorogata di mesi uno (sino, cioè, al 21.9.1970).

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO
G. G. 36

MOD. 36 M.G.

Roma, ... 19 72

Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
Uff. 3°

Al ...

Prot. N° 173118/37749

Ripetere al foglio del ...
Div. ... Sez. ... N° ...

OGGETTO: ...

Si comunica che, con provvedimento in corso, in via del tutto eccezionale, la permanenza del detenuto Filippo RIMI nelle Carceri Giudiziarie di Ragusa è stata ulteriormente prorogata di mesi uno (sino, cioè, al 21.9.1970).

12 AGO. 1970

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO F. - Stram. - 27

MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA

(1) D.G.I.P.P. UFF.III°

TELEGRAMMA DI STATO

Mod. 25 (ex. 26-bis) (Servizio Promiscuo)

GABINETTO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 12 AGO 1970 UFFICIO TELEGRAFO E CIFRA

Bollo dell'Ufficio di accettazione

Bollo lineare Ufficio di accettazione

Indicazione d'urgenza	UFFICIO TELEGRAFICO di	Spedito il ..... 19 .... or ..... pel Circ. N. ..... all'Ufficio di ..... Trasmittente						Circuito sul quale si deve fare l'inoltro del telegramma
	Destinazione	Provenienza	Num.	Parole	Data della presentaz. giorno-mese	ore-minuti	Via	Indic. eventuali d'ufficio	

N.B. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

Destinatario	DIRETTORE CARCERI GIUDIZIARIE RAGUSA ET CONOSCENZA
Destinazione . . .	DIRETTORE CASA RECLUSIONE NOTO
Testo	173118 PROROGASI PERMANENZA COSTA' DETENUTO RIMI FILIPPO FINO 21 SETTEMBRE PROSSIMO PUNTO MINISTRO REALE

DI STATO

Spazio riservato alle dichiarazioni di Stato e cifre di tasse e bollo del funzionario addetto

(1) Ufficio e funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di non omettere questa indicazione.

N.B. — La firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene

(7105620) Rich. 25 del 1968 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (1000 ki. di 100 c.)

SCONTRINO

DI RICEVUTA

DA CONSEGNARSI AL MITTENTE DEL TELEGRAMMA

N. .....

di par. .....

per .....

ore .....

INDICAZIONI EVENTUALI

618/2

31

Ministero di Grazia e Giustizia

IL SEGRETARIO PARTICOLARE
DEL MINISTRO

Roma, lì 31 OTT. 1970

2765

A P P U N T O

PER S.E. IL DOTTOR PIETRO MANCA - DIRETTORE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Il detenuto Filippo RIMI, ristretto nelle carceri giudiziarie di Ragusa, aspira ad ottenere un'ulteriore proroga alla sua permanenza nel suddetto carcere.

Poichè in favore del predetto pervengono vivissime premure all'On. Ministro, La prego di voler cortesemente esaminare la possibilità di soddisfare tale aspirazione.

Nel ringraziarLa, Le porgo deferenti ossequi

(Mario Bergesio)

191198/37719 Uff. III

si fisso al 10 gennaio altra proroga 4.11.70

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SEGRETERIA
2. 11 1970
N° 24781 Prot.
N° Class.

MODULARIO G. G. 16

618/72

MOD. 16

35

or

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n. 191198/37749
Risp. a f.n. 2765
del 31.10 u.s.

Roma, 12 NOV 1970 (191)

ILLIA

A P P U N T O

per il Sig. Segretario Particolare dell'On.le Ministro

****

In riferimento all'appunto sopraindicato si comunica che, con provvedimento in corso, in via del tutto eccezionale, la permanenza del detenuto Filippo RIMI nelle Carceri Giudiziarie di Ragusa è stata ulteriormente prorogata sino al 10 gennaio 1971.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to P. Manca

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

(191) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 241. (N.d.r.)

MOD. 16

MODULARIO G. G. 16

618/20

or

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n. 191198/37749 Roma, (192)

Risp. a f.n. 2765

del 31.10 u.s. (193)

A P P U N T O

per il Sig. Segretario Particolare dell'On.le Ministro

****

In riferimento all'appunto sopraindicato si comunica che, con provvedimento in corso, in via del tutto eccezionale, la permanenza del detenuto Filippo RIMI nelle Carceri Giudiziarie di Ragusa è stata ulteriormente prorogata sino al 10 gennaio 1971.

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

(192) Così nell'originale. (N.d.r.)

(193) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 241. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 26

MOD. 26

Roma, 17 NOV. 1970 37

Ministero di Grazia e Giustizia

Al La Direzione delle Carceri Giudiziarie di RAGUSA

Prot. N.° I9II98/37749

Ripetere al f.° del
Div. Sez. N.°

OGGETTO: Detenuto R I M I Filippo.

e, p.c.

ALLA DIREZIONE DELLA CASA DI RECLUSIONE DI NOTO

ATTI

Di seguito a precorsa corrispondenza, si proroga la permanenza costà del detenuto in oggetto sino al 10 gennaio 1971.

Si fa presente, con l'occasione, che relativamente a tale permanenza, non saranno concesse ulteriori proroghe.

Pertanto, codesta Direzione, allo scadere del termine sopraindicato, provvederà alla ritraduzione del Rimi alle Carceri di provenienza.

Si assicuri.

p. IL MINISTRO
(F.to Margariti)

10-11-70
Cautiero

Dott. De Bellis
Con richiesta
27.11

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
"Sez. Carcere Giudiziario,,
R A G U S A

Augusa, 21/11/1970

Santi

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Istituti Prevenzione e Pena

N. 9449 Tit. 3 Fasc. 1 Lett. R

Risposta alla lettera del 11/11/1970
Ufficio N. 191198/37749

Allegati N.

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DIREZIONE GENE= RALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA UFFICIO 3°

R O M A

(194)

OGGETTO: Detenuto Rimi Filippo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
ARRIVO
25. NOV 1970
GABINETTO DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

^ ^ ^ ^ ^ ^

Si accusa ricevuta di quanto contenuto nella nota sopraeitata e si as= sicura che alle scadere del termine sta= bilito (10/1/1971) il Rimi, sarà ritradot= to alla Casa Penale di Noto.-

195545

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dott. Carmelo Mauro)

DIREZIONE GENERALE
23 NOV 1970
N° Class.

Dott De Bellis

37744
19/11/98

(194) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 244. (N.d.r.)

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA SEGRETERIA - REP. I
23 NOV 1970
Nr. 29893 Div. Classe

Ministero di Grazia e Giustizia

Gabinetto del Ministro Roma, 23 NOV. 1970

Protocollo N° 215/2/125

OGGETTO : On. Senatore Michele Cifarelli - Lettera in favore dei detenuti Rimi Vincenso e Filippo.

allegati

ALLA DIREZIONE GENERALE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

S E D E

Si invia - con preghiera di restituzione - la lettera del Senatore indicato in oggetto, allo scopo di acquisire e trasmettere tutte le notizie utili alla risposta dell'On. Ministro, anche su quanto è stato possibile fare per i detenuti segnalati. (195)

IL CAPO DI GABINETTO

DIREZIONE GENERALE

29893

(195) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 307. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

65~/2

MOD. 16

42

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Ufficio III

Prot.n. 270327/4 Compl.
Risp. a f.n. 215/2/125
del 23 c.m.

Roma, 30 - XI - 1970

(196)

A P P U N T O

per il Sig. Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro

OGGETTO: On.le Senatore Michele Cifarelli - lettera in favore dei detenuti RIMI Vincenzo e Filippo.-

In riferimento al foglio suindicato si comunica che questa Direzione Generale, non essendo possibile disporre che i detenuti in oggetto rimangano nello stesso istituto penitenziario, (il Filippo RIMI non essendo bisognevole di trattamento da minorato fisico - come, invece, lo è il padre Vincenzo - non può, per la gravità della condanna riportata, essere assegnato alle Carceri Giudiziarie di Ragusa), ha autorizzato, in via del tutto eccezionale, in accoglimento anche di una recente richiesta telefonica fatta dal dott. Bergesio - Segretario Particolare dell'On.le Ministro - la proroga della permanenza del Filippo Rimi, nel suddetto Carcere Giudiziario, sino al 10 gennaio p.v..

Si restituisce la lettera dell'On.le Sen. Cifarelli. (197)

IL DIRETTORE GENERALE
F.to P. Affanca

(196) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 246. (N.d.r.)
(197) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 307. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

41

A P P U N T O

Su pressante richiesta del Dr. Sabato VISCO, ho telefonato, oggi, al direttore delle carceri giudiziarie di Ragusa - Dr. MAURO - dando disposizioni al predetto direttore ~~a che~~ *perchè* la ~~xx~~ritraduzione del detenuto Filippo RIMI, attualmente ristretto in dette carceri, per la casa di reclusione di Noto ~~venga~~ *può* eseguita il 30 gennaio 1971 anzichè il 10 gennaio dello stesso anno.

A T T I

Roma, 10 dicemnre 1970

~~Dott. De Bellis 22-T~~

MOD. 16

MODULARIO
G. G. 16

42

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

A P P U N T O

Per disposizione dell'On.le Ministro, resa nota dal Dr. VISCO, ho telefonato, oggi, al direttore delle carceri giudiziarie di Ragusa, al quale ho impartito disposizioni perchè il detenuto Filippo RIMI rimanga ancora nel suddetto istituto fino al 15 febbraio 1971.-

Canc. GRASSELLI,
prendere nota.-

Roma, 30 gennaio 1971

128535/37749

MODULARIO G. G. 16

38/71

or

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Ufficio III

Prot.n. 125908/37749 **Roma,** 23 GEN. 1971
Risp. a f.n.
del 22 c.m.

(198)

A P P U N T O

per la Segreteria Particolare di S.E. il Direttore Generale

*****

In riferimento alla richiesta di cui all'appunto, che si restituisce, si comunica che non si ritiene di prorogare ulteriormente la permanenza del detenuto Filippo RIMI nelle Carceri Giudiziarie di Ragusa, nella cui sezione per minorati fisici è ristretto il padre Vincenzo, in considerazione della gravità della condanna riportata (ergastolo).

Il Rimi Filippo risulta aggregato, per colloqui, all'Istituto di Ragusa dal febbraio 1970 e alla data del 30 c.m. dovrà essere ritradotto alla Casa di Reclusione di Noto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO III

(198) Il foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

MODULARIO
G G. 16

cr

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Ufficio III

Prot.n. 125908/3°/49
Risp. a f.n.
del 22 c.m.

Roma, - 3 FEB 1971

(199)

A P P U N T O

per la Segreteria Particolare di S.E. il Direttore Generale

In riferimento alla richiesta di cui all'appunto, che si restituisce, si comunica che non si ritiene di prorogare ulteriormente la permanenza del detenuto Filippo RIMI nelle Carceri Giudiziarie di Ragusa, nella cui sezione per minorati fisici è ristretto il padre Vincenzo, in considerazione della gravità della condanna riportata (ergastolo).

Il Rimi Filippo risulta aggregato, per colloqui, all'Istituto di Ragusa dal febbraio 1970 e alla data del 30 c.m. dovrà essere ritradotto alla Casa di Reclusione di Noto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO III

(199) Il foglio citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

45

Roma, lì 3 febbraio 1971

Caro Loschiavo,

in relazione alle vive premure da te rivoltemi, sono lieto di comunicarti che, con provvedimento in corso ed in via del tutto eccezionale, ho disposto che il detenuto Filippo RIMI rimanga nelle Carceri Giudiziarie di Ragusa fino al 28 febbraio corrente.

Con molti cordiali saluti

(Pietro Manca)

A Sua Eccellenza
il Dott. Giuseppe Guido LOSCHIAVO
Via Varrone, 9
00193 ROMA

46

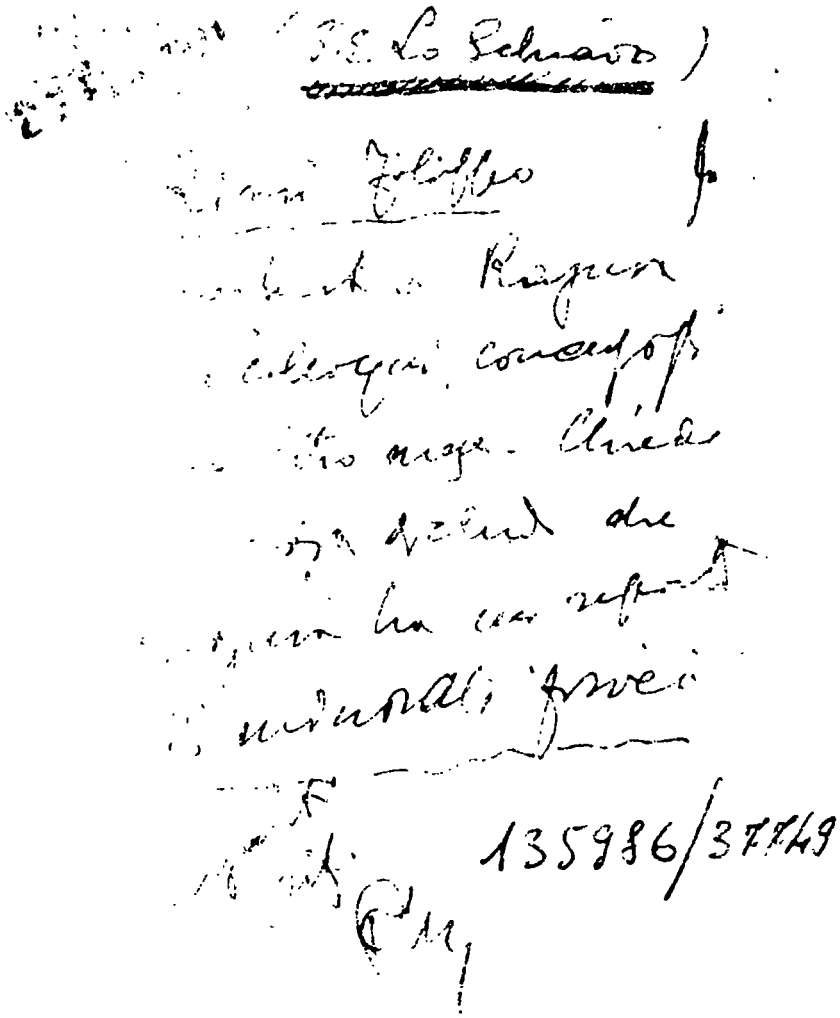

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

47

cr

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Ufficio III

Prot.n.135986/37749
Risp. a f.n.2343/S.P.
del 27.12.1971

Roma,

(200)

A P P U N T O

per la Segreteria Particolare
di S.E. il Direttore Generale

*****

In riferimento alla richiesta di cui all'appunto, che si restituisce, si comunica che l'Ispettore Generale Sanitario di questo Ministero ritiene opportuno, prima di decidere in merito alla proposta, pervenuta dalla Direzione delle Carceri Giudiziarie di Ragusa, di trasferimento del detenuto Filippo RIMI ad una Casa per minorati fisici, inviare il detenuto ad un Centro Clinico per ivi sottoporlo a tutti gli accertamenti del caso.

Questo Ufficio è, pertanto, dell'avviso di trasferire il RIMI al Centro Clinico annesso al Manicomio Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, al fine di accertare se lo stesso abbia bisogno di cure e trattamento da minorato fisico.

Nel caso che detti accertamenti dovessero concludere in modo affermativo, questo Ufficio non ritiene di poter destinare il RIMI alla sezione per tale categoria di detenuti esistente presso le Carceri Giudiziarie di Ragusa sia per quei motivi più volte rappresentati (presenza nell'Istituto di Ragusa del padre) e sia perchè i RIMI - correi in due afferati delitti - risultano, come si evince dalla sentenza di condanna, essere pericolosi esponenti della mafia siciliana.

Il trasferimento del giovane RIMI, d'altra parte, si impone anche in aderenza a quanto rilevato, nella sua recente relazione, dalla Commissione anti-mafia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO III

(200) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

EVIDENZA 31/3/71 MOD. 16

48

cr

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n. 135986/37749 **Roma,**

Risp. a f.n. 2343/S.P. (201)

del 27.2.1971

A P P U N T O

per la Segreteria Particolare
di S.E. il Direttore Generale

*****

In riferimento alla richiesta di cui all'appunto, che si restituisce, si comunica che, con provvedimento in corso, è stato disposto, il parere dell'Ispettore Generale sanitario di questo Ministero, il trasferimento provvisorio del detenuto Filippo RIMI al Centro Clinico delle Carceri Giudiziarie di Messina, per ulteriori accertamenti clinici, cure e proposte.

All'esito dei suddetti accertamenti si comunicheranno i provvedimenti che saranno adottati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO III

(201) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

Lavt. 5-2 49

MODULARIO N. 78 - Amm. Cerc.

MOD. 25-*quater* (*carc.*)

DIREZIONE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
RAGUSA

N. 1240 Tit. 3 Fasc. 11 Lett. R

risposta alla lettera

N. .....

del ..... *Uff.* .....

Allegati N. 2

Ragusa 17 Febbraio 1971

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale Per Gli Isti=
tuti di Prevenzione e Pena.
Ufficio 3°
ROMA

OGGETTO: detenuto RIMI Filippo-

Si rimette per le determinazioni di Codesto Centrale Ufficio, l'unito modulo di certificazione medica mod. 437, col quale questo Sig. Sanitario pro= pone che il detenuto indicato in oggetto, venga con= siderato minorato fisico per sei mesi. (202)

Si allega l'estratto della cartella biografica dello interessato e si prega di volerne disporre il passaggio dello stesso nella locale " Sezione Mino= rati Fisici ". (203)

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dott. Carmelo Mauro)

135252

(9601478) Rich. 275244 del 28-1-70 - Roma, I P S. - S (c. 2.000.000)

ERG. 37749 / 128575

(202) Il modulo citato nel testo è pubblicato alla pag. 257. (N.d.r.)
(203) L'estratto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 258-261. (N.d.r.)

MODULARIO
N. 213 Amm. Carc.

Mod. 437 - Carceri

Direzione di ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA RAGUSA

MODULO DI CERTIFICAZIONE MEDICA

PER LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DI DETENUTI A CASA PER MINORATI FISICI

Nome e cognome del soggetto [illegible]

Età, altezza e peso anni 48 alt. 1.70 kg. 90

Notizie anamnestiche, specie per quanto ha riferimento con lo stato morboso attuale
Ostruz. alcuria, senso di ventre pieno, ritenz. urina bilaterale ed è ora disuretico.

Cure ed esami praticati (date ed esiti) eseguito sondaggio vescicale. Esame urine albuminuria e cilindruria.

Stato attuale

Conclusione clinica Nefrosclerosi subacuta - ipertensione - ipostenia contrattura

Motivi della richiesta di destinazione in casa per minorati fisici con indicazione, anche approssimativa, del tempo di permanenza ritenuto necessario
Per mesi

li 17-2-71

IL SANITARIO

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dott. [illegible])

Ord. 41840 - 7-6-65 - Roma, Tip. Mantellate. (c. 10.000)

MODULARIO
G.G. - Amm. Carc. - 16

MOD. 12 *Nuovo*
(Art. 90 del Regolamento)

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
"Sez. Carcere Giudiziario,,
R A G U S A

di _____

49/6

ESTRATTO DELLA CARTELLA BIOGRAFICA

del (1) Detenuto

Cognome Rimi nome Filippo
figlio di Vincenzo e di Abbate Francesca
nato a Alcamo (provincia di Trapani) il 9-3-1923
domiciliato a Alcamo (provincia di Trapani)
di professione o mestiere Contadino
di istruzione elementare
cognome, nome, età, domicilio della moglie Vitale Giovanna

numero figli N° 2 età dei figli

(1) Detenuto o internato.

(7103647) Roma, 1968 - Ist. Poligr. Stato - G. C. (o. 200.000) K. O.

Ricevuto il 3-2-1964 arrestato il 3-2-1964 a Alcamo

In virtù di ordine di carcerazione

Imputato di Associazione per delinquere e concorso in omicidio

commesso il ..... il .....

per restare a disposizione di Procura Repubblica Perugia

passato a disposizione di ..... il .....

PENE

Data della sentenza Autorità che l'ha pronunciata	TITOLO del reato

PR

DATA della sentenza	PENE
	N° 2.

Occupazione del detenuto nello stabilime

remunerazione media mensile .....

importo dei proventi .....

impiego del peculio .....

condizione finanziaria della famiglia N. T.

POSIZIONE GIURIDICA DEL DETENUTO RIMI FILIPPO = NATO A ALCAMO IL 9/3/1923.

1°) Arrestato il 3/2/1964 ad Alcamo, quale imputato di associazione a delinquere, come da mandato di cattura n° 16/64 R.M.C. e n° 557/63 G.I. e n° 4596/63 P.M. emesso dal G.I. della 5° Sezione del Tribunale di Palermo in data 23/1/1964 e notificato il 3/2/1964. Successivo mandato di cattura pari numero emesso dallo stesso Giudice Istruttore il 28/2/1964 e notificato il 1/3/1965. (GIUDICABILE).-

2°) Addì 4/12/1964 Not.Mand.Catt. n° 224/64 R.M.C. N°828/63 G.I. e n°6222/63 P.M. emesso il 2/12/1964 dal G.I. del Tribunale di Palermo 5° Sezione, per associazione a delinquere. In Palermo e provincia sino all'estate 1963.....GIUDICABILE=

Per i sopranotati mandati la Corte di Assise di Catanzaro con sentenza 22/12/1968 lo condanna ad anni 5 reclusione di cui anni 2 condonati.
DECORRENZA PENA 3/2/1964 (Appellante) SCADENZA PENA 3/2/1967
(RIMANE DETENUTO PER IL 3° MANDATO)

3°) Addì 1/9/1965 Not.Mand.Catt. n°164/65 R.M.C. n° 326/65 G.I. e numero 3121/60 P.M. emesso il 28/8/1965 Dal Giudice Istruttore della 6° Sezione del Tribunale di Palermo, quale imputato di concorso in omicidio in danno di Lupo Leale Salvatore e Giangreco Giovanni e di associazione a delinquere.
La Corte di Assise di Perugia con sentenza 16/2/1968 lo condanna alla pena dell'ERGASTOLO.
LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PERUGIA CON SENTENZA 18/3/1969: CONFERMA LA PENA DELL'ERGASTOLO. (RICORRENTE).-

MISURE DI SICUREZZA

Sottoposto con decisione pronunciata da .....

alle misure di sicurezza .....

da eseguirsi in un ..... sezione speciale .....

la durata minima della misura di sicurezza è di .....

e cessa il ..... nuovo termine per esame ulteriore .....

la misura è stata revocata da ..... il .....

ADULTI - CRAZIE Decreti che accumulate	SCADENZA della pena	Iso'amento continuo

ARI E PUNIZIONI

FRAZIONE	SPECIE delle punizioni	DURATA
Amnistia		

IUDICE DI SORVEGLIANZA

.....

.....

TRASFERIMENTI

DATA	STABILIMENTI		MOTIVI
	DA	A	
18-9-967	C.C. Palermo	C.C. Catanzaro	per giustizia
2-2-968	" Catanzaro	" Perugia	Ord. C. All. 12-2-1968
21-2-968	" Perugia	" Catanzaro	espletata giustizia
17-1-969	" Catanzaro	" Perugia	per appello
29-9-969	" Perugia	C.R. Noto	espletata giustizia
20-2-970	" Noto	C.C. Ragusa	per colloqui

LICENZE CONCESSE ALL'INTERNATO

DATA della licenza	Autorità che l'ha concessa	Località ove fu goduta	Motivo della concessione

Giudizio complessivo del Direttore sul comportamento del detenuto o dell'internato.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
"Sez. Carcere Giudiziario"
RAGUSA 17-2-1971

Replica Donato

ISTITUTI PREVENZIONE E PENA - RAGUSA - DIREZIONE

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dott. Carlo Mauro)

La certificazione medica inviata prospet= ta per lo più l'esistenza di una sintomatologia soggettiva non sostenuta, almeno a quanto si evince dalla documentazione stessa, da adegua= ta obiettivazione.
Pertanto, vista anche la diagnosi nosografica che è stata posta, prima di prendere un prov= vedimento definitivo, si ritiene opportuno l'invio del soggetto in un centro clinico attrezzato per eseguire tutti gli accerta= menti del caso ed eventuali terapie.

Roma, 8 Marzo 1971

L'Ispettore Generale Sanitario

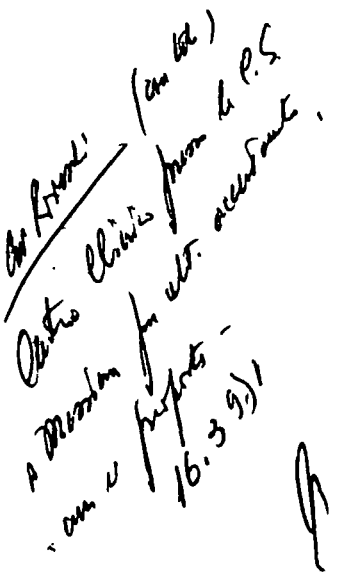

MODULARIO Promiscuo - 27

Mod. 23 - Promiscuo

GABINETTO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
16 MAR. 1971
UFFICIO TELEGRAFICO E STAMPA

16 MAR. 1971

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(1) D.G.I.P.P. Ufficio III

TELEGRAMMA DI STATO

(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo)

INDICAZIONE D'URGENZA	UFFICIO TELEGRAFICO di	Spedito il 19 ore pel Circ. N. dall'Ufficio di Trasmittente	CIRCUITO SUL QUALE SI DEVE FARE L'INOLTRO DEL TELEGRAMMA

DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE (GIORNO E M.SE / ORE E MINUTI)	VIA	INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO

N.B. – *Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile*

Destinatario . DIRETTORE CARCERI GIUDIZIARIE

Destinazione . RACUSA

Testo . . . 135252 RIFERIMENTO NOTA 4240 DICIASSETTE FEBBRAIO DISPONESI (204)
PREVIO NULLA OSTA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA TRASFERIMENTO
PROVVISORIO DETENUTO RIMI FILIPPO AT CARCERI GIUDIZIARIE MESSINA
PER ULTERIORI ACCERTAMENTI CURE ET PROPOSTE DEL CASO PUNTO
TRASMETTA MEZZO SCORTA DIREZIONE PREDETTO ISTITUTO COPIA PRESENTE
TELE ET REFERTO MEDICO PUNTO MINISTRO COLOMBO

Spazio riservato alla dichiarazione di *Stato* o cifra di Stato a cura del funzionario mittente

DI STATO

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato — Si raccomanda di non omettere questa indicazione.
N.B. — La firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene.

(204) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 256-261. (N.d.r.)

Roma, 17 marzo 1971

Caro Loschiavo,

in relazione alle rinnovate vive premure da te rivoltemi, ti comunico che, con provvedimento in corso, è stato disposto - su parere dell'Ispettore Generale Sanitario di questo Ministero - il trasferimento provvisorio del detenuto Filippo RIMI al Centro Clinico delle Carceri Giudiziarie di Messina per ulteriori accertamenti clinici, cure e proposte.

All'esito degli accertamenti suddetti ti comunicherò i provvedimenti che saranno adottati.

Con molti cordiali saluti

f.to Manca

(Pietro Manca)

A Sua Eccellenza
il Dott. Giuseppe Guido LOSCHIAVO
Via Varrone, 9
00193 ROMA

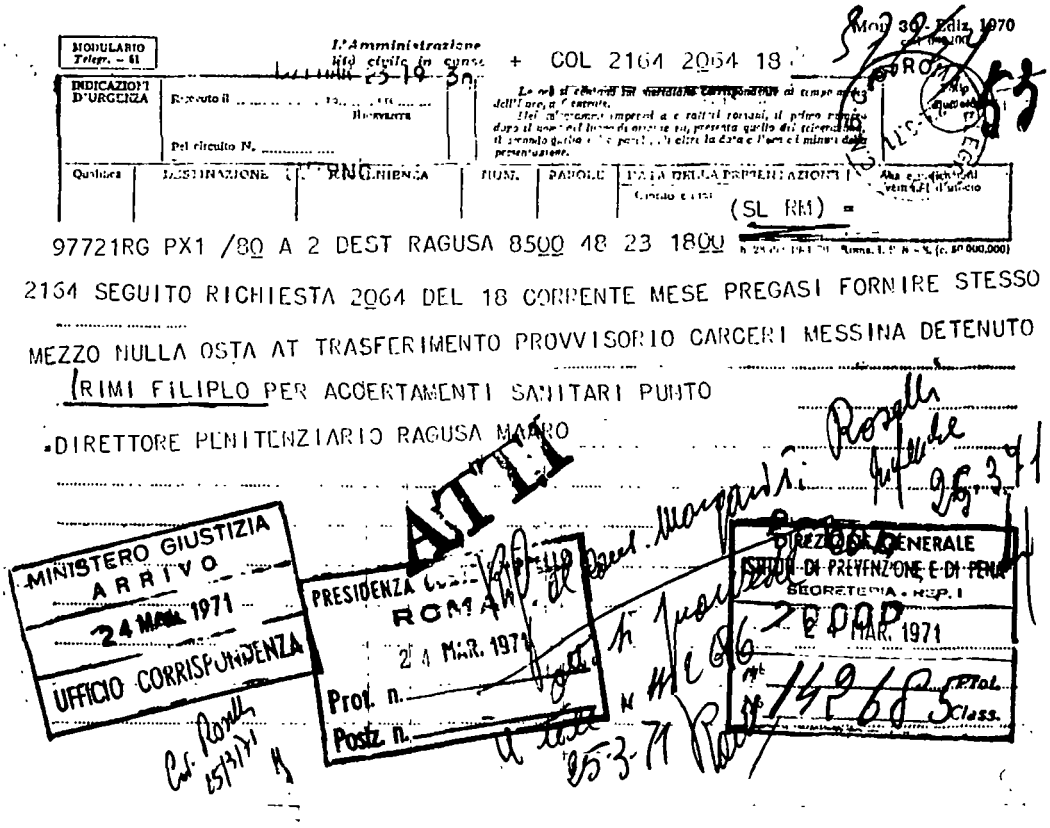

MODULARIO Telegr. – 61

L'Amministrazione lità civile in corso + COL 2164 2064 18 ROMA

INDICAZIONI D'URGENZA

Ricevuto il ... Ricevuta

Pel circolo N. ...

Le ore di ricevuta [illegible] di tempo medio dell'Europa Centrale.

Per gli uffici imperiali e reali romani, il primo numero dopo il nome del luogo di arrivo, indica quello del telegramma, il secondo quello delle parole, e finalmente l'ora e il minuto della presentazione.

Qualifica	DESTINAZIONE	RICHIESTA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	Ora e minuto della presentazione all'ufficio
					Giorno e mese	

(SL RM) =

97721RG PX1 /80 A 2 DEST RAGUSA 8500 48 23 1800

2164 SEGUITO RICHIESTA 2064 DEL 18 CORRENTE MESE PREGASI FORNIRE STESSO (205)

MEZZO NULLA OSTA AT TRASFERIMENTO PROVVISORIO CARCERI MESSINA DETENUTO

RIMI FILIPLO PER ACCERTAMENTI SANITARI PUNTO

DIRETTORE PENITENZIARIO RAGUSA MARO

MINISTERO GIUSTIZIA ARRIVO 24 MAR. 1971 UFFICIO CORRISPONDENZA

ATTI

PRESIDENZA ROMA 24 MAR. 1971 Prot. n. Posiz. n.

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA SEGRETERIA - NEP. I 24 MAR. 1971 Prot. n. 14265 Class.

60027 TELEGRAMMA

60119

PRESIDENZA CORTE ASSISE APPELLO PERUGIA E.T. CONOSCERE MINISTERO GRAZIA GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE ISTITUTI PREVENZIONE PENA UFFICIO TERZO ROMA

AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (tassata per una parola): *TF*..... (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. *TF 912468* = Cavalli Roma *TF 864319* = Fabbrini Milano.

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione *TF*. Es. *TF* = Cavalli Mario, Via del Corso, 151 – Roma.

Detti telegrammi vengono, nei limiti del possibile, telefonati subito all'abbonato o recapitati per posta.

Segnalazioni da prefiggersi all'indirizzo che eventualmente figurano prima dell'indirizzo stesso.

FS = Far proseguire.

CP = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio postale.

MP = Da consegnarsi nelle mani del destinatario.

TC = Telegr. collazionato.

PC = Telegr. con avviso telegrafico di ricevimento.

TP = Da telefonarsi al domicilio del destinatario.

TR = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio telegrafico.

RP. = Telegramma con risposta pagata dal mittente. Ammontare della tassa pagata in lire italiane, o franchi oro.

XP = Telegramma con tasse di espresso pagate dal mittente.

---

(205) La richiesta citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

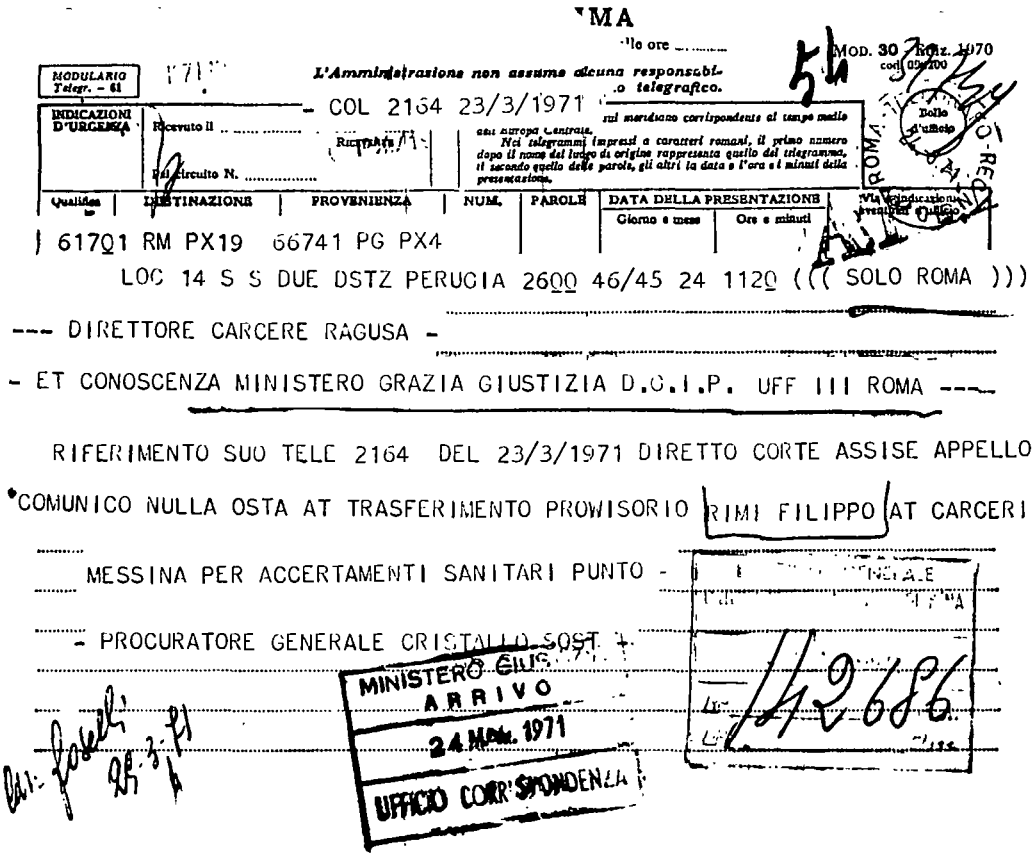

'MA

Ore ...

MODULARIO Telegr. – 61

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità telegrafico.

MOD. 30 Rdz. 1970

– COL 2164 23/3/1971

INDICAZIONI D'URGENZA | Ricevuto il ... | Ricevuto il ... | Dal circuito N. ...

sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa Centrale.

Nei telegrammi impressi a caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data e l'ora e i minuti della presentazione.

Bollo d'ufficio

ROMA

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	
					Giorno e mese	Ore e minuti
	61701 RM PX19	66741 PG PX4				

LOC 14 S S DUE DSTZ PERUGIA 2600 46/45 24 1120 (((SOLO ROMA)))

--- DIRETTORE CARCERE RAGUSA -

- ET CONOSCENZA MINISTERO GRAZIA GIUSTIZIA D.G.I.P. UFF III ROMA ---

RIFERIMENTO SUO TELE 2164 DEL 23/3/1971 DIRETTO CORTE ASSISE APPELLO (206)

COMUNICO NULLA OSTA AT TRASFERIMENTO PROWISORIO RIMI FILIPPO AT CARCERI

MESSINA PER ACCERTAMENTI SANITARI PUNTO -

- PROCURATORE GENERALE CRISTALLO SOST.

MINISTERO GIUS. ARRIVO 24 MAR. 1971 UFFICIO CORRISPONDENZA

12686

TELEGRAM.

N. 346 di registro. Rimesso al fattorino alle

NULLA È DOVUTO AL FATTORINO PER IL RECAPITO

Ministero Grazia Giustizia

D.G.I.P. uff III Roma

AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (lassata per una parola): *TF*..... (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. *TF 912468* = Centrale Roma *TF 864319* = Fabbrica Milano.

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione *TF*. Es. *TF* = Centrale Marte, Via del Corso, 151 – Roma.

Detti telegrammi vengono, nei limiti del possibile, telefonati subito all'abbonato e recapitati per posta.

Significato delle principali indicazioni che eventualmente figurano prima dell'indirizzo

PS = Far proseguire.

CP = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio postale.

MP = Da consegnarsi nella dimora del destinatario.

TC = Telegr. collazionato.

PC = Telegr. con avviso fisico di ricevimento.

TF = Da telefonarsi al domicilio del destinatario.

TR = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio telegrafico.

RP, x = Telegramma con risposta pagata. x rappresenta l'ammontare della tassa pagata in lire italiane, o franchi oro.

XP = Telegramma con tassa di ritorno pagata dal mittente.

(206) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 265. (N.d.r.)

Mod. 25 - *Premiato*

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(1) D.G.I.P.P. Ufficio III°

TELEGRAMMA DI STATO

(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo)

Bollo a data dell'Ufficio di accettazione

INDICAZIONE D'URGENZA	UFFICIO TELEGRAFICO di	Spedito il ... 19 ... ore ... pel Circ. N. ... all'Ufficio di ...	CIRCUITO SUL QUALE SI DEVE FARE L'INOLTRO
	DESTINAZIONE / PROVENIENZA / NUMERO / PAROLE / DATA DELLA PRESENTAZIONE (Giorno e ora)		

GABINETTO DEL MINISTRO — 20 MAG. 1971 — UFFICIO TELEGRAFO E CIFRA

N B - *Scrivere una sola parola per casella, man a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile*

Destinatario . Direttore Carcere Giudiziario

Destinazione . MESSINA

Testo . . 142696 Pregasi trasmettere appena possibile esito accertamenti cui est stato sottoposto detenuto RIMI Filippo disposti tele 135252 diretto Carceri Ragusa trattenendo medesimo in codesto Carcere attesa ulteriori disposizioni questo Ministero punto MINISTRO COLOMBO

Spazio riservato alla dichiarazione di Stato o cifra di Stato e Bollo del funzionario mittente — Di Stato

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato — Si raccomanda di non omettere questa indicazione.
N.B. — La firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene.

Bollo a data dell'Ufficio di accettazione

SCONTRINO DI RICEVUTA DA CONSEGNARSI AL MITTENTE DEL TELEGRAMMA

N. ...

di par. ...

per ...

ore ...

INDICAZIONI EVENTUALI

(207)

(207) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 263. (N.d.r.)

ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
"Sez. Carcere Giudiziario"
RAGUSA

56

N° 2237

Ragusa 25/3/1971

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI
PREVENZIONE E PENA UFF.3° (208)
R O M A

Rif.tele n°135252
del 25/3/1971

e per conoscenza
ALLA PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA DI
P E R U G I A
(Rif.tele del 24/3/1971) (209)
ALLA DIREZIONE DELLA CASA DI
RECLUSIONE DI
N O T O
ALLA DIREZIONE DELLE CARCERI
GIUDIZIARIE DI
M E S S I N A

O G G E T T O:Detenuto RIMI FILIPPO.-

Con riferimento al tele ministeriale sopracitato, si comunica che in pari data,il detenuto nominato in oggetto, è stato affidato alla scorta dei Carabinieri per essere tradotto provvisoriamente al Centro Clinico annesso alle Carceri Giudiziarie di Messina,per accertamenti sanitari ed eventuali proposte.

La Direzione delle Carceri Giudiziarie di Messina,cui la presente è diretta per conoscenza,è pregata di accusare ricevuta della cartella biografica,diario clinico e certificato medico dello stesso,nonchè copia del tele ministeriale consegnati al capo della scorta incaricato della traduzione.

1 APR. 1971

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dott.Carmelo Mauro)

145040

(208) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 263. (N.d.r.)
(209) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 266. (N.d.r.)

Da "Il Messaggero" del 22/5/1971 Gli fascicoli Rimi 57

ISTRUTTORIA FORMALE PER IL TRAFFICO TRA IL MEDIO ORIENTE E GLI STATI UNITI

A Roma la «centrale» della DROGA

Indiziati 92 boss della mafia

Da Genco Russo ad Angelo La Barbera, da Frank Coppola a Vincenzo Rimi i capi del

di DINO CIMAGALLI

L'oscuro e mortale sentiero della mafia è lastricato anche di droga. La droga, anzi — dalla raccolta del «grezzo», alla raffinazione, allo smercio — è una delle fonti d'oro della «onorata società», insieme al controllo sul commercio degli ortofrutticoli ed al racket delle licenze edilizie. E questo da sempre, questo fin dai tempi del capitano Petrosino, condannato a morte dalla mafia italo-americana perché si avventurò su quel sentiero e incontrò chi non avrebbe dovuto.

Oggi, il binomio droga-mafia si rivela nuovamente nella sua inscindibilità e nella sua pericolosa portata: novantadue personaggi sono stati «indiziati di reato» dal giudice istruttore Francesco Amato (Roma, 17. sezione), sotto l'accusa di associazione per delinquere. La notizia, in questi termini, potrebbe anche apparire piuttosto scarna, se non si aggiungesse qualche «particolare». Primo: tra i nomi, figurano quelli di Genco Russo, Frank Coppola e Angelo La Barbera Secondo: Roma è stata (e forse è) una vitale «centrale operativa» di un giro di stupefacenti (miliardi e miliardi di lire) con questo itinerario: Medio Oriente, dove viene acquistato il prodotto allo stato naturale, per lo più « canapa indiana »; Francia (in particolare Marsiglia), dove il «grezzo» passa attraverso il processo di raffinamento e diventa quindi pronto allo smercio; Roma, dove i «finanzieri della droga» (nella maggior parte notabili dell'impero mafioso) prendono decisioni commerciali-amministrative, infine gli Stati Uniti (soprattutto New York, Detroit, San Francisco, Los Angeles), dove gli stupefacenti vengono immessi sul mercato.

Terzo «particolare»: l'istruttoria formale di Roma, si collega ad un delitto di mafia (Palermo), sul quale aveva indagato il dottor Pietro Scaglione, ultima vittima — e forse la più illustre — delle lupare della «onorata società». Con queste premesse, la notizia del procedimento contro i 92 personaggi assume proporzioni, e misteriche di essere sezionata, fin nei particolari: ma a questo punto ci si scontra con il segreto istruttorio. Un segreto, anzi una segretezza, che gli inquirenti osservano scrupolosamente per evitare che l'operazione vada all'aria. Bisogna quindi accontentarsi, per ora, del poco che si sa.

Dunque, alcuni anni or sono, a Palermo, ammazzano un contrabbandiere che si chiama Calcedonio Di Pisa. Scattano le solite indagini (se ne occupa Scaglione), che se non servono ad assicurare alla giustizia gli assassini, consentono almeno di accertare l'appartenenza della vittima ad una organizzazione, vastissima, strutturata come una holding: la sua ragione sociale era la droga. Il povero Di Pisa non era nemmeno una pedina importante, le sue mansioni puramente esecutive. Aveva avuto però la debolezza di fare uno «sgarro»: appropriarsi di una certa quantità di eroina, come un ragioniere infedele può mettere le mani sui soldi di cassa. Inflessibile il «tribunale della mafia» lo aveva condannato a morte

Ed ecco che su questa «società per azioni» si scoprono altre cose: i suoi amministratori erano soliti riunirsi periodicamente a Roma per smistare il traffico internazionale degli stupefacenti e prendere le decisioni più importanti. I carabinieri inviano un rapporto al magistrato. E parte l'inchiesta giudiziaria. Capi, sottocapi e gregari si ritrovano «indiziati di reato»: associazione per delinquere. Alcuni sono in carcere per altri motivi, altri irreperibili, altri al domicilio coatto di Linosa, trasferiti nei giorni scorsi (Angelo La Barbera è uno di loro) per ordine del sostituto procuratore della Repubblica di Genova, il dottor Coco, «in trasferta» a Palermo per dirigere l'istruttoria sull'assassinio del procuratore capo Scaglione. Altri ancora sono morti, e non di morte naturale. Come Antonino Matranga (ex affiliato alla cosca del La Barbera), ucciso a Milano il 30 aprile di quest'anno, mentre rientrava in casa. Un sicario lo aveva seguito in motoretta, e gli scaricò addosso la pistola. Matranga aveva appena tirato fuori le chiavi

Altri nomi, oltre a Frank Coppola, Genco Russo e Angelo La Barbera: ci sono i cugini Greco (uno si chiama Paolo, e due Salvatore), che si attirarono l'odio della cosca La Barbera perché riuscirono ad avere il predominio nel traffico degli stupefacenti; e poi Salvatore Artale, Cesare, Emanuele e Gaetano Badalamenti; Calogero Butera, Domenico Coppola detto Mimmo, Leopoldo Cancellieri; Giovanni Bonventre; Tommaso Buscetta; Pietro D'Avi; Calogero e Rosario Di Maggio; Rosario Mancino; Diego e Vincenzo Plaia; Vincenzo Martinez, Antonio Napoli, Filippo e Vincenzo Rimi (in carcere per altri motivi), Salvatore Vitale, Antonio, Franco e Pietro Sorci, Mariano Troia.

C'è anche Giuseppe Magaddino, un nome noto all'Interpol e alla giustizia americana: la sua presenza in questa vicenda dimostra che gli ingranaggi della ruota mafiosa finiscono per accavallarsi. Il fratello di Magaddino era detenuto nel carcere di Atalanta, negli Stati Uniti. I giudici del tribunale di Roma (presiedeva il povero Salvatore Giallombardo) si trasferirono laggiù, nel maggio del 1967, per interrogare lui ed altre persone come testimoni nel processo a carico di 33 trafficanti di droga italo-americani (e pare che esistano addentellati tra quel procedimento ed il caso di cui ora si occupa il giudice istruttore Amato). Pochi mesi dopo il testimone — che aveva reso importanti

Le trattative per la crisi regionale

Quasi pronto Mechelli a sciogliere la riserva

I punti di frizione coi socialisti - Questa mattina ci sarà l'incontro coi sindacati

La crisi alla Regione dovrebbe essere vicina a concludersi, con un monocolore democristiano di riflessione, che ricerchi i punti di contatto con gli ex alleati del centro sinistra e prepari la ripresa della collaborazione organica. Socialisti, socialdemocratici e repubblicani, nelle votazioni, dovrebbero astenersi sulle dichiarazioni del presidente Mechelli, che guiderà la Giunta (con un numero di assessori ridotto da 12 ad 8) in questa fase di transizione.

Questi, secondo alcune indiscrezioni, i risultati degli incontri che Mechelli ha avuto con delegazioni di ogni gruppo politico e che stamani concluderà sentendo i sindacati. Martedì pomeriggio, dopo aver valutato con i responsabili regionali della Democrazia Cristiana l'esito dei colloqui, il presidente designato dovrebbe dunque sciogliere la riserva.

« Il gruppo socialista voterà scheda bianca — ha detto il segretario regionale Crescenzi — e di fronte ai punti programmatici che il presidente eventualmente indicherà il mio partito, dopo averli esaminati nel merito, confronterà la bontà dei propositi con le corrispondenti situazioni ». In pratica, dunque, scheda bianca al momento del discorso di investitura e del varo della Giunta, ma possibilità di voti favorevoli su singoli provvedimenti quando si entrerà nella fase operativa.

I colloqui sembrano aver chiarito che su due punti sarebbero ancora lontane le posizioni di democristiani e socialisti: la nomina del consiglio d'amministrazione degli Ospedali Riuniti e la valutazione delle varianti al piano regolatore di Roma. Per gli ospedali si arriverà probabilmente alla nomina di un commissario e di una commissione di sub-commissari che prepareranno il decentramento.

Della delegazione socialista ha fatto parte, in quanto esponente di partito, anche il presidente del consiglio, Palleschi, che ha ricordato l'urgenza di esprimere il parere sui decreti delegati, inviati dal Governo, e sui quali la commissione sta per concludere il suo lavoro.

Ogni ritardo, a questo punto, significa paralisi dell'Ente regione, senza che vi siano soluzioni di ricambio. Rifiutata dalla DC ogni ipotesi di assemblearismo, di apertura ai comunisti, le possibilità di costituire un governo con maggioranza certa non sono reali al di fuori del centro-sinistra. Anche se non esiste una legge che preveda lo scioglimento del consiglio regionale, constatata la sua impossibilità ad esprimere un governo, potrebbe essere il Presidente della Repubblica, con un decreto a risolvere l'eventuale stasi.

E' chiaro che la vicinanza delle elezioni amministrative del 13 giugno diminuisce la possibilità di colloquio tra i partiti, impegnati nella campagna elettorale, ma è altrettanto evidente che, se si escludesse l'ipotesi di un monocolore a brevissima scadenza, la crisi potrebbe prolungarsi all'infinito.

L'oscuro e mortale sentiero della mafia è lastricato anche di droga. La droga, anzi — dalla raccolta del «grezzo», alla raffinazione, allo smercio — è una delle fonti d'oro della «onorata società», insieme al controllo sul commercio degli ortofrutticoli ed al racket delle licenze edilizie. E questo da sempre, questo fin dai tempi del capitano Petrosino, condannato a morte dalla mafia italo-americana perché si avventurò su quel sentiero e incontrò chi non avrebbe dovuto.

Oggi, il binomio droga-mafia si rivela nuovamente nella sua incredibilità e nella sua pericolosa portata: novantadue personaggi sono stati «indiziati di reato» dal giudice istruttore Francesco Amato (Roma, 17. sezione), sotto l'accusa di associazione per delinquere. La notizia, in questi termini, potrebbe anche apparire piuttosto [illegible] particolare: fra i primi figurano quelli di Genco Russo, Frank Coppola e Angelo La Barbera. Secondo: Roma è stata (e forse è) una vitale «centrale operativa» di un giro di stupefacenti (miliardi e miliardi di lire) con questo itinerario. Medio Oriente, dove viene acquistato il prodotto allo stato naturale, per lo più *«canapa indiana»*; Francia (in particolare Marsiglia), dove il «grezzo» passa attraverso il processo di raffinamento e diventa quindi pronto allo smercio; Roma, dove i «finanzieri della droga» (nella maggior parte notabili dell'impero mafioso) prendono decisioni commerciali-amministrative, infine gli Stati Uniti (soprattutto New York, Detroit, San Francisco, Los Angeles), dove gli stupefacenti vengono immessi sul mercato.

Terzo «particolare»: l'istruttoria formale di Roma, si collega ad un [illegible] quale [illegible] Pietro Scaglione, ultima vittima — e forse la più illustre — delle lupare della «onorata società». Con queste premesse, la notizia del procedimento contro i 92 personaggi assume proporzioni, e meriterebbe di essere sezionata, fin nei particolari: ma a questo punto ci si scontra con il segreto istruttorio. Un segreto, anzi una segretezza, che gli inquirenti osservano scrupolosamente per evitare che l'operazione vada all'aria. Bisogna quindi accontentarsi, per ora, del poco che si sa.

Dunque, alcuni anni or sono, a Palermo, ammazzano un contrabbandiere che si chiama Calcedonio Di Pisa. Scattano le solite indagini (se ne occupa Scaglione), che se non servono ad assicurare alla giustizia gli assassini, consentono almeno di accertare l'appartenenza della vittima ad una organizzazione, vastissima, struttu[illegible]ro Di Pisa non era nemmeno una pedina importante, le sue mansioni puramente esecutive. Aveva avuto però la debolezza di fare uno «sgarro»: appropriarsi di una certa quantità di eroina, come un ragioniere infedele può mettere le mani sui soldi di cassa. Inflessibile il «tribunale della mafia» lo aveva condannato a morte.

Ed ecco che su questa «società per azioni» si scoprono altre cose: i suoi amministratori erano soliti riunirsi periodicamente a Roma per smistare il traffico internazionale degli stupefacenti e prendere le decisioni più importanti. I carabinieri inviano un rapporto al magistrato. E parte l'inchiesta giudiziaria. Capi, sottocapi e gregari si ritrovano «indiziati di reato»: associazione per delinquere. Alcuni sono in carcere per altri motivi, altri irreperibili, altri al domicilio coatto di Linosa, trasferiti lì nei giorni scorsi (Angelo La Barbera è uno di loro) per ordine del sostituto procuratore della Repubblica di Genova, il dottor Coco, «in trasferta» a Palermo per dirigere l'istruttoria sull'assassinio del procuratore capo Scaglione. Altri ancora sono morti, e non di morte naturale. Come Antonino Matranga (*ex affiliato alla cosca del La Barbera*), ucciso a Milano il 30 aprile di quest'anno, mentre rientrava in casa. Un sicario lo aveva seguito in motoretta, e gli scaricò addosso la pistola: Matranga aveva appena tirato fuori le chiavi.

Altri nomi, oltre a Frank Coppola, Genco Russo e Angelo La Barbera: ci sono i cugini Greco (uno si chiama Paolo, e due Salvatore), che si attirarono l'odio della cosca La Barbera perché riuscirono ad avere il predominio nel traffico degli stupefacenti; e poi Salvatore Artale; Cesare Emanuele Gaetano Badalamenti; Calogero Butera, Domenico Coppola detto Mimmo; Leopoldo Cancellieri; Giovanni Bonvenire; Tommaso Buscetta; Pietro D'Avi; Calogero e Rosario Di Maggio; Rosario Mancino; Diego e Vincenzo Plaia; Vincenzo Martinez; Antonio Napoli; Filippo e Vincenzo Rimi (in carcere per altri motivi); Salvatore Vitale, Antonio, Franco e Pietro Sorci, Mariano Troia.

C'è anche Giuseppe Magaddino, un nome noto all'Interpol e alla giustizia americana: dei suoi presunti traffici in questa vicenda dimostrerebbe che gli ingranaggi della ruota mafiosa finiscono per accavallarsi. Un fratello di Magaddino era detenuto nel carcere di Atalanta negli *Stati Uniti. Il giudice del tribunale* di Roma (presiedeva il povero Salvatore Giallombardo) si trasferirono laggiù, nel maggio del 1967, per interrogare lui ed altre persone come testimoni nel processo a carico di 33 trafficanti di droga italo-americani (e pare che esistano addentellati tra quel procedimento ed il caso di cui ora si occupa il giudice istruttore Amato). Pochi mesi dopo il testimone — che aveva reso importanti rivelazioni — morì arrostito nella sua cella, vittima di un inspiegabile incendio. Qualcuno parlò di un «caso Pisciotta all'americana».

E' legittimo, adesso chiedersi: come mai si parla di «indiziati di reato» per una vicenda così grave, senza ordini di cattura? E soprattutto: perché l'accusa è solo di «associazione per delinquere», se la storia poggia su quintali di droga? Bisognerebbe sapere qualcosa di più sull'istruttoria per rispondere a questi naturali interrogativi. Certo è che in questa situazione abbastanza strana, la nostra equilibrata procedura penale ha le sue colpe: i diritti della difesa sono stati «allargati», ma il legislatore non è intervenuto per colmare i vuoti creati dalle sentenze costituzionali, con le quali si è provveduto all'«allargamento». La polizia ha le mani legate, e il magistrato, in certi casi, deve muoversi con i piedi di piombo. Così può succedere che 92 personaggi tra cui Russo, Coppola, e La Barbera, siano appena «indiziati» di associazione per delinquere in una storia che puzza di droga fin d'oltre Oceano, e che un Lelio Luttazzi finisca in carcere, innocente, come l'acqua fresca, per una storia di droga molto più modesta, in cui l'avevano collocato per sbaglio.

Le trattative per la crisi regionale

Quasi pronto Mechelli a sciogliere la riserva

I punti di frizione coi socialisti - Questa mattina ci sarà l'incontro coi sindacati

La crisi alla Regione dovrebbe essere vicina a concludersi, con un monocolore democristiano di riflessione, che ricerchi i punti di contatto con gli ex alleati del centro sinistra e prepari la ripresa della collaborazione organica. Socialisti, socialdemocratici e repubblicani, nelle votazioni, dovrebbero astenersi sulle dichiarazioni del presidente Mechelli, che guiderà la Giunta (con un *numero di assessori ridotto* da 12 ad 8) in questa fase di transizione.

Questi, secondo alcune indiscrezioni, i risultati degli incontri che Mechelli ha avuto con delegazioni di ogni gruppo politico e che stamani concluderà sentendo i sindacati. Martedì pomeriggio, dopo aver valutato con i responsabili regionali della Democrazia Cristiana l'esito dei colloqui, il presidente designato dovrebbe *dunque sciogliere la riserva*.

«Il gruppo socialista voterà scheda bianca — ha detto il segretario regionale Crescenzi — e di fronte ai punti programmatici che il presidente eventualmente indicherà il mio partito, dopo averli esaminati nel merito, confronterà la bontà dei propositi con le corrispondenti attuazioni». In pratica, dunque, scheda bianca al momento del discorso di investitura e del varo della Giunta, ma possibilità di voti favorevoli su singoli provvedimenti quando si entrerà nella fase operativa.

I colloqui sembrano aver chiarito che su due punti sarebbero ancora lontane le posizioni di democristiani e socialisti: la nomina del consiglio d'amministrazione degli Ospedali Riuniti e la valutazione delle varianti al piano regolatore di Roma. Per gli ospedali si arriverà probabilmente alla nomina di un commissario e di una commissione di sub-commissari che prepareranno il decentramento.

Della delegazione socialista ha fatto parte, in quanto esponente di partito, anche il presidente del consiglio, Palleschi, che ha ricordato l'urgenza di esprimere il parere sui decreti delegati, inviati dal Governo, e sui quali la commissione sta per concludere il suo lavoro.

Ogni ritardo, a questo punto, significa paralisi dell'Ente regione, senza che vi siano soluzioni di ricambio. Rifiutata dalla DC ogni ipotesi di assemblearismo, di apertura ai comunisti, le possibilità di costituire un governo con maggioranza certa non sono reali al di fuori del centro-sinistra. Anche se non esiste una legge che preveda lo scioglimento del consiglio regionale, constatata la sua impossibilità ad esprimere un governo, potrebbe essere il Presidente della Repubblica con un decreto a risolvere l'eventuale stasi.

E' chiaro che la vicinanza delle elezioni amministrative del 15 giugno diminuisce la possibilità di colloquio tra i partiti, impegnati nella campagna elettorale, ma è altrettanto evidente che, se si escludesse l'ipotesi di un monocolore a brevissima scadenza, la crisi potrebbe prolungarsi all'infinito.

LA CAMPAGNA ELETTORALE

Molti discorsi oggi, a Roma e provincia, la campagna elettorale è nel suo pieno svolgimento *in previsione della consultazione* del 15 giugno per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali. I comizi di maggior rilievo saranno i seguenti.

- **DC.** Il Presidente del Consiglio, Emilio Colombo, apre la campagna elettorale del partito di maggioranza relativa alle 18, al Supercinema. Saranno presenti il Sindaco uscente, Clelio Darida, il segretario del *Comitato romano*, Giorgio La Morgia, capolista alle elezioni provinciali, il segretario del Comitato provinciale Giuseppe Borzi.
- **PCI.** Giorgio Amendola, della direzione del partito, e Luigi Petroselli, segretario della federazione comunista romana, parlano alle 18 in piazza della Repubblica.
- **PLI.** L'on. Aldo Bozzi, vicesegretario del partito, consigliere comunale uscente, parla

L'INCHIESTA AL «CASTELNUOVO»

Nove studenti indiziati di reato

Sono accusati di aver sequestrato un collega di destra sottoponendolo a un «processo maoista»

Il sostituto Procuratore della Repubblica dott. Paolino Dell'Anno ha emesso altri nove avvisi di procedimento nei confronti di altrettanti studenti del liceo scientifico «Castelnuovo»: i giovani sono stati invitati a nominarsi un avvocato per difendersi dalla accusa di aver «sequestrato» uno studente di destra sottoponendolo a un «processo maoista». Com'è noto, a due professori dello stesso istituto era già stato notificato analogo avviso di procedimento.

In merito ai fatti cui si riferisce l'inchiesta del dott. Dell'Anno, cinquantanove insegnanti del «Castelnuovo» hanno sottoscritto un documento, insieme con molti studenti della stessa scuola, in cui si afferma che il giovane «processato» non era stato affatto sequestrato ma aveva liberamente accettato di partecipare a un'assemblea durante la quale i suoi [illegible]

Archivello c.R. 22-5

1972.

58

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
1471/PIZ/ss

Roma, lì 25 MAG. 1971

25 MAG. 1971
n. 31983

Appunto per S.E. il Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e di Pena

S E D E

L'On.Sottosegretario è stato vivamente interessato in favore del Sig. RIMI Filippo, detenuto nel carcere di Ragusa e attualmente a Messina per accertamenti (è stato accertato che è inabile), il quale chiede di essere restituito al carcere di Ragusa, dove è detenuto il padre, anch'egli inabile.

Si gradiranno notizie in merito.

162676/37749
159611

(Angelo Quilligotti)

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

199/71

cr

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Ufficio III

22 GIU 1971

Prot.n. 162676/37749 **Roma,**
Risp. a f.n. 1471/PIZ/ss.
del 25.5.1971

(210)

A P P U N T O

per il Sig. Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario di Stato Avv. Erminio Pennacchini

****

Con riferimento all'appunto suindicato si comunica che non si ritiene di poter trasferire il detenuto ergastolano Filippo RIMI alla sezione per minorati fisici annessa alle Carceri Giudiziarie di Ragusa sia per la presenza in detto Istituto del padre Vincenzo (è prassi costante di questa Direzione Generale non destinare nello stesso carcere detenuti congiunti o correi) e sia perchè particolari motivi di opportunità sconsigliano l'accoglimento dell'istanza del suddetto detenuto.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to P. Manca

(210) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 271. (N.d.r.)

RACCOMANDATA

MODULARIO N. 78 - Amm. Carc.

MOD. 25-*quater* (carc.)

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA

Messina 9/5/1971 19

DIREZIONE DEL Carceri Giudiziarie Messina

N. 6766 Tit. 3 Fasc. 1 Lett. R.

Al Ministero di Grazia e Giustizia Direz.Gen.Ist. di Prev. e di Pena - Uff. 3° -

DIREZIONE ISTITUTI DI PREVENZ. ROMA

rispetta al tele (211)

N. 142696

del 20/4/1971 *Uff.*

Allegati N.

OGGETTO: detenuto RIMI Filippo.-

159611

Con riferimento al tele su menziona= to, si comunica che il detenuto indicato in og= getto, qui giunto dalle Carceri Giudiziarie di Ragusa, per accertamenti e cure.-

Si trasmette fotocopia della relazio= (212) ne sanitaria e si rimane in attesa delle dispo= sizioni di codesto Superiore Ufficio, circa la nuova destinazione del Rimi.-

Con osservanza.-

Il Direttore Capo
(Dr. A. Saja)

b/g

(9601478) Rich. 275244 del 28-1-76 - Roma, I. P. S. - S. (c. 2.000.000)

(211) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 267. (N.d.r.)

(212) La relazione citata nel testo è pubblicata alle pagg. 274-278. (N.d.r.)

Data della visita medica	Osservazioni cliniche e cure

Direzione Centrale Giudiziarie Centrali — MESSINA

60/

26-3-1971

Immesso in questo Centro Clinico per accertamenti, cure ed eventuali [illegible]

A.F. Riferita negativa.

A.P.R. A 12 anni ha sofferto di malaria recidivata fino alla fine all'età di 15 anni. Ha fruito normale servizio di leva. A 23 anni ha contratto matrimonio con una donna efelofasiente. Ha avuto quattro gravidanze di cui due risolte in aborto ai primi mesi. Circa lo stesso periodo ha sofferto di flebite ittrica alunata in sinistra un mese.

A.P.P. All'attuale ricovero è stato sottoposto a circa 3 anni addietro ed è successivamente frequentemente fino a leggermente lo stato attuale in alternanza frequenti episodi di epistassi, lingua [illegible] con bocca amara, difficoltà della digestione con fitta gastrica, dolori alla regione ipocondriaca destra, inappetenza dall'altro con lievi episodi subittanei e crisi diarroiche, episodi di sub

Data della visita medica	Osservazioni cliniche e cure

6 2/6

apirexia con faciurie che è ritornata, successivamente altre elisfunie da sforzo.
E.C.G.
Pertanto mi dimetto condizioni di miglioramento e semplificazione.
E.O.D.
Capo: non dolenzia punti di emergenza dei nervi.
Bocca: lingua normotrofica, mucosa patinosa, asciutta.
Collo nulla di patologico
Torace: cilindroconico, normoespansibile con gli atti della respirazione. Aperti i toraci normalmente mobili e sonori ellittici sul rimanente ambito. All'ascoltazione fruscio di qualche raro rantolo a fischi e medio bolle sui 2/3 inferiori dei rispettivi emitoraci.
Cuore: Ito del V spazio intercostale sull'emiclavicolare sinistra. Area cardiaca modicamente ingrandita in toto. All'ascoltazione toni parafonici in tutti i focolai clinici dell'ascoltazione con fruscio di rumori di soffio sopra sul focolaio della mitrale.

Data della visita medica	Osservazioni cliniche e cure
	Polso alla radiale: ritmico, regolare, sincrono, di frequenza 80 al m. Pressione Arteriosa Omerale: 165/75 Addome: di forma globosa con cicatrice ombelicale normalmente ipotesa. Ben trattabile con la palpazione superficiale. Con la palpazione profonda si suscita dolore alla regione ipocondriaca destra, al punto epigastrico, e lungo il decorso del colon che si espone sfortio sfrei lungo il suo tratto discendente. Con la percussione si rileva timpanismo diffuso di modico meteorismo. Fegato: sottocostale di circa 3 centimetri dall'arcata costale. Margine: liscio, arrotondato, di consistenza aumentata, dolente alla palpazione. Milza: non palpabile ed gli altri visceri addominali non risultano alterati. Apparato osteoarticolare: limitazione dei movimenti di flex-

Data della visita medica	Osservazioni cliniche e cure
	Assenza di patologia del tratto [illegible]
	Negativo l'esame clinico degli altri organi ed apparati.
	ACCERTAMENTI ESEGUITI
	Esame Rx stomaco e duodeno:
	Non si rileva segni riferibili a alterazioni anatomo funzionali gastriche e duodenali
	Esame elettrocardiografico:
	Ritmo sinusale, Frequenza 85 al m. Posizione elettrica orizzontale. Asse elettrico deviato a sinistra. Sovraccarico atriale destro. Anomalia [redacted] conduzione della depolarizzazione (onda T piatta in V6)
	Rx torace:
	Non lesioni fluro-polmonari. Modesto aumento del volume dell'ombra cardiaca
	Glicemia: gr. 1,05 ‰
	Azotemia: gr. 0,28 ‰

Data della visita medica	Osservazioni cliniche e cure 6%
	Urina: esame ok glucosio
	DIAGNOSI
	Insufficienza con scompenso atriale e turbe della ripolarizzazione in soggetto con valvulopatia mitralica - insufficienza epato-digestiva con colopatia spastica - Soggetto diabete latente
8	Si fornisce terapia con: Miocardiotrofici - Epatoprotettori - Digestivi - Antispastici -
23-4-91	Il detenuto fu esaminato all'atto di fornitura avendo ultimato il ciclo di terapia fornitagli - La terapia fatta era adatta, fu ciclo, fino l'istituto di fornitura

Il Direttore Capo
(dott. Alfonso Saya)

MODULARIO
G. G. 36

MOD. 36 M.G.

Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Roma, 19 61

Al

Prot. N.

Ripetere al Gab. del
Dir. Sez. N.

OGGETTO: Rimi Filippo -

Visti i risultati degli accertamenti clinici e di laboratorio eseguiti presso il Centro Clinico di Messina sembra conveniente proporre l'assegnazione del soggetto ad un istituto per minorati fisici. Ciò perché si potrà disporre di una più efficace assistenza medica col soggetto potrà essere, pertanto, più efficacemente seguito sia sotto il profilo clinico che dal punto di vista laboratoristico.

26/5/74

14 GIU 1971
RICEVUTO
Presentato alle ore 21

Mod. 25 - *Ministero*

N.B. LE PAROLE SOTTOLINEATE DEBBONO ESSERE CIFRATE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(1) D.G.I.P.P. Ufficio III°

TELEGRAMMA DI STATO

(Veggansi le importanti avvertenze stampate a tergo)

Bollo a data dell'Ufficio di accettazione

GABINETTO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
14 GIU 1971
UFFICIO TELEGRAFO E CIFRA

INDICAZIONE D'URGENZA	UFFICIO TELEGRAFICO di	Spedito il ..... 19 ..... ore ..... all'Ufficio di	nel Circ. N. 14 GIU 1971	CIRCUITO QUALE SI DEVE FARE L'INOLTRO DEL TELEGRAMMA
	DESTINAZIONE / PROVENIENZA	NUMERO / PAROLE / DATA DELLA PRESENTAZIONE (GIORNO E MESE / ORE E MINUTI)	VIA	INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO

N.B. – *Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile*

Destinatario . DIRETTORE CARCERE GIUDIZIARIO

Destinazione . MESSINA

Testo . . . 159611 Riferimento nota n.6766 disponesi previo nulla osta competente Autorità Giudiziaria trasferimento detenuto RIZZI Filippo at casa reclusione Parma attesa definitiva assegnazione at motivi salute punto Trasmetta mezzo scorta at Direzione interessata copia presente tela assicurando punto MINISTRO COLOMBO

Spazio riservato alla dichiarazione di Stato o cifra di Stato e Bollo del funzionario mittente

Di Stato

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a ...edire telegrammi di Stato — Si raccomanda di non omettere questa indicazione.
N.B. — La firma dovrà essere seguit... ...dicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene.

Bollo a data dell'Ufficio di accettazione

SCONTRINO

DI RICEVUTA

DA CONSEGNARSI

AL MITTENTE

DEL TELEGRAMMA

N. .....

di par. .....

per .....

ore .....

INDICAZIONI EVENTUALI

(213)

(213) La nota citata nel testo è pubblicata alle pagg. 273-278. (N.d.r.)

MODULARIO INTERNO 1375

63 MOD. 868

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA P. S.
CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI POLIZIA CRIMINALE

Roma, 27 maggio 19 71

Al MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - D.G. - ISTITUTI PREVENZIONE E PENA ROMA

Alleme c/ voce a S.E. il Direttore Generale

Divisione Polcrim Sez. Reati Mafia

Prot. N. 223/103474/ 130 A.B. Allegati

Risposta al Foglio del

Div. Sez. N.

OGGETTO: - RIMI Vincenzo nato ad Alcamo il 6.3.1902 e RIMI Filippo nato ad Alcamo il 13.2.1923 - detenuti. -

RISERVATA

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

15 GIU 71
GABINETTO DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

166818/3F749

Nel corso di importanti indagini di P.G., eseguite di recente nella Sicilia Occidentale, si è dovuto controllare se gli ergastolani indicati in oggetto avessero avuto contatti esterni al carcere e, particolarmente, con elementi mafiosi di loro fiducia.

Si è così appurato che i due Rimi, rispettivamente padre e figlio, malgrado l'uno figurasse a Ragusa e l'altro a Noto, avevano trascorso insieme oltre un anno di detenzione nel carcere di Ragusa e precisamente: dal 22 febbraio 1970 al 25 marzo 1971.

Infatti, il Rimi Filippo, trovandosi detenuto a Noto, aveva chiesto ed ottenuto da codesto Ministero un colloquio con il padre, rinchiuso nel carcere di Ragusa, nel quale, una volta giunto, era rimasto per oltre 13 mesi.

Lo stesso Rimi Filippo risulta essere stato trasferito, il 25.3.1971, alle carceri di Messina, all'evidente scopo di ottenere la dichiarazione di minorato, per poi essere assegnato a Ragusa, nella stessa "Sezione" del padre.

La vicenda ha suscitato viva perplessità da parte di questo Dicastero, tenuto conto che, trattandosi di individui mafiosi pericolosissimi e tuttora capaci di organizzare qualsiasi attività illecita, anche dal carcere, sarebbe stato più opportuno evitare che essi si incontrassero.

Pertanto, si prega vivamente codesto Ministero di disporre che i due ergastolani in argomento siano destinati definitivamente in differenti stabilimenti di pena, quanto più possibile lontani dalla Sicilia, allo scopo di non consentire che essi possano continuare a mantenere collegamenti con l'ambiente locale, in cui godono ancora di moltissimo ascendente.

Si gradirà cortese riscontro. -

p. IL MINISTRO

Arg/f. Ho riferito personalmente al Procuratore Generale, il quale ha disposto che - previa acquisizione [illegible]

Ho riferito nuovamente, stamane a S.E. il Direttore Generale, al qua ho prospettato l'opportunità, vista l nota del Ministero dell'Interno, di (214) stinare il detenuto RIMI Filippo all Sezione per minorati Fisici della Ca sa di Reclusione di Porto Azzurro an zichè alla Casa di Reclusione di Par

S.E. il Direttore Generale ha c cordato con la mia proposta.

Pertanto, ho telefonato al Dot Ciccolli - Direttore della Casa di clusione di Porto Azzurro - preannu ziandogli l'arrivo del Rimi ed invi tandolo ad adottare le misure cautel ri più opportune, data la personali del detenuto.

Ho telefonato, quindi, al Dir tore delle Carceri Giudiziarie di P sina, al quale ho comunicato la nuo destinazione del Rimi, revocando la de di Parma, indicata nel tele del (215) c.m.

15.6.71

(214) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 147. (N.d.r.)

(215) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 280. (N.d.r.)

MOD. 868

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA P. S.
CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI POLIZIA CRIMINALE

Roma, 12 giugno 1971

Al Ministero di Grazia e Giustizia
D. G. Istituti Prevenzione e Pena
ROMA

Divisione: Polcrim *Sez.* Reati Mafia
Prot. N. 123/103474 *Allegati*
130. A. B.

Risposta al Foglio del ... *Div.* ... *Sez.* ... *N.* ...

OGGETTO :- RIMI Vincenzo nato ad Alcamo il 6.3.1902 e RIMI Filippo nato ad Alcamo il 13.2.1923 - detenuti. -

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA
ARRIVO
15. GIU 1971
GABINETTO DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

RISERVATA
URGENTE

Di seguito alla nota p. M. del 27 maggio u.s., si comunica (216) che, secondo accertamenti esperiti, i detenuti di cui all'oggetto si trovano attualmente nelle carceri di Messina.

Pertanto, in riferimento a quanto già fatto presente, con la lettera surrichiamata, si prega la cortesia di codesto Dicastero, affinché i due ergastolani siano trasferiti, al più presto, fuori della Sicilia ed in due diversi stabilimenti di pena.

Si gradirà conoscere le decisioni che saranno adottate.

Pel MINISTRO

Arg/Tel

(216) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 147. (N.d.r.)

MODULARIO Presidenza 124

15 GIU 1971

LE PAROLE SOTTOLINEATE DEBBONO ESSERE CIFRATE

MOD. 25 (ex 25 bis) Promiscuo

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(1) D.G.I.P.P. UFFICIO III°

Bollo e data dell'Ufficio di accettazione

Bollo e data dell'Ufficio di accettazione

TELEGRAMMA DI STATO

(Vegganst le importanti avvertenze stampate a tergo)

INDICAZIONE D'URGENZA	UFFICIO TELEGRAFICO		Spedito il	19	ore	pel Circ. N.	CIRCUITO SUL QUALE SI DEVE FARE L'INOLTRO DEL TELEGRAMMA
	di		all'Ufficio di			Trasmittente	
	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE Giorno e mese	Ore e minuti	VIA — INDICAZIONI EVENTUALI

GABINETTO DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 15. GIU 1971 UFFICIO TELEGRAFO E CIFRA

N.B. - Scrivere una sola parola per casella, mai a tergo dei modelli. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile

Destinatario Direttore Carceri Giudiziarie

Destinazione MESSINA

Testo 159611 Revocasi trasferimento detenuto RIVI Filippo disposto tale parte numero at casa reclusione Parma et destinasi medesimo at sezione minorati fisici casa reclusione Portoazzurro attesa definitiva assegnazione et motivi salute punto Trasmetta nesso scorta at Direzione interessata copia presente tele assicurando punto MINISTRO COLOMBO

Spazio riservato alla dichiarazione di Stato o cifra di Stato e bollo del funzionario mittente di Stato

(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato — Si raccomanda di non omettere questa indicazione.

N.B. — la firma dovrà essere seguita dall'indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene.

SCONTRINO DI RICEVUTA DA CONSEGNARSI AL MITTENTE DEL TELEGRAMMA

N. ....

di par. .....

per .....

ore .....

INDICAZIONI EVENTUALI

(217)

(217) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 280. (N.d.r.)

MODULARIO G. G 56

MOD. 56 M.G.

66

Roma, 16 GIU 1971 19

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Al Ministero dell'Interno - Direzione Gen.delle P.S. - Div. Polizia Sez.Reati Vafie - ROMA

Ufficio III°

Prot. N. 267869/4 Compl.

Allegati

Risposta al Foglio del 27/5 e 12/6/71 Div. Sez. N. 113/103474 130.A.B.

OGGETTO: - RINI Vincenzo nato ad Alcamo il 6/3/1902 e RINI Filippo nato ad Alcamo il 13/2/1923 - detenuti.-

RISERVATA

Con riferimento alle note suindicate si comunica che, con provvedimento telegrafico, il detenuto RINI Filippo è stato destinato alla sezione per minorati fisici annessa alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro.

Per quanto attiene al trasferimento del RINI Vincenzo, che attualmente trovasi ristretto nella sezione per minorati fisici delle Carceri Giudiziarie di Ragusa e che mai è stato trasferito in quelle di Messina, si è in attesa di conoscere, attraverso una dettagliata relazione sanitaria, che risulta già spedita dalle Carceri Giudiziarie di Ragusa, lo stato di salute del medesimo ai fini di assegnarlo in adeguato Istituto del Continente.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

per il MINISTRO
F.to P. MARIA

(218)

(218) Le note citate nel testo - n. 123/103474 130 A.B., anziché 113/103474 130 A.B. - sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 147 e 150. (N.d.r.)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO N 78 - Amm. Cerc.

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA - 9 LUG 1971

MOD. 25-quater (carc.)

DIREZIONE DEL Carceri Giudiziarie Messina

N. 9611 Tit. 3 Fasc. 1 Lett. R.

risposta al tele

N. 135252/

del 25/3/1971 Uff.

Allegati N.

Messina, 5/7/1971 19

Al Ministero di Grazia e Giustizia Direz.Gen.Ist. di Prev. e di Pena Ufficio 3°

R O M A

e, per conoscenza:

Alla Direzione delle Carceri Giudiziarie di

R A G U S A

Alla Direzione della Casa di Reclusione di

PORTO AZZURRO

(219)

OGGETTO: detenuto [redacted] RIMI Filippo.-

Con riferimento alla tele su menzionato si comunica che il detenuto indicato in oggetto, in data odierna, é stato tradotto straordinariamente alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro, per espletati accertamenti e cure.

Alla Direzione in indirizzo, tramite la scorta dei Carabinieri, viene trasmessa la cartella biografica, fascicolo personale e diario clinico, con preghiera di accusare ricevuta.-

Con osservanza.

177306

IL DIRETTORE CAPO
(Dott.Alfonso Saja)

s/a

(9601478) Rich 275244 del 28-1-70 - Roma, I P S - S (c 2 000 000)

(219) Il telegramma citato nel testo — del 16 anziché del 25 marzo 1971 — è pubblicato alla pag. 263. (N.d.r.)

69

DIREZIONE DELLA CASA PENALE
DI
PORTO AZZURRO

N. 10891 -3-1-

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA
— ARRIVO —
Porto Azzurro 26 LUG 1971 6.7.71
GABINETTO DEL
MINISTRO GUARDASIGILLI

rif. f. N. 156611
DIREZIONE GENERALE
degli ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
UFFICIO III
21. LUG 1971
N° Prot.
N° Class.

(220)

Al Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Gen. Istit. Prev. e Pena
Uff. III
ROMA

23 LUG. 1971

OGGETTO: Detenuto RIMI Filippo.-

Con riferimento alla Ministeriale suindicata, si comunica che oggi il detenuto in oggetto, proveniente dalle carceri giudiziarie MESSINA

è giunto in questo Istituto.

CASA DI RECLUSIONE - PORTO AZ.

IL DIRETTORE
(Dott. Raffaele Ricciardi)

EN 37794 181014
177306

(220) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 284. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

69

M/A.

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n. 170661/37748 Roma,

A P P U N T O

per il Sig.Capo della Segreteria

OGGETTO:- Detenuti RIMI Vincenzo e RIMI Filippo - trasferimento ad altra sede.-

In relazione alle note del Ministero degli Interni, che si allegano in copia, e con riferimento alle disposizioni impartite da S.E. il Direttore Generale si comunica che l'Ispettore Generale sanitario Prof.Fontanesi ha espresso il parere che - "per acquisire ulteriori elementi di valutazione" sulla possibilità di trasferire ad altra sede il detenuto minorato fisico Vincenzo RIMI, attualmente ristretto presso la sezione per tale categoria di condannati, esistente presso le Carceri Giudiziarie di Ragusa, nei confronti del quale il sanitario di detto istituto ha dichiarato la non trasferibilità - sarebbe opportuno eseguire una visita medica suppletiva al detenuto. (221)

Il Prof.Fontanesi ha comunicato che tale visita potrebbe essere eseguita da lui stesso, congiuntamente al Dott. Giovanni De Angelis di questa Direzione Generale. (222)

Si resta in attesa di disposizioni al riguardo.-

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO III

(221) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 147 e 150. (N.d.r.)

(222) La correzione apportata al testo risale al documento originario. (N.d.r.)

MODULARIO
O. G. - b/844

MOD. 905 M. G.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

UFFICIO III - COMPLESSIVO

Classe 4

Sottoclasse .....

PROCURA: .....

STABILIMENTO: .....

OGGETTO: detenuti RIMI Vincenzo e RIMI Filippo

N. .....

Numero di Protocollo	Data	ENTE CHE SCRIVE	Numero di Protocollo	Data	ENTE CHE SCRIVE

(71/7082) Ist. L. 250 del 1966 - Ist. Polygr. Stato - G. C. (c. 15.000)

MODULARIO G.G.-101

MOD. 101

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

COPERTINA PER SOTTOFASCICOLO

Posizione N. H. Omissis ***Anno*** ..... ***e successivi***

OGGETTO

Rinuì Vincenzo

Rinuì Filippo

ANNOTAZIONI EVENTUALI

Addì, ... *19*.....

(1) .....

(1) Firma dell'impiegato che ha fatto l'esame e la separazione del fascicolo principale.

(960 178 1) Rich. 30 del 3-1-70 - Roma, I.P.S. - S. (c. 50.000)

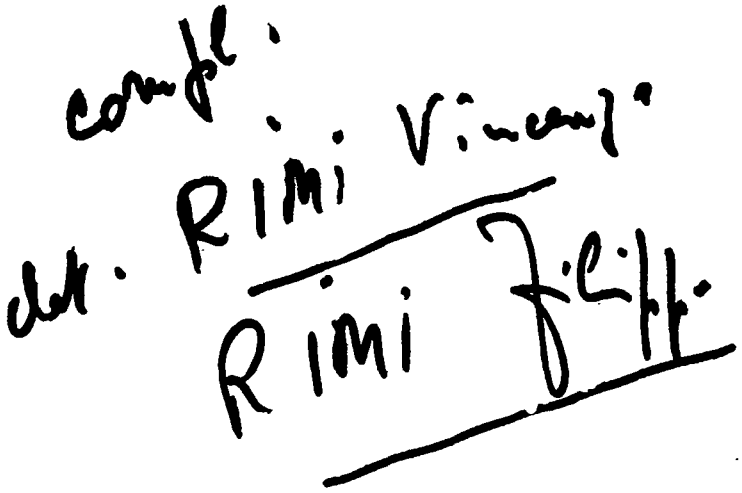
compl.
dott. Rimi Vincenzo
Rimi Filippo

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

ATTI RELATIVI AL FASCICOLO
COMPLESSIVO DEI DETENUTI
RIMI VINCENZO E FILIPPO

1) Appunto n.4082/CA/gu. del 29.4.1969 del Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario, S. Tigano, per il Direttore Generale II.PP.. Si richiede che i detenuti Rimi Vincenzo e Filippo restino, in attesa del ricorso per cassazione, insieme negli Stabilimenti Penali di Perugia. (223)

2) Appunto n.266961/4 Compl. del 13.5.1969 Uff.III -D.G.I.P.P.- a firma "Manca" diretto al Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario Prof. Dell'Andro. Si comunica che sono state richieste le notizie del caso al fine di accogliere la richiesta di cui al n. 1. (224)

3) Appunto 4082/CA/gu del 27.5.1969 del Capo della Segreteria dell'On. Sottosegretario, S.Tigano. Si chiede che i detenuti Rimi Vincenzo e Filippo siano trasferiti insieme da Perugia a Favignana per avvicinamento alla famiglia. (225)

4) Tele n.8085 del 17.6.1969 del Direttore II.PP. Perugia. Comunicazione che è stata evasa la richiesta di cui all'11.6.1969. (226)

5) Istanza di Rimi Natale. Richiesta per trasferimento dei detenuti Rimi Vincenzo e Filippo alla C.R.Favignana per avvicinamento ai familiari. (227)

6) Appunto n.4082/CA/ca del 30.6.1969 del Capo della Segreteria del Sottosegretario ~~Prof. Dell'~~Andro. Richiesta che, se i detenuti Rimi non possono permanere nello stesso istituto, siano destinati, il Vincenzo, a Ragusa o a Favignana e, il Filippo, a Favignana o Noto. (228)

7) Appunto n.173424/37748 del 23.7.1969 a firma "Manca", per il Capo della Segreteria del Sottosegretario Prof. Dell'Andro. Si comunica che il Rimi Vincenzo è stato trasferito alla sezione per minorati fisici di Ragusa per mesi sei mentre il figlio Filippo è stato destinato alla C.R. Noto (f. 4/9). (229)

(223) Cfr. pag. 296. (N.d.r.)
(224) Cfr. pag. 297. (N.d.r.)
(225) Cfr. pag. 298. (N.d.r.)
(226) Cfr. pag. 300. (N.d.r.)
(227) Cfr. pag. 301. (N.d.r.)
(228) Cfr. pag. 302. (N.d.r.)
(229) Cfr. pag. 303. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

- 2 -

8) Nota n.500/6 Uff. Es. del 26.7.1969 del Sost.Proc.Generale Gambino della Procura Generale di Perugia. Concessione del Nulla osta per il trasferimento dei detenuti Rimi Filippo e Vincenzo a Noto e Ragusa. (230)

9) Appunto n.4082/CA/ca del 6.10.1969 del Capo della Segreteria dell'On. Sottosegretario Dell'Andro. Si chiede che i detenuti Rimi Vincenzo e Filippo non siano separati e che gli stessi siano trasferiti, insieme, a Ragusa o ad altro istituto. (231)

10) Appunto 270082/4 Compl. del 22.10.1969 a firma "Manca" per il Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario Prof. Dell'Andro. Si comunica che non è possibile destinare i due Rimi nello stesso istituto. (232)

11) Copia della lettera 2.10.1970 dell'On.le M.Cifarelli a S.E.il Ministro Oronzo Reale. Si chiede che i due Rimi possano rimanere a Ragusa insieme. (233)

12) Lettera n.215/2/125 del 23.11.1970 del Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro, con la quale si trasmette la copia di lettera di cui al n. 11. (234)

13) Appunto n.270327/4 Compl. del 30.11.1970 a firma "Manca" per il Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro. Si comunica che non è possibile far rimanere insieme i detenuti Rimi Vincenzo e Filippo e che, comunque, anche in relazione ad una richiesta telefonica del dr. Bergesio, Segretario Particolare dell'On.le Ministro, è stata autorizzata, in via del tutto eccezionale, la proroga della permanenza del Rimi Filippo nelle C.G.di Ragusa. (235)

14) Nota 27.2.1971 del Direttore II.PP. Perugia. Trasmissione della sentenza 18.3.1969 della Corte d'Assise di Appello di Perugia, riguardante i detenuti Rimi. (236)

---

(230) Cfr. pag. 304. (N.d.r.)
(231) Cfr. pag. 305. (N.d.r.)
(232) Cfr. pag. 306. (N.d.r.)
(233) Cfr. pag. 307. (N.d.r.)
(234) Cfr. pag. 308. (N.d.r.)
(235) Cfr. pag. 309. (N.d.r.)
(236) Cfr. pagg. 310-398. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

- 3 -

15) Lettera n.123/103474/130 A.B. del 27.5.1971 del Ministero dell'Interno-Direz.Gen. P.S.-Centro Nazionale Coordinamento Operazioni di Polizia Criminale. Div.Polcrim.Sez.Reati Mafia. Si chiede che i detenuti Rimi Vincenzo e Filippo siano destinati in istituti il più possibile lontano dalla Sicilia. Contiene annotazione 14.6. 1971 del Cons. Callà e 15.6.1971 del Cons. Margariti, che hanno riferito a S.E.il Direttore Generale. (237)

16) Lettera 12.6.1971 del Ministero dell'Interno. Si sollecita l'allontanamento dei detenuti Rimi dalla Sicilia. (238)

17) Lettera riservata n.267889/4 Compl. del 16.6.1971 a firma "Manca" indirizzata al Ministero dell'Interno. Si comunica che il detenuto Rimi Filippo è stato destinato alla C.R.Porto Azzurro-sezione minorati fisici, e che, per il trasferimento del Rimi Vincenzo, si è in attesa di una dettagliata relazione medica ai fini di assegnarlo in adeguato istituto del continente. (239)

18) Appunto n.170661/37748 del 1°.7.1971 a firma "Cons.Margariti", per il Capo della Segreteria D.G.I.P.P.. Si comunica che per acquisire ulteriori elementi di valutazione ai fini di destinare il Rimi Vincenzo ad altro istituto l'Ispettore Generale Sanitario, Prof. Fontanesi, ha espresso parere che sarebbe opportuno eseguire una visita suppletiva al Rimi stesso, del quale il sanitario del C.G.Ragusa ha dichiarato la non trasferibilità. Detta visita potrebbe essere eseguita dal Prof. Fontanesi congiuntamente al dr. De Angelis di questa Direzione Generale. (240)

19) Telegramma 23.7.1971 dell'On.le Cattanei, Presidente Commissione Anti Mafia. Si richiede la trasmissione dei fascicoli dei detenuti Rimi Vincenzo e Filippo alla Commissione Anti-Mafia. (241)

---

(237) Cfr. pag. 399. (N.d.r.)
(238) Cfr. pag. 401. (N.d.r.)
(239) Cfr. pag. 402. (N.d.r.)
(240) Cfr. pag. 403. (N.d.r.)
(241) Cfr. pag. 404. (N.d.r.)

MOD. 3 UG

La richiesta dell'estratto della cartella biografica e della relazione medica trovasi inserita nei fascicoli singoli dei due detenuti.

321/2

Dott. De Bellis
6 MAG 1969

1

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

4082/CA/gu

Roma, 29 aprile 1969

APPUNTO PER IL SIG.DIRETTORE GENERALE
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

=====

Vengono rivolte vive premure perché i detenuti Vincenzo e Filippo RIMI, rispettivamente padre e figlio, non siano separati.

I predetti sono attualmente ristretti a Perugia, in attesa del ricorso per Cassazione.

Si prega esaminare con favorevole intendimento la possibilità di accogliere la richiesta, fornendo cortesi, urgenti notizie in merito.

(Salvatore Tigano)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

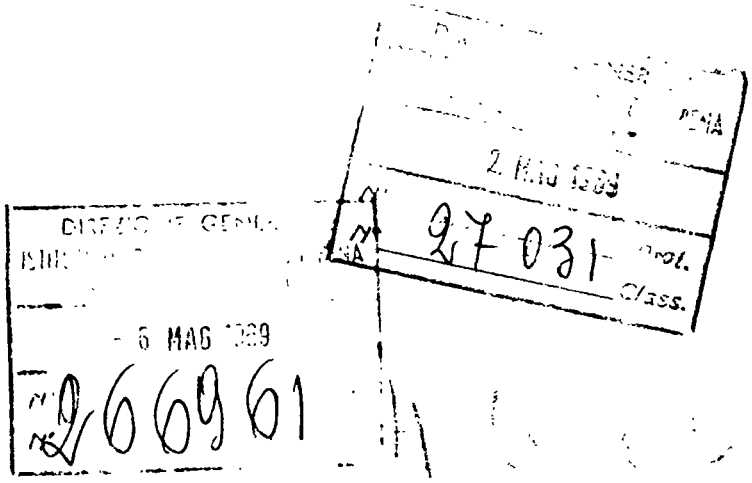

MODULARIO G. 16

7 MAG. 1969

EVIDENZA: 31.5.69

MOD. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Ufficio III

Prot.n. 266961/4 Compl. **Roma,**
Risp. a f.n. 4082/GA 13 MAG 1969 (242)
del 29 aprile u.s.

A P P U N T O

per il Sig. Capo della Segreteria dell'On.le Sottosegretario di Stato Prof.Renato Dell'Andro

***

In riferimento all'appunto sopraindicato si comunica che, non risultando a questa Direzione Generale precedenti relativi ai detenuti Vincenzo e Filippo RIMI, sono state chieste, alla Direzione degli istituti penali di Perugia, notizie ai fini di esaminare la possibilità di accogliere l'istanza degli stessi.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to P. Manca

(242) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 296. (N.d.r.)

383/69

Dott. De Bellis
29 MAG. 1969

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

4082/CA/gu

Roma, 27 maggio 1969

APPUNTO PER IL SIG. DIRETTORE GENERALE
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Con riferimento alla risposta in data 13 maggio scorso, Prot. n. 2669 61/4 Compl., vengono rivolte premure perché i detenuti Vincenzo e Filippo RIMI siano trasferiti insieme da Perugia a Favignana per avvicinamento alla famiglia. (243)

Si prega esaminare con favorevole intendimento la possibilità di accogliere la richiesta, fornendo cortesi urgenti notizie in merito.

(Salvatore Tigano)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

GENERALE
PENA
2 MAG 1969
2230
Class.

30/5/69

(243) La risposta citata nel testo è pubblicata alla pag. 297. (N.d.r.)

L'originale - e la copia- del tele 266961 sono inseriti (244)
nei fascicoli singoli di Rimi Vincenzo e Filippo.

(244) L'originale e la copia del telegramma citato nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 103 e 203. (N.d.r.)

MODULARIO Telegr. - 61

COLL 8085 266961 13 CORRENTE — responsabile telegrafico.

Mod. 39 - Ediz. 1964-65

INDICAZIONI D'URGENZA | Ricevuto il ... 19... ore ... Ricevente | Pel circuito N. ... | Le ore si contano sui meridiani corrispondenti al tempo medio dell'Europa Centrale. Nei telegrammi impressi a caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data e l'ora e i minuti della presentazione.

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE (Giorno e mese / Ora e minuti)	Via e indicazioni eventuali d'ufficio
	66741 PG PXU1 104	ROMA PERUGIA	509	41	17/6 1300	+

Roma - Ist. Poligr. Stato V.C.

+ N. 8085 PROTOCOLLO RIFERTELE 266961 DATA 13 CORRENTE COMUNICO ---- (245)

QUESTA DIREZIONE HABET DATO RISCONTRO UNDICI ANDANTE MINISTERIALE

PARI NUMERO QUANTO RICHIESTO PER DETENUTI RIMI FILIPPO ET

RIMI VINCENZO PUNTO ,

DIRETTORE ISTITUTI PENITENZIARI PERUGIA MONTAGANO +

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA SEGRETERIA - PERU

1 3 GIU 1969

2079-11

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA — ARRIVO — 17 GIU 1969 — GABINETTO DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

18/6/69 1430 G

TELEGRAMMA

N. ... di recapito. Rimesso al fattorino alle ore ---

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito. Il latore rimette

MINISTERO GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE CARCERI UFFICIOTERZO ROMA

589 339

AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (tassata per una parola): *TF*..... (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. *TF 912468* — Castaldi Roma; *TF 864319* — Palestal Milano.

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione *TF*. Es. *TF* — Castaldi Marfa, Via dal Corso, 151 - Roma.

Detti telegrammi vengono, nel limite del possibile, telefonati subito all'abbonato e recapitati per posta.

Significato delle principali indicazioni che eventualmente figurano prima dell'indirizzo

PS — Far proseguire.

GP — Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio postale.

NTP — Da consegnarsi nelle mani del destinatario.

TC — Telegr. collazionato.

PC — Telegr. con avviso telegrafico di ricevimento.

TF — Da telefonarsi al domicilio del destinatario.

TR — Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio telegrafico.

RP, x — Telegramma con risposta pagata, x rappresenta l'ammontare della tassa pagata in lire italiane, o franchi oro.

XP — Telegramma con tassa di espresso pagata dal mittente.

(245) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 203. (N.d.r.)

5

On.le Ministero di Grazia e Giustizia

Direzione generale Istituti di prevenzione e pena

Il sottoscritto RIMI NATALE rispettivamente figlio e fratello dei detenuti RIMI VINCENZO e RIMI FILIPPO, in atto ristretti nelle Carceri di Perugia, fa istanza a codesta On.le Direzione Generale perchè voglia disporre il trasferimento di entrambi i propri congiunti nella casa penale di FAVIGNANA (Trapani).

A tal fine fa presente come la propria madre, residente in Alcamo (Trapani) sia in età avanzata e seriamente ammalata perchè affetta da gravi disturbi cardio-circolatori che non le consentono di affrontare viaggi, di tal che soltanto la casa penale di Favignana che dista da Alcamo 80 Km circa potrà essere dalla medesima raggiunta in modo relativamente agevole al fine di portare una parola di conforto ai di lei congiunti.

A RICHIESTA DI CODESTA ON.LE DIREZIONE, L'ESPONENTE POTRA' PRODURRE LA CERTIFICAZIONE MEDICA RELATIVA ALLA PROPRIA MADRE.

Confida pertanto nell'accoglimento della presente istanza.

Con osservanza.

Rimi Natale 1/08/1976

Car Lib III 6

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

4082/CA/ca.

Roma, 30 giugno 1969

Dott. De Bella 7 LUG 1969

502/69

APPUNTO PER IL SIG. DIRETTORE GENERALE
DEGLI IST. DI PREVENZ. E PENA

Con riferimento alla risposta in data 13 maggio scorso, Prot. n. 2669 61/4 Compl.,e facendo seguito all'appunte p.n. del 27 maggio scorso, vengono rivolte premure perchè, se non fosse possibile lasciare insieme i detenuti RIMI Vincenzo e Filippo, sia destinato il Vincenzo, se riconosciuto minorato fisico,a Ragusa o, se sano, a Favignana ed il Filippo a Favignana o Noto. (246) (247)

Si prega esaminare la richiesta con favorevole intendimento, fornendo cortesi,urgenti notizie in merito.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

1F3424 37748 171722 Roma

(Salvatore Tigano)

DIREZIONE GENERALE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SEGRETERIA - REP. I
- 3 LUG 1969
Prot. N. 27559

(246) La risposta citata nel testo è pubblicata alla pag. 297. (N.d.r.)
(247) L'appunto citato nel testo è pubblicato alla pag. 298. (N.d.r.)

MODULARIO G. G 16

Mod. 16

502/69

3/001/2

7

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III°

Prot.n.173424/37748

Risposta a f.n.4082/CA
del 30.6.1969

Roma, li 23 LUG. 1969

ATTI

A P P U N T O (248)

per il signor Capo della Segretaria dell'On.le
Sottosegretario di Stato Prof.Renato Dell'Andro

In riferimento all'appunto sopraindicato, si comunica che, con provvedimento in corso, il detenuto RIMI Vincenzo é stato trasferito alla Sezione per Minorati Fisici del Carcere Giudiziario di Ragusa per motivi di salute e per un periodo di mesi sei mentre il figlio Filippo alla casa di reclusione di Noto, come richiesto.-

IL DIRETTORE GENERALE

f.to P. Mancé

(248) L'appunto citato nel testo è pubblicato alla pag. 302. (N.d.r.)

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

N. 5007/69 Uff.Es.
Risposta a nota N. 10316
del 23 luglio 1969
Allg. N.

Perugia, 26 luglio 1969 (249)

Oggetto: Detenuti Brigatolani ricorrenti RINI Filippo e RINI Vincenzo.

Al la DIREZIONE DEL CARCERE
PERUGIA

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Dir.Gen.Istit.Prev. e Pena
R O M A

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA
— ARRIVO —
30. LUG 1969
GABINETTO DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

Con riferimento alla nota di cui sopra, si concede il nulla osta al trasferimento dei nominati in oggetto da codeste carceri a quelle di Noto e di Ragusa, così come disposto dal Superiore Ministero.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
B.Gembino Sost.

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
N° 268900

(249) La nota citata nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti raggruppati nel presente documento. (N.d.r.)

precedenti

Dott. De Bellis

Ministero di Grazia e Giustizia

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

4082/CA/ca.

Roma, 6 ottobre 1969

III 9

APPUNTO PER IL SIG. DIRETTORE GENERALE
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Vengono rivolte vive premure perchè i detenuti Vincenzo e Filippo RIMI, rispettivamente padre e figlio, non siano separati.

I predetti sono attualmente ristretti a Perugia ed aspirano ad essere trasferiti a Ragusa o ad altro istituto qualsiasi, ma insieme.

Si prega esaminare con favorevole intendimento la possibilità di accogliere la richiesta, fornendo cortesi, urgenti notizie in merito.

(Salvatore Tigano)

270082

DIREZIONE GENERALE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
OTT 1969
N° 28021

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

or

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n. 270082/4 Compl.
Risp. al f.n. 4082/CA/ca
del 6 ottobre 1969

Roma, 22 OTT. 1969 (250)

A P P U N T O

per il Sig. Capo della Segreteria dell'On.le
Sottosegretario di Stato Prof.Renato Dell'Andro

****

In riferimento all'appunto sopra indicato, si comunica che è prassi costante di questa Direzione Generale non trasferire, per ovvi motivi, nello stesso Istituto detenuti congiunti o correi.

Peraltro non è possibile disporre che i detenuti RIMI Vincenzo e Filippo non siano separati, in quanto il primo, avendo bisogno di cure e trattamento da minorato fisico, deve permanere in un Istituto per tale categoria di condannati (è stato, quindi, destinato alla sezione per minorati fisici annessa alle Carceri Giudiziarie di Ragusa); il secondo, non bisognevole di alcun particolare trattamento sanitario, è stato destinato alla Casa di reclusione di Noto, poco distante dall'Istituto di Ragusa, per consentire ai familiari degli stessi di visitarli, senza eccessivi disagi.

Si precisa, altresì, che il detenuto Filippo RIMI non può essere destinato nelle Carceri Giudiziarie di Ragusa - sezione per sani - ostandovi, a norma dell'art. 26 del vigente Regolamento penitenziario, la pena alla quale lo stesso è stato condannato (ergastolo).

IL DIRETTORE GENERALE
f.to P. Manca

(250) L'appunto citato nel testo è pubblicato alla pag. 305. (N.d.r.)

dl/c

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma/Palazzo Madama, 2 ottobre 1970

Carissimo,

consentimi, te ne prego, un appello al tuo diretto esame della seguente segnalazione, che è frutto di una intensa preghiera fattami dal repubblicano dottor Vincenzo Renda, da tanti anni sindaco di Vita, in provincia di Trapani.

Si tratta di R i m i Vincenzo e Filippo, che vorrebbero continuare ad essere detenuti insieme nel carcere di Ragusa. I due predetti sono padre e figlio ed attendono la decisione del loro ricorso alla Cassazione, avverso sentenza di condanna all'ergastolo per omicidio. Dovrebbero essere ristretti in una Casa Penale. Il padre, Rimi Vincenzo, è malato, onde pare che debba essere collocato in un centro giudiziario con sezione per minorati fisici.

Il figlio, Rimi Filippo, assiste suo padre e perciò fa viva preghiera per rimanere nel carcere di Ragusa e non essere trasferito alla Casa Penale di Noto.

Vi sono state finora delle proroghe, concesse per ragioni umanitarie. Consentimi di insistere affinchè un tuo provvedimento di ulteriore proroga della detenzione per entrambi a Ragusa sopravvenga, ispirato agli stessi intenti umanitari.

Grazie! Scusami per il disturbo che così ti procuro.

Cordiali saluti.

(Michele Cifarelli)

****

A S. E.
On. Prof . Oronzo REALE
Ministro Segretario di Stato per
Grazia e Giustizia

R o m a - Via Arenula, 70

Fare copia da allegare alla nota

DIREZIONE GENERALE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SEGRETERIA - REP. I
23 NOV 1978
N° 29895/01 Class.
MOD. 47 G M

Ministero di Grazia e Giustizia

Gabinetto del Ministro

Roma, 23 NOV. 1970 *1970*

Protocollo N° 215/2/125

OGGETTO : On. Senatore Michele Cifarelli - Lettera in favore dei detenuti Rimi Vincenzo e Filippo.

allegato

ALLA DIREZIONE GENERALE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

S E D E

Si invia - con preghiera di restituzione - la lettera del Senatore indicato in oggetto, allo scopo di acquisire e trasmettere tutte le notizie utili alla risposta dell'On. Ministro, anche su quanto è stato possibile fare per i detenuti segnalati. (251)

IL CAPO DI GABINETTO

DIREZIONE GENERALE
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
27 NOV 1970
27/0327/H

29893

(251) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 307. (N.d.r.)

MODULARIO G.G. 16

Mod. 16

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA
Ufficio III

Prot.n. 270327/4 Compl.
Risp. a f.n. 215/2/125
del 23 c.m.

Roma, 30 NOV. 1970 (252)

A P P U N T O

per il Sig. Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro

****

OGGETTO: On.le Senatore Michele Cifarelli - lettera in favore dei detenuti RIMI Vincenzo e Filippo.- (253)

In riferimento al foglio suindicato si comunica che questa Direzione Generale, non essendo possibile disporre che i detenuti in oggetto rimangano nello stesso istituto penitenziario, (il Filippo RIMI non essendo bisognevole di trattamento da minorato fisico - come, invece, lo è il padre Vincenzo - non può, per la gravità della condanna riportata, essere assegnato alle Carceri Giudiziarie di Ragusa), ha autorizzato, in via del tutto eccezionale, in accoglimento anche di una recente richiesta telefonica fatta dal dott. Bergesio - Segretario Particolare dell'On.le Ministro - la proroga della permanenza del Filippo Rimi, nel suddetto Carcere Giudiziario, sino al 10 gennaio p.v..

Si restituisce la lettera dell'On.le Sen. Cifarelli.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to P. Manca

(252) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 308. (N.d.r.)
(253) La lettera citata nel testo è pubblicata alla pag. 307 (N.d.r.)

MODULARIO
Amm. Carc. - 75

MOD. 25 *quater* (*Carcere*)

DIREZIONE

Perugia, 27/2 1971

del ISTITUTI PENITENZIARI PERUGIA

N. ..... – *Tit.* ..... – *Fasc.* ..... – *Lett.* .....

Risposta alla lettera

N. .....

del .....

Allegati N. .....

AL MINISTERO DI
GRAZIA E GIUSTIZIA
Dir.Gen.Ist.Prev.e Pena
R O M A

Racc.ta a mano

OGGETTO Sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia contro Rimi Salvatore e Vincenzo entrambi condannati all'ergastolo.-

In sollecito adempimento alla richiesta telefonica di Codesto On.le Ministero mi pregio trasmettere la sentenza istruttoria contro Rimi Salvatore e Vincenzo, (figlio e padre) emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia. (254)

La presente viene rimessa per coriere espresso.

Si porgono ossequi

IL DIRETTORE CAPO
(Dr.Osvaldo MONTAGANO)

(7212978) Roma, 1968 - Ist. Poligr. Stato P.V.

(254) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 311-398. (N.d.r.)

N.IO/1968 del reg[illegible]

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PERUGIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentosessantanove il giorno I8 del mese di marzo in Perugia

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PERUGIA

composta dai Signori:

I) Bellocchi Dr. Antonio	Presidente
2) Pompei Dr. Pietro	Consigliere
3) Vannicelli Maria	Giudici Popolari
4)Becherini Giorgio	" "
5) Simonetti Calestina	" "
6) Giovagnoli Artemio	" "
7) Forlani Anna	" "
8) Molinari Giuseppe	" "

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dr. Bernardo Gambino

e con l'assistenza del Cancelliere Filippo Casocavallo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

I. CORRADO Giuseppe, di Vincenzo e di Porrazzo Maria, nato a Baucina il 2ø aprile 1933, domiciliato a Bologna, via delle Oche n.8- arrestato il 5 settembre 1965- già condannato -presente;

2. VERME PAOLO, di Castrenze e di Leale Maria, nato ad Alcamo il 21 marzo 1915, ivi residente, contrada Tre Santi n.6- arrestato il 2 settembre 1965- presente;

3. COSTANTINO Damiano, di Benedetto e di Regina Maria, nato ad Alcamo il 14 aprile 1940, ivi domiciliato, via Ruggero Settimo 37- arrestato il 1 settembre 1965- presente.

4. VALLONE GIOVANNI, fu Antonin°s di Greco Francesca, nato a Vicari il 12 febbraio 1920, residente a Campofelice di Fitalia, Corso V. Emanuele 54 -arrestato il 12 settembre 1965- già condannato -presente;

5) SPINA GIUSEPPE, di Angelo e di Di Fiore Rosa, nato a Villabate il 2 dicembre 1910, residente a Cortona, frazione Cignano n.65 -arrestato il 7 settembre 1965 -già condannato- presente;

6) MAGGIO Salvatore, fu Filippo e di Miceli Antonina, nato a Godrano il 25 agosto 1934, ivi residente, via Pontevecchio-arrestato il I settembre 1965- già condannato- assente-;

7) RIMI Filippo, di Vincenzo e di Abate Francesca, nato ad Alcamo il 9 marzo 1923, ivi residente, via Francesco Crispi 31- detenuto dal I settembre 1965 -presente;

8) RIMI Vincenzo, di Filippo e di Cusumano Anna, nato in Alcamo il 6 marzo 1902, ivi residente, piazza Ungheria 8- detenuto dal I settembre 1965- già condannato- presente:

9) SEMILIA Rocco, fu Mariano e di Grillo Bendetta, nato a Palermo il I6 marzo 1913, ivi residente, via Buonriposo 113- detenuto dal 7 settembre 1965- già condannato -presente;

IO) CORRADO VIncenzo, fu Matteo e fu Pravatà Simona, nato a Baucina il 24 maggio 1897, ivi residente, via Umberto n.6- libero-assente;

IMPUTATI

Corrado Giuseppe, Verme Paolo, Costantino Damiano, Vallone Giovanni e Spina Giuseppe;

del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 p.p. n.1, 81 cpv.,56, 575, 577 p.p. n.3 C.P. per avere compiuto, in concorso tra loro, nonchè con i defunti Lupo Leale Salvatore e Giangreco Giovanni, atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Rimi Filippo e di Rimi Vincenzo agendo con premeditazione, e non conseguendo lo scopo per cause indipendenti dalla loro volontà; in Alcamo verso la fine di agosto 1960;

Maggio Salvatore, Rimi Filippo e Rimi Vincenzo:

del reato di cui agli artt.110, 575,577 p.p. n.3 C.P. per avere, in concorso tra lodo, cagionato, con premeditazione mediante colpi di arma da fuoco, la morte di Giangreco Giovanni; in Villabate il 5 settembre 1960;

Semilia Rosso, Rimi Filippo e Rimi Vincenzo:

del reato di cui agli artt.110,575,577 p.p. n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro, quali mandanti, cagionato, con premeditazione. la ~~mort~~ morte di Lupo Leale Salvatore; in Palermo il 30 gennaio 1962.

Spina Giuseppe inoltre:

di associazione per delinquere- art.416 cpv. u.p. C.P. per

essersi associato con Albano Domenico, Albano Giuseppe, Corrado Vincenzo fu Matteo, Semilia ~~Rocco~~ Marco di Antonino, Semilia Rocco, Semilia Luigi, D'Amore Antonino, Carollo Michele, Migliore Salvatore, Giordano G.Battista, Polizzi Angelo, Miceli Antonino , Miceli Giovanni, Rizzo Leonardo, Scardina Paolo, Cassarà Pietro, Bronte Francesco, Rimi Vincenzo, Greco Salvatore, Contorno Antonino, Corrado Vincenzo di Vincenzo, Corrado Giuseppe, Vallone Giovanni, Semilia Angelo, Semilia Marco di Giovanni, Baldo Giovanni, Maiorano Francesco, Giunta Salvatore, Verme Paolo, Costantino Damiano, Costantino Benedetto, Rimi Filippo, e con altri rimasti ignoti e poi deceduti, in numero superiore a dieci, allo scopo di commettere più delitti; in territorio della Provincia di Palermo sino al dicembre 1962;

Corrado Vincenzo:

del reato di cui all'art. 378 C.P. per avere aiutato il figlio Corrado Giuseppe ed i suoi correi ad eludere le investigazioni dell'autorità circa il tentato omicidio in danno di Rimi Filippo e Vincenzo, occultando le armi che erano state approntate per la esecuzione del delitto ; in Palermo verso la fine di agosto 1960.

APPELLANTI

dalla sentenza 16 febbraio 1968 della Corte di Assise di Perugia conla quale Corrado Giuseppe, Verme Paolo, Costantino Damiano, Vallone Giovanni e Spina Giuseppe furono dichiarato colpevoli di tentato omicidio in danno di Rimi Filippo e Vince-

zo ; così come contestato, e condannati Vallone Giovanni, con la recidiva contestata, ad anni sedici di reclusione e gli altri ciascuno ad anni quindici di reclusione e tutti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici; alla interdizione legale durante la pena e sottoposti a libertà vigilata per ~~anni tre;~~ un periodo non inferiore ad anni tre; Spina Giuseppe fu dichiarato colpevole di associazione per delinquere e condannato ad anni tre di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e fu sottoposto a libertà vigilata per non meno di un anno; determinando così la pena complessiva inflitta a Spina Giuseppe in anni diciotto di reclusione; Corrado Vincenzo fu dichiarato colpevole di a favoreggiamento nei confronti dei correi di Corrado Giuseppe(art.378 C.P. in Palermo alla fine di agosto 1960) e condannato, con la recidiva contestata, ad anni due, mesi quattro di reclusione e sottoposto a libertà vigilata per non meno di un anno; Rimi Filippo e Rimi Vincenzo furono dichiarati colpevoli del delitto di omicidio aggravato così come contestato, in danno di Giangreco Giovanni, e condannati ciascuno alla pena dello ergastolo; Semilia Rocco, Rimi Filippo e Rimi Vincenzo furono dichiarati colpevoli di omicidio volontario aggravato così come contestato, in danno di Lupo Leale Salvatore , e condannati alla pena dell'ergastolo; determinando la condanna di Rimi Filippo e Rimi Vincenzo nella pena unica dell'ergastolo, con isolamento diurno per non meno di un anno; inoltre, Rimi (255)

(255) La correzione apportata a macchina — e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo — risalgono al documento originario. (N.d.r.)

Filippo. Mimi Vincenzo e Semilia Rosco furono condannati alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla interdizione legale, alla perdita della patria potestà, della potestà maritale e della capacità di testare; fu ordinata la pubblicazione della sentenza per affissione nei Comuni competenti, nonchè nei giornali "Il Messaggero" di Roma e "Il Giornale di Sicilia" di Palermo.

Maggio Salvatore fu assolto per insufficienza di prove dal delitto ascrittogli.

Corrado Vincenzo fu assolto dal delitto di favoreggiamento nei confronti di Corrado Giuseppe perchè non punibile a norma dell'art.384 C.P..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il mattino del 5 settembre 1960, verso le ore 7,30 in Corso Vittorio Emanuele di Villabate, il muratore Giangreco Giovanni nel recarsi al lavoro si incontrava con Alaimo Gaetano, anche esso muratore. Mentre i due stavano conversando, il Giangreco veniva raggiunto ad ucciso da colpi di pistola audacemente (=audacemente) sparati da due individui, che poi si erano allontanati per una strada verso l'aperta campagna.

Le indagini dei carabinieri erano ostacolate dalla omertà. L'Alaimo dichiarava di non sapere dire chi avesse sparato nè fornire elementi idonei alla identificazione degli uccisori in quanto i colpi erano provenuti dalla sue spalle;

loro non erano stati avvicinati da nessuno; nè era vero che gli assassini prima di far fuoco lo avessero allontanato dal Giangreco, a dandogli una spinta. Il panettiere Notaro Carmelo e il suo garzone Vicari Carlo, nonostante che il delitto fosse avvenuto proprio innanzi al loro negozio, riferivano che nell'udire i colpi avevano creduto che ragazzi avessero fatto esplodere dei mortaletti raccolti la sera precedente, durante la processione in onore di Santa Rosalia. Nemmeno i familiari dell'ucciso, diligentemente interrogati dai carabinieri, davano alcuna collaborazione per l'identificazione degli uccisori.

Pur attraverso (=attraverso) tali ostacoli i verbalizzanti riferivano: che il Giangreco in paese e fuori "godeva di un certo rispetto per il suo assolutismo spavaldo e prepotente" e frequentava, "compagnie equivoche in Palermo" (rapporto 19 ottobre 1960 dei carabinieri di Villabate). (256)

Ulteriori indagini accertavano che il Giangreco era in possesso di una autovettura Fiat 1100 che risultava di proprietà di tale Spina Giuseppe ed era lasciata depositata in un fondo di Villabate, appartenente a Gandolfo Gaetano, che lo Spina, dopo l'assassinio del Giangreco, si era premurato di andare a Villabate da Palermo, frazione Cruillis, ove risiedeva, per ritirare l'automezzo e portarselo via; che detta auto, comperata dallo Spina, "nell'agosto del 1960" senza plausibile motivo, anche perchè nè lo Spina nè alcun componente

(256) Il rapporto, e tutti gli altri atti successivamente indicati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza.(N.d.r.)

la di lui famiglia era in grado di guidarla, era stata rivenduta pochi giorni dopo l'acquisto, in data 17 settembre 1960 "come cosa scottante", al mediatore Di Maio da Palermo; che lo Spina, nativo di Villabate, ove aveva risieduto fino al 1956, era ~~è~~ in intimi rapporti "facendo notoriamente parte della stessa cosca mafiosa" del Giangreco; che, quindi, la autovettura in questione doveva essere servita a scopi illeciti, con eventuale connessione con l'omicidio del Giangreco (rapporto 15 gennaio 1961 dei carabinieri di Palermo, Tenenza di Misilmeri).

Spina Giuseppe riferiva che fin dalla nascita conosceva il Giangreco precisando: "con lui vi erano anche lontani rapporti di parentela, essendo mia moglie figlia di una Giangreco; infatti ci davamo del cugino; tra noi correvano ottimi rapporti e spesso ci incontravamo sia in Palermo che a casa mia". Aggiungeva di avere acquistato l'auto nell'agosto 1960 (una Fiat 1100, nera, targata PA. 42632)" per la somma di lire 350.000 in contanti "allo scopo di addestrare alla guida se stesso, il figlio ed il genero; che dopo quattro o cinque giorni dall'acquisto aveva confidato al Giangreco, in una delle sue consuete visite a casa sua, la compera della macchina; che successivamente aveva anche prestato l'auto al Giangreco, il quale, l'ultima volta non gliela aveva restituita, senza far insorgere in lui alcuna preoccupazione data la fiducia riposta nell'amico.

Spiegava che subito dopo l'uccisione del Giangreco, in occasione della visita di condoglianze, si era fatto dare dal fratello del defunto, Giangreco Antonino, le chiavi della macchina; che si era portato nell'abitazione di Galdolfo Gaetano, detto "Tano" a Marinara" per ritirare l'auto, guidata da Fontana Carmelo, da lui ben conosciuto, perchè egli non sapeva guidare; che in un giorno imprecisato del settembre aveva venduto la macchina per £.310.000 in contanti e subito erano state fatte le pratiche relative al passagio di proprietà; che aveva deciso di disfarsi dell'auto in quanto i familiari erano rimasti impressionati per il fatto che il veicolo era stato guidato e si trovava in possesso del Giangreco al momento della sua uccisione.

Mentre i testi Fontana Carmelo e Gandolfo Giovanni (figlio del Gaetano) affermavano che all'atto del ritiro dell'auto Spina Giuseppe, conosciuto come "Pinè u baccalaru", era in compagnia del Fontana e di un altro sconosciuto (che al momento della partenza si era seduto sul sedile posteriore), lo Spina negava la presenza della persona sconosciuta. Gandolfo Gaetano a sua volta, precisava che il Giangreco, circa una settimana prima della sua uccisione, aveva da lui ottenuto il permesso di parcheggiare la Fiat 1100 nel suo fondo, in agro di Villabate; che nell'occasione gli aveva detto che la macchina era di sua proprietà, ma non aveva ancora provveduto ad eseguire il relativo passaggio di proprietà.

Fonti Antenino, maresciallo comandante la stazione dei cara-

nieri di Villabate, faceva presente in istruttoria che il Giangreco, dieci o quindici giorni prima del suo assassinio, aveva ricevuto la visita del figlio di quel Leale che in precedenza era stato ucciso a Palermo, in un clamoroso conflitto. Veniva così interrogato Lupo Leale Salvatore, figlio di Battaglia Serafina e di Leale Stefano, assassinato quest'ultimo, a Palermo il 9 aprile 1960. Egli dichiarava che dopo la morte del padre si occupava della gestione di una torrefazione appartenente alla madre e della coltivazione di terreni in territorio di Villafrati e nella borgata Uditore di Palermo, ereditati dal genitore, che conosceva il muratore Giangreco il quale insieme al g fratello Guangreco Antonino, aveva fatto qualche lavoro per conto del padre; che non era, però, vero che egli si fosse recato a Villabate a trovare il Giangreco qualche giorno prima dell'omicicio.

Giangreco Agata, emetteva in istruttoria che circa dieci o quindici giorni prima che il fratello fosse ucciso era venuto in casa sua certo Leale a nome, se non sbagliava, Nicola che aveva avuto un colloquio con il di lei fratello (vol.IV f.74).

Lo Spina Giuseppe frattanto emigrava dalla Sicilia e si portava in Toscana, a Montepulciano, perchè nella zona dell' Isola, ove egli risiedeva, la vita, era a suo dire, diventata impossibile per i continui delitti che vi erano stati commessi (interrogatorio del 29 gennaio 1962 in Montepulciano al giudice istruttore).

21

In contrada Uditore, alla periferia di Palermo, il 30 gennaio 1982, verso le ore 9,20, era ucciso Lupo Leale Salvatore, detto familiarmente Totti, mentre era intento ad aprire un lucchetto della porta di un suo magazzino.

Il giovane, ventunenne, era raggiunto da proiettili di rivoltella esplosi a da distanza ravvicinata e cadeva sul terreno bagnato per il dissolversi di qualche fiocco di neve, che eccezionalmente cadeva. Nelle sue tasche di rinvenivano una rivoltella a sei colpi carica ed un'altra pistola con due caricatori di 14 cartucce ognuno ed in canna. Dall'esame dei documenti contenuti in una borsa,eche il Lupo Leale portava con se, si poteva accertare che proprio quella mattina,per le ore 9,30 era stata fissata l'esecuzione di un decreto prefettizio di espropriazione di vari appezzamenti di terreno e caseggiati per la costruzione del prolungamento di via Notarbartolo, che tra i proprietari espropriandi vi era il Lupo Leale, il quale aveva ricevuto la notizia della copia del citato decreto il giorno precedente, 29 gennaio, a mani proprie.

Agenti del Commissariato di P.S."Sciuti" interrogavano alcuni inquilini del caseggiato per giungere alla individuazione di chi avesse sparato contro il giovane, ma ricevevano risposte evasive. Soltanto un ragazzo, ~~Leonardo~~ Lunardo Lorenzo, riferiva di avere veduto due persone sparare contro

l'individuo che stava aprendo il lucchetto del magazzino:una che indossava un cappotto marrone e l'altra che portava una sciarpa fascia collo alzata sul viso. Nel portafogli dell'ucciso si rinveniva un foglietto manoscritto in cui, rivolgendodi alle sue due piccole figlie, esprimeva le sue ultime volontà ed accennava al pericolo mortale su di lui incombente; pure esprimendo la speranza di riuscire ad essere più pronto e più lesto dei suoi avversari.

Vi si trovava anche altro foglietto recante "un cifrario" per comunicazioni segrete.

I familiari dell'assassinato (la moglie Corrado Rosa), la cugina Guglielmino Giovanna, la madre stessa Battaglia Serafina) nessun ausilio davano per acclarare che fosse stato l'uccisore.

In tal guisa ignoto rimaneva l'aggressore del Lupo Leale, come già il colpevole dell'uccisessione del Giangreco.

Soltanto quando la madre del Lupo Leale, Battaglia Serafina si decideva a svelare i retroscena dei lutti (uccisione di Leale Stefano, uomo con il quale conviveva da circa 22 anni e poi del figlio) che l'avevano duramente colpita, emergeva un poderoso complesso di fatti di particolare rilievo, e che si proiettavano sinistramente indietro nel tempo.

Riferiva la donna il 25 novembre 1962 presso la Squadra Mobile della Questura di Palermo e nel gennaio 1963 al giudice istruttore del Tribunale di Palermo, che l'uccisione, avve.u..

ta a Borgetto il giorno 13 giugno 1958, di D'Arrigo Gioacchino "u colomello" era stata causata da un dissidio sorto tra i due gruppi di mafia di Borgetto, facenti rispettivamente capo ad Albano Domenico e al D'Arrigo Gioacchino (vol.I f.76).Secondo la Battaglia (per averlo lei saputo nel corso di una accesa discussione avuta con Corrado Matteo-uno dei cinque fratelli di Corrado Rosa, moglie di Lupo Leale Salvatore - in cui ella aveva contestato al Corrado la sua responsabilità per l'uccisione del marito Leale Stefano, per essersi egli intromesso nei fatti di Borgetto coinvolgendo anche il Leale) Albano Domenico era risentito nei confronti di Gioacchino D'Arrigo perchè questi aveva recato offesa ad un suo fido, Don Turiddu Polizzi, non intervenendo in aiuto di quest'ultimo contro il seduttore della figlia (Polizzi Giuseppe) ed anzi dicendogli "un cornuto più o un cornuto meno non avrebbero cambiato la faccia della terra"; Corrado Matteo si era intromesso per fare un favore all'Albano, limitandosi ad apprestare Gino Baldo per l'esecuzione del delitto (uccisione del D'Arrigo Giacchino), che era stata opera anche del Polizzi. Corrado Rosa, presente alla vivace discussione, volendo calmare la suocera, le diceva:"madre mia che vuoi farci; certo, mio fratello non pensava di fare uccidere suo marito!" (vol. I, f.50). Detto Gino Baldo da Baucina era figlioccio e gregario del vecchio Corrado Vincenzo, padre del Matteo e della Rosa. Macagnone G Francesco, già guardaspalla di Leale Stefano, ave-

va guidato la macchina sulla quale il Baldo si era portato da Baucina a Borgetto ed era rotnato indietro dopo il delitto. Per tale azione il Macagnone era stato condannato da "quelli di Borgetto" secondo i quali la presenza del Macagnone a Borgetto "era la prova che il delitto era stato organizzato" anche del Leale Salvatore (vol. I, f.78).

L'assassinio del D'Arrigo aveva suscitato il risentimento dei gregari dell'ucciso, che si rivolgevano a Rimi Vincenzo da Alcamo, lamentando che di una questione che doveva essere risolta nell'ambito della mafia di Borgetto si era occupata gente di Baucina.

Chiariva, a questo punto, la Battaglia che il marito (Leale Stefano) era stato uno dei pupilli di Rimi Vincenzo e, pertanto, questi, secondo quanto a lei raccontato da Semilia Rocco, non volendo assumere un atteggiamento di condanna nei confronti del Leale, diceva che lui se ne lavava le mani.

Allora " quelli di Borgetto" si erano rivolti a Salvatore Pinello da Baucina ed aveva pretestato con lui. Erano disposte riunioni; una prima in contrada "Ciaculli", una seconda in contrada "Traversa". Nella prima, secondo le confidenze fatte da Semilia Rocco, (marito di Leale Onofria, sorella di Leale Stefano) i picciotti dovevano sopprimere il di lei marito e farlo scomparire in una fossa già predisposta; si era opposto il Semilia dicendo che se ciò fosse accaduto essa Battaglia, a conoscenza che il marito si era allontanato insieme a lui,

avrebbe fatto arrestare tutti (vol.I, f.72,76,78).Semilia Rocco aveva voluto farle sapere che in tale circostanza egli aveva voluto, usarle il riguardo, di non farle uccidere il marito e di non farne scomparire il cadavere, come avevano intenzione di fare" i picciotti".

Nell'asottobre 1958, per volere di Leale Stefano e caldeggiato dal di lui più fidato guardaspalle, Macagnone Francesco, si aveva il fidanzamento di Lupo Leale Salvatore con Corrado Rosa, che aveva cinque fratelli (Matteo, Vincenzo, Giuseppe, Ciro e Salvatore) ed il padre Vincenzo. Si facevano, di conseguenza più intimi i rapporti Leale-Corrado, determinando il risentimento degli avversari.

La casa Leale aveva cominciato ad essere frequentata dai parenti della ragazza e, fra costoro, più assiduamente dal fratello Matteo e dal padre Vincenzo. Un giorno Leale Stefano aveva invitato a pranzo il Matteo, che era in compagnia di Albano Domeno. La Battaglia, avendo compreso che l'Albano era lo stesso individuo di cui si erano occupati i giornali al tempo della banda Giuliano, si era lamentato della faccenda con il marito, che le aveva detto di non preoccuparsi.

I tre si erano appartati in una stanza e la Battaglia si era messa ad origliare dietro l'uscio ed aveva udito il marito, che, rivolto agli altri due diceva: "perchè debbo

pagre io con la vita, quando non c'entro?".

L'Albano , rivolgendo al Corrado Matteo, rispondeva:"Ha ragione, dobbiamo fare qualcosa per salvarlo" (Vol.I,f.74). Quando i predetti erano andati via, la donna, allarmata per quanto aveva udito, aveva chiesto chiarimenti al marito e questi, avendo capito che aveva origliato dietro la porta, l'aveva schiaffeggiata, senza peraltro darle alcuna spiegazione.Dopo qualche giorno l'Albano Domenico era ritornato a casa Leale in compagnia della moglie, della figlioletta e del cognato Carnosa Giovanni. che guidava una 600 sulla quale erano giunti a Palermo i predetti eranon in compagnia di Corrado Matteo e tutti erano nuovamente invitati a pranzo da Leale Stefano.

Dopo avere mangiato, questi ora totnato ad appartarsi in una stanza con l'Albano e con il Corrado, ma in questa occasione essa Battaglia non avevaascoltato nulla per la presenza dei familiari dell'Albano.

Leale Stefano il 4 gennaio 1959 subiva un attentato alla vita mentre in auto era di ritorno, con il fratello Leonardo da Alcamo a Palermo; precisamente in località Pioppo. Rimaneva ferito solamente il Leonardo. La Battaglia, maggiormente preoccupata, era ~~stata~~ riuscita ad udire, origliando dietro la porta di una stanza di casa sua, una conversazione tra il marito e il di lui cognato Semilia Rocco.

Aveva sentito quest'ultimo dire al marito:"Don Stefano, una

noce nel sacco non ha mai fatto rumore" ed il marito, di rimando, rispondeva: "la testa sì, ma questo non me lo accollo". (Vol.I f.75).

Successivamente, volendo sapere da Semilia Rocco la verità dei fatti, la Battaglia aveva ricevuto la spiegazione che in tale ultima circostanza Semilia Rocco aveva sollecitato il di lei marito ad ammettere pubblicamente, cioè in una riunione di picciotti, che a fare uccidere il D'Arrigo Gioacchino era stato Corrado Matteo; che il marito si era energicamente rifiutato di fare da accusatore all'amico ed il Semilia Rocco, per convincerlo a desistere dal suo atteggiamento, che i capi mafia potevano ritenere "di sfida" gli aveva citato l'esempio della noce nel sacco intendendogli dire che da solo non poteva spantecarla.

Un'altra volta Leale Stefano, rincasando dalla clinica Consentino, ove era degente il fratello ferito Leonardo, si era appartato in una camera con i suoi figli: era presente anche il cognato Semilia Rocco. La Battaglia, allarmata anche perchè la riunione si protraeva da oltre due ore, si era messa ad origliare dietro la prta ed aveva notato che era in corso una discussione che si svolgeva con tono di voce molto sommesso; rimaneva a sentire, ma non riusciva a capire nulla, anche perchè era costretta spesso ad allontanarsi per il timore di essere scoperta per la necessità

di preparare il pranzo per tutti, come ordinatole dal marito. Ad un certo momento, avendo ella Semilia Rocco aumentato il tono della voce, aveva udito lo stesso dire al Leale: "Don Stefano, dobbiamo vedere da dove viene la mano e ciò che c'è da fare". La Battaglia ricollegava il tenore di questa frase all'attentato patito dal marito, e non le sembrava appropriato all'ipotesi della occasionale aggressione a scopo di rapina (a lei raccontata dal marito a cui lei aveva creduto in quanto il giorno dell'attentato il Leale portava in dosso la somma di circa £.500.000 e maggiormentesi preoccupava per la sorte del Leale e dello stesso suo figlio Salvatore, che purtroppo; "seguiva le orme paterne".

In altra occasione la Battaglia si era messa ad origliare dietro un uscio per ascoltare una conversazione che si svolgeva tra il marito e Greco Salvatore ed aveva potuto udire quest'ultimo dire al primo: "Don Stefano non si preoccupi, chè per uccidere lei ci vuole il mio sta bene; comunque lei perchè non parla?" al che, il Leale rispondeva: "Totoneddu, io non ho fatto nulla e non ho niente da dire; ad ogni modo tu sei ancora troppo giovane per discutere delle mie cose". (Vol.I f.43).

Dal tenore delle frasi la donna ben aveva compreso come si volesse la morte del proprio marito e presso il medesimo, quando l'occasione lo aveva consentito aveva insistito per essere messa al corrente di ogni cosa, ma l'uomo era rima-

sto sempre impenetrabile ed era giunto anche a schiaffeggiarla, avendo compreso che ella cercava di penetrare i suoi segreti.

Il giorno 9 aprile 1960 in Palermo, nella centrale via Torino, veniva ucciso Leale Stefano, che si trovava in compagnia dei propri familiari e di Corrado Vincenzo, fratello di Corrado Matteo. Dopo tale assassinio, mentre il figlio ancora era trattenuto dalla polizia in stato di fermo, la Battaglia aveva avuto una serrata discussione con Semilia Rocco in ordine al delitto e questi, nel mostrarsene dispiaciuto, aveva addebitato allo stesso Leale la propria tragica fine, asserendo che questi era stato ucciso "perchè non aveva voluto parlare". Spiegava il Semilia, alle sollecitazioni della vedova, che erano stati "quelli di Alcamo insieme con quelli di Borgetto" a fare uccidere il di lei marito perchè ritenevano che Matteo Corrado "gli aveva passato la preferenza" (cioè gli avesse chiesto il permesso) per l'uccisione di Gioacchini D'Arrigo, capo mafia di Borgetto.

Raccontava, inoltre, il Semilia alla donna che in realtà il Leale era rimasto estraneo a tale delitto e l'unico torto era stato quello di non avere parlato, cioè di non avere detto che a lui "nessuna preferenza era stata passata" e che, invece, erano stati Corrado Matteo e Albano Domenico a fare sopprimere il D'Arrigo, mercè l'opera di Ghino Baldo e di Don Turiddu Polizzi. Il Semilia non aveva fa-

to i nomi di "quelli di Borgetto" mentre aveva detto che "quelli di Alcamo" erano Rimi Vincenzo e il figlio Filippo (vol. I, f.47).

Il 17 aprile 1960 in Misilmeri (Misilmeri) Macagnone Francesco (fido guardaspalle del Leale, che aveva guidato l'auto su cui il sicario Baldo si era portato da Baucina a Borgetto e ne era tornato dopo il delitto) subiva un attentato alla propria vita, mentre il giorno 24 aprile 1960 era ucciso a Terrasini Cannova Giovanni, cognato di Albano Domenico e suo fidato gregario.

Anche contro Corrado Matteo si indirizzava la offensiva degli avversari per cui il 4 agosto 1960, in località Portella di Baucina, si sparava contro i fratelli Corrado Ciro e Corrado Giuseppe mentre rientravano in paese a bordo di una moto; il primo era ucciso ed il secondo rimaneva ferito, uno dei due era stato scambiato per Corrado Matteo, che era solito servirsi della motocicletta.

In quella stessa estate 1960 (quando il Corrado Giuseppe era ancora degente in casa della Battaglia per le ferite riportate il 4 agosto, dopo il ritorno dalla clinica Cosentino Lupo Leale Salvatore (che si era sposato con Corrado Rosa il 30 luglio 1960), secondo la versione della madre, si portava di notte ad Alcamo per uccidere Rimi Vicenzo e Rimi Filippo, da lui ritenuti mandanti degli uccisori del padre, facendosi accompagnare da Giangreco Giovanni, Vallone Gio-

vanni Costantino Damiano di Benedetto, e Spina Francesco (successivamente, come vedremo, identificato per Spina Giuseppe) al fine di vendicare la morte del genitore. La spedizione aveva esito negativo perchè i Rimi erano stati tempestivamente avvertiti, e gli aggressori erano fuggiti.

Successivamente (il 5 settembre I960) era ucciso a Villabate Giangreco Giovanni, intimo del Leale e suo sostenitore (trattasi del primo episodio menzionato nella narrativa della presente sentenza)/

A Baucina Corrado Matteo sfuggiva ad un nuovo attentato. Tale La Barbera Antonino era, per la corporatura e per il cappotto indossato, scambiato per Corrado Matteo e mentre gli esecutori materiali stavano sparando, il fratello del defunto D'Arrigo, che dirigeva l'operazione, accortosi dell'errore, aveva gridato di non fare fuoco; ma l'innocente La Barbera era già stato colpito a morte.

Nel settembre I961 era ucciso a Palermo Macagnone Francesco che si stava preparando a lasciare definitivamente la Sicilia, per sottrarsi alla vendetta di cui era oggetto.

Dopo un paio di mesi, narrava ancora la Battaglia, si aveva notizia della scomparsa di Salvatore Baldo, fratello del Gino Baldo, che aveva ucciso il D'Arrigo.

Da ultimo era assassinato il figlio della Battaglia stessa Lupo Leale Salvatore, recatosi il 3 gennaio I962 in contrada Uditore di Palermo(come già si è detto).

Tale è lo scenario tragico su cui Battaglia Serafina alzava il sipario. Sono stati menzionati, in sintesi, gli aspidodi più importanti, in ordine cronologico.

In particolare la Battaglia precisava in data 17/I/1963 al giudice istruttore, che la spedizionead Alcaro, per sopprimere i Rimi, era avvenuta in una notte dell'estate 1960, durante il periodo in cui Corrado Giuseppe, ferito in occasione dell'omicidio del fratello Ciro, era ricoverato in casa sua dopo avere lasciato la clinica Cosentino. Quella notte il figlio si era ritirato alle ore due; ella, a letto per un attacco cardiaco, era in trepidazione, tanto che a un certo momento si alzava dal letto e si portava nella camera del Corrado, al quale faceva una scenata per indurlo a dirle ove si trovasse il figlio. Il Corrado cercava di calmarla assicurando che il figlio sarebbe tornato da un momento all'altro e che non correva alcun pericolo. Allorchè rincasava il figlio constatava che lo stesso indossava un abito chiaro, invece di quello nero che abitualmente portava per la morte del padre. Alle di lei energiche contestazioni Toti le dava ad intendere che si era vestito di chiaro per essere andato a trovare il cognato Corrado Matteo che , a suo dire, era ricercato dalla polizia, per non farsi riconoscere. Ma alcuni giorni dopo aveva compreso che il figlio aveva partecipato alla spedizione contro i Rimi in quanto (chiamato erroneamente lo Verne) Verne Paolo, fu Castrense, aveva portato nella terrefazione

di via Torino (a Palermo) una valigia, riconosciuta dalla Battaglia come appartenente alla nuora Corrado Rosa, piena di armi; quelle con le quali avrebbe dovuto attuarsi la vendetta e che, preventivamente, erano state trasportate e nascoste in casa del Verme. Questi, quando aveva riportato tale valigia, era in compagnia di un individuo vestito da sacerdote, che la Battaglia non era in grado di ritenere essere vero a travestito. Successivamente Costantino Damiano e il di lui padre le avevano confermato che il figlio era andato ad Alcamo per uccidere i Rimi.

La Battaglia testualmente osservava: "Tale iniziativa di mio figlio è stato un grave torto nei confronti dei Rimi e gli è costata la vita. Mio figlio, invero, è stato ucciso dalle persone già da me indicate (Semilia Marco di Antonino e Semilia Rosso) su mandato del Rimi Vincenzo e del Rimi Filippo, e ciò perchè questi ultimi erano venuti a conoscenza della spedizione da lui attuata contro di loro e intendevano punirlo" (vol.I, f749).

Successivamente la donna forniva altri particolari alla polizia, in data 15 marzo 1963. Verme Paolo, da Alcamo, cugino del di lei marito, nel riportare la valigia, subito da lei riconosciuta per quella della nuora, l'aveva allarmata, per cui ella aveva chiesto al Verme spiegazioni e questi le aveva risposto: "Toti si mette con questi piccioti". Detta valigia conteneva numerose armi e, da ultimo,

era presa e portata via da Corrado Vincenzo, suocero del di lei figlio.

Il Verme le aveva raccontato che Toti gli aveva accompagnato a a casa sua Giangreco Giovanni da Villabate, Vallone Giovanni, certo Spina Francesco, cugino del Giangreco abitante a Cardillo o Cruillas, e il figlio di Costantino Benedetto, da Alcamo, a nome Mimì (Damiano) perchè dovevano rimanere nascosti sino al momento in cui Costantino Mimì avrebbe segnalato loro Rimi Filippo per farlo loro conoscere, in quanto dovevano uccidere sia il Filippo che il padre dello stesso. Ciò in quantoToti aveva saputo che i Rimi avevano dato il benestare per l'uccisione di suo padre Leale Stefano.

Il Costantino aveva tradito segnalando la situazione ai Rimi, che passavano ad una azione di rappresaglia contro le persone nascoste presso il Verme. Queste, però, se ne erano accorte ed erano fuggite rientrando a Palermo e lasciando anche il pranzo sulla tavola, già pronto per essere consumato. In tale occasione il Verme voleva anche restituire al Toti le ventimila lire in precedenza ricevute dal medesimo per il vitto dei quattro predetti.

Dopo qualche giorno Costantino Benedetto era venuto a trovare Toti, momentaneamente assente, sì che la Battaglia aveva potuto pregare il Costantino a non incoraggiare il di lei figlio in eventuali vendette, anche perchè non vo-

leva che questi si immischiasser in cose più grandi di lui. La donna manifestava anche la possibilità di qualche tradimento da parte dei Costantino, in danno del figlio. Tanto che il Costantino aveva dovuto rassicurarla dicendole che Toti poteva andare ad Alcamo tranquillo perchè sarebbe stato ben guardato ed, a garanzia, era disposto a consegnarle una di lui figlioccia, come ostaggio, nel caso che il figlio fosse tradito; offerta ~~adeguatamente~~ sdegnosamente da lei rifiutata, dicendo che il figlio non aveva alcun motivo per andare ad Alcamo.

Aggiungeva la Battaglia alla polizia che per la spedizione ad Alcamo Toti aveva comperato, a di lei insaputa, un'auto usata e ci era andato assieme al Giangreco Giovanni.

Poichè dopo pochi giorni era ucciso in Villabate il Giangreco-sicuramente (secondo la interrogata) vendetta dei Rimi-era venuto a trovarla un individuo, preoccupato, chiedendo del di lei figlio e dicendole di provvedere a fare il passaggio di proprietà dell'auto che egli aveva venduto a Toti ed al Giangreco. Aveva saputo, poi, che tale auto, per volere di Toti, era stata intestata a Spina Francesco (vol.I f. 114).

In data 18 giugno 1963 al giudice istruttore la Battaglia esponeva altre circostanze sull'episodio, precisando che il Verme, riportata la valigia piena di armi, nel volerle dare le lire ventimila da restituire al Toti, aveva aggiunto: de-

ve dire a Toti che questi non sono tipi di fare azione". Essa aveva così compreso che il Verme, con quella frase, aveva inteso dire che gli individui inviati ad Alcamo per attuare una rappresaglia nelle persone dei Rimi, ritenuti responsabili della morte di Leale Stefano, non erano stati secondo lui, all'altezza della situazione. Poco dopo, in casa, la donna aveva rimproverato il figlio per il rischio a cui si esponeva mettendosi contro i Rimi ed aveva rimproverato aspramente anche la nuora per avere apprestato la sua valigia per il trasporto delle armi, senza avere detto nulla a lui. Era intervenuto Corrado Giuseppe che ad un certo punto le aveva detto:" Stia tranquilla, a suo figlio non poteva accadere niente con lui c'erano Giovanni Giangreco, Valdone Giovanni, Spina cugino del Giovanni Giangreco, e il figlio di Costantino Benedetto". Anzi il Corrado le aveva menzionato Spina Francesco abitante a Carcillo o Cruillas. Ma la donna precisava anche di non ricordare bene e di non poter escludere che Corrado Giuseppe abbia potuto indicarle lo Spina"con il nome sbagliato."

Aggiungeva la Battaglia che forse lo stesso giorno dell'assassinio del Giangreco, verso la fine della mattinata, era giunto nel negozio di torrefazione a Palermo uno sconosciuto che aveva richiesto del di lei figlio, momentaneamente assente, e pertanto le aveva lasciato un numero di telefono, pregandola di dire al figlio di telefonare a quel numero. Al rien-

tro di Toti ella lo aveva avvertito di tale visita, ma non c'era stato bisogno che questi telefonasse, perchè subito dopo la persona sconosciuta si era ripresentata e, parlando con il figlio, aveva detto: "lei ha comperato la macchina, ma adesso che hanno ammazzato a Giovanni Giangreco a chi debbo intestarla la macchina? La intesto a lei, dato che i soldi me li ha dati lei?é". a queste parole essa Battaglia era intervenuta opponendosi a che la auto venisse intestata al figlio, perchè era allarmata per l'omicidio del Giangreco e collegava tale omicidio con la macchina. A tali sue parole lo stesso sconosciuto aveva porposto di "intestarla a Spina"; al che il di lei figlio aveva risposto "sta bene".

Dopo circa un'ora era giunto a casa sua un individuo, di circa 40 anni, di corporatura normale, di carnagione scura, piuttosto scarno in viso, che aveva detto chiamarsi Spina. Era in compagnia di altro individuo mai visto. Lo Spina aveva chiesto al Toti di aiutare i genitori del Giangreco ed aveva demandato cosa dovesse fare dell'automobile. Toti aveva risposto che la macchina doveva farsela mettere a nome suo. Lei stessa, aveva, in tale occasione, preso diecimila lire e le aveva date allo Spina, perchè le recapitasse ai congiunti del Giangreco.

Riferiva ancora la Battaglia che dalla preoccupazione relativa alla persona cui intestare l'auto, in possesso del dal Giangreco Giovanni alla sua morte, ella aveva intuito che detta

autovettura doveva essere stata usata per andare ad Arcano a tentare l'aggnato ai Rimi (Vol.I f.112).

Le proprie versioni la Battaglia teneva ferme anche nei diversi confronti avuto con egli accusati. A Corrado Giuseppe ricordeva come, dimesso dalla Clinica Cosentino, era stato ospite a casa sua fino a quando era ~~termato~~ dovuto partire per la località di soggiorno che gli era stata assegnata dal Tribunale, con decreto che gli era stato notificato proprio nella sua abitazione. Il Corrado ammetteva ~~eh~~ di avervi dormito soltanto qualche sera, ma negava lo scambio di parole avvenuto tra la donna e lui (secondo la versione della prima) in attesa del ritorno a casa del Toti, asserendo di non essere stato mai da lei svegliato (vol.I f.63).

Nel confronto con Scmilia Rocco, questi, rivolgendosi alla Battaglia, le domandava se fosse vero che da parecchi anni e fino a poco tempo dopo il ferimento di Leale Leonardo egli non era mai andato nella di lei casa perchè era "un po' in freddo con lei" e perchè valeva evitare di suscitare la gelosia di Leale Stefano; che allorchè aveva saputo "per caso" da un suo conoscente che il giorno precedente lo Stefano ed il Leonardo erano stati vittime di di una aggressione, egli si era recato in clinica e si era lamentato con lo Stefano di non essere stato avvertito dal ferimento del Leonardo; che anche successivamente era andato per avere notizie in me-

rito allo svolgimento delle indagini per la identificazione degli autori dell'aggressione.

La Battaglia precisava che i rapporti tra lei ed il Semilia erano freddi perchè questi ritenendo "che nelle tasche di Stefano fosse andata a finire una parte dei denari estorti alla famiglia del Barone Alù che era stato sequestrato" pretendeva che sua moglie (Leale Onofria, sorella di Leale Stefano e Leale Leonardo) venisse messa a parte della torrefazione, partecipando ai guadagni; che il Semilia dopo il ferimento del Leonardo era venuto a casa sua più di una volta insieme a Corrado Matteo ed una volta aveva rivolto allo Stefano le parole:"Don Stefano, dobbiamo vedere da dove viene la mano e ciò che c'è da fare"/

Il Semilia ribatteva che ciò non era vero; che Stefano era un tipo chiuso; non gli raccontava i fatti suoi e non gli dava confidenze.

Successivamente la Battaglia contestava all'interlocutore che era stato proprio lui, dopo l'uccisione dello Stefano, a dirle che la morte di questi era stata opera di quelli di Alcamo insieme a quelli di Borgetto, i quali ritenevano che Corrado Matteo gli avesse passato la preferenza, cioè gli avesse chiesto il permesso per la uccisione di D'Arrigo Giacchino. Il Semilia rispondeva che non era vero. La Battaglia, di rimando, incalzava invitando il Semilia a dire, piuttosto, chi erano i cinque picciotti che il giorno dell'omicidio dello Stefano,

verso le ore 15,30, erano andati ad avvertirlo che avrebbero ucciso Stefano e che non avrebbe dovuto quella volta immischiarsi come aveva fatto invece in occasione della riunione a Ciaculli, a dire a chi aveva telefonato, dopo tale avvertimento dei picciotti, e perchè non aveva avvertito Stefano del pericolo su di lui incombente. Al che il Semilia opponeva che nulla era vero, ma tutta fantasia (vol.1,f.87). Anche di fronte a Verme Paolo la Battaglia ripeteva il racconto del ritorno della valigia, ma il Verme negata l'episodio.

L'assassinio del figlio era, comprensibilmente, il dolore più grande della Battaglia, quello che la impegnava in una continua ed angosciosa ricerca dei responsabili e della loro punizione.

Nel novembre 1962 la donna, decisasi a svelare i retroscena a lei noti dei tragici episodi, si esprimeva nel senso che il più grave torto del figlio era stato quello di ritenersi all'altezza da fronteggiare, da solo o con pochi amici, la grave situazione, non tenendo conto degli avversari.

Faceva presente che il figlio, conscio del pericolo su di lui incombente, usava andare in giro armato facendosi accompagnare sempre da certo Semilia Marco di Antonino, tubercoloso, che era armato con pistole fornitegli dal figlio; che siccome Toti non aveva nemmeno estratto le armi, che aveva

con sè, era convinta che era stato ucciso da persona a lui insospettabile e che gli stava accanto; che Semilia Marco, guardaspalle del figlio, aveva compiuto l'assassinio per incarico di Semilia Rocco (vol.I f.82).

In seguito, il I7 gennaio 1963, Na Battaglia, dopo avere narrato al giudice istruttore la fallita spedizione ad Alcamo contro i Rimi, ribadiva che tale iniziativa del figlio era stata un grave torto nei confronti dei Rimi e gli era costata la vita; che, invero, il figlio era stato ucciso dalle persone già da lei indicate (Semilia Marco di Antonino e Semilia Rocco) su mandato di Rimi Vincenzo e Rimi Filippo, perchè questi erano venuti a conoscenza della spedizione da lui attuata contro di loro e intendevano punirlo. Spiegava, inoltre, la donna che alla polizia aveva omesso, in occasione delle precedenti dichiarazioni verbalizzate, di fare tali precisazioni per il timore ingiustificatole dalla estrema pericolosità dei Rimi (vol.If.49).

In data 1 febbraio 1963 la donna insisteva nel dire di essere certa che il figlio era stato soppresso da Semilia Marco d'accordo con Semilia Rocco, quest'ultimo incaricato dai Rimi. Precisava che, invero, nel novembre 1961, Corrado Matteo aveva detto ripetutamente, sia al figlio che a lei personalmente, di avere avuto confidato (senza precisare da chi) che Semilia Rocco in una riunione di mafia, della quale non aveva precisato nè partecipanti nè il luogo, aveva assunto l'incarico di sopprimere detto figlio a mezzo di Marco Semilia, che era l'unica

persona che gli stava vicino. Nel dire ciò aveva detto che se gli fossero stati approntati 5.000.000 avrebbe provveduto a fare sopprimere il Rocco ed il Marco Semilia.

Suo figlio non aveva prestato fede alle parole del Matteo, sia perchè il Rocco Semilia era suo zio (marito, cioè, di Leale Onofria, sorella di Leale Stefano), e non credeva che avesse potuto spingersi fino al punto di farlo uccidere, sia perchè Semilia Marco di Antonino era il suo guardaspalle, appositamente retribuito. Questi, invero, continuava la donna nella sua narrazione, per la protezione prestata al figlio riceveva continue e consistenti regalie in denaro anche da lei. Preoccupata per tale affermazione, aveva cercato di tenere il figlio il più riparato possibile, sperando che Corrado Matteoa, dato il suo ascendente nel campo mafioso, riuscisse ad appianare la questione. Un giorno, mentre detto Corrado si trovava nascosto presso Michele Carollo, ella aveva parlato con quest'ultimo lamentando che il Matteo se ne stava al sicuro e che i componenti della sua cosca, tra cui il di lei figlio, erano invece esposti al pericolo. Aveva, pertanto, sollecitato il Carollo ad influire presso Corrado Matteo perchè provvedesse a tutelare la sorte dei suoi accoliti. Al che il Carollo aveva risposto: "Vossia parli con Matteo e faccia quello che dice lui". Tempo dopo aveva avuto occasione di parlare col Corrado Matteo al quale aveva riferito quanto le aveva consigliato il Carollo, invitandolo a precisare cosa avrebbe dovuto fare per salvare

il figlio. $ In tale occasione il Matteo le aveva ribadito che l'unica via di salvezza era quella di sopprimere Rocco e Marco Semilia, e che all'uopo occorrevano i richiesti cinque milioni di lire. Dopo l'omicidio si era lamentata con Corrado Vincenzo, suocero del figlio (padre del Matteo e di di Corrado Rosa), che nessuno si era preso cura di quest'ultimo, al che il Corrado aveva replicato che il figlio Matteo aveva indicato il rimedio, cioè di uccidere il Rocco ed il Marco Semilia, concludendo: "lei non ha voluto scucire i 5.000.000, si prenda questo!"/
Osservava ancora la teste che l'incarico dell'omicidio era stato dato a Rocco,Semilia perchè costui poteva influire sul Marco il quale, essendo il guardaspalle del figlio, era in condizione di attuare il colpo agevolmente (vol.I f.61). Considerava, inoltre, la Battaglia che Semilia Marco era uno dei pochissimi che sapessero che la mattina del 30 gennaio il figlio doveva recarsi in contrada Iditore: le altre due persone che ciò conoscevano erano Semilia Gino (fratello del Marco) e Corrado Vincenzo (suocero di Teti). Era quindi, secondo la teste, da escludersi che altre persone quella mattina abbiano potuto tendere agguato al di lei figlio, appunto perchè nessuno sapeva che questi si sarebbe recato all'Uditore. Il figlio non dava confidenza ad alcuno circa i suoi movimenti, dato che teneva per

la propria incolumità. Poichè il guardaspalle Marco, rileva-
va la Battaglia, al momento dell'omicidio dóveva certamente
essere in compagnia del figlio, se l'omicidio fosse stato ope-
ra di altri anche lui avrebbe dovuto ~~rimanere~~ rimanere ucci-
so o ferito; in ogni caso avrebbe dovuto reagire, dato che
il figlio lo faceva andare armato quando lo portava con sè o,
quanto meno, avrebbe dovuto rendersi attivo nel denunciare
i fatti di cui era stato testimone, mentre aveva avuto soltan-
to la preoccupazione di sostenere, anche con false asserzioni,
che non si trovava in compagnia di Toti. Una precisa intesa
vi era invece stata il giorno prima tra quest'ultimo e il suo
guardaspalle.

Il giorno precedente all'omicidio, verso le ore 11, precisa-
va la Battaglia nel suo racconto al giudice istruttore, il
figlio, mentre trovavasi con lei nella torrefazione, aveva
ricevuto la notifica di un invito a recarsi il giorno seguen-
te, alle ore 9,30, nel loro fondo all'Uditore, per presenzia-
re alcuni accertamenti tecnici relativi alla procedura di e-
sproprio di parte di detto predio, per la costruzione del pro-
lungamento di via Notarbartolo in Palermo. Poco dopo Toti
era andato a casa a pranzo; nel pomeriggio, verso le ore 14
era tornato in compagnia della moglie (Corrado Rosa), delle
sue (due) bambine e del suo guardaspalle Semilia Marco di An-
tonino. Il Toti ed il Marco avevano mangiato del pesce frit-
to, che essa Battaglia aveva fatto trovare al figlio; verso

le I6 il Toti si era recato al cinema insieme alla moglie, dicendo che sarebbe tornato dopo un paio di ore; il Marco era restato con lei nel negozio di torrefazione a trastullare le bambine. Durante l'assenza del figlio era venuto Gino Semilia, fratello del Marco, che si era intrattenuto a giocare con le bambine. Verso le ore I8, visto che Toti non tornava, Marco Semilia, nel dire che desiderava andarsene, aveva pregato il fratello Gino di rimanere ad attendere il di lei figlio e di confermare a quest'ultimo, al suo ritorno, che l'indomani mattina esso Marco, come da intesa, "sarebbe andato a rilevarlo a casa per accompagnarlo ad Uditore". Trascorsa ancora una mezz'ora, il Gino, stanco di attendere aveva passato ad essa Battaglia l'incarico di riferire a Toti quanto raccomandatogli dal fratello Marco e quindi era andato via. Verso le ore I9 era tornato il figlio ed ella gli aveva riferito ogni cosa. nell'occasione Toti le aveva precisato che il mattino seguente sarebbe arrivato da Baucina il suocero (Corrado Vincenzo) il quale lo avrebbe pure accompagnato all'Uditore, per prendersi un certo numero di alberelli da trapiantare nel proprio fondo in contrada Buffa di Baucina. Poichè, come al solito, il suocero sarebbe venuto il mattino successivo a cercarlo presso la torrefazione, il figlio l'aveva pregata di dire al suocero che egli si trovava a casa e che avrebbe dovuto, quindi, andarlo a rilevare ivi per andare insiame all'Uditore. Per quella sera non si era parlato di altro, e verso le ore

20,30 erano rincasati tutti insieme. Il mattino seguente prima di recarsi nella torrefazione aveva portato, come di ~~solita~~ abitudine, il caffè a letto al figlio, il quale le aveva ricordato di riferire al suocero quanto gli aveva detto la sera avanti. Giunta nella torrefazione ella aveva trovato Corrado Vincenzo, che già stava ad attendere in una bottega di fronte; gli aveva riferito quanto doveva, precisando che il figlio avrebbe dovuto trovarsi all'Uditore alle ore 9,30. Il Corrado, visto che erano ancora le otto, gli aveva detto che prima di andare a rilevare il figlio, sarebbe andato a sbrigare altra faccenda, non precisata. Qaualche tampo dopo aveva ricevuto una telefonata dal figlio il quale chiedeva notizie del suocero e, nell'apprendere che lo stesso, anziché andarlo subito a rilevare, si era avviato per il disbrigo di altra faccenda, aveva esclamato: "vada a buttare pure lui il sangue del cuore", attraverso il microfono aveva inteso la voce della moglie del figlio che avvertiva questi che il latte era pronto, per cui era certa che Toti le aveva telefonato da casa; da qusl momento non aveva avuto più notizie dirette da parte del figlio (vol.I f.54 e segg.).

Dopo l'assassinio "la Battaglia accertava che il vecchio Corrado Vincenzo non era andato a prelevare Toti, ma si era portato successivamente a casa di questi; mentre a lei aveva anche dalsamente detto che, sbrigatosi tardi, alle ore 11 era ripartito pe con l'autobus per Baucina. Sì che arguiva

che detto Corrado, sapendo che quella mattina Toti doveva essere ucciso, non aveva ritenuto di intromettersi.

Aggiungeva la Battaglia che dopo l'omicidio aveva chiesto alla nuora se il figlio fosse uscito con Semilia Marca e questa le aveva risposto di non avervi fatto caso, perchè quando Toti era uscito si trovava in altra camera; che comunque il Semilia era solito chiamare Toti a mezzo del citofono, per cui era anche possibile che ciò fosse avvenuto quella mattina.

La Battaglia deduceva; inoltre, che il Semilia era stato in compagnia del figlio dalle falsità delle asserzioni a lei fatte per la dimostrazione del contrario. In una prima occasione invero, il Semilia, le aveva detto che non era andato con il Toti perchè, essendo passato dalla torrefazione, aveva notato che non c'era nessuno; al che ella aveva obiettato che anzitutto l'appuntamento era a casa sua e non nella torrefazione e che non era vero che in quest'ultimo locale non vi fosse nessuno in quanto vi era stata lei fin dalle prime ore della mattina. In altra occasione, ritrattando quanto sopra, il Semilia Marco aveva voluto darle ad intendere che non era andato a rilevare il figlio perchè l'appuntamento con questi non era per andare in contrada Uditore, bensì per andare a commettere una rapina in unabanda, delitto al quale si era pentito di partecipare. Mentre, secondo la teste, il figlio non era assolutamente capace nè aveva necessità di commettere simile delitto; d'altro canto era assolutamente certo che il figlio doveva recarsi a

= 38 =

Uditore per dette formalità di esproprio.

La donna precisava che il vecchio Corrado Vincenzo le aveva riferito che Semilia Gino, dopo la notizia dell'omicidio, si era recato a casa ed aveva prelevato alcune armi che si trovavano sotto il letto di una delle sue nipotine, dicendo che ciò faceva poichè, avendo saputo che era stato ucciso il di lei figlio e di di lui fratello Marco (notizia imprecisa), aveva inteso occultare le armi in vista di una eventuale perquisizione della polizia; il che denoterebbe, secondo la teste, che il Gino sapeva che quel mattino il fratello Marco era con Toti. Dalì armi erano costituite da un fucile a canne mozze, due mitra e alcune pistole. Una pistola detta "Savascia" era stata consegnata dal Toti al suo guardaspalle Marco Semilia per riceverne protezione, e non era stata da questi più restituita.

La Battaglia riferiva ancora che Semilia Rocco, data la di lei preoccupazione per la vita del figlio, le aveva detto che, se lo avesse desiderato, avrebbe potuto portare Toti nel Venezuela, ma che ella, temendo che glielo facessero scomparire, ricordando quanto le aveva confidato Corrado - Matteo, si era rifiutata.

Sulla base delle rivelazioni della Battaglia si instauravano diversi procedimenti penali, relativi a distinti fatti. Essi seguivano il rispettivo corso innanzi a diversi Giudici (P.-

lermo, Viterbo, Perugia, Catanzaro) ed ancora, per gli episodi più gravi, non sono pervenuti a sentenze irrevocabili.

Il presente processo aveva per oggetto: il tentato omicidio premeditato in danno di Rimi Vincenzo e Rimi Filippo ascritto a Corrado Giuseppe, Verme Paolo, Costantino Damiano, Vallone Giovanni e Spina Giuseppe, nonchè il favoreggiamento personale addebitato a Corrado Vincenzo fu Matteo in favore del di lui figlio Corrado Giuseppe e correi, per eludere le investigazioni dell'autorità sul menzionato tentato omicidio contro i Rimi occultandone le armi, (fatti entrambi risalenti all'agosto 1960); l'associazione per delinquere a carico di Spina Giuseppe; l'omicidio premeditato di Gangreco Giovanni imputato e D'Arrigo Giuseppe, Maggio Salvatore, Rimi Filippo, e Rimi Vicenzo; l'omicidio premeditato di Lupo Leale Salvatore ascritto a Semilia Rocco, Rimi Filippo e Rimi Vincenzo.

Tutti gli imputati si protestavano innocenti.

Corrado Giuseppe asseriva che non era vero quanto dichiarato dalla Battaglia sulla spedizione ad Alcamo contro i Rimi e che non conosceva i presunti correi. Ammetteva di essere stato ospite del cognato Lupo Leale Salvatore a Palermo per pochi giorni, dopo il ricovero in clinica, ma non ricordava se ciò era avvenuto nel mese di agosto o meno.

Anche Verme Paolo e Costantino Damiano opponevano che non erano vere le accuse della Battaglia. Vallone Giovanni non

sapeva spiegarsi perchè fosse accusato; ammetteva di essere emigrato nell'ottobre 1961 o 1962.

Lo Spina dichiarava di non conoscere i coimputati nè i Leale; di conoscere, invece, Giangreco Giovanni in quanto la suocera era cugina del Giangreco.

Per tale motivo essi si chiamavano cugini.

Per circa cinque anni, fino alla fine dell'anno 1960 aveva abitato a Cruillas. L'automobile Fiat 1100, in possesso del Giangreco al momento dell'assassinio, l'aveva comperata per sè e per la sua famiglia sebbene nè egli nè i familiari sapessero guidare, aveva acquistata la auto, in contrada per il prezzo di £.300.000 e l'aveva poi rivenduta; non ricordava nè il venditore nè l'acquirente.

Nella ricognizione operata il 26/10/1965 innanzi al giudice istruttore la Battaglia, nell'indicare lo Spina, asseriva che le sembrava di ravvisare in lui la persona che le si era presentata dopo l'omicidio del Giangreco dicendo di chiamarsi Spina, ma che, dato il tempo trascorso, non ne era proprio certa (vol;II f.89).

Corrado Vincenzo dichiarava di nulla sapere della spedizione ad Alcamo e delle armi che doveva[no] essere impiegate; di abitare a Baucina ed ignorare quanto avveniva a Palermo.

Il D'Arrigo latitante, non veniva catturato e, quindi, non era interrogato. Il Maggio precisava che il 3 settembre era ferito al braccio ed alla gamba sinistra e, pure essendo la-

titante , non era in condizioni di commettere un delitto così grave come quello ascrittogli.

Rimi Vincenzo si protestava innocente. Ammetteva di avere conosciuto Leale Stefano perchè nativo di Alcamo e perchè la di lui moglie aveva tenuto a cresima la sorella del Leale, a nome Onofria. Dopo il trasferimento del Leale a Palermo, erano rimasti rapporti di amicizia, per cui non comprendeva come la Battaglia o il figlio della stessa lo abbiano mai potuto ritenere responsabile della uccisione dello Stefano. Mentre non conosceva d'Arrigo Giuseppe, conosceva il fratello di questi, Giovacchino, perchè era stato insieme allo stesso confinato ad Ustica. nel 1930, come sospetto di essere mafioso.Non avendo motivi di rancorenei confronti di Lupo Leale Salvatore, che non gli risultava avesse organizzato l'uccisione sua e del figlio Filippo, non era affatto vero che avesse dato mandato, a Semilia Marco, e ad altri, di sopprimerlo. Conosceva Semilia Rocco perchè marito di Leale Onofria , figlioccia della di lui moglie, ma con lo stesso non aveva organizzato alcun delitto. Non conosceva alcuno dei componenti la famiglia Corrado di Baucina.Conosceva, invece, Verme Paolo e Costantino Benedetto solo perchè paesani, ma non era vero che quest'ultimo o altri lo avessero messo al corrente di quanto Lupo Leale Salvatore tramava ai danni suoi e del figlio.

Similmente Rimi Filippo si dichiarava innocente. Non sape-

sapeva spiegare la ragione per il il Lupo Leale avesse potuto ritenere egli o il di lui padre responsabili della uccisione dello Stefano. Nè gli constava che il Lupo Leale avesse organizzato un agguato per sopprimerlo.
Conosceva Costantino Benedetto, che però nessuna spia aveva fatto. Conosceva anche Semilia Rocco perchè sposato con la figlioccia della madre.
Anche Semilia Rocco contestava ogni accusa.=
Nel dibattimento svoltosi innanzi alla Corte di Assise di Perugia, ove gli imputati erano chiamati a rispondere rispettivamente dei delitti di cui in rubrica, tutti i giudicabili mantenevano il proprio atteggiamento negativo.
Costantino Damiano precisava che aveva conosciuto Lupo Leale Salvatore in occasione della chiamata per il servizio militare al Distretto di Palermo, ove trovavasi anche quest'ultimo. Il Vallone dichiarava di essere stato conducente di trattore presso il vecchio Corrado Vincenzo-Semilia Rocco ammetteva di avere consigliato il nepote Lupo Leale Salvatore ad andare con lui nel Venenzuala e di averne avuto un rifiuto.
Rimi Filippo, a confronto di Battaglia Serafina, asseriva che effettivamente si era recato alla torrefazione di Palermo per congratularsi con Leale Stefano dello scampato pericolo e poi alla clinica ove era ricoverato ferito Leale Leonardo (per l'attentato a Pioppo).

La Battaglia precisava che in tale occasione, nel negozio di [illegible] refazione, Rimi Filippo le aveva dato la mano e offerto dei biscotti; che il Rimi era in compagnia di Vincenzo Lauria. Il Rimi ammetteva che poteva darsi che fosse accompagnato da qualche altra persona.

La donna, in contrasto con i Rimi, aggiungeva che Leale Stefano era stato anche socio con questi di un gregge di pecore e che i relativi utili erano divisi tra i soci da Contorno Antonino

In un deciso confronti con Semilia Rocco la Battaglia precisava che a rifiutare la proposta del medesimo di condurre il di lei figlio nel Venezuela era stata consigliata dal cognato Leale Leonardo, in quanto altrimenti non avrebbe più rivisto nemmeno il cadavere del figlio stesso.

Riferiva che il Semilia; pagato da lei di volta in volta, le faceva da informatore; che ad un certo momento, però, non si era più fatto vedere in quanto, come dallo stesso svolatole, venuti à conoscenza delle rivelazioni che faceva, avevano deciso di punirlo. A riguardo il Semilia le aveva anche precisato che un giorno Paolo Di Bontà (o Bontate) e Totò Greco l'avevano caricato di peso su di un'auto(un'auto) e, dopo averlo portato lontano dalla sua officina , lo avevano schiaffoggiato per le rivelazioni a lei fatte; che la colpa era tutta di essa Battaglia perchè aveva rifetito a Corrado Matteo le confidenze ricevute ed il Corrado aveva raccontato la cosa al Tribunale della mafia, riunitosi tra l'aprile e il luglio 1963 (vol.VII

f.146 retro).

Il Semilia contestava quanto esposto dalla teste, pure ammettendo di conoscere Totò Greco e Paolo Bontà , da cui non era stato mai schiaffeggiato, nè si sarebbe mai fatto schiaffeggiare.

Anche nei confronti con gli altri imputati la Battaglia ribadiva e sosteneva coraggiosamente le proprie accuse.

Con sentenza I6 febbraio 1968 la Corte di Assise di Perugia dichiarava Corrado Giuseppe, Verme Paolo, Costantino Damiano, Vallone Giovanni e Spina Giuseppe colpevoli di tentato omicidio premeditato in danno di Rimi Filippo e Rimi Vincenzo, così come contestato, e condannava il Corrado, il Verme , il Costantino e lo Spina alla pena di anni quindici di reclusione ciascuno, nonchè il Vallone, con la recidiva contestata, alla pena di anni sedici di reclusione; tutti alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla interdizione legale durante la pena. Ordinava che i medesimi, a pena espiata, fossero sottoposti alla limitata vigilanza per un periodo non inferiore a tre anni.

Dichiarava Spina Giuseppe colpevole del delitto di associazione per delinquere, così come contestato, e lo condannava alla pena di anni tre di reclusione nonchè alla interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Disponeva, a pena espiata, la libertà vigilata del medesimo per un periodo non inferiore ad un anno.

Dichiarava Corrado Vincenzo colpevole del delitto di favoreggiamento nei confronti dei soli correi di Corrado Giuseppe, con la contestata recidiva, e lo condannava alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, nonchè alla libertà vigilata, a pena espiata, per un periodo non inferiore ad un anno.

Dichiarava Rimi Filippo e Rimi Vincenzo colpevoli del delitto di omicidio premeditato in danno del Giangreco così come contestato, e condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo;

Dichiarava Semilia Rocco, Rimi Filippo e Rimi Vincenzo colpevoli del delitto di omicidio premeditato in danno del Lupo Leale, così come contestato, e condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo.

Determinava la condanna dei due Rimi nella pena unica dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo non inferiore ad un anno.

Condannava i due Rimi ed il Semilia alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e dichiarava gli stessi in stato di interdizione legale; ne dichiarava, inoltre, la perdita della patria potestà, della potestà maritale e della capacità di testare.

Assolveva Maggio Salvatore dal delitto ascrittogli per insufficienza di prove; Corrado Vincenzo dal favoreggiamento nei confronti del figlio Corrado Giuseppe perchè non punibile a norma dell'art. 384 C.P..

Dichiarava non doversi procedere a carico di D'Arrigo Giu-

seppe per estinzione del reato per morte del reo.

Contro tale decisione avanzavano appello tutti i condannati.

Maggio Salvatore proponeva la dichiarazione di appello, ma non depositava i relativi motivi.

Tutti gli altri appellanti deducevano, come motivo principale, che avrebbero dovuto essere assolti dalle rispettive imputazioni.

In subordine Corrado Giuseppe censurava la gravata sentenza per eccessività di pena, per mancata concessione delle attenuanti generiche e della attenuante della minima partecipazione al fatto; chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento per l'acquisizione di atti del processo a carico di Corrado Vincenzo fu Matteo, Corrado Vincenzo di Vincenzo, Rustici Antonino , La Gattuta Salvatore, Maggio Salvatore, e Miceli Francesco (pendente presso la corte di appello di Roma) attestanti calunnie avanzate dalla Battaglia Serafina a carico di magistrati che avevano raccolto sue deposizioni.

Anche lo Spina, in via subordinata, lamentava che la pena inflittagli era sproporzionata ed eccessiva.

I Rimi chiedevano anche di produrre copie del verbale di dibattimento del processo svoltosi innanzi alla corte di Assise di Catanzaro, ove la Battaglia aveva deposto su diversi fatti inerenti alle sue rivelazioni; deducevano, inoltre, la nullità dell'impugnata sentenza per violazione delle norme che es-

gono relazione tra la decisione di seconda cognizione, a garanzia dei diritti di difesa dell'imputato (art.477,185 n.3 c.p.p.).

Il Semilia accennava alla necessità di una rinnovazione parziale del dibattimento per l'acquisizione di dichiarazioni fatte, a di lui favore, dalla Battaglia all'Avv. E. Avellone di Palermo.

All'udienza per il dibattimento di secondo grado sono comparsi tutti gli appellanti, ad eccezione di Maggio Salvatore e di Corrado Vincenzo, ritualmente dichiarati assenti. Tutti gli imputati presenti hanno di nuovo protestato la propria innocenza. Il Semilia ha aggiunto che il 23 maggio 1967 era stato citato come teste nel processo di Viterbo contro La Cattuta ed altri ed aveva incontrato Battaglia Serafina che lo aveva in più occasioni baciato, gli aveva comperato ed offerto sei pacchetti di sigarette "serraglio" (da lui prese) , gli aveva promesso di mandargli un pranzo in carcere (da lui accettato). A domanda del P.M., ha precisato di non avere tali episodi riferito in quanto il processo, avanti la Corte di Assise di primo grado (nel febbraio 1968) perchè non si era ricordato di dirli. Ha narrato, inoltre, ~~espidodi~~ episodi delle prime relazioni amorose tra la Battaglia e Reale Stefano, quando questiera netturbino a Palermo con l'incarico di annaffiare le strade.

Su istanze difensive la Corte, con ordinanza 10 marzo 1969, ha disposto l'unione agli atti processuali delle copie del verbale di dibattimento delle udienze, 29 febbraio, 1,2,8,22 marzo 1968 della Corte di Assise di Catanzaro, nonchè della carta topografica del comune di Alcamo; ha rigettato la domanda di acquisizione degli atti del processo contro Corrado Vincenzo ed altri pendente innanzi la Corte di Appello di Roma.

Dai menzionati verbali dibattimentali sono emerse rilevanti circostanze attinenti alle relazioni Rimi-Leale, al guastarsi di tali rapporti dopo il sequestro del barone Alù, alla posizione economica raggiunta da Leale Stefano, all'attentato contro lo stesso a Pioppo, agli eventi successivi, al matrimonio di Lupo Leale Salvatore e Corrado Rosa, ai contrasti tra Battaglia Serafina e la nuora, all'avvertimento del Costantino ai Rimi durante la fallita spedizione ad Alcamo, alle confidenze alla Battaglia di Corrado Matteo e Semilia Rocco, che, per evitare inutili ripetizioni e dannose prolissità, saranno considerate e valutate in seguito.

Il P.M. ha concluso la sua requisitoria chiedendo l'assoluzione di Corrado Vincenzo dall'imputazione ascrittagli perchè il fatto non costituisce reato, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello avanzato da Maggio Salvatore, la conferma, nel resto, della impugnata sentenza.

Tutti i difensori degli imputati hanno svolto ed illustrato i rispettivi motivi di gravame, di cui hanno richiesto l'accogli-

mento. Il difensore di Semilia Rocco ha insistito per la rinnovazione parziale del dibattimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello di Maggio Salvatore va dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 209 c.p.p. perchè mancante dei relativi motivi.

L'indagine deve, poi condursi sul motivo avanzato dai Rimi, relativo alla asserita nullità della sentenza impugnata, per violazione delle norme prescriventi la relazione tra la decisione e l'accusa contestata, a tutela dei diritti di difesa dell'imputato (art. 477,185 n.3 c.p.p.). Mentre il decreto di citazione, che previsava e delimitava i confini della "vocatio iuris", rinviava gli imputati a giudizio "per avere cagionato con premeditazione, mediante colpi di arma da fuoco, la morte di Giangreco Giovanni" e, quindi, come esecutori materiali, la sentenza li dichiarava colpevoli e li condannava come mandanti. Ricorrerebbe pertanto, secondo gli appellanti, la sollevata nullità insanabile.

La tesi è infondata.

Il principio informatore della norma di cui all'art. 477 c.p.p. è quello di garantire all'imputato pienezza di esercizio del proprio diritto di difesa in relazione agli elementi di fatto rilevanti dell'imputazione. Tale fine, nel caso, è stato raggiunto in quanto ai Rimi era ascritto il

fatto di avere cagionato, con premeditazione, mediante colpi d'arma da fuoco, la morte di Giangreco Giovanni addebito era a loro carico riconosciuto ed affermato, in quanto anche il mandante dà il suo apporto causale all'evento dell'azione demandata al mandatario (in argomento: Cass. Sez.IV, 13 gennaio 1968, Lo Giudice, in Giust.Penale 1969, III, 193,401). E quali mandanti gli imputati si sono, in effetti, sempre difesi.

Il relativo gravame va, quindi, disatteso e respinto.

Tutti gli appellanti conclamano, a base delle rispettive richieste di assoluzione, l'inattendibilità della teste Battaglia Serafina, pilastro su cui poggia, invece, l'accusa. Le deposizioni della Battaglia sarebbero prive di qualsiasi valore probatorio in quanto provenienti da persona assetata di vendetta, carica di odio, interessata moralmente e materialmente, vissuta ed arricchita in ambiente viziato, menzogniera, falsa, esaltata, fantasiosa, istrionica, priva di cognizioni dirette, tardive, contraddittorie ed illogiche. Si spiega agevolmente, per l'evidente fine difensivo, un tale accanimento contro la principale fonte di accusa, ma non lo si condivide.

Gli imputati stessi, del resto, con chiara contraddizione, sono andati, avidi, alla ricerca di dichiarazioni della stessa Battaglia alle volte fatte a loro favore, per utili-

zarle quelli prerogatività.

Detta fiera donna siciliana ad un certo momento della sua vita, dopo avere convissuto, in ambiente mafioso malzano, con Leale Stefano, dal quale ha avuto il figlio Salvatore e con il quale ha condiviso la ricchezza troppo sollecitamente acquisita, anche se in parte può essere derivata da felici speculazioni, si è visto improvvisamente crollare tutto, con lo assassinio del cinvivente e del figlio dopo, nonostante le sue apprensioni e i suoi sforzi per scongiurare l'abbattersi di sì immane e tragica bufera. Rimasta sola, non si è persa d'animo e tutta la sua energia ha dato per individuare e punire gli assassini del figlio. In un primo momento ha avuto ancora fiducia nei fidi del Toti; poi, sentitasi anche da questi abbandonata, si è rivolta alle legittime autorità, decisa coraggiosamente ad infrangere quel muro di silenzio e di omertà che aveva protetto e celato la delinquenziale lotta di cosca mafiose nella zona palermitana.

La forza delle testimonianze della donna la si ravvisa essenzialmente nel sostegno logico dei fatti attestati, nella causale che li spiega e li ricollega tra loro, nel vigore della immediatezza delle percepioni direttamente ricevute, nella sostanziale obiettività del racconto dei fatti conosciuti per mezzo di altri. Diverso valore potranno avere le sue immaginazioni e supposizioni.

Anche se, in particolari di secondaria importanza, la Battaglia non è stata precisa o è caduta in qualche contraddizione (fenomeno spiegabilissimo o quasi inevitabile nel riferimento di tanti particolari e di tante complesse vicende) il costrutto logico delle sequenze del suo racconto rimane e ne è valorizzato. La Battaglia, inoltre, ha tenute ferme le sue accuse in tanti drammatici confronti con gli imputati, i quali, in genere, si sono limitati semplicemente a dire che nulla era vero; in diversi casi, anzi, sono stati indotti, dalle immediate precisazioni della donna, a ricordare ed ammettere rilevanti circostanze.

Dalla versione della Battaglia emerge l'incrinarsi della iniziale alleanza di Leale Stefano con i Rimi, di cui il Leale, anche esso di Alcamo, era uno dei pupilli.

Tale relazione trova riscontro nella significativa circostanza che la sorella di Leale Stefano, Onofria (moglie di Semilia Rocco) era stata tenuta a cresima dalla moglie di Rimi Vincenzo e madre di Rimi Filippo.

Si aveva, una accusa di "infamità" dei Rimi contro il Leale, per una certa dichiarazione da quest'ultimo resa in relazione al sequestro del barone Alù (verbali del processo innanzi alla Corte di Assise di Catanzaro: vol.VII, f.297, 333 retro).

Poi il distacco Rimi-Leale si acuiva con il fidanzamento e il matrimonio del figlio del Leale, Salvatore, con Corrado

Rosa (nonostante il permesso al matrimonio dato da Rimi Vincenzo, che rileva anche la dipendenza del Leale dai Rimi) a mezzo del quale i Leale si univano ai Corrado di Baucina, alleati a loro volta degli Albano di Borgetto, avversari dei D'Arrigo-Rimi (rispettivamente di Borgetto e di Alcamo).
Già Leale Stefano era gravamente sospettato di avere anche egli partecipato all'organizzazione dell'assassinio di D'Arrigo Gioacchino, capo mafia di Borgetto, per avere consentito che il di lui figo guardappalle Macagnone Francesco guidasse l'auto che aveva portato da Baucina a Borgetto e ricondotto indietro il sicario Baldo Gino da Baucina (g figlioccio e gregario di Corrado Vincenzo, padre del Matteo e della Rosa), fornito da Corrado Matteo per fare un favore ad Albano Domenico.
Si spiega, quindi, l'accanimento contro Stefano Leale e come sia stato possibile che nella riunione ai Ciaculli gli avversari volessero seduta stante, ucciderlo, se non fosse intervenuto Semilia Rocco col dire che lo Stefano era andato con lui e con lui doveva tornare; che la Battaglia Srafina, sapendo che il marito si era allontanato con lui, avrebbe fatto arrestare tutti.
Si comprende anche l'altra riunione, in contrada Traversa, in cui Corrado Matteo era aspramente rampognato dal suo superiore Pinello Salvatore, capo mafia di Baucina, per avere egli agito senza il suo consenso, intromettendosi in questioni che non riguardavano Baucina.

Trattasi di eventi, narrati dalla Battaglia, che trovano giustificazione , sul piano logico, dallo svolgimento della situazione creatasi contro Leale Stefano compromesso per opera di Corrado Matteo.

Ed ecco i ripetuti convegni, a casa Leale, di Corrado Matteo e dell'alleato Albano Domenico per far fronte alla situazione . Ecco le frasi ascoltate dalla Battaglia e dalla stessa riferite: il marito dice:"perchè debbo pagare io con la vita, quando non c'entro?" e l'Albano rispondeva: ha ragione, dobbiamo fare qualche cosa per salvarle".

Si avverte proprio l'addensarsi della tempesta sul capo dello Stefano, che porterà all'esplosione dei primi colpi contro di lui a Pioppo (4 gennaio 1959). Ecco ancora la conversazione tra Stefano Leale e Semilia Rocco, durante la quale questo ultimo osservava:"Don Stefano, una noce nel sacco non ha mai fatto rumore" ed il Leale rispondeva:"la testa sì, ma questo non me lo accollo". E la spiegazione che la Battaglia asserisce essergli stata fatta dal Rocco:"che cioè lo Stefano era stato da lui stesso sollecitato a parlare, ad ammettere pubblicamente, cioè in una riunione di picciotti, che a fare uccidere Al D'Arrigo era stato Corrado Matteo; che il Leale si era a ciò energicamente rifiutato per non accusare l'amico ed egli aveva cercato di dissuaderlo dal suo atteggiamento (che i capo mafia potevano considerare "di sfida") col dirgli che da solo non poteva spuntarlaela.

Sono tutti particolari che hanno il valore delle cose vissute delle impressioni direttamente percepite, spiegate dal singolare momento in cui si realizzavano e che ne attestano la veridicità. Attendibili, pertanto, si rivelano non solo le dichiarazioni di quanto direttamente percepito dalla Battaglia, ma anche le confidenze a lei fatte da Semilia Rocco.

Similmente veritiere appaiono le altre vive circostanze relative ai colloqui avuti successivamente da Leale Stefano con Semilia Rocco, quando questi gli diceva: "Don Stefano, dobbiamo vedere da dove viene la mano e ciò che c'è da fare e poi, con Greco Salvatore, quanto questi cercava di consolare il primo con le parole: "Don Stefano non si preoccupi, chè per uccidere lei ci vuole il mio sta bene; comunque perchè lei non parla? " Al che il Leale replicava: "Totoneddu, io non ho fatto nulla e non ho niente da dire; ad ogni modo tu sei ancora troppo giovane per discutere delle cose mie," Anche in tale occasione si invitava il Leale a parlare, cioè a chiarire chi fosse il responsabile della uccisione del D'Arrigo. E' assurdo pensare che tali testimonianze possano essere frutto di fantasia, di malvagità, di odio della Battaglia.

Anzi si colgono note di obiettività e di onestà a favore della teste, quando non evita di dire che alle volte non ha potuto percepire nulla delle conversazioni segrete del marito con i suoi fidi, che è stata schiaffeggiata dal marito per avere origliato; che il marito nulla le confidava.

Gli eventi spiegano anche la riunione venuta dopo Pioppo, durante la quale si manifestava l'atteggiamento più prudente e temporeggiatore di Rimi Vincenzo, che prima di decidere sulla condanna di Leale Stefano voleva vederci chiaro, perchè questi poteva essere innocente, di fronte alla posizione più decisa ed intransigente del figlio Rimi Filippo, che sosteneva che lo Stefano anche dopo dieci anni doveva pagare (secondo le confidenze fatte alla Battaglia da Corrado Matteo e Vasta Vincenzo, che avevano partecipato a tale convegno) (verbale della udienza I/3/1968 innanzi alla Corte di Assise di Catanzaro).

Lo stesso Semilia Rocco, nel confronto con la Battaglia ed al dibattimento di primo grado, ha dovuto "non escludere" di potere avere detto la frase della noce, che sola nel sacco non ha fatto mai rumore (vol.VII f.150).

Le congratulazioni per lo scampato pericolo a Pioppo recate da Rimi Filippo e Leale Stefano, come il Rimi ha dovuto ammettere di fronte alla Battaglia, può avere costituito un atteggiamento per allontanare sospetti a suo carico.

L'uccisione di Leale Stefano si realizzava peraltro la sera del 9 aprile 1960, quando cadeva ferito a morte da colpi di arma da fuoco sparatigli contro in via Torini di Palermo mentre con i suoi familiari (il figlio Salvatore e la convivente Battaglia Serafina), con Corrado Vincenzo e Corrado Rosa, fidanzata del figlio, se ne tornava a casa dal negozio

di Correfazione, sito nella stessa via. Pochi giorni dopo (il 17 aprile) Macagnone Francesco subiva un attentato alla vita a Misilmeri, mentre Cannova Giovanni cognato e gregario di Albano Domenico, era (il 24 aprile) ucciso a Terrasini. Il 4 agosto era ucciso Corrado Ciro e ferito Corrado Giuseppe . E' evidente in tali fatti di sangue ravvisare la reazione implacabile degli avversari dei Leale-Corrado-Albano.

Nella stessa estate 1960, secondo la Battaglia, si sarebbe realizzata la spedizione del figlio di Toti e dei suoi gregari ad Alcamo, per l'uccisione dei Rimi.

I Corrado Giuseppe, Verme Paolo, Costantino Damiano, Vallone Giovanni e Spina Giuseppe sono i condannati per questo ultimo episodio in danno dei Rimi. Essi hanno appellato deducendo, in tesi, l'inattendibilità della Battaglia. Anche in relazione a tale specifico fatto non può condividersi l'assunto degli appellanti (che si considera unitariamente avendo identico oggetto) perchè infondato.

In primo luogo dall'esposto svolgimento degli eventi emerge chiaramente la causale di tale spedizione ad Alcamo, organizzata e diretta da Lupo Leale Salvatore.

Questi era convinto che mandanti degli esecutori materiali dell'uccisione del padre (avvenuta sotto i suoi occhi) fossero stati i Rimi: intendeva vendicare la morte del genitore. Si sentiva, inoltre, nuovo giovane capo (purtroppo seguendo

le orme del padre, secondo l'espressione della madre) al posto di don Stefano (che aveva fatto la ricchezza della famiglia), unito da poco con i Corrado per le nozze con Corrado Rosa (celebrate il 30 luglio 1960) desideroso di mostrare il proprio coraggio e la propria supremazia sugli avversari, ed affermare così il proprio prestigio sui gregari. I cognati Corrado Ciro e Corrado Giuseppe erano stati il giorno 4 agosto colpiti in agro di Bauzina da proiettili, di arma da fuoco, che uccidevano il primo e ferivano il secondo.

Quest'ultimo, di ritorno dalla clinica Cosentino , era ancora degente in casa di Lapo Leale Salvatore e della Battaglia in quella notte dello stesso mese di agosto; la Battaglia, vigile sui movimenti del figlio, temendo che questi si potesse irrimediabilmente compromettere, preoccupata per il mancato rientro di Toti, si portava nella camera del Corrado che le dava assicurazioni.

Successivamente di aveva il ritorno del figlio vestito di chiaro, mentre era in lutto, e la giustificazione dal medesimo addotta di essere stato a trovare il ricercato Corrado Matteo (la quale giustificazione in un primo tempo aveva rassicurato la donna) ; dopo alcuni giorni la sorpresa del ritorno della valigia della nuora con le armi; riportata da Alcamo da Verme Paolo in compagnia di un individuo vestito da sacerdote (evidentemente per eludere il control-

lo durante il tragitto); le confidenze del Verme sulle persone recate da Toti a casa sua ad Alcamo e sulla relativa ragione; il particolare della restituzione che il Verme voleva fare delle lire ventimila ricevute da Toti per il vitto ai quattro suoi gregari (Giangreco, Vallone, Costantino e Spina); la melanconica riflessione del Verme alla Battaglia "deve dire a Toti che questi non sono tipi da fare azione" in quanto i congiurati non erano stati, secondo lui, all'altezza della situazione la spia fatta ai Rimi dal Costantino, la reazione dei Rimi; la fuga di Toti e compagni. Sono tutte circostanze esposte dalla Battaglia (come si è detto in narrativa) che per l'immediatezza della vicende vissute, per il nesso logico che le collega, per la naturalezza che le accompagna, non possono non essere veritiere ed è, d'altro canto, impossibile che siano frutto di falsità e di fantasia.

Similmente il rimprovero della Battaglia al figlio, per il rischio cui si era esposto, e alla nuora, per la fornitura della valigia, e l'intervento di Corrado Giuseppe per tranquillizzare la donna in quanto al Toti non sarebbe potuto accadere niente perchè accompagnato dal Giangreco, dal Vallone, dal Costantino e dallo Spina, costituisce episodi di una evidente spontaneità che conferisce loro attendibilità più piena.

La spedizione ad Alcamo contro i Rimi era, inoltre, secondo la Battaglia, a lei confermata anche da Costantino Benedetto,

padre del Damiano) il quale anzi voleva che la missione di ripetesse e poichè logicamente, la donna intuiva il tranello in cui poteva cadere il figlio tornando ad Alcamo, il Costantino le aveva anche, a garanzia, offerto in ostaggio una figlia.

Sull'episodio del ritorno della valigia con le armi le attestazioni della Battaglia trovano anche riscontro nelle testimonianze della nepote Guglielmino Giovanna (figlia di Battaglia Rosalia, sorella di Battaglia Serafina) che ha precisato che la valigia (da cui Corrado Rosa aveva tolto il vestito da sposa) con le armi era stata presa da Costantino Mimì (Damiano) prima dell'apertura antimeridiana del negozio di confezione e riportata, successivamente, da Verme Paolo (verb. udienza 22 marzo 1968 della Corte di Assise di Catanzaro-Vol. VII f.304).

Corrado Giuseppe, pure respingendo ogni sua partecipazione al fatto ed ogni suo colloquio con la Battaglia, non può negare di avere, nell'agosto 1960, pernottato qualche volta nella di lei casa.

Una comprensibile incertezza si avverte nella indicazione da parte della Battaglia della persona che aveva avvertito i Rimi della spedizione, indicando ella in un primo momento Costantino Benedetto, padredel Damiano, successivamente questo ultimo, ed entrambi. Per eliminare il suo dubbio sull'autore della delazione la Battaglia ha fatto presente di avere

interpellato anche il Giangreco Giovanni il quale le aveva precisate che erano stati i Costantino, che questi erano "un cumulo di funari" che fanno due facce (verbale processo a Catanzaro, vol.VII f.340). Ma nessun dubbio può sussistere sulla partecipazione di Costantino Damiano alla spedizione. Corrado Giuseppe sostiene che la Battaglia lo accusi senza fondamento per il suo odio verso i Corrado.

Effettivamente la Battaglia non ha mai nascosto il suo risentimento per Corrado Matteo, che aveva compromesso la posizione di Leale Stefano e si teneva al riparo delle reazioni degli avversari; per Corrado Rosa (in à danno della quale si era rivolta anche ad una fattucchiera) per non avere tutelato il marito Lupo Leale Salvatore come avrebbe dovuto, per il vecchio Corrado Vincenzo, che ambiguamente non aveva accompagnato Lupo Leale Salvatore in contrada Uditore il mattino dell'assassinio.

Ma non emerge alcuna avversione contro Corrado Giuseppe, se non un certo rammarico per averle tenuta nascoste l'impresa che con il Lupo Leale organizzava a tramava contro i Rimi.

Non può, pertanto, accogliersi la tesi dell'appellante.

Il Corrado era interessato all'azione contro il comune nemico e non era, come da lui asserito a discolpa; tra la vita e la morte per le ferite riportate il 4 agosto, ma si trovava in via di guarigione, come può desumersi dalle circostanze che era stato dimesso dalla clinica Cosentino per la pos-

sibilità di curarsi a casa. Ed era ospite del Lupo Leale presso il quale si era organizzato ed erano stati presi gli accordi per la missione ad Alcamo. Si è, pertanto, nella convinzione che il Corrado abbia dato il suo apporto morale alla azione criminosa compiuta dal Lupo Leale e compagni. Per un contributo anche materiale concorre poi la circostanza della partecipazione alla missione di Vallone Giovanni, che era picciotto dèi Corrado.

Il Vallone riferiva alla Battaglia che il Lupo Leale, prima della spedizione, avrebbe dato £.30.000 per le famiglie dei componenti la missione (verb.udienza vol. VII, f.155 retro).

Nè è da sottovalutare che il Vallone riteneva cosa prudente emigrare, come manovale in Francia: in maniera simile a Spina Giuseppe che si portava a Montepulciano, perchè la vita in Sicilia gli era diventata impossibile per i continui delitti che si verificavano. Verme Paolo era anche cugino di Leale Stefano, il di lui fratello lavorava nelle terre dei Leale; e la Battaglia ha sempre fatto sicuto riferimento a tale persona, anche se in un primo tempo l'ha chiamata Lo Verme.

Le risultanze processuali relative a Spina Giuseppe costituiscono, inoltre, un chiaro e significativo riscontro della obiettività e della attendibilità della Battaglia nelle sue deposizioni.

Come esposto in narrativa, la donna riferiva che forse lo stesso giorno dell'assassinio del Giangreco, verso la fine della mattinata, si era a lei in torrefazione presentato uno sconosciuto che cercava dil di lei figlio e , non avendolo trovato, le aveva lasciato il suo numero telefonico con preghiera di dire al figlio, al ritorno, di telefonare a quel numero; che al rientro di Toti, questi non aveva avuto bisogno di telefonare perchè si era ripresentato lo sconosciuto che gli diceva: "Lei ha comperato la macchina,ma addesso che hanno ammazzato Giovanni Giangreco a chi debbo intestare la macchina? La intesto a lei, dato che i soldi me li ha dati lei?"; che ella era intervenuta e si era opposta a che l'auto fosse intestata al figlio, perchè, allarmata per l'omicidio del Giangreco collegava tale omicidio con la macchina"; che a tali parole, lo stesso sconosciuto aveva proposto di intestarla a Spina " e il di lei figlio aveva risposto "sta bene".

I carabinieri, in precedenza, durante le loro diligenti indagini sull'omicidio del Giangreco avevano accertato, come si è detto, che l'ucciso era in possesso di un'auto di proprietà di Spina Giovanni, lasciata depositata presso il fondo di Galdolfo Gaètano; che lo Spina subito dopo l'assassinio si era procurato di andare a ritirare l'autovettura e portarsela via; che lo Spina aveva senza alcun motivo plausibile acquistato l'auto nell'agosto 1960 (epoca della spe-

zione ad Alcamo) e che la macchina era stata rivenduta in data 17 settembre 1960 come cosa scottante, di cui occorreva al più presto disfarsi; che, quindi, l'autovettura in questione doveva essere servita a scopi illeciti, con eventuale connessione con l'omicidio Giangreco.

Evidentissima balza la circostanza di questi elementi probatori con quelli forniti successivamente dalla Battaglia con un racconto di tale immediatezza di particolari da conferirgli definitivo credito e valore.

L'obiettività della Battaglia la si coglie, inoltre, sulle circostanze da lei fornite per l'individuazione dello Spina, che ella affermava essere "cugino" di Giangreco Giovanni ed abitante a Cardillo o Cruillas, e menzionava il nome di Francesco (invece del nome vero Giuseppe), ma faceva presente che poteva bene ricordare il nome (saputo da Corrado Giuseppe) e ch il Corrado poteva anche averle indicato lo Spina con un nome sbagliato.

Effettivamente Spina Giuseppppe, secondo sue stesse dichiarazioni, di deva del "cugino" con il Giangreco in quanto sua moglie era figlia di una Giangreco, ed abitava nella frazione Cruillis di Palermo ed è pertanto giustificata l'imprecisione sul nome, menzionato, in perfetta buona fede, dalla Battaglia. Questa, inoltre, forniva i dati somatici corrispondenti a quelli di Spina Giuseppe, da lei visto per breve tempo, quando il giorno stesso, dell'uccisione del Giangreco era giunto a casa sua, aveva chiesto à Toti un aiuto per i geni-

tori dell'ucciso e cosa dovesse fare dell'automobile.
Inoltre, nella ricognizione istruttoria, la Battaglia ravvisava nello Spina l'uomo che le si era presentato in detta circostanza, in un riconoscimento responsabile e cosciente per le espresse riserve.
SE, come ha insinuato la difesa, la polizia che raccoglieva le deposizioni della Battaglia fosse stata a conoscenza dei precedenti accertamenti dai carabinieri fatti per l'omicidio del Giangreco, è ovvio che essa avrebbe menzionato nei suoi atti l'errore in cui era incorsa la teste nel menzionare lo Spina con il nome di Francesco invece di Giuseppe.
Tale mancato rilievo chiarisce che le due indagini (dei carabinieri prima e della polizia dopo) erano state condotte in maniera del tutto autonoma (secondo anche la deposizione del Maresciallo dei CC. Fonti Antonino all'udienza di primo grado: vol.VII, f.142), sì che maggiore credito deve conferirsi alle attestazioni rese dalla Battaglia, per la loro chiara corrispondenza con quanto in precedenza acclarato dai Carabinieri. Nè la polizia avrebbe mai potuto sapere tanti particolari noti solamente alla teste.
Le chiavi dell'auto, necessarie per riprendere il veicolo, erano consegnate a Spina Giuseppe da Giangreco Antonino, che a sua volta le aveva ricevute dalla propria madre, la quale le aveva prese dalla tasca della giacca del figlio, ucciso

(verbUdienza ult. Vol, f.160).

Spina Giuseppe, povero bracciante agricolo, non avrebbe potuto disporre della somma di £.300.000 che lo stesso asserisce essergli occorsa per pagare, in contanti l'automobile. Nè aveva alcuna ragione per fare l'acquisto, tanto più che nè egli nè i familiari avevano la patente per la guida. Mentre si spiega agevolmente come la autovettura e le relative chiavi fossero state consegnate al Giangreco, affinchè ne potesse disporre a piacimento.

Nè dalle testimonianze di Gandolfo Gaetano e del figlio Giovanni può desumersi, come ha sostenuto la difesa, che il Giangreco non abbia usato di nottetempo l'auto sepositata nel fondo del Gandolfo, pur normalmente facendone uso di giorno. Nessun ostacolo da superare o che, comunque, costituisse un controllo da parte dei Galdolfo si frapponeva, invero, all'uso dell'autovettura ad opera del Giangreco anche in ore notturne.

Nemmeno è da sottovalutare come Spina Giuseppe abbia ritenuto prudente, dopo l'uccisione del Giangreco (componente anch'esso del gruppo che si era portato ad Alcamo) di emigrare in Toscana.

L'assunto su cui ha insistito la difesa, che, cioè, se fosse vero che lo Spina avesse partecipato alla spedizione ad Alcamo Lupo Leale Salvatore non avrebbe consentito che l'auto venisse a lui intestata, in tal guisa alimentando sospetti dannosi invece che fugarli,non può condividersi, considerando che non era agevole trovare un estraneo che consentisse fare convergere

di sè tanto pericolo, per l'evidente reazione di chi ad Alcamo si era tentato uccidere, e che già aveva causato il primo caduto.

Per le esposte considerazioni il Collegio è nella convinzione, come i primi Giudici, che Corrado Giuseppe, Verme Paolo, Costantino Damiano, Vallone Giovanni e Spina Giuseppe hanno veramente fatto parte della spedizione contro i Rimi.

In linea di diritto gli appellanti hanno dedotto che nel caso non ricorrerebbe il tentativo punibile, ma si sarebbe ancora nella sfera degli atti preparatori.

Anche tale tesi è infondata.

E' noto, come il codice penale vigente, per determinare il confine iniziale dell'attività punibile, ha superato la distinzione, incertissima, tra atti preparatori (esenti da pena) ed atti esecutivi (punibili), affermando che il tentativo di un delitto ricorre quando l'agente ha compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere quel delitto, e l'azione non si sia compiuta o l'evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla sua volontà (art. 56 c.p.). Solamente se tale idoneità o tale direzione non equivoca mancasse, si sarebbe di fronte ad atti esenti da pena. Ne consegue che anche gli atti preparatori possono costituire materia di tentativo quando siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione di un delitto; quando, cioè, abbiano potenzialità causale di produrre l'evento e

rivelino in sè, in modo non equivoco, l'intenzione di commettere un delitto. Tale potenzialità causale va, inoltre, valutata con un giudizio," ex ante" (in tal senso è consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez. II, 20 giugno 1966, Levacovic, in Giust.Pen. 1967, II, 1285,1350; Sez. V, 27 ottobre 1967, Napoletano, in Giust.Pen.1968, II, 618, 793; Sez. II, 20 giugno 1967, P.M. in proc.Piani, in Giust. Pen.1968, II, 618,794).

In applicazione a tali principi non può non riconoscersi come gli atti compiuti dagli imputati avessero la direzione oggettiva e la direzione soggettiva richieste per il tentato omicidio punibile .

Essi si erano trasferiti in numero adeguato, di notte, in auto, acquistata allo scopo, nel paese ove avrebbero dovuto fare incontro con le vittime designate, nel corso dei loro preveduti spostamenti ad Alcamo; ed ove avevano già trasportato le armi (rivoltelle e un fucile a canne mozze) idonee ad uccidere i due avversari, in esecuzione di un piano in precedenza meticolosamente organizzato in più riunioni, non trascurando le precauzioni per rendere più difficile il riconoscimento dei comparecipi (abito chiaro indossato dal Toti).

Nè è fondato il rilievo che, in ogni caso,si tratterebbe di tentativo impossibile perchè Costantino Damiano o il figlio padre o entrambi avrebbero segretamente avvisato i

del pericolo incombente (come, del resto, avveniva). Trattasi, invero, di probabilità che poteva non attuarsi o, anche attuata, poteva portare non alla fuga dei congiurati ma ad un conflitto più vasto, in cui i Rimi avrebbero potuto sempre perire. Queste eventualità bastano per eliminare l'ipotesi del reato impossibile che, appunto, esige, a norma dell'art. 49, comma secondo c.p., l'assoluta impossibilità dell'evento (per inidoneità dell'azione o per inesistenza dell'oggetto di essa).

Nemmeno può pervenirsi all'assoluzione degli appellanti per desistenza volontaria dell'azione, come gli stessi hanno anche prospettato. Tale desistenza, infatti, anche se non spontanea, deve pur sempre dipendere da una determinazione della libera volontà del soggetto. Quando questi abbia desistito a seguito di decisione formatasi imperiosamente sotto la spinta di cause esterne, che abbiano influenzato il processo volitivo, presentandosi come serio ed improvviso ostacolo alla realizzazione dell'impresa criminosa, la desistenza non può produrre gli effetti di cui al terzo comma dell'art.56 c.p. (da ultimo: Cass.Sez. I, 19 maggio 1967, Stellani, in giust. Pen. 1968, II, 402, 520).

Nel caso l'improvvisa notizia che i Rimi erano stati avvisati da delatore e che stavano, nella loro rocca forte, preparando il contrattacco ben costituiva un fattore esterno di tale importanza da forzare la volontà dei congiurati, sì che questa

non possano fondatamente vantare la discriminante invocata.

Le esposte argomentazioni inducono, pertanto, a rigettare il principale motivo d'appello dèie menzionati imputati, invocante, sotto profili di fatto o di diritto, l'assoluzione degli stessi.

In via subordinata Corrado Giuseppe g ha dedotto che avrebbe dovuto essergli concessa l'attenuante della minima partecipazione al fatto.

L'assunto è infondato.

Perchè possa ritenersi esistente la richiesta circostanza attenuante occorre che il correo abbia fornito un apporto di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del delitto, cioè un contributo di così lieve efficacia causale rispetto all'evento, da risultare quasi trascurabile nel quadro dell'economia generale del reato; sì che questo si sarebbe egualmente commesso anche senza tale apporto. Non è sufficiente un contributo di minore importanza, perchè questo rientra sempre nella formula unitaria dell'art.IIO C.P., che vuole la fusione di tutte le attività cooperanti, con efficienza causale, nella produzione dell'evento (Cass. Sez.I, 27 marzo 1968, Saunsi in giust.pen.1969, II, 325,707; Cass. Sez. VI, 21 novembre 1967, Bernabei, in Giust.Pen.1968, II, 885, 1054).

Orbene l'appellante, appartenente peraltro, alla stessa cosca mafiosa del Lupo Leale, in acerrima lotta con i Rini-D'Arrigo

durante la quale circa 20-25 giorni prima era rimasto ucciso il fratello Ciro e lui stesso ferito, aveva, senza dubbio, organizzato con l'alleato l'impresa contro i Rimi nelle riunioni tenute in casa Leale, di cui era ospite, ed aveva anche consentito e dato l'aiuto materiale del gregario Vallone. Si trattava, quindin di un apporto tutt'altro che trascurabile nell'economia generale del reato.

Il relativo gravame va. pertanto, disatteso e respinto.

Con altri subordinati motivi Corrado Giuseppe ha invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonchè, insieme allo Spina, una riduzione di pena, essendo eccessiva ha misura di quella inflitta.

Si ritiene opportuno prendere in esame congiuntamente i due mezzi.

Effettivamente le circostanze attenuanti generiche potevano essere affermate per il grado, ancora non eccessivamente avanzato, cui era giunta l'azione dei correi al momento della loro fuga.

Trattasi di ragione a carattere non strettamente personale, ma comune ai compartecipi: di essa quindi, ne debbono tutti trarre giovamento a norma dell'art.203 c.p.p..

Di conseguenza, considerata l'entità del reato, desunta dagli elementi di cui all'art. 133 c.p., si stabilisce la pena dell'ergastolo, che si riduce fino ad anni dodici di recl. per il tentativo, ed ancora fino ad anni nove per la circo-

stanze attenuanti generiche, e si aumenta fino ad anni dieci di recl. per la continuazione.

Con riferimento al Vallone la pena, ridotta fino ad anni nove per le attenuanti generiche, si porta fino ad anni dieci per la contestata recidiva e, da ultimo, fino ad anni undidi (=undici) di recl. per la continuazione.

In ordine alla condanna per il delitto di associazione per delinquere lo Spina, a base del motivo principale d'appello reclamante l'assoluzione, ha dedotto che non vi sarebbe prova alcuna che tra lui e gli altri fosse intervenuto un accordo criminoso permanente per la consumazione dei delitti.

La tesi è destituita di giuridico fondamento.

Invero tutte le risultanze processuali conclamano che la spedizione contro i Rimi costituiva un episodio della lotta spietatamente condotta tra cosche mafiose delinquenziali.

Spina Giuseppe era cugino e alleato del Giangreco, fido gregario di Lupo Leale, a sua volta unito ai Corrado-Albano.

Entrambi erano stati chiamati a partecipare all'azione contro i comuni nemici in quanto componenti lo stesso sodalizio, che doveva fare fronte alla coalizione avversa. Non v'è dubbio che lo Spina fosse, pertanto, in seno alla "societàs delinquentium" dei Leale-Corrado-Albano.

Ad un estraneo il Lupo Leale non avrebbe mai affidato il compito assegnato allo Spina. Anche le modalità del ritiro dell'auto dal fondo del Gandolfo, per la scorta di un indi-

viduo sconosciuto che si sedeva sul sedile posteriore della autovettura, quale guardaspalle a protezione di una impresa pericolosa, rivela l'operato dell'associato a detto sodalizio mafioso criminogeno. Questo aveva una propria armeria, fissava le riunioni dei maggiori esponenti, disponeva di una organizzazione, sia pure rudimentale, tra capi e gregari, di ferree leggi imposte agli associati.

Questi dovevano obbedire ai capi e partecipare alle singole imprese criminose secondo gli accordi di volta in volta presi, in attuazione di un comune programma di delinquenza.

Il gravame va, quindi, respinto.

Similmente infondata e da disattendere è la doglienza dello stesso Spina per la pena inflittagli per ~~l'associazione~~ l'associazione a delinquere, ritenuta eccessiva. Le modalità tutte del fatto e la personalità del reo giustificano, invece, l'entità della sanzione irrogata che, pertanto, si ritiene proporzionata e giusta.

Corrado Vincenzo con la sua impugnazione ha dedotto che avrebbe dovuto essere assolto dal favoreggiamento personale, in tesi, per mancanza di valide prove di colpevolezza, in subordine, perchè non punibile a sensi dell'art.384 c.p..

Il gravame è fondato solamente nella subordinata richiesta.

L'azione favoreggiatrice, è, invero, provata dalle dichiarazioni della Battaglia, già considerate attendibili, confortate anche dalle attestazioni della nepote Guglielmino

secondo cui la valigia con le armi, riportata dal Verme, era successivamente presa in consegna dal Corrado Vincenzo.

Occorre, però, osservare che la ragione dell'esimente prevista dall'art. 384 c.p. è data da un particolare stato di necessità in cui versa l'agente, dal legislatore ritenuto degno di considerazione. Non può, pertanto, dirsi che un tale stato di coazione morale venga a mancare quando la posizione del prossimo congiunto del favoreggiatore sia talmente connessa con quella di un estraneo, che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l'estraneo.

L'unicità del fatto, in tal caso, compiuto in favore del prossimo congiunto ha, come inevitabile riflesso, il risultato di favorire anche l'estraneo. Di conseguenza anche questo evento è discriminato (Cass. Sez.II, 27 giugno 1965, Conte, in Giust.Pen. 1967, II, 1104,1226).

Nella fattispecie tale posizione inscindibile ricorre in quanto il Corrado per aiutare il figlio, con il nascondimento delle armi, non poteva non favorire anche i correi del medesimo. Ne discende che la sua azione resta integralmente discriminata.

L'appellante, quindi, va assolto perchè non punibile per avere agito nello stato di necessità di cui all'art. 384 c.p..

Rimi Vincenzo e Rimi Filippo hanno censurato, come si è detto, l'impugnata sentenza per avere questa basato la loro condanna per l'omicidio premeditato in danno del Giangreco e per l'omicidio premeditato in danno del Giangreco e per l'omicidio preme-

ditato in danno di Lupo Leale, sulle attestazioni della Battaglia, ritenuta erroneamente credibile.

Questa medesima ragione ha dedotto Semilia Rocco a sostegno del suo appello.

Detti gravami si prendono, pertanto, in esame unitariamente per la loro evidente connessione.

La fallita spedizione ad Alcamo, diretta da Lupo Leale Salvatore per vendicare, con la uccisione di Rimi Vincenzo e di Rimi Filippo, l'assassinio del di lui padre Stefano, voluto e ordinato dai Rimi, secondo il convincimento del Lupo Leale, costituisce, al vaglio logico, idonea causale della reazione dei Rimi contro gli avversari.

Questa reazione emerge, oltre che dalle dichiarazioni della Battaglia, da altri fattori. E' da considerare, invero, come solo a pochi giorni di distanza da tale fallito attentato alla vita dei Rimi cada fulminato il Giangreco (quasi "botta e risposta") in possesso dell'auto con cui i congiurati si erano portati ad Alcamo, come successivamente (30 gennaio 1962) venga assassinato il Lupo Leale, che per le precauzioni prese nei suoi spostamenti e per la vita vigilante che conduceva (accompagnato sempre dal guardaspalle Semilia Marco) riusciva a procrastinare la sua uccisione, da tempo, come vedremo decretata. Tale duplice omicidio può ben evidenziare e svelare l'unico,

comune movente.

Inoltre è chiaramente risultato che l'assassinio del Giangreco aveva, come effetto, la necessità impellente di vendere l'autovettura servita ai congiurati contro i Rimi, quasi fosse "cosa scottante". Dal che si deduce che si ravvisava un nesso stretto tra tale omicidio e l'opera prestata dal Giangreco a favore del Lupo Leale.
Quest'ultimo, come attestato da Giangreco Agata, sorella dell'ucciso (che, però, erroneamente al Lupo Leale attribuiva il nome di Nicola, in vece di Salvatore) si era portato circa dieci o quindici giorni prima della sua morte, a casa del di lei fratello per un colloquio (Vol.IV, f.74). Logicamente poteva trattarsi di accordi sulla prossima missione contro i Rimi. Tale attestazione convalida anche le deposizioni della Battaglia sulla partecipazione del Giangreco a detta spedizione.

Anche le circostanze che sia il Vallone quanto lo Spina abbiano creduto prudente allontanarsi dalla Sicilia sono elmenti (=elementi) significativi per la consapevolezza che essi dovevano avere della mano che colpiva per reazione dall'attentato in suo danno perpetrato, e cui avevano anch'essi partecipato. Le carte processuali ci svelano che anche il Lupo Leale aveva fatto il passaporto per espatriare. Precisamente la Battaglia attestava; "io sapevo che mia nuora e mio figlio avevano avuto rilasciati i passapor-

ti, mentre si stava provvedendo anche al rilascio del mio. Smentisco categoricamente di avere impedito a mio figlio ed a mia nuora di allontanarsi da Palermo. Era la stessa Corrado Rosa che si opponeva dicendo che non poteva lasciare il fratello Matteo nei guai, ed anche Carollo Michele ammoniva mio figlio di non allontanarsi perchè se ciò faceva lo avrebbe cercato ovunque, in cielo in terra e in mare perchè non era giusto lasciare Matteo Corrado nei guai (vol.I f.108). Quanta logica giustificazione vi sia di tali proccupazioni per il Corrado Matteo è evidente: questi costituiva uno degli obiettivi presi di mira e più volte falliti dagli avversari, per la grave colpa dell'aiuto fornito ad Albano Domenico per l'assassinio di D'Arrigo Giacchino.

Pertanto non possono, di certo, tali circostanze essere frutto di invenzione, e di fantasia.

Resta dimostrato uno stato di panico e di incombente pericolo, che aveva preso i componenti la spedizione ad Alcamo dopo l'assassinio del Giangreco, in quanto ovviamente rapportavano il delitto alla vendetta dei Rimi.

Nel tentativo dei Costantino di indurre il Lupo Leale a ripetere l'impresa ad Alcamo contro i Rimi, dopo avere fatto fallire la prima, come nel tentativo di Semilia Rocco di portare il Lupo Leale, nel Venezuela, agevolmente si possono vedere soluzioni dirette alla decretata soppressione del Lupo Leale stesso, difficile a realizzarsi per le cautele e la vigilanza

con cui si muoveva, conscio del mortale pericolo che lo sovrastava (basti pensare alle armi che aveva in dosso al momento del suo assassinio ed alla lettera con cui si rivolgeva alle sue bambine). L'indagine critica (=critica) spiega, pertanto, i timori e le esortazioni della madre espressi affinchè Toti non si muovesse, non azzardasse contro nemici più potenti di lui.

E' vero che Corrado Rosa ha affermato che la Battaglia spingeva il figlio a vendicare il padre, non ritenendolo altrimenti degno della di lui eredità. Ma la considerazione che è più logico che la Battaglia, ormai anziana conoscitrice dell'insidie dell'ambiente malsano in cui era vissuto il marito, abbia creduto che fosse opportuno per il figlio non seguire le orme paterne, ormai in possesso di una solida posizione economica, induce a ritenere veritiera la madre nel suo materno atteggiamento di vigilanza e di opposizione a mosse pericolose e compromettenti del figlio. Di una evidenza e di una efficaccia particolare è, a riguardo, l'episodio narrato dalla Battaglia durante un energico confronto con la nuora, quando la prima dichiarava testualmente:"Io dicevo a mio figlio : dovresti romperti le gambe prima di uscire. Per tre volte presi il telefono in mano per chiamare il maresciallo Calandria per raccontargli tutto e mio figlio mi disse per tre volte : mamma se tu lo fai con £.35 (perchè tanto

costa una confidenza) di ammazzo.

Io volevo informare la polizia allo scopo di salvare mio figlio e tu lo sai che lui me lo impedì" (vol.VII, f.313 retro). Si tratta di ompressioni che possono dare unicamente le vicende veramente vissute.

Ma Toti non dava ascolto ai consigli materni, e, come si è visto, s osava e falliva in quella notte dell'agosto 1960, quando la madre insonne ed in trepidazione attendeva il suo ritorno.

Venuta successivamente a conoscenza della fallita impresa contro il Rimi, sono logiche e facilmente spiegabili le preoccupazioni della Battaglia per la vita del figlio e la assunzione del guardaspalle, retribuito ed armato, Semilia Marco, a tutela di Toti, tenuto al riparo il più possibile. Nel novembre 1961 Corrado Matteo le riferiva, come esposto in narrativa, che in una riunione di mafia, di cui non aveva precisato nè i partecipanti nè il luogo, Semilia Rocco aveva assunto l'incarico di sopprimere il di lei figlio a mezzo di Marco Semilia, che eral'unica persona che gli stava vicino. Nel dibattimento svoltosi innanzi alla Corte di Assise di Catanzaro la Battaglia precisava in merito: "fu Matteo Corrado che venne a dire che Marco e Rocco Semilia si erano assunti il compito di eliminare mio figlio per incarico dei Rimi e lui voleva cinque milioni per andare ad ammazzare Rocco

= 80 =

e Marco Semilia. Mio figlio mi disse: mamma guarda che ti vogliono fregare cinque milioni" (Vol.VII f.314).

A tale circostanza della richiesta dei cinque milioni da parte di Corrado Matteo faceva riferimento anche Ribaudo Vittoria, cognata della Battaglia (Vol. VII, f.320) retro .

Si avverte come sia verosimile e spiegabile che Corrado Matteo, sentendosi responsabile di avere compromesso la posizione di Leale Stefano, per cui questi era stato ucciso per non averlo voluto accusare apertamente, abbia potuto fare tali delicatissime confidenze alla Battaglia, quasi per evitarle l'ulteriore sciagura dell'uccisione del figlio, compromessosi, a sua volta, nel tentativo di vendicare il padre. Si osserva come sia plausibile e logico che per colpire a morte Toti, armato, guardingo, e vigilato, si sia cercata la via di trovare una persona a lui non troppo sospetta, quale era Semilia Rocco. E' la stessa Battaglia, con tanta vivezza di rappresentazione, a riferire che il figlio non aveva prestato fede alle parole di Corrado Matteo perchè Rocco Semilia era suo zio e non credeva si fosse potuto spingere fino al punto di farlo uccidere . Se, inoltre, si ricorda il tentativo del Costantino (delatore) di fare ripetere a Toti la spedizione ad Alcamo, anche dietro garanzia di dare una figlia in ostaggio, nonchè il tentativo di Semilia Rocco di portare il Toti nel Venezuela(quando Leale Leonardo, zio

del Toti, aveva [illegible] sentire perchè altrimenti non ne avrebbe più riviste nemmeno i. Salvare. Vol. VII, f.147 retro) si comprende ancor meglio la soluzione adottata per giungere ad eliminare il Lupo Leale. D'altro canto la persone più adatta allo scopo era Emilia Rocco, che già si era compromesso con la mafia, oltre che per lo avere alla riunione in contrada Ciaculli salvato Stefano Leale, per le rivelazioni fatte alla Battaglia, e, pertanto, aveva personale e diretto interesse a prestarsi all'esecuzione di tale incarico.

Semilia Rocco (marito di Leale Onofria, sorella di Leale Stefano, tenuta a cresima dalla moglie di Rimi Vincenzo, padre di Rimi Filippo), componente all'iniziale cosca Rimi-Leale, al distaccarsi dei Leale dai primi assumeva un atteggiamento di interessato doppiogiochista; di un certo prestigio; era a conoscenza delle segrete cose; dietro pagamento di somma di £. 10.000 informava la Battaglia, che, avvertito l'addensarsi della bufera, era era avida di notizie circa i pericoli incombenti sui suoi familiari. Per un certo tempo ha saputo mantenersi in equilibrio, con i piedi sulle due staffe. Successivamente, scoperto e smascherato, si spiega come sia stato prescelto ed incaricato, quale persona idonea a quasi a titolo di riabilitazione, per portare a realizzazione la decretata condanna a morte di Lupo Leale.

E' ancora la Battaglia a svelarsi, per averlo saputo da Gon-

do Matteo, che in una riunione, in cui Rocco Semilia era stato accompagnato a forza da Paolo Pontate, il Semilia era stato apertamente accusato da Corrado Matteo con le parole: "vedete chi è che va a raccontare tutto alla Signora Prina (Serafina): Rocco Semilia". E verso questi aveva il Pontate sputato, ed aveva detto: "a chi aspettate ad ammazzarlo?". Al che aveva risposto Totò Greco dicendo che prima doveva consegnare 'u picciotteddu" cioè il Lupo Leale (vol.VII f. 300). E il Greco era intimo amico dei Rimi (dep. Rimi Natale, figlio di Filippo; vol. VII f.316).

Si tratta di tanti episodi, pieni di naturalezza e di spontaneità, collegati tra loro da fili logici e convergenti, che attestano la veridicità non solo di quanto la Battaglia asserisce di aver saputo , ma anche di quanto a lei riferito dagli informatori.

Il succedersi degli eventi giustificano ancora, all'esame critico, come la Battaglia, preoccupata delle confidenze fattele da Corrado Matteo sul compito assuntosi da Semilia Rocco per incarico dei Rimi; avesse cercato di tenere il figlio il più riparato possibile, sperando che Corrado Matteo, dato il suo ascendente nel campo mafioso, riuscisse ad appianare la questione; avesse parlato con Carollo Michele lamentando che il Matteo se ne stava al sicuro mentre i componenti la sua cosca, tra cui il di lei figlio, erano esposti al pericolo, come Michele Carollo l'avesse consigliata a fare quello che aveva detto Corrado Matteo; come quest

ultimo le avesse ribadito che l'unica via di salvezza era quella di sopprimere Rocco e Marco Semilia, e che tal fine occorrevano i richiesti cinque milioni; come dopo lo assassinio del figlio, si sia lamentata con Corrado Vincenzo il quale le aveva replicato che il figlio Matteo le aveva indicato il rimedio; aggiungendo la significativa frase:"Lei non ha voluto scucire i 5.000.000, si prenda questo".

Trattasi di fatti circostanziati, che trovano spiegazione nella particolare situazione determinata dallo svolgimento degli eventi, collegati da un unico nesso eziologico; quindi, si ritengono fatti degni di credito.

Hanno una naturalezza e vivezza tali da escludere che possano essere frutto di capacità, inventiva. Essi spiegano, inoltre, come la Battaglia, nell'immediatezza della tragedia, in presenza del cadavere del figlio, in contrada Uditore, quando ogni riflessione non aveva potuto aver luogo, abbia gridato alle guardie di pubblica sicurezza:"andate a prendere Matteo Corrado e Rocco Semilia". Tali immediate risultanze rivelano da quale direzione sia giunto l'omicidio e quale causale esso abbia avuto.

Al nemico vigile in attesa dell'occasione propizia, questi si presentava improvvisa con l'avviso al Lupo Leale di portarsi nella zona periferica di contrada Uditore il mattino del 30 gennaio 1962 per le pratiche di esproprio con i

tecnici del Comune di Palermo. Tale avviso gli era stato notificato solamente il giorno precedente, e, quindi, estranei difficilmente potevano essere a conoscenza di tale impegno di Toti.

Ogni elemento converge, univocamente, ad attestare che la mano che colpiva era quella mossa dai Rimi, come già era stata quella che aveva raggiunto il Giangreco. Unica ed idonea la causale: la reazione e la vendetta contro i più temibili avversari, principali esponenti della fallita spedizione ad Alcamo per sopprimere gli stessi Rimi Vincenzo e Rimi Filippo. Dalle testimonianze rese dalla Battaglia al dibattimento, nel confronti con Semilia Rocco, emerge com e questi dopo le confidenze fatte alla donna non si era fatto più vedere perchè, come dallo stesso riferitole, gli altri, venuti a conoscenza di tali rivelazioni, avevano deciso di punirlo e lo avevano schiaffeggiato; come Semilia Rocco, dopo l'assassinio di Impo Leale, si era allontanato dalla Sicilia portandosi vicino a Milano e si era poi (nell'agosto o settembre 1962) inaspettatamente fatto con lei vivo con una telefonata con cui le domandava come fosse "rimasta" e le diceva che, in caso di bisogno, un pezzo di pane gliele avrebbe potuto offrire anche lui. Tutto ciò ancora conforta nel convincimento dell'opera perfida di Semilia Rocco, continuatore del doppio gioco. E le pedine di questo sinistro gioco ancora intende manovrare con i riferimenti ai baci che avrebbe ricevuti

dalla Battaglia in occasione della causa svoltasi a Viterbo, ai pacchetti di sigarette dalla stessa offertigli, al pranzo in carcere promessogli (episodi, peraltro, ingeriti durante il dibattimento di primo grado di questo processo).

Esaurienti e definitive si considerano, dunque, le acquisite prove dall'operato del Semilia, senza bisogno degli elementi prospettati dalla di lui difesa per una rinnovazione parziale del dibattimento.

Invero la testimonianza dell'Avv.E. Avellone su dichiarazione che a lui sarebbe stata resa dalla Battaglia nel senso che la stessa riteneva Semilia Rocco estraneo al fatto perchè non era stato il mandante dell'omicidio di Salvatore Lupo Leale è tardiva, e quanto mai generica, e, comunque, essa prospetta un postumo apprezzamento personale soggettivo, e, come tale, si ravvisa ininfluente. Nè degna di rilievo ed utile ma equivoca, ai fini probatori, è la vendita della nuda proprietà dei due vani terreni fatta dalla Battaglia a Semilia Iolanda con l'atto I agosto 1967 del notaio Albanese.

Semilia Rocco e Semilia Marco nessuna causale propria avevano per sopprimere il Lupo Leale.

Nè altre causali, degne di considerazione, sono state prospettate come possibili ragioni dei due omicidi.

Pretesi risentimenti di altri mafiosi e di altre persone contro il Giangreco o contro il Lupo Leale costituiscono solo congetture e supposizioni vaghe e diversive.

L'ombra, che ancora avvolge gli esecutori materiali degli stessi

cidi, non impedisce la convinzione del Collegio di colpevolezza a carico degli imputati, in quanto gli esposti elementi probatori attestano che certamente i sicari agivano per incarico dei Rimi. La prova che i due omicidi si realizzavano in esecuzione di mandati dagli stessi conferiti è sufficiente per l'affermazione dello loro colpevolezza.

Semilia Rocco, mandatario di Rimi Vincenzo e di Rimi Filippo direttamente interessato, come si è notato, all'esecuzione del mandato stesso, potrà, in aggiunto in contrada Uditore, avere agito direttamente, al momento opportuno, contro il Lupo Leale; potrà, invece avere indotto al tradimento ed essersi, a sua volta, servito di Semilia Marco, guardaspalle del Lupo Leale. In ogni caso dall'angosciosa alternativa ricorre chiara e rimane integra la di lui responsabilità e quella dei suoi mandanti.

Un'impresa delittuosa coscientemente realizzata da mandante e mandatario non perde, invero, il suo carattere unitario: entrambi costituiscono causa efficiente dello stesso reato (teoria monistica del reato, accolta dal cod.pen.).

Ed è indifferente che il mandante agisca immediatamente e da solo verso l'esecutore materiale ovvero per il tramite di interposta persona.

Per le esposte considerazioni ed argomentazioni le censure mosse dai Rimi e dal Semilia alla impugnata sentenza si ravvisano infondate e si respingono.

I medesimi, a norma dell'art.213 c.p.p., si condannano, in solido, al pagamento delle spese processuali di questo grado.

P.Q.M.

La Corte di Assise di Appello di Perugia, visti gli artt.209, 213,523 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa in data 16 febbraio 1968 dalla Corte di Assise di Perugia, appellata dagli imputati Corrado Giuseppe, Verme Paolo, Costantino Damiano, Vallone Giovanni, Spina Giuseppe, Maggio Salvatore, Rimi Filippo, Rimi Vincenzo, Semilia Rocco, Corrado Vincenzo.

Dichiara inammissibile l'appello proposto da Maggio Salvatore;

Concede a Corrado Giuseppe, Verme Paolo, Costantino Damiano, Vallone Giovanni e Spina Giuseppe, per il delitto di tentato omicidio premeditato continuato, le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis C.P. e riduce la pena inflitta al Corrado Giuseppe, Verme Paolo, Costantino Damiano e Spina Giuseppe ad anni dieci di recl. a ciascuno e a Vallone Giovanni ad anni undici di reclusione;

Assolve Corrado Vincenzo dal reato di favoreggiamento perchè non punibile a norma dell'art. 384 c.p.;

Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

Condanna Semilia Rocco, Rimi Vincenzo e Rimi Filippo al pagamento delle spese processuali di questo grado.

Perugia 18 marzo 1969.

Il Presidente
f.to Bellocchi Antonio

Il Consigliere
f.to Pietro Pompei

= 88 =

Il Cancelliere Capo Sezione f.to Filippo Cascavello.

Depositata in Cancelleria il 14/6/1969. Il Cancelliere Capo

f.to Baldelli

MODULARIO INTERNO 1375

MOD. 868

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA P. S.
CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI POLIZIA CRIMINALE

Roma, 27 maggio 19 71

Al MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - D.G. - ISTITUTI PREVENZIONE E PENA ROMA

Riferire a voce a S.E. il Direttore Generale

Divisione Polcrim *Sez.* Reati Mafia *Risposta al Foglio del*

Prot. N. 223/103474/ *Allegati* 130 A.B. *Div.* *Sez.* *N.*

OGGETTO: -RIMI Vincenzo nato ad Alcamo il 6.3.1902 e RIMI Filippo nato ad Alcamo il 13.8.1928 - detenuti.-

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
15 GIU 71
GABINETTO DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

RISERVATA

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Nel corso di importanti indagini di P.G., eseguite di recente nella Sicilia Occidentale, si è dovuto controllare se gli ergastolani indicati in oggetto avessero avuto contatti esterni al carcere e, particolarmente, con elementi mafiosi di loro fiducia.

Si è così appurato che i due Rimi, rispettivamente padre e figlio, malgrado l'uno figurasse a Ragusa e l'altro a Noto, avevano trascorso insieme oltre un anno di detenzione nel carcere di Ragusa e precisamente: dal 22 febbraio 1970 al 25 marzo 1971.

Infatti, il Rimi Filippo, trovandosi detenuto a Noto, aveva chiesto ed ottenuto da codesto Ministero un colloquio con il padre, rinchiuso nel carcere di Ragusa, nel quale, una volta giunto, era rimasto per oltre 13 mesi.

Lo stesso Rimi Filippo risulta essere stato trasferito, il 25.3.1971, alle carceri di Messina, all'evidente scopo di ottenere la dichiarazione di minorato, per poi essere assegnato a Ragusa, nella stessa "Sezione" del padre.

La vicenda ha suscitato viva perplessità da parte di questo Dicastero, tenuto conto che, trattandosi di individui mafiosi pericolosissimi e tuttora capaci di organizzare qualsiasi attività illecita, anche dal carcere, sarebbe stato più opportuno evitare che essi si incontrassero.

Pertanto, si prega vivamente codesto Ministero di disporre che i due ergastolani in argomento siano destinati definitivamente in differenti stabilimenti di pena, quanto più possibile lontani dalla Sicilia, allo scopo di non consentire che essi possano continuare a mantenere collegamenti con l'ambiente locale, in cui godono ancora di moltissimo ascendente.

Si gradirà cortese riscontro.-

p. IL MINISTRO

Arg/f. Riferito personalmente al Sostituto Generale il quale ha disposto che - previo accertamento delle condizioni fisiche di

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

11/6/1971

Rif.to A S.E. il Direttore Generale.

Roselli: Con tele cifrato: destinare il RIMI Filippo alla C.R. di Parma e attendere risposta dalla Direzione di Ragusa circa le condizioni di trasportabilità del padre per trasferire costui eventualmente a Brindisi. (257)

14.6.1971 f.to Cons. Margariti

Ho riferito nuovamente, stamane, a S.E. Il Direttore Generale, al quale ho prospettato l'opportunità, vista la nota del Ministero Interni, di destinare il detenuto RIMI Filippo alla Sezione per minorati fisici della Casa di Reclusione di Porto Azzurro anziché alla Casa di Reclusione di Parma. (258)

S.E. Il Direttore Generale ha concordato con la mia proposta.

Pertanto, ho telefonato al Dott. Ciccotti - Direttore della Casa di Reclusione di Porto Azzurro - preannunziandogli l'arrivo del Rimi ed invitandolo ad adottare le misure cautelari più opportune, data la pericolosità del detenuto.-

Ho telefonato, quindi, al Direttore delle Carceri Giudiziarie di Messina, al quale ho comunicato la nuova destinazione del Rimi, revocando la sede di Parma, indacata nel tele del 14 c.m.- (259)

15/6/1971 f.to Cons. Margariti

(257) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 280. (N.d.r.)

(258) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 147. (N.d.r.)

(259) Il telegramma citato nel testo è pubblicato alla pag. 280. (N.d.r.)

MODULARIO INTERNO 1973

MOD. 868

Roma, 12 giugno 1971

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA P. S.
CENTRO NAZIONALE
DI COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI POLIZIA CRIMINALE

Al Ministero di Grazia e Giustizia
D. G. Istituti Prevenzione e Pena
ROMA

Divisione Polcrim Sez. Reati Mafia
Prot. N. 123/103474 Allegati
130.A.B.

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO :- RIMI Vincenzo nato ad Alcamo il 6.3.1902 e RIMI Filippo nato ad Alcamo il 13.2.1923 - detenuti.-

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA
ARRIVO
15 GIU 1971
GABINETTO DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

RISERVATA
URGENTE

Di seguito alla nota p. [illegible] del 27 maggio u.s., si comunica (260) che, secondo accertamenti esperiti, i detenuti di cui all'oggetto si trovano attualmente nelle carceri di Messina.

Pertanto, in riferimento a quanto già fatto presente, con la lettera surrichiamata, si prega la cortesia di codesto Dicastero, affinché i due ergastolani siano trasferiti, al più presto, fuori della Sicilia ed in due diversi stabilimenti di pena.

Si gradirà conoscere le decisioni che saranno adottate.

Pel MINISTRO

267889 H

Arg/Tel

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

(260) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 147. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 56

MOD. 56 M G

Roma, 1-6 GIU. 1971 - 19

Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Al Ministero dell'Interno - Direzione Gen. della P.S. - Div. Polcrim
Sez. Reati Mafia - ROMA

Ufficio III°
Prot. N. 267889/4 Compl.
Allegati

Risposta al Foglio del 27/5 e 12/6/71 (261)
Div. Sez. N. 113/103474
130.A.B.

OGGETTO :- RIMI Vincenzo nato ad Alcamo il 6/3/1902 e RIMI Filippo nato ad Alcamo il 13/2/1923 - detenuti.-

R I S E R V A T A

Con riferimento alle note suindicate si comunica che, con provvedimento telegrafico, il detenuto RIMI Filippo è stato destinato alla sezione per minorati fisici annessa alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro.

Per quanto attiene al trasferimento del RIMI Vincenzo, che attualmente trovasi ristretto nella sezione per minorati fisici delle Carceri Giudiziarie di Ragusa e che mai è stato trasferito in quelle di Messina, si è in attesa di conoscere, attraverso una dettagliata relazione sanitaria che risulta già spedita dalle Carceri Giudiziarie di Ragusa lo stato di salute del medesimo ai fini di assegnarlo in adeguato Istituto del Continente.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

per il MINISTRO

(261) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 147 e 150. (N.d.r.)

MODULARIO G. G. 16

MOD. 16

M/A.

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Ufficio III

Prot.n.170661/37748 **Roma,**

A P P U N T O

per il Sig.Capo della Segreteria

OGGETTO:- Detenuti RIMI Vincenzo e RIMI Filippo - trasferimento ad altra sede.-

In relazione alle note del Ministero degli Interni, che (262)
si allegano in copia, e con riferimento alle disposizioni impartite da S.E. il Direttore Generale si comunica che l'Ispettore Generale sanitario Prof.Fontanesi ha espresso il parere che - "per acquisire ulteriori elementi di valutazione" sulla possibilità di trasferire ad altra sede il detenuto minorato fisico Vincenzo RIMI, attualmente ristretto presso la sezione per tale categoria di condannati, esistente presso le Carceri Giudiziarie di Ragusa, nei confronti del quale il sanitario di detto istituto ha dichiarato la non trasferibilità - sarebbe opportuno eseguire una visita medica suppletiva al detenuto.

Il Prof.Fontanesi ha comunicato che tale visita potrebbe essere eseguita da lui stesso, congiuntamente al Dott. Giovanni De Angelis di questa Direzione Generale. (263)

Si resta in attesa di disposizioni al riguardo.-

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO III

F.to Margariti

(262) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 147 e 150. (N.d.r.)

(263) La correzione apportata al testo risale al documento originario. (N.d.r.)

MOD. 30 - Ediz. 1970

MODULARIO Telegr. - 61

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico.

INDICAZIONI D'URGENZA

Ricevuto il ..... 19..... ore .....
DOCUMENTO

Pel circuito N. .....

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa Centrale.
Nei telegrammi impressi a caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello della parola, il secondo quello delle parole, gli altri la data e l'ora e [illegible] della presentazione.

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE Giorno e mese	Ore e minuti	Via
579	ROMA	204312 40 23 2000 =					

(9401318) Mod. 30 del 19-1-70 - Roma, I. P. S. - S. (c. 50.000.000)

1971 LUG

RICEVUTO

RICERIMENTO INTERVENTO ONOREVOLE NICCOLAI SEDUTA CAMERA DEPUTATI VENTIDUE LUGLIO CORRENTE PREGO TRASMETTERE CORTESE SOLLECITUDINE FASCICOLI RELATIVI AT NOTI DETENUTI RIMI VINCENZO ET FIGLIO FILIPPO STOP = CATTANEI PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIMAFIA +

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SEGR. UFF. I
26 LUG 1971
N° 268771 Prot.
N° Class.

DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
SEGR. UFF. I
24 LUG 1971
N° Prot.
N° Class.

TELEGRAMMA

N. ..... di recapito. Rimettere al fattorino alle ore .....

5 1136

MINISTERO GRAZIA ET GIUSTIZIA

P DIREZIONE GENERALE ISTITUTI

PREVENZIONE ET PENA ROMA

AVVERTENZA
IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (tassata per una parola): *T.F.*..... (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale 'dell'abbonato. Es. *T.F. 91346* = Centrale Roma, *T.F. 664319* = Fabrival Milano.

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione *T.F.* Es. *T.F.* = Centrali Matrice, Via dal Corso, 181 - Roma.

Detti telegrammi vengono, nel limiti del possibile, radunati subito all'arrivo e recapitati per posta.

Sigle utilizzate dalle principali indicazioni che eventualmente figurano prima dell'indirizzo

PS = Par proseguire.

GP = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio postale.

MP = Da consegnarsi nelle mani del destinatario.

TC = Telegr. collazionato.

PC = Telegr. con avviso ricevimento.

TF = Da telefonarsi al domicilio del destinatario.

TR = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio telegrafico.

RP. x = Telegramma con risposta pagata. x rappresenta l'ammontare delle tasse pagate in lire italiane, o franchi ora.

XP = Telegramma con tasse di cortesia pagate dal mittente.

DOCUMENTO 864

SENTENZA DI ARCHIVIAZIONE, EMESSA IL 7 GIUGNO 1971 DAL GIUDICE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI PALERMO, NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO GIORGIO TSEKOURIS ED ALTRI, RITENUTI RESPONSABILI DI TENTATO OMICIDIO IN PERSONA DEL DEPUTATO ANGELO NICOSIA.

PAGINA BIANCA

Doc. Doc - 864

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, 14 APR. 1972

Prot.D/ 3916
ESPRESSO

Al Signor
Procuratore della Repubblica
PALERMO

Ai fini dei lavori di questa Commissione Parlamentare d'inchiesta, prego voler trasmettere, con cortese sollecitudine, copia della sentenza emessa al termine della fase istruttoria sul ferimento dell'onorevole Angelo Nicosia.

(Avv.Francesco Cattanei)

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il

TRIBUNALE CIVILE E PENALE

~~DI PALERMO~~

Sez. .....

Palermo, 15/4/1972 19..

Al Sig.Presidente della

della Commissione Parlamentare

d'Inchiesta sul fenomeno della

mafia in Sicilia

ROMA

Prot. N. 2161 *Pos. N.* .....

Risposta a nota del 14/4/1972 *N.* D/3916 (1)

OGGETTO: Ferimento dell'On.Angelo Nicosia.-

(Allegati N. uno *)*

Con riferimento alla nota suindicata tra=
smetto l'unita copia della sentenza emessa dal (2)
Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo,in
data 7 giugno 1971, nel procedimento contro
Ignoti e contro Tsekouris Giorgio Criston, im=
putati di tentato omicidio aggravato in persona
dell'On.Angelo Nicosia.

IL PROCURATORE DELLA REP.CA

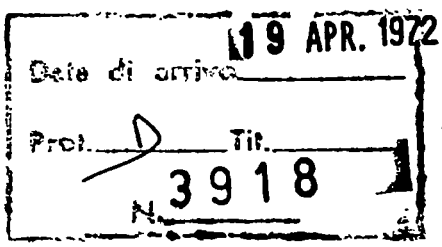

(1) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 407. (N.d.r.)

(2) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 409-410. (N.d.r.)

I905/70 R.G.

Doc 86/

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

19 APR. 1972

N. 3918

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo Dr. C.Terranova

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

I) IGNOTI
2) TSEKOURIS GIORGIO CRISTOU nato ad Asha - Famagosta - (Repubblica di Cipro) in g.I/8/I945
DECEDUTO IL 2/9/I970

IMPUTATI

di tentato omicidio aggravato dai motivi abietti e dalla premeditazione (artt.56,575,577 comma I° nn.3 e 4 in relazione allo art.6I n.I C.P.) per avere Tsekouris Giorgio, agendo con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Nicosia Angelo, colpendolo con un'arma da taglio all'addome, per motivi abietti e futili, in concorso con individui rimasti ignoti.
In Palermo il 3I/5/I970

Letta la requisitoria del P.M. che ha chiesto il proscioglimento degli ignoti perché rimasti tali e di Tsekouris Giorgio perché estinto il reato ascrittogli per morte del reo.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Il 3I maggio I970 verso le ore I6,30, l'On. Angelo Nicosia, Deputato al Parlamento Nazionale per il M.S.I., mentre percorreva a piedi Via Sciuti veniva accoltellato da uno sconosciuto, descritto dall'on.Nicosia come un giovane sui 20/25 anni, alto m.I,73 all'incirca, vestito di grigio con occhiali affumicati e capigliatura con riga.
Le indagini svolte dalla P.S., sia in relazione alla posizione politica dell'on.Nicosia sia in relazione all'appartenenza dello stesso alla Comm/ne Parlamentare di Inchiesta sulla Mafia, davano esito negativo.
L'On/le Nicosia si guariva nel termine di gg.50.

208 - Graf. Marenglio - Pa - n. 5000 - 1-71

Il 2 settembre 1970 perivano ad Atena, in seguito allo scoppio di una carica di esplosivo, il cittadino cipriota Tsekouris Giorgio e l'italiana Angelini Maria Elena.
Nelle foto dello Tsekouris, comunicate alla polizia italiana essendo il suddetto in possesso di un passaporto falso intestato a Seveso Ezio Maria ed essendo risultato che aveva soggiornato a lungo in Italia, l'On. Nicosia riconosceva il suo aggressore.
Tale identificazione veniva in questa sede confermata con dettagliati particolari dall'on/le Nicosia e trovava riscontro nelle deposizioni di Castellucci Antonino e di Di Maria Grazia, i quali riconobbero nella foto di Tsekouris un giovane che avevano visto recarsi nell'abitazione occupata a Palermo in via T.Gargallo da alcuni studenti greci tra i quali Adrimis Giorgio e Petridis Atanasio.
Nulla di concreto emerge dalle indagini svolte circa la causale del ferimento dell'On. Nicosia, circa i motivi della presenza a Palermo di Tsekouris ed in merito ai contatti da costui avuti col Petridis, con Adrimis o con altri studenti greci.
Né trovarono conferma alcuna i sospetti inizialmente affiorati sul conto del nominato Petridis.
In conseguenza il procedimento deve concludersi con sentenza di proscioglimento perché rimasti ignoti i correi dello Tsekouris e, per quanto riguarda costui, per morte del reo.

P.T.M.

Il G.I.
applicati gli artt.378,384 C.P.P.; 150 C.P.
dichiarata chiusa la formale istruzione, in conformità alla richiesta del P.M.;
dichiara non doversi procedere contro gli IGNOTI perché rimasti tali e contro TSEKOURIS GIORGIO perché estinto il reato ascrittogli per morte del reo.
Così deciso in Palermo il 7/6/1971
Il G.I. fto C.Terranova
Il Canc.fto L.Morsellino
Depositata il 7/6/1971
Il Canc.fto Morsellino
V° il S.Proc.G/le fto L.Mattina

C.C. all'originale per uso ufficio
Palermo 15/4/1972

IL CANCELLIERE

DOCUMENTO 1089

ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI SALVATORE COLLI, TRASMESSI IL 4 LUGLIO 1974 DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO.

PAGINA BIANCA

Reg. Gen. **Anno 19**

Tribunale Penale di

PRETURA di TRIBUNALE DI AGRIGENTO
~~UFFICIO ISTRUZIONE~~

N. 332/58 del Reg. Gen. del Procuratore della Repubblica

N. 295/58 del Reg. Gen. del Giudice Istruttore

N. _____ del Reg. Gen. della Pretura

Procedimento Penale

CONTRO

- Falli Salvatore

V. copertina interna

- Denuncia della [illegible] 53 [illegible]
- 2 fasc. ab. n. 1/-

imputat

93
2 P.

a 16/3/58 m.d. dep. sent. inv. a Cancelleria

..... Reg. Gen.

N. 186/58 Anno 195....

TRIBUNALE PENALE DI AGRIGENTO

PROCURA DI AGRIGENTO

222/58 Reg. Gen. del Procuratore della Repubblica

(01) N. 295/58 Reg. Gen. del Giudice Istruttore

N. ..... Reg. Gen. della Pretura

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

Colli Salvatore di Giuseppe e altri

Amato Audenzio - n. 5-10-926

Carmenza

arrestato 17-3-58

scarcerato il 23-2-59

IMPUTATO

a) del delitto di ~~tentato~~ omicidio aggravato p. e p. dagli artt. 575, 577 n. 3 e ult. p. C.P., per aver deliberatamente, con premeditazione, cagionato la morte del proprio nipote Montesano Rosario, colpito il quale esplodeva cinque colpi di moschetto cal. 32;

in località "Val di Lupo", territorio di Poggioreale, la sera del 26-2-1958

~~Imputato~~ b) del reato di furto aggravato d'uomo p. e p. dall'art. 624 C.P. in relazione all'art. 625 n. 2 C.P. per aver portato senza licenza una moschetto cal. 32, proprio della propria abitazione;

c) del reato di detenzione abusiva d'arma p. e p. dall'art. 697 C.P. per aver detenuto una moschetto cal. 32, senza la prescritta licenza - accert. in tale. di Poggioreale il 26-2-1958

23

2P

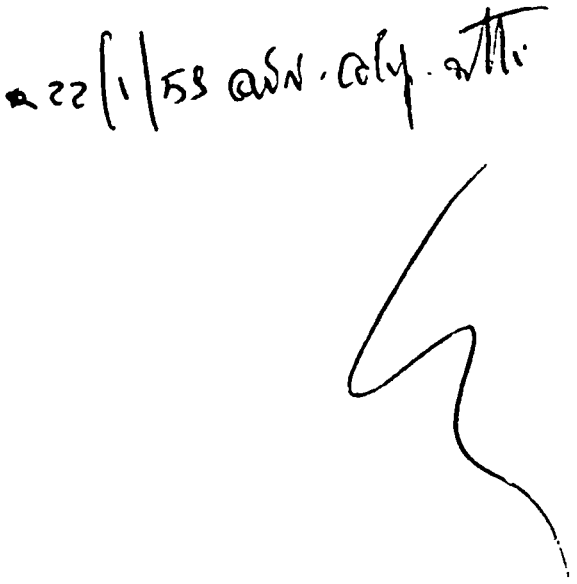

N. ..... Reg. Gen. 22 NOV. 1958. Anno 195...8

TRIBUNALE PENALE DI AGRIGENTO

PROCURA DI AGRIGENTO

N. 882/58 Reg. Gen. del Procuratore della Repubblica

N. ..... Reg. Gen. del Giudice Istruttore

N. ..... Reg. Gen della Pretura

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

Lotti Salvatore

arrestato 15.7.58

Imputat. omicidio in persona di Macaluso Rosario

Indice

Petizione Principale	
Elenco 200 firmatari	
Ritiri e perch	
Traslazione	1-2-
Certificato del Sindaco - distanza -	3-
Verbale - ricognizione - riconizione cadaverica	4-9-
Lettera	10
Verbale - ricognizione cadaverica	11-12-13-14-
Certificato del Sindaco - distanza chilometrica	15-
Rapporto	16-17-
Interrogatorio Carisà Salvatore	128
" Montesano Maria	129-130-
" Di Caro Carmela	131-
" Colli Salvatore	132-133-
Convalida di fermo fino al 5° giorno	134-
Interrogatorio imputato Colli Salvatore	135-136-137
	138-139-
Perizia autoptica	140-
Rapporto Segnalazione Ufficio Igiene	141-
Esame di Perito - e giuramento	142-143-
Verbale operazioni peritali	144-
Certificato del Sindaco - distanza chilometrica	145
Decreto pubblicazione Corte d'Assise	146
Richiesta	147
Mandato di tradurre	148
Rapporto Carmi	150

Istanza Colli-Felisatti	150	
Ministero Grazia	151	
Interrog. Colli-Felisatti	152-153	
Decreto di fissazione	154	
Richiesta del P.M.	155	
Fascicolo fotografico	156-161	
Missiva Grazia	162	
Citazione testi	163	
Esame Imputato Bologna	164	
" Montesano Rosario	165-166	
Decreto citazione	167	
Esame Bocciarelli Lauro	168	
" Montesano Marcello	169-170	
" Montesano Calogero	171-173	
" Montesano Hilario	174	
" di Loro Carmelo	175	
" Lauria Felisatti	176	
Ministero		
Perizia	179	
Esame testimoni sopraindicati	Scapellati Salvatore	180
" " " "	Scapellati Stefano	181
" " " "	Farmacopea Giuseppe	182
" " " "	Cultrera Pasquale	183
" " " "	Siciliano Salvatore	184
" " " "	Bellavia Vincenzo	185
Memoria		186
Requisitoria		187-189
Ordinanza Rep. atti		190
Lettera del G.I.		191 192

PROCURA DELLA REPUBBLICA

DI AGRIGENTO

Posizione giuridica del l'imputato Dott. Salvatore

arrestato 13.5.58

e scarcerato 23.2.59

Agrigento, li 13.5.58

Il Segretario

VARIAZIONI

PROCURA DELLA REPUBBLICA
di AGRIGENTO

Plico con reperti

1° Una fialetta estratta dalla testa del cadavere di Montalbano Rosario N° 5673

2° Una fialetta col. 8 per fialetta inerente all'omicidio di Montalbano Rosario N° 5680 A)

3 Plico contenente indumenti appartenuti a Montalbano Rosario N. 5680 B)

Agrigento 23.2.79 Il Cancelliere

751

PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI AGRIGENTO

N. 332/55 Reg. Gen. del 19

Agrigento, 22 MAR. 1958 19

OGGETTO

Richiesta notizie a nome di

Colli Salvatore di Giuseppe e di Amato Antonina nato il 8 Ottobre 1932 a Camastra

Il sottoscritto prega il Sig. Sindaco del comune di Camastra perchè si compiaccia di far annotare tutte le notizie di cui il presente foglio al nome della persona indicata a margine. Dovrà di seguito rimettere il presente all'Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica competente per territorio, il quale lo restituirà direttamente a questo ufficio con le notizie del Casellario Giudiziario.

IL SEGRETARIO

Cognome Nome e soprannome	Colli Salvatore
Nome del padre, se vivente o morto	di Giuseppe
Cognome e Nome della Madre	e di Amato Antonina
data e luogo di nascita / giorno, mese, anno	nato il 8 Ottobre 1932 del mese
Comune Provincia	nel comune di Camastra
Residenza abituale (Comune Frazione)	Camastra
Stato Civile: se figlio legittimo, illegittimato o legit. se celibe	legittimo
o nubile coniugato con o senza prole	coniugato
cognome e nome del coniuge	Montalbano Giovanna
se vedovo con o senza prole	
Analfabeta, istruzione elemen. o super.	El. Elementare
Se è padrone, operaio o bracciante	~~Bracciante~~ invalido (1)
Professione od occupazione	
Condizione economica	povera
Fama, condotta in generale	Buona

CERTIFICATO DI NASCITA

L'Ufficiale dello Stato Civile di Camastra

CERTIFICA

che Colli Salvatore figlio di

e di e nato in questo Comune il

giorno 8 Ottobre 1932

Data 24-3-958

L'Ufficiale dello S. C.

CERTIFICATO PENALE

Casellario Giudiziale di

Al nome retroindicato risulta:

17-6-50 Lett. Ass. annonaria 1 anno Libertà vigilata - Amnistiata

27 MAR. 1958

(1) Così nell'originale. (N.d.r.)

Al Sindaco

Camastra

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
TENENZA DI PALMA

N.178/1 di prot.Div.III^ Palma,li 27 febbraio 1980.-

OGGETTO:-Burrainiti (Agrigento) - Omicidio in persona di MONTEROSSO Rosario fu Calogero anni 64 da Palma Montechiaro.-

MINISTERO INTERNO	R O M A
PRESIDENZA GOVERNO REGIONALE - Gabinetto -	PALERMO
PRESIDENZA GOVERNO REGIONALE - Sicurezza -	PALERMO
CARABINIERI COMANDO GENERALE-UFF.SERV. SITUAZ.-	R O M A
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA	PALERMO
XI° COMILITER - UFFICIO INFORMAZIONI-	PALERMO
CARABINIERI COMANDO 3^ DIVISIONE "Ogaden"	NAPOLI
CARABINIERI COMANDO VI^ REGIONALE	PALERMO
CARABINIERI COMANDO LEGIONE - UFFICIO SERVIZIO -	PALERMO
PREFETTURA	AGRIGENTO
PROCURA REPUBBLICA	AGRIGENTO
QUESTURA	AGRIGENTO
CARABINIERI COMANDO GRUPPO	AGRIGENTO
CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA INTERNA	AGRIGENTO

Ore 7½ oggi, 27 andante, località "Val di Lupo" (Agro Agrigento) interno casa colonica proprietà Dott. SANSONE Giovanni da Palermo, est stato rinvenuto il cadavere del pregiudicato MONTEROSSO Rosario fu Calogero, anni 64, da Palma Montechiaro, colono del fondo stesso.-

Cadavere presenta cinque fori di arma da fuoco (rivoltella o pistola automatica) penetrate al viso et collo.-

Morte risale da ore 22 giorno 26 et ore 5 oggi, 27 andante.-

Prime indagini fanno presumere che delitto abbia movente vendetta.-

Indagini in corso.-

IL CAPITANO COMANDANTE INT. DELLA TENENZA
-Giuseppe Cipolla-

N. 2915 del Catal.
(R. 1955)

PROCURA DI AGRIGENTO
N. 2[illegible]
del 1/58

N. 3/19 di prot.

Agrigento, li 27/2/1958 19

OGGETTO: Segnalazione.

Allegati N. ____ *Risposta al* ____ *N.* ____ *del* ____

(2004384) Ord. 866 - Roma, 12-2-1965 - Ist. Poligr. Stato P. V. (c. 6.000.000)

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIB. AGRIGENTO
AL COMANDO DELLA COMPAGNIA INT. CARABINIERI AGRIGENTO
AI COMANDO DELLA STAZIONE CC. D' BURRAINITI
e,p.;
AL COMANDO DELLA TENENZA DEI CC.D' LICATA

Arma Palma Montechiaro habet stamane segnalato questo ufficio che at ore 7 oggi, località "Val di Lupo" agro Agrigento, giurisdizione Arma Burrainiti interno casa colonica proprietà Dott Salzone da Palermo est stato rinvenuto cadavere tale MONTERROSSO Rosario fu Calogero d'anni 64, contadino da Palma Montechiaro, colono predetto dott. Sansone. Cadavere presenta fori arma da fuoco (rivoltella aut pistola) at viso.

Cadavere piantonato da militari Arma Palma Montechiaro.

Prime indagini esperite Arma Palma Montechiaro fanno presumere trattarsi omicidio scopo vendetta. Predetto Monterosso est pregiudicato appartenente at famiglia pure di pregiudicati.

IL M.M. COMANDANTE DELLA STAZIONE
-Carmelo Salvo-

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

Ufficio Tecnico

IL SINDACO

C E R T I F I C A:

che la distanza tra il Comune di Agrigento e la località Valle di Lupo è di Km.27,000.-

Rilascia il presente per uso amministrativo.

Agrigento,8/3/1958

IL SINDACO

F:to Illeggibile

E' C. C. all'Originale allegato alla tassa per uso di ufficio

Agrigento,li 26/3/1958

IL SEGRETARIO

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

N.332/58 P.M.

IL P.M.

letto il verbale di perizia nei riguardi di Mastrosi Ottavio (2)

eseguita il g. 24-2-1958

nel procedimento penale contro Colli Salvatore imputato di omicidio

su istanza del dott. Calogero Mangione

liquidiamo al detto perito la somma di L. 1200 (milleduecento) per onorario nonchè L. 1200 (milleduecento) per indennità.

Agrigento 26-3-958

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(2) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 427-437. (N.d.r.)

OCESSO VERBALE

di descrizione
ognizione e sezione di cadavere

Affogliaz. N. _____

Parcella.

[illegible] Spirandi
[illegible] Lenito
1200 [illegible]
[illegible] recato
[illegible] l'undicesimo
[illegible] secondo
[illegible] Lire 1200-
[illegible] 25-7-1958
[illegible]

...erte che ove non soccorra la ...te del cadavere, dalla ... può passare subito alla ... e la recognizione alla necro-

SPESE

... L. 1200
... » _____
Totale L. _____

L'anno 1958 il giorno 27 del mese di Febbraio
in località Valdibrefo / Grigno (TN)
Noi Dott. Francesco Geremia
Procuratore della Repubblica
assistiti dal sottoscritto (1) e con l'intervento del _____
Sig. _____
ci siamo recati in detta località all'oggetto di località Val di Grigno sinistra di Grigno, nella pertinenza della casa colonica di proprietà del Dott. Canonico di Palmia allo scopo di accertare le modalità della morte di Mantovano Luciano.

Per le operazioni peritali, abbiamo richiesta la presenza del signor Dott. Calogero Mangione

Ammonito sull'importanza morale del giuramento, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono verso Dio e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, ai sensi dell'art. 142 Cod. proc. pen. gli abbiamo deferito il giuramento leggendogli la formula:

« *Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini, a voi affidate, sent'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere e che si faranno in vostra presenza* ». Il perito ha pronunciato le parole: *Lo giuro.*

Invitato a declinare le sue generalità, ha dichiarato chiamarsi: Dott. Calogero Mangione di Domenico anni 34 di Grigno ove risiede - medico chirurgo.

Dopo di che, diamo atto di avere rinvenuto in questo luogo un cadavere di sesso maschile dell'apparente età di anni 60

ASSENTE

(1) Cancelliere o Segretario.

Al fine di procedere alla

recognizione di cadavere

abbiamo fatto comparire alla nostra presenza i nominati:

1) Montesano Salvatore fu Rosario di anni 31 di Palermo - friulista e meccanico.

2) Montesano Calogero fu Rosario di anni 35 di Palermo - id. e ivi residente

Fatta loro seria ammonizione dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che con esso contraggono dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, abbiamo letto la formula:

« *Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità, null'altro che la verità* ».

I testimoni stando in piedi, a capo scoperto, al nostro cospetto hanno l'uno dopo l'altro pronunciato le parole: *Lo giuro.*

Richiesti delle generalità le declinano come sopra.

Invitati i medesimi ad esaminare attentamente il qui giacente cadavere ed a dichiarare a chi abbia appartenuto, hanno l'uno dopo l'altro risposto:

il cadavere che ci fu reso riconoscere è quello di Montesano Rosario fu Calogero nato nel 1894 a Palermo Montesano

e previa lettura e conferma del loro deposto si sono coll'Ufficio sottoscritti:

Montesano Salvatore

Montesano Calogero

Quindi licenziati i testimoni suddetti, abbiamo insieme a perit , proceduto alla

descrizione della prescrizione e degli indumenti del cadavere

dando atto che (1)

Lo giovinetto esaminato è costituito di un corpo impiegato abito a cui sul quale si accede in un altro vano stanza dove un letto a cui capezzale si presenta avvolto. Nel primo vano si accede inoltre in altri due vani adibiti a pubblico, mentre in un piccolo magazzino adibito a deposito si attraversa la stanza. Nel ripetuto primo vano, alla distanza di m. 0,90 dalla porta d'ingresso trovasi l'estremità di un mobile sull'apposito stato che su. Nel centro vano in prossimità della porta che mette in comunicazione con il terzo e con il piccolo magazzino deposito l'avambraccio destro sul busto e addotto. La giacca con l'eventuale biancheria - Il giacchetto sulla spalla destra - trovasi all'altezza sul centro della porta che mette nella stanza contigua - Il cadavere è disposto con la testa rivolta verso il lato più stretto sul suo, per chi entra —

(1) Si dia anche atto se fu e da chi proceduto ad operazioni fotografiche.

Dopo di ciò viene fatto con le debite cautele spogliare il cadavere degli indumenti indossati che vengono convenientemente raccolti in pacco al quale, dopo essere stato sigillato e vigilato dall'Ufficio viene dal (1) .....

.....

per essere depositato fra i corpi di reato.

In seguito coll'assistenza de perit suddett , abbiamo proceduto alla

ispezione esterna del cadavere

rivelando che [illegible]

(1) Cancelliere o Segretario.

6

Per accertare poi quale sia stata la causa della morte dell'individuo cui appartiene il descritto cadavere, i mezzi che l'hanno prodotta, il tempo in cui è avvenuta si è dato incarico a suddett perit , di procedere alla

sezione cadaverica

Ed i medesim perit , dopo aver praticate le occorrenti osservazioni in presenza dell'Ufficio ci ha riferito quanto appresso:

Rimosso sullo sterno - sul cadavere - cinque centimetri -
Al punto fronte il cadavere viene steso sul dorso sul tavolo per autopsi. Asportata la cassa toracica, dall'addome, dal strumenti vengono stoppati in sacchi puliti -
Al punto fronte viene riscontrato sull'esterno dell'encefalo, in sito, un proiettile di arma corta di fuoco col foro proiettile simile al precedente, viene trovato a contatto del parietale sinistro a breve distanza dall'osso sul cadavere e già descritto.
I proiettili vengono repertati e consegnati al Brig. Cc. di Buonalbergo per le indagini e con l'incarico di formare un solo reperto.
Al fronte riscontrato: cadavere di sesso maschile dell'apparente età di

N. B. — L'Autopsia sarà eseguita salvo casi speciali, nell'ordine seguente: esame degli organi contenuti nella cavità cranica, collo, addome.
A margine del foglio si noterà l'organo di cui si riporta l'esame.

anni 6 - sviluppo scheletrico brachitipo, stato di nutrizione buono - Il cadavere presenta la faccia insanguinata - Con l'umidità da rigidità cadaverica è in atto, con gli arti nella posizione descritta sopra - Sulla parte posteriore anteriore del collo, si notano macchie ecchimotiche di sangue; nulla di particolare sul torace; l'addome anteriormente sul corpo, nulla meritevole di particolare - Girato il cadavere si nota che i capelli della regione posteriore del capo sono impregnati di sangue - Tutta la regione posteriore del collo si presenta anch'essa imbrattata di sangue, come pure le spalle - Al taglio della cute della regione della spalla destra, si nota che il sangue è ancora fluido, di colore rosso vivo - Sollevato il cadavere, si notano gli stessi caratteri anche sulla regione posteriore del torace, dove si notano anche delle ecchimosi - Tutti i visceri addominali si presentano in condizioni normali - Mediante l'incisione della parete addominale si accede alla cavità addominale nella quale si trova del materiale

A

delle macchie di sangue. Tale ope-
razione mette in evidenza i fori dalla
radice del naso, leggermente spostati
dall'angolo esterno dell'occhio, una
lesione di continuo circolare sul de-
stro mento di spessore costituente,
a bordi rotondeggianti intaffiati
e con alone di raccolta ematico, ma non
di affumicamento.
Specificando la perizia lesioni note che
una trovata in corrispondenza della prima mon-
tagnola. ——
Quella mandibolare destra, costituente
il bordo inferiore dell'orbita, quella
la sul primo molare, rimasta una
lesione di continuo, anch'essa di for-
ma circolare con alcune piccole alone
di affumicamento e con bordi rotondeggianti intaffiati. Specificando perizia
lesione rimasta che era trovata in
corrispondenza muscolature dietro
di cui fratture della mandibola retro-
stante sulle collo,
in linea trasversale la medesima lesione,
rimasta una dietro lesione di continuo,
anch'essa notevolmente con bordi
rotondeggianti intaffiati, circondata
da un alone di affumicamento, anch'esso

frenetante in cuoio -
4) Sulla verticale di quest'ultima - linea, all'altezza del bordo superiore della cartilagine cricoide, si nota una linea di contorno, a forma pressoché piana, del diametro minimo di cm. cinque centimetri, a bordi netti, leggermente concavi da dove l'affusolamento. Le parti - predette linee sono di riferimento a fori circolari di proiettili d'arma da fuoco -
Sul lato sinistro del collo, leggermente a cm. otto centimetri e mezzo sulla verticale dell'angolo mandibolare sinistro, si nota una piccola lesione a bordi irregolari ed estroflessi - Al di sotto di cm. sei e mezzo ca da tre centimetri, si nota una piccolissima lesione a bordi sfrangiati ed estroflessi - Questa due lesioni sono da riferirsi a fori di uscita di proiettili di arma da fuoco -
Sul bordo inferiore del mento sinistro, si nota una piccola escoriazione cutanea - Analoga lesione si nota a cm. quattro centimetri da essa, sulla linea

Quindi licenziati i testimoni suddetti, abbiamo insieme a perit proceduto alla

descrizione della prescrizione e degli indumenti del cadavere

dando atto che (1)

Il lato destro del collo, a circa quattro centimetri al di sotto del lobo, sullo stesso lato, una lesione di continuo di circa mezzo centimetro di diametro, a bordi sfrangiati con alone di affumicamento. Tale lesione è da attribuire a foro di entrata di proiettile d'arma da fuoco.

Eseguita quindi l'autopsia, alla palpazione del dorso la regione posteriore della testa non presenta segni di lesioni. Non si notano altre lesioni macroscopicamente degne di nota attribuibili a fori di uscita di proiettili d'arma da fuoco.

Quindi il Pubblico Ministero Procuratore della Repubblica pone i seguenti quesiti:

1) a quanto tempo risale la morte
2) quale la causa della morte
3) se la morte fu istantanea o meno
4) quali colpi ha ricevuto la vittima

(1) Si dia anche atto se fu e da chi proceduto ad operazioni fotografiche.

Dopo di ciò viene fatto con le debite cautele spogliare il cadavere degli indumenti indossati che vengono convenientemente raccolti in pacco al quale, dopo essere stato sigillato e vigilato dall'Ufficio viene dal (1) .....

.....

per essere depositato fra i corpi di reato.

In seguito coll'assistenza de perit suddett, abbiamo proceduto alla

ispezione esterna del cadavere

rivelando che 5/ [illegible] 1/ [illegible] 2/ la morte è da attribuirsi a [illegible] 3/ la morte [illegible] 4/ [illegible] 5/ [illegible]

(1) Cancelliere o Segretario.

9

Per accertare poi quale sia stata la causa della morte dell'individuo cui appartiene il descritto cadavere, i mezzi che l'hanno prodotta, il tempo in cui è avvenuta si è dato incarico a suddett perit , di procedere alla

sezione cadaverica

Ed i medesim perit , dopo aver praticate le occorrenti osservazioni in presenza dell'Ufficio ci ha riferito quanto appresso:

Statura non superiore ai cinquanta centimetri, non inferiore a centoquarantacinque. Gli altri quattro arti sono più lunghi e tutti di misura eguale.

Per quanto riguarda il secondo quesito, occorre procedere all'autopsia del cadavere.

Vedi Documento della Repubblica

Si rimette il Rapporto del cadavere e quanto ad esso unito.

Roma, addì 1 [illegible]

N. B. — L'Autopsia sarà eseguita salvo casi speciali, nell'ordine seguente: esame degli organi contenuti nella cavità cranica, collo, addome.
A margine del foglio si noterà l'organo di cui si riporta l'esame.

Il Procuratore della Repubblica
(Dott. Francesco Ferrotti)

S. Dottore
Mangiare Calogero
Agrigento

FATTURA N. 192 Agrigento 25-2- 1958

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
Litri	Mosto Cotto		
Litri	Cotto Filtrato Mosto		
Litri	Spese di Distillazione		
Litri	Cicoli		
	N. 1 Bottiglie Litri 95		
	Bollo quietanza		
	Per quietanza di Lire Millesessantanove		

Visto si liquidino L.I.069 (millesessantanove

AGRIGENTO 26 MARZO 1958

IL PROCURATORE della REPUBBLICA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

N.332/58 P.M.

IL P.M.

Letta la perizia per autopsia su Monterosso Rosario

eseguita il g. 28-2-1958 in Agrigento

nel procedimento penale contro Collo Salvatore imputato di omicidio

su istanza del dottore Il Cavaliere Mangione-Lello

Dott. LELLO MANGIONE

Medico Chirurgo Agrigento 28/2/1958

Per ricevuta di £.2.000 (duemila) dal Dott. Mongrone quale compenso per opera prestata oggi con altri inservienti, nel corso dell'autopisia su Monterosso Rosario.=

Il mercenario

F/to Rizzeri Pasquale

E' copia cnforme all'originale alligato alla tassa.

Agrigento, 26/3/1958.

Il Cancelliere

1 bis

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

N.332/58 P.M.

IL P.M.

Letta la perizia per autopsia su Mantenga Rosario (3)

eseguita il g. 28-2-1958 in Agrigento

nel procedimento penale contro Collo Salvatore imputato di omicidio

su istanza del dottore il Calogero Maugeri e Leone Lordo Giovanni

liquidiamo al detto perito la somma di Lr. 5000 (cinquemila) per ognuno nonchè le spese di cui all'unita nota del Dott. Calogero Maugeri

oltre le somme anticipate di cui alla allegata nota

Agrigento li 26-3-958

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(3) La perizia citata nel testo è pubblicata alle pagg. 427-437. (N.d.r.)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

N.332/58 P.M.

IL P.M.

Letta la perizia su

eseguita il g.

nel procedimento penale contro Colle Salvatore imputato di omicidio

su istanza del dottore

liquidiamo al detto perito la somma di L.

oltre le somme anticipate di cui alla allegata nota

Agrigento li

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

OCESSO VERBALE

di descrizione
cognizione e sezione di cadavere

Affogliaz. N. 16

L'anno 1958 il giorno 28 del mese di Febbraio
in Offanto
Noi Dott. Giovanni Di Capua Procuratore della Repubblica
assistiti dal sottoscritto (1) e con l'intervento dei Signori Campione Salvatore di Domenico e Rombolo Giovanni di Michele - medici chirurghi di Rapolla
ci siamo recati in detta località all'oggetto di procedere alla ricognizione del cadavere di persona di sesso maschile rinvenuto in località Pietra Pizzuta in agro di Rapolla.
Per le operazioni peritali, abbiamo richiesta la presenza dei Signori medici sopra indicati, ai quali abbiamo dato lettura del presente atto.

Ammonito sull'importanza morale del giuramento, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono verso Dio e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, ai sensi dell'art. 142 Cod. proc. pen. gli abbiamo deferito il giuramento leggendogli la formula:

« *Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini, a voi affidate, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza* ». Il perito ha pronunciato le parole: *Lo giuro.*

Invitato a declinare le sue generalità, ha dichiarato chiamarsi: Campione Salvatore di Domenico di anni 34 e Rombolo Giovanni di Michele di anni 29 esercenti la loro professione.

Dopo di che, diamo atto di avere rinvenuto in questo luogo un cadavere di sesso maschile -

Avverte che ove non occorra la ...zione del cadavere, dalla 2ª pa... può passare subito alla 4ª e ...po la recognizione alla necro...

SPESE

Tes...a . L. .....
...ti . . » .....
Totale L. .....

Il (1) .....

...NTI-ASSENTO

(1) Cancelliere o Segretario.

Al fine di procedere alla

recognizione di cadavere

abbiamo fatto comparire alla nostra presenza i nominati:

Monteroso Calogero fu Giuseppe di anni 38 da Palma Montechiaro, ivi residente.

Monteroso Mariano di Giuseppe di anni 34 da Palma Montechiaro, ivi residente - Li quali sul conto

Fatta loro seria ammonizione dell'importanza morale del giuramento, del vincolo religioso che con esso contraggono dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, abbiamo letto la formula:

« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità, null'altro che la verità ».

I testimoni stando in piedi, a capo scoperto, al nostro cospetto hanno l'uno dopo l'altro pronunciato le parole: *Lo giuro.*

Richiesti delle generalità le declinano come sopra.

Invitati i medesimi ad esaminare attentamente il qui giacente cadavere ed a dichiarare a chi abbia appartenuto, hanno l'uno dopo l'altro risposto:

Il cadavere che ci viene mostrato è quello di nostro fratello Monteroso Rosario fu Calogero nato nel settembre 1896 a Palma Montechiaro, ivi residente.

e previa lettura e conferma del loro deposto si sono coll'Ufficio sottoscritti:

Monteroso Calogero

Monteroso Mariano

Per quanto attiene alle risultanze ed all'esame del cadavere l'ufficiale si riporta al verbale precedente facendo constare che la salma di cui trattasi è quella di Monteroso Rosario fu Calogero.

Per accertare poi quale sia stata la causa della morte dell'individuo cui appartiene il descritto cadavere, i mezzi che l'hanno prodotta, il tempo in cui è avvenuta si è dato incarico a suddett perit , di procedere alla

sezione cadaverica

Ed i medesim*i* perit*i* , dopo aver praticate le occorrenti osservazioni in presenza dell'Ufficio ci ha riferito quanto appresso:

Mentre si procede allo scoprimento del cranio del cadavere si nota una abbondante suffusione sanguigna all'altezza del centro della squama dell'occipitale; sollevato il cuoio capelluto si nota che la suffusione è determinata da un sollevamento della teca esterna della squama per fenomeni emorragici di essa. Asportate le scaglie superficiali si rimane in presenza di una lesione contusa di circa 5 cm. da lunga. Si procede quindi allo scoperchiamento della testa.

Nulla di particolare si nota alla calotta cranica e sulla dura madre meningea. Anche un esame sotto meningeo alla regione occipitale.

Sollevando la massa cerebrale si nota che il nervo ottico destro è notevolmente arretrato all'uscita dal chiasma; si nota

N. B. — L'Autopsia sarà eseguita salvo casi speciali, nell'ordine seguente: esame degli organi contenuti nella cavità cranica, collo, addome.
A margine del foglio si noterà l'organo di cui si riporta l'esame.

ancora uno spostamento del fascicolo cerebrale di destra.-
Asportato il cervello, si nota sul pavimento del cranio, a destra all'altezza del lobo anteriore destro un foro corrispondente esattamente con foro simmetrico descritto alla radice del naso; in corrispondenza del lobo posteriore di destra, alla regione occipitale un foro sulla mediana che corrisponde al punto di fusione della squama occipitale.
Si procede quindi all'esame della superficie cerebrale mediante il Taglio di Flechsig. Tale operazione mette meglio in evidenza eventuali lesioni corticali. Tranne piccoli fatti di natura puramente della superficie cerebrale in toto, solo in pochi punti della base cerebrale si trovano delle piccole macchie emorragiche.
Si procede quindi alla asportazione della massa cerebrale. L'esame di essa non dà nulla di particolare. Non resta adunque che l'esame del pavimento cranico mediante il quale evidenziare che anteriormente a destra, sulla linea mediana del pavimento stesso, esiste una serie di fratture comminute

Nicola Pende

Leonardo Fumagalli

f. c: Sezione cadaverica

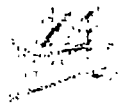

Addentrandoci nell'esame del caso clinico, abbiamo da fare con un soggetto di sesso maschile, dell'età apparente di circa 30 anni, di costituzione robusta, ben nutrito, di statura superiore alla media, di colorito roseo, con cute integra, senza segni di recenti traumatismi. Procedendo nell'esame del cranio si nota una netta tumefazione ecchimotica della regione occipitale della ampiezza di circa 10 cm. di diametro, dell'altezza di circa 5 cm. Alla incisione della cute si rileva un ematoma sottocutaneo, esteso a tutta la regione occipitale, che si approfondisce fino a raggiungere la superficie esterna della squama occipitale. Non si rilevano altre lesioni a carico della cute del cranio. Si procede quindi alla apertura della cavità cranica mediante sezione circolare della volta cranica, a livello della linea temporale superiore, e successiva asportazione della calotta cranica. Si rileva una netta frattura comminuta della squama occipitale della ampiezza di circa 10 cm. di diametro, che si approfondisce fino a raggiungere la superficie esterna della squama occipitale. Non si rilevano altre lesioni a carico della cute del cranio. Si procede quindi alla apertura della cavità cranica mediante sezione circolare della volta cranica, a livello della linea temporale superiore, e successiva asportazione della calotta cranica. Si rileva una netta frattura comminuta della squama occipitale della ampiezza di circa 10 cm. di diametro, dell'altezza di circa 5 cm. Alla incisione della cute si rileva un ematoma sottocutaneo, esteso a tutta la regione occipitale

al dito del angolo mandibolare destro,
al dito della faccia sinistra, si riscontra
un terzo corpo estraneo identificabile
con un proiettile d'arma da fuoco
fortemente deformato e non completo.
La testa quindi questo proiettile
fuoriuscito dal foro soprastante
si è fermato nel punto di riscontro
descritto lungo il tragitto
mandibolare destro con un decorso
leggermente obliquo dal basso verso
l'alto. Si procede quindi all'esame
degli organi interni, toracici e addominali.
Tale esame mette in evidenza una
totale assenza di tutti gli organi.
In conclusione diciamo che il proiettile
rinvenuto nella regione occipitale è
fuoriuscito dal foro alla radice
del naso e con un decorso quasi
orizzontale si è fermato
dall'avanti all'indietro fermandosi
al punto di riscontro; il proiettile
fuoriuscito dal foro sotto l'angolo
mandibolare con un decorso leggermente
dal basso verso l'alto si è fermato

111

in vicinanza della accettazione;
il proiettile penetrato all'altezza
del primo lombare, fratturando la
mandibola in cui è fermato sotto la
lingua. I fori stabiliti
fra i due fori sul lato destro del
collo e i due fori sul lato sinistro
stanno ad indicare il passaggio
di due proiettili d'arma da fuoco
che con un percorso leggermente
inclinato dall'alto verso il basso
sono penetrati a destra e fuoriusciti
a sinistra.

Il Medico Curante

Il Sindaco Il Segretario Comunale

A questo punto i periti da
parte del Tribunale danno
lettura del referto autoptico
redatto dal Comune e da ciascuno dei
Periti dopo aver consultato il Fascicolo
Processuale e le foto relative ai tre proiettili
rinvenuti e da loro repertati
dichiarano di confermare integralmente
quanto fatto dal Medico Legale
dopo aver visionato i tre proiettili
rinvenuti e che vengono allegati
alla Cancelleria.

Il Perito Angelo

Il Perito

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

Ufficio Tecnico

IL SINDACO

C E R T I F I C A :

che la distanza tra il comune di Agrigento e la località Valle di Lupo è di Km.27,000.

Rilascia il presente per uso amministrativo.

Agrigento, li 8/3/1958

IL SINDACO

F:to Illeggibile

E' C. C.All'Originale

Agrigento, li 27/3/1958

IL SEGRETARIO

A/V.

PROCURA DI AGRIGENTO N. 1 Reg. Gen. del 158 87

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI PALERMO
- COMPAGNIA INTERNA AGRIGENTO -

N° I98/5 di prot/llo Agrigento, lì I4 marzo I958.
OGGETTO: Richiesta di protrazione di fermo di polizia giudiziaria.-

^ ^ ^
_ - -

ALL'ILL/MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI
= A G R I G E N T O =

^ ^ ^
_ - -

Si trasmettono i sottonotati verbali relativi ad atti di P.G. compiuti da questo comando in ordine all'omicidio in persona di MONTEROSSO Rosario, dai quali si evince la responsabilità delle sottonotate persone:

-CASCIA' Salvatore fu Angelo e di Sicilia Carmela, nato a Camastra l'I.4.I929, ivi residente, Via Vittorio Veneto 267, genero dell'ucciso;

-COLLI' Salvatore di Giuseppe e di Amato Antonina, nato a Camastra l'8.I0.I932, ivi residente e temporaneamente in Palma Montechiaro via Palermo n°247, genero dell'ucciso;

-DI CARO Carmela vedova Monterosso fu Damiano e di Di Maggio Vincenza, nata a Palma Montechiaro, di anni 57, casalinga;

-MONTEROSSO Maria fu Rosario e di Di Caro Carmela, nata a Lercara Friddi il I2.6.I937, figlia dell'ucciso e moglie del COLLI' Salvatore.

Il Collì Salvatore, attualmente, trovasi in istato di fermo, siccome indiziato di sottrazione di cadavere e tentata estorsione.

Mentre il Collì Salvatore trovasi ristretto presso queste camere di sicurezza, gli altri fermati si trovano presso le locali Carceri Giudiziarie, a disposizione di quest'Arma.

Quanto sopra si comunica alla S.V.Ill/ma perchè si compiaccia concedere la protrazione dei fermi sino al settimo giorno onde consentire il completamento delle indagini.

Si allegano:

I°)- UN verbale di interrogatorio reso dal minore MONTEROSSO Rosario di anni I2; (4)

2°)- UN verbale d'interrogatorio reso da MONTEROSSO Mariano, figlio, dell'ucciso; (5)

3°)- UN verbale d'interrogatorio reso da MONTEROSSO Calogero, figlio dell'ucciso; (6)

4°)- UN verbale d'interrogatorio reso da MONTEROSSO Maria, moglie del Collì e figlia dell'ucciso; (7)

5°)- UN verbale d'interrogatorio reso da CASCIA' Salvatore, genero dell'ucciso; (8)

6°)- UN verbale d'interrogatorio reso da DI CARO Carmela, vedova Monterosso; . / . (9)

(4) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 454-455. (N.d.r.)
(5) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 456-459. (N.d.r.)
(6) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 460-463. (N.d.r.)
(7) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 464-465. (N.d.r.)
(8) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 466-468. (N.d.r.)
(9) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 469-470. (N.d.r.)

- 2° foglio -

7°)- UN verbale d'interrogatorio reso da COLLI' Salvatore, genero dell'ucciso; (10)
8°)- UN verbale di confronto tra MONTEROSSO Rosario e MONTEROSSO Maria; (11)
9°)+ UN verbale di confronto tra MONTEROSSO Maria e DI CARO Carmela (12)
10°)- UN verbale di fermo di CASCIA' Salvatore; (13)
11°)- UN verbale di fermo di DI CARO Carmela; (14)
12°)- UN verbale di fermo di MONTEROSSO Maria; (15)
13°)+ UN verbale di fermo di COLLI' Salvatore.- (16)

IL CAPITANO COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
-Pasqualino Barone-

(10) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 471-472. (N.d.r.)
(11) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 473-474. (N.d.r.)
(12) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 475. (N.d.r.)
(13) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 477. (N.d.r.)
(14) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 478. (N.d.r.)
(15) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 479. (N.d.r.)
(16) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 476. (N.d.r.)

A/V.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI PALERMO
- COMPAGNIA INTERNA AGRIGENTO -

N° 198/5 di prot/llo Agrigento, lì 14 marzo 1958.
OGGETTO: Richiesta di protrazione di fermo di polizia giudiziaria.-

^ ^ ^
- - -

ALL'ILL/MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI
= A G R I G E N T O =

^ ^ ^
- - -

Si trasmettono i sottonotati verbali relativi ad atti di P.G. compiuti da questo comando in ordine all'omicidio in persona di MONTEROSSO Rosario, dai quali si evince la responsabilità delle sottonotate persone:

-CASCIA' Salvatore fu Angelo e di Sicilia Carmela, nato a Camastra l'1.4.1929, ivi residente, Via Vittorio Veneto 267, genero dell'ucciso;

-COLLI' Salvatore di Giuseppe e di Amato Antonina, nato a Camastra l'8.10.1932, ivi residente e temporaneamente in Palma Montechiaro via Palermo n°247, genero dell'ucciso;

-DI CARO Carmela vedova Monterosso fu Damiano e di Di Maggio Vincenza, nata a Palma Montechiaro, di anni 57, casalinga;

-MONTEROSSO Maria fu Rosario e di Di Caro Carmela, nata a Lercara Friddi il 12.6.1937, figlia dell'ucciso e moglie del COLLI' Salvatore.

Il Collì Salvatore, attualmente, trovasi in istato di fermo, siccome indiziato di sottrazione di cadavere e tentata estorsione.

Mentre il Collì Salvatore trovasi ristretto presso queste camere di sicurezza, gli altri fermati si trovano presso le locali Carceri Giudiziarie, a disposizione di quest'Arma.

Quanto sopra si comunica alla S.V.Ill/ma perchè si compiaccia concedere la protrazione dei fermi sino al settimo giorno onde consentire il completamento delle indagini.

Si allegano:

1°)- UN verbale di interrogatorio reso dal minore MONTEROSSO Rosario di anni 12; (17)

2°)- UN verbale d'interrogatorio reso da MONTEROSSO Mariano, figlio dell'ucciso; (18)

3°)- UN verbale d'interrogatorio reso da MONTEROSSO Calogero, figlio dell'ucciso; (19)

4°)- UN verbale d'interrogatorio reso da MONTEROSSO Maria, moglie del Collì e figlia dell'ucciso; (20)

5°)- UN verbale d'interrogatorio reso da CASCIA' Salvatore, genero dell'ucciso; (21)

6°)- UN verbale d'interrogatorio reso da DI CARO Carmela, vedova Monterosso; (22)

. / .

(17) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 454-455. (N.d.r.)
(18) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 456-459. (N.d.r.)
(19) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 460-463. (N.d.r.)
(20) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 464-465. (N.d.r.)
(21) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 466-468. (N.d.r.)
(22) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 469-470. (N.d.r.)

- 2° foglio -

7°)- UN verbale d'interrogatorio reso da COLLI' Salvatore, genero dell'ucciso; (23)

8°)- UN verbale di confronto tra MONTEROSSO Rosario e MONTEROSSO Maria; (24)

9°)+ UN verbale di confronto tra MONTEROSSO Maria e DI CARO Carmela; (25)

10°)- UN verbale di fermo di CASCIA' Salvatore; (26)

11°)- UN verbale di fermo di DI CARO Carmela; (27)

12°)- UN verbale di fermo di MONTEROSSO Maria; (28)

13°)+ UN verbale di fermo di COLLI' Salvatore.- (29)

IL CAPITANO COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
-Pasqualino Barone-

(23) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 471-472. (N.d.r.)
(24) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 473-474. (N.d.r.)
(25) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 475. (N.d.r.)
(26) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 477. (N.d.r.)
(27) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 478. (N.d.r.)
(28) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 479. (N.d.r.)
(29) Il verbale citato nel testo è pubblicato alla pag. 476. (N.d.r.)

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI PALERMO
STAZIONE DI PALMA MONTECHIARO

PROCESSO VERBALE:= di interrogatorio del minore MONTEROSSO Rosario di Calogero e di Castronovo Vincenza, nato a Palma Montechiaro il 2/4/1946, i i residente in vicolo Cutaia 10, scolaro.=

L'anno millenovecentocinquantotto, addì 13 del mese di marzo, in Palma Montechiaro, ufficio stazione carabinieri, ad ore 14;45.= Innanzi a noi sottoscritti ufficiali di polizia giudiziaria è presente il minore Monterosso Rosario, in rubrica meglio generalizzato, il quale opportunamente interrogato dichiara spontaneamente: Stamane, verso le ore 8,3 venuto nella mia abitazione mia zia Montenero Maria, in Collì Salvatore, la quale, presenti mia nonna Sfortuna Giovanna e mia madre, chiese a quest'ultima il permesso perchè io l'accompagnassi in contrada "Zubbia" di Palma Montechiaro dove si trova una stazione di monta cavallina ed asinina gestita da detto mio zio Collì, al fine di accertarsi se quest'ultimo si trovasse ivi. Tanto perchè la predetta mia zia aveva appreso poco prima che il di lei marito era stato accompagnato in caserma dai carabinieri. Concessomi il permesso, uscii di casa alle ore 8,5 = 9,10 in compagnia della stessa mia zia ed insieme ci recammo nella suddetta stazione di monta, ove non trovammo il Collì Salvatore ne altre persone. Facemmo quindi ritorno a casa e giunti in località Santa Rosalia, periferia di Palma Montechiaro, incontrammo mio zio Cascià Salvatore fu Angelo che procedeva a piedi, in senso inverso, diretto verso la località "Zubbia". Egli non appena ci scorse si fermò e mia zia gli rivolse prontamente la seguente domanda:" IO SAI DOVE VI PASCOLA LA BOVOLTELLA". Il Cascià rispose: " U SACCIU ". e soggiunse: "CA CI ERSSA PISTOLA C'AMMAZZALLU A MUNTIRUSSU, AVEMU AD ANNARI A MARIANU. Per ultimo disse a mia zia Maria che, nel caso la di lei cognata Di Cero Carmela fosse stata ancora invitata in caserma per deporre circa l'omicidio del di lei marito, nulla avrebbe dovuto dichiarare in quanto i carabinieri non possono costringere le persone, lobo di ciò il Cascià si avviò verso la detta località "Zubbia", mentre noi facemmo ritorno in paese.=

A.D.R.= Sono venuto in caserma a dichiarare quanto sopra di mia spontanea volontà, senza essere stato mandato nè dai miei familiari, nè da altre persone. Io stesso ho scritto il biglietto che vi consegno e nel quale sono esposti in sintesi i fatti sopra chiariti.

D.D.R.= Non sono in grado di fornire ulteriori particolari circa i motivi per cui fu ucciso Monterosso Rosario venne ucciso, ne posso citare altri particolari circa eventuali litigi avvenuti in seno alla famiglia del predetto mio nonno.

A.D.R.= Non mi risulta che quest'ultimo abbia avuto in passato

Cap. Bruno Pasquinelli

= 2° foglio =

delle controversie di ordine finanziario o per altro motivo.=
A.D.R.= Il motivo per cui vi ho portato il biglietto va ricercato nel fatto che desidero non venga fatto alcun male a mio zio Monteroso Mariano, figli dell'ucciso, siccome, come ebbi a dire in precedenza, ho appreso dal Casciò che egli avrebbe in animo di uccidere detto mio zio Mariano.
A.D.R. = Confermo in ogni particolare e circostanza quanto dichiarato, e, benchè in minore età, sono cosciente e sicuro di quello che asserisco. Io ebbi ad udire chiaramente e senza alcun dubbio le parole del Casciò che vi ho riportato con fedeltà assoluta.
A.D.R.= Ex Frequentante la quinta classe elementare e vi ho dimostrato mediante un saggio calligrafico che il biglietto consegnatovi é stato scritto di mio pugno. Preciso anzi che ebbi a scriverlo verso le ore 13,30 di oggi, 13 andante, nel preciso istante in cui, varcata la soglia della scuola, stavo per avviarmi a casa. Mi sono seduto su di un marciapiedi, nei pressi di una immagine sacra posta in viale Caltanissetta e, su di un bigliettino che tenevo in tasca, scrissi le parole che conoscete.
A.D.R.= Il motivo per cui presi nota nel bigliettino delle parole pronunciate dal Casciò nella circostanza sopra riferita va ricercato nel fatto che avevo paura di dimentirle siccome era mia intenzione riferirle esattamente a voi.
A.D.R.= Preciso che nello stesso bigliettino, qui di seguito trascritto, sono narrate con esattezza le circostanze di fatto sopra trascritte così come mi constano:"" questa mattina verso sotto i carabinieri anno preso mio zio Salvatore mia zia maria mi a detto andiamo alla zubbia mentre a rivato mio zio tito di camastra e a parlato con mia zia maria e gli a detto lo sai dova é il riforbero che con la papia arma che abbiamo ucciso a suo padre andiamo a uccidere a mariano che così esce tuo marino (marito) che a maria no lo e ucciso un'altra paritita mio zio tito se ne a andato da solo alla zubbia ad andare a cercare il riforbero (rivolver) exxx a mè e a mia zia maria ci a mandato in casa mio zio tito gli a xx detto a mia zia maria di dirci che se chiamata dai carabinieri a mia zia maria gli diva che se é chiamato alla caserma dice che non parla che ci a dire alla mamma che non parla alla caserma che bastonate non ce nè chi momento ucciremo.""""
A.D.R.= Nel leggere il bigliettino che mi mostrate, dichiaro che il contenuto di esso é stato fedelmente da voi sopra riportato.
A.D.R.= Confermo in ogni minimo particolare le circostanze di fatto, di luogo e di tempo da me palesate, non ho altro da aggiungere ed in fede di quanto sopra mi sono scrivo.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

Stazione di Palma Montechiaro

PROCESSO VERBALE di interrogatorio di MONTEROSSO Mariano fu Rosario e di Caro Carmela, nato a Palma di Montechiaro (Agrigento) il 15 gennaio 1934, ivi residente in via Palermo n°234, contadino.

L'anno millenovecentocinquantotto, addì 13 marzo, nell'ufficio della suddetta stazione, ore 22,30.

Davanti a noi ufficiali di polizia giudiziaria è presente

MONTEROSSO Mariano, in rubrica generalizzato, il quale spontaneamente dichiara quanto segue:

Trascorsi tutto il giorno del 26 febbraio u.s. in località "Val di Lupo" di Agrigento in compagnia di mio padre aiutandolo nei lavori campestri dicendo lo stesso in tale luogo conduce a mezzadria un appezzamento di terreno. Alle ore 17 circa lasciai la casa colonica sita nella predetta località e montato sulla mia bicicletta, sulla quale presi anche il mio nipote Monterosso Rosario, mi diressi verso Palma Montechiaro. Giunto in località "Robbia", nella periferia del paese, mi fermai onde invitare mio cognato COLLI' Salvatore a far ritorno a Palma e percorrere la strada insieme. Egli mi rispose che sarebbe venuto in paese poco dopo e così continuai la mia strada fino alla casa paterna dove giunsi alle ore 17,30 circa. Dopo circa 15 minuti arrivò anche presso la mia abitazione il COLLI' per ivi consumare il pasto serale, siccome mia sorella Maria si trovava a Canastra. Non appena giunto in casa mio cognato disse che avrebbe dovuto recarsi al cimitero in paese per parlare con una persona circa un'anima. Dopo circa 10 minuti ritornò in casa dicendo che doveva recarsi nuovamente in paese per parlare con altra persona circa una sorella dicendo a mia madre che se non fosse ritornato in casa per l'arrivo della corriera che giunge a Palma di Montechiaro alle ore 20 circa proveniente da Canastra, avrebbe dovuto recarsi ad attendere l'arrivo della corriera per ricevere la sorella Maria la quale sarebbe giunta con tale corriera. Difatti dopo tale raccomandazione mio cognato COLLI' uscì di casa erano circa le ore 18,30 circa. Poichè mio cognato fino alle ore 20 non era ancora tornato in casa, mia madre mi recò alla fermata per incontrare mia sorella Maria, moglie del COLLI', facendo ritorno con questa in casa dopo circa 10 minuti. Dopo circa 15 minuti ancora fece ritorno in casa mio cognato COLLI'. Appena entrato in casa mio cognato chiese a mia madre se era pronto il mangiare. La madre rispose che si attendeva lui per mangiare tutti insieme. Mio cognato ribattè che avrebbero potuto far mangiare senza attendere il suo ritorno. La madre gli rispose che era stato suo desiderio di attenderlo per mangiare insieme. Successivamente mia madre mi chiese se volevo mangiare anch'io, ma io le risposi che per me era indifferente anche perchè ero intento alla lettura di un libro.

Ref. Reione Carabinieri Monterosso Mariano

-4-

Dopo qualche minuto fummo pronti ed il mangiare e cimettemmo a tavola.Mio cognato COLLI' osservò che il mangiare era troppo e che non ostante avesse sentito pochi minuti prima una fame da "lupo",non sentiva più appetito;Infatti mangiò soltanto un piattino di pasta e cavolfiori.Sentendo ciò io guardai mio cognato e notai che aveva il viso sbiancato""culuri in faccia un'aviva".Terminato di mangiare mio cognato e mia sorella Maria si ritirarono in una casa attigua alla mia per ivi trascorrere la notte. - - -

-si-

Sul posto notai che mio cognato Cognato Colli si era incamminato verso l'ingresso della colata ove giaceva mio padre morto ma fatti pochi passi e prima di oltrepassare la soglia, veniva sopraffiunto da sua sorella Maria che era seduta sotto la tettoia ed abbadua si strinsero in un abbraccio gridando ad alta voce parole di dolore, lei preso dalla [illegible] avvenuto cadendo a terra, e rialzando poco dopo quasi subito, i rimasero insieme più o meno riferisco. Appena ricevuto da Cognato e da Cognata mio cognato Colli si recarono in Questura e da questa mio cognato Colli si recò in Municipio e mi disse testualmente: "Ho disposto di mandare il carro funebre". Dopo i rilievi di rito il carro funebre e furgoncino portarono la salma di mio padre all'obitorio di Agrigento e dopo circa 2 ore

(1)

[illegible] strattuzenti che sovente sfociavano in percosse con conseguenti lesioni. Infatti, nell'estate scorso, in un eccesso di gelosia, mio padre bastonò mia madre procurandogli lesioni in viso, tanto che mia madre fu ricoverata presso l'Ospedale di Agrigento. Rientrati nella loro figlia dalla villeggiatura, qualche giorno dopo, trovarono nostra madre con un occhio inferito. Poiché noi figli sapevamo che nostra madre era infedele e che nostro padre interveniva dopo le continue visite che il Cognato soleva fare a nostra madre durante la assenza nostra e di nostro padre, non chiedemmo a nostra madre la causa delle lesioni, attribuendo l'accaduto a qualche litigio che avrebbero avuto nostro padre. Quando la madre fu dimessa dall'ospedale, in luogo di tornare a casa nostra, andò a dormire a [illegible] dove il Cognato per due o tre giorni, soltanto perché noi intervenimmo ci [illegible] che all'uopo si sarebbe [illegible]. Si portò in [illegible], dove [illegible] ma successivamente lite avute con nostro padre, [illegible] [illegible] presentandosi al fratello [illegible] [illegible], vi abitano, via [illegible] Gregorio. Si rivolse che il fratello non volle [illegible] in casa e la mandò di [illegible] [illegible] [illegible]. Dopo circa tre mesi dall'accaduto [illegible] sorella Maria con giovane OR[illegible] Pietro di [illegible], informarono all'insaputa di mio padre scrissi una lettera a mia madre, invitandola, per il bene della figlia e ritornare. Infatti mia madre ritornò ed il fidanzamento ufficiale con giovane OR[illegible] Pietro ebbe luogo, [illegible] circa tre mesi, [illegible] sorella Maria però fuggì di casa con l'amante [illegible] [illegible] e l'aiuto di mia madre e [illegible] [illegible]. In uno delle visite che mio padre ebbe con mia madre, questa [illegible] a mio padre dicendogli: "[illegible] [illegible] [illegible]" circa dieci giorni prima del delitto, mio padre [illegible] a casa, mentre eravamo a cena, che aveva saputo da non [illegible] del luogo, che mio padre aveva per sé [illegible] una [illegible] [illegible] [illegible]

LEGIONE TERRITORIALE DEI CC. DI PALERMO
Stazione di Palma Montechiaro

PROCESSO VERBALE di interrogatorio di MONTEROSSO Calogero fu Rosario e di Di Caro Carmela, nato a Palma di Montechiaro il 1921, ivi residente, vicolo Cutaia, 10, contadino.

L'Anno Millenovecentocinquantotto, addì 14 del mese di marzo, in Palma di Montechiaro, nell'ufficio di stazione, ad ore 5.

Avanti a noi sottoscritti, ufficiali di polizia giudiziaria, dietro nostro invito, è presente Monterosso Calogero, in rubrica generalizzato, il quale, opportunamente interrogato, dichiara quanto segue:

""Il mattino del 27 febbraio u.s., verso le ore 7, venne a casa mia mio fratello Mariano il quale mi comunicò che nostro padre trovavasi morto nella casa colonica. Uscii di casa subito e mi recai da mia madre ed assieme a questa, a mia sorella Maria, a bordo di autovettura noleggiata, mi portai nella casa colonica sita nella contrada "Val di Lupo". Ivi giunto corsi sul posto ove giaceva mio padre e constatai che mio padre era stato ammazzato a colpi di pistola, anzi di rivoltella perché notai l'assenza sul posto di bossoli. Mio padre aveva una ferita da arma da fuoco al centro della fronte ed altra sulla guancia destra sparati a bruciapelo in quanto specie la ferita alla guancia destra, era annerita e la barba era bruciata. Fu istintivo il tentativo di ricostruire come poteva essere accaduto il delitto onde riconoscere la mano omicida. Aiutato da mio fratello Mariano esaminammo la posizione del corpo di mio padre e dovemmo concludere subito che chi sparò doveva essere mancino. Infatti il battente della porta che si apre verso l'interno è esattamente il destro per chi entra ed il corpo di mio padre giaceva a terra nella sinistra sempre rispetto a chi entra. Evidentemente mio padre venne colpito da un primo colpo nella fronte appena sconosciuto aprì la porta e deve essere stato afferrato subito dopo al braccio sinistro e finito con altri colpi d'arma, alla guancia ed al collo del lato destro e quindi dalla sinistra dello sparatore anche perché il braccio sinistro di mio padre era rigidamente disteso il che non si può spiegare se non col fatto che detto braccio era tenuto fermo forzatamente e quindi dalla mano destra dell'assassino. Il braccio destro di mio padre era raccolto in posizione di difesa e questo indica la direzione dei colpi. In caso contrario il corpo di mio padre si sarebbe dovuto trovare sulla destra e cioé in corrispondenza del battente destro della porta rispetto a chi entra. Dopo tutte queste deduzioni sospettai subito quale autore dell'omicidio mio cognato Collì, il quale soltanto era mancino. Tale sospetto si avvalorò subito anche perché mio padre era in mutande, scalzo e quindi sapeva di aprire la porta a persona non soltanto conosciuta, ma amica e di fiducia perché risaputo che mio padre era molto prudente e non apriva mai la porta a nessuno di notte, neanche se quanto qualcuno fosse stato suo genero Cascià.""

A D.R.""Io detto che non avrebbe aperto neanche a Cascià per esempio in quanto fra il predetto e mio padre, non correvano buoni rapporti.""

A D.R.""Non correvano buoni rapporti fra mio padre e mio cognato Cascià in quanto quest'ultimo col suo comportamento aveva fatto sospettare me e i miei fratelli di una tresca con mia madre e generato nell'animo di mio padre una forte gelosia. Cantinuamente lo ed i miei fratelli ci eravamo messi d'accordo per sorprenderli e cioé io, Mariano e Giuseppe, in atto sotto le armi, senza però riuscirci pur risultandoci che il Cascià attendava al mattino la nostra partenza per la campagna, per recarsi a far visita a nostra madre. Oltre ciò il Cascià si interessava della vendita del grano prodotto da mio padre e faceva

Monterosso Calogero

(2)

in modo che,mettendosi d'accordo col compratore,qualche quintale di grano sfuggisse al conteggio.Il ricavato poi,se lo spartiva con mia madre,anzi serviva per il mangiare comune.Infatti mio padre sovente rientrando dalla campagna trovava che la propria moglie con il genero Cascià si cibavano di carne ed altre cose costose(vino).Mio padre si lamentava sempre raccomandandomi che la moglie aveva maggior riguardo per il Cascià,preparando per questi piatti più conditi e più abbondanti e che quando c'era il vino glie ne davano un bicchiere a parte,mentre il Cascia e mia madre si servivano della stessa bottiglia a volontà.In una occasione mi trovai anche io presente e cioé il giorno in cui festeggiammo la scarcerazione di mio fratello Mariano.In quella occasione mia madre mise al posto del Cascià un piatto di pasta abbondante e ben condito,mentre al posto di mio padre un piatto scarso e mal condito.Mio fratello Salvatore,notato che mio padre si era turbato in viso guardando la differenza dei due piatti, e colto lo sguardo significativo del genitore,cambiò i due piatti in modo che a nostro padre capitasse il piatto migliore e cioé quello che mia madre aveva destinato al Cascià.Notammo lo sguardo di dispetto di nostra madre che ebbe la buona sorte di non dire nulla.Però allorquando nostro padre uscì per andarsene in campagna,noi fratelli rimproverammo nostra madre per il trattamento che usavava al marito e lei si scusò dicendo che non ci aveva fatto caso.In altra occasione e cioé tre o quattro anni addietro,durante il periodo della trebbiatura,in campagna,mia madre cucinava prima per il Cascià,preparando per questi pasta condita con salsa e formaggio,poi per mio padre e mio fratello Giuseppe la pasta soltanto,in bianco e senza formaggio,tanto che mio fratello Giuseppe ebbe a far notare a mio padre tale parzialità.Mio padre rimproverò mia madre la quale però si scusava dicendo che aveva formaggio per una sola porzione. Queste cose mio padre sempre mi veniva a raccontare.Da tutto ciò deduco che la tresca tra il Cascià e mia madre dura da anni.Noi tutti fratelli,che sospettiamo tale cosa,abbiamo fatto sempre opera pacificatrice dicendogli che era meglio che lui si comportasse come niente fosse successo,per dar modo a noi di sorprenderli sul fatto. Mio padre però;non ostante le nostre raccomandazioni,spesso non riusciva a frenarsi e quindi faceva continuo accenno a nostra madre, giungendo anche a percuoterla,a produrle lesioni ed a minacciarla di morte.Recentemente mio padre aveva minacciato mia madre che,se il Cascià avesse continuato a frequentarla,lui avrebbe acquistato un coltello acuminato per ucciderla con tale arma.""

A D.R.""Poiché come già suddetto,mi venne subito il sospetto sul mio cognato Collì,tenevo quindi continuamente sotto la mia osservazione e notai che dopo essere stato chiamato da un brigadiere a parte perché doveva mostrare le scarpe che calzava,si turbò e ritornato nel nostro gruppo diceva che i Carabinieri avevano guardato soltanto le sue scarpe e non pure quelle degli altri.Notai anche che il Collì abbracciato con mia sorella Maria,facevano la finta di piangere,dico la finta,perché gridavano,si disperavano,ma dai loro occhi non usciva una lacrima. Il Collì stava per entrare nella camera dov'era il corpo di mio padre ma avvenne prima di arrivarci e ciò derivava,a mio giudizio,non dal dolore per la morte di mio padre,ma dalla impressione di dover vedere alla luce del giorno il suo misfatto,non solo,ma di baciare anche,mio padre,che a mia convinzione,era stata la sua vittima.Avrebbe dovuto baciarlo come abbiamo fatto tutti noi parenti e come é d'uso e dovere a cui non poteva sottrarsi.""Notai anche che neanche mia madre e mia sorella Maria si sono chinati a baciare mio padre.""

(3)

A D.R.""Altro fatto significativo é questo.Durante i primi otto giorni di lutto,sia il Colli che il Cascià restavano in casa poco tempo e quando parenti od amici ci portavano il mangiare,loro due si mettevano a mangiare con fogg e gusto ridacchiando,tenendo atteggiamento nettamente in contrasto con quello di tutti noialtri parenti.Su questo fatto ci fu anche critica delle persone presenti. E non solo questo,ma ancora nei primi giorni di lutto,si pretendeva una ripartizione dei beni lasciati dal defunto mio padre,tanto che io stesso,essendo il primogenito,son dovuto intervenire dicendo che alla ripartizione dovevamo pensarci almeno dopo trascorso un mese dalla morte di nostro padre.Mia sorella Maria,non ostante che io avessi fatto presente che bisognava prima appianare i debiti,mi disse che se non avremmo fatto le cose a dovere,ci sarebbero stati guai anche per noi,ultimando con queste apparole:""A VUATRI TUTTI E QUATTRO(siamo quattro fratelli)VI FINISCE TINTA"".""""""

(4)

e ne subisce l'influenza avendo il Cascià un carattere forte.
A D.R.""Mio padre é stato ammazzato con una rivoltella e so che Collì possiede una rivoltella a cinque colpi.""
A D.R.""Ho detto che Collì possiede una ricoltella a cinque colpi e lo confermo perché,il giorno del suo matrimonio con sua sorella Maria,mentre si toglieva la giacca,vidi che portava alla cintura una ricoltella ed ho precisato che é a cinque colpi perchéme ne intendo di rivoltelle e quella che ho vista indosso al Collì aveva il tamburo piccolo e da cinque colpi.Infatti esistono rivoltelle da cinque,da sei e nove colpi.Quella a nove colpi erano in dotazione alla Cavalleria quando io ero soldato in detta specialità.Quelle da cinque e sa sei si differiscono perché hanno il tamburo differente di misura.""
A D.R.""Non ho altro da aggiungere ed in fede di quanto sopra dichiarato,mi sottoscrivo.""

Montesano Calogero

Perché quanto sopra consti abbiamo redatto il presente verbale di interrogatorio.
Fatto,letto e chiuso in data e luogo di cui sopra,ci sottoscriviamo

LEGIONE TERRITORIALE DEI C RBINIERI DI PALERLO
Stazione di Palma Montechiaro

PROCESSOVERBALE _ di interrogatorio di MONTEROSSO Maria fu Rosario e di Di Carlo Carmela,nata a Lercara Friddi(Palermo) il I2 giugno I937,residente a Camastra in via Fontana Grande nº =,casalinga._ _ _ _ _

L'anno millenovecentocinquantotto,addì I4 marzo,nell'ufficio della suddetta stazione,ad ore 8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Davanti a noi ufficiali di polizia giudiziaria é presente MONTEROSSO Maria,in rubrica generalizzato,la quale spontaneamente dichiara quanto segue:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Il giorno 26 febbraio u.s.dopo aver mangiato a secco (cioé senza minestra) presi la corriera delle ore I3 per recarmi a Camastra a far visita a mia suocera che sta poco bene,mio marito e mia madre sapevano che dovevo ritornare la sera stessa con la corriere delle 20.Infatti la sera stessa presi la corriera che giunge a Palma Montechiaro alle 8 di sera.Io portavo con me unapsporta contenente broccoli ed altri ortaggi.All'arrivo della corriera a Palma Montechiaro trovai mio marito COLLI' Salvatore ad attendermi e lo stesso portò la sporta carica dalla corriera fino a casa di mia madre.Giunti a casa io e mio marito assieme,ivi trovammo mia madre e mio fratello Mariano.Mia madre stava cucinando e Mariano era seduto accanto al tavolino così senza far niente.Dopo aver chiacchierato sulle condizioni di salute di mia suocera non furono fatti altri discorsi.Soltanto mio fratello Mariano si lamentava che era tardi e che ancora il mangiare non era pronto.Dopoqualche minuto mia madre mise in tavola la minestra di pasta e cavoli fiore e mangiammo.Terminato di mangiare io e mio marito ce ne andammo a coricarsi nella nostra casa attigua a quella di mia madre._ _
A.D.R._ Confermo che all'arrivo della corriera a Palma Montechiaro,trovai alla fermata mio marito che mi attendeva e che mi aiutò a portare la sporta fino a casa._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
La mattina successiva mio marito si alzò verso le cinque e insieme a mio fratello Mariano si avviarono per andare in campagna.Verso le ore 6,30 mentre io ero ancora a letto venne mia madre a chiamarmi ed a dirmi che mio padre fratello Mariano propria allora le aveva raccontato che aveva bisogno di un lenzuolo che doveva portare in campagna senza spiegare il perché.Successivamente dopo qualche minuto mia madre mi disse che Mariano era ritornato ed aveva comunicato che mio padre era morto.Il mattino mio marito uscì per recarsi a" Gubbia" e mio fratello Mariano per recarsi a "Val di Lupo".Saputa la notizia io e mia madre ci avviammo subito per raggiungere "Val di Lupo". Incontrammo fuori casa mio fratello Calogero il quale prese a noleggio una macchina e ci portò in campagna con questa.Giunti alla casa colonica di "Val di Lupo"trovammo ivi Mariano che era giunto proprio allora ed i carabinieri che sopraggiungero qualche ottimo dopo.I Carabinieri ci mandarono fuori ordinandoci di rimanere sotto la tettoia.Dopo qualche minuto sopraggiunse anche mio marito a bordo di altra macchina.Mio marito appena giunto si avviò verso il luogo ove era mio padre.Lo baciò ed uscito fuori fu preso da uno svenimento.Io ero vicino a mio marito._
Dopo un certo lasso di tempo giunse in luogo mio cognato CASCIA'

./.

-2-

in unione a mio fratello Mariano, mio fratello Salvatore e mia cognata moglie di quest'ultimo. Essi giunsero in luogo a bordo di una autovettura. Non appena giunti questi si recarono nell'interno della casa onde vedere mio padre. Uscirono fuori e trascorsi circa 30 minuti il Cascià si recò a Palma Montechiaro per ivi prelevare un vestito che doveva indossare mio padre. Fece ritorno presso la casa colonica dopo circa 40 minuti e trascorsi altri 20 minuti circa lo stesso Cascià in compagnia di mio marito CALLI ed il cognato di mia madre CANDA Giuseppe, si recò a Palma Montechiaro per comprare una cassa da morto per trasportare in essa mio padre al cimitero di Agrigento. Tutti fecero ritorno presso la casa colonica dopo circa una mezzora. Venne, quindi, rinchiuso mio padre in detta cassa e trasportato presso il cimitero di Agrigento. A.D.R. Sono sposata con mio marito dal 25 maggio 1957, anzi preciso che sono unita a mio marito, da detta data dopo essere scappata di casa per seguirlo. Celebrando il matrimonio, per, a luglio. In precedenza mio padre volle che io mi fidanzassi con Oreto Pietro da Palma Montechiaro. Io fui d'accordo in un primo tempo ma quando conobbi mio marito la mia scelta fu decisa. Per non dispiacere a mio padre ed evitare così fastidi pensai di fuggire all'insaputa di tutti. Comunicai tale mio proposito a mia madre la quale non approvò la mia idea. Il CALLI' venne a casa mia un paio di volte figurando da amico e poi mai più. Allorquando io dovevo fidanzarmi con Loreto Pietro, mia madre non era a Palma Montechiaro, ma trovavasi a Palermo ove si era recata per condurre mia sorella Vicenzina dallo zio Di Caro Filippo che é residente a Palermo. Senonché mia madre trovò a Palermo la moglie dello zio che doveva operarsi di ernia e rimase pertanto a Palermo una ventina di giorni o più precisamente per un periodo che non ricordo. Ricordo però, che la mandammo a chiamare per fare il fidanzamento. Durante il periodo di fidanzamento con Oreto, questi si dimostrò molto premuroso ed affezionato a tal punto che proibì a me ed indirettamente a mia madre di vedere alcuno. Sempre per gelosia non ammetteva assolutamente che qualcuno venisse a farci visita. Il principale motivo per cui lo abbandonai é stato appunto decisiva gelosia dimostrata. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.D.R. Da quando sono sposata mio marito é stato occupato nel periodo della trebbiatura, disoccupato fino a tutto dicembre e dai primi di gennaio si é impiegato alle dipendenze di mio cognato Cascià alla monta equina di Palma Montechiaro. - - - - - -

A.D.R. In famiglia si era tutti d'accordo e non é mai avvenuto alcun litigio. Anzi nostro padre non faceva che raccomandarci di andare sempre d'accordo fra di noi e parenti tutti. - - - - - -

A.D.R. Non ho altro da aggiungere. - - - - - - - - - - - - - -

Fatto, letto, chiuso, confermato da noi ufficiali verbalizzanti siccome la dichiarante é analfabeta. - - - - - - - - - - - - - -

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
Stazione di Palma Montechiaro

PROCESSO VERBALE di interrogatorio di CASCIA' Salvatore fu Angelo e di Sicilia Carmela, nato a Camastra (Agrigento) il 1.4.1929, ivi residente in via V.Veneto n°267, coniugato.

L'anno millenovecentocinquatotto, addì 14 marzo, nell'ufficio della suddetta stazione ad ore 9.

Davanti a noi ufficiali di polizia giudiziaria è presente CASCIA' Salvatore, in rubrica generalizzato, il quale spontaneamente dichiara quanto segue:

Nel 1951 o 1952 mi stabilii a Palma Montechiaro per ivi gestire una stazione di monta equina ed asinina. Vi rimasi fino al dicembre del~~le scorso anno~~ 1958, abitando in via Roma. In seguito alla morte di mio padre feci ritorno a Camastra dove continuai a gestire una stazione di monta, continuando a condurre in Palma Montechiaro la stazione di monta a mezzo dell'operaio Di Falco Angelo, fino al giugno del 1957 epoca in cui riportai gli animali da monta a Camastra. In Palma di Montechiaro tengo aperta la stazione di monta dal gennaio al giugno di ogni anno e quando nei primi del decorso gennaio ho riaperto la stazione di monta non ho più riassunto per la conduzione il Di Falco in quanto ho dato tale incarico a mio cognato COLLI' Salvatore costituendoci in società mercé estima delle bestie da monta dividendo a fine giugno gli utili ricavati decurtandoli del 50% del valore delle bestie a carico del COLLI'. Perciò mio cognato non era un mio dipendente ma bensì un socio. Non vedo mio suocero MONTEROSSO Rosario da circa sei mesi in quanto quello volte che mi sono recato di giorno a Palma di Montechiaro non l'ho mai incontrato e questo perchè mio suocero permaneva nella casa colonica di "Val di Lupo", ivi pernottando. Tutte le volte che mi sono recato a Palma di Montechiaro e quando ne ho avuto tempo, non ho mancato di andare in casa dei miei suoceri per salutarli. So, o proprietario di una motoleggere "Lambretta" e con essa mi reco a Camastra e Palma di Montechiaro, sempre per ragioni di lavoro. Il giorno precedente all'uccisione di mio suocero MONTEROSSO Rosario io mi trovavo a Camastra ed il mattino successivo, alle ore 8, circa, mi ritirai dalla campagna ove si trova la stazione di monta e giunto nella mia abitazione appresi da mia moglie che mio suocero Monterosso era malato. Dissi a mia moglie di recarsi a Palma con l'autocorriera in partenza alla ore 8,15 circa. Dopo qualche minuto che mia moglie era partita con la corriera nel far rientro in casa siccome avevo accompagnato la stessa mia moglie alla corriera, incontrai lungo la strada mio cognato Mariano a bordo di autovettura il quale dopo avermi chiesto dove fosse mia moglie mi informò della morte di mio suocero Monterosso. Il Mariano proseguì per Canicattì onde avvisare suo fratello Salvatore dell'accaduto rimanendo d'accordo con lui che al ritorno avrebbe preso a bordo della macchina anche a me. In attesa del ritorno dei miei cognati telefonai a mio zio, fratello di mia suocera, a nome DI CARO Filippo, per informarlo del decesso del MONTEROSSO, non riuscendo però a comunicare con lo stesso ma bensì con la di lui moglie. Nel far ritorno da Canicattì mio cognato mi prese a bordo dell'autovettura ed insieme ci re-

Cascia Salvatore

-4-

cammo a Palma di Montechiaro e precisamente in località "Val di Lupo" presso la casa colonica. Ivi giunti io, mio cognato Mariano e mio cognato Salvatore ci recammo nell'interno della abitazione per vedere il Monterosso Rosario ma i carabinieri di permisero di guardarlo dalla soglia della stanza. Dopo qualche istante venni invitato dalla autorità di recarmi nell'interno della stanza ove trovavasi mio suocero onde rimuoverlo e lavarlo, cosa che feci prontamente. Dopo circa una mezz'ora mi recai a Palma Montechiaro onde procurare un vestito che avrebbe dovuto indossare il morto nonché una cassa nella quale mio suocero avrebbe dovuto essere trasportato presso il cimitero di Agrigento. Accudii a dette faccende facendo ritorno in "Val di Lupo" e da qui scortai la salma fino al cimitero di Agrigento. Rientrato a Palma, come da invito, mi recai presso questa caserma ove trovai i miei parenti. Lasciati in libertà dai carabinieri, tutti insieme rientrammo a casa di mio suocero. Negli otto giorni successivi alla morte di mio suocero, e cioè durante il tempo in cui si ricevono, come di consueto, le condoglianza dai parenti ed amici, mi sono assentato durante il giorno più volte onde accudire in Camastra agli affari inerenti alla monta equina. Per lo stesso motivo il COLLI' si allontanava da Palma, dalla casa alla località "Zubbia" ove gestisce l' anzidetta stazione di monta. - - -

-2-

Feci quindi la strada di ritorno per rientrare in paese seguendo la nazionale. All'incrocio di S. Rosalia mi incontrai con mia cognata Maria che era accompagnata da mio nipote Rosario, io le chiesi da dove veniva e lei rispose che veniva da "Zubbia" perche cercava suo marito. Al che io le dissi di tornarsene a casa perché poi se ne sarebbe parlato. Fra me e mia cognata Maria non furono scambiate altre parole. -
Non ho altro da aggiungere ed in fede di quanto sopra mi sottoscrivo. -
Fatto, letto, chiuso e confermato. -

Carmelo Salvatore
Luogotenente Arma CC
Gruppo Investigativo
Cap. Rosario Ferraro

Legione Territoriale dei carabinieri di Palermo
Stazione di Palma di Montechiaro

PROCESSO VERBALE di interrogatorio di DI CARO Carmela fu Damiano e di Di Maggio Vincenza, nata a Palma di Montechiaro di anni 57, coniugata Monterosso Rosario.""

L'anno Millenovecentocinquantotto, addì 14 del mese di marzo, in Palma di Montechiaro, nell'ufficio di stazione, ed ore 3,2C.
Avanti a noi Ufficiali di polizia Giudiziaria, dietro nostro invito é presente Di Caro Carmela, in rubrica generalizzata, la quale, opportunamente interrogata, dichiara quanto segue:

""Il giorno precedente alla morte di mio marito, mio marito era in campagna ed io ero a casa sola. A sera verso le 5 o le 6 ritornò mio figlio Mariano dalla campagna. Appena rientrato mio figlio Mariano io cucinai e mangiammo. Mangiammo assieme anche a mia figlia Maria e mio genero Collì. Mia figlia Maria venne a casa dopo l'arrivo della corriera poichè proveniva da Camastra, mio genero Collì entrò in casa mia assieme a mio figlio Mariano e cioé verso le ore 6 di sera. Mio figlio Mariano proveniva dalla campagna di "Val di Lupo", mio genero veniva dalla monta equina e asinina, in località Zubbia. Mangiammo subito dopo l'arrivo della corriera. Avevo cucinato pasta con broccoli e nient'altro. Io sapevo che mia figlia doveva venire a sera con la corriera delle 8 e le andai incontro perché doveva portare i broccoli da cucinare. Io sapevo dell'arrivo di mia figlia Maria, perché questa si era recata a Camastra con la corriera delle ore 13 per salutare la suocera ammalata. Prima dell'arrivo della corriera dissi spontaneamente a mio genero Collì di non muoversi di casa perché incontro a mia figlia Maria ci sarei andata io. Mio figlio Mariano non poteva muoversi, perché libero vigilato. Dopo aver mangiato mia figlia col marito se ne andarono a dormire nella loro casa adiacente alla mia mentre io e mio figlio Mariano ci mettemmo pure a letto. Mio figlio Mariano appena ritornato dalla campagna mi disse che mio marito, che colà rimaneva a pernottare aveva bisogno di sale. Da quando sono rientrati dalla campagna e cioé dalle ore 16 circa e fino a quando ci siamo messi a tavola e cioé verso le ore 20,30, mio figlio Mariano ha trascorso il tempo leggendo un libro e mio genero Collì ascoltava la lettura.""

A D.R.""Sono andato sempre d'accordo con mio marito e fra me e lui non c'é stato mai una lite.""

A D.R.""L'anno scorso, in estate, al tempo della mietitura, scivolai per le scale di casa e mi procurai delle lesioni al viso per cui venni ricoverata all'ospedale di Agrigento. Rimasi nell'ospedale un pò di giorni e poi rientrai a Palma di Montechiaro.""

A D.R.""Uscita dall'ospedale ritornai a Palma di Montechiaro e non andai a Canicatti od a Camastra ove ci sono i miei figli.""

A D.R.""Qualche volta mi sono allontanata da Palma di Montechiaro per andare a Palermo a trovare mio fratello Di Caro Filippo che mantiene una mia figlia a nome MONTEROSSO Vincenzina.""

A D.R.""A Palermo mi trattenevo uno o più giorni, ma mai per periodi superiore ad un mese.""

A D.R.""Nego decisamente di essere andata a Palermo nell'autunno dell'anno 1956 all'insaputa di mio marito e dei miei figli e di esserci rimasta per circa tre mesi a servire quale domestica in famiglia.""

Cap. Bruno Pasquarius

(2)

A D.R.""Nel febbraio dell'anno scorso mio marito pensò di fidanzare mia figlia Maria ad un giovane di nome ORETO Pietro.Tre mesi dopo però mia figlia scappò di casa con Colli attuale marito,poiché ORETO era più anziano mentre il Colli é più giovane.""

A D.R.""La figlia Maria non mi palesò mai il suo proposito di fuga con il Colli,né la sua preferenza per quest'ultimo"".

A D.R.""Ripeto che sono andato sempre d'accordo con mio marito il quale non mi ha mai bastonata,né rimproverata.""

A D.R.""Sono andata sempre d'accordo con i miei figli generi e nuore

A D.R.""Anche mio marito andava d'accordo con tutti e sempre diceva che voleva tanto bene ai suoi generi.""

A.D.R.""Non ho elementi da dare,né dichiarazioni da fare circa la uccisione di mio marito.""

In fede di quanto sopra non mi sottoscrivo,perché sono analfabeta.. Perché quanto sopra consti abbiamo redatto il presente verbale di interrogatorio,che previa lettura viene confermato dall'interrogata e da noi verbalizzanti,mentre viene sottoscritto soltanto da noi verbalizzanti,avendo l'interrogata stessa dichiarato di essere analfabeta.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI PALERMO
-COMPAGNIA INTERNA AGRIGENTO-

PROCESSO VERBALE d'interrogatorio di COLLI' Salvatore di Giuseppe e di Amato Antonina, nato a Camastra(Agrigento) l'8.10.1932, ivi residente Via Fontana Grande,pensionato.- -

L'anno millenovecentocinquantatto addì 14 del mese di marzo, nell'ufficio della suddetta compagnia alle ore 17.- - - - - - - - -
Davanti a noi Ufficiali di P.G. è presente COLLI' Salvatore, in rubrica generalizzato, il quale spontaneamente dichiara quanto segue:- -
Dal 5 gennaio di quest'anno mi sono trasferito di residenza da Camastra,mio paese natio, a Palma Montechiaro, perchè ivi in società con mio cognato CASCIA' Salvatore ho aperto una stazione di monta equina e suina, che dirigo personalmente, mentre mio cognato CASCIA' dirige la seconda stazione di monta di sua esclusiva proprietà esistente in Camastra.- Il mattino verso le ore 5, 5,30 da casa scendo alla stazione di monta sita nella località"di Zubbia" e ritorno a casa a mezzogiorno per mangiare, quindi riscendo a "Zubbia" per ritornare ogni sera a casa verso le ore 18. - - - - - - - - -
Il giorno 26 febbraio scorso mi comportai come ho detto poc'anzi.- - Però, essendo mia mamma ammalata in Camastra, il mattino del giorno 26 febbraio detto, mia moglie si recò a visitarla col mio consenso.e io le suggerii di prendere la corriera in partenza da Palma Montechiaro alle ore 7,30. A mezzogiorno andai a mangiare a casa di mia suocera poichè mia moglie come ora ho detto non c'era. Terminato di mangiare, tornai subito a "Zubbia ". La sera, dopo aver chiuso la stalla a " Zubbia " ritornai a casa di mia suocera verso le ore 18,30 in attesa che tornasse mia moglie da Camastra.con la corriera in arrivo a Palma Montechiaro verso le ore 20. A casa di mia suocera, trovai questa e c'era mio cognato Mariano.- - - - - - - -
Mio cognato Mariano stava leggendo un libro di santi e mia suocera accudiva a faccende di casa. Io mi sono seduto, senza far niente.- - Fino alle ore 20 mio cognato MARIANO ha letto o ha chiacchierato con me. Alle ore 20 uscii di casa e mi sono recato alla fermata dell'autobus per prendere mia moglie. Rientrato in casa ci siamo messi a tavole per mangiare la minestra di pasta e broccoli. Terminato di mangiare io e mia moglie , verso le ore 21 , rientrammo in casa ed andammo a letto.- -
La mattina successiva io come al solito mi alzai verso le 5 e dopo aver chiamato mio cognato Mariano ci avviammo assieme fino a "Zubbia" ove io rimasi, mentre mio cognato Mariano proseguì in bicicletta verso la casa colonica sita in località " Val di Lupo".- - - - - -
Verso le ore 7 mi sentii chiamare da mio cognato Mariano dalla strada. Lasciai il lavoro che stavo facendo e mio incamminai verso Mariano. Giuntogli vicino mi comunicò che il padre era stato trovato da lui morto e nell'apparenza sembrava ammazzato. Io gli chiesi come poteva essere stato al che Mariano mi spiegò che il padre giaceva steso sul pavimento in mutande e sembrava ammazzato.Mi disse ancora che era stato in paese ad avvertire i Carabinieri e che quindi si era fornito di un lenzuolo a casa ove aveva avvertito le donne.Detto questo con la bicicletta se ne andò verso " Val di Lupo ".- - - - - -
Io lasciai il lavoro e ritornai subito in paese ove appresi che mia suocera e mia moglie erano già partite con una macchina per cui no-

Colli Salvatore

- 2° foglio -

leggiai una macchina e con questa mi portai a " Val di Lupo ".- - - -
Quì giuntó notai che erano presenti quasi tutti i parenti ad eccezione di mio cognato Salvatore che sta a Canicattì. Io mi appressai al cadavere di mio suocero, lo baciai e sono uscito fuori.e mi unii agli altri che erano riuniti sotto la tettoia.- - - - - - - - - - - -

A.D.R.- La sera precedente e cioè del giorno 26 febbraio tornai a casa come già detto verso le ore I8,30 e rimasi in casa di mia suocera fino alle ore 8, perchè a quest'ora uscii per andare a prendere mia móglie alla fermata dell'autobus.- - -

A.D.R. Mentre eravamo tutti riuniti nella casa colonica a" Val di Lupo", ricordo che prima di andare a vedere mio suocero mi venne una vertigine per cui mi sentii prendere dalle donne e portare su un sedile poco distante.- - - - - - - - - - - -

A.D.R. -Ricordo ancora che un Brigadiere mi chiamò e mi chiese di fargli vedere di mostrare le suole delle scarpe.Io gliele mostrai senza rendermi conto del perchè.- - - - - - - - - -

A.D.R. -Non ho parlato con nessuno e sono stato sempre con mia moglie insieme a tutti quanti.- - - - - - - - - - - - - - - -

A.D.R. -Nel maggio dell'anno scorso, in seguito ad accordi con mio cognato CASCIA' , col quale ero amico, riuscii ad allacciare una relazione con l'attuale mia moglie.Con il loro aiuto riuscii nel maggio a fuggire di casa con la MONTEROSSO Maria. Siamo stató così uniti per circa due mesi ed infatti in luglio abbiamo contratto regolare matrimonio. Sapevo che mia moglie prima di sposarmi era fidanzata con un giovane di Palma Montechiaro. Però io non me ne sono mai curato.- - -

A.D.R. -Non ho avuto mai paura di rappresaglie da parte dell'ex fidanzato di mia moglie e non è vero cheportavo addosso una rivoltella in primo luogo perchè non ho rivoltella e poi perchè ho paura delle armi.- - - - - - - - - - - - - - - -

A.D.R. -Non ho altro da aggiungere.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fatto, letto, chiuso, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sppra.- -

Cal. Salvatore

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Cal. Boccassini

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
STAZIONE DI PALMA MONTECHIARO

PROCESSO VERBALE di confronto tra:

I°) MONTEROSSO Rosario di Calogero e di Castronuovo Vincenza, nato a Palma di Montechiaro il 2/4/946, ivi residente, vicolo Cutaia, IO, scolaro

e

2°) MONTEROSSO Maria fu Rosario e di Di Carlo Carmela, nata a Lercara Friddi (Palermo) il I2/6/I937, residente a Camastra, via Fontana Grande, provvisoriamente a Palma di Montechiaro, moglie di COLLI' Salvatore.

L'Anno Millenovecentocinquantotto, addì I4 del mese di marzo, in Palma di Montechiaro, nell'ufficio di stazione, ad ore II,IO.
Avanti a noi sottoscritti, ufficiali di Polizia Giudiziaria, sono presenti Monterosso Rosario e zia Monterosso Maria, che messi a confronto dichiarano quanto segue:

MONTEROSSO MARIA: ""Verso le ore 8,30 di ieri, I3 corrente, mi recai a casa di mio fratello Calogero e chiesi alla moglie di questi di avere il ragazzo a nome Rosario perché mi accompagnassi in contrada "Zubbia" per vedere se c'era mio marito in quella stazione di monta. Mia cognata accondiscese ed io unitamente a mio nipote Rosario ci recammo effettivamente nella località "Zubbia", ove constatammo che mio marito non c'era e la stazione di monta equina era chiusa.""

MONTEROSSO MARIA: ""Sulla strada del ritorno, al bivio di Santa Rosalia incontrammo mio cognato Cascia Salvatore, che era diretto alla "Zubbia proveniente dal paese. Nego di aver detto a mio cognato Cascià Salvatore "LO SIA DOV'E' NASCOSTA LA RIVOLTELLA?"".

MONTEROSSO ROSARIO: ""Confermo che mia zia Maria chiese al Cascià se sapeva ov'era nascosta la rivoltella, pronunciando queste testuali parole: ""U SAI UNNE E' U DISCURSU"".

MONTEROSSO MARIA: ""Confermo di non aver pronunciato dette parole.""

MONTEROSSO MARIA: ""Mio cognato Cascià Salvatore non ebbe a dichiarare di sapere il nascondiglio della rivoltella, né pronunciò la seguente frase: ""CA STESSA PISTOLA C'AMMAZZAMMU A MUNTIRUSSU, AVEMMU AMMAZZARE A MARIANO.""

MONTEROSSO ROSARIO: ""Mia zia Maria qui presente é bugiarda perché ho sentito che mio zio Cascià rispondeva testualmente a mia zia Maria: ""U SACCIU"".... ""CA STESSA PISTOLA C'AMMAZZAMMU PAPA'AVEMMU AMMAZZARE A MARIANO"".""

MONTEROSSO MARIA: ""Nego recisamente di aver sentito dire da mio cognato Cascià le suddette frasi. Nego addirittura che fra me e mio cognato ci sia stata la conversazione predetta.""
Nego pure che mio cognato Cascià mi abbia detto di ritornare subito a casa e di avvertire mia madre che se mai fosse stata chiamata in caserma per deporre circa l'omicidio del marito, non avrebbe dovuto dichiarare nulla, perché i carabinieri non potevano bastonare le persone.""

MONTEROSSO ROSARIO: ""La ultima frase fu effettivamente detta da mio zio Cascià."" precisamente disse: ""A PALMA SI VENI CHIAMATA DI CARRUBBINERI NUN SAVA SCANDARE CHE BASTUNATI NUN NI DUNANU E CHE A MUMENTI NE SCRIO"".

Monterosso Rosario

Cap. Bersani

(2) segue verbale di confronto.

Perché quanto sopra consti abbiamo redatto il presente verbale di confronto, che viene sottoscritto soltanto dal Monterosso Rosario e da noi verbalizzanti, avendo la Monterosso Maria, dichiarato di essere analfabeta.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo di cui sopra, ci sottoscriviamo:

Monterosso Rosario

Sergente Luigi

Car. Rosario Sanguedolce

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
STAZIONE DI PALMA MONTECHIARO

PROCESSO VERBALE di confronto tra:

I°) MONTEROSSO Maria fu Rosario e di Di Caro Carmela, nato a Lercara Friddi il 12/6/1937,

e

2) DI CARO Carmela ~~nata~~ Monterosso fu Damiano e di Di Maggio Vincenza, nata a Palma di Montechiaro il di anni 57.

L'anno millenovecentcinquantotto, addì 14 del mese di marzo, in Palma di Montechiaro, nell'ufficio di stazione, ad ore 12,15.
Avanti a noi sottoscritti ufficiali di polizia giudiziaria, sono presenti Monterosso Maria e madre Di Caro Carmela in rubrica generalizzate, le quali, messe a confronto, dichiarano:
DI CARO CARMELA: ""La sera del 26 febbraio 1958, sapendo che mia figlia Maria doveva tornare da Camastra con la corriera delle ore 20, qualche minuto prima delle ore 20 uscii di casa per andarle incontro alla fermata della corriera, dicendo a mio genero Collì di non muoversi perché sarei andata io a prendere Maria.""
MONTEROSSO MARIA: ""Quanto dichiarato ora da mia madre é falso. All'arrivo della corriera proveniente da Camastra trovai mio marito Collì e non mia madre che trovai in casa.""
DI CARO CARMELA: """Confermo quando ora detto.""
MONTEROSSO MARIA: ""Quanto dice mia madre é bugia, alla corriera venne a prendermi mio marito.""
DI CARO CARMELA: ""Quando mia figlia Maria si doveva fidanzare con ORETO Pietro, io mi trovavo a Palermo presso mio fratello Di Caro Filippo da due o tre giorni e fui chiamata espressamente per il fidanzamento di mia figlia Maria. Ma preciso che mi trovavo a Palermo da due o tre giorni per andare a trovare mia figlia Vincenzina.""
MONTEROSSO MARIA: ""Mia madre prima che io mi fidanzassi con ORETO se ne andò a Palermo ed ivi permase per venti giorni circa e non già due o tre giorni soltanto.""
DI CARO CARMELA: ""Confermo quanto ho detto.""
MONTEROSSO MARIA: ""Confermo quanto ho detto"";
DI CARO CARMELA: ""Si rifiuta di parlare.""
Fatto, letto e chiuso in data e luogo di cui sopra ci sottoscriviamo soltanto noi verbalizzanti, avendo le persone messe a confronto dichiarato di essere analfabete.

Cap. Rosario Sanguedolce

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI=PALERMO

STAZIONE DI PALMA MONTECHIARO

PROCESSO VERBALE di fermo per motivi di polizia giudiziaria di COLLI' Salvatore di Giuseppe e di Amato Antonina, nato a Camastra il 8/IO/I932, ivi residente, e temporaneamente, per ragioni di lavoro a Palma di Montechiaro.

L'Anno Millenovecentocinquattotto, addì I3 del mese di marzo, in Palma di Montechiaro, nell'ufficio di stazione, ed ore IO.----------
Noi sottoscritti Maresciallo Capo Acciavatti Giuseppe, comandante della stazione suindicata e vicebrigadoere CAMPAGNOLO Nicola, pure della medesima, riferiamo a chi di dovere che stamane, verso le ore 9,30, in Palma di Montechiaro, abbiamo ~~praticato~~ effettuato ricerche e proceduto al fermo del nominato COLLI' Salvatore di Giuseppe e di Amato Antonina, nato a Camastra il 8/IO/I932, ivi residente e temporaneamente a Palma di Montechiaro per ragioni di lavoro, siccome fortemente indiziato quale autore dell'omicidio in persona del ~~xx~~ suocero MONTEROSSO Rosario fu Calogero, d'anni 64, contadino, da Palma di Montechiaro, consumato la notte dal 26 al 27 febbraio u.s. in contrada "Val di Lupo", agro di Agrigento.----------
Si é proceduto al fermo del Colli in quanto, alla pari della consorte Monterosso Maria, stava per allontanarsi da Palma di Montechiaro Il fermato, per facilitare il prosieguo delle indagini, dirette dal Sig. Capitano Pasquale Barone, comandante la compagnia Carabinieri Interna di Agrigento, é stato associato presso le camere di sicurezza della stazione Carabinieri di Agrigento P/le.----------
Perché quanto sopraccosti abbiamo redatto il presente verbale di fermo per motivi di polizia giudiziaria.----------
Fatto, letto e chiuso in data e luogo di cui sopra, ci sottoscriviamo.----------

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
Stazione di Burrainiti

PROCESSO VERBALE_ circa il fermo per motivi di polizia giudiziaria di CASCIA' Salvatore fu Angelo e di Sicilia Carmela,nato a Camastra (Agrigento) il I.4.I929,ivi residente in via V.Veneto n°267,coniugato,stalloniere._ _ _ _ _

=.=.=.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
Stazione di Burrainiti

PROCESSO VERBALE di fermo per motivi di polizia giudiziaria di: DI CARO Carmela, vedova Monterosso, fu Damiano e di Di Maggio Vincenza, nata a Palma Montechiaro (Agrigento), di anni 57, coniugata, casalinga.

L'anno millenovecentocinquantotto, addì 13, del mese di marzo, nell'ufficio della suddetta stazione, ad ore 23,30.
Noi sottoscritti Brigadiere GUGLIOTTA Stefano e carabiniere Troncone Carmine, entrambi appartenenti alla stazione di Burrainiti, riferiamo alla competente autorità giudiziaria che alle ore 22,30 di oggi, 13 andante, vestiti della nostra divisa, ci siamo recati presso l'abitazione di DI CARO Carmela, in rubrica generalizzata, sita in via Palermo n° 234 di Palma Montechiaro, ed ivi abbiamo proceduto al fermo della stessa siccome gravemente indiziata in ordine all'omicidio del di lei marito MONTEROSSO Rosario, avvenuto nella notte dal 26 al 27 febbraio u.s. in località "Val di Lupo" di Agrigento.
Il fermo in parola é stato eseguito anche perché si prevedeva che la Di Caro Carmela potesse allontanarsi da Palma Montechiaro per ignota destinazione in unione alla propria figlia Maria, in Collì, ed al genero CASCIA" Salvatore.
Perché quanto sopra consti abbiamo redatto il presente processo verbale in cinque copie per essere trasmesso alla competente autorità giudiziaria ed ai superiori gerarchici, significando infine, che mancando la stazione di Palma Montechiaro di camere di sicurezza la Di Caro é stata associata presso le locali carceri mandamenti a disposizione del Comando della Compagnia Interna di Agrigento.
Fatto, letto, chiuso, sottoscritto e confermato.

LEGIONE TERRITORIALE DE I CARABINIERI DI PALERMO
Stazione di Palma Montechiaro

PROCESSO VERBALE di fermo per motivi di polizia giudiziaria di: MONTEROSSO Maria fu Rosario e di Di CaroCarmela,nata a Lercara Friddi (Palermo) il I2.6.I9_37,residente a Camastra (Agrigento) in via Fontana Grande n°=,coniugata,casalinga._ _ _ _

A/V.

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI PALERMO
=COMPAGNIA INT.AGRIGENTO=

N°198/6 di prot/llo Agrigento, lì 15 marzo 1958.
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per perquisizione domiciliare.

ALL'ILL/MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI
=AGRIGENTO=

Pregasi compiacersi voler autorizzare questo Comando ad effettuare una perquisizione nel domicilio di CASCIA' Salvatore fu Angelo e di Sicilia Carmela, nato a Camastra (Agrigento) il 1°/4.1929, ivi residente, sita in via Vittorio Veneto n°267 di Camastra,-allo scopo di rinvenire l'arma con cui è stato commesso il delitto in persona di MONTEROSSO Rosario, da Palma Montechiaro.-

Il CASCIA' è gravemente indiziato in ordine all'omicidio del suddetto MONTEROSSO, avvenuto nella notte dal 26 al 27 febbraio u/s. in località " Val di Lupo " di Agrigento.

IL CAPITANO COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
Pasqualino Parone-

IL P.M.

Letta la segnalazione che precede;
Poichè si hanno fondati motivi di sospettare che nella domicilio di Cascià Salvatore fu Angelo, sita in Via Vittorio Veneto, 267 di Camastra, si trovino cose pertinenti a reato;
Visto l'art.352 del C.P.P.

O R D I N A

la perquisizione domiciliare di cui sopra e delega per l'esecuzione del presente decreto il Comando Compagnia Interna Carabinieri di Agrigento.

Agrigento, li 16/3/1958

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr.Francesco Ferrotti)

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
=COMPAGNIA INTERNA AGRIGENTO=

N°198/6 di prot/llo Agrigento, lì 15 marzo 1958.-
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per perquisizione domiciliare.

ALL'ILL/MO SIGNOR PROC-URATORE DELLA REPUBBLICA DI
= A G R I G E N T O =

Pregasi compiacersi voler autorizzare questo Comando ad effettuare una perquisizione presso la stazione di monta equina ed asinina di proprietà di CASCIA' Salvatore fu Angelo e di Sicilia Carmela, nato a Camastra (Agrigento) il 1°/4/1929, ivi residente, sita in Camastra via Fontana Grande, allo scopo di rinvenire l'arma con cui è stato commesso il delitto in persona di MONTEROSSO Rosario, da Palma Montechiaro.-
Il CASCIA' è gravemente indiziato in ordine all'omicidio del suddetto MONTEROSSO Rosario, avvenuto nella notte dal 26 al 27 febbraio u/s. in località " Val di Lino " di Agrigento.

IL CAPITANO COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
- Pasqualino Barone -

IL P.M.

Letta la segnalazione che precede;
Poichè si hanno fondati motivi di sopettare che presso la stazione di monta equina ed asinina di proprieta di Cascià Salvatore fu Angelo, sita in Camastra,Via Fontana Grande,si trovino cose pertinenti a reato;
Visto l'art.332 C.P.P.

O R D I N A

la perquisizione domiciliare di cui sopra e delega per l'esecuzione del presente decreto il Comando Compagnia Interna Carabinieri di Agrigento.

Agrigento,li 16/3/1958

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr.Francesco Ferrotti)

A/V.

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI PALERMO
-COMPAGNIA INTERNA AGRIGENTO-

N°198/6 di prot/llo Agrigento, lì 15 marzo 1958/
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per perquisizione domiciliare.

ALL'ILL/MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI
=AGRIGENTO=

Pregasi voler autorizzare questo comando ad effettuare una perquisizione nel domicilio di COLLI' Salvatore di Giuseppe e di Amato Antonina, nato a Camastra l'8.10.1932, ivi residente, via Fontana Grande n°5, allo scopo di rinvenire l'arma con cui è stato consumato il delitto in persona di MONTEROSSO Rosario.-

Il COLLI' è gravemente indiziato in ordine all'omicidio del MONTEROSSO Rosario, avvenuto nella notte dal 26 al 27 febbraio 1958 in località " Val di Lupo " - agro di Agrigento.

IL TENENTE COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
-Pasqualino Barone-

IL P.M.

Letta la segnalazione che precede;
Poichè si hanno fondati motivi di sospettare che nella casa di abitazione di Colli Salvatore di Giuseppe, ivi residente in Via Fontana Grande n°5, si trovino cose pertinenti a reato;
Visto l'art.332 C.P.P.

O R D I N A

la perquisizione domiciliare di cui sopra e delega per l'esecuzione del presente decreto il Comando Compagnia Interna Carabinieri di Agrigento.

Agrigentp, li 16/3/1957

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Francesco Ferrotti)

A/V.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
=COMPAGNIA INT.AGRIGENTO=

N°198/6 di prot/llo Agrigento, lì 15 marzo 1958.-
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per perquisizione domiciliare.

^ ^ ^

ALL'ILL/MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI

=AGRIGENTO=

^ ^ ^
- - -

Pregasi compiacersi voler autorizzare questo Comando ad effettuare una perquisizione nel domicilio del defunto MONTEROSSO Rosario fu Calogero e di Vella Ignazia, nato a Palma Montechiaro l'8.9. 1894, sito in Palma Montechiaro via Palermo n°234, allo scopo di rinvenire armi che hanno attinenza con l'omicidio del predetto MONTEROSSO, avvenuto nella notte dal 26 al 27 febbraio u/s. in località"Val di Lupo" - di Agrigento.-

IL CAPITANO COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
(Salvatore Barone)

IL P.M.

Letta la segnalazione che precede;
Poichè si hanno fondati motivi di sospettare che nel domicilio del defunto Monterosso Rosario fu Calogero, sito in Palma Montechiaro, Via Palermo, 234, si trovino cose pertinenti a resto;
Visto l'art. 352 C.P.P.

O R D I N A

la perquisizione domiciliare di cui sopra e delega per l'esecuzione del presente decreto il Comando Compagnia Interna Carabinieri di Agrigento.

Agrigento, li 19/3/1958

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(DR. Francesco Ferrotti)

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI PALERMO
- COMPAGNIA INTERNA AGRIGENTO-

n°198/6 diprot/1lo Agrigento, lì 15 marzo 1958.-

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per perquisizione domiciliare.

ALL'Ill/MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI =AGRIGENTO=

Prega siecompiacersi voler autorizzare questo comando ad effettuare una perquisizione nella casa colonica del defunto MONTEROSSO Rosario fu Calogero e di Vella Ignazia, nato a Palma Montechiaro l'8.9.1894, ivi residente, sita in località " Val di Lupo"(Agro di Agrigento), di proprietà del sig.SANSONE Giovanni, residente a Palermo, ed in atto in affitto a MONTEROSSO Mariano di Rosario e di Di Caro Carmela, nato a Palma Montechiaro il 15.I.1924, ivi residente in via Palermo n°234, contadino, allo scopo di rinvenire l'arma con la quale è stato commesso il delitto in persona del MONTEROSSO Rosario.

IL CAPITANO COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
-Pasqualino Barone-

IL P.M.

Letta la segnalazione che precede;
Poichè si hanno fondati motivi di sospttare che nella casa colonica del defunto Monterosso Rosario fu Calogero,sita in località di Val di Lupo(Agro gi Agrigento),di proprietà di Sansone Giovanni,ed in atto dato in affitto a Monterosso Mariano di Rosario,ivi residente Via Palermo,234,si trovino cose pertinenti a reato;
Visto l'art.332 C.P.P.

O R D I N A

la perquisizione domiciliare di cui sopra e delega per l'esecuzione del presente decreto il Comando Compagnia Interna Carabinieri di Agrigento.

Agrigento,li 16/3/1958

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr.Francesco Ferrotti)

A/V.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI PALERMO
=COMPAGNIA INTERNA AGRIGENTO=

N°198/6 di prot/llo Agrigento, lì 15 marzo 1958.-
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per perquisizione domiciliare.

^ ^ ^
- - -

ALL'ILL/MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI
=AGRIGENTO=

^ ^ ^
- - -

Pregasi compiacersi voler autorizzare questo comando ad effettuare una perquisizione nella stazione di monta equina ed asinina sita in località " Zubbia " di Palma Montechiaro, di proprietà di CASCIA' Salvatore fu Angelo e di Sicilia Carmela, nato a Camastra (Agrigento) il 1°/4/1929, ivi residente, in Via Vittorio Veneto n°267, allo scopo di rinvenire l'arma con la quale è stato commesso il delitto in persona di MONTEROSSO Rosario, da Palma Montechiaro.

Il CASCIA' è gravemente indiziato in ordine all'omicidio del predetto MONTEROSSO avvenuto nella notte dal 26 al 27 febbraio 1958 in contrada"Val di Lupo " di Agrigento.

IL TENENTE COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
- Pasqualino Barone -

IL P.M.

Letta la segnalazione che precede;

Poichè si hanno fondati motivi di sospettare che nella ~~[illegible]~~ stazione di monte equina e esinina sita in località Rubbia di Palma Montechiaro,di proprietà di Cascià Salvatore fu Angelo,ivi res.Via Vittorio Veneto,267,si trovino cose pertinenti a reato; (30)

Visto l'art.332 C.P.P.

O R D I N A

la perquisizione domiciliare di cui sopra e delega per l'esecuzione del presente decreto il Comando Compagnia Interna Carabinieri Agrigento.

Agrigento,li 16/3/1958

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr.Francesco Ferrotti)

(30) Così nell'originale. (N.d.r.)

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
COMPAGNIA DI AGRIGENTO INTERNA

N°198/7 di prot.- Agrigento, li 16 marzo 1958.-

OGGETTO: Fermo per misure di polizia giudiziaria.-

ALL'ILL/MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

Alle ore 1 di oggi, 16 andante, le sottonotate persone sono state fermate da questo comando per motivi di polizia giudiziaria, siccome indiziate in ordine all'omicidio di MONTEROSSO Rosario, avvenuto nella notte dal 26 al 27 febbraio u.s. in località "Val di Lupo" di Agrigento:

1°- MONTEROSSO Calogero fu Rosario e di Di Caro Carmela, nato a Palma di Montechiaro nel 1921, ivi residente, vicolo Cutaia n°10, contadino;

2°-MONTEROSSO Mariano fu Rosario e di Di Caro Carmela, nato a Palma di Montechiaro il 15 gennaio 1924, ivi residente in via Palermo n° 234, contadino.-

Le suddette persone sono trattenute nelle camere di sicurezza di questa caserma.-

IL CAPITANO COMANDANTE LA COMPAGNIA
-Pasqualino Barone-

V. Si concede il fermo.
Agrigento, 17-3-58

Il Procuratore della Repubblica
(Dott. Francesco Ferrara)

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

COMPAGNIA DI AGRIGENTO INTERNA

N° I98/8 di prot.- Agrigento,li I7 marzo I958.-

OGGETTO: Rilascio persone fermate per misure di polizia giudiziaria.-

ALL'ILL/MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

Alle ore I7,30 di oggi,I7 andante,le sottonotate persone, fermate da questo comando alle ore I del I6 corrente,per motivi di polizia giudiziaria,come da comunicazione con foglio N° I98/7 del I6 andante,sono state rilasciate : (31)

I°- MONTEROSSO Calogero fu Rosario e di Di Caro Carmela,nato a Palma Montechiaro nel I92I,ivi residente ,vicolo Curaia n° I0,contadino;

2°- MONTEROSSO Mariano fu Rosario e di Di Caro Carmela,nato a Palma Montechiaro il I5.I.I924,ivi residente in via Palermo n° 234,contadino.-

IL CAPITANO COMANDANTE LA COMPAGNIA

Dr. Squalino Barone-

(31) Il foglio citato nel testo è pubblicato alla pag. 486. (N.d.r.)

LEGIONE TERR/LE DEI CARABINIERI DI PALERMO
COMPAGNIA INTERNA AGRIGENTO

N.198/14 di prot. div.III^ Agrigento,li 20.3.1958
OGGETTO:- Burrainiti (Agrigento)-Omicidio in persona di MONTEROSSO Rosario fu Calogero anni 64 da Palma Montechiaro.-

MINISTERO INTERNO	R O M A
PRESIDENZA GOVERNO REGIONALE-Gabinetto -	PALERMO
PRESIDENZA GOVERNO REGIONALE-Sicurezza -	PALERMO
CARABINIERI COMANDO GENERALE-Uff.Serv.Sit.	R O M A
PROCURA GENERALE REPUBBLICA	PALERMO
XI°COMILITER - Informazioni -	PALERMO
CARABINIERI COMANDO 3^ DIVISIONE"Ogaden"	NAPOLI
CARABINIERI COMANDO VI^ BRIGATA	PALERMO
CARABINIERI COMANDO LEGIONE-Uff.Ser. -	PALERMO
PREFETTURA	AGRIGENTO
PROCURA REPUBBLICA	AGRIGENTO
QUESTURA	AGRIGENTO
CARABINIERI COMANDO GRUPPO	AGRIGENTO
e,per conoscenza:	
CARABINIERI COMPAGNIA ESTERNA	AGRIGENTO

Fa seguito segnalazione n.178/1 del 27 febbraio 1958 (32)
della Tenenza di Favara punto

Oggi 20 corrente at coronamento complesse indagini questo Comando collaborazione Arma Palma Montechiaro habet denunziato stato arresto at Autorità Giudiziaria COLLI' Salvatore di Giuseppe anni 26 da Camastra (Agrigento) bracciante agricolo invalido pregiudicato quale responsabile omicidio premeditato persona proprio suocero MONTEROSSO Rosario commesso per motivi onore punto

Reo non confesso punto

COMPAGNIA INTERNA AGRIGENTO

IL CAPITANO COMANDANTE DELLA COMPAGNIA
Pasqualino Errone -

(32) La segnalazione citata nel testo è pubblicata alla pag. 423. (N.d.r.)

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

COMPAGNIA INETRNA DI AGRIGENTO

N°198/10 di prot.- Agrigento,li 20 marzo 1958.-

RAPPORTO GIUDIZIARIO- di denunzia-in istato di arresto- di

- COLLI' Salvatore di Giuseppe e di Amato Angiolina,nato a Camastra l'8.10.1932,ivi residente ,via Fontana Grande ,pendionato,

- responsabile di omicidio volontario premeditato in persona di:

- MONTEROSSO Rosario fu Calogero e di Vella Ignazia,nato a Palma Montechiaro l'8.9.1894,ucciso nella notte dal 26 al 27 febbraio 1958 in località " Val di Lupo",agro di Agrigento.-

=.=

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

e per gli atti d'ufficio;

AL COMANDO DELLA TENENZA CC.DI FAVARA

AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI CC.DI BURRAINITI

AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI CC. DI PALMA DI M.

=.=

./.

-2 foglio- (n°I98/I0 del 20.3.I958)

Alle ore 7 circa del 27 febbraio u.s. si presentava nel= l'ufficio della stazione Carabinieri di Palma Montechiaro, MONTEROSSO Mariano fu Rosario,in atti generalizzato,il quale denunciava oralmente che poco prima aveva rinvenu to nella casa colonica sita in località "Val di Lupo"- agro di Agrigento- sul terreno di proprietà del Dott. Sansone di Palermo,da lui condotto a mezzadria,il pro= prio genitore morto.Non forniva notizie sulla causa del= la morte ,né altri particolari.-

Lo scrivente subito avvertito telefonicamente dal comandante della stazione CC. di Palma Montechiaro,si re= cava immediatamente sul posto,giungendovi alle ore 8.In luogo giungevano anche il maresciallo Capo Acciavatti Giuseppe,comandante della stazione CC. di Palma Monte= chiaro ed il brigadiere Gugliotta Stefano,comandante della stazione CC. di Burrainiti.-

Si procedeva immediatamente ad un sommario so= praluogo e si disponeva il piantonamento del cadavere, in attesa dell'arrivo sul posto dell'Ill/mo Signor Pro= curatore della Repubblica di Agrigento,già informato. Durante il sopraluogo si constatava che la casa coloni= ca ,sita nelle immediate vicinanze della strada Statale

./.

-3° foglio- (n° 198/10 del 20.3.1958)

n°115,all'altezza del Km.206+503,é composta da una parte adi= bita a stalla,fienile e pagliera e da una seconda parte adi= bita ad abitazione.Questa seconda parte consta di una cucina e di una camera da letto.Alla cucina si accede dal portico centrale attraverso una porta sul lato destro;alla camera da letto si accede dalla cucina attraverso una porta pure sul lato destro.Il cadavere giaceva sul pavimento della cu= cina in posizione supina,con i piedi verso la porta di entra= ta e la testa verso la parte sinistra della stanza.Il brac= cio sinistro in posizione distesa aderente al pavimento,l'a= vambraccio destro flesso in posizione verticale al pavimento. Indossava una camicia,una maglia a carne,una mutanda lunga e le calze.Sul pavimento,a sinistra ed a destra del cadavere, larghe chiazze di sangue rappreso.Da sommaria osservazione venivano notati sul cadavere n°5 fori di entrata prodotti da proiettili di arma da fuoco esplosi a breve distanza, presentando le ferite aloni di annerimento; venivano notate,altresi, due ferite con bordi estroflessi,da attri= buire a fori di uscita di 2 proiettili.Dei fori di entrata, uno era localizzato in corrispondanza della radice del na= so;gli altri quattro localizzati sul lato destro del cada= vere nella regione del collo e della faccia.I fori di usci=

./.

-4 foglio- (n° 198/10 del 20.3.1958)

ta erano localizzati sul lato sinistro del cadavere nella regione del collo.Dall'esame dei locali adibiti a cucina ed a stanza da letto,veniva notato che su di un tavolo di legno,posto addossato alla parete destra della cucina rispetto a chi entra,vi era una lampada ad olio,spenta,e che la finestra,sita al centro della stessa parete destra,si presentava con le vetrate chiuse e gli sportelli interni aperti.Nella camera da letto si notava il letto disfatto, avente le coperte ed il lenzuolo superiore ripiegati sulla destra nella posizione in cui verrebbero lasciati da una persona che,coricata,deve alzarsi.La finestra situata al centro della parete destra rispetto a chi entra,veniva trovata con le vetrate chiuse e le due imposte,quella di destra chiusa e quella di sinistra-soprastante la testata del letto- socchiusa a metà.Sul davanzale interno della finestra v'era una scatola di fiammiferi da cucina ed in prossimità di questa una macchia oleosa circolare.Terminate le incombenze di legge da parte dell'Autorità Giudiziaria ,si riscontrava che la macchia di olio sopradetta corrispondeva esattamente al fondo circolare della lampada ad olio,la quale,rinvenuta spenta sul tavolo in cucina,conteneva ancora olio.Nel corso dell'esame dei luoghi e del cadavere,eseguito dall'Ill/mo Signor Procuratore della Repub=

./.

-5°foglio- (N°I98/IO del 20.3.I958)

blica,venivano rinvenute due pallottole di piombo,una fra la maglia indossata dal cadavere e la seconda sul pavimento,in mezzo alla chiazza di sangue esistente a destra del cadavere.Dette pallottole sono state consegnate al brigadiere Gugliotta Stefano,con l'obbligo di reperto.(allegato n°I verbale di sopraluogo)(Alleg.n°2 schizzo planimetrico) (33)

Esaminate da parte del Tenente De Magistris Decio-comandante la Tenenza CC. di Favara-le due pallottole,queste sono risultate dello stesso peso e precisamente di gr. 5,35,di calibro 32,marca Smith.Infatti le pallottole delle cartucce per rivoltella cal.32 Smith hanno il peso di grammi 5,40 prima dell'uso e le pallottole dello stesso calibro ,ma di differenti marche,differiscono sensibilmente nel peso da quelle di marca Smith.La diminuzione di peso di 5 centigrammi é da ritenersi causata dall'attrito fra la pallottola e la camicia della canna,all'atto dello sparo. Si precisa,inoltre,che trattasi di pallottole di piombo facenti parte di cartucce cal.32 lungo,poiché le pallottole dello stesso calibro ma corto,differiscono di peso di un grammo in meno.-

La prefata Autorità Giudiziaria,terminato il sopraluogo,ordinava la rimozione del cadavere ed il suo trasporto all'obitorio del cimitero di Agrigento,ove veniva dispo-

(33) Gli allegati nn. 1 e 2 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 521-524 e 525-529. (N.d.r.)

-6° foglio-(n° I98/IO del 20.3.I958)

sto il piantonamento.-

Si invitavano,intanto,a presentarsi nell'ufficio della stazione CC. di Palma Montechiaro la moglie dell'ucciso,Di Caro Carmela,i figli Monterosso Mariano,Maria Rosalia,Salvatore,Calogero,il genero Colli Salvatore,nonché Canda Salvatore e Falzone Calogero,tutti in atti generalizzati,per essere sentiti sulle circostanze a loro note ed eventualmente utili ai fini delle indagini che venivano iniziate prontamente.Interrogati a verbale tutti i predetti,questi non hanno fornito alcuna notizia utile (Vedasi allegati n°3,4,5,6;7;8,9,IO e II).- (34)

Le indagini -dirette personalmente dallo scrivente collaborato dal Tenente De Magistris Decio - si presentavano oltremodo difficili stante l'ambiente saturo di omertà e di timore,ed inoltre perché,sia l'ucciso che i componenti la di lui famiglia,sono risultati dai primi accertamenti persone pregiudicate per delitti gravi,di trascorsi morali dubbi e di condotta di vita equivoca in condizioni igieniche ed economiche pietose.-

I primi interrogatori confermano infatti la presa di posizione di tutti i parenti del morto nel tacere circostanze anche minime che avrebbero potuto fare scaturire qualche indizio per una proficua azione investigativa.In conseguenza di quanto sopra,veniva disposto un accurato ed ampio servi=

(34) Gli allegati nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537 e 538. (N.d.r.)

-7° foglio-(n°198/10 del 20.3.1958)

zio informativo onde venire a conoscenza almeno di notizie riguardanti la condotta nel passato dei singoli familiari del morto e di questo stesso.Sebbene con molta reticenza, fonte confidenziale,attendibile,ha riferito che le indagini potevano essere ristrette nel campo familiare per discordie durature esistenti fra i membri della famiglia.Sempre per mezzo di informazioni confidenziali,si é venuti a conoscenza che le discordie maggiormente intercorrevano fra l'ucciso e la di lui moglie a causa di favoritismi nei confronti del genero Collì Salvatore,marito della figlia Maria. I contrasti avrebbero avuto origine dal giorno in cui il Collì Salvatore e la Monterosso Maria,consenziente,fuggirono di casa a scopo di matrimonio.Infatti,é notorio che soltanto due giorni dopo la fuga,il Collì Salvatore rimandò alla casa paterna la Monterosso Maria,non intendendo più sposarla.In paese si sparse la voce che ciò dipese dal fatto che la Monterosso Maria non aveva dote,né beni di sorta. A questo punto sarebbero intervenuti il padre della ragazza,ora ucciso,ed i fratelli,per cui il Collì Salvatore riprese con sé la Monterosso Maria conducendola in Camastra presso la propria casa paterna per poi,alla distanza di circa 3 mesi e cioé nel luglio 1957,condurla all'altare .-

Voce confidenziale degna di fede ha riferito che il ri=

./.

-8° foglio- (n° 198/10 del 20.3.1958)

pudio fatto dal Collì é stato determinato dal fatto che questi aveva trovato la Monterosso Maria non più vergine. Tale voce confidenziale,in verità,é molto attendibile.Infatti,solo in tal modo si spiegherebbe il fatto che il Collì Salvatore rimandò a casa la Monterosso Maria soltanto due giorni dopo la fuga.Motivi di interesse od eventuali pattuazioni circa la biancheria o masserizie non avrebbero comportato,né giustificato un netto ripudio.-

Altra voce confidenziale ha riferito che l'ucciso litigava spesso con la propria moglie fino a produrle,talvolta,lesioni di una certa gravità e ciò perché la moglie dell'ucciso veniva incolpata di avere una tresca con l'altro genero Cascià Salvatore,in atti generalizzato,marito della figlia Rosalia.Anche la predetta Rosalia é andata a nozze in età prematura in conseguenza di rapporti carnali prematrimoniali avuti con il Cascià Salvatore.Infatti questi venne imputato di violenza carnale e pertanto detenuto nelle carceri mandamentali di Palma Montechiaro,da cui venne scarcerato per avere ivi contratto matrimonio con la Rosalia.-

Una terza fonte confidenziale ha fatto conoscere che il Cascià Salvatore,già sposato con la Rosalia,aveva corteggiato la cognata Maria ed inoltre la questa in giovanissima età era stata deflorata dal proprio genitore in un giorno d'estate nella casa colonica di "Val di Lupo".-

./.

-9° foglio- (n°198/10 del 20.3.1958)

Persona confidente,che non desidera essere nominata,ha dichiarato che,circa sette-otto anni fa,l'ucciso,aiutato nei lavori campestri dalla propria figlia Maria,ebbe un giorno a deflorarla,costringendola alla propria voglia di libidine. Ha soggiunto che tale fatto,venuto a conoscenza della madre della ragazza,venne da questa confidato alla di lui nonna, ora defunta,la quale però ebbe a riferirgli in confidenza tale incesto.La stessa persona ha riferito,inoltre,che,alcuni giorni prima della consumazione del delitto,l'ucciso ha avuto una lite violenta con il Collì.-

Per quanto sopra,gravando gravi indizi a carico del Collì Salvatore,veniva operato il fermo di questi alle ore 10 del 13 andante.(Allegato n° 12).- (35)

Alle ore 14 dello stesso giorno,si presentava al comandante della stazione Carabinieri di Palma Montechiaro,il minore MONTEROSSO Rosario,in atti generalizzato,nipote dell'ucciso,il quale presentava un biglietto con su scritto di suo pugno quanto segue:

"""" QUESTA MATTINA VERSO LOTTO I CARABINIERI ANNO PRESO MIO ZIO SALVATORE MIA ZIA MARIA MI A DETTO ANDIAMO ALLA ZUBBIA MENTRE A RIVATO MIO ZIO TITO DI CAMASTRA E A PARLATO CON MIA ZIA MARIA E GLI A DETTO LO SAI DOVE E'IL RIFORBERO CHE CON LA PROPRIA ARMA CHE ABBIAMO UCCISO A SUO PADRE ANDIAMO A UCCIDERE A MARIANO CHE COSI'ESCE TUO MARITO CHE A MARIANO

(35) L'allegato n. 12 citato nel testo è pubblicato alla pag. 476. (N.d.r.)

-IO° foglio-(n° I98/IO del 20.3.I958)

LO E UCCISO UN ALTRO PARITITA E MIO ZIO TITO SE NE E AN= DATO DA SOLO ALLA ZUBBIA AD ANDARE A CERCARE IL REFORBERO E A LE E A MIA ZIA MARIA CI A MANDATO IN CASA MIO ZIO TITO GLI A DETTO A MIA ZIA MARIA DI DIRCI SE E CHIAMATA DAI CA= RABINIERI CHE CI A DIRE ALLA MAMMA CHE NON PARLA ALLA CA= SERMA CHE BASTONATE NON CE NE CHE AMMAMENTO USCIMMO"""". (Allegato n°I3).- (36)

Sottoposto il minore a saggio calligrafico,é risul= tato che il biglietto poteva essere stato da lui scritto. (Allegato n°I4).-Interrogato,confermava quanto era scritto (37) nel biglietto,precisando che l'incontro fra la propria zia Maria e il proprio zio Cascià Salvatore,era avvenuto verso le ore 8 del mattino,in località Santa Rosalia di Palma di Montechiaro,in sua presenza,perché trovavasi con la zia Maria di ritorno dalla località "Zubbia" (allegato n°I5).- (38)

La deposizione del minore é sembrata in un primo tempo del tutto veritiera,per cui si disponevano servizi atti alla ricerca del Cascià Salvatore,della Di Caro Car= mela e della Monterosso Maria in Collì,che,rintracciati, venivano dichiarati in istato di fermo,rispettivamente al= le ore 9 del I4 marzo il Cascià Salvatore,alle ore 23,30 del I3 marzo la Di Caro Carmela ed alle ore IO del I4 mar= zo la Monterosso Collì Maria,(allegati n° I6,I7 e I8).- (39)

Veniva nel contempo operata perquisizione nel do= micilio del Collì in Palma di Montechiaro,nonché nella

(36) L'allegato n. 13 citato nel testo è pubblicato alla pag. 539. (N.d.r.)
(37) L'allegato n. 14 citato nel testo è pubblicato alla pag. 540. (N.d.r.)
(38) L'allegato n. 15 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 454-455. (N.d.r.)
(39) Gli allegati nn. 16, 17 e 18 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 477, 478 e 479. (N.d.r.)

-II°foglio- (n° I98/IO del 20.3.I958)

casa colonica sita nella località "Zubbia" ed adibita a monta equina,condotta dallo stesso Collì,al fine di rinve= nire l'arma che é servita per uccidere il Monterosso Ro= sario.Dette perquisizioni hanno dato esito negativo.(Alle= gato n° I9).- (40)

Veniva nuovamente interrogato il Monterosso Mariano, il quale,nel raccontare come aveva trascorso la giornata del 26 febbraio u.s.dichiarava che egli tornato in casa ver= so le ore I8,proveniente dalla campagna di " Val di Lupo", ove aveva lasciato il padre che,di consueto,ivi pernottava. Dopo qualche minuto rientrava in casa anche suo cognato Col= lì Salvatore ,il quale,però,dopo circa IO minuti usciva as= serendo di dover prendere accordi perché un'asina potesse essere condotta l'indomani alla monta da lui gestita.Dopo pochi minuti il Collì rientrava in casa per dire alla suo= cera che era costretto ad allontanarsi per prendere accordi perché l'indomani una cavalla potesse essere condotta alla monta e che,se la sua assenza si fosse prolungata oltre le ore 20,la stessa doveva recarsi alla fermata dell'autobus, che proveniente da Camastra,giunge in detta ora a Palma di Montechiaro.Ciò perché con detto autobus doveva fare ritor= no la moglie Maria che nel primo pomeriggio si era recata a Camastra onde far visita alla suocera Amato Antonina. Il Monterosso Mariano precisava che il Collì era uscito

(40) L'allegato n. 19 citato nel testo è pubblicato alla pag. 541. (N.d.r.)

-I2° foglio- (n°I98/IO del 20.3.I968)

da casa verso le ore I8,30 e faceva ritorno verso le ore 20,30 dopo cioé che la moglie ,accompagnata dalla propria madre,aveva fatto ritorno dal luogo di arrivo della corriera.Dichiarava ancora che il cognato Collì,il quale prima di uscire aveva detto di avere molta fame,al rientro in casa aveva un'aspetto pallido ed aveva mangiato molto poco, contraddicendo,pertanto, col suo fare ciò che poco prima aveva detto.Dichiarava,altresì,che allorquando tutti i parenti erano riuniti sotto la tettoia della casa colonica,il mattino successivo,in attesa che le Autorità avessero terminato le constatazione di legge,il Collì Salvatore lo aveva chiamato in disparte per dirgli che i carabinieri gli avevano guardato le scarpe e che semmai gli avessero chiesto qualcosa sul"fatto" avrebbe dovuto dichiarare che a prendere la moglie alla corriera c'era andato lui e che era rimasto in casa in compagnia di loro tutti da quando era tornato dalla monta di "Zubbia" fino dopo cena,ora in cui era andato a letto.Continuava nella dichiarazione fornendo soggettive impressioni circa il comportamento del Collì dal momento del rinvenimento del cadavere fino a tutto il periodo del lutto stretto.Riferiva circa il comportamento in famiglia del cognato Cascià Salvatore,per cui confermava la notizia confidenziale secondo la quale il Cascià stesso aveva una tresca con la suocera per la qual cosa l'ucciso,in=

-I3° foglio- (n°I98/IO del 20.3.I958)

gelositosi,maltrattava la moglie fino a produrle in una oc= casione,nell'estate scorsa,lesioni al viso,per le quali la madre veniva ricoverata all'ospedale di Agrigento.Difatti, il Monterosso Mariano dichiarava di avere visto sua madre con un occhio annerito al suo rientro dalla mietitufa.- Dichiarava ancora che in altra occasione,nel novembre I956, la madre in seguito ad un'ennesina lite avuta col marito, si allontanava di casa,recandosi a Palermo presso il di lei fratello Di Caro Filippo e che,rifiutatosi questi di ospi= tarla,andava a servizio quale domestica presso famiglia residente in detta città.Ritornava a casa,in Palma di Mon= techiaro,soltanto tre mesi dopo su richiesta dei figli per= ché la sorella Maria doveva fidanzarsi con un giovane del luogo a nome ORETO Pietro,identificato poi per Loretta Pie= tro.Accusava quale autore dell'omicidio i propri cognati Collì e Cascià dichiarando che il Collì era in possesso di una rivoltella per averlo appreso dalla bocca del Collì stesso.-(Allegato n°20).- (41)

Veniva interrogato,quindi,il Monterosso Calogero,il quale dopo di aver voluto spontaneamente dichiarare una propria teoria sull'omicidio,formulava specifica accusa a carico del Collì e del Cascià,confermando la dichiarazio= ne del fratello Mariano circa la tresca fra la madre e il Cascià,avvalorando tale dichiarazione con diversi circostan= ziati racconti.Incolpava,altresì,dell'omicidio la madre e

(41) L'allegato n. 20 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 456-459. (N.d.r.)

-I4° foglio-(n°I98/I0 del 20.3.I958)

la sorella Maria.Confermava la dichiarazione del fratello Mariano circa le lesioni prodotte dal defunto padre alla madre nell'estate I957,aggiungendo che di tali lesioni glie ne aveva parlato sua moglie prima ed,in un secondo tempo, la stessa madre ed il padre.Confermava la dichiarazione del fratello Mariano relativa all'abbandono del tetto coniugale compiuto dalla madre.Confermava il possesso da parte del Collì di una rivoltella non solo,ma ne precisava il giorno e il momento in cui glie l'aveva vista addosso ed,ancora,il tipo di detta arma.(Vesi allegato n° 2I).- (42)

Veniva interrogata la Di Caro Carmela la quale,confermando la dichiarazione del figlio Mariano circa l'ora del rientro dalla campagna di questi e del genero Collì, dichiarava che il Collì dal suo rientro non si era mosso mai di casa e che,alla corriera,alle ore 20,per incontrare la figlia Maria si era recata lei.Negava di avere abbandonato il tetto coniugale, asserendo di essersi recata a Palermo qualche volta,ma soltanto per visitare il fratello e la figlia minore Vincenzina,convivente col fratello.Negava di avere avuto screzi col marito e tanto meno di essere stata bastonata da questi.(Allegato n°22).- (43)

Veniva interrogata,quindi,la Monterosso Maria in Collì. Questa,contrariamente a quanto dichiarato dalla madre e dal fratello Mariano,asseriva che alla fermata dell'autobus ave=

(42) L'allegato n. 21 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 460-463. (N.d.r.)
(43) L'allegato n. 22 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 469-470. (N.d.r.)

-I5° foglio-(n° I98/I0 del 20.3.I958)

va trovato ad attenderla il marito Collì,con il quale era poi rincasata.(Allegato n°23).- (44)

Interrogato il Cascià Salvatore,questi ammetteva di essersi incontrato con la cognata Maria in prossimità della piazzetta Santa Rosalia di Palma di Montechiaro,il mattino del I3 corrente,ma negava che fra lui e la detta Maria erano state scambiate le frasi riferite dal minore Monterosso Rosario.(Allegato n°24).- (45)

Onde accertare la veridicità delle asserzioni del ragazzo,questi veniva messo a confronto con la propria zia Maria,la quale,sentita in precedenza,solo verbalmente sulla specifica circostanza,aveva ammesso l'incontro con il Cascià, ma negato la conversazione riportata dal nipote.Nel confronto il minore Monterosso Rosario confermava la sua dichiarazione e la Monterosso Maria negava nuovamente che fra lei ed il cognato Cascià c'era stata la conversazione riferita. (Allegato n°25).- (46)

Pure per far luce sulla discordanza in merito a chi si fosse recato alla corriera incontro alla Maria,si procedeva a confronto fra questa e la madre Di Caro Carmela,ma il confronto su questo punto non dava variazioni delle rispettive dichiarazioni.Così pure non dava variazioni sulla circostanza dell'abbandono del tetto coniugale della Di Caro

(44) L'allegato n. 23 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 464-465. (N.d.r.)
(45) L'allegato n. 24 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 466-468. (N.d.r.)
(46) L'allegato n. 25 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 473-474. (N.d.r.)

-I6° foglio-(n°I98/I0 del 20.3.I958)

Carmela (Allegato n°26).- (47)

Dagli interrogatori eseguiti fino a questo momento risultava chiaro come il Collì Salvatore aveva cercato di costituirsi un alibi per il tempo tra le ore I8,30 e le ore 20,30 del 26 febbraio u.s., favorito in questo intento dalle dichiarazioni della moglie e della suocera.Ma é da rilevare, però,come la moglie e la suocera,in tale progetto,si siano a loro volta contraddette,l'una asserendo di aver trovato il marito alla fermata della corriera,l'altra asserendo che il genero non si era mosso mai di casa e che alla corriera si era recata lei.-

Veniva interrogato,pertanto,il Collì Salvatore,il quale dichiarava di aver trascorso le ore in questione nella casa del suocero ed in compagnia del cognato Mariano e della suocera Di Caro Carmela.Già é stato detto sopra come il Mariano aveva dichiarato nettamente il contrario e qui bisogna notare come la dichiarazione del Collì,su questo particolare,sia conforme a quella della suocera,meno che in un punto molto importante.In-fatti il Collì Salvatore,concordemente alla dichiarazione della di lui moglie aveva asserito di essersi recato lui alla fermata dell'autobus, la di Caro Carmela,invece,aveva asserito che incontro alla figlia Maria,si era recata lei.Il Collì dichiarava altresì che,la mattina del 27 febbraio u.s.,sul luogo del delitto,

(47) L'allegato n. 26 citato nel testo è pubblicato alla pag. 475. (N.d.r.)

-17° foglio- (N° 198/10 del 20.3.1958)

non aveva parlato con nessuno,trattenendosi sempre in com= pagnia della moglie e degli altri.(Allegato n° 27).- (48)

Date la contrastanti dichiarazioni, si mettevano a confronto il MONTEROSSO Mariano ed il COLLI' Salvatore. Ognuno per la parte che lo riguardava, confermava quanto in precedenza dichiarato, salvo particolari di scarso rilievo.(Allegato n. 28) .= (49)

Poichè è risultato nettamente negativo il confronto fra il COLLI' Salvatore ed il MONTEROSSO Mariano, quest'ultimo veniva messo nuovamente a confronto, questa volta, con la madre DI CARO Carmela. Nel confronto la DI CARO Carmela ritrattava le sue precedenti dichiarazioni, uniformandosi a quelle del figlio Mariano circa l'assenza del COLLI' da casa dalle ore 18,30 in poi. Ambedue, però, si dichiaravano concordi nel dire che il COLLI' era rientrato in casa prima che fossero ritornate nella stessa casa la DI CARO Carmela e figlia Maria. (Allegato n. 29) .= (50)

Si rendeva, pertanto, necessario il confronto fra la DI CARO Carmela ed il COLLI' Salvatore. La DI CARO Carmela dichiarava che il COLLI' era uscito di casa lasciandole l'incarico di recarsi alla corriera; che lo stesso non era ancora rientrato alle ore 20 quando lei era uscita per recarsi alla fermata dell'autobus; che al suo ritorno trovava in ca-

(48) L'allegato n. 27 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 471-472. (N.d.r.)
(49) L'allegato n. 28 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 542-543. (N.d.r.)
(50) L'allegato n. 29 citato nel testo è pubblicato alla pag. 544. (N.d.r.)

-18º foglio- (n.198/10 del 20=3=958)

sa il Collì.- Questi si manteneva fermo sulla sua prima dichiarazione. (Allegato n. 30) .= (51)

E' da notare che il suddetto confronto è stato chiuso perchè il Collì Salvatore a richiesta di reiterata conferma, o non, di quanto già asserito, ha dichiarato di non voler più rispondere.-

Nel frattempo il minore Monterosso Rosario si presentava allo scrivente e dichiarava che non era vero che nell'incontro avvenuto a S.Rosalia fra lo zio Tito e la zia Maria, questi avevano pronunciato tutte le frasi da lui riportate, ma che suo padre gli aveva dettato le frasi stesse scritte sul biglietto e che gli aveva detto di consegnare questo ai carabinieri. Il minore precisava però che nell'incontro la zia Maria aveva chiesto allo zio Cascià soltanto :" UNNE' U DISCURSU" .=

Intanto, da accertamenti praticati a Palma Montechiaro, é risultato che il MONTEROSSO Mariano, da qualche tempo era in discordia col padre per interessi, poiché il Mariano aveva in animo di formarsi una propria famiglia e rendersi indipendente. Per tale scopo aveva ottenuto di lavorare in proprio, nella stessa proprietà di "Val di Lupo", un appezzamento di terreno ed in casa non faceva parte della mensa paterna, ma provvedeva al vitto per conto proprio. Il Mariano, fra l'al=

(51) L'allegato n. 30 citato nel testo è pubblicato alla pag. 545. N.d.r.)

-I9° foglio-(n°I98/I0 del 20.3.I958)

tro ,conservava rancore verso il genitore poiché il fra= tello Salvatore benché più giovane,aveva già contratto ma= trimonio,quando invece é costume in Palma Montechiaro che un fratello minore non sposi se non dopo il fratello mag= giore.Per quanto sopra,a carico dei fratelli Mariano e Ca= logero sorgevano gravi sospetti e pertanto venivano ferma= ti alle ore I del I6 corrente.Successivamente però,venuti meno i sospetti a carico di entrambi,si rimettevano questi in libertà alle ore I7 del giorno I7 corrente.(allegati n° 3I e 32).Durante il periodo del fermo dei due predetti ve= (52) nivano operate perquisizioni nei loro domicili,nonché nei domicili del defunto Rosario e del Collì.Le perquisizioni davano esito negativo.(Allegato n° 33).-Il Monterosso Ca= (53) logero,sottoposto a nuovo interrogatorio,si uniformava al= la ritrattazione del figlio,fornendo ulteriori indizi solo a carico del Collì.Infatti dichiarava che la sera stessa del 27 febbraio u.s.,giorno di rinvenimento del cadavere, il Collì rientrato in casa dopo essere stato interrogato dai carabinieri,aveva sofferto di occlusione dei vasi sanguigni agli arti inferiori,i quali erano diventati neri e pertanto sua sorella Maria aveva dovuto lavarglie= li con acqua calda.Dichiarava che fra il Collì ed il pa= dre c'erano state frequenti liti per motivi di interesse, precisando che l'ultimo litigio risaliva a due giorni pri=

(52) Gli allegati nn. 31 e 32 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente alle pagg. 546 e 547. (N.d.r.).
(53) L'allegato n. 33 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 548-549. (N.d.r.).

-20° foglio- (n°198/10 del 20.3.1958)

ma della morte del padre.Il litigio stesso era causato dal fatto che l'ucciso aveva constatato che di una salma di grano,(Kg.224),da lui portata in casa quindici giorni prima,prendendola in prestito dal campiere BORDINO Salvatore,ne erano rimasti soltanto quattro tumoli e cioé appena 56 Kg. Nel corso della lite che ne é seguita,l'ucciso aveva pronunciato frasi offensive rivolte alla moglie ed alla figlia Maria,riguardanti la persona del Collì.Precisava che mentre il padre litigava con la moglie e la figlia,entrava in casa il Collì,il quale,resosi conto della situazione,afferrava la moglie per il braccio e con lei si ritirava nella propria abitazione adiacente a quella del suocero.Il Collì non reagiva agli insulti del suocero.

Allo scopo di rinvenire la rivoltella adoperata dallo assassino, veniva eseguita, in data 18 corrente, nuova accurata perquisizione nella casa colonica adibita a monta equina sita in località "Zubbia" di Palma di Montechiaro, nonchè nelle adiacenze di essa; ma anche questa perquisizione dava esito negativo. (Allegato n.35).= (54)

Il BORDINO Salvatore, sentito oralmente, riferiva che effettivamente, in data 21 Gennaio 1958, aveva dato in prestito al defunto Monterosso Rosario una salma di grano.=

(54) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 552 (N.d.r.).

-2I° foglio-(n°I98/IO del 20.3.I958)

E' stato trascurato finora quanto é emerso in merito alle circostanze che portarono al matrimonio il Collì Salvatore e la Monterosso Maria,nonché quanto in seguito ad esso matrimonio accadde.E' stato sopra riferito che la Di Caro Carmela sia stata invitata dai figli a ritornare da Palermo ove si era recata abbandonando il tetto coniugale (si richiamano gli allegati n°20,2I e 26).In-seguito al predetto invito la Di Caro Carmela effettivamente ritornò in Palma di Montechiaro nel febbraio I957,e,subito dopo,la Monterosso Maria veniva formalmente promessa in isposa a LORETTA Pietro il quale,in atto,trovasi residente in [illegible]

Detto fidanzamento fu deciso e voluto dal defunto Monterosso con consenso dei figli ed,in un primo momento,con il piacere della figlia Maria.Durante il fidanzamento,però, il giovane Loretta Pietro dimostrò un'eccessiva gelosia tanto da proibire alla sua fidanzata ed alla madre di questa di ricevere visite e di farne.Evidentemente la gelosia dimostrata dal Loretta Pietro.non riuscì gradita alla Monterosso Maria ,la quale nel frattempo aveva fatto conoscenza col Collì,preferendo questi al fidanzato.Immaginando di non avere il consenso del padre,la Maria studiò il modo come fuggire di casa.Le fu complice in questo la madre.In un giorno del mese di maggio dello scorso anno in piano venne

-22° foglio- (n°198/10 del 20.3.1958)

attuato.Il Collì da Camastra si recò a Palma di Montechiaro con una macchina.La Monterosso Maria,mentre era a colloquio con il fidanzato,Loretta nella propria casa,venne incaricata dalla madre di andare ad acquistare una scatola di fiammiferi,ma la stessa non faceva più ritorno in quanto,raggiunto il Collì in attesa,con questi ed a bordo della macchina si allontanava da Palma di Montechiaro.Quanto sopra esposto é stato riferito da persona confidente che non desidera essere nominata,oltre che-a verbale-dalla stessa Maria.Comunque é notorio fra le persone del vicinato che la Di Caro Carmela,in seguito alla fuga della figlia Maria,aveva reso pubblico il particolare della commissione della scatola di fiammiferi.Evidentemente il Collì per trovarsi in quel dato giorno ed in quella data ora pronto con la macchina,la strana coincidenza che la Di Caro Carmela incarichi la figlia Maria di andare ad acquistare una sctola di fiammiferi mentre in casa vi era il fidanzato,fanno presupporre che in tutto questo vi sia stato un preventivo accordo e che la DI CARO Carmela,contrariamente alla volontà del marito ed all'insaputa di questi,aveva favorito la figlia Maria.-Il COLLI' e la Maria fecero conoscenza in Camastra ove questa qualche volta si recava per visitare la sorella Rosalia,sposata a CASCIA' Salvatore.Il Collì,quindi,fu favorito negli

-23° foglio-(n°I98/IO del 20.3.I958)

abbœcamenti dal Cascià Salvatore e dalla di lui moglie,la quale avrebbe tenuto in Palma Montechiaro contatti con la sorella Maria e la propria madre.E' stato sopra detto come il Collì,appena due giorni dopo dalla sua fuga,abbia riman= dato la Maria ai di lei genitori e come più confidenti abbian= no dato per certo che il ripudio compiuto dal COLLI'é dipe= so dal fatto che la Maria era stata trovata deflorata.Il Col= lì evidentemente non cohosceva chi per primo avesse avuto contatti carnali con la Maria,ma é naturale che in seguito si sia dato da fare per appurarlo.Il COLLI',come evince da più dichiarazioni allegate,ebbe a litigare ripetute vol= te col suocero ed in ultimo,due giorni prima dell'uccisione di questi.Risulta dalle dichiarazioni dei testi che il COL= LI' ebbe ad abusare del desco dei suoceri e dalla dichiara= zione del MONTEROSSO Calogerοposta a verbale,che il di lui padre pronunciò parole offensive riguardanti la persona del COLLI'.Si aggiunge,inoltre,che il MONTEROSSO Salvatore ha dichiarato che suo padre nell'ultima lite che ha preceduto di due giorni la di lui morte,dette del "cornuto" al COLLI; dichiarazione questa resa soltanto oralmente siccome il di= chiarante si é opposto alla stesura di regolare verbale.-

Appare,pertanto,evidente che il COLLI' Salvatore, in una successione di tempi,ha ricevuto più offese indirette

-24° foglio-(n°198/10 del 20.3.1958)

per aver dovuto sposare la Maria pur avendola trovata deflora= ta e,susseguentemente fingere di non essere toccato da allu= sioni che quasi certamente saranno state fatte fra le popola= zioni di Palma Montechiaro e Camastra.Infine,ha dovuto in= cassare l'offesa diretta rivoltagli dal suocero due giorni prima del delitto.-

Il COLLI',però,ha saputo frenare il suo impulso di subita vendetta,calcolando freddamente di poter rimandare ogni iniquo proposito in un prossimo futuro e ciò per evita= re,senza dubbio,i rigori della legge e la vendetta che non sa= rebbe mancata.-

Il suo comportamento,infatti,dal momento dell'ultima offesa ricevuta,é stato conforme al suddetto proposito.Egli non ha reagito,é rientrato nella sua casa trascinandosi la sua moglie.Il giorno dopo si é riconciliato con il suocero dissipando,così,eventuali timori da parte di questi e si é mantenuto su tale condotta sino al momento da lui giudicato opportuno per lavare col sangue l'onta ricevuta.-

- - - - - - - -

Da quanto sopra esposto è dagli atti allegati emerge quanto segue:

-25 foglio- (N°I98/IO del 20.3.I958)

- il COLLI' Salvatore entra a far parte della famiglia MON= TEROSSO sposando la Maria dopo un fidanzamento non regolare per essere la Maria,nello stesso periodo,fidanzata ufficial= mente ad altro giovane.Quest'ultimo fidanzamento viene rotto con una fuga in compagnia dell'attuale marito.-

- il COLLI' Salvatore ripudia la MONTEROSSO Maria perché l'ha trovata deflorata.Numerose voci confidenziali affermano ciò;altre indicano quale autore di ciò il padre della stessa ragazza.-

- il COLLI' Salvatore riprende con se la MONTEROSSO Maria; convive con lei maritalmente per circa tre mesi in Camastra e poi la sposa nel luglio I957.-

- Il COLLI' Salvatore,da Camastra,si trasferisce a Palma Montechiaro nel dicembre I957 unitamente alla moglie per= ché gli viene affidata la condizione della stazione di monta equina di proprietà del CASCIA' Salvatore e sita in quella contrada "Zubbia".-

-26 foglio- (n°I98/IO del 20.IO.I958)

- Il COLLI' Salvatore abita in Palma di Montechiaro in una squallida casettaadiacente a quella del suocero.E' pensiona= to per invalidità alla mano destra riportata sul lavoro,ma non riscuote la pensione perché il di lui padre;delegato al= la riscossione,trattaene per se il denaro.Per la conduzione della stazione di monta equina nulla percepisce,perché,per pattuizione fatta con il CASCIA', dovrebbe riscuotere la pro= pria quota di utili alla resa dei conti a fine stagione e cioé dopo il 24 giugno p.v. Il COLLI' Salvatore,pertanto,é &&& sfornito di mezzi di sussistenza ed abusa della compiacenza della suocera per vivere a carico del defunto MONTEROSSO Ro= sario.Ciò lo prova anche il susseguirsi di litigi fra l'uc= ciso e la moglie,le lamentele fatte dall'ucciso per eccessi= vo consumo di generi alimentari e,per ultimo,la sparizione di circa 2 quintali di grano.-

- Il COLLI' Salvatore ha assistito involontariamente all'ul= timo litigio avvenuto due giorni prima tra l'ucciso,la moglie e la figlia Maria.-Nel corso del litigio sono state pronun= ciate parole offensive sulla sua persona,come dichiara il MONTEROSSO Mariano,ed esattamente la parola"cornuto",come dichiara il MONTEROSSO Salvatore.-A seguito del litigio, il COLLI' si trascina dietro la moglie nella propria casa ove certamente avrà preteso da questa la verità e cioé

-27 foglio- (n°198/10 del 20.3.1958)

la deflorazione operata dal padre sulla figlia.Sono motivi tutti questi più che sufficienti per commettere un omicidio.

- Il COLLI' Salvatore é mancino per essere invalido permanente alla mano destra.Il sopraluogo operato ci ha detto che il MONTEROSSO Rosario é stato ucciso con n°5 colpi di arma corta da fuoco esplosi a bruciapelo sicuramente da un mancino; infatti le ferite presentano un tramite con inizio dalla regione del collo dalla parte destra e terminá nella regione dello stesso collo dalla parte sinistra.Che sia stato un mancino ad esplodere i colpi lo dimostra anche la posizione in cui é stato rinvenuto il cadavere ed il fatto che l'assassino ha dovuto esplodere i colpi attraverso la spiraglio creatosi,aprendo l'ucciso il battente della porta di ingresso che é nella posizione destra di chi deve entrare.-

- Il COLLI' Salvatore era genero del MONTEROSSO,quindi familiare ed in buoni rapporti nei due giorni precedenti al fatto,come risulta dalla deposizione del MONTEROSSO Calogero e dello stesso COLLI'.Il MONTEROSSO Rosario é stato ucciso da un familiare.Ciò lo prova il sopraluogo,riscontrandosi che l'ucciso,alzatosi dal letto per vedere attraverso lo spiraglio prodtto socchiudendo lo sportello interno sini=

-28 foglio-(n°198/10 del 20.3@.1958)

stro della finestra della camera da letto,ha visto che trat= tavasi di persone amica ed intima;infatti ha acceso la lampa= da ad olio posta sul davanzale della finestra e si é recato ad aprire la porta di ingresso scalzo ed in mutande.Nel so= praluogo si é notata la scatola di fiammiferi lasciata sul davanzale della finestra e la lampada ad olio poggiata sul tavolo che é nella cucina.-

- Il COLLI' Salvatore si é costituito un alibi.Ha preso ac= cordi in tal proposito con il cognato Mariano la mattina del 27 febbraio avanti la casa colonica di "Val di Lupo",nella quale ancora giaceva il cadavere del MONTEROSSO Rosario.-Ha preso accordi successivamente con la suocera DI CARO Carmela e con la moglie Maria,pensando di poter fare sicuro affidamen= to sull'appoggio del cognato Mariano,il quale era in urto con l'ucciso per motivi di interesse,sulla suocera che aveve favo= rito la sua unione con la Maria,che gli aveva somministrato i viveri e che conosceva l'incesto compiuto dal marito,sul= l'appoggio della propria moglie la quale oltre che tale era stata anche la causa del suo disonore.Evidentemente gli accor= di non sono stati precisi,difatti la suocera e la moglie han= no dato fin dall'inizio deposizioni contrastanti.Il cognato Mariano non ha accettato l'accordo ed ha parlato.Le indagini

-29° foglio-(n°I98/IO del 20.3.I958)

hanno demolito completamente l'alibi.Il COLLI' Salvatore si é assentato da casa dalle ore I8,30 circa alle ore 20,30 circa senza dare spiegazioni sul come e dove ha passato questo tempo.-

- Il COLLI' Salvatore é stato additato quale autore dell'omicidio dalla voce pubblica,dai cognati Calogero e Salvatore. Il cognato Mariano ha fornito la prova della falsità dell'alibi,che é stato invece suffragato dalla deposizione della suocera e della moglie.Tutto questo prova la consapevolezza da parte dei parenti della responsabilità del COLLI'.-

- Il COLLI' Salvatore si é comportato in modo inspiegabile durante il periodo susseguente all'omicidio.La sera del 26 febbraio é entrato a casa del suocero sbiancato in viso ed inappetente,mentre soltanto due ore prima aveva dichiarato di avere molto appetito.Il mattino del 27 successivo,sul punto di andare a baciare il cadavere del suocero,sviene.La sera del I3 marzo,il primo interrogatorio subito lo ha emozionato a tal punto da riportarne occlusione ai vasi sanguigni agli arti inferiori con annerimento visibile all'epidermide.

- il COLLI' Salvatore ha dichiarato nel corso delle indagini

-30 foglio- (n° I98/I0 del 20.3.I958)

di non;voler più parlare.Una simile dichiarazione é caratteristica di pesona colpevole.Il COLLI' é pregiudicato e sa che ~~l'unica~~ possibilità di salvezza gli può derivare dal silenzio,perché in seguito possa eventualemnte giustificare, in modo artatamente congegnato,anche su consigli di tecnici, il trascorrere del tempo fra le ore I8,30 e le ore 20,30 del 26.2.I958,magari nel compiere una attività criminosa di entità molto inferiore ovvero in convegni immorali avvalendosi di eventuali testimonianze remunerate.-

- il MONTEROSSO Rosario é stato ucciso con n°5 colpi di arma corta da fuoco.E' stato provato che le pollottole rinvenute appartengono a cartuccie per rivoltella di calibro 32 lungo.Il COLLI' Salvatore era in possesso di una rivoltella.Lo dimostra la domanda fatta dalla Maria,moglie del Collì,al CASCIA' Salvatore: "" UNNE U DISCURSU"",nonché la dichiarazione del MONTEROSSO Mariano il quale dice di averlo sentito dallo stesso COLLI' ed infine la deposizione del MONTEROSSO Calogero il quale dice di aver visto addosso al COLLI' una rivoltella specificandone perfino il tipo. L'arma non é stata finora rinvenuta;per cui é da ritenere che il COLLI' l'abbia nascosta accuratamente.

-3I foglio- (n°I98/I0.del 20.3.I958)

-l'omicidio del MONTEROSSO Rosario é stato consumato la sera del 26 febbraio I958.Il COLLI' Salvatore é stato assente da casa per circa due ore di detta sera ed ha avuto tutto il tempo per potersi recare dall'abitato di Palma Montechiaro alla casa colonica di " Val di Lupo" e ritornare,sia se fornito di un mezzo,sia a piedi.-Infatti,la casa colonica ove é stato commesso l'omicddio dista da Palma Montechiaro Km.5+500,su strada nazionale,che proprio in quel tratto é tortuosa con facili accorciatoie.Si pfecisa che un contadino normale di Palma di Montechiaro percorre il tratto di strada precitato nel tempo massimo di 40 minuti in andatura normale.

- - - - - - -

Per le risultanze di cui sopra si denuncia all'Ill/mo Signor Procuratore della Repubblica il COLLI' Salvatore quale responsabile del reato di omicidio volontario premeditato.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Per quanto riguarda la DI CARO Carmela,la MONTEROSSO Maria ed il CASCIA' Salvatore,rispettivamente moglie,figlia e genero dell'ucciso si é avuto-nel corso delle indagini- il sospetto di una loro;connivenza o addirittura di una loro

-32°;foglio- (n°198/10 del 20.3.1958)

partecipazione al delitto per istigazione.-
Comumque,non essendo,allo stato, emersi elementi certi di prova a loro carico,trascorso il periodo di fermo,sono stati rimessi in libertà,riferendo quanto é emerso per le eventuali determinazioni dell'Autorità Giudiziaria.-(Allegati n° 36, 37,38 e 39),relativi al CASCIA'.- (55)

COMPAGNIA INTERNA CARABINIERI AGRIGENTO

COMANDANTE LA COMPAGNIA
-Pasqualino Barone-

(55) Gli allegati nn. 36,37, 38 e 39 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 553-554, 555-556, 557 e 558-559. (N.d.r.).

-ALLEGATO n.1 al R. G. n.198/10 del 20-3-1958-
COMANDO LEGIONE TERRITORIALE CC.DI PALERMO
COMPAGNIA INTERNA DI AGRIGENTO

PROCESSO VERBALE di sopraluogo effettuato in località "Val di Lupo" di Agrigento,nella casa colonica di MONTEROSSO Rosario fu Calogero,nato a Palma di Montechiaro il'8/9/1894,ivi residente,via Palermo,n°234,mezzadro,in seguito all'omicidio dello stesso,avvenuto nell'interno di detta casa colonica.

L'Anno Millenovecentocinquantotto,addì 27 del mese di febbraio,in Agrigento,nell'ufficio della Compagnia anzidetta,ad ore 19.

Noi sottoscritti Capitano Pasqualino Barone,comandante la auddetta Compagnia,Maresciallo Capo Acciavatti Giuseppe,comandante la stazione CC. di Palma di Montechiaro e Brigadiere Gugliotta Stefano,comandante della stazione CC. di Burrainiti,riferiamo alla competente Autorità Giudiziaria che,alle ore 8 di oggi,27 andante,in seguito alla ricezione della denunzia orale dell'avvenuto omicidio di Monterosso Rosario,in rubrica generalizzato,consumato nella notte dal 26 al 27 febbraio corrente,nell'interno della casa colonica sita nella località "Val di Lupo",agro di Agrigento,ci siamo recati ivi per procedere ad un sopraluogo,accertando: La predetta casa colonica é posta a circa 10 metri dal limitare della S.S.115_tratto Agrigento_Palma Montechiaro,all'altezza del Chilometro 206,503.Essa confina a Sud con detta strada Nazionale,a Nord con la località "Val di Lupo",ad Est e ad Ovest con l'aperta campagna,rispettivamente in direzione di Palma Montechiaro ed Agrigento.Il terreno circostante é assimetrico,seppure verso Sud accenna un lieve pendio verso il mare.Nell'interno dell'abitazione si accede dal lato Sud e cioè in direzione di detta strada nazionale attraverso un portico sotto cui ci soffermiamo. Notiamo sulla parete destra una porta in legno a due battenti con apertura all'interno. Sempre verso la parte destra uno stretto corridoio terminante sulla stessa parete destra con una portiina che immette in un antro adibito a forno. Di fronte un muro che delimita una vasca in muratura addossata alla parete sinistra. Sul lato sinistro una porta in legno a due battenti che immette in una stalla. Entriamo dalla porta sul lato destro e notiamo una stanza di forma quadrata adibita a cucina che presenta addossata alla parete posteriore verso destra una cucina in muratura a due fornelli a legna, con cappa soprastante. Sulla parete destra, sempre rispetto a chi entra, una finestra,quasi a centro della parete, che guarda verso sud e cioè verso la strada nazionale, con le

Cap. Barone Pasqualino

2° foglio

vetrate chiuse e gli sportelli aperti. Appoggiato alla parete destra, fra la finestra sopra descritta e l'angolo anteriore destro, un tavolo in legno grezzo a forma rettangolare. Sulla parete anteriore verso destra una porta in legno aperta che immette in una camera da letto. A partire dall'angolo anteriore sinistro una seconda porta spalancata che immette in una stanza adibita a fienile. Sulla parete sinistra verso l'angolo anteriore sinistro, una porta aperta che immette in un locale adibito a deposito paglia. A partire dall'angolo posteriore sinistro una porticina aperta che immette in una stanzetta adibita a ripostiglio e la cui destinazione originaria era di gabinetto di decenza. A partire da questa ultima porticina, addossato alla parete sinistra, esiste un rialzo in muratura sul quale sono poggiate n. TRE brocche, tenute in apposite fossette. Sul pavimento fatto di mattoni di terracotta, logorati per il lungo uso, verso l'angolo posteriore sinistro, giace un cadavere di sesso maschile.

Di particolare notiamo che sul tavolo in legno, addossato alla parete destra, è poggiata una lampada ad olio, spenta, e precisamente verso l'angolo posteriore sinistro rispetto a chi entra.

Ci avviciniamo al tavolo ed accertiamo che la lampada ad olio contiene ancora combustibile. Entriamo nella prima porta sulla parete anteriore verso destra ed esaminiamo la camera adibita a stanza da letto. Notiamo sulla parete destra rispetto a chi guarda entrando, quasi al centro, una finestra con le vetrate chiuse e gli sportelli interni, quello di destra chiuso e quello di sinistra socchiuso a metà. Sul davanzale interno della finestra, verso la parte dello sportello socchiuso, è poggiata una scatola di fiammiferi di legno ed in prossimità di detta scatola una macchia circolare di olio che è risultata essere stata prodotta dalla base unta della lampada ad olio. Accostato alla parete destra, a partire dalla metà in corrispondenza della finestra, un letto dilungantesi verso la parete sinistra e con i lati paralleli alla parete anteriore. Il letto è disfatto come quando viene lasciato da persona che vi era coricata. Infatti i lembi sinistri delle coperte e del lenzuolo sono ripiegati verso destra. Nella camera notiamo pure due casse, una poggiata a terra ed accostata alla parete sinistra e la seconda alla parete destra.

./.

Cap. Rosario Pasquarino

3° foglio

Ri_torniamo nella camera adibita a cucina ed esaminiamo il cada_vere.=

IL CADAVERE, è dell'apparente età di anni 65 e giace in posizione orizontale rispetto alla porta di entrata nella prima stanza, a circa un metro dalla soglia, leggermente spostato verso la parte sinistra di chi entra. Il cadavere trovasi in posizione supina con il braccio sinistro steso a terra e, con l'avambraccio destra flesso sul braccio. Le gambe sono leggermente divaricate. Il ginocchio della gamba destra trovasi all'altezza del centro della porta dalla quale dista metri I,IO circa.= Il cadavere è disposta con la testa rivolta verso il lato sinistro del vano, in corrispondenza di chi entra.= Veste soltanto una camicia a quadretti di colore marrone e sotto di questa una maglia di colore grigio, nonchè una mutanda lunga di lana di colore grigio sbottonata in avanti ed un paio di calze di collre marrone.=Non indossa altri indumenti.= A terra, sulla sinistra del cadavere, in direzione delle sue spalle per la lunghezza di circa I metro si notano largne chiazze di sangue. Altra larga chiazza di sangue si rileva a terra sulla destra del cadavere a breve distanza dalla sua testa. Chiazze di sangue si notano ancora sul bordo del gradino di pietra porta brocche. Schizzi di sangue si notano ancora su di un recipiente di terracotta (quartara), situata alla destra del cadavere a circa 60 cm. SEl cadavere si riscontra la faccia insanguinata; la rigidità cadaverica in atto con gli arti nella posizione descritta sopra. Anche sulla porzione antero laterale del collo si notano traccie di sangue e nulla di obiettivo sull'altra parte del corpo. - - -

-4 foglio-

superiore del cricoide si nota altro foro a forma rotondeggiante ed a bordi introflessi circondato da un alone di affumicamento. Al lato destro del collo, circa 4 cm. al di sotto del lobo dell'orecchio destro si nota un foro a bordi rotondeggianti ed introflessi circodanto da un alone. I cinque soprascritti fori sono da riferirsi a fori di entrata di proiettili di arma da fuoco. Sul lato sinistro del collo esattamente a circa 3 cm. e I/2 sulla verticale dell'angolo mandibolare sinistro si nota una piccola lesione a bordi regolari ed estroflessi. Al di sotto di essa, a circa 3 cm. si nota altra piccolissima lesione a bordi estroflessi. - - - - -
La causa della morte é da attribuirsi alle lesioni sopra descritte. -
In luogo non; sono state rinvenute pallottole né bossoli da riferisi alle suddescritte ferite da arma da fuoco. Non sono state, altresì, rinvenute orme od impronte di sorta. - - - - - - - - - - -
Sopraggiunta in luogo l'autorità giudiziaria per le constatazione di legge, sono state rinvenute nel corso dell'esame del cadavere n°2 pallottole di cui una fra la maglia indossata dal cadavere e la seconda, simile alla prima, sul pavimento tra il sangue notato a breve distanza dalla testa del cadavere. Dette pallottole, unitamente agli indumenti che indossava il cadavere, sono state consegnate dalla stessa autorità giudiziaria al brigadiere Gugliotta, comandante la stazione di Burrainiti, con l'obbligo di reperto. -
In luogo sono stati eseguiti rilievi fotografici. - - - - - - - - -
Perchéquanto sopra consti abbiamo redatto il presente processo verbale di sopraluogo. -
Fatto, letto, chiuso, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. -

LEGIO. E TERR/LE CARABINIERI [illegible]
SQUADRA DI P.G. DI AGRIGENTO

FASCICOLO FOTOGRAFICO relativo all'omicidio in persona di Lonterosso Rosario da Palma Montechiaro, avvenuto nella notte tra il 26 ed il 27 febbraio 1958 in Contrada "Val di Lago" agro di Agrigento.-

0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0

[illegible]

FASCICOLO FOTOGRAFICO

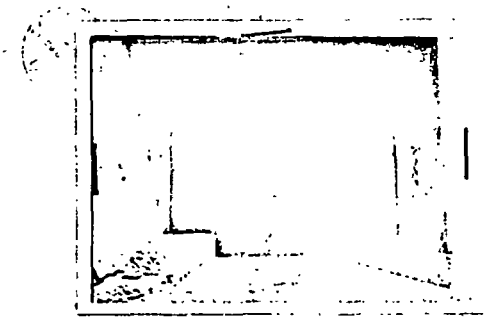

Foto n.1)-Porticato con sul davanti il muretto ove si trovava legato un cane e sulla destra la porta d'ingresso all'abitazione.-

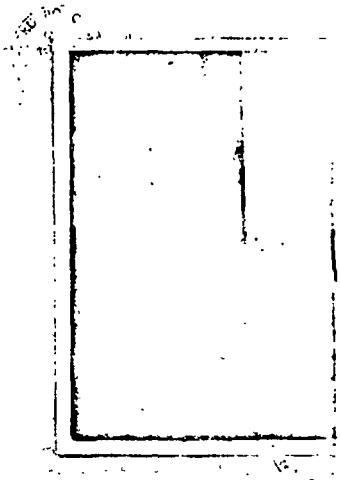

Foto n.2)-La porta d'ingresso all'abitazione così come è stata trovata (socchiusa col battente destro).

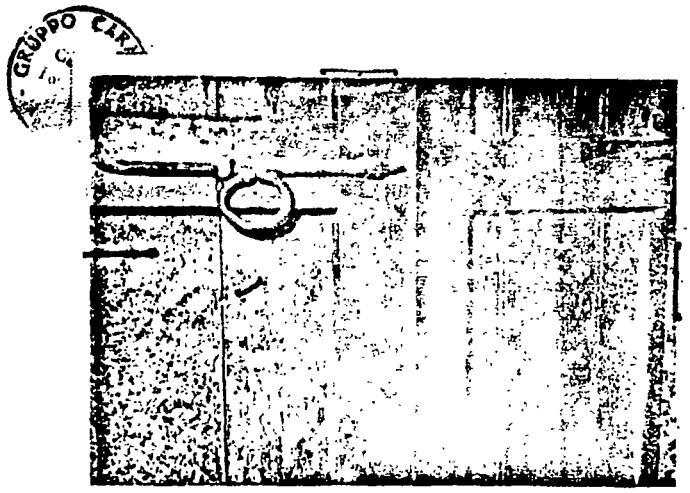

Foto n.3)-Parte interna della porta d'ingresso all'abitazione, col chiavistello di chiusura (aperto) così come è stato trovato, e sull'angolo del quadrante il segno nero rappresenta la carta di colore verde che copre il buco-spia trovato otturato.

Foto n.4)-Cadavere visto dal lato sinistro con la porta socchiusa,così come è stata rinvenuta.

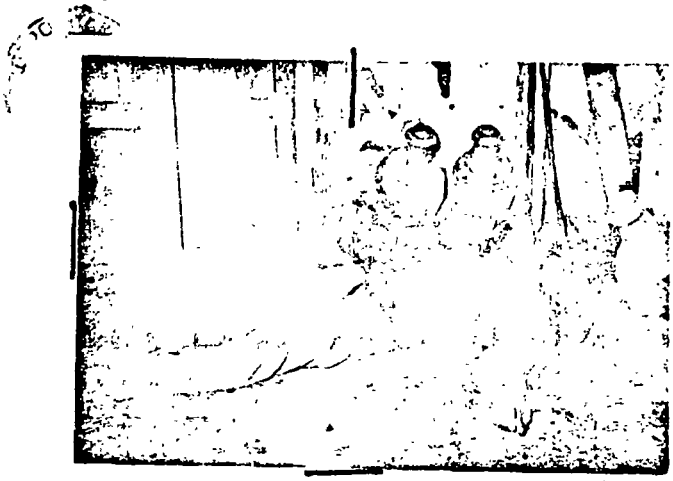

Foto n.5)- Foto precedente con particolare dello stanzino alle spalle del cadavere.

Foto n.6)-Cadavere,in parte,visto dal lato destro.-

Foto n.7)-Cadavere visto dai piedi.-

Foto n.8)-Parte superiore del cadavere vista dai piedi con le macchie di sangue sulla prima brocca.-

- 4 -

Foto n.9)-Cadavere visto dalla parte della testa

Foto n.IO)- Testa in particolare.-

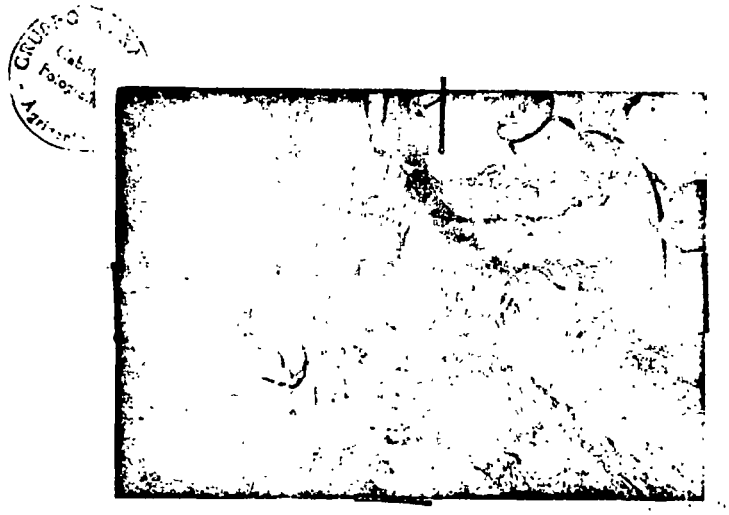

Foto n.II)-Sangue sul pavimento sulla sinistra del cadavere.-

- 5 -

Foto n.I2)- Foto precedente vista difronte.-

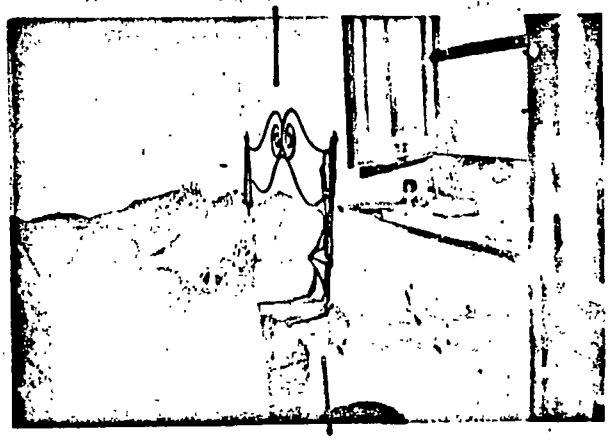

Foto n.I3)- Letto dove dormiva il Monterosso con la finestra semiaperta nello scuretto,così come è stata trovata.

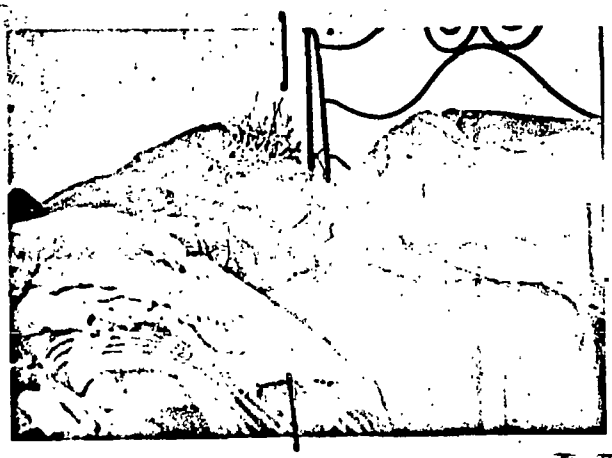

Foto n.I4)- Particolari del letto.-

IL BRIGADIERE ADDETTO
ALLE INDAGINI TECNICHE DI P. G.
(Maresciallo Capo)

-ALLEGATO n.3 al R. G. n.198/10 del 20-3-1956-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

STAZIONE DI PALMA MONTECHIARO

PROCESSO VERBALE- di interrogatorio di DI CARO Carmela fu Damiano e di Di Maggio Vincenza, nata a Palma Montechiaro (Agrigento) di anni 57, coniugata con Monterosso Rosario, casalinga.- -

=.=.=.

ALLEGATO n°4 al R.G.n°I98/IO del 20/3/I958.

Legione terr. dei Carabinieri di Palermo
Stazione di P.Montechiaro

PROCESSO VERBALE: di interrogatorio di MONTERROSSO Mariano fu Rosario e di Di Caro Carmela,nato a Palma di Montechiaro il I5 gennaio I924,ivi residente e domiciliato via Palermo n.234,contadino.-------

L'anno millenovecentocinquantotto,addì 27 del mese di febbraio nell'ufficio della stazione carabinieri alle ore I6.----------
Davanti a noi ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,è presente MONTERROSSO Mariano,sopra generalizzato,il quale opportunamente interrogato risponde:----------
Nella contrada ""UOMO MORTO"" del feudo Valdilupo,in prossimità della SS.II5 che porta ad Agrigento,è sita una casa colonica di proprietà del dott. Sansone di Palermo.La casa colonica in argomento fa parte di proprietà terriera estesa per ettari VENTI circa che mio padre Monterosso Rosario conduce a mezzadria sin dal I94I. Nella casa colonica vi abitava in permanenza mio padre sia di notte che di giorno,mentre io vi pernottavo solo di tanto in tanto pur recandomici tutti i giorni.--Ieri sera,come di consueto ho lasciato mio padre presso la casa colonica verso le ore I3 per rientrarmene a Palma di Montechiaro e pernottare in famiglia. Stamane,come di consueto,verso le ore 5 inforcata la mia bicicletta mi sono recato in campagna,giungendo la casa colonica verso le ore 5,30. Nel mettere la bicicletta sotto la tettoia,ho notato che la porta della casa colonica era semi-aperta.Varcata la soglia ho notato mio padre disteso sul pavimento a circa un metro di distanza della porta stessa.In un primo momento ho pensato che mio padre si trovasse sul pavimento colto da attacco di epilessia cui andava soggetto,ma chinatomi per soccorrerlo,ho notato che aveva il viso imbrattato di sangue e che non dava più segni di vita.In seguito a tale constatazione,riprese la bicicletta,mi sono recato in questa caserma a denunziare la morte di mio padre.
A.D.R. Come ricorderanno,stamane,in questa caserma ho riferito che mio padre era morto e non ho aggiunto altro in quanto non mi era accorto che era stato ucciso mediante colpi di rivoltella sparatigli a bruciapelo contro il viso.----------
A.D.R. Quando mi sono chinato sopra mio padre per afferrarlo ed alzarlo dal pavimento e questo perchè ero convinto che fosse stato colto da un attacco epilettico,mi sono accorto che era già rigido e perciò ho desistito e senza rendermi conto di altro mi sono recato in questa caserma.----------
A.D.R. Mio padre mensilmente veniva colto da attacchi epilettici.
A.D.R. Nulla posso dire in merito all'uccisione di mio padre.Per quanto mi risulta personalmente non ha mai bisticciato con alcuno e secondo me non doveva avere nemici anche perchè non ha mai fatto male a chicchessia.Mio padre si rispettava con tutti e non era capace di arrecare offesa ad alcuno.----------
A.D.R. Non mi so spiegare per le ragioni per cui mio padre sia stato ucciso ed a riguardo non sono in grado di fornire il ben che minimo indizio a carico di chicchessia.----------

****

ALLEGATO n°5 al R.G. n°I98/IO del 20/3/I958.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
Stazione di Palma Montechiaro

PROCESSO VERBALE- di interrogatorio di MONTEROSSO Maria in Colli fu Rosario e di Di Caro Carmela, nata a Lercara Friddi (Palermo) di anni 20, casalinga.- - - -

ALLEGATO n°6 al R.G. n°I98/I0 del 20/3/I958.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
Stazione di Palma Montechiaro

PROCESSO VERBALE- di interrogatorio di MONTEROSSO Rosalia fu Rosario e di Di Caro Carmela,nata a Lercari Friddi (Palermo) il I933,residente a Camastra in via V.Veneto n° =,casalinga.- - - -

ALLEGATO n°7 al R.G. n°I98/IO del 20/3/I958.=

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
Stazione di Palma Montechiaro

PROCESSO VERBALE- di interrogatorio di MONTEROSSO Salvatore fu Rosario e di DI CARO Carmela,nato a Lercara Friddi (Palermo) il 25 agosto I928,residente a Canicatti (Agrigento) in via Brindisi n° II,giornaliero di campagna,coniugato.- -

.=.=.=

ALLEGATO n°8 al R.G.n°I98/IO del 20/3/I958.-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
Stazione di Palma Montechiaro

PROCESSO VERBALE-:di interrogatorio di MONTEROSSO Calogero fu Rosario e di LI CARO Carmela,nato a Palma Montechiaro (Agrigento) il 3 aprile I92I,ivi residente in vicolo Curaia n° IO,venditore ambulante,coniugato.- - - - - - - - - -

L'anno millenovecentocinquantotto,addì 27 febbraio,nell'ufficio della suddetta stazione,ore 22,30.- - - - - - - - -

ALLEGATO n°9 al R.G.n°198/10 del 20/3/1958.-

LEGIONE TERRITORIALE DE. CARABINIERI DI PALERMO
Stazione di Burgaliniti

PROCESSO VERBALE- di interrogatorio di COLLI' Salvatore di Giuseppe e di Amato Antonina, nato a Camastra (Agrigento) il 8.10. 1932, ivi residente in via Fontana Grande n° =, pensionato, coniugato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

=.=.=.=.=.=.=.= =-= =.

L'anno millenovecentocinquantotto, addì 27 febbraio, nell'ufficio della suddetta stazione, ore 23.- - - - - - - - - - - - - - -
Davanti a noi ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria é presente COLLI' Salvatore, in ruorica generalizzato, il quale dichiara quanto segue: -
Alle ore 7,30 circa di oggi, 27 andante, nel mentre mi trovavo in località "Zubbia" nei dintorni di Palma Montechiaro, dove conduco unitamente a mio cognato Cascia Salvatore una stazione di monta di cavalli ed asini, durante la stagione invernale e primaverile, mi si presentò il fratello di mia moglie MONTEROSSO Mariano dicendomi che il proprio padre era stato da lui rinvenuto qualche ora prima in località "Val di Lupo" di Agrigento, nell'interno di una casa colonica, morto e che a suo parere, preciso con qualche riserva, era stato ucciso;- Soggiungeva che nell'interno della stessa casa aveva visto a terra delle macchie di sangue. In seguito a tale notizia mi recai in detta casa colonica a bordo di autovettura ove appresi che mio suocero era stato appunto ucciso da persona sconosciuta con arma da fuoco.- - - - - - - - - - - - - - - -
A.D.R. Io vidi l'ultima volta mio suocero il giorno 25 andante allorché egli si recò in Palma Montechiaro per trasportare presso la propria abitazione delle piante di pomodoro secche. In tale occasione lo stesso mi fece visita presso detta stazione di monta. Appariva calmo e non mi risulta che avesse inimicizia con alcuna persona.- - - - - - - - - - - - - - - - -
A.D.R. Nulla posso asserire circa eventuali soppetti su persone che possano aver compiuto il delitto in parola.- - -
Non ho altro da aggiungere ed in fede di quanto sopra mi sottoscrivo.- -
Fatto, letto, chiuso e confermato.- - - - - - - - - - - - - - -

Coll Salvatore

ALLEGATO n°IO al R.G. n°I98/IO del 20/3/I958.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

STAZIONE DI PALMA MONTECHIARO

PROCESSO VERBALE- di interrogatorio di CANDA Salvatore di Carmelo e di Rizzo Antonina,nato a Palma Montechiaro il 25 gennaio I94I,ivi residente in via Salimenti, manovale.- -

L'anno millenovecentocinquantotto,addì I marzo,nell'ufficio della suddetta stazione,ore I9.- - - - - - - - - - - - - - - -
Davanti a noi ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria è presente CANDA Salvatore,in rubrica generalizzato,il quale dichiara quanto segue:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ho lavorato in qualità di gionaliero di campagna presso certo MONTEROSSO Rosario dal 24 febbraio u.s.con l'incarico di togliere dalle piantine di fave dell'erba estranea.Eseguivo tale lavoro in unione al foglio del suddetto a nome Mariano e tale FALZONE Calogero.L'appezzamato di terreno del Monterosso Rosario si trova in località " Val di Lupo" di Agrigento e per recarmi ivi il mattino mi servivo della mia bicicletta.Giungevo in luogo alle ore 7 circa di ogni mattino e percorrevo la strada sempre da solo.Il mattino del 27 febbraio u.s.,come di consueto nel mentre mi dirigevo nella predetta campagna,proveniente da Palma Montechiaro,giunto in località "Barone" incontrai il Mariano MONTEROSSO nel mentre montato in bicicletta faceva ritorno in paese.Egli Lo fermai chiedendogli notizie circa il lavoro che avrei dovuto intraprendere e mi rispose che per quel giorno non si lavorava in seguito ad un dispiacere che egli aveva avuto in famiglia.Quindi unitamente allo stesso feci ritorno a Palma Montechiaro.Giunti in piazza -nei pressi della caserma Carabinieri-mi disse di avvertire la propria madre che ~~suo padre~~il di lei marito era deceduto,nel mentre lo stesso si recava in caserma per avvertire i carabinieri del decesso del padre. Feci quanto chiestomi dopo di ché mi recai nella mia abitazione.- - - - - -
Non ho altro da aggiungere ed in fede di quanto sopra mi sottoscrivo.- -
Fatto,letto,chiuso e confermato.- - - - - - - - - - - - - -

Canta Salvatore

ALLEGATO n°II al R.G.n°198/IO del 20/3/1958.

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

Stazione di Burrainiti

PROCESSO VERBALE- di interrogatorio di FALZONE Calogero du Calogero e di Cusmente Pietra, nato a Palma Montechiaro il 2 maggio 1908, ivi residente in via Persone n°7, bfacxinte agricolo.- - - -

-ALLEGATO n.13 al R. G. n.198/10 del 20-3-1958-

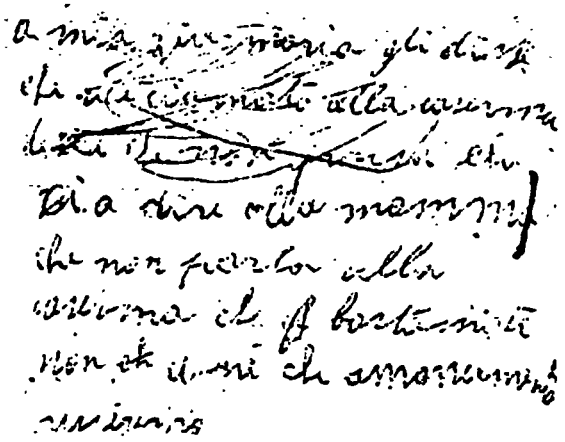

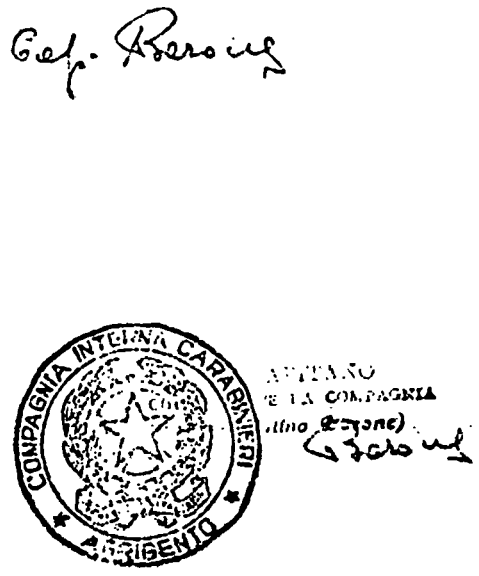

-ALLEGATO n.14 al R. G. n.198/10 del 20-3-1958-

SAGGIO CALLIGRAFICO

del minore LONTEROSSO Rosario di Calogero e di Castronovo Vin= cenza,nato a Palma Montechiaro il 2/4/1946,ivi residente in vi= colo Cutaia n.10,scolaro.=

Il saggio calligrafico di cui sopra é stato eseguito presso la stazione carabinieri di Palma Montechiaro sotto dettatura ed alla presenza di noi sottoscritti ufficiali di polizia giudi= ziaria alle ore 20,45 del giorno 13/3/1958.=

-ALLEGATO n.19 al R. G. n.198/10 del 20-3-1980-

[illegible]

PROCESSO VERBALE di visita per ispezione eseguita nel domicilio di:

=COLLI' Salvatore di Giuseppe ed di Santo Antonina,nato a Castrofilippo l'1/10/1938,ivi residente,via Fontana Grande,domiciliato a Palma Montechiaro,via Palermo n. 232;

e nello stabile adibito a monta equina ed asinina sito nella contrada""Subbia"",agro di Palma Montechiaro, di proprietà di:

=CIANCIO' Salvatore fu Angelo e di Siciliu,Carmela,nato a Canicattì il 1/4/1909,ivi residente via Vittorio Veneto.267;

gestito in società con il sugeneralizzato COLLI' Salvatore.=

=.=.=.

-ALLEGATO n.28 al R. G. n.198/10 del 20-3-1958-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

Stazione di AGRIGENTO P/LE

PROCESSO VERBALE- di confronto tra:

I°- MONTEROSSO Mariano fu Rosario e di Di Caro Carmela, nato a Palma Montechiaro il I5 gennaio I924, ivi residente in via Palermo n° 234;

2°- COLLI4 Salvatore di Giuseppe e di Anato Antonina, nato a Camastra l'8.IO.I932, ivi residente in via Fontana Grande n°=;

L'anno millenovecentocinquantotto, addi I5 marzo, nell'ufficio della suddetta stazione, ore 20.- Davanti a noi ufficiali di polizia giudiziaria sono presenti Monterosso Mariano e COLLI' Salvatore, entrambi in rubrica generalizzati, i quali messi a confronto dichiarano quanto segue:

MONTEROSSO Mariano: la sera del 26 febbraio io sono tornato a casa verso le ore I8. Dopo qualche minuto, circa IO minuti, venne a casa anche mio cognato Colli, il quale ancora circa IO minuti uscì di casa dicendo che doveva vedere per un'asina. Ritornò dopo circa IO minuti e disse che doveva ritornare fuori un'altra volta per trovare una cavalla ed avvertì mia madre che qualora non fosse ritornato per l'arrivo della corriera, lei doveva andare a prendere mia sorella Maria alla fermata.- Alle ore 20, non essendo ritornato mio cognato Colli, mia madre andò alla fermata della corriera e rientrò dopo qualche minuto con mia sorella Maria. Mio cognato Colli dopo circa 5-IO minuti ritornò a casa.-

COLLI4 Salvatore: quanto ora dichiarato da mio cognato Monterosso Mariano non risponde a verità. E' vero invece quanto io già ho dichiarato in precedenza.-

MONTEROSSO Mariano: Mio cognato é falso. La verità é quella da me detta.-

COLLI' Salvatore: La verità é quella che dico io.-

MONTEROSSO Mariano: Al ritorno da Canicatti, avanti alla casa colonica di " Val di Lupo", mio cognato Coli mi chiamò in disparte e mi disse che i carabinieri gli avevano guardato le scarpe per vedere se c'erano macchie di sangue e poi aggiunse che se i carabinieri mi avrebbero domandato qualcosa sul fatto e precisamente sull'ora del mio rientro in casa, avrei dovuto dichiarara che ad andare alla fermata dell'autobus incontro a mia sorella Maria c'era andato lui, avrei dovuto anche dichiarare che da quando entrò la prima volta in casa la sera precedente non mi ero mosso ed ero stato con loro sempre assieme.-

COLLI' Salvatore: E' vero che dissi a mio cognato Mariano che i carabinieri mi avevano guardato le scarpe, ma non é vero che per dirgli ciò lo chiamai in disparte. A mio cognato Mariano non dissi altro e pertanto à dichiarato cose false.-

MONTEROSSO Mariano: Ora ricordo bene e posso precisare che mio cognato Calli mi parlò quando eravamo seduti sotto la tettoia e c'erano tutti quanti. Lo mi chiamò quindi in disparte. Però mi disse quanto io ho sopra dichiarato.-

Colli Salvatore

f.to Monterosso Mariano

-2-

COLLI' Salvatore: Confermo quanto sopra ho detto.- - - - - - -

Perché quanto sopra consti abbiamo redatto il presente processo verbale di confronto che viene sottoscritto dal MONTEROSSO Mariano, dal COLLI' Salvatore e da noi verbalizzanti.- - - - - - -

Fatto, letto, chiuso e confermato in data e luogo di cui sopra.- -

A/V. -ALLEGATO n.29 al R. G. n.198/10 del 20-3-1958-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI PALERMO
-COMPAGNIA INTERNA AGRIGENTO-

PROCESSO VERBALE - di confronto tra:

I°)- DI CARO Carmela fu Damiano e di Di Maggio Vincenza, nata a Palma Montechiaro, di anni 57, coniugata MONTEROSSO Rosario;

2°)- MONTEROSSO Mariano fu Rosario e di Di Caro Carmela, nato a Palma Montechiaro il I5 gennaio I924, ivi residente via Palermo n°234.

L'anno millenovecentocinquantotto, addì I6 marzo, nell'ufficio della suddetta Compagnia, alle ore 23,I0.- - - -

-ALLEGATO n.30 al R. G. n.198/10 del 20-3-1958-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
-COMPAGNIA INT.AGRIGENTO-

PROCESSO VERBALE - di confronto tra:

I°)-DI CARO Carmela fu Damiano e di Di Maggio Vincenza, nata a Palma Montechiaro, di anni 57, coniugata MONTEROSSO Rosario;

2°)-COLLI' Salvatore di Giuseppe e di Amato Antonina, nato a Camastra l'8.10.1932, ivi residente via Fontana Grande, pensionato.- - - - - - - - - - - - -

WXWXWXW

-ALLEGATO n.31 al R. G. n.198/10 del 20-3-1958-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

COMPAGNIA INTERNA DI AGRIGENTO

PROCESSO VERBALE di fermo per motivi di polizia giudiziaria di LONTEROSSO Mariano fu Rosario e di Di Caro Carmela,nato a Palma Montechiaro il I5 gennaio I924,ivi residente in via Palermo nº 234,contadino.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

=.=.=.

-ALLEGATO n.32 al R. O. n.198/10 del 20-3-1958-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

COMPAGNIA INTERNA DI AGRIGENTO

PROCESSO VERBALE _ di fermo per motivi di polizia giudiziaria di LONTEROS= SO Calogero fu Rosario e di Di Caro Carmela,nato a Pal= ma Montechiaro (Agrigento) il 3 aprile I92I,ivi resi= dente in vicolo Cutaia n° IO,venditore ambulante,coniu= gato._ _

.=.=.=

-ALLEGATO n.33 al R. G. n.198/10 del 20-3-1958-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO
COMPAGNIA DI AGRIGENTO INTERNA

33

PROCESSO VERBALE di vana perquisizione eseguita nei domicili di:

I°) =COLLI' Salvatore di Giuseppe e di Amato Antonina,nato a Camastra l'8/IO/I932,ivi residente,domiciliato a Palma Montechiaro,via Palermo 232;

PERQUISIZIONE ESEGUITA DALLE ORE I7 ALLE ORE I7,20 del I6 MARZO I958;

2°)=MONTEROSSO Rosario fu Calogero e di Vella Ignazia,nato a Palma Montechiaro l'8/9/I894,ivi già residente,via Palermo 234;

PERQUISIZIONE ESEGUITA DELLE ORE I6,30 ALLE ORE I6,50 DEL I6 MARZO I958;

3°)=MONTEROSSO Mariano fu Rosario e di Di Caro Carmela,nato a Palma Montechiaro il I5/I/I924,ivi residente,via Palermo n.234;

PERQUISIZIONE ESEGUITA DALLE ORE I6,I5 ALLE ORE I6,30 DEL I6 MARZO I958.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

4°)=MONTEROSSO Calogero fu Rosario e di Di Caro Carmela,nato a Palma Montechiaro il 3/4/I92I,ivi residente,vicolo Cutaia n.20.

PERQUISIZIONE ESEGUITA DALLE ORE I7,30 ALLE ORE I7:50 DEL I8 MARZO I958.=

.=.=.=

= 2 =

Di quanto precede, abbiamo compilato il presente processo verbale per rimetterne copia all'Ill.mo Sig.Procuratore della Repubblica di Agrigento, copia all'Ill.mo Sig.Pretore del Mandamento di Palma Montechiaro, e le rimanenti per conservarli agli atti del nostro ufficio. = = = = Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. =

-ALLEGATO n.34 al R. G. n.198/10 del 20-3-1958-

34

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

COMPAGNIA INTERNA DI AGRIGENTO

PROCESSO VERBALE di interrogatorio di MONTEROSSO Calogero fu Rosario e di Di Caro Carmela, nato a Palma di Montechiaro il 1921, ivi residente, vicolo Cutaia, 10, contadino.

L'Anno Millenovecentocinquantotto, addì 10 del mese di Marzo, in Agrigento, nell'ufficio della compagnia suddetta, ad ore 24.

Avanti a noi Ufficiali di polizia giudiziaria, dietro nostro invito, è presente Monterosso Calogero, in rubrica generalizzato, il quale, opportunamente interrogato, dichiara quanto segue:

""Ieri io a mandare mio figlio Rosario il pomeriggio del giorno 13 corrente perché si recasse a rendere la nota dichiarazione il cui contenuto, in parte, gli é stato suggerito da me.""

In realtà mio figlio Rosario venne a trovarmi in campagna verso le ore 13 13,45 del giorno 13 corrente, dopo l'uscita dalla scuola. Mio figlio Rosario mi riferì che mentre con la zia Maria, faceva ritorno da "Zubbia", ove si erano recati per vedere se vi ci si trovasse ancora il COLLI' Salvatore, nel Largo Santa Rosalia, in prossimità delle carceri Mandamentali, si erano imbattuti col Cascià Salvatore. Benché si trovasse alquanto discosto dagli zii, mio figlio Rosario riuscì ugualmente a sentire quanto la zia Maria chiese al Cascià e cioé: ""UNNE' U DISCURSU"".

DOMANDA: ""Sapete ripetermi in italiano il significato di tale frase?""

RISPOSTA: ""Si. In italiano vuol dire: ""LO SAI DOVE E' CONSERVATO L'ARMA? Infatti a Palma di Montechiaro "U DISCURSU" "significa arma da fuoco corta.""

DOMANDA: ""In Palma di Montechiaro, come viene chiamato il fucile?"".

RISPOSTA: ""In Palma di Montechiaro, il fucile viene chiamato: "SCUPPETTA". Mio figlio non intrattenne altro mi disse altro.

A D.R. ""Ho mandato mio figlio in caserma perché mi é venuto il dubbio che il Cascià, con la consapevolezza di mia sorella Maria, volesse fare del male a mio fratello Mariano ed il dubbio mi venne in quanto, durante i primi giorni di Lutto si era sparsa la voce che mio padre era stato ammazzato da mio fratello Mariano. Maria no però era per me innocente poiché la sera prima di trovare morto mio padre, Marianno mi aveva preceduto in bicicletta nel rientrare in paese, provenendo tutti e due della campagna di "Val di Lupo".

Altra voce in paese incolpava dell'uccisione di mio padre mio cognato Collì. Difatti, persone che venivano a fare condoglianze in casa, riferivano a mia madre queste voci e mia madre, mentre difendeva energicamente Collì Salvatore asserendo che lo stesso la sera e notte del delitto non si era mosso di casa, non parlava quando la colpa veniva fatto ricadere su Mariano. O meglio cercava di difenderlo, asserendo che il Mariano era in quell'ora a casa, ma ciò faceva in modo freddo.""

Ho sospettato quale autore dell'omicidio mio cognato Collì Salvatore, appunto perché mia madre quando incolpavano il genero scattava a prendere le sue difese. E ricordo che mia madre prendendo una volta le difese del Collì Salvatore, diceva che questi per il dispiacere causato dalla morte di mio padre, si era talmente emozionato che sua figlia Maria aveva dovuto lavare le gambe al marito con acqua calda perché queste erano diventate nere, cioé gli si era fermato il sangue. Questo particolare accadde la sera del giorno 27 febbraio u.s. e quando tornammo a casa dopo essere stati interrogati in caserma. Ed io fui costretto a pensare che il sangue gli si era fermato per paura e ciò in quanto era colpevole del delitto.

A D.R. ""I sospetti sul Collì sono fondati perché questi aveva avuto con

Monterosso Calogero

§ 2)

mio padre frequenti liti riguardanti interessi e per ultimo due giorni prima del delitto a causa del mangiare in quanto quindici giorni prima mio padre aveva ritirato in prestito dal campiere BORDINO Salvatore, una SALMA di grano(Kg. 225 di grano) e in quindici giorni fu consumata quasi tutta,ed infatti mio padre,due giorni prima di morire constatò che ne era rimasto soltanto quattro tumoli parì a circa 56 chilogrammi Nel corso della lite si scambiarono frasi offensive.~~Litigarono~~La lite iniziò tra mio padre contro mia madre e mia sorella Maria e mio padre ebbe a dire delle perole offensive alla moglie ed alla figlia,parole che riguardavano la persona di mio cognato Collì.Mentre litigavano sopraggiunse Collì,il quale afferrata la moglie per il braccio la condusse di sopra a casa propria, qui Maria raccontò al marito quello che era avvenuto.Mio cognato Collì entrando ha sentito le parole offensive profferite da mio padre.Non sò precisare però quali parole offensive abbia pronunciate mio padre.Il giorno dopo la lite mio padre si recò a "Zubbia" alla monta equina e qui si comportò in modo da fare la pace con il Collì.Mio cognato Collì non mostrò di reagire alle offese ricevute da mio padre.""

A D.R.""Mio padre spesso litigava con mia madre perchè questa dava da mangiare a mia sorella Maria e di conseguenza al genero Collì.Mio padre era stufo di avere a carico oltre che la figlia Maria anche il genero,il quale,a suo dire,avrebbe potuto provvedere a vivere a proprio agio.""

A D.R.""Mio cognato Collì ha la pensione perché mutilato,ma il libretto di pensione é intestato a suo padre in quanto mio cognato all'epoca era minorenne.Mio cognato Collì però non riceve i soldi della pensione perché il padre non glie li dà ed anche poco tempo fa,quando gli hanno liquidato gli arretrati per circa 200 mila lire,il padre non glie l'ha voluto dare.Stando così le cose,mio cognato Collì é costretto a vivere a spese di mio padre.""

A D.R.""Non ho altro da aggiungere ed in fede di quanto sopra dichiarato,mi sottoscrivo.

Perché quanto sopra consti abbiamo redatto il presente verbale di interrogatorio.

Fatto,letto e chiuso in data e luogo di cui sopra,ci sottoscriviamo.

-ALLEGATO n.35 al R. G. n.198/10 del 20-3-1958-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

STAZIONE DI PALMA MONTECHIARO

PROCESSO VERBALE di VANA PERQUISIZIONE eseguita nella stazione di monta equina ed asinina,sita in località "Zubbia" agro di Palma Montechiaro,di proprietà di CASCIA' Salvatore fu Angelo e di Sicilia Carmela,nato a Camastra (Agrigento) il I.4.I929,ivi residente in via V.Veneto nº 267,coniugato,contadino,gestita dallo stesso in società con COLLI' Salvatore di Giuseppe e di Salvatore Amato Antonina,nato a Camastra l'8. I0.I932,ivi residente in via Fontana Grande.- - - -

.=.=.=

-ALLEGATO n.36 al R. G. n.198/10 del 20-3-1958-

36

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

SEZIONE P.G. - MILITARE

PROCESSO VERBALE di interrogatorio di CASCIO' Salvatore fu Angelo e di Sicilia Carmela, nato a Camastra il 1 aprile 1922, ivi residente via Vittorio Veneto, stalloniere.

L'anno millenovecentocinquantotto addì 19 del mese di marzo nell'ufficio delle carceri giudiziarie alle ore 15,15. Avanti di noi ufficiali ed agenti di P.G. sottoscritti, è presente il sopramenzionato generalizzato Cascio Salvatore fu Angelo, detenuto, in stato di fermo di P.G. presso queste carceri, il quale, opportunamente interrogato in prosieguo delle indagini, relative all'omicidio in persona di Monterosso Rosario, dichiara quanto appresso:

Domanda: Volete dirci come e dove avete trascorso tutto il vostro tempo dalle ore 18 alle ore 24 del giorno 26 febbraio 1958 ?

Risposta: Dopo avere trascorso detto giorno sia nella mia casa di Camastra che presso il locale di monta equina da me condotto, sito in contrada Torre di Camastra, verso le ore 18 lasciai detto locale rientrando alla mia abitazione sita al predetto indirizzo e distante da esso circa 800 metri.

Quindi ripeto alle ore 18 circa del 26 febbraio u.s., lasciai il locale della stazione di monta, conducendo nella scuderia, sottostante la mia abitazione un cavallo e due asini.

Giunto a casa mia dopo circa 15 minuti attesi al governo degli animali suddetti e di altri quattro suini e di una capra.

Impiegai per tale bisogna circa 45 minuti e dalle ore 19 alle 19,30 consumai la cena.-Dopo di ciò, cambiato il vestito da lavoro, alle 19,30 circa uscii di casa.

Detta sera allorquando giunsi a casa, reduce dalla stazione di monta, trovai soltanto mia moglie Monterosso Rosaria ed i miei tre figlioletti con i quali consumai la cena.

Uscito di casa, come connato, alle ore 19,30 circa, attraversando il corso Vittorio Veneto di Camastra mi recai presso il caffè "Bartolotta" e senza consumare alcunchè, intrattenendomi in detto locale circa mezz'ora verso le ore 20 me ne uscii con l'intenzione di recarmi al circolo sportivo.

Cascio Salvatore

Sicilia Carmela

112

Uscito dal caffè costui in quei pressi circa mezz'ora scambiando poche parole con qualche persona tra cui certo Farace Gaspare,mio conoscente.-Indi alle ore 20,30 mi portai presso il suddetto circolo che trovai alquanto affollato di frequentatori.Quivi sostai fino alle 21,30 circa,intrattenendomi assieme al ragazzo Farruggio Nazzareno entrambi seduti su di un tavolo.==========

Uscito dal suddetto circolo da solo mi diressi a casa dove giunsi alle ore 21,45 circa.- Nella mia abitazione trovai mia moglie in compagnia della nostra vicina di casa Bigari Alfonsa.==========

Appena giunto a casa provvidi a rigovernare gli animali,impiegandovi circa 10 minuti.==========

La Bigari,lasciò la mia casa verso le ore 22.==========

Rimasto ~~solo~~ sempre nella mia abitazione io e mia moglie siamo andati a letto verso le ore 22,30 dormendo fino alle ore 5,30 del mattino successivo.==========

A.D.R. Non ho altro da aggiungere in merito==========

Fatto,letto chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.=====

Carabiniere Collaboratore
Sirus Mariano Ch

-ALLEGATO n.37 al R. G. n.I98/IO del 20-3-I958-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

37

COMPAGNIA INTERNA DI AGRIGENTO

PROCESSO VERBALE- di interrogatorio di MONTEROSSO Rosalia fu Rosario e di Di Caro Carmela,nata a Lercara Friddi (Palermo),di anni 24,residente a Camastra in via V.Veneto n° 267,coniugata,casalinga.- - - -

scrivo.- -

Fatto,letto,chiuso,confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.- -

Montesano Rosalia

Guglielma Ilyana T.

Rag. Bocca Serafina

-ALLEGATO n.38 al R. G. n.I98/IO del 20-3-I958-

38

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

COMPAGNIA DI AGRIGENTO INTERNA

PROCESSO VERBALE di interrogatorio di FARRUGGIO Nazzareno di Pietro e di Farruggio Maria,nato a Camastra il I5 luglio I942,ivi residente in via Magrì n22,barbiere.- - - -

-ALLEGATO n.39 al R. G. n.I98/IO del 20-3-I958-

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO

COMPAGNIA DI AGRIGENTO INTERNA

39

PROCESSO VERBALE- di interrogatorio di ZIGARI Alfonsa fu Calogero e fu Todaro Maria,nata a Camastra il 26.6.I900-ivi residente in via Vittorio Veneto n° 250,casalinga.-

L'anno millenovecentocinquantotto,addì I9 marzo,nell'ufficio della stazione di Camastra,ad ore 20.- - - - - - -

Davanti a noi capitano Barone Pasqualino,comandante la Compagnia Interna Carabinieri di Agrigento e brigadiere Gugliotta Stefano,comandante la stazione di Burrainiti, é presente ZIGARI Alfonsa,in rubrica generalizzata,la quale spontaneamente dichiara quanto segue: - - - - - -

Da quattro anni risiedo nella via Vittorio Veneto di Camastra,nelle immediate vicinanze dell'abitazione di Cento Cascià Salvatore.Subito dopo il mio trasferimento in detta via tra me e la famiglia dello stesso Cascià é nata una reciproca amicizia tanto che da tempo tutte le sere,subito dopo il tramonto,mi reco nell'abitazione del Cascià stesso per ivi trascorrere delle ore in conversazione e per dire il "rosario" con la moglie e la madre di questi.Il giorno 27 febbraio u.s.,allorché sostavo davanti la mia abitazione,improvvisamente vi è una autovettura il cui autista mi disse dà a Cascià Salvatore,a qualche metro distante da me,che il di lui suocero era deceduto,- -

A.D.R. La sera del 26 febbraio u.s. allorché,come di consueto,mi trovavo nell'abitazione del Cascià,alle ore I9 circa,Ricordo che prima di uscire dissi alla moglie che si recava dal barbiere.Lo stesso fece ritorno in casa alle ore 20-20,30,nel mentre io mi trovavo ancora nella sua abitazione.Non appena il Cascià é rientrato io mi sono allontanata rincasando.Preciso che il Cascià uscì di casa per recarsi dal barbiere alle ore I9 circa.-In tale preciso istante io sola ero in casa di quest'ultimo,oltre,si intende,la di lui moglie e la propria madre.-

Non ho altro da aggiungere ed in fede di quanto sopra mi

Zigari Alfonsa Gugliotta Stefano

Capo Barone Pasqualino

sottoscrivo.- -

Fatto,letto,chiuso,confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.- -

Luigi Alfonsi

Guglielmo Stefano R.

Col. Biagio Pesquelino

OMICIDIO IN PERSONA
di
Monterosso Rosario

schizzi CASA COLONICA

SCHIZZO CASA COLONICA MÌ

SITA IN AGRO DI AGRIGENTO EX FEUDO VAL D

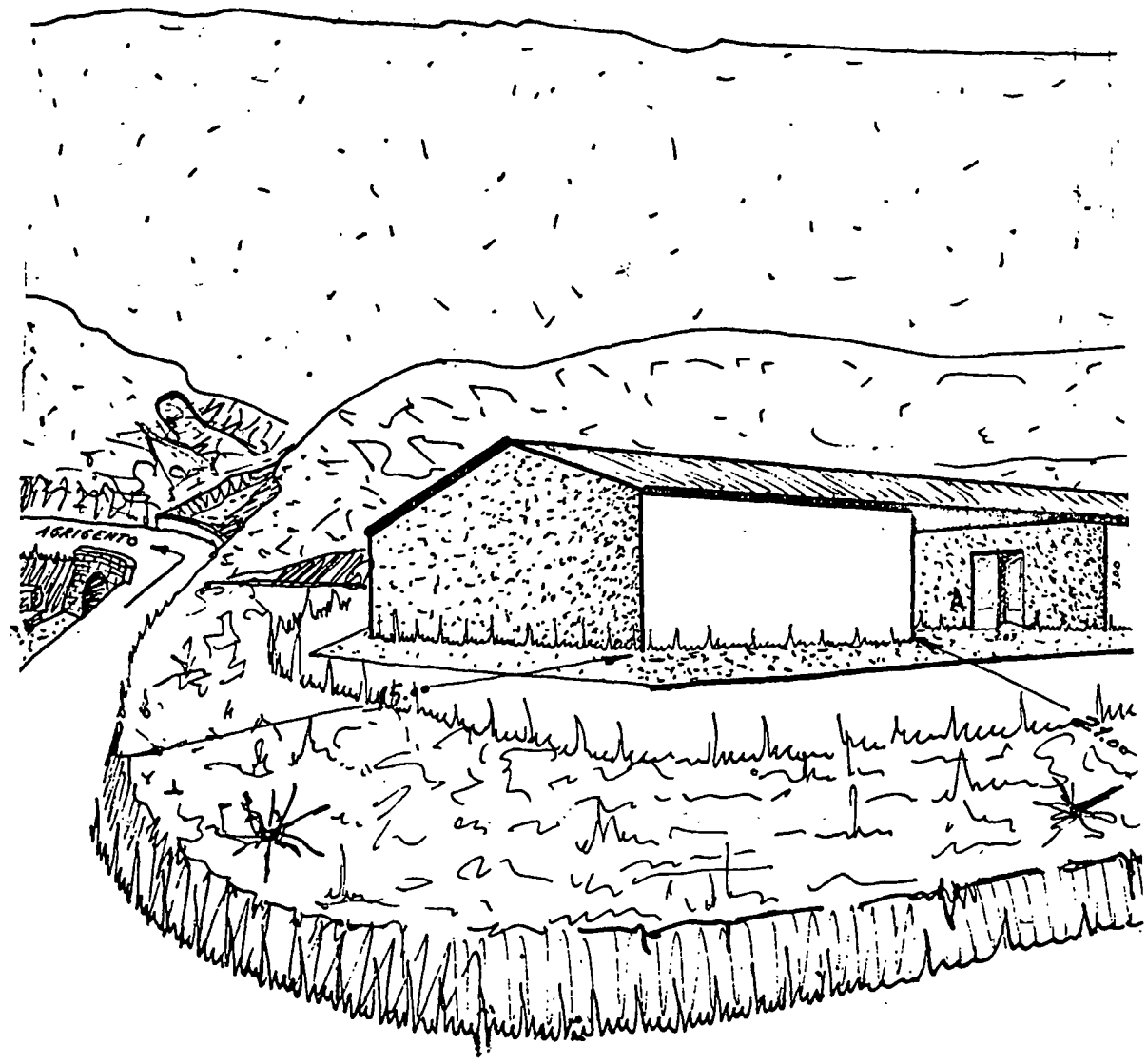

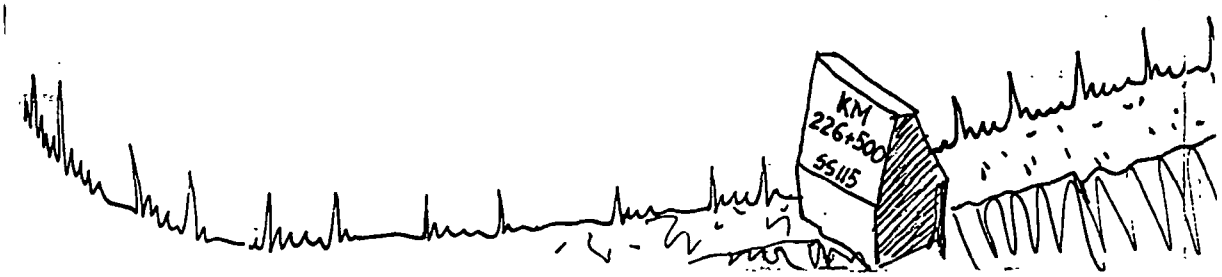

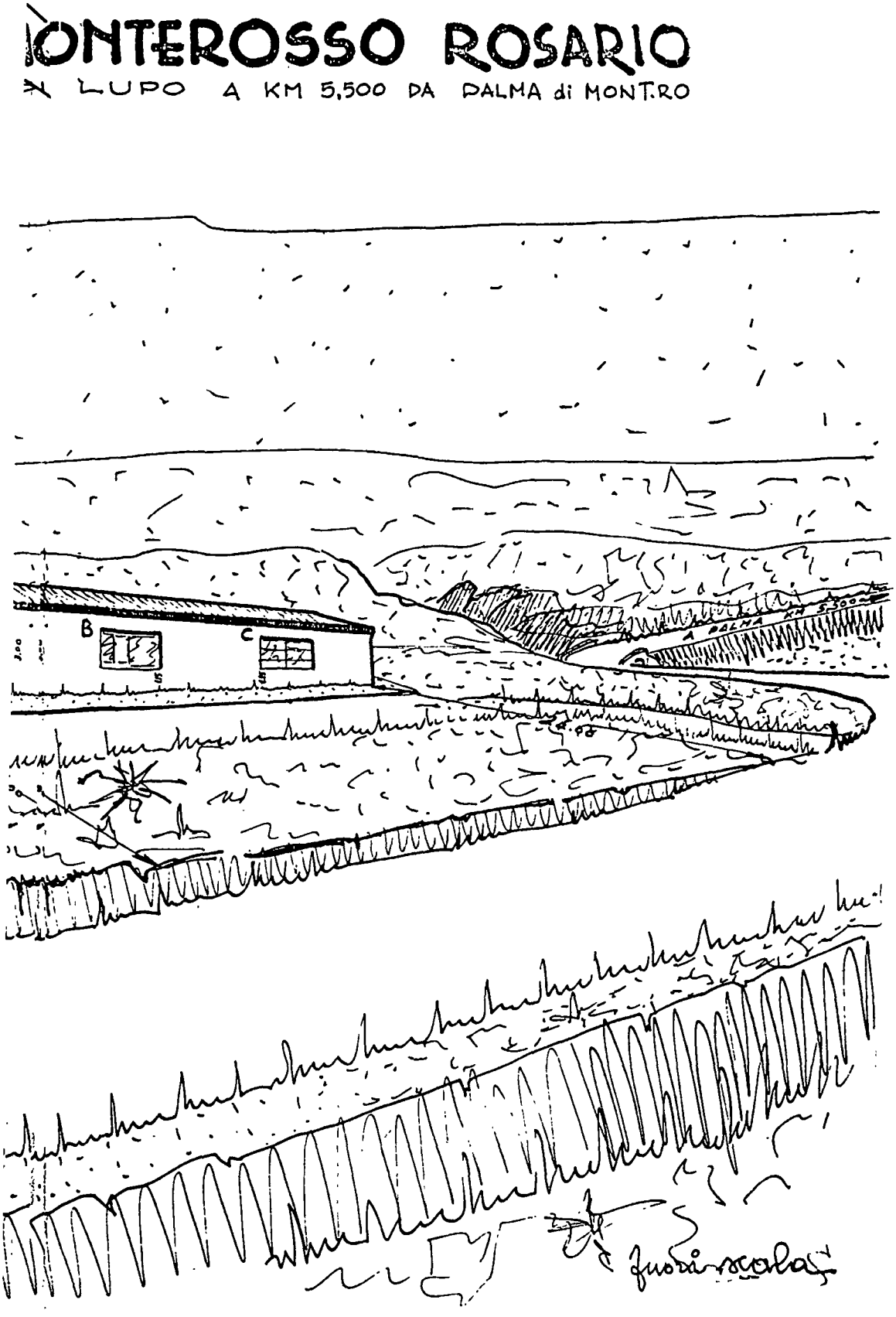
ONTEROSSO ROSARIO
LUPO A KM 5,500 DA PALMA di MONT.RO
B
C

CASA COLONICA MONTEROSSO

PIANTA LOCALI IN CUI SI E' RINVENUTO IL CADAVERE

scala 2 cm = 1 metro

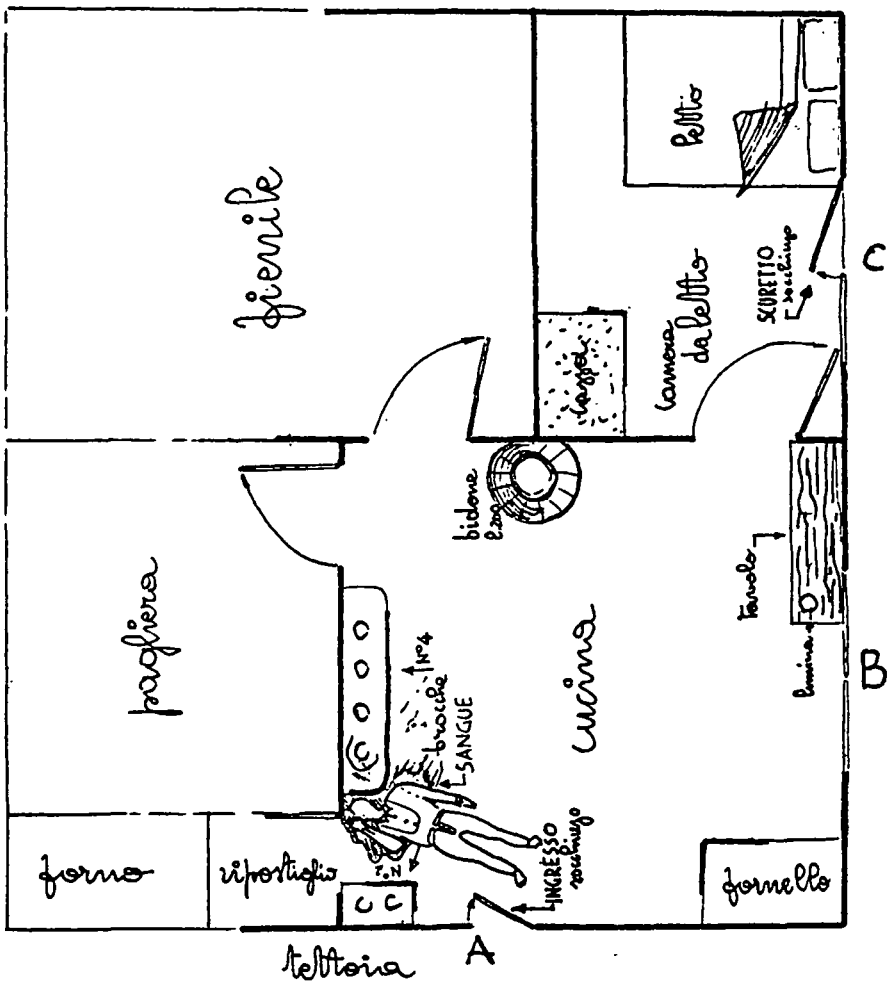

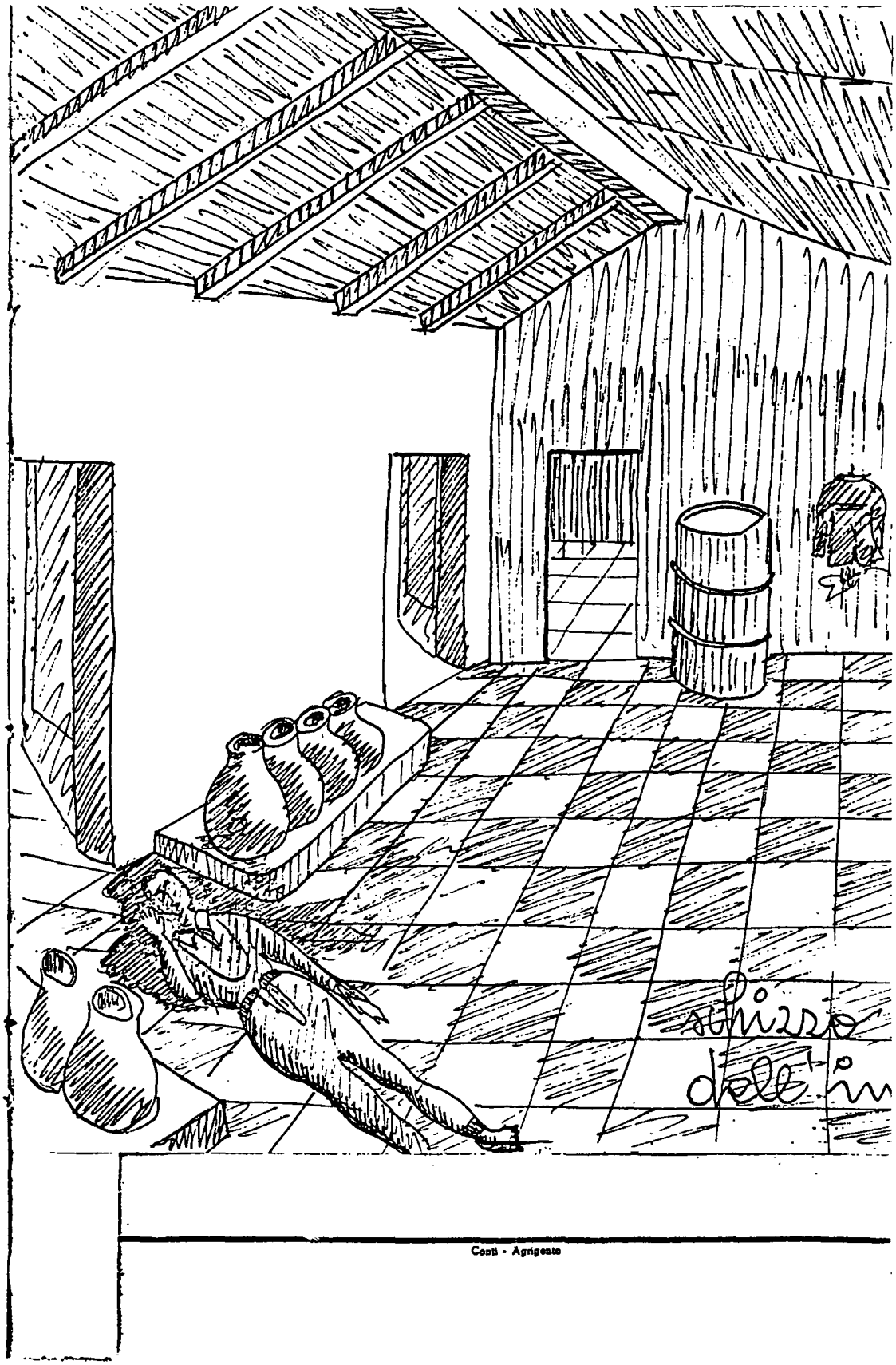
Conti - Agrigento

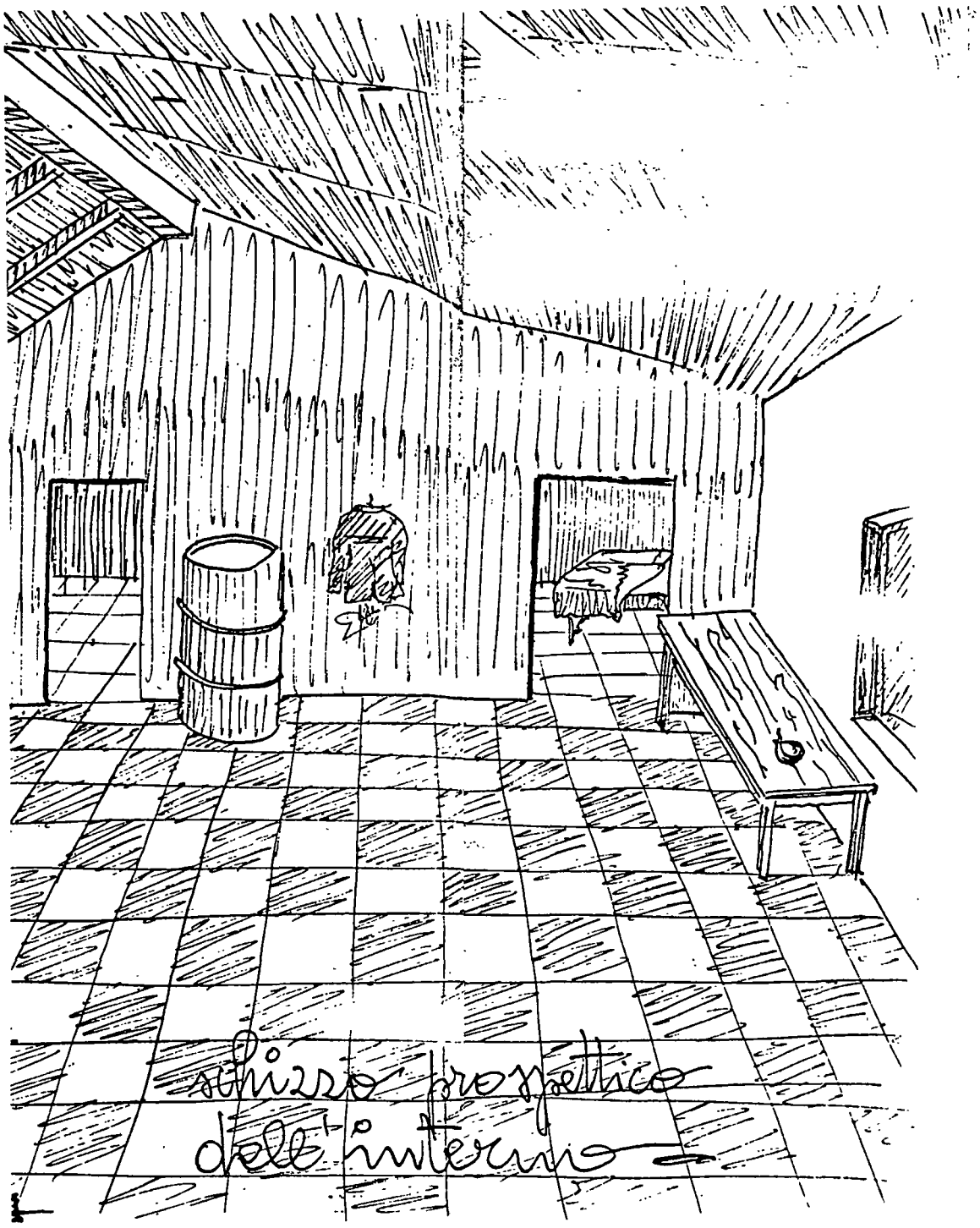

Agrigento

del Senato.

INTERROGATORIO ~~DELL'IMPUTATO~~

Affogliazione N.

L'anno millenovecento cinquantotto il giorno diciassette del mese di marzo ad ore 20,05 in Augusta Ufficio Istruzione Avanti di Noi Dr. Calogero Carbonaro sostituto Procuratore della Repubblica assistiti dal sottoscritto Segretario Dr. Giuseppe Saverio Francese

E' compars l'imputat sottoindicat l quale viene da Noi invitat a dichiarare le proprie generalità ammonendol delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputat risponde:

Sono e mi chiamo Catalfo Salvatore fu Angelo e di Scalia Daniela, nato il 6 luglio 1929 a Augusta. Incensurato - Sottotenente carrista - Ho assistito - Matrimonio - Celibe -

Invitato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio, risponde: in Augusta presso il Distretto militare

Chiesto se abbia già o voglia nominarsi difensore di fiducia, risponde: non ho difensore

Noi, Procuratore della Repubblica, poiché l'imputato ha dichiarato di non avere difensore di fiducia, gli nominiamo difensore di ufficio nella persona dell'Avv. Giuseppe Milisenda del foro di Augusta

Contestat all'imputato i fatt attribuit e fatti noti gli elementi esistenti contro di l e invitat a discolparsi e a indicare le prove in suo favore, risponde: D.R. Dopo che mi è stata letta integralmente la deposizione resa ai Carabinieri di Augusta il 14 marzo 1958, approfondendo quanto (56)

(56) Cfr. pagg. 466-468. (N.d.r.)

Sono: Il giorno 06 febbraio c.a.
(cioè il giorno in cui mio fratello fu ucciso)
ritornai dal lavoro verso le ore 18
(prima ero stato a lavorare alla stazione
di smistamento in Contrada Torre) e mi
accinsi ad aprire un cancello e della
spalliera della stalla, poi entrai e
verso le ore 19.30 uscii di casa.
Mi intrattenni in strada un'ora
circa in compagnia di amici e poi
mi recai al Circolo Ricreativo sopra
Rimini verso le ore 20.30 per vedere
la televisione. Ricordo che fuori
stava arrivando un apparecchio di
nome Farmigia Vaccarino. Giunsi
in casa verso le ore 01.00.
Non ho altro da dire
letto, confermato e sottoscritto.
Carabinieri Soldatore
Amanita Francesco.

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Affogliazione N......

L'anno millenovecento cinquantotto il giorno diciassette del mese di marzo ad ora 21,00 in Reggio Emilia Avanti di Noi Dott. Gaetano Castronuovo costituito Procuratore della Repubblica assistiti dal sottoscritto Segretario Dott. Francesco

È compars... l'imputat... sottoindicat... il quale viene da Noi inviat... a dichiarare le proprie generalità ammonendol... delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputat... risponde:

Sono e mi chiamo Agatuccio Mario di Rosario e di Di Caro Carmela nato a Santa Ninfa il 29.6.1927 - Ex carabiniere - casalingo domiciliato in Lanciano - analfabeta

Invitato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio, risponde: in Lanciano via Fontana Grande

Chiesto se abbia già o voglia nominarsi difensore di fiducia, risponde: non ho difensore

Noi, Procuratore della Repubblica, poichè l'imputato ha dichiarato di non avere difensore di fiducia, gli nominiamo difensore di ufficio nella persona dello Avv. Mario Emilio Taronelli del foro di Reggio Emilia

Contestat... all'imputato i... fatt... attribuit... e fatti noti gli elementi esistenti contro di ...l... e invitat... a discolparsi e a indicare le prove in suo favore risponde:

D.R. Dopo che P.G. mi ha dato lettura, confermo la dichiarazione da me resa ai Carabinieri di Reggio Emilia in data 16.3.1978

(57)

(57) Cfr. pagg. 464-465. (N.d.r.)

Confermo che mio marito la sera
del 26 febbraio è andato a prendere la
bambina dalla Signora Carlotta [illegible] da
Tramatza alle ore 20 circa.
D.R. Da Tramatza si trasferì lo
stesso giorno a Cuglieri [illegible] Salvatore e la sera lo stesso
mi accompagnò per andare da Carlina
Sig. Quando Tramatza dava conferma
a Fulvia di andare mio cognato Fadda
Salvatore e questo mi chiese se dove
andate io gli risposi che ero andata
a cenare con mio marito e l'informai
che i carabinieri erano venuti a fare
una perquisizione a casa nostra.
Allora mio cognato disse: "allora
qui sono disgrazie". Alla mia
richiesta di chiarimento mi disse che
si riferiva alla ditta che aveva fatto
fare mio marito qualche tempo prima.
Quando parlai dei carabinieri tali fatti
avvenne il confronto avuto con mio
nipote il Capitano disse a mio nipote:
"Peppino, sono disgrazie che cosa è?
che fattola" e il ragazzo rispose: Zio
Peppino ricorda che suo nipote in quella
circostanza era accompagnato dai tre
carabinieri e quindi non poteva stare

Sig. Tramatza Francesca

VERBALE

DI ISTRUZIONE SOMMARIA

Artt. 389 e seg. Cod. di proc. pen.

L'anno millenovecento ..... il giorno .....

del mese di ..... in .....

Avanti di Noi Dr. .....

Procuratore della Repubblica.

Assistiti dal sottoscritto Segretario.

È comparso .....

Anticipate L. .....

sereno.

Spontaneamente: Sono mio nipote Pinuccio
sono presente all'incontro avvenuto
tra me e mio cognato Patrizio,
non ritengo che non abbia avuto
la possibilità di sentire quello
che ci siamo detti anche in
caso che fosse in quel
momento di spalle. E certamente
da un lato io e mio cognato e
dall'altro mio nipote.
Letto, confermato e sottoscritto fino
all'ufficio perché la signorina ne è
diplomata analfabeta.

Pinuccio Tarantino

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Affogliazione N.

L'anno millenovecento cinquantotto il giorno diciassette
del mese di marzo ad ore 21.45
in Ufficio Locale Istruzione
Avanti di Noi Dott. Salvatore Cannizzaro sostituto
Procuratore della Repubblica assistiti dal sottoscritto Segretario U. Dott. A. Bernardi Francesco

È comparso l'imputato sottoindicato il quale viene da Noi invitato a dichiarare le proprie generalità ammonendolo delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputato risponde:

Sono e mi chiamo Di Leo Carmela fu Domenico e di Maggio Vincenza, nata a Patti Monteforino di anni 17. casalinga celibe - analfabeta - incensurata

Invitato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio, risponde:
lo stesso domicilio

Chiesto se abbia già o voglia nominarsi difensore di fiducia, risponde:
non ho difensore

Noi, Procuratore della Repubblica, poichè l'imputato ha dichiarato di non avere difensore di fiducia, gli nominiamo difensore di ufficio nella persona dello Avv. Maria Carmela Taranelli del foro di Patti

Contestato all'imputato i fatti attribuiti e fatti noti gli elementi esistenti contro di lui e invitato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore risponde:
D. I. Voglio che sia messo in luce che sono stata costretta con la violenza a rendere dichiarazioni a carico di Patti Monteforino il 14 marzo 1958. (58)

Conti - Agrigento

(58) Cfr. pagg. 469-470. (N.d.r.)

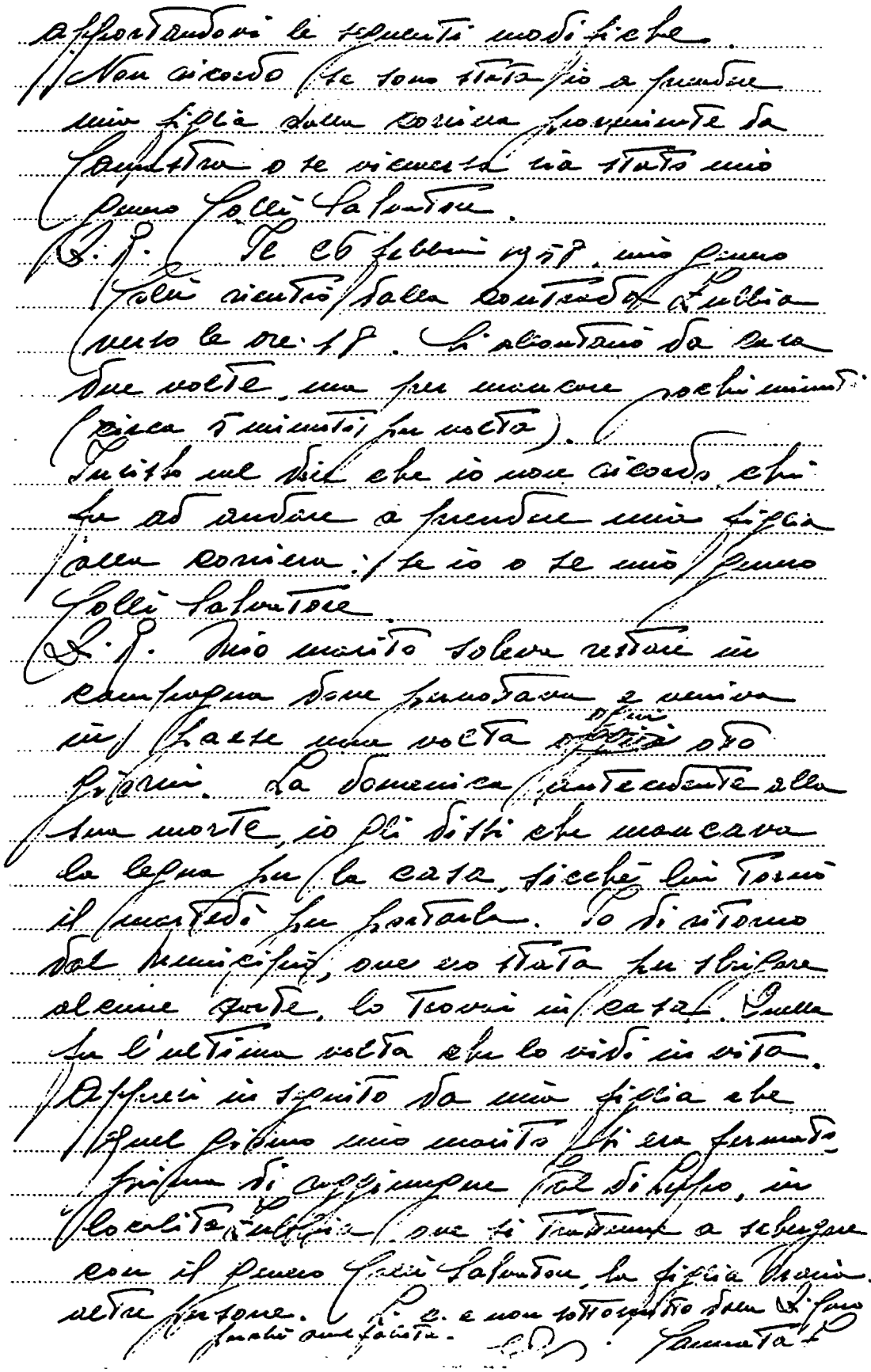

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Affogliazione N .....

L'anno millenovecento novantotto il giorno otto
del mese di marzo ad ore 11.15
in Rovigno d'Istria
Avanti di Noi Dott. Salvatore Cattaneo sost. Proc.
Procuratore della Repubblica assistiti dal sottoscritto Segretario C.P. Bigatton
È compars... l'imputat... sottoindicat... ...l... quale viene d... a dichiarare le proprie generalità ammonendol... delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le da false.

L'imputat.... risponde:

Sono e mi chiamo Colli Salvatore di Pasquale e di Amato Bortolina nato l'8.10.1972 a Pirano - Via condannato - coniugato - cittadino - alfabeta - non militare - incensurato

Invitato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio, risponde: .....
in Patria presso il Carcere

Chiesto se abbia già o voglia nominarsi difensore di fiducia, risponde: .....
non ho difensore

Noi, Procuratore della Repubblica, poichè l'imputato ha dichiarato di non avere difensore di fiducia, gli nominiamo difensore di ufficio nella persona dello Avv. Maria Emilia Bastelli del Foro di Rovigno

Contestat... all'imputato i .. fatt... attribuit.... e fatti noti gli elementi esistenti contro di ...l... e invitat... a discolparsi e a indicare le prove in suo favore risponde: .....
Si rimette alla P.G. che ne ha fatto stesura confermo la dichiarazione resa ai Carabinieri di Rovigno il 14 marzo 1998.

(59)

(59) Cfr. pagg. 471-472.(N.d.r.)

D.P.

l'ultima volta che vidi mio fratello fu due giorni prima che venisse ucciso, l'ultimo di luglio. Ricordo che lo stesso venne a trovarmi in località Tufaia dove c'era pure mia moglie Montemoro Maria ed un vicino di nome Luca o Duca Rapolo. Durante questa visita di mio fratello non ho saputo dare alcuna disposizione.

D.P.

Mio fratello si fermò per appena circa un quarto d'ora e subito allontanò diretto a Taldinello.

D.P.

Mio fratello era solito fermarsi nella stagione di monta in località Tufaia, quando bisognava fare i conti alla ditta colonica.

D.P.

Mia moglie si trovava con me in detta località perché era venuta per fare un po' di fresco stato che abbiamo a me in detta campagna, stato che c'era una bella giornata.

D.P.

Anche la domenica mi recavo a lavorare nella stagione di monta rispettando gli stessi orari dei giorni feriali.

(f.to) Calli Salvatore / Cannata Francesco

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Affogliazione N .....

L'anno millenovecento..... il giorno .....

del mese di..... ad ore.....

in .....

Avanti di Noi .....

Procuratore della Repubblica assistito dal sottoscritto Segretario.

È compars... l'imputat.... sottoindicat.... ....l... quale viene da Noi inviat... a dichiarare le proprie generalità ammonendol... delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le da false.

L'imputat.... risponde:

Sono e mi chiamo .....

.....

.....

.....

Invitato a dichiarare o elleggere il proprio domicilio, risponde: .....

.....

Chiesto se abbia già o voglia nominarsi difensore di fiducia, risponde: .....

.....

Noi, Procuratore della Repubblica, poichè l'imputato ha dichiarato di non avere difensore di fiducia, gli nominiamo difensore di ufficio nella persona dello Avv. .....

.....

Contestat... all'imputato i... fatt... attribuit.... e fatti noti gli elementi esistenti contro di ...l.... e invitat... a discolparsi e a indicare le prove in suo favore risponde: .....

io mi sono recato in località
Val di Luco - Vetriate Teorta
per difendere mio fratello nei
lavori di mietitura - firmato

In detta località due giorni di
seguito contro la mia volontà.

D. P.

Alla data della morte di mio suocero
non mi recavo a Tamatrina da circa
otto giorni.

D. P.

Ho saputo che mio suocero è
morto ho visto mio cognato Fabio
in occasione della mia visita a
Tamatrina.

D. P.

Nel giorno di questa mia visita a
Tamatrina tipo a quello della morte
di mio suocero, non ho visto mio
cognato Fabio a Tamatrina
Non ho altro da dire.

Letto, confermato e sottoscritto

Dalla Sabbatina
Amanda Francesco

Si depositi in Segreteria per giorni due dall'avviso notificato
Aversa, li 2-3-1982

IL P. M.
Giovanni Tot Sostituto

C

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

IL P. M.

Visti gli atti relativi al proc. p. Cosca-Salvatore, Colletti Salvatore, Di Caro Carmela e Montalbano Maria, preventivamente imputati del delitto di omicidio volontario in persona di Montalbano Rosario;

Ritenuto il proc. risulta perfetto ed appare opportuno provvedere;

Visto l'art. 238 C.C.

Convalida il proc. dei menzionati Cosca-Salvatore, Colletti Salvatore, Di Caro Carmela e Montalbano Maria, e lo proroga fino al ultimo giorno dell'avvenuta esecuzione di esso.

Agrigento - 18. 3. 58

Il Procuratore della Repubblica
(Dott. Francesco Ferrotti)

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Affogliazione N 1

L'anno millenovecento cinquantotto il giorno undici
del mese di marzo ad ore 1.30
in Rovigno - Uffici Giudiziari -
Avanti di Noi Dott. Romano Colli Procuratore
della Repubblica assistiti dal sottoscritto Segretario. Ufficiale Giudiziario
Francesco -

È compars... l'imputat.... sottoindicat.... ...l... quale viene da Noi inviat... a dichiarare le proprie generalità ammonendol... delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le da false.

L'imputat.... risponde:

Sono e mi chiamo Colli Salvatore
già generalizzato

Invitato a dichiarare o elleggere il proprio domicilio, risponde: .....

Chiesto se abbia già o voglia nominarsi difensore di fiducia, risponde:.....

Noi, Procuratore della Repubblica, poichè l'imputato ha dichiarato di non avere difensore di fiducia, gli nominiamo difensore di ufficio nella persona dello Avv. Maria Camilla Corradelli
già nominata -

Contestat.... all'imputato i .. fatt... attribuit.... e fatti noti gli elementi esistenti contro di ...l.... e invitat... a discolparsi e a indicare le prove in suo favore risponde:.....

Dichiarato allo stato l'omicidio
aggravato e premeditato in danno
del fu Mario Montanaro, Notaio e
Sindaco nonchè di resistenza a

Non escludo come del resto dei precedenti di Montesano del 20.8.1978 ed invitato a dichiarare risponde: Mi risulta unicamente che una volta che la D.P. mi contesta ho non avuto commercio e convivenza di vita more uxorio. Risponde il 18 marzo 1958, di aver la D.P. mi ha detto ottima. (60)

D.P.

Non è vero che contratto matrimonio con la Montesano Maria che viene qui indagata ufficialmente con altro Procuratore. D'accordo con la detta si siamo accontentati da Notaio Napoletano, ma abbiamo ufficializzato la costituzione dello stesso dove siamo.

D.P.

Non so se sia stata mia moglie diventata dalla mente, ma so che non sia stata diventata da matrimonio.

D.P.

Non è vero che io abbia trovato mia moglie derubata da altri. Non avevo mai sentito che il Montesano avesse abortito o che avesse tentato di abortire di mia figlia.

D.P.

Non è vero che io abbia mandato mia di casa mia moglie dopo due giorni

Avv. Luca Gallo Salvatore

(60) Cfr. pagg. 573-576. (N.d.r.)

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Affogliazione N .....

L'anno millenovecento..... il giorno .....,

del mese di..... ad ore.....

in .....

Avanti di Noi .....

Procuratore della Repubblica assistiti dal sottoscritto Segretario.

È compars... l'imputat... sottoindicat... ...l... quale viene da Noi inviat... a dichiarare le proprie generalità ammonendol... delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputat... risponde:

Sono e mi chiamo .....

.....

.....

.....

Invitato a dichiarare o elleggere il proprio domicilio, risponde: .....

.....

Chiesto se abbia o voglia nominarsi difensore di fiducia, risponde:.....

.....

Noi, Procuratore della Repubblica, poichè l'imputato ha dichiarato di non avere difensore di fiducia, gli nominiamo difensore di ufficio nella persona dello Avv. .....

.....

Contestat... all'imputato i... fatt... attribuit... e fatti noti gli elementi esistenti contro di ...l... e invitat... a discolparsi e a indicare le prove in suo favore risponde: .....

della nostra unione. Effettivamente
mia moglie venne a trovarmi
con i miei figlioli a Taranto e
io Tancredino le nostre (in carta

Di Fatteri Salvatore, fratello mio padre
Ufficiale postale avendo io domicilio in
Montemurro, e trovandomi
spesso nella nostra abitazione donde
mobili.

Domando che nel Gennaio 1972 mi
sono sposato con mia moglie
al Palazzo Municipale, e stando
stata affidata la conduzione della
stazione di monta equina del Fatteri
nella contrada Sabbia.

D. R.

Non è vero che mio padre Fatteri fece
la fattura, ma sono io che disbrigo
per denaro.

D. R.

Domando che la nostra viene fornita
a credito stante che i contadini
hanno, per il servizio durante l'estate.

D. R.

Non è vero che io vivevo affidato a
mia moglie a carico del padre di
costei e che ciò fosse causa continui
litigi.

D. R.

Non è vero che io fui stato coinvolto
ad un litigio insorgendo tra il defunto
mio suocero e la moglie in ordine
alla spartizione di dodici Tumoli di Grano.

Letto Fatteri Salvatore
Antonio Fatteri

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO (31)

Affogliazione N .....

L'anno millenovecento..... .... il giorno . . . . . .

del mese di..... ...ad ore..... .. . . .

in .....

Avanti di Noi .....

Procuratore della Repubblica assistiti dal sottoscritto Segretario.

È compars... l'imputat... sottoindicat... ....l... quale viene da Noi inviat .. a dichiarare le proprie generalità ammonendol.. delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le da false.

L'imputat.... risponde:

Sono e mi chiamo . . . . . .

.....

.....

.....

Invitato a dichiarare lo elleggere il proprio domicilio, risponde: ..... .

.....

Chiesto se abbia già o voglia nominarsi difensore di fiducia, risponde: .....

.....

Noi, Procuratore della Repubblica, poichè l'imputato ha dichiarato di non avere difensore di fiducia, gli nominiamo difensore di ufficio nella persona dello Avv. .....

.....

Contestat... all'imputato i .. fatt... attribuit... e fatti noi gli elementi esistenti contro di ...l.... e invitat... a discolparsi e a indicare le prove in suo favore risponde: .....

Non è vero fortuito che nella detta occasione io fui stato impiccato con la fune "Carnuto" da parte di mio fratello.

Conti - Asciutto

D. P.

Noi ho avuto liti con mio suocero ed anzi eravamo tanto d'accordo che io ho sfruttato la sua fiducia di farmi fare la bicicletta e credito, contando sempre che me la facesse quando mi avesse la disponibilità.

D. P.

Non vero che io sono mancino, ma è vero che ho fatto di tutto per uccidere mio suocero.

D. P.

Diciamo che io ero in buoni rapporti con mio suocero.

D. P.

Non è vero che io abbia lasciato mio cognato Mariano perché mi chiamate che io non mi ero mosso dalla sua casa la sera del 26 febbraio. Invece io uscii dalla casa subito dopo le ore 19 e prima di recarmi in casa di mio suocero trascorsi molto tempo a fumare una sigaretta in compagnia di Ficchi Salvatore. Ricordo altresì che nel frattempo passava a cavallo Fiaschetti Pietro ed io lo invitai a farmi avere la bolletta anagrafica sua cavalla più montata.

D. P. Ca. Salvatore

Giovanni Fotografo

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

Affogliazione N......

L'anno millenovecento..... il giorno.....

del mese di..... ad ore.....

in.....

Avanti di Noi.....

Procuratore della Repubblica assistito dal sottoscritto Segretario.

È comparso l'imputato sottoindicato il quale viene da Noi invitato a dichiarare le proprie generalità ammonendolo delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.

L'imputato risponde:

Sono e mi chiamo.....

.....

.....

.....

Invitato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio, risponde: .....

.....

Chiesto se abbia già o voglia nominarsi difensore di fiducia, risponde: .....

.....

Noi, Procuratore della Repubblica, poichè l'imputato ha dichiarato di non avere difensore di fiducia, gli nominiamo difensore di ufficio nella persona dello Avv. .....

.....

Contestato all'imputato i fatti attribuiti e fatti noti gli elementi esistenti contro di lui e invitato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore risponde: .....

Non sostiene in carcere dal 19 ad ieri. Ieri si è costituito presso il Commissariato di Monteverde dove è stato trattenuto fino alle ore 20, ora in cui sono stato

alla cerimonia attendendo l'arrivo di una
macchina.

D. F.

Non so come mai non saprei dirlo
anche escludere che io fossi rimasto con
loro in quell'ora.

D. F.

Non è vero che la sera dell'omicidio
io abbia mangiato poco e mi
lamentavo stizzendo di un dito.

D. F.

Confermo che appena visto il cadavere
di mio fratello ho avuto uno svenimento
che è stato dovuto all'impressione. Infatti
quando io ero piccolo subii una operazione
per farmi alcuni malfattori che uccisero
allora mio fratello. Fu conseguenza
anche la vista del morto
Trucidato.

D. F.

Non è vero che io fui invitato in forma di
una lettera. Non so come il Procuratore
Calogero possa dichiarare di avermi
visto nella lettera il giorno del mio
matrimonio. Mi pare di avere detto
solo che mi fu detto e non che me
accorsero Tutti gli altri invitati.
Mi protesto fortemente innocente del tutto contestatomi
e chiedo la libertà provvisoria.

Confermo Letto Sottoscritto

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO (5)

Affogliazione N .....

L'anno millenovecento..... il giorno .....

del mese di..... ad ore.....

in .....

Avanti di Noi .....

Procuratore della Repubblica assistiti dal sottoscritto Segretario.

È compars... l'imputat.... sottoindicat... ...l... quale viene da Noi inviat.... a dichiarare le proprie generalità ammonendol... delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le da false.

L'imputat.... risponde:

Sono e mi chiamo .....

.....

.....

.....

Invitato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio, risponde: .....

.....

Chiesto se abbia già o voglia nominarsi difensore di fiducia, risponde:.....

.....

Noi, Procuratore della Repubblica, poichè l'imputato ha dichiarato di non avere difensore di fiducia, gli nominiamo difensore di ufficio nella persona dello Avv. .....

.....

Contestat... all'imputato i... fatt... attribuit... e fatti noi gli elementi esistenti contro di ...l.... e invitat... a discolparsi e a indicare le prove in suo favore risponde: .....

Mi rifiuto attualmente di rendere dichiarazioni di difesa e faccio riserva di farle non appena conosco gli atti.

Non ho altro da dire che ribadire tutto come sopra l'omicidio.
Non ho altro da dire e mi riservo di indicare altri Testimoni per confermare la mia innocenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Avv. Salvatore
Giovanni Lo Sasso

V. Si depositi in Segreteria per giorni due a partire dall'avviso notificato
Agrigento, li 23-3-1988
IL P. M.

110

Le più sentite [illegible] del suo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 24. 3. 1258

[illegible]

AVVISO AI DIFENSORI

di deposito di atti istruttori

(Art. 304 quater C. P. P.)

PROCURA DI AGRIGENTO
N. 332 P. M.
del 5-8

Cron. N. 1949

DIRITTI

Notifica . . . L. 40
Copia . . . » 10
Trasferta . . » 60
Cronologico . . » 12
10% . . . . . » 12

Totale L. 134

Cosi - Agrigento

Il Segretario della Procura della Repubblica di Agrigento

AVVISA

il Sig. Avv. M. Guido Canzella

quale difensore di Colli Salvatore

che da oggi si trovano depositati in questa Segreteria per giorni cinque

i seguenti atti istruttori: giudizio di primo grado (61)

dei quali può prenderne cognizione e copia.

Agrigento, li 24 MAR 1958

IL SEGRETARIO

L'anno 1958 *il giorno* diciassette *del mese di* marzo

in Agrigento

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del presente avviso al Sig.

Avv. Maria Daniela Canzella

parlando e consegnandola a Sua Sede Cotrona

L'Ufficiale Giudiziario

(61) Cfr. pagg. 578-587. (N.d.r.)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

N.332/58 P.M.

IL P.M.

letto il verbale di ~~perizia nei riguardi~~ di ufficiale sanitario e chiarimenti di quanto riferito in sede di ispezione cadaverica e di autopsia di Mandalà Rosario (62)

eseguita il g. 22-3-1958

nel procedimento penale contro Colli Salvatore esegr= imputato di omicidio
su istanza del dott. Calogero Mangione

liquidiamo al detto perito la somma di L. mille
(una raccomandata)

Agrigento 27-3-958

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(62) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 591-594. (N.d.r.)

VERBALE Esame di perito a chiarimenti

RUZIONE SOMMARIA

...89 e seg. Cod. di proc. pen.

L'anno millenovecento cinquantotto il giorno ventidue del mese di marzo in Agrigento

Avanti di Noi Dr. Francesco Ferrotti

Procuratore della Repubblica.

Assistiti dal sottoscritto Segretario.

E comparso il Dott. Calogero Mangione di Domenico di anni 34, da Agrigento, medico chirurgo, qui resid. V. Nere 48-

D.R.- A chiarimenti di quanto ho riferito in sede di ispezione cadaverica e di autopsia ed in risposta ai suoi quesiti postimi dalla S.V. preciso quanto appresso:

Il primo colpo che raggiunse la vittima fu quello con foro di entrata alla radice del collo. Gli altri quattro colpi furono esplosi successivamente quando la vittima, colpita mortalmente negli organi interni cerebrali, era già distesa a terra, riversata.

Che la vittima si trovasse già distesa a terra ed immobile quando furono esplosi dagli detti quattro colpi, si deduce dal fatto che i detti colpi vennero esplosi tutti dalla stessa distanza e cioè da non oltre trenta centimetri circa senza contatto col corpo

tutte la medesima direzione orizzontale.

La medesimezza di tale direzione è facilmente accertabile nei due colpi che non avendo incontrato resistenza nella regione ossea del collo non subirono deviazioni e fuoriuscirono dalla faccia opposta del collo stesso e cioè dal lato destro. Entrambi detti colpi, infatti, presentano una direzione perpendicolare all'asse del corpo ed i rispettivi tramiti interni sono parallele tra di loro.

Ritengo inoltre quasi certo che, quando la vittima venne colpita dai quattro colpi alla regione del collo, la stessa trovavasi distesa a terra ~~con il corpo~~ nella posizione supina nel fianco destro, ma con il corpo rotato sulla sinistra fino un angolo di circa quarantacinque gradi rispetto al piano del pavimento, col braccio sinistro disteso sul pavimento, per come è stata trovata, e con il braccio destro piegato ad angolo sul torace.

Il carnefice dopo qualche ora fu leggermente ~~rotato~~ fino a fargli assumere la posizione supina e ciò spinga la posizione del braccio destro ~~sinistro~~ e specialmente il fatto che l'incombenza destra, contro la legge di gravità, è stato trovato nella posizione descritta poiché irrigidito quando era trovato in adiacenza al torace.

VERBALE

DI ISTRUZIONE SOMMARIA

Art. 389 e seg. Cod. di proc. pen.

1

Seguito

Sott. Margione

L'anno millenovecento ..... il giorno .....

del mese di ..... in .....

Avanti di Noi Dr. .....

Procuratore della Repubblica.

Assistiti dal sottoscritto Segretario.

È comparso .....

Anticipate L. .....

Considerato la seguente posizione della vittima al momento dell'esplosione dei quattro colpi alla regione del collo, si deduce che la canna dell'arma usata nel momento dell'esplosione di tali colpi aveva una inclinazione di circa settanta gradi rispetto al piano del fabbricato

Inoltre d'allontanarsi d.to ripetuto. La vittima non poteva trovarsi nel momento dell'esplosione dei quattro colpi in posizione supina poiché essa cadde a terra, dopo il colpo mortale ritenuto alla nuca, ove fosse rimasta in detta posizione supina non poteva rimanere con il braccio destro nella posizione di cui alla foto in cui il braccio stesso

è stato trovato ad oggi nelle fotografie allegate agli atti, né poteva la vittima, quando ricevette i riferiti quattro colpi, trovarsi distesa sul fianco sinistro, perché in questo caso i colpi due colpi con foro di uscita nella regione laterale del collo o quanto meno il più basso di essi avrebbero dovuto recare anche la ferita uscita, per la ragione che un individuo inanimato disteso a terra sul fianco sinistro viene a trovarsi con la testa sinistra un poco rialzata e con il mento sollevato in sulla spalla.

L. C. S. Lino

Corte di Assise della Repubblica
Agrigento

n. 332/58 P.M.

Il P.M.

Letto il verbale di esperimento giudiziale, (63)
eseguito il 23-3-1958 in C/da Val di
Lupo (territorio di Agrigento) distante
Km. 2 dal capoluogo,
nel procedimento penale contro Colli
Salvatore imputato di omicidio in
danno del dott. Calogero Allegro

liquidiamo allo stato £ 3000 (tremila)
(n. tre vocazioni unificate) oltre l'indennità
di £ 1820 richiesta.

Agrigento li 26-3-1958

Il Procuratore della Repubblica

(63) Il verbale citato nel testo è pubblicato alle pagg. 596-597. (N.d.r.)

ERBALE Si esperimento giudiziale

~~descrizione di località~~

Affogliaz. N. _____

369 e 304 bis, ter e quater Cod. proc. pen.

anno de… 1000 mille ottocent… ingiu… le ore … 3000 … L. per le … 26-3-1958 …

L'anno millenovecento cinquantotto e questo dì ventitre

del mese di marzo alle ore 10.10

in contrada Val di Lupo, territorio di Agrigento, nella Casa Colonica

dell'Ill.mo Sig. Procuratore di Tribunale

Noi Dott. Francesco Ferrotti, Procuratore della Repubblica

assistiti dal Cancelliere sottoscritto coll'intervento del (1) Dott. Giangione Calogero, già nominato perito della Squadra di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri

ci siamo recati in detta località all'oggetto di procedere ad esperimento giudiziale ed a rilievi fotografici.

In quindi ci siamo portati nel vano d'ingresso addetto a cucina del predetto casseggiato, dove venne rinvenuto il cadavere del Monterosso Rosario e dove, tenendo presente il verbale di visita esterna del cadavere e descrizione dei luoghi, il verbale di esame di perito e chiarimenti, nonchè le fotografie del cadavere allegati agli atti e con la scorta delle indicazioni fornite dall'anzidetto perito, abbiamo fatto collocare un carabiniere disteso a terra nel medesimo punto e nella medesima posizione in cui fu trovato il cadavere del Monterosso ed alla presenza dell'atto della ispezione eseguita il giorno 27.2.58 provvedendo quindi a fare eseguire delle fotografie dal tecnico della Squadra di Polizia Giudiziaria

…tto dell'eventuale …el P. M. e del di… …a notifica dell'av… …l all'art. 304 ter

…positi in Can… giorni

…ertu… …/fic… 174

…o in Cancelle…

…vviso ai difen…

S. e R. L.

abbiamo quindi fatto leggermente girare il carabiniere verso il suo fianco sinistro in maniera da formare col busto un angolo di circa quarantacinque gradi rispetto al piano del pavimento, col braccio sinistro disteso a terra nella stessa posizione di prima e col braccio destro addotto ad angolo sul torace, facendo quindi il detto carabiniere nella medesima precisa posizione in cui trovavasi il Moncrosso quando, immobile a terra, ricevette i quattro colpi alla regione destra del collo, e quindi abbiamo accostato la bocca della canna di una rivoltella a tamburo fino alla distanza di trenta centimetri dalla regione destra del collo del carabiniere puntata in direzione del punto in cui, nel collo della vittima, esistevano i quattro fori di ingresso dei proiettili, puntando l'arma e facendo una inclinazione di circa settanta gradi rispetto al piano del pavimento e facendola quindi nella precisa posizione e distanza in cui trovavasi quando furono esplosi i ripetuti quattro colpi.

A questo punto abbiamo invitato un altro carabiniere ad impugnare la rivoltella senza spostare la detta indicata posizione, prima con la mano destra e poi con la mano sinistra, provvedendo a fare eseguire diverse fotografie.

Ultimata l'operazione di cui sopra abbiamo chiuso il presente verbale sottoscrivendo come appresso.

145

MUNICIPIO DI AGRIGENTO

Ufficio Tecnico

&&&&&&&&

IL SINDACO

C E R T I F I C A:

che la distanza tra il Comune di Agrigento e la località Valle di Lupo è di Km. 27,000.=

Rilascia il presente per uso amministrativo.

Agrigento, 8/3/1958

IL SINDACO

MUNICIPIO DI AGRIGENTO
UFFICIO TECNICO

1416

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

IL P. M.

Visti gli atti relativi alla domanda in data di [illegible] di Colt Salvatore;

Ritenuto il medesimo non poter esser ritenuto [illegible] responsabile di delitto per cui è obbligatorio il mandato di cattura;

Visto l'art. 246 C.P.P.

Ordina che il domiciliato Colt Salvatore rimanga in stato di libertà a nostra disposizione.

Agrigento 29.3.58

Il Procuratore della Repubblica
(Dott. Francesco Ferrotti)

1167

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

IL P. M.

Vr il tg. Giudice istruttore

sede

per le formule istruzione, procedendo per il delitto di omicidio aggravato (art. 575, 577 n. 3 e all. parte C.S.) e per le contravvenzioni di omessa denuncia e porto abusivo di armi, interrogando l'imputato con mandato di cattura.

Agrigento - 29. 3. 58

Il Procuratore della Repubblica
(Dott. Francesco Ferretti)

MANDATO DI CATTURA

art. 251; 264 C. C. P.

168

N. 295/58 G. I. N. 8/58 M. C.

Noi Dott. Vito Amari Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento.

Letti gli atti del procedimento e le conclusioni del P. M.

A tenore dell'art. 251 e seguenti del Codice di proc. pen.

Ordiniamo la cattura di

Collì Salvatore di Giuseppe e di Amato Antonina
n.8.IO.932 a Camastra

detenuto in Agrigento

IMPUTATO

a) del delitto di omicidio aggravato p.e p.dagli artt.575,577 n.3 e u.p. C.P.per avere,agendo con premeditazione,cagionato la morte del proprio suocero Monteresso Rosario,contro il quale esplodeva cinque colpi di rivoltella cal.32.
In località"Val di lupo"territorio di Agrigento,la sera del 26.2.958
b) del reato di porto abusivo d'arma p.e p.dall'art.699 C.P.per avere portato,senza licenza,una rivoltella cal.32,fuori della propria abitazione.
c) del reato di detenzione abusiva d'arma p.e p. dall'art.697 C.P.per avere detenuto una rivoltella cal.32,senza la prescritta licenza.
Accertato in territorio di Agrigento il 26.2.958

A tale effetto richiediamo tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della Forza Pubblica di condurl nelle Carceri Giudiziarie di Agrigento uniformandosi alle prescrizioni di legge.

Si esegua anche di notte tempo ed in luoghi abitati.

Agrigento, li I aprile I958

Il Cancelliere

Comunicato al detenuto e previa lettura in originale
ore 2-h-58

Il Giudice Istruttore

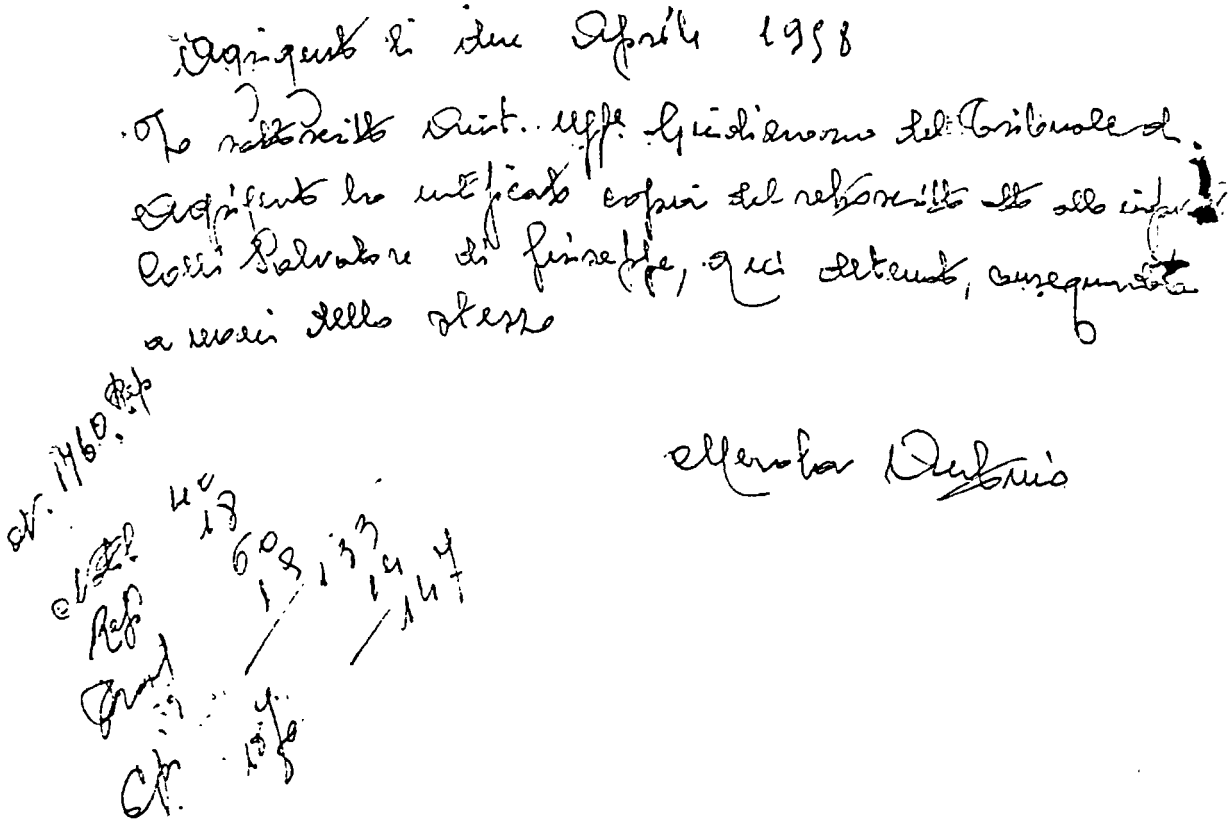

MODULARIO
N. 162 Amm. Carc.

Mod. N. 401 (Carceri) 149

Agrigento addì 20.3. 1958

DIREZIONE
DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI
PREVENTIVI E PENITENZIARI
UFFICIO MATRICOLA

N. 3291 Fit. 3 Fasc. 1 - Lett. C

OGGETTO

Detenuto [illegible]

Mi pregio trasmettere alla S.V. Ill.ma l'unita istanza del controdescritto detenuto per [illegible] in quale chiede che venga emesso dalla S.V. non appena sarà in questo stabilimento. Allego la posizione giuridica

La prego di favorirmi un cortese cenno di risposta da comunicarsi all'interessato e la ringrazio.

(64)

Ill.mo Sig.

[illegible]

IL DIRETTORE
(Dr. [illegible])

Ord. 87 - 2-4-54 - Roma, Tip. Mantellate (c. 200.000)

(64) L'istanza citata nel testo è pubblicata alla pag. 604. (N.d.r.)

150

All'Ill.mo Sig. Pretore Dirigente
Ufficio Istruzione
presso il Tribunale
di Trapani

Il sottoscritto Colli Salvatore di fu Giuseppe detenuto nelle locali carceri giudiziarie,

Prega

la S.V. Ill.ma compiacersi sentirlo di persona non appena sarà in grado stato di salute dovendo effettuare delle precisazioni al processo che lo riguarda.

Distintamente ringrazia.

Trapani 28-8-958

Con osservanza
Colli Salvatore

MODULARIO
G. C. - a. c. 522

Mod. 414 Carceri

151

REPUBBLICA ITALIANA

Direzione delle Carceri Giudiziarie di Agrigento

Ufficio di Matricola

Posizione Giuridica

di Rolli Salvatore figlio di Giuseppe

d'anni 26 nato a Favara

di professione pensionato arrestato il 13-3-958

entrato in carcere il 15-3-958 a disposizione di

Proc. Rep. Agrigento quale imputato di

omicidio ed altro. —

Agrigento 19-3-58

Il Comandante

Ord. 134 - 10-7-54 - Roma, Tip. Mantellate (c. 500.000)

N. ..... Reg. Gen.

..... *di* .....

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

Calli Salvatore

imputato di cui sopra

Fascicolo degli atti d'istruzione

che possono essere esaminati dal difensore

(art. 304 quater cod. proc. pen.)

a) Verbale di sequestro;

b) » di perquisizione domiciliare;

c) » di ricognizione di cose;

d) » di ricognizione di persona;

e) » di interrogatorio di imputato;

Durata del periodo stabilito pel deposito in giorni 10

Lì 16 · 6 · 1983

Il A. G.

Data del deposito in Cancelleria

Lì 16 · 6 ·

Il Cancelliere

Firenze - Mozzon S. a R. L.
311 bis

N° 295/58 G.I.

MODULARIO
N. 18 Amm. Carc.

Modello n. 14 (nuovo)

Carceri Giudiziarie di Agrigento

Estratto del Registro

delle dichiarazioni fatte dai detenuti il 21.4.958

ai termini dell'art. 80 del Codice di procedura penale che si ritiene
alla Segreteria della Procura Rep. Agrigento

N. d'ordine del registro: 238

Generalità del detenuto: Collì Salvatore di Giuseppe

Posizione giuridica: arrestato il 13.3.958 per omicidio in persona del supcero.

Richieste o dichiarazioni fatte di carattere giuridico: Nomino quale mio difensore di fiducia l'avv. Antonio Capitano. Il detenuto f:to Collì Salvatore.

Richieste o dichiarazioni diverse:

Attestazioni:

Agrigento, addì 21.4.958

Il Funzionario Delegato

Il Direttore Sup.
(Dr. Giuseppe La [illegible]

Ord. 317 - 28-11-56 - Roma, Tip. Mantellate (c. 150.000)

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Art. 365 e 367 C. P. P.
e art. 25 R. D. 28 maggio 1931 n. 602)

Affogliaz. N. 157

Età anni

Statura metri

Capelli

Fronte

Ciglia

Sopraciglia

Occhi

Naso

Bocca

Barba

Mento

Faccia

Colorito

Corporatura

Segni particolari

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno 16 del mese di aprile in Agrigento - nel Carcere Giudiziario.

Avanti di Noi Dott. Cav. Vito Amore

Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere.

E' comparso l'imputato sottoindicato il quale viene da Noi invitato a dichiarare il cognome, nome ed eventuale soprannome, il nome del padre, il nome e cognome della madre l'età e il luogo di nascita e quello della sua residenza o dimora se sa leggere o scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'Estero, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono state conferite dignità o gradi accademici, titoli nobiliari ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

L'imputato viene ammonito sulle conseguenze a cui si espone che si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

L'imputato risponde:

Sono e mi chiamo Colli Salvatore qualificato in atti

(1) Invitato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni

Risponde: Eliggo il mio domicilio in Via N.

Chiesto se abbia già o voglia nominarsi un difensore di fiducia

Risponde: Nomino a mio difensore di fiducia il Sig. Avv.

(2) Noi Giudice Istruttore poichè l'imputato ha dichiarato di non avere difensore di fiducia, nominato il difensore di Ufficio nella persona dell'Avv.

Oltre al mandato di cattura del 1°-4-58 (65)

- Contestato all'imputato i fatti attribuiti e fatti noti gli elementi esistenti contro di lui è invitato a discolparsi e a indicare le prove a suo favore.

Risponde:

Mi protesto innocente del reato che la P.G. mi contesta, e mi riporto integralmente, previa lettura e lettura, alle dichiarazioni rese in sede giudiziale (66) il 18,22 marzo u.s.

(1) Da *interlinearsi* se l'imputato è detenuto o internato in uno stabilimento per misure di sicurezza.

(2) Da *interlinearsi* se l'imputato ha nominato il difensore di fiducia.

(65) Il mandato di cattura citato nel testo è pubblicato alle pagg. 601-602. (N.d.r.)

(66) Cfr. rispettivamente, pagg. 573-576 e 578-587. (N.d.r.)

f. R.

Desidero aggiungere che la sera in cui fu ucciso mio marito, precisamente dalle ore 19 alle ore 19,20, io scesi nel salone del barbiere Scaffidi (è l'ultimo barbiere della via Roma di Palma all'ang.)
Nel salone si erano Faraone Giuseppe, di cui non so dare altre indicazioni; Caterina Pasquale, contadino e a volte fotografo, di cui non so dare altre indicazioni. Con quest'ultimo io parlai di sport (calcio).
Nel salone si era inoltre il lavorante barbiere Barletta Francesco; vi era inoltre un fratello piccolo dello Scaffidi. Nel che mi accorsi il primo, che scherzava con il Faraone.

Letto previa all'imputato che ciò è in contrasto con quanto dichiarato a f. 138 al P. Procuratore della Repubblica, risponde:

Io mi recai prima dal barbiere e poi a casa. Non posso escludere di essere passato sull'altro lato della strada mentre mi allontanavo dalla "Scuola", dove è la fermata dell'autobus per andare direttamente dal barbiere e poi a casa.

- Contestato all'imputato che il suo assunto è in contrasto con quanto dichiarato a f. 137 retro, cioè di essersi recato a pranzo il tempo

Scaffidi

(67)

(67) Cfr. pag. 583. (N.d.r.)

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Art. 365 e 367 C. P. P.
e art. 25 R. D. 28 maggio 1931 n. 602)

Affogliaz. N. 153

Età anni

Statura metri

Capelli

Fronte

Ciglia

Sopraciglia

Occhi

Naso

Bocca

Barba

Mento

Faccia

Colorito

Corporatura

Segni particolari

L'anno millenovecentocinquant il giorno del mese di in Agriegnto e nel Carcere Giudiziario.

Avanti di Noi Dott. Cav.

Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere.

E' comparso l'imputato sottoindicato il quale viene da Noi invitato a dichiarare il cognome, nome ed eventuale soprannome, il nome del padre, il nome e cognome della madre l'età e il luogo di nascita e quello della sua residenza o dimora se sa leggere o scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale, se ha adempiuto agli obblighi del servizio militare, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali e se ha riportato condanne nello Stato o all'Estero, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità se copre o ha coperto cariche pubbliche, se gli sono state conferite dignità o gradi accademici, titoli nobiliari ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche.

L'imputato viene ammonito sulle conseguenze a cui si espone che si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

L'imputato risponde:

Sono e mi chiamo

(1) Invitato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni

Risponde: Eliggo il mio domicilio in

Via N.

Chiesto se abbia già o voglia nominarsi un difensore di fiducia

Risponde: Nomino a mio difensore di fiducia il Sig. Avv.

(2) Noi Giudice Istruttore poichè l'imputato ha dichiarato di non avere difensore di fiducia, nominato il difensore di Ufficio nella persona dell'Avv.

Contestato all'imputato i fatti attribuiti e fatti noti gli elementi esistenti contro di lui è invitato a discolparsi e a indicare le prove a suo favore.

Risponde:

(1) Da interlinearsi se l'imputato è detenuto o internato in uno stabilimento per misure di sicurezza.

(2) Da interlinearsi se l'imputato ha nominato il difensore di fiducia.

J. R.

Dalla centrale "Zubbio" al fatto, a quindi, fu si impiega un quarto d'ora se fatto a fondo lotto, 25 minuti circa se procede nel traffico normale.

J. R.

Non ricordo che io abbia detto a mio cognato Mariano di dichiarare che la sera del 26 febbraio io non mi mossi dalla mia casa, cioè dalla casa di mio padre.

- Contestato all'imputato che il cognato Mariano ha fatto una dichiarazione contraria, risponde:

Egli dice bugie -

J. R.

~~Altro~~ Da mia moglie non ho mai saputo che ella era stata accompagnata da suo fratello.

J. R.

Io posso dire di avere trovato mia figlia sempre all'atto del primo canto

Non ho altro da dire -

L. C. S.

Gallo Salvatore

AVVISO AI DIFENSORI

di deposito di atti istruttori

(Art. 304 quater C. P. P.)

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIO ISTRUZIONE

1.1 Fascicolo

154

Il Cancelliere del ... di ...

AVVISA

il Sig. Avv. Osofrio Capitano - Agrigento

quale difensore di Calli Salvatore

che da oggi si trova depositata in questa Cancelleria per giorni 3

i seguenti atti istruttori: intercettazioni imputato (68)

dei quali può prenderne cognizione e copia.

Agrigento, li 16. 4. 58

Il Cancelliere

Cron. N. 1993

DIRITTI

Notifica	L.	40
Copia	»	15
Trasferta	»	60
Cronologico	»	18
10%	»	133
Totale	L.	1466

L'anno 1958 il giorno Sedici del mese di Aprile

in Agrigento

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del presente avviso al Sig. Avv. Osofrio Capitano

parlando e consegnandola a mani Sella stessa

L'Ufficiale Giudiziario

Merda Ducato

Firenze - Mozzon S. a R. L.
406

(68) Cfr. pagg. 608-611. (N.d.r.)

332/58

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

PROCURA DI STATO
N. 332/58 P.M.
del

IL P. M.

155

Il sig. Giudice istruttore

sede

Per l'unione agli atti del procedimento a carico di Colletti Salvatore, imputato di omicidio, trasmetto per la perizia balistica.

Agrigento - 11. 4. 58

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco [illegible]

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI - PALERMO
SQUADRA POLIZIA GIUDIZIARIA - AGRIGENTO

Fascicolo fotografico relativo alla ricostruzione dell'omicidio di Mustacciolo Rosario da Palma Montechiaro avvenuto nella notte tra il 26 e il 27.2.1958, in contrada "Bel di Lago" agro di Agrigento

IL BRIGADIERE ADDETTO
ALLE INDAGINI TECNICHE DI P. G.
(Emilio Cavallo)
Emilio Rag.

156

p u. 1.

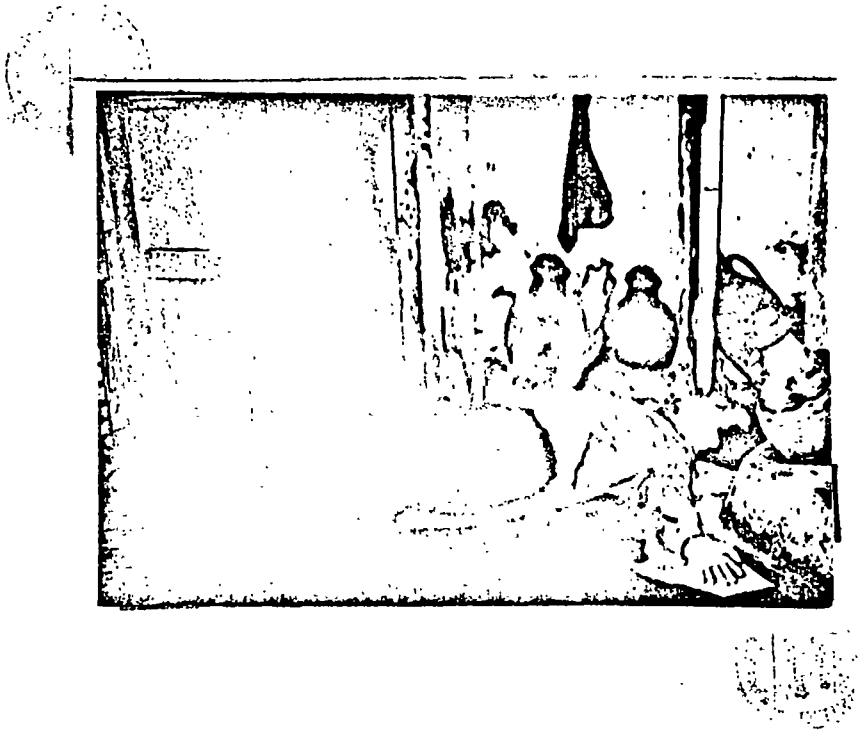

> u. 2

- Pag. 2 -

157

Fig n. 3.

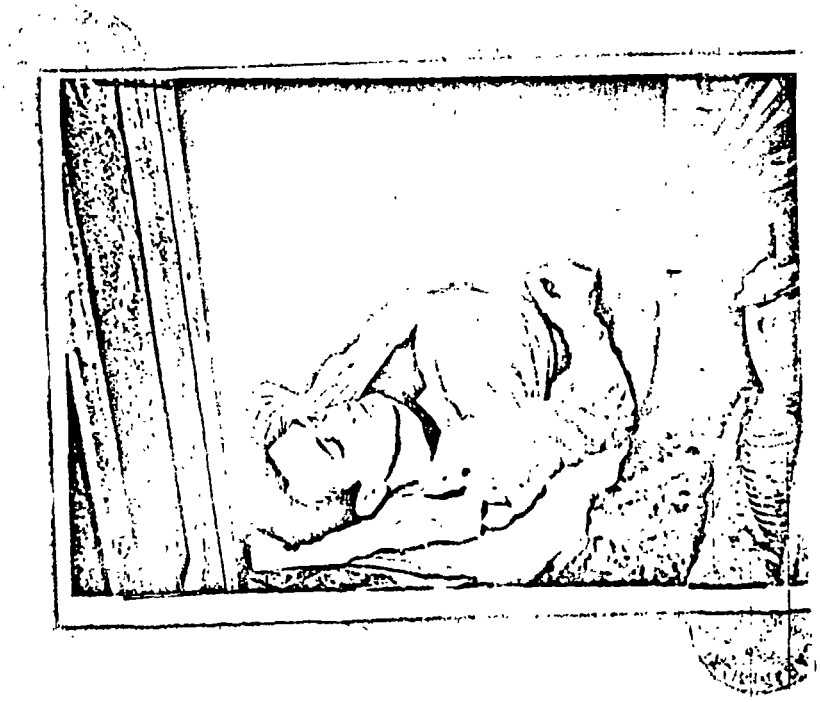

Fig n. 4.

- Pag. 3 -

158

Fig. n. 5.

Fig. n. 6.

- Pag. 4 -

1589

Fig. n. 7

Fig. n. 8

- Pag. 5 -

160

u. 9

To u. 10.

· Pag. 6 -

161

è u. 11

N. 295/54

TRIBUNALE DI AGRIGENTO - Ufficio di Istruzione

O R D I N I A M O

a tutti gli Ufficiali Giudiziari richiesti di citare

X) Fabrizio Calogero di Calogero

X) Montalbano Rosario di Calogero - Sciacca Corso 10

Valeria altro

a comparire personalmente avanti di Noi alle ore 10 del giorno 4 settembre 54

nel locale di nostra residenza sito in Agrigento, diffidandol che non comparendo, incorrer nelle pene nominate dagli artt. 366 C. P. e 144 C. P. P. e ne sarà disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della Forza Pubblica.

Agrigento, li 29 · 8 · 1954

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

V· Al Sig.

Agrigento, li

per la notifica

IL CANCELLIERE

Rep. N. 1041

DIRITTI

Notifica	L.	20.00
Copia	»	30.00
Trasferta	»	120.00
Repertorio	»	18.00
	»	
Totale	L.	218.00

218.00
2h.00
972.00

L'Ufficiale Giudiziario
Incardona Giuseppe

RELAZIONE

Copia della retrodescritta citazione venne da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario a richiesta di chi retro, rimessa e lasciata al ivi nominat

Sig. Falzone Calogero alla cognata Lucia Nocco
Stradi in mancanza ed assenza
Sig. Mazzocchi Rocco della medesima Contrada
Vicolo Corto

citandol nelle forme di legge a comparire nel sito, giorno ed ora retro specificati.

PALMA MONTECHIARO 29 AGO. 1958 95

L'Ufficiale Giudiziario

Ord. 4370

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

ART. 357 C. P. P.

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno 4 del mese di settembre in ~~Agrigento e nell'Ufficio di Istruzione~~ Palma di M.to e nella Pretura Avanti. Noi Dott. Vito Amari Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il testimone seguente il quale ammonito ai sensi dell'art. 357 del C. P. P. ed interrogato sulle generalità risponde:

Sono e mi chiamo:

Falzone Calogero fu Calogero di a. 49
da Palma di M.to Via Roma n. 2

G. D.

Confermo, previa lettura avutane dalla P.G., quanto dichiarato ai Carabinieri di Burgio il 1°.3.58 (f. 107). (69)

G. D.

In data 26 febbraio 1958 lasciai la contrada "Valle di Lupo" e precisamente la fattoria del ~~Montenero~~ Sorgo Rosso alle ore 16 - 16,30. Nel fondo rimasero ~~Vaccaro~~ il figliuolo del ~~Montenero~~ Sorgo Rosso per accudire agli animali del podere.

(69) Cfr. pag. 538. (N.d.r.)

O.d.

Io mi riservo a precisare meglio l'altro mio emendamento di lavoro Caretta Salvatore, infatti le sue bocciatte Non ho altro da dire

L. P. Arnaldo Forte

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

ART. 357 C. P. P.

L'anno millenovecentocinquant[illegible] il giorno [illegible] del mese di [illegible] in ~~Agrigento~~ e nell'Ufficio di Istruzione [illegible] Avanti Noi Dott. [illegible] Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il testimone seguente il quale ammonito ai sensi dell'art. 357 del C. P. P. ed interrogato sulle generalità risponde:

Sono e mi chiamo:

[illegible]

D.C.

Non sono comparso questa mattina (70) dinanzi ai Carabinieri il giorno 13.3.1958 (c.f.22) perché gravemente ammalato e non mi sono recato, non ne sono stato in grado.

D.R.

Io sono andato in caserma a consegnare il biglietto per ordine di mio padre. Dopo aggiungo che fu mio padre stesso a dettarmi il contenuto del biglietto.

D.R.

Non so quale fine si ripromettesse

(70) Cfr. pagg. 454-455. (N.d.r.)

con ciò mio padre.

O.D.

In sostanza di tutto quello che ho detto dei Carabinieri una sola cosa è vera; è cioè che la mattina del 27 febbraio u.s. venne a casa mia mia zia Maria Montenero la quale mi chiese di accompagnarla "Sulbia", dove ciò è la frazione di monte di mio zio Pasquale Salvatore. Alla zia dissi che avrebbe dovuto mandare ciò di Colli Salvatore.

Giunti Pervenuti in contrada Sulbia non trovammo nessuno e pertanto io e mia zia abbiamo fatto ritorno in paese. Quindi, in località S. Rosalia e cioè alla periferia del paese, incontrammo Pasquale Salvatore. Alla zia disse al Pasquale: "Le sai dunque è la discussione?" Il Pasquale non rispose, ma io lo sfidai con le parole a fare un cenno di assenso, come di chi è infa-

Nell'atto disse: O.D. mi disse già alla mia presenza. Poi i due si allontanarono un po' da me ed io nulla potei ascoltare. Dopo di che mia zia mi chiamò

Montenero Rosario

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

ART. 357 C. P. P.

L'anno millenovecentocinquant il giorno del mese di in Agrigento e nell'Ufficio di Istruzione Avanti Noi Dott. Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistito dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il testimone seguente il quale ammonito ai sensi dell'art. 357 del C. P. P. ed interrogato sulle generalità risponde:

Sono e mi chiamo:

e fuoresso in breve tratto di altra strada insieme, io con altra persona e lei a casa sua.

D.D.

Non so che cosa intendono dire mi è già stato con le espressioni "lo sai stesso" "il discorso..."

D.R.

In Questura ho pensato che "il discorso.. fosse la pistola con la quale era stato ucciso mio marito.

Non ho altro da dire

L. P. S.

Montenegro Rosario

Decreto di citazione a testimoni
Art. 464 Cod. proc. pen.

167

ISTRUTTORIA

N. 295/58. *Reg. Istr.*

Noi dott.Vito Amari -Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento.-

Ordiniamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari richiesti di citare i testimoni

X 1°)ACCIAVATTI Giuseppe -Maresciallo CC.
X 2°)MONTEROSSO Mariano fu Rosario,Via Palermo 234
X 3°)DI CARO Carmela fu Damiano,di anni 57.-
X 4°) MONTEROSSO Maria in Collì fu Rosario,di anni 20
X 5°)MONTEROSSO Calogero fu Rosario,Vicolo Cutaia n.10
X 6°)CANDA Salvatore di Carmelo,Via Salimenti
7°)~~FALZONE Calogero di Calogero,Via Persone n.7.-~~
8°)~~AMATO ANTONINA suocera di Monterosso Maria.~~

Tutti residenti in Palma Montechiaro

a comparire personalmente avanti di Noi alle ore 9,30 del giorno 29 del mese di agosto nel locale ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ della Pretura di Palma Montechiaro per deporre sulle circostanze e sui fatti sui quali verranno interrogati, diffidandoli che non comparendo incorreranno nelle pene comminate dall'articolo 144 del Codice di procedura penale e cioè saranno condannati al pagamento di una somma a favore dell' Erario da lire 800 a 16000 e delle spese cagionate dalla mancata comparizione, e potrà ordinarsi la loro comparizione a mezzo degli Agenti della Forza Pubblica.

Agrigento, li 30 agosto 1958.-

Il Giudice Istruttore

Il Cancelliere

Art. 366 Cod. Pen.
(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)

Chiunque nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da Lire 2400 a Lire 40000.

Le stesse pene si applicano a chi chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere e di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Firenze - Mozzon S. a R. L.
344

RELAZIONE

Copia del retroscritto decreto di citazione venne da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario, a richiesta di chi retro, rimessa e rilasciata agli ivi nominati testimoni:

Ca Sciavatti ed CC. Rubato
Ca Montero fu Mariano della nonna Biagio
Vipera cons'
Ca Di Caro Corrado della stessa
Ca Montero Maria della madre Di Caro Corrado
Ca Montero Carlo della stessa
Ca Cantor Salvatore della madre Nicola Stefano
Cons.
Ca Solano Calogero

citandoli nelle forme di legge a comparire nel sito giorno ed ora in esso Decreto specificati.

Ca Rubato Antonio nato Ravanusa il 14 Dicembre a Canicattì

L'Ufficiale Giudiziario

Cron. N. 1980. Canicattì li 11. 8. 938

L'Ufficiale Giudiziario
Incaricato Giuseppe

DIRITTI

Notifica . .	L.	320. 00
Copia . . .	»	180. 00
Trasferta . .	»	300. 00
Cronolog. .	»	18. 00
0 %.	»	15. 00
Totale	L.	833. 00

L'Ufficiale Giudiziario

Vol. 1357

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

ART. 357 C. P. P.

167

L'anno millenovecentocinquant[illegible] il giorno 29 del mese di [illegible]
in ~~Agrigento e nell'Ufficio di Istruzione~~ Palma all'[illegible] nella Pretura
Avanti Noi Dott. V. Fo Amodei Giudice Istruttore del
Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il testimone seguente il quale ammonito ai sensi dell'art. 357 del C. P. P. ed interrogato sulle generalità risponde:

Sono e mi chiamo:

Accardatto Giuseppe di Pietro
di a. 41 da Licata Agrigentino Casiere
Mar. C.P.i Palma all'10 -

G.R.

Confermo tutti gli atti di polizia giudiziaria da me compiuti in relazione all'omicidio in persona di Allamprese Rosario

L. P. J.
Giuseppe Accardatto

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

ART. 357 C. P. P.

L'anno millenovecentocinquant Otto il giorno 29 del mese di Agosto in ~~Agrigento e nell'Ufficio di Istruzione~~ Palma di M.o nella Pretura Avanti Noi Dott. Vito Amoroso Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il testimone seguente il quale ammonito ai sensi dell'art. 357 del C. P. P. ed interrogato sulle generalità risponde:

Sono e mi chiamo:

Montalbano Modesto fu Rosario
di a. 34 da Palma. Via Palermo

D.R.

Confermo le dichiarazioni rese ai Carabinieri di Palma il giorno 13 marzo u.s. (71)

D.R.

Ricordo bene che la sera del 26 febbraio del 1958 verso le ore 16-16,30, lasciai la contrada "Quadrato" dove avevo lasciato la mattina con mio padre, diretto a casa. Io ero fermato dalla mia bicicletta lungo la stradale, all'altezza della contrada "Giulia", mi fermai. Ad aspettare mi erano mio padre e mio cognato Calì Salvatore.

(71) Cfr. pagg. 456-459. (N.d.r.)

che ivi ha una stazione di monta e gli disse se sentiva a casa. Gli rispose che non avrebbe saputo dopo. In fede mi recai — come di mia madre che ne è stata. Potevano essere le ore 18. Dopo poco venne il Colli Salvatore. Potevano essere le 18,15. Egli si fermò circa una diecina di minuti, quindi mi disse che andava a incontrare una persona la quale aveva un'auto da fare montare. Ritornò dopo un quarto d'ora. Rimase circa altri 10 minuti, quindi mi nuovamente disse che andava a parlare con un'altra persona che aveva da fare montare una cavalla. Questa volta disse a mia madre che se non fosse tornato per le ore 20 essa doveva andare alla carrina, precisamente da Comunitas perché doveva arrivare sua moglie, cioè mia sorella Maria. In effetti mia madre poiché alle ore 20 mio cognato non era ancora rientrato, andò a rilevare mia sorella. Mio cognato infatti rientrò dopo circa 20 minuti.

Montemezzo Mariano

alla cerniera.

Non ho altro da aggiungere.

L. P. Dell'Alberto

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

ART. 357 C. P. P.

L'anno millenovecentocinquant il giorno del mese di in Agrigento e nell'Ufficio di Istruzione. Avanti Noi Dott. Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il testimone seguente il quale ammonito ai sensi dell'art. 357 del C. P. P. ed interrogato sulle generalità risponde:

Sono e mi chiamo:

dell'ufficio della cancelleria.

D.R.

Allo coniugato non fa il nome della persona con la quale desidera parlare per la morte del loro animale.

D.R.

Dichiara che quella sera suo coniugato Cancelli Salvatore non fosse a Palma, bensì a Camastra dove egli abita. Dice così perché quella sera non lo vide in Palma Montechiaro.

D.R.

Allo coniugato Cancelli Salvatore fornisce — a Umberto con la quale viene spesso a Palma.

O.R.

Sera mio padre e mio cognato Celli alla mia presenza non ebbero una accesa lite, ma si erano stati scambi di parole in privato.

O.R.

È vero che una sera ad un tratto ci fu una discussione accesa in casa di mia madre tra mia sorella Albina e mio cognato. In quella occasione mio cognato e mio padre parlarono di una pistola, ma io non potei capire se ne ebbero una in prestito o meno.

O.R.

Ricordo che mio cognato quando rientrò verso le 20.20.30, si recò a tavola e mangiò un piatto di pasta.

Non ho altro da dire.

L. P. J.

Mariano

2

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

ART. 357 C. P. P.

L'anno millenovecentocinquant... il giorno ... del mese di ... in Agrigento e nell'Ufficio di Istruzione. Avanti Noi Dott. ... Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il testimone seguente il quale ammonito ai sensi dell'art. 357 del C. P. P. ed interrogato sulle generalità risponde:

Sono e mi chiamo:

Sono sposato con figli e di professione agricoltore.

Sono parente delle parti in causa? Sì, sono fratello dell'attore.

Ho interesse nella causa? No.

Sono amico o nemico delle parti in causa? Sono amico di entrambi.

Ho ricevuto denaro o promesse per deporre? No.

Ho qualche motivo di astio o di rancore contro alcuna delle parti in causa? No.

Ho qualche altra cosa da aggiungere? No.

Letto, confermato e sottoscritto.

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

ART. 357 C. P. P.

L'anno millenovecentocinquanto~~tre~~ il giorno 29 del mese di Agosto in ~~Agrigento e nell'Ufficio di Istruzione~~ Palma ed in e nella Pretura Avanti Noi Dott. Vito Amato Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il testimone seguente il quale ammonito ai sensi dell'art. 357 del C. P. P. ed interrogato sulle generalità risponde:

Sono e mi chiamo:

Mariano Calogero fu Mariano
di a. 37 da Palma. Piccola Proprietà 10

DD.

Confermo. Previa lettura datami della d.t. quanto dichiarato ai Carabinieri di Palma il 14.3.958.

(72)

DR.

Devo precisare che i rapporti tra mio padre e mia madre si erano da qualche tempo difficoltati tanto che mia madre Vincenza Inserra e mio padre si comportava.
Mia madre non andava mai in campagna, mentre mio padre Serrina soltanto la domenica per sbarbare, concimare e ritornarsene in campagna.

(72) Cfr. pagg. 460-463. (N.d.r.)

ed secondo me; e a dire del Sig. Arcuri, è stato provocato dal fatto che mia madre da qualche tempo aveva iniziato una tresca con il genero Corsaro Salvatore. Faccio presente che mia sorella Ilaria aveva come fidanzato certo Lorefice Pietro; detta fidanzata però si era accorta della relazione tra mia madre e mio cognato Corsaro, sposato con mia sorella Rosalia. Pertanto quindi che il detto Corsaro non frequentasse più la casa di mia madre. Il fidanzamento con Lorefice durò 6 mesi. Evidentemente mia madre non sopportava la limitazione posta dal fidanzato di mia sorella Ilaria. Ficcanasò ripetutamente, e maliziosamente influendo sulla figlia Ilaria, riuscì a farla indagare dal Colli fidanzato di Pomarance e quindi vicino al Corsaro che abita proprio a Pomarance. Le cose furono preparate in modo tale che un giorno mia sorella Ilaria, mentre stava in casa il suo fidanzato Lorefice, adducendo che si recava dalla vicina, prese il Sole con il Colli che l'attendeva fuori.

Montevarchi Calogero

2

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

ART. 357 C. P. P.

L'anno millenovecentocinquant il giorno del mese di in Agrigento e nell'Ufficio di Istruzione

Avanti Noi Dott. Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il testimone seguente il quale ammonito ai sensi dell'art. 357 del C. P. P. ed interrogato sulle generalità risponde:

Sono e mi chiamo:

N. N.

Confermo per il resto tutti i miei sopratti-
tolati di Carabinieri; soprattutto che
prendemmo parte alle operazioni immediate
compiute da me e da mio fratello
Mariano quando scoprimmo il cadavere
di mio padre.

Non ho altro da dire

L. P. L.

Montalbano Calogero

Cart. 1.557

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

ART. 357 C. P. P.

1975

L'anno millenovecentocinquant[illegible] il giorno 29 del mese di Aprile in ~~Agrigento e nell'Ufficio di Istruzione~~ Palma di Mte e nella Pretura Avanti Noi Dott. Carlo Aronica Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il testimone seguente il quale ammonito ai sensi dell'art. 357 del C. P. P. ed interrogato sulle generalità risponde:

Sono e mi chiamo:

Gi. Caro Carmela fu Domenico
di a. 58 da Palma - Via Palermo

D. Cl.

Confermo integralmente, previa lettura avutane dalla P. V., la mia deposizione giudiziaria del 17 marzo u.s. (73)

C. D.

Invitato nel dire che la sera del 26 febbraio u.s. io non andai a rilevare mia figlia alla corriera proveniente da Canicattì. Vi andò invece mio genero, Colli Salvatore.

D. R.

Mio figlio Mariano rimase in casa. Egli rimase in mia compagnia, poichè io non mi allontanai per andare

(73) Cfr. pagg. 571-572. (N.d.r.)

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

ART. 357 C. P. P.

L'anno millenovecentocinquant otto il giorno 29 del mese di Agosto in ~~Agrigento e nell'Ufficio di Istruzione~~ Palma di M.to e nella Pretura Avanti Noi Dott. Santo Quattrocchi Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il testimone seguente il quale ammonito ai sensi dell'art. 357 del C. P. P. ed interrogato sulle generalità risponde:

Sono e mi chiamo:

Montemaggiore Maria fu Rosario
di a. 21 da Palma - resid. a Campobello

D. R.

Conferma integralmente quanto ha scritto a verbale dalla P.V. la dichiarazione spontaneamente resa il 17 maggio u.s. (74)

D. R.

Confermo nel dire che la sera del 26 febbraio 1958 mio marito Colli Salvatore venne a prendermi alla scuola.

D. R.

Era pure presente mia madre che venne pure a rilevarmi alla scuola; giunti all'ovile trovammo mio marito e mia madre.

D. R.

Mio fratello Montemaggiore invece lo trovai

(74) Cfr. pagg. 568-570. (N.d.r.)

Cara

D.D.

Mio marito non mi disse cosa aveva fatto prima di servire e prendere alla carriera.

D.D.

Non posso precisare se sia vero che mio marito, quando lasciò mio padre nella casa sia scappato. So io quel momento era fuori, cioè non era nella stanza dove era il calabrese.

D.D.

Sono mio marito e mio padre non si sono stati mai accorti di niente.

D.D.

Non è vero che mio marito, dopo che ripresi che prendemmo il sole, mi abbia rifiutato le cose di mio padre. È vero invece che mi fornì le cose di mio padre, che mi scrisse una lettera di regalare le nostre proprietà.

D.D.

Mio marito non stava sempre.

D.D.

Non è affatto vero che tra me e mio

Dr

cart. 1.551

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

ART. 357 C. P. P.

L'anno millenovecentocinquant[illegible] il giorno 29 del mese di Aprile in ~~Agrigento e nell'Ufficio di Istruzione~~ Palma ed in sede e nella Pretura Avanti Noi Dott. Carlo Amari Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il testimone seguente il quale ammonito ai sensi dell'art. 357 del C. P. P. ed interrogato sulle generalità risponde:

Sono e mi chiamo:

Q.: Cavo Carmela fu Domenico
di c. 58 da Palma - via Palermo

D.R.

Confermo integralmente, previa lettura avutane dalla P.V., la mia deposizione giudiziaria del 17 marzo u.s. (75)

D.D.

Invitato a dire che la sera del 26 febbraio u.s. io non andai a rilevare mia figlia alla corriera proveniente da Canicattì. Vi andò invece mio genero, Colli Salvatore.

D.R.

Alla figlia Mariano rimasi in casa. Egli ritornò in mia compagnia, perchè io non mi allontanai per andare

(75) Cfr. pagg. 571-572. (N.d.r.)

ESAME DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

ART. 357 C. P. P.

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno 27 del mese di febbraio in ~~Agrigento e nell'Ufficio di Istruzione~~ Palma dell'Ufficio sullo stesso Avanti Noi Dott. Vito Alessi Giudice Istruttore del Tribunale di Agrigento assistiti dal sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il testimone seguente il quale ammonito ai sensi dell'art. 357 del C. P. P. ed interrogato sulle generalità risponde:

Sono e mi chiamo:

Panta Salvatore di Carmelo
di a. 17 da Palma. Via Salvemini

A.D.

Conferma, previa lettura datagli dalla P.G., quanto dichiarato ai Carabinieri di Palma il 1° marzo 958 — (76)

A.D.

Il mio ricordo inizia il giorno 26 febbraio in località Valle Sup., distante circa Palma, circa le ore 17-17,30 -

A.D.

Io partii solo informando la mia bicicletta. L'altro mio compagno di lavoro Filippo, anche lui un po' prima

(76) Cfr. pag. 537. (N.d.r.)

Onorevole Presidente e Giudici.

Io

Domando io sottoscritto Sig. Leoci Vincenzo fu Antonio del fu Alberto Vincenzo e fu Isabella Alberto Vincenzo fu Antonio vedova in prime nozze del padre e poi con la seconda Cicciotta vedova Scotto di Carmine di Palma.

Non ho altro da dire

L. P. S.

Vincenzo Salvatore

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

UFFICIO D'ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

Al P.M. Sede

per le requisitorie

Agrigento 13-9-1958

Il Giudice Istruttore

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

IL P. M.

V.° Al Sig. Cancelliere Istruttore

Sede

per eseguire i testi richiesti dalla imputata in sede di interrogatorio (f. 152-153)

Ag.to 13/VII/1954

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Giuseppe Agnello)

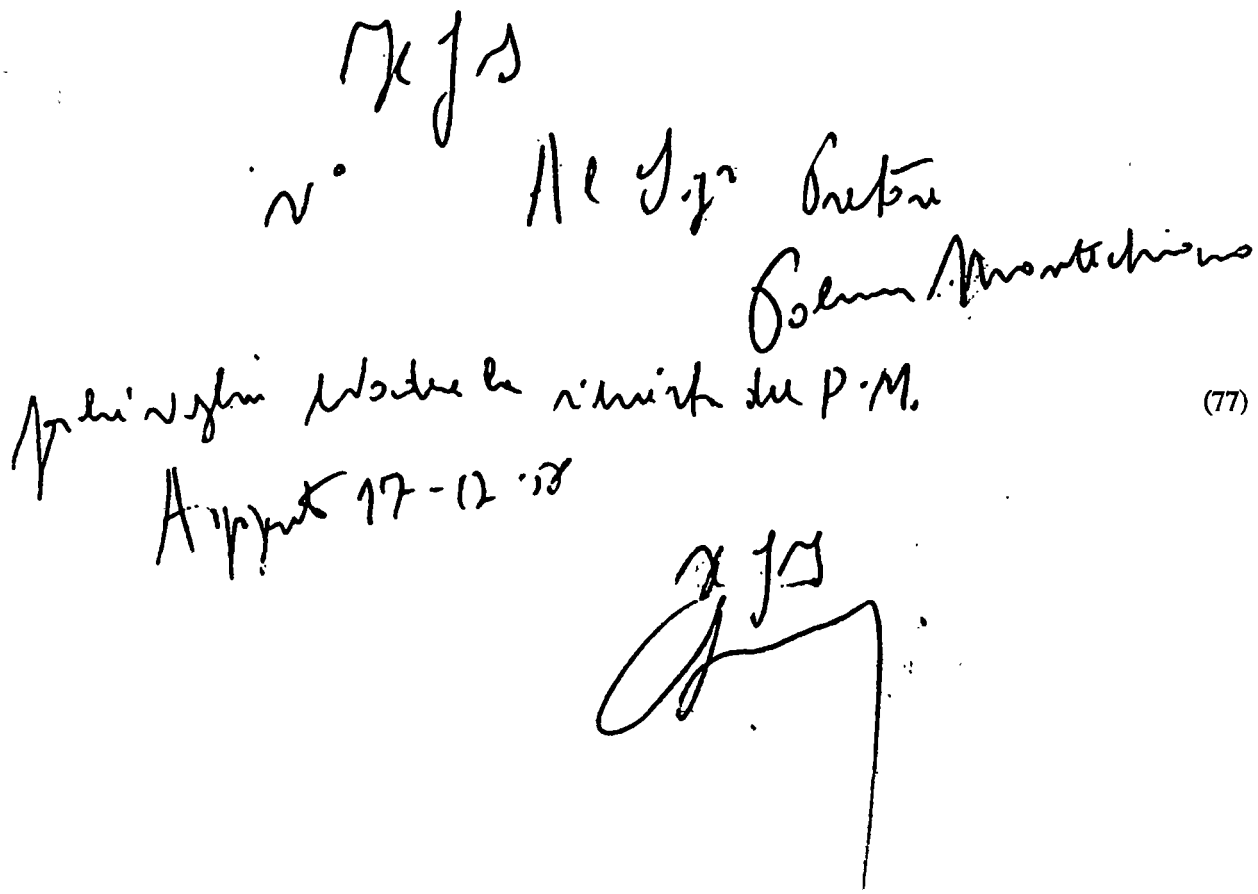

(77)

(77) Cfr. pag. 647. (N.d.r.)

PRETURA
DI
PALMA DI MONTECHIARO

Citazione a Testimoni

N. ..... Reg. Gen. Pr.

N. ..... Reg. gen. Uff. Istr.

Art. 366 Cod. Pen.
(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)

Chiunque, essendo dall'Autorità giudiziaria perito, interprete o testimone, rifiuta di prestare l'ufficio a cui è stato chiamato, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 2.400.

Se il colpevole è un perito o un interprete la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

(SIGILLO)

IL PRETORE DI PALMA DI MONTECHIARO

dott. Quirino Quirini

ORDINA

a tutti gli Ufficiali giudiziari richiesti di citare:

1) Bordoni Scipelliti - via Roma -
2) Gastaggio Giuseppe
3) Catenazzi Pompeo - contadino - fattore
4) Gambetta Domenico - bracciante -
5) Il fratello Riccardo dello Scipelliti -
6) Vitelleschi Salvatore

a comparire personalmente alle ore 9 del giorno 23-12-1958 avanti a sè in questo Ufficio sito in ..... Via ..... n. ..... stanza n. .....

per deporre sulle circostanze e sui fatti sui quali verrà interrogato diffidandol che non comparendo, incorrerà nelle pene comminate dall'art. 144 del Codice di procedura penale, e cioè sarà condannato al pagamento di una somma da L. 800 a 16000 a favore della Cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese cagionate dalla mancata comparizione, e potrà altresì ordinarsene l'accompagnamento a mezzo della Forza Pubblica.

Palma Montechiaro li 22-12-1958

IL CANCELLIERE

IL PRETORE

RELAZIONE

Cron. N. 700

DIRITTI

Notifica 240.00
Copia 90.00
Trasferta 360.00
Cronologico 18.00
708.00
Somma L. 716.00
10 %
TOTALE L. 787.60

L'Usciere di Cons. Delegato
Uff. Giudiziario
(Di Blasi Vincenzo)

L'attergato decreto di citazione venne da me sottoscritto Uff. Giudiziario notificato alle persone in esso indicate, mediante consegna di copia del decreto stesso. (78)

Ed i Signori Ricchi [illegible]
Direttore ed unici [illegible]
Di Lauzio Giulio alla moglie Barbara Ricchi [illegible]
Di Stefano Gerardo [illegible]
Per Ferretti Salvatore e per esso Maestro Orefice [illegible]
Per il decreto [illegible]
e Ufficio [illegible]

citandole nelle forme di legge a comparire nel luogo, giorno ed ora a tergo specificati.

PALMA MONTECHIARO li 22 DIC. 1958 19

L'Ufficiale Giudiziario Cons. Delegato
(Di Blasi Vincenzo)

(78) Cfr. pag. 649. (N.d.r.)

180

Esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. Proc. Pen.)

.....

DI

.....

N. ..... Reg. Gener.
Uff. Istr. e Sezione Accuse

N. ..... Reg. Gener.
PRETURA

Anticipate L. .....

L'anno millenovecentocinquanta 58 ..... il giorno 23 .....
nel mese di dicembre alle ore 9,25 in Palma Montechiaro
Avanti a noi Dott. Giuseppe Inguanta Vice Pretore

assistiti dal sottoscritto cancelliere ff

É comparso il testimone seguente cui rammentiamo anzitutto, a mente dell'art. 357 del C. di proced. penale l'obbligo di dire **tutta la verità, null'altro che la verità** e le pene stabilite dal Codice Penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato quindi sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private.

Risponde Scopellti Salvatore di Michele e di Avanzato Anna, nato a palma Montechiaro il 12-8-1924 ed ivi. re- sente in via Boito ,127.

D.R. ~~Esercito il mestiere del barbiere ed il mio salone è ubicato nella via Roma, 67; ivi lo tengo da circa otto anni.~~

~~D.R. Come apprendista nel mio salone tengo il giovane Bellavia Francesco e cio' da molto tempo.~~

~~D.R. Mio fratello Stefano esercita il mestiere di fale- gname e viene nel mio salone solo per rassettarsi i capelli e quindi per poco tempo.~~

~~D.R. Conosco Colli Salvatore di Giuseppe sin da quando venne ad abitare in Palma Montechiaro in quanto frequen- ta il mio salone essendo clienete del mio lavorante Bellavia Francesco.~~

~~D.R. Ricordo che la sera del giorno precedente a quello in cui si seppe che Monterosso venne ucciso il Colli Salvatore venne nel mio salone per farsi la barba. Non sono in grado di indicare nè l'ora nè quanto tempo si intrattenne Ricordo il particolare che il Colli si fece la barba da me poichè quando si seppe della morte del Monterosso ed i parenti di questi piangevano mi ricordai~~

.....che il Colli, genero del Monterosso, la sera prima si era fatta la barba nel mio salone.

D.R.Non sono in grado di indicare quali persone fossero presenti nel tempo in cui il Colli si fece la barba; certamente il Bellavia era presente.

D.R.Dato che io lavoravo non sono in grado di dire se qualche discussione su fatti o cose fosse avvenuta tra il Colli ed altri.

L.C.S.

Sc. Aiutante Salvatore

181

Esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. Proc. Pen.)

L'anno millenovecentocinquanta 58 il giorno 23
nel mese di dicembre alle ore in Palma Montechiaro
Avanti a noi dott. Giuseppe Inguanta Vice Pretore

assistiti dal sottoscritto cancelliere ff

È comparso il testimone seguente cui rammentiamo anzitutto, a mente dell'art. 357 del Cod. di proced. penale l'obbligo di dire **tutta la verità, null'altro che la verità** e le pene stabilite dal Codice Penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato quindi sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private.

Risponde: Scopelliti Stefano di Michele e di Avanzato Anna, nato a Palma Montechiaro il 14-4-1948, ed ivi residente in via Boito, 127.

D.R. Faccio l'apprendista falegname da cinque mesi.

D.R. Mi reco nel salone di mio fratello semplicemente per rassettarmi i capelli. Anche prima mi ci recavo, ma poi immediatamente mi allontanavo per andare qa giocare.

D.R. Non conosco Colli Salvatore, genero del Monterosso.

D.R. Nulla so dell'uccisione del Monterosso; nè chi costui fosse.

D.R. Come ebbi a dichiarare io sto nel salone di mio fratello solo per poco tempo: "ci affacciu e minni vaiu".

L.C.S.

Scopelliti Stefano

M.....Reg. Gener.
Uff. Istr. e Sezione Accusa
M.....Reg. Gener.
PRETURA

Anticipate l.....

187

Esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. Proc. Pen.)

L'anno millenovecentocinquanta 58 il giorno 23
nel mese di dicembre alle ore ... in Palma Montechiaro
Avanti a noi dott. Giuseppe Inguanta-Vice Pretore-

DI

assistiti dal sottoscritto cancelliere ff

È comparso il testimone seguente cui rammentiamo anzitutto, a mente dell'art. 357 del Cod. di proced. penale l'obbligo di dire **tutta la verità, null'altro che la verità** e le pene stabilite dal Codice Penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

N. ... Reg. Gener.
Uff. Istr. e Sezione Accusa

Interrogato quindi sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private.

N. ... Reg. Gener.
PRETURA

Risponde: Farruggio Giuseppe di Paolo e di Bordino Rosa, nato a Palma Montechiaro il giorno 9-5-1922 ed ivi residente in via S.Lucia,161.

~~D.R.Conosco Colli Salvatore,genro del fu Monterosso,sin da quando venne a Palma Montechiaro per il suo fidanzamento.~~

Anticipate l.

D.R.Il mio attuale barbiere è Lorenzo Vella.In precedenza e per un periodo di anni cinque mi servii nel salone dello ~~Scopelliti~~Salvatore.

~~D.R.Posso dire che una sera-la luce pubblica era già accesa-mi recai nel salone dello Scopelliti per farmi la barba;mentre io ero seduto per radermi entrò il Colli~~

~~D.R.Non so dire se costui si servì o no;io mi feci la barba e mi allontanai,lasciando nelsalone il detto Colli~~

~~D.R.Non sono in grado di precisare che ora fosse.~~

~~D.R.Non sono in grado di dire se qualche discussione abbia avuto luogo tra il Colli ed altre persone presenti nel salone.~~

~~D.R.Non ricordo chi fosse presente presente nel salone quella sera;ricordo che il Colli venne nel salone solo perchè quando si seppe della morte del Monterosso ed il Colli venne arrestato io mi meraviglia tra me e me di-~~

cendo"come è possibile che un gènero uccida il suo suocero"!
e ricordai quindi la presenza del Colli nel salone la sera
in cui mi feci kàa rba che fu precedente come dissi aà giorno
in cui si seppe la morte del Monterosso.

Giuseppe Giuseppe

183

Esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. Proc. Pen.)

.....

DI

.....

N. ..... Reg. Gener.
Uff. Istr. e Sezione Accusa

N. ..... Reg. Gener.
PRETURA

Anticipate L. .....

L'anno millenovecentocinquanta 58 il giorno 23
nel mese di dicembre alle ore ..... in Palma Montechiaro
Avanti a noi dott. Giuseppe Inguanta Vice Pretore

assistiti dal sottoscritto cancelliere

È comparso il testimone seguente cui rammentiamo anzitutto, a mente dell'art. 357 del Cod. di proced. penale l'obbligo di dire **tutta la verità, null'altro che la verità** e le pene stabilite dal Codice Penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato quindi sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private

Risponde Catania Pasquale fu Giuseppe e di Sambito Maria; ~~nato a Palma Montechiaro nel 1920 ed ivi~~ residente in ~~vicolo Gallo, 3.~~

~~D.R.~~ Conosco di vista Colli Salvatore, genro del fu Monterosso, sin da quando costui se ne fuggivia o meglio sin da quando costui dopo essersene fuggito via con la figlia del detto Monterosso fece ritorno in Palma.

D.R. Da circa tre anni mi servo dal salone dello Scopelliti.

D.R. Non ricordo se la sera prededente a quella in cui si seppe la morte del Monterosso il Colli si reco' nel salone dello Scopelliti per farsi la barba.

D.R. Dato il tempo trascorso non sono in grado di~~x~~re dire se la sera del giorno precedente a quello in cui si seppe dell'uccisione del Monterosso andai nel salone dello Scopelliti per farmi la barba.

D.R. Come ebbi a dichiarare in precedenza conosco il Colli solo di vista; ritengo di averlo visto solo per tre volte da quando venne a Palma. Non sapevo neanche che si chiamasse Colli il camastrese che se ne fuggi via tempo addietro con la figlia del Monterosso. Conosco lui solo perchè conosco la figlia del Monterosso moglie del Colli in quanto costei era vicina di casa mia.

D.R. Non ricordo se qualche volta ebbi a parlare con il Colli.

L.C.E. non sottoscritto perchè si dichiara analfabeta.

184

Esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. Proc. Pen.)

DI

N. ..... Reg. Gener.
Uff. Istr. o Sezione Accusa

N. ..... Reg. Gener.
PRETURA

Anticipate L. .....

L'anno millenovecentocinquanta 58 il giorno 23
nel mese di dicembre alle ore ..... in Palma Montechiaro
Avanti a noi dott. Giuseppe Inguanta-Vice Pretore-

assistiti dal sottoscritto cancelliere

È comparso il testimone seguente cui rammentiamo anzitutto, a mente dell'art. 357 del Cod. di proced. penale l'obbligo di dire **tutta la verità, null'altro che la verità** e le pene stabilite dal Codice Penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato quindi sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private

Risponde Viticchiè Salvatore fu Salvatore e di Bordino Calogera, nato a Palma Montechiaro il 5-10-1929 ed ivi residente in via Novaio Nuovo.

D.R. Conosco il Colli Salvatore, genero del fu Monterosso poichè quando ero ragazzo io feci il garzone ad uno zio del detto Colli a nomme Colli Calogero. Rividi il Colli a palma Montechiaro in seguito alle di lui nozze con la figlia del Monterosso.

D.R. Mi servo presso il salone dello Scopelliti da oltre cinque anni.

D.R. Ricordo che la sera precedente al giorno in cui fu ucciso il Monterosso mentre ritornavo da campagna a piedi passando davanti il salone dello Scopelliti, notai che il Colli ne usciva e ci salutammo ed in quella occasione scambiammo alcune parole davanti lo stesso salone e ma un po' piu avanti vicino il cantone del medesimo salone.

D.R. Ricordo questi particolari poichè io mi meravigliai del suo arresto e ricordai proprio che la sera avanti al giorno in cui il Monterosso era stato ucciso io ebbi a scambiare quattro parole con il Colli.

D.R. Non possiedo orologi e quindi non sono in grado di stabilire che ora fosse. Posso dire solo che la luce pubblica era già accesa.

Insisto nel dire che io mi intrattenni con il Colli solo per poco tempo e cioè per il tempo necessario per scambiare quattro parole. Poi ognuno di noi ci allontanammo per i fatti nostri.

L. C. S.

185

Esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. Proc. Pen.)

.....

DI

.....

N. ..... Reg. Gener.

Uff. Istr. o Sezione Accusa

N. ..... Reg. Gener.

PRETURA

Anticipate L. .....

L'anno millenovecentocinquanta 58 il giorno 23
nel mese di dicembre alle ore ..... in Palma Montechiaro
Avanti a noi Giuseppe Inguanta-Vice Pretore-

assistiti dal sottoscritto cancelliere ff

È comparso il testimone seguente cui rammentiamo anzitutto, a mente dell'art. 357 del Cod. di proced. penale l'obbligo di dire **tutta la verità, null'altro che la verità** e le pene stabilite dal Codice Penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato quindi sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private.

Risponde: Bellavia Francesco fu Giovanni e di Parletta Maria, nato a Palma Montechiaro il giorno 21-12-1937 ed ivi residente in via Arco Lumia, 10.

D.R. Esercito il mestiere del barbiere presso il salone dello Scopelliti da circa sei anni circa. Detto Salone è ubicato nella via Roma al numero civico 67.

D.R. Conosco il genro del Monterosso; ~~perchè non so'~~ come costui si chiami: lo indicavamo infatti come il gegnato di Cascià.

D.R. Il Colli era cliente mio e si servì nel mio salone solo per due mesi, essendo poi stato arrestato.

D.R. Ricordo che il Colli venne a radersi nel salone la sera avanti al giorno in cui si sparse la notizia della morte del Monterosso, suocero del Colli.

D.R. Non posso precisare che orario fosse; ricordo solo che il Colli quella sera venne a radersi poichè quando il giorno successivo si seppe della morte del Monterosso io pensai che il genro proprio la sera precedente era venuto a radersi.

D.R. Quella sera fui personalmente io a radere il Colli.

D.R. Mi sembre, se non erro, che la luce pubblica fosse accesa.

D.R.Non so dire quanto tempo rimase il Colli nel salone;posso dire solo che lo servii .

D.R.Non ricordo chi fosse presente quella sera nel salone.

D.R.Nel salone si lavora e di conseguenza al fone di evitare di far qualche danno ai clienti non si tiene conto delle discussioni che si fanno. Bellini Francesco

L.C.S.

185

All'ILL.MO SIG. GIUDICE ITRUTTORE

AGRIGENTO

Con la richiesta evasa.

Palma Montechiaro, li 23-12-1958

Il V.Pretore

Con la richiesta evasa.

Palma Montechiaro, li 20-12-1958

Il V.Pretore

187

Mc P.M.

Letti gli atti, osserva.

Nelle prime ore del mattino del giorno 26 febbraio 1958 in contrada "Val di Lepre" di Agrigento, veniva rinvenuto il cadavere di tale Montaperto Rosario, di anni 62 da Palma Montechiaro. Il corpo presentava cinque fori di ingresso di proiettile di arma da fuoco, al viso ed al collo. — Nel corso delle indagini, subito espletate dalla Arma dei CC, i sospetti si indirizzarono subito verso l'ambiente dei fuoriusciti della vittima, e ciò a cagione della particolare natura del rapporto esistente fra il Montaperto ed i suoi congiunti. — Venivano così fermati la madre della vittima, Di Caro Carmela, con la figlia Maria, ed i generi Colli Salvatore, marito di questa ultima e Cascio Salvatore. —

Peraltro va evidente, e ciò si accerta in sede di sopralluogo, che colui che aveva esploso i colpi che avevano cagionato la morte del Montaperto, doveva essere persona ben conosciuta da quest'ultimo, il quale, non aveva esitato ad aprire l'uscio, evidentemente

dopo aver constatato, guardando attraverso lo spioncino interno, che il suo istitutore era persona distesa. —
A conclusione delle indagini con rapporto in data (79)
20 marzo 1958, i verbalizzanti denunziarono come responsabile della morte del Montenero, il genero di costui, Colli Salvatore, sottoposto a carico di lui taluni indizi di colpevolezza, desunti dalle fonti confidenziali, dalle dichiarazioni rese da altri congiunti e dal ucciso e dal denunziato. —
Rilevano, in sostanza, i verbalizzanti, che il Colli era, fra i congiunti della vittima, quello che aveva nel comune del Montenero maggiori motivi di rancore e quindi colui che più di ogni altro potesse avere ragione di vendicarsi. —
Egli, sempre secondo l'assunto dei cc., aveva, dopo il matrimonio, appreso che la moglie era stata in precedenza sedotta dal genitore e ciò nonostante, era stato costretto a subire tale affronto senza protestare minimamente con moglie dopo un breve periodo di separazione. —
Giustificata dalla natura delle ferite riscontrate nel corpo della vittima e dalla posizione in cui questa venne ritrovata appare evidente che i colpi che cagionarono la morte del Montenero vennero sferrati da un mancino;

(79) Cfr. pagg. 489-559. (N.d.r.)

188

è il colli, essendo rivolto dalla mano destra, è appunto effetto da tale circostanza fisica. —

Devesi inoltre aggiungere, concludendo i verbalizzanti, che, malgrado ogni tentativo di costituirsi un alibi, il colli non ha saputo a render conto di come egli sia stato dalle ore 18,30 alle 20 del 26 febbraio, quando cioè, con ogni verosimiglianza, il misfatto è stato perpetrato a danno del rappresentante di una ditta per il commercio di autovetture. —

Ciò premesso, a titolo di sommaria esposizione dei fatti, osserva il requirente che la istruzione è completa, ma da essa non sorgono sufficienti elementi di prova che legittimino il rinvio a giudizio del colli. —

Invero, le circostanze esposte dai verbalizzanti, di per sé non certo confutabili come altri elementi di colpevolezza, nessuna conferma hanno avuto all'esame delle risultanze istruttorie. —

La particolare situazione familiare,

i rapporti in cui vivevano a suo tempo i fratelli Moncherone e la figlia Luana e che venuti a conoscenza del mandato di cattura, il Colli, avrebbero dovuto suggerire in lui propositi delittuosi nei confronti del nipote, non risultano accertati altro che con le fonti confidenziali, ormai cui quali, in questo dibattimento, non può dargli alcun peso.

Peraltro, mentre non può escludersi che la morte sopravvenuta prematuramente dalla cerchia dei familiari del Moncherone, i quali hanno tutti reso dichiarazioni è da rilevare che nei confronti del Colli nessun elemento valido di colpevolezza è emerso. Tuttavia la circostanza che egli è mancino, ed il fatto accertato che effettivamente colui che sparò nel Moncherone era affetto da lieve anomalia fisica.

Ciò può essere ritenuto di per se sufficiente ad integrare gli estremi della colpevolezza che il giudizio, nel prospettare innanzitutto, sia esteso in qualche contraddizione in ordine ai dati probatori da cui si evince il delitto.

Pertanto, non potendosi legittimamente pronunciare sentenza di condanna a carico di alcuno in assenza di certi elementi di colpevolezza, il Collegio deve procedere alla assoluzione di lui perché il fatto non sussiste.

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Giuseppe Lucibello)

b) contrastanti

189

P.Q.M.

Vista l'art. 369 c.p.p. e successive modificazioni

dichiara che il Sig. Giudice Istruttore in sede

voglia dichiarare non doversi procedere nei

confronti di Colli Salvatore in ordine al

delitto di omicidio aggravato a lui ascritto

per insufficienza di prove. —

Dovrà disporre la immediata scarcerazione

del Colli', ove non detenuto per altra causa

Agrigento, 19 gennaio 1975

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Giacchino Agnello)

Avviso ai difensori del Deposito in Cancelleria degli Atti Processuali

ART. 372 C. P. P.

Il Cancelliere dell'Ufficio di Istruzione presso il Tribunale di Agrigento

Letti gli Atti processuali a carico di 190

Calli Salvatore

imputato

di omicidio

avvisa la S. V. quale difensore di fiducia — ~~di ufficio~~ che si trovano depositati in cancelleria, per giorni cinque dalla notifica del presente avviso, gli atti di cui ella può prendere visione, esitarne copia e presentare le opportune istanze.

Agrigento, li 22-1-81

Sigg. avv. Cuffaro Capitano

Agrigento

IL CANCELLIERE

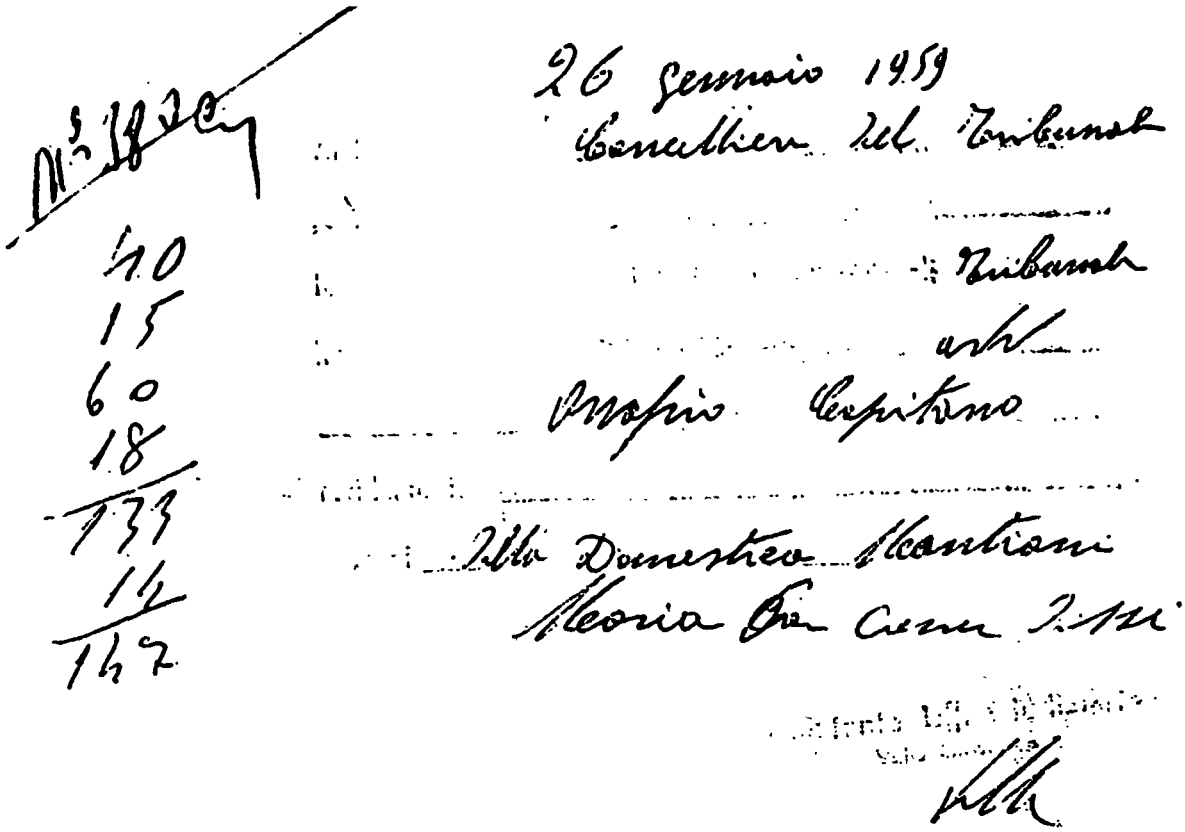

191

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Agrigento ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

C O N T R O

C O L L I' Salvatore di Giuseppe e di Amato Antonina, nato a Camastra l'8 ottobre I932.-

Detenuto dal I3.3.I958.-

I M P U T A T O

a) del delitto di omicidio aggravato p.e p. dagli artt.575, 577 n.3 e ultima parte C.P., per avere, agendo con premeditazione, cagionato la morte del proprio suocero MONTEROSSO Rosario, contro il quale esplodeva cinque colpi di rivoltella cal.32.-

In località "Val di Lupo", territorio di Agrigento, la sera del 26.2.I958.-

b) del reato di porto abusivo d'arma p.e p. dall'art.699 C.P. per aver portato senza licenza una rivoltella cal.32, fuori della propria abitazione.-

c) del reato di detenzione abusiva d'arma p.e p. dall'art.697 C.P. per aver detenuto una rivoltella cal.32, senza la prescritta licenza.- Accertato in territorio di Agrigento il 26 febbraio I958.-

Fatto e Diritto

Il 26 Feb I958 in contrada Val di Lupo di Agrigento veniva rinvenuto il cadavere di tale Monterosso Rosario; le indagini subito esperite dall'Arma dei CC. facevano indirizzare i sospetti verso l'ambiente familiare del Monterosso, per cui venivano fermati la vedova dell'ucciso Di Caro Carmela, la figlia Maria ed i generi Colli Salvatore e Cascia Salvatore. Successivamente i sospetti

si concentravano sul Collì Salvatore che veniva denunciato per i reati di cui in rubrica, e contro il quale veniva ritualmente emesso mandato di cattura.

Proceduto alla formale istruttoria non venivano alla luce elementi di certa prova relativi alla responsabilità del Collì per i reati ascrittigli. Le sue dichiarazioni infatti rese agli inquirenti e confermate al Giudice Istruttore insistono costantemente sull'alibi già formulato all'inizio delle indagini, sia pure con qualche contraddizione. I sospetti degli inquirenti si appuntarono sul Collì Salvatore per il fatto che la ispezione dei luoghi e del cadavere misero in luce che il Monterosso fu ucciso da persona con cui era in rapporti di famiglia, avendo egli aperto la porta di casa di notte ad una persona dopo essersi assicurato della sua identità attraverso lo spioncino. La ispezione cadaverica rivelò che le ferite da arma da fuoco erano state inferte da una persona mancina, che gli inquirenti hanno indicato nel Collì, invalido della mano destra. Entrambe le suriferite circostanze non si appalesano come elementi di prova, ma come semplici indizi ove non siano, come nella specie, sorretti da altre elementi probanti e non consentono il rinvio a giudizio dello imputato.

Il motivo a delinquere è indicato dal rapporto di P.G. in un antico astio del Collì verso il suocero, dovuto sia a motivi d'onore che a motivi d'interesse, ma questi elementi non possono essere vagliati da questo Ufficio derivando essi da informazioni confidenziali pervenute agli inquirenti. (80)

Anche per i reati di cui alle lettere b) e c) della rubrica non si rinvengono prove sufficienti al rinvio a giudizio, non avendo dato esito positivo la perquisizione domiciliare effettuata dagli organi di P.G. (81)

P.Q.M.

letti gli atti

in accoglimento delle richieste del P.M.

(80) Cfr. pagg. 489-559.(N.d.r.)

(81) Cfr. pag. 671. (N.d.r.)

192

ritenuto che non sussistono prove sufficienti a rinviare a giudizio l'imputato per i reati ascrittigli,

visti gli artt. 575,577 n.3, 699,697 C.P. ed 369,381 C.P.P.

dichiara chiusa la formale istruzione

dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti del Colli Salvatore per i reati ascrittigli,

e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Agrigento 23 FEB 1959

IL CANCELLIERE — IL GIUDICE ISTRUTTORE

Depositato in Cancelleria oggi

Addì 23.2.59

IL CANCELLIERE

1-H Proc. Gen.

Palermo, 13-3-1959

23.2.59 m. 2 atti. restituisce alla Procura per l'emissione l'Ordine

→ 28.4.59 consegnata scheda 1. Ugo

MODULARIO
N. 69 Amm. carc.

Mod. 25 quater (*carc.*)

DIREZIONE
CASA CIRCONDARIALE
AGRIGENTO

Agrigento 23 . 2 . 1959

N. 1961 *Tit.* 3 *Fasc.* 1 *Lett.* C

risposta alla lettera

del .....

N. *Uff.* .....

Allegati N. .....

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI
A G R I G E N T O

OGGETTO: escarcerazione detenuto COLLI' Salvatore.-

-^-^-^-^-^-^-^-

A norma delle vigenti disposizioni pregiomi assicura= re che il detenuto in oggetto, arrestato il 13.3.958 per omicidio ed altro, oggi è stato posto in libertà per in= sufficienza di prove, giusta ordinanza del Giudice Istrut tore di codesto Tribunale in data odierna.- (82)

IL DIRETTORE SUPERIORE
(Dr. Giuseppe La Sita)

Ord. 5 - 5-8-57 - Roma, Tip. Mantellate (c. 1.000.000)

(82) Cfr. pag. 673. (N.d.r.)

Ufficio di Istruzione processi penali del Tribunale di Agrigento

AVVISO DI DEPOSITO DI SENTENZA DEL G. I. IN CANCELLERIA

Il Cancelliere dell'Ufficio di Istruzione

A V V I S A

S. E. il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di

P A L E R M O

che a norma dell'art. 151 C. P. P. in data 23 febbraio 1959.-

è stata depositata in Cancelleria la sentenza emessa il 23.2.1959.- (83)

dal Sig. Giudice Istruttore nel procedimento penale contro:

COLLI' Salvatore di Giuseppe, nato a Camastra il 8.10. 1932.-

Imputato: a) art.575.577 n.3 e ult.parte C.P.; B) art.699 C.P.; C) dell'art.art.697 C.P.-

la quale sentenza dichiarò:

" " " Non doversi procedere per insufficienza di prove nei confronti del Colli Salvatore per i reati ascrittigli, e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa." " "

Agrigento, li 6 marzo 1959.-

IL CANCELLIERE

Visto al Sig. Segretario Capo
Procura Generale della Repubblica
PALERMO

IL CANCELLIERE

per la notifica e restituzione
Agrigento ... 1959

Procura Generale della Repubblica
PALERMO

IL SEGRETARIO

(83) Cfr. pagg. 671-673. (N.d.r.)

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

UFFICIO D'ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

2/5/58 n.1

All'Uff. Notif.
Sede

Per far seguire alla notifica degli atti, richiesta in data odierna, la restituzione.

Ag. 31.3.59

Il Cancelliere

Ufficio di Istruzione del Tribunale di Agrigento

AVVISO DI DEPOSITO DI SENTENZA DEL G. I. IN CANCELLERIA

5/58 R.S.

Il Cancelliere dell'Ufficio di Istruzione di Agrigento

A V V I S A

~~COLLI' Salvatore di Giuseppe e di Amato Antonina, nato a Camastra l'8 ottobre 1932, ivi residente, via Fontana Grande, pensionato.~~

C A M A S T R A

che a norma dell'art. 151 C. P. P. in data 23 febbraio 1959.-

è stata depositata in Cancelleria la sentenza emessa il 23 febbraio 1959 (84)

dal Sig. Giudice Istruttore nel procedimento penale contro esso COLLI' Salvatore imputato di: a) art. 575, 577 n. 3 ed ultima parte C.P.-; b) art. 699 C.P.; c) art. 697 C.P.-

la quale sentenza dichiarò non doversi procedere nei riguardi di esso imputato per insufficienza di prove su conforme richiesta dal Procuratore della Repubblica.

Agrigento, li 16 marzo 1959.-

IL CANCELLIERE

Visto al N. 64 Registro CAMASTRA per urgente notifica e restituzione. Agrigento, li 16.3.59 IL CANCELLIERE

UFFICIO DI CANCELLERIA 17 MAR. 1959 626

Rilasciata copia per notificazione richiesta dal Colli Salvatore di Giuseppe. Trasmessa oggi stesso al Comune di Agrigento. Camastra li 23-3-959 Il Vice Cancelliere

(84) Cfr. pagg. 671-673.(N.d.r.)

Agrigento, 31 marzo 1959

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso il Tribunale di Agrigento ho notificato copia al Sig. Cassì Salvatore di Giuseppe mediante consegna a mani dello stesso in questo carcere

Aiutante Ufficiale Giudiziario
LA GIACOMA

Cronologico N. 1791

SPECIFICA

Notifica. . . .	L.	40
Copia	»	15
Trasferta . . .	»	60
Cronologico . .	»	18
10 %	»	14
TOTALE	L.	147

UFFICIO DI ISTRUZIONE DI AGRIGENTO

Nota trasmissione schede al Casellario Giudiziale

995/58 Prot. Agrigento, li 28.4.59

Al Segretario Capo della Procura della Repubblica

di Agrigento

Trasmetto per la collocazione in codesto Casellario Giudiziale ai rmini dell'art. 13 R. D. L. 16-6-1931 N. 77 le seguenti schede ri•ıardanti N. 215/58 G. I. definite con sentenza di questo Giudice I-ruttore del 23. 2. 59 (85)

Lilli Salvatore

IL CANCELLIERE

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI Agrigento

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le seguenti schede in N.

IL SEGRETARIO

Al Cancelliere del Tribunale

di

(85) Cfr. pagg. 671-673. (N.d.r.)

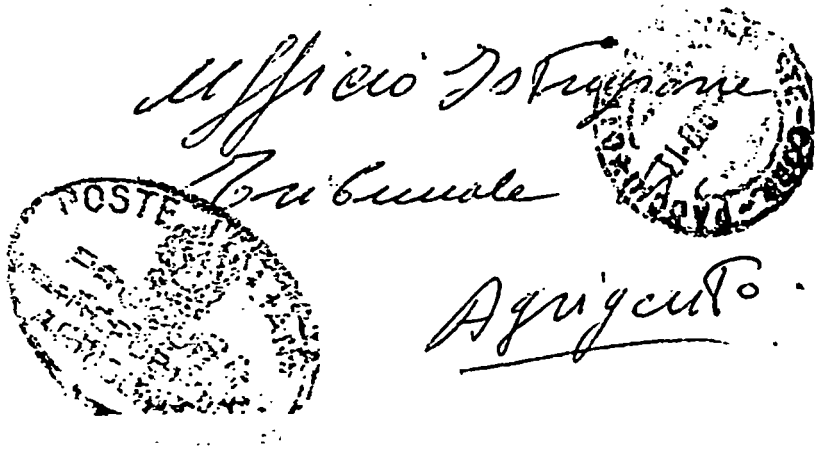
Ufficio Istruzione
Tribunale
Agrigento
POSTE

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

UFFICIO D'ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

95/58 G.I. Al Sig. Procuratore della Repubblica

Sede

Si trasmettono gli atti per le richieste sue. Compilo ricevuta.

Agrigento, 30.4.59

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dott. Giovanni Patrone)

Il G. I.

Letta la richiesta del P.M. (86)

ordina

la confisca delle pallottole e la distruzione degli indumenti repertati perchè di nessun valore.

Agrigento, 10 maggio 1960.

Il Cancelliere

Il G. I.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. Giovanni Patrone)

(86) Cfr. pag. 683. (N.d.r.)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

PROCURA ... 332 P.M. 55

IL P. M.

Al Sig. Giudice Istruttore

Sede

affinché voglia disporre la consegna delle
fotografie rinvenute nel cadavere del Mancuso,
nonché delle due fotografie col. 8 rinvenute alla
moglie dello stesso — agli effetti di cui sopra
nonché altresì disporre la restituzione degli
indumenti appartenuti al Mancuso.

Ag.to 5 maggio 1959

Il Sost. Procuratore
Aliquò

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 1101

COPIA DEI VERBALI DIBATTIMENTALI E COPIA DELLA SENTENZA RELATIVI AI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI GIULIANA SALADINO E DI ALTRI, TRASMESSE DAL TRIBUNALE DI GENOVA (1).

(1) Il documento 1101 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo la decisione adottata nella seduta del 7 aprile 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblica esclusivamente la sentenza del Tribunale di Genova emessa il 15 giugno 1974, avendo solo tale atto, a giudizio del relatore, Presidente Carraro, specifica concludenza rispetto agli argomenti trattati nella Relazione conclusiva. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Doc. 7191 1

Roma, _____

Prot. n°925/ D-4241

Ill.mo Signor Presidente
della I^ Sezione Penale
del Tribunale di

- G E N O V A -

Mi rivolgo alla cortesia della S.V. Ill.ma perchè, allo scopo di consentirmi di dare esecuzione ad una deliberazione adottata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia che mi onoro di presiedere, voglia compiacersi di inviarmi copia dei verbali (2) d'udienza e della sentenza relativi ai procedimenti penali riuniti nn. 1723/72, 1724/72, 1725/72, 1726/72, 1344/72, R.G. di codesto Tribunale, a carico di SALADINO Giuliana ed altri.

Sono lieto, con l'occasione, di rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

(Sen. Prof. Avv. Luigi Carraro)

(2) Per i verbali citati nel testo vedi nota (1) a pag. 685. La sentenza, invece, è pubblicata alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

Doc. fol.

DOC. 1101 2

TRIBUNALE DI GENOVA

OGGETTO: Procedimento penale a carico di Saladino Giuliana ed altri.

Allegati: 2 **Genova,** luglio 1974

Risposta a nota del 24/6/1974 N. 1723/72 R.G. ed altri. (3)

23-7-974
N. 982/4252

A S.E. On.le
Senatore prof.avv.Luigi Carraro
Presidente della Commissione sul
Fenomeno della Mafia in Sicilia
R O M A

In evasione e riscontro alla nota Prot.n.925/D-4241 mi è gradito rimetterLe copia fotostatica in forma autentica dei verbali di dibattimento nonchè della sentenza relativi ai procedimenti penali NN. 1723/72 - 1724/72 - 1725/72 - 1726/72 - 1844/72 R.G. di questo Tribunale a carico di Saladino Giuliana ed altri. (4)

Lieto di esserLe stato utile, mi è gradita l'occasione per rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

Mario de Luca
Presidente della prima sezione
del Tribunale Penale di Genova

(3) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 687. (N.d.r.)

(4) Per i verbali citati nel testo vedi nota (1) a pag. 685. La sentenza, invece, è pubblicata alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

Doc 1101

3

N. 1723/72 Reg. gen. + 1724/72 + 1725/72 + 1726/72 1844/72

N. ..... Camp. Penale

mod. 90

Sentenza N. 1153

del 15/6/74 1974

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Depositata in Cancelleria

il 5-7-74

IL CANCELLIERE

Il Tribunale Penale di Genova

composto dei Signori:

Dott. DE LUCA MARIO ..... Presidente

Dott. CANEPA MARIO ..... Giudice

Dott. QUAGLIA GIUSEPPE ..... Giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza

Notificata al contumace

il .....

IL CANCELLIERE

nella causa penale contro

Avviso - art. 151 C.p.p.

il .....

1) SALADINO Giuliana nata a Palermo il 16/12/1925 e ivi residente Via Magueda n. 110

2) FIDORA Etrio nato a Trieste il 19/10/1930 e residente a Palermo via Massimo d'Azeglio n. 9/B

3) CHILANTI Felice nato a Ceneselli il 10/12/1914 e residente a Roma via Frattina n. 99/8

4) CARUSO Bruno nato a Palermo 8/8/1927 e residente a Roma via Mario Dei Fiori, 116/7

5) BAUDO Roberto di Felice nato a Partinico 21/3/1923 residente a Palermo Corso Alberto Amedeo 21

6) GALANTE Giacomo nato a Trapani 5/8/1945 residente a Palermo via Notarbartolo 62

Ordinanza di esecuzione (5)

del .....

notificata il .....

Redatta scheda

il .....

IL CANCELLIERE

I M P U T A T I

ANNOTAZIONI

A) Saladino Giuliana, Fidora Etrio e Chilanti Felice del reato di cui agli artt. 81 cpv. 61 n. 10 595-597 cpmma 3° C.P. - art. 4 legge 4/3/1958 n.127 e 15 e 21 legge 8/2/1948 n. 47, perchè in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Fidora quale direttore responsabile del quotidiano "L'Ora" di Palermo, il Chilanti e la Saladino quali cronisti dello stesso quotidiano pubblicavano il 6, 7 e 8 maggio 1971 e 5 giugno 1971, gli articoli dai titoli "Una potenza che faceva paura", "La carriera del procuratore nell'era rovente della mafia", "Profilo di un capo", "Sca

(5) La correzione apportata a penna — e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo — risalgono al documento originario. (N.d.r.)

glione un mese dopo", nei quali tutti si offendeva la reputazione del defunto Procuratore della Repubblica di Palermo dott. Scaglione, a causa dell'esercizio delle sue funzioni, asserendo particolarmente "che il Consiglio Superiore della Magistratura aveva promosso Scaglione, ma lo aveva anche trasferito a Lecce", facendosi con ciò intendere che il trasferimento era stato determinato da un comportamento non del tutto ordodosso, "che aveva aperto procedimenti penali a carico di quasi tutti gli amministratori del Comune e della provincia, mentre avrebbe ignorato altra denuncia presentata dal Prefetto Pirelli ed il rapporto dei Carabinieri sul caso De Mauro", "Che Scaglione affidò un'inchiesta giudiziaria per il rapporto anti droga ad un giovane giudice istruttore (dott. Vignieri), amico e protetto da Mattarella, processone che si è concluso con la assoluzione per insufficienza di prove", "Che Scaglione avrebbe manipolato il corso dei procedimenti penali al punto che il Torretta, nella cui casa fu trovato il cadavere di un mafioso, fu prosciolto" "Che non si è proceduto contro i costruttori per la strage di Viale Lazio", "Che Mattarella da oscuro Pretore lo portò a presidente", "Che teneva troppi processi nel cassetto, alcuni li tirava fuori al momento opportuno, altri mai", "Che era suo comportamento costante tenersi i processi nel cassetto, come per il Banco di Sicilia", "Che nel 1964 il Narcotic Bureau inviò un rapporto sulla droga che rimase per quattro anni nel cassetto di Scaglione e dopo nove anni di indagini tutti assolti", "Che Scaglione si è rifiutato di arrestare i finanzieri per il furto dei mitra", "Che non avrebbe proceduto nonostante che il 20 luglio 1965 gli fosse stata presentata una denuncia della Commissione Provinciale di controllo contro l'Amministrazione Provinciale per fatti che integravano gli estremi del reato di falso in atto pubblico", "Che Scaglione è stato salvato in extremis dalla inchiesta presso il Consiglio Superiore della Magistratura per lo scarto di uno o due voti", "Che non ha aperto un'inchiesta sulla morte di Lucky Luciano", "Che ha conservato il rapporto della guardia di finanza sulla droga e non ha voluto provvedere in ordine al rapporto del tenente Malausa", espressioni tutte aventi uno specifico riferimento per fatti determinati ed altamente lesive della reputazione del predetto Scaglione.

In Palermo il 6, 7, 8 maggio e 5 giugno 1971.

.....

B) Caruso Bruno e Fidora Etrio del reato di cui agli artt. 110-61 n. 10-595-597 comma 3° C.P., art. 4 legge 4/3/1958 n. 127- artt. 13 e 21 legge 8/2/1948 n. 47 perchè in concorso tra loro, il Fidora quale direttore responsabile del quotidiano "L'Ora"

di Palermo, il Fidora e la Galante quali direttori ed il Caruso quale autore dell'articolo pubblicato sullo stesso quotidiano il 16 settembre 1971 dal titolo "Il processo a Bruno Caruso per un disegno sull'Ora", offendevano la reputazione del defunto Procuratore della Repubblica dott. Scaglione, a causa dell'adempimento delle sue funzioni, attribuendogli il fatto determinato di aver fatto parte di una classe dirigente mafiosa e corrotta, ed accostando nel disegno riprodotto l'immagine del dott. Scaglione con quelle di altri personaggi tra i quali L. Liggio, Buttafuoco, il costruttore Vassallo e l'ex sindaco Ciancimino, nei confronti dei quali era stata esercitata azione penale per diversi delitti.

C) Fidora Etrio e Baudo Roberto del reato di cui agli artt. 110-595-597 comma 3° -61 n. 10 C.P. e art. 4 legge 4/3/1958 n. 127-artt. 13 e 21 legge 8/2/1948 n. 47, perchè in concorso tra loro, il Fidora quale direttore responsabile del quotidiano "L'Ora" di Palermo ed il Baudo quale autore dell'articolo pubblicato sullo stesso quotidiano il 19-20 luglio 1971, dal titolo "Guercio aspirava ai venti milioni di taglia posti sulle teste degli assassini di Scaglione", offendevano la reputazione del dott. Ettore Lauro, Procuratore aggiugto presso la Procura di Palermo, a causa dell'adempimento delle sue funzioni, attribuendogli il fatto determinato di non aver dato corso al rapporto di denuncia dei c.d. 66, "Temendo di assumersi particolari responsabilità, e perciò lo tenne in frigidaire, tanto che, chiuso, in un armadio, fu tratto fuori solo il 15 luglio 1971, quando andò in ferie".

D) Fidora Etrio e Galante Giacomo del reato di cui agli artt. 110-61 n. 10-595-597 comma 3°- art. 4 legge 4/3/1958 n. 127 artt. 13 e 21 legge 8/2/1948 n. 47 perchè in concorso tra loro, il Fidora quale direttore responsabile del quotidiano "L'Ora" di Palermo ed il Galante quale autore dell'articolo pubblicato sullo stesso quotidiano il 27/28 luglio 1971, dal titolo "Retata anti boss: clamorosa intervista del colonnello Della Chiesa", nel riportare le dichiarazioni del predetto ufficiale, offendevano la reputazione del dott. Ettore Lauro, già Procuratore Aggiunto della Repubblica presso la Procura di Palermo, a causa dell'adempimento delle sue funzioni, attribuendogli il fatto determinato di aver insabbiato le denunce, sia sul caso De Mauro, sia in ordine al rapporto dei cosiddetti 66, accusati di aver fatto parte di un'associazione mafiosa.

E) Caruso Bruno e Fidora Etrio del reato di cui agli

artt. 110-595 C.P. 13 L. 8/2/1948 n. 47, per avere, in concorso tra loro, il primo quale autore della pubblicazione ed il secondo quale direttore responsabile del quotidiano "L'Ora" di Palermo, offeso la reputazione del prof. Girolamo Bellavista, dell'on. Giovanni Gioia e di Vito Ciancimino, pubblicando nella edizione del predetto giornale n. 270 del 1/2/dicembre 1970 a pag. 5, una vignetta su quattro colonne, con particolare rilievo tippgrafico, recante in calce la scritta, con chiaro significato ironico, "Evviva la Sicilia", nella quale sono riprodotti i volti dei predetti Bellavista, Gioia e Ciancimino che circondano la non meno riconoscibile effige di Luciano Liggio, condannato all'ergastolo e definito bandito dallo stesso imputato Caruso nell'articolo che occupa l'intera pag. 5, nel quale tra l'altro si parla di mafia vecchia e nuova.

.....

P A R T I C I V I L I

Scaglione Antonio, Scaglione Maria, Scaglione Attilio, Scaglione Ines, Scaglione Mariano, Scaglione Rosa. Bellavista Gerolamo, Ciancimino Vito, Gioia Giovanni, Lauro Ettore.

.....

C O N C L U S I O N I

Per la P.C. Attilio Scaglione, "Condannare gli imputati Fidora Etrio, Chilanti Felice e Saladino Giuliana al risarcimento dei danni, al pagamento delle spese ed onorari, al pagamento della somma di £. 1.000.000 a titolo di riparazione, alla pubblicazione della sentenza di condanna sul "Giornale di Sicilia" e su "L'Ora" di Palermo, nonchè sui maggiori quotidiani nazionali, a tutte le pene accessorie previste dalla legge.

Per la P.C. Vito Ciancimino "condannare Fidora e Caruso alle spese e risarcimento dei danni nonchè agli onorari".

Per la P.C. Gerolamo Bellavista "Condannare alla pena meglio vista e al risarcimento dei danni e alle spese Bruno Caruso ed Etrio Fidora".

Per le P.C. Antonio Scaglione e Maria Scaglione "Condannare Etrio Fidora, Felice Chilanti, Giuliana Saladino, Bruno Caruso al risarcimento dei danni, al pagamento delle spese, al pagamento della somma di lire 2.000.000 a titolo di riparazione, ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna sui quotidiani "Il Corriere della sera", "La Stampa", "L'Unità", "Il Giornale di Sicilia", "L'Ora".

Per le P.C. Ines Scaglione, Rosa Scaglione e Mariano Scaglione "Condannare Etrio Fidora, Felice Chilanti

.....

5)

e Saladino Giuliana, al risarcimento dei danni, al pagamento delle spese, al pagamento della somma di lire 2.000.000 a titolo di riparazione, ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna sui maggiori quotidiani".
Per la P.C. Gioia Giovanni: "Condannare Fidora e Caruso (anche ai danni) o, in via subordinata assolverli per mancanza di prove".

Per il P.M.:

1)- relativamente alla vignetta per Caruso e Fidora, assoluzione perchè il fatto non costituisce reato;
2)- per Fidora, Galante, Baudo, essendosi stata rimessione di querela da parte di Lauro Ettore, n.d.p. perchè i reati sono estinti per rimessione di querela;
3)- relativamente all'articolo riguardante Scaglione, per Fidora, Chilanti e Saladino condanna alla pena di anni uno di reclusione e lire 100.000 di multa.

Per la Difesa:

1)- Assolvere gli imputati perchè il fatto non sussiste per mancanza dell'evento del reato;
2)- assolversi gli imputati per avere agito nell'esercizio del loro diritto di cronaca e critica;
3)- in subordine assolversi gli imputati perchè il fatto non costituisce reato, in ulteriore subordine per insufficienza di prove per mancanza di dolo;
4)- in ulteriore subordine assolversi Etrio Fidora perchè il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento intenzionale del reato, anche sotto il profilo colposo;
5)- condannarsi ai danni e alle spese i querelanti Gioia e Ciancimino ai sensi dell'art. 482 C.P.P.

6)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il prof. Girolamo Bellavista in data 17/2/1971, l'on. Giovanni Gioia ed il signor Luigi Ciancimino in data 2/3/1971, proponevano querela nei confronti del pittore Bruno Caruso, nato a Palermo e residente a Roma e del direttore responsabile del quotidiano "L'Ora" di Palermo, Etrio Romano Fidora, ritenendosi diffamati dal contenuto di un articolo e della relativa vignetta illustrativa pubblicati sul n. 270 del 1/12/1970 del detto giornale.
L'articolo, intitolato "Questa mia città" - con sovrattitolo " Bruno Caruso parla di Palermo"-, era corredato da un disegno su quattro colonne, recante in calce la scritta "Evviva la Sicilia".
Alla pubblica udienza del 31/5/1971, davanti alla III Sezione Penale del Tribunale di Palermo, avutasi la costituzione, a parti civili, dei tre querelanti, aveva inizio il giudizio dibattimentale nei confronti del Caruso e del Fidora, imputati di diffamazione a mezzo stampa. Dopo varie udienze in differimento, il Tribunale di Palermo, con ordinanza 10/6/1972, ritenuta la connessione tra i fatti oggetto del processo ed altri la cui cognizione era stata rimessa, ex art. 60 C.P.P., al Tribunale di Genova con ordinanza 14/1/1972 della Corte Suprema di Cassazione, ordinava la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
Infatti, il quotidiano "L'Ora", nella edizione del 16/9/1971, sotto il titolo "Il processo a Bruno Caruso per un disegno sull'Ora", aveva riassunto l'articolo del Caruso, oggetto delle querele del Bellavista, del Gioia e del Ciancimino, e, con la scritta "Un particolare disegno di Bruno Caruso", aveva ripetuto la pubblicazione del disegno, anch'esso fonte delle doglianze dei predetti.
I figli del defunto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dott. Pietro Scaglione, riprodotto nel disegno, avevano presentato querela, per diffamazione a mezzo stampa, nei confronti del Caruso e del Fidora in data 1/10/1971; Querelanti Antonio e Maria Scaglione.
Altri atti di querela venivano presentati nei confronti del Fidora e dei giornalisti Giuliana Saladino e Felice Chilanti, in relazione a scritti pubblicati su "L'Ora" in periodo successivo all'assassionio del dott. Pietro Scaglione, avvenuto in Palermo il 1/5/1971.
Detto giornale nelle edizioni dell'8/5/1971 e 5/6/1971 aveva pubblicato due articoli, a firma Giulia Sala (Giuliana Saladino), dal titolo "Profilo d'un capo" e "Scaglione un mese dopo" Nelle edizioni del 6/5/1971 e 7/5/1971, altri due articoli, a firma Felice Chilanti, dal titolo "Una potenza che faceva paura" e "La carriera del procuratore nell'era rovente della mafia". Per le affermazioni e gli apprezzamenti ritenuti lesivi della reputazione del defunto magistrato, in data 30/7/1971 presentavano querela il dott. Antonio Scaglione, figlio, la dottoressa Maria Scaglione coniugata Riggio, figlia, la prof.ssa Rosa Scaglione coniugata Guccione, sorella, il ragioniere Attilio Scaglione, fratello, la prof.ssa Ines Scaglione, coniugata Todica, sorella, e Mariano Scaglione, fratello. (Proc. N° 1723/72).

7)

"L'Ora", nell'edizione del 19 luglio 1971, pubblicava un articolo, a firma di Roberto Baudo, dal titolo "Guercio aspirava ai vanti milioni di taglia sulla testa degli assassini di Scaglione". Il dott. Ettore Lauro, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ritenendosi leso nella reputazione da apprezzamenti contenuti nello scritto, in data 16/10/1971 presentava querela nei confronti dell'autore dell'articolo e del direttore responsabile del giornale, Etrio Romano Fidora (proc. n. 1725/72). Altra querela il dott. Lauro presentava, in data 16/10/1971, nei confronti del Fidora e del giornalista Giacomo Galante per apprezzamenti e notizie anch'essi ritenuti lesivi della reputazione, contenuti nell'articolo "Retata antiboss: clamorosa intervista del col. Della Chiesa. Spara a zero sulla gestione Scaglione della Procura di Palermo perchè i rapporti alla Magistratura venivano regolarmente insabbiati". (proc. N. 1726/72).
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo trasmetteva i procedimenti relativi agli atti di querela presentati dagli Scaglione e dal Lauro alla Corte Suprema per la determinazione del giudice competente ai sensi dell'art. 60 C.P.P..
Attribuiti i procedimenti in questione al giudice di Genova, gli atti venivano trasmessi al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, al quale perveniva, altresì, il procedimento che, come si è più sopra esposto, il Tribunale di Palermo a questa sede rimetteva per ragioni di connessione.
Il Procuratore della Repubblica esercitava l'azione penale col proscritto rito direttissimo ordinando la citazione del Fidora, del Caruso, del Chilanti, della Saladino, del Baudo e del Galante a comparire, davanti a questo Tribunale, all'udienza del 21/1/1973, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti come in epigrafe.
Avutasi la costituzione a parti civili del Bellavista, del Gioia, del Ciancimino, dei congiunti del defunto dott. Pietro Scaglione, sopra menzionati, e del Lauro, il Tribunale, nell'iniziale contumacia, legittimamente accertata e dichiarata, di tutti gli imputati, disponeva la riunione dei procedimenti.
Nel corso delle successive udienze dibattimentali in differimento, gli imputati comparivano e rendevano, previa revoca della dichiarata contumacia, i rispettivi interrogatori.
L'istruttoria dibattimentale si articolava attraverso l'acquisizione di ampi elementi documentali e l'escussione delle parti civili nonchè dei testimoni Sebastiano D'Agostino, brig. di P.S., Carlo Alberto Della Chiesa, gen. di brigata dei Carabinieri, Ferdinando Li Donni, questore, Nino Mendolia, vicequestore, Ugo Saito, giudice del Tribunale di Palermo, Antonio Zaccagni, maresciallo di P.S., Vittorio Aliquò, sostituto Procuratore della Repubblica in Palermo e Pietro Longo.
L'on. Giovanni Gioia, ministro segretario di Stato in carica, rinunziava alla facoltà spettantegli di essere escusso in luogo da lui indicato e si presentava, a rendere la propria deposizione, alla pubblica udienza del 3/4/1974.
Mariano Scaglione e Pietro Longo, per comprovato impedimento, per motivi di salute, di presentarsi al dibattimento, venivano escussi in Palermo, ai rispettivi domicili, dal Tribunale, colà trasferitosi. All'udienza dell'11/6/74, il dr. Ettore Lauro, a mezzo del proprio procuratore speciale, rimetteva la querela proposta nei confron-

8)

ti di Etrio Romano Fidora, di Roberto Baudo e di Giacomo Galante.
Udito lo svolgimento delle argomentazioni conclusive dei patroni delle parti civili, del rappresentante del P.M. e dei difensori degli imputati, il Tribunale, alla udienza del 15/6/1974, emetteva sentenza sulla base dei seguenti

M O T I V I

9)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)- Il Collegio ritiene opportuno di sgombrare innanzitutto il terreno da quanto concerne i fatti, che il dottor Lauro, Procuratore Aggiunto della Repubblica in Palermo, ha inteso come lesivi della sua reputazione.

L'intervenuta remissione delle querele - remissione accettata espressamente dal Fidora e implicitamente, per l'univocità del comportamento contrastante con ogni possibile intendimento di ricusazione, dai coimputati Baudo e Galante - determinando l'estinzione dei reati, impone la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale relativamente ai delitti di diffamazione a mezzo stampa ascritti ai suddetti prevenuti, siccome posti in essere in danno di Ettore Lauro. Quest'ultimo deve essere condannato al pagamento delle relative spese processuali.

2)- L'indagine sulle restanti imputazioni propone, all'esame del Tribunale, le vicende concernenti:

a)- La pubblicazione, su "L'Ora" dell'1/12/1970, dell'articolo intitolato "Questa mia città"; articolo corredato dalla vignetta illustrativa del pittore Bruno Caruso (proc. n. 1844/72), nonchè la riproduzione, su "L'Ora" del 16/9/1971, del predetto disegno e di altro articolo dal titolo "Il processo a Bruno Caruso per un disegno sull'Ora". (proc. n. 1724/72).

b)- La pubblicazione, su "L'Ora" del 6/5/1971 e del 7/5/1971 degli articoli di Felice Chilanti ("Una potenza che faceva paura" "La cariera del Procuratore nell'era rovente della mafia"). (proc. n. 1723/72).

c)- La pubblicazione, su "L'Ora" del 8/5/1971 e del 5/6/1971 degli articoli di Giuliana Saladino ("Profilo d'un capo", "Scaglione un mese dopo"). (Proc. n. 1723/72).

Imputati, per la vicenda sub a), Bruno Caruso ed Etrio Romano Fidora, quale direttore responsabile del giornale. Querelanti costituiti parti civili, Girolamo Bellavista, Giovanni Gioia e Vito Ciancimino (per la pubblicazione del 1/12/1970); Antonio Scaglione, Maria Scaglione, Rosa Scaglione, Attilio Scaglione, Ines Scaglione e Mariano Scaglione, in virtù del disposto del 2° comma dell'art. 597 C.P. (per la pubblicazione del 16/9/1971).

Imputati per la vicenda sub b), Felice Chilanti ed Etrio Fidora, quale direttore responsabile del giornale. Querelanti i sopra citati prossimi congiunti del fu Pietro Scaglione.

Imputati per la vicenda sub c), Giuliana Saladino ed Etrio Fidora, nella qualità di direttore responsabile del giornale.

Querelanti, anche per questi fatti costituiti parti civili, i cennati, prossimi congiunti del defunto magistrato.

Nella sostanza, la economia della trattazione impone al Collegio la specifica indagine intorno al significato ed alla portata diffamatoria dell'articolo del Caruso, della vignetta illustrativa in cui i querelanti hanno ritenuto di individuare lo strumento di collegamento delle loro persone ai disonorevoli comportamenti messi in evidenza nella prosa e della successiva riproduzione del disegno redazionale con ulteriore articolo, nonchè dei quattro scritti

10)

relativi alla posizione ed all'attività del Procuratore della Repubblica dott. Pietro Scaglione.

3)- Il Tribunale, chiamato dalla Corte Suprema di Cassazione a pronunziare in ordine ad avvenimenti svoltisi in un contesto sociale che gli era del tutto ignoto, è consapevole della non comune gravità e difficoltà della decisione e verrebbe meno ai suoi doveri ove dimenticasse che parti private in causa sono, da un lato, un eminente uomo di governo, quale il ministro segretario di Stato Gioia, una personalità politica ed amministrativa di grande rilievo, quale il Ciancimino, un noto giurista, quale l'avv. prof. Girolamo Bellavista ed, infine, i congiunti di un alto magistrato, quale il defunto dott. Pietro Scaglione, intesi tutti a tutelare l'onore proprio o la memoria del congiunto e, dall'altro, un gruppo di giornalisti e pubblicisti.

Costoro, chiaramente assumendo e proclamando la paternità della divulgazione di notizie, di note critiche e di giudizi negativi nei confronti degli avversari processuali o della memoria del defunto, chiedono infatti, in primis, di essere scriminati in forza del costituzionale diritto alla libertà di stampa.

A fronte di tali contrapposte e precise pretese, ravvivate dalla colorazione politica che gli imputati hanno ritenuto attribuire ai loro intendimenti e comportamenti, il Collegio deve preliminarmente e decisamente affermare che sua istituzionale e principale funzione è quella di accertare se sia fondata o meno la pretesa punitiva dedotta in giudizio, indipendentemente dai riflessi, positivi o negativi, che la decisione sul punto possa avere nei confronti delle parti private.

4)- Il complesso dei fatti portati all'esame del Tribunale è stato, nel corso del dibattimento, valutato, sia dalle parti private sia dal rappresentante del P.M., nella prospettiva della particolare situazione ambientale della regione siciliana e di Palermo in relazione alla presenza ed all'attività delle organizzazioni mafiose. Ciò per il contenuto degli scritti incriminati, per la posizione delle persone che si assumono diffamate, per la costante, spesso inafferrabile incidenza che l'azione di organizzazione criminosa di antica tradizione e di vasta ramificazione dispiega sul tessuto sociale in cui opera e per i riflessi che determina sulle persone aventi veste rappresentativa di quella realtà storica.

Non ignora il Collegio che non sono mancate prese di posizione, anche autorevoli, tendenti a minimizzare il fenomeno mafioso e, di conseguenza, la sua incidenza sulla realtà sociale ed economica della Sicilia e sul paese; così come non si è mancato di escludere la sussistenza di specifica e caratteristica veste al fenomeno stesso, riducendone le manifestazioni non contestabili ad espressioni di mera e normale attività delinquenziale.

Muovendo da tale problematica e per la concreta incidenza che la conoscenza del fenomeno in questione dispiega sui fatti oggetto del giudizio e sulle persone ad esso interessate, il Tribunale, dovendo valutare vicende svoltesi in un ambiente che, come già osservato, gli era del tutto sconosciuto, ha ritenuto di svolgere

11)

indagine intorno alle condizioni sociali ed ambientali, nelle quali versò la città di Palermo negli anni compresi tra il 1960 e il 1971, periodo durante il quale la città stessa fu teatro di clamorosi episodi delinquenziali.

L'indagine, d'altro canto, conduce necessariamente all'esame dei precedenti storici, in quanto integrino elementi condizionanti della realtà odierna.

Sta il fatto che il Collegio, nel condurre l'indagine, ha avuto massima preoccupazione di evitare valutazioni arbitrarie o frutto di apprezzamenti emotivi, posto che le vicende della Sicilia Occidentale in genere e di Palermo in specie hanno formato oggetto di contrastanti interpretazioni, supposizioni, illazioni, accuse e ritorsioni in sede politica, storica, giudiziaria, letteraria e giornalistica.

E' doveroso, in questa sede, giudicare gli imputati in relazione alle accuse loro ascritte ed ai comportamenti che dette accuse hanno sostanziato. Ciò, in relazione alle risultanze probatorie acquisite. Non possono, al contrario, essere apprezzati i richiami che, nella fase finale della discussione orale, le parti hanno fatto a sia pure autorevoli giudizi di storici e di uomini politici ed alle risultanze di procedimenti penali non acquisiti agli atti.

La situazione ambientale rilevante in causa deve essere ricostruita sulla base di inoppugnabili risultanze processuali, la prima delle quali è costituita dal dato legislativo.

5)- Dall'unificazione dell'Italia in poi, la situazione della criminalità e dell'ordine pubblico in Sicilia è stata sempre tale da costringere il legislatore ad adottare particolari mezzi di indagine e di lotta, ignoti o quasi alle restanti parti del territorio nazionale.

Infatti, già con deliberazione del 25/4/1867 la Camera dei Deputati dispose la costituzione di una "Commmissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni della città e della provincia di Palermo" alla quale fece seguito altra commissione di inchiesta, istituita con legge 3/7/1875, che stabilì anche norme eccezionali in materia di pubblica sicurezza.

Le critiche mosse dal Franchetti e dal Sonnino alle rosee conclusioni di tale commissione parlamentare fanno parte della storia politica d'Italia, dalla quale si apprende anche che, all'ascesa al potere della Sinistra storica, corrispose in Sicilia, auspice il ministro degli Interni Nicotera, una durissima opera di repressione, condotta dal Prefetto Malusardi nei confronti dei cosiddetti "malandrini", opera che non raggiunse, nonostante gli eccessi compiuti, i voluti effetti tanto che, già nella cosiddetta "Inchiesta Iacini", disposta con legge 15/3/1877, testualmente si affermò; per bocca del relatore on. Damiani, che nelle province occidentali della Sicilia, "Le associazioni dei malfattori, il malandrinaggio, la mafia" "ecc. ecc., quantunque molto scemate, non sono spente del tutto; anzi, anche quando una di queste forme accenni ad essere scomparsa," "ricomparisce alle volte inaspettatamente e mostra con ciò che la" "sicurezza pubblica lascia colà molto a desiderare".

12)

Ancora nell'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali ed in Sicilia, deliberata nel 1907 ed ultimata nel 1910, il delegato tecnico della commissione, prof. Giovanni Lorenzoni, pose in rilievo "Che ben noti mafiosi reggono le sorti dei comuni, fanno da sollecitatori negli uffici e diventano intermediari tra il pubblico e le Autorità".

In pieno regime fascista, il D.L. 15/7/26, convertito nella legge 2/6/27 ed applicabile alle sole province siciliane, legittimò la durissima azione repressiva intrapresa dal Prefetto Mori, azione che tuttavia non riuscì a sradicare la mafia, risorta infatti con grande virulenza immediatamente dopo la conquista della Sicilia ad opera delle armate anglo-americane nell'estate del 1943 ed una delle cui prime clamorose manifestazioni consistette nella cosiddetta "strage di Villabate", avvenuta il 16/9 1944, episodio delittuoso che ebbe come protagonista il "Grande Zio", don Calogero Vizzini, e come vittime otto comunisti e socialisti tra i quali Girolamo Li Causi, divenuto poi senatore della Repubblica e vicepresidente della "Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia".

Il ruolo ricoperto dalla mafia nella lotta contro il banditismo siciliano nell'immediato dopoguerra è ormai perfettamente noto ed è ben sottolineato nella sentenza 3/5/52 della Corte d'Assise di Viterbo, la quale, tra l'altro, rilevò che "Il problema dell'attività della mafia in Sicilia è divenuto sempre più un problema d'importanza nazionale, non soltanto in organi del potere pubblico, ma soprattutto per le sempre più estese e forti correlazioni che il fenomeno ha stabilito con i centri economici e politici della vita nazionale e per i rapporti che sono stati accertati in campo internazionale".

In regime di democrazia parlamentare il legislatore, con legge 20/12/62 n. 1720, ritenne, infine, di dover costituire una "Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia" tuttora operante e di porre determinate norme con la legge 31/5/65 N. 575 significativamente intitolata "Disposizione contro la mafia"

6)- Alla luce dei precedenti storici e legislativi ed in base alla legislazione vigente è, quindi, assolutamente incontestabile che la Sicilia costituisce teatro d'azione di una ben determinata forma di delinquenza organizzata denominata mafia e ben difficilmente perseguibile con gli ordinari mezzi di politica e repressione criminale.

Caratteristiche costanti della mafia, secondo la relazione approvata all'unanimità nella seduta tenuta il 31/3/1972 dalla commissione parlamentare d'inchiesta, al termine della quinta legislatura repubblicana "sono il fine di lucro conseguito attraverso forme di intermediazione e di inserimento parassitario, l'uso sistematico della violenza e soprattutto il collegamento con i pubblici poteri" (vedasi pag. 150 della relazione) sicchè "con la sua straordinaria duttilità, la mafia ha sempre saputo sopravvivere e prosperare in ambienti anche diversi da quello in cui ebbe origine; e in tanto ha potuto farlo in quanto si è continuamente riproposta come esercizio di autonomo potere extra legale e come ricerca di uno stretto collegamento con tutte le forme di potere ed in particolare di quello pubblico, per affiancarsi ad esso, strumentalizzar

(6)

(7)

(6) Cfr. Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V Legislatura (Doc. XXIII n. 2-*septies* - Senato della Repubblica - V Legislatura). (N.d.r.)

(7) *Ibidem*, pag. 150. (N.d.r.)

13)

"lo ai suoi fini o compenetrarsi nelle sue stesse strutture" (vedasi pag. 153 della relazione). (8)

Il Collegio condivide tali conclusioni, non già per acritica accettazione del giudizio altrui, ma perchè queste sono le uniche desumibili da un'imponente massa di materiale probatorio costituita dai precedenti storici, dalle sostanzialmente concordi dichiarazioni rese alla commissione da qualificati personaggi (capo della polizia, comandante generale dell'arma dei Carabinieri, magistrati, questori ed alti ufficiali dei Carabinieri, presidenti di ordini forensi, pubblici amministratori, dirigenti dei vari partiti operanti in Sicilia, sindacalisti ecc.)nonchè dal compendio probatorio acquisito in questa sede (vedasi, ad esempio, il rapporto Bevivino (9) e il rapporto Pirelli). (10)

Ed è indubbiamente sconfortante dover constatare che le conclusioni alle quali è pervenuta,nell'anno 1972,la commissione parlamentare d'inchiesta coincidono sostanzialmente con quelle alle quali era già pervenuto,nel 1910,il Lorenzoni, riprendendo tesi in precedenza svolte da Napoleone Colaianni.

Ed è necessario ricordare che,già il 8/7/1965,la"Commissione parlamentare d'inchiesta" sul fenomeno della mafia in Sicilia", operando nel corso della quarta legislatura repubblicana, aveva trasmesso agli uffici di Presidenza delle Assemblee Legislative una relazione "sulle risultanze acquisite nel comune di Palermo recanti le seguenti conclusioni: (11)

1)- "Che in particolare l'attività edilizia e quella della" "acquisizione delle aree fabbricabili ha costituito, con il concor-" "so determinante della irregolarità amministrativa rilevata nel set" "tore dell'urbanistica e della concessione delle licenze di costru-" "zione, un terreno quanto mai propizio per il prosperare di attivi" "tà illecite e di un potere extra legale esercitato da gruppi di" "pressione in forma di intimidazione parassitaria ed in una pratica" "di favoritismi riscontrabile con notevole frequenza ed efidenza;"

2)- "che nello sviluppo dell'attività edilizia sono emersi" "nel breve giro di anni, elementi di oscura provenienza, rapidamente" "arricchitisi in modi quanto meno sospetti;"

3)- "che non poche tra le pratiche irregolari, in particolare" "nel campo delle licenze edilizie, sono andate a beneficio di elemen" "ti indicati come mafiosi dai rapporti di polizia o dai successivi" "eventi delinquenziali e giudiziari;"

4)- "che alcuni dei protagonisti delle più clamorose vicende" "delinquenziali della zona di Palermo figurano nei passaggi di pro" "prietà delle aree edificabili e vengono, in alcuni rapporti, indi" "cati come elementi capaci di esercitare una notevole influenza su" "gli organi di amministrazione della città".

7)- E' innegabile,in definitiva, l'esistenza e la virulenza del fenomeno mafioso. Fenomeno che non presuppone, necessariamente, un'organizzazione unica e stabile, strutturata in rigida gerarchia, articolata su soggetti noti l'uno all'altro, reclutati in via definitiva e, come tali, potenzialmenta tutti individuabili e perseguibili in uno stesso contesto. Fenomeno,invece,da intendersi come diffusa tendenza di una pluralità di soggetti ad organizzarsi

(8) Cfr. Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V Legislatura. (Doc. XXIII n. 2-*septies* - Senato della Repubblica - V Legislatura, pag. 153). (N.d.r.)

(9) Il rapporto citato nel testo, costituente l'oggetto del documento 192, è pubblicato nel sesto tomo del IV Volume (Doc. XXIII n. 1 - Senato della Repubblica - VIII Legislatura, pagg. 3-447). (N.d.r.)

(10) Per il rapporto citato nel testo cfr. Relazione sui mercati all'ingrosso (Doc. XXIII n. 2-*bis* - Senato della Repubblica - V Legislatura, pagg. 70-104). (N.d.r.)

(11) Cfr. Relazione sulle risultanze acquisite sul comune di Palermo (Doc. XXIII n. 2-*ter* - Senato della Repubblica - V Legislatura). (N.d.r.)

14)

per fini di potere e di lucro illecito, facendo leva su storiche deficienze e su tradizionali forme di rispetto: tendenza realizzata attraverso la sostituzione, ove possibile, agli organi della pubblica amministrazione nel mostrare di percepire le necessità dei cittadini ed attraverso l'affiancamento ai pubblici poteri di cui vengono inquinate le strutture e corrotti i rappresentanti; fini di potere e di lucro illecito perseguiti anche mediante il riverbero, sugli esponenti massimi delle cosche, dell'autorità derivante dalla amicizia e dalla connivenza, vera o presunta, degli effettivi detentori dei pubblici poteri e realizzati anche attraverso la calcolata e fredda perpretazione delle più varie azioni criminose specifiche, con il definitivo sfruttamento delle risorse, delle energie, del potenziale economico e civile delle zone in cui si opera con danno eminente per quegli strati più umili della popolazione che, dal corretto adempimento dei compiti propri delle pubbliche funzioni, hanno ragione di attendersi la soluzione di pressanti esigenze.

Fenomeno caratterizzato, per la sua stessa essenza, dalla tendenza alla proliferazione edalla istituzione di collegamenti con simili organizzazioni operanti in altri paesi e, per tanto, destinato a costituire il supporto di quelle attività illecite e lucrose che, adeguandosi di volta in volta alle caratteristiche ed allo sviluppo dei vari e differenti contesti sociali, attuano lo sfruttamento delle risorse, delle debolezze, dei vizi.

Fenomeno che, al momento stesso in cui prolifera, conduce alla formazione di gruppi di azione di ampia consistenza, spesso in posizione di antagonismo reciproco e di lotta aperta. Da ciò, la esplosione spesso improvvisa di scontri violenti, di regolamenti di conti, di vendette, mentre il succedersi di periodi di più silenziosa azione altro non significa se non il sopravvenire di un acquisito equilibrio tra le varie, opposte cosche o l'intervento di una riconosciuta supremazia.

Sfruttamento, nel più ampio senso del termine, e collusione con i pubblici poteri sono, quindi, le caratteristiche essenziali del fenomeno mafioso.

Appare evidente che esso costituisce un pericolo costante per l'assetto statuale e che la lotta nei suoi confronti si impone, pertanto, quale condizione della sopravvivenza stessa di una società civilmente organizzata sulla base del reciproco rispetto dei diritti e sul corretto adempimento dei doveri.

Il pericolo si appalesa ancor più sottile, ma di drammatica portata, allorchè il fenomeno si manifesta nell'ambito di un ordinamento democratico quale quello strutturato dal vigente assetto costituzionale: tale assetto, fondato sul consenso dei cittadini ai vari livelli amministrativi e politici e sulla libera e consapevole manifestazione della volontà di scelta, può trovarsi condizionato dall'inserimento dell'attività mafiosa volta a comprimere la volontà dei singoli e dei gruppi ed a distorcerne l'orientamento. Al limite, l'interscambio di appoggi tra potere mafioso e detentori di pubbliche funzioni può stabilizzarsi al punto da far assurgere la mafia ad intermediaria, di fatto, tra i cittadini ed il potere statuale.

La lotta contro il fenomeno mafioso costituisce, pertanto, un dovere civile e non rappresenta soltanto un aspetto della lotta al

15)

crimine, dal momento che la sconfitta degli organismi amministrativi e politici che attingono legittimazione e forza dalla corretta manifestazione del consenso popolare può incidere sulla stessa vitalità dello Stato democratico parlamentare.

Ciò premesso, il Collegio passa alla più specifica indagine sul merito.

6)- Agli imputati Caruso e Fidora, nelle rispettive qualità di autore della pubblicazione e di direttore responsabile del giornale "L'Ora", viene mossa imputazione di diffamazione a mezzo stampa in relazione all'articolo "Questa mia città" e al connesso disegno pubblicati entrambi a pag. 5 del N. 270 del suddetto quotidiano, edito il 1/12/70, nonchè alla riproduzione del predetto disegno avvenuta sempre sul quotidiano "L'Ora" a pag. 10 del N. 217 in data 16/9/71.

Il Collegio, esaminati i suddetti scritti e disegni ed inquadrati gli stessi nella particolare realtà sociale e temporale dalla quale essi trassero origine e sulla quale vollero incidere, non ritiene che i medesimi abbiano contenuto diffamatorio.

Si rileva:

A)- che l'articolo costituisce una violenta requisitoria svolta genericamente nei confronti della classe dirigente siciliana, definita mafiosa e corrotta e di tutte le pubbliche amministrazioni qualificate "inefficienti e bizantine" in contrapposizione all'operato della mafia, che avrebbe funzionato "perfetta, sicura, senza mai fallire un colpo";

B)- che il disegno, indubbiamente collegato all'articolo, è manifestamente diretto a rappresentare visivamente la situazione palermitana del momento come descritta in esso;

C)- che in tale disegno sono raffigurati, sovrastati da un misterioso personaggio dal volto celato, unitamente a noti mafiosi o ad indiziati di clamorosi delitti (Luciano Leggio e Buttafuoco), taluni personaggi di singolare rilievo quali l'on. Mattarella, il ministro Gioia, eminente esponente del partito della D.C. in Sicilia, il Ciancimino, già assessore ai lavori pubblici ed all'urbanistica e sindaco di Palermo, l'avv. prof. Girolamo Bellavista, insigne docente e ~~presidente~~ membro del consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Palermo, il dott. Pietro Scaglione, Procuratore della Repubblica in Palermo ed il grande costruttore edile palermitano Francesco Vassallo, personaggio quest'ultimo, sul cui conto la commissione parlamentare d'inchiesta testualmente rilevò, a pag. 128 della relazione, che la di lui "ascesa economica in un settore" (12)
"inquinato dalle presenze mafiose, punteggiato da innumerevoli com-"
"piacenze, abusi, tolleranze ed illeciti amministrativi non poteva"
"trovare alcuna giustificazione razionale se non si ammetteva che il"
"Vassallo era pienamente introdotto nell'ambiente della mafia e che"
"della mafia si era sempre servito."

Il Collegio non ritiene che la semplice raffigurazione del Bellavista, del Gioia e dello Scaglione a fianco di noti delinquenti e di presunti mafiosi sia fatto obiettivamente diffamatorio.

Il disegno illustra, come si è detto, l'articolo, ma altrettanto vera è la proposizione inversa; e l'articolo, con toni accorati

(12) Cfr. Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V Legislatura (Doc. XXIII n. 2-*septies* - Senato della Repubblica - V Legislatura, pag. 128). (N.d.r.)

16)

e violenti, ma evidentemente sarcastici, consiste in una apologia dell'efficienza della mafia, valutata con critico riferimento alla inefficienza dei pubblici poteri nella lotta contro la stessa. Ben a ragione quindi, nel disegno viene contrapposto al sempre latitante Leggio, definito "la primula rossa di Corleone" ed al notorio mafioso Vassallo (vedansi, oltre a quelle già riportate, le considerazioni svolte dalla Commissione Parlamentare a pag. 137 e 117), il personaggio del dott. Scaglione, capo funzionale della polizia giudiziaria e massimo esponente della Magistratura requirente di Palermo; magistrato che, in definitiva, si era visto sfuggire il Leggio e non aveva neppure richiesto un provvedimento di prevenzione nei confronti del Vassallo. (13)

In altri termini, ad avviso del Collegio, l'accostamento tra le figure del Leggio e del Vassallo e quella del dott. Scaglione non rappresenta altro che la contrapposizione dell'efficienza del potere mafioso e della inefficienza di quello statuale. Tale inefficienza non sembra riferita a fatto o a colpa personale dello Scaglione; quest'ultimo apparendo raffigurato emblematicamente per la sopra cennata posizione funzionale.

E sempre in termini di mera e sarcastica esaltazione della efficienza del potere mafioso deve essere considerata la raffigurazione dell'avv. prof. Bellavista a fianco di noti o presunti malviventi.

Il Caruso non ha mai supposto od insinuato che un giurista di fama ed avvocato esemplare probità quale il prof. Bellavista abbia avuto rapporti di collusione con la mafia. E' certo però che, di fronte ad un mafioso sottoposto a qualsiasi procedimento di prevenzione, l'avv. Bellavista aveva ed ha il dovere professionale di assumere la difesa e di profondere nella stessa gli immensi tesori della propria scienza e della propria abilità: e si noti che, proprio per la sua pubblica carica di componente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Palermo, il prof. Bellavista, per delega del Presidente dell'Ordine, può trovarsi a dover assumere la difesa del più abietto delinquente, la cui tutela non sia stata volontariamente assunta da ogni altro legale designato d'ufficio.

Il Collegio non nega certo la inviolabilità del diritto di difesa e la nobiltà del dovere incombente sul presidente di un ordine forense di assumere egli stesso - o di delegare ad altri - una difesa che possa apparire ripugnante. Intende, tuttavia, valutarne il significato in un contesto organizzativo statuale, che riconosce, giustamente, la rigorosa tutela, anche mediante lo strumento tecnico, dei diritti dei singoli.

Resta così il fatto che, rispetto al potere mafioso, uso a risolvere le eventuali divergenze interne a mezzo di uccisori prezzolati o di "giuliette al tritolo", il potere statuale, sia pure per nobilissime e valide ragioni, si pone obiettivamente in condizioni di inferiorità quanto a prontezza e ad efficienza, anche nella lotta contro la mafia stessa.

La raffigurazione del prof. Bellavista nel disegno per cui è causa, deve, pertanto, anch'essa riguardarsi quale semplice rappresentazione dell'efficienza del potere mafioso e non già come fatto lesivo dell'onore del querelante; querelante che è sempre stato non già un difensore della mafia ma, talora, anche di mafiosi, ad esempio del luogotenente del Leggio, Salvatore Riina, di don Calogero Vizzini, del dott. Navarra.

(13) Cfr. Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V Legislatura (Doc. XXIII n. 2-*septies* ; Senato della Repubblica - V Legislatura, pagg. 137 e 117). (N.d.r.)

17)

9)- Identiche considerazioni valgono per il ministro on. Gioia, indiscusso leader del partito della D.C. per la circoscrizione elettorale di Palermo.

Nella vignetta la figura di Gioia ha infatti, una funzione ben precisa; massimo esponente del potere politico locale egli non può mancare in un "collage" nel quale sono rappresentati il cervello del potere mafioso (il misterioso individuo col volto celato), la massima espressione della ricchezza mafiosa (Vassallo), il più efferato esecutore del crimine mafioso (Leggio), il tutore dei diritti che le leggi dello Stato riconoscono anche ai mafiosi (Bellavista) ed il simbolo dell'inefficienza del potere giudiziario (Scaglione).

La presenza del Gioia era, quindi, nel descritto intento del disegnatore, indispensabile per rappresentare l'inefficienza della autorità centrale, l'unica che valendosi della forza derivante dal consenso della nazione, potrebbe decisamente recidere i legami che pacificamente intercorrono tra il potere mafioso ed i numerosi centri locali di pubblico potere; centri che, specie in regime di autonomia regionale, agiscono in Sicilia senza efficaci e rigorosi controlli da parte dell'autorità statuale.

Il Collegio si rende perfettamente conto che nèè il Gioia nè il Bellavista poterono gradire l'accostamento delle loro figure a quelle del Leggio e del Vassallo e che, proponendo querela, essi hanno principalmente inteso evitare il pericolo che taluno potesse ritenerli disposti, con l'accettare supinamente tale pubblico accostamento al potere mafioso, a riconoscere implicitamente di versare in uno stato di collusione con quest'ultimo.

Di ciò il Collegio tiene il debito conto e desidera dare atto che nulla, nel corso del presedente processo, è emerso a dimostrare o a far legittimamente ritenere l'esistenza di tale collusione; ap punto anche in forza di tale considerazione opina di non dover accogliere la domanda per il risarcimento dei danni proposta dagli imputati nei confronti del querelante on. Gioia.

Lo scritto ed il disegno del Caruso non ppssono, però, per quanto esposto, essere ritenuti in alcun modo diffamatori nei confronti del Gioia e del Bellavista, sicchè gli imputati debbono essere assolti (capo E) della rubrica) con la formula "perchè il fatto non sussiste". (14)

Le considerazioni già svolte in ordine alla funzione meramente rappresentativa e di contrapposizione attribuita, nel disegno de quo, all'effige del dottor Scaglione, il quale, del resto, non ritenne di dover proporre personalmente querela in relazione all'articolo e alla vignetta pubblicati il 1/12/70, valgono, ovviamente, per la parziale riproduzione del disegno del Caruso su "L'Ora" del 16/9/71, riproduzione sostanziante l'accusa di cui al capo B) della rubrica. (15)

In tale circostanza il quotidiano si limitò, infatti, a dare semplice notizia di cronaca sul procedimento penale celebrato a seguito delle querele proposte dal Gioia, dal Bellavista e dal Ciancimino ed a pubblicare, in formato ridotto, il corpus delicti rappresentato dalla vignetta.

Anche dall'imputazione di diffamazione alla memoria del dott. Pietro Scaglione, il Caruso ed il Fidora debbono quindi essere assolti con la formula "perchè il fatto non sussiste".

---

(14) Cfr. pagg. 693-694. (N.d.r.)

(15) Cfr. pagg. 692-693. (N.d.r.)

18)

10)- Ad avviso del Collegio la posizione del Ciancimino è ben diversa da quelle sinora esaminate.

L'articolo e la vignetta del Caruso, unitariamente considerati, contengono infatti numerosi apprezzamenti ed accostamenti che costituiscono non solo acerba critica del modo nel quale la città di Palermo ebbe recentemente a svilupparsi dal punto di vista edilizio, ma anche amara constatazione degli ingenti arricchimenti che il potere mafioso seppe trarne, ricorrendo a sanguinarie violenze e mettendo a profitto una serie di compiacenze, di tolleranze e di illeciti amministrativi.

Posto che il Ciancimino ebbe a ricoprire, ininterrottamente o quasi, la carica di assessore all'urbanistica e di capo gruppo consiliare del maggior partito nel periodo di tempo durante il quale ebbe luogo tale sviluppo, è chiaro che il Caruso praticamente addita il querelante alla pubblica disistima, integrando così tutti gli estremi del delitto ad esso imputato contestato.

A riguardo, è sufficiente riportare testualmente alcuni brani dell'articolo incriminato: "Ha prosperato solo l'edilizia abbattendo tutto quello che c'era di gentile e piacevole nella città, comprese le ville di Basile ed altri monumenti per edificare una specie di Caracas zeppa di lugubri casermoni, secondo un piano regolatore a base di clientele che ha prodotto una disfunzione urbana estesa non proprio, come si suol dire, a macchia d'olio, ma a macchia di sangue, perchè il tributo di sacrifici umani a questo altare del denaro e della speculazione è stato altissimo".

E poi: "La speculazione edilizia gestita dalla mafia è stata l'unica cosa che è realmente cresciuta a dismisura secondo un piano rapido ed efficiente."

L'accusa al pubblico amministratore Ciancimino di aver colluso con il potere mafiose è quindi, pur se indiretta, di manifesta evidenza e nella vignetta trova ulteriore conferma mediante la collocazione della figura di costui affiancata a quella del noto - e molto discusso - costruttore Vassallo.

La sussistenza dell'antigiuridicità del fatto, è però esclusa dall'esistenza di una causa di giustificazione, prima tra le quali è quella rappresentata dall'esercizio di un diritto o dall'adempimento di un dovere (art. 51 C.P.). Invero la legge 3/2/73 n. 69, in adempimento del dettato costituzionale, all'art. 2 attribuisce al giornalista - qual'è il Caruso - il diritto insopprimibile, nel rispetto delle norme dirette alla tutela della personalità altrui, alla libertà d'informazione e di critica, osservata la verità sostanziale dei fatti.

Nella specie, la dignità del Ciancimino è stata lesa negli stretti limiti necessari per la pura espressione della critica, mentre la verità sostanziale dei fatti è indiscutibile nel senso:

1)- che il Ciancimino è stato, per un amplissimo lasso di tempo, il dominus dello sviluppo edilizio palermitano, sia quale capogruppo dei consiglieri comunali iscritti al partito della D.C., sia quale assessore all'urbanistica;

2)- che durante la gestione Ciancimino si sono verificate irregolarità amministrative ed è stato attuato un costume di favoritismi riscontrabile con notevole frequenza ed evidenza, mentre non poche tra le pratiche irregolari, in particolare nel campo delle licenze edilizie, sono andate a beneficio di elementi indicati come mafiosi dai rapporti di polizia o dai successivi eventi delinquenziali e giudiziari (vedasi relazione della Commissione parlamentare a pag. 40); (16)

(16) Cfr. Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V Legislatura (Doc. XXIII n. 2-*septies* - Senato della Repubblica - V Legislatura, pag. 40). (N.d.r.)

19) 3)- che detti rilievi sono contenuti in una relazione della c.d. "Commissione Pafundi" trasmessa sin dall'8 luglio 1965 agli uffici di Presidenza delle Assemblee Legislative e resa pubblica in un periodo notevolmente successivo; (17)

4)- che la successiva elezione del Ciancimino a sindaco di Palermo venne considerata dalla commissione parlamentare d'inchiesta, quale "significativo episodio" "che sarebbe stato anche possibile" "interpretare come una sorta di sfida nei confronti dell'opinione" "pubblica e dei poteri dello Stato e ciò per l'esistenza di specifici" "precedenti che si sapeva già da tempo essere all'esame della stessa" "commissione antimafia" (vedasi pag. 91 della relaz.); (18)

5)- che lo sviluppo edilizio di Palermo ha portato ad ingentissimi arricchimenti di persone molto discusse ed ha dato luogo ad una infinita serie di sanguinosi scontri tra cosche mafiose rivali; tra gli altri quello determinante la strage di Ciaculli, avvenuta nel 1963, e la sparatoria di Viale Lazio, verificatasi nel dicembre 1969.

Il Collegio ritiene che in una situazione del genere - e, cioè; quando una lunga serie di enormi speculazioni edilizie, consentita e favorita da innumerevoli irregolarità amministrative, si sia svolta tra fiumi di sangue versati da partecipi di opposte cosche mafiose e da appartenenti a forze dell'ordine, degne di ogni elogio e malauguratamente trovatesi tra i due fuochi (vedasi l'omicidio del tenente Malausa a Ciaculli) - sia dovere civico e professionale di ogni giornalista additare alla pubblica opinione, quale manifesto connivente del potere mafioso, il pubblico amministratore che, nella città interessata da tali fenomeni delinquenziali, abbia avuto, per il periodo in questione, la sostanziale veste di assoluto "dominus" in materia urbanistica ed edlizia e sia quindi responsabile o corresponsabile delle irregolarità e dei favoritismi persistentemente verificatesi; sicchè, per essere del tutto chiari, si possa concludere che, mentre le diverse cosche mafiose affilavano le armi, l'assessore Ciancimino predisponeva, a vantaggio di una o dell'altra parte ma sempre in completo oblio del pubblico interesse, varianti al piano regolatore o licenze edilizie in deroga.

Il Tribunale non ritiene certamente che il Ciancimino sia stato unico responsabile della caotica situazione urbanistica di Palermo, dalla quale il potere mafioso seppe abilmente trarre profitto; ritiene però che nel suddetto caos, drivato da atti illeggittimi, viziati da favoritismi e risoltisi a favore del potere mafioso, l'odierno querelante sia stato, non per semplice insipienza ma per voluta adesione, uno dei maggiori artefici.

Del fatto che il Ciancimino sia persona adusa, non già per sprovvedutezza, ma, a dir poco, per inveterato abito mentale, a trarre personali profitti dall'attività politica svolta, il Collegio ha avuto esauriente prova per bocca del Ciancimino stesso.

Questi, nel corso del proprio interrogatorio, ha dimostrato infatti di ritenere cosa del tutto lecita e normale quella di intavolare private trattative con la P.A. (nella specie con l'azienda delle FF.SS.) senza neppure lontanamente disporre dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'agognato appalto, quella di reclamare contro la decisione della P.A. di procedere invece ad una pubblica gara, e di fare poi presentare direttamente agli organi periferici dell'amministrazione il reclamo - ovviamente accolto - da parte di un compagno di fede politica che si trovava ad essere investito di funzioni a livello ministeriale (on. Mattarella) proprio al vertice dell'amministrazione interessata. E tutto ciò il Ciancimino ha fatto ed ha serena

(17) Cfr. Relazione sulla risultanze acquisite sul comune di Palermo (Doc. XXIII n. 2-*ter* - Senato della Repubblica - V Legislatura). (N.d.r.)

(18) Cfr. Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V Legislatura (Doc. XXIII n. 2-*septies* - Senato della Repubblica - V Legislatura, pag. 91). (N.d.r.)

20)

mente ammesso.

Il Collegio ritiene che la natura dei fatti avvenuti in Palermo in correlazione con lo sviluppo urbanistico, unita al comportamento ed alla mentalità del Ciancimino, autorizzasse pienamente il Caruso a ritenere - ed a criticare - il querelante quale concorrente del saccheggio edilizio avvenuto in Palermo, in violazione delle leggi ed a precipuo vantaggio del potere mafioso.

Il Caruso ed il Fidora debbono quindi essere assolti dalla imputazione di diffamazione in danno del Ciancimino con la formula "trattandosi di persona non punibile per avere agito nell'esercizio di un diritto".

Il Tribunale non ritiene che, da parte del Ciancimino, nel proporre la querela, si sia versato in colpa di tale gravità da giustificare la di lui condanna al risarcimento dei danni a favore degli imputati (artt. 488-8 382 C.P.P.).

11)- Passando all'esame dell'imputazione ascritta alla Saladino, al Chilanti ed al Fidora (capo A) della rubrica), il Tribunale constata che la vicenda può essere trattata unitariamente per la omogeneità dei comportamenti posti in essere, per la unicità del soggetto passivo del reato, per la identità della soluzione da adottarsi. (19)

Trattandosi di una pluralità di attribuzioni che i prossimi congiunti hanno ritenuta lesiva della memoria del defunto dott. Pietro Scaglione, attribuzioni contenute in diversi scritti ed inserite, inoltre, in ciascun articolo, nell'ambito di più ampio discorso, chiarezza vuole che le singole frasi incriminate siano direttamente espunte dagli scritti - a maggior chiarimento del pur puntuale capo di imputazione - procedendosi così alla precisazione del fatto, indi passando alla sua discussione ed alla valutazione delle conseguenze sul piano processuale.

12)- Il fatto -

Gli scritti incriminati furono pubblicati, come si è detto, sul giornale "L'Ora", nel seguente ordine cronologico: 6 maggio, 7 maggio, 8 maggio, 5 giugno 1971.

L'articolo del Chilanti "Una potenza che faceva paura" contiene le seguenti frasi, in riferimento alla persona del dott. Scaglione: "Quando la mafia palermitana vuol dare valore perentorio, definitivo a una sentenza dice: è sentenza della Noce. Per dire: non c'è più niente da fare. Ebbene, proprio nel quartiere della Noce, in via dei Cipressi, è stato "giustiziato" il dottor Pietro Scaglione, procuratore capo della Repubblica di Palermo, del quale si era occupato il Consiglio superiore della Magistratura su richiesta della Commissione antimafia". È, in seguito: "Il Consiglio superiore della Magistratura aveva "promosso" Scaglione, ma lì aveva anche trasferito a Lecce. E quando a Palermo si è saputo che Scaglione doveva andarsene dalla città, se ne è fatto un caso politico".

Ancora: "L'antimafia si era occupata di Scaglione per l'affare Luciano Liggio: dopo aver assodato che lui, Scaglione, aveva emesso, a carico di Liggio, un mandato di arresto circoscritto al territorio di Corleone, là dove non si trovava di sicuro".

E, poi: "Il primo "scossone" alla posizione di Scaglione è

(19) Cfr. pagg. 691-692. (N.d.r.)

21)

"venuto dall'affare Liggio, come già detto: ma sul tavolo del pro"
"curatore capo di Palermo si erano da ultimo accumulate denunce;"
"atti procedurali contraddittori, oscuri, senza via d'uscita. Lo"
"Scaglione aveva, per esempio, aperto procedimenti penali a cari-"
"co di quasi tutti gli amministratori del Comune e della Provincia."
"Per reati di poco conto, ma si trattava di una sessantina di pro-"
"cedimenti; figurava anche il suo amico Ciancimino tra gli incrimi"
"nati".

Più oltre: "Lo Scaglione si era occupato anche dell'affare"
"De Mauro: fu sua l'iniziativa dell'arresto del commercialista Ni-"
"no Buttafuoco, che venne poi scarcerato. Intanto, un rapporto dei"
"carabinieri, sempre sul rapimento di De Mauro, che collegava il"
"delitto al contrabbando di tabacco e droga, restava per tre mesi"
"circa sul tavolo di Scaglione senza che se ne scaturisse una ini"
"ziativa giudiziaria".

Questi i brani della prosa del Chilanti, che appaiono riferibili alla frase "aveva aperto procedimenti penali a carico di quasi tutti gli amministratori del Comune e della Provincia, mentre avrebbe ignorato altra denuncia presentata dal prefetto Pirelli ed il rapporto dei carabinieri sul caso De Mauro", sinteticamente esposta in imputazione.

"Il riferimento alla "denuncia del prefetto Pirelli", è contenuto nella seguente frase:

"L'altra "grana" sottaciuta da Scaglione per mesi e mesi: la"
"denuncia presentata dal prefetto Pirelli a carico dell'ex diretto-"
"re e di vari commissionari mafiosi dei mercati generali. Una "de-"
"nuncia" che Scaglione ha ignorato fino a poche settimane fa, e"
"che era stata presentata un anno fa circa. Poi, aperto il fascico-"
"lo, ecco che Scaglione incrimina tre sindaci, decine di commercian"
"ti, insomma eccolo praticare la strategia della giustizia "contro"
"tutti", destinata a concludersi in una giustizia "contro nessuno".
"E anche dietro l'affare dei mercati generali ci sono degli omicidi".

L'articolo del Chilanti "La carriera del procuratore nell'era rovente della mafia" dice, fra l'altro: "Nel 1964, Scaglione fece"
"arrestare Liggio: ma il bandito, processato venne prosciolto e, ri-"
"processato latitante un paio d'anni dopo, fu prosciolto ancora: si"
"fece anzi di più, venne cioè revocato il mandato di cattura a cari"
"co di un latitante, lui, appunto, Liggio. La sentenza fu criticata"
"anche da Pafundi". E proseguendo: "Si arriva così al vertice della"
"carriera di Scaglione, quando - nell'agosto 1965 - scatta una massic"
"cia "operazione antidroga sotto la pressione dell'antimafia, della"
"pubblica opinione e degli omicidi che erano stati compiuti a Paler-"
"mo, nei nuovi quartieri della speculazione edilizia, là appunto do-"
"ve si era riversato il "capitale" accumulato da gangsters e mafio-"
"si col contrabbando, in una speculazione che prendeva aspetti le-"
"gali e facilitava buone relazioni politiche e di affari coi pub-"
"blici amministratori. Era accaduto questo: gangsters e mafiosi diventa"
"ti trafficanti d'aree e costruttori a rapina, venivano incrimina-"
"ti non per le loro nuove attività ma per quelle dalle quali aveva-"
"no ricavato "i capitali" destinati ai nuovi investimenti. Fu gran-"
"de retata: vi caddero dentro Frank Coppola, Genco Russo, Calogero"
"Orlando, Frank Garofalo, Vincenzo Martinez, Rosario Vitaliti, Joe Im-"
"periali, Giuseppe Magaddino (latitante in U.S.A.). Scaglione affi-"
"dò l'inchiesta giudiziaria al giovane giudice Aldo Vigneri (pro-"
"tetto da Mattarella) e nel corso del lavoro di quest'ultimo furo-"
"no emessi altri mandati di cattura a carico di "cittadini americani",

22) Ancora: "Per incarico di Scaglione il giudice Aldo Vigneri, accom-
"pagnato dal cancelliere palermitano dott. Lima, si recò negli Sta-
"ti Uniti, ad interrogare Joe Valachi. E di fatti lo interrogò a Sing-
"Sing, ma, ritornato a Palermo, il giudice Vigneri non diede prova
"di aver compiuto un importante lavoro giudiziario. Tant'è vero che
"si dimise dalla magistratura e, vincendo il solito regolare concor-
"so, diventò segretario generale dell'Ente Minerario Siciliano. E'
"poi avvenuto che il processone celebrato a Catanzaro a carico di
"tutte queste persone si sia concluso con le note assoluzioni per
"insufficienza di prove. Intanto qualche "imputato" finiva male
"come il Magaddino assassinato a Nuova York, mentre altri espatria-
"ti con l'organizzazione ...turistica di Cosa Nostra, come Tomaso
"Buscetta si trovano ancora oltre Atlantico; e il Buscetta, arresta-
"to qualche mese fa, ha potuto versare al giudice americano un ri-
"scatto di ben 60.000.000 ~~milioni~~ di lire mentre a Palermo era repu-
"tato un mafiosetto di mezza tacca".

Infine: "Di casi sensazionali, oltre al quello notissimo di
"Liggio, se ne verificarono altri sotto il governo giudiziario di
"Scaglione: basti citare quello del Torretta, il quale fu arrestato
"perchè a casa sua, nel salotto di casa sua, era stato ucciso un ma-
"fioso e la polizia aveva trovato il cadavere. Ebbene, le indagini
"si svolsero in modo tale che il Torretta non venne condannato, fu
"prosciolto, insomma venne considerato un "affittacamere"(e rammen-
"tiamo che si tratta del potente capomafia di Uditore). Altro sensa-
"zionale: quello della sparatoria di viale Lazio negli uffici dei
"Moncada, ricchissimi costruttori edili: là dentro venne assassina-
"to il capomafia Cavataio, ma i costruttori non sono stati neppure
"sospettati di complicità. Anche loro prosciolti, anche loro giudi-
"cati dalla Procura "affittacamere della morte".

Questo è il letterale discorso che, tra l'altro, il Chilanti svolge ed al quale è riferibile quanto sinteticamente contestato in rubrica: "che Scaglione affidò l'inchiesta giudiziaria per il rapporto antidroga ad un giovane giudice istruttore (dott. Vigneri); amico e protetto da Mattarella, processone che si è concluso per insufficienza di prove", "che non si è proceduto contro i costruttori per la strage di viale Lazio "e" che Scaglione avrebbe manipolato iel corso dei procedimenti penali al punto che il Torretta, nella cui casa fu trovato il cadavere di un mafioso, fu prosciolto".

Lo scritto "profilo di un capo" - con sovrattitolo "Pietro Scaglione: il suo temperamento, il suo gusto del potere, i suoi metodi" - dell'imputata Giuliana Saladino (Giulia Sala), consta di diciannove "testimonianze", cioè di dichiarazioni che la giornalista ha affermato di aver raccolto nella immediatezza della morte e nel corso delle onoranze, precedute da una breve nota introduttiva e contenenti un "pezzo" intermedio di collegamento che riassume le conclusioni della relazione degli onn. Elkan ed Assennato, della Commissione parlamentare di indagine, sul funzionamento dell'amministrazione giudiziaria nella Sicilia Occidentale (1965). (20)

Nella testimonianza n. 1, è scritto, tra l'altro: "nei processi
"di mafia era brillante e deciso, ottimo parlatore anche se alla ma-
"niera antica, forse un po' trombone. Ma preparatissimo, molto intel-
"ligente, l'ho sentito parlare in aula parecchie volte. La sua car-
"riera fu più rapida del consueto, sì, per i suoi indubbi meriti.
"Mattarella da oscuro ma valente pretore lo portò a presidente, erano
"legati da una solida, reciproca amicizia".

La testimonianza n. 5 reca: "teneva nel cassetto troppi proces

(20) Quella che viene convenzionalmente definita relazione Elkan-Assennato è, in realtà, la relazione svolta dal deputato Assennato, a nome del Gruppo di lavoro per gli affari giudiziari, nella seduta della Commissione del 26 aprile 1967 (cfr. Doc. XXIII n. 2 - Senato della Repubblica - VII Legislatura, pagg. 272 e 273). Tale relazione, peraltro, non si concretò in un documento formale della Commissione medesima.

23)

"si politici, e alcuni li tirava fuori al momento opportuno, alcu-
"ni mai. Conosceva dettagliatamente tutto ciò che è avvenuto a Pa-
"lermo in questi anni, e ciò che è venuto fuori nei processi è solo
"l'infinitesima parte, quel che si vede dell'iceberg: cento metri
"fuori a galla e duemila sottacqua!".

La testimonianza n. 6, tra l'altro; "ci fu un momento in cui,
"a saper leggere negli avvenimenti cittadini, in quelli scritti ed
"in quelli non scritti, sembrò che ci fosse un rapporto amichevole
"tra il procuratore ed il tandem Gioia-Lima. Con Ciancimino, per
"esempio, erano commensali abituali e compagni di lunghe partite a
"poker. Che senso ha, a un certo punto, processare Ciancimino insie-
"me ad altre 56 persone per piccoli favori, per minuzie irrilevanti?"
"Nel rapporto Bevivino ci sono secondo l'Antimafia estremi di reato (21)
"molto più gravi, ma Scaglione non diede ad essi alcun corso. Del
"resto, quello di tenersi i procedimenti nel cassetto era un suo
"comportamento costante. Come per il Banco di Sicilia, per esempio.
"Già nel 1958 c'era stata un'inchiesta del Ministero del Tesoro, nel
"59 c'era stato un dibattito rovente all'ARS, solo nel 1964 Scaglio-
"ne avviò la procedura. Come si spiega questo?".

Nella testimonianza n. 7: "Non solo Bevivino o il Banco di Sici-
"lia, ma molte altre cose si fermavano nei cassetti della Procura.
"Nel 1964 il Narcotic Bureau inviò un rapporto sulla droga, il più
"serio tentativo fatto in questo campo. Rimase per quattro anni nel
"cassetto di Scaglione. Poi il Narcotic tornò alla carica, arrestò
"tutti, Plaja, Magaddino, Scandariato Jhon Bonventre, Frank Coppola,
"Frank Garofalo....mafia di Castellammare del Golfo e mafia italo-ame-
"ricana, un vertice. Vigneri giudice istruttore, Scaglione procurato-
"re. Furono tutti assolti."

Nella testimonianza n. 9: "Se fosse stato un magistrato indiscus-
"so, l'Antimafia non si sarebbe occupata anche di lui. Non fu lui che
"rifiutò di arrestare i finanzieri per il furto dei mitra, finchè non
"si ventilò un'intervento dell'Antimafia?".

Nel "pezzo" di collegamento, dopo la testimonianza n. 10, si
legge: "il 20 luglio 1965 un altro foglio o dossier, si posa, e ri-
"poserà per anni sul tavolo di Scaglione: è la decisione della commis-
"sione provinciale di controllo contro l'amministrazione provinciale
"per fatti che presentano gli estremi di falso in atto pubblico. La
"Procura non procede".

Il Collegio constata che il capo di imputazione riporta, talo-
ra letteralmente, talora in sintesi, frasi contenute nei brani sopra
trascritti.

L'articolo del 5 giugno 1971 di Giuliana Saladino "Scaglione
un mese dopo", è suddiviso in vari "pezzi" (il fatto, le reazioni,
le indagini, i funerali, il summit, il magistrato, le ipotesi) e
tende a fissare la situazione ad un mese dall'assassinio del procu-
ratore.

In particolare, dopo aver riferito, talvolta in termini caustici, le manifestazioni di cordoglio seguite alla scomparsa del dottor Scaglione ed, in particolare, il tono dei discorsi celebrativi, sottolineando che "la parola mafia non l'ha pronunciata nessuno", l'autrice scrive: "ma nè Colombo nè Restivo se la sentono di fare quadrato attorno al cadavere del più discusso tra i magistrati italiani, "comparso davanti all'Antimafia a spiegare come e perchè ha lasciato "fuggire Liggio, salvato, in extremis con lo scarto di un voto o due

(21) Il rapporto citato nel testo, costituente l'oggetto del documento 192, è pubblicato nel sesto tomo del IV Volume (Doc. XXIII n. 1 - Senato della Repubblica - VIII Legislatura, pagg. 3-447). (N.d.r.)

" dal Consiglio Superiore della Magistratura che lo rimuove e lo"
"promuove".

Nella parte terminale, dopo aver riassunto le manifestazioni più evidenti dell'indagine in corso l'articolo reca: "Chi era ve-" "ramente Scaglione? Le ombre sono tante e pesanti, molte se ne so-" "no addensate, molto è stato già scritto in proposito. Proviamo a" "riassumere: Scaglione è uomo di parte, per molti versi legato ad" "una fazione che spadroneggia a Palermo, ai Lima, ai Gioia, alle" "giovani leve dell'arrembaggio della città, quando lui diventa - nel" "1962 procuratore capo; è amico di Mattarella, è a contatto con i po-" "tenti è potente lui stesso. Insabbia alcuni processi, ne riesume al-" "tri, ne istruisce paredchi contro azioni politiche, si inserisce" "con processo clamoroso nel gioco della successione al Banco di Si-" "cilia, favorendo il candidato di Mattarella, non apre una inchiesta" "sulla morte di Lucky Luciano, conserva per sempre il rapporto della" "Guardia di Finanza sulla droga e non procede, come non procede quan-" "do viene rivelato il rapporto sulla mafia firmato dal tenente Malau-" "sa. E' un caposafia? No, più semplicemente è un uomo entrato nel gi-" "ro del potere per conquistarlo ed esercitarlo in un gioco pericolo-" "so di contropartita".

Questi i brani nei quali sono racchiuse le frasi di cui all'ultima parte del capo di imputazione sub A). (22)

13)- La discussione -

La lettura degli articoli in questione dimostra che il Chilanti e la Saladino, scrivendo nei giorni immediatamente seguenti all'assassinio del dott. Pietro Scaglione, ebbero principalmente a porre in evidenza la necessità di ricercare le ragioni vere e profonde del clamoroso delitto. Entrambi i giornalisti, infatti, non hanno mancato di fare richiamo alla necessità di superare lo sbigottimento e la fase della esaltazione della figura dell'ucciso per muovere rapidamente alla ricerca degli autori e dei mandanti del delitto, con ciò percorrendo le fasi della vita e della carriera del magistrato allo scopo di individuare elementi atti a fornire una traccia per una serie valutazione dei fatti.

E' significativo rilevare che, proprio nel periodo in cui gli imputati mettevano in evidenza tale necessità e chiaramente attribuivano al potere mafioso la responsabilità della tragica vicenda, ben diverso era il clima dominante negli ambienti della magistratura palermitana se è vero che i componenti della Commissione Parlamentare d'inchiesta onn. Dalla Briotta, Azzaro e Malagugini riferivano proprio in quei giorni (vedasi la relazione al termine della quinta legislatura, pag. 93) che "i magistrati ascoltati avevano" "però sottolineato che doveva ancora essere dimostrata la causale "mafiosa del delitto" e che avevano dichiarato "di ritenere piutto-" "sto che Scaglione - di cui rivendicavano la dirittura morale e pro-" "fessionale - fosse stato vittima di qualche esaltato che "per acri-" "monia" avesse voluto vendicarsi di una presunta eccessiva durezza" "durezza nell'esercizio delle sue funzioni di magistrato". Tesi quest'ultima decisamente scartata dagli organi di polizia che riferivano ai componenti della Commissione Parlamentare e che, escussi quali testimoni dal Tribunale (Questore Li Donni, generale Della Chiesa, maggiore Russo), hanno ribadito il convincimento che la (23)

(22) Cfr. pagg. 691-692. (N.d.r.)

(23) Cfr. Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V Legislatura (Doc. XXIII n. 2-*septies* - Senato della Repubblica - V Legislatura, pag. 93). (N.d.r.)

25)

la tecnica usata per perpetrare il delitto denoti chiaramente l'origine "mafiosa" dello stesso.

In questa situazione, gli imputati ebbero a pubblicare i noti scritti e la verifica che essi ritennero di effettuare sui fatti salienti della carriera del defunto magistrato sembra percorrere quella traccia dalla quale nessuna approfondita indagine intorno al delitto avrebbe potuto discostarsi.

Sta il fatto che i comportamenti ed i fatti oggetto delle pubblicazioni sono stati ritenuti lesivi della reputazione del magistrato.

Conviene, subito, rilevare che la più ampia trascrizione dei brani effettuata in questa sede rispetto al sintetico richiamo contenuto nel capo di imputazione non fa che confermare tale constatazione dell'avere, gli imputati, operato nell'intento di procedere ad una completa ricostruzione, nelle luci che nelle ombre, della figura dello Scaglione.

La verifica della corrispondenza a verità di quanto dal Chilanti e dalla Saladino pubblicato impone, ora, di procedere a sep pur sintetico esame delle singole allegazioni gionalistiche in funzione delle risultanze acquisite.

14)- Le allegazioni diffamatorie possono essere riassunte sotto tre distinti profili, tutti egualmente atti a ledere la reputazione del magistrato:

- un primo, consistente nell'attribuzione, allo Scaglione, del fatto di aver goduto dell'amicizia e della protezione di un noto uomo politico traendo, da ciò, vantaggi di carriera;
- un secondo, consistente nell'attribuzione di una menomazione del prestigio e dell'idoneità a rivestire le funzioni, tanto da dover essere "salvato" in sede di indagini da parte del Consiglio Superiore e da essere, poi, trasferito seppure sotto il pretesto di una promozione;
- un terzo, consistente nella ripetuta attribuzione, al detto magistrato, dell'abitudine di regolare il corso dei procedimenti secondo fini di favore politico ovvero di trattarli secondo schemi di particolare lentezza.

Sulla prima circostanza è a dirsi che non sembra doversi dubitare dei rapporti di buona amicizia esistenti tra il dott. Scaglione e l'on. Bernardo Mattarella. Numerose ed univoche sono le fonti agli atti che confermano la circostanza.

E', tuttavia, doveroso rilevare che l'attento esame del fascicolo personale del magistrato, delle risultanze dell'indagine svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura e la considerazione dello sviluppo della sua carriera non consentono assolutamente - al di là della valutazione della possibilità teorica che un uomo politico, pur eminente, abbia o abbia avuto, in passato, la possibilità di far procedere in modo particolarmente favorevole la carriera di un giudice - di affermare che il dott. Scaglione abbia raggiunto il vertice delle funzioni di cassazione e degli incarichi direttivi per motivi diversi dalla propria laboriosità e dalla propria eccezionale capacità professionale.

25) bis Per quanto concerne l'intervento del Consiglio Superiore della Magistratura a seguito delle note vicende relative alla scomparsa del mafioso Luciano Liggio, il Tribunale constata:

- che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia deliberò, nelle sedute del 12 e del 19 febbraio 1970, di trasmettere, al Consiglio Superiore della Magistratura, un documento (on. Malagugini) relativo all'allontanamento del predetto Liggio, alle modalità che avevano caratterizzato la vicenda ed alle eventuali responsabilità; (24)
- che, a seguito di ciò e a esito di un primo esame della situazione, la 2° Commissione referente del C.S.M. propose, alla unanimità, di iniziare la procedura per il trasferimento d'ufficio del magistrato Scaglione dalle ricoperte funzioni di procuratore della Repubblica in Palermo, ai sensi dell'art. 2 del R. D.L. 31/5/1946, n. 501;
- che, espletata la procedura, il C.S.M., con deliberazione 26/2/1971, decise (con quindici voti favorevoli e tre contrari, previo allontanamento volontario di altre due componenti) di archiviare la pratica;
- che la motivazione del detto provvedimento di archiviazione fu in seguito, approvata dal C.S.M., nella seduta del 27/6/1972, con il voto favorevole di dodici componenti su diciannove presenti.

A seguito dell'archiviazione della pratica di trasferimento d'ufficio, il C.S.M. diede corso alla valutazione del dott. Scaglione per il conferimento delle funzioni direttive superiori e lo nominò procuratore generale della Repubblica. L'attribuzione della sede di Lecce - ed il correlativo trasferimento da Palermo - altro non furono se non il riflesso necessario della promozione in relazione alla vacanza di posti. E' a dirsi che, archiviata la procedura di trasferimento ai sensi dell'art. 2 della legge sulle guarentigie della magistratura, il Consiglio Superiore de non avrebbe avuto la possibilità di imporre un trasferimento al dott. Scaglione, il quale ben avrebbe potuto rinunziare alla promozione e, quindi, alleo allontanamento da Palermo.

Sembra opportuno rilevare che, la notizia delle giustificazioni rese dall'allora Questore di Palermo, dott. Zamparelli, in relazione alla vicenda Liggio - giustificazioni risolventisi in accuse al dott. Scaglione -, dell'intervento della Commissione Parlamentare e dell'azione intrapresa dal C.S.M., ebbe grande risonanza sugli organi di informazione e sulla stampa in particolare.

Non ebbero, al contrario, eguale e dettagliata eco le notizie relative alla definizione del caso ed alle modalità con cui la stessa era intervenuta.

Il terzo ordine di allegazioni offensive prospetta in primo luogo la vicenda della vasta indagine sul traffico della droga cui la Procura della Repubblica di Palermo diede corso. Per verità, lo scritto del Chilanti relativo a tale vicenda - più sopra riportato integralmente sub 12) - non attribuisce al dott. Scaglione la responsabilità dell'esito, ritenuto modesto, del procedimento. Seppure riferendo, infatti, la vicenda stessa alla "gestione Scaglione", il Chilanti fornisce, anche se in chiave critica ed ironica, uno schema completo dei fatti e mette, d'altro canto, in evidenza che il procuratore della Repub-

(24) Cfr. Relazione sulla indagine svolta in merito alle vicende connesse alla irreperibilità di Luciano Leggio (Doc. XXIII n. 2 - Senato della Repubblica - V Legislatura). (N.d.r.)

26)

blica aveva proceduto, allorquando aveva la diretta gestione del procedimento, con rigore.

In verità è emerso che nulla può essere attribuito di meno che corretto al dott. Scaglione in relazione alla questione "della droga" ed al così detto rapporto del Narcotic Bureau.

Così pure deve precisarsi che il procuratore della Repubblica di Palermo non avrebbe avuto competenza alcuna a svolgere indagini intorno al decesso del noto Lucky Luciano; decesso avvenuto fuori del circondario di Palermo.

Anche per quanto concerne l'affare del "furto dei mitra", l'intervento del Procuratore della Repubblica risulta essere stato energico e tempestivo, se è vero che gli ordini di cattura seguirono sempre, a brevissima distanza di tempo, i rapporti di denunzia della Guardia di Finanza (vedasi il rapporto conclusivo G.d.F. in data 27/5/71).

In relazione, poi, alla sparatoria di Viale Lazio ed al procedimento cui fu oggetto il Torretta, è palese l'inesattezza di quanto scritto negli articoli in esame. Lo stesso imputato Chilanti, riconosciuto l'infondatezza delle notizie pubblicate invocando la cattiva informazione ricevuta o la confusione del momento (vedasi l'interrogatorio in data 19/12/73).

Del rapporto del tenente Malausa, infine, non esiste nemmeno la certezza del suo inoltro al Procuratore della Repubblica. (Teste gen. Della Chiesa).

15)- Più delicata appare l'indagine per quanto ha tratto alla pretesa mancanza di iniziativa in relazione a fatti clamorosi ed alla lentezza nella trattazione di determinati affari.

Sta il fatto che, il 30 gennaio 1963, a seguito della interpellanza di due deputati, l'Assemblea Regionale Siciliana trattò ampiamente della situazione al Banco di Sicilia e che, il 31 gennaio successivo la stampa locale (vedasi "L'Ora" di quel giorno, in atti) riferì fatti tali da interessare largamente il magistero penale.

Non risulta che il procuratore della Repubblica abbia preso alcuna iniziativa di indagine, se è vero che soltanto il 5 maggio 1965, ricevendo gli atti relativi a taluni esposti indirizzati in precedenza al procuratore generale (vedasi la certificazione della Segreteria di quella Procura Generale in data del 19/7/1973), fu provveduto, previa iscrizione a Registro Generale in data 31/5/1965 (vedasi la certificazione in data 11/8/1973 della Segreteria della Procura della Repubblica di Palermo) ad esercitare l'azione penale con la trasmissione del procedimento al Giudice Istruttore. Ora, poichè il Procuratore Generale non trattava gli atti relativi agli esposti a seguito di avocazione, devesi concludere che il Procuratore della Repubblica non ritenne di prendere iniziativa di indagine in ordine agli episodi clamorosamente denunciati all'opinione pubblica. Di ciò si ha conferma anche dalla lettura della sentenza 28/12/1970, n. 822/70, della Corte d'Appello di Palermo (Bazan e altri).

In ordine, poi, al procedimento contro Lima Salvatore e numerosi altri, sulla scorta della certificazione della Segreteria

27)

della Procura della Repubblica di Palermo indata 11/8/1973, può dirsi:

- che, al n° 161/67 del Registro Ricorsi fu in data 23/5/1967, iscritto un "anonimo contro commissione di controllo"
- che il 26/5/1967 fu richiesto un rapporto alla Suadra Mobile;
- che l'11/8/1967 fu annotato l'arrivo di detto rapporto;
- che, con annotazione 2/5/1970, gli atti vennero trasferiti al Registro Generale, al n° 7577/70;
- che, sempre sotto il n° 7577/70 di Registro Generale, fu annotato, il 29/4/1970, il nome di Lima Salvatore + 61 in relazione ai rapporti 5/8/67 della Squadra Mobile;
- che tutti gli atti ormai annotati al n° 7577/70 vennero trasmessi al Giudice Istruttore in data 29/4/1970.

Osserva il Tribunale che, proprio in data 29/4/1970, risulta essere stata inviata, dal prefetto Pirelli, lettera raccomandata preannunciante l'invio di un rapporto concernente il "mercato ortofrutticolo all'ingrosso". Tale lettera, iscritta al n° 8191/70 del Registro Generale, fu seguita dal rapporto 10/8/1970. Il tutto trasmesso al Giudice Istruttore in data 1/3/1971.

E', così, dato di constatare che gli atti relativi alle indagini rimasero annotati al Registro Ricorsi dal 23/5/1967 al 2/5/1970 e che il trasferimento a Registro Generale, e la trasmissione del procedimento al Giudice Istruttore, avvennero in coincidenza con la formale presentazione, da parte del prefetto Pirelli, di una denuncia e di un dettagliato rapporto.

Devesi, in proposito, considerare, ancora, che la 2° Commissione referente del Consiglio Superiore della Magistratura ebbe a portare la propria attenzione sulla vicenda e, in data 14/7/1970, svolse, a Palermo, particolare indagine. Dall'esame dei relativi atti risulta che, dal maggio 1968 al 23/2/1970, non fu svolta alcuna attività in ordine al procedimento.

Questo Tribunale non intende, da ciò, trarre alcuna illazione, ben conoscendo le difficoltà in cui si dibattono gli uffici giudiziari e, particolarmente, quelli del pubblico ministero. Deve, dare, altresì, atto che, avanti alla Commissione del C.S.M. il magistrato incaricato dell'indagine ebbe a fornire ampie spiegazioni dell'inattività specificando gli impegni che lo avevano altrimenti assorbito.

Si pone, tuttavia, il problema dell'interpretazione che, del fatto, possono essere stati autorizzati a dare persone estranee all'ambiente e tendenzialmente portate (1) ad attribuire una qualche efficacia all'azione dell'amministrazione giudiziaria.

16)- Nel corso del dibattimento, il Tribunale, procedendo alla verifica della fondatezza dei singoli fatti attribuiti al dr. Scaglione, ha necessariamente esteso l'indagine alla complessa figura del defunto magistrato.

E' risultato per certo che il dott. Pietro Scaglione fu uomo di assoluta onestà personale (e, di ciò, gli stessi scritti degli imputati hanno dato atto); fu magistrato intelligentissimo ed estremamente dotato sul piano tecnico.

I testimoni escussi hanno concordemente dichiarato che mai ebbero a constatare interferenze indebite nell'operato di altri magistrati, di funzionari ed ufficiali di polizia, di collabora-

(1) leggasi "portate" p.c.

28)

tori o di dipendenti in genere.

Anche per quanto concerne la condotta e le amicizie del dott. Scaglione, nessun concreto elemento negativo è stato acquisito.

Ciò posto, il Collegio deve osservare che problema rilevante nel presente processo non è soltanto l'accertamento della rigorosa verità - tutta, per vero, emersa a positivo conforto della figura del magistrato -; si pone, invero, un problema di indagine su comportamenti tali da aver consentito in altri l'insorgere di sospetto o di ragionevole tendenza al negativo apprezzamento.

Nulla di negativo è riscontrabile nella esistenza di rapporti di amicizia e di cordialità con persone eminenti nel campo dell'attività politica ed amministrativa. Certo, è, tuttavia, che, in un clima appesantito da una situazione quale quella più sopra evidenziata, non può legittimamente pensarsi che, dall'esistenza di tali rapporti, non potessero trarsi, in determinate occasioni, non favorevoli illazioni.

Così i rapporti intercorsi in passato con persone di dubbia fama non potevano risolversi sempre in strumento di favorevole apprezzamento.

Lo Scaglione, ad esempio, fu "compare d'anello" di Bertolino Giuseppe, personaggio ben noto alla polizia ed alla giustizia (vedasi il rapporto Carabinieri 18/2/1972). E' pur vero che proprio il defunto procuratore, il 13/2/1970, propose al Tribunale di Palermo l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti del Bertolino, in accoglimento di una segnalazione 31/7/1969 della Compagnia Urbana Prima dei Carabinieri di Palermo, seguita da altra segnalazione in data 25/11/1969 della Compagnia di Partinico dell'Arma e da una proposta formulata, il 27/11/1969, dalla Questura di Palermo, direttamente al Presidente di quel Tribunale e, per conoscenza, al Procuratore Generale della Repubblica.

Ciò sta a dimostrare l'integrità del magistrato; tuttavia in colui che non avesse avuto la possibilità di esaminare l'intero arco dei rapporti intercorsi tra lo Scaglione ed il Bertolino, avrebbe potuto permanere il sospetto di un non chiaro legame.

Anche i rapporti di amicizia tra lo Scaglione, e la sua famiglia, e Pietro Longo non paiono tali da comportare un aumento del prestigio del magistrato.

Della esistenza di tale amicizia è fatto cenno già in un rapporto riservato che l'Arma dei Carabinieri ebbe a rimettere al Procuratore Generale della Repubblica in Palermo, il quale era stato incaricato di raccogliere elementi atti a consentire di rispondere ad una interrogazione parlamentare sul dott. Scaglione. Questo Tribunale ha ritenuto doveroso approfondire l'indagine.

L'escussione del Longo, sia a causa di amnesia conseguente ad un'asserta malattia sia a causa di una chiara intenzione di non rendere palesi i fatti salienti di una vita certamente avventurosa, non ha fornito un quadro completo della sua personalità.

E' tuttavia, certo:

- che il Longo, ancora fanciullo, emigrò negli Stati Uniti colà raggiungendo i genitori;

- che, nel 1929, il Longo, trentatreenne, rientrò in Italia, allo scopo di curare una malattia di cui l'aria natia avrebbe certamente favorito la guarigione; guarigione, infatti, prontamente intervenuta al solo porre piede sul suolo italiano;
- che, al rientro in Italia, il Longo recò con sè un rilevante capitale (trentamila dollari, a suo dire);
- che i mezzi impiegati, in America, per accumulare tale ricchezza, non sono stati chiariti, essendosi il Longo, limitato a riferire di certi abili affari in materia di compravendita immobiliare;
- che durante il soggiorno statunitense del Longo, il cognato di costui, gerente di una farmacia, fu fatto saltare in aria, unitamente al personale dell'esercizio, mediante l'invio di un pacco esplosivo; "questioni di gelosia professionale", ha detto il teste;
- che, dal 1929 in poi, il Longo non ha svolto alcuna attività lavorativa, limitandosi a gestire il proprio patrimonio;
- che, dalla fine della guerra sino alla fine degli anni 1960, il Longo ha svolto vita di società, allacciando amicizie altolocate e dimostrandosi persona amante della buona compagnia;
- che, da circa un decennio, improvvisamente il Longo ha iniziato a condurre vita ritiratissima, permanendo costantemente nella propria abitazione e troncando i rapporti con chicchessia, ad eccezione di pochi intimi. Tra questi, il dott. Pietro Scaglione, ed i di lui famigliari (vedasi l'episodio del dono nuziale in denaro di cui alla deposizione di Mariano Scaglione, fratello del Pietro).

Ora, l'amicizia con tale misterioso personaggio ebbe certamente origine e contenuto tra i più leciti. Avrebbe, però, potuto essere male interpretato il fatto che il Pietro Longo fosse stato padrino di battesimo del figlio del dott. Pietro Scaglione.

In definitiva, il Tribunale deve dare atto che nessun elemento comprovato è emerso a scalfire la persona del magistrato in questione. Deve, tuttavia, porsi il problema - nei riguardi dello Scaglione come di qualunque altro magistrato che, in qualsivoglia città italiana, sia chiamato a reggere un delicato ufficio in una condizione di mancanza di mezzi e di generale disservizio della amministrazione - se il suo atteggiamento mai abbia potuto ragionevolmente, seppur in assenza di specifiche responsabilità, consentire il formarsi l'emissione di giudizi critici quali quelli espressi dagli imputati.

17)- La valutazione

Il Collegio, dopo aver proceduto al riscontro delle notizie e dei commenti pubblicati dal Chilanti e dalla Saladino e dopo aver sinteticamente richiamato le risultanze generali delle indagine, ritiene di poter esprimere una conclusiva valutazione intorno alla posizione degli imputati suddetti e, di riflesso, del Fidora.

Certo è che numerose, tra le allegazioni contenute nei noti articoli, non corrispondono a verità ed è altrettanto certo che taluni aspetti delle altre vicende sono riferiti in modo inesatto; ed i fatti non corrispondenti al vero o inesattamente riferiti sono tali da ledere la reputazione di un magistrato in rela-

30)

zione all'esercizio della funzione.

La completa analisi della vicenda è, però, tale da indurre il Tribunale nella ferma convinzione che i giornalisti in questione, lungi dall'essere mossi da intenti specificamente diffamatori, effettuarono le pubblicazioni della convinzione, seppur erronea, di riferire il vero.

Occorre, in primo luogo, porre mente alla situazione di urgenza in cui il Chilanti e la Saladino si trovarono ad operare. Il clamoroso delitto rendeva necessaria una pronta azione di informazione e, soprattutto, di commento su uno dei massimi quotidiani locali. La limitatezza del tempo era, quindi, massima e, di conseguenza, assai scarsa era la possibilità concreta di controllare rigorosamente fatti e notizie.

D'altro canto, è innegabile che numerose fossero, in Palermo, le voci critiche sul conto del dott. Scaglione, ed è altrettanto evidente che le modalità dell'uccisione del magistrato non potevano, sul momento, che confortare i dubbi e convalidare, soprattutto in chi non fosse dotato di particolare conoscenza dell'ambiente - ed è da notarsi che nè il Chilanti nè la Saladino sono cronisti giudiziari - taluni sospetti.

Deve, ancora, sottolinearsi come, nel clima di doveroso omaggio alla memoria dello scomparso, gli strumenti dell'elogio vantassero, in quel momento, un deciso sopravvento sui ripensamenti della critica; e da ciò dovesse derivare, per giornalisti impegnati in una civile lotta al fenomeno mafioso, la tendenziale reazione al ristabilimento di un equilibrio di indagine e di valutazione.

Non può dubitarsi, in vero, che gli scritti in esame, al di là della nota critica e del commento aspro e pungente, denotano un evidente intento di agire incisivamente sugli istituti e sugli uomini sui quali il fenomeno mafioso avesse avuto modo di segnare incidenza.

In questo clima, nell'ambito di questa tensione, il Collegio ritiene di dover individuare la fonte degli errori di apprezzamento e di informazione in cui gli imputati incorsero.

Non fu difficile - sembra doversi affermare - trasformare l'amicizia di un uomo politico in strumento di favore allorchè risultò che la Commissione Parlamentare d'inchiesta ebbe a seriamente valutare la posizione del dott. Scaglione.

Non fu difficile dar corpo alle voci ed ai sospetti, allorquando fu risaputo che il Consiglio Superiore della Magistratura aveva deliberato di dare inizio alla procedura di trasferimento d'ufficio del magistrato.

E si è detto come gli aspetti favorevoli a Scaglione nell'intera vicenda non furono pubblicizzati particolarmente.

Non fu - si ritiene - difficile, nel momento in cui il procuratore cadde sotto i colpi degli assassini secondo le chiare modalità di un'esecuzione mafiosa, vedere, in ciò, conferma della esistenza di oscuri legami.

E non sembra che, negli odierni imputati, l'errore possa essere considerato frutto di una mancata riflessione critica - nei limiti di quanto il tempo e l'urgenza potevano consentire - e di mera superficialità. In vero, l'abbondanza dei particolari, i riferimenti spesso puntuali a fatti e a persone ben determinate, l'allegazione di fonti d'informazione ritenute seriamente attendibili per i loro contatti con il magistrato e con gli uffici giudiziari (considera-

31'

zione, questa, particolarmente valida per la Saladino), dimostrano come i prevenuti non si siano limitati a riferire voci correnti nell'ambiente ma abbiano tentato una diligente ricostruzione dei metodi di lavoro del procuratore della Repubblica di Palermo. Gli articoli incriminati, infatti, confermano, ad una attenta lettura, che i gravi addebiti mossi non consistevano in semplici sospetti dei giornalisti, e neppure in una generica opinione, ma rispondevano ad una precisa convinzione di esporre il vero.

Neppure sembra che vi sia stato compiacimento od eccesso nell'analisi critica di fatti indubbiamente gravi, poichè l'esercizio del diritto-dovere di cronaca non può - come noto - essere limitato al mero riferimento di fatti ed avvenimenti, ma comprende, necessariamente, anche quel commento illustrativo critico che vale a rendere completa l'informazione al lettore, integrata dall'adeguata apprezzamento dell'articolista.

A questo punto, deve procedersi all'analisi delle norme regolanti la materia per verificare la rilevanza e la portata, in concreto, dell'erroneo convincimento di riferire e commentare fatti rispondenti a verità.

18)- Il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) si sostanzia del fatto di chi, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione; intendendosi, per reputazione, la considerazione di cui l'individuo gode nella società. Poichè l'uso del mezzo della stampa determina una maggiore divulgazione all'elemento diffamante e, quindi, il pericolo di maggiore danno, è prevista la specifica aggravante dell'uso di tal mezzo di diffusione del pensiero nella perpetrazione del delitto (art. 595, 3° comma, c. p.).

L'elemento psichico del reato impone che il comportamento sia posto in essere con coscienza e volontà (art. 42, 1° comma, c.p.) mentre l'elemento psicologico è integrato dalla consapevolezza, da parte dell'agente, del potenziale diffamatorio delle proprie allegazioni.

Tale consapevolezza non richiede, evidentemente, che l'azione sia posta in essere con "animus diffamandi", cioè con uno specifico indirizzo intenzionale del comportamento, sufficiente essendo che il soggetto, volontariamente, propali notizie o apprezzamenti tali da ledere l'altrui reputazione. Ond'è che, se l'idoneità degli scritti a ledere l'altrui reputazione è da sola sufficiente a concretare l'elemento oggettivo del reato, l'elemento soggettivo si realizza soltanto in presenza della coscienza dell'autore del contenuto effettivamente diffamatorio della propria allegazione.

Ora, è da rilevarsi che il sistema normativo vigente ha, in origine, previsto una rigorosissima tutela della reputazione rispetto ai fatti diffamanti.

E', però, significativo osservare che, si pure in linea meramente civilistica, la legge 22/4/1941 n° 633, pur attribuendo natura di diritto assoluto al c.d. diritto alla immagine (art. 96), consentiva, anche in carenza del consenso della persona ritrattata, la riproduzione dell'immagine ove questa fosse giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto o

32)

collegata a fatti di interesse pubblico e sempre che il fatto non recasse pregiudizio all'onore, alla reputazione od al decoro della persona (art. 97).

Pertanto, pur in un ordinamento ispirato a principi ben diversi da quelli costituzionali attualmente vigenti, la necessità di consentire la lesione di privati diritti in funzione del pubblico interesse alla informazione era riconosciuto, sia pur in limiti ben ristretti.

E non a caso, tra i primi provvedimenti legislativi democratici rientra il D.L.L. 14/9/1944 n° 288 con il quale, al principio dell'assoluta tutela del diritto all'onore, vennero apportate importantissime deroghe, sempre in funzione del raggiungimento di pubbliche finalità. Con tale provvedimento fu introdotta, la possibilità, per l'imputato, di provare la verità del fatto propalato in talune specifiche situazioni; precisamente allorquando l'offeso sia un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle funzioni, ovvero se per il fatto attribuito alla persona offesa sia aperto o si inizi procedimento penale. Veniva, altresì, introdotta la possibilità di verificare la verità o falsità del fatto in funzione di formale domanda del querelante.

E' evidente che tale innovazione costituì una prima ed incisiva affermazione dei principi democratici ed un iniziale riconoscimento della funzione di una libera stampa dal momento che fu affermato il diritto, in taluni casi, di manifestare pubblicamente il vero anche con incidenza sull'altrui reputazione e che tale diritto fu, in particolare, riconosciuto in relazione alla attività funzionale dei pubblici ufficiali ed alle questioni vergate in giudizio penale. Non fu estranea nella determinazione della innovazione il riconoscimento della positivafunzione della attività di riferimento critico.

Sotto il vigente regime costituzionale ed in applicazione dei principi di cui all'art. 21 della costituzione, la legge 3/2 1963, N. 69 sull'Ordinamento della professione di giornalista, ha affermato, all'art. 2 il "diritto insopprimibile dei giornalisti" alla libertà di informazione e di critica, "limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui" nonchè"l'obbligo inderogabile" di rispetto della "verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e alla buona fede".

Il riconoscimento del diritto alla libertà di informazione e di critica nel rispetto della normativa posta a tutela della altrui personalità pone un problema di equilibrio ed apre la strada all'indagine intorno all'elemento di discriminazione della liceità dell'attività di libera informazione.

E', in primo luogo, a dirsi, per logica elementare, che il richiamo al rispetto delle norme di tutela dell'altrui personalità non può essere inteso come contrapposizione del diritto che si intese riconoscere e regolare alle mere norme incriminatrici aventi la sopra cennata finalità. Il richiamo va, ovviamente, inteso con riferimento al complesso della normativa, ricco delle norme incriminatrici e delle esimenti già codificate.

Ciò posto, deve osservarsi che l'art. 2 in esame ha certamente inteso ampliare il settore in cui l'esposizione di fatti sostanzialmente corrispondenti al vero non concretizza illiceità seppu-

33)
re si sia verificata la lesione della reputazione di alcuno. Ed è problema accertare se l'esposizione del vero abbia valore scriminante assoluto.

Il Tribunale non ritiene di poter dare risposta positiva al quesito.

Sta di fatto che la fondamentale funzione della libertà di cronaca e di critica non richiede necessariamente che abbiano a ritenersi lecite le aggressioni all'altrui reputazione non giustificate dal generale interesse alla conoscenza ed alla verifica di determinati fatti per il corretto funzionamento della vita pubblica, per l'approfondimento della conoscenza degli uomini che svolgono attività politica o adempiono a pubbliche funzioni, o anche per soddisfare un'esigenza di controllo e di curiosità in relazione a persone che, per il loro comportamento o per la professione esercitata, hanno spontaneamente accettato di porsi ad oggetto della pubblica attenzione.

La norma di cui all'art. 595 c.p. mantiene, pertanto, la sua efficacia anche in relazione alla divulgazione giornalistica di fatti veri - o sostanzialmente veri - allorquando nessun pubblico, apprezzabile interesse abbia giustificato la divulgazione medesima.

Così sarà certamente atto diffamatorio, e non potrà essere scriminata, la pubblicazione della notizia di una condanna infamante riportata, in passato, da un privato cittadino. Dovrà, al contrario, ritenersi oggetto di scriminazione, per l'esercizio di un diritto, la medesima pubblicazione avvenuta allorchè il cittadino stesso, presentandosi candidato ad una elezione amministrativa o politica, ovvero ponendosi consapevolmente al centro della cronaca mondana, ovvero assumendo cariche di particolare rilevanza, renda se stesso oggetto dell'altrui valutazione sul piano pubblico.

In tal senso, può, a giudizio del Collegio, parlarsi di effetto scriminante del corretto esercizio della norma posta dallo art. 2 della Legge 3/2/1963.

19)- Se il diritto di cronaca, in quanto esimente, è il diritto di pubblicare notizie vere, il Tribunale osserva che agli effetti della responsabilità penale, l'errore sulla verità delle vicende narrate si risolve necessariamente in un errore di fatto sulla sussistenza di una causa di non punibilità, ed è, quindi, scriminante ai sensi dell'art. 59, ultimo comma C.P.

E' a dirsi, invero, che l'applicabilità dell'esimente putativa di cui agli artt. 51 e 59 C.P. è stata più volte riconosciuta, in giurisprudenza, nelle ipotesi in cui una falsa rappresentazione di una situazione di fatto sia stata tale da indurre ~~indurre~~ in errore sull'esercizio di un diritto effettivamente esistente;

Può, così, affermarsi che la certezza soggettiva della verità dei fatti narrati esclude la punibilità dell'autore, quando risulti fondata su un errore plausibile o determinato da sola colpa.

20)- Alla stregua delle esposte considerazioni in fatto ed in diritto, il Tribunale reputa di dover mandare assolti gli im-

34)

putati Chilanti, Saladino e Fidora dal reato loro ascritto sub a) della rubrica trattandosi di persone non punibili per aver agito nel putativo esercizio di un diritto ai sensi degli artt. 59, u. p., e 51 C.P. (25)

21) - L'onere delle spese processuali deve essere attribuito, in solido, ai querelanti.

P. Q. M.

Il TRIBUNALE,
Visto l'art. 479 C.P.P.;

A S S.O L V E

CARUSO Bruno e FIDORA Etrio dall'imputazione di diffamazione loro ascritta nei confronti di Bellavista Girolamo e Gioia Giovanni perchè il fatto non sussiste e nei confronti di Ciancimino Vito perchè il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 51 C.P.;

A S S O L V E

CARUSO Bruno e FIDORA Etrio dall'imputazione di diffamazione in danno di Scaglione Pietro, in relazione all'articolo pubblicato sul quotidiano "L'Ora" il 16/9/71 perchè il fatto non sussiste;

A S S O L V E

SALADINO Giuliana, FIDORA Etrio e CHILANTI Felice dalle imputazioni di diffamazione loro ascritte in danno di Scaglione Pietro e in relazione agli articoli pubblicati sul quotidiano "L'Ora" il 6/7/8 maggio e 5 giugno 1971, trattandosi di persone non punibili per aver agito nel putativo esercizio di un diritto ai sensi degli artt. 59 u.p. e 51 C.P.;

C O N D A N N A

i querelanti in solido al pagamento delle spese processuali;

D I C H I A R A

non doversi procedere nei confronti di FIDORA Etrio, BAUDO Roberto e GALANTE Giacomo in ordine al delitto di diffamazione in danno di Ettore Lauro, per essere i reati a costoro ascritti estinti per remissione di querela.

C O N D A N N A

il remittente al pagamento delle spese processuali.
Genova, 15 giugno 1974.

Il Giudice

Il Presidente

IL CANCELLIERE
(Gian Roberto Pardini)

(25) Cfr. pagg. 691-692. (N.d.r.)

Per copia conforme all'originale, che si rilascia al richiedente per uso d'ufficio

Genova 11-7-1974

Il Cancelliere DI CANCELLERIA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GENOVA

DOCUMENTO 1132

COPIA DELLA SENTENZA, EMESSA IL 1° LUGLIO 1975 DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA, CONTRO GIULIANA SALADINO, ETRIO FIDORA E BRUNO CARUSO

PAGINA BIANCA

DOC. 1132

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Roma, lì 25 novembre 1975

Prot. n. 1483/D - 4529

Ill.mo Signor Presidente
della Corte d'Appello di

- G E N O V A -

Illustrissimo Signor Presidente,

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia che mi onoro di presiedere, ha deliberato di acquisire copia della sentenza pronunciata da codesta Corte d'Appello a seguito della sentenza in data 15.6.1974, emessa dal Tribunale di Genova I^ Sezione, nel processo contro Saladino Giuliana, Caruso Bruno, Fidora Etrio e Chilanti Felice imputati di diffamazione in danno di Scaglione Pietro, Bellavista Girolamo, Gioia Giovanni e Ciancimino Vito. (1)

Le sarei, pertanto, grato se Ella, in spirito di cortese collaborazione, volesse consegnare copia della sentenza suddetta al latore della presente, maggiore CC Francesco Valentini.

Mi è particolarmente gradito, nell'occasione, Signor Presidente, esprimerLe i sensi della mia più alta considerazione.

(Sen. Prof. Avv. Luigi Carraro)

(1) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg.691-726. (N.d.r.)

Il Presidente della Corte di Appello
Genova

Data di arrivo 1/12/75
Prot. 1489/4534
Doc. 1132

n. 240 prot. spec. Genova, 26 novembre 1975

Illustrissimo Signor Presidente,

In relazione alla sua lettera n° 1483/D-4529 del 25 corrente, Le trasmetto in copia la sentenza richiesta. (2) (3)

Mi è gradito ricambiare i sensi della mia migliore considerazione.

(D. Riccomagno)

On. Sen. Prof. Avv.
Luigi CARRARO
Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia
R O M A

(2) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 729. (N.d.r.)
(3) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 731-821. (N.d.r.)

Doc. 1132

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

1.a Sezione Penale

Sentenza N. 319
Data 1/10/75
Reg. Gen. N. 873/74

composta degli Ill.mi Signori

GALLESIO-PIUMA	dr.	Giulio	*Presidente*
BERTONATI	"	Antonio	*Consiglieri*
PERRIA	"	Giovanni	
LOMBARDI	"	Baldassarre	
CURTO	"	Alfredo	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

1)- SALADINO Giuliana, n. a Palermo il 16.12.1925,
LIBERA - Contumace

2)- FIDORA Etrio Romano, n. a Trieste il 19.10.1930.
LIBERO - Presente

3)- CARUSO Bruno, n. a Palermo l'8.8.1927.
LIBERO - Presente

IMPUTATI

a) SALADINO Giuliana e FIDORA Etrio:

del reato di cui agli artt.81 cpv. 61 n.10-595-597 comma 3° C.P. - art. 4 L.4.3.1958 n. 127 e 13 e 21 L. 8.2.1948 n. 47, perchè in concorso fra loro e con CHILANTI Felice (nei cui confronti la impugnazione del P.G. con sentenza della Corte di Appello di Genova in data 26.6.1975 veniva dichiarata inammissibile), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il FIDORA quale direttore responsabile del quotidiano "L'Ora" di Palermo, il CHILANTI e la SALADINO quali cronisti dello stesso quotidiano, pubblicavano il 6, 7, 8 maggio 1971 e 5 giugno 1971, gli articoli dai titoli "Una potenza che faceva paura", "La carriera del Procuratore nell'era rovente della mafia", "Profilo di un capo"

Annotazioni

Avviso ex art. 151 Cod. p. p.
il 3/9/75
4/9/75
Il Cancelliere

Redatta scheda
il .....
Il Cancelliere

N. Campione penale
Il Cancelliere

Il
estratto: alla Procura Generale
alla Questura
al Comune
Il Cancelliere

"Scaglione un mese dopo", nei quali tutti si offendeva la reputazione del defunto Procuratore della Repubblica di Palermo Dott. Scaglione, a causa dell'esercizio delle sue funzioni, asserendo particolarmente "che il Consiglio Superiore della Magistratura aveva promosso Scaglione, ma lo aveva anche trasferito a Lecce", facendosi con ciò intendere che il trasferimento era stato determinato da un comportamento non del tutto ortodosso, "che aveva aperto procedimenti penali a carico di quasi tutti gli amministratori del Comune e della Provincia, mentre avrebbe ignorato altra denuncia presentata dal Prefetto Pirelli ed il rapporto dei Carabinieri sul caso De Mauro", "che Scaglione affidò una inchiesta giudiziaria per il rapporto anti droga ad un giovane giudice istruttore (Dott.Vigneri), amico e protetto da Mattarella; processone che si è concluso con l'assoluzione per insufficienza di prove", "che Scaglione avrebbe manipolato il corso dei procedimenti penali al punto che il Torretta, nella cui casa fu trovato il cadavere di un mafioso, fu prosciolto", "che non si è proceduto contro i costruttori per la strage di Viale Lazio", "che Mattarella da oscuro Pretore lo portò a presidente", "che teneva troppi processi nel cassetto, alcuni li tirava fuori al momento opportuno, altri mai", "che era suo comportamento costante tenersi i processi nel cassetto, come per il Banco di Sicilia", "che nel 1964 il Narcotic Bureau inviò un rapporto sulla droga che rimase per quattro anni nel cassetto di Scaglione e dopo nove anni di indagini tutti assolti", "che Scaglione si è rifiutato di arrestare i finanzieri per il furto dei mitra", "che non avrebbe proceduto nonostante che il 20 luglio 1965 gli fosse stata presentata una denuncia della Commissione Provinciale di Controllo contro l'Amministrazione Provinciale per fatti che integravano gli estremi del reato di falso in atto pubblico", "che Scaglione è stato salvato in extremis dalla inchiesta presso il Consiglio Superiore della Magistratura per lo scarto di uno o due voti", "che non ha aperto una inchiesta sulla morte di Lucky Luciano", "che ha conservato il rapporto della guardia di Finanza sulla droga e non ha voluto provvedere in ordine al rapporto del Tenente Malausa", espressioni tutte aventi uno specifico riferimento per fatti determinati ed altamente lesive della reputazione del predetto Scaglione.
In Palermo il 6; 7; 8 maggio e 5 giugno 1971.

b) CARUSO Bruno e FIDORA Etrio:
del reato di cui agli artt. 110-61 n.10-595-597 comma 3° C.P. art.4 L. 4.3.1958 n. 127-artt. 13 e 21 L. 8.2. 1948 n.47 perchè in concorso tra loro, il FIDORA quale direttore responsabile del quotidiano "L'Ora" di Palermo, ed il CARUSO quale autore dell'articolo pubblicato sullo stesso quotidiano il 16 settembre 1971 dal titolo

"Il processo a Bruno Caruso per un disegno sull'Ora", offendevano la reputazione del defunto Procuratore della Repubblica Dott. Scaglione, a causa dell'adempimento delle sue funzioni, attribuendogli il fatto determinato di aver fatto parte di una classe dirigente mafiosa e corrotta, ed accostando nel disegno riprodotto l'immagine del Dott. Scaglione con quelle di altri personaggi tra i quali Luciano Liggio, Buttafuoco, il costruttore Vassallo e l'ex sindaco Ciancimino, nei confronti dei quali era stata esercitata azione penale per diversi delitti.

c) e d) omissis (4)

e) CARUSO Bruno e FIDORA Etrio:

del reato di cui agli artt. 110-595 C.P. 13. L.8.2.48 n. 47, per avere, in concorso fra loro, il primo quale direttore responsabile del quotidiano "L'Ora" di Palermo, offeso la reputazione del prof. Girolamo Bellavista, dell'on. Giovanni Gioia e di Vito Ciancimino, pubblicando nell'edizione del predetto giornale n. 270 del 1/2 dicembre 1970 a pag. 5, una vignetta su quattro colonne con particolare rilievo topografico, recante in calce la scritta, con chiaro significato ironico, "Evviva la Sicilia", nella quale sono riprodotti i volti dei predetti Bellavista, Gioia e Ciancimino che circondano la non meno riconoscibile effige di L. Liggio condannato all'ergastolo e definito bandito dallo stesso imputato Caruso nell'articolo che occupa l'intera pagina 5, nel quale si parla tra l'altro di mafia vecchia e nuova. (5)

APPELLANTE IL P.G.

Avverso la sentenza del Tribunale di Genova che, in data 15.6.1974, assolveva CARUSO Bruno e FIDORA Etrio dall'imputazione di diffamazione loro ascritta nei confronti di Bellavista Girolamo e Gioia Giovanni perchè il fatto non sussiste e nei confronti di Ciancimino Vito perchè il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 51 C.P.; (6)

Assolveva CARUSO Bruno e FIDORA Etrio dall'imputazione di diffamazione in danno di Scaglione Pietro, in relazione all'articolo pubblicato sul quotidiano "L'Ora" il 16.9.1971 perchè fatto non sussiste;

Assolveva SALADINO Giuliana e FIDORA Etrio dalle imputazioni di diffamazione loro ascritte in danno di Scaglione Pietro e in relazione agli articoli pubblicati sul quotidiano "L'Ora" il 6/7/8 maggio e 5 giugno 1971, trattandosi di non punibili persone per avere agito nel putativo esercizio di un diritto ai sensi degli artt. 59 u.p. e 51 C.P.;

Condannava i querelanti in solido al pagamento delle spese processuali.

Sulla relazione del Cons. Lombardi

(4) Così nell'originale. (N.d.r.)

(5) La correzione apportata a penna - e tutte le altre correzioni successivamente apportate al testo - risalgono al documento originario. (N.d.r.)

(6) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

in esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti le parti civili, il Procuratore Generale ed i difensori che hanno concluso come da verbale, la Corte osserva:

IN FATTO

Il I° Dicembre 1970, sul giornale "L'ORA" di Palermo veniva pubblicata una vistosa vignetta occupante quattro colonne e recante in calce, a caratteri di scatola, la scritta "EVVIVA LA SICILIA", nella quale erano raffigurate le immagini del Prof. Girolamo Bellavista, dell'On. Giovanni Gioia, di Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, dell'On. Mattarella e del dott. Pietro Scaglione, Procuratore della Repubblica, attorniate da quelle di Luciano Leggio, noto mafioso e condannato all'ergastolo, di tale Buttafuoco, indiziato per la scomparsa del giornalista De Mauro, e del costruttore edile Francesco Vassallo, sottoposto a procedimento penale ed a procedura per applicazione di misure di prevenzione.

Sullo sfondo di detto disegno spiccava inoltre la figura di un personaggio, munito di occhiali neri, di cappello e imbavagliato.

Sullo stesso quotidiano veniva poi pubblicato, a corredo della vignetta, un articolo dal titolo "QUESTA MIA CITTA'" a firma Bruno Caruso.

Il Bellavista, il Gioia, il Ciancimino, ritenendosi diffamati da tale pubblicazione, sporgevano formale querela nei confronti del pittore Caruso, autore della vignetta e dell'articolo di cui sopra è cenno, e contro il direttore responsabile de' "L'ORA",

Fidora Etrio Romano.

Successivamente, dopo la morte del Procuratore della Repubblica, dott. Pietro Scaglione, assassinato da ignoti in Via dei Cipressi a Palermo il 5 maggio 1971, nello stesso giornale venivano pubblicati il 6 ed il 7 maggio 1971 due articoli a firma di Felice Chilanti, rispettivamente dal titolo "UNA POTENZA CHE FACEVA PAURA" e "LA CARRIERA DEL PROCURATORE NELL'ORA ROVENTE DELLA MAFIA", ed altri due articoli l'8 maggio 1971 ed il 5 giugno 1971 dal titolo rispettivo "PROFILO DI UN CAPO" e " SCAGLIONE UN MESE DOPO" a firma di Giulia Sala, identificata per Giuliana Saladino.

Per il tenore ed il contenuto di detti articoli, ritenuti lesivi della reputazione del defunto magistrato, presentavano querela contro i giornalisti Chilanti e Saladino nonchè contro il direttore del quotidiano "L'ORA", Fidora, i prossimi congiunti del dott. Scaglione e più precisamente i figli Antonio e Maria ed i fratelli Rosa, Attilio, Ines e Mariano Scaglione.

Il 16 settembre 1971, poi, mentre era in corso davanti al Tribunale di Palermo il procedimento per diffamazione a mezzo stampa a carico del Ca-

ruso e del Fidora, in seguito alle querele pro-
poste dal prof. Bellavista, dall'on. Gioia e dal
Cianciminо, sul quotidiano "L'ORA" veniva pubbli-
cata in formato ridotto la vignetta già apparsa
su detto giornale il primo dicembre 1970 ed un
articolo dal titolo "IL PROCESSO A BRUNO CARUSO
PER UN DISEGNO SULL'ORA," nel quale veniva rias-
sunto il precedente articolo dello stesso Caruso
dal titolo "QUESTA MIA CITTA'".

Anche in ordine a tale pubblicazione i figli del
defunto dott. Scaglione, Antonio e Maria, propo-
gevano formale querela per diffamazione a mezzo
stampa nei confronti del Caruso e del Fidora in
data 1° ottobre 1971.

Il procuratore della Repubblica di Palermo tra-
smetteva quindi gli atti relativi alle querele
proposte dai familiari del dott. Scaglione, a
norma dell'art. 60 c.p.p., alla Suprema Corte di
Cassazione, che, con ordinanza del 14 gennaio
1972, rimetteva i procedimenti, ai sensi degli
artt. 55 e 60 c.p.p., al Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Genova.

Intanto, il Tribunale di Palermo, venuto a cono-
scenza del provvedimento di rimessione emesso
dalla Suprema Corte di Cassazione e ritenuta la

connessione tra i fatti oggetto del processo in corso presso detto organo giudiziario e quelli per i quali la competenza era stata attribuita al Tribunale di Genova, inviava gli atti relativi al procedimento penale contro Caruso e Fidora alla Procura della Repubblica del capoluogo ligure.

Il P.M. di Genova traeva quindi a giudizio davanti al locale Tribunale, con il rito direttissimo, il Fidora, il Caruso, il Chilanti e la Saladino per rispondere dei reati di diffamazione aggravata loro rispettivamente ascritti e di cui al capo d'imputazione.

Al pubblico dibattimento, il Bellavista, il Gioia, il Giancimino ed i congiunti del dott. Scaglione già menzionati si costituivano parte civile.

Tutti i querelanti, esaminati dal Collegio, confermavano le querele sporte.

Venivano poi interrogati gli imputati.

Il Caruso, nato a Palermo e residente da circa 13 anni a Roma, dichiarava di essere stato a conoscenza dei fatti riportati nel suo articolo, più per sentito dire che per cognizione diretta.

Ammetteva di essere autore dell'articolo pubblicato su "L'ORA" il 1° dicembre 1970 e così pure

della vignetta anteposta all'articolo, vignetta che aveva carattere emblematico e con la quale aveva inteso sintetizzare il titolo dell'articolo stesso e rappresentare un insieme di protagonisti.

Faceva presente di non avere elementi per dire che il dott. Scaglione fosse esponente della mafia.

Asseriva di avere nel disegno raffigurato il Prof. Bellavista perchè rappresentava il mondo forense siciliano.

Precisava che nell'uomo bendato, figurante nella vignetta, aveva inteso solo indicare una eminenza grigia, di cui si parlava molto a Palermo in quei giorni.

Delle persone effigiate assumeva di conoscere solo il dott. Scaglione, amico di suo padre, e l'on. Gioia, che aveva frequentato da ragazzo.

Identiche dichiarazioni il Caruso aveva reso il 18 giugno 1971 davanti al Tribunale di Palermo, al quale aveva poi inviato in data 5 novembre 1971 una lettera in cui spiegava, avendo appreso che i familiari del dott. Scaglione si erano querelati contro di lui per la ripubblicazione della nota vignetta, che egli aveva in essa raffigurato il dott. Scaglione a seguito delle polemiche ine-

renti alla irreperibilità di Luciano Leggio, assolto in precedenza da una serie di reati e, proprio in quell'epoca, anche da una contravvenzione. Nella stessa lettera il Caruso, dopo aver dichiarato di non sentirsi responsabile di quello che era accaduto dopo la prima pubblicazione del suo disegno, e cioè la morte di Scaglione, la morte per infarto dell'on. Mattarella, le notizie apparse sulla stampa a carico del Ciancimino - sul quale la Commissione parlamentare antimafia aveva espresso riserve - il sostegno e l'appoggio politico dato dall'on. Gioia al Ciancimino, eletto sindaco di Palermo, faceva rilevare, quanto alla posizione dell'avv. Bellavista, che avendo dato legale difeso queste persone, sia pure nel pieno rispetto delle regole e dei diritti, "aveva assunto posizione di critica politica, giudicando rissanti e corrissanti le parti avverse ed entrando anch'egli implicitamente con questi giudizi nel vivo della rissa politica".

Il Chilanti, residente a Roma, interrogato in merito alle imputazioni a lui contestate, ammetteva di avere scritto un articolo per il giornale "Paese sera", su richiesta telefonica del direttore (articolo poi passato a "L'ORA"), incal-

zato dalla urgenza ed emozionato per la tragedia di Palermo.

Dichiarava di aver quindi potuto nella fretta incorrere in qualche inesattezza, non dovuta a volontà di diffamare ma a vuoti di memoria.

Dichiarava di aver altresì scritto altro articolo per "L'ORA" subito dopo la morte di Scaglione, in cui affermava che il predetto era caduto, come Calabresi, vittima di un giro di intrighi e di violenze di carattere internazionale.

La imputata Saladino, interrogata a sua volta dal Tribunale, dichiarava che il suo articolo "Profilo di un capo" si basava su testimonianze ed apprezzamenti di personalità (magistrati, avvocati, parlamentari) da lei intervistate subito dopo la morte del dott. Scaglione e quando la salma del procuratore della Repubblica si trovava ancora nella camera ardente, allestita nel palazzo di Giustizia di Palermo.

Faceva presente che dopo la scomparsa di De Mauro i giornalisti de "L'ORA" erano rimasti turbati per il modo con cui erano state condotte le indagini dalla Polizia e dai Carabinieri e per la mancata assunzione della direzione di esse da parte della Procura della Repubblica, specie nel

conflitto esistente tra i due organi di polizia giudiziaria.

Specificava che per i giornalisti la figura del dott. Scaglione, morto nello stesso modo del noto mafioso dott. Navarra, era discussa.

A proposito del Banco di Sicilia spiegava che il dott. Bazan, presidente dell'Istituto, era stato accusato di peculato, anzi di una gestione allegra del denaro pubblico, e la Procura della Repubblica non aveva proceduto.

Aggiungeva che il processo relativo si era concluso con l'assoluzione di quasi tutti gli imputati per insufficienza di prove e che a carico del Bazan era rimasta in vita una sola imputazione concernente il fatto di "avere distaccato un autista".

Precisava che il furto dei mitra aveva suscitato scalpore, come pure aveva destato meraviglia la lunga attesa della emissione dei mandati di cattura, poi arrivati.

Specificava che nessun controllo aveva potuto fare sul contenuto dell'articolo da lei scritto, data la personalità degli intervistati, e teneva a dire che, non essendo cronista giudiziario, quando aveva parlato di persone della Procura e di processi poteva essere caduta in qualche errore.

Esponeva poi che l'ultima cosa voluta dai giornalisti era quella di diffamare, essendo il loro intento, invece, diretto a far luce sui fatti.

Non sapeva poi indicare la categoria cui appartenevano le persone che le avevano riferito che il dott. Scaglione nessuna inchiesta aveva aperto sulla morte di Lucky Luciano e spiegava che, essendosi tale evento verificato in Napoli, aveva interpretato la notizia raccolta, nel senso che il Procuratore della Repubblica di Palermo non aveva nella circostanza aiutato il suo collega napoletano.

L'imputato Fidora Etrio, direttore de "L'ORA", dichiarava dal canto suo ai giudici di 1° grado di avere letto l'articolo del Caruso, condividendone la impostazione ed il movente, e così pure di avere preso visione della vignetta rappresentante personaggi emblematici e momenti della Palermo dei giorni di pubblicazione degli scritti incriminati.

Aggiungeva che dei personaggi raffigurati nel disegno conosceva tutti, ad eccezione di quello "bendato", rappresentante la figura emblematica di un personaggio misterioso non identificato.

Spiegava che mentre era in corso a Palermo il

processo a carico suo e del Caruso per diffamazione, aveva ritenuto di ripubblicare, senza chiedere l'autorizzazione al predetto Caruso, la nota vignetta nonchè un riassunto del precedente articolo redatto sempre dal Caruso.

Quanto all'articolo in cui si affermava che il rapporto sul caso De Mauro era stato ignorato da Scaglione, dichiarava di aver ritenuto verosimile la affermazione, pur essendo a conoscenza, nel momento in cui aveva letto l'articolo, che il Procuratore Scaglione aveva dichiarato alla televisione di aver emesso ordine di cattura contro il Buttafuoco.

L'imputato ammetteva poi che la frase riportata nell'articolo scritto dal Chilanti, e cioè "che avrebbe manipolato (lo Scaglione) il corso dei procedimenti penali", rappresentava un evidente lapsus a lui sfuggito in quanto aveva prestato attenzione ad altra parte dell'articolo relativa ad un atto di violenza compiuto contro un pubblico ufficiale.

Ammetteva altresì che la affermazione che il Torretta (nella cui casa era stato trovato il cadavere di un mafioso) era stato prosciolto, non corrispondeva al vero, in quanto il predetto era sta-

to invece condannato.

Dichiarava poi che nell'articolo potevano essersi ci altri lapsus e si richiamava al riguardo al concetto di controllo del direttore del giornale, la cui disciplina era da augurarsi fosse oggetto di una riforma legislativa.

Aggiungeva che in relazione al mancato arresto dei finanzieri (furto dei mitra) aveva ritenuto verosimile che, non essendo stati i finanzieri colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, di competenza del procuratore della Repubblica, costui avesse omesso di compiere un atto di ufficio.

Anche in ordine all'episodio del "Marcotic Euréau" sul traffico di droga il Fidora faceva presente che egli aveva reputato verosimile che gli atti fossero rimasti nel cassetto del procuratore della Repubblica, "in quanto se ne era sempre parlato ma non si erano mai viste le conseguenze".

Del pari attendibile aveva ritenuto la notizia del salvataggio del dott. Scaglione ad opera del Consiglio superiore della Magistratura, essendo stata anche aperta un'inchiesta sul conto del procuratore dalla Commissione antimafia.

Sempre il Fidora specificava che il giornale da

lui diretto aveva ripreso un articolo di Felice Chilanti, giornalista prestigioso e particolarmente competente sui problemi della mafia, pubblicato il giorno precedente su "Paese sera", cosa che gli aveva dato una maggiore tranquillità ai fini della verosimiglianza dei fatti narrati.

Per quanto poi riguardava la notizia riportata dal Chilanti circa l'affidamento della inchiesta per la droga - conclusasi con l'assoluzione di tutti gli imputati per insufficienza di prove - al giudice istruttore Vigneri, il Fidora esponeva che si era trattato probabilmente di un lapsus, e cioè che si era fatta confusione tra il dispositivo della sentenza di primo grado e quella di appello.

In relazione poi alla strage di Viale Lazio, l'imputato faceva presente che al tempo della pubblicazione dell'articolo era a conoscenza che era stato aperto procedimento penale in merito a tale episodio e, nel leggere l'articolo stesso comparso in precedenza su "Paese sera", si era soffermato solo sui fatti di Palermo, dando per controllato il resto.

Quanto, infine, agli articoli redatti dalla Saladino, il Fidora specificava che la giornalista

aveva riferito dichiarazioni rese da persone a lei note, e pertanto su di esse lo stesso Pubblico non aveva elevato alcun dubbio, ben conoscendo la serietà della collega.

Nel corso del dibattimento di primo grado venivano poi escussi numerosi testimoni, ed in particolare il Gen. Della Chiesa, il dott. Li Donni già questore di Palermo, il maggiore dei Carabinieri Russo Giuseppe, già comandante del nucleo investigativo di Palermo, il dott. Nino Mondello, vice questore di Palermo, il maresciallo di P.S. Zaccagni Antonino, il brigadiere di P.S. Di Agostino Sebastiano, i dotteri Saito Ugo e Aliquò Vittorio, sostituti procuratori della Repubblica di Palermo, e Pietro Longo, amico del dott. Scaglione.

Il generale Carlo Alberto Della Chiesa confermava le relazioni e le informative da lui redatte in qualità di colonnello comandante la legione dei carabinieri di Palermo ed inoltre le dichiarazioni rese alla Commissione parlamentare antimafia sul caso Leggio e sul Cianciminо.

Confermava altresì le informazioni da lui redatte sul conto di Pietro Longo, amico dello Scaglione. Confermava anche gli atti relativi alla applica-

zione di una misura di prevenzione nei confronti di tale Bertolino.

Dichiarava che non gli risultava che l'avv. Bellavista avesse mai difeso il Leggio.

Deponeva poi di non avere mai visto il rapporto "Makausa" e di non poter dire se detto rapporto, che più che altro era una segnalazione, fosse stato in realtà presentato all'autorità giudiziaria.

A proposito del dott. Scaglione, il Della Chiesa riferiva che nei frequenti contatti avuti con il defunto procuratore della Repubblica non aveva mai avuto occasione di notare rapporti da parte del predetto con elementi mafiosi, aggiungendo che il dott. Scaglione era una persona energica e volitiva e quando esercitava le funzioni di P.M. all'udienza dal suo scranno aggrediva la mafia.

Il teste dott. Ferdinando Li Donni, direttore del centro nazionale della Criminalpol ed ex questore di Palermo, confermava un rapporto da lui redatto sul conto del Ciancimino e così pure altro rapporto redatto nei confronti del Longo, il quale ultimo era in relazione di amicizia con il dott. Scaglione e con l'ex procura-

tore generale di Palermo, Pili, inquilino del Longo.

Detto teste faceva poi presente che quando era questore di Palermo aveva avuto frequenti contatti con il dott. Scaglione, il quale aveva dimostrato di essere uomo energico e volitivo e si occupava delle questioni relative al mondo mafioso, ogni qualvolta gli venivano proposte in modo solerte.

Quanto poi a Pietro Longo, amico del dott. Scaglione, il Li Donni riferiva che attraverso informazioni assunte presso l'"F.B.I.", nulla era risultato circa eventuali attività criminose svolte dal Longo in America, come pure avevano avuto esito negativo le indagini dirette ad accertare possibili rapporti del predetto con la malavita palermitana.

Il maggiore Russo Giuseppe, comandante del nucleo investigativo dei C.C. in Palermo, dopo aver parlato del rapporto sul caso De Mauro e delle indagini da lui svolte sul conto di Pietro Longo, amico dello Scaglione, e da lui sentito varie volte dopo la morte del procuratore della Repubblica, dichiarava che se una colpa veniva fatta al dott. Scaglione era quella di essere severo

e di dare direttive di persona ai suoi collaboratori.

Precisava che durante i contatti avuti con il defunto, quest'ultimo non aveva mai dimostrato di avere particolari simpatie o preferenze per alcuno.

Il teste Mendolia Nino, vice questore dirigente della Criminalpol della Sicilia con sede in Palermo, deponeva di aver avuto in tale qualità contatti molto frequenti con il procuratore Scaglione, che era un magistrato energico, attivo e dava consigli e direttive alla polizia circa il modo di condurre le indagini in casi di un certo rilievo. Aggiungeva che si era interessato di vari capi mafiosi, ma, nel corso di particolari indagini all'uopo esperite, non era mai trapelato il nome di Pietro Longo.

Il teste Zaccagni Antonino, maresciallo di P.S. in Palermo, dichiarava davanti al Tribunale di aver saputo da fonte confidenziale ed attendibile - che per altro non poteva indicare - che Longo Pietro era una figura di rilievo della malavita italo-americana e, tornato dall'America (nel 1929) con dieci milioni circa, aveva acquistato nel capoluogo isolano terreni ed appartamenti.

Precisava di aver appreso dalla stessa fonte che il dott. Scaglione frequentava settimanalmente la casa del Longo, chiuso nella sua abitazione da circa quindici anni per ragioni ignote.

Il teste poi faceva presente che non gli risultava se carabinieri e polizia si fossero mai occupati del Longo medesimo.

Veniva quindi escusso quale teste il brigadiere di P.S. D'Agostino Sebastiano, il quale, dopo aver dichiarato di essere stato alle dipendenze dirette del dott. Scaglione, accompagnandolo sempre nei suoi spostamenti, senza però mai seguirlo sino alla casa di Pietro Longo, finiva coll'ammettere di avere quasi giornalmente accompagnato il procuratore della Repubblica sino all'abitazione del Longo, attendendolo poi alla uscita, che si verificava dopo circa venti minuti o mezz'ora.

Il teste dott. Saito, sostituto procuratore della Repubblica di Palermo dall'aprile 1960 al luglio 1972, chiamato a deporre sul caso De Mauro riferiva che il relativo rapporto era stato consegnato personalmente dal colonnello Della Chiesa e da altri ufficiali dei carabinieri al dott. Scaglione, il quale lo aveva poi passato

ad esso sostituto per l'esame.

Il teste aggiungeva che avendo dallo studio degli atti rilevato che non vi erano elementi per poter esercitare l'azione penale nei confronti dei denunciati, ne aveva riferito al procuratore capo ed insieme avevano convenuto di trasmettere gli atti al giudice istruttore per il formale procedimento.

Il dott. Saito faceva poi presente che il rapporto sopracennato era rimasto in Procura dal 25/11/1970 al 7/12/1970, data sotto la quale era stato spedito al giudice istruttore.

Lo stesso teste precisava che in data 9/12/1970 la Procura aveva inviato una lettera riservata all'Comando investigativo dei C.C. ed al Comando del Gruppo, a firma del dott. Scaglione, con la quale si faceva presente agli organi destinatari che gli elementi risultanti dal rapporto erano tali da poter condurre, tutt'al più alla applicazione di misure di prevenzione a carico delle persone citate e si esortavano pertanto i Comandi dei C.C. ad intensificare le indagini al fine di raccogliere elementi più consistenti.

Il teste poi asseriva che nessuna risposta in merito era pervenuta alla Procura della Repubbli-

ca sino al momento in cui lo stesso sostituto aveva lasciato quell'ufficio per assumere altre funzioni (luglio 1972).

Il dott. Saito accennava poi a "fughe" di notizie, sulle quali si era pure soffermato il teste Della Chiesa, in ordine al contenuto del rapporto in parola, di cui aveva dato notizia "L'ORA" di Palermo il 18/11/1970 e quindi prima che il rapporto stesso datato 21/11/1970 pervenisse allo ufficio del P.M., cui giungeva il 25/11/1970.

Il Magistrato narrava anche che a suo tempo aveva dai giornali saputo che certa Serafina Battaglia aveva fatto presente al vice pretore onorario Avellone la estraneità di uno degli imputati del processo Rimi, definito con sentenza della Corte di Assise di Ancona, e che di tale episodio si era interessato, per incarico del dott. Scaglione, il sostituto Aliquò.

Il dott. Aliquò Vittorio, sostituto procuratore della Repubblica, riferiva dal canto suo al Tribunale che il 24 marzo 1971 era pervenuta al procuratore Scaglione una lettera a firma del dott. Avellone, ex vice pretore onorario, con la quale si comunicava che tale Serafina Battaglia si era presentata a lui dichiarando

di scagionare certo Rocco Semilia, condannato all'ergastolo quale esecutore materiale dell'uccisione del figlio della donna e facendo presente che aveva essa Battaglia fatto donazione di un piccolo immobile in favore della figlia del presunto omicida, Semilia Iolanda Rosa.

Il dott. Aliquò aggiungeva che Rocco Semilia era già stato condannato all'epoca in primo ed in secondo grado quale esecutore materiale dello omicidio, su mandato di Vincenzo e Filippo Rimi, anch'essi condannati all'ergastolo.

Il teste precisava che aveva ricevuto incarico dal dott. Scaglione di accertare la autenticità della lettera e pertanto aveva sentito anzitutto a domicilio, perchè ammalato di cuore, il dott. Avellone, il quale aveva confermato il contenuto della lettera, e quindi nel suo ufficio la Battaglia, la quale, disconoscendo il contenuto della missiva, aveva sostenuto di essersi recata dal dott. Avellone, quale persona autorevole, solo perchè la aiutasse a farle vedere i nipoti, in quanto non correvano buoni rapporti tra lei e la nuora, passata dopo la uccisione del marito a seconde nozze.

L'Aliquò esponeva poi che la donna aveva dichia-

rato di aver fatto la donazione, dissimulata sotto la vendita, in considerazione dei vincoli di amicizia che legavano lei ed il suo defunto marito alla donataria e per rispettare anche la volontà del coniuge.

Il teste poi chiariva che gli atti da lui raccolti e consegnati al dott. Scaglione erano stati da costui trasmessi alla Corte di Cassazione, dove era ancora pendente il ricorso proposto dai condannati.

Il dott. Aliquò, ad esplicita domanda, faceva inoltre presente di aver saputo che nello studio del dott. Scaglione era stato trovato, dopo la sua morte, un registratore.

Veniva infine escusso quale teste Pietro Longo.

Lo stesso deponeva che, emigrato con i genitori in America ancora fanciullo, si era negli Stati Uniti, divenuto adulto, occupato della compravendita di terreni fabbricabili, da cui aveva tratto buoni guadagni.

Specificava che, tornato dall'America nel 1929 per ragioni di salute con un capitale di venti o trenta mila dollari, aveva acquistato in Palermo buona parte del palazzo dove abitava e poi, diversi anni dopo altro immobile all'asta.

Precisava che, data anche la sua buona posizione economica, aveva in Palermo allacciato relazione con persone per bene, conoscendo anche il dott. Pili, procuratore generale, divenuto suo inquilino ed il dott. Scaglione, con il quale si dava del tu ed era entrato in intima amicizia, al punto da tenere a battesimo il di lui figlio Antonio e da frequantare la sua casa.

Esponeva che ad un certo punto, essendo stato colpito da una trombosi, si era ritirato a vita privata senza più uscire dalla sua abitazione, dove il dott. Scaglione i primi tempi della malattia andava a visitarlo, mentre poi i rapporti si erano diradati.

Riferiva che tre mesi prima della morte del procuratore della Repubblica aveva ricevuto una telefonata con la quale il predetto gli aveva annunciato la sua promozione ed il suo trasferimento a Lecce e gli aveva promesso che prima di lasciare la sede sarebbe passato a salutarlo.

Dichiarava di non sapere nulla in ordine all'assassinio del dott. Scaglione, persona riservata e seria "che non si lasciava andare a confidenze".

Lo stesso teste affermava inoltre che un suo cognato farmacista era morto in America (Detroit)

in seguito alla esplosione di una bomba a lui
pervenuta per posta, insieme al portalettere e
a due impiegati della farmacia, spiegando che
tale evento era da ascriversi a motivi di gelosi
Il Tribunale acquisiva poi agli atti, di ufficio
su istanza di parte, una serie di documenti
(copia della relazione della Commissione parla- (7)
mentare sul fenomeno della mafia in Sicilia, cop
del rapporto a firma del prefetto Pirelli relati (8)
vo alle irregolarità lamentate sul servizio con-
cernente il mercato ortofrutticolo di Palermo,
copia della relazione relativa alla ispezione
straordinaria compiuta nel Comune di Palermo dal (9)
prefetto dott. Bevivino, fascicolo personale del
dott. Scaglione, copia di atti relativi all'in-
chiesta svolta dal Consiglio superiore della Ma-
gistratura a carico del dott. Scaglione e del
dott. La Ferlita circa la fuga di Luciano Leggio,
copia di atti riguardanti l'ex sindaco Vito Cian-
cimino, certificati riguardanti il movimento di
vari processi, ecc.).
A conclusione del dibattimento il Tribunale di
Genova con sentenza in data 15/6/1974 assolveva (10)
il Caruso ed il Fidora dalla imputazione di
diffamazione nei confronti di Scaglione Pietro, Bellavista Girola-

(7) Cfr. Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V Legislatura (Doc. XXIII n. 2-*septies* - Senato della Repubblica - V Legislatura). (N.d.r.).

(8) Per il rapporto citato nel testo cfr. Relazione sui mercati all'ingrosso. (Doc. XXIII n. 2-*bis* - Senato della Repubblica - V Legislatura, pagg. 70-104). (N.d.r.)

(9) Il rapporto citato nel testo, costituente l'oggetto del documento 192, è pubblicato nel sesto tomo del IV Volume (Doc. XXIII n. 1 - Senato della Repubblica - VIII Legislatura, pagg. 3-447). (N.d.r.)

(10) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

mo e Gioia Giovanni perchè il fatto non sussiste e dal reato di diffamazione nei confronti di Ciancimino Vito perchè il fatto non costituisce reato.

Il Collegio affermava al riguardo - premesso un cenno storico sul fenomeno della mafia - che il disegno del Caruso, collegato all'articolo costituente una violenta requisitoria svolta genericamente nei confronti della classe dirigente siciliana - definita mafiosa e corrotta-e di tutte le pubbliche amministrazioni,qualificate inefficienti e bizzantine, era manifestamente diretto a rappresentare visivamente la situazione palermitana ed a contrapporre quindi la efficienza del potere mafioso alla inefficienza di quello statuale mediante la accostamento della figura di Leggio, noto mafioso, e di quella del Vassallo, costruttore palermitano,(la cui ascesa economica poteva, secondo la relazione della commissione antimafia trovare una giustificazione solo con la ammissione dello stesso Vassallo era pienamente introdotto nell'ambiente della mafia e di essa si era sempre servito) alla immagine del dott. Scaglione (capo della polizia giudiziaria di Palermo), che si era visto sfuggire (11)

(11) Cfr. Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V Legislaura (Doc. XXIII n. 2-*septies* - Senato della Repubblica - V Legislatura). (N.d.r.)

il Leggio e non aveva neppure richiesto alcun provvedimento di prevenzione nei confronti del Vassall. Ed anche sotto lo stesso profilo doveva essere vista - a parere del Tribunale - la raffigurazione del prof. Bellavista, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo, difensore di tanti mafiosi e tutore dei diritti di difesa riconosciuti a tutti dallo Stato, a fianco di noti e presunti malviventi, e cioè come semplice rappresentazione della efficienza del potere mafioso di fronte a quello inefficiente dello Stato e non come fatto lesivo dell'onore del querelante.

Quanto poi all'on. Gioia, indiscusso leader della D.C. per la circoscrizione di Palermo, valevano, ad avviso del Collegio, le stesse considerazioni, avendo il disegnatore della vignetta inteso attribuire alla figura del parlamentare un significato ben preciso per rappresentare la inefficienza della Autorità centrale, tenuto conto che il Gioia era, come si è detto, leader del Partito Democratico Cristiano in Palermo e quindi, come massimo esponente del potere politico locale, non poteva mancare in un "collage", nel quale erano raffigurati il cervello del potere mafioso (il misterioso individuo con il volto celato), la massima e-

espressione della ricchezza mafiosa (Vassallo), il più efferato esecutore del crimine mafioso (Leggio), il tutore dei diritti riconosciuti dalle leggi dello Stato anche ai mafiosi (Bellavista) ed il simbolo della inefficienza del potere giudiziario (Scaglione).

I primi giudici poi davano atto nella sentenza del giusto risentimento da parte del Gioia e del Bellavista di fronte all'accostamento delle loro figure al potere mafioso, e così pure della mancanza assoluta di prove dirette a dimostrare o a far legittimamente ritenere la esistenza di collusione tra i due predetti ed il potere mafioso, respingendo la domanda per il risarcimento dei danni proposta dagli imputati, ex art. 382 c.p.p., nei confronti dell'on. Gioia. (12)

In relazione, poi, al reato di diffamazione in danno del Ciancimino, il Tribunale riteneva invece che gli imputati avessero agito nell'ambito del diritto di cronaca (art. 51 C.P. e 2 legge 3/2/1963 n. 69) e nel rispetto delle norme dirette alla tutela della personalità altrui e del diritto di informazione, essendo risultato il Ciancimino dominus dello sviluppo edilizio, infarcito di irregolarità e speculazioni, quale

(12) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

assessore all'urbanistica e poi sindaco di Palermo, e quindi responsabile e corresponsabile delle irregolarità amministrative in tale campo verificatesi e sfociate anche in fatti di sangue tra cosche mafiose, donde il dovere civico e professionale di ogni giornalista di additare alla pubblica disistima l'amministratore pubblico connivente del potere mafioso.

Assolveva pertanto il Caruso ed il Fidera dal delitto di diffamazione ai danni del Cianciminò, trattandosi di persone non punibili per aver agito nell'esercizio di un diritto, rigettando però la richiesta di condanna dello stesso Cianciminò al risarcimento del danno in favore degli imputati.

In riferimento, infine, agli scritti redatti dal Chilanti e dalla Saladino e pubblicati su "L'ORA" di Palermo, il Tribunale, dopo aver posto in risalto, stando a tutti i documenti in atti, le proclari doti del procuratore Scaglione, uomo di assoluta onestà morale e di capacità professionali eccezionali, nonchè la mancanza di ogni e qualsiasi elemento diretto a scalfire la persona del magistrato, e aver inoltre affermato che numerose tra le allegazioni contenute negli articoli incri

minati non corrispondevano a verità o erano state inesattamente riferite, osservava, pur tuttavia, che, data la lentezza di alcuni procedimenti penali e la amicizia che legavano il dott. Scaglione al Bertolino - personaggio ben noto alla polizia e nei confronti del quale, per altro, proprio il defunto magistrato aveva richiesto la assegnazione al soggiorno obbligato in altro comune, previa applicazione della misura della sorveglianza speciale - e così pure i vincoli affettivi che lo univano alla Longo (personaggio misterioso), i giornalisti potevano essere stati tratti in errore sulla verità delle vicende narrate.

Il Collegio osservava quindi che tale errore doveva necessariamente risolversi in un errore di fatto sulla sussistenza di una causa di non punibilità e pertanto assolveva gli imputati Chilanti, Saladino e Fidora dal reato di cui alla lettera a) del capo d'imputazione, trattandosi di persone non punibili, per aver agito nel putativo esercizio di un diritto a sensi degli artt. 59 ult. p. e 51 C.P.

Condannava i querelanti in solido al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta decisione proponeva tempestivo

appello il Procuratore generale e la impugnazione veniva notificata, a norma dell'art. 199 bis c.p.p. solo agli imputati Saladino, Caruso e Fidora..

Il Procuratore generale con i suoi motivi di gravame, dopo di essersi doluto della decisione del Tribunale, viziata nei criteri logico-giuridici, sottolineava la inapplicabilità nel caso in esame del disposto degli artt. 51 e 59 C.P., dato il tenore degli articoli incriminati, specie in relazione al dott. Scaglione, e potendo, soprattutto in tema di diffamazione, il principio della equivalenza del putativo al reale, avere riferimento solo al putativo ragionevolmente fondato su concrete apparenze e non già, come nella fattispecie, "al putativo arbitrario determinato da un circolo vizioso ovvero da apparenze riconoscibili come inconsistenti e fallaci o incautamente recepite".

Il requirente faceva poi rilevare la ingiustificabilità degli errori e poneva l'accento sul fatto che la campagna contro lo Scaglione non era derivata dalla fretta dopo il delitto ma era stata iniziata già da prima.

Poneva quindi in evidenza, a proposito del len-

to corso di certi procedimenti penali, che esso non era solo giustificato dai gravosi impegni di ufficio ma anche dalla cauta attesa di qualche concreta notitia criminis da fonte qualificata, essendo le clamorose denunce spesso soltanto tali "e pressochè vuote agli effetti dell'art. 1 c.p.p. e destinate anzi a riempirsi con la ulteriore clamorosa notizia degli interventi del magistrato".

In relazione, poi, al trasparente significato delle vignette, l'impugnante rilevava la inconsistenza della motivazione della sentenza di primo grado, appalesandosi del tutto vana "la caccia agli emblemi inoffensivi e la elargizione, agli insigniti, degli elogi di consolazione", data la idoneità delle immagini a ledere la reputazione e non potendosi indulgere a simili espedienti diffamatori di bassa lega, specie se reiterati, dopo un efferato assassinio per ribadirne il significato. (13)

L'appellante denunciava anche la inconsistenza della motivazione rispetto alle proposizioni concernenti il Ciancimino, non essendo la iperbolicità delle stesse ("assoluto dominus in materia edilizia ed urbanistica", "caos edilizio","saccheggio edilizio a precipuo vantaggio del potere

(13) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

mafioso", "manifesto connivente", ecc.) atta a giustificare, sotto il profilo logico-giuridico, la correlazione tra determinate premesse e la conclusione, tanto più nella valutazione di un fenomeno meno ingente e complesso, impetuosamente scaturito dalle inattività e dalle macerie del periodo bellico.

Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della appellata sentenza, la condanna degli imputati Saladino, Caruso, Fidora e Chilanti per i reati di diffamazione indicati in epigrafe.

In diritto:

La impugnazione proposta dal Procuratore generale è fondata ed i motivi di gravame, presentati contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nei termini di legge (31/10/1974), e cioè entro i venti giorni dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza (11/10/1974), meritano, tranne per ciò che ha tratto alla diffamazione in danno del Ciancimino, pieno accoglimento.

Per quanto, infatti, si riferisce al disegno (chiamato anche vignetta in alcuni passi della sentenza impugnata e nei motivi di appello) del noto pittore Caruso ed al relativo articolo dal titolo (14)

(14) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

questa mia città" - in ordine ai quali il P.G. - contro l'assunto della difesa, ha dedotto, anche in riferimento alla ripubblicazione della vignetta, specifici e concreti motivi (vedi pag. 8 e 12 dei motivi d'appello), non è chi non veda il carattere obiettivamente diffamatorio di essi.

E' impossibile, invero, ~~ritenere~~, se non si vogliono violare i principi più elementari del buon senso e della logica prima che del diritto, ritenere che l'accostamento delle effigi figuranti in detta vignetta, poi pubblicata il primo dicembre 1970 sul giornale "L'ORA", dell'on. Gioia, ministro in carica, e del prof. Bellavista, ordinario di Università e ~~Duca~~ Principe, estranei completamente all'ambiente della mafia, a quelle di un noto mafioso e condannato all'ergastolo, quale Luciano Leggio, del costruttore Vassallo, la cui ascesa economica la Commissione antimafia faceva risalire alla sua piena introduzione nell'ambiente della mafia, di cui si era sempre servito, nonchè del rag. Buttafuoco, indiziato per la scomparsa del giornalista De Mauro, non sia idoneo ad offendere la reputazione del Gioia e del Bellavista, specie se si tiene conto che il disegno sintetizza, per ammissione dello stesso autore, ed

il sottile

illustra -il titolo ironico ("evviva la Sicilia dell'articolo che accompagna il primo, il cui contenuto ed in particolare le espressioni "questa classe dirigente mafiosa e corrotta non ha mai saputo creare alternative e non se ne pone neppure il problema al di fuori del suo personale interesse privato" non possono che riferirsi alle persone raffigurate diverse dal Leggio, dal Vassallo e dal Buttafuoco.

Nè può dubitarsi della intenzione diffamatoria da parte del Caruso, laureato, tra l'altro, in giurisprudenza, il quale ha raffigurato nel disegno destinato alla stampa, insieme alle altre le immagini dei due predetti querelanti, ed la piena consapevolezza della idoneità della pubblicazione ad offendere e degli effetti che essa avrebbe prodotto nella pubblica opinione. La riprova di ciò si ha leggendo la lettera inviata dal Caruso in data 5/11/1971 al Tribunale di Palermo, in cui, spiegando le ragioni che lo avevano indotto ad eseguire il disegno (la fuga del Leggio assolto da vari delitti ed in quei giorni anche da una contravvenzione), dichiarava tra l'altro, a proposito del prof. Bellavista, di avere effigiato il predetto perchè rappresenta-

il mondo forense siciliano, aggiungendo che avendo detto legale "difeso queste persone, sia pure nel pieno rispetto delle regole e dei diritti, aveva assunto posizione di critica politica, giudicando rissanti e corrissanti le parti avverse ed entrando anch'egli nel vivo della rissa politica".

Va inoltre rilevato, sempre a conforto dell'animus diffamandi, che il pittore Caruso ha il 31 marzo 1974 pubblicato sulla prima pagina de' "L'ESPRESSO" - periodico prodotto dalle parti civili al dibattimento di appello - altra vignetta, riconosciuta dallo stesso imputato come sua, dal titolo "tutte le mafie", in cui figura in alto ben visibile la immagine di Leggio, seguita da uno scritto, che ha la forma di istanza riservata redatta in carta da bollo, del seguente testuale tenore: "Eccellenza illustrissima, gradirei infinitamente che Voscienza si interessasse vivamente del caro amico Don Girolamo che Vossia ha conosciuto in casa di Don Vito, l'amico del procuratore e che era in buonissimi rapporti con l'on. Bernarduzzo buonanima che se ne fece a suo tempo garante. I miei rispetti e bacio le mani sempre servo suo. Firmato illeggibile."

I nomi figuranti in detto articolo infatti, corrispondono - guarda caso! - rispettivamente a quelli di Bellavista, di Ciancimino e del defunto on. Mattarella (la buonanima), le cui immagini erano state ritratte in precedenza, come risaputo, nel disegno incriminato; e lì dove si parla del procuratore è evidente la allusione al dott. Scaglione.

Non può poi essere condivisa la interpretazione data dal Tribunale all'insieme della vignetta pubblicata su "L'ORA", e cioè che essa rappresenti una contrapposizione della efficienza del potere mafioso (impersonato dal misterioso individuo dal volto celato) e della inefficienza del potere statuale (rappresentato dal ministro Gioia, dal procuratore Scaglione e dal prof. Bellavista, per "tutore dei diritti delle leggi dello Stato che riconoscono anche ai mafiosi") perchè, a parte ogni altra considerazione, tale interpretazione è in netta antitesi, e quindi gratuita ed arbitraria, con la stessa tesi difensiva sostenuta dall'autore del disegno, il quale ha in merito dichiarato di avere inteso raffigurare persone tra le più in vista della città non collegate fra loro ma poste solo in prospettiva.

è merita considerazione l'argomento prospetta-
to in proposito dai difensori, e cioè che essendo
la vignetta del pittore Caruso opera d'arte, non
può essere soggetta a vincoli e merita discrimina-
zione, in quanto, senza parlare delle difficoltà
e delle incertezze che il giudizio sulla configura-
bilità o meno dell'opera d'arte importa, i limiti
della libertà di creazione vanno presi in esame,
a proposito dei reati commessi a mezzo stampa,
solo in ordine a pubblicazioni ritenute oscene
e non in tema di diffamazione figurativa, senza
dire che l'artificiosa immutazione del vero, qua-
lificata dallo scopo di farla credere al lettore
come rispondente a verità, non può classificarsi
come attività propria della fantasia e come estrin-
secazione della pura facoltà immaginativa.
La responsabilità penale del Caruso deve essere
pertanto, senza ombra di dubbio, affermata, in ri-
forma della sentenza di primo grado, per quanto
si riferisce alla vistosa vignetta pubblicata il
primo dicembre 1970 e costituente, per le ragioni
anzidette, diffamazione nei confronti del Gioia
e del Bellavista.
Del pari deve essere affermata in ordine alla
pubblicazione della stessa vignetta la colpevo-

(15)

(15) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

lezza, a titolo di concorso e non ai sensi dell'art. 57 C.P., del Fidora, direttore responsabile dell'"ORA", avendo quest'ultimo dichiarato di avere presp visione del disegno e dell'articolo, opera del Caruso, e di averne disposto la pubblicazione, condividendo pienamente la impostazione data dall'autore.

Ma vi è di più, per quanto si riferisce alla posizione del Fidora.

Fu, infatti, costui, per sua confessione, a richiedere al Caruso, che già aveva inviato al giornale "L'ORA" l'articolo dal titolo "questa mia città", il disegno diretto a meglio illustrare l'articolo stesso, e pertanto è da ritenere, ragionevolmente, vivendo il pittore da molti anni a Roma ed essendo a conoscenza dei fatti più per sentito dire che per cognizione diretta (vedi interrogatorio imputato Caruso reso al Tribunale) che sia stato proprio il Fidora a suggerire all'autore della vignetta la impronta da dare ad esse le persone che avrebbero dovuto figurare nel disegno, sconosciute per la maggior parte al Caruso medesimo, secondo le dichiarazioni da costui fatte, fornendogli eventualmente il materiale necessario.

E che anche il Fidora fosse animato da un unico intento, e cioè da quello di offendere la reputazione del Gioia e del Bellavista, nonchè del dott. Scaglione, di cui si dirà in appresso, in aperta violazione delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui e di cui all'art. 2 della legge 3/2/1963 n. 69, è chiaramente dimostrato da tutti gli atti processuali e da tutti i fatti oggetto di imputazione, da inquadrarsi in un unico contesto.

Il Fidora deve essere inoltre ritenuto colpevole anche della riproduzione della vignetta del Caruso, sia pure in formato ridotto, avvenuta il 16/9/1971 su "L'ORA" di Palermo, in occasione del processo che si celebrava davanti al Tribunale del capoluogo siciliano per la prima pubblicazione della vignetta stessa, ed inoltre dell'articolo pubblicato il medesimo giorno sullo stesso quotidiano dal titolo "il processo a Bruno Caruso per un disegno su "L'ORA".

Tanto detta vignetta quanto l'articolo formarono a suo tempo oggetto di querela sporta, per difendere la memoria del loro genitore - il quale per la prima pubblicazione della vignetta comparsa il primo dicembre 1970, e quando ancora era

in vita, non si era querelato - da parte dei figli del defunto procuratore della Repubblica di Palermo, Antonio e Maria Scaglione, i quali, jure proprio, presentarono istanza di punizione nei confronti del Fidora e del Caruso.

Infatti, il Fidora ripubblicò, senza alcuna necessità, detta vignetta, in cui era raffigurato anche il dott. Scaglione, accostato alle figure del Leggio, del Buttafuoco, del costruttore Vassallo, dei quali si è già detto, nonchè dell'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, nei cui confronti il defunto Procuratore aveva esercitato l'azione penale per diversi delitti, con l'intenzione determinata di denigrare la persona del dott. Scaglione a causa dell'adempimento delle funzioni da lui ricoperte, come chiaramente dimostrato dall'articolo che accompagna la vignetta.

In esso, invero, il Fidora, richiamando e riassumendo l'articolo del Caruso dal titolo "questa mia città", ripeteva ancora una volta, per spiegare l'accostamento fra lo Scaglione, estraneo all'ambiente della mafia ed anzi persecutore spietato di essa (v. deposizione Della Chiesa), ed i personaggi mafiosi ritratti, le frasi: "questa classe dirigente mafiosa e corrotta" ecc.

A ben chiarire l'intenzione diffamatoria del Fidora, se dubbi vi fossero, sovviene anche l'articolo pubblicato su "L'ORA" di Palermo il 6/7/1973 (v. cartella n. 7) in cui ricorrono le seguenti espressioni: "E' noto che il nostro giornale, dopo l'omicidio Scaglione, ebbe a sollevare ombre e sospetti sulla figura del magistrato e di altri personaggi siciliani e pubblicò un disegno di Bruno Caruso in cui erano raffigurati Liggio, Vassallo, Buttafuoco, Mattarella, Scaglione, Gioia, Ciancimino e l'avv. Girolamo Bellavista. " Deve essere, invece, in ordine alla ripubblicazione della nota vignetta costituente diffamazione in danno del dott. Scaglione (lettera b) del capo d'imputazione), assolto il Caruso con formula piena, risultando in proposito dalle precise dichiarazioni rese dal Fidora, che costui ripubblicò, esumandolo dall'archivio, il disegno, senza alcuna autorizzazione da parte del Caruso, che, come si è già esposto, viveva e vive a Roma.

Diversa, per contro, appare la posizione del Caruso e del Fidora in ordine alla diffamazione in danno di Ciancimino Vito.

Il Ciancimino, ~~infatti, a quanto~~ risulta dagli atti, eletto consigliere comunale di Palermo per

(16)

(16) Cfr. pagg. 732-733. (N.d.r.)

il Partito Democratico Cristiano il 27/5/1956 fu dal 28/6/1956 al 18/7/1959 assessore alle aziende municipalizzate e poi dal 19/7/1959 al 12/7/1964 assessore ai lavori pubblici, venendo quindi eletto sindaco del capoluogo siciliano. Orbene, lo stesso Ciancimino, che aveva dato luogo a varie critiche durante il lungo periodo in cui era stato amministratore del comune di Palermo, ed in particolare assessore ai lavori pubblici, è stato oggetto di rilievi per irregolarità relative proprio al caotico sviluppo urbanistico della città ed in specie all'irregolare rilascio di licenze edilizie destinate ad elementi indicati come mafiosi dai rapporti della Polizia, rilievi contenuti nella relazione redatta dal dott. Bevivino ed in quella della Commissione parlamentare (17) (18) d'inchiesta, che ha considerato la elezione del Ciancimino a sindaco come "significativo episodio che sarebbe stato anche possibile interpretare come una sorta di sfida nei confronti dell'opinione pubblica e dei poteri dello Stato, e ciò per la esistenza di specifici precedenti che si sapeva già da tempo essere all'esame della stessa commissione antimafia" (v. pag. 91 rel. Commissione antimafia). (19)

(17) La relazione citata nel testo, costituente l'oggetto del documento 192, è pubblicata nel sesto tomo del IV Volume (Doc. XXIII n. 1 - Senato della Repubblica - VIII Legislatura, pagg. 3-447). (N.d.r.)

(18) Cfr. Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V Legislatura (Doc. XXIII n. 2*septies* - Senato della Repubblica - V Legislatura). (N.d.r.)

(19) *Ibidem*, pag. 91. (N.d.r.)

Inoltre il Ciancimino, che dal 1951 al 1970 aveva ottenuto dalla Direzione delle Ferrovie dello Stato la concessione del servizio dei carrelli stradali, come si evince dalla relazione della Direzione generale di detto Ente fu segnalato dal Commissariato compartimentale di P.S. di Palermo quale imputato di vari reati ai danni del Comune e persona molto discussa, tanto da essere sospettato di collusione con elementi mafiosi ed arricchitosi rapidamente in seguito ai suoi rapporti con la mafia, ragione per cui gli fu revocata la concessione.

Vi è poi da aggiungere che lo stesso Ciancimino fu effettivamente più volte denunciato, proprio nella sua qualità di pubblico amministratore, alla Procura della Repubblica di Palermo per interesse privato in atti di ufficio, falso ideologico ed altri reati in concorso con numerose persone, tra cui il noto e molto discusso costruttore Vassallo.

In tale situazione, pertanto, a parere della Corte, il Caruso ed il Fidora nel pubblicare la più volte richiamata vignetta, in cui è effigiato anche il Ciancimino affiancato al Leggio, al Vassallo ed al Buttafuoco, nonchè l'articolo dal tito-

lo "questa mia città", in cui il Caruso attribuisce evidentemente al Ciancimino "la speculazione edilizia gestita dalla mafia" che "è l'unica cosa che è realmente cresciuta a dismisura" e lo scempio della città, riferendosi poi alla "classe dirigente mafiosa e corrotta", potevano all'epoca possibilmente ritenere, anche in pendenza delle numerose procedure giudiziarie a carico dell'ex sindaco, seppure ancora in istruttoria e tuttora pendenti, che il Ciancimino medesimo fosse effettivamente responsabile delle irregolarità nel settore urbanistico, verificatesi in Palermo durante la sua gestione, e colludesse con il potere mafioso.

Apparendo, quindi e per le ragioni anzidette, incerto l'elemento psicologico del delitto di diffamazione, la Corte ritiene di assolvere il Caruso ed il Fidora da tale reato in danno del Ciacimino per insufficienza di prove sul dolo.

Di conseguenza, deve essere revocata la condanna del querelante Ciancimino Vito al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado.

Passando, poi, ad esaminare la imputazione di diffamazione continuata aggravata a mezzo stampa in danno del defunto Procuratore della Repubblica di Palermo dott. Scaglione, ascritta in concorso alla

Saladino ed al Fidora.- il quale ultimo, quale direttore de "L'ORA", deve anche rispondere degli articoli scritti dal Chilanti (nei cui confronti è stato con sentenza di questa Corte di Appello in data 26/6/1975 dichiarato inammissibile l'appello proposto dal P.G. per mancata notifica della dichiarazione d'impugnazione) - il Collegio ritiene di dover sottoporre ad un vaglio rigoroso e completo i fatti reputati dall'accusa diffamatori, al fine di stabilirne la rispondenza o meno a verità ed obiettività, più di quanto non abbia fatto il Tribunale, che è poi giunto ad affermare che "numerose tra le allegazioni contenute nei noti articoli non corrispondono a verità" e che "taluni aspetti delle altre vicende sono riferiti in modo inesatto ed i fatti non rispondenti al vero o inesattamente riferiti sono tali da ledere la reputazione di un Magistrato in relazione all'esercizio della sua funzione".

Orbene, seguendo meticolosamente il capo a) della imputazione, in cui il requirente ha condensato il contenuto degli articoli in discorso, va anzitutto osservato che non ha alcun fondamento la asserita circostanza "che il Consiglio Superiore della Magistratura aveva promosso lo Scaglione e

lo aveva trasferito a Lecce", facendosi con ciò intendere che il trasferimento era stato determinato da un comportamento non del tutto ortodosso, perchè il Procuratore della Repubblica di Palermo, come è dato chiaramente rilevare dal fascicolo personale allegato agli atti, fu trasferito nella città pugliese a seguito del conferimento delle funzioni direttive superiori, alle quali aveva, per anzianità e merito, diritto, e tramutato in una delle sedi in quel momento vacanti, inquanto a Palermo non vi erano posti disponibili in relazione al grado dall'interessato raggiunto.

Del pari è destituita di ogni fondamento la notizia che il dott. Scaglione "aveva aperto procedimenti penali a carico di tutti gli amministratori comunali e provinciali, mentre avrebbe ignorato altra denuncia presentata dal Prefetto Pirelli ed il rapporto dei carabinieri sul caso De Mauro". Ed invero, dagli atti acquisiti, si evince che il procedimento penale contro Lima Salvatore + 104, oggetto della denuncia Pirelli, per interesse privato in atti di ufficio ed altri reati, iniziato come atti relativi ad irregolarità lamentate nel servizio concernente il mercato ortofrutticolo di Palermo, su segnalazione 29 aprile 1970 del Commis-

sario governativo dott. Pirelli (vedi cartella 6 n. 22) è stato iscritto in data 9/5/1970 al nº 8191/70 R.G.P.M. e poi trasmesso il 1º/3/1971, dopo l'arrivo della relazione datata 10/8/1970, al Giudice Istruttore per il formale procedimento.

Inoltre, in data 10/6/1970 risulta trasmessa dal P.M. al P.G. richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Lima, deputato al Parlamento.

Al Registro Generale degli affari penali risulta iscritto in data 29/4/1970 altro procedimento penale contro Lima Salvatore + 61 per interesse privato in atti di ufficio ed altri reati, iniziato come atti relativi all'esposto anonimo a carico di alcuni componenti della Commissione provinciale di controllo di Palermo (nº 161 Reg. Ricorsi) e seguito da due rapporti della squadra mobile di Palermo del 5/8/1967 e 30/11/1967.

Detto procedimento è stato poi inviato al G.I. per il formale procedimento il 29/4/1970.

Emerge altresì dagli atti che il ritardo subito da detta istruttoria ha formato oggetto di indagine da parte del Consiglio superiore della Magistratura, davanti al quale il sostituto dott. Gaetano Martorana, cui era stato affidato il proces-

so dal Procuratore Capo in data 11/8/1967, e cioè pochi giorni dopo l'arrivo del primo rapporto della squadra mobile, ha ampiamente giustificato le ragioni del ritardo rilevato, dovuto ad altri gravosi ed impellenti incarichi svolti da detto magistrato proprio in quel periodo.

Non risponde, pertanto, a verità che il dott. Scaglione avrebbe ignorato, come ha riferito l'articolista, la denuncia presentata dal Prefetto Pirelli, e ciò senza scendere a parlare delle difficoltà universalmente note, in cui si dibattono gli uffici del P.M. in genere e quelli di una grande e movimentata città come Palermo in specie, cosa, d'altra parte, riconosciuta dallo stesso Tribunale nella sua sentenza, (20)

Quanto, poi, agli atti relativi alla scomparsa del giornalista De Mauro, si evince dai documenti acquisiti che i rapporti redatti in merito dalla squadra mobile di Palermo in data 17/9/1970 furono iscritti al R.G. della Procura il 18/9/1970 e poi trasmessi al G.I. il 27/10/1970 per la istruzione formale.

In relazione, inoltre, al rapporto redatto sulla scomparsa del predetto giornalista dai carabinieri e presentato alla Procura della Repubblica il

(20) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

25/11/1970, si ricava dai documenti allegati che esso fu trasmesso dal sostituto dott. Saito, cui era stato assegnato, pochi giorni dopo l'arrivo, e cioè il 7/12/1970, al G.I. per unione ai precedenti atti relativi a Buttafuoco Antonino, contro il quale la Procura della Repubblica di Palermo aveva già emesso ordine di cattura.

Vi è poi da aggiungere che sul punto è stato ampiamente sentito dal Tribunale il dott. Saito, il quale ha confermato i dati sopra riportati, aggiungendo che la stessa Procura in data 9/12/1970, aveva inviato una lettera riservata, firmata dal dott. Scaglione, al Comando Investigativo ed al Comando Gruppo dei carabinieri, con la quale si faceva presente agli organi destinatari che gli elementi risultanti dal rapporto erano tali da poter condurre tutt'al più alla applicazione di misure di prevenzione a carico delle persone citate nel rapporto e si esortavano pertanto i Comandi dei C.C. ad intensificare le indagini al fine di raccogliere elementi più consistenti.

Lo stesso teste poi asseriva che nessuna risposta in merito era pervenuta alla Procura della Repubblica sino al momento in cui esso Saito aveva lasciato quell'ufficio per assumere altre fun-

zioni , il che era avvenuto nel luglio 1972.

Anche in ordine al caso De Mauro non è quindi vero che il dott. Scaglione abbia ignorato il rapporto redatto dai Carabinieri, essendo stato invece attivissimo in proposito l'intervento dell'ufficio requirente, come ha anche dichiarato la moglie del giornalista scomparso a "La domenica del Corriere" del 13/6/1972, prodotta in copia dalla parte civile al dibattimento di primo grado.

Circa la allegazione che lo Scaglione "affidò una inchiesta giudiziaria per il rapporto antidroga (procedimento penale contro Garofalo Francesco ed altri) ad un giovane Giudice Istruttore (dott. Vigneri), amico e protetto da Mattarella, il cui processone si è concluso con la assoluzione per insufficienza di prove di tutti gli imputati", va sottolineato che la notizia è infondata.

Sta di fatto, a parte la considerazione che non è il Procuratore della Repubblica ad assegnare un procedimento penale istruito con il rito formale ad un Magistrato inquirente, che fa parte di altro ufficio - cosa che dovrebbero almeno sapere i giornalisti che dismostrano di prendere tanto interesse alla vita giudiziaria di una città - che il dott. Scaglione emise al riguardo l'ordine di cattura.

Conto

✓tutti gli imputati e richiese poi il rinvio a giudizio degli stessi davanti al Tribunale di Palermo, che assolse i prevenuti per insufficienza di prove.

E' da aggiungere che il P.M. propose impugnazione avverso la sentenza del Tribunale e la Corte di Appello in data 17/6/1970 condannò alcuni degli imputati, in parziale riforma della sentenza di 1° grado (v. atti procedimento penale contro Barofalo Francesco ed altri).

Per quanto, poi, ha tratto all'affermazione contenuta negli articoli incriminati che "Scaglione avrebbe in sostanza manipolato il corso dei procedimenti, al punto che il Torretta, nella cui casa fu trovato il cadavere di un mafioso, fu prosciolto, venendo considerato un affitta-camere", la inconsistenza di essa - riconosciuta persino dallo stesso direttore de"L'ORA"! - è evidente, ove si ponga mente al fatto che il Torretta fu arrestato ed incriminato per ordine della Procura della Repubblica di Palermo e condannato quindi dalla Corte di Assise di Catanzaro il 22/12/1968 a 27 anni di reclusione.

Si legge poi nell'articolo dal titolo "la carriera del Procuratore nell'era rovente della mafia",

redatto dal Chilanti, che "non si è proceduto contro i costruttori per la strage di Viale Lazio".

Orbene, anche tale allegazione è falsa.

I costruttori Moncada furono arrestati ed incriminati proprio su disposizione del dott. Scaglione e dopo la sua morte la Procura della Repubblica di Palermo ne richiese il rinvio a giudizio ed il relativo procedimento era pendente alla data del processo di primo grado a carico degli odierni giudicabili.

E, del pari, è falso "che Mattarella da oscuro Pretore (si noti quell'oscuro) portò Scaglione a Presidente", come è documentato ampiamente dal fascicolo personale riguardante il predetto Magistrato, allegato agli atti, e dal quale emerge chiaramente che il dott. Scaglione raggiunse i vertici della Magistratura per meriti personali. Entrato, infatti, giovanissimo, e cioè nel 1929, in carriera, fu dichiarato idoneo nel concorso di appello nel 1949 e poi vincitore del concorso a Magistrato di Cassazione nel 1957 e quindi nel 1971, in seguito al conferimento delle funzioni direttive superiori, destinato all'ufficio di Procuratore generale della Repubblica presso

la Corte di Appello di Lecce.

E' da rilevare poi che il suo fascicolo personale sin dall'ingresso in Magistratura, e quando la carriera politica dell'on. Mattarella era in mente dei, è costellato di elogi autorevoli e lusinghieri provenienti da tutti i capi degli uffici giudiziari presso cui aveva prestato servizio, i quali lo avevano sempre definito Magistrato intelligentissimo, dotato di eccezionale capacità professionale e di assoluta onestà morale.

La Saladino ha poi scritto nell'articolo "profilo di un capo" che"il dott. Scaglione teneva troppi processi nel cassetto, alcuni li tirava fuori al momento opportuno altri mai" e che"era suo comportamento costante tenersi i processi nel cassetto e tirarli fuori al momento opportuno," come per il Banco di Sicilia".

Orbene, anche tale notizia è priva di fondamento e nettamente contraddetta dalle risultanze di causa (v. cartella 5).

Il processo relativo alle irregolarità riscontrate nel Banco di Sicilia ebbe origine da un esposto anonimo a firma Mori Mario del 12/5/1964 inviato alla Procura Generale di Palermo, che svolse le indagini del caso e sollecitò il Governatore

della Banca d'Italia per una inchiesta amministrativa in merito.

Quando poi la Banca d'Italia trasmise alla Procura Generale copia della relazione ispettiva, detto Ufficio requirente inviò in data 5/5/1965 gli atti alla Procura della Repubblica di Palermo per il promovimento della azione penale nei confronti delle persone risultate responsabili degli illeciti riscontrati.

La Procura della Repubblica rimise quindi gli atti (n°4718/65 R.G.P.M.) il 31/5/1965, come risulta dal relativo certificato, al G.I. per il formale procedimento a carico di BAZZAN Carlo (Presidente del Banco) + 73.

Va poi tenuto presente che il BAZZAN, rinviato all'esito dell'istruttoria al giudizio del Tribunale di Palermo, fu con sentenza in data 11.7.1969 ritenuto colpevole di peculato continuato aggravato e condannato alla pena di anni 6 di reclusione e lire 800.000 di multa, mentre fu assolto da altri reati a lui contestati.

La sentenza di 1° grado venne poi parzialmente riformata dalla Corte di Appello il 28/12/1970.

Così stando le cose, non si vede, pertanto, come si possa al riguardo parlare di mancanza di iniziativa

o di voluto ritardo nella istruzione del processo - come ha lasciato chiaramente intendere l'autore dell'articolo, - da parte del Dott. Scaglione, quando sui fatti svolgeva indagine il superiore Ufficio requirente ed il Procuratore della Repubblica, che era certamente al corrente di ciò, a pochi giorni di distanza dal ricevimento degli atti li trasmise, come si è già detto, al G.I. per la istruzione formale, data la complessità della indagine.

Per quanto, poi, concerne la allegazione "che nel 1964 il NARCOTIC BUREAU (U.S.A.) inviò un rapporto sulla droga, che rimase per quattro anni nel cassetto di Scaglione e dopo nove anni di indagini tutti assolti", va rilevato che non è emersa alcuna prova in ordine alla esistenza di tale rapporto.

E' stato acquisito, invece, agli atti un rapporto in data 28/7/1965 redatto dalla Squadra Mobile di Palermo, Sezione Narcotici, riguardante traffici di droga svolti in Italia ed in America, che ha dato luogo al procedimento penale contro Garofalo Francesco + 15 (N° 45/68 Reg.Gen. Tribunale di Palermo), del quale si è già parlato.

Anche tale fatto quindi non risponde al vero.

Che dire poi del furto dei mitra per il quale Scaglione, a quanto ha riferito la Saladino "si è ri-

fiutato di arrestare i finanzieri"?

In merito va osservato che la notizia non è fondata. Sui fatti, invero, fu redatto rapporto preliminare dalla Guardia di Finanza in data 27/2/1971, cui seguì altro rapporto in data 1° marzo 1971 con il quale venivano denunciati alcuni finanzieri.

Il Dott. Prinzivalli, sostituto Procuratore incaricato della istruttoria, emetteva il 2/3/1971, e quindi con la massima tempestività, alcuni ordini di cattura (v. rapporto contro Ficarra Filippo + 25).

La stessa Saladino ha poi riferito in uno dei suoi articoli che il Dott. Scaglione "non avrebbe proceduto, non ostante che il 20/7/1965 gli fosse stata presentata una denuncia dalla Commissione di controllo contro l'Amministrazione provinciale di Palermo, per fatti che integravano gli estremi del reato di falso in atto pubblico", ma anche tale asserto è infondato.

I procedimenti penali esistenti a carico dei componenti dell'Amministrazione provinciale e del Comune di Palermo risultano iscritti al Reg.Gen.N°7577/70 della Procura ed inviati, dopo la istruzione preliminare, al G.I. per il procedimento formale (v.certificato segreteria della Procura di Palermo, punto terzo in risposta ad ordinanza del Tribunale di Ge-

nova del 5/7/1979 punto 5A - procedimento penale contro Lima Salvatore + 61).

Sempre la Saladino ha poi scritto nel suo articolo "Scaglione un mese dopo" che, "comparso davanti all'Antimafia per spiegare come e perchè ha lasciato fuggire Liggio, Scaglione è stato salvato in extremis dall'inchiesta presso il Consiglio Superiore della Magistratura con lo scarto di uno due voti", circostanza che risulta assolutamente smentita dagli atti dello stesso Consiglio.

Detto organo, dopo aver proceduto a rigorosa indagine, su deliberazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, circa le vicende relative alla scomparsa del mafioso Luciano Leggio, detto Liggio, meglio conosciuto come "La primula rossa di Corleone", nei cui confronti non era stata inopinatamente eseguita dalla Polizia Giudiziaria la misura di prevenzione deliberata dal Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura avanzata lo stesso giorno in cui aveva ricevuto il rapporto della Polizia, decise in data 26/2/1971 a larga maggioranza (15 voti favorevoli e 3 contrari) di archiviare gli atti relativi ai magistrati Scaglione e La Ferlita, Presidente di sezione del Tribunale di Palermo che si occupava delle misure

di prevenzione contro i mafiosi, ed aventi per oggetto la scomparsa di Luciano Leggio e la opportunità o meno del trasferimento dei predetti Magistrati dalla sede, ex art.2 R.D.L. 31/5/1946 N° 501.

La motivazione del provvedimento sopra richiamato fu poi approvata dal Consiglio stesso con 12 voti favorevoli su 19 presenti.

Il Consiglio Superiore era giunto a tale decisione, essendo state riconosciute infondate le dichiarazioni rese alla Commissione Antimafia dal Questore di Palermo Dott. Zamparelli - il quale aveva in tale sede sostenuto di aver ricevuto disposizioni dal Dott. Scaglione e dal Dott. La Ferlita di eseguire la misura di prevenzione disposta nei confronti del Leggio sólo in Corleone, luogo di residenza del predetto che non era mai giunto in detta località - dichiarazioni definite gravissimo patente mendacio, ed avendo davanti al Consiglio il Dott. Scaglione data la dimostrazione delle numerose e rigorose iniziative prese in precedenza a carico dello stesso Leggio.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo aveva infatti proposto appello contro la sentenza della locale Corte di Assise, con la quale detto imputato era stato assolto dal delitto di omicidio premedita

to in persona di Calogero Cobaianni, e così pure avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato il Leggio alla pena di anni uno, mesi cinque di reclusione per vari reati e assolto lo stesso dalla imputazione di associazione per delinquere.

Il medesimo Procuratore della Repubblica aveva poi iniziato la azione penale per tutti quei delitti dai quali il Leggio era stato successivamente assolto dalla Corte di Assise di Bari, ed inoltre si era in precedenza, e cioè nel 1968, attivamente adoperato per l'arresto del Leggio predetto, che era stato, infatti, dopo diligenti ricerche, incarcerato.

Vi è poi da aggiungere che il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Firenze, investito della indagine sulla scomparsa del Leggio, dispose, in conformità delle conclusioni del P.M., in data 16/2/1971 la archiviazione degli atti.

La giornalista Saladino scriveva altresì, sempre nell'articolo dal titolo "Scaglione un mese dopo" che "Scaglione non ha aperto una indagine sulla morte di Lucky Luciano", notizia anch'essa infondata, ove si consideri che il Luciano morì per collasso all'aereoporto di Capodichino - compreso nella giurisdizione del Tribunale di Napoli - il 25/1/1962,

e quindi in epoca in cui il Dott. Scaglione non era ancora Procuratore della Repubblica di Palermo, essendogli state tali funzioni conferite con provvedimento del C.S.M. in data 16/3/1962.

Tale ultima circostanza risulta oltrechè dal fascicolo personale del magistrato anche dallo stesso giornale "L'Ora" del 16/3/1962, in cui era stata riportata in termini elogiativi la nomina del Dott. Scaglione, del quale era stato posto in particolare rilievo l'elevato contributo da lui dato in veste di accusatore nella istruzione del processo per l'assassinio di Salvatore Carnevale ad opera di mafiosi, in breve tempo individuati, arrestati e poi condannati dalla Corte di Assise di S.Maria Capua Vetere, alla cui competenza il processo era stato rimesso per "legittima suspicione".

Da quanto sopra esposto appare quindi chiaro che nessuna iniziativa poteva essere presa dal Dott. Scaglione in merito alla morte di Lucky Luciano, dovuta, per altro, a cause naturali.

Sempre la Saladino ha riferito altra circostanza inconsistente e cioè che lo Scaglione "ha conservato il rapporto della Guardia di Finanza sulla droga (del quale si è già parlato) e "non ha voluto provvedere in ordine al rapporto sulla mafia firmato

dal tenente Malausa". (21)

Emerge, infatti, dagli atti (v. cartella 3 fasc. 8) che il rapporto del tenente dei C.C. Mario Malausa, comandante della tenenza suburbana di Palermo, fu trasmesso al comandante del Gruppo interno dei Carabinieri del capoluogo siciliano sotto forma di pro-memoria riservato personale, riguardante la biografia di alcuni mafiosi che operavano nella zona di Ciaculli, dove poi l'Ufficiale trovò la morte (v. "L'Unità" del 15/5/1971, data successiva all'assassinio del dott. Scaglione, contenente la pubblicazione di detto memoriale), accompagnata da notizie che potevano tutt'al più condurre alla applicazione a carico dei predetti di una misura di prevenzione, e non esiste alcuna certezza, tenute anche presenti le dichiarazioni rese in proposito dal Gen. Della Chiesa al dibattimento, che detto rapporto sia mai stato inoltrato alla Procura della Repubblica di Palermo. —

Tutte le risultanze di causa, già poste in evidenza, portano quindi ad affermare con assoluta certezza che nel caso in esame non soltanto "numerose tra le allegazioni contenute nei noti articoli non corrispondono a verità" - come si legge nella sentenza (22) impugnata - ma tutti i fatti determinati attribuiti

(21) Per il rapporto citato nel testo cfr. Relazione sulle risultanze acquisite sul Comune di Palermo (Doc. XXIII n. 2-*ter* - Senato della Repubblica - V Legislatura, pagg. 37-51). (N.d.r.)

(22) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

all'offeso mancano del requisito della verità e della obiettività, la cui prova - riconosciuta nella fattispecie agli imputati, trattandosi di diffamazione in danno di pubblico ufficiale - deve essere, tra l'altro, piena e completa per potere condurre, a sensi dell'art. 596 C.P., alla non punibilità dell'autore della pubblicazione.

Va però osservato che il risultato della prova liberatoria, in tema di diffamazione aggravata dalla attribuzione di fatti determinati e dal mezzo usato (stampa), non esime dall'indagare particolarmente circa il concorso degli elementi intrinseci costitutivi del reato e la sussistenza o meno delle cause di giustificazione, eventualmente invocate dall'imputato.

Orbene, il delitto di diffamazione consiste, come è noto, nel fatto di chi, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione, e cioè la estimazione di cui un individuo gode in pubblico, ed è aggravata quando la comunicazione avviene a mezzo della stampa, secondo la antica dottrina che vedeva nella figura del libello famoso una maggiore divulgazione dell'addebito disonorante e quindi un maggior danno per la parte offesa.

Tale delitto postula poi un dolo consistente nel

fatto di aver diffuso una notizia con la consapevolezza della sua idoneità ad offendere.

Al fine inoltre di ritenere la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di diffamazione è sufficiente - richiedendosi solo il dolo generico - che l'agente abbia voluto l'azione, ossia la comunicazione a più persone del fatto lesivo della reputazione, non avendo, di contro, alcuna rilevanza in proposito, particolari fini o moventi dell'agente.

Il dolo, invero, è in re ipsa , e cioè nelle stesse frasi chiaramente offensive (v.Cass.Pen.Sezione V.a 18/6/1974 - Montefalcone - in Giust.pen. 1975 - 2°- 223-232).

In base a tali consolidati principi è pertanto evidente che tutti gli addebiti determinati attribuiti negli articoli redatti dal Chilanti e dalla Saladino al Dott. Scaglione sono, anche per il linguaggio e le espressioni adoperate, sicuramente lesivi della memoria del defunto e sono stati ~~scritti e poi~~ pubblicati su "L'Ora" con la volontà di portare a conoscenza dei lettori i fatti stessi e con la consapevolezza della loro idoneità ad offendere, idoneità, per altro, riconosciuta nella stessa sentenza di 1° grado. (23)

(23) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

Nè nella specie può essere invocato, ai fini della non punibilità degli agenti, il diritto di cronaca giornalistica, considerato tra i diritti soggettivi pubblici inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, riconosciuto dall'art.21 della Costituzione e consistente nel potere-dovere attribuito al giornalista di portare a conoscenza del pubblico fatti, notizie, vicende realmente interessanti la vita associata, perchè l'esercizio di tale diritto non può essere inteso in senso assoluto od al di fuori di ogni vincolo.

Esso infatti, può essere esercitato, secondo la costante giurisprudenza del Supremo Collegio, anche quando ne possa derivare lesione alla altrui reputazione, prestigio e decoro, soltanto nel rispetto di tre condizioni: "a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla attualità ed utilità sociale; c) che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività (v.Cass.pen. 29/1/1969 - Cappato - in Giust.pen. 1970 - 198-82; Cass.pen. 9/2/1966 - ric. P.M. c/ Pannunzio ed altri - in Giust.pen. 1967 2°-332; Cass.pen. 30/1/1974 - ~~Il° - 332; Cass.pen. 30/1/1974~~ - Dolci - in Riv.pen. 1974 pag. 812;

Cass.pen. 13/12/1974 - Libertini - in Riv.pen.1975 - n° 3 - pag. 322; Cass.pen. 12/11/1974 - Di Bianco in Riv.pen. 1975 - n° 1 pag. 103).

Ora, nella specie, nessuna di tali condizioni è stata dai giornalisti rispettata: le notizie riferite nei loro articoli dal Chilanti e dalla Saladino e riguardanti il Dott. Scaglione, non sono, come si è ampiamente dimostrato, vere, così come non sono contenute nei limiti della più serena obiettività e nel rispetto dovuto da ciascuno, qualunque ne sia la posizione sociale, ai diritti altrui, tra cui quello di ogni persona fisica o giuridica che sia, alla propria reputazione, ed al proprio decoro o prestigio.

Nel caso della Saladino, poi, non si può non osservare che essa ha riportato infatti come testimonianze di persone appartenenti, a suo dire, alla Magistratura, al Foro, al Parlamento, senza sapere o volere indicarle, e pertanto da ritenersi, tenuto anche conto che il giornalista non può in sede giudiziaria trincerarsi dietro il segreto professionale, sino a prova contraria inesistente, dando così la piena dimostrazione di avere trasmodato dai limiti anzidetti e preso pretesto - avuto riguardo anche alle scottanti interpolazioni inserite tra una te-

stimonianza e l'altra - dalla informazione per col pire nell'onore e nella reputazione la memoria del defunto Dott. Scaglione, le cui indiscusse doti morali e professionali risultano chiaramente dagli atti.

D'altra parte, a sancire tale principio, soccorre proprio la norma deontologica contenuta nell'art.2 della L. 3/2/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista, citata anche nella sentenza impugnata, in cui è affermato il diritto insopprimibile del giornalista "alla libertà di informazione e di critica, limitata dalla osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui" nonchè l'obbligo inderogabile di rispetto "della verità sostanziale dei fatti, osservati i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede". (24)

Nè si può dire che nel particolare clima creatosi dopo l'assassinio del Dott. Scaglione esistesse un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti, in relazione alla attualità ed utilità sociale, perchè la opinione pubblica, profondamente scossa per l'efferato delitto, desiderava in quel momento essere informata sul movente dell'omicidio e sull'esito della indagine condotta al fine di identificare gli autori del reato, e non certo avere notizie, fra

(24) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

l'altro, non vere, sulla attività professionale del Procuratore della Repubblica di Palermo, sulla sua carriera, sulla sorte dei processi da lui trattati.

Non si può poi non rilevare che i giudici di I° grado, pur avendo dato atto in sentenza che "nessun elemento comprovato è emerso a scalfire la persona del magistrato in questione" sono giunti ad una decisione, che - come giustamente ha osservato il Procuratore generale impugnante - " è organicamente e profondamente viziata nei criteri logico - giuridici della sua motivazione". (25)

Questa Corte, infatti, non ritiene di poter condividere la assoluzione pronunciata nei confronti dei giornalisti e del Direttore de' "L'ORA" in relazione agli articoli pubblicati su detto giornale il 6, 7, 8 maggio e 5 giugno 1971, trattandosi di persone non punibili per avere agito nel putativo esercizio di un diritto ai sensi degli artt. 59 u.p. e 51 C.P.

Ed invero, se si ammettesse un tale principio a chiunque sarebbe dato di lanciare a mezzo della stampa le accuse più infamanti e sfrenate nei confronti di qualunque cittadino, scusandosi poi con l'affermare di essere incorso in errore e trince-

(25) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

randosi dietro il comodo riparo delle informazioni errate scambiate per vere.

Anche secondo il pensiero della suprema Corte di Cassazione, infatti, la verità del fatto diffamatorio (da provarsi dal diffamatore) è considerata dal legislatore nell'aspetto rigorosamente obiettivo per l'applicazione della esimente ai sensi dell'art. 596 u.p. C.P.; "epperò è inapplicabile a tale esimente il principio stabilito dall'art. 59 u.p. C.P. circa l'operatività delle circostanze di esclusione dalla pena erroneamente supposte". (v. Cass.Pen. Sez. IIa - 13/2/60 - Bianchini - in Giust.Pen. 1961 - II - 154 - 172).

Ma anche a volere ammettere, secondo la dottrina ed un precedente giurisprudenziale del Supremo Collegio (v. Cass.Pen.Sez.Ia - 4/6/1965 - ric. Giovannini - in Giust.Pen.1966 - II - 18), la rilevanza dell'errore di fatto sulla sussistenza di una causa di non punibilità, occorre sempre che la notizia sia continente, e cioè che la cronaca sia mantenuta nell'ambito dei confini, quanto al contenuto ed alla estrinsecazione, di cui si è già detto.

E' in ogni caso, poi, necessario per la applicazione della scriminante che vi sia la prova

dell'errore, ragionevolmente fondato su concreti elementi e non già, come nel caso di specie, su semplici, fragili supposizioni, e quindi la allegazione di fonti di informazione attendibili, che abbiano rappresentato una realtà diversa da quella effettiva.

E a ben riguardare il caso in esame, va detto che nessuna prova in ordine alla origine dei numerosi, persistenti errori, chiamati dai giornalisti "lapsus o vuoti di memoria", è stata fornita dagli imputati.

Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto di ravvisare nella condotta degli imputati l'errore scusabile, la cui origine era da ricercarsi nel fatto che il Consiglio Superiore della Magistratura aveva deliberato di dare inizio alla procedura di trasferimento di Ufficio del dott. Scaglione, nel particolare clima e urgenza del momento in cui gli articoli comparvero sul giornale, nonchè nei rapporti di amicizia intrattenuti dallo stesso dott. Scaglione.

Ora, sul primo punto è facile osservare che i giornalisti de "L'ORA", i quali seguivano le vicende della città ed in particolare si interessavano alla fuga di Leggio, erano a conoscenza

che tanto il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Firenze quanto il Consiglio Superiore sin dal febbraio 1971 avevano disposto la archiviazione degli atti relativi a tale pratica nei riguardi del dott. Scaglione, avendo del provvedimento emesso dato notizia la stampa nazionale e quella palermitana (v. "Il Giornale di Sicilia" del 27/2/1971 - Ia pagina) e essendo la stessa Saladino al corrente di tale particolare, tanto che ne ha parlato nel suo articolo "profilo di un capo".

Quanto poi al secondo punto, non è chi non veda come un giornalista serio e responsabile non si lasci influenzare dalla situazione ambientale di una città, dalla fretta o dal turbamento derivato da un gravissimo episodio, quale la uccisione del dott. Scaglione, per dare quindi incontrollatamente alla stampa notizie non rispondenti al vero e, quel che è più grave, lesive della altrui onorabilità, disorientando così la pubblica opinione ed attuando ciò che in dottrina viene qualificato uno sviamento del diritto.

Vi è poi da considerare, al riguardo, che la Saladino scrisse un secondo articolo, dal titolo "Scaglione un mese dopo," nel trigesimo della

morte del Procuratore della Repubblica di Palermo, e pertanto quando la tensione e lo sbigottimento seguiti all'assassinio dello Scaglione si erano sopiti, continuando nella sua azione denigratoria della memoria del defunto, al quale attribuiva altri fatti inconsistenti e sicuramente diffamatori, definendo Scaglione "uomo di parte ed insabbiatore di processi" - che è la accusa più infamante che si possa rivolgere ad un magistrato - ed inoltre dicendo di lui "che si inserisce con un processo clamoroso nel giuoco della successione al Banco di Sicilia, favorendo il candidato di Mattarella" e concludendo: "E' un capomafia? no, più semplicemente è un uomo entrato nel giro del potere per conquistarlo ed esercitarlo in un gioco pericoloso di contropartita". In ordine, infine, al terzo punto, non potevano dare adito a fondati sospetti le amicizie o i rapporti di cordialità intrattenuti dal dott. Scaglione noti ai prevenuti, e in relazione ai quali, stando alla stessa sentenza impugnata, "nessun concreto elemento negativo è stato acquisito". E valga il vero.

Scaglione fu effettivamente testimone, all'epoca in cui era ancora pretore, alle nozze di Giuseppe (26)

(26) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

Bertolino, come si legge nel provvedimento appellato, ma i giudici di primo grado non hanno considerato che tale matrimonio, al quale assistettero pure come testimoni l'avv. Cassarà ed il medico dott. Mario Ales, fu celebrato in Palermo il 25/4/1942, cioè quando si era in piena guerra e la mafia , a parte la durissima e nota opera di repressione condotta dal Prefetto Mori, ricordata anche dal Tribunale, non svolgeva di certo alcuna attività, preoccupata come era in quel momento l'Italia, e la Sicilia in particolare, per il paventato sbarco nell'isola - poi avvenuto in realtà nell'estate del 1943 - delle truppe anglo-americane, ed in conseguenza del quale la mafia risorse poi con grande virulenza.

Vi è inoltre da dire che non si sa se l'amicizia, che legava il Bertolino allo Scaglione, si sia mantenuta in vita dopo il remoto 1942.

Una cosa però è certa, e cioè che il dott. Scaglione procedette penalmente nei confronti del Bertolino (poi assolto per insufficienza di prove dalla Corte di Assise di Catanzaro) per il delitto di associazione per delinquere nonchè per altri reati, e allorchè nel 1970 ebbe a ricevere, nella sua qualità, un rapporto della P.g. con il quale

il Bertolino predetto, quale indiziato di appartenere alla mafia di Partinico, veniva proposto per la applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non esitò, andando addirittura ultra petita , a richiedere al Tribunale di Palermo non solo la applicazione della misura sopra indicata, ma anche la assegnazione del Bertolino al soggiorno obbligato in un determinato Comune, previo provvedimento di custodia precauzionale, ed il locale Tribunale decise in conformità.

E questa è la migliore e più lampante prova della assoluta probità ed indipendenza del magistrato.

Quanto, infine, all'amicizia che legava il dott. Scaglione a Pietro Longo (nato nel 1898), padrino del figlio del Procuratore (Antonio), risulta che detto Longo, emigrato in compagnia dei genitori in tenera età negli Stati Uniti, vi rimase sino al 1929, epoca in cui rientrò a Palermo per ragioni di salute e poi, con la somma di trenta mila dollari portata con sè dall'America e ricavata, a suo dire, da proficua attività da lui svolta nel settore della compravendita di terreni fabbricabili, acquistò immobili urbani nel capoluogo siciliano e quindi si diede a vita brillante, frequentando la migliore società del luogo, intrec-

ciando amicizie e conoscenze ed entrando in buoni rapporti con varie personalità, tra cui l'ex Procuratore Generale dott. Pili, divenuto poi suo inquilino.

Si evince altresì dagli atti che da circa quindici anni il Longo si è ritirato a vita privata - sembra perchè colpito da una trombosi - non uscendo più di casa e ricevendo nella sua abitazione soltanto pochi intimi, tra cui lo Scaglione, legato a lui, sia pure indirettamente e quale genitore del figlioccio del Longo, da una parentela spirituale, che nell'isola come in tutto il mezzogiorno d'Italia è sentita quanto e forse più di quella di sangue.

Un fatto è però sicuro, e cioè che il Longo dal lontanissimo giorno in cui è rientrato in Italia in poi non ha destato in alcun modo l'attenzione degli organi di Polizia e dal 1960 circa vive in silenzio e senza dare fastidio ad alcuno.

Nè rilevanza può essere data alla deposizione resa in proposito al dibattimento di primo grado dal maresciallo di P.S. Zaccagni Antonino, il quale ha riferito di aver saputo da fonte confidenziale ed attendibile - per altro non indicata - che il Longo era una figura di rilievo

della malavita italo-americana, posto che se ciò fosse vero, il predetto non si sarebbe, una volta entrato nelle maglie di una lucrosa associazione per delinquere, allontanato da essa a soli 31 anni e avrebbe, comunque - come è cronaca quotidiana - continuato a mantenere i rapporti con i suoi vecchi conterranei e compagni di attività mafiosa rimasti negli Stati Uniti.

In ogni caso, la notizia riferita dallo Zaccagni è decisamente da disattendere se si fa riferimento alla deposizione resa in primo grado dal dott. Mendolia, vice questore della Criminalpol della Sicilia con sede in Palermo, che ha deposto di essersi interessato di vari capi mafiosi, svolgendo specifiche indagini, nel corso delle quali non era però mai trapelato il nome di Pietro Longo, e si pone mente alle dichiarazioni rese nella stessa sede dal Questore Li Donni, il quale ha testimoniato che attraverso informazioni assunte presso l'"F.B.I." circa eventuale attività criminosa svolta dal predetto Longo in America nulla era risultato in merito, così come pure avevano dato esito negativo gli accertamenti esperiti in relazione ad eventuali contatti tenuti dal Longo medesimo con elementi della malavita palermitana.

E' appena il caso di aggiungere che nessuna importanza può essere attribuita, ai fini della posizione del Longo, alla uccisione del cognato di costui, vittima della esplosione di una bomba pervenutagli a mezzo posta, avvenuta, tra l'altro, a Detroit (America) quando il Longo suddetto era ancora fanciullo.

Va inoltre rilevata la infondatezza della notizia riportata dalla Saladino nell'articolo da lei redatto l'8/5/1971 a proposito del genero del dott. Scaglione, Vito Riggio, "accusato da un settimanale di essere un pregiudicato", perchè la realtà è ben diversa.

Il Riggio, perito agrario, che nel 1964 impalmò Maria Scaglione, è, infatti, persona immune da precedenti penali, come si evince dalle informazioni dei Carabinieri, mentre il padre suo Egidio ed i fratelli di costui Vincenzo e Saverio hanno avuto a che fare con la giustizia e lo zio Saverio in particolare è stato condannato in stato di irreperibilità - che permane tuttora - all'ergastolo per omicidio (1932).

E' da notare però che tali fatti sono avvenuti quando il genero del dott. Scaglione, nato nel 1929, non era ancora venuto al mondo o era infan-

te ed il Procuratore Scaglione non era ancora magistrato o lo era da poco, ragione per cui quest'ultimo poteva effettivamente, essendo, tra l'altro, gli episodi criminosi addebitati ai congiunti del Leggio avvenuti fuori della provincia di Palermo, ignorare tali precedenti.

Si è poi tanto parlato da parte della difesa degli imputati nel corso della discussione dibattimentale in sede di appello - non si sa a qual preciso fine - di un registratore che il Dott. Scaglione teneva nel suo ufficio ed dal quale ha fatto riferimento, a specifica domanda, nella sua deposizione il sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Aliquò. Ebbene, anche tale episodio, a ben vedere le cose, non ha rilievo in causa, specie se si considera che la installazione di detto registratore, munito di un microfono celato in un paralume, avvenuta ad opera del segretario capo della Procura, si verificò dopo la deposizione resa alla Commissione Antimafia dal Dott. Zamparelli, il quale aveva dichiarato, come si è già accennato, di aver avuto, a proposito del caso Leggio, un colloquio con il Dott. Scaglione e con il Dott. La Ferlita nel gabinetto del primo, colloquio mai avvenuto, e pertanto il ricorso a detto mezzo rappresentava una più che giustificata e

legittima misura precauzionale posta in atto dal Procuratore della Repubblica.

Va poi da aggiungere, stando sempre alla testimonianza del Dott. Aliquò, che allorchè dopo la morte del Dott. Scaglione il registratore fu rimosso dall'ufficio, esso conteneva ancora un unico nastro, sul quale erano incisi motivi musicali e che era stato inserito ab initio per provare il funzionamento dell'apparecchio, il che sta a dimostrare chiaramente che di esso il defunto non ebbe mai a fare uso.

In base alle suesposte risultanze e considerazioni, questo Collegio ritiene che nella condotta cosciente e reiterata della Saladino, la quale, tra l'altro, ha, con la massima disinvoltura, scritto il primo articolo diffamatorio della memoria del defunto magistrato, mentre tutta Palermo rendeva omaggio alla salma del Dott. Scaglione deposta nella camera ardente allestita nel palazzo di giustizia, ricorrano sicuramente gli estremi del delitto di diffamazione continuata aggravata, così come a lei ascritto al Capo a) della imputazione. (27)

Del pari ricorre, a titolo di concorso doloso per gli articoli scritti tanto dalla Saladino quanto dal Chilanti nonchè per la vignetta del Caruso - di cui si è già trattato - pubblicati su "L'ORA", la respon

(27) Cfr. pagg. 731-732. (N.d.r.)

sabilità penale del direttore del giornale, Fidora, nei cui confronti non può, di conseguenza, trovare applicazione il disposto dell'art. 57 C.P., invocato in subordine dalla difesa, che dispone, fuori del concorso, la punibilità del direttore responsabile a titolo di colpa quando vi è stata omissione del controllo sul contenuto del giornale necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.

Ed invero, per quanto concerne gli scritti della Saladino, il Fidora, per sua stessa ammissione, ebbe a leggere gli articoli della giornalista da lui dipendente, e che sicuramente aveva espletato il servizio di concerto con il direttore, e ne autorizzò la pubblicazione, pur avendo certamente notato, essendo da diversi anni a Palermo e quindi senza dubbio a conoscenza, nella sua qualità, delle vicende del capoluogo siciliano, la non rispondenza al vero dei fatti determinati attribuiti al Dott. Scaglione, contribuendo così deliberatamente alla accesa campagna diffamatoria condotta contro il defunto Procuratore della Repubblica.

Per quanto, poi, ha tratto ai due articoli scritti dal Chilanti, e pubblicati anche su "Paese Sera", va osservato che il Fidora, mentre in Tribunale fa

implicitamente dichiarato, parlando dei lapsus in essi contenuti e del caso De Mauro, di aver letto il primo articolo e solo in parte il secondo, in quanto aveva prestato particolare attenzione al punto riguardante un atto di violenza compiuto contro un pubblico ufficiale, al dibattimento di appello ha invece modificato le sue precedenti dichiarazioni, assumendo di avere ricevuto la colata di piombo degli articoli dal giornale "Paese Sera", che li aveva già pubblicati il giorno precedente, e di non avere controllato il primo articolo perchè proveniente da detto quotidiano, e quindi vagliato, ma solo il secondo.

Orbene, a prescindere dal fatto che la precedente pubblicazione degli articoli su "Paese Sera" non poteva esimere il Fidora dal controllo degli stessi, sta di fatto che era stato lui a richiedere al Chilanti almeno il primo articolo ed è pertanto da ritenere che i due abbiano parlato della impostazione data al medesimo, così come pure è da reputare, in tale situazione, che il Fidora abbia letto entrambi gli articoli e ne abbia disposto la pubblicazione, pur essendo essi infarciti di notizie non vere - come lo stesso imputato ha riconosciuto - notizie che non potevano sfuggire a lui direttore

de "L'Ora", che seguiva con particolare interesse tutti gli ultimi avvenimenti, specie quelli giudiziari, di Palermo e che certamente non erano ben noti al Chilanti, sia pure esperto sul problema della mafia ed autore in merito di varie pubblicazioni, vivendo l'articolista a Roma.

D'altra parte, non si può non osservare che se il Fidora fosse stato effettivamente in buona fede, una volta accortosi dei numerosi lapalissiani "lapsus", avrebbe dovuto sentire subito il dovere di rettificare le notizie inesatte e di riparare gli errori così come dispone l'art.2 della legge 3/2/1963 n°. 69 — cosa che si è guardato bene dal fare.

La sentenza impugnata merita pertanto riforma.

Quanto alla sanzione da applicare ai giudicabili Caruso, Saladino e Fidora, la Corte reputa, trattandosi di incensurati, di concedere ad essi le invocate attenuanti generiche, da dichiarare, per le stesse ragioni, equivalenti a tutte le aggravanti contestate.

Non appiono, invece, i tre prevenuti meritevoli della attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P., richiesta dai difensori e per altro non accompagnata da alcuna motivazione, essendo i motivi di particolare valore morale e sociale inconciliabili con

(28)

(28) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

la natura e le modalità dei fatti criminosi di cui si discute.

Il Collegio ritiene, quindi, di infliggere in concreto, a norma dell'art. 595 1.a parte C.P., alla Caruso, alla Saladino ed al Fidora, riconosciuta per quest'ultimo la continuazione fra tutti i reati a lui contestati, data la evidente identità di disegno criminoso, la pena della multa rispettivamente nella misura di L. 100.000, 300.000 (pena base: L. 200.000 M. + L. 100.000 per la continuazione = L. 300.000) e L. 500.000 (pena base: L. 300.000 M. + L. 200.000 per la continuazione = L. 500.000).

Alla condanna segue per legge, a sensi dell'art. 9 L. 8/2/1948 N° 47, la pubblicazione della sentenza, che la Corte reputa di ordinare, per estratto e per una sola volta, sul giornale "L'Ora" di Palermo.

Non può, invece, essere accolta la richiesta di applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti Saladino e Fidora della pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione, formulata dal Procuratore Generale, essendo la materia specificatamente regolata dalla legge 3/2/63 n° 69, già richiamata.

Dispone, infatti, l'art. 39 di detta legge che nel caso di condanna che importi la interdizione tem-

poranea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione, mentre nel caso di condanna penale che non importi - come nella fattispecie - la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Cohsiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni pfeviste dal 1° comma dell'art. 48 (fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o che compromettano la propria reputazione e la dignità dell'Ordine).

I tre imputati vanno inoltre condannati in solido al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Il Fidora ed il Caruso vanno altresì condannati in solido al risarcimento, da liquidarsi in separata sede, dei danni in favore delle parti civili Bellavista Girolamo e Gioia Giovanni, mentre il Fidora e la Saladino vanno condannati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili Ines, Rosa, Mariano, Attilio, Maria ed Antonio Scaglione.

La Saladino ed il Fidora vanno ancora condannati in solido, a norma dell'art.12 L. 8/2/1948 n° 47, al pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria, in favore degli eredi Scaglione, che ne hanno fat-

to specifica richiesta, di una somma che il Collegio, in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, ritiene di determinare nella misura di L. 300.000 in favore di ciascuno dei figli del defunto Pietro Scaglione, Antonio e Maria, e di L. 200.000 in favore di ciascuna delle parti civili Scaglione Mariano, Ines, Rosa ed Attilio.

La Corte non reputa invece di concedere la provvisionale richiesta dalle parti civili, trattandosi di imputati giornalisti alle dipendenze di un noto quotidiano e non ravvisando, quindi, pericolo di perdita delle garanzie ai fini della liquidazione definitiva del danno.

Il Fidora ed il Caruso vanno poi condannati al rimborso delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa in favore delle parti civili Bellavista e Gioia, che si stima liquidare nella somma di lire 500.000 ciascuno per i due gradi di giudizio, ed inoltre il Fidora e la Saladino al rimborso delle spese sopraindicate in favore delle sei parti civili Scaglione, che si ritiene di liquidare complessivamente in L. 1.500.000 per i due gradi di giudizio.

Ai tre prevenuti può essere concesso il domandato

beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo essi, come si è già esposto, incensurati e presumendosi che per l'avvenire si asterranno dal commettere altri reati, mentre non si può disporre la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, avuto riguardo alla applicata pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

P. Q. M.

Letti gli artt. 213-523 C.P.P.;

in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in data 15/6/1974 nei confronti di SALADINO GIULIANA, FIDORA ETRIO ROMANO e CARUSO BRUNO, appellata dal Procuratore Generale; (29)

DICHIARA

La Saladino colpevole del reato di cui alla lett.a) del capo di imputazione. (30)

DICHIARA

il Fidora colpevole dei reati di cui alle lett.a), b) ed e) del capo di imputazione, escluso, in ordine al Fidora il delitto di diffamazione in danno del Ciancimino di cui alla lett. e). (31) (32)

DICHIARA

il Caruso colpevole del reato di cui alla lett.e) del capo di imputazione, escluso il delitto di diffamazione in danno del Ciancimino, e, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti al Fidora e concesse ai tre imputati le attenuanti generiche, (33)

(29) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)
(30) Cfr. pagg. 731-732. (N.d.r.)
(31) Cfr. pagg. 731-733. (N.d.r.)
(32) (33) Cfr. pag. 733. (N.d.r.)

che si dichiarano equivalenti a tutte le aggravanti contestate;

CONDANNA

la Saladino alla pena di L. 300.000 di multa, il Fidora alla pena di L. 500.000 di multa ed il Caruso alla pena di L. 100.000 di multa.

Condanna i tre predetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio e di quelle di primo grado.

Condanna altresì il Fidora ed il Caruso, in solido, al risarcimento, da liquidarsi in separata sede, dei danni in favore delle parti civili Bellavista Girolamo e Gioia Giovanni.

Condanna il Fidora e la Saladino, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili Ines, Rosa, Mariano, Attilio, Maria ed Antonio Scaglione.

Letto l'art. 12 L.8/2/1948 n.47;

condanna la Saladino ed il Fidora in solido al pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria, della somma di L. 300.000 in favore di ciascuno dei figli del defunto Pietro Scaglione, Anntonio e Maria, nonchè di L. 200.000 in favore di ciascuna delle parti civili Scaglione Mariano, Ines, Rosa ed Attilio.

Condanna ancora il Fidora ed il Caruso al rimborso

delle spese di costituzione, rappresentanza e difesa in favore delle parti civili Bellavista e Gioia, liquidate nella somma di L. 500.000 ciascuno per i due gradi di giudizio ed inoltre il Fidora e la Saladino al rimborso delle spese sopra indicate in favore delle sei parti civili Scaglione, liquidate complessivamente in lire 1.500.000 per i due gradi di giudizio.

Letto l'art. 9 Legge 8/2/1948 n° 47;

ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per una sola volta, sul giornale "L'ORA" di Palermo.

Letto l'art. 163 C.P.;

ordina che la esecuzione delle pene come sopra inflitte alla Saladino, al Fidora ed al Caruso rimanga sospesa per anni cinque alle condizioni di legge.

Assolve il Caruso ed il Fidora dal reato di diffamazione in danno di Ciancimino Vito per insufficienza di prove ed il solo Caruso dal reato di cui alla lettera b) del capo di imputazione per non avere commesso il fatto. (34)

Revoca la condenna del querelante Ciancimino Vito al pagamento delle spese processuali del

(34) Cfr. pagg. 732-733. (N.d.r.)

giudizio di primo grado.

Genova, 1 luglio 19[illegible].

I Consiglieri Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31/7/75

IL CANCELLIERE

N. 987-969-306 Reg. Ricorsi

Addì 1-7 e 3-7-75 - 28/7/75 Ricorso per Cassazione del Gidova e Canuso - Salvatino

Il Cancelliere

Avv. Dott. Luigi Boldrini
Genova 2/9/75

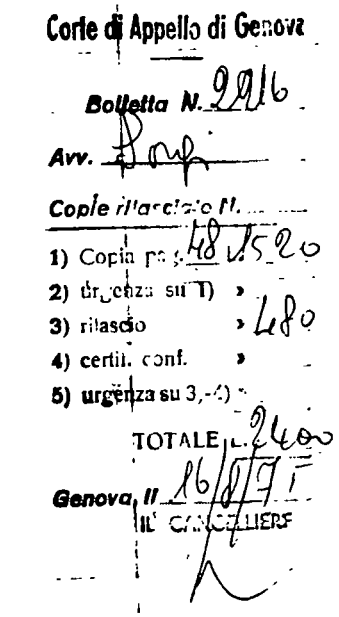

Corte di Appello di Genova

Bolletta N. 2916

Avv. Bonfi

Copie rilasciate N. ...

1) Copia pag. 48 L. 1520

2) urgenza su 1) »

3) rilascio » 480

4) certif. conf. »

5) urgenza su 3)-4) »

TOTALE L. 2400

Genova, li 16/8/71

IL CANCELLIERE

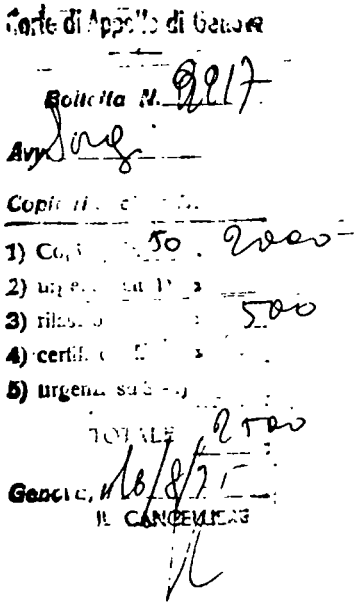

Corte di Appello di Genova

Bolletta N. 2917

Avv. Bonfi

Copie rilasciate N. ...

1) Copia pag. 50 L. 2000

2) urgenza su 1) »

3) rilascio » 500

4) certif. conf. »

5) urgenza su 3)-4) »

TOTALE L. 2500

Genova, li 16/8/71

IL CANCELLIERE

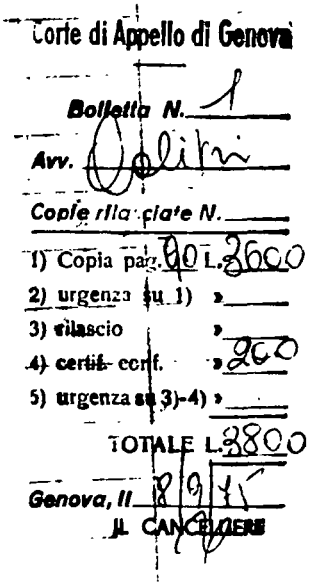

Corte di Appello di Genova

Bolletta N. 1

Avv. Odiri

Copie rilasciate N. ...

1) Copia pag. 80 L. 2600

2) urgenza su 1) »

3) rilascio »

4) certif. conf. » 200

5) urgenza su 3)-4) »

TOTALE L. 2800

Genova, li 18/9/71

IL CANCELLIERE

4

RACCOMANDATA

Sen. Francesco Carraro

Presidente Commissione antimafia

Senato della Repubblica

9-12-1975

ROMA

N. 1494/4532

Protocollare e unire al fascicolo di rito quale è già stato consentito la sentenza della Corte d'Appello di Genova

Quale figlio del defunto dott. Pietro Scaglione, già Procuratore della Repubblica di Palermo, Le accludo, con preghiera di volerne disporre l'acquisizione agli atti della Commissione parlamentare da Lei presieduta, copia della sentenza con la quale la Corte di appello di Geneva, in data I luglio 1975, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Geneva in data 15-6-1974 (da me inviatale in precedenza), ha condannato gli imputati Fidera Etrie e Saladino Giuliana alle pene di legge ritenendoli responsabili di diffamazione in danno del defunto mio genitore. (35) (36)

Dal contenuto della predetta sentenza la Commissione parlamentare da Lei presieduta potrà avere altra ed ulteriore prova della assoluta infondatezza delle illazioni e insinuazioni messe nei confronti del defunto Procuratore della Repubblica Pietro Scaglione che, come si legge tra l'altro in questa sentenza, fu un magistrato "estraneo alla mafia ed anzi persecutore spietato di essa", "le cui indiscusse doti morali e professionali risultano chiaramente dagli atti".

Con osservanza

(dott. Antonio Scaglione)

Antonio Scaglione

Marchese Ugo 30

90141 Palermo

(35) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 731-821. (N.d.r.)

(36) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

5

Sen. Lic 994 e 1101 1

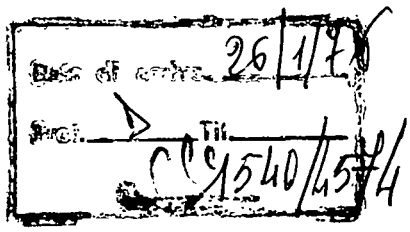

RACCOMANDATA A.R.

SEN.LUIGI CARRARO

PRESIDENTE COMMISSIONE PARLAMENTARE d'INCHIESTA SUL

FENOMENO DELLA MAFIA

ROMA

Dalla stampa apprendo che un comitato ristretto della Commissione parlamentare da Lei presieduta sta vagliando i documenti che dovranno essere allegati alle relazioni conclusive e che tra questi vi dovrebbe essere il rapporto "del generale Dalla Chiesa su Scaglione"(Giornale di Sicilia I5 gennaio I976 p.I).

Come sarà sicuramente noto alla Commissione i rapporti dei Carabinieri che fanno riferimento al defunto mio genitore dott.Pietro Scaglione,già Procuratore capo della Repubblica di Palermo, sono due.Il primo,redatto dall'allora colonello Dalla Chiesa (n.I054 di Prot."P" del I5 aprile I970) riporta la "situazione" della famiglia del procuratore Scaglione,di quella originaria,e di quella di Vito Riggio,coniugato con Scaglione Maria di Pietro per giungere alla conclusione che "non é risultato"che il dott.Pietro Scaglione e i suoi familiari "abbiano o mantengano legami con persone appartenenti ad ambienti mafiosi e,come tali,comunque perseguiti da misure di prevenzione"(p.9) e che i familiari del dott.Vito Riggio "da molti anni non danno motivi a rimarchi di sorta con la loro condotta in genere,conducono vita ritirata e non risulta voltivino o abbiano contatti con ambienti mafiosi" (p.9).

Il secondo,che é redatto su carta della legione carabinieri di Palermo ma é privo della firma dell'estensore,pur essendo intestato a"Pietro Longo cl.

2

I898 da Terrasini (Palermo)",contiene affermazioni che concernono la persona del procuratore Scaglione che sono, basate, nella quasi totalità, su "si dice","secondo le illazioni del tempo","voci confidenziali". Si tratta di affermazioni che sono state ampiamente smentite in sede giurisdizionale(cfr.Tribunale Genova sent.I5 giugno I974 e Corte di appello Genova sent. I luglio I975 procedimento penale a carico di Saladino Giuliana ed altri imputati di diffamazione in danno del Procuratore Scaglione, che ho provveduto ad inviarle precedentemente con preghiera di volerne disporre l'acquisizione agli atti) come da quanto segue. (37)

I) Riassumerò il contenuto del rapporto su 'Pietro Longo" esso riferisce in primo luogo dell'amicizia del procuratore Scaglione con Longo Pietro descrivendo questo ultimo,in base a voci confidenziali,come una persona legata ad ambienti della mafia siculo-americana .A questo proposito la Corte di appello di Genova nella sentenza del I luglio I975 di condanna di Saladino Giuliana ed altri afferma testualmente:"quanto all'amicizia che legava il dott.Scaglione a Pietro Longo(nato nel I898), padrino del figlio del procuratore (Antonio),risulta che detto Longo,emigrato in compagnia dei genitori in tenera età negli Stati Uniti,vi rimase sino al I929,epoca in cui rientrò a Palermo per ragioni di salute e poi,con la somma di trenta mila dollari portati con sé dall'America e ricavata,a suo dire,da proficua attività da lui svolta nel settore della compravendita di terreni fabbricabili,acquistò immobili urbani nel capoluogo siciliano e quindi si diede a vita brillante frequentando la migliore società del luogo,intrecciando amicizie e conoscenze ed entrando in buoni rapporti con varie personalità,tra cui l'ex procuratore generale dott.Pili,divenuto poi suo inquilino.Si evince altresì dagli atti che da circa quindici anni il Longo si é (38)

(37) Le sentenze citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 691-726 e 731-821. (N.d.r.)

(38) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 731-821. (N.d.r.)

3

ritirato a vita privata-sembra perché colpito da trombosi-non uscendo più di casa e ricevendo nella sua abitazione pochi intimi,tra cui lo Scaglione,legato a lui,sia pure indirettamente e quale genitore del figlioccio del Longo,da una parentela spirituale,che nell'isola come in tutto il mezzogiorno d'Italia é sentita forse più di di quella di sangue.Un fatto é però sicuro,e cioé che il Longo dal lontanissimo giorno in cui é rientrato in Italia in poi non ha destato in alcun modo l'attenzione degli organi di polizia e dal 1960 circa vive in silenzio e senza dara fastidio ad alcuno .Né rilevanza può essere data alla deposizione resa in proposito al dibattimento di primo grado dal maresciallo di p.s.Zaccagni Antonino,il quale ha riferito di avere saputo da fonte confidenziale ed attendibile-peraltro non indicata-che il Longo era una figura di rilievo della malavita italo americana,posto che se ciò fosse vero,il predetto non si sarebbe,una volta entrato nelle maglie di una lucrosa associazione per delinquere,allontanato da essa a soli 31 anni e avrebbe comunque continuato a mantenere i rapporti con i suoi vecchi conterranei e compagni di attività mafiosa rimasti negli Stati Uniti.In ogni caso,la notizia riferita dallo Zaccagni é decisamente da disattendere se si fa riferimento alla deposizione resa in primo grado dal dott.Mendolia,vice questore della Criminalpol della Sicilia con sede in Palermo,che ha deposto di essersi interessato di vari capi mafiosi,svolgendo specifiche indagini,nel corso delle quali non era però mai trapelato il nome di Pietro Longo,e se si pone mente alle dichiarazioni rese nella stessa sede dal questore Li Donni,il quale ha testimoniato che attraverso informazioni assunte presso l'F.B.I. circa eventuale attività criminosa svolta dal Longo in America nulla era risultato in merito, così come pure avevano dato esito negative gli accertamenti esperiti in relazione ad eventuali contatti tenuti dal Longo con elementi della malavita.

4

E' appena il caso di aggingere che nessuna importanza può essere attribuita,ai fini della posizione del Longo,alla uccisione del cognato di costui,vittima dell'esplosione di una bomba pervenutagli a mezzo posta,avvenuta,tra l'altro a Detroit,quando iè Longo era ancora ~~xxxxxxx~~ fanciulle"(p.75 ss.).Sempre a queste proposito si fa presente che anche il Tribunale di Genova nella sentenza del I5 giugno I974 (39) riformata da quella della Corte di appello cit. aveva testualmente affermato a p. 28:"...per quanto concerne la condotta e le amicizie del dott.Scaglione,nessun concreto elemento negativo é stato acquisito",anzi"la rigorosa verità é tutta per vere emersa a positivo conforto della figura del magistrate".

2) Il rapporto su Pietro Longo riferisce a p.8 ss. che il dott.Pietro Scaglione, allora pretore,fu testimone alle nozze di certo Bertolino Giuseppe,del quale vengono indicati ~~xxxxxxxxx~~ i precedenti in sede penale e di prevenzione criminale e le amicizie con elementi della malavita italo-americana senza però riportare le iniziative giudiziarie promosse nei suoi confronti dallo stesso dott.Pietro Scaglione.

A questo proposito la Corte di appello di Genova nella sentenza cit. a p.73 ss. (40) afferma testualmente:"Scaglione fu effettivamente testimone all'epoca in cui era ancora pretore,alle nozze di Giuseppe Bertolino,come si legge nel provvedimento appellate,ma i giudici di primo grado non hanno considerato che tale matrimonio,al quale assistettero pure come testimoni l'avv.Cassarà e il medico dott.Mario Ales, fu celebrate in Palermo il 25/4/I942,cioé quando si era in piena guerra e la mafia, a parte la durissima e nota opera di repressione condotta dal prefetto Mori,ricordata anche dal Tribunale,non svolgeva certo alcuna attività preoccupata come'era in quel momento l'Italia e la Sicilia in particolare,per il paventate sbarco nell'iso-

(39) La sentenza citata nel testo è pubblicata, nel contesto del documento 1101, alle pagg. 691-726. (N.d.r.)
(40) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 731-821. (N.d.r.)

5

la -poi avvenuto in realtà nell'estate del 1945-delle truppe anglo-americane,ed in conseguenza del quale la mafia risorse poi con virulenza.Vi é inoltre da dire che non si sa se l'amicizia che legava il Bertolino allo Scaglione,si sia mantenuta in vita dopo il remoto 1942.Una cosa però é certa e cioé che il dott.Scaglione precedette penalmente nei confronti del Bertolino(poi assolto per insufficienza di prove dalla Corte di assise di Catanzaro)per il delitto di associazione a delinquere nonché per altri reati e allorché nel 1970 ebbe a ricevere,nella sua qualità,un rapporto della p.g. con il quale il Bertolino predetto,quale indiziato di appartenere alla mafia di Partinico,veniva proposto per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale non esitò,andando addirittura ultra petita ,a richiedere al Tribunale di Palermo non solo l'applicazione della misura sopra indicata,ma anche l'assegnazione del Bertolino al soggiorno obbligato in un determinato comune,previo provvedimento di custodia precauzionale,ed il locale Tribunale decise in conformità.E questa é la migliore e più lampante prova dell'assoluta probità ed indipendenza del magistrato".

3)Il rapporto su Pietro Longo a p.14 afferma che un figlio di Ganci Antonino(amico del Bertolino e del quale vengono indicati i precedenti in sede penale)"attualmente é occupato presso lo studio legale dell'avv.prof.Bellavista presso cui é occupato,per lo stesso motivo il figlio del defunto procuratore Scaglione a nome Antonino;quest'ultimo é altresì assistente alla cattedra di procedura penale della facoltà di giurisprudenza della locale Università cattedra di cui il detto legale é titolare".

A questo proposito ho dimostrato documentalmente avanti la magistratura di Genova che il dott.Scaglione non usò alcun favoritismo nei confronti del Ganci Antonino

6

e che,peraltro,quest'ultimo nel 1970,e cioé sempre nel periodo in cui la procura di Palermo era diretta dal dott.Scaglione,venne inviato al soggiorno obbligato (elemento questo di cui non si fa cenno nel rapporto su Pietro Longo) e che il sottoscritto non ha mai svolto pratica legale presso lo studio del prof.Bellavista o di chicchessia,che non é mai stato iscritto ad alcun albo professionale e che non é mai stato assistente universitario del prof.Bellavista.

4) Il rapporto in riferimento al c.d.processo della droga(imputati Orlando ed altri) a p.18 lascia intendere che in questo processo il procuratore Scaglione non fu eccessivamente rigoroso affermando addirittura che "secondo quanto si afferma l'intera sentenza istruttoria fu redatta dal g.i. Vigneri con l'assistenza costante del capo della Procura.....".A questo proposito nella sentenza della Corte di appello di Genova di cui sopra a p.5 si legge testualmente:"il dott.Scaglione emise al riguardo ordine di cattura contro tutti gli imputati e richiese poi il rinvio a giudizio degli stessi davanti il Tribunale di Palermo che assolse i prevenuti per insufficienza di prove.E' da soggiungere che il P.M. propose impugnazione avverso la sentenza del Tribunale e la Corte di appello in data 17/6/1970,condannò alcuni degli imputati in parziale riforma della sentenza di primo grado". (41)

5) per quanto concerne il c.d. esposto Avellone nella vicenda Rimi-Battaglia di cui si fa cenno a p.15 del rapporto in questione l'assoluta correttezza del pomportamento del procuratore Scaglione si evince dalla deposizione del sostituto procuratore Aliquò riportata a p.22 ss.della sentenza della Corte di appello di Genova di cui sopra.

6) per quanto concerne i familari di Vito Riggio di cui si fa cenno nel rapporto Longo si rimanda a quanto scritto nella sentenza della Corte di appello di Genova cit.ap.78.

7) E' da ricordare infine che il col.Della Chiesa ha dichiarato avanti il Tribunale di

(41) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 731-821. (N.d.r.)

4

Genova che "nei frequenti contatti aviti con il defunto procuratore della Repubblica non aveva mai avuto occasione di notare rapporti del predetto con elementi mafiosi, aggiungendo che il dott. Scaglione era una persona energica e volitiva e quando esercitava le funzioni di P.M. all'udienza dal suo scanno aggrediva la mafia" (cfr. Corte di appello di Genova sent. cit. p. 17). (42)

In conclusione qualora la Commissione ritenesse opportuno pubblicare il rapporto su Pietro Longo integralmente o soltanto in quelle parti non basate su voci anonime (in realtà poche) dovrebbe integrarlo con quanto si è accertato in sede giurisdizionale.

Ho voluto sottoporre questa situazione alla sua sensibilità di giurista ed agli altri componenti la commissione perché decidiate nel modo migliore per garantire il rispetto della verità e la tutela della memoria del procuratore Scaglione che, sempre come si legge nella sentenza della Corte di appello di Genova di cui sopra a P. 42. fu un magistrato "estraneo all'ambiente della mafia anzi persecutore spietato di essa".

Palermo 22-1-1976

Con osservanza

(dott. Antonio Scaglione)

Antonio Scaglione

(42) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 731-821. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 522

RAPPORTO DEL 6 MAGGIO 1969 DEL NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, CON ALLEGATI, A CARICO DI ELIO FORNI ED ALTRI, IMPUTATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI E DI ALTRI REATI(1)

(1) Cfr. nota (4) a pag. XII. (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

Doc. 522

GUARDIA DI FINANZA

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA

Data di arrivo 6.5.1981

Prot. 1 Tit.

N. di prot. / 06039 / sched. Roma, 2020 (2)

Via dell'Olmata, 45
Tel. 479.641

RAPPORTO PENALE DI DENUNZIA

a carico di:

FORNI Elio fu Emilio ed altri, per:

- *Associazione per delinquere;*
- *contrabbando di tabacchi lavorati esteri;*
- *altri reati.*

(2) Così nell'originale. (N.d.r.)

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
--=oOo=--

N._____/06039 Sched. Roma, (3)

ALL'Ill.MO SIG.PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- presso il Tribunale Civile e Penale -
M I L A N O

==========

OGGETTO: Rapporto penale di denunzia per:
- associazione per delinquere;
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- altri reati,

a carico di:

1.- F O R N I Elio fu Emilio e fu Re Maria, nato a Lù Monferrato (Alessandria) il 21.2.1913 - senza fissa dimora. DETENUTO.

2.- CRISTOFORETTI Giuseppe di Mario e di Castello Iolanda nato a Genova il 15.10.1929 e ivi domiciliato in Via Cataldi, 17. LATITANTE.

3.- GRECO Salvatore fu Pietro e fu Greco Antonia, nato a Palermo il 12.5.1924 - senza fissa dimora. LATITANTE.

4.- BORDIGA Giovanni di Stefano e di Baldoneschi Matilde, nato a Genova il 22.9.1922 e ivi residente in Via Fieschi, 18/31. LATITANTE.

5.- IGNOTO, detto "COMMENDATORE", non meglio identificato, A PIEDE LIBERO.

6.- CORDA Mario di Antonio e di Dapello Antonietta, nato a Sassari il 18.7.1926, residente a Genova, Vico del Gesù, 2/12. IRREPERIBILE.

7.- LAURO LARIOS Juan, cittadino spagnolo, residente a Valencia, Hernan Cortes, 15 - non meglio identificato. A PIEDE LIBERO.

8.- IGNOTO, detto "FERNANDO", non meglio identificato. A PIEDE LIBERO.

(3) Così nell'originale. (N.d.r.).

9.- DUE IGNOTI, dirigenti della società Weitnauer Trading Company, non meglio identificati. A PIEDE LIBERO.

10.- IGNOTO, detto "AGOSTO", non meglio identificato. A PIEDE LIBERO.

11.- IGNOTO, detto "MOGANO", non meglio identificato. A PIEDE LIBERO.

12.- IGNOTO, detto "LUNA", non meglio identificato. A PIEDE LIBERO.

13.- IGNOTO, detto "PIPPO", non meglio identificato. A PIEDE LIBERO.

14.- IGNOTO, detto "CARLO", non meglio identificato. A PIEDE LIBERO.

15.- IGNOTO o IGNOTI, detti "VELOCE", non meglio identificati. A PIEDE LIBERO.

16.- IGNOTO o IGNOTI, detti "SUPER", non meglio identificati. A PIEDE LIBERO.

17.- IGNOTI, detti "RAGAZZI", presumibilmente identificabili negli altri ignoti detti "Agosto", "Mogano", "Luna", "Pippo" e "Carlo". A PIEDE LIBERO.

18.- IGNOTO, detto "MASINO", non meglio identificato, A PIEDE LIBERO.

19.- MANOLO CAUFIELD, non meglio identificato. A PIEDE LIBERO.

20.- ALLONAS Jean, detto "BLOND", non meglio identificato. A PIEDE LIBERO.

21.- IGNOTO, detto "DIEGO", non meglio identificato. A PIEDE LIBERO.

22.- IGNOTO, detto "ANDRES", non meglio identificato. A PIEDE LIBERO.

23.- IGNOTO, detto "GIANNI", non meglio identificato. A PIEDE LIBERO.

24.- IGNOTO, detto "PIETRO", non meglio identificato. A PIEDE LIBERO.

25.- LEVERATTO Edilio di Giuseppe e di Garbarino Erminia, nato a Genova l'1.1.1927 e residente a Milano in Via Pirelli, 9. A PIEDE LIBERO.

INDICE-SOMMARIO

Il presente rapporto riferisce alla S.V.Ill.ma una serie di attività illecite che configurano i reati di associazione per delinquere e contrabbando.

L'esposizione è suddivisa in 15 capitoli che possono essere così raggruppati:

- i primi cinque capitoli hanno carattere preliminare e di informazione generale; essi sono:

. cap. 1 - Arresto di FORNI Elio in Milano e sequestro del suo carteggio:
riferisce su circostanze già rese note alla S.V. dal rapporto della Squadra Mobile della Questura di Milano che procedette a tali atti di p.g.; i fatti sono stati brevemente richiamati perchè rappresentano il necessario punto di partenza del presente rapporto;

. cap. 2 - Notizie su FORNI Elio:
fornisce notizie sui principali episodi del passato attraverso i quali si è andata affermando e delineando la personalità di FORNI Elio;

. cap. 3 - Interrogatori di FORNI Elio dopo l'arresto, della SERRANO VIDONDO e di LEVERATTO:
contiene un commento a quanto dichiarato da FORNI, dalla donna che conviveva con lui e dal padrone dell'appartamento ove fu arrestato; nel corso di tali interrogatori sono emersi molti elementi che non hanno diretta relazione con i fatti che allo stesso FORNI vengono imputati nel presente rapporto, ma si riferiscono piuttosto alla sua attività precedente, a persone che sono con lui in contatto e ai suoi viaggi; si è comunque ritenuto opportuno commentare le varie affermazioni, sia per mettere in rilievo quelle non corrispondenti a verità, sia per completare la descrizione ambientale di cui al cap. 2;

. cap. 4 - Rapporto tra FORNI e il carteggio sequestrato:
tra le dichiarazioni rese dal FORNI in sede di interrogatorio è rilevante quella in cui egli nega di essere il proprietario ed il

responsabile del carteggio sequestratogli; questo capitolo è diretto a confutare tale affermazione;

. cap. 5- Identificazione delle persone:
nel carteggio sono indicate numerose persone, nei cui confronti emerge la responsabilità dei reati che formano oggetto del presente rapporto; tali persone sono però generalmente indicate con soprannomi o nomi convenzionali, per cui si è ritenuto opportuno affrontare qui, sistematicamente, il problema delle singole identificazioni;

- i capitoli dal sesto all'undicesimo riferiscono sui fatti che configurano i reati oggetto del presente rapporto:

. cap. 6- Organizzazione dell'associazione per delinquere:
riferisce su quanto rappresenta prova o indizio dell'avvenuta instaurazione fra i responsabili di un vero vincolo associativo a scopo delittuoso; inoltre, dal punto di vista sistematico, rappresenta indispensabile premessa per comprendere come le singole operazioni di contrabbando che verranno successivamente esaminate siano episodi di un'attività continuativa;

. cap. 7- Operazione "Veloce":
tratta di un'operazione di contrabbando così denominata;

. cap. 8- Operazione "Zamorra":
tratta di un'operazione di contrabbando così denominata;

. cap. 9- Operazione "Masino":
tratta di un'operazione di contrabbando così denominata;

. cap.10- Operazione "Pietro":
tratta di un'operazione di contrabbando così denominata;

. cap.11- Contrabbando operato a mezzo vagoni ferroviari:
questo capitolo è soltanto una premessa a quanto, su questo settore dell'attività di FORNI e dei suoi associati, riferirà con separato rapporto il Nucleo pt della Guardia di

Finanza di Milano, che svolge indagini per acquisire ulteriori elementi di prova delle responsabilità, accertando la relazione fra quanto rilevato dal carteggio ed il risultato di complesse operazioni repressive portate a termine in questo settore;

- i capitoli dodicesimo e tredicesimo si riferiscono a documenti che allo stato attuale delle indagini non risultano direttamente connessi con attività illecite:

  . cap.12- Acquisto di una nave:
  riferisce sulle attività poste in essere da FORNI e da persone con lui associate, per acquistare una nave;

  . cap.13- Appunti vari:
  fornisce brevi cenni illustrativi circa appunti facenti parte del carteggio sequestrato, che non sembrano riconducibili alle attività, lecite o illecite, finora delineate;

- il cap. 14 costituisce la conclusione del rapporto e comprende:
  . una sintesi dei fatti;
  . un esame dei reati che tali fatti configurano;
  . un'elencazione delle persone denunziate, con l'indicazione per ciascuno delle rispettive responsabilità fin qui ravvisate;

- il cap. 15 è costituito dall'elenco generale degli allegati;

- segue l'indice dei nomi citati nel rapporto.

Il presente rapporto penale è stato compilato per ordine del Comando Generale della Guardia di Finanza dal Nucleo Centrale pt della Guardia di Finanza, Via dell'Olmata, 45 - Roma (tel. 479641).

Compilatori sono stati il ten.col.t.S.G. Luciano PALANDRI ed il maresciallo magg. Nazzareno CIPROTTI.=

1. ARRESTO A MILANO DI FORNI ELIO E SEQUESTRO DEL SUO CARTEGGIO.

Il 21 aprile 1964, nel corso di un'operazione di polizia, funzionari della Squadra Mobile della Questura di Milano fermavano in un'abitazione sita in quella via De Andreis, 9 il nominato FORNI Elio il quale, ricercato per mandato di cattura e per ordine di carcerazione, risultava in possesso di falsi documenti di identità.

Il FORNI aveva preso alloggio all'indirizzo di Via De Andreis, 9 sopraindicato in un appartamento del nominato LEVERATTO Edilio assieme alla propria amante, la cittadina spagnola SERRANO VIDONDO Maria Natividad di Eliodoro e di VIDONDO Luisa, nata a Sos del Rey Cattolico (Spagna) e residente a Barcellona, Via Madrid, 172.

Nella perquisizione eseguita dalla Squadra Mobile nell'alloggio del FORNI al momento del suo fermo venivano rinvenuti e sequestrati:

- n. 4 passaporti alterati, tutti con la sua fotografia e intestati a vari nominativi;
- n. 2 carte d'identità e n. 2 patenti di guida alterate, falsificate come sopra;
- n. 1 passaporto alterato intestato a GAGGIOLO Luciano con sopra la fotografia del nominato CRISTOFORETTI Giuseppe, noto contrabbandiere di sigarette;
- vari assegni bancari;
- un libretto di risparmio al portatore intestato a CALVI Angelo;
- danaro liquido in banconote italiane, spagnole, francesi e svizzere per un totale di 12 milioni circa;
- una copiosa documentazione consistente in rendiconti, note, situazioni di cassa, quaderni, appunti, ecc. che, pur concernendo un breve periodo di tempo (1 gennaio-13 aprile 1964), rifletteva una intensissima attività di contrabbando di tabacchi lavorati esteri che il FORNI, in associazione con altri numerosi contrabbandieri, dei quali alcuni già identificati e in rubrica generalizzati, aveva portato a termine.

Arresto di Forni

Mentre la Squadra Mobile di Milano provvedeva a denunziare il FORNI in stato di arresto per possesso ed uso di documenti di identificazione contraffatti (rapporto giudiziario della Squadra Mobile n. 189206/Mob./Sez. I

del 27.4.1964) interessava la Guardia di Finanza per la esecuzione delle indagini di sua competenza circa l'attività illecita che appariva evidente potersi rilevare dalla documentazione sequestrata.

La stessa Squadra Mobile provvedeva a far notificare in carcere al FORNI:

- il mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di Velletri in data 10.11.1954 per associazione per delinquere e contrabbando aggravato di tabacchi;
- l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Livorno in data 6.7.1961 in conversione della multa inflittagli dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 20.11.1954.

Il Comando Generale del Corpo, considerata l'intensa attività illecita svolta dal FORNI e dall'intera organizzazione a lui facente capo e data la complessità delle indagini e degli accertamenti da svolgere in merito, disponeva la centralizzazione del servizio dando incarico a questo Nucleo Centrale di eseguire le indagini e gli accertamenti relativi agli indizi rilevabili nella documentazione sequestrata e di procedere quindi alla compilazione dei relativi atti di denunzia.

Poichè peraltro risultava chiaramente che una parte dei documenti si riferiva ad una serie di operazioni di contrabbando di tabacchi perpetrate a mezzo di vagoni ferroviari in entrata dalla Svizzera nella Lombardia, nei confronti della quali erano già in corso accertamenti da parte del Nucleo Regionale pt della Guardia di Finanza di Milano, tali documenti venivano trasmessi a quel Comando.

Riepilogando, i documenti sequestrati al FORNI al momento del suo arresto sono stati suddivisi in tre parti:

A)- documenti di identità falsi, danaro liquido, assegni, scontrini di assegni, tagliandi relativi a telefonate interurbane e internazionali sono stati esaminati dalla Squadra Mobile della Questura di Milano e successivamente allegati al suo rapporto giudiziario n.189206 /Mob./Sez. I del 27.4.1964, cui il presente fa seguito (p.v. di sequestro alleg. n. 1, in copia). (4)

Poichè alcuni dei documenti di cui sopra sono risultati utili anche al fine di provare la responsabi-

(4) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 986-987. (N.d.r.)

lità in contrabbando, con autorizzazione della S.V.Ill/ma ne è stata estratta fotocopia che viene inclusa fra gli allegati al presente rapporto.

B)- documenti relativi al contrabbando perpetrato a mezzo vagoni ferroviari.

Sono stati trasmessi al Nucleo Regionale pt di Milano che, a conclusioni delle indagini in corso, le utilizzerà per altro rapporto penale di denunzia in corso di compilazione.

Poichè tali documenti sono utili a provare la responsabilità per associazione per delinquere del FORNI e dei numerosi suoi associati, copia fotostatica di essi viene anche unita al presente atto ove verranno brevemente illustrati insieme con quelli trattenuti da questo Comando.

C)- documenti relativi ad altre operazioni di contrabbando;

- documenti relativi alla contabilità dell'associazione;
- appunti vari.

Sono stati esaminati da questo Comando e vengono allegati in originale i documenti di cui alle lettere B) e C), come risultano descritti dal secondo p.v. di sequestro redatto dalla Squadra Mobile di Milano, alleg. n. 2, in copia. (5)

Nell'esame dei documenti stessi verrà seguito l'ordine ritenuto più opportuno per:

a)- esporre con chiarezza i fatti riferiti;

b)- provare le responsabilità relative ai fatti di associazione per delinquere e contrabbando perpetrati via mare;

c)- provare le responsabilità relative all'associazione per delinquere ed al contrabbando perpetrato a mezzo vagoni ferroviari: come si è detto in questo settore, il presente rapporto sarà integrato e completato da quello con cui il Nucleo Regionale pt di Milano riferirà direttamente alla S.V. Ill.ma a conclusione delle indagini in corso;

d)- riferire alla S.V.Ill.ma l'esistenza di fondati sospetti circa altre attività illecite commesse dalle persone denunziate, nei confronti delle qua

(5) L'allegato n. 2 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 988-993. (N.d.r.)

li proseguono le indagini.

ALLEGATI CITATI NEL CAPITOLO 1

n. 1: p.v. di sequestro di documenti di identificazione redatto dalla Squadra Mobile di Milano nei confronti di FORNI Elio; (6)

n. 2: p.v. di sequestro dei documenti riguardanti l'attività di contrabbando redatto dalla Squadra Mobile di Milano nei confronti di FORNI Elio.= (7)

(6) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 986-987. (N.d.r.)

(7) L'allegato n. 2 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 988-993. (N.d.r.)

2. NOTIZIE SULLA PERSONALITA' DI FORNI ELIO.

Si ritiene opportuno illustrare con brevi cenni quale sia il ruolo di FORNI nel campo del contrabbando.

FORNI Elio è uno dei principali organizzatori del contrabbando a livello internazionale.

La sua attività, iniziata a livelli modesti nell'anteguerra, quando egli era operaio presso un'officina di Genova, si è andata rapidamente sviluppando e negli anni dell'immediato dopoguerra, egli era già tra i grossi nomi del mondo dei traffici illeciti.

La sua affermazione è dovuta essenzialmente alla sua intelligenza, alla sua abilità ed al suo spirito organizzativo che gli consentono di inserirsi nel numero ristretto di coloro che con la manovra di notevoli mezzi finanziari conducono in forma necessariamente organizzata una attività al di fuori della Società e contro di essa.

Le dimensioni del contrabbando diretto dal FORNI sono chiaramente internazionali e si vedrà anche nel presente rapporto come da un lato egli si avvalga di collegamenti e relazioni in molti paesi d'Europa, del vicino oriente e del nord Africa per operare, mentre d'altro lato risulta che la sua attività è stata rivolta non solo in danno dell'Italia ma anche di altri paesi del Mediterraneo.

Il FORNI, inoltre, è gravemente sospetto da tempo di traffico di stupefacenti.

Circa la specifica attività contrabbandiera svolta dal FORNI fino alla data del suo arresto si citano, qui di seguito, per sommi capi i seguenti elementi.

2.1- Condanne

A)- dal 1933 al 1949 condannato 7 volte per contrabbando di piccoli quantitativi di tabacchi esteri e caffè;

B)- 20.11.1954 - Corte d'Appello di Firenze: multa di £ 32.819.940 per contrabbando di tabacchi.
In conversione di tale multa la Procura della Repubblica di Livorno, in data 6.7.1961, ha emesso ordine di carcerazione a suo carico, ordine che gli è stato notificato dopo il suo arresto avvenuto a Milano il 21 aprile 1964;

Personalità del FORNI

C)- 20.1.1958 - Corte di Cassazione: non doversi procedere per prescrizione, per contrabbando di tabacchi;

D)- 27.5.1963 - Tribunale di Roma - VI Sezione: anni 6 e mesi 9 di reclusione e £ 795.000 di multa per associazione per delinquere e contrabbando pluriaggravato di tabacchi.
Avverso tale sentenza è stato interposto appello.
Questa condanna è stata emessa a seguito dei rapporti penali di denunzia compilati da questo Nucleo Centrale pt nelle date 29.11.1954; 24.1.1955 e 24.6.1955, al termine di complesse e laboriose indagini che permisero di ricostruire interi cicli di operazioni di contrabbando portate a termine da una vasta organizzazione della quale il maggior esponente era proprio il FORNI Elio.

2.2.- Fatti di contrabbando nei quali il FORNI è stato implicato pur non essendo stato denunziato per la mancata acquisizione di elementi di prova a suo carico:

A)- nel corso delle indagini e degli accertamenti che si conclusero con il rapporto penale di denunzia n. 25905/DM del 30.12.1958, trasmesso da questo Nucleo Centrale alla Procura della Repubblica di Roma e con il quale furono denunziati alcuni fra i maggiori esponenti del contrabbando internazionale dei tabacchi quali MOLINELLI Pascal, GOZAL Salomon, BOUCHARA Georges ed altri, venne accertato che il FORNI nel 1957, assieme al suo socio FALCIAI Marcello (condannato anche questi per i fatti di contrabbando di cui al precedente punto 2.1.,lett.D) era stato in strettissimi rapporti di affari con i predetti MOLINELLI, GOZAL, BUCHARA.

Il processo davanti al Tribunale di Roma si è concluso il 18.1.1964 con sentenza di condanna a pene fino a 6 anni di reclusione e fino a Lire 450.000.000 di multa. La sentenza è stata impugnata;

B)- il 2.5.1963, la vedetta contrabbandiera ZEPHIRIT si incendiava e colava a picco al largo di Capri dopo aver trasbordato ingenti quantitativi di tabacchi esteri e dopo essere stata inseguita da unità navali della Guardia di Finanza. Lo equipaggio del natante contrabbandiero veniva

tratto in salvo fatta eccezione del contrabbandiere SANTILLO Vincenzo che si trovava a bordo in qualità di fiduciario degli acquirenti del carico di contrabbando.
I componenti dell'equipaggio venivano quindi denunziati alla Procura della Repubblica di Napoli per contrabbando insieme con alcuni contrabbandieri napoletani; non vennero scoperti capi della organizzazione pur sospettandosi che essa faceva capo a FORNI ed ai suoi abituali soci.
Il FORNI nell'interrogatorio cui è stato sottoposto dopo il suo arresto (alleg. n. 11, foglio n. 9) ha ammesso di essersi recato a Napoli dopo l'affondamento dello "ZEPHIRIT" pur avendo naturalmente escluso ogni sua responsabilità nel contrabbando perpetrato a mezzo di tale natante. (8)
Questo Comando ha però sequestrato due cablogrammi inviati a FORNI, al suo domicilio di Marbella (Spagna) dove viveva sotto il falso nome di FORONI Antonio, l'uno a firma LUISITO, via Figurai, n. 9, Napoli, indirizzo del noto contrabbandiere napoletano VOZZA Luigi, il quale lo avvisava di trovarsi al telefono la sera del 19.4.1963 e lo altro di auguri per la Pasqua inviatogli a firma "GIGETTO-VINCENZO", nomi dei citati VOZZA Luigi e SANTILLO Vincenzo; di tale telegramma quest'ultimo risulta anche mittente, sia pure con una lieve inesattezza del cognome; si tratta del contrabbandiere perito a bordo dello ZEPHIRIT (vegasi p.v. di sequestro e cablogrammi allegati nn. 3, 4 e 5); (9)

C)- nel settembre 1963 la polizia spagnola fermava ad Algesiras il contrabbandiere siciliano SPADARO Vincenzo ed il sedicente cittadino francese EGRET Michel, che solo successivamente, attraverso il confronto delle impronte digitali veniva identificato nel FORNI Elio. I due viaggiavano a bordo di un'autovettura di proprietà di tale COLDINI Aldo il quale, come successivamente comunicato dalla polizia spagnola, altri non era che il notissimo mafioso e contrabbandiere GRECO Salvatore (alleg. n. 6). (10)
Il FORNI e lo SPADARO venivano rilasciati senza essere stati riconosciuti.
Subito dopo abbandonavano la loro residenza di Marbella, senza lasciar tracce di sé.

(8) Cfr. pag. 1034. (N.d.r.)
(9) Gli allegati nn. 3, 4 e 5 sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 993, 994 e 995. (N.d.r.)
(10) L'allegato n. 6 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 996-998. (N.d.r.)

Nello stesso mese di settembre 1963 la polizia spagnola sequestrava un plico giunto al domicilio che FORNI aveva così precipitosamente lasciato subito dopo il fermo subito; il plico conteneva, fra l'altro, una nota con indicazioni e calcoli relativi evidentemente ad un'operazione di contrabbando di tabacchi e un ritaglio de "Il Giornale di Sicilia" del 14.9.1963, con un articolo concernente il sequestro di Kg. 643,800 di tabacchi effettuato due giorni prima alla foce del fiume Oreto (il rapporto penale compilato a suo tempo è allegato, n. 85). (11)

Inoltre da un altro documento rinvenuto in quella circostanza apparivano indicazioni relative alla spedizione di 550 grammi "acciughe" che sembrano chiaro indizio di attività svolta in relazione al traffico di stupefacenti, anche in considerazione del sospetto a suo tempo formulato che sacchetti di 500 grammi di sostanze stupefacenti venissero occultati entro barattoli di sardine confezionati in Sicilia (allegati nn. 7 e 8). (12)

ALLEGATI CITATI NEL CAPITOLO 2.

n. 3: p.v. di sequestro cablogrammi in data 16.11.1963; (13)

" 4: cablogramma del 14.4.1963 diretto a FORONI Antonio e firmato "GIGETTO-VINCENZO"; (14)

" 5: cablogramma del 19.4.1963 diretto a FORONI Antonio e firmato "LUISITO"; (15)

" 6: nota n. 123/038958 del 27.9.1963 dell'Interpol concernente il fermo ad Algesiras (Spagna) di FORNI Elio sotto il falso nome di EGRET Michel e di SPADARO Vincenzo; (16)

" 7: nota n. 123/038958 del 24.1.1964 dell'Interpol concernente, fra l'altro, il sequestro di corrispondenza giunta al domicilio di FORNI in Marbella (Spagna), con annessi: (17)

a)- ritaglio del "Giornale di Sicilia" del 14.9.1963 concernente il sequestro di Kg. 643,800 di tabacchi alla foce del fiume Oreto;

---

(11) L'allegato n. 85 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

(12) Gli allegati nn. 7 e 8 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 998-1016 e 1017-1018. (N.d.r.)

(13) L'allegato n. 3 citato nel testo è pubblicato alla pag. 993. (N.d.r.)

(14) L'allegato n. 4 citato nel testo è pubblicato alla pag. 994. (N.d.r.)

(15) L'allegato n. 5 citato nel testo è pubblicato alla pag. 995. (N.d.r.)

(16) L'allegato n. 6 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 996-998. (N.d.r.)

(17) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 999-1016. (N.d.r.)

b)- nota con indicazioni e calcoli riguardanti una operazione di contrabbando di tabacchi;

c)- lettera a firma C. nella quale si domanda l'indirizzo di un certo "Carlo";

d)ed e)- rapporti della polizia spagnola relativi al fermo della macchina di GRECO Salvatore recante a bordo FORNI e SPADARO Vincenzo;

n. 8: nota informativa I-46/63 del 5.10.1963 della polizia spagnola trasmessa con lettera del capo delegato per la repressione del contrabbando e frodi del Ministero delle Finanze spagnolo in data 5.10.1963, con annessa copia della lettera firmata C. concernente la spedizione di una scatola di "acciughe" sequestrata dalla polizia spagnola a Marbella; (18)

" 11: p.v. di interrogatorio di FORNI Elio da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza compilato il 23 aprile 1964; (19)

" 85: p.v. di denunzia in data 13.10.1964 redatto dal Nucleo pt di Palermo a carico di BAIAMONTE Angelo ed altri fra cui SPADARO Tommaso. (20)

(18) L'allegato n. 8 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1017-1018. (N.d.r.)

(19) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1042. (N.d.r.)

(20) L'allegato n. 85 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

3. INTERROGATORI DI FORNI, DELLA SERRANO VIDONDO E DEL LEVERATTO.

Nei giorni immediatamente successivi all'arresto operato, come si è detto, a Milano da parte della locale Squadra Mobile il 21.4.1964, il FORNI veniva interrogato da funzionari della predetta Squadra Mobile (cap.3.1) e, successivamente, considerata la sua figura di esponente del contrabbando internazionale, anche da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza dei Nuclei Regionali pt di Milano e Genova (cap. 3.2).

Nella stessa occasione veniva interrogata, sia da parte della Squadra Mobile che da Ufficiali della Guardia di Finanza, anche l'amante del FORNI, la cittadina spagnola SERRANO VIDONDO Maria Natividad, che era stata fermata nello stesso appartamento dove conviveva con il FORNI e rilasciata dopo i primi accertamenti (cap.3.3).

Da parte della sola Squadra Mobile veniva interrogato anche il LEVERATTO Edilio (cap.3.4).

A cura della stessa Squadra Mobile veniva infine eseguito un confronto fra FORNI e LEVERATTO, perchè le rispettive dichiarazioni erano apparse sensibilmente discordanti (cap. 3.5).

3.1- Interrogatorio di FORNI reso alla Squadra Mobile (allegato n. 9) (21)

In occasione di questo interrogatorio venivano richieste al FORNI spiegazioni sulla sua attività in genere, sui suoi rapporti con il "mafioso" e "contrabbandiere" GRECO Salvatore e sul possesso e l'uso di documenti di riconoscimento falsi.

Il FORNI ammetteva in linea generale che la sua attività normale era il contrabbando e che in tale attività aveva avuto frequenti rapporti con GRECO Salvatore. Ammetteva inoltre l'uso della maggior parte dei falsi documenti.

In particolare, allo scopo di mettere nella sua giusta luce la figura del FORNI si ritiene necessario sottolineare alcuni punti di tale interrogatorio.

Interrogatori di Forni, Vidondo e Leveratto

- pag. 1 : il FORNI afferma di essersi dedicato nell'immediato dopo-guerra al contrabbando di tabacchi, aggiungendo di essersi poi trasferito nel Libano per impiantare colà una fabbrica di concentrato di pomodoro in

(21) L'allegato n. 9 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1019-1023. (N.d.r.)

società con MANCINO Rosario.
In proposito va rilevato che egli si trasferì in quello Stato non soltanto per svolgervi attività industriali ma per sfuggire al mandato di cattura emesso contro di lui a seguito dei fatti di contrabbando da parte del Giudice Istruttore del Tribunale di Velletri in data 10.11.1954.

MANCINO Rosario è da anni considerato, anche dagli organi di polizia di altri Paesi come gli Stati Uniti, il Canadà, il Messico, il Libano e la Francia, uno dei maggiori esponenti del contrabbando internazionale di stupefacenti.
Egli a Palermo è risultato comproprietario di beni immobili per un ingente valore assieme con altri trafficanti tra cui SORCI Antonino, DAVI' Pietro (o meglio la moglie di questi FORESTIERI Gaetana) ed il defunto notissimo LUCANIA Salvatore, alias LUKY Luciano.
E' colpito da mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore di Palermo n. 179/63 del 17.7.1963 per associazione per delinquere ed altro(emesso in occasione dell'istruttoria sulla mafia).

- pag. 1 : i contatti che il FORNI ammette di avere avuto nel Libano "con elementi locali dediti al contrabbando di sigarette" consistono in vera e propria attività contrabbandiera e l'invito della polizia locale ad abbandonare il Libano è da considerarsi conseguenza di tale attività. Queste sia pur parziali ammissioni verranno poi però smentite dal FORNI nell'interrogatorio reso ad Ufficiali della Guardia di Finanza ai quali egli dichiara recisamente che da quando si è recato a Beyrut non si è più interessato sia direttamente sia indirettamente di contrabbando.

- pag. 1 : afferma che, lasciato il Libano, viaggiò in Spagna e a Tangeri cercando una sistemazione che non gli fu possibile trovare.
In effetti continuò soltanto ad organizzare il contrabbando internazionale dei ta-

bacchi come risulta, fra l'altro, da quanto accennato al cap. 2 del presente rapporto.

- pag. 2 : afferma di essersi trasferito a Marbella. Si tratta di una località della Spagna meridionale molto prossima a Gibilterra ed a Malaga: la zona è residenza abituale di alcuni tra i più noti organizzatori di contrabbando di sigarette.
Infatti il FORNI ammette di essersi incontrato in quella zona con GRECO Salvatore, SPADARO Vincenzo e BORDIGA Giovanni, tutti noti contrabbandieri (l'incontro con BORDIGA si rileva a pag. 4 dell'interrogatorio da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza all. n. 11). (22)

  . GRECO Salvatore: è noto "mafioso", dedito al contrabbando di sigarette e di stupefacenti.
  Poichè è implicato anch'egli nei fatti che formano oggetto del presente rapporto, maggiori notizie sul suo conto sono esposte più avanti nel cap. 5;

  . SPADARO Vincenzo: è anch'egli un "mafioso" (è stato arrestato per mandato del Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo che conduce l'istruttoria per i fatti della mafia) ed è implicato in fatti di contrabbando.

  . BORDIGA Giovanni: è un noto contrabbandiere, più volte condannato (maggiori notizie sono esposte nel cap. 5).

- pag. 2 : dalle dichiarazioni del FORNI relative al suo fermo da parte della polizia spagnola mentre con l'auto del GRECO Salvatore ed in compagnia di SPADARO Vincenzo viaggiava con un falso passaporto si rileva che contatti con tali persone non furono occasionali, anche se in quella circostanza non emersero prove di attività illecita.

- pagg.2/3: afferma che si trasferì da Genova a Milano il giorno 28.2.1964, il giorno stesso cioè in cui fu sequestrato a Savona un carico di

(22) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1042. (N.d.r.)

Kg. 1.458 di tabacchi esteri e fu arrestato in flagranza suo genero RIDONDELLI Mario. Tale trasferimento sarebbe invece stato effettuato parecchi giorni prima, come ha dichiarato la SERRANO VIDONDO Maria Natividad (p.v. d'interrogatorio alleg. n. 16, pag. 2). (23)

- pag. 3 : dichiara che il giorno 14.4.1964 si era recato a Bruxelles per prendere contatti con contrabbandieri locali.
In realtà il FORNI ha proseguito per Anversa, che è uno dei porti da cui partono grosse partite di sigarette di contrabbando verso l'Italia; ciò è stato da lui ammesso nell'interrogatorio redatto da Ufficiali della Guardia di Finanza (alleg. n. 11, pag. 6). (24)
Il viaggio a Bruxelles-Anversa è documentato da:
  - biglietto dell'Alitalia Milano-Bruxelles, a nome "GRIMALDI" (Il FORNI aveva infatti anche un falso passaporto con tale nome), utilizzato il 14.4.1964; il biglietto reca alcune annotazioni relative a spese di viaggio;
  - conto dell'albergo di Anversa "Hotel du Progrés", in data 17.4.1964, per tre giorni (14/15 - 15/16 - 16/17) di permanenza;
  - foglio di carta intestata dello stesso albergo, con annotato il solo numero 777 (i primi due 7 sono scritti secondo l'uso americano, senza la lineetta trasversale);
  - due scontrini relativi all'avvenuto cambio in franchi belgi rispettivamente di £ 20.000 (senza data) e di £ 10.000 (in data 16.4.1964), entrambi eseguiti ad Anversa presso due distinti uffici di cambio valuta;
  - un biglietto formato "visita", con l'indirizzo della società di trasporti internazionali "BELGO TRANSPORT P.V.B.A." di Anversa: si tratta di una società di trasporti ben nota per essere stata più volte coinvolta in operazioni di contrabbando organizzate ai danni dell'Italia; ad essa fa capo, a Bruxelles, la società "WEITNAUER TRADING COMPANY" di Basilea, che ha come scopo sociale il commercio di

(23) Cfr. pag. 1050. (N.d.r.)
(24) Cfr. pag. 1031. (N.d.r.)

sigarette e i cui rapporti con il FORNI e la sua organizzazione sono esposti più avanti in questo stesso capitolo 3.

I documenti ora citati, che fanno parte del carteggio sequestrato al FORNI, costituiscono l'alleg. n. 10. (25)

Il viaggio a Bruxelles-Anversa ha seguito l'itinerario seguente (rilevabile dall'alleg. n. 33): (26)

. MILANO
. BRUXELLES
. ANVERSA
. BRUXELLES
. ZURIGO
. BASILEA
. ZURIGO
. MILANO.

Quindi il FORNI, dopo i contatti con gli elementi contrabbandieri del Belgio, ha ritenuto opportuno o forse necessario visitare anche Zurigo e Basilea, sedi di importanti commercianti di sigarette (a Zurigo lo spedizioniere Mario FELIX e a Basilea la Società Weitnauer), coinvolti in precedenti operazioni di contrabbando contro il nostro Paese.

- pag. 4 : ammette che uno dei passaporti dei quali è stato trovato in possesso, intestato a GAGGIOLO Luciano ma sul quale era apposta la fotografia del noto contrabbandiere CRISTOFORETTI Giuseppe, lo aveva procurato per lo stesso CRISTOFORETTI che indica come contrabbandiere. CRISTOFORETTI Giuseppe è infatti un altro dei più importanti organizzatori del contrabbando di tabacchi. Denunziato più volte da vari reparti della Guardia di Finanza e condannato quattro volte per tali reati.
Egli è colpito da mandato di cattura del Giudice Istruttore del Tribunale di S.Maria Capua Vetere del 9.8.1963.

Concludendo, nelle dichiarazioni rese ai Funzionari della Squadra Mobile di Milano subito dopo l'arresto, il FORNI:
. ammette di essere stato un contrabbandie-

(25) L'allegato n. 10 citato nél testo è pubblicato alle pagg. 1024-1025. (N.d.r.)
(26) L'allegato n. 33 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1084. (N.d.r.)

re;
. esclude però di avere svolto recentemente attività illecite;
. fornisce giustificazioni non molto persuasive circa i viaggi e le altre attività contestategli.

3.2- Interrogatorio del FORNI reso ad Ufficiali della Guardia di Finanza (alleg. n. 11). (27)

In questo interrogatorio venivano contestati al FORNI in modo più dettagliato i suoi rapporti con gli altri principali esponenti del mondo del contrabbando e gli episodi noti alla polizia tributaria dei quali risultava che egli fosse stato il protagonista.

Il FORNI pur senza poter escludere che la sua iniziale attività era stata proprio il contrabbando di sigarette evitava ogni ammissione che potesse direttamente coinvolgerlo in processi penali in corso o comunque dar luogo al promovimento di azione penale nei suoi confronti.

E' interessante notare come in questo secondo interrogatorio il FORNI abbia evitato di confermare determinate circostanze relative alla sua attività più recente che già aveva ammesso nel primo interrogatorio, fornendo alla Guardia di Finanza dichiarazioni che in qualche punto sono in contrasto con quelle rese alla P.S.=

In particolare, anche in relazione a questo interrogatorio sembra opportuno commentare alcune affermazioni dalle quali è possibile trovare conferma della imponente attività svolta dal FORNI nell'organizzazione del contrabbando internazionale.

- pag. 1: il FORNI nel fare cenno al periodo trascorso nel Libano non ripete quanto riferito alla Squadra Mobile circa i contatti avuti in quel Paese con contrabbandieri di sigarette, ma si limita a ricordare la costituzione di una società per la fabbricazione di conserve impiantata colà insieme con MANCINO Rosario e successivamente l'apertura di un ristorante affidato al figlio Lino;
- pag. 2: il FORNI esclude di essersi interessato di contrabbando di sigarette da quando lasciò l'Italia per recarsi nel Libano (1954); ciò in evidente clamoroso contrasto, tra l'altro,

(27) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1042. (N.d.r.)

con quanto risulta dai documenti rinvenutigli;

- pag. 2 : l'affermazione di non aver avuto più contatti con la figlia e col genero RIDONDELLI Mario, in contrasto con quanto dichiarato alla Squadra Mobile, viene successivamente smentita a pag. 9 dello stesso interrogatorio.

  Tale contraddizione, più che dal desiderio di evitare fastidi ai propri parenti, sembra potersi attribuire alla intenzione di non venire coinvolto nelle indagini per il fatto di contrabbando scoperto a Savona il 28 febbraio 1964 e che aveva portato fra l'altro all'arresto in flagranza del genero (rapporto penale di denunzia: alleg. n. 84); (28)

- pag. 3 : il FORNI dichiarava di aver lasciato il Libano nel settembre 1962 su invito di quella polizia perchè sospetto di traffico di stupefacenti.

  In effetti egli è da tempo sospetto anche di tale traffico.

  Quanto alla effettiva data di abbandono di quel Paese è quasi certo che sia stata riferita in modo inesatto e che debba invece collocarsi verso la fine di novembre: infatti il 27 novembre 1962 la nave contrabbandiera "ANDROMEDA" veniva sequestrata dalla polizia libanese carica di tabacchi destinati in frode a quel Paese; il FORNI il successivo giorno 29 si trovava già a Gibilterra come si rileva dalla grafia del talloncino dell'assegno nr. AC-752207 del Credito Fondiario d'Algeria e Tunisia emesso in tale data e tratto dal libretto intestato a FORONI Antonio (falso nome di FORNI) (alleg. n. 22). (29)

  Infatti si rileva agevolmente che prima della data del 29 novembre 1962 tali talloncini risultano scritti con una grafia che appare del tutto diversa da quella del FORNI; ciò potrebbe significare che soltanto a partire da tale data il FORNI si trovava a

(28) L'allegato n. 84 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

(29) L'allegato n. 22 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1062-1065. (N.d.r.)

Gibilterra.

Questa partenza dal Libano, più o meno coincidente con il sequestro della nave contrabbandiera, conferma il sospetto, di cui si è fatto cenno al capitolo 2, che il FORNI fosse corresponsabile dell'attività della stessa nave e non soltanto di quella svolta ai danni del Libano ma anche di quella precedente ai danni dell'Italia; in quel periodo la nave aveva nome IRAZU e l'attività contrabbandiera svolta con tale mezzo da numerose persone (capolista MOLINELLI Pascal) è stata riferita all'Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma con rapporto n. 25905 del 30.12.1958.

- pagg. 4/5: ammette di avere incontrato BORDIGA a Marbella e che questi aveva preso in affitto uno chalet vicino alla sua villa; dichiara però di ignorare quale fosse la sua attività. E' invece vero che BORDIGA si occupava di contrabbando di sigarette e che era un suo stretto collaboratore.

Ciò risulta:

. dal fatto che il BORDIGA lasciò il villino di Marbella il 6.9.1963 (alleg. n. 7, pag. 5) cioè tre giorni dopo che la polizia spagnola aveva fermato il FORNI senza però immediatamente riconoscerlo sotto il falso nome di EGRET (alleg. n. 6) e ciò in stretta concomitanza con la partenza dello stesso FORNI, che lasciò la villa l'8 settembre (alleg. n. 7, pag. 1) e di SPADARO Vincenzo che partì il 7 dello stesso mese (alleg. n. 7, pag. 2); di questo episodio è stato fatto cenno al capitolo 2.2; (30) (31) (32) (33)

dal biglietto a firma "Veleno" (allegato n. 12) rinvenuto nel carteggio sequestrato a FORNI al momento del suo arresto a Milano, a proposito del quale occorre mettere in rilievo: (34)

.. VELENO è stato identificato per BORDIGA (vedasi cap. 5);

(30) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 999-1016. (N.d.r.)
(31) L'allegato n. 6 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 996-998. (N.d.r.)
(32) (33) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 999-1016. (N.d.r.)
(34) L'allegato n. 12 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1043. (N.d.r.)

.. CAUFIELD è il cognome di MANOLO, importante contrabbandiere spagnolo, i cui rapporti con FORNI si rilevano anche dalle dichiarazioni della SERRANO VIDONDO (alleg. n. 15, pag. 2); circa l'identità di Manolo CAUFIELD vedasi anche al cap. 5; (35)

.. il numero telefonico annotato in calce al biglietto è di Torremolinos (altra località della Costa del Sole, non distante da Marbella) ed è stato chiamato più volte dall'apparecchio installato in P.zza dell'Agnello, 2/41 a Genova, nell'ufficio affittato da certo BRUNO Alfredo a certo ATTAGUILE Giovanni e da questi subaffittato a CORDA Mario, il quale ultimo è uno dei collaboratori del FORNI. Per la sua identificazione vedasi cap. 5; per la connessione del locale di P.zza dell'Agnello con l'attività dell'organizzazione contrabbandiera vedasi cap. 9.

- pag. 5 : afferma di ignorare le ragioni della presenza di GRECO Salvatore in Spagna; peraltro ammette poi che lo conosce da oltre dieci anni. In realtà i rapporti fra FORNI e GRECO sono di stretta ed intensa collaborazione nel campo del contrabbando, come risulterà da quanto esposto più avanti e come tra l'altro si può rilevare dal telegramma a firma STEVO (identificato in GRECO, vedasi più avanti cap. 5) diretto a FORONI, il cui testo "ottimo viaggio saluti" è probabilmente da interpretare come notizia del felice esito di una operazione di contrabbando (alleg. n. 20). (36)

- pag. 5 : afferma che fra i molti contrabbandieri con i quali ha avuto contatti nell'immediato dopoguerra e cioè quando ancora lavorava a Genova come meccanico presso la Soc. CON.CEN. TER., ricorda il nome di certo Henry EL: si tratta in effetti del cittadino francese ELLE Henry, una volta considerato uno dei più importanti contrabbandieri di tabacchi, proprietario di diversi natanti contrabbandieri

(35) L'allegato n. 15 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1047-1048. (N.d.r.)

(36) L'allegato n. 20 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1059-1060. (N.d.r.)

e"finanziatore" di larghi mezzi. Ciò dimostra che il FORNI fino dal quel tempo era già in rapporti di affari con i maggiori esponenti del contrabbando internazionale dei tabacchi.

- pag. 6 : dichiara di non conoscere nessuno che risponde al nome di STEVO o STEV, nome usato dal suo socio GRECO Salvatore, ma in ciò è smentito dalla sua stessa amante SERRANO VIDONDO la quale ha dichiarato che con tale nome a Marbella veniva chiamato proprio il GRECO Salvatore quando questi insieme alla propria amante FIORE Rosa nell'estate del 1963 fu ospite del FORNI nel suo domicilio di Marbella (alleg. n. 16, pag. 1). (37)

- pag. 6 : afferma che oltre alla Spagna ha visitato la Francia, il Marocco, la Svizzera e il Belgio e che passava per la Svizzera quando usciva dall'Italia perchè, dato l'intenso traffico turistico tra i due Paesi, vi erano maggiori probabilità di eludere la sorveglianza.
In effetti, però, egli quando si recava all'estero faceva normalmente uso dell'aereo e per recarsi dall'Italia in Francia, Spagna, Marocco, Gibilterra e Belgio non passava quindi per la Svizzera.
In quello Stato si recava evidentemente perchè:

  . a Basilea risiede la società WEITNAUER TRADING COMPANY, ditta commerciante di tabacchi fornitrice della sua organizzazione (di cui si dirà più avanti al cap. 6.1).
  I rapporti tra FORNI e la WEITNAUER risultano confermati dalla lettera di tale società (alleg. n. 34) e dai biglietti da visita di Adolph WEITNAUER (titolare della ditta) e di W.H. TIENFENTHALER (con recapito presso la ditta) rinvenuti tra i documenti sequestrati al FORNI (alleg.n.23). (38)
  La lettera è indirizzata a Emile GRIMALDI ma sull'identità di tale persona con il FORNI vedasi cap. 4.
  E' da notare che sul retro del biglietto del WEITNAUER è annotato il nome di MENICONI con un numero telefonico: MENICONI Serafino risulta essere procuratore della

(37) L'allegato n. 16 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1049-1051. (N.d.r.)
(38) L'allegato n. 34 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1085. (N.d.r.)

citata società;

. a Zurigo risiede lo spedizioniere Mario FELIX, che è stato implicato in passato in fatti di contrabbando e che risulta coinvolto anche nei traffici illeciti svolti a mezzo vagoni ferroviari dal FORNI e da altri. Di tali fatti è data notizia dal cap. 11, mentre più esaurientemente su di essi riferirà il Nucleo Regionale pt. di Milano.
I rapporti del FORNI con FELIX trovano conferma nel biglietto da visita dello stesso FELIX e dal suo nome annotato su un foglietto stampato, probabilmente ricavato dalla testata di uno stampato commerciale della ditta di trasporti "WITAG" di Basilea. Su tale foglietto il nome del FELIX è indicato con l'aggiunta delle parole "di D.R." mentre è indicato anche "MR OSTERLI di Comm." ove di si può intendere come "spedizioniere di".
Tali documenti fanno parte del carteggio sequestrato al FORNI a Milano (alleg. n. 23). (39)

Inoltre gli altri Paesi da lui citati sono sede delle principali organizzazioni dedite al contrabbando di sigarette verso l'Italia.
Circa il suo ultimo viaggio ad Anversa, quello effettuato il 14.4.1964, afferma di essersi colà recato per riscuotere un debito da tale ANGELOPULOS al quale dieci anni prima aveva prestato 10.000 dollari per un trasporto di sigarette da questi però non effettuato.
E' evidente invece che ad Anversa egli si era recato per organizzare la sua attività illecita tanto più che in sede di interrogatorio da parte di Funzionari della Squadra Mobile di Milano dichiarava ai verbalizzanti di essersi recato a Bruxelles per prendere contatti con contrabbandieri locali (alleg. n. 9, pag. 3); (40)

- pag.7: afferma di aver conosciuto occasionalmente a Marbella in Spagna SPADARO Vincenzo e di aver gli dato ospitalità per evitargli di dormire all'aperto.
Lo SPADARO Vincenzo è un contrabbandiere notissimo alla Guardia di Finanza, è dotato di notevoli mezzi finanziari tali da contrabbandare tabacchi in partite di notevoli proporzioni.

(39) L'allegato n. 23 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1066. (N.d.r.)
(40) L'allegato n. 9 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1019-1023. (N.d.r.)

SPADARO Vincenzo è stato denunziato dal Nucleo Regionale pt della Guardia di Finanza di Palermo con p.v. di denunzia del 13.10.1963 per la attività contrabbandiera cui si riferisce il ritaglio di giornale di cui è cenno al cap. 2 (alleg. n. 7). (41)
Inoltre tra gli appunti sequestrati al FORNI a Milano è stato anche rinvenuto l'indirizzo di "GIULIANO Francesco, via Torremuzza, 16" che è cognato dei fratelli Vincenzo e Tommaso SPADARO (alleg. n. 24). (42)

- pag. 7: dichiara di non aver più visto il GRECO Salvatore dopo che questi gli aveva prestato la sua auto a bordo della quale fu fermato dalla polizia spagnola assieme allo SPADARO Vincenzo, ma tale dichiarazione non è da considerarsi veritiera per il fatto che GRECO è strettamente a lui associato. Fra l'altro entrambi facevano capo a Milano all'abitazione di LEVERATTO Edilio, dal telefono del quale sono stati chiamati i contrabbandieri collegati alla loro organizzazione e dal quale in data 15.11.1963 è stato fonodettato un telegramma di auguri del GRECO Salvatore alla sua amica FIORE Rosa (p. v. di rilevamento telefonata interurbane, allegato n. 18, copia del telegramma allegato n. 20). (43)
Inoltre il GRECO Salvatore, con il nome di STEVO e con quello di "TITO" è più volte citato nei documenti sequestrati al FORNI.

- pag. 9: esclude di avere avuto rapporti in materia di contrabbando di tabacchi con CRISTOFORETTI Giuseppe, ma anche questa sua affermazione è smentita dai seguenti elementi di fatto:

  . CRISTOFORETTI è la persona che nei documenti sequestrati al FORNI viene indicata come GIORGIO, ed è quindi strettamente a lui associato (veggasi identificazione al cap.5);

  . il CRISTOFORETTI è stato denunziato dal Nucleo pt di Savona assieme a suo genero RIDONDELLI Mario per il contrabbando scoperto il 28.2.1964 (veggasi rapporto penale di denunzia relativo alleg. n. 84); come si esporrà al cap. 8 si tratta probabilmente di una ope (44)

(41) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 999-1016. (N.d.r.)
(42) L'allegato n. 24 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1067. (N.d.r.)
(43) Gli allegati nn. 18 e 20 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1054-1057 e 1059-1060.
(44) L'allegato n. 84 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

razione organizzata proprio dal FORNI e indicata nel carteggio come "Operazione ZAMORRA";

. il telefono del padre di CRISTOFORETTI Giuseppe n. 870129 di Genova, è stato ripetutamente chiamato dall'abitazione di LEVERATTO Edilio, recapito del FORNI a Milano prima che lo stesso si stabilisse nell'appartamento di Via De Andreis, 9 affittatogli dallo stesso LEVERATTO. Inoltre il FORNI dichiarava di aver visto il CRISTOFORETTI a Marbella assieme a BORDIGA Giovanni e BORDIGA (è provato in modo certo) è strettamente associato a FORNI.

In proposito si deve rilevare che Marbella è un piccolissimo centro dove non a caso si possono incontrare tra loro i più noti contrabbandieri italiani.

La conoscenza del CRISTOFORETTI non è innocente come il FORNI asserisce e ciò risulta chiaro se si considera che egli deteneva presso di sé il falso passaporto intestato a GAGGIOLO Luciano che avrebbe usato il CRISTOFORETTI stesso.

Inoltre per le foto necessarie per questo passaporto e per gli altri documenti falsi intestati a ELMI Franco (documenti che avrebbe usati il FORNI stesso) i due si sono recati assieme a Milano dallo stesso fotografo;

- pag.9: dichiara di non conoscere DI VOTO Giobatta, MAMIANI Angelo e CORDA Mario, ma il primo di costoro è stato arrestato insieme al genero RIDONDELLI Mario per il fatto di contrabbando di Savona il 28.2.1964; il secondo è stato anche egli denunziato per lo stesso fatto ed il terzo è uno dei suoi più stretti collaboratori che fra l'altro nell'estate del 1963 ha alloggiato a Marbella in uno chalet vicino al suo ed a quello del BORDIGA Giovanni sotto il nome del fratello Virgilio, a nome del quale si era fatto rilasciare un passaporto. Per questo reato il CORDA Mario è stato denunziato dalla Questura di Genova in data 12.5.1964 (allegato n. 13); (45)

(45) L'allegato n. 13 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1044-1045. (N.d.r.)

- pag. 9: quanto alla partecipazione del contrabbando perpetrato a mezzo della nave ZEPHIRIT incendiatasi nel Golfo di Napoli il 2.5.1963 ammette di essersi recato in quella città dopo l'affondamento del natante e di essersi nell'occasione incontrato con VOZZA Luigi, noto contrabbandiere locale, ma di essere estraneo all'attività della ZEPHIRIT e di non aver trattato affari di sorta con il VOZZA.

  A smentire queste affermazioni stanno gli elementi indicati nel cap. 2 e cioè i telegrammi inviatigli da Napoli, a Marbella, dal VOZZA e dall'altro contrabbandiere napoletano SANTILLO Vincenzo, perito a bordo del natante.

  Si deve tenere presente che tali telegrammi sono di pochi giorni precedenti l'arrivo del natante contrabbandiero in acque italiane.

- pag.10: afferma di aver intestato il libretto di deposito a risparmio al portatore n. 6003 della Banca d'America e d'Italia al nome di CALVI Angelo perchè quel nome fu il primo che gli venne in mente.

  A parte la ingenuità del motivo addotto dal FORNI, è risultato che il nome di CALVI Angelo è stato largamente usato nella copertura delle operazioni di contrabbando organizzate dal FORNI tanto che di esso si sono serviti due dei suoi collaboratori:BORDIGA Giovanni e CORDA Mario; ciò verrà dimostrato al cap.5;

- pag.10: dichiara e ribadisce di non conoscere GANDALINO Giacomo intestatario dell'apparecchio telefonico n. 580254 di Genova negando anche di aver chiamato tale numero dall'albergo Piacenza di Milano la sera del 30.4.1963 dove invece risulta che aveva alloggiato sotto il falso nome di FORONI Antonio (alleg.n. 14); (46)

- pag.10: la dichiarazione secondo la quale i telegrammi diretti a FORONI in Marbella (alleg. 25 e 26) uno dei quali firmato TONI, sono diretti in realtà a BORDIGA Giovanni sono verosimili in quanto il BORDIGA viveva a Marbella in una villetta vicina a quella del FORNI. (47)
  Quello che però il FORNI non dice è che il TONI firmatario di un telegramma è proprio lui,

(46) L'allegato n. 14 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1046. (N.d.r.)

(47) Gli allegati nn. 25 e 26 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1068 e 1069-1071. (N.d.r.)

mentre lo STEVO che ha firmato l'altro è il GRECO Salvatore (identificato anche dalla SERRANO VIDONDO: p.v. interrogatorio alleg. n. 16). (48)

- pag. 11: l'affermazione che anche il telegramma indirizzato alla SERRANO fosse in realtà diretto al BORDIGA è meno convincente.

  Resta comunque il fatto che anche questo telegramma diretto alla propria amante è stato evidentemente spedito dal FORNI che lo ha nuovamente firmato TONI (alleg.n. 25 e 26); (49)

- pag. 11: la versione che il FORNI dà dei suoi rapporti col CRISTOFORETTI e del motivo per il quale era in possesso di un falso passaporto con la fotografia del predetto è da considerarsi del fatto inattendibile.

- pag. 13: l'affermazione secondo cui il FORNI ancora il 23 aprile, data dell'interrogatorio fosse completamente all'oscuro dell'arresto del genero RIDONDELLI Mario, avvenuta a Savona circa due mesi prima, perchè sorpreso in flagrante contrabbando è da considerarsi inverosimile.
  Infatti fino a pochi giorni prima dell'arresto del genero (secondo la sua versione proprio fino al giorno stesso) aveva convissuto con lui;

- pag. 13: il FORNI attribuisce ad un certo GRIMALDI Emilio la proprietà e la responsabilità di tutto il carteggio rinvenuto presso di lui. Tenendo presente che egli stesso era in possesso di un falso passaporto con la propria fotografia e intestato a tale nominativo, si rinvia a quanto verrà detto in seguito al cap. 4 sulla prova della effettiva sua proprietà del carteggio sequestratogli;

- pag. 13: circa quanto il FORNI dichiara in relazione al possesso di alcuni appunti che riconosce come suoi si rinvia a quanto verrà detto nel cap. 13 del presente rapporto, ove verranno presi in esame tali appunti unitamente ad altri anche sequestratigli.

---

(48) L'allegato n. 16 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1049-1051. (N.d.r.)

(49) Gli allegati nn. 25 e 26 sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1068 e 1069-1071. (N.d.r.)

3.3. Interrogatori di SERRANO VIDONDO Maria Natividad (alleg. n. 15 e 16). (50)

Dopo l'arresto del FORNI veniva interrogata dalla Squadra Mobile di Milano e successivamente da Ufficiali della Guardia di Finanza la donna che conviveva con lui e cioè la cittadina spagnola SERRANO VIDONDO Maria Natividad la quale in entrambi i casi ammetteva di essere l'amante del FORNI, di essere al corrente che costui era dedito al contrabbando di sigarette ma aggiungeva di essere allo scuro dei dettagli della sua illecita attività.

Riconosceva nella fotografia del GRECO Salvatore un sedicente COLDINI Aldo che secondo lei lavorava con FORNI nel contrabbando di sigarette e che veniva chiamato STEVO da lei oltre che dal FORNI e dalla sua "moglie" FIORE Rosa.

Aggiungeva ancora di ricordare che oltre al predetto GRECO, il FORNI aveva contatti con tali "LULU'" e "MANOLO" sempre, secondo lei, per contrabbando di sigarette.

Riconosceva nella fotografia del noto contrabbandiere BORDIGA Giovanni il "LULU'" di cui sopra.

Riconosceva inoltre nella fotografia di altro noto contrabbandiere, SPADARO Vincenzo, una persona che aveva visitato il FORNI in Spagna.

Circa la data del suo arrivo a Milano la faceva risalire alla fine di gennaio 1964 aggiungendo di esservi stata preceduta dal FORNI e che da quella data aveva alloggiato nell'appartamento di Via De Andreis: la data è diversa da quella indicata dal FORNI (alleg. n. 9, pag.2/3). (51)

Le dichiarazioni della SERRANO smentiscono l'affermazione del FORNI di non essersi occupato di contrabbando di sigarette negli ultimi anni. Confermano invece i suoi rapporti di affari nel campo del contrabbando con GRECO Salvatore, detto "STEVO", con BORDIGA Giovanni, detto "LULU'", con SPADARO Vincenzo e col noto contrabbandiere spagnolo CAUFIELD Manolo.

Per quanto riguarda la FIORE Rosa,che la SERRANO indica come moglie di GRECO Salvatore, si tratta in realtà della sua amante la quale risiede abitualmente a Grosseto.

(50) Gli allegati nn. 15 e 16 sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1047-1048 e 1049-1051. (N.d.r.)

(51) L'allegato n. 9 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1019-1023. (N.d.r.)

3.4. Interrogatorio di LEVERATTO Edilio (alleg. n.17). (52)

I funzionari della Squadra Mobile hanno proceduto all'interrogatorio di LEVERATTO Edilio il quale dichiarava di aver affittato il proprio appartamento di Via De Andreis al FORNI verso la fine di febbraio, concordando in ciò con la dichiarazione dello stesso FORNI e discordando da quanto in proposito dichiarato dalla SERRANO VIDONDO.

Sosteneva inoltre di avere sempre ignorato che il proprio inquilino si chiamasse FORNI e che fosse ricercato in quanto a lui si era presentato sotto il nome di QUATTRINI Paolo.

Ammetteva di aver venduto al FORNI un'autovettura Alfa Romeo "Giulia" MI 854669 ma di non aver provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà perchè il FORNI non aveva fino a quel momento provveduto a fargli avere i documenti necessari.

L'affermazione del LEVERATTO secondo la quale egli avrebbe ignorato il vero nome e la vera attività del FORNI è intesa evidentemente a prevenire un'imputazione per concorso nella illecita attività che questi svolgeva o per favoreggiamento personale, essendo il FORNI colpito da ordine di carcerazione e da mandato di cattura.

In realtà da un rilevamento di telefonate interurbane effettuate in partenza dall'apparecchio n. 653138 installato nell'abitazione del LEVERATTO (alleg.n.18) (53)
(non cioè nell'appartamento da lui affittato al FORNI, ma in quello dove lui stesso, LEVERATTO, abita) è risultata una serie di comunicazioni interurbane ed internazionali dirette in gran parte a noti contrabbandieri e che mettono in luce una notevole attività svolta nel campo del contrabbando di sigarette.

Dallo stesso telefono, in data 15.11.1963, risulta dettato un telegramma diretto a Grosseto, casella postale n. 23 intestata á FIORE Rosa (l'amante di GRECO Salvatore) contenente gli auguri per il suo compleanno e firmato Salvatore (p.v. di sequestro e telegrammi alleg. n. 19 e 20). (54)

Quanto sopra prova che i rapporti del LEVERATTO con l'organizzazione non sono recenti nè occasionali e che il suo domicilio serviva probabilmente come recapito,

(52) L'allegato n. 17 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1052-1053. (N.d.r.)
(53) L'allegato n. 18 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1054-1057. (N.d.r.)
(54) Gli allegati nn. 19 e 20 sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1058 e 1059-1060. (N.d.r.)

quanto meno del FORNI e del GRECO prima dell'installazione definitiva del FORNI nell'appartamento di Via De Andreis.

3.5. Confronto FORNI-LEVERATTO (alleg. n. 21) (55)

Il FORNI ed il LEVERATTO venivano sottoposti ad un confronto da parte della Squadra Mobile di Milano per tentare di chiarire alcuni punti contrastanti nelle loro dichiarazioni, in particolare:

- circa la decorrenza della loro conoscenza ciascuno rimaneva fermo nella propria tesi e cioè il FORNI la faceva risalire al 1945 e il LEVERATTO al 1964;
- circa la conoscenza del vero nome di FORNI da parte del LEVERATTO quest'ultimo insisteva nel sostenere di ignorarlo mentre il FORNI asseriva di essere conosciuto come Elio.

Le discordanze fra i due interrogatori confermano che la versione data dal LEVERATTO circa la propria non conoscenza della vera identità del FORNI è da considerarsi inattendibile.

ALLEGATI CITATI NEL CAPITOLO 3.

n. 6: nota n. 123/038958 del 27.9.1963 dell'Interpol concernente il fermo ad Algesiras (Spagna) del FORNI Elio sotto il falso nome di EGRET Michel e di SPADARO Vincenzo; (56)

" 7: nota n. 123/038958 del 24.1.1964 dell'Interpol concernente tra l'altro il sequestro di corrispondenza giunta al domicilio di FORNI in Marbella con annessi: (57)

a)- nota con indicazioni e calcoli riguardante una operazione di contrabbando di tabacchi, sequestrata dalla polizia spagnola a Marbella;

b)- ritaglio del "Giornale di Sicilia" del 14.9.1963 concernente il sequestro di Kg. 643,800 di tabacchi alla foce del fiume Oreto, sequestrato a Marbella dalla polizia spagnola;

" 9: p.v. di interrogatorio di FORNI Elio del 21.4.1964 da parte della Squadra Mobile di Milano; (58)

(55) L'allegato n. 21 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1061. (N.d.r.)
(56) L'allegato n. 6 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 996-998. (N.d.r.)
(57) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 999-1016. (N.d.r.)
(58) L'allegato n. 9 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1019-1023. (N.d.r.)

n. 10: biglietto aereo relativo al viaggio di FORNI Elio da Milano a Bruxelles del 14.4.1964; (59)

. conto dell'albergo "Hotel du Progrés";
. foglio di carta intestata dello stesso albergo;
. due scontrini di cambio-valuta;
. biglietto con indirizzo della "Belgo Transport";
(CARTEGGIO FORNI)

" 11: p.v. di interrogatorio di FORNI Elio del 23.4.1964 da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza; (60)

" 12: biglietto manoscritto a firma "VELENO"(CARTEGGIO FORNI); (61)

" 13: denunzia n. 203399/Mob. del 12.5.1964 compilato dalla Squadra Mobile di Genova a carico di CORDA Mario; (62)

" 14: radiogramma n. 1953 del 4.10.1963 del Nucleo Regionale pt di Milano concernente il pernottamento di FORNI (sotto il nome di FORONI) presso l'albergo "Piacenza" di Milano e sua telefonata a Genova al n. 580254; (63)

" 15: p.v. di interrogatorio di SERRANO VIDONDO Maria Natividad da parte della Squadra Mobile di Milano, compilato il 21.4.1964; (64)

" 16: p.v. di interrogatorio di SERRANO VIDONDO Maria Natividad da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza, compilato il 24.4.1964; (65)

" 17: p.v. di interrogatorio di LEVERATTO Edilio compilato dalla Squadra Mobile di Milano il 21.4.1964; (66)

" 18: p.v. di rilevamento telefonate interurbane e internazionali effettuate dall'apparecchio n. 653138 di Milano intestato a LEVERATTO Edilio; (67)

" 19: p.v. di sequestro telegrammi in data 18.11.1963; (68)

" 20: telegrammi: (69)

. n. 33486 del 15.6.1963 diretto a FORONI Antonio, a firma STEVO (GRECO Salvatore);
. " 1513 del 15.11.1963 diretto a Casella Postale n. 23 Grosseto (FIORE Rosa) a firma Salvatore;
. " 39/57 del 16.4.1963 diretto a VINCILEONI - Torremolinas a firma Giovanni (non è risultato interessante ai fini dell'indagine in corso);

" 21: p.v. di confronto fra FORNI Elio e LEVERATTO Edilio compilato dalla Squadra Mobile di Milano il 22.4.64; (70)

---

(59) L'allegato n. 10 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1024-1025. (N.d.r.)
(60) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1041. (N.d.r.)
(61) L'allegato n. 12 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1043. (N.d.r.)
(62) L'allegato n. 13 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1044-1045. (N.d.r.)
(63) L'allegato n. 14 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1046. (N.d.r.)
(64) L'allegato n. 15 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1047-1048. (N.d.r.)
(65) L'allegato n. 16 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1049-1051. (N.d.r.)
(66) L'allegato n. 17 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1052-1053. (N.d.r.)
(67) L'allegato n. 18 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1054-1057. (N.d.r.)
(68) L'allegato n. 19 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1058. (N.d.r.)
(69) L'allegato n. 20 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1059-1060. (N.d.r.)
(70) L'allegato n. 21 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1061. (N.d.r.)

n. 22: libretto di assegni e relativi talloncini del Credito Fondiario d'Algeria e Tunisia di Gibilterra intestato a FORONI Antonio (alias FORNI Elio) - copia fotostatica - (CARTEGGIO FORNI); (71)

" 23: biglietto da visita di Adolph WEITNAUER e W.H.TIEFENTHALER; (72)
. biglietto da visita di Mario FELIX e foglietto intestato WITAG (CARTEGGIO FORNI);

" 24: foglietto con l'indirizzo "GIULIANO Francesco Via Torremuzza, 16" (cognato di SPADARO Vincenzo e Tommaso) (CARTEGGIO FORNI); (73)

" 25: p.v. di sequestro telegrammi in data 15.11.1963; (74)

" 26: tre telegrammi indirizzati a Marbella a firma TONI e STEV; (75)

" 33: biglietto manoscritto concernente il viaggio di FORNI ad Anversa-Bruxelles-Zurigo, ecc. (CARTEGGIO FORNI); (76)

" 34: lettera della Soc. WEITNAUER TRADING COMPANY del 21 febbraio 1964 diretta ad Emile GRIMALDI (CARTEGGIO FORNI); (77)

" 84: rapporto penale di denunzia n. 3212/2122 del 2.3.64 per contrabbando aggravato di tabacchi esteri a carico di RIDONDELLI Mario ed altri, tra i quali CRISTOFORETTI Giuseppe, compilato dal Gruppo della Guardia di Finanza di Savona. (78)

(71) L'allegato n. 22 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1062-1065. (N.d.r.)
(72) L'allegato n. 23 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1066. (N.d.r.)
(73) L'allegato n. 24 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1067. (N.d.r.)
(74) L'allegato n. 25 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1068. (N.d.r.)
(75) L'allegato n. 26 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1069-1071. (N.d.r.)
(76) L'allegato n. 33 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1084. (N.d.r.)
(77) L'allegato n. 34 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1085. (N.d.r.)
(78) L'allegato n. 84 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

4. RAPPORTO TRA FORNI ED I DOCUMENTI SEQUESTRATI

Fra le dichiarazioni rese dal FORNI nel suo interrogatorio eseguito da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza (alleg. n. 11, pag. 13) merita particolare rilievo e confutazione quella secondo cui egli dichiarava di non essere in grado di fornire chiarimenti circa quanto contenuto nella documentazione sequestratagli, pur essendo a conoscenza che si riferiva a contrabbando di sigarette: sosteneva infatti che tali documenti gli erano stati lasciati in consegna da certo GRIMALDI Emile della cui effettiva esistenza forniva soltanto vaghi ragguagli ed a cui attribuiva la responsabilità di quanto potette emergere dall'esame degli stessi incartamenti. (79)

FORNI giustificava il possesso di un passaporto intestato allo stesso GRIMALDI ma recante anche, in modo incontrovertibile, la propria fotografia dichiarando di aver voluto assumere il falso nome di GRIMALDI perchè gli risultava che questi fosse incensurato. Tali dichiarazioni sono inattendibili e non reggono ad un esame anche superficiale.

Infatti:

- secondo il FORNI dovrebbero esistere due Emile GRIMALDI:
  - . uno quello autentico, incensurato, ma che evidentemente sarebbe un importantissimo contrabbandiere di sigarette, considerando quanto appare dalle carte sequestrate; questi sarebbe completamente ignoto agli organi di polizia ed allo stesso ambiente contrabbandiero e poco noto allo stesso FORNI;
  - . l'altro, quello falso, sarebbe il FORNI, il quale volendosi sottrarre all'arresto in seguito a due condanne per importanti fatti di contrabbando, avrebbe deciso di assumere come falso nome proprio quello del contrabbandiere GRIMALDI arrivando fino a fargli il favore di custodire presso di sé la pericolosa documentazione relativa alla sua illecita attività; è invece da ritenere evidente che il GRIMALDI, titolare dei documenti sequestrati è proprio FORNI e che la tesi fantasiosa dell'esistenza dell'altro GRIMALDI rappresenta un pretesto per sottrarsi alla fatica di inventare giustificazioni a tutte le contestazioni che dovrebbero essergli poste circa quanto contenuto nei documenti sequestrati;

Rapporto tra Forni ed i documenti seq.

(79) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1041. (N.d.r.)

- dal contenuto dei documenti appare comunque chiara l'appartenenza degli stessi al FORNI, in quanto:
  . nei conti appare come figura prevalente quella di "TONI", soprannome che come verrà meglio chiarito nelle successive pagine indica notoriamente nello ambiente dei contrabbandieri lo stesso FORNI;
  . negli stessi documenti oltre al nome di "TONI" appare anche quello di FORONI Antonio (libretto di assegni del Credit Foncier d'Algerie et de Tunisie, alleg. n. 22), nome che egli stesso ha ammesso di aver assunto (p.v. interrogatorio allegato n. 11, pag. 3); (80) (81)
  . dello stesso libretto di assegni sequestrato è da notare uno scontrino n. AC 752220 (alleg. n. 22) riguardante la somma di $ 10.000 prelevata il 12 febbraio 1964. Tale somma nella stessa data risulta annotata in uno dei documenti che, secondo il FORNI, appartengono a GRIMALDI, come versata a "VELENO". E' evidente quindi l'identità FORNI-FORONI per ammissione dello stesso, e FORNI-GRIMALDI per l'identità della operazione bancaria compiuta sotto il nome di FORONI e registrata nei documenti come eseguita da chi ne era gestore responsabile; (82)
  . a ulteriore conferma del fatto che i 10.000 dollari prelevati dal conto corrente FORONI sono stati consegnati dallo stesso a "VELENO" e cioè a BORDIGA Giovanni (per l'identificazione si veda al capitolo 5) è da considerare che sul passaporto che il FORNI aveva a nome GRIMALDI risulta che lo stesso il giorno 12.2.1964 si trovava in Spagna dove vive il BORDIGA, nei confronti del quale esiste in Italia ordine di carcerazione (visto di entrata in Spagna in data 7.2.1964 e visto di uscita in data 14.2.1964, alleg. n. 31); (83)
  . dagli stessi documenti si rileva che le annotazioni manoscritte in quasi tutti i documenti sono scritte con la grafia che appare di mano del FORNI (quanto sopra potrebbe essere dimostrato, in caso di contestazione, con una perizia calligrafica);
- il viaggio che il FORNI ammette di aver compiuto a Bruxelles e ad Anversa per "prendere contatto con contrabbandieri locali" (e che risulta proseguito per Basilea e Zurigo, alleg. n. 33) è stato compiu- (84)

(80) L'allegato n. 22 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1062-1065. (N.d.r.)
(81) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1041. (N.d.r.)
(82) L'allegato n. 22 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1062-1065. (N.d.r.)
(83) L'allegato n. 31 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)
(84) L'allegato n. 33 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1084. (N.d.r.)

to sotto il nome di GRIMALDI ed ha avuto inizio il 14 aprile 1964 (biglietto aereo alleg. n. 10); (85)

. i conti contenuti nel carteggio sequestratogli sono chiusi in data 13.4.1964 e questa coincidenza di date è da considerare indizio importante che la chiusura dei conti stessi sia da porre in relazione con il viaggio immediatamente successivo e quindi che chi ha gestito e chiuso i conti sia la stessa persona che li ha poi portati seco in Belgio oppure in Svizzera.

ALLEGATI CITATI NEL CAPITOLO 4.

n. 10: biglietto aereo relativo al viaggio di FORNI Elio sotto il nome di GRIMALDI da Milano a Bruxelles il 14.4.1964 (CARTEGGIO FORNI); (86)

" 11: p.v. di interrogatorio di FORNI Elio del 23.4.1964 da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza; (87)

" 22: libretto di assegni e relativi talloncini del Credito Fondiario d'Algeria e Tunisia di Gibilterra intestato a FORONI Antonio (FORNI Elio) - copia fotostatica - (CARTEGGIO FORNI); (88)

" 31: elenco dei visti apposti sui vari passaporti usati da FORNI; (89)

" 33: appunto manoscritto con indicazioni relative a spese di viaggio (CARTEGGIO FORNI). (90)

(85) (86) L'allegato n. 10 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1024-1025. (N.d.r.)
(87) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1041. (N.d.r.)
(88) L'allegato n. 22 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1062-1065. (N.d.r.)
(89) L'allegato n. 31 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)
(90) L'allegato n. 33 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1084. (N.d.r.)

5. IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE

Dai documenti sequestrati sono rilevabili molti nomi quasi tutti abbreviati o convenzionali.

E' stato quindi necessario svolgere una idonea attività con lo scopo di identificare le persone cui tali nomi si riferiscono.

I risultati di tale attività vengono esposti qui di seguito facendo presente che essi possono venire così raggruppati:

5.1.- nomi la cui identificazione si può stabilire in modo certo attraverso i documenti;

5.2.- nomi la cui identificazione, pur senza essere per il momento documentabile, è da considerarsi acquisita in base ad elementi logici;

5.3.- nomi per la cui identificazione non si hanno elementi sicuri ma si possono formulare solamente ipotesi su indizi o su informazioni confidenziali;

5.4.- nomi attualmente non identificabili;

5.5.- nomi che non si riferiscono a persone fisiche.

Considerata l'importanza delle indicazioni di cui sopra, ai fini dell'attribuzione ai singoli delle rispettive responsabilità, sono tuttora in corso indagini tendenti ad acquisire ulteriori elementi di prova allo scopo di procedere ad altre identificazioni.

Identificazione delle persone

5.1. Identificazione per mezzo di documenti:

- TONI o TONY

Corrisponde indubbiamente a FORNI Elio.

Lo si rileva:

. dall'ammissione dello stesso FORNI fatta nel corso dell'interrogatorio reso subito dopo l'arresto ai Funzionari della Squadra Mobile di Milano (alleg. n. 9, pag. 3); (91)

. da quanto messo in rilievo al precedente cap. 4 in cui, una volta dimostrato che FORNI è il proprietario dei documenti, si rileva come dalle stesse carte risulti che TONI è il nome attribuito a colui che ne appare il titolare;

. da n. 2 telegrammi spediti da Genova e da Milano a Marbella (Spagna) da parte di FORNI Elio e fir-

(91) L'allegato n. 9 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1019-1023. (N.d.r.)

mati "TONI". Tali telegrammi e per il contenuto e per il destinatario sono del FORNI ed una perizia calligrafica sui moduli originali dovrebbe poter confermare che sono di suo pugno (alleg. . 26); uno di (92)
essi in particolare è diretto alla SERRANO VIDONDO e dovrebbe essere considerato realmente affettivo;l'altro è indirizzato ad Antonio FORONI, altro falso nome di FORNI: la perplessità che potrebbe sorgere dal fatto che destinatario e mittente sarebbero la stessa persona è facilmente risolta dall'esame del testo che contiene istruzioni per "STEVO", il quale era ospite di "FORONI" a Marbella;

. dall'indicazione"TONI" apposta in corrispondenza del numero di telefono dell'appartamento ove il FORNI fu arrestato. Tale indicazione è contenuta nell'agendina di PITTALUGA Giovanni, noto contrabbandiere arrestato a Roma il 31.10.1964 nel corso di un'operazione repressiva del contrabbando.
Il numero di telefono di FORNI reca la prima cifra cancellata ma è pur sempre chiaramente identificabile (p.v. di interrogatorio del PITTALUGA e stralcio fotografico dell'agendina alleg. n. 30); (93)

. dalla notorietà che nell'ambiente dei contrabbandieri ha la identificazione di "TONI"in FORNI: essa sarebbe l'abbreviazione di Antonio FORONI, nome usato per lungo tempo dal FORNI.

- CALVI Angelo

A questo nome corrispondono almeno tre identificazioni, tutte sicure:

I)- esiste effettivamente un autentico CALVI Angelo, detto Adriano, nato a Mirabello (Pavia) il 24 gennaio 1926. Si tratta di un noto contrabbandiere e pregiudicato per reati comuni più volte denunziato. Poichè però le sue generalità sono diverse da quelle pertinenti al CALVI Angelo,coinvolto nelle attività illecite descritte nel presente rapporto, si può escludere che l'autentico CALVI Angelo di Pavia possa identificarsi nel CALVI Angelo citato più volte nei documenti.
Le indagini tendenti ad accertare questa "non identità" sono state svolte dal Nucleo Regionale pt di Milano che ne riferirà più ampiamente nel proprio rapporto in corso di compilazione relativo al contrabbando perpetrato dal FORNI e dai suoi associati a mezzo vagoni ferroviari;

(92) L'allegato n. 26 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1069-1071. (N.d.r.)
(93) L'allegato n. 30 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1078-1080. (N.d.r.)

II)- il nome di CALVI Angelo è stato usato da BORDIGA Giovanni, come risulta da quanto segue:
. comunicazione dell'Interpol (alleg. n. 27); (94)
. dalle dicniarazioni del FORNI (p.v. interrogatorio alleg. n. 11, pag. 8); (95)

III)- lo stesso nome di CALVI Angelo è stato usato infine da CORDA Mario, come risulta:
. dagli interrogatori di ATTAGUILE Giovanni e specialmente dal secondo (alleg. n. 28).L'ATTAGUILE era l'affittuario di un locale ad uso ufficio in Genova, P.zza dell'Agnello n. 2/41, dove veniva indirizzata la corrispondenza di CALVI Angelo relativa al contrabbando dei tabacchi; (96)
. dall'identificazione operata su una fotografia del CORDA da parte del sig. DI PIETRO Sergio, funzionario del Credito Italiano - filiale di Voghera (p.v. alleg. n. 29). (97)

Tutte e tre le identificazioni sono quindi da considerarsi valide e sicure.

A parte la prima che corrisponde al vero CALVI Angelo, la validità delle altre due si spiega con il fatto che questo nome era usato nei rapporti con banche e che all'organizzazione era utile - o forse necessario - disporre di più persone abilitate.
E' comunque stato accertato (p.v. interrogatorio ATTAGUILE alleg. n. 28) che è stato CORDA Mario colui (98)
che si è servito del nome di CALVI per affittare a Genova, in P.zza dell'Agnello, un ufficio dove era indirizzata la corrispondenza dell'associazione.

- LUNGO, MARIO

Corrisponde con certezza a CORDA Mario il quale, nel carteggio sequestrato, non è indicato mai come CALVI e ciò evidentemente perchè a tale nome corrispondevano più persone.

L'identificazione del "LUNGO" in CORDA risulta:
. dall'identità che si può stabilire tra lo stesso CORDA è "MARIETTO" attraverso le dichiarazioni di ATTAGUILE Giovanni (p.v. interrogatorio allegato n. 28) e tra "MARIETTO" stesso ed il "LUNGO" attraverso la corrispondenza tra la minuta e la bella copia di un conto facente parte dei documenti sequestrati, dove la stessa persona è indicata (99)

(94) L'allegato n. 27 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1072. (N.d.r.)
(95) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1041. (N.d.r.)
(96) L'allegato n. 28 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1073-1075. (N.d.r.)
(97) L'allegato n. 29 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1076-1077. (N.d.r.)
(98) (99) L'allegato n. 28 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1073-1075. (N.d.r.)

nell'uno come "MARIO" e nell'altro come il "LUNGO" (alleg. n. 65 e 66: è unita la copia fotostatica perchè l'originale è stato trasmesso al Nucleo Regionale pt di Milano); (100)

. dalla constatazione che nonostante la sua accertata partecipazione ai fatti di contrabbando descritti nel carteggio sequestrato (veggasi per es. p.v. interrogatorio ATTAGUILE, alleg. n. 28) nessun'altro nome tra quelli contenuti nello stesso carteggio sembra potersi riferire a lui; (101)

. dalla corrispondenza logica fra le caratteristiche fisiche del CORDA Mario che è molto alto e i soprannomi che gli vengono attribuiti di "GRATTACIELO" (veggasi ancora p.v. interrogatorio di ATTAGUILE alleg. n. 28) e di il "LUNGO". (102)

- BLOND

E' sicuramente da identificarsi in ALLONAS Jean.

Ciò risulta:

. dalla notorietà del soprannome attribuitogli nello ambiente dei grossi trafficanti internazionali di tabacchi;

. dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sez. 2^ - in data 18.1.1964 nella quale è condannato lo stesso "ALLONAS detto BLOND" (sentenza non ancora passata in giudicato.

- LAURO

Si identifica certamente nel cittadino spagnolo LAURO LARIOS Juan, Henan Cortes, 15, Valencia.

Ciò si rileva:

. il LAURO più volte citato nei documenti sequestrati ed in particolare sul notes a lui intitolato (alleg. n. 36) è certamente spagnolo perchè: (103)

.. lo stampato del notes è stato acquistato in Spagna;

.. due delle annotazioni sullo stesso notes (7.1 e 10.2.1964) sono state certamente eseguite durante le permanenze in Spagna del FORNI mentre la terza (13.3.1964) è successiva ad una partenza del FORNI dall'aeroporto di Zurigo in relazione alla quale non è stato possibile rilevare alcun visto di entrata leggibile, ma che probabilmente corrisponde ad un altro viaggio in Spagna.

(100) Gli allegati nn. 65 e 66 sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1119 e 1120. (N.d.r.)

(101) (102) L'allegato n. 28 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1073-1075. (N.d.r.)

(103) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)

Gli arrivi e le partenze del FORNI, rilevati dai passaporti sequestrati, sono stati riepilogati nell'alleg. n. 31; (104)

. fra i numeri telefonici chiamati dall'ufficio di P.zza dell'Agnello in Genova, ove era la sede principale dell'organizzazione, il numero 217559 di Valencia è risultato intestato a LAURO LARIOS che la polizia spagnola definisce "noto contrabbandiere".

- MANOLO

Si identifica con certezza in CAUFIELD Manolo, notissimo organizzatore di contrabbando.

Tale identità si rileva:

. dalla coincidenza del nome di battesimo;
. dall'alleg. n. 57 nel quale è riportata con riferimento al nome di Manolo CAUFIELD la cifra di dollari 2.540 che nell'alleg. n. 54 è indicata al nome di Manolo. (105) (106)

- ROSITA

E' da identificarsi certamente nella nominata BURLANDO Gilda detta "ROSITA", moglie di BORDIGA Giovanni.

Ciò perchè:

. come comunicato dal Nucleo Regionale pt di Genova BORDIGA Giovanni è coniugato con BURLANDO Gilda di Attilio e di Giudicelli Elsa (alleg. n. 32); (107)
. è a Rosita che il 13.4.1964 il FORNI ha spedito a Gibilterra, a mezzo bonifico bancario, la somma di $ 26.770 ed il tasso bancario dell'1/1000 pagato al FORNI per questa operazione, è stato annotato come pagato per LULU' il quale, come detto innanzi, è da identificarsi nel BORDIGA Giovanni (allegato n. 33); (108)
. la BURLANDO Gilda è stata vista a Malaga in compagnia del marito BORDIGA Giovanni da CORDA Mario, il quale la chiama appunto Rosita, secondo quanto questi ha dichiarato in sede di interrogatorio alla Squadra Mobile di Genova (alleg. n. 13). (109)

- STEVO (ESTEBU-STEV)

- TITO

Si identifica certamente in GRECO Salvatore.

(104) L'allegato n. 31 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)
(105) L'allegato n. 57 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1111. (N.d.r.)
(106) L'allegato n. 54 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1108. (N.d.r.)
(107) L'allegato n. 32 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1082-1083. (N.d.r.)
(108) L'allegato n. 33 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1084. (N.d.r.)
(109) L'allegato n. 13 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1044-1045. (N.d.r.)

Ciò risulta:

. identità STEVO-GRECO:
.. comunicazione Interpol (alleg. n. 7, pag. 6); (110)
.. dichiarazione resa dalla SERRANO VIDONDO in sede di interrogatorio da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza (alleg. n. 16); (111)

. identità TITO-STEVO:
.. sull'appunto manoscritto (alleg. n. 74) risulta un estratto del conto "Basilea" (allegato n. 35). (112) (113)
Mentre nel secondo vi è l'indicazione "prelevamento TITO per NM" con la cifra di $ 42.000 (originariamente scritta in 40.000 e poi corretta in 42.000) nel primo documento la stessa operazione risulta indicata distintamente con "ST 2.000" "ROT 40.000".
Per una più ampia descrizione di questa operazione vedere più avanti al cap. 13 "Acquisto nave";
.. nel "Conto capitale impiegato" (alleg. n. 72) risulta nella prima parte del conto (in fiorini) una voce "spese GER. DNIL. CAP. TIT." da cui si rileva che TITO ha svolto notevole attività nell'acquisto della nave; nella seconda parte del conto, laddove si annotano spese da recuperare relative ad altre attività svolte prima dell'acquisto, vengono ancora citati DANIELE, il CAPITANO, ma non appare TITO, mentre appare STEVO. (114)

GRECO Salvatore è un importante esponente delle organizzazioni mafiose; come tale è colpito da mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore di Palermo (n. 179/63 del 17.7.1963).
La sua attività illecita si è sviluppata essenzialmente nel contrabbando di sigarette (è stato denunziato più volte; un solo processo si è finora concluso ed egli è stato assolto per insufficienza di prove) e nel traffico di stupefacenti.

- VELENO- LULU'

Si identificano certamente in BORDIGA Giovanni.

Ciò risulta:

. identità LULU'-BORDIGA
.. dalla notorietà del soprannome LULU' nell'am-

(110) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 999-1016. (N.d.r.)
(111) L'allegato n. 16 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1049-1051. (N.d.r.)
(112) L'allegato n. 74 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1128. (N.d.r.)
(113) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1086. (N.d.r.)
(114) L'allegato n. 72 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1126. (N.d.r.)

biente contrabbandiero, nel quale ambiente il BORDIGA è comunemente così chiamato;

.. dall'affermazione del FORNI resa nel corso dell'interrogatorio a Funzionari della Squadra Mobile e confermata nell'interrogatorio cui è stato sottoposto da Ufficiali della Guardia di Finanza (pp.vv. alleg. n. 10 e 11 rispettivamente pag. n. 2 e pag. n. 4); secondo la quale BORDIGA Giovanni è detto LULU'; (115)

.. dal riconoscimento fotografico da parte della SERRANO di LULU' in BORDIGA (alleg. n. 16, pagina 1); (116)

. identità LULU'-VELENO

.. dal confronto fra il contenuto dello "specchio dimostrativo" datato 13.4.1964 (annesso allegato n. 39) e l'annotazione sullo scontrino dell'assegno bancario n. AC/752220 del Credit Foncier d'Algerie et Tunisie (alleg. n. 22): (117) (118)
sullo specchio dimostrativo la somma $ 10.000 risulta versata con l'assegno di cui sopra a VELENO mentre sullo scontrino di tale assegno il beneficiario della somma è indicato con il nome di LULU': LULU' - come sopra è stato dimostrato - è BORDIGA Giovanni;

.. dal confronto tra lo specchio di cui sopra e l'annotazione di cui al documento alleg.n.33. (119)
Infatti, considerato che il tasso per le operazioni bancarie effettuate dal FORNI è indicato nella percentuale dell'1/1000 l'annotazione di "27$ tasso bancario LULU'" si riferisce evidentemente alla somma di $ 26.770 inviata a mezzo bonifico bancario il 13.4.1964 a ROSITA a Gibilterra.
ROSITA come si è dimostrato nell'identificazione di costei è BURLANDO Gilda, moglie di BORDIGA Giovanni.

5.2. Identificazione in base ad elementi logici:

- GIORGIO

Si identifica in CRISTOFORETTI Giuseppe.

Ciò si deduce dal fatto che CRISTOFORETTI risulta strettamente associato a FORNI, tanto da poter essere considerato il più vicino tra i suoi collaboratori, mentre dall'esame dei documenti si rileva

(115) Gli allegati nn. 10 e 11 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1024-1025 e 1026-1041.
(116) L'allegato n. 16 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1049-1051. (N.d.r.)
(117) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(118) L'allegato n. 22 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1062-1065. (N.d.r.)
(119) L'allegato n. 33 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1084. (N.d.r.)

che questa posizione di associato "più vicino" al FORNI è da attribuire proprio a GIORGIO: d'altro canto che il CRISTOFORETTI debba essere uno dei principali esponenti dell'organizzazione non v'è dubbio ed essendo stati gli altri tre (TONI-FORNI, TITO-GRECO, VELENO-BORDIGA) chiaramente identificati, non sussistono dubbi alla identificazione GIORGIO-CRISTOFORETTI.

Gli elementi che provano quanto sopra affermato sono i seguenti:

- stretto rapporto di collaborazione tra FORNI e CRISTOFORETTI
  - . rinvenimento del passaporto falso di CRISTOFORETTI presso FORNI e insieme a quelli dello stesso (p.v. di sequestro alleg. n. 1); (120)
  - . accertamento che i due avevano fatto insieme le fotografie necessarie per i documenti (p.v. interrogatorio FORNI alleg. n. 11, pag. 12); (121)
  - . presenza del CRISTOFORETTI nell'ufficio di Piazza dell'Agnello, 2/41 in Genova, sede recapito dell'organizzazione (p.v. interrogatorio ATTAGUILE Giovanni alleg. n. 28). (122)
    Questa circostanza dev'essere valutata anche in considerazione che ad un estraneo non sarebbe stato consentito l'accesso in un luogo così accuratamente mascherato (telefono intestato a BRUNO Alfredo, locale affittato da ATTAGUILE Giovanni ma usato da CORDA Mario sotto il nome di CALVI Angelo);
  - . dal telefono di LEVERATTO Edilio, recapito del FORNI e della sua organizzazione, è stato chiamato CRISTOFORETTI Mario, padre di Giuseppe (alleg. n. 18); (123)
  - . lo stesso FORNI ha dichiarato di conoscerlo da più di 10 anni e di averlo visto insieme a BORDIGA Giovanni e BORDIGA-è accertato- è strettamente collegato al FORNI;
  - . in seguito al sequestro di Kg. 1.458 di tabacchi avvenuto a Savona il 28.2.1964 oltre a CRISTOFORETTI e ad altre persone è stato denunziato anche il genero di FORNI, RIDONDELLI Mario (alleg. n. 84). (124)

(120) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 986-987. (N.d.r.)

(121) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1041. (N.d.r.)

(122) L'allegato n. 28 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1073-1075. (N.d.r.)

(123) L'allegato n. 18 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1054-1057. (N.d.r.)

(124) L'allegato n. 84 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

- posizione di GIORGIO rispetto a TONI

Anticipando quanto rilevato al cap. 6 e seguenti è da rilevare che:

. in una fase dell'attività contrabbandiera risultano associati TONI, TITO, GIORGIO e VELENO (alleg. n. 39, 40 e 41 e cap. 6); (125)

. in un successivo momento si provvede alla liquidazione di VELENO (annesso alleg. n. 39 e cap.6) (126) e rimangono quindi TONI, TITO e GIORGIO;

. infine nell'appunto manoscritto alleg. n. 74 vi è l'annotazione "noi e Tito" che indica evidentemente una più stretta relazione fra i componenti del "NOI" che, considerato quanto detto sopra, sono evidentemente TONI e GIORGIO; (127)

. nei conti di cui alleg. n. 40 le annotazioni di TONI e di GIORGIO sono esattamente uguali fra loro a differenza di quelle relative agli altri. (128)

3.3 Identificazioni possibili

- AGOSTO

Si tratta probabilmente del noto contrabbandiere romano GALLUZZI Agostino.

- ANDRES

Si tratta quasi certamente di certo ANDRES GALEA, con recapito a Gibilterra, Trafalgar House, il quale risulta essere comandante di navi dedite al contrabbando.

- GIANNI-PIETRO

Sono soprannomi con cui viene notoriamente indicato PITTALUGA Giovanni contrabbandiere genovese più volte arrestato in flagranza di contrabbando per ingenti quantitativi e collegato generalmente al CRISTOFORETTI (in una recente sentenza di rinvio a giudizio del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma sono messi in rilievo i loro rapporti).
Il soprannome "PIETRO" è usato come firma in un telegramma che lo stesso PITTALUGA ha ammesso di aver spedito: fu infatti trovato in possesso della relativa ricevuta in occasione del suo arresto in flagranza per altri fatti di contrabbando a Roma il 31 ottobre 1964.
In tale circostanza egli dichiarò di essere conosciuto dagli amici con i nomi di "GIANNI" e di "PIETRO"

(125) Gli allegati nn. 39, 40 e 41 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1090-1091, 1092 e 1093. (N.d.r.)

(126) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)

(127) L'allegato n. 74 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1128. (N.d.r.)

(128) L'allegato n. 40 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1092. (N.d.r.)

(alleg. n. 30). (129)
I rapporti tra PITTALUGA e FORNI risultano inoltre dal numero di telefono dell'appartamento ove FORNI viveva riportato sulla sua agendina in corrispondenza del nome TONI (p.v. interrogatorio e stralcio fotografico dell'agendina - alleg. n. 30). (130)

5.4. Identificazioni per le quali non si hanno elementi sicuri.

- CARLO
- COMMENDATORE
- DIEGO
- D.R.
- FERNANDO
- GEORGES
- J.M.M.
- MASINO
- MAZZARELLA
- MOGANO
- PIPPO
- PRATICO GEORGES
- STORTO.

5.5. Identificazione di nomi che non si riferiscono a persone fisiche.

- ERNESTO

Si tratta probabilmente di un conto corrente di un gruppo di persone nel quale confluisce la contabilità relativa agli affari di LAURO e di FERNANDO, il primo dei quali, come si è detto, è un noto contrabbandiere spagnolo ed il secondo non è stato finora meglio identificato.
Tutte le cifre che appaiono nei notes intestati rispettivamente a "FERNANDO - SEGOVIA - PARMA" (allegato n. 37) e "LAURO" (alleg. n. 36) vengono riportate nel prospetto intestato "C.C. DON ERNESTO" (alleg. n. 38). (131) (132) (133)
Dalle voci incluse in tale conto risulta che il gruppo cui esso è intestato:
. fornisce, almeno per alcune delle operazioni di contrabbando, le sigarette che verranno introdotte in Italia;
. si associa, per quantitativi non rilevanti, ai rischi ed agli utili delle singole operazioni.

Su tale conto è anche indicato J.M.M. al quale è

(129) (130) L'allegato n. 30 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1078-1080. (N.d.r.)
(131) L'allegato n. 37 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1088. (N.d.r.)
(132) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)
(133) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)

stata pagata una somma probabilmente dovuta ai due soci: J.M.M. può essere tanto un dipendente di queste due persone quanto una banca o una società in cui essi siano rappresentati.

- NOVARA

Si tratta probabilmente di un conto di clienti; la parola NOVARA è da intendersi "NAPOLI" e cioè il conto si riferisce ad una o più persone operanti a Napoli; ciò emerge, fra l'altro, dall'indicazione "perdita subita a Novara $ 2.245,85" che appare sul prospetto "C.C. DON ERNESTO" alleg. n. 40 identica a quella "perdita subita a Napoli $ 2.245,85" nel notes "LAURO" (alleg. n. 36). (134) (135)

- SUPER

Significa "Supermarket" (annotazione di mano del FORNI sul notes "LAURO" alleg. n. 36). (136)
Si tratta di un conto corrente in lire italiane, con un forte movimento di somme, in uscita per acquisto di sigarette, in entrata in conseguenza della vendita delle stesse (operazione "VELOCE", "ZAMORRA" e operazioni a mezzo vagone ferroviario capitoli 7, 8 e 11).

Non è facile stabilire le persone che ne fanno parte però si può constatare che FORNI annota sul prospetto della liquidazione dell'operazione "VELOCE" un versamento di "LAURO" pari a $ 3.275 "del suo C.C. presso di noi" (alleg. n. 45); la stessa somma corrisponde al totale dell'attivo che risulta a credito di "LAURO" prima di tale operazione sul notes a lui intestato (alleg. n. 36) si può quindi stabilire che FORNI, insieme con altri, è partecipe del conto "SUPER". (137) (138)

- VELOCE

Si tratta quasi certamente del nome che indica il natante Veloce impiegato per le operazioni di contrabbando via mare ed il relativo equipaggio.

Maggiori notizie si trovano al successivo cap. 7.

(134) L'allegato n. 40 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1092. (N.d.r.)
(135) (136) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)
(137) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1097. (N.d.r.)
(138) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)

ALLEGATI CITATI NEL CAPITOLO 5.

n. 1 - p.v. di sequestro di documenti di identificazione in data 21.4.1964 a carico di FORNI Elio, redatto dalla Squadra Mobile della Questura di Milano; (139)

" 6 - nota n. 123/038958 del 27.9.1963 dell'Interpol concernente il fermo di FORNI Elio e SPADARO Vincenzo; (140)

" 7 - nota n. 123/038958 del 24.1.1964 dell'Interpol concernente, fra l'altro, il sequestro di corrispondenza giunta al domicilio di FORNI in Marbella con annessi: (141)
a)- nota con indicazioni e calcoli riguardante una operazione di contrabbando di tabacchi sequestrata dalla polizia spagnola a Marbella (Malaga);
b)- ritaglio del "Giornale di Sicilia" del 14 settembre 1963, concernente un sequestro di Kg. 643,800 di tabacchi alla foce del fiume Oreto;

" 9 - p.v. d'interrogatorio di FORNI Elio del 21.4.1964 da parte della Squadra Mobile della Questura di Milano; (142)

" 11 - p.v. d'interrogatorio di FORNI Elio del 23.4.1964 da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza; (143)

" 12 - biglietto manoscritto a firma "VELENO" (CARTEGGIO FORNI); (144)

" 13 - interrogatorio di CORDA Mario della Squadra Mobile di Genova; (145)

" 16 - p.v. d'interrogatorio di SERRANO VIDONDO Maria Natividad del 24.4.1964 da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza; (146)

" 18 - p.v. di rilevamento telefonate interurbane ed internazionali effettuate dall'apparecchio n.653138 di Milano intestato a LEVERATTO Edilio; (147)

" 22 - libretto di assegni e relativi talloncini del Credito Fondiario d'Algeria e Tunisia di Gibilterra intestato a FORONI Antonio alias FORNI Elio (copia fotostatica) (CARTEGGIO FORNI); (148)

" 25 - p.v. di sequestro telegrammi in data 15.11.1963; (149)

" 26 - tre telegrammi indirizzati a Marbella a firma TONI e STEV; (150)

---

(139) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 986-987. (N.d.r.)
(140) L'allegato n. 6 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 996-998. (N.d.r.)
(141) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 999-1016. (N.d.r.)
(142) L'allegato n. 9 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1019-1023. (N.d.r.)
(143) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1041. (N.d.r.)
(144) L'allegato n. 12 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1043. (N.d.r.)
(145) L'allegato n. 13 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1044-1045. (N.d.r.)
(146) L'allegato n. 16 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1049-1051. (N.d.r.)
(147) L'allegato n. 18 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1054-1057. (N.d.r.)
(148) L'allegato n. 22 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1062-1065. (N.d.r.)
(149) L'allegato n. 25 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1068. (N.d.r.)
(150) L'allegato n. 26 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1069-1071. (N.d.r.)

" 27 - nota n. 123/0389588 del 16.3.1964 dell'Interpol riguardante BORDIGA Giovanni e l'uso da lui fatto del nome di CALVI Angelo; (151)

" 28 - primo e secondo interrogatorio di ATTAGUILE Giovanni rispettivamente in data 24.4.1964 e 8.5.1964; (152)

" 29 - p.v. di constatazione redatto da militari del Nucleo Regionale pt di Milano nel quale si dà atto del riconoscimento di CORDA Mario che si era presentato sotto il falso nome di CALVI Angelo; (153)

" 30 - p.v. d'interrogatorio di PITTALUGA Giovanni redatto da militari del Nucleo Centrale pt il 1°novembre 1964 e stralcio fotografico dell'agenda di cui è cenno nell'atto; (154)

" 31 - elenco dei visti apposti sui vari passaporti usati da FORNI Elio; (155)

" 32 - nota n. 16571/2231 del 5.1.1965 del Nucleo Regionale pt di Genova riguardante BURLANDO Gilda, moglie di BORDIGA Giovanni; (156)

" 33 - appunto manoscritto con indicazioni relative a spese di viaggio e a tasso bancario pagato per "LULU'" (BORDIGA Giovanni); (CARTEGGIO FORNI); (157)

" 35 - brogliaccio (CARTEGGIO FORNI); (158)

" 36 - notes "LAURO" (CARTEGGIO FORNI); (159)

" 37 - notes "FERNANDO" (CARTEGGIO FORNI); (160)

" 39 - "ripartizione del fondo scorta, profitti e perdite registrate durante l'anno 1964 con specchio dimostrativo" annesso; (CARTEGGIO FORNI); (161)

" 40 - situazione c.c. GIORGIO e TONI (CARTEGGIO FORNI); (162)

" 41 - situazione c.c. TITO (CARTEGGIO FORNI); (163)

" 45 - liquidazione operazione "VELOCE" (CARTEGGIO FORNI); (164)

" 54 - liquidazione operazione "MASINO" (CARTEGGIO FORNI); (165)

" 57 - nota di credito diretta a CALVI Angelo concernente la rimessa di Manolo CAUFIELD per $ 2.540 (CARTEGGIO FORNI); (166)

" 65 - liquidazione individuale operazione "POLLASTRO II°" (CARTEGGIO FORNI); (167)

---

(151) L'allegato n. 27 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1072. (N.d.r.)
(152) L'allegato n. 28 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1073-1075. (N.d.r.)
(153) L'allegato n. 29 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1076-1077. (N.d.r.)
(154) L'allegato n. 30 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1078-1080. (N.d.r.)
(155) L'allegato n. 31 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)
(156) L'allegato n. 32 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1082-1083. (N.d.r.)
(157) L'allegato n. 33 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1084. (N.d.r.)
(158) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1086. (N.d.r.)
(159) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)
(160) L'allegato n. 37 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1088. (N.d.r.)
(161) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(162) L'allegato n. 40 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1092.(N.d.r.)
(163) L'allegato n. 41 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1093. (N.d.r.)
(164) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1097. (N.d.r.)
(165) L'allegato n. 54 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1108. (N.d.r.)
(166) L'allegato n. 57 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1111. (N.d.r.)
(167) L'allegato n. 65 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1119. (N.d.r.)

- 51 -

n. 66 - conteggio relativo all'operazione "POLLASTRO II"; (CARTEGGIO FORNI); (168)

" 72 - conto capitale impiegato e riferito all'identità STEVO-GRECO;(CARTEGGIO FORNI); (169)

" 74 - appunto manoscritto con conteggi relativi all'acquisto della nave ARLENE; (CARTEGGIO FORNI); (170)

" 84 - rapporto penale di denunzia n. 3212/2122 del 2 marzo 1964 del Gruppo Guardia di Finanza di Savona a carico di RIDONDELLI Mario ed altri. (171)

(168) L'allegato n. 66 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1120. (N.d.r.)

(169) L'allegato n. 72 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1126. (N.d.r.)

(170) L'allegato n. 74 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1128. (N.d.r.)

(171) L'allegato n. 84 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

6. ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE IN CONTRABBANDO.

L'esame del "carteggio Forni" consente di constatare come esso descriva una serie di atti di contrabbando compiuti in danno del nostro Paese da un gruppo di persone, associate tra loro.

Prima di passare all'esame di quelle singole operazioni di contrabbando che risultano descritte in modo sufficiente per consentire la loro ricostruzione (altre invece sono appena accennate) sembra opportuno esaminare la struttura dell'organizzazione che tali imprese delittuose ha compiuto e le responsabilità derivanti dall'esistenza di un vincolo associativo fra le persone che tali operazioni hanno contribuito a svolgere.

Si è rilevato, e verrà qui dimostrato, che per svolgere il traffico illecito erano sorte più associazioni diverse frà loro.

Di tali associazioni:

. i componenti sono in parte gli stessi ed in parte differenti;

. lo scopo finale è sempre quello di commettere più delitti di contrabbando ai danni dello Stato italiano;

. la differenza consiste:

.. nella diversa fase in cui svolgevano la propria illecita attività;

.. nel diverso procedimento operativo seguito per commettere contrabbando.

Organizzazione per associazione per delinquere in contrabbando.

E' noto che il momento essenziale del delitto di contrabbando di tabacco consiste nella introduzione clandestina della merce nel territorio nazionale; la relativa responsabilità però si estende "a valle" a tutti coloro che detengono successivamente il prodotto contrabbandato e risale "a monte" a coloro che nel commercio delle sigarette svolte liberamente all'estero hanno svolte un'attività necessaria e connessa, psicologicamente e materialmente, con la clandestina introduzione in Italia della merce.

Saranno pertanto esaminate le varie fasi dell'attività svolta per commettere contrabbando ed i differenti procedimenti seguiti, ponendo in luce, per ciascuno di essi, le prove e gli indizi di responsabilità.

Il presente capitolo è così suddiviso:

6.1. Origine industriale delle sigarette contrabbandate;
6.2. Origine commerciale delle sigarette contrabbandate:
A)- associazione FORNI-dirigenti della WEITNAUER;
B)- " FORNI-LAURO-FERNANDO;
C)- altre possibili associazioni nella fase della origine commerciale del contrabbando;
6.3. Introduzione in contrabbando nel territorio doganale italiano dei tabacchi esteri:
A)- associazione per il contrabbando via mare;
B)- " " " " per ferrovia;
C)- riorganizzazione avvenuta il 13.4.1964 (terza associazione);
D)- associazione per l'acquisto e la gestione di una nave;
6.4. Distribuzione e smistamento dei tabacchi introdotti in contrabbando;
6.5. Stima del danno arrecato allo Stato.

6.1 Origine industriale delle sigarette contrabbandate

Per quanto riguarda l'origine industriale delle sigarètte nessun dubbio è sorto sulla loro autenticità, cioè sul fatto che siano state prodotte nelle fabbriche delle rispettive marche e sulla eventuale corresponsabilità dei fabbricanti nel contrabbando.

6.2 Origine commerciale delle sigarette contrabbandate

Per quanto riguarda l'origine commerciale delle partite di sigarette estere che hanno formato oggetto del contrabbando, sono stati rilevati elementi in base ai quali si può affermare che alcuni importanti organismi commerciali hanno consapevolmente concorso all'illecita introduzione delle sigarette in Italia, dando vita a forme associative con i più importanti contrabbandieri; queste forme associative per il loro carattere di continuità, per lo scopo delittuoso, per il numero dei partecipanti, per l'importanza dei capitali investiti configurano, senza dubbio, il reato di associazione per delinquere.

A)- Associazione per delinquere tra FORNI ed i dirigenti della WEITNAUER

Esistono in Basilea due società WEITNAUER, la "WEITNAUER & Co" che si occupa del commercio di tabacchi

e la "WEITNAUER TRADING COMPANY" (W.T.C.) che si occupa di trasporti internazionali.

Entrambe hanno sede negli stessi locali ed hanno in comune amministratori ed impiegati.

La seconda di esse, la W.T.C. già nel passato è stata oggetto di indagini perchè le sue frequenti relazioni d'affari con importanti gruppi di contrabbandieri italiani avevano determinato il sospetto che la sua attività uscisse dal campo puramente commerciale per sconfinare in quello penale. Non è stato, tuttavia, possibile in passato provare l'elemento psicologico di tale concorso.
Nel caso in esame però alcuni elementi raccolti consentono di dimostrare la consapevole partecipazione dei responsabili della società alle attività illecite poste in essere dal FORNI e dai suoi complici.
Tale consapevole partecipazione non si concreta nella vendita dei tabacchi ai contrabbandieri, che è presumibile ma che non viene provata dal contenuto del carteggio Forni, ma si manifesta invece nella gestione dei fondi di proprietà dei membri dell'organizzazione contrabbandiera, operata a cura dei dirigenti della società presso una o più banche di Basilea.
Questa affermazione di corresponsabilità nei confronti dei dirigenti della WEITNAUER TRADIN COMPANY è basata sul contenuto di:

. una lettera in data 21.2.1964 della W.T.C. (alleg. n. 34); (172)
. un brogliaccio scritto in una sola pagina contenente una contabilità in dollari (alleg. n. 35); (173)
. un prospetto intitolato "controllo di cassa al 13.4.1964" (alleg. n. 43). (174)

Su tali documenti si possono fare le seguenti considerazioni:

= l'indirizzo della lettera è "Emile GRIMALDI" senza altra indicazione di località: si è visto che a questo nome, nel campo del grande contrabbando dei tabacchi corrisponde il FORNI (cap.4) e poichè la lettera non può essere stata recapitata per posta, dev'essere stata, senz'altro, consegnata a mano o comunque a mezzo di persona di fiducia.

(172) L'allegato n. 34 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1085. (N.d.r.)
(173) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1086. (N.d.r.)
(174) L'allegato n. 43 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1095. (N.d.r.)

E' da tener presente che dai visti sui passaporti (alleg. n. 31) il FORNI risulta essere stato a Zurigo proprio il 21.2.1964 ed è probabile che nello stesso giorno si sia personalmente recato a Basilea alla sede della W.T.C. (175)

L'uso del falso nome del FORNI sull'indirizzo è quindi da considerarsi prova che i responsabili della Società erano a conoscenza non solo della vera identità del FORNI ma anche dei motivi per cui lo stesso era costretto a celarsi sotto falsi nomi;

= nella lettera la W.T.C.,e per essa due persone le firme non sono state finora decifrate, dichiara ricevuta di due assegni della Bank of America,senza però indicarne la motivazione o la destinazione: la voce a questo fine predisposta sullo stampato che costituisce la lettera non è stata completata.

Nel"brogliaccio" però le due cifre sono riportate a credito insieme con le altre chiaramente connesse con operazioni di contrabbando: ciò prova:

. che le due somme di cui alla lettera non sono state trasmesse in pagamento di merce ma per il deposito presso una banca come è anche confermato dall'indicazione "deposito" sotto la quale sono riportate sul "brogliaccio";

. che il conto descritto su tale "brogliaccio" è tutto parimenti gestito dalla W.T.C.;

= la somma che risulta in attivo a saldo del conto descritto nel "brogliaccio" è di $ 177.885,86.

Tale somma trova riscontro preciso nelle cifre cui al prospetto "controllo di cassa al 13.4.964" dove sotto le voci "in banca a Basilea di proprietà di Tony" e "in banca a Basilea di proprietà dei conti correnti" sono annotati rispettivamente $ 53.055,33 e 124.800,53; le due cifre,sommate, danno infatti i 177mila dollari del "brogliaccio";

= lo stesso prospetto "controllo di cassa al 13.4. 1964" (alleg. n. 43) consente inoltre di rilevare: (176)

. i nomi convenzionali dei membri dell'associazione che si avvale del conto corrente gestito a

(175) L'allegato n. 31 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)

(176) L'allegato n. 43 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1095. (N.d.r.)

Basilea dalla W.T.C.

Tali nomi si riferiscono a persone singole oppure a gruppi: sono da considerare gruppi "VELOCE" e "SUPER";

. la situazione contabile complessiva e singola che è indicata per ciascuno dei partecipanti in lire italiane e in dollari con un saldo attivo totale di dollari 80.651,33 e di lire italiane 54.014.000.

Della somma in lire italiane:

.. lire 20.000.000 risultano "in mano GIORGIO";

.. lire 4.000.000 risultano "in banca a Milano" (evidentemente si tratta della somma di cui al libretto di deposito e a risparmio della Banca d'America e d'Italia n.6003 intestato a CALVI Angelo e aperto dal FORNI il 14.4.64 giorno successivo alla data risultante sul prospetto in esame: p.v. di sequestro documenti alleg. n.1; p.v. di interrogatorio di FORNI alleg. n. 11); (177)

.. lire 2.200.000 risultano "in banca a Genova (Marietto)".

Togliendo dal saldo attivo in lire italiane di 54.014.000 queste tre somme e cioè complessivamente £. 26.200.000 restano lire 27.814.000, pari a $ 44.149,80 (tasso 630 indicato sul "brogliaccio").

Sommando quest'ultima cifra ai $ 80.651,33 si ottiene proprio la somma di $ 124.800,53 che è riportata nell'ultima parte dello stesso prospetto come "in banca a Basilea di proprietà dei conti correnti";

= riepilogando, l'attivo del gruppo risulta come segue:

in banca a Basilea, di TONY ....$ 53.055,33;

in banca a Basilea di proprietà dei conti correnti, lire italiane 27.814.000, pari a .....$ 44.149,20

oltre a .....$ 80.651,33

per un totale di .....$ 124.800,53.

(177) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 986-987. (N.d.r.)

E' appena il caso di ricordare che TONY è partecipe anche dei "Conti Correnti" e del "SUPER".

Prescindendo per ora dalle considerazioni che da quanto sopra esposto si possono fare sull'esistenza del vincolo associativo delinquenziale tra coloro che hanno depositato le somme, si pone qui in rilievo che il conto a Basilea, gestito dalla WEITNAUER TRADING COMPANY, si riferisce al provento ricavato da una attività che, come verrà dimostrato, è esclusivamente costituita dal contrabbando di sigarette.

Si può quindi concludere che mentre non si sono raccolti sufficienti indizi che la merce contrabbandata sia proveniente in tutto o in parte dalla Società WEITNAUER TRADING COMPANY di Basilea, sussistono seri elementi per provare che i dirigenti di tale società hanno operato in consapevole accordo con il FORNI per gestire i fondi raccolti da questi e dai suoi complici attraverso la propria attività delittuosa.

B)- Associazione per delinquere tra FORNI, LAURO LARIOS Juan e "FERNANDO"

Alcune partite di sigarette, tra quelle destinate al contrabbando, sono state fornite a FORNI ed ai suoi associati da un gruppo di due persone indicate come LAURO e FERNANDO oppure collettivamente come"DON ERNESTO & C.";

. l'associazione fra queste due persone appare dal fatto che tutti i loro conti sono raggruppati nel C.C. "DON ERNESTO" (alleg. n. 38); (178)

. l'associazione fra i due e FORNI è provata dai rapporti continuativi esistenti fra loro, documentati appunto dai notes intestati a ciascuno dei due (alleg. n. 36 e 37) nel prospetto "C.C. DON ERNESTO" (alleg. n. 38); (179) (180)

. lo scopo delittuoso dell'associazione emerge senza incertezza alcuna dal contenuto delle annotazioni riportate sui documenti citati;

. la partecipazione alle operazioni di contrabbando avviene sotto due forme:

.. fornitura di sigarette: è provata soltanto nella operazione ZAMORRA;

.. investimento di capitali nelle operazioni VELOCE (da parte di LAURO), ZAMORRA (da parte di LAURO e di FERNANDO), PIETRO (da parte di

(178) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)

(179) Gli allegati nn. 36 e 37 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1087 e 1088. (N.d.r.)

(180) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)

LAURO), VAGONE I (da parte di FERNANDO), VAGONE II (da parte probabilmente di entrambi in quanto la stessa partecipazione è indicata sul documento alleg. n. 44, col nome di FERNANDO e sui documenti allegati n. 63 e 65 col nome di LAURO). (181) (182)

Si può concludere che questa associazione è provata chiaramente e che è distinta da quelle, fra contrabbandieri italiani, di cui si farà cenno al successivo punto 6.3.

C)- Altre possibili associazioni nella fase dell'origine commerciale del contrabbando.

Il contrabbando svolto per via infraispettiva, e cioè con la violazione dei sistemi di controllo doganale, presuppone normalmente un accordo permanente fra i contrabbandieri italiani e gli spedizionieri esteri che predispongono i carichi (su vagoni, autocarri o navi) in modo che sia facile sfuggire alle ispezioni ed ai controlli.

Dai documenti finora esaminati però non sono emerse prove che consentano di configurare fino a questo momento delle responsabilità precise.

Gli elementi di sospetto finora raccolti sono:

= per le provenienze a mezzo vagoni ferroviari: la ricerca delle prove di responsabilità nei confronti di intermediari operanti all'estero è compito del Nucleo Regionale pt di Milano. E' comunque prevedibile che risultino coinvolti spedizionieri come la società WITAG, Mario FELIX e il sig. OSTERLI (quest'ultimo finora non meglio identificato) oltre al procuratore della W.T.C. - MENICONI Serafino. Nei confronti di dette persone sono possibili, allo stato delle indagini, seri sospetti di corresponsabilità oltre che nell'associazione per delinquere nel contrabbando, anche nelle falsità inevitabilmente connesse in questo tipo di traffici illeciti. I rapporti del FORNI con le persone citate risultano da appunti ed indirizzi facenti parte del carteggio sequestrato (vedasi cap. 3 e allegato n. 23). (183)

= Per le provenienze attraverso i porti (contrabbando infraispettivo) successive indagini po-

(181) L'allegato n. 44 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1096. (N.d.r.)

(182) Gli allegati nn. 63 e 65 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1117 e 1119. (N.d.r.)

(183) L'allegato n. 23 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1066. (N.d.r.)

potrebbero risolvere in senso positivo o negativo il sospetto che la società BELGO TRANSPORT di Anversa, già implicata in importanti casi di contrabbando, abbia concorso con il FORNI e con i suoi complici nell'attività illecita di cui al presente rapporto (un biglietto con l'indirizzo di tale società è stato trovato in possesso del FORNI: cap. 3 e alleg. n. 10). (184)

6.3. Introduzione in contrabbando nel territorio doganale italiano dei tabacchi esteri.

E' questa la fase più importante del ciclo del contrabbando, sia dal punto di vista tecnico organizzativo, sia da quello della responsabilità penale.

Infatti l'attraversamento della linea doganale richiede abilità ed audacia e, quando i quantitativi in gioco sono considerevoli, presuppone una organizzazione efficiente, dotata di capitali considerevoli e soprattutto costituita da elementi di assoluta fiducia.

Inoltre la illiceità del comportamento è resa continuamente evidente da un comportamento che deve necessariamente essere articolato in una serie di atti tutti contrari alle leggi e tutti compiuti con l'attenta cura necessaria per non incappare nelle maglie del dispositivo di vigilanza.

In questa fase i contrabbandieri facenti capo al FORNI si sono variamente organizzati, dando vita a più di un gruppo, contraddistinto da caratteristiche, capitali e modalità operative diverse; alcuni dei componenti principali sono gli stessi, mentre altri maggiori o minori esponenti cambiano per i vari gruppi.

Tali vari raggruppamenti saranno distintamente esaminati poichè si ritiene che per ciascuno di essi ricorrano tutti gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere, anche se si può ammettere che sono collegati dalla unicità del disegno criminoso che è per tutti quello di commettere contrabbando.

Saranno quindi descritti:

- un'associazione che ha commesso contrabbando per via mare;
- un'associazione che ha commesso contrabbando per ferrovia;
- una terza associazione che ha probabilmente commes-

(184) L'allegato n. 10 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1024-1025. (N.d.r.)

so contrabbando per ferrovia.

Verrà inoltre descritta una società che ha acquista to una nave, fatto in sé non illecito ma sotto molti punti di vista sospetto e che ulteriori indagini potranno accertare connesso col contrabbando.

A)-Associazione per il contrabbando via mare

Per quanto riguarda la prima società, cioè quella che ha commesso contrabbando via mare, si rileva quanto segue:

- esistenza dell'associazione:

quattro persone hanno costituito una "società" con il conferimento di 25.000 dollari U.S.A. per ciascuno, costituendo un fondo scorta di 100.000 dollari (alleg. n. 39 - 1^ riga della 1^ parte e 1^ riga della 2^ parte); al prospetto costituente tale allegato erano uniti uno specchio dimostrativo che costituisce l'annesso allo stesso allegato n. 39 e inoltre di conti che costituiscono gli alleg. nn. 40 - 41 - 42 - 43 e 44, quest'ultimo con un prospetto annesso; (185) (186) (187)

- scopo dell'associazione:

tale società ha avuto per oggetto esclusivo, almeno nel periodo considerato dai documenti, la effettuazione di quattro operazioni che ha denominato rispettivamente "VELOCE", "ZAMORRA", "MASINO", "PIETRO" (alleg. n. 39 già citato - 2^, 3^,4^,5^ riga); (188)

tali operazioni consistono nell'introduzione in contrabbando di tabacco lavorato estero nel territorio italiano: ciò sarà dimostrato più avanti, nell'esame di ciascuna delle quattro "operazioni";

- procedimenti operativi:

l'associazione ha operato per mezzo di sbarchi clandestini sulle coste italiane di tabacchi esteri, servendosi di natanti piccoli, veloci (operazioni Veloce, Zamorra e Pietro) e di una nave (di maggiori dimensioni?) che in prossimità della costa ha trasbordato il carico su imbarcazioni locali (operazione Masino);

- costituzione e scioglimento dell'associazione:

. la data di costituzione della "società" non è

(185) (186) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)

(187) Gli allegati nn. 40, 41, 42, 43 e 44 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096. (N.d.r.)

(188) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)

rilevabile dai documenti: dall'intestazione del documento alleg. n. 39 già citato ("Ripartizione del fondo scorta, perdite e profitti registrati durante l'anno 1964") sembra però possibile affermare che essa è precedente al 1° gennaio 1964, data dalla quale iniziano le registrazioni. (189)

Di tale precedente attività si può anche rilevare qualche traccia nelle indicazioni contenute nei documenti alleg. n. 36 e 38 - notes "LAURO" (190) e "C.C. DON ERNESTO" - che fanno sistema con il notes "FERNANDO" alleg. n. 37 (il prospetto (191) "C.C. DON ERNESTO" è stato rinvenuto unito ai documenti relativi all'operazione "ZAMORRA"; tale circostanza verrà spiegata in occasione dell'analisi di quell'operazione).

In tali documenti infatti si fa riferimento all'operazione "GASTON" della quale non si trovano altre notizie altrove e che dovrebbe aver avuto luogo nel 1963 e sarebbe stata liquidata nella contabilità relativa a quell'anno;

. la stessa società il 13.4.1964 risulta sciolta con l'uscita di "VELENO" al quale è stata restituita la somma di $ 26.331 costituita dalla quota di $ 25.000 oltre all'utile di $ 1.331; gli altri tre soci non hanno ritirato nè quota nè utile, ma hanno reinvestito direttamente le somme a propria disposizione (alleg. nn. 39,40,41 (192) 43 e 44) sia nelle operazioni di contrabbando effettuate a mezzo di vagoni ferroviari sia nell'acquisto di una nave della quale si tratterà più particolareggiatamente al successivo capitolo 12;

- componenti dell'associazione:

. i quattro soci principali sono:

.. "VELENO": riceve infatti, alla liquidazione della società, una somma pari ad un quarto del patrimonio sociale (alleg. n. 39, 1^ riga della 2^ parte); (193)

.. "GIORGIO", "TONI" e "TITO": hanno a proprio credito ciascuno una somma pari ad un quarto del patrimonio sociale (alleg. nn. 40 e 41); (194)

. inoltre nelle singole operazioni che questa società ha portato a termine si rilevano rapporti

(189) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)

(190) Gli allegati nn. 36 e 38 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1087 e 1089. (N.d.r.)

(191) L'allegato n. 37 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1088. (N.d.r.)

(192) Gli allegati nn. 39, 40, 41, 43 e 44 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1090-1091, 1092, 1093, 1095 e 1096. (N.d.r.)

(193) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091 (N.d.r.)

(194) Gli allegati nn. 40 e 41, citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1092 e 1093. (N.d.r.)

continuativi e regolari con:

. LAURO e con FERNANDO i quali hanno investito:

.. nell'operazione VELOCE: $ 3.275 ricevendone 2.140,85 con la perdita di $ 1.134,75 (allegato n. 45); (195)

.. nell'operazione ZAMORRA: data l'incompletezza dei documenti rinvenuti non sono state rilevate le cifre esatte ma soltanto l'indicazione che la partecipazione ha avuto per oggetto l'acquisto di n. 200 casse delle quali 50 sono andate perdute e 150 sono regolarmente vendute (alleg. n. 51;; (196)

.. nell'operazione PIETRO pur senza versare alcun anticipo ha ricevuto $ 800 a titolo di partecipazione agli utili (alleg. n. 58); (197)

. MANOLO il quale ha investito:

.. nell'operazione VELOCE $ 3.780 ricevendo $ 2.933,35 con la perdita di $ 846,65 (allegato n. 45); (198)

.. nell'operazione MASINO $.2.540 ricevendo $ 780 con una perdita di $ 1.760 (allegati n. 54 e 57); (199)

. DIEGO il quale ha investito nella sola operazione VELOCE $ 252 ricevendone 195,90 con una perdita di $ 56,10 (alleg. n. 45); (200)

. BLOND il quale ha investito nella sola operazione PIETRO $ 1.600 ricavandone 2.100 con un beneficio di $ 500 (alleg. n. 58); (201)

. ANDRES il quale ha investito nella sola operazione PIETRO $ 2.538,20 e nella quale ha realizzato un beneficio complessivo di $ 3.539,20 con un utile netto di $ 1.000 (alleg. n. 58). (202)
Per la stessa operazione, ANDRES è anche la persona che ha riscosso l'importo di $ 15.525 per il "nolo" del natante impiegato per l'operazione stessa (allegato n. 39): (203)

. GIANNI il quale nella sola operazione VELOCE ha sostenuto spese per $ 8.150 che gli sono state rimborsate (alleg. n.45); (204)

---

(195) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1097. (N.d.r.)
(196) L'allegato n. 51 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1105. (N.d.r.)
(197) L'allegato n. 58 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1112. (N.d.r.)
(198) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1097. (N.d.r.)
(199) Gli allegati nn. 54 e 57 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1108 e 1111. (N.d.r.)
(200) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1097. (N.d.r.)
(201) (202) L'allegato n. 58 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1112. (N.d.r.)
(203) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(204) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1097. (N.d.r.)

. J.M.M. che interviene soltanto nell'operazione ZAMORRA in quanto riscuote un acconto sul prezzo della partita di sigarette, il cui saldo viene poi accreditato sul "C.C. DON ERNESTO"; ciò prova che tra queste persone esiste un rapporto tale per cui è indifferente pagare all'uno o all'altro (alleg. nn. 38 e 52); (205)

. MAZZARELLA nei documenti di "liquidazione operazione PIETRO" risulta che ha ricevuto da VELENO $ 150; non risulta il motivo di questo versamento (alleg. n. 58); (206)

. MASINO il quale risulta interessato soltanto all'operazione che da lui prende nome: dai documenti relativi appare come destinatario della metà della merce è cioè associato per il 50% al rischio dell'operazione (alleg. n. 54); (207)

. PIETRO il quale risulta interessato soltanto all'operazione che da lui prende nome come destinatario dell'intera partita di sigarette per la quale paga oltre 41.000.000 di lire (alleg. nn. 58 e 59); (208)

. CALVI il quale appare destinatario della corrispondenza diretta all'associazione, relativa all'operazione "MASINO" (allegati nn. 55, 56 e 57); (209)

. GEORGE e PRATICO GEORGES che sono probabilmente due persone distinte in rapporto con VELENO (alleg. nn. 39, 54 e 58). (210)

B)-Associazione per il contrabbando a mezzo ferrovia

Mentre la prima associazione di cui si è parlato portava a termine le quattro operazioni di contrabbando via mare tre dei suoi soci e cioè "TONI","TITO" e "GIORGIO" risultavano associati con il "COMMENDATORE" per commettere una serie di operazioni di contrabbando per mezzo di vagoni ferroviari.
Di questa seconda associazione non sono stati rinvenuti i documenti contabili generali, ma la sua esistenza, il suo scopo, i suoi procedimenti operativi ed i suoi componenti si possono ricostruire con chiarezza attraverso l'analisi dei documenti contabili relativi a tre operazioni di contrabban-

(205) Gli allegati nn. 38 e 52 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1089 e 1106. (N.d.r.)

(206) L'allegato n. 58 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1112. (N.d.r.)

(207) L'allegato n. 54 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1108. (N.d.r.)

(208) Gli allegati nn. 58 e 59 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1112 e 1113. (N.d.r.)

(209) Gli allegati nn. 55, 56 e 57 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1109, 1110 e 1111. (N.d.r.)

(210) Gli allegati nn. 39, 54 e 58 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1090-1091, 1108 e 1112. (N.d.r.)

do (anche se per l'ultima di esse la documentazione consiste in un solo appunto).
Inoltre le indagini, che su questo argomento sono in corso da parte del Nucleo Regionale pt di Milano, il quale ha potuto trovare tracce consistenti in una ben più lunga serie di operazioni analoghe, potranno portare all'acquisizione di maggiori prove sull'argomento, specialmente in ordine alla partecipazione e alla identificazione di altre persone.
I documenti originali relativi a questa associazione sono stati trasmessi al Nucleo Regionale pt di Milano e pertanto i riferimenti agli allegati che seguono sono relativi a copie fotostatiche.

- Esistenza dell'associazione.

E' provata dai seguenti elementi:

. TONI, TITO, GIORGIO e il COMMENDATORE percepiscono quote uguali nella ripartizione degli utili relativi alle operazioni VAGONE 1° detta anche POLLASTRO 1° (alleg. n. 61 ultime quattro righe del prospetto di ripartizione degli utili) e VAGONE 2°, detto anche POLLASTRO 2° (allegato n.63, righe 9,12,17 e 18; (211) (212)

. numerazione progressiva delle operazioni che dimostra con chiarezza l'intento di proseguire nell'attività criminosa;

. contabilità accuratamente predisposta con l'uso di prospetti e di fondi.

- Scopo della società.

E' indubbiamente ed unicamente il contrabbando di sigarette da commettere attraverso una serie indefinita di episodi.
Ciò si rileva dai seguenti punti:

. esistenza di un vero e proprio cifrario (allegato n. 60) nel quale alle marche di sigarette corrispondono lettere dell'alfabeto che si trovano sui vari documenti ad indicare la merce trattata; (213)

. dall'indicazione "merce resa al confine" sull'appunto alleg. n.71; (214)

. dalla circostanza che del complesso dei documenti relativi a queste operazioni si rileva che la merce viene acquistata in dollari e rivenduta in lire;

(211) L'allegato n. 61 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1115. (N.d.r.)
(212) L'allegato n. 63 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1117. (N.d.r.)
(213) L'allegato n. 60 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1114. (N.d.r.)
(214) L'allegato n. 71 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1125. (N.d.r.)

. dalla numerazione ordinale progressiva attribuita alle operazioni, da cui si rileva l'intenzione di proseguire la serie indefinitamente.

- Procedimenti operativi

L'introduzione in contrabbando del tabacco nel nostro Paese è avvenuta evidentemente a mezzo vagoni ferroviari. Mentre dai documenti qui allegati ciò si rileva soltanto dal nome attribuito alle operazioni, risulta che il Nucleo Regionale pt di Milano fornirà di ciò ampie e dettagliate prove.

- Componenti dell'associazione

Dai prospetti di liquidazione(alleg. nn. 61 e 63)si rileva che i principali esponenti della società sono: (215)

. i quattro soci principali sono, come si è visto sopra, TONI, GIORGIO, TITO e il COMMENDATORE. Ciò risulta, come anche si è detto, dal fatto che nella ripartizione dei benefici a queste quattro persone compete una parte uguale e che questa parte è maggiore di quelle attribuite agli altri singoli partecipanti (alleg. nn. 61 e 63); (216)

. in entrambe le operazioni di cui sono stati rinvenuti i documenti completi interviene "DON ERNESTO"; questo, com'è esposto al cap. 5, dovrebbe essere il nome di un conto nel quale confluiscono gli interessi di LAURO e di FERNANDO;

. nelle stesse operazioni intervengono inoltre:
.. il LUNGO, in entrambe le operazioni;
.. AGOSTO, solo nell'operazione VAGONE 2°;
.. PIPPO, solo nell'operazione VAGONE 2°;
.. CARLO, solo nell'operazione VAGONE 2°
.. MOGANO, solo nell'operazione VAGONE 2°;
.. LUNA, solo nell'operazione VAGONE 2°;
.. I RAGAZZI, solo nell'operazione VAGONE 1°;
sotto questa espressione bisogna intendere le stesse persone che nei documenti relativi alla operazione VAGONE 2° sono indicate nominativamente come minori partecipanti e cioè AGOSTO, PIPPO, CARLO, MOGANO e LUNA.
Ciò sembra confermato dal fatto che il totale dei benefici liquidati "a tutti gli altri" secondo quanto risulta dal prospetto "situazione cassa per Giorgio" (alleg. n. 44) è di lire 10.600.000. (217)

---

(215) (216) Gli allegati nn. 61 e 63 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1115 e 1117. (N.d.r.)

(217) L'allegato n. 44 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1096. (N.d.r.)

In questo prospetto (che è la semplice situazione cassa per GIORGIO) non figurano le parti di TONI, di TITO e di DON ERNESTO; sono indicate a parte le quote di GIORGIO e del COMMENDATORE; sotto l'indicazione "tutti gli altri" sono inclusi quindi gli altri minori partecipanti; infatti nel prospetto allegato n. 61 la somma di £.10.600.000 è suddivisa in due voci e cioè £.1.600.000 al "LUNGO" e £.9.000.000 ai "RAGAZZI".

C)-Riorganizzazione avvenuta il 13.4.1964 (terza associazione)

Dal prospetto "controllo di cassa al 13.4.1964", (alleg. n. 43) che è stato redatto nella stessa data in cui risulta sciolta la società che aveva svolto contrabbando via mare, si rileva che sotto tale data si è avuta una riorganizzazione del gruppo di contrabbandieri italiani facenti capo al FORNI, con lo scopo evidente di dare un nuovo assetto all'intera organizzazione. (218)

In tale circostanza vengono conferiti alla società i capitali risultanti a credito di GIORGIO, TITO e TONI dopo la liquidazione della società che aveva svolto contrabbando via mare (alleg. nn. 40 e 41). (219)

Anche per "VELOCE", che si ritiene essere l'equipaggio o il comandante di un natante, viene conferito il saldo attivo della precedente gestione (alleg. n. 42); nuovi versamenti, tutti in lire italiane vengono infine fatti da TITO, MASINO, SUPER, CARLO, PIPPO, MOGANO, AGOSTO, LUNGO e LUNA. (220)
Il capitale complessivamente raccolto, £.54.014.000 e $ 80.651,33, vine così distribuito:

in mano a GIORGIO .....£. 20.000.000;
in banca a Milano.....£. 4.000.000;
in banca a Genova(Marietto).....£. 2.200.000.

La rimanente cifra, tutta trasformata in dollari, risulta in banca a Basilea così distinta:

di proprietà di TONI .....$ 53.055,33;
di proprietà dei conti correnti..$ 124.800,53.

Tali operazioni, come si è detto, trovano riscontro nelle annotazioni del brogliaccio (alleg.n.35). (221)

(218) L'allegato n. 43 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1095. (N.d.r.)
(219) Gli allegati nn. 40 e 41 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1092 e 1093. (N.d.r.)
(220) L'allegato n. 42 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1094. (N.d.r.)
(221) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1086. (N.d.r.)

Circa l'attività svolta dai contrabbandieri associati in questa formazione è da ritenersi che possa essere ad essi attribuita la responsabilità del contrabbando operato a mezzo vagoni ferroviari dopo la data della riorganizzazione e cioè dopo il 13.4.1964 e si ritiene che più dettagliate notizie siano state raccolte dal Nucleo Regionale pt di Milano nel corso delle indagini.
In questa attività contrabbandiera il FORNI e i suoi soci risultano globalmente associati con il COMMENDATORE al quale viene posta a disposizione per ogni spedizione, oltre alla sua parte di beneficio ed al rimborso delle spese da lui sostenute, la somma fissa e probabilmente forfetaria di lire 10.300.000 per lo "svincolo" del vagone. Questa espressione è facilmente interpretabile come relativa alla organizzazione materiale della introduzione in territorio italiano e della liberazione dei vincoli doganali dello stesso vagone; poichè le spese di imballo e di trasporto risultano liquidate a parte (veggasi per es. alleg. n. 63) è giustificato il sospetto che tale somma, oltre alla retribuzione di qualche minore collaboratore del COMMENDATORE, sia destinata alla corruzione di funzionari o di militari preposti ai controlli doganali. (222)

D)-Associazione per l'acquisto e la gestione di una nave

TONI, TITO e GIORGIO, fra loro associati, hanno inoltre acquistato una nave in società con FERNANDO, o quanto meno con le persone i cui interessi affluiscono al conto corrente "DON ERNESTO" e con altre persone non individuate.

Al successivo capitolo 12 verrà esposto il risultato dell'esame dei documenti relativi dai quali finora non risulta che il natante sia stato impiegato in attività illecita.
Qui interessa soltanto porre in rilievo come anche in questa attività le persone operino con vincolo associativo, come usino nomi falsi e come impieghino capitali rilevanti, frutto della precedente illecita attività.

6.4. Distribuzione e smistamento dei tabacchi introdotti in contrabbando.

(222) L'allegato n. 63 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1117. (N.d.r.)

Circa questa fase molto scarsi sono i riferimenti reperibili nel carteggio sequestrato: evidentemente FORNI ed i suoi associati rivendevano le sigarette ad altre organizzazioni che si assumevano il compito ed il rischio di distribuirle.
Alcune di queste organizzazioni sono state scoperte ed i loro responsabili denunziati all'Autorità Giudiziaria competente: le relazioni fra esse e l'organizzazione FORNI non sono quasi mai apparse evidenti. Di alcune di tali denunzie è fatto cenno nel presente rapporto ed i relativi atti di denunzia sono allegati in copia (alleg. nn. 84, 85 e 86). (223)

6.5. Stima del danno arrecato allo Stato.

Al solo scopo di mettere in rilievo l'aggravante di cui al nr. 7 dell'art.61 C.P. e senza alcun pregiudizio di quanto potrà eventualmente essere ritenuto in sede di azione civile, si ritiene necessario procedere ad una stima sommaria del danno che FORNI ed i suoi associati hanno arrecato allo Stato.

Il quantitativo di sigarette introdotto clandestinamente in Italia nelle operazioni di cui si ha notizia certa si può così ricostruire:

- Operazione VELOCE: (cap.7)	casse partite da Gibilterra.....n.	1.200
	casse sequestrate.....n.	500
	casse immesse in consumo.n.	700
- Operazione ZAMORRA: (cap.8)	casse partite da Gibilterra.....n.	800
	casse perdute 25%.....n.	200
	casse immesse in consumo.n.	600
- Operazione MASINO: (cap.9)	casse partite da Gibilterra.....n.	646
	casse perdute.....n.	470
	casse immesse in consumo.n.	176
- Operazione PIETRO: (cap.10)	casse partite da Gibilterra.....n.	650
	casse introdotte in Italia.....n.	650
- Operazione VAGONE I: (cap.11)	casse partite da Basilea.....n.	702
	casse immesse in consumo.n.	702

(223) Gli allegati nn. 84, 85 e 86 citati nel testo non risultano, peraltro, uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

- Operazione VAGONE II: (cap.11)
  casse partite da Basilea..... n. 736
  casse perdute..... n. 16
  casse immesse in consumo..... n. 720

- Operazione VAGONE III: (cap.11)
  casse partite da Basilea..... n. 730
  casse immesse in consumo..... n. 730

Complessivamente sono state quindi immesse in consumo nel territorio italiano almeno 4.278 casse di sigarette, senza calcolare quelle la cui introduzione risulta altrettanto sicuramente dalle indagini svolte dal Nucleo Regionale pt di Milano.

E' notorio, e si può comunque provare attraverso il raffronto dei prezzi all'origine, che per "cassa", nella terminologia dei commercianti internazionali di sigarette si intende lo scatolone da 10 Kg.; è inoltre stabilito che ad ogni sigaretta si attribuisce il peso convenzionale di 1 grammo.

Si può quindi affermare che sono state introdotte in Italia (4.278 x 10 Kg. x 1.000 g. =) n.42.780.000 sigarette pari a (42.780.000 : 20 =) 2.139.000 pacchetti da 20 sigarette di contrabbando che vengono notoriamente venduti al pubblico a prezzi oscillanti tra le 300 e le 350 lire per ciascuno. Si può ragionevolmente presumere che ogni fumatore che ha acquistato un pacchetto di sigarette di contrabbando, se non avesse avuto la possibilità di trovarlo si sarebbe rivolto al Monopolio di Stato, acquistando un pacchetto di sigarette di origine legittima; si può anche presumere che in questo caso avrebbe speso all'incirca la stessa somma che si riprometteva di spendere nell'acquisto delle sigarette di contrabbando.

Si può quindi stimare in via orientativa che il mancato incasso dell'Azienda di Stato sia all'incirca di £. 300 x pacchetti 2.139.000 = £.641.700.000.

Per giungere alla stima del danno arrecato all'Erario occorre detrarre da tale somma il 30% pari al prezzo industriale medio del tabacco lavorato e si può così affermare, in via orientativa ma approssimata per difetto, che dalle sole operazioni note è risultato per

lo Stato italiano un danno di almeno L. 450.000.000 in un trimestre.

La rilevanza di questo danno per il bilancio del nostro Paese può essere valutata dal suo raffronto con il gettito di alcune imposte:

- Imposta sui dischi fonografici:
  . gettito annuo.....£. 2.119.000.000
  . " per un trimestre....." 529.750.000
- Imposta di bollo sulle carte da giuoco:
  . gettito annuo....." 1.443.000.000
  . " per un trimestre....." 360.750.000
- Imposta sulla margarina:
  . gettito annuo....." 2.184.000.000
  . " per un trimestre....." 546.000.000
- Imposta di monopolio sulle cartine e tubetti per sigarette:
  . gettito annuo....." 1.623.000.000
  . " per un trimestre....." 405.750.000

Due considerazioni sembrano necessarie sull'argomento:

- il danno stimato per le operazioni note è solo una parte di quello effettivo perchè come si è visto il carteggio sequestrato si riferisce a poco più di tre mesi di una attività che invece risale a molti anni e che purtroppo, nonostante l'arresto del FORNI, prosegue ad opera degli associati ancora in libertà;
- il danno non è determinato soltanto dal "contrabbando" ma anche e soprattutto dalla "associazione": imprese di queste dimensioni richiedono capitali, capacità ed organizzazione nettamente superiori alle possibilità di un singolo operatore: a prova di questa affermazione, più che un rinvio a questo o a quell'allegato è qui giustificato il richiamo dell'intera documentazione sequestrata.

ALLEGATI CITATI NEL CAPITOLO 6 - 71 -

n. 1 - p.v. sequestro di documenti da cui risulta il sequestro del libretto di deposito n. 6003 aperto presso la Banca d'America e d'Italia da CALVI Angelo; (224)

" 10 - biglietto da visita della "Belgo Transport PVBA" di Anversa; (CARTEGGIO FORNI); (225)

" 11 - p.v. di interrogatorio di FORNI Elio redatto da Ufficiali della Guardia di Finanza il 23.4.1964; (226)

" 23 - biglietti da visita di Adolph WEITNAUER,W.H. Tiefenthaler, Mario FELIX, testata di un foglio della società WITAG con annotati i nomi di M.FELIX e OSTERLI; (CARTEGGIO FORNI); (227)

" 31 - elenco dei visti apposti sui vari passaporti di FORNI Elio; (228)

" 34 - lettera della WEITNAUER TRADING COMPANY del 21 febbraio 1964;(CARTEGGIO FORNI); (229)

" 35 - bregliaccio; (CARTEGGIO FORNI); (230)

" 36 - notes "LAURO";(CARTEGGIO FORNI); (231)

" 37 - notes "FERNANDO"; (CARTEGGIO FORNI); (232)

" 38 - conto corrente "DON ERNESTO"; (CARTEGGIO FORNI); (233)

" 39 - "Ripartizione del fondo scorta, profitti e perdite registrati durante l'anno 1964 con specchio dimostrativo" annesso; (CARTEGGIO FORNI); (234)

" 40 - situazione C.C. "GIORGIO" e "TONI"; (CARTEGGIO FORNI); (235)

" 41 - situazione conto corrente "TITO"; (CARTEGGIO FORNI); (236)

" 42 - situazione conto corrente "MASINO" e "VELOCE"; (CARTEGGIO FORNI); (237)

" 43 - controllo di cassa al 13.4.1964; (CARTEGGIO FORNI); (238)

" 44 - situazione cassa per "GIORGIO" al 20.3.1964; (CARTEGGIO FORNI); (239)

" 45 - liquidazione operazione "VELOCE"; (CARTEGGIO FORNI); (240)

" 51 - liquidazione operazione "ZAMORRA"; (CARTEGGIO FORNI); (241)

" 52 - liquidazione di somme dovute (operazione ZAMORRA); (CARTEGGIO FORNI); (242)

" 54 - liquidazione operazione "MASINO";(CARTEGGIO FORNI); (243)

(224) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 986-987. (N.d.r.)
(225) L'allegato n. 10 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1024-1025. (N.d.r.)
(226) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1041. (N.d.r.)
(227) L'allegato n. 23 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1066. (N.d.r.)
(228) L'allegato n. 31 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)
(229) L'allegato n. 34 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1085. (N.d.r.)
(230) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1086. (N.d.r.)
(231) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)
(232) L'allegato n. 37 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1088. (N.d.r.)
(233) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)
(234) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(235) L'allegato n. 40 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1092. (N.d.r.)
(236) L'allegato n. 41 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1093. (N.d.r.)
(237) L'allegato n. 42 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1094. (N.d.r.)
(238) L'allegato n. 43 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1095. (N.d.r.)
(239) L'allegato n. 44 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1096. (N.d.r.)
(240) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1097. (N.d.r.)
(241) L'allegato n. 51 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1105. (N.d.r.)
(242) L'allegato n. 52 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1106. (N.d.r.)
(243) L'allegato n. 54 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1108. (N.d.r.)

n. 55 - "fattura n. 1" del 4.3.1964 diretta a CALVI Angelo (operazione MASINO); (CARTEGGIO FORNI); (244)

" 56 - "fattura n. 2" del 6.3.1964 diretta a CALVI Angelo (operazione MASINO); (CARTEGGIO FORNI); (245)

" 57 - nota di credito diretta a CALVI Angelo concernente la rimessa di Manolo CAUFIELD per $ 2.540; (CARTEGGIO FORNI); (246)

" 58 - liquidazione operazione "PIETRO"; (CARTEGGIO FORNI); (247)

" 59 - distinta di spesa per operazione "ZAMORRA"; (CARTEGGIO FORNI); (248)

" 60 - cifrario delle marche di sigarette; (CARTEGGIO FORNI); (249)

" 61 - "carteggio delle spese sopportate durante l'operazione VAGONE 1° e distribuzione dei benefici da essa derivati"; (CARTEGGIO FORNI); (250)

" 63 - "liquidazione dell'operazione POLLASTRO 2°"; (CARTEGGIO FORNI); (251)

" 65 - liquidazione individuale operazione POLLASTRO 2°; (252)

" 71 - distinta delle sigarette spedite col terzo vagone; (CARTEGGIO FORNI); (253)

" 84 - rapporto penale di denunzia n. 3212/2122 del 2 marzo 1964 del Gruppo Guardia di Finanza di Savona a carico di RIDONDELLI Mario ed altri; (254)

" 85 - p.v. di denunzia del Nucleo pt Guardia di Finanza di Palermo del 13.10.1963 a carico di BAIAMONTE Angelo ed altri tra cui SPADARO Tommaso; (255)

" 86 - p.v. di denunzia n. 3000/8861 dell'8.4.1964 del Nucleo Regionale pt di Palermo a carico di BUCCAFUSCA Antonino ed altri. (256)

---

(244) L'allegato n. 55 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1109. (N.d.r.)
(245) L'allegato n. 56 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1110. (N.d.r.)
(246) L'allegato n. 57 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1111. (N.d.r.)
(247) L'allegato n. 58 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1112. (N.d.r.)
(248) L'allegato n. 59 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1113. (N.d.r.)
(249) L'allegato n. 60 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1114. (N.d.r.)
(250) L'allegato n. 61 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1115. (N.d.r.)
(251) L'allegato n. 63 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1117. (N.d.r.)
(252) L'allegato n. 65 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1119. (N.d.r.)
(253) L'allegato n. 71 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1125. (N.d.r.)
(254) L'allegato n. 84 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)
(255) L'allegato n. 85 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)
(256) L'allegato n. 86 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

7. OPERAZIONE "VELOCE"

Le operazioni di contrabbando vengono indicate sui documenti sequestrati con un nome e talvolta con un numero progressivo.
Il nome è tratto da qualche caratteristica dell'operazione e non sempre se ne può dare una spiegazione chiara; il numero, evidentemente, indica il ripetersi di operazioni dello stesso tipo.

7.1-Notizie sull'operazione "VELOCE 1^"

E' necessario precisare che per quanto vi sia un solo documento, il numero 45, concernente la liquidazione di un'operazione di contrabbando denominata "VELOCE", dal documento n. 38 si rileva che le operazioni così denominate sono state due: "VELOCE 1^" e "VELOCE 2^".

Dell'operazione "VELOCE 1^" non è stata rinvenuta la liquidazione, probabilmente perchè è stata effettuata in un'epoca precedente a quella cui si riferiscono i documenti sequestrati e cioè nel 1963.

Operazione VELOCE

I riferimenti di essa, contenuti nei documenti citati, alleg. nn. 36 e 38, si spiegano col fatto che qualche conto relativo a questa impresa era probabilmente rimasto in sospeso ed ha dovuto essere sistemato nella contabilità del 1964. (257)

Non vi sono sufficienti elementi per stabilire il quantitativo dei tabacchi contrabbandati nell'operazione "VELOCE 1^": i pochi elementi riguardanti questa operazione risultano:

- dall'alleg. n. 38, (258)
  dove si rileva che sul conto corrente intestato "DON ERNESTO", è stata accreditata la somma di $ 2.250 per 125 "unità" (da considerarsi come casse di sigarette estere per analogia con le altre successive operazioni) in relazione all'operazione "VELOCE 1^";
- dall'alleg. n. 36, (259)
  dove si rileva che il beneficio di tale operazione è stato per "LAURO" di $ 2.250, pari a 18 dollari per ogni cassa.

7.2-Operazione "VELOCE 2^"

Si tratta dell'operazione di contrabbando indicata talvolta con il solo nome di "VELOCE", omettendo il numero ordinale.

---

(257) Gli allegati nn. 36 e 38 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1087 e 1089. (N.d.r.)
(258) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)
(259) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)

Nel carteggio FORNI esiste un prospetto intitolato "liquidazione operazione Veloce" (alleg. n. 45) dal cui esame si possono rilevare le sue caratteristiche essenziali. (260)

= Natura della merce e modalità del contrabbando

Che si tratti di sigarette estere si può stabilire dall'analogia tra quanto viene descritto in questo prospetto, ove si parla di "unità" e quanto risulta dai documenti relativi alla successiva operazione "ZAMORRA" (alleg. n. 50 e annesso in cui sono precisate le marche delle sigarette). (261)

Il quantitativo di tali casse acquistate e imbarcate prima della partenza è precisato dal prospetto nel numero di 1.200; non tutte però risultano arrivate a destinazione.

Infatti, come verrà meglio esposto più avanti in questo stesso capitolo, l'operazione "VELOCE" ha avuto un esito solo parzialmente positivo: l'unità contrabbandiera, che deve identificarsi per la vedetta "BRAVE BUNTING", dopo essere partita da Gibilterra con 1.200 casse (alleg. n. 45) il giorno 8.1.1964, è stata sequestrata al largo della Maddalena il successivo giorno 15 con a bordo poco meno di 500 casse (p.v. di denunzia in data 24.1.1964 del Gruppo della Guardia di Finanza di Sassari, allegato i copia n. 87). (262) (263)

Il "BRAVE BUNTING", secondo fonti informative indirettamente confermate dalle dichiarazioni del suo comandante il quale dichiarava di aver doppiato il Capo Corso per recarsi da Gibilterra ad Ischia aveva, prima del sequestro, effettuato uno sbarco sulle coste liguri e successivamente era stato avvistato nel Golfo di Napoli dove si accingeva ad operare un secondo sbarco.

In questa circostanza aveva anche speronato un guardiacoste della Guardia di Finanza danneggiandolo seriamente (vedere ancora p.v.di denunzia allegato n. 87). (264)

Per quanto sopra sembra giustificata la presunzione che le 700 casse non rinvenute a bordo del natante siano state introdotte in Italia.

Quanto sopra trova conferma nel risultato econo

(260) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1097. (N.d.r.)
(261) L'allegato n. 50 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1104. (N.d.r.)
(262) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1097. (N.d.r.)
(263) (264) L'allegato n. 87 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

mico dell'operazione che si è conclusa con una perdita minore di quella che sarebbe stata se tutto il carico fosse andato perduto.

= Responsabili del contrabbando

All'operazione "VELOCE" hanno partecipato:

- i quattro soci Toni, Tito, Giorgio e Veleno: infatti la perdita risultante dal prospetto di dollari 3.142,45 da dividere non è la perdita complessiva di tutta l'operazione, ma soltanto la parte di perdita che è stata divisa tra queste quattro persone come risulta dai conti di ciascuna di esse (alleg. nn. 39, 40 e 41); (265)

- Manolo, Diego, Lauro, Gianni ed inoltre "Novara".

Anche questi partecipanti all'operazione hanno subito perdite.
Infatti:

. Manolo ha impiegato la somma di....$ 3.780,00
gli è stata pagata la somma
di..... " 2.933,35
ha subito quindi una perdita di..... " 846,65

. Diego ha impiegato la somma di... " 252,00
gli è stata pagata la somma
di..... " 195,90
ha subito quindi una perdita di..... " 56,10

. Lauro ha impiegato la somma di... " 3.275,00
gli è stata pagata la somma
di..... " 2.140,25
ha subito quindi una perdita di..... " 1.134,75.

. Gianni: nessuna perdita risulta addebitatagli.

. Per quanto riguarda le perdite subite da "Novara" esse risultano dal prospetto "conto Novara" (alleg. n. 46) dal quale si rileva che di fronte ad un acconto di $ 10.262 il gruppo ho ricevuto merce per $ 7.950 (si tratta di una partita di 150 casse di sigarette proveniente evidentemente dallo sbarco riuscito). Gli sono state invece addebitate metà delle spese per il nolo di 500 casse di sigarette, che non risulta gli siano (266)

(265) Gli allegati nn. 39, 40 e 41 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1090-1091, 1092 e 1093. (N.d.r.)

(266) L'allegato n. 46 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1098. (N.d.r.)

state consegnate e che evidentemente si riferiscono al tentativo di sbarco non portato a termine. Tali spese ammontano a $ 6.250 che rappresentano la perdita del gruppo "NOVARA".

- MANOLO, DIEGO, LAURO e ERNESTO-FERNANDO hanno partecipato alla operazione col solo impiego di capitale. Infatti dal documento n. 45 non si rileva che ad essi sono state rimborsate somme per spese varie come invece si rileva per GIORGIO, TITO e GIANNI.

= Riferimento ad altri documenti

Annotazioni circa questa operazione VELOCE 2^ si trovano inoltre su altri documenti relativi a conti e precisamente:

- notes "LAURO" (alleg. n. 36). (267)
  In tale conto oltre a cifre relative a due operazioni precedenti "GASTON" e "VELOCE" e di una successiva "ZAMORRA", si trovano annotate, in data 10.2.1964 cifre relative all'operazione "VELOCE II".
  Manca l'indicazione del nome dell'operazione ma la corrispondenza si rileva dalla concordanza della cifra versata da LAURO per partecipare all'operazione stessa, con quella indicata sul prospetto alleg.n.45 (268)
  Tale operazione è indicata con due voci: "perdita subita a Napoli" e "beneficio Super";

- prospetto "ripartizione del fondo scorta, perdite e profitti registrati durante l'anno 1964" (allegato n. 39), già citato e situazioni conto corrente di TITO, di TONI e di GIORGIO (alleg. nn. 40 e 41). (269) (270)

  Come si è detto innanzi in tali documenti è riportata la perdita subita nell'operazione VELOCE da ciascuno dei quattro per un ammontare di $ 785,61 che rappresentano esattamente un quarto della perdita in calce al documento n. 45 già citato.

= Identificazione dell'operazione VELOCE con l'impresa del Brave Bunting

L'identificazione di questa operazione di contrabbando con quella tentata e portata parzialmente a termine dalla vedetta "Brave Bunting", sequestrata con quasi 500 casse di sigarette a bordo nei pressi delle Bocche di Bonifacio il 15.1.1965 risulta da quanto segue:

- dalla coincidenza di massima della data dell'operazione VELOCE II con quella della crociera del Brave Bun-

(267) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)
(268) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1097. (N.d.r.)
(269) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(270) Gli allegati nn. 40 e 41 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1092 e 1093. (N.d.r.)

ting.
Infatti la crociera del Brave Bunting si è conclusa con la cattura del natante il 16.1.1964 e si è svolta nei giorni immediatamente precedenti. Le date relative all'operazione VELOCE si possono dedurre da alcuni documenti e cioè:

. dal notes "LAURO" (alleg. n. 36) che riporta in data 10.2.1964 le cifre della perdita subita a Napoli. Questa data corrisponde evidentemente al giorno in cui il FORNI, in Spagna, ha trascritto su di un notes colà acquistato (è in lingua spagnola) i conti relativi alla partecipazione di LAURO: la presenza di FORNI in Spagna risulta dal visto di entrata in data 7.2.1964 sul passaporto intestato a GRIMALDI Emile (alleg. n. 31); (271) (272)

. dal documento n. 46 (conto NOVARA) dal quale si può constatare come l'anticipo per l'operazione sia stato versato il 9 gennaio e la liquidazione del conto effettuata il 16 gennaio e cioè il giorno successivo alla cattura del Brave Bunting.
La stretta relazione fra questo documento e l'operazione VELOCE risulta dalla prima cifra annotata su entrambi i documenti di £ 6.450.000 che rappresentano l'acconto versato dal gruppo "NOVARA" all'organizzazione;

- dalla corrispondenza del quantitativo di merce contrabbandata:

. le circa 500 casse sequestrate a bordo del "Brave Bunting" dovevano essere sbarcate a Napoli come è risultato dal tentativo di sbarco frustato dall'intervento delle unità della Guardia di Finanza il 15.1.1964;

. anche l'operazione "VELOCE" prevedeva uno sbarco a Napoli e questo sbarco si è concluso con una perdita come risulta dal notes "LAURO" e dagli altri documenti; dal conto "NOVARA" in particolare si rileva che le casse di sigarette per le quali è stato conteggiato il nolo erano proprio 500;

- dal rinvenimento nel carteggio sequestrato al FORNI dell'originale di un telegramma indirizzato all'Avvocato Cesidio DE VINCENTIIS di Genova a firma Ester MELLUL di Gibilterra, intestataria della licenza provvisoria di navigazione del "Brave Bunting"e

(271) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)
(272) L'allegato n. 31 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)

della minuta di un telegramma di risposta indirizzato dal predetto avvocato alla MELLUL (alleg. nn.47 e 48). (273)

Con il primo di tali documenti viene richiesto il patrocinio dell'Avv. DE VINCENTIIS in favore dello equipaggio del "Brave Bunting" e dal secondo risulta che lo stesso avvocato richiede 400 sterline per l'assunzione della difesa.
Insieme con tali telegrammi è stato rinvenuto anche un biglietto da visita dell'Avv. Nicola FOSCHINI, che è il difensore dell'equipaggio della nave sequestrata (alleg. n. 48). (274)

Il rinvenimento presso FORNI di questa corrispondenza che avrebbe dovuto trovarsi nello studio dell'Avv. DE VINCENTIIS rappresenta un serio indizio dell'interesse del FORNI per l'operazione del "Brave Bunding".

Tale circostanza non è stata ancora contestata al FORNI mentre in proposito è stato sentito l'Avv. DE VINCENTIIS il quale ha fornito una versione che non appare pienamente attendibile della uscita dei documenti dal proprio studio: afferma infatti che una persona sconosciuta si presentò qualche giorno dopo lo scambio dei telegrammi e che nel provvedere al pagamento delle 400 sterline gli richiedeva i telegrammi (p.v. d'interrogatorio Avv. De Vincentiis alleg. n. 49). (275)

Il cablogramma della MELLUL è stato spedito alle ore 12,14 del 22. Alle ore 16,30 dello stesso giorno l'Avv. De Vincentiis era già in condizioni di poter dire alla MELLUL che la competenza era stata assunta dal Tribunale di Napoli.

In proposito si deve osservare:

. il cablogramma dev'essere stato ricevuto al massimo qualche ora prima dell'invio di quello di risposta: il tempo sarebbe stato sufficiente in verità per informarsi telefonicamente in Sardegna. Tuttavia tanta tempestività appare quanto meno singolare: tantopiù che tale accertamento sarebbe stato fatto nelle prime ore del pomeriggio;

. il Gruppo Guardia di Finanza di Sassari ha trasmesso il rapporto il 24 gennaio all'Autorità

(273) Gli allegati nn. 47 e 48 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1099 e 1100. (N.d.r.)
(274) L'allegato n. 48 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1100. (N.d.r.)
(275) L'allegato n. 49 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1101-1103. (N.d.r.)

Giudiziaria di Tempio.

Se l'Avv. De Vincentiis ha telefonato in Sardegna come è possibile che colà già sapessero che la competenza era stata assunta da Napoli?

Sembra quindi più probabile che lo scambio di telegrammi abbia avuto lo scopo di conferire formalmente all'Avv. De Vincentiis l'incarico della difesa dopo che lo stesso si era già interessato della questione su richiesta verbale o telefonica del FORNI;

- dalla constatazione che nel conto "VELOCE: situazione C.C." (alleg. n. 42) è indicata in uscita la somma di $ 1.405,25 per "prime spese per avv. viaggi e telegrammi". Poichè 400 sterline corrispondono, secondo il tasso di 2,82 usato altre volte nei documenti in esame, a dollari 1.128,00 è da presumere che la somma qui indicata includa le 400 sterline pagate o fatte pagare dal FORNI all'Avv. De Vincentiis e che l'abbreviazione "avv." sia da interpretare "avvocato". La successiva annotazione sullo stesso documento "spese per perito, indumenti e alla porta: $ 637,00" si riferisce presumibilmente a spese sostenute dopo la cattura dell'unità e l'arresto dei componenti dell'equipaggio; (276)

- dalla circostanza che il "Brave Bunting" è partito per la sua crociera da Gibilterra l'8.1.1964 mentre il FORNI risulta uscito dalla Spagna (da dove ha potuto facilmente raggiungere Gibilterra) il 7 gennaio 1964 e cioè il giorno precedente alla partenza del natante (visto sul passaporto intestato a QUATTRINI Paolo, alleg. n. 31); (277)

- dalla constatazione che il giorno 9.1.1964 il FORNI ha emesso l'assegno del Credito Fondiario d'Algeria e Tunisia n. AC 752218, sul talloncino del quale ha scritto "a LULU'" (alleg. n. 22), cioè (278)
BORDIGA Giovanni e cioè ancora VELENO, il quale risiede abitualmente in Spagna nei pressi del confine di Gibilterra (p.v. d'interrogatorio del FORNI, alleg. n. 11, pag. n. 4) da dove cura l'organizza- (279)
zione delle spedizioni di sigarette estere verso l'Italia.

L'emissione dell'assegno a lui indirizzato da parte del FORNI è una ulteriore prova che quest'ultimo

(276) L'allegato n. 42 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1094. (N.d.r.)
(277) L'allegato n. 31 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1081. (N.d.r.)
(278) L'allegato n. 22 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1062-1065. (N.d.r.)
(279) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1041. (N.d.r.)

si trovava nella zona di Gibilterra il 9.1.1964 e che effettuava colà forti pagamenti di BORDIGA.

7.3- Conclusione

Concludendo su questa operazione si può affermare:

. si tratta di un'operazione della quale non si possiede che un solo documento oltre a qualche riferimento relativo ad essa contenuto altrove. Perciò i dati ad essa relativi sono acquisiti in modo non sempre sicuro. E' certo però che una parte cospicua del carico di sigarette è stata introdotta clandestinamente in Italia, mentre per l'altra parte è provato il tentativo;

. l'interesse di questa operazione risiede particolarmente nella sua corrispondenza con un'operazione di contrabbando in parte già nota e conclusasi con la cattura della nave ed il sequestro di parte del carico.

ALLEGATI CITATI NEL CAPITOLO 7

n. 11: p.v.d'interrogatorio di FORNI Elio del 23.4.1964 da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza; (280)

" 22: libretto di assegni e relativi talloncini del Credito Fondiario d'Algeria e Tunisia di Gibilterra intestato a FORONI Antonio, alias FORNI Elio (copia fotostatica); (CARTEGGIO FORNI); (281)

" 33: elenco dei visti apposti sui vari passaporti usati da FORNI Elio; (282)

" 36: notes "LAURO"; (CARTEGGIO FORNI); (283)

" 38: conto corrente "DON ERNESTO); (CARTEGGIO FORNI); (284)

" 39: "Ripartizione del fondo scorta, profitti e perdite registrati durante l'anno 1964; (CARTEGGIO FORNI); (285)

" 40: situazione conto corrente "GIORGIO" e "TONI"; (CARTEGGIO FORNI); (286)

" 41: situazione conto corrente "TITO"; (CARTEGGIO FORNI); (287)

" 42: situazione conto corrente "MASINO" e "VELOCE"; (CARTEGGIO FORNI); (288)

" 45: "liquidazione operazione VELOCE"; (CARTEGGIO FORNI); (289)

" 46: "conto NOVARA"; (CARTEGGIO FORNI); (290)

" 47: telegramma a firma Esther MELLUL; (CARTEGGIO FORNI); (291)

" 48: telegramma a firma avvocato DE VINCENTIIS e biglietti da visita dell'avvocato Nicola FOSCHINI; (CARTEGGIO FORNI); (292)

" 49: p.v. d'interrogatorio dell'Avv. Cesidio DE VINCENTIIS; (293)

" 50: "distinta della merce speditaci con ZAMORRA 1° di cui il 25% è andata perduta"; (CARTEGGIO FORNI); (294)

" 87: rapporto penale di denunzia del 24.1.1964 a carico di BERGEZ Henry ed altri ("Brave Bunding"). (295)

(280) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1041. (N.d.r.)
(281) L'allegato n. 22 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1062-1065. (N.d.r.)
(282) L'allegato n. 33 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1084. (N.d.r.)
(283) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)
(284) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)
(285) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(286) L'allegato n. 40 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1092. (N.d.r.)
(287) L'allegato n. 41 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1093. (N.d.r.)
(288) L'allegato n. 42 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1094. (N.d.r.)
(289) L'allegato n. 45 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1097. (N.d.r.)
(290) L'allegato n. 46 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1098. (N.d.r.)
(291) L'allegato n. 47 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1099. (N.d.r.)
(292) L'allegato n. 48 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1100. (N.d.r.)
(293) L'allegato n. 49 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1101-1103. (N.d.r.)
(294) L'allegato n. 50 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1104. (N.d.r.)
(295) L'allegato n. 87 citato nel testo è pubblicato non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

8. OPERAZIONE "ZAMORRA"

Si tratta di una operazione di contrabbando di 800 casse di sigarette estere avvenuta via mare.

= Natura della merce

Che si tratti di sigarette si rileva dalla "distinta" della merce spedita con ZAMORRA 1° di cui il 25% è andato "perduto" (alleg. n. 50) e dal foglio intitolato "osservazioni" (alleg. n. 50 annesso), la cui appartenenza al carteggio dell'operazione "ZAMORRA" appare evidente dal confronto dei prezzi e delle marche di sigarette con quelle indicate nel documento allegato n. 50 citato innanzi. (296) (297)

= Introduzione delle sigarette in Italia in contrabbando

Che si tratti di sigarette di contrabbando e cioè che tutte le 800 casse siano state introdotte in Italia risulta dalla liquidazione della operazione in lire italiane (prospetto "liquidazione operazione ZAMORRA" alleg. n. 51) da cui appare che l'incasso per la vendita delle sigarette stessa è stato realizzato in lire italiane e solo successivamente trasformato in dollari che rappresentano la valuta con la quale vengono compiute le contrattazioni internazionali. (298)

Operazione ZAMORRA

= Responsabili del contrabbando

A questa operazione hanno partecipato:

. "DON FERNANDO": come fornitore della merce contrabbandata: alla persona così denominata sono state infatti pagate le sigarette: ciò si rileva dal prospetto della liquidazione delle somme dovute (allegato n. 52) dal quale risulta che la somma "dovuta a saldo" è stata accreditata in conto corrente a "DON FERNANDO"; tale accreditamento infatti è riportato sul notes "FERNANDO" (alleg. n. 37) (sia pure con una lieve differenza in più di $ 191,52 la cui spiegazione non è chiara) ed è ancora riportato sul prospetto "C.C.DON ERNESTO" (alleg. n.38). DON FERNANDO non si è limitato a fornire le sigarette ma ha anche partecipato al rischio dell'operazione; infatti il beneficio totale risultante a favore di "ERNESTO & C." dal prospetto "liquidazione delle somme dovute" (alleg. n. 52) è di $ 417,22; di tale somma metà e cioè $ 208,61 è accreditata a (299) (300) (301) (302)

(296) (297) L'allegato n. 50 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1104. (N.d.r.)
(298) L'allegato n. 51 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1105. (N.d.r.)
(299) L'allegato n. 52 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1106. (N.d.r.)
(300) L'allegato n. 37 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1088. (N.d.r.)
(301) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)
(302) L'allegato n. 52 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1106. (N.d.r.)

"LAURO", nel suo notes (alleg. n. 36)e l'altra metà, decurtata per qualche motivo non noto di dollari 17,09, rappresenta la somma che allo stesso "FERNANDO" è stata accreditata in più oltre il prezzo delle sigarette; (303)

. "LAURO" che ha partecipato all'operazione con l'acquisto di 200 casse di sigarette che si sono ridotte, in seguito alla perdita, a 150.

LAURO è indicato nel documento "liquidazione operazione ZAMORRA" (alleg. n. 51) come "LAURO & C." (304)
mentre nel documento "liquidazione delle somme dovute" (alleg. n. 52) lo stesso beneficio per 150 (305)
casse è riportato sotto l'espressione "ERNESTO & C.". Questo secondo documento dimostra come il beneficio finale di Ernesto & C. è stato di $ 417,22.

Nel notes "LAURO" (alleg. n. 36) è riportata sotto (306)
l'indicazione "beneficio ricavato da ZAMORRA 1°"
la somma di $ 208,61 e cioè esattamente la metà di quello di Ernesto & C.: si rileva quindi che come si è visto sopra, in relazione a FERNANDO, in questa operazione "LAURO" e "FERNANDO", e soltanto loro, erano associati sotto il nome di "LAURO & C." oppure "ERNESTO & C.";

. i quattro soci, "TONI", "GIORGIO", "TITO" e "VELENO".
Infatti per queste quattro persone il beneficio netto secondo la liquidazione dell'operazione "ZAMORRA" (alleg. n. 51) risulta di $ 6.421,60 e viene riportato nella contabilità di questa associazione (alleg. n. 39). Nei prospetti dei conti individuali di TONI, GIORGIO e TITO è riportata l'entrata di $ 1.605,40 per ciascuno, pari ad 1/4 del beneficio della società (alleg. nn. 40 e 41).
In entrambi i casi sia l'entrata della società sia le entrate dei soci sono riportate sotto l'indicazione "beneficio operazione ZAMORRA"; (307) (308) (309)

. "SUPER", con la forte quota di £ 39.080.130; questo gruppo in società con i quattro soci aveva acquistato 600 delle 800 casse contrabbandate.

Poichè secondo un'indicazione più volte ripetuta nei documenti relativi a questa operazione il 25% del carico è andato perduto è da presumere che di queste 600 casse il quantitativo effettivamente

(303) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)
(304) L'allegato n. 51 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1105. (N.d.r.)
(305) L'allegato n. 52 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1106. (N.d.r.)
(306) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)
(307) L'allegato n. 51 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1105. (N.d.r.)
(308) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(309) Gli allegati nn. 40 e 41 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alla pag. 1092 e 1093. (N.d.r.)

passato al consumo sia stato di 450 casse;

. "GIORGIO" risulta aver partecipato all'operazione anche individualmente, investendo £ 1.500.000 che rappresentano il beneficio della sua squadra evidentemente realizzato in precedenti operazioni.

= Origine delle sigarette di contrabbando.

Per questa operazione è chiaro che il fornitore delle sigarette è stato il gruppo "DON ERNESTO":

. la nota di osservazione contenente rilievi circa la fornitura (alleg. n. 50 annesso) è stata rinvenuta unita al conto corrente "DON ERNESTO" (alleg.n.38) e questo dimostra che il destinatario di queste osservazioni era proprio lo stesso "DON ERNESTO"; (310) (311)

. l'importo relativo al pagamento delle sigarette, del nolo e delle spese di imbarco("aconage") è accreditato sullo stesso conto corrente "DON ERNESTO";

= Identificazione presumibile dell'operazione "ZAMORRA"

La perdita del 25% del carico lamentata dall'organizzazione in questa operazione "ZAMORRA" può essere identificata nel sequestro operato a Savona il 28 febbraio 1964 di circa 146 casse di sigarette, con l'arresto in flagrante di due persone, una delle quali, RIDONDELLI Mario, è il genero di FORNI Elio avendone sposato la figlia (alleg. n. 84). (312)

Tra i denunziati in stato di latitanza è pure CRISTOFORETTI Giuseppe che, secondo quanto si è dimostrato è da identificarsi nel "GIORGIO" socio di "TONI", "TITO" e "VELENO": egli era presente al momento dell'operazione ma riuscì a darsi alla fuga lasciando nelle mani degli agenti operanti i documenti falsi a nome di BALDONESCHI Francesco di cui era in possesso.

L'identificazione dell'operazione "ZAMORRA" con il sequestro innanzi citato è basata sui seguenti elementi:

. corrispondenza di massima delle date: il sequestro di Savona ha avuto luogo, come si è visto, il 28 febbraio 1964 mentre dell'operazione "ZAMORRA" risulta che è stato trascritto il risultato il 13 marzo 1964 (alleg. n. 36) e cioè pochi giorni dopo appena sufficienti per realizzare la vendita delle sigarette sfuggite al sequestro e chiudere i conti; (313)

(310) L'allegato n. 50 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1104. (N.d.r.)

(311) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)

(312) L'allegato n. 84 citato nel testo è pubblicato non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

(313) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)

. corrispondenza di persone: si è accennato sopra che a Savona erano presenti il CRISTOFORETTI (Giorgio) e il genero di FORNI, RIDONDELLI Mario;

. corrispondenza di massima del carico anche se il quantitativo sequestrato di Kg. 1.458 è inferiore alle 200 casse di cui il FORNI lamenta la perdita, è possibile che in occasione dell'evidente confusione creatasi nelle file degli esecutori dell'operazione di contrabbando dopo il sequestro e l'arresto dei due responsabili qualche elemento di secondo piano, sfuggito all'arresto, abbia sottratto le 54 casse per poterle rivendere per proprio conto;

. tra gli elementi che concorrono a far ritenere che l'operazione "ZAMORRA" corrisponda al sequestro operato a Savona vi è anche da considerare la dichiarazione resa dal FORNI in sede di interrogatorio (alleg. n. 9, pag. 3) secondo la quale egli si sarebbe trasferito a Milano da Genova, dove abita presso la figlia, proprio in casa di RIDONDELLI, proprio il giorno del sequestro, 28.2.1964. (314)

Tale dichiarazione, resa spontaneamente e non in seguito a particolari contestazioni, sembra intesa a voler precostituire un alibi per il caso che le indagini svolte in relazione al sequestro di Savona potessero giungere a raccogliere indizi sulla sua partecipazione al contrabbando.

= Conclusione

Questa operazione è molto chiaramente descritta nei documenti sequestrati e non consente dubbi sul quantitativo e sulla introduzione nel territorio italiano delle sigarette sequestrate.

L'identificazione con il sequestro avvenuto a Savona il 28.2.1964 lascia invece qualche incertezza. Tale identificazione peraltro non sembra rivestire particolare importanza ai fini delle prove del reato.

(314) L'allegato n. 9 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1019-1023. (N.d.r.)

- 86 -

ALLEGATI CITATI NEL CAPITOLO 8.

n. 9: p.v. di interrogatorio di FORNI Elio del 23.4.1964 da parte di Funzionari della Squadra Mobile di Milano; (315)

" 36: notes "LAURO"; (CARTEGGIO FORNI); (316)

" 37: notes "FERNANDO"; (CARTEGGIO FORNI); (317)

" 38: conto corrente "DON ERNESTO"; (CARTEGGIO FORNI); (318)

" 39: "ripartizione del fondo scorta, profitti e perdite registrati durante l'anno 1964"; (CARTEGGIO FORNI); (319)

" 40: situazione C.C. "GIORGIO" e "TONI"; (CARTEGGIO FORNI); (320)

" 41: situazione C.C. "TITO"; (CARTEGGIO FORNI); (321)

" 50: "distinta della merce spedita con ZAMORRA 1° di cui il 25% è andato perduto con annessa nota di osservazione"; (CARTEGGIO FORNI); (322)

" 51: liquidazione operazione "ZAMORRA"; (CARTEGGIO FORNI); (323)

" 52: "liquidazione delle somme dovute" (operazione ZAMORRA) (CARTEGGIO FORNI); (324)

" 84: rapporto penale di denunzia n. 3212/2122 del 2.3.1964 compilato dal Gruppo della Guardia di Finanza di Savona a carico di RIDONDELLI Mario ed altri tra cui CRISTOFORETTI Giuseppe. (325)

---

(315) L'allegato n. 9 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1019-1023. (N.d.r.)
(316) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)
(317) L'allegato n. 37 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1088. (N.d.r.)
(318) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)
(319) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(320) L'allegato n. 40 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1092. (N.d.r.)
(321) L'allegato n. 41 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1093. (N.d.r.)
(322) L'allegato n. 50 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1104. (N.d.r.)
(323) L'allegato n. 51 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1105. (N.d.r.)
(324) L'allegato n. 52 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1106. (N.d.r.)
(325) L'allegato n. 84 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

9. OPERAZIONE "MASINO"

- Si tratta di una operazione di contrabbando relativa a 646 casse di sigarette di varie marche che l'organizzazione facente capo al FORNI ha acquistato e trasferito in Italia per conto di "MASINO", persona questa già in regolari rapporti continuativi con essa (alleg.n.42). (326)
Nell'operazione le spese ed il rischio sono state ripartite nella misura del 50% fra "Masino" e l'organizzazione Forni: vedasi alleg. n. 53 da cui risulta che (327)
le spese sostenute per l'acquisto delle 650 casse sono divise per due e addebitate allo stesso "Masino" per una sola metà;

Operazione MASINO

- l'operazione ha avuto luogo nella prima metà di marzo 1964: le fatture relative alla merce (alleg. n. 55) (328)
ed alle spese di consegna (alleg. n. 56) sono datate (329)
rispettivamente 4 e 6 marzo 1964; la comunicazione di un versamento con cui Manolo CAUFIELD partecipa versando $ 2.540 è datata 9 marzo 1964;

- l'operazione non ha dato esito positivo se non in parte:

  . si è conclusa con una perdita e nel conto "Masino" (alleg. n. 42) viene chiamata "operazione fasulla"; (330)
  . le casse "recuperate" sono state 180 (alleg.n.53): (331)
    .. 90 di esse, della parte dell'organizzazione FORNI, sono annotate "a debito" di "Masino", sia per il loro costo, sia il"beneficio" e questo prova che Masino è riuscito a venderle per conto dei soci;
    .. altre 90 evidentemente Masino le ha vendute per conto proprio;

  . pertanto si può ritenere che delle 646 casse (non 650; la rettifica emerge dalla fattura allegato n. 55) 180 siano state vendute e 466 siano "andate perdute". (332)

= Natura della merce

Che si tratti di sigarette appare chiaro dal documento n. 55 - fattura n. 1 indirizzata a CALVI Angelo - nel quale sono indicate con delle sigle di due lettere le marche delle sigarette contrabbandate.

L'interpretazione delle sigle è la seguente:

(326) L'allegato n. 42 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1094. (N.d.r.)
(327) L'allegato n. 53 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1107. (N.d.r.)
(328) L'allegato n. 55 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1109. (N.d.r.)
(329) L'allegato n. 56 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1110. (N.d.r.)
(330) L'allegato n. 42 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1094. (N.d.r.)
(331) L'allegato n. 53 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1107. (N.d.r.)
(332) L'allegato n. 55 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1109. (N.d.r.)

. AR = ARISTON;
. PR = PETER STUYVESANT;
. WN = WISTON;
. MO = MARLBORO;
. KT = KENT;
. RY = ROYAL;
. LM = LM;
. PX = PEER EXPORT;
. PM = PALL MALL.

= Introduzione delle sigarette in Italia in contrabbando.

Che tali sigarette siano state introdotte in Italia appare dal "conto MASINO" (alleg. n. 53) dal quale risulta che mentre i conti relativi all'acquisto ed al trasporto delle sigarette sono in dollari le cifre vengono trascritte in lire italiane per quanto riguarda i rapporti con lo stesso MASINO e ciò si riferisce alla vendita delle sigarette da parte della società al Masino stesso. (333)

= Responsabili del contrabbando.

A questa operazione hanno partecipato:

. i quattro soci (Toni, Tito, Giorgio e Veleno) come risulta dall'alleg. n. 39; (334)
. MANOLO che ha investito $ 2.540 ed ha ricevuto $ 780;
. MASINO che da il nome all'operazione;
. CORDA Mario che sotto il nome di CALVI Angelo gestiva l'ufficio di Genova, P.zza dell'Agnello, n. 2/41 ove sono indirizzati i documenti relativi all'operazione stessa (alleg. n.28, per la identificazione del falso CALVI nel CORDA, e allegati nn. 55, 56 e 57, fatture indirizzate a CALVI Angelo). (335) (336)

= Sistema seguito nel contrabbando.

Circa le modalità del contrabbando si può osservare che esso è avvenuto via mare ma non con il solito procedimento dello sbarco da parte di un mezzo veloce ma invece con il "trasbordo" probabilmente da parte di una nave su imbarcazioni locali controllate dall'organizzazione "ricevente".
Ciò si rileva sia d alla mancanza di spese per "nolo" nella contabilità dell'operazione sia dal fatto che sono state indicate invece spese per "trasbordo" (alleg. nn. 53 e 54). (337)

(333) L'allegato n. 53 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1107. (N.d.r.)
(334) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(335) L'allegato n. 28 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1073-1075. (N.d.r.)
(336) Gli allegati nn. 55, 56 e 57 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1109, 1110 e 1111. (N.d.r.)
(337) Gli allegati nn. 53 e 54 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1107 e 1108. (N.d.r.)

= Risultato dell'operazione.

- Per questa operazione Masino ha versato un acconto di $ 29.970 e ciò invece induce a fare le seguenti osservazioni:

. la cifra è quella di cui ad uno dei due assegni dei quali la W.T.C. dà ricevuta nella propria lettera (alleg. n. 34); la stessa cifra è riportata sul "brogliaccio" (alleg. n. 35) come "secondo deposito"; ciò significa soltanto che FORNI, dopo aver ricevuto l'assegno lo ha spedito a Basilea alla WEITNAUER per farlà accreditare sul conto dell'organizzazione; (338) (339)

. il possesso di questo assegno del Bank of America per una forte cifra in dollari da parte di Masino autorizza, nei confronti di questi, il sospetto di altre attività, probabilmente illecite;

- l'operazione si è chiusa con le seguenti perdite:

. per i quattro soci (ultima riga alleg. n. 54) dollari 9.053,44; (340)

. per MANOLO, che ha versato per "acquisto" di 50 "unità" (alleg. n. 54 e 57) $ 2.540 e che ha avuto: (341)

- a titolo di rimborso del 20% del capitale impiegato..... $ 580;
- a titolo di beneficio su 10 casse (che rappresentano appunto il 20% delle 50 acquistate)..... $ 200;

per cui la sua perdita è stata di.... $ 1.760;

. per MASINO l'operazione si è conclusa con una perdita che evidentemente è uguale a quella subita dall'organizzazione nella quale in questo caso bisogna computare anche MANOLO. Infatti, come si è visto, era con essi associato al 50%.

= Relazione di MASINO con l'associazione FORNI.

- Circa le relazioni di MASINO con l'associazione FORNI si può mettere in rilievo quanto segue:

. vi è stato, in un tempo precedente all'operazione considerata, un versamento "brevi manu" di £ 13.000.000 (alleg. n. 42) il che prova che i rapporti con l'associazione avevano carattere di continuità anche perchè il versamento non è collegato con una determinata operazione e rappresenta quindi una vera e propria quota di partecipazione; (342)

(338) L'allegato n. 34 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1085. (N.d.r.)
(339) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1086. (N.d.r.)
(340) L'allegato n. 54 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1108. (N.d.r.)
(341) Gli allegati nn. 54 e 57 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1108 e 1111. (N.d.r.)
(342) L'allegato n. 42 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1094. (N.d.r.)

. MASINO ha pagato separatamente ed in anticipo la sua quota per le spese complessive relative all'operazione in esame versando il citato assegno di $ 29.970. Al termine dell'operazione la quota da lui dovuta è risultata inferiore all'acconto versato per cui gli sono stati calcolati a credito $ 3.713,15, pari a £ 2.333.715. Naturalmente questo non significa che anch'egli non abbia subito la perdita perchè in seguito al parziale fallimento dell'operazione egli ha evidentemente ricevuto meno merce di quanta ne aveva pagata e cioè, come si è visto, 90 casse anzichè 325 (alleg. n. 53); (343)

. inoltre dal conto "MASINO" (alleg. n. 53) si rileva che Masino doveva all'organizzazione Lire 8.000.000 per motivi non indicati; trattandosi di cifra tonda è probabile che si tratti di un'ulteriore partecipazione all'attività dell'organizzazione FORNI. (344)

= Identificazione presumibile dell'operazione "Masino".

L'operazione MASINO può forse trovare corrispondenza in una operazione repressiva svolta dal Comando Nucleo Regionale pt Guardia di Finanza di Palermo e che si è conclusa il 15 e 16 marzo '64, con la scoperta ed il sequestro, nei pressi di Palermo, di due depositi contenenti rispettivamente 705 e 452 casse circa di sigarette estere di contrabbando (p.v. di denunzia alleg. n. 86). (345)

Gli elementi di possibile identificazione sono:

. coincidenza di massima nella data (le fatture della merce dell'operazione Masino sono del 4 e 6 marzo), il sequestro è del 15-16 dello stesso mese;

. uguale procedimento nella esecuzione del contrabbando: l'operazione "Masino" è avvenuta a mezzo "trasbordo" (alleg. nn. 53 e 54); anche la merce sequestrata a Palermo è stata introdotta in Italia dopo essere stata trasbordata su motobarche e motoscafi (pag. 27 del p.v. di denunzia alleg. n. 86); (346) (347)

. coincidenza approssimativa del quantitativo sequestrato nel secondo deposito, 452 casse circa, con il quantitativo che risulta "perduto" nell'operazione "Masino" la quale, come si è

(343) (344) L'allegato n. 53 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1107. (N.d.r.)

(345) L'allegato n. 86 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

(346) Gli allegati nn. 53 e 54 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1107 e 1108. (N.d.r.)

(347) L'allegato n. 86 citato nel testo non risulta, peraltro, fra gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

visto, è stata organizzata per 646 casse di cui però solo 180 sono state vendute a profitto dei contrabbandieri per cui quelle "perdute" dovrebbero essere 466.

= Conclusione.

Concludendo, l'operazione "MASINO" è un'operazione il cui contenuto e le cui caratteristiche essenziali si possono ricostruire con chiarezza attraverso i documenti che la riguardano.

ALLEGATI CITATI NEL CAPITOLO 9.

n. 28 - primo e secondo interrogatorio di ATTAGUILE Giovanni rispettivamente in data 24 aprile e 8 maggio '64; (348)

" 34 - lettera della Weitnauer Trading Company; (CARTEGGIO FORNI); (349)

" 35 - "brogliaccio"; (CARTEGGIO FORNI); (350)

" 39 - "ripartizione del fondo scorta, profitti e perdite registrati durante l'anno 1964 con specchio dimostrativo" annesso; (CARTEGGIO FORNI); (351)

" 42 - situazione conto corrente "MASINO"; (CARTEGGIO FORNI); (352)

" 53 - "conto MASINO"; (CARTEGGIO FORNI); (353)

" 54 - "liquidazione operazione MASINO"; (CARTEGGIO FORNI); (354)

" 55 - "fattura n. 1",diretta a CALVI Angelo, relativa a 646 casse di sigarette; (CARTEGGIO FORNI); (355)

" 56 - "fattura n. 2", diretta a CALVI Angelo e relativa alle "spese di consegna" delle sigarette di cui al precedente allegato; (CARTEGGIO FORNI); (356)

" 57 - "nota di credito" diretta a CALVI Angelo relativa ad una rimessa di U.S., $ 2.540 da parte di Manolo CAUFIELD; (CARTEGGIO FORNI); (357)

" 86 - p.v. di denunzia n. 3000/8861 dell'8.4.1964 del Nucleo Regionale pt di Palermo a carico di BUCCAFUSCA Antonino ed altri. (358)

(348) L'allegato n. 28 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1073-1075. (N.d.r.)
(349) L'allegato n. 34 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1085. (N.d.r.)
(350) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1086. (N.d.r.)
(351) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(352) L'allegato n. 42 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1094. (N.d.r.)
(353) L'allegato n. 53 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1107. (N.d.r.)
(354) L'allegato n. 54 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1108. (N.d.r.)
(355) L'allegato n. 55 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1109. (N.d.r.)
(356) L'allegato n. 56 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1110. (N.d.r.)
(357) L'allegato n. 57 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1111. (N.d.r.)
(358) L'allegato n. 86 citato nel testo non risulta, peraltro, frà gli atti uniti al presente rapporto. (N.d.r.)

10. OPERAZIONE "PIETRO"

Si tratta di un'operazione di contrabbando di 675 casse di sigarette. E' stata effettuata in data imprecisata ma comunque posteriore alla prima quindicina del mese di marzo 1964 in quanto su tutti i documenti è riportata sempre dopo le operazioni "VELOCE", "ZAMORRA" e "MASINO".

Operazione PIETRO

= Natura della merce

La corrispondenza del termine "unità" ad una cassa di sigarette si rileva per analogia rispetto alle operazioni "ZAMORRA" e "MASINO" nelle quali quasi tutte le stesse persone acquistano e vendono allo stesso prezzo casse chiaramente contenenti sigarette estere redigendo documenti contabili assolutamente simili a quelli dell'operazione in esame.
Il numero delle casse si rileva dalla "liquidazione operazione PIETRO" (alleg. n. 58) da cui risulta che sono state acquistate complessivamente 700 casse di cui però 25 sarebbero "rimaste ad ANDRES", mentre 675 furono destinate a "PIETRO". (359)

= Introduzione delle sigarette in Italia in contrabbando.

L'introduzione in Italia di queste 675 casse si rileva dal prospetto alleg. n. 59 dal quale appare che le spese per tale partita di sigarette, che erano state sostenute in dollari, sono state convertite in lire italiane per addebitarle a "PIETRO" e anche dal fatto che lo stesso "PIETRO" aveva versato cinque acconti tutti in lire italiane. (360)
Questa operazione appare condotta a termine senza perdite ed infatti si è conclusa per i quattro soci con un beneficio di $ 11.100,10 che è stato regolarmente ripartito in quattro quote pari a $ 2.775,08 per ciascuno e contabilizzato nel prospetto "ripartizione fondo scorta, profitti e perdite" (alleg. n. 39) e nelle situazioni individuali di conto corrente dei singoli interessati (alleg. nn. 40 e 41). (361) (362)

= Responsabili del contrabbando.

Oltre ai quattro soci (Toni, Tito, Giorgio e Veleno) hanno partecipato all'operazione:

- PIETRO: è l'acquirente di tutto il carico e perciò, evidentemente, l'operazione prende il nome da lui; egli acquista (alleg. n. 59): (363)

(359) L'allegato n. 58 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1112. (N.d.r.)
(360) L'allegato n. 59 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1113. (N.d.r.)
(361) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(362) Gli allegati nn. 40 e 41 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1092 e 1093. (N.d.r.)
(363) L'allegato n. 59 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1113. (N.d.r.)

. 200 "unità" a $ 53;
. 427 "unità" a $ 78;
. 48 "unità" a £ 92.000
e cioè in totale proprio le 675 "unità" a lui destinate (alleg. nn. 58 e 59). (364)

Egli versa per l'acquisto dell'intera partita Lire 41.477.734 di cui 38.500.000 rappresentano l'ammontare di cinque acconti versati all'organizzazione.

Lo stesso "PIETRO" ha dovuto recarsi in Spagna per prendere contatti con gli organizzatori i quali gli hanno prestato in più riprese 750 dollari (allegato n. 59); (365)

- ANDRES, il quale risulta aver acquistato 50 "unità" di cui 25 sarebbero rimaste a lui mentre le altre 25 entrano a far parte delle 675 destinate a "PIETRO".
ANDRES versa complessivamente $ 2.538 che gli vengono rimborsati al termine dell'operazione con la aggiunta del beneficio di 1.000 dollari (alleg.58); (366)

- BLOND, il quale risulta avere acquistato 25 "unità" che entrano tutte a far parte delle 675 destinate a PIETRO.
BLOND versa complessivamente 1.600 dollari che gli vengono rimborsati con l'aggiunta di 500 di beneficio (alleg. n. 58); (367)

- LAURO, il quale acquista 40 "unità" che entrano a far parte delle 675 destinate a PIETRO.
LAURO non versa alcun anticipo e riceve tuttavia 800 dollari di beneficio (alleg. n. 58). (368)
Tale beneficio che non è riportato nel notes a lui intestato (alleg. n. 36) è invece regolarmente accreditato nel conto corrente "DON ERNESTO" (allegato n. 38). (369) (370)

- Il carico di 675 casse vendute a "PIETRO" risulta pertanto fornito dalle seguenti persone:

. casse 25 da ANDRES;
. " 25 " BLOND;
. " 40 per conto di LAURO;
. " 485 evidentemente dai quattro soci.

E' interessante notare che mentre il beneficio assegnato ad ANDRES, BLOND e LAURO è proporzionale

(364) Gli allegati nn. 58 e 59 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1112 e 1113. (N.d.r.)
(365) L'allegato n. 59 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1113. (N.d.r.)
(366) (367) (368) L'allegato n. 58 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1112. (N.d.r.)
(369) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)
(370) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)

al numero di "unità" con cui ciascuno partecipa all'operazione e cioè di 20 dollari per "unità" è invece diverso il contributo versato da ciascuno:
. ANDRES paga per ogni cassa circa 50 dollari;
. BLOND " " " " 64 dollari;
. LAURO non versa alcuna somma e riceve ugualmente il beneficio.

- Nella organizzazione del viaggio è notevole l'attività svolta da "VELENO" (alleg. n. 58) il quale ha sostenuto numerose spese in pesetas il che conferma che egli doveva trovarsi normalmente in Spagna. (371)

= Conclusione.

Si tratta di un'operazione di contrabbando descritta chiaramente nei documenti ad essa relativi e sulla quale non si ritiene possano sussistere incertezze. La sua linearità ne fa un esempio al quale ci si può riferire per l'interpretazione di documenti relativi ad altre operazioni.

ALLEGATI CITATI NEL CAPITOLO 10.

n. 36 - notes "LAURO"; (CARTEGGIO FORNI); (372)

" 38 - conto corrente "DON ERNESTO"; (CARTEGGIO FORNI); (373)

" 39 - "ripartizione del fondo scorta, profitti e perdite" (CARTEGGIO FORNI); (374)

" 40 - "situazione conto corrente GIORGIO e TONI"; (CARTEGGIO FORNI); (375)

" 41 - "situazione conto corrente TITO"; (CARTEGGIO FORNI); (376)

" 58 - "liquidazione operazione PIETRO; (CARTEGGIO FORNI); (377)

" 59 - prospetto con conteggi relativi all'operazione PIETRO; (CARTEGGIO FORNI). (378)

(371) L'allegato n. 58 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1112. (N.d.r.)
(372) L'allegato n. 36 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1087. (N.d.r.)
(373) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)
(374) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(375) L'allegato n. 40 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1092. (N.d.r.)
(376) L'allegato n. 41 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1093. (N.d.r.)
(377) L'allegato n. 58 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1112. (N.d.r.)
(378) L'allegato n. 59 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1113. (N.d.r.)

11. CONTRABBANDO PER FERROVIA.

Contrabbando ferrovia

Una parte dei documenti che costituiscono il carteggio FORNI si riferisce ad operazioni di contrabbando svolte per ferrovia da parte di FORNI e dei suoi associati, probabilmente in concorso oppure anche globalmente associati con altri gruppi specializzati in questo tipo di contrabbando.

Al cap. 6.3 si è visto come l'organizzazione facente capo a FORNI abbia operato in due diverse "formazioni": quella descritta alla lett.B) (nel tempo in cui era contemporaneamente in attività l'associazione che svolgeva contrabbando via mare) e quella descritta alla lett.C), risultato di un riassetto avvenuto il 13.4.1964, cioè il giorno in cui è stata liquidato l'associazione "via mare".

Di tale attività contrabbandiera svolta per ferrovia si è anche detto (cap. 1 e cap. 6) che costituisce oggetto di estese indagini da parte del Nucleo Regionale pt di Milano il quale riferirà con separato rapporto alla S.V.Ill.ma onde consentirLe di valutare gli elementi di connessione e quindi disporre o meno la riunione dei procedimenti.

Poichè però alcuni episodi di contrabbando sono descritti in modo più che sufficiente nel carteggio FORNI, sembra necessario completare quanto si è esposto al cap. 6 sull'associazione contrabbandiera con l'esposizione di tali episodi.

Come già è stato detto alcuni degli atti originali sono stati trasmessi al Nucleo Regionale pt di Milano e sono qui sostituiti da fotocopie.

11.1- Operazione "VAGONE 1°" detta anche "POLLASTRO 1°"

Si tratta di una operazione di contrabbando di 702 casse di sigarette (alleg. n. 61), compiuta intorno al 20.2.1964 (alleg. n. 62). (379) (380)

= Natura della merce:

per questa operazione come per le successive della stessa serie è rilevabile chiaramente per mezzo di un piccolo cifrario (alleg. n. 60) nel quale sono indicate varie marche di sigarette a ciascuna delle quali sono fatte corrispondere due diverse lettere dell'alfabeto. (381)

(379) L'allegato n. 61 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1115. (N.d.r.)
(380) L'allegato n. 62 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1116. (N.d.r.)
(381) L'allegato n. 60 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1114. (N.d.r.)

Nei documenti relativi alle operazioni poi ciascun tipo di sigarette è indicato con una delle due lettere corrispondenti.
Nel caso in esame la nota in lingua francese, datata 20.2.1964 (alleg. n. 62), specifica il contenuto ed il prezzo unitario delle 702 casse. (382)

= Introduzione delle sigarette in Italia in contrabbando:

essa si rileva:

- dal fatto che la merce è stata acquistata pagando la in dollari mentre dalla sua vendita si sono ricavate lire italiane (alleg. n. 61); (383)
- dal fatto che ogni cassa di sigarette è stata pagata intorno ai 50 dollari, prezzo corrente presso i grandi commercianti stranieri e rivenduta a 101.000 lire, prezzo normale presso i grossisti del contrabbando in Italia; e ancora dalla forte differenza fra i due prezzi;
- dalla analogia con le successive operazioni: la distinta della merce spedita col terzo dei vagoni qui considerati reca l'annotazione "valore unitario della merce resa al confine" (alleg. n. 71). (384)

= Sistema seguito nel contrabbando.

risulta, almeno nelle sue linee essenziali, da:

- nome dell'operazione, cioè "VAGONE 1°" (allegato n. 61): si tratta di vagoni ferroviari; le indagini svolte lo hanno confermato; (385)
- indicazione delle spesa di 10.000.000 per il "riscatto" della merce (nell'operazione VAGONE 2° la stessa cifra risulta spesa per lo "svincolo" della merce) e di £ 300.000 per "carello" (allegato n. 61), non è nota l'esatta interpretazione di queste voci ma è evidente che si riferiscono alle spese per violare il sistema doganale: è probabile che con queste somme si siano pagati altri complici e non è da escludere che, in parte o totalmente, siano state destinate a corrompere qualcuno di coloro che del sistema avrebbero dovuto essere garanti. (386)

(382) L'allegato n. 62 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1116. (N.d.r.)
(383) L'allegato n. 61 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1115. (N.d.r.)
(384) L'allegato n. 71 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1125. (N.d.r.)
(385) (386) L'allegato n. 61 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1115. (N.d.r.)

= Risultato dell'operazione (alleg. n. 61) (387)

il guadagno netto dell'operazione è stato di oltre 28.000.000 di lire (esattamente 28.074.725) che corrispondono ad un beneficio di oltre 39.992,48 per ognuna delle 702 casse.
Nel calcolare il guadagno è stata abbuonata al venditore la somma di £ 1.202.000 (che corrisponde a Kg. 119 di sigarette al prezzo di £ 101.000 per cassa da 10 Kg.).

Ciò in relazione ad una "perdita" che questi avrebbero subito (alleg. n. 61). (388)

Per la ripartizione del guadagno è stato seguito il criterio della compartecipazione per un certo numero di casse; le 702 casse sono così attribuite:

- 175 ad "ERNESTO & C.";
- 200 ai "RAGAZZI" (vedasi cap. 6.3, lett.B.);
- 25 al "LUNGO";
- 302 ai quattro soci principali che hanno la maggiore partecipazione.

La distribuzione degli utili è avvenuta come segue:

- ad "ERNESTO & C." è stata attribuita per ogni cassa una cifra inferiore a quanto l'organizzazione ha guadagnato per ogni cassa: ciò forse per la sua minore partecipazione al rischio; il guadagno complessivo per l'operazione, per ogni cassa, come si è visto sopra, era di £ 39.992,48; mentre a "DON ERNESTO" vengono attribuiti 32 dollari, pari a £ 20.112; questa differenza (£ 19.880,48 per cassa, pari, per 175 casse, a £ 3.479.084) va ad ingrossare il guadagno dei quattro soci principali che però da essa traggono dei premi per i soci minori;

- ai "RAGAZZI" ed al "LUNGO" viene attribuito un compenso esatto, cioè £ 39.992,48 per ogni cassa della loro partecipazione, più un premio per arrotondare la cifra.
Il premio, come si è detto, è tratto dalla somma che i quattro soci principali hanno realizzato attribuendo a "DON ERNESTO" un guadagno minore; il premio è più sensibile per il "LUNGO" (è circa 1/3 della sua parte, mentre per i "RAGAZZI" è poco più di 1/8);

(387) (388) L'allegato n. 61 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1115. (N.d.r.)

- ai quattro soci principali va, oltre la quota normale di f 39.992,48 per le 302 casse della loro partecipazione (£ 12.077.728,96), anche la somma risultante, come si è visto, dall'attribuzione a "DON ERNESTO & C." di un guadagno per cassa inferiore alla media.

  Da questa somma (£ 19.880,48 x 175 = £ 3.479.084) sono però sottratti i premi attribuiti ai "RAGAZZI" e al "LUNGO" (£ 1.601.692 pari quasi alla metà della somma).

= Responsabili del contrabbando.

- il venditore delle sigarette in territorio straniero non risulta; il commissionario è indicato con la sigla D.R. (alleg. n. 62; cfr anche nell'alleg. n. 23 il foglietto ove è annotato "Mario FELIX, di D.R."). (389)

  Non si è in grado di identificare con sicurezza la persona o l'ente così indicato.

  E' invece presumibile la consapevolezza, da parte di questo D.R., della destinazione illecita delle sigarette da lui vendute; infatti egli:

  . indica le marche servendosi del cifrario (alleg. n. 60); (390)
  . organizza o fa organizzare la spedizione su di un vagone ferroviario con falsa dichiarazione del contenuto (ciò sarà messo in rilievo nel rapporto che sulla questione compilerà il Nucleo Regionale pt di Milano);

- organizzatori della introduzione in contrabbando delle sigarette sono, come si è visto (allegato n. 61): (391)

  . i quattro soci principali:

    - TONI;
    - TITO;
    - GIORGIO;
    - COMMENDATORE;

  . DON ERNESTO & C." la cui partecipazione sembra però limitata ad un investimento di capitale: in questo caso l'espressione "DON ERNESTO" corrisponde a "FERNANDO" perchè la stessa cifra gli è stata accreditata sul notes allegato n. 37; (392)

(389) L'allegato n. 62 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1116. (N.d.r.)
(390) L'allegato n. 60 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1114. (N.d.r.)
(391) L'allegato n. 61 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1115. (N.d.r.)
(392) L'allegato n. 37 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1088. (N.d.r.)

. il "LUNGO" e i "RAGAZZI" (i ragazzi sarebbero "AGOSTO", "PIPPO", "CARLO", "MOGANO" e "LUNA", vedasi cap. 6.3, lett.B);

- responsabili dei successivi movimenti in territorio italiano delle sigarette di contrabbando, fino al consumo, sono per ora ignoti e la loro ricerca è oggetto di indagini.

E' comunque accertato (alleg. n. 44, prime righe della seconda parte) che delle vendite si occupano il "LUNGO" e "GIORGIO" i quali versano le somme ricavate dalle vendite; è interessante a questo proposito rilevare che la somma totale versata è superiore agli incassi registrati per questa operazione e si riferisce quindi probabilmente ad un più vasto ciclo di attività. (393)

11.2 - Operazione "VAGONE 2° detta anche POLLASTRO 2°

Si tratta di un'operazione di contrabbando di 736 casse di sigarette (alleg. n. 63) compiuta intorno al 13.3.1964 (alleg. n. 64). (394) (395)

= Natura della merce:
risulta con chiarezza che si tratta di sigarette estere dal raffronto fra le lettere di cui allegato n. 64 e il cifrario n. 60; in questo caso la nota in francese alleg. n. 64 oltre a notizia dei vari tipi e dei rispettivi prezzi indica anche lo imballaggio (3 o 4 casse per ogni collo)ed il numero distintivo dei singoli colli. (396) (397)

= Introduzione delle sigarette in Italia, in contrabbando:
risulta come per l'operazione "VAGONE 1°" sia dal pagamento della merce in valuta estera e dalla sua vendita successiva in valuta italiana (allegato n. 63) sia dalle annotazioni sull'alleg. n.71 che si riferisce ad un'operazione differente ma analoga a quella in esame. (398) (399)

= Sistema seguito nel contrabbando:
il sistema è uguale a quello indicato, nelle linee generali, in relazione al precedente episodio: anche qui troviamo l'indicazione di spesa di Lire 10.000.000 + f 300.000 per "svincolo" e per "carello". In più si rileva che tali somme sono state anticipate al "COMM. (alleg. n. 44) e poi rimborsate a "TONI" (alleg. n. 65). (400) (401)

---

(393) L'allegato n. 44 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1096. (N.d.r.)
(394) L'allegato n. 63 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1117. (N.d.r.)
(395) L'allegato n. 64 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1118. (N.d.r.)
(396) L'allegato n. 60 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1114. (N.d.r.)
(397) L'allegato n. 64 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1118. (N.d.r.)
(398) L'allegato n. 63 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1117. (N.d.r.)
(399) L'allegato n. 71 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1125. (N.d.r.)
(400) L'allegato n. 44 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1096. (N.d.r.)
(401) L'allegato n. 65 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1119. (N.d.r.)

= Risultato dell'operazione:
il beneficio netto ricavato dall'operazione è stato di oltre £ 29.000,000 (29.105.331).

La partecipazione dei vari associati all'operazione risulta, sia pure in modo non perfettamente esatto, dalla "situazione cassa per Giorgio" (allegato n. 44). In tale "situazione" infatti è indicato il numero di casse con cui ciascuno partecipa e la somma relativa. Tra queste persone non è indicato "LUNA" che però nella liquidazione dell'operazione risulta aver ricevuto un beneficio di £ 500.000. (402)

La distribuzione del beneficio ai partecipanti risulta dal prospetto "liquidazione dell'operazione POLLASTRO 2°" (alleg. n. 6.3), sul quale si possono fare le seguenti operazioni: (403)

. i quattro soci principali percepiscono una quota poco superiore a 3.000.000 (£ 3.071.476).
Tre quote uguali sono state attribuite al "SUPER".
Tale cifra, come si rileva dai conti manoscritti di cui alleg. n. 69, risulta dalla divisione per sette della somma di £ 21.500.331 che rappresenta il beneficio netto dell'operazione decurtato di £ 7.605.000, che sono distribuite tra gli altri partecipanti;

. "LAURO" ha ricevuto £ 2.205.000 corrispondenti ad un beneficio di $ 35 per ogni cassa (pari a £ 22.050).
Poichè il guadagno medio realizzato per ogni cassa supera le 38.000 lire, a "LAURO" è stato attribuito un beneficio minore.
Questo trattamento è analogo a quello fatto a "DON ERNESTO & C." nell'operazione "VAGONE 1°"; ciò si ritiene derivi dalla natura degli accordi su cui è basata la partecipazione di detto gruppo;

. ai minori partecipanti vengono attribuite le quote di beneficio che risultano dall'allegato n. 63 le quali non sono proporzionali al numero delle casse nè al capitale investito risultanti dalla "situazione cassa per Giorgio" (allegato n. 44) ma sono probabilmente in relazione anchè con l'effettiva partecipazione allo svolgimento dell'operazione. (404) (405)

- I conti relativi all'operazione sono stati rinvenuti manoscritti e costituiscono gli alleg. nn.66, 67, 68 e 69. Per quest'ultimo è interessante rile (406)

(402) L'allegato n. 44 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1096. (N.d.r.)
(403) L'allegato n. 6 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 996-998. (N.d.r.)
(404) L'allegato n. 63 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1117. (N.d.r.)
(405) L'allegato n. 44 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1096. (N.d.r.)
(406) Gli allegati nn. 66, 67, 68 e 69 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1120, 1121, 1122 e 1123. (N.d.r.)

vare che esso è scritto su un frammento di carta del tipo usato per le situazioni di conto corrente (alleg. nn. 40 e segg.). (407)

Nell'alleg. n. 68 è importante rilevare due cifre annotate in calce ed esattamente "54.537 versate da Mario?" "3.300 di Pietro?". Tali cifre trovano riscontro in quelle annotate a lapis sul foglietto che costituisce l'alleg. n. 70. In questo foglietto una persona la cui firma è illeggibile, accusa ricevuta della somma di £ 56.837.000 per "operazione in corso di effettuazione" in data 11.4.1964. Le cifre riportate a matita sul foglietto sono uguali a quelle annotate sull'appunto alleg.n.68 con due sole differenze: una delle due cifre è 53.537 anziche 54.537; il nome annotato a fianco delle cifre è "LUNGO" anzichè "MARIO".Dette differenze peraltro non sono tali da annullare la relazione tra i due documenti: infatti l'identità tra "MARIO" e "LUNGO" risulta anche da altri documenti (vedasi cap. 5), mentre la differenza di 1.000.000 esatto può essere variamente spiegata. (408) (409) (410)

Il foglietto alleg. n. 70 reca sul retro alcune operazioni che dimostrano come la cifra ricevuta dalla persona non identificata sia stata da questa trasformata in dollari (si rileva dal tasso 629) in due diverse operazioni, rispettivamente $ 26.770 e $ 63.500. Queste due operazioni trovano riscontro: (411)

. la prima,di $ 26.770, nello "specchio dimostrativo annesso alleg. n. 39 e costituisce un "bonifico bancario" spedito a Rosita Gibilterra il successivo giorno 13.4.1964. Questa rimessa,come si è accennato al cap. 5 in occasione della identificazione di "VELENO", fa parte della quota spettante a "VELENO" (BORDIGA Giovanni) a seguito dello scioglimento della società di cui al cap. 6.3, lett.A); (412)

. la seconda,di $ 63.500, rappresenta altro "bonifico" trascritto sul "brogliaccio" (allegato n. 35) e quindi indirizzata alla W.T.C. perchè li accreditasse sul conto dell'organizzazione. (413)

= Responsabili del contrabbando:

- il venditore in territorio straniero anche in questa operazione non è indicato. Il commissionario invece è sempre "D.R." finora non meglio identificato.

---

(407) L'allegato n. 40 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1092. (N.d.r.)
(408) L'allegato n. 68 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1122. (N.d.r.)
(409) L'allegato n. 70 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1124. (N.d.r.)
(410) L'allegato n. 68 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1122. (N.d.r.)
(411) L'allegato n. 70 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1124. (N.d.r.)
(412) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(413) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1086. (N.d.r.)

Per quanto riguarda la sua responsabilità nel contrabbando si ripete quanto esposto per l'operazione "VAGONE 1°" e cioè che le caratteristiche della spedizione della merce e l'uso del cifrario rappresentano altrettanti elementi di prova a suo carico;

- gli organizzatori dell'introduzione in contrabbando delle sigarette sono, come risulta dallo alleg. n. 63: (414)
  . i quattro soci principali:
  - "TONI";
  - "TITO";
  - "GIORGIO";
  - "COMMENDATORE;

  . "SUPER" che come si è detto al cap. 5 sarebbe un gruppo di contrabbandieri dei quali farebbe parte lo stesso FORNI;
  . "LAURO" e "FERNANDO" la cui partecipazione sembra limitata ad un investimento di capitali e cioè all'acquisto di 100 casse, indicate nella "situazione cassa per GIORGIO" (allegato n. 44) tolto il nome di "FERNANDO" e sui (415)
  prospetti di liquidazione dell'operazione (alleg. nn. 63 e 65) sotto il nome di "LAURO"; (416)

  . il gruppo dei partecipanti minori, tra i quali si distingue il "LUNGO" oltre al quale sono indicati:
  - "AGOSTO";
  - "MOGANO";
  - "LUNA";
  - "PIPPO";
  - "CARLO".

= I responsabili della vendita e della distribuzione nel territorio italiano delle sigarette introdotte in contrabbando anche per questa operazione non risultano indicati. Le annotazioni in calce all'alleg. n. 68, le ricevute di (417)
cui all'alleg. n. 70 e l'analogia con l'operazione "VAGONE 1°" fanno presumere che anche in (418)
questo caso la persona incaricata della vendita della maggior parte delle sigarette sia stato "CORDA Mario" (il "LUNGO" e "MARIO").

(414) L'allegato n. 63 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1117. (N.d.r.)
(415) L'allegato n. 44 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1096. (N.d.r.)
(416) Gli allegati nn. 63 e 65 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1117 e 1119. (N.d.r.)
(417) L'allegato n. 68 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1122. (N.d.r.)
(418) L'allegato n. 70 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1124. (N.d.r.)

11.3 - OPERAZIONE VAGONE 3°

Si tratta di uba operazione di contrabbando della quale è stato rinvenuto solo un appunto che costituisce l'alleg. n. 71. Il nome di questa operazione non risulta dal carteggio sequestrato ma le è stato attribuito per analogia dai compilatori del presente rapporto. (419)

L'operazione in esame si riferisce al contrabbando di 730 casse di sigarette, che sono elencate per marche nell'allegato citato.

La natura della merce si rileva quindi senza alcuna incertezza. L'annotazione "valore unitario merce resa al confine" seguita da "svincolo" prova che le 730 casse di sigarette sono state introdotte in Italia. Si è visto infatti che sotto l'espressione svincolo si deve intendere la liberazione della merce dai controlli doganali italiani. Mancano indicazioni relative alle date: la mancanza però della consueta documentazione induce a concludere che questa operazione sia successiva alle altre e che preceda di poco o sia contemporanea all'arresto di FORNI, avvenuto com'è noto il 21.4.1964. Nessun cenno è fatto ai responsabili di questa operazione: però il fatto di aver rinvenuto l'appunto ad esso relativo presso il FORNI, insieme col carteggio relativo alle altre due analoghe operazioni VAGONE 1° e VAGONE 2° prova la responsabilità sua e dell'organizzazione che a lui fa capo.

E' probabile che questa operazione sia quella indicata come "in corso di effettuazione" nel foglietto alleg. n. 70, che reca la data dell'11.4.1964. (420)

(419) L'allegato n. 71 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1125. (N.d.r.)

(420) L'allegato n. 70 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1124. (N.d.r.)

ALLEGATI CITATI NEL CAPITOLO 11

n. 23 - foglietto intestato "WITAG" con l'annotazione a matita dei nomi di FELIX Mario e D.R.; (CARTEGGIO FORNI); (421)

" 35 - brogliaccio; (CARTEGGIO FORNI); (422)

" 37 - notes "FERNANDO"; (423)

" 39 - "ripartizione fondo scorta e perdite registrate durante l'anno 1964"; (CARTEGGIO FORNI); (424)

" 40 - "situazione C.C. GIORGIO e TONI";(CARTEGGIO FORNI); (425)

" 44 - "situazione cassa per GIORGIO al 20.3.1964"; (CARTEGGIO FORNI); (426)

" 60 - cifrario delle marche di sigarette; (CARTEGGIO FORNI); (427)

" 61 - "conteggio delle spese sopportate durante l'operazione VAGONE 1° e distribuzione dei benefici da esso derivati"; (CARTEGGIO FORNI); (428)

" 62 - distinta della merce spedita con "VAGONE 1°";(CARTEGGIO FORNI); (429)

" 63 - "liquidazione dell'operazione POLLASTRO 2°"; (CARTEGGIO FORNI); (430)

" 64 - distinta della merce spedita con "POLLASTRO 2°"; (CARTEGGIO FORNI); (431)

" 65 - "liquidazione individuale dell'operazione POLLASTRO 2°"; (CARTEGGIO FORNI); (432)

" 66 - conteggio relativo all'operazione "POLLASTRO 2°"; (CARTEGGIO FORNI); (433)

" 67 - conteggio relativo all'operazione "POLLASTRO 2°"; (CARTEGGIO FORNI); (434)

" 68 - conteggio relativo all'operazione "POLLASTRO 2°"; (CARTEGGIO FORNI); (435)

" 69 - manoscritto relativo a contaggi dell'operazione "POLLASTRO 2°"; (CARTEGGIO FORNI); (436)

" 70 - ricevuta in data 11.4.1964 per la somma di Lire 56.837.000; (CARTEGGIO FORNI); (437)

" 71 - distinta della casse di sigarette spedite col terzo Vagone; (CARTEGGIO FORNI). (438)

(421) L'allegato n. 23 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1066. (N.d.r.)
(422) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1086. (N.d.r.)
(423) L'allegato n. 37 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1088. (N.d.r.)
(424) L'allegato n. 39 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1090-1091. (N.d.r.)
(425) L'allegato n. 40 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1092. (N.d.r.)
(426) L'allegato n. 44 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1096. (N.d.r.)
(427) L'allegato n. 60 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1114. (N.d.r.)
(428) L'allegato n. 61 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1115. (N.d.r.)
(429) L'allegato n. 62 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1116. (N.d.r.)
(430) L'allegato n. 63 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1117. (N.d.r.)
(431) L'allegato n. 64 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1118. (N.d.r.)
(432) L'allegato n. 65 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1119. (N.d.r.)
(433) L'allegato n. 66 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1120. (N.d.r.)
(434) L'allegato n. 67 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1121. (N.d.r.)
(435) L'allegato n. 68 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1122. (N.d.r.)
(436) L'allegato n. 69 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1123. (N.d.r.)
(437) L'allegato n. 70 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1124. (N.d.r.)
(438) L'allegato n. 71 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1125. (N.d.r.)

12. ACQUISTO NAVE

Un gruppo di documenti, fra quelli sequestrati al FORNI, si riferisce all'acquisto di una nave.

Acquisto nave

Nessun elemento di prova risulta finora acquisito circa illecite attività compiute con tale mezzo. Poichè però l'unica attività che risulti svolta dal FORNI e dalle persone con lui variamente associate è il contrabbando e poichè la nave è stata acquistata con i proventi di tale attività, non è da escludere che ulteriori indagini possano provare che anche questa operazione commerciale si inserisce nel quadro dell'attività contrabbandiera internazionale dell'organizzazione.

Per questo motivo e per dare ragione di quanto contenuto nei documenti concernenti l'acquisto di tale mezzo si dà atto di quanto risulta dal loro esame.

= Identificazione della nave

Nei documenti risultano riferimenti ai seguenti nomi di navi:

. espressione generica "nuovo mezzo":
appare sui seguenti documenti:
.. "brogliaccio" (alleg. n. 35) dove il nuovo mezzo è indicato con le iniziali "N.M."; (439)
.. situazioni di C.C. di Giorgio e Toni (allegato n. 40)e di Tito (alleg. n. 41); (440)
.. notes Fernando (alleg. n. 37 dove è indicato con la sola parola "mezzo": la stessa operazione trova riscontro, pur senza preciso riferimento, nel "C.C.Don Ernesto" alleg.n.38); (441) (442)

. denominazione "NADIA":
appare soltanto nel documento intestato "conto capitale impiegato" (alleg. n. 72); (443)

. denominazione "OLD STAR":
appare sull'appunto manoscritto (alleg. n. 73); (444)

. denominazione "ARLENE":
è stata rilevata attraverso indagini in relazione all'itinerario descritto nel prospetto allegato n. 76 e sembra trovi riscontro nell'indicazione "HARLENE" apposta su mezza banconota da 20 franchi belgi (alleg. n. 77). (445) (446)

(439) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1086. (N.d.r.)
(440) Gli allegati nn. 40 e 41 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1092 e 1093. (N.d.r.)
(441) L'allegato n. 37 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1088. (N.d.r.)
(442) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)
(443) L'allegato n. 72 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1126. (N.d.r.)
(444) L'allegato n. 73 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1127. (N.d.r.)
(445) L'allegato n. 76 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1130. (N.d.r.)
(446) L'allegato n. 77 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1131. (N.d.r.)

- Le quattro denominazioni sembra debbano riferirsi alla stessa nave e cioè alla nave "ARLENE" di proprietà della S.A. SESTRI di Panama, battente bandiera panamense, precedentemente denominata "SIRIUS S." e "SOEMBA" sotto bandiera olandese.

  La corrispondenza risulta dai seguenti elementi:
  . corrispondenza "NADIA-OLD STAR": il prospetto "conto capitale impiegato" che come si è detto contiene il nome "NADIA" indica la ripartizione della partecipazione fra "ERNESTO" e "TONI & C." rispettivamente col 60% pari a $ 50.760 e col 40% pari a $ 33.840.
  Tale ripartizione trova esatto riscontro in quella indicata sull'appunto manoscritto, allegato n. 73, dove il "mezzo" è denominato "OLD STAR". (447)
  In questo appunto la partecipazione di "Ernesto"è indicata ancora nel 60% mentre quella di "Toni & Cia" è indicata nel 32,50% mentre il 7,50% è attribuito a "RAG".
  Nello stesso alleg. n. 73 risulta la cifra totale dell'investimento di 84.600 dollari ed altri elementi della partecipazione finanziaria (448) sui quali si avrà occasione di ritornare più avanti;

  . corrispondenza della nave indicata come "NADIA" e come "OLD STAR" con il "nuovo mezzo": risulta dalla corrispondenza fra le cifre indicate nei conti correnti individuali "GIORGIO" e "TONI" (alleg. n. 40) e "TITO" (alleg. n. 41) con (449) la percentuale del 32,50% indicata nell'allegato n. 73. (450)
  L'esattezza di questa affermazione risulterà interamente chiarita dall'esame dell'operazione finanziaria che verrà sviluppato più avanti:

  . l'identificazione di questa nave (NADIA, OLD STAR, NUOVO MEZZO) con l'"ARLENE" può essere stabilita attraverso le relazioni che esistono fra il prospetto alleg. n. 72, dove si tratta (451) della nave, e dei due allegati nn. 75 e 76, dove si tratta di una nave non nominata ma che è (452) stata sicuramente identificata nell'"ARLENE";
  .. identificazione dell'"ARLENE":
  il prospetto alleg. n. 76 descrive fra l'altro l'itinerario della nave cui si riferisce. (453)

(447) (448) L'allegato n. 73 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1127. (N.d.r.)
(449) Gli allegati nn. 40 e 41 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1092 e 1093. (N.d.r.)
(450) L'allegato n. 73 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1127. (N.d.r.)
(451) L'allegato n. 72 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1126. (N.d.r.)
(452) Gli allegati nn. 75 e 76 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1129 e 1130. (N.d.r.)
(453) L'allegato n. 76 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1130. (N.d.r.)

Poichè tale itinerario tocca il porto italiano di Catania, è stato possibile identificare la nave in esso descritta per l'"ARLENE". Infatti, indagini svolte dal Nucleo pt di Catania(alleg. n. 78) hanno consentito di stabilire che la predetta nave è giunta in quel porto il 3.5.1964 proveniente da Boulogne sur Mer, da dove era partita il giorno 17 del mese precedente, sempre con un giorno di ritardo sul programma stabilito nell'alleg. n. 76, con un carico di 500-600 tonn. di ferro-manganese, carico corrispondente a quello indicato nel ripetuto alleg. n. 76;

.. corrispondenza fra la nave "ARLENE" di cui al prospetto alleg. n. 76 e quella cui si riferisce il prospetto alleg. n. 75: tale corrispondenza si rileva chiaramente dal fatto che in entrambi i casi è prevista la stessa spesa giornaliera di 53 lire sterline che aumenta di 15 lire sterline per i giorni di navigazione; inoltre i due prospetti appaiono a prima vista scritti con la stessa macchina e probabilmente dalla stessa mano;

.. corrispondenza fra la nave "ARLENE", di cui ai citati prospetti alleg. n. 75 e 76 e la nave "NADIA" di cui al prospetto allegato n. 72: si rileva dalla coincidenza tra le cifre di cui al prospetto alleg. n. 72,che è un rendiconto e quindi indica somme effettivamente spese, e le cifre del prospetto allegato n. 75, che è un preventivo e quindi contiene cifre arrotondate. Nonostante lo arrotondamento e nonostante il cambio, la corrispondenza delle cifre è in genere facilmente riscontrabile. Valga ad esempio la spesa per l'assicurazione nave ed equipaggio che nel rendiconto è indicata in 283.874 pesatas e nel preventivo in 284.000.

= Risultato delle indagini sull'attività dell'"ARLENE"

Poichè dalle indagini svolte dal Nucleo pt di Catania è risultato che la nave "ARLENE" era stata

(454) L'allegato n. 78 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1132-1133. (N.d.r.)

(455) (456) (457) L'allegato n. 76 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1130. (N.d.r.)

(458) L'allegato n. 75 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1129. (N.d.r.)

(459) Gli allegati nn. 75 e 76 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1129 e 1130. (N.d.r.)

(460) (461) L'allegato n. 72 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1126. (N.d.r.)

(462) L'allegato n. 75 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1129. (N.d.r.)

appoggiata alla locale agenzia marittima "F.lli Todaro" dall'altra agenzia marittima "S.p.A. Stefano Calderoni" di Genova, sono state svolte ulteriori indagini a quella sede, dove è stato interrogato il procuratore della società, sig. Calderoni Mario, dalle cui dichiarazioni, fra l'altro, è risultato (alleg. n. 79 e p.v.di interrogatorio annesso): (463)

- dell'attività della nave si è interessata la società OOST ATLANTIC LIJN N.V. di Rotterdam di cui agli alleg. nn. 72 e 77; (464)
- armatore della nave era tale Daniele MARTINEZ, Gran Via Ramon y Cajal, 5, Valencia (Spagna). Costui è noto a questo Comando perchè in rapporti di affari con organizzatori contrabbandieri italiani rifugiatisi in Spagna da dove continuano ad organizzare il contrabbando dei tabacchi verso l'Italia.
  Egli inoltre è da identificarsi probabilmente nel "DANIEL" indicato nel "conto capitale impiegato" (alleg. n. 72). (465)

= Descrizione della operazione finanziaria per lo acquisto della nave

L'operazione finanziaria che ha portato all'acquisto della nave e della quale è già stato fatto sopra cenno, può essere così ricostruita:

- l'acquisto è stato trattato in fiorini olandesi e di esso si è occupata la società olandese "OOST ATLANTIC LIJN" di Rotterdam, indicata nel prospetto sotto l'abbreviazione "OOST A.L." (i rapporti del FORNI e dei suoi associati con tale società si possono rilevare anche dal biglietto da visita allegato n. 77; il numero 112695 di Rotterdam corrisponde al telefono della predetta società); (466)
- capitale investito.....$ 84.600;
- quote di partecipazione:
  . "ERNESTO" 60% = ...$ 50.760;
  . "TONI & CO." 40% =.....$ 33.840(allegato n. 72).
  La partecipazione di "TONI & CO." può essere a sua volta così ripartita:
  .. TONI 10,833333%, pari a ....$ 9.165

(463) L'allegato n. 79 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1134-1136. (N.d.r.)
(464) Gli allegati nn. 72 e 77 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1126 e 1131. (N.d.r.)
(465) L'allegato n. 72 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1126. (N.d.r.)
(466) L'allegato n. 77 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1131. (N.d.r.)

.. TITO, 10,833333%, pari a.....$ 9.165;
.. GIORGIO, 10,833333%, pari a...$ 9.165;
in totale cioè 32,50%, pari a.$27.495(allegati nn. 40 e 41); (467)
.. "RAGAZZI" o "MASINO", secondo le due diverse indicazioni degli allegati nn. 73 (468)
(le espressioni usate sono "RAG" e"RAGZ")
e 74, 7,50%, pari a.....$ 6.345.

- La somma complessivamente investite di 84.600 dollari USA, la cui proprietà percentuale è stata sopra descritta, è stata materialmente costituita come segue:

. partecipazione di "ERNESTO":
la somma occorrente è stata di $ 50.760 che sono stati prestati a "FERNANDO" in due riprese:
.. i primi 25.760 dollari fanno parte del prelevamento effettuato da "TITO" a Basilea, indicato sul brogliaccio come "prelevamento TITO per N.M. $ 42.000" (allegato n. 35) e nell'appunto manoscritto (469)
(alleg. n. 74) "prelevati a Basel 40.000+ (470)
2.000".
Tale prestito è indicato sul conto corrente "DON ERNESTO" (alleg. n. 38) sotto la (471)
voce "prestati a Fernando a Rotterdam"
ed è riportato sul notes "FERNANDO" sotto la voce "anticipato per acquisto mezzo $ 25.000 + 25.760";
.. la seconda parte della somma è stata prestata da FORNI a FERNANDO direttamente
ed è indicata sull'appunto manoscritto
(alleg. n. 74) sotto la voce "per Ernesto (472)
$ 25.760 +25.000"; trova riscontro nello
appunto manoscritto (alleg. n. 73) dove (473)
tra l'altro è scritto: "FERNAN. IN.
25.000"; trova inoltre riscontro nel conto corrente "DON ERNESTO" dove è indicata sotto la voce "prestate a FERNANDO a Zurigo $ 25.000" ed infine, come si è detto sopra, nel notes "FERNANDO" dove è scritto "anticipato per acquisto mezzo $ 25.000+ 25.760".

Per quanto riguarda la rimanente partecipa-

(467) Gli allegati nn. 40 e 41 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1092 e 1093. (N.d.r.)
(468) Gli allegati nn. 73 e 74 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1127 e 1128. (N.d.r.)
(469) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1086. (N.d.r.)
(470) L'allegato n. 74 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1128. (N.d.r.)
(471) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)
(472) L'allegato n. 74 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1128. (N.d.r.)
(473) L'allegato n. 73 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1127. (N.d.r.)

zione del 40% ($ 33.840) la cui suddivisione in quote di proprietà fra TONI, TITO,GIORGIO ed i RAGAZZI si è vista sopra, essa è stata costituita in parte col prelevamento a Basilea di $ 40.000, una parte dei quali, come si è visto, era stata prestata a FERNANDO ed in parte con una successiva spedizione a Rotterdam di $ 19.600 (alleg. n. 74). (474)

Tali somme trovano esatto riscontro nelle indicazioni risultanti dai conti correnti di GIORGIO, TONI e TITO (allegati nn. 40 e 41) da cui risultano le partecipazioni di queste tre persone all'acquisto del "nuovo mezzo". (475)

Nel conto corrente "MASINO" (alleg. n. 42) non è invece indicata la partecipazione di questi per $ 6.345, come risulta dall'allegato n. 74. (476) (477)

Risulta così confermato che il danaro relativo ai conti correnti è quello custodito in banca a Basilea con l'intervento della WEITNAUER TRADING COMPANY.

= Conclusione

Questa serie di documenti descrive una associazione che ha per fine l'acquisto e la gestione di una nave; l'uso dei proventi del contrabbando, dei falsi nomi, la coincidenza delle persone con quelle facenti parte delle associazioni per delinquere descritte nel capitolo 6 sono altrettanti indizi che anche questa associazione si sia costituita con l'intento di commettere più delitti di contrabbando con l'uso della nave acquistata.
Mancano però, fino ad oggi, prove che la nave stessa sia stata poi effettivamente destinata al contrabbando.

Si ritiene comunque interessante mettere in rilievo come, nonostante che la partecipazione del gruppo FORNI all'acquisto della nave sia minoritaria, tutto il danaro occorrente per l'acquisto stesso è stato da questo gruppo anticipato. Il che oltre a confermare la potenza economica del gruppo FOR

(474) L'allegato n. 74 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1128. (N.d.r.)
(475) Gli allegati nn. 40 e 41 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 1092 e 1093. (N.d.r.)
(476) L'allegato n. 42 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1094. (N.d.r.)
(477) L'allegato n. 74 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1128. (N.d.r.)

NI, dimostra che la partecipazione minoritaria non fu dovuta a deficienza di fondi ma a precisa volontà i cui motivi peraltro non sono noti.

ALLEGATI CITATI NEL CAPITOLO 12

n. 35 - "brogliaccio"; (CARTEGGIO FORNI); (478)

" 37 - notes "FERNANDO"; (CARTEGGIO FORNI); (479)

" 38 - conto corrente "DON ERNESTO"; (CARTEGGIO FORNI); (480)

" 40 - "situazione c.c. GIORGIO e TONI";(CARTEGGIO FORNI); (481)

" 41 - "situazione c.c. TITO"; (CARTEGGIO FORNI); (482)

" 42 - "situazione c.c. MASINO e VELOCE"; (CARTEGGIO FORNI); (483)

" 72 - "conto capitale impiegato - acquisto "NADIA"; (CARTEGGIO FORNI); (484)

" 73 - appunto manoscritto relativo all'acquisto"OLD STAR" e ad altre operazioni; (CARTEGGIO FORNI); (485)

" 74 - appunto manoscritto con conteggi relativi all'acquisto della nave; (CARTEGGIO FORNI); (486)

" 75 - "calcolo spese fisse" relativo alla nave "ARLENE"; (CARTEGGIO FORNI); (487)

" 76 - "risultato provvisorio dal 20 marzo al 2 maggio '64" (CARTEGGIO FORNI); (488)

" 77 - biglietti da visita con indicazione relativa alla OOST ATLANTIC LIJN e mezza banconota da 20 franchi belgi; (CARTEGGIO FORNI); (489)

" 78 - nota n. 1434 del 28.1.1965 del Nucleo pt di Catania relativa alla nave "ARLENE"; (490)

" 79 - nota n. 1546 del 30.1.1965 del Nucleo Regione pt di Genova relativa alla nave "ARLENE" con annesso p.v. di interrogatorio del sig. Mario CALDERONI. (491)

---

(478) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1086. (N.d.r.)
(479) L'allegato n. 37 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1088. (N.d.r.)
(480) L'allegato n. 38 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1089. (N.d.r.)
(481) L'allegato n. 40 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1092. (N.d.r.)
(482) L'allegato n. 41 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1093. (N.d.r.)
(483) L'allegato n. 42 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1094. (N.d.r.)
(484) L'allegato n. 72 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1126. (N.d.r.)
(485) L'allegato n. 73 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1127. (N.d.r.)
(486) L'allegato n. 74 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1128. (N.d.r.)
(487) L'allegato n. 75 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1129. (N.d.r.)
(488) L'allegato n. 76 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1130. (N.d.r.)
(489) L'allegato n. 77 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1131. (N.d.r.)
(490) L'allegato n. 78 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1132-1133. (N.d.r.)
(491) L'allegato n. 79 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1134-1136. (N.d.r.)

13. APPUNTI VARI

Appunti vari

Il carteggio sequestrato a FORNI Elio conteneva oltre alla documentazione esaminata nei capitoli precedenti, pochi altri appunti dei quali si dà qui di seguito un breve cenno.

13.1- Appunti relativi alle falsificazioni di documenti di identità (alleg. n. 80). (492)

Sono costituiti da due foglietti dattiloscritti contenenti le generalità e le caratteristiche fisiche che dovevano risultare sui falsi documenti intestati rispettivamente a ELMI Franco e a GAGGIOLO Luciano.
Su ciascuno dei due appunti un'annotazione dattiloscritta in rosso ricorda che i documenti avrebbero dovuto portare la stessa residenza.
Unito ai predetti due foglietti è stato rinvenuto un terzo che richiama l'attenzione sulla necessità di firmare i documenti soggiungendo che i passaporti avrebbero dovuto essere firmati solo con penna a sfera, evidentemente per evitare le "sbavature" che un inchiostro normale avrebbe provocato nel posto dove era stata cancellata la precedente autentica firma.

Si tratta di tre appunti che fanno sistema fra loro e a loro volta si riferiscono ai reati di falsità già riferiti alla S.V.Ill.ma dalla Squadra Mobile della Questura di Milano con suo citato rapporto giudiziario n. 189206/Mob/Sez.I del 27.4.1964.

13.2- Biglietto da visita di "J H GRAF" (alleg. n. 81) (493)

Si tratta di un biglietto da visita della persona citata che risulta essere consigliere delegato della società "TUXEDO LTD".

Tale società è una impresa commerciale di sigarette nota per precedenti rapporti con i contrabbandieri operanti ai danni del nostro Paese con base a Gibilterra o a Tangeri.
Sul retro di tale biglietto un indirizzo di Tangeri indica il domicilio del "GRAF".

13.3- Indirizzo dattiloscritto dell'agenzia F.S. MERAVIGLI di Dario MOLINARI in Milano (alleg. n. 81) (494)

Si tratta di un indirizzo di un'agenzia presso la quale è possibile che il FORNI si sia appoggiato per la sua attività illecita.

(492) L'allegato n. 80 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1137-1138 (N.d.r.)
(493) (494) L'allegato n. 81 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1139-1140. (N.d.r.)

Lo stesso foglietto contiene inoltre l'indicazione del l'agenzia n. 10 della Banca Nazionale del Lavoro in Milano.

13.4- Appunto manoscritto (alleg. n. 81) (495)

Si tratta di un appunto sul quale è annotata la domanda "cosa deve fare Rosa?" e con la risposta "continuare a scrivergli sullo stesso tono dicendogli che si riserva di mandargli l'indirizzo". Seguono altre annotazioni.
E' possibile che l'appunto si riferisca ai rapporti tra FIORE Rosa e GRECO Salvatore il quale essendo colpito da mandato di cattura non era in condizioni di intrattenere una regolare corrispondenza epistolare con la citata FIORE Rosa.

Circa i rapporti tra GRECO e la FIORE si rinvia a quanto se n'è detto al cap. 3.

Sul retro dello stesso appunto è indicato il nome e l'indirizzo dell'avv. Guido MONACO di Roma che potrebbe essere l'autore dei consigli contenuti sull'appunto.

13.5- Appunti vari con indirizzi (alleg. n. 82) (496)

Si tratta dei seguenti indirizzi scritti ciascuno su un diverso foglietto:

= M. DOROZNAK - chez M. GAMBINI, 44 Rue Louvre, Paris 1°: è indirizzo di cui il FORNI nel suo interrogatorio riconosce la proprietà dichiarando che si tratta di un suo amico estraneo all'ambiente contrabbandiero (alleg. n. 11, pag. n. 15); (497)

= "Senores DURAN, Calle Tiziano 103 B J D Palma de Mallorca, Espana".

Circa questo indirizzo il FORNI dichiara nel suo interrogatorio che si tratta del cognato della SERRANO VIDONDO (alleg. n. 11, pag. n. 15); (498)

= Iugosped Rade Koncava, 44/11 K.R. KR ZNARIC. RIJEKA tel. 2251 Dir. Brankov";

si tratta di indicazioni relative all'ente di stato iugoslavo che cura le spedizioni, ed esattamente al direttore della sede di Rijeka (Fiume). Tale ente è risultato in passato in contatto con organizzazioni di contrabbandieri.

(495) L'allegato n. 81 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1139-1140. (N.d.r.)
(496) L'allegato n. 82 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1141-1142. (N.d.r.)
(497) (498) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1041. (N.d.r.)

Il FORNI nel proprio interrogatorio non ha fornito alcuna spiegazione, includendolo nella giustificazione generale che ha fornito secondo cui tutto il carteggio sarebbe appartenuto al misterioso GRIMALDI.

= "TOMPARIS 43 Aktia Miaoluli Skouze - Piraus (PAPASTATROS)".

Si tratta evidentemente di un esponente della nota omonima casa fabbricante di sigarette. Anche di questo appunto il FORNI non riconosce la proprietà.

= "OLIVIERI Giuseppe".

Si tratta di un noto contrabbandiere genovese già condannato per contrabbando, imputato in altri procedimenti ancora in corso, tra l'altro anche insieme allo stesso FORNI.
Di questo appunto il FORNI ha ammesso la proprietà (alleg. n. 11, foglio n. 15). (499)

= "MONTALBETTI Mario".

Si tratta di un altro importante contrabbandiere più volte condannato e noto soprattutto per una specializzazione nei traffici a mezzo di vagoni ferroviari.
Dall'alleg. n. 18, pag. n. 3, risulta, fra l'altro (500)
che egli è stato chiamato più volte dall'apparecchio telefonico installato nel domicilio di LEVERATTO Edilio del quale usava servirsi il FORNI nei suoi soggiorni a Milano prima di prendere in affitto l'appartamento ove fu poi arrestato.

= "SAINT PAUL de VENCE".(indirizzo di un ristorante di Parigi).

= "S.I.O.-Viaggi-Turismo-Cambio".

Si tratta di un'agenzia di viaggi alla quale il FORNI deve aver fatto capo per i suoi frequenti spostamenti.

13.6- Portafoglio vuoto e fotografia recente di FORNI Elio (alleg. n. 83). (501)

13.7- Conclusione sugli appunti.

Gli appunti esaminati in questo capitolo sono quasi tutti collegati con l'attività illecita del FORNI anche prescindendo da quelli strettamente connessi con

(499) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1041, (N.d.r.)
(500) L'allegato n. 18 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1054-1057. (N.d.r.)
(501) L'allegato n. 83 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1143. (N.d.r.)

i documenti falsi, tutti gli altri contengono indirizzi di contrabbandieri o di commercianti di sigarette e solo pochi si riferiscono ad indirizzi i cui titolari non sono stati identificati.

ALLEGATI CITATI NEL CAPITOLO 13

n. 11 - p.v. di interrogatorio di FORNI Elio da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza; (502)

" 18 - p.v. rilevamento telefonate interurbane ed internazionali effettuate dall'apparecchio di Milano intestato a LEVERATTO Edilio; (503)

" 80 - n. 3 biglietti relativi ai documenti di identificazione falsa; (CARTEGGIO FORNI); (504)

" 81 - n. 3 biglietti intestati rispettivamente "J.H.GRAF" "Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia n. 10" e "cosa deve fare Rosa?"; (CARTEGGIO FORNI); (505)

" 82 - n. 8 biglietti intestati rispettivamente "DOROZNAK" "IUGOSPED"; "TOMPARIS"; "DURAN"; "OLIVIERI Giuseppe";"SAINT PAUL DE VENCE"; "S.I.O." e "MONTALBETTI Mario"; (CARTEGGIO FORNI); (506)

" 83 - portafoglio e fotografia di FORNI Elio; (CARTEGGIO FORNI). (507)

(502) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1026-1041. (N.d.r.)
(503) L'allegato n. 18 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1054-1057. (N.d.r.)
(504) L'allegato n. 80 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1137-1138. (N.d.r.)
(505) L'allegato n. 81 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1139-1140. (N.d.r.)
(506) L'allegato n. 82 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1141-1142. (N.d.r.)
(507) L'allegato n. 83 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1143. (N.d.r.)

SCHEMA DEL TRAFFICO DI SIGARETTE

Sintesi e coordinata

AZIENDE INDUSTRIALI ESTERE

W.T.C.

AZIENDE COMM/LI ESTERE

ERNESTO | MENICONI | D. R. | COMM.

GROSSISTI - MEDIATORI - PROCACCIATORI D'AFFARI

WITAG | M.FELIX | OSTERLI

SPEDIZIONIERI

ASSOC/NE VIA MARE		ASSOC/NE FERROVIA		"TERZA" ASSOC/NE		NAVE ARLENE	
FORNI	operarono	FORNI	operarono	FORNI	operarono	FORNI	operarono
CRISTOF.	VELOCE	CRISTOF.	VAGONE 1°	CRISTOF.	VAGONE 1°	CRISTOF.	non accertato
GRECO	ZAMORRA	GRECO	VAGONE 2°	GRECO	e forse altre successive	GRECO	
BORDIGA	MASINO	COMM.	ed altre precedenti	"Super"		"Don Ernesto"	
CORDA ed ALTRI	PIETRO e altre precedenti	CORDA ed altri		CORDA ed altri		RAGAZZI MASINO	

VIOLAZIONE DELLA VIGILANZA DOGANALE ITALIANA

ORGANIZZAZIONI CONTRABBANDIERE PER LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA

14. SINTESI E CONCLUSIONI

14.1.- S i n t e s i

Sembra utile, prima di concludere, una sintesi di quanto si è finora esposto.

- Il 21.4.1964 è stato arrestato a Milano FORNI Elio: presso di lui è stato rinvenuto, oltre a numerosi falsi documenti di identità, anche un carteggio relativo ad attività di contrabbando svolta in forma associata (cap. 1).

- FORNI è un noto contrabbandiere internazionale di tabacchi ed è sospettato di svolgere anche altri traffici illeciti, specie nel campo degli stupefacenti (cap. 2).

- Dopo l'arresto FORNI è stato interrogato ed ha negato di essere il titolare del carteggio sequestratogli la cui proprietà ha attribuito a certo Emile GRIMALDI.
  Contestatogli che proprio lui era in possesso di un falso passaporto con questo nome e con la propria fotografia, ha fornito un'artificiosa giustificazione, basata sulla esistenza di un vero e di un falso Emile GRIMALDI, entrambi contrabbandieri. Egli stesso, che sarebbe il GRIMALDI falso, si sarebbe prestato a custodire il carteggio del vero GRIMALDI.
  A parte l'evidente inattendibilità di questa dichiarazione, dall'esame accurato del carteggio si sono potuti raccogliere chiari elementi di prova che esso è proprio del FORNI-GRIMALDI.
  Oltre a questa dichiarazione, con la quale intendeva respingere le responsabilità che risultavano dal carteggio, il FORNI ammetteva di aver in passato svolto contrabbando e spiegava in vario modo rapporti con altri contrabbandieri e situazioni sospette, riferite alla sua passata attività (cap. 3 e 4).
  Dall'esame dei documenti costituenti il carteggio appariva, come prima difesa predisposta dal suo compilatore, la adozione di nomi convenzionali per quasi tutte le persone in esso citate. Occorreva quindi porre in atto indagini tendenti ad identificarle.
  Per i principali responsabili era possibile stabilire identificazioni sicure ed in particolare si

poteva stabilire che lo stesso FORNI era indicato come "TONI", che GRECO Salvatore (altro noto contrabbandiere internazionale e mafioso) era indicato come "TITO" o come "STEVO", che CRISTOFORETTI Pino (anch'egli notissimo trafficante) appariva come "GIORGIO" e che BORDIGA Giovanni (anche lui noto contrabbandiere) corrispondeva al nome di "VELENO" o di "LULU'".
Altre identificazioni erano stabilite, alcune con sicurezza, altre come possibili. Per molti nomi però di stranieri o di figure di secondo piano, non si poteva indicare con sufficiente attendibilità la persona corrispondente.
Le ipotesi fatte, anche verosimili, non vengono riferite perchè rappresentano piuttosto spunto per indagini che non risultato di esse (cap. 5).
Proseguendo l'esame del carteggio di FORNI si constatava come esso contenesse la descrizione di una serie di operazioni di contrabbando ed inoltre documenti contabili di varia natura attraverso i quali era possibile ricostruire con sicurezza la struttura delle associazioni che tali operazioni avevano organizzato.
Risultava infatti che, sempre facendo perno sul FORNI e con poche varianti nei componenti, ben quattro successive forme associative avevano avuto vita nel breve periodo di quattro mesi non completi (1.1.1964-15.4.1964), cui si riferisce il carteggio: tre di queste società avevano avuto per scopo la commissione di contrabbando, mentre la quarta aveva acquistato una nave, da destinare presumibilmente alla stessa illecita attività.

Le tre associazioni per delinquere potevano così delinearsi:

- società per il contrabbando via mare:
  . probabilmente preesisteva al 1.1.1964;
  . ne facevano parte, con uguale investimento di dollari 25.000 ciascuno FORNI, GRECO, CRISTOFORETTI e BORDIGA;
  . la società aveva organizzato e portato a termine quattro operazioni di contrabbando di sigarette estere introdotte (o tentate di introdurre) per via mare nel territorio doganale italiano;
- società per il contrabbando a mezzo vagoni fer-

roviari:
  . probabilmente preesisteva al 1.1.1964 e comunque era coesistente a quella "via mare";
  . ne facevano parte, con uguale partecipazione, FORNI, GRECO, CRISTOFORETTI e anzichè BORDIGA, IL "COMMENDATORE";
  . la società aveva organizzato e portato a termine nel periodo considerato almeno due operazioni di contrabbando di sigarette estere, introdotte su vagoni ferroviari nel territorio doganale italiano;
- terza società, che avrebbe anch'essa compiuto contrabbando a mezzo vagoni ferroviari:
  . il 13.4.1964 si scioglieva la società per il contrabbando via mare;
  . con la stessa data si ricostituiva su basi più larghe quella per il contrabbando a mezzo vagoni: ad essa infatti oltre ai tre soci principali, FORNI, GRECO e CRISTOFORETTI, partecipavano, sia pure in misura minore, altre nove persone, tra le quali è stato identificato con sicurezza soltanto CORDA Mario, detto il "LUNGO".

L'attività di queste organizzazioni contrabbandiere determinava un danno grave per lo Stato, valutabile intorno a mezzo miliardo nel trimestre esaminato (cap. 6).
Le singole operazioni di contrabbando venivano compiutamente descritte nei rispettivi aspetti contabili; una di esse veniva riconosciuta con sicurezza per un episodio nel quale l'intervento del dispositivo di vigilanza della Guardia di Finanza aveva consentito la cattura di un natante contrabbandiere ed il sequestro di parte del carico; in altri casi si trovava traccia di perdite dai contrabbandieri, dovute evidentemente all'efficacia di tale dispositivo, ma non era facile ricongiungere con sicurezza le notizie solo contabili del carteggio FORNI con le vicende operative (cap. 7, 8, 9, 10 e 11), pur giungendo a formulare ipotesi attendibili sulla identificazione di due operazioni.
Il carteggio FORNI, come si è visto, descriveva lo acquisto di una nave, operazione per la quale i principali contrabbandieri si associavano nuovamente in una diversa formazione; si è detto che non risulta finora che la nave sia stata impiegata nel contrabbando, anche perchè l'acquisto è stato per-

fezionato proprio pochi giorni prima dell'arresto di FORNI. Si tratta comunque di una operazione sospetta sotto ogni punto di vista, e che prova la potenza economica del gruppo FORNI, che ha anticipato anche i fondi necessari al gruppo probabilmente spagnolo con cui si è associato (cap. 12).
Il carteggio FORNI comprende infine alcuni appunti slegati fra loro, ma praticamente tutti riconducibili alla attività di organizzatore di contrabbando al livello internazionale svolta dal FORNI in forma professionale.

14.2.- Descrizione dei reati rilevati

Le considerazioni che seguono, non intendono in alcun modo prevenire il risultato dell'istruttoria ma rispondono al dovere di rendere noto alla S.V. Ill.ma il pensiero dei compilatori del presente atto circa quanto è risultato dall'esame del carteggio sequestrato e dalle indagini svolte.

= Associazione per delinquere

La organizzazione dei gruppi contrabbandieri, così come descritta nelle pagine che precedono e particolarmente al cap. 6, sembra configurare con chiarezza il reato di associazione per delinquere.
Tale reato risulta commesso non una sola volta ma più volte; si può infatti stabilire che ogni volta che il gruppo contrabbandiero si è organizzato in diversa struttura, ciò ha avuto come presupposto una rinnovazione della volontà associativa e come conseguenza la nascita di una nuova associazione.
La tesi secondo cui una sola associazione di tre responsabili, FORNI, GRECO e CRISTOFORETTI, si sarebbe volta a volta associata con altre persone, non trova riscontro nella documentazione e d'altra parte non avrebbe altro risultato che quello di aggiungere alla serie delle associazioni rilevate quella preliminare fra i tre.
Si può, peraltro, forse ammettere il vincolo teleologico fra le associazioni, considerando che lo scopo delittuoso è sempre stato il contrabbando, sia pure commesso in modi ed in circostanze diverse.
Altro punto che sembra di poter stabilire è che il reato di associazione per delinquere è stato commesso non soltanto da coloro che si sono associa-

ti per così dire "formalmente" e cioè versando inizialmente una somma necessaria per la costituzione di una vera e propria società di fatto, ma anche da coloro che con tale società hanno operato stabilmente, sia come finanziatori esterni, sia perchè legati ad essa da rapporti che potrebbero definirsi di dipendenza se il compenso non fosse stato in genere commisurato agli utili "sociali".
La consapevolezza di essere in rapporto stabile con una società il cui scopo era notoriamente il contrabbando e la partecipazione volontaria alle sue imprese delittuose ed alla ripartizione degli illeciti profitti, non lascia dubbi sulla piena responsabilità di costoro nel reato qui considerato.
Si può concludere che per i responsabili che sono anche soci è da ritenere verificata l'ipotesi dell'associato promotore ed organizzatore, mentre sia i responsabili che hanno operato come finanziatori esterni, sia quelli che hanno agito come dipendenti-partecipi degli utili, debbono essere considerati associati a livello normale.
Per tutte le associazioni si configura l'aggravante (oggettiva) del grave danno recato all'offeso dal reato.
Raramente, almeno nell'esperienza dei compilatori del presente rapporto è stato raccolto un così persuasivo materiale di prova su tutti gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere: i forti capitali in gioco, la necessità di condurre vita nomade e clandestina, hanno evidentemente indotto gli associati a garantirsi vicendevolmente con una contabilità accurata ed analitica; alle loro associazioni in certi casi manca soltanto il rogito notarile che ne attesti la costituzione e lo statuto!

Circa le singole associazioni si possono individuare le seguenti responsabilità:

- associazione per delinquere tra FORNI ed i dirigenti della WEITNAUER TRADING COMPANY: si tratta almeno dei due firmatari della lettera del 21.2.1964 (alleg. n. 34), i cui nomi sono per ora ignoti: tale vincolo associativo si manifesta nella gestione dei fondi di cui FORNI dispone e che sono di proprietà sua o dei "conti correnti". (508)

(508) L'allegato n. 34 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1085. (N.d.r.)

Come si è detto al cap. 6 l'uso del nome falso di GRIMALDI nella corrispondenza col FORNI e l'ovvia conoscenza del regime di monopolio esistente in Italia provano che le relazioni di affari esistenti in modo permanente fra FORNI ed i dirigenti della W.T.C., sono caratterizzate dalla presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere, commesso quindi da FORNI e da due ignoti dirigenti della W.T.C.; si tratta di reato commesso all'estero da cittadino italiano e da ignoti presunti stranieri.

- Associazione per delinquere tra FORNI ed i due contrabbandieri indicati nei documenti come "DON ERNESTO", uno dei quali è "LAURO LARIOS Juan", e l'altro, detto "FERNANDO", non è stato identificato; il reato è stato commesso all'estero da cittadino italiano e da stranieri.

- Associazione per delinquere attraverso la commissione di più delitti di contrabbando via mare. I responsabili sono:

  . FORNI Elio, detto TONI, nella sua qualità di socio al 25%;
  . GRECO Salvatore, detto TITO, nella sua qualità di socio al 25%;
  . CRISTOFORETTI Giuseppe, detto PINO o GIORGIO nella sua qualità di socio al 25%;
  . BORDIGA Giovanni, detto VELENO o LULU', nella sua qualità di socio al 25%;
  . CORDA Mario, detto MARIO e il LUNGO, il quale, sotto il falso nome di CALVI Angelo, ha affittato in Genova (P.zza dell'Agnello, 2/41) un ufficio del quale aveva fatto il recapito della corrispondenza dell'associazione contrabbandiera.

Altre persone o gruppi di persone hanno avuto relazioni con questa associazione (Super, Manolo, Diego, Blond, Andres, Gianni, J.M.M., Mazzarella, Masino e Pietro) ma gli elementi finora raccolti non sembrano sufficienti a provare a loro carico l'esistenza di un vero e proprio vincolo associativo, nonostante che esso si debba considerare molto probabile in quanto il contrabbando commesso in tali proporzioni presuppone l'esistenza necessaria di una struttura organizzata su solide e durature basi associative.

- Associazione per delinquere che ha commesso contrabbando per ferrovia. Sono da considerare responsabili di questo reato:
  . FORNI Elio, detto "TONI", nella sua qualità di socio al 25%;
  . GRECO Salvatore, detto "TITO", nella sua qualità di socio al 25%;
  . CRISTOFORETTI Giuseppe, detto "PINO" e "GIORGIO", nella sua qualità di socio al 25%;
  . IGNOTO, detto "COMMENDATORE", nella sua qualità di socio al 25%;
  . CORDA Mario, detto il "LUNGO", il quale oltre a prestarsi nella gestione dell'ufficio di Genova, ha materialmente partecipato alle operazioni per ferrovia, investendo propri capitali e occupandosi della vendita della maggior parte delle sigarette introdotte (dall'alleg. n. 44 (509) risulta che era lui a versare il danaro realizzato con la vendita delle sigarette).
  Ciò dimostra che i suoi rapporti con l'associazione erano costanti e necessari in quanto il ruolo affidatogli era fondamentale per il suo funzionamento;
  . IGNOTI, indicati come:
  .. "RAGAZZI";
  .. "AGOSTO";
  .. "MOGANO";
  .. "LUNA";
  .. "PIPPO";
  .. "CARLO";
  i quali hanno partecipato alle attività contrabbandiere della società con l'evidente coscienza della loro responsabilità e volontà di conseguire nel tempo tutti i risultati illeciti che sarebbe stato possibile.
  Poichè la vendita delle sigarette competeva a "GIORGIO" ed al "LUNGO" la loro funzione si è concretata in attività necessarie ma non individuate la cui importanza può essere misurata dalle rispettive quote di partecipazione agli utili.

All'attività di questa associazione ha partecipato anche il gruppo di ignoti designati con il nome di "SUPER": gli elementi raccolti sono però troppo scarsi per poter dimostrare compiutamente la loro responsabilità che comunque appare molto probabile.

(509) L'allegato n. 44 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1096. (N.d.r.)

- Associazione per delinquere che avrebbe commesso contrabbando per ferrovia, le cui quote di partecipazione risultano dall'alleg. n. 43 ed il cui fine era senza dubbio il contrabbando. Sono da ritenere responsabili di questo reato: (510)

  . FORNI Elio, detto "TONI", in quanto socio con $ 17.166,51;
  . GRECO Salvatore, detto "TITO" e "STEVO", in quanto socio con $ 41.360,56 e con £ 1.500.000;
  . CRISTOFORETTI Giuseppe, detto "PINO" e "GIORGIO", in quanto socio con $ 17.166,51;
  . IGNOTO, detto "MASINO", in quanto socio con $ 6.014,00;
  . uno o più IGNOTI, indicati come "VELOCE", in quanto soci con $ 4.957,75;
  . IGNOTI, indicati come "SUPER", in quanto soci con £ 30.000.000;
  . IGNOTO, detto "CARLO", in quanto socio con £ 5.000.000;
  . IGNOTO, detto "PIPPO", in quanto socio con £ 5.000.000;
  . IGNOTO, detto "MOGANO", in quanto socio con £ 2.000.000;
  . IGNOTO, detto "AGOSTO", in quanto socio con £ 2.000.000;
  . CORDA Mario, detto "LUNGO", in quanto socio con £ 2.000.000;
  . IGNOTO, detto "LUNA" in quanto socio con Lire 500.000.

- Per l'associazione che ha acquistato la nave, qualora la S.V.Ill.ma possa raccogliere le prove sufficienti per configurare tale reato, sarebbero da considerare responsabili:

  . IGNOTO, detto "FERNANDO", che ha partecipato all'acquisto con $ 50.760,00;
  . FORNI Elio, detto "TONI", che ha partecipato all'acquisto con $ 9.165,00;
  . GRECO Salvatore, detto "TITO" e "STEVO", che ha partecipato all'acquisto con $ 9.165,00;
  . CRISTOFORETTI Giuseppe, detto "PINO" e "GIORGIO", che ha partecipato all'acquisto con dollari 9.165,00;
  . gruppo di IGNOTI, detto "RAGAZZI" e "MASINO", che ha partecipato all'acquisto con $ 6.345,00.

(510) L'allegato n. 43 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1095. (N.d.r.)

= Falsità materiale commessa da privato.
Si tratta del reato commesso da FORNI e da CRISTO FORETTI Giuseppe in concorso con uno o più ignoti relativo alla formazione di falsi passaporti ed altri documenti di identità, all'alterazione di documenti regolari ed al successivo uso di tutti tali documenti.
Su tale reato è stato già riferito alla S.V.Ill. da parte della Squadra Mobile della Questura di Milano con suo citato rapporto n. 189206/Mob./ Sez.I del 27.4.1964.
Tale reato viene qui citato "per memoria" e per richiamare l'attenzione sui documenti di cui all'alleg. n. 80 che di tale reato costituiscono ulteriori prove. (511)

= Contrabbando.
Scopo delle associazioni per delinquere che intorno al FORNI si sono successivamente costituite è stato, come si è detto, quello di commettere contrabbando e questo scopo delittuoso è stato ripetutamente conseguito.
Di tale delitto sono da considerare responsabili:

. tutti i membri delle associazioni; per essi inoltre si verifica l'aggravante prevista dal punto d) dell'art.110 della Legge Doganale 25 settembre 1940, n. 1424 che prevede il caso del contrabbando commesso da membri di associazione contrabbandiera;
. le altre persone che, senza essersi associate, o senza che di tale associazione si siano raccolte prove hanno comunque concorso alla effettuazione del contrabbando.

Le singole operazioni di contrabbando circa le quali sono stati raccolti elementi di prova sono descritte nei cap. 7, 8, 9, 10 e 11.
E' qui appena il caso di ricordare che anche i quantitativi che risultano "perduti" sono da computare nella responsabilità dei componenti delle associazioni, perchè o sono stati perduti per sequestri in territorio italiano, e allora il reato di contrabbando era già stato portato a compimento oppure sono stati "perduti" nel tentativo di introdurli, e per il contrabbando il tentativo è equiparato al reato consumato (art. 74 della legge 17.7.1942).

(511) L'allegato n. 80 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1137-1138. (N.d.r.)

I quantitativi immessi al consumo sono quelli riepilogati al cap. 6.5 e cioè complessivamente Kg. 42.780 di sigarette estere.
I quantitativi "perduti", per i quali si ritiene che l'imbarco su natanti o su vagoni ferroviari destinati al contrabbando verso l'Italia e la stessa indicazione di "perduti" siano valide prove della idoneità degli atti compiuti e della loro univocità, sono pure indicati al cap.6.5 ed assommano a Kg. 11.860 si sigarette estere.
Il fatto che le sigarette "perdute" siano state in tutto o in parte sequestrate ai danni di altri contrabbandieri all'atto in cui si tentava di perfezionare il tentativo o anche subito dopo, non interferisce evidentemente sulla responsabilità di chi tale tentativo aveva organizzato e diretto.

Sono quindi da considerare responsabili di contrabbando di sigarette estere:

. FORNI Elio: per l'intero quantitativo di Kg. 54.640 (di cui Kg. 42.780 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 11.860 relativi a contrabbando tentato);

. GRECO Salvatore: per l'intero quantitativo di Kg. 54.640;

. CRISTOFORETTI Giuseppe: per l'intero quantitativo di Kg. 54.640;

. BORDIGA Giovanni: per i quantitativi relativi alle operazioni "VELOCE", "ZAMORRA", "MASINO" e "PIETRO" organizzate dall'associazione di cui ha fatto parte: Kg. 32.960 (di cui Kg. 21.260 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 11.700 relativi a contrabbando tentato);

. IGNOTO, detto "COMMENDATORE": per i quantitativi relativi alle operazioni "VAGONE 1°" e "VAGONE 2°" organizzate dall'associazione di cui ha fatto parte: Kg. 14.380 (di cui Kg. 14.220 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 160 relativi a contrabbando tentato);

. CORDA Mario: in quanto appartenente alle tre associazioni che hanno in concreto raggiunto

il loro scopo criminoso, è probabilmente coinvolto nel contrabbando dell'intero quantitativo.
Poichè però non è provata in modo diretto la sua partecipazione alle operazioni "VELOCE", "ZAMORRA" e "PIETRO" lo si considera responsabile soltanto del contrabbando di Kg.28.040 di sigarette estere (di cui Kg. 23.280 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 4.860 relativi a contrabbando tentato);

. LAURO LARIOS Juan: la sua partecipazione effettiva al contrabbando risulta dall'investimento di capitali nelle operazioni "VELOCE", "ZAMORRA" e "VAGONE 2°", e dalla partecipazione all'operazione "PIETRO", mentre non è stato citato nei documenti relativi all'operazione "MASINO"; anche se la sua partecipazione è indicata per un numero limitato di casse, deve essere ritenuto responsabile di concorso nel contrabbando di tutta la partita. E' quindi responsabile del contrabbando di Kg. 27.360 di sigarette estere (di cui Kg. 20.200 relative a contrabbando portato a compimento e Kg. 7.160 relativi a contrabbando tentato);

. IGNOTO, detto "FERNANDO": la sua partecipazione ad operazioni di contrabbando risulta nelle operazioni "ZAMORRA", "VAGONE 1°" e "VAGONE 2°".
E' quindi del contrabbando di Kg. 22.380 di sigarette estere (di cui Kg. 20.220 relative a contrabbando portato a compimento e Kg. 2.160 relativi a contrabbando tentato);

. due IGNOTI, dirigenti della WEITNAUER TRADING COMPANY: si è visto che il "brogliaccio" tenuto da FORNI corrisponde ad un conto presso una "Banca di Basilea" nel quale i movimenti di danaro avvengono per il tramite della W.T.C.
Poichè su tale "brogliaccio" sono citate le operazioni di contrabbando "MASINO" e "VAGONE 2°" è da ritenere che i dirigenti della società fossero a conoscenza almeno di queste due illecite operazioni.

Si aggiunga che una società commerciale che opera in Svizzera nel campo delle sigarette non può essere all'oscuro della effettiva destinazione di imponenti quantitativi del proprio prodotto, come non può ignorare che in Italia vige un regime di monopolio di Stato per i tabacchi.
I dirigenti della W.T.C. debbono essere quindi considerati responsabili del contrabbando almeno dei quantitativi di sigarette relativi alle operazioni citate sul "brogliaccio" e cioè complessivamente di Kg. 13.820 (di cui Kg. 8.960 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 4.860 relativi a contrabbando tentato);

. CAUFIELD Manolo: pur non potendo affermare la sua appartenenza all'associazione contrabbandiera, risulta che ha partecipato alle operazioni "VELOCE" e "MASINO"; è quindi responsabile del concorso nel contrabbando di Kg.18460 di sigarette estere (di cui Kg. 8.760 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 9.700 relativi a contrabbando tentato);

. ALLONAS Jean, detto BLOND: ha partecipato all'operazione "PIETRO" ed è quindi responsabile del contrabbando di Kg. 6.500 di sigarette estere, tutte introdotte in Italia;

. IGNOTO, detto "DIEGO": ha partecipato all'operazione "VELOCE" ed è quindi responsabile del contrabbando di Kg. 12.000 di sigarette estere (di cui Kg. 7.000 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 5.000 relativi a contrabbando tentato);

. IGNOTO, detto"ANDRES": ha partecipato alla operazione "PIETRO" ed è quindi responsabile del contrabbando di Kg. 6.500 di sigarette estere, tutte introdotte in Italia;

. IGNOTO detto "GIANNI": è intervenuto nella operazione "VELOCE", sostenendo spese per la sua riuscita ed è quindi responsabile per concorso nel contrabbando di Kg. 12.000 di sigarette estere (di cui Kg. 7.000 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 5.000 relativi a contrabbando tentato);

. IGNOTO, detto "MASINO": ha partecipato all'operazione che da lui prende nome ed è quindi responsabile del contrabbando di Kg. 6.500 di sigarette estere, tutte introdotte in Italia;

. IGNOTI, detti: "AGOSTO", "PIPPO", "CARLO", "MOGANO", "LUNA": hanno partecipato all'operazione "VAGONE 2°" e sono quindi responsabili del contrabbando di Kg. 7.360 di sigarette estere (di cui Kg. 7.200 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 160 relativi a contrabbando tentato);

. IGNOTI, detti "RAGAZZI" (probabilmente le stesse persone di cui sopra): hanno partecipato all'operazione "VAGONE 1°" e sono quindi responsabili del contrabbando di Kg. 7.020 di sigarette estere, tutte introdotte in Italia;

. IGNOTO o IGNOTI, detti "SUPER": hanno partecipato alle operazioni "ZAMORRA" e "VAGONE 2°" e sono quindi responsabili del contrabbando di Kg. 15.360 di sigarette estere (di cui Kg. 13.200 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 2.160 relativi a contrabbando tentato).

Non si ritiene che gli elementi fin qui acquisiti siano sufficienti per provare le responsabilità degli IGNOTI, detti "MAZZARELLA" e "J.M.M.".

= Favoreggiamento personale.

Il FORNI, come in precedenza esposto:

. si servì, per un certo tempo, del domicilio di LEVERATTO Edilio come recapito a Milano ed usò ripetutamente l'apparecchio telefonico lì installato per le comunicazioni relative ai propri traffici;

. quando decise di stabilirsi a Milano, nei primi mesi del 1964 (nel settembre 1963 aveva precipitosamente lasciato Marbella, dopo essere stato fermato e rilasciato dalla polizia spagnola), il FORNI andò ad abitare in un appartamento di proprietà del LEVERATTO (probabilmente quest'ultimo aveva prestato il proprio nome per l'operazione commerciale compiuta, in realtà, dal FORNI);

. disponeva a Milano di un'autovettura Alfa-Romeo "Giulia", di recentissima immatricolazione ma intestata a LEVERATTO.
Poichè il FORNI era colpito da ordine di carcerazione e da mandato di cattura, entrambi relativi a reati per i quali è prevista la reclusione, non essendo finora emerse prove di un vero e proprio concorso di LEVERATTO nell'attività illecita svolta dal FORNI, ma risultando evidente la consapevolezza da parte del LEVERATTO dello stato di latitanza in cui il FORNI si trovava, si ritiene che lo stesso LEVERATTO Edilio debba rispondere di favoreggiamento personale ai sensi dell'art. 378 del C.P.

= Evasione all'Imposta generale sull'entrata, costituente delitto.

Le operazioni di contrabbando hanno determinato, in favore dei contrabbandieri, delle entrate imponibili ai sensi della legge 19.6.1940, n. 762. Poichè tali entrate sono connesse con il contrabbando, l'evasione all'imposta suddetta costituisce delitto per effetto dell'art. 33 della citata legge ed è punibile con la multa da 2 a 10 volte l'imposta frodata.

Il quantitativo di tabacchi esteri da prendere in considerazione è quello totale, cioè sia quello effettivamente introdotto in Italia sia quello la cui introduzione è stata tentata: l'art.33 della citata legge sull'IGE, infatti prevede il tentativo ed alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione, hanno confermato che quando il tentativo di contrabbando è provato (o, in alcuni casi, presunto) si deve ritenere che si sia tentato parimenti di evadere l'IGE.

= Circostanze aggravanti comuni:

- reati commessi durante il tempo in cui il responsabile si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato.

Tale circostanza aggravante si verifica per tutti i reati descritti nel presente atto, i quali sono stati commessi nei mesi di gennaio,

febbraio, marzo ed aprile del 1964, nei confronti delle seguenti persone:

. FORNI, il quale era colpito da:

.. mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di Velletri in data 10 novembre 1954 per associazione a delinquere e contrabbando aggravato di tabacchi;

.. ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Livorno in data 6 luglio 1961 in conversione di una multa inflittagli dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 20 novembre 1954 per contrabbando;

. CRISTOFORETTI, il quale è colpito da mandato di cattura in data 9.8.1963 emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di S.Maria Capua Vetere per associazione per delinquere, contrabbando di sigarette estere ed evasione all'imposta generale sull'entrata;

. GRECO , il quale colpito da mandato di cattura n. 179/63 del 17.7.1963 emesso dal Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo - Sez. V- in relazione al procedimento penale contro LA BARBERA Angelo più 36, imputati di associazione per delinquere ed altro;

. BORDIGA, il quale è colpito da:

.. ordine di carcerazione in data 2.2.1953 emesso dalla Procura della Repubblica di Genova dovendo espiare mesi 7 e giorni 15 di reclusione per contrabbando;

.. due ordini di carcerazione delle Procure della Repubblica di Genova e di Savona, in data rispettivamente 29.3.1958 e 17.12.1958 dovendo espiare complessivamente anni 7 di reclusione in conversione di multe inflittegli per contrabbando ed evasione all'imposta generale sull'entrata;

- delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero delitti determinati da motivi di lucro con i quali è stato cagionato allo Stato un danno patrimoniale di rilevante entità.

Tale aggravante è comune a tutti i delitti descritti nel presente atto escluso il solo favoreggiamento personale in quanto sia le varie associazioni per delinquere come il contrabbando, come l'evasione all'imposta generale sull'entrata, sia la falsità nei documenti di riconoscimento hanno avuto come scopo finale il lucro. Quanto alla valutazione della gravità del danno si rinvia a quanto si è detto al cap. 6.5.

Mentre non si ritiene possano sussistere dubbi circa il verificarsi di tali circostanze per i maggiori responsabili, resta da stabilire se essa debba considerarsi anche per coloro nei cui confronti non sono state raccolte prove di contrabbando in forti quantitativi.

Anche su ciò la S.V.Ill.ma deciderà sulla base delle risultanze definitive dell'istruttoria.In questa sede si omette di citare tale aggravante nei confronti di coloro la cui responsabilità per contrabbando risulta inferiore a Kg.10.000 di sigarette estere.

14.3 - Conclusione del rapporto - Denuncia dei responsabili

Per quanto sopra si denunziano alla S.V.Ill.ma le sottoelencate persone per i reati indicati a fianco di ciascuno;

= FORNI Elio (arrestato)
fu Emilio e di RE Maria, nato a Lu Monferrato (Alessandria) il 21.2.1913.
E' indicato nel carteggio con il nome di Toni e talvolta con quello di Emile GRIMALDI, o con altri:

- associazione per delinquere continuata ed aggravata (artt. 416, 81 e 99 del C.P.)
  . per essersi associato per almeno cinque volte con altre persone, sempre in numero complessivamente superiore a tre, allo scopo di commettere più delitti di contrabbando;
  . aggravata dalle seguenti circostanze speciali:
    .. partecipe di tutte le associazioni con funzione di organizzatore;
    .. partecipe di due associazioni in cui il numero di associati è superiore a dieci;
    .. recidiva specifica: questa aggravante è legata all'esito del procedimento di appello

avverso una sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato il FORNI Elio, fra l'altro, per l'associazione per delinquere; al momento della stesura del presente rapporto non è ancora noto l'esito di tale processo;

- falsità materiale continuata commessa da privato (artt. 482 e 477 del C.P.);
  . per aver concorso alla formazione di false certificazioni amministrative, alla alterazione di altre e per aver fatto uso dei documenti così contraffatti;
  . aggravata dalla seguente circostanza:
    .. reato commesso per eseguirne ed occultarne altri;

- contrabbando di Kg. 54.640 di sigarette estere (di cui Kg. 42.780 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 11.860 relativi a tentato contrabbando), previsto sia dalla Legge Doganale 25.9.1940, n. 1424, agli artt. 107 e 108, sia dalla Legge sui Monopoli di Stata 17.7.1942, numero 907, agli artt. 65 e 74, punito agli effetti dell'art. 148 della citata Legge Doganale, con le pene più gravi fra quelle comminate dalle due leggi citate (intendendosi per quanto riguarda le pene, la Legge sui Monopoli di Stato modificata dalla Legge 3.1.1951, n. 27;
  . per avere in più riprese (almeno in quattro operazioni via mare e almeno in tre operazioni per ferrovia) organizzato e diretto l'introduzione nel territorio italiano dei quantitativi sopra indicati di sigarette estere;
  . aggravato dalle seguenti circostanze speciali:
    .. contrabbando connesso con altro delitto contro la fede pubblica (art. 110 lett.c) della Legge Doganale e art. 81, n. 3 della Legge sui Monopoli di Stato);
    .. contrabbando commesso da appartenente ad associazione contrabbandiera (art. 110 lett.a) della Legge Doganale e art. 81, n. 4 della Legge sui Monopoli di Stato);
    .. recidiva nel contrabbando (art. 111 della Legge Doganale e art. 82 della Legge sui Monopoli di Stato); se la Corte d'Appello di Roma avrà confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 27.5.1963 si verificherà l'ipotesi della recidiva reiterata

prevista dagli stessi articoli di legge;

- evasione dell'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando consumato e tentato di complessivi Kg. 54.640 di sigarette estere; evasione prevista dagli artt. 1 e 17 della Legge sull'I.G.E., evasione che costituisce delitto ai sensi dell'art. 33 della stessa Legge (19.6.1940, n. 762);

- aggravanti comuni: nei confronti di tutti i reati commessi da FORNI Elio. Ricorrono inoltre le seguenti aggravanti comuni:
  . i reati sono stati commessi nel tempo in cui il FORNI si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura e di un ordine di carcerazioni spediti per suoi precedenti reati (art. 61, n. 6 del C.P.);
  . trattandosi di reati tutti diretti ad affondare le entrate dello Stato e tutti determinati da motivi di lucro, il FORNI ha arrecato allo Stato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7 del C.P.);

= CRISTOFORETTI Giuseppe (latitante)
di Mario e di CASTELLO Iolanda, nato a Genova il 15.10.1929 e ivi domiciliato in Via Cataldi n. 17, detto Pino e Giorgio o George:

- associazione per delinquere continuata ed aggravata:
  . per gli stessi motivi indicati per FORNI Elio;
    .. non si hanno indicazioni circa la sua eventuale associazione con gli esponenti della Weitnauer Trading Company;
  . con le stesse aggravanti speciali indicate per FORNI Elio;
    .. esclusa la eventuale recidiva specifica;

- falsità materiale continuata commessa da privato:
  . per gli stessi motivi indicati per FORNI Elio;
  . per la stessa aggravante indicata per FORNI Elio;

- contrabbando di Kg. 54.640 di sigarette estere (di cui Kg. 42.780 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 11.860 relativi a contrabbando tentato):
  . per gli stessi motivi indicati per FORNI Elio;

. con le stesse aggravanti indicate per FORNI Elio;
. inoltre, nei confronti di CRISTOFORETTI ricorrono i presupposti per la dichiarazione di professionalità nel contrabbando (art. 113 della citata Legge Doganale);

- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando sopra indicato;

- aggravanti comuni:
. si verificano per CRISTOFORETTI le stesse circostanze indicate per FORNI Elio;

= GRECO Salvatore (latitante)
fu Pietro e fu GRECO Antonia, nato a Palermo il 12 maggio 1924, detto Tito o Stevo:

- associazione per delinquere continuata ed aggravata:
. per gli stessi motivi indicati per FORNI Elio;
.. non si hanno indicazioni circa la sua eventuale associazione con gli esponenti della Weitnauer Trading Company;

. con le stesse aggravanti speciali indicate per FORNI Elio;
.. esclusa la eventuale recidiva specifica;

- contrabbando di Kg. 54.640 di sigarette estere (di cui Kg. 42.780 di contrabbando portato a compimento e Kg. 11.860 relativi a contrabbando tentato):
. per gli stessi motivi indicati per FORNI Elio;
. aggravato dalla seguente circostanza speciale:
.. contrabbando commesso da appartenenti ad associazione contrabbandiera;

- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando sopra indicato;

- aggravanti comuni:
. si verificano per GRECO le stesse aggravanti comuni indicate per FORNI Elio;

= BORDIGA Giovanni (latitante)
di Stefano e di BALDONESCHI Matilde, nato a Genova il 22.9.1922 e ivi residente in Via Fieschi,18/31, detto Lulù e Veleno:

- associazione per delinquere (art. 416 C.P.):

. per essersi associato con FORNI Elio, CRISTOFO RETTI Giuseppe, GRECO Salvatore ed altri allo scopo di commettere più delitti di contrabbando;
. aggravata dal fatto di avere partecipato all'associazione con funzioni di organizzatore;

- contrabbando di Kg. 32.960 di sigarette estere (di cui Kg. 21.260 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 11.700 relativi a contrabbando tentato):
. per avere in almeno quattro operazioni via mare organizzato e diretto la introduzione nel territorio italiano dei quantitativi sopra indicati di sigarette estere;
. aggravato dalle seguenti circostanze speciali:
.. contrabbando commesso da appartenente ad associazione contrabbandiera;
.. recidiva nel contrabbando;

- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando sopra indicato;

- aggravanti comuni:
. si verificano per BORDIGA le stesse circostanze indicate per FORNI Elio;

= IGNOTO, detto "COMMENDATORE"

- associazione per delinquere:
. per essersi associato con FORNI Elio, CRISTOFO RETTI Giuseppe, GRECO Salvatore ed altri, allo scopo di commettere più delitti di contrabbando;
. aggravato dal fatto di aver partecipato all'associazione con funzioni di organizzatore;

- contrabbando di Kg. 14.380 di sigarette estere (di cui Kg. 14.220 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 160 relativi a contrabbando tentato):
. per avere in almeno due operazioni svolte a mezzo di vagoni ferroviari introdotto in Italia i quantitativi sopra indicati di sigarette estere;
. aggravato dal fatto che il contrabbando è stato commesso da appartenente ad associazione contrabbandiera;

- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando sopra indicato;

- aggravante comune:
  . trattandosi di reati diretti ad offendere le entrate tributarie dello Stato e determinati da fini di lucro, l'ignoto ha arrecato allo Stato un danno patrimoniale particolarmente grave;

= CORDA Mario (irreperibile)
di Antonio e di DAPELLO Antonietta, nato a Sassari il 18.7.1926, resifente a Genova, Vico del Gesù, n. 2/12:

- associazione per delinquere continuata ed aggravata:
  . per essersi associato per almeno tre volte con altre persone, sempre in numero complessivamente superiore a tre, allo scopo di commettere più delitti di contrabbando;
  . aggravata dal fatto che due delle associazioni di cui ha fatto parte erano costituite da più di dieci associati;

- contrabbando di Kg. 28.140 di sigarette estere (di cui Kg. 23.280 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 4.860 relativi a contrabbando tentato:
  . di avere in almeno tre operazioni (una via mare e due per ferrovia) concorso alla illecita introduzione o al tentativo di introduzione nel territorio doganale italiano dei quantitativi sopra indicati di sigarette estere;
  . aggravante della circostanza che trattasi di contrabbando commesso da appartenenti ad associazione contrabbandiera;

- evasione all'imposta generale sull'entrata, connessa con il contrabbando sopra indicato;

- aggravante comune:
  . trattandosi di reati diretti ad offendere le entrate tributarie dello Stato e determinati da fini di lucro, il CORDA ha arrecato allo Stato un danno di rilevante gravità;

= LAURO LARIOS Juan (a piede libero)
cittadino spagnolo, residente a Valencia, Hernan Cortes, n. 15, non meglio identificato:

- associazione per delinquere:
  . per essersi associato con FORNI Elio e con un ignoto detto FERNANDO, allo scopo di commettere più delitti di contrabbando;
- contrabbando di Kg.27.360 di sigarette estere (di cui Kg.20.200 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg.7.160 relativi a contrabbando tentato):
  . per avere, in almeno due operazioni via mare ed una per ferrovia concorso alla illecita introduzione o al tentativo di introduzione nel territorio doganale italiano dei quantitativi sopra indicati di sigarette estere;
  . aggravato dalla circostanza che trattasi di contrabbando commesso da appartenente ad associazione contrabbandiera;
- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando suddetto;
- aggravante comune:
  . tutti i reati di cui sopra, commessi a fine di lucro, hanno arrecato allo Stato un danno patrimoniale particolarmente grave;

= IGNOTO, detto "FERNANDO"

- associazione per delinquere aggravata:
  . per essersi associato con FORNI, allo scopo di commettere più delitti di contrabbando;
  . contrabbando di Kg. 22.380 di sigarette estere (di cui Kg. 20.220 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 2.1.60 relativi a contrabbando tentato):
  . per avere, in almeno una o perazione via mare ed in due per ferrovia concorso alla illecita introduzione o al tentativo di introduzione nel territorio doganale italiano dei quantitativi sopra indicati di sigarette estere;
  . aggravato dalla circostanza che trattasi di contrabbando commesso da appartenente ad associazione contrabbandiera;
- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando suddetto;
- aggravante comune:
  . tutti i reati di cui sopra, commessi a fine di lucro, hanno arrecato allo Stato un danno pa-

trimoniale particolarmente grave;

= due IGNOTI, dirigenti della Weitnauer Trading Company, firmatari della lettera in data 21.2.1964 (alleg. n. 34) (512)

- associazione per delinquere:
  . per essersi associati con FORNI Elio allo scopo di commettere più delitti di contrabbando stabilendo con lui un rapporto continuativo, il cui scopo era concorrere nelle attività delittuose compiute o da compiersi attraverso una serie di delitti di contrabbando;
- contrabbando di almeno Kg. 13.820 di sigarette estere (di cui Kg. 8.960 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 4.860 relativi a contrabbando tentato):
  . per aver concorso con il FORNI Elio alla illecita introduzione nel territorio italiano almeno dei quantitativi suddetti, nelle operazioni "MASINO" e "VAGONE 2°" indicati nel brogliaccio (alleg. n. 35) dei fondi gestiti a Basilea a cura dei responsabili W.T.C.; (513)
  . aggravato dalla circostanza che trattasi di contrabbando commesso da appartenenti ad associazione contrabbandiera;
- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando suddetto;
- aggravante comune:
  . tutti i reati di cui sopra, commessi a fine di lucro, hanno arrecato allo Stato un danno patrimoniale particolarmente grave;

= IGNOTO, detto "AGOSTO"

- associazione per delinquere continuata:
  . per essersi associato con FORNI e con altri per commettere contrabbando a mezzo vagoni ferroviari e per aver poi partecipato alla riorganizzazione dell'associazione, sempre con lo scopo di commettere più delitti di contrabbando;
  . aggravata dalla circostanza che entrambe le associazioni avevano più di dieci componenti;
- contrabbando di Kg. 7.360 di sigarette estere (di cui Kg. 7.200 relativi a contrabbando por-

(512) L'allegato n. 34 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1085. (N.d.r.)
(513) L'allegato n. 35 citato nel testo è pubblicato alla pag. 1086. (N.d.r.)

tato a compimento e Kg. 160 relativi a contrabbando tentato):
. per aver partecipato all'operazione detta "VAGONE 2°";
. aggravato dalla circostanza che il contrabbando è stato commesso da appartenente ad associazione contrabbandiera;

- evasione all'imposta generale sull'entrata, connessa con il contrabbando sopraindicato;

= IGNOTO, detto "MOGANO"

- le stesse imputazioni indicate per "AGOSTO";

= IGNOTO, detto " LUNA"

- le stesse imputazioni indicate per "AGOSTO";

= IGNOTO, detto "PIPPO"

- le stesse imputazioni indicate per "AGOSTO";

= IGNOTO, detto "CARLO"

- le stesse imputazioni indicate per "AGOSTO";

= IGNOTO o IGNOTI, detti "VELOCE"

- associazione per delinquere:
. per aver partecipato, con il versamento di $ 4.957,75 alla costituzione di una associazione indicata nel presente atto come "terza associazione" il cui scopo era il contrabbando;
. aggravata dalla circostanza che i componenti dell'associazione erano in numero superiore a dieci;

= IGNOTO o IGNOTI, detti "SUPER"

- associazione per delinquere:
. per aver partecipato con il versamento di 30 milioni di lire alla costituzione di una associazione, indicata nel presente atto come "terza associazione" il cui scopo era il contrabbando;
. aggravata dalla circostanza che il numero degli associati era superiore a dieci;

- contrabbando di Kg. 15.360 di sigarette estere (di cui Kg.13.200 relativi a contrabbando portato a compimen to e Kg. 2.160 relativi a con-

trabbando tentato):
. per aver partecipato alle operazioni dette "ZAMORRA" e "VAGONE 2°";
. aggravato dalla circostanza che trattasi di contrabbando commesso da appartenente ad associazione contrabbandiera;

- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando sopraindicato;

- aggravante comune:
. i reati di cui sopra, commessi a fine di lucro, hanno arrecato allo Stato un danno patrimoniale particolamente grave;

= IGNOTI, detti "RAGAZZI", presumibilmente identificabili negli altri ignoti detti Agosto, Mogano, Luna, Pippo e Carlo:

- associazione per delinquere:
. per essersi associati col FORNI ed altri per partecipare alle operazioni di contrabbando per ferrovia;

- contrabbando di Kg. 7.020 di tabacchi lavorati esteri nell'operazione "VAGONE 1°";

- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando sopraindicato;

= IGNOTO, detto "MASINO"

- associazione per delinquere:
. per essersi associato col FORNI ed altri, allo scopo di commettere contrabbando;

- contrabbando di Kg. 6.460 (di cui Kg. 1.760 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg. 4.700 relativi a contrabbando tentato);

- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando sopraindicato;

= Manolo CAUFIELD

- contrabbando di Kg. 18.460 di tabacchi lavorati esteri (di cui Kg. 8.760 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg.9.700 relativi a contrabbando tentato);
. per aver partecipato alle operazioni di contrabbando "VELOCE" e "MASINO";

- evasione all'imposta generale sull'entrata con

nessa con il contrabbando sopraindicato;

= ALLONAS Jean, detto "BLOND"

- contrabbando di Kg. 6.500 di tabacchi lavorati esteri:
  . per aver preso parte all'operazione di contrabbando "PIETRO";
- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando sopraindicato;

= IGNOTO, detto "DIEGO"

- contrabbando di Kg. 12.000 di tabacchi lavorati esteri (di cui Kg.7.000 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg.5.000 relativi a contrabbando tentato):
  . per aver preso parte all'operazione di contrabbando "VELOCE";
- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando sopraindicato;

= IGNOTO, detto "ANDRES"

- contrabbando di Kg.6.500 di tabacchi lavorati esteri:
  . per aver preso parte all'operazione di contrabbando "PIETRO";
- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando sopraindicato;

= IGNOTO, detto "GIANNI"

- contrabbando di Kg.12.000 di tabacchi lavorati esteri (di cui Kg.7.000 relativi a contrabbando portato a compimento e Kg.5.000 relativi a contrabbando tentato):
  . per essere intervenuto nella operazione di contrabbando "VELOCE";
- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con il contrabbando sopraindicato;

= IGNOTO, detto "PIETRO"

- contrabbando di Kg.6.500 di tabacchi lavorati esteri:
  . per aver preso parte all'operazione di contrabbando che da lui prende il nome, cioè "PIETRO";

- evasione all'imposta generale sull'entrata connessa con in contrabbando sopraindicato;

= LEVERATTO Edilio

- favoreggiamento personale:
per aver ceduto il proprio appartamento ammobiliato ubicato in Milano in Via De Andreis,n.9, a FORNI Elio, per avergli consentito l'uso ripetuto del proprio apparecchio telefonico e per avergli venduto una autovettura, senza curare la trascrizione del relativo passaggio di proprietà, aiutandolo a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Giudiziaria, in quanto lo stesso era colpito da ordine di carcerazione e da mandato di cattura.=

IL COLONNELLO COMANDANTE
-Ferdinando De Luca-

Specchio riepilogativo delle denunzie

	Acquisto Kave	associazione per delinquere					contrabbando						Evasione I.G.E.	Falsità	Favoreggiamento
		Via mare	per ferrovia	"Terza" associazione	Forni W.T.C. -	Forni Don Ernesto	Op. Veloce	Op. Zamorra	Op. Masino	Op. Pietro	Op.Vagone I	Op.Vagone II			
F O R N I	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	=
CRISTOFORETTI	si	si	si	si	=	si	si	si	si	si	si	si	si	si	=
G R E C O	si	si	si	si	=	si	si	si	si	si	si	si	si	=	=
BORDIGA	=	si	=	=	=	=	si	si	si	si	=	=	si	=	=
"COMMENDATORE"	=	=	si	=	=	=	=	=	=	=	si	si	si	=	=
C O R D A	=	si	si	si	=	=	=	=	si	=	si	si	si	=	=
L A U R O	=	=	=	=	=	si	si	si	=	si	=	si	si	=	=
"FERNANDO"	si	=	=	=	=	si	=	si	=	=	si	si	si	=	=
DIRIGENTI W.T.C.	=	=	=	=	si	=	=	=	si	=	=	si	si	=	=
A G O S T O	=	=	si	si	=	=	=	=	=	=	=	si	si	=	=
M O G A N O	=	=	si	si	=	=	=	=	=	=	=	si	si	=	=
L U N A	=	=	si	si	=	=	=	=	=	=	=	si	si	=	=
P I P P O	=	=	si	si	=	=	=	=	=	=	=	si	si	=	=
C A R L O	=	=	si	si	=	=	=	=	=	=	=	si	si	=	=
"VELOCE"	=	=	=	si	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
"SUPER"	=	=	=	si	=	=	=	si	=	=	=	si	si	=	=
"RAGAZZI"	si	=	si	=	=	=	=	=	=	=	si	=	si	=	=
"MASINO"	si	=	=	si	=	=	=	=	si	=	=	=	si	=	=
MANOLO CAUFIELD	=	=	=	=	=	=	si	=	si	=	=	=	si	=	=
ALLONAS Jean	=	=	=	=	=	=	=	=	=	si	=	=	si	=	=
D I E G O	=	=	=	=	=	=	si	=	=	=	=	=	si	=	=
A N D R E' S	=	=	=	=	=	=	=	=	=	si	=	=	si	=	=
G I A N N I	=	=	=	=	=	=	si	=	=	=	=	=	si	=	=
P I E T R O	=	=	=	=	=	=	=	=	=	si	=	=	si	=	=
LEVERATTO	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	si

Elenco generale degli allegati

15. ELENCO GENERALE DEGLI ALLEGATI

n. 1- p.v. di sequestro documenti di identificazione in data 21.4.1964 a carico di FORNI Elio, redatto dalla Squadra Mobile della Questura di Milano (citato ai capitoli 1 - 5 e 6);

" 2- secondo p.v. di sequestro documenti in data 21.4.1964, a carico di FORNI Elio, redatto dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, con annesso p.v. di ricognizione del carteggio FORNI (citato al capitolo 1);

" 3- p.v. di sequestro cablogrammi in data 16.11.1963 (citato al capitolo 2);

" 4- cablogramma del 14.4.1963 diretto a FORONI Antonio e firmato "Gigetto - Vincenzo" (citato al capitolo 2);

" 5- cablogramma del 19.4.1963 diretto a FORONI Antonio e firmato "Luisito" (citato al capitolo 2);

" 6- nota nr.123/038958 del 27.9.1963 dell'Interpol concernente il fermo ad Algesiras (Spagna) di FORNI Elio sotto il falso nome di EGRET Michel e di SPADARO Vincenzo (citato nei capitoli 2 - 3 e 5);

" 7- nota nr.123/038958 del 24.1.1964 dell'Interpol concernente, fra l'altro, il sequestro di corrispondenza giunta al domicilio di FORNI in Marbella (Spagna),con annessi:

a) ritaglio del "Giornale di Sicilia" del 14.9.1963 concernente il sequestro di Kg.643,800 di tabacchi alla foce del fiume Oreto;
b) nota con indicazioni e calcoli riguardante una operazione di contrabbando di tabacchi;
c) lettera a firma C. nella quale si domanda l'indirizzo di un certo "Carlo";
d) ed e) rapporti della polizia spagnola relativi al fermo della macchina di GRECO Salvatore recante a bordo FORNI e SPADARO Vincenzo (citato ai capitoli 2 - 3 e 5);

" 8- nota informativa I-46/63 del 5.10.1963 della polizia spagnola trasmessa con lettera del Capo Delegato per la repressione del contrabbando e frodi, del Ministero delle Finanze Spagnolo in data 5.10.1963, con annessa copia della lettera firmata C. concernente la spedizione di una scatola di "acciughe" sequestrata salla polizia spagnola a Marbella(citato al capitolo 2);

(segue elenco generale degli allegati)

n. 9- p.v. di interrogatorio di FORNI Elio del 21.4.1964 da parte della Squadra Mobile di Milano (citato ai capioli 3 - 5 e 8);

" 10- . biglietti aereo relativi al viaggio di FORNI Elio da Milano a Bruxelles del 14.4.1964;
. conto dell'albergo "Hotel du Progrès";
. foglio di carta intestata dello stesso albergo;
. due scontrini di cambiovalute;
. biglietto con indirizzo della "Belgo Transport" (citato ai capitoli 3 - 4 e 6); (CARTEGGIO FORNI)

" 11- p.v. di interrogatorio di FORNI Elio da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza compilato il 23.4.1964 (citato ai cap. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 e 13);

" 12- biglietto manoscritto a firma "VELENO" (citato ai cap. 3 e 5);(CARTEGGIO FORNI);

" 13- denunzia n. 203399/Mob/ del 12.5.1964 compilata dalla Squadra Mobile di Genova a carico di CORDA Mario (citato ai cap. 3 e 5);

" 14- radiogramma n. 1953 del 4.10.1963 del Nucleo Regionale pt di Milano concernente il pernottamento di FORNI (sotto il nome di FORONI) presso l'albergo "Piacenza" di Milano e sua telefonata a Genova al n. 580254 (citato al cap. 3);

" 15- p.v. di interrogatorio di SERRANO VIDONDO Maria Natividad da parte della Squadra Mobile di Milano compilato il 21.4.1964 (citato al cap. 3);

" 16- p.v. di interrogatorio di SERRANO VIDONDO Maria Natividad da parte di Ufficiali della Guardia di Finanza, compilato il 24.4.1964 con annesso biglietto manoscritto da FORNI, contenente l'indirizzo della figlia RIDONDELLI Maria (citato ai cap. 3 e 5);

n. 17- p.v. di interrogatorio di LEVERATTO Edilio compilato dalla Squadra Mobile di Milano il 21.4.1964 (citato al cap. 3);

" 18- p.v. di rilevamento telefonate interurbane e internazionali effettuate dall'apparecchio n. 653138 di Milano intestato a LEVERATTO Edilio (citato ai cap. 3 - 5 e 13);

n. 19- p.v. di sequestro telegrammi in data 18.2.1963 (citato al cap. 3);

" 20- telegrammi:
. n. 33486 del 15.6.1963 diretto a FORONI Antonio a firma STEVO (GRECO Salvatore);
. n. 1513 del 15.11.1963 diretto a Casella Postale n. 23 di Grosseto (FIORE Rosa) a firma SALVATORE;
. n. 39/57 del 16.4.1963 diretto a VINCILEONI - Torremolinas a firma GIOVANNI (non è risultato interessante ai fini della indagine in corso); (citato al cap. 3);

" 21- p.v. di confronto fra FORNI Elio e LEVERATTO Edilio compilato dalla Squadra Mobile di Milano il 22.4.'64 (citato al cap. 3);

" 22- libretto di assegni e relativi talloncini del Credito Fondario d'Algeria e Tunisia di Gibilterra intestato a FORONI Antonio (alias FORNI Elio): copia fotostatica (citato ai cap. 3 - 4 - 5 e 7); (CARTEGGIO FORNI);

" 23- . biglietti da visita di Adolph WEITNAUER e W.H.TIEFENTHALER;
. biglietto da visita di Mario FELIX e foglietto intestato WITAG (citato ai cap. 3 - 6 e 11); (CARTEGGIO FORNI),

" 24- foglietto con l'indirizzo "GIULIANO Francesco Via Torremuzza 16" (SPADARO Vincenzo e Tommaso); (citato al cap. 3); (CARTEGGIO FORNI);

" 25- p.v. sequestro telegrammi in data 15.11.1963 (citato ai cap. 3 e 5);

" 26- tre telegrammi indirizzati a Marbella a firma TONI e STEV (citati ai cap. 3 e 5);

" 27- nota nr.123/0389588 del 16.3.1964 dell'Interpol riguardante BORDIGA Giovanni e l'uso da lui fatto del nome di CALVI Angelo (citato al cap. 5);

" 28- primo e secondo interrogatorio di ATTAGUILE Giovanni rispettivamente in data 24 aprile e 8 maggio 64 (citato al cap. 5);

" 29- p.v. di constatazione redatto da militari del Nucleo Regionale pt di Milano nel quale si da atto del riconoscimento di CORDA Mario che si era presentato sotto il falso nome di CALVI Angelo (citato al cap. 5);

n. 30- p.v. di interrogatorio di PITTALUGA Giovanni redatto da militari del Nucleo Centrale pt il 1°.11.1964 e stralcio fotografico dell'agenda di cui è cenno nell'atto (citato al cap. 5);

" 31- elenco dei visti apposti sui vari passaporti usati da FORNI Elio (citato ai cap. 4 - 5 - 6 e 7);

" 32- nota n. 16571/2231 del 5.1.1965 del Nucleo Regionale pt di Genova riguardante BURLANDO Gilda, moglie di BORDIGA Giovanni (citato nel cap. 5);

" 33- appunto manoscritto con indicazioni relative a spese di viaggio e a tasso bancario pagato per "LULU'"(BORDIGA Giovanni); (citato ai cap. 3 - 4 e 5); (CARTEGGIO FORNI);

" 34- lettera della WEITNAUR TRADING COMPANY del 21.2.1964 (citata ai cap. 3 - 6 e 9); (CARTEGGIO FORNI);

" 35- brogliaccio (citato ai cap. 5 - 6 - 9 - 11 e 12); (CARTEGGIO FORNI);

" 36- notes "LAURO" (citato ai cap. 5 - 6 - 7 - 8 e 10); (CARTEGGIO FORNI);

" 37- notes "FERNANDO" (citato ai cap. 5 - 6 e 12); (CARTEGGIO FORNI);

" 38- conto corrente "DON ERNESTO" (citato ai cap. 6 - 7 - 8 - 10 e 12); (CARTEGGIO FORNI);

" 39- "ripartizione del fondo scorta, profitti e perdite registrati durante l'anno 1964 con specchio dimostrativo" annesso (citato ai cap. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 e 11); (CARTEGGIO FORNI);

" 40- situazione C.C. "GIORGIO e TONI" (citato ai cap. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 e 12); (CARTEGGIO FORNI);

" 41- situazione C.C. "TITO" (citato ai cap. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 e 12); (CARTEGGIO FORNI);

" 42- situazione C.C."MASINO e VELOCE" (citato ai cap. 6 - 7 - 9 e 12); (CARTEGGIO FORNI);

" 43- controllo di cassa al 13.4.1963 (citato al cap. 6); (CARTEGGIO FORNI);

" 44- situazione cassa per "GIORGIO" al 20.3.1964 (citato ai cap. 6 e 11); (CARTEGGIO FORNI);

" 45- "liquidazione operazione VELOCE" (citato ai cap. 5 - 6 e 7); (CARTEGGIO FORNI);

n. 46- "conto NOVARA" (citato al cap. 7); (CARTEGGIO FORNI);

" 47- telegramma a firma Ester MELLUL (citato al cap. 7); (CARTEGGIO FORNI);

" 48- telegramma a firma avv. DE VINCENTIIS e biglietto da visita dell'avv. Nicola FOSCHINI (citato al cap. 7); (CARTEGGIO FORNI);

" 49- p.v. di interrogatorio dell'avv.Cesidio DE VINCENTIIS (citato al cap. 7);

" 50- "distinta della merce spedita con ZAMORRA I" di cui il 25% è andato perduto "con annessa nota di osservazioni" (citato ai cap. 7 e 8); (CARTEGGIO FORNI);

" 51- "liquidazione operazione ZAMORRA" (citato ai cap. 6 e 8); (CARTEGGIO FORNI);

" 52- "liquidazione delle somme dovute" (op.ZAMORRA) (citato ai cap. 6 e 8);(CARTEGGIO FORNI);

" 53- "conto MASINO" (citato al cap. 9); (CARTEGGIO FORNI);

" 54- "liquidazione operazione MASINO" (citato ai cap. 5 - 6 e 9); (CARTEGGIO FORNI);

" 55- "fattura nr.1" diretta a CALVI Angelo, relativa a 646 casse di sigarette (citato ai cap. 6 e 9); (CARTEGGIO FORNI);

" 56- "fattura nr.2" diretta a CALVI Angelo e relativa alle spese di consegna) delle sigarette di cui al precedente allegato (citato ai cap. 6 e 9); (CARTEGGIO FORNI);

" 57- "nota di credito, diretta a CALVI Angelo, relativa ad una rimessa di U.S $ 2.540 da parte di Manolo CAUFIEL (citato ai cap. 5 - 6 e 9); (CARTEGGIO FORNI);

" 58- "liquidazione operazione PIETRO" (citato ai cap. 6 e 10); (CARTEGGIO FORNI);

" 59- prospetto con conteggi relativi all'operazione "PIETRO" (citato ai cap. 6 e 10); (CARTEGGIO FORNI);

" 60- cifrario delle marche di sigarette (citato ai cap.6 e 11); (CARTEGGIO FORNI);

" 61- "conteggio delle spese sopportate durante l'operazione VAGONE 1° e distribuzione dei benefici da esso derivati" (citato ai cap. 6 e 11); (CARTEGGIO FORNI);

" 62- distinta della merce spedita con "VAGONE 1°" (citato al cap. 11); (CARTEGGIO FORNI);

n. 63- "liquidazione dell'operazione POLLASTRO 2°" (citato ai cap. 6 e 11); (CARTEGGIO FORNI);

" 64- distinta della merce spedita con "POLLASTRO 2°" (citato al cap. 11); (CARTEGGIO FORNI);

" 65- "liquidazione individuale operazione POLLASTRO 2°" (citato ai cap. 5 e 11); (CARTEGGIO FORNI);

" 66- conteggio relativo all'operazione "POLLASTRO 2°" (citato ai cap. 5 e 11); (CARTEGGIO FORNI);

" 67- carteggio relativo all'operazione "POLLASTRO 2°" (citato al cap. 11); (CARTEGGIO FORNI);

" 68- conteggio relativo all'operazione "POLLASTRO 2°" (citato al cap. 11); (CARTEGGIO FORNI);

" 69- manoscritto relativo a conteggi dell'operazione "POLLASTRO 2°" - originale - (citato al cap. 11); (CARTEGGIO FORNI);

" 70- ricevuta in data 11.4.1964 per la somma di Lire 56.837.000 - originale - (citato al cap. 11); (CARTEGGIO FORNI);

" 71- distinta delle casse di sigarette spedite col terzo vagone (citato ai cap. 6 e 11); (CARTEGGIO FORNI);

" 72- "conto capitale impiegato" acquisto "NADIA" citato ai cap. 5 e 12); (CARTEGGIO FORNI);

" 73- appunto manoscritto relativo all'acquisto dell'OLD STAR e ad altre operazioni (citato al cap. 12); (CARTEGGIO FORNI);

" 74- appunto manoscritto con conteggi relativi all'acquisto della nave (citato ai cap. 5 e 12); (CARTEGGIO FORNI);

" 75-"calcolo spese fisse" relativo alla nave ARLENE (citato al cap. 12); (CARTEGGIO FORNI);

" 76- "risultato provvisorio dal 20.3 al 2.5.1964" (citato al cap. 12); (CARTEGGIO FORNI);

" 77- biglietto da visita con indicazioni relative alla OOST ATLANTIC LIJN e mezza banconota da 20 franchi belgi (citato al cap. 12); (CARTEGGIO FORNI);

" 78- nota n. 1434 del 28.1.1965 del Nucleo pt di Catania relativa alla nave "ARLENE" (citato al cap. 12);

" 79- nota n. 1546 del 30.1.1965 del Nucleo Regionale pt di Genova relativa alla nave "ARLENE" con annesso p.v.interrogatorio del sig.Mario CALDERONI (citato al cap. 12);

n. 80- tre biglietti relativi ai documenti di identificazione falsi (citato al cap. 13); (CARTEGGIO FORNI);

" 81- tre biglietti intestati rispettivamente "J.H. GRAF"; "Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia n. 10" e "Cosa deve fare ROSA?" (citato al cap. 13); (CARTEGGIO FORNI);

" 82- n. 8 biglietti intestati rispettivamente "DOROZNAK"; "JUGOSPED"; "TOMPARIS"; "DURAN"; "OLIVIERI Giuseppe"; "SAIN PAUL DE VENCE"; "S.I.O."; "MONTALBETTI Mario"; (citato al cap. 13); (CARTEGGIO FORNI);

" 83- portafoglio e fotografie di FORNI Elio (citato al cap. 13); (CARTEGGIO FORNI).

Vengono allegati soltanto all'originale del presente rapporto:

" 84- rapporto penale di denunzia n. 3212/2122 del 2.3.'64 per contrabbando aggravato di tabacchi esteri a carico di RIDONDELLI Mario e altri tra i quali CRISTOFORETTI Giuseppe, compilato dal Gruppo della Guardia di Finanza di Savona (citato ai cap. 3 - 5 - 6 e 8);

" 85- p.v. di denunzia del Nucleo Regionale pt di Palermo del 30.10.1963 a carico di BAIAMONTE Angelo ed altri tra cui SPADARO Tommaso (citato ai cap. 2 e 6);

" 86- p.v. di denunzia n. 3000/8861 dell'8.4.1964 del Nucleo Regionale pt di Palermo a carico di BUCCAFUSCA Antonino ed altri (citato ai cap. 6 e 9);

" 87- rapporto penale di denunzia del 24.1.1964 a carico di BERGEZ Henri ed altri (Brave Bunting) (citato al cap. 7).

GUARDIA DI FINANZA

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA

Roma - Via dell'Olmata, 45 - Tel. 479.641

Allegato al rapporto penale di denunzia (514)

n. 8004 di prot./06039/sched. in data 6 - 5 - 1965

a carico di:

F O R N I Elio fu Emilio ed altri

ALLEGATI

INDICE DEI NOMI

(514) Il rapporto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 833-984. (N.d.r.)

QUESTURA DI MILANO

SQUADRA MOBILE

ALL.N. 1

Oggetto: Verbale di SEQUESTRO

a carico di FORNI ELIO fu Emilio e fu Re Maria,nato a Lù Monferrato (Alessandria) il 21.2.I913, qui abitante in Via De Andreis,9.=

L'anno 1964, addì 2I *del mese di* aprile *alle ore* 8 *in questa* Via De Andreis nr. 9.= *in Milano*

Noi sottoscritti, in forza alla Squadra Mobile di Milano, facciamo noto a chi di dovere che nel giorno, ora e località di cui sopra, abbiamo proceduto al sequestro di:

Un passaporto italiano nr. 374707-Reg. 8890/62 intestato a QUATTRINI PAOLO-nato a Roma il 9.3.I913-industriale-, rilasciato a Roma in data 24.4.I962.- - - - - - - - - - - - - - - - -

Un passaporto italiano nr. I723461 -Reg. 8273- intestato a ELMI FRANCO, nato a Poirino(Torino) il 12.4.I913-esercente- rilasciato dalla Questura di Bologna il giorno I2.7.1963.--

Un passaporto italiano nr. 325044/P.-Reg. 37I25, intestato a GAGGIOLO LUCIANO,nato a Genova il 25.I0.I928-esercente- rilasciato a Milano in data 5.7.I962.- - - - - - - - - - - - - - - -

Un passaporto francese nr. 7II435 - N° 59 C.M. - 48857- intestato a GRIMALDI EMILE JEAN CLAUDE,nato a Parigi il 25.5.I913-commerciante- cittadino francese- domiciliato a Paris VIII^e^ 54 Rue du Colisée,rilasciato dalla Prefettura di Parigi il I4.5.I963.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Un passaporto francese nr. 386459 - N° 59 CO - 5555I- intestato a AZERRAF ALBERT PAUL,nato a Parigi il 23.2.I9I4-cittadino francese- residente a Parigi IX° 54 Rue Frochot-rilasciato a Parigi il 28.2.I962.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una carta di identità nr. I4.I98.366. rilasciata dal Comune di Milano in data I2.II.I962, intestata a ELMI FRANCO,nato a Poirino(Torino) il 12.4.I913, residente a Milano in Via Vincenzo Monti nr. 33.- -

Una patente di guida per autoveicoli nr. 684328- libretto nr. 5484048. intestata a Elmi Franco-nato a Poirino(Torino) il 12.4.I913, residente a Milano in Via V.Monti nr. 33, rilasciata dalla Prefettura di Milano in data 28.3.I963.- - - - - -

Una patente di guida per autoveicoli nr. 600665 -libretto nr. 57I387I- intestata a QUATTRINI PAOLO,nato a Roma il 9.3.I913, ivi residente in Via Del Corso,I66, rilasciata il 5.7.I963 dalla Prefettura di Roma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUESTURA DI MILANO

SQUADRA MOBILE

SEGUE ALL. N. 1

Oggetto: Verbale di .....

a carico di .....

.....

L'anno 19 , addì... del mese di..... alle ore... in questa

.....

in Milano

Noi sottoscritti, in forza alla Squadra Mobile di Milano, facciamo noto a chi di dovere che nel giorno, ora e località di cui sopra, abbiamo .....

Segue verbale di sequestro a carico di Forni Elio

Una patente di guida francese nr. 36.450, intestata a Pietri Pascal Antoine, nato a Sartenne(Corsica) il 16.6.1913,residente a Bordeaux in 86, Coms de la Harne, rilasciata dalla Prefettura di Oreno il 13.9.1961.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Una carta di identità francese nr. 6623534-Nr. X.A.05996. intestata a FARINA EMILE-nato il 3.9.1913 a Parigi 15^ ivi residente in Rue du Colisée,24- rilasciata dalla Prefettura di Polizia di Parigi in data 17.8.1960.- - - - - - - - - - - - - -
Un libretto di assegni del Credit Foncier d'Algerie et de Tunisie- A.C. 752201 intestato a FORONI ANTONIO, con tre assegni compilati nella cifra e cancellati.= - - - - - - - - - - - - - - -
Un libretto di Deposito a Risparmio della Banca d'America e d'Italia nr. 6003 intestato a CALVI ANGELO, emesso a Milano Agenzia C. il 14.aprile 1964, con un deposito di 4.000.000. di lire.- -
Un assegno circolare della Banca Commerciale Italiana nr. 3580865, dall'importo di L. 2.000.000. intestato a MIRABELLA GIUSEPPE, emesso in data 17 aprile 1964.- - - - - - - - - - -
Un assegno circolare della Banca Commerciale Italiana N.358066, emesso il 17 aprile 1964, dell'importo di L. 2.000.000. intestato a MIRABELLA GIUSEPPE. -
Un assegno della Banca Commerciale Italiana nr. 3580867, dallo importo di L. 1.500.000. intestato a MIRABELLA GIUSEPPE, emesso in data 17 aprile 1964.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uno sfollagente in gomma colore nero.- - - - - - - - - - - - -
Di quanto sopra é stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.- - - - - - - - - -

QUESTURA DI MILANO

SQUADRA MOBILE

ALL. N. 2

Oggetto: Verbale di SEQUESTRO

a carico di FORNI ELIO fu Emilio e fu Re Maria, nato a Lù Monferrato il 21.2.1913, qui abitante in Via De Andreis nr. 9.

L'anno 1964, *addì* 21 *del mese di* Aprile *alle ore* 8,30 *in questa* Via De Andreis nr. 9.= *in Milano*

Noi sottoscritti, in forza alla Squadra Mobile di Milano, facciamo noto a chi di dovere che nel giorno, ora e località di cui sopra, abbiamo proceduto al sequestro dei sottoelencati documenti rinvenuti nell'abitazione del nominato in oggetto: - - -

SEGUE ALL. N. 2

- un brogliaccio,un libretto intestato "Segovia Fernando",sotto "Parma" cancellato ed un libretto intestato "Iauro";- - - - - -
- sei foglietti composti da appunti e biglietti da visita,mezza banconota da 20 franchi belgi serie G.I3-092025; - - - - - - - -
- cinque biglietti con appunti vari ed un biglietto da visita;- -
- tre foglietti con appunti vari e quattro biglietti stampati;---
Taluni degli appunti e dei biglietti da visita predetti erano custoditi in due portacarte tascabili, anch'essi sequestrati.------
Tutti i documenti su indicati,in questo Ufficio, sono stati siglati dal Forni Elio alla presenza di Ufficiali della Guardia di Finanza, appartenenti al Nucleo Regionale P.T. di Genova, i quali prendono in consegna tutta la carteggio sequestrato per il prosieguo delle indagini di competenza.- - - - - - - - - - - - - - -
Di quanto sopra é stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANNESSO ALL. N. 2

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

---oOo---

PROCESSO VERBALE DI RICOGNIZIONE DEL CARTEGGIO
F O R N I Elio

L'anno 1964 addì 10 del mese di dicembre, in Roma, negli uffici den Nucleo pt suddetto, si procede alla ricognizione dei documenti riferiti al p.v. di sequestro del 21.4.1964 della Squadra Mobile della Questura di Milano, di cui il presente atto costituisce parte integrante.

I documenti sequestrati vengono descritti come segue:

All. n. 10
- biglietti aereo relativo al viaggio di FORNI Elio da Milano a Bruxelles del 14.4.1964;
- conto dell'albergo "Hotel du Progres";
- foglio di carta intestata dello stesso albergo;
- due scontrini di cambiavalute;
- biglietto con indirizzo della "Belgo Transport";

All. n. 12 - biglietto maniscritto a firma "VELENO";

All. n. 22 - libretto di assegni e relativi talloncini, del Credito Fondiario d'Algeria e Tunisia, di Gibilterra intestato a FORNI Antonio (fotocopia: l'originale è depositato presso il Tribunale di Milano);

All. n. 23
- biglietto da visita Adolph P. Weitnauer ;
- biglietto da visita W.H. Tiefenthaler;
- biglietto da visita M. Felix;
- Intestazione di un foglio della ditta WITAG con annotazioni a matita;

All. n. 24 - foglietto manoscritto con l'indirizzo di GIULIANO Francesco;

All. n. 33 - appunto manoscritto con indicazioni relative a spese di viaggio e a tasso bancario pagato per "LULU";

All. n. 34 - lettera della Weitnauer Trading Company del 21.2.1964;

All. n. 35 - brogliaccio con annotazioni in una sola pagina, relative a contabilità in dollari e con appunto a matita;

All. n. 36 - notes "LAURO";

All. n. 37 - notes "FERNANDO";

All. n. 38 - conto corrente "DON ERNESTO";

All. n. 39 - prospetto intitolato "ripartizione del fondo scorta profitti e perdite registrati durante l'anno 1964 con specchio dimostrativo" annesso;

All. n. 40 - situazione conto corrente "GIORGIO" e "TONI";

All. n. 41 - situazione conto corrente "TITO";

- situazione conto corrente "MASINO" e "VELOCE"; All. n. 42
- controllo di cassa al 13.4.1963; All. n. 43
- situazione cassa per "GIORGIO" al 20.3.1964; All. n. 44
- prospetto intitolato "liquidazione operazione VELOCE"; All. n. 45
- prospetto intitolato "conto NOVARA"; All. n. 46
- telegramma a firma Ester MELUL; All. n. 47

./.

ALLEGATO ALL. N. 2

- 2 -

(segue p.v. di ricognizione del carteggio FORNI Elio)

All.to 48 - telegramma a firma avv.to De Vincentiis;
- biglietto da visita avv.to Foschini;

All.to 50 - prospetto intitolato "distinta della merce spedita con ZAMORRA I di cui il 25% è andato perduto, con annessa nota di osservazioni";

All.to 51 - prospetto intitolato "liquidazione operazione ZAMORRA";

All.to 52 - prospetto intitolato "liquidazione delle somme dovute";

All.to 53 - prospetto intitolato "conto MASINO";

All.to 54 - prospetto intitolato "liquidazione operazione MASINO";

All.to 55 - prospetto intitolato "fattura n. 1" diretta a CALVI Angelo, relativa a 646 casse di sigarette;

All.to 56 - prospetto intitolato "fattura n. 2" diretta a CALVI Angelo, relativa alle "spese di consegna" delle sigarette di cui al precedente allegato;

All.to 57 - prospetto intitolato "nota di credito" diretta a CALVI Angelo, relativa ad una rimessa di $ 2.540 da parte di Monolo CAUFIELD;

All.to 58 - prospetto intitolato "liquidazione operazione PIETRO";

All.to 59 - prospetto con conteggi relativi alla operazione "PIETRO";

All.to 60 - cifrario delle marche di sigarette;

All.to 61 - prospetto intitolato "conteggio delle spese sopportate durante l'operazione VAGONE I e distribuzione dei benefici da esso derivati";

All.to 62 - distinta della merce spedita con "VAGONE I";

All.to 63 - prospetto intitolato "liquidazione dell'operazione POLLASTRO II";

All.to 64 - distinta della merce spedita con "POLLASTRO II";

All.to 65 - prospetto intitolato "liquidazione individuale operazione POLLASTRO II";

All.to 66 - conteggio relativo all'operazione "POLLASTRO II";

All.to 67 - conteggio relativo all'operazione "POLLASTRO II";

All.to 68 - conteggio relativo all'operazione "POLLASTRO II";

All.to 69 - manoscritto relativo a conteggi dell'operazione "POLLASTRO II"(originale);

All.to 70 - ricevuta in data 11.4.1964 per la somma di £.56.837.000 (originale);

All.to 71 - distinta delle casse di sigarette spedite col terzo vagone;

All.to 72 - prospetto ititolato "conto capitale impiegato" (acquisto nave NADIA);

All.to 73 - appunto manoscritto relativo acquisto OLD STAR II e ad altre operazioni;

All.to 74 - appunto manoscritto con conteggi relativi all'acquisto della nave;

All.to 75 - prospetto intitolato "calcolo spese fisse" relativo alla nave ARLENE;

All.to 76 - prospetto intitolato "risultato provvisorio dal 20.3. al 2.5.1964";

All.to 77 - biglietto da visita con indicazioni relative alla OOST ATLANTIC LIJN, e mezza banconota da 20 franchi belgi;

All.to 80 - biglietto dattiloscritto con indicazioni anagrafiche relative ad Elmi Franco;
- biglietto manoscritto con indicazioni relative a GAGGIOLO Luciano;
- appunto manoscritto con invito a ricordarsi di firmare tutti i documenti;

All.to 81 - biglietto da visita J.H.GRAF;
- appunto dattiloscritto con indirizzi dell'Agenzia nr.10 della Banca Nazionale del Lavoro e dell'Agenzia FF.SS. "Meraviglie" di Milano;

SEGUE ANNESSO ALL. N. 2

- 3 -

(segue p.v. di ricognizione del carteggio FORNI Elio)

All. n. 81 - appunto manoscritto con varie annotazioni, la prima delle quali è "cosa deve fare Rosa?";

All. n. 82
- appunto con indirizzo DOROZNAK;
- appunto con indirizzo IUGOSPED;
- appunto con indirizzo TOMPARIS;
- appunto con indirizzo DURAN;
- appunto con indirizzo OLIVIERI Giuseppe;
- appunto con indirizzo MONTALBETTI Mario;
- biglietto da visita S.I.O.;
- biglietto da visita Saint PAUL DE VENCE;

All. n. 83
- portafoglio vuoto in plastica;
- fotografia di FORNI.

Fatto, letto e sottoscritto, il presente atto viene chiuso in data e luogo come sopra.

I V E R B A L I Z Z A N T I

ALL. N. 3

COMANDO DEL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO

L'anno 1963, addì 16 del mese di novembre, in Napoli, negli uffici della Società "ITALCABLE", sita in piazza Matteotti n°2, viene compilato il presente atto, alla presenza e con la continua assistenza del Capo Ufficio della società suddetta, Dottor DEMITRY Eliseo di Alfonso e di Vitolo Anna, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 2 aprile 1920 e residente in Napoli in via Manzoni n°157 - per far risultare quanto segue:

""" I verbalizzanti, maresciallo ord. RESTA Cesare e finanziere AFFINITO Francesco, in forza del DECRETO, emesso dalla PROCURA DELLA REPUBBLICA di Napoli in data 16 novembre 1963 a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica, Dottor G.BELLUSCI, procedono al sequestro di n° 2 (due) telegrammi originali presentati all'ufficio "Italcable" di Napoli dal sig.SANTILLO Vincenzo in data 14 aprile 1963 e dal sig. ESPOSITO Luigi in data 19 aprile 1963, di cui qui di seguito si riportano gli estremi ed il testo integrali:----------

1)- LNU 22 - 1963 APR 14 AM 8 49 AUL - SPAGNA - NAPOLI - 04 16 14/4 0840 =
FURONI ANTONIO - VILLA SANSEBASTIANO MARBELLA MALAGA
AUGURISSIMI BUONA PASQUA A TE E ALLA TUA SIGNORA - GIGETTO VINCENZO -
Mittente: SANTILLI Vincenzo via A. DI COSTANZO 34 NAPOLI;

2)- LNU 269 - 1963 APR 19 PM 4 11 DORI - SPAGNA - NAPOLI - 042 15 19/4 1607 -
FORONI ANTONIO - VILLA SAN SEBASTIAN MARBELLA DI-MALAGA -
URGENTEMENTE BISOGNO PARLARTI PREGO TROVARTI STASERA TARDI TELEFONO - LUISITO -
Mittente: Luigi ESPOSITO via FIGURARI 9 NAPOLI.uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Si dà atto che copia del presente processo verbale di sequestro viene lasciato agli atti dell' ufficio "ITALCABLE" di Napoli, mentre l' originale sarà inviato alla PROCURA DELLA REPUBBLICA di Napoli.----------

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto,-

I VERBALIZZANTI

M.O. Resta Cesare

Finanziere Affinito Francesco

ITALCABLE NAPOLI
IL CAPO UFFICIO DELL'ITALCABLE
(Dr. Eliseo Demitry)

ITALCABLE

C.T. N. 1125
Lit.
Cod. Tar. Sig. Acc.

TELEGRAMMA INTERNAZIONALE

Spazio riservato agli estremi di trasmissione

22

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	N° di accet.	PAROLE	Data e ora	via Italcable
	SPAGNA	NAPOLI	04	16	14 0840	Eventuali indicazioni di servizio

Indicazioni di servizio tassate

Destinatario FURONI ANTONIO

Destinazione VILLA SANSEBASTIANO MARBELLA ~~MALAGA~~ =

TESTO:

AUGURISSIMI BUONA PASQUA A TE E ALLA TUA SIGNORA

= GIGETTO VINCENZO +

004 *340 *00.016
004 *390 *01.125 ORDINI

NOME E INDIRIZZO DEL MITTENTE SANTILLI VINCENZO
(Indicazione obbligatoria ad esclusivo uso dell'Ufficio) VIA M. DI SCOSTANZO 34 NAPOLI

Il Governo italiano e la Società Italcable non assumono alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio cablografico, telegrafico e radioelettrico.
Le tariffe "VIA ITALCABLE" sono uguali a quelle delle vie meno costose.

ITALCABLE

ITALCABLE 19-4-1983 NAPOLI

C. T. N. .....
Lit. 1055
Cod. Tar. ..... Sig. Acc. .....

TELEGRAMMA INTERNAZIONALE

Spazio riservato agli estremi di trasmissione

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	N° di accet.	PAROLE	Data e ora	via Italcable
	SPAGNA	NAPOLI	042	15	19 1607	Eventuali indicazioni di servizio

Indicazioni di servizio tassate .....

Destinatario FORONI ANTONIO

Destinazione VILLA SAN SEBASTIAN MARBELLA ~~DI MALAGA~~ =

TESTO:

URGENTEMENTE BISOGNO PARLARTI PRESO TROVARTI STASERA TARDI TELEFONO =

LUISITO +

042 1607 +00015 ORLINI

NOME E INDIRIZZO DEL MITTENTE LUIGI ESPOSITO VIA FIGURARI 9 NAPOLI

(Menzione obbligatoria ad esclusivo uso dell'Ufficio)

Il Governo Italiano e la Società Italcable non assumono alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio cablegrafico, telegrafico e radioelettrico.
Le tariffe "VIA ITALCABLE" sono uguali a quelle delle vie meno costose.

MOD. 872

ALL. N. 6 6

Roma, 27 settembre 1963

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

A COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA

Divisione Pol.Crim.Sez.Uff.Interpol
Rif. N. 123/038958 *Allegati*

Risposta al Foglio del 16/9/963
Div. *Sez.* *N.* 15782/SI

OGGETTO: GRECO Salvatore fu Giuseppe e di Greco Santa, nato a Palermo il 13/1/1923.

Di seguito al telegramma pari numero del 13 corrente, si trasmette, in fotocopia, un rapporto redatto dalla polizia spagnola concernente il nominato in oggetto, facendo presente che, come testè comunicato dalla stessa polizia, il sedicente Egret Michael è scomparso l'8/9/963 dal proprio domicilio in Marbella e come successivamente accertato, ha preso alloggio in due alberghi di quella città usando il passaporto n.8386287 rilasciato a Palermo il 3/11/961 a FORONI (o FARONI) Antonio.

Risulta, inoltre, che l'Egret ha avuto rapporti con i cittadini italiani Corda Virgilio, munito di passaporto n.894999 rilasciato il 14/12/962 a Genova e Bordigo Giervanni (o Giovanni) munito del passaporto numero 4057309 rilasciato il 21/2/953, ignorasi località.

Pel MINISTRO

017248 - 2.OTT.1963

SEGUE ALL. N. 6

C.P.G.

Ministerio de la Gobernación

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD

COMISARIA DEL CUERPO GENERAL DE POLICIA

Algeciras, 7 de Septiembre de 19 63

Asunto: Remitiendo fotografías VICENZO SPADARO y MICHEL JACQUES RENE EGRET.-

N/ Ref.ª: Escrito nº 5.993.- Secretaría.-

S/ Ref.ª

En cumplimiento a lo ordenado telefónicamente, se participa que en el barco de las 13,45 horas del día 4 del actual, procedente de Gibraltar, entraron en esta Plaza el súbdito italiano VICENZO SPADARO, nacido en Palermo el día 2 de Enero de 1.925, con domicilio en dicha Ciudad, portador de Pasaporte nº 1200194/P, y numero de registro 12.694 (el 6 y el 9 aparecen enmendados y superpuestos a 7 y otra cifra que parece ser el 0, respectivamente), expedido en Palermo el día 13 de Diciembre del año 1.962, (había salido el mismo día para Gibraltar por este Puerto), y MICHEL JACQUES RENE EGRET, nacido el 4 de Julio de 1.913 en Vanves, comerciante, domiciliado en París Bulevar Magenta, con Pasaporte nº 366457, registro nº 5.900-55505.

En el primer interrogatorio a que fueron sometidos en la Oficina de la Inspección del Puerto, negaron conocerse. El francés manifestó mas tarde que si se conocían, y que el negó en principio fué por temor a que el italiano perteneciera a la Mafia, y no querer él verse envuelto con esta clase de individuos.

El día 2 del actual, aparece en sus respectivos Pasaportes, que dichos individuos salieron y entraron por La Linea para Gibraltar con el coche marca Opel matrícula G. 20.142 G.B.Z. propiedad del súbdito italiano ALDO COLDINI. En el viaje del día 4 tambien utilizaron un mismo coche, que dejaron en el Puerto de Algeciras, mientras se desplazaban por barco a Gibraltar.

El francés EGRET, manifiesta que conoció al SPADARO en Julio último, y que se hospedó en su casa de Marbella (Villa San Sebastian), Los Naranjos), dos o tres días; que éste se volvió a Italia y regresó a España el 1 del actual, hospedándolo de nuevo en su casa y acompañándolo en sus dos viajes a Gibraltar los días 2 y 4 de Septiembre. Que conoce a ALDO COLDINI, al que hospeda en su casa, siempre que va a Marbella en unión de la amante ROSA FIORE; Que el referido COLDINI se encuentra ahora de viaje desde hace unos días días por Francia ó Italia, y que mientras está ausente, le dejó confiado su coche G. 20.142; Que él vive maritalmente con la española NATIVIDAD SERRANO VIDONDO, desde hace nueve o diez meses en Marbella (Villa San Sebastian, Los Naranjos), la cual es titular del coche Seat 1.400 matrícula B 294.700, que él ha utilizado en anteriores viajes a ésta Plaza.

Por información practicada se ha tenido conocimiento que se ha interesado telefónicamente por el VICENZO SPADARO, un conocido contrabandista de Gibraltar llamado

SEGUE ALL. N. 6

JOSES PEREIRO, y parece ser que el referido SPADARO, está fichado en Gibraltar como contrabandista de tabaco, en lanchas rápidas, para Italia.

Fueron puestos en libertad, despues de comprbarse, por las fotografías y formulas dactiloscopicas enviadas por esa Interpol, que ninguno de estos dos individuos era ALDO COLDINI (a) SALVADOR GRECO, cuya busca y captura está ordenada.

Se comunicó a Marbella todo lo que antecede, interesando la vigilancia de estos dos individuos, y la localización y detención de ALDO COLDINI, por si se encontrara oculto en la Villa San Sebastian.

EL COMISARIO JEFE ACCTAL.

CUERPO GENERAL DE POLICIA - COMISARIA DE ALGECIRAS - SECRETARIA

Dirección General de Seguridad.-

I N T E R P O L.- M A D R I D.

ALL. N. 7

Mod. 872

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Doc. Regionale N.

Roma, 24 gennaio 1964

Comando Generale della
Guardia di Finanza - Servizio
Informazioni = R O M A =

Divisione Pol. Crim. *Uff.* Interpol
Prot. N. 123/039958 *Allegati*

Risposta al Foglio del 26.IO.1963
Div. *Sez.* *N.* 18999/SI

OGGETTO GRECO Salvatore ed altri.-

****

In riferimento a precorsa corrispondenza, si trasmette in copia tradotta, un rapporto redatto dalla polizia spagnola concernente il nominato in oggetto, con preghiera di voler comunicare ogni utile informazione circa l'attuale reperibilità del GRECO Salvatore e degli altri nominativi menzionati nel rapporto stesso.-

Pel M I N I S T R O

001714 28.GEN.1964

SEGUE ALL. N. 7

Corpo Generale di Polizia — Marbella

- - - - - -

Numero ..... (515)

OGGETTO: MICHAEL EGRET ed Aldo COLDINI

Riferimento: Segreteria Generale, iscritto 2.723, data 20 corrente.

In relazione ai punti di richiesta contenuti nella nota in oggetto, si comunica:

1° - Fino al momento dell'allontanamento di Michael EGRET da Marbella, questo Commissariato non possedeva nessuna fotografia di Salvatore GRECO, ragione per la quale non è stato possibile sottoporla alla identificazione che in questo p punto si richiede.

Nonostante ciò, il giardiniere della Villa San Sebastiano ed il proprietario dell'immobile sig. Josè Rodriguez Garcia, residente a Granada, hanno riconosciuto, senza lasciare alcun dubbbio, nella fotografia di Salvatore Greco l'individuo che con il cognome di GOLDINI, al quale si accompagnava colei che diceva di essere sua moglie, ha fatto visita in diverse occasioni ed è stato ospite di Egret nello chalet "San Sebastiano".

2° - Le indagini svolte nei riguardi di Michael Granados hanno permesso di stabilire che egli ha dimorato a Marbella o meglio ha tenuto in fitto lo chalet "San Sebastiano" in Marbella dai primi di dicembre 1962 fino all'8 settembre del corrente anno.

Ma in questo lasso di tempo Egret ha effettuato molti spostamenti in viaggi di diversa durata, da alcuni molto brevi a Gibilterra e Tangeri, ad altri di più lunga durata e sconosciuta destinazione, sebbene si sia a conoscenza che sia stato in Francia in altre occasioni.

./.

(515) Così nell'originale. (N.d.r.)

SEGUE ALL. N. 7

- 2 -

Non ci sono indizi che abbia svolto attività di contrabbando nella zona, ma sembra più verosimile che egli abbia cercato in essa un rifugio in vista di possibili eventi.

E' legato a Salvatore GRECO, alias, Aldo GOLDINI, alias IANNUZZI Salvatore, da una stretta relazione che deve essere stata contratta nello loro comuni attività delittuose.

3° - SPADARO Vincenzo: ha dimorato nel domicilio di EGRET in Marbella alcuni brevi periodi.

Siccome conosce già questo Centro, è stato l'individuo che unitamente all'EGRET occupava in Algesiras la macchina del GRECO Salvatore, e, tanto nel Commissariato di detta località, quanto successivamente in Marbella, l'EGRET non ha avuto difficoltà a riconoscere che lo SPADARO effettuava attività di contrabbando fra Gibilterra e l'Italia.

Lo SPADARO si allontanò da Marbella il giorno 7 settembre e si ignora dove abbia potuto dirigersi.

Non è stato possibile investigare i documenti in suo possesso.

4° - Dato lo scalpore prodotto dall'intervento della polizia in Algeciras sul conto dell'EGRET Michael e di SPADARO Vincenzo, non vi è alcuna probabilità di una nuova presenza in Marbella del GRECO Salvatore e di sua moglie FIORE Rosa.

Da parte di questo Commissariato sono proseguite le indagini attorno a tutte le persone di cui avemmo conoscenza e grazie a ciò si è potuto accertare che colui che usa il passaporto con il nome di Michael EGRET, qualificato nel documento steso in Algeciras e la cui fotografia non è stata rimessa da quel Centro, ha usato in Marbella la personalità di Antonio FORONI, di nazionalità italiana, con passaporto rilasciato a Palermo in data 3.11.1961, portante il numero 8.386.287; con questa illusoria personalità sottoscrisse il contratto di locazione per lo chalet "San Sebastian", che ha occupato fino al giorno 8 corrente mese.

./.

SEGUE ALL. N. 7

- 3 -

Ha inoltre utilizzato il suddetto documento per sottoscrivere un contratto di locazione per lo chalet "El Robin", vicino al "San Sebastian", del quale disse che affittava per conto di una sua figliola, nata dal suo primo matrimonio, che insieme a suo marito veniva a passare una stagione a Marbella.

Lo chalet "El Robin" è stato abitato da una coppia che parla italiano durante tutto il mese di agosto.

Michael EGRET vive in concubinato con Natividad SARRANO VIDONDO, nata a Sos del Rey Catolico (Saragoza) il 27 gennaio 1934, nubile, dattilografa, che utilizza il passaporto rilasciato dal Consolato Generale di Spagna in Tangeri il 12.2.1960 e prorogato in Tangeri l'8.2.1962.

Il suddetto passaporto porta il n.911.036 ed è registrato sotto il n.954/60.

L'intestataria dello stesso ha effettuato dal 1960 dieci ingressi in Algeciras proveniente da Tangeri.

La signorina Natividad SERRANO VIDONDO si è allontanata da Marbella insieme al suo amante Michael EGRET, alias Antonio FORONI, il giorno 8 del corrente mese guidando l'autovettura marca Seat, modello 1.400 C., di colore bleu pastello, targata B.-294-700, che è immatricolata a nome della Natividad SERRANO.

All'alba del 24 corrente mese, è giunta nuovamente in Marbella la signorina Natividad SERRANO VIDONDO, con autovettura sopra menzionata, che era guidata da Francisco MEMBRILLO GONZALES, nato a Madrid il 17.3.1926, di professione orefice, coniugato, figlio di Riccardo e di Memesia cc. Documento nazionale di identificazione n.37.235.367, rilasciato a Barcellona, dove è domiciliato in Calle Madrid 172, 8°, 2°, in qualità di ospite della locataria dell'appartamento, che è

./.

SEGUE ALL. N. 7

la sorella della signorina Natividad SERRANO.

Questo individuo, che lavora in Barcellona presso il gioielliere signor Juan Tosas Guillamon, domiciliato Via Layetana,42, primo piano, ha affermato di essere venuto a Marbella per appagare la preghiera della signorina Natividad SERRANO VIDONDO, signorina che aveva conosciuto di recente nell'abitazione della sorella di costei in cui, come si è detto, abita anche lui quale ospite e nella quale esercita un piccolo laboratorio di orafo.

Questo individuo, nel corso dell'interrogatorio al quale è stato sottoposto, ha mantenuto una perfetta tranquillità ed ha dato la sensazione di non essere implicato in relazioni commerciali di nessuna altra indole con Michael EGRET il quale afferma di aver visto soltanto una volta nell'appartamento di Barcellona dove egli abita quale ospite.

Afferma di aver udito una violenta discussione fra la signorina Natividad SERRANO VIDONDO e Michael EGRET, nel corso della quale ella disse: "non posso seguitare a condurre questa vita", a cui la risposta dell'EGRET fu: "allora io me ne vado".

La signorina Natividad SERRANO VIDONDO ha affermato che aveva litigato definitivamente con Michael EGRET, del quale ignora il suo attuale rifugio, sebbene ammetta di sapere che esa intenzionato a riparare in Francia?

Ha destato particolare interesse il fatto che la signorina Natividad SERRANO VIDONDO ed il suo accompagnatore ignorassero che la Polizia fosse a conoscenza della personalità di Antonio FORONI usata dall'EGRET e riteniamo che si sia raggiunto lo scopo, per il quale si può supporre che l'EGRET si nasconda in Barcellona sotto il nome di Antonio FORONI.

./.

SEGUE ALL. N. 7 - 5 -

Ritornando al Michael EGRET, che sotto questo nome si spacciava quale suddito francese e con quello di Antonio FORONI quale cittadino italiano, dobbiamo segnalare che parla uno spagnolo correttissimo e sciorina una ricchezza di vocaboli pari a quella di molti spagnoli di media cultura ed e senza alcun accento straniero, se non con qualche cadenza di catalano.

Per quanto sopra detto non può escludersi la probabilità che trattisi di uno spagnolo.

Durante il soggiorno a Marbella, il Michael EGRET ha mantenuto una amicizia intima con due sudditi italiani chiamati Virgilio CORDA in possesso del passaporto italiano numero 894.999, rilasciato a Genova il 14.12.1962, e con Giovanni BORDIGO, coniugato, industriale, in possesso del passaporto n.4.057.309, rilasciato il 21.2.1953, del quale non si è potuto conoscere il luogo del rilascio.

Il primo di questi due italiani sopra menzionati ha occupato, durante i mesi di luglio e agosto, il villino "Mis pinos pequenos", il secondo, dal 7 marzo al 6 luglio del corrente anno, mi correggo e dico meglio: settembre, il villino "Mis pinos grande", adiacente al precedente ed ambedue ubicati nella zona "Los Naranjos", un luogo molto vicino al villino "San Sebastian", dove abitava l'EGRET.

Dati complementari a questa informazione possono risultare in ciò che la signorina Natividad SERRANO VIDONDO ha una nipotina di tre o quattro anni che è affetta da deviazione congenita del fianco; ella è stata già sottoposta ad una operazione chirurgica per cercare di correggere il suo male organico e attualmente è stata nuovamente operata in Barcellona; che la signorina Natividad SERRANO VIDONDO aveva l'intenzione di soggiornare a Sos del Roy Catolico (Saragoza), località

./.

SEGUE ALL. N. 7 - 6 -

dove, a quanto pare, unitamente ad alcuni suoi fratelli, possiede una azienda agricola; che nell'ambiente familiare del domicilio dell'EGBET si designava al GRECO Salvatore alias GOLDINI Aldo, alias IANNUZZI Salvatore, con un appellativo che suonava "ESMEBU"; che Rosa FIORE, la quale figurava come moglie di GOLDINI Aldo, afferma di essere professoressa di Scienze Naturali ed esercita tale professione in qualche città italiana, della quale si ignora il nome.

Infine, ieri è giunta a Marbella, una lettera, o meglio detto una busta contenente una nota dattiloscritta in lingua italiana firmata "C"; uno statino che rinchiude determinati concetti e quantità ed un ritaglio del quotidiano italiano "Giornale di Sicilia" in data del 14 corrente; di tutti i suddetti documenti si allegano copie conformi affinchè si possano esaminare i loro contenuti altamente significativi e probatori delle attività delittuose degli individui di cui ci interessiamo.

Marbella, 26 settembre 1963

Il Commissario Capo

----- Commissariato Generale Investigativo Criminale

MADRID

(Traduzione dallo spagnolo a cura dell'Ufficio Traduttori-Interpreti della Divisione Affari Legislativi e Documentazione Direzione Generale della P.S. - Ministero dell'Interno - Loria).

ANNESSO A ALL. N. 7

Una parte del rilevante quantit

PA - 10-9 - GIORNALE SICILIA

Un rilevante sequestro di sigarette di contrabbando è stato conseguito dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, in collaborazione con reparti della 2ª Compagnia.

Verso le ore 22,30 dell'altro ieri, finanzieri appostati alla foce del fiume Oreto sorprendevano ed intimavano l'alt ad alcuni contrabbondieri che, da una imbarcazione, avevano sbarcato e caricato su di un camion un ingente quantitativo di sigarette estere.

Il pronto intervento dei militari ha fruttato il sequestro di Kg. 643,800 di sigarette di contrabbando, il sequestro di un autocarro, nonchè l'arresto di certo Angelo Palmonte di anni 33 da Palermo.

Nel contempo, su allarme, è intervenuto subito un mezzo navale che ha effettuato una ricerca accurata del natante contrabbandiero, probabilmente una motobarca, che purtroppo, favorita dall'oscurità, è sfuggita al fermo.

Sono in corso indagini per identificare il natante, per accertare la provenienza del carico e per assicurare alla giustizia gli altri responsabili.

ANNESSO B ALL. N. 7

Importo merce L.	300 x 52,70	=	₰	15.810
ast.	100 x 55,70	=	₰	5.570
Totale	400		₰	21.380
		Kolo		12.000
				33.380

Totale perdita 30 c/

Utile per i 150 = 3.750

Perdita per loro,

calcolata per 30 c/

cioè 83 x 30 = 2.490

Totale utile	1.260		1.260
		₰	34.640
già ne aveva		₰	17.250
Spedirò per saldo conto		₰	17.390

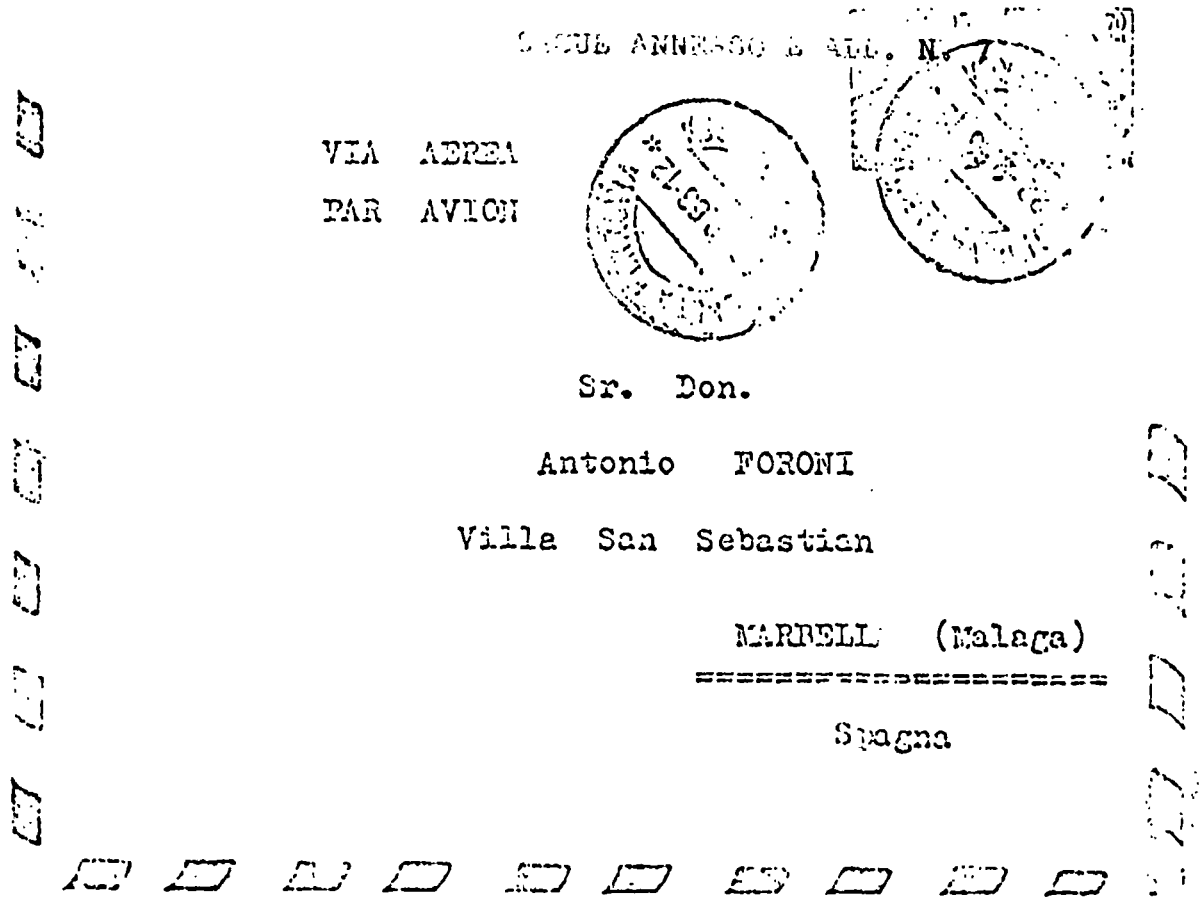

VIA AEREA
PAR AVION

Sr. Don.

Antonio FORONI

Villa San Sebastian

MARBELLA (Malaga)

Spagna

ANNESSO C ALL. N. 7

Non ho l'indirizzo di Carlo e preferirei scrivergli invece di dover telefonare agli alberghi dove si ferma.

Non può darmi un indirizzo Lista de Correo, magari a un nominativo di qualche Ditta che lui deve visitare?

Risparmierei soldi per telefonare, e le scocciature che ne derivano per le ore di attesa ed altro.

Cordiali saluti.

C.

Copia conforme ed allegato identico formato dello scritto diretto al signor Antonio FORONI - Villa San Sebastian Marbella (Malaga) - Spagna.

SEGUE ANNESSO C ALL. N. 7

VIA AEREA
Par AVION

Sr. Don

Antonio FORONI

Villa San Sebastian

MARBELLA (Malaga)

Spagna

ANNESSO D ALL. N. 7

COMMISSARIATO DEL CORPO GENERALE DI POLIZIA

MARBELLA

R.S. numero ..... (516)

OGGETTO: pratiche per la localizzazione di Salvatore GRECO, alias Aldo GOLDINI.

Con riferimento al contenuto del radiogramma dell'Ufficio Interpol della Direzione Generale della Sicurezza in data 26/8 e 28/8&3, ritrasmessi da codesto Centro a questo Commissariato, nei quali si ordinava la localizzazione di Salvatore GRECO, del quale si avevano notizie che potesse trovarsi nella Costa del Sol, notificando nel contempo il fatto che era in possesso di una autovettura marca Opel, targata G.20.142, il Commissariato del Corpo Generale della Polizia di Algeciras ha portato a compimento un intervento il giorno 5 corrente nei riguardi del suddito francese Michael EGRET nato il 4.7.1943 a Beurcaul-Alpes Maritimes - figlio di Antonio e Maria, commerciante, con domicilio abituale in Parigi, Boulevard Magenta n.147, e incidentalmente in Marbella nel Villino "San Sebastian", nella zona "Los Naranjos", in possesso del passaporto n.386.457, registrato al n.5.900-55.586, e l'italiano Vincenzo SPADARO, nato il 2 gennaio 1925, possessore del passaporto n.1.200.194/P e n. di registro 12.694, rilasciato in Palermo il giorno 13.12.1962, con domicilio abituale in Gibilterra, i quali occupavano l'autovettura targata G-20.142 di proprietà di Salvatore GRECO, alias Aldo GOLDINI.

Portate a termine le pratiche di identificazione ad esse relative e provato che nessuno dei due occupanti l'autovettura risultava essere Salvatore GRECO, entrambi sudditi stranieri, sono stati posti in libertà dal Commissariato d..

./.

(516) Così nell'originale. (N.d.r.)

SEGUE ANNESSO D ALL. N. 7
- 2 -

Algeciras, il quale ha telefonato a questo distaccamento, interessato allo svolgimento della pratica, per accertare se il Salvatore GRECO, alias Aldo GOLDINI, si trovasse in Marbella nel domicilio di Michael EGRET.

Sono state svolte le opportune indagini in tal senso ed è risultato che Salvatore GRECO è stato ospite di Michael EGRET in diverse occasioni e pertanto si è preso contatto con l'Ufficio Interpol prima, poi con il Commissariato Generale di Investigazione Criminale, che aveva preso parte nella faccenda, incrociando con entrambi gli uffici dipendenti la documentazione della quale si allegano le copie, nella quale resta fissata l'indagine informativa portata a termine da funzionari di questo Distaccamento.

Si rimette tutto ciò che precede e le copie menzionate a codesto Centro affinchè consti nei suoi archivi il presente affare oltre ad avere conoscenza dello stesso.

Marbella, 28 settembre 1963

Il Commissario Capo

(Traduzione dallo spagnolo a cura dell'Ufficio Traduttori Interpreti della Divisione Affari Legislativi e Documentazione - Direz.Gen. della P.S. - Ministero dell'Interno/ Loria).-

SEGUE ANNESSO D ALL. N. 7

In ottemperanza all'ordine ricevuto telefonicamente, si comunica che dal piroscafo delle 13,45 del giorno 4 del corrente mese, proveniente da Gibilterra, sono sbarcati in questa Piazza il suddito italiano Vincenzo SPADARO, nato a Palermo il giorno 2 gennaio 1925, ivi domiciliato, possessore del passaporto n.1200194/P, e numero di registro 12.694 (il 6 ed il 9 appaiono corretti e sovrapposti al 7 ed altro numero che semora essere lo 0, rispettivamente)rilasciato a Palermo il giorno 13 dicembre 1962, (era partito lo stesso giorno da Gibilterra diretto a questo Porto) e Michael JACQUES RENE EGRET, nato il 4 luglio 1913 a Vanreal, commerciante, domiciliato in Parigi, Bulevar Magenta, con passaporto n.386457, registro n.5.900.55586.

Durante il primo interrogatorio al quale sono stati sottoposti nell'Ufficio dell'Ispettorato del Porto, hanno negato di conoscersi.

Il francese ha dichiarato in seguito che era vero che si conoscevano e che aveva negato all'inizio per paura che l'italiano appartenesse alla Mafia, per cui non desiderava egli vedersi coinvolto con questa categoria di individui.

Il giorno 2 corrente, risulta nei loro rispettivi passaporti, che i suddetti individui sono partiti e sono entrati a La Linea da Gibilterra con l'autovettura marca Opel matricola G.20.142 G.B.Z. di proprietà del suddito italiano Aldo GOLDINI.

Nel viaggio del giorno 4 si sono pure serviti della stessa vettura, che poi hanno lasciato nel porto di Algeciras, mentre si allontanavano con il piroscafo verso Gibilterra.

Il francese EGRET dichiara che ha conosciuto lo SPADARO nel mese di luglio scorso,e che soggiorno nella sua casa di Marbella (Villa San Sebastiano), Los Karajos, per due o tre

./.

SEGUE ANNESSO D ALL. N. 7 -

giorni; che questi partì per l'Italia, dà dove fece ritorno nella Spagna il 1° corrente, ospitandolo nuovamente nella sua casa e accompagnandolo nei suoi due viaggi a Gibilterra nei giorni 2 e 4 Settembre;

Che conosce Aldo GOLDINI, al quale dà ospitalità nella sua casa ogni qualvolta si reca a Marbella insieme alla sua amante Rosa Fiore;

Che il succitato GOLDINI si trova ora in viaggio da qualche giorno diretto in Francia e l'Italia, e che nella sua assenza gli ha lasciato in consegna l'autovettura G.20.142;

che egli vive maritalmente con la spagnola Natividad SERRANO VIDONDO, da nove o dieci mesi, a Marbella (Villa San Sebastian, Los Naranjos), la quale è titolare dell'autovettura Seat 1.400, matricola B.294.700, che egli ha utilizzato in precedenti viaggi in questa Città.

Da indagini svolte si è venuto a conoscenza che si è interessato telefonicamente di lui il signor Vincenzo SPADARO, un noto contrabbandiere di Gibilterra, chiamato MOSES BERIRO, e sembrà che il succitato SPADARO sia schedato a Gibilterra quale contrabbandiere di tabacco, a mezzo di veloci lanche, con l'Italia.

Sono stati posti in libertà, dopo che è stato provato, dalle fotografie e le schede decadattilari rimesse da codesto Interpol, che nessuno dei suddetti due individui era Aldo GOLDINI, alias Salvatore GRECO, la cui ricerca e cattura è ordinata.

E' stato comunicato a Marbella tutto ciò che precede, interessando la vigilanza di questi due individui e la localizzazione e l'arresto di Aldo GOLDINI, qualora si trovi nascosto nel Villino "San Sebastian".

Il Commissario Capo
F.to Illegibile

(Traduzione dallo Spagnolo a cura dell'Ufficio Traduttori-Interpreti della Divisione Affari Legislativi e Documentazione - Direz.Gen.P.S. - Ministero Interno - Loria).-

ANNESSO E ALL. N. 7

Rapporto da Algeciras del signor Commissario Capo
alle ore 12,50

Telefona per comunicare che in quel Commissariato si trovano detenuti il suddito francese Michael EGRET e l'italiano, nativo di Palermo, Vincenzo SPADARO, i quali occupavano l'autovettura Opel targata T-20.142, di proprietà di Aldo GOLDINI. Il suddetto suddito francese vive maritalmente con la spagnola Natividad SERRANO VIDONDO ed ha la sua residenza nella Villa San Sebastian, nella zona di "Los Naranjos".

Poichè si sospettava che si trattasse di Aldo Goldini, sono stati richiesti i dati a Madrid - Interpol - il quale ha rimesso le fotografie e la scheda dattiloscopica dello stesso, che è la seguente: V 4443 -V4422

I I 24

Non risultando nessuno dei due essere colui che veniva ricercato, è stato deciso di metterli in libertà; inoltre supponendo che si dirigano verso Marbella, è stata interessata la pratica di vigilanza, poichè potrebbe benissimo essere alloggiato nel suddetto domicilio il succitato Aldo Goldini, la cui autovettura i sopra menzionati usano dal giorno del suo allontanamento.

Dichiara il Michael EGRET che in qualche occasione è stato alloggiato il GOLDINI nel suo domicilio di Marbella.

Il Michael EGRET ha un'autovettura Seat, modello 1.400 targata B.294.700, che sembra essere intestata a nome della sua concubina.

Si suppone che nel termine di un paio di ore di trovino già in Marbella.

- - - - -

(Scritto a mano)

Spadaro è un contrabbandiere fra Gibiltorra e l'Italia.

(Traduzione dallo spagnolo a cura dell'Ufficio Traduttori Interpreti della Div.AA.LL. e DD. D.G.P.S. - Min.Int.-Loria)

SEGUE ANNESSO E ALL. N. 7

0109 Marbella di Madrid 48258-78/74-21-18N-DIRETTORE GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA - Riferimento affare EGRET, nato 4.7.13 Vaureal/Francia Punto Algeciras informato possiede passaporto n.386457 Punto Polizia francese comunica che passaporto detto numero fu spedito 12.4.60 a Parigi a persona differente. Un passaporto spedito a nome EGRET Michael, nato 4.7.32 (No 13) Va fu rubato nel 1956 punto Vogliasi procedere accurato esame stesso rimettendo dati concreti numero e spedizione, ritenendolo nel caso fini Interpol Madrid.

Copia conforme

Marbella 5 ottobre 19..... (517)

Telegramma ricevuto da questo Distaccamento di Polizia, proveniente da Direzione Generale Pubblica Sicurezza.

Inviato a Malaga.

(Traduzione dallo spagnolo a cura dell'Ufficio Traduttori Interpreti della Divisione Aff.Leg.e Doc. - Direz.Gen.P.S. Ministero dell'Interno - Loria).-

(517) Così nell'originale. (N.d.r.)

ALL. N. 8

Doc. I
Fascicolo

MINISTERIO DE HACIENDA

EL JEFE DELEGADO
PARA LA REPRESIÓN DEL CONTRABANDO
Y DEFRAUDACIÓN

Madrid, 5 de Octubre de 1963

Iltmo.Sr.D.Guido Barrecchia
R O M A

Mi querido amigo:

Como continuación a mi carta del día 4, le envío las Notas Informativas I-45/63 e I-46/63 relativas a GATTI Vittorio y FORONI Antonio, respectivamente.

La correspondencia llegada a nombre de este último con bastante posterioridad a su marcha de MARBELLA, nos afirma en la creencia de que su ida fue precipitada y anterior a lo que proyectaba. Celebraría que las copias de esas cartas y los datos con ellas relacionados sirvieran para ponerles a Vds. sobre alguna pista importante ahí en ITALIA.

Reciba un saludo muy cordial.

SEGUE ALL N. 8

N O T A I N F O R M A T I V A

I-46/63

5-10-1963

A S U N T O: EGELI Michael y FORONI Antonio

Referencia: Nota Informativa 1-44/63 del 4-10-63

-La Dirección General de Seguridad transmite a esta Jefatura la copia de una nota recibida de la Comisaría de MARBELLA y fechada el 1 del actual, que dice:

> "En el día de hoy ha sido posible conocer el contenido de una carta enviada a Antonio FORONI, a la que fue su residencia occidental en Marbella, chalet "San Sebastian", del cual se remito copia literal, significando que el matasello del sobre dirigido a Antonio FORONI dice "Genova Ferrovia.- 25-9-63-20.- Posta Aerea" y va franqueado con dos sello de valores respectivos de 20 y de 5 liras. Se trata de un sobre de los usados corrientemente para correspondencia aerea y el remitente ha tomado la precaución de escribir sobre un pliego de tamaño folio, que al ser doblado no permita la transparencia del texto"

-La copia de la carta que se cita figura en el ANEXO 1. Sospechamos que la muestra de anchoas pueda ser algún estupefaciente.

ALL. N. 9

QUESTURA DI MILANO

SQUADRA MOBILE

Oggetto: Verbale di Interrogatorio

L'anno 1964 addì 21 aprile alle ore 17,30 in questo Ufficio

Innanzi a noi sottoscritto Ufficiale di P.G.,

è presente: FORNI ELIO fu Emilio e fu Re Maria, nato a LòMonferrato (Alessandria) il 21.2.1913, qui abitante in Via De Andreis, 9, il quale, interrogato risponde quanto segue: - - - - - - - - - - - -
Nell'immediato dopo guerra mi dedicai al contrabbando di sigarette nel porto di Genova e per tale motivo presi ad aver contatti con molti contrabbandieri stranieri che giungevano in porto a bordo di piccole navi.= Successivamente, nel 1954, mi recai a Beyrouth(Libano) dove, in società di Mancino Rosario, che avevo conosciuto a Roma circa un anno prima, impiantai una fabbrica di concentrati di pomodoro denominata "Rosario Mancino".= Circa un anno dopo, visto che tale attività non dava i frutti sperati, vendemmo la fabbrica a dei libanesi.= Mentre il Mancino Rosario tornò in Italia nel 1955, io rimasi a Beyrouth ed aprii un ristorante denominato "Quo Vadis", sito in quella Via Dhenicie, che tuttora é di mia proprietà ed é gestito da mio figlio Forni Lino di anni 31.= Mio figlio vive a Beyrouth con la moglie Grazzini Carla.= Nel Libano mi ero recato col passaporto rilasciatomi dalla Questura di Roma, città dove avevo risieduto per oltre un anno in quella Via Dei Podesti, non ricordo il numero.= Tale documento mi fu ritirato dal Consolato Italiano di Beyrouth allorquando lo presentai colà per il rinnovo.= Mi venne detto che siccome avevo un carico pendente non mi si poteva rinnovare il passaporto e me lo si doveva ritirare.=
Durante la mia permanenza nel Libano, ero entrato in contatti con elementi locali dediti al contrabbando di sigarette e per tale motivo la polizia locale mi fece intendere che non ero gradito in quella città.= Temendo di essere espulso e perdere così il ristorante ed essere consegnato alle Autorità di polizia italiane, preferii abbandonare il Libano spontaneamente.= Nella circostanza usai un passaporto francese intestato a EGRET MIGHEL JAQUES, che avevo ottenuto tempo prima, durante uno dei miei viaggi a Parigi da certo " Jean" soprannominato "Tonton", individuo di circa 60 anni, piccolo magro, abituale frequentatore del Caffé "Studio" sito in Parigi-Via Cavallotti.= Il documento lo avevo pagato 100.000. franchi francesi.=
Lasciato il Libano, viaggiai, recandomi in Spagna, Tangeri, Spagna, cercando una sistemazione, cosa che non mi fu possibile.=
Verso la fine del 1962 o all'inizio del 1963, a Tangeri conobbi la nominata Serrano Maria Natividad, comproprietaria di un

Elio Forni

./.

SEGUE ALL. N. 9

piccolo ristorante ubicato in quella città e con la stessa mi trasferii a Marbella(Malaga) dove presi in affitto uno chalet nel rione Urbanizzazione-Los Narangos.=
Durante un mio viaggio a Tangeri, o meglio a Gibilterra, sempre in possesso del passaporto intestato a EGRET MICHEL JAQUES, mi incontrai col nominato Greco Salvatore, che conoscevo da oltre IO anni, per averlo notato nell'ambiente dei contrabbandieri di sigarette,e lo invitai a venirmi a trovare a Marbella.= Nella detta circostanza il Greco Salvatore mi riferì di essere in possesso di un falso passaporto intestato a COLDINI ALDO.= Da allora varie volte il Greco Salvatore venne a trovarmi a Marbella, anche in compgnia della sua amica Fiore Rosa, ma mai accennò di essere ricercato in Italia.=
Nell'agosto I963 il Greco Salvatore mi affidò la sua auto Opel Kadett, con la quale, in compagnia di SPADARO VINCENZO, mi recai a Gibilterra.= Giunto ad Algesiras, fui fermato dalla polizia spagnola, unitamente allo Spadaro Vincenzo,= Esibii il passaporto intestato a EGRET MICHEL JAQUES e dopo gli accertamenti, durati 23 ore, sia io che lo Spadaro, che aveva un regolare passaporto fummo rimessi in libertà.=
Preciso che lo chalet di Marbella lo avevo affittato sotto il nome di FORONI ANTONIO, cittadino italiano, poichè possedevo un falso passaporto intestato a tal nome, procuratomi dal nominato RAIMONDI GIOVANNI, abituale ferquentatore del Bar "Centro" di Via Pré in Genova, al prezzo di L.IOO.000.= Sotto il nome di Foroni Antonio aprii un conto corrente presso la Banca Credit Foncier d'Algerie e Tunisie di Gibilterra.=
Dopo il fermo di Gibilterra, ritenni opportuno spostarmi da Marbella e mi recai a Barcellona prendendo alloggio in un appartamento di proprietà della famiglia della Serrano Maria Natividad, in Calle Madrid I72.= Prima,però, avevo alloggiato in alcuni alberghi di Marbella sotto il nome di Foroni Antonio.=
A.D.R. Non ho mai posseduto un passaporto intestato a CALVI ANGELO.= Tale documento era in possesso di BORDIGA GIOVANNI di Genova, contrabbandiere di sigarette, sposato con BURLANDO GILDA.= Il Bordiga é soprannominato "Lulù".=
A.D.R. Dopo qualche mese di permanenza a Barcellona, a seguito di un diverbio con la sorella della Serrano Maria, mi allontanai da casa e mi recai nuovamente a Marbella ed a Torre Molino, usando il nome di FORONI ANTONIO.= Verso la fine di dicembre I963, tornai in Italia ed andai ad abitare presso mia figlia Mariangela, sposata con RIDONDELLI MARIO, abitante in Corso De Stefani nr. I5,= Successivamente venni a Milano in cerca di un appartamento da affittare ~~di cui venni a conoscenza per caso~~ e, nell'occasione, mi recai a far visita al mio vecchio conoscente LEVERATTO EDILIO, abitante in questa Via Pirelli nr. 9.= Nella conversazione chiesi al Leveratto se conosceva qualcuno che intendesse affittare un appartamento ammobiliato.= Il predetto mi rispose che proprio lui ne stava allestendo uno in Via De Andreis ed avrebbe potuto affittarmelo al prezzo di L. 80.000. al mese.=

QUESTURA DI MILANO

SQUADRA MOBILE SEGUE ALL. N. 9

Oggetto: Verbale di.....

L'anno..... addì ..... alle ore..... in.....

.....

Innanzi a noi sottoscritto .....

è presente .....segue verbale d'interrogatorio di FORNI ELIO.=

Il giorno 28 febbraio u.s., unitamente alla Serrano Maria, che mi aveva raggiunto a Genova, presi ad abitare nell'appartamento affittatomi dal citato Leveratto Edilio e dove voi stamane mi avete fermato.=

A.D.R. I due passaporti francesi intestati a GRIMALDI EMILE JEAN CLAUDE e AZERRAF ALBERT PAUL, nonché la carta di identità francese intestata a FARINA EMILE, mi sono stati forniti in due riprese dal nominato "Jean-Tonton" di cui ho parlato al prezzo di 100.000. franchi i passaporti e 30.000. franchi la carta d'identità.=

I passaporti italiani intestati a ELMI FRANCO, QUATTRINI PAOLO, mi sono stati forniti circa un mese fa dal nominato RAIMONDI GIOVANNI, di cui pure ho parlato, al prezzo di 1000.000. lire l'uno.= Lo stesso individuo mi ha procurato le patenti di guida intestate a QUATTRINI PAOLO e ELMI FRANCO, nonché la carta di identità intestata a ELMI FRANCO. Tali documenti li ho pagati, circa un mese fa, lire 50.000. l'uno.=

A.DR. La patente francese intestata a PIETRI PASCAL ANTOINE mi é stata procurata, unitamente ai succitati passaporti francesi, circa un anno fa, dal citato "Jean-Tonton".=

A.D.R. Conosco Leveratto Edilio dal 1945 ed il predetto conosceva me come FORNI ELIO, detto "Tony".= Il Leveratto mi ha venduto la sua auto Alfa Romeo Giulia targata MI.854669 al prezzo di L. 1.500.000., somma che gli versai in contanti.= Sino ad oggi, però, non era ancora stato effettuato il trapasso di proprietà perché la macchina era ancora in prova.= Era mia intenzione fare intestare la macchina alla Serrano Maria.= - - - - - - -

A.D.R. Effettivamente il 14 c.m. mi sono recato in aereo a Bruxelles usando il passaporto intestato a GRIMALDI EMILE JEAN CLAUDE e vi sono rimasto tre giorni.= Mi ero recato nella detta città per prendere contatti con contrabbandieri locali.= - - -

A.D.R. Il Greco Salvatore di cui ho parlato é la stessa persona effigiata sulla fotografia che mi mostrate e che apprendo chiamarsi GRECO SALVATORE fu Pietro, nato a Palermo il 12.5.1924.=

A.D.R. Non ho altro da aggiungere.=

Letto, confermato e sottoscritto.=

Elio Forni

QUESTURA DI MILANO

SQUADRA MOBILE

SEGUE ALL. N. 9

Oggetto: Verbale di Interrogatorio

L'anno 1964 addì 22 aprile alle ore 16 in questo Ufficio

Innanzi a noi sottoscritto Ufficiale di P.S.

è presente: FORNI ELIO fu Emilio, già in altri atti generalizzato, il quale interrogato risponde quanto segue: - - - - - - - - - -

Il passaporto italiano nr. 325044.P. Reg. 37125, rilasciato il 5 luglio 1962 a Milano ed intestato a GAGGIOLO LUCIANO, nato a Genova il 25.10.1928, reca in effetti la fotografia di Cristoforetti Giuseppe, nativo di Genova, contrabbandiere di sigarette.=

Il Cristoforetti, circa 40 giorni fa, mi pregò di procurargli un falso passaporto, per poter viaggiare, ed io mi rivolsi al già indicato Raimondi Giovanni il quale qualche giorno dopo mi consegnò il documento di cui sopra e sul quale era stata apposta la foto del Cristoforetti Giuseppe che io gli avevo consegnato in precedenza.=

A.D.R. Sono a conoscenza che il Cristoforetti Giuseppe abita a Genova in Corso Sardegna.=

A.D.R. Al Raimondi Giovanni, per il passaporto del Cristoforetti, ho versato lire 100.000. che il Cristoforetti ancora non mi ha dato e che mi doveva versare alla consegna del documento.=

A.D.R. Non ho altro da aggiungere.=

Letto, confermato e sottoscritto.=

Elio Forni

Gaetano 4.11.75.

QUESTURA DI MILANO

SQUADRA MOBILE

SEGUE ALL. N. 9

Oggetto: Verbale di Interrogatorio

L'anno 1964 addì 22 aprile alle ore 18 in questo Ufficio

Innanzi a noi sottoscritto Ufficiale di P.G.

è presente FORNI ELIO fu Emilio, già in altri atti generalizzato, il quale interrogato risponde quanto segue: - - - - - - - - -

La somma in contanti di lire 2.460.000., gli assegni circolari per complessivi 5.500.000., il libretto di risparmio con deposito di 4.000.000., le banconote straniere: 2 da 10 fr., 1 da 5 fr., 4 da 20 franchi svizzeri, 9 da 100 pesetas e 3 da 1000. pesetas, é di mia proprietà.= Il tutto é frutto di miei risparmi e ricavato del guadagno del mio ristorante di Beyrouth.=

Le citate somme di danaro non sono il frutto di contrabbando da me esercitato, come dichiarato nel mio verbale d'interrogatorio.= Ciò che guadagnai col contrabbando di sigarette lo persi in varie speculazioni, come la fabbrica di concentrato di pomodori a Beyrouth e con la perdita di vari carichi di sigarette.= - - - - - - - -

De
La
19
Hôtel du Progrès
De Keyserlei - 61 - Avenue de Keyser
Tegenover Centraal Station
Fac. Gare Centrale
ANTWERPEN - ANVERS
TEL. : 31.10.47 — 33.00.07
HOTEL DU PROGRES
61-63, Avenue de Keyser
(Face Gare Centrale) — ANVERS
Téléphones : 33.00.07 - 31.10.47
Propr. : A. THIEL
N° 14 Service 15 %
CARTEGGIO FORNI
ALL. N. 10
BELGO TRANSPORT P. V. B. A.
INTERNATIONALE TRANSPORTEN - TOLAGENTSCHAP
VERREKERINGEN
Q. VAN EMRIK
Tél. Priv. : 36.04.73
FRANKRIJKLEI, 38, ANTWERPEN
Tél. : 33.14.66 - 32.94.45

CARTEGGIO FORNI

SEGUE ALL. N. 10

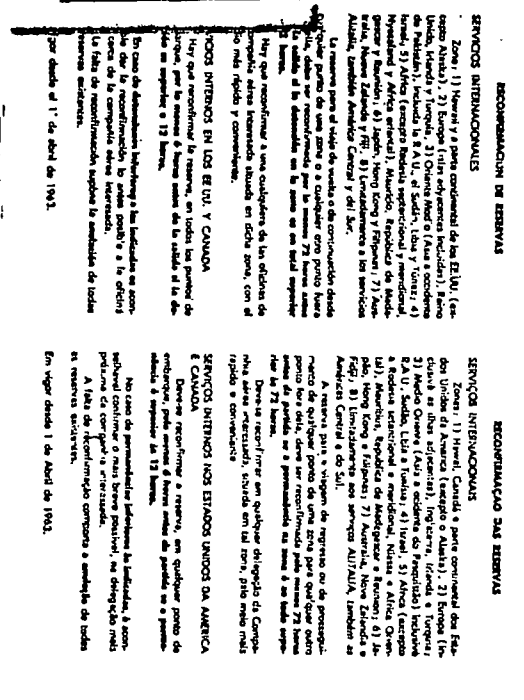

RECONFIRMACION DE RESERVAS

SERVICIOS INTERNACIONALES

Zona: 1) Hawaii y parte continental de los EE.UU. (excepto Alaska); 2) Europa (con excepción de Islandia y Turquía); 3) Oriente Medio (Asia occidental, de Pakistán); Polonia (a R.A.U. el Sudán, Libia y Túnez); 4) Israel; 5) Africa (excepto Rodesia septentrional y meridional, Nyasalandia y Africa oriental); Mauricio, República de Madagascar y Reunión; 6) Japón, Hong Kong y Filipinas; 7) Australia, Nueva Zelandia y Fiji; 8) Limitadamente a los servicios Australia, también América Central y del Sur.

La reserva para el viaje de vuelta o de continuación desde cualquier punto de una zona o a cualquier otro punto fuera de ella, debe ser reconfirmada por lo menos 72 horas antes de la salida si la detención en la zona es en total superior a 72 horas.

Hay que reconfirmar a una cualquiera de las oficinas de Compañía antes mencionada situada en dicha zona, con el mayor más rápido y conveniente.

TODOS INTERNOS EN LOS EE.UU. Y CANADA

Hay que reconfirmar la reserva, en todos los puntos de Europa, por lo menos 6 horas antes de la salida si la detención es superior a 72 horas.

En caso de denegación bilateral o las indicadas en acuerdo con la reconfirmación lo antes posible a la oficina cerca de la compañía aérea interesada.

La falta de reconfirmación supone la anulación de todas las reservas existentes.

Por desde el 1° de abril de 1963.

RECONFIRMAÇÃO DAS RESERVAS

SERVIÇOS INTERNACIONAIS

Zonas: 1) Hawaii; Canadá e parte continental dos Estados Unidos da America (excepto o Alaska); 2) Europa (incluindo as ilhas adjacentes), Inglaterra, Irlanda e Turquia; 3) Medio Oriente (Asia a ocidente do Paquistão) incluindo R.A.U., Sudão, Libia e Tunisia; 4) Israel; 5) Africa (excepto a Rodesia setentrional e meridional, Nyasa e Africa Oriental), Mauricio, Republica de Madagascar e Reunion; 6) Japão, Hong Kong e Filipinas; 7) Australia, Nova Zelandia e Fiji; 8) Limitadamente aos serviços AUSTRALIA, também as América Central e do Sul.

A reserva para o viagem de regresso ou de prosseguimento de qualquer ponto de uma zona para qualquer outro ponto fora da dela, deve ser reconfirmada pelo menos 72 horas antes da saída, se a permanência na zona é de toda superior às 72 horas.

Deve-se reconfirmar em qualquer dependência da Companhia aérea interessada situada em tal zona, pelo mais rápido e conveniente.

SERVIÇOS INTERNOS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA E CANADA

Deve-se reconfirmar a reserva, em qualquer ponto de embarque, pelo menos 6 horas antes da partida se a permanência é superior às 72 horas.

No caso de permanecerem bilaterais ou acordos, a reconfirmação o mais breve possível, na dependência mais próxima da companhia interessada.

A falta de reconfirmação comporta a anulação de todas as reservas existentes.

Em vigor desde 1 de Abril de 1963.

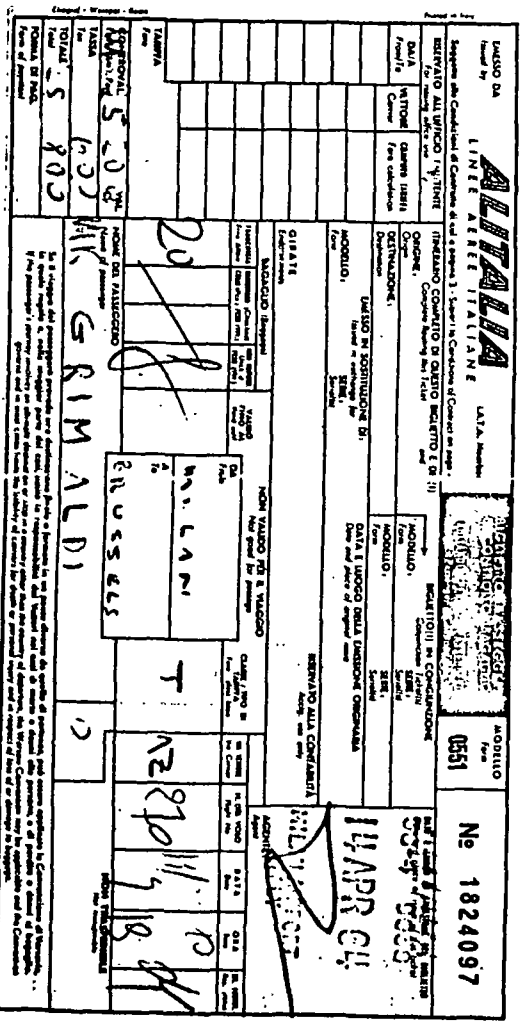

ALITALIA

LINEE AEREE ITALIANE

MODULO 0551 Nº 1824097

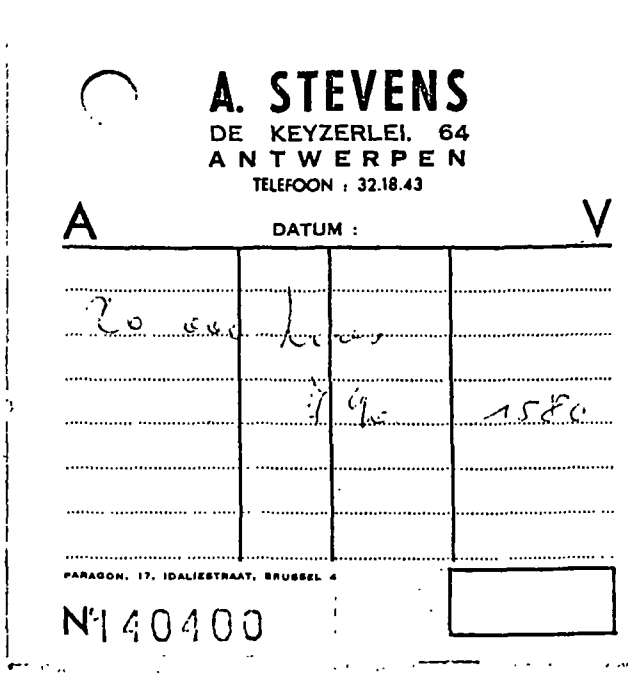

A. STEVENS

DE KEYZERLEI. 64

ANTWERPEN

TELEFOON : 32.18.43

A DATUM : V

PARAGON. 17. IDALIESTRAAT. BRUSSEL 4

N°140400

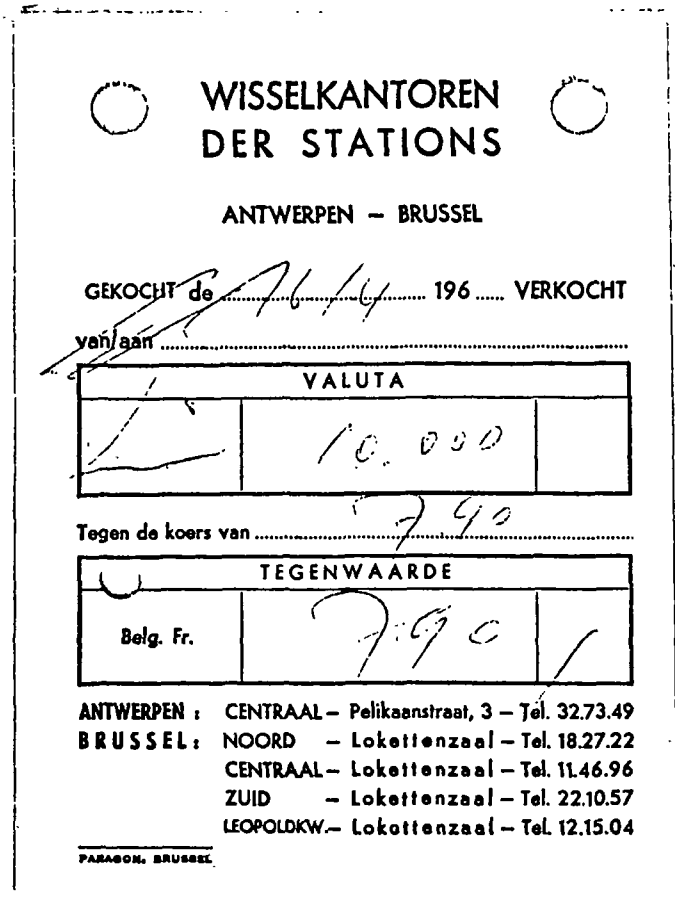

WISSELKANTOREN DER STATIONS

ANTWERPEN – BRUSSEL

GEKOCHT de 16/4 196..... VERKOCHT

van/aan .....

VALUTA		
1	10.000	

Tegen de koers van 7.90

TEGENWAARDE		
Belg. Fr.	7.900	

ANTWERPEN : CENTRAAL – Pelikaanstraat, 3 – Tel. 32.73.49

BRUSSEL : NOORD – Lokettenzaal – Tel. 18.27.22

CENTRAAL – Lokettenzaal – Tel. 11.46.96

ZUID – Lokettenzaal – Tel. 22.10.57

LEOPOLDKW. – Lokettenzaal – Tel. 12.15.04

PARAGON. BRUSSEL

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA FINANZA GENOVA
- 1° Gruppo di Sezioni -

ALL. N. 11

PROCESSO VERBALE DI INTERROGATORIO

L'anno 1964, addì 23 del mese di aprile, in Milano, negli uffici della Squadra Mobile, si procede all'interrogatorio del Sig. FORNI Elio fu Emilio e fu Re Maria, nato a Lù Monferrato (Alessandria) il 21 febbraio 1913 ed abitante in Milano in via De Andreis, n° 9.----------

D. In che epoca lasciò l'Italia e dove si recò ? ----------

R. Lasciai Italia nell'ottobre 1954. All'epoca risiedevo a Roma in via dei Podesti. Il 28 ottobre giunsi a Beirut (Libano), dopo essermi imbarcato a Brindisi.----------

D. Quale attività Lei svolse in Italia e, successivamente, nel Libano ?----------

R. Sino al 1951, epoca in cui mi trasferii a Roma - non rammento il mese - risiedetti in Genova, ove esplicavo l'attività di meccanico alla dipendenza della società elettrica CON. CEN.TER. Durante tale periodo, fui implicato in fatti di contrabbando di modesta entità, dato che la centrale elettrica, presso la quale prestavo servizio, era ubicata in porto ed avevo quindi la possibilità di venire a contatto con marittimi. Durante il periodo in cui risiedetti in Roma, abitai sempre in via dei Podesti. Mi trasferii a Roma, perchè, come meccanico, guadagnavo poco. A Roma m'interessai di compravendita di autovetture e fui implicato anche in un episodio di contrabbando di sigarette. Non rammento le persone con le quali fui in contatto, dato il lungo tempo trascorso. I loro nomi sono, però rilevabili dall'incarto processuale, dato che io fui condannato, con altri, a £. 32.000.000 di multa, dalla Corte d'Appello di Firenze - non ricordo l'anno - per uno sbarco di oltre cento casse sulle coste livornesi.----------
Venni a conoscenza che vi era la possibilità di guadagnare, almeno così ritenevo, nel Libano, costituendovi una piccola industria conserviera di pomodori, dato che detto paese ne produce in quantità ed era privo di industrie del genere.----------
Fui indotto a ciò da tale Rosario MANCINO, da Palermo, che conobbi a Roma. Egli mi precedette nel Libano qualche mese prima. Costituii, con lui, la società di fatto ""ALIMENTARI O CONSERVIERA ROSARIO MANCINO"". Era nostro intendimento costituire una società regolare, senonchè gli affari non andarono come previsto e MANCINO ritornò in Italia, - nell'inverno del 1955; mi oprreggo: nella primavera del 1956.------
In effetti, la società con MANCINO fu costituita mentre eravamo ancora in Italia e ognuno di noi vi contribuì con dieci milioni. Dato che gli affari seguivano un andamento negativo

- segue -

SEGUE ALL. N. 11

(foglio n° 2 p.v. d'interrogatorio redatto il 23.4.1964 nei confronti di Sig. FORNI Elio)----------

dovetti intervenire, in più riprese, con nuove somme, in quanto MANCINO non disponeva di ulteriore capitale. Allorchè egli si ritirò della società, mi rilasciò una procura per la vendita dello stabilimento, ubicato nella periferia di Beyrut e precisamente nella zona Ja - El - Dib, e cioè dei macchinari, con l'accordo che il ricavato era da accreditarsi interamente a mè, dato che egli era mio debitore. Nell'estate del 1956, riuscii a vendere l'azienda ad una società libanese, di cui non rammento il nome, per un importo, netto delle spese, di lire libanesi 72.000, pari, tenuto conto del cambio dell'epoca, a 14.000.000 circa. Ora rammento il nome della società acquirente dell'azienda; essa denominavasi " Ketane" Alfred".----------

Dato che, come ho già detto, gli affari dell'anzienda andavano male, ritenni opportuno iniziare altra attività; aprii, pertanto, il 1° gennaio 1956, un ristorante, in via De Phenicie, di cui sono tuttora titolare, ma che è gestito da mio figlio Lino, di anni 31.----------

A. D.R. Da quando mi trasferii a Beyrut non mi sono più interessato, sia direttamente sia indirettamente, di contrabbando.----------

Da allora vivo con i ricavi del ristorante.----------

D. Vuol precisare quali prossimi congiunti a Lei in Italia e dove risiedono ?

R. In Italia, ho soltanto la mia figlia Mariangela, coniugata con RIDONDELLI Mario, ed abitante in Genova, Corso De Stefani, n° 15.----------

A.D.R. Mio genero, a quanto mi risulta, è commerciante di pesce.

D. Dopo aver lasciato l'Italia, ha avuto contatti diretti con i predetti congiunti ? Vuol precisare, incaso positivo, epoche e località ?----------

R. Da quando lasciai l'Italia non ho mai avuto contatti diretti con mia figlia e con mio genero.----------

D. Con quali cittadini italiani ha avuto od ha contatti all'estero ?----------

R. Non ho avuto contatti commerciali, sia leciti sia illeciti, con cittadini italiani all'estero. Non ho mai cercato connazionali all'estero, nè sono io stato cercato da essi.

A.D.R. Ho incontrato casualmente all'estero vari connazionali e non so precisarne i nomi.----------

D. E' mai venuto in Italia ? In caso positivo, vuol precisarne le epoche e le ragioni ?----------

R. In questi ultimi anni sono venuto più volte in Italia, almeno una volta all'anno. Non rammento le epoche. Sono venuto in Italia con la speranza di trovare una sistemazione lecita, che mi consentisse di vivere.----------

- segue -

SEGUE ALL. N. 11

(foglio n° 3 p.v. d'interrogatorio in data 23.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Elio)----------

Gli stessi motivi m'hanno indotto a girovagare in Spagna, Francia, Marocco. Non ho mai potuto trovare una sistemazione, in quanto privo di passaporto.--- Allorchè andai nel Libano, possedevo il passaporto rilasciatomi dalla Questura di Roma nel 1954. Lo rinnovai una volta. Quando chiesi l'ulteriore rinnovo al Consolato Italiano di Beyrut, esso mi fu ritirato per ordine, così mi dissero, del Ministero degli Affari Esteri, per il già citato precedente penale.---

A.D.R. Fui indotto a lasciare Libano nel settembre 1962, perchè le Autorità libanesi mi fecero comprendere, a più riprese, che ero indesiderabile e che se non me ne fossi andato volontariamente sarei stato presto o tardi espulso. Fui interrogato più volte dalla polizia e mi fu detto che erano pervenute segnalazioni da Roma a mio carico, in quanto sospettato di traffico di stupefacenti. Dato che il passaporto mi fu ritirato nel 1961, espatriai dal Libano clandestinamente e mi recai in Francia.----------

A.D.R. I nomi da me usati all'epoca sono: ""EGRET Michel e Antonio FORONI"". Ero in possesso di passaporti sui quali risultavano tali nomi.----------

A.D.R. Il passaporto a nome "EGRET" me lo sono procurato in Francia (era il passaporto francese) quando ancora risiedevo nel Libano. Preciso che, essendomi recato a Parigi per ferie, mi diedi da fare per procurarmi il passaporto in quanto era ormai mia convinzione che, prima o poi, il passaporto italiano mi sarebbe stato ritirato. A Parigi, tramite conoscenze occasionali, riuscii ad avvicinare un tale conosciuto con il nomignolo di ""TOM - TOM"" (è il vezzeggiativo che si usa in Francia a chiamare lo zio) - uomo sui settant'anni, di statura minuta, capelli bianchi, frequentatore del Caffè Studio, sito in via Cavallotti -, il quale mi fornì il passaporto a nome "EGRET", sul quale lo stesso si preoccupò di affiggere la mia fotografia, dietro compenso di 100.000 vecchi franchi. Il passaporto a nome "FORONI Antonio" me lo sono procurato a Genova verso la fine del 1962. Essendo in detta città, chiesi nell'ambiente di via Prè a chi avrei potuto rivolgermi per avere un passaporto e mi venne indicato un tale, conosciuto come "Giovanni RAIMONDI - detto Gianni", senza meno ligure, frequentatore abituale del Bar Centro di via Prè. Questi mi fornì il passaporto italiano a nome "FORONI", dietro il compenso di L. 100.000. Negli ultimi mesi, ho assunto anche il nome di "GRIMALDI Emilio" e "QUATTRINI Paolo". A tali nomi ho avuto due

- segue -

SEGUE ALL. N. 11

(foglio n° 4 p.v. d'interrogatorio in data 23.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Emilio)----------

passaporti:ilprimo francese, l'altro italiano. Me li procurai presso le stesse persone succitate ed ai medesimi prezzi.----------

A.D.R. RAIMONDI Giovanni mi fornì anche una patente ed una carta d'identità a nome "QUATTRINI Paolo"; mi richiese, se non ricordo male, 50.000 lire per la patente e 30.000 lire per la carta d'identità. Quest'ultimo documento era munito del visto lasciapassare per l'estero. Egli mi consegnò detti documenti in occasione di un mio viaggio a Genova, avvenuto circa due mesi fa.----------

A.D.R. Quando venni in Italia, soggiornai a Genova, Milano e Roma. Prendevo alloggio in albergo, servendomi di documenti falsi in mio possesso. A Genova mi fermavo il meno possibile, perchè conosciuto. Ho presso alloggio presso l'albergo Verdi, un paio di volte; non rammento con quale nome, ritengo con nome francese. A Milano, ho alloggiato all'albergo Aurora, sito nei pressi della Stazione Centrale, e precisamente sulla sinistra uscendo dalla parte centrale. Ritengo che mi presentai come "EGRET" o "GRIMALDI". A Roma, alloggiai nei alberghi Senato, Milano e, mi pare, Commercio, sito in una piazzetta laterale del Corso, dietro la GalleriaColonna, nelle vicinanze della Fontana di Trevi. Non rammento con quale nome. Ricordo con certezza che all'albergo Senato mi presentai come "EGRET".----------

D. Con quali persone si è incontrato in occasione dei suoi viaggi in Italia ?----------

R. Non mi sono mai incontrato con persone a me note; anzi, cercavo di evitarle.----------

D Con quali contrabbandieri di nazionalità estera è stato in contatto, sia pure indirettamente ?----------

R. Ebbi, durante le mie peregrinazioni, possibilità di incontrarmi casualmente con vari contrabbandieri. Ad esempio, a Gibilterra, m'incontrai con i fratelli VICTORY e con tanti altri, anche italiani, di cui non rammento il nome; sulla Costa del Sole, m'incontrai con il BORDIGA Giovanni, detto "LULU'"; a Gibilterra e sulla Costa del Sole, m'incontrai con il siciliano GRECO Salvatore, detto "TOTO'". Con quest'ultimo mi vidi l'ultima volta - preciso lo vidi - sulla Costa del Sole nell'estate scorsa. Egli, che usava il nome di "COLDINI Aldo", era in compagnia della sua amica ROSA di origine siciliana, almeno così credo. Non rammento quando m'incontrai GRECO Salvatore a Gibilterra - lo vidi tre o quattro volte in tutto -; nè ricordo quando incontrai i fratelli VICTORY e BORDIGA. Mi recai spesso a Gibilterra, per approvvigionarmi ed ebbi così la possibilità di incontrare i VICTORY. BORDIGA prese in affitto, per l'estate scorsa, a Marbella, uno challet, nelle vicinanze

- segue -

EGUE ALL. N. 11

(foglio nº 5 p.v. d'interrogatorio in data 23.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Emilio)----------

della mia abitazione. Ebbi, pertanto, occasione di vederlo più volte. L'avevo conosciuto, pochi mesi prima, a Gibilterra in un Caffè, occasionalmente. Ho ritenuto che BORRIGA s'interessasse al contrabbando di sigarette - egli non disse mai quale attività svolgesse, nè glielo ho chiesto - perchè lo vidi spesso con i VICTORY, notoriamente dediti al contrabbando.----------

Ignoro le ragioni della presenza di GRECO Salvatore in Spagna. Lo conobbi, durante la mia permanenza a Roma, e all'epoca, egli faceva parte - mi correggo : frequentava - anche l'ambiente contrabbandiero.----------

D. E' stato in relazione di affari, di qualsiasi genere, con contrabbandieri italiani o stranieri ?----------

R. Da quando lasciai l'Italia per il Libano, non ho avuto relazioni di affari con contrabbandieri italiani o stranieri.

D. Si è mai servito, per i contatti con i suoi congiunti, o con altri, di terze persone??----------

R. Ho solo contatti con mio figlio Lino. Non ho mai avuto contatti con la figlia Mariangela e con il marito, che non conosco neppure, neanche per interposta persona. Non sussistono nemmeno rapporti epistolari.----------

D. Lei ha dichiarato, nell'interrogatorio reso alla locale Squadra Mobile, che, nell'immediato dopoguerra, si dedicò al contrabbando nel Porto di Genova e, per l'occasione, ebbe rapporti con molti contrabbandieri, che giungevano in porto a bordo di piccole navi. Ricorda taluni nomi ?---

R. Non rammento i loro nomi, dato il tempo trascorso. Ricordo un certo Henry El, non so neppure se sia il suo vero nome.

A.D.R. Non ho più incontrato le suddette persone; nè ho incontrato Rosario LANCINO. Ignoro dove egli si trovi.----------

D. Lei ha asserito, alla Squadra Mobile, che durante la permanenza nel Libano, ha avuto rapporti con elementi contrabbandieri di sigarette di quella nazione. Vuol precisare i loro nomi ?----------

R. Confermo quanto ho detto precedentemente a Voi, e cioè che nel Libano non mi sono mai interessato di contrabbando. Pertanto chiarisco la dichiarazione rese alla Squadra Mobile, nel senso che fui più volte avvicinato da contrabbandieri libanesi, con il fine di indicare loro come e dove aprovvigionarsi, ed anche con la proposta di associarmi a loro.---

A.D.R. Ritengo che tali aprocci fossero conseguenti alla già accennata particolare attenzione, di cui ero oggetto da parte della Autorità libanesi.----------

A.D.R. Lasciai Libano, servendomi del passaporto a nome "EGRET" Michael Jacques René.----------

L'interrogatorio, iniziato alle ore 9, ha termine alle ore 12,35.----------

Letto, confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI L'INTERROGATO.

(foglio n°6 p.v. d'interrogatorio in data 23.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Elio)----------

Alle ore 14,50, in Milano, presso gli uffici della Squadra Mobile, viene riaperto il p.v. d'interrogatorio nei confronti di FORNI Elio, chiuso alle ore 12,35 odierne.----------

A.D.R. Mentre ero nel Libano ho avuto occasione di recarmi a Parigi alcune volte per i seguenti motivi: una volta, come già precisato, per diporto (preciso, anzi, che mi recavo a Parigi senza avere interessi particolari); un'altra volta ci sono andato per procurarmi il passaporto a nome "EGRET" di cui ho già parlato e per i motivi che ho già detto. Posso precisare che solo due volte sono andato dal Libano a Parigi. In detta città, oltre al "TOM - TOM" (a nome Jean), di cui ho già parlato, mi sono incontrato con un mio zio materno, RE Luciano, residente a Sartrouville (Dipartimento della Senna), di professione autista - meccanico e proprietario di un Caffè, che non vedevo da moltissimi anni, in quanto lo stesso è emigrato in Francia da tempo immemorabile. Ho avuto occasione di incontrare vari elementi della malavita francese, ma non ho avuto modo di avere contatti con contrabbandieri francesi o italiani.-------

A.D.R. So che GRECO Salvatore è noto nell'ambiente contrabbandiero anche come "TOTO'". Non conosco nessuno chiamato STEVO o STEV.----------

A.D.R. Oltre alla Spagna, Francia e Marocco, ho visitato anche la Svizzera e Belgio. Andavo in Svizzera, ogni qualvolta uscivo dall'Italia, perchè, dato l'intenso movimento di passeggeri, ho ritenuto che sussistessero maggiori probabilità di eludere la sorveglianza.----------

In Belgio, e precisamente ad Anversa, sono stato di recente. Avevo saputo che un capitano greco, a nome Angelopulos, avrebbe dovuto trovarsi di passaggio, con il piroscafo Dinamico di cui è comandante. Egli, dieci anni fà circa, ebbe da me diecimila dollari, a titolo di compenso, per un trasporto di sigarette da Gibilterra, anzi da Tangeri, sulle coste italiane; non rammento con quale natante. Egli però si prese il denaro e s'involò. Appresi della presenza, nel porto di Anversa, del Dinamico, da elementi contrabbandieri del Porto di Genova, allorchè vi andai verso la fine della prima decade del corrente mese. Andai a Genova, perchè è la mia città dove ho vissuto per lungo tempo e che considero come l'effettivo luogo di nascita; ed ogni tanto sento la necessità di rivedere quei luoghi.---------

Il viaggio ad Anversa ebbe l'esito negativo in quanto il Dinamico non era affatto atteso in quel Porto.----------

- segue -

SEGUE ALL. N. 11

(foglio n° 7 p.v. d'interrogatorio in data 23.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Elio)----------

A.D.R. Conosco SPADARO Vincenzo. Egli, nella scorsa estate, venne a Marbella per cercare alloggio. Non lo trovò e poichè Marbella è un piccolo centro ebbi modo di subito incontrarlo. Appresi che era italiano e che trovavasi di passaggio; dato che era avrebbe dovuto dormire all'aperto gli offrii ospitalità. Rimase da me un paio di giorni; preciso due notti, perchè in quel frattempo si recò a Gibilterra. Egli si presentò a me come SPADARO Vincenzo. Non mi palesò i motivi per cui si trovava in Spagna, nè io glieli chiesi. Considerato era siciliano e che si era recato a Gibilterra, dedussi che doveva interessarsi di contrabbando. Non so se, mentre si fermò a Marbella, si incontrò con BORDIGA o con altri contrabbandieri; anzi, lo potrei escludere.---

D. Ci risulta che Lei, mentre trovavasi a Marbella, usò, nella scorsa estate, laOpel Kadet, targata G 20142. Ne è il proprietario ?----------

R. La macchina non è mia, ma di GRECO Salvatore, che viaggiava con l'amica Rosa e sotto il nome DI COLDINI Aldo. GRECO lasciò la vettura in mia custodia, perchè doveva partire in aereo; non so per quale località. Ciò avvenne nell'estate scorsa. Poichè, avevo la mia 1400 Seat priva del pra parabrezza, usai quella di GRECO. Dopo che era partito GRECO, giunse, per salutarmi, SPADARO Vincenzo. Egli doveva recarsi a Gibilterra - non so perchè - e poichè dovevo andarvi anch'io per acquistare dei generi, non reperibili sulla piazza di Marbella, gli proposi di accompagnarlo. Partimmo con la vettura del GRECO e dopo esserci trattenuti a Gibilterra - ognuno andò per suo conto - per circa due - tre ore, riprendemmo la via del ritorno, ma ad Algesiras fummo fermati dalla polizia e trattenuti per una notte in guardina. La polizia spagnola ci chiese di COLDINI e la mattina successiva ci rilasciò. Quando giungemmo a Marbella, trovammo gli agenti locali ad attenderci; essi, dopo aver chiesto notizie del COLDINI, sequestrarono la macchina. SPADARO, subito dopo si allontanò da Marbella, e non ebbi più occasione di rivederlo, nè ebbi sue notizie. Non rividi più neppure GRECO, nè ebbi più le sue notizie. Soltanto in seguito appresi che era ricercato. Lo appresi dalla stampa.----------

A.D.R. Conobbi RAIMONDI Giovanni, tramite elementi di via Prè, di cui non rammento il nome. Egli è cinquantenne, alto circa quanto me, magro con capelli bianchi, molto noto in via Prè. Quando desideravo incontrarlo, bastava che lo chiedessi agli elementi locali. Frequenta quasi tutti i Bar della via Spè Prè.----------

- segue -

SEGUE ALL. N. 11

(foglio n° 8 p.v. d'interrogatorio in data 23.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Elio)----------

A.D.R. Conobbi BORDIGA Giovanni, a Gibilterra, nell'inverno scorso; preciso, nell'inverno 1962/63, Egli mi era già noto, quando risiedevo a Genova molti anni fà, quale "LULU'", però non ritengo di averlo conosciuto di persona. Chiarisco:ne avevo sentito parlare nell'ambiente.----------

A.D.R. BORDIGA era ricercato per contrabbando, per cui ritengo che si celasse sotto il falso nome; non so quale.--------

D. Lei ha asserito, alla Squadra Mobile, che il passaporto intestato a CALVI Angelo era in possesso di BORDIGA. Ciò è in contrasto con quanto a noi ora dichiarato. Come spiega tale discordanza ?----------

R. So che, in un primo tempo, egli si servì del passaporto a nome CALVI Angelo. Non so se successivamente abbia usato altro documento. Durante la sua permanenza, l'estate scorsa, a Marbella, non ebbi modo di sapere di quale nome egli si servisse. Io lo chiamavo "LULU'".----------

A.D.R. Escludo di aver avuto rapporti di affari con BORDIGA e che siano intercorsi tra noi rapporti di debito e credito.----

A.D.R. Come ho già dichiarato alla Squadra Mobile conosco LEVERATTO Edilio da molti anni, nel senso, però, che egli, nativo di Genova, era molto noto in quella città, nell'immediato dopoguerra, quale eroe della Resistenza e Grande Invalido della stessa. Direche lo conoscevo, intendevo riferirmi al fatto che egli mi era noto di vista, ma non di persona. Non ebbi infatti mai contatti con lui. Alla fine del febbraio scorso mi trasferii a Milano, dove non conosco e non sono conosciuto a nessuno, e desiderando acquistare una macchina, mi imbattei casualmente nell'Auto Salone, che LEVERATTO gestisce in questa città. Li fece notare che egli mi era noto ed avendogli palesato il desiderio di acquistare una macchina, il discorso cadde sulfatto che ero in cerca di alloggio - ero giunto poco prima e non mi ero ancora recato presso alberghi - ed egli mi disse che si era reso disponibile, da alcuni giorni, un appartamento mobiliato, di proprietà sua o della moglie- non so bene -, sito in via De Andreis, 9. Visitai con lui detto appartamento e, trovatolo di gradimento, lo assunsi in locazione con il canone di £. 80.000 mensili.LEVERATTO mi dette subito la chiave ed entrai in tal modo in possesso dei locali. Non redigemmo alcun contratto, riservandocene di farlo in un secondo tempo.----------

A.D.R. Giunsi a Milano, direttamente dalla Spagna. Non mi fermai in alcuna località.----------

A.D.R. Mi presentai a LEVERATTO come QUATTRINI Paolo.----------

D. Lei ha asserito alla Squadra Mobile di essere rientrato in Italia verso la fine del dicembre 1963 e di aver coabitato, prima di raggiungere Milano, a Genova con la sua figlia Mariangela. Ciò è in contrasto con quanto prima dichiarato. Perchè ?----------

- segue -

SEGUE ALL. N. 11

(foglio n° 9 del p.v. d'interrogatorio in data 23.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Elio)----------

R. Lasciata Spagna mi sono effettivamente fermato a Genova. Ho detto di essere stato ospite di mia figlia, per non coinvolgere altre persone, di cui non intendo fare il nome, perchè non voglio che siano incriminate per favoreggiamento. Giunsi a Milano effettivamente verso la fine di febbraio u.s.----------

A.D.R. Conosco Giuseppe CRISTOFORETTI da Genova. Preciso che lo avevo conosciuto di vista nel 1953 -54, prima che io emigrassi per Libano. Tre o quattro anni dopo, in occasione di un mio viaggio a Tangeri, dove dovetti recarmi per regolare delle mie vecchie pendenze, incontrai Giuseppe CRISTOFORETTI, che, allora, mi venne presentato come "PINO". Tale episodio avvenne qualche tempo prima che CRISTOFORETTI venisse coinvolto nella sparatoria con i fratelli "TOMA". Ho ancora avuto occasione di incontrare CRISTOFORETTI nella stagione invernale 1962/63 a Marbella, dove egli era in compagnia di BORDIGA Giovanni e di una signora, che mi presentò come sua moglie. Escludo di aver avuto rapporti in materia di contrabbando con CRISTOFORETTI. Ho avuto occasione di vedere qualche altra volta CRISTOFORETTI a Marbella, nell'anno 1963.----------

A.D.R. Non conosco Francesco BALDONESCHI. Non so se questo nome l'abbia usato Pino CRISTOFORETTI.----------

A.D.R. Non conosco DIVOTO Giobatta, da Genova.----------

A.D.R. Non conosco Angelo MAMIANI da Genova.----------

A.D.R. Non conosco CORDA Mario da Sassari.----------

A.D.R. Non conosco un tale sedicente EGRET Virgilio.----------

A.D.R. Ho conosciuto di vista, prima del mio espatrio in Libano, PATERLINI Emilio. Non ho mai avuto rapporti con lui. All'epoca ho anche sentito del fratello, Pietro PATERLINI, ma non ho mai avuto occasione di conoscerlo.----------

A.D.R. Non conosco nessuno a nome FRANCESE Adolfo.----------

A.D.R. Effettivamente sono stato a Napoli nel 1963; non ricordo con esattezza la data, mi sembra che il mio viaggio sia successivo all'affondamento del natante contrabbandiero ZEPHIRIT. In tale occasione ho alloggiato alla Pensione Golfo, mi pare in via Caracciolo, con il nome di FORONI. In tale occasione ho avuto anche motivo di incontrarmi con il contrabbandiere napoletano VOZZA Luigi, detto "GIGETTO". Non ho trattato affari con VOZZA nè con altri napoletani. Escludo, in modo assoluto, di aver avuto qualche interessenza nell'impresa dello ZEPHIRIT.----------

A.D.R. So che BORDIGA Giovanni si faceva chiamare CALVI Angelo e che era in possesso di un passaporto a tale nome.------

A.D.R. Il libretto a deposito a risparmio n° 6003 della Banca d'America e d'Italia, emesso dall'Agenzia C di Milano, il 14 aprile 1964, è di mia esclusiva proprietà (cioè la somma depositata, in lire 4.000.000, è mia) anche se

- segue -

SEGUE ALL. N. 11
(foglio n° 10 p.v. d'interrogatorio in data 23.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Elio)----------

intestatario risulta CALVI Angelo. Infatti, trattandosi di un libretto a portatore, come è noto, chiunque può effettuare dei depositi e dei prelievi. Detti tale nome alla Banca perchè fu il primo nome che mi venne alla mente, allorchè me lo chiesero. Escludo che BORDIGA Giovanni abbia una qualsiasi interessenze nel deposito in questione.

A.D.R. Non ho mai soggiornato a Beauxoleill. Non conosco nessuno che vi risieda, anzi non so nemmeno dove si trovi detta località. Io ho solo soggiornato per una ventina di giorni a Nizza, subito dopo il mio espatrio per il Libano, ossia nel 1954-55. In tale occasione avevo affittato uno studio nei pressi del Lungo Mare. Da tale data non ho più avuto occasione di fermarmi a Nizza se non di transito.--------

A.D.R. Conosco Juan Perez Conde di Gibilterra, in quanto lo stesso è uno dei più grandi rappresentanti del contrabbando internazionale. So che lo stesso è proprietario di molte unità che adibisce al traffico di contrabbando di sigarette e di caffè. Non sapevo che lo stesso fosse soprannominato "CANSEGO". Escludo di aver contrattato il predetto insieme ai fratelli VICTORY, in relazione ad uno sbarco di sigarette da effettuare sulle coste italiane. Tengo a precisare che tanto coi fratelli VICTORY tanto con Juan sono in rapporti di amicizia, in quanto li conosco da lunghissimo tempo.----------

A.D.R. Non conosco un tale a nome Elias Cohen, abitante a Gibilterra.----------

A.D.R. Ho sentito spesso il nome di DAMUETO che, a quanto so, dovrebbe essere un venditore di sigarette. Non l'ho mai conosciuto di persona nè ho mai avuto rapporti d'affari con lui.----------

A.D.R. Non conosco nessuno al nome AGUILAR DEL VALLE Alberto nè a nome Jean GUEGUEN. Non ne ho mai sentito parlare.-------

A.D.R. Non conosco nessun GANDALINO Giacomo da Genova, nè ho mai sentito parlare.----------

D. Lei ha asserito di non conoscere GANDALINO Giacomo da Genova, ma mente. Lei dal 29 al 30 aprile 1963 ha preso alloggio presso l'albergo Piacenza di Milano, sotto il nome di FORONI Antonio. In tale occasione ha avuto una conversazione telefonica con il numero 580254 di Genova, di cui è titolare GANDOLINO Giacomo. Cosa ci risponde in merito ?--------

R. Confermo di essere stato nell'albergo,ma nego di aver telefonato a quel numero.----------

A.D.R. Confermo di non conoscere nessuno che si chiami STEVO o STEV. A nome Edoardo conosco uno dei fratelli VICTORY.Non conosco nessuno che si chiami EONY, ad eccezione di uno co-

segue -

SEGUE ALL. N. 11

(Foglio nº 11 p.v. d'interrogatorio in data 23.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Elio)----------

nosciuto nel Libano tanti anni fà e con il quale non ho più avuto alcun rapporto. Non conosco nessuno a nome MORESCO. Non conosco nessuno a nome CARLOS.----------

A.D.R. La mia residenza in Spagna si chiamava Villa San Sebastiano.

D. Il 15 maggio 1963 da Genova Le è stato spedito il seguente telegramma, indirizzato "ELT FORONI VILLA SAN SEBASTIAN MARBELLA". Testo :""" Avendo riscosso totalità dovutami ritengo inutile che STEVO proceda con Edoardo come da accordi presi Genova stop Spero Trovarmi giovedì Barcellona Toni."""" Mittente risulta tale Antonio MORESCO (o MARESCA) Hotel Milano Genova. Cosa ci dice in merito ?----------

R. Il telegramma, pur essendo indirizzato a me, in effetti era diretto a BORDIGA Giovanni, il quale, essendo momentaneamente sprovvisto di alloggio, cioè di fissa dimora, mi aveva chiesto se poteva farsi indirizzare della corrispondenza al mio indirizzo.Per i motivi suddetti non conosco le persone menzionate nel telegramma. Non sono in grado di precisarvi per quale periodo BORDIGA mi ha chiesto di far capo, per la corrispondenza, al mio indirizzo.----------

D. Il 3 agosto 1963 da Genova Le è stato inoltrato un telegramma così concepito: Destinatario ""ANTONIO FORONI VILLA SAN SEBASTIAN MARBELLA MALAGA"" Testo :"" Confirmo reservacion hotel Colombia Fecha Pedida Stev."" Cosa ci dice in merito ?

R. Anche per questo telegramma ripeto quanto detto prima.------

D. Il 10 agosto 1963 da Genova Le è stato spedito un altro telegramma così concepito: DESTINATARIO FORONI Antonio Villa San Sebastian Marbella Malaga" Testo :""" Causa vacaciones encarado inviaremos aper-credito miercoles proximo Mediobanca Norte Carlos."""" Cosa ci dice in merito ?----------

R. Anche questo telegramma è diretto a BORDIGA.----------

D. Il 18 agosto 1963 da Genova è stato spedito al suo indirizzo un telegramma così concepito: Destinatario : SERANO Villa San Sebastian Marbella " Testo: ""Bene arrivato saluto tutti Toni."" Cosa ci dice in merito ?----------

R. Il cognome della SERANO corrisponde alla mia ragazza, meco convivente e con la quale mi sarei dovuto sposare appena possibile. Anche questo telegramma è indirizzato a BORDIGA.----

D. Firmatario del telegramma in questione risulta tale Antonio G. LEZZI hotel Princes Genova. Chi è costui ?----------

R. Non lo so.----------

Il presente interrogatorio ha termine alle ore 19,30 di oggi.----------

Fatto, letto e confermato viene chiuso in data e luogo come sopra.-

I VERBALIZZANTI

L'INTERROGATO

SEGUE ALL. N. 11

(foglio n° 12 p.v. d'interrogatorio in data 23.11.1964 redatto nei confronti di FORNI Elio)----------

L'anno 1964, addì 24 del mese di aprile, in Milano, negli uffici della Squadra Mobile, viene riaperto il processo verbale d'interrogatorio redatto nei confronti di FORNI Elio----------

D. Tra i vari documenti di identificazione rinvenuti in Suo possesso vi è anche un passaporto italiano n° 325044/P - Reg. 36125, rilasciato a Milano in data 5 luglio 1962 a tale GAGGIOLO Luciano, nato a Genova il 25 ottobre 1928. Dato che la fotografia applicata su detto passaporto non è Sua, ma di altro individuo, vuol precisare le ragioni per cui detto documento è in Suo possesso ?----------

R. La fotografia applicata sul citato passaporto è di CRISTOFORETTI Giuseppe. Egli, circa quaranta giorni fà, mi pregò di procurargli un passaporto falso ed io mi rivolsi a RAIMONDI Giovanni. Costui, dopo qualche giorno, mi dette il documento sul quale aveva apposto la foto, datami da CRISTOFORETTI, e, a mia volta, consegnata a RAIMONDI. Compensai RAIMONDI con 100.000 lire. CRISTOFORETTI mi avrebbe rimborsato, a consegna del documento.----------

A.D.R. M'incontrai con CRISTOFORETTI a Genova nel Bar Aurora, in via Sottoripa. L'incontro fu casuale. Mi pare che CRISTOFORETTI fosse senza baffi; può darsi che avesse anche i baffi, ma poichè non li notai, se ce li aveva, non erano certo vistosi. Non vedevo CRISTOFORETTI dall'estate scorsa, cioè da Marbella. Parlando del più o del meno, CRISTOFORETTI, appresso che mi trovavo a Genova per procurarmi dei documenti falsi, - e precisamente il passaporto, la carta d'identità e la patente a nome "ELMI Franco" - mi pregò di procurargli un passaporto al nome "GAGGIOLO Luciano". Poichè non aveva le foto pronte, rimanemmo d'accordo che mi avrebbe raggiunto a Milano. Infatti, dopo 24 ore, egli venne a casa mia ed andammo insieme all'esercizio fotografico Vittoria, in Corso XXII Marzo di Milano per farci le foto formato tessera. CRISTOFORETTI ripartì subito dopo. Io ritirai le foto sia le mie che Sue, dopp un giorno, e ritornai a Genova ove m'incontrai, al Bar Centro, con RAIMONDI. Io avevo usato la precauzione di fissare a RAIMONDI, per interposta persona, di cui non conosco il nome, un appuntamento con lui. Consegnai al RAIMONDI le foto, rimanendo d'accordo che avrei ritirato i documenti richiesti il giorno dopo. Infatti, il giorno successivo, RAIMONDI mi consegnò documenti che mi interessavano ed il passaporto di CRISETOFORETTI nello stesso Bar Centro. Ritornai a Milano ed da allora non ho più visto CRISTOFORETTI. Egli, secondo gli accordi, sarebbe dovuto venire a ritirare il passaporto che lo interessava. Non

- segue -

SEGUE ALL. N. 11

(foglio n° 13 p.v. d'interrogatorio in data 23.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Elio) ----------

mi palesò i motivi per cui necessitava di un passaporto falso. Non potetti mettermi in contatto con lui, d'altronde non ne avevo motivo perchè ci saremmo dovuti vedere a Milano, in quanto ignoro il suo recapito. So che in Corso Sardegna, a Genova, abitano i suoi genitori.----------

A.D.R. Ignoro che mio genero RIDONDELLI Mario sia stato implicato insieme con CRISTOFORETTI Giuseppe, nel contrabbando di Kg. 1.458 di sigarette, accertato in Savona il 28 febbraio u.s., nè me ne ha parlato CRISTOFORETTI.----------

A.D.R. Tra i miei amici e conoscenti non esiste alcuna persona a nome Giorgio.----------

D. Gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto, durante la perquisizione dell'appartamento da Lei locato in via De Andreis 9, piano 6°, delle situazioni cassa, delle distinte merci, delle situazioni conto corrente, dei conti, delle ripartizioni del fondo scorta perdite e profitti, ecc. Vuol precisare e chiarire le registrazioni annotate su detti documenti ? ----------

R. Tale documentazione, contenuta in una cartella, mi fu lasciata in consegna da un mio conoscente, a nome GRIMALDI Emilio, motivo per cui non posso dare alcuna delucidazione.----------

A.D.R. Conobbi GRIMALDI Emilio a Gibilterra, circa 2 due anni fà? L'ho rivisto più volte a Gibilterra ed a Marbella. Non ho rapporti d'affari con lui. So bene che egli vende tabacchi ai contrabbandieri italiani, spagnoli, francesi, ecc. Marbella è punto di obbligato passaggio tra Gibilterra e Malaga, in quanto, non essendovi ferrovia tra dette località, chi desidera raggiungere Malaga deve prendere la corriera fino a Marbella e qui prendere altra corriera. Malaga è collegata direttamente con Gibilterra con altre corriere che effettuano una sola corsa al giorno; inoltre chi giunge a Malaga in aereo, nel pomeriggio, ed intende proseguire per Gibilterra non trova mezzi pubblici di trasporto diretti a Gibilterra, per cui o si ferma a Malaga per attendere il mattino successivo o a Marbella.----------

Confermo che non ho rapporti d'affari, nè li ho avuti in passato con GRIMALDI. Costui esiste effettivamente; so che risiede a Nizza, ma ignoro preciso recapito. Ho asunto il Suo nome perchè è incensurato.----------

Il 28 o 29 febbraio u.s., mentre prendevo il treno alla Stazione Porta Principe di Genova per ritornare a Milano, mi imbattei in GRIMALDI. Egli mi disse che veniva pure a Milano, perchè doveva prendere l'aereo per la Francia. Viaggiammo insieme; egli disse soltanto che andava in Fran-

- segue -

SEGUE ALL. N. 11

foglio n° 14 p.v. d'interrogatorio in data 23.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Elio)----------

cia, non ramento la località. Da tale data egli è ritornato diverse volte a Milano (almeno tre o quattro volte) ed ha fatto sempre capo al mio appartamento, anzi preciso è venuto a farmi visita. Egli conosceva il mio indirizzo, in quanto, in febbraio, arrivati a Milano da Genova lo invitai a casa ~~sua~~ mia. Non so dirvi se egli arrivasse in Italia con ferrovia o con l'aereo. A questo punto tengo a precisare che di tutta la documentazione sequestrata è di mia proprietà solamente la seguente: un biglietto del Ristorante Saint Paul, un pezzo di busta con l'indirizzo Doroznak, l'appunto con l'indirizzo di MONTALBETTI, l'appunto con l'indirizzo di OLIVIERI, l'appunto con l'indirizzo di DURAN, il biglietto dell'Alitalia, gli appunti riguardanti ELMI Franco, GAGGIOLO Luciano e l'avviso allegato riguardante la firma dei passaporti, le due ricevute di cambio di Lire in franchi belgi, la ricevuta del Hotel Du Progres, il foglio di carta da lettere del Hotel Du Progres. Tutto il resto della documentazione è di esclusiva pertinenza del Sig. GRIMALDI. Tale documentazione mi è stata lasciata in custodia da GRIMALDI, l'ultima volta che egli venne a trovarmi a Milano e cioè una diecina di giorni fà. La sua richiesta, secondo quanto dettomi dallo stesso, era conseguenziale al fatto che spostandosi egli in continuazione non riteneva di portarsela dietro. Egli promise che sarebbe venuto a ritirarla da lì a qualche giorno.----------

D. Ha avuto occasione di esaminare il contenuto della cartella contenente la documentazione lasciata dal GRIMALDI ?

R. Sì. Ciò è dovuto al fatto che quando egli veniva a casa mia eseguiva delle scritturazioni a macchina, con una macchina da scrivere portatile Olivetti che egli aveva con sè. In tali occasioni, siccome egli è un pessimo contabile, lo aiutavo, dietro sua richiesta, nell'eseguire alcune operazioni aritmetiche.----------

D. Ci precisi le date in cui Lei ha aiutato GRIMALDI.?-------

R. Ciò è avvenuto l'ultima volta che è stato a casa mia. Egli arrivò verso le ore dieci antimeridiane ed andò via verso le 14 - 14,30, dopo essersi formato a pranzo con me. In tale occasione io lo aiutai nelle operazioni aritmetiche che eseguii materialmente su pezzi di carta poi distrutti.----

D. Eseguendo i conteggi per aiutare il Suo amico GRIMALDI, ebbe occasione di vedere a cosa si riferivano le operazioni che egli eseguiva a macchina ? Se sì, ci dica a cosa si riferivano .----------

R. Sì. Ho capito, sommariamente, che si trattava di operazioni di contrabbando di sigarette da lui effettuate, anzi non so effettuate da chi, di cui egli stava facendo il rendiconto relativo alle vendite e agli acquisti.----------

- segue -

SEGUE ALL. N. 11

(foglio n° 13 p.v. d'interrogatorio in data 23.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Elio) ----------

mi palesò i motivi per cui necessitava di un passaporto falso. Non potetti mettermi in contatto con lui, d'altronde non ne avevo motivo perchè ci saremmo dovuti vedere a Milano, in quanto ignoro il suo recapito. So che in Corso Sardegna, a Genova, abitano i suoi genitori.----------

A.D.R. Ignoro che mio genero RIDONDELLI Mario sia stato implicato insieme con CRISTOFORETTI Giuseppe, nel contrabbando di Kg. 1.458 di sigarette, accertato in Savona il 28 febbraio u.s., nè me ne ha parlato CRISTOFORETTI.----------

A.D.R. Tra i miei amici o conoscenti non esiste alcuna persona a nome Giorgio.----------

D. Gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto, durante la perquisizione dell'appartamento da Lei locato in via De Andreis 9, piano 6°, delle situazioni cassa, delle distinte merci, delle situazioni conto corrente, dei conti, delle ripartizioni del fondo scorta perdite e profitti, ecc. Vuol precisare e chiarire le registrazioni annotate su detti documenti ? ----------

R. Tale documentazione, contenuta in una cartella, mi fu lasciata in consegna da un mio conoscente, a nome GRIMALDI Emilio, motivo per cui non posso dare alcun delucidazione.----------

A.D.R. Conobbi GRIMALDI Emilio a Gibilterra, circa 2 duo anni fà? L'ho rivisto più volte a Gibilterra ed a Marbella. Non ho rapporti d'affari con lui. So bene che egli vende tabacchi ai contrabbandieri italiani, spagnoli, francesi, ecc. Marbella è punto di obbligato passaggio tra Gibilterra e Malaga, in quanto, non essendovi ferrovia tra dette località, chi desidera raggiungere Malaga deve prendere la corriera fino a Marbella e qui prendere altra corriera. Malaga è collegata direttamente con Gibilterra con altre corriere che effettuano una sola corsa al giorno; inoltre chi giunge a Malaga in aereo, nel pomeriggio, ed intende proseguire per Gibilterra non trova mezzi pubblici di trasporto diretti a Gibilterra, per cui o si ferma a Malaga per attendere il mattino successivo o a Marbella.----------

Confermo che non ho rapporti d'affari, nè li ho avuti in passato con GRIMALDI. Costui esiste effettivamente; so che risiede a Nizza, ma ignoro preciso recapito. Ho assunto il Suo nome perchè è incensurato.----------

Il 28 o 29 febbraio u.s., mentre prendevo il treno alla Stazione Porta Principe di Genova per ritornare a Milano, mi imbattei in GRIMALDI. Egli mi disse che veniva pure a Milano, perchè doveva prendere l'aereo per la Francia. Viaggiammo insieme; egli disse soltanto che andava in Fran-

- segue -

SEGUE ALL. N. 11

(foglio n° 15 del p.v. d'interrogatorio in data 23.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Elio)----------

D. Quando GRIMALDI le chiese di custodirgli i documenti, Lei fece qualche obiezione ?

R. Li ho accettati a malincuore però non ho osato dire di no.

A.D.R. Ho accettato a malincuore i documenti perchè sapevo che se mi fossero stati trovati sarei incorso, quanto meno, in seccature. Comunque, ritenendomi sicuro nel mio nuovo rifugio e dovendo durare la custodia solo qualche giorno, anche se a malincuore, accettai l'incarico.----------

A.D.R. DOROZNAK è un mio conoscente abitante a Parigi, da me incontrato lì circa un anno fà. Egli non fa parte dell'ambiente contrabbandiero. Egli mi diede il suo indirizzo nella eventualità che avessi voluto inviargli qualche cartolina.---

A.D.R. L'indirizzo di MONTALBETTI Mario è stato scritto da me. Conoscevo di nome MONTALBETTI Mario da circa 10/15 anni. Circa due anni fà egli mi venne presentato a Genova, non ricordo da chi ed in quale circostanza, ed io trascrissi il suo indirizzo su un pezzo di carta nell'eventualità che potesse servirmi, e l'ho conservato. So, per sentito dire, che fa il contrabbando di sigarette.----------

A.D.R. Il troncone del biglietto dell'Alitalia n° 1824097 mi è servito per un volo da Milano a Bruxelles, effettuato il 14 aprile 1964. Da Bruxelles mi sono spostato ad Anversa, per i motivi a voi noti, ed ho preso alloggio al Hotel Lu Progres. A Bruxelles ho avuto bisogno di moneta locale ed ho effettuato due cambi di lire in franchi belgi. Questo viaggio l'ho fatto sotto il nome di Emilio GRIMALDI. A tale mio viaggio si riferiscono cinque dei documenti trovati in mio possesso. Sono rientrato a Milano il 17 aprile, effettuando il viaggio in volo da Bruxelles, giungendo alle ore 11 antimeridiane circa.----------

A.D.R. L'indirizzo DURAN corrisponde al cognato della mia promessa sposa, Signorina SERRANO.----------

A.D.R. L'indirizzo di OLIVIERI Giuseppe l'ho avuto da lui stesso a Genova, circa due anni fà, in occasione di un incontro. Preciso che conosco OLIVIERI Giuseppe da moltissimi anni. Anche questo l'ho conservato per gli stessi motivi per i quali conservavo l'indirizzo di MONTALBETTI. Dall'epoca in cui ho avuto indirizzo, non ho avuto più occasione di vedere OLIVIERI Giuseppe.----------

A.D.R. I due promemoria inerenti a GAGGIOLO Luciano ed ELMI Franco, li avevo consegnati, a suo tempo, a RAIMONDI di Genova, perchè mi compilasse relativi passaporti. Allorchè egli mi consegnò i passaporti mi restituì anche i promemoria, unitamente all'appunto allegato, con il quale mi si avverte di firmare con la penna a sfera. Non so se l'appunto sia di pugno di RAIMONDI.----------

- segue -

SEGUE ALL. N. 11

(foglio n° 16 del p.v. d'interrogatorio in data 25.4.1964 redatto nei confronti di FORNI Elio)----------

A. D.R. Ho distrutto da tempo i passaporti falsi, da me usati in passato, con i nomi di EGRET Michael e di FORONI Antonio. Li distrussi, perchè in possesso di altri documenti.-----

D. Ha qualcosa da dichiarare spontaneamente in merito agli argomenti che hanno formato oggetto del presente interrogatorio ?----------

R. Ritengo che sia stato chiarito a sufficienza tutto quanto che mi avete chiesto e quindi non ho altro da aggiungere."""

L'interrogatorio ha avuto inizio alle ore 10 ed ha avuto termine alle ore 17 di oggi.-

Fatto, letto e confermato in data e luogo come sopra, viene sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI

L'INTERROGATO

CARTEGGIO FORNI ALL. N. 12

Roma 5.11.81.

Unisco una foto l'indirizzo non era giusto, ora il pacco finalmente mi è stato inviato - Signor Consiglio - ARROYO-DE-LA-MIEL - MALAGA - VILLA - LA BELULA

TF. 822362

Saluti

Elio

ALL. N. 13

QUESTURA DI GENOVA
Squadra Mobile

L'anno 1963 addì 30 del mese di ottobre, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Genova.----------
Innanzi a noi sottoscritto Ufficiale di P.G. Adamo Antonio, apparte= nente alla suddetta Squadra Mobile é presente:

C O R D A Mario di Antonio

e di Dapello Antonietta, nato a Sassari il 18/7/1926, residente a Ge= nova Vico Gesù n°2/12, il quale opportunamente interrogato dichiara quanto segue: ----------
"""""""
Mi viene fatto presente che agli atti di questa Questura esi= ste una pratica di passaporto n°68215 categ. 22 D del 30/6/1962 dalla quale risulta che in data 16/7/1962 é stato rischiesto un passaporto a nome di CORDA Virgilio che io riconosco dalla foto che mi viene pre= sentata essere mio fratello.----------
Mi viene fatto presente inoltre che la firma apposta sulla fotografia e sui documenti per la richiesta di detto passaporto sia falsa in qua= to mio, fratello opportunamente interrogato ha dichiarato di non aver apposto alcuna firma, né di aver mai chiesto passaporti, in quanto non né aveva bisogno essendo in possesso del libretto di navigazione nume= ro 35620 di matricola.----------
Come voi in atto mi contestate che la firma apposta sulla foto e sul= la domanda sia stata itillata da me vi dichiaro che ciò non é vero anche perché in detto perriodo mi trovavo all'estero e precisamente in Spagna, e mi riservo di confermare precisamente la data del mio e= spatrio e quella di rientro in Italia.----------
Quanto riguarda la calligrafia delle firme anzidette apposte sui do= cumenti di cui trattasi può darsi che si rassimigli alla mia calligra= fia però io come in atto mi vine contestato dichiaro di non averle apposte.----------
A.D.R.- Con mio fratello mi vedo di rado in quanto lui naviga ed at= tualmente é imbarcato sulla nave "Augustus" che fa scalo a Napoli e qui a Genova é solo di passaggio soffermandosi ogni viaggio solo per poche ore.----------
A.D.R.- Né mio fratello né alcuno della mia famiglia mi ha dato mai incarico di espletare pratiche di passaporto.----------
A.D.R.- Durante le mie visite in Spagna e, precisamente a Barcellona ho avuto modo di conoscere parecchi italiani che incontravo al circo= lo Italiano in Barcellona, ma con gli stessi non ho mai avuto rapporti di affari. Non conosco tale FERET Virgilio; GRECO Salvatore; GOLDINI Al= do quest'ultimo nonme non mi é nuovo, mentre conosco molto bene certo BORDIGO Giovanni in quanto quest'ultimo é genovese.----------

(2) SEGUE ALL. N. 13

A.D.R.- Ultimamente e precisamente circa due mesi or sono ho avuto modo di incontrare il BORDIGO Giovanni a Malaga,ed in quell'occasione era in compagnia della propria moglie tale Burlando Rosita,non meglio conosciuta ed in edtta occasione lo stesso mi espresse il desiderio di voler comprare un automobile che io però non seppi indicare, seppi però in seguito che lo stesso l'acquistò a Gibilterra.Non sono in grado di riferirvi la marca dell'auto.Sono pure a conoscenza che lo stesso é in possesso di un passaporto del tipo vecchio,non sò però dove gli sia stato rilasciato.Tale fatto sono venuto a conoscenza in quanto ho avuto occasione di passare assieme la frontiera Spagnola
A.D.R.- La domanda in carta bollata da L.IOO per il rinnovo del mio passaporto redatta il 22 marzo I96I che trovasi agli atti di questo Ufficio e,che in atto me la sottoponete in visione é stata scritta di mio pugno e che io,riconosco essere la mia calligrafia.----------
A.D.R.- Non ho altro da aggiungere.----------
Fatto,letto,confermato e sottoscritto.-

Carola Maria

Odasso Ludovico M.llo di P.S.

ALL. N. 14

N. _____ Serie N° - Mod. 252

MODULO PER MESSAGGIO

Per uso del Centro o Stazione di _____

RIFEF DE RIFEM NR. 1091/3388

P 041130A

FM NUPOGUARFI REGIONALE MILANO

TO COGEGUARFI/I

INFO LEGUARFI/I. TUTTE

INFO NUPOGUARFI CENTRALE

INFO NUPOGUARFI REGIONALE GENOVA/SEZ.I

INFO NUPOGUARFI VENEZIA/I

INFO NUPOGUARFI BOLOGNA/I

INFO NUPOGUARFI NAPOLI/I

INFO NUPOGUARFI PALERMO/I

GR. 76

BT

''IOR/2'' ALT NR. 1953/SI DEL 4 OTT 63 ALT

AT RADIO NR. 17309/SI DEL 2/10/63 DEI NOMINATIVI SEGNALATI CON RADIO IN RIFERIMENTO SOLTANTO FORONI ANTONIO NATO IL 2/11/1913 TORINO ET RESIDENTE PALERMO PASSAPORTO NR. 8386287 RILASCIATO AT PALERMO 3 NOVEMBRE 1961 RISULTA AVERE PRESO ALLOGGIO ALBERGO PIACENZA IL 29 APRILE 1963 SEMIALT PREDETTO EST PARTITO IL 30 APRILE 1963 PER IGNOTA DESTINAZIONE SEMIALT DURANTE SOGGIORNO ALBERGO IL FORONI HABET EFFETTUATO UNA COMUNICAZIONE TELEFONICA CON NUMERO 580254 DI GENOVA /

ALT

BT

04/1652 OTT RIFEM

017433 = -5.OTT.1963

Pagine ..... di ..... pagine | Messaggio di riferimento ..... Classificato | Nome del compilatore | Ufficio

Per uso dello operatore	R	Data	Ora	Sistema	Operat.	T	Data	Ora	Sistema	Operat.	Firma dell'Ufficiale che autorizza la trasmissione
		04	14	RETE							Grado

ALL. N. 15

QUESTURA DI MILANO

SQUADRA MOBILE

Oggetto: Verbale di **Interrogatorio**

L'anno **1964** addì **21 aprile** alle ore **16** in **questo Ufficio**

Innanzi a noi sottoscritto **Ufficiale di P.G.**

è presente: **SERRANO VIDONDO MARIA NATIVIDAD di Eliodoro e di Vidondo Luisa**, nata a Sos del Rey Cattolico (Spagna) il 27.I.1934, residente a Barcellona(Spagna) in Via Madrid,172, cittadina spagnola, la quale interrogata risponde quanto segue:= - - -

Circa tre anni fa a Tangeri conobbi il nominato Forni Elio e con lo stesso allacciai relazione amorosa.= Successivamente andammo ad abitare a Marbella di Malaga e ciò fu nell'ottobre del 1963.= Preciso che abitammo in tale località dal settembre o ottobre 1962 sino all'ottobre 1963.= Successivamente ci trasferimmo a Barcellona in Calle Madrid nr. 172, in un appartamento di proprietà della mia famiglia.= Circa tre mesi fa venimmo in Milano e prendemmo alloggio nell'apprtamento sito al sesto piano dello stabile di Via De Andreis nr. 9.=

Durante il periodo della mia convivenza col Forni Elio, appresi che costui era dedito al contrabbando di sigarette e per tale motivo il Forni viaggiava molto spesso, recandosi a Tangeri ed in Italia.= Io,però, venivo tenuta all'oscuro degli affari che il Forni combinava.=

A.D.R. Effettivamente nella nostra casa di Marbella(Malaga) venne varie volte tale COLDINI ALDO, che io penso lavorava col Forni Elio nel contrabbando di sigarette.= Lo vidi per ultimo nell'estate del 1963 allorquando venne da noi con la sua moglie a nome Fiore Rosa.=

A.D.R. Nella fotografia che ora mi avete mostrato e che raffigura GRECO SALVATORE fu Pietro,nato a Palermo il 12.3.1924, riconosco senza alcun dubbio il Coldini Aldo di cui ho parlato.=

A.D.R. Ero a conoscenza che il Forni Elio era in possesso di vari passaporti, patenti e carte d'identità false.= Non chiesi mai il motivo di ciò al Forni né egli me ne diede spigazioni.=

A.D.R. La scorsa settimana il Forni si é recato a Bruxelles,ma ignoro il motivo di tale viaggio.= Il Forni rimase assente per quattro giorni.=

A.D.R. Conobbi Leveratto Edilio, la persona che ci affittò lo appartamento,circa tre mesi fa ed il predetto venne qualche volta da noi in compagnia di sua moglie per portarci un tappeto ed una cucina a gas.=

A.D.R. Allorquando sono entrata in territorio italiano, circa tre mesi fa, non mi sono preoccupata di effettuare la prescritta dichiarazione di soggiorno perchè ignoravo di doverlo fare.=

./.

SEGUE ALL. N. 15

A.D.R. Sono in possesso del passaporto spagnolo nr. 27-I964 Reg. Nr. 460300, rilasciatomi dal Consolato Spagnolo di Genova in data 12.2.I964, in sostituzione del passaporto scaduto nr. 954-60 rilasciatomi a Tangeri il I2.2.I960. - - - - - - - -
A.D.R. Oltre al Greco Salvatore, il Forni aveva contatti a Barcellona con tali: "Lalla", "Manolo" ed altri dei quali ignoro i nomi.= Credo si trattava sempre di contrabbando di sigarette.=
A.D.R. Non ho altro da aggiungere.=
Letto, confermato e sottoscritto.=

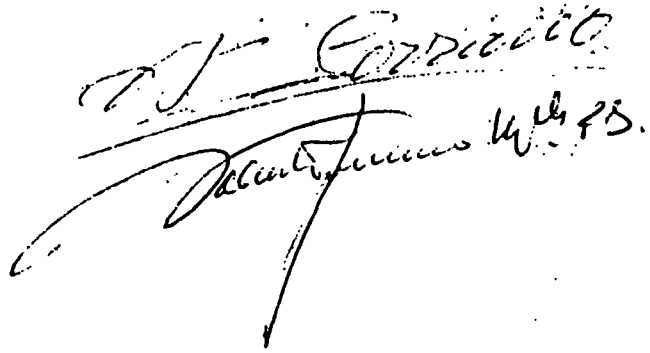

ALL. N. 16

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA FINANZA GENOVA
- 1° Gruppo di Sezioni -

PROCESSO VERBALE DI INTERROGATORIO

L'anno 1964, addì 24 del mese di aprile, in Milano, negli uffici della Squadra Mobile viene sottoposta ad interrogatorio la Sig.na SERRANO VIDONDO MARIA NATIVIDAD di Eliodoro e di Vidondo Luisa, nata a Sos del Rey Cattolico (Spagna) il 27.I.1934, residente a Barcellona (Spagna) in via Madrid, 172, domiciliata a Milano, via De Andreis, n° 9, cittadina spagnola, la quale ad analoghe domande risponde:----------

A.D.R. Confermo quanto già dichiarato alla Squadra Mobile e cioè che dalla fine del 1962 alla fine del 1963 e precisamente per undici mesi ho abitato a Marbella insieme con FORNI Elio nello chalet San Sebastian. In detto periodo abbiamo avuto occasione di vedere delle persone di passaggio, fra cui qualche italiano. Vicino a noi ha abitato un signore italiano, a me noto come COLDINI Aldo, con la moglie FIORE Rosa, che riconosco nelle fotografie che mi esibite e che so, per precedente riconoscimento fotografico, chiamarsi GRECO Salvatore. Riconosco inoltre nella fotografia che mi esibite un signore che è stato a farci visita a Marbella, una sola volta, nell'estate scorsa. So da voi che si chiama SPADARO Vincenzo. Non ho mai visto insieme GRECO e SPADARO. Riconosco, inoltre, nella fotografia che mi esibite, un tizio, da me conosciuto come LULU', che durante tutta la scorsa estate, ha abitato a Marbella, in uno chalet vicino al nostro, unitamente alla moglie, e che so da voi chiamarsi BORDIGA Giovanni. Escludo nel modo più assoluto che BORDIGA abbia fatto indirizzare a mio nome corrispondenza a lui diretta. Non mi risulta che FORNI Elio sia fatta indirizzare corrispondenza di pertinenza di BORDIGA "LULU'". Altro nome con il quale veniva chiamato COLDINI tanto da me che da FORNI Elio e da FIORE Rosa, era "STEVO" che, per dare la pronunzia esatta in spagnolo, bisogna leggerlo come se fosse scritto "ESTEVO". Verso la fine del 1963, dopo che insieme con FORNI ci eravamo spostati a Barcellona, fui interrogata dalla polizia spagnola, che mi chiese notizie di COLDINI, esibendomi una fotografia identica a quella che mi avete esibito voi. Mi chiesero notizie anche di EGRET Michael che io capii essere "ELIO" FORNI, chiedendomi dove egli fosse. Io risposi che ~~io~~ non sapevo e che credevo fosse andato in Francia. Da circa tre mesi abitavo a Milano insieme con FORNI Elio, nell'appartamento di via De Andreis, n° 9. In questo periodo non è venuto mai a trovarci nessuno nè tampoco è ~~ven~~ rimasto taluno a pranzo con noi. Quando eravamo in Spagna, ELIO mi diede il pezzo di

- segue -

SEGUE ALL. N. 16

(foglio n° 2 p.v. d'interrogatorio 24.4.964 redatto nei confronti di SERRANO NATIVIDAD Maria)----------

carta che vi esibisco e sul quale aveva riportato l'indirizzo della figlia Mariangela, coniugata con RIDONDELLI Mario, abitante a Genova, Corso De Stefani, n° 15/2, telefono 875963. Io av non ho avuto mai occasione di vedere la figlia ed il genero del FORNI sino al 22 aprile c.a., quando, appena rilasciata dalla Questura di Milano, mi recai a Genova per informare la figlia di ELIO che il padre era stato arrestato. La figlia di Elio è rimasta molto sorpresa della notizia ed è scoppiata in lagrime. Successivamente ho conosciuto il genero del FORNI, Mario RIDONDELLI. Ho pernottato in casa RINDONDELLI e l'indomani mattina sono tornata a Milano. FORNI Mariangela mi ha chiesto dove si trovava il padre e mi ha detto di riferire a quest'ultimo che sarebbe venuta a vederlo.----------

A.D.R. Da quando siamo a Milano, io non mi sono mai allontanata dall'appartamento, se non per breve tempo necessario per l'acquisto dei generi alimentari nei negozi vicini.-----

A.D.R. Sono giunta a Milano verso la fine del mese di gennaio. Ad attendermi alla stazione vi era ELIO. Egli, circa dieci giorni prima era venuto a Barcellona ed in quell'occasione concordammo il giorno e l'ora di arrivo mio a Milano. Da quando sono a Milano ho sempre alloggiato nell'appartamento di via De Andreis.----------

A.D.R. Il 17 febbraio sono stata a Genova con ELIO per farmi rinnovare il passaporto scaduto. Preciso che a Genova siamo stati due volte, e cioè la prima volta il 12 febbraio c.a. per il rinnovo del passaporto n° 954/60, rilasciato a Tangeri il 12.2.1960 e la seconda volta il 17 febbraio per il visto di presentazione. In entrambe le volte abbiamo fatto uso del treno ed ELIO non si è mai allontanato da me; non abbiamo incontrato nessuno.----------

Il presente interrogatorio ha avuto inizio alle ore 18 e termine alle 18,50. La Signorina SERRANO comprende la lingua italiana, ma comunque l'interrogatorio è stato effettuato con l'intervento del Maresciallo di 1^ Classe di P.S. VALENTE Francesco, che conosce la lingua spagnola. Si procede al sequestro del biglietto, sul quale è annotato, oltre alle generalità di Mariangela FORNI, il nome e cognome del marito RIDONDELLI Mario. Detto biglietto viene preventivamente siglato dalla signorina SERRANO.- Fatto, letto e confermato, viene sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI L'INTERROGATA

ANNESSO ALL. N. 16

FORNI Maria Angela

padre FORNI ELIO

madre STORACE Maria

fecha de nacimiento 2. 9. 1934

a Genova (Italia)

Casada con RIGONELLI MARIO

—

Domicilio - Corso A. de STEFANI

N 15. Genova (Italia)

Telefono: 875.953

ALL. N. 17

Interrogatorio di LEVERATTO Edilio.-

1964 21 di Aprile 16 Milano

negli Uffici della Squadra Mobile della Questura.-

Ufficiale di P.G.

LEVERATTO Edilio di Giuseppe e di Garbarino Erminia, nato a Genova l'1/1/1927, qui residente ed abitante in via Pirelli n. 9, il quale opportunamente interrogato dichiara quanto segue:-

Sono titolare dell'autosalone "LEVERATTO" e concessionario per Milano delle fabbriche di automobili "ROOTES ITALIA", con sede in questa viale n. 23.-

Verso la fine del mese di febbraio u.s. si é presentato nel mio autosalone un individuo che si presentò col nome di QUATTRINI Paolo, lo quale mi chiedeva se avevo in vendita un'auto " A.R. Giulia" in quanto era intenzionato ad acquistarla.-

Al momento ero sprovvisto di tale tipo di auto, per cui invitavo il Quattrini a ripassare nei giorni successivi.-

Infatti all'incirca si ripresentò ed in questa occasione mi disse che proveniva dall'estero e che aveva bisogno di stabilirsi a Milano. Mi chiedeva se conoscevo qualche agenzia immobiliare perché voleva trovare un appartamento. Poiché in quei giorni il mio appartamento di via De Andreis n. 9 sito al 6° piano, era stato lasciato libero dal precedente inquilino a nome Mario Negri, lo offrivo al predetto che, dopo averlo visitato si dichiarava disposto alla locazione. Stabilito il prezzo in £. 80.000 (ottantamila) al mese, in quanto l'appartamento era ammobiliato, mi diede un mese dauzionato e tre mesi di anticipo. Il Quattrini allorquando venne a ritirare le chiavi dell'appartamento era in compagnia di una giovane signora che se ben ho capito si chiamava "Nati" ed era di origine napoletana.-

A.D.R.- L'auto "Giulia" che mi era stata richiesta dal citato Quattrini, mi é arrivata nel salone circa un mese fà acquistandolo dal proprietario o meglio da un commerciante di auto a nome Oscar Banchi ed a mia volta la rivendetti al citato Quattrini per la somma di £. 1.500.000 circa che mi venne versata in contanti.- L'auto é targata MI-854669.-

A.D.R.- Poiché il Quattrini doveva portarmi i relativi documenti per il trapasso di proprietà che l'avevo intestata a mio nome, l'obbligai ad assicurare la vettura a scanso di responsabilità civili e penali. Trattenni presso di me il foglio complementare in attesa di effettuare il passaggio di proprietà ma ciò non é avvenuto in quanto il Quattrini non ~~xixfatix~~ ha provveduto a portarmi i documenti necessari.-

1.1

SEGUE ALL. N. 17

A.D.R.- Il citato individuo lo conosco per Quattrini Paolo e non sapevo che il suo vero nome era FORNI Elio, come qui mi dite, e che lo stesso era ricercato perché colpito da ordini di cattura e carcerazione.-

A.D.R.- Non ero nemmeno a conoscenza che il Forni era dedito al contrabbando di sigarette, per averlo saputo dallo stesso sò che proveniva dall'estero e precisamente dalla Spagna dove ha risieduto per molti anni.-

A.D.R.- Avevo preparato il contratto per l'affitto del mio appartamento, ma non é stato possibile registrarlo in quanto non ho più rivisto o meglio non mi sono preoccupato di andare a cercarlo per farlo firmare.- Tale documento si trova presso la mia abitazione,-privo della firma del Forni Elio alias Quattrini Paolo. - - - - -

A.D.R.- Non ho avuto altri rapporti con il Forni e non ho altro da aggiungere.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

ALL. N. 18

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

—=ooOoo=—

PROCESSO VERBALE DI RILEVAMENTO TELEFONATE INTERURBANE

L'anno 1963,addì 21 del mese di novembre,in Milano,presso il locale Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza viene compilato il presente atto per far constare che in data odierna i sottoscritti militari verbalizzanti, su autorizzazione concessa dalla Procura della Repubblica di Milano a seguito della richiesta nr.3136/S.I. di oggi del Nucleo Regionale pt suddetto hanno proceduto al rilevamento delle seguenti telefonate interurbane effettuate dall'apparecchio nr.653138 della rete di Milano,intestato a LEVERATTO Edilio,via Pirelli,nr.9,Milano:

Data e ora della conversazione	Località	Numero chiamato	Durata della conversazione indicata in unità di 3 minuti primi
1. 6. 1963 ore 0,33	Napoli	227380	3
" " " " 10,42	Arma di Taggia	43070	1
4 " " " 9,33	"	43070	1
6 " " " 6,49	Napoli	227380	Non risponde
" " " " 9,58	"	324708	1
" " " " 9,41	"	227380	N.R.
" " " " 12,05	"	227380	N.R.
" " " " 21,40	Arma di Taggia	43070	3
" " " " 14,15	"	43070	1
8 " " " 3,59	San Remo	84326	2
13 " " " 8,42	Castelletto Garda	85406	1
14 " " " 13,19	Arma di Taggia	43070	1
15 " " " 18,54	Roma	658340	2
" " " " 21,20	Arma di T.	43070	N.R.
17 " " " 9,52	"	43070	1
19 " " " 14,13	"	43070	1
28 " " " 1,30	Genova	397996	1
1. 7 " " 14,06	Arma di T.	43070	1
3 " " " 20,30	Genova	365242	1
" " " " 21,24	"	298538	1
4 " " " 20,55	"	365242	2
9 " " " 20,51	"	483429	N.R.
" " " " 20,52	"	397996	1
10 " " " 11,55	"	298391	2
" " " " 12,13	"	2098	1
" " " " 13,04	Napoli	227380	1
" " " " 21,50	Genova	397996	1
11 " " " 0,50	Napoli	227380	1
" " " " 20,40	Genova	365242	1
" " " " 21,50	"	397996	2
16 " " " 1,57	Napoli	227380	2

./.

SEGUE ALL. N. 18

Segue p.v. rilevamento telefonate interurbane in data 21.11.1963 apparecchio nr.653138 della rete di Milano

- 2 -

18.7.1963 ore	1,22	Napoli	227380	1
19 " " "	20,49	Savona	20012	N.R.
21 " " "	1,46	Napoli	227380	1
23 " " "	21,30	"	227380	1
24 " " "	0,34	Modena	26452	1
25 " " "	20,25	San Vincent	2333	1
26 " " "	19,15	Schio	23059	3
28 " " "	13,14	Genova	365242	1
" " " "	13,21	"	397996	1
29 " " "	1,10	Napoli	227380	1
" " " "	16,47	Genova	580354	1
" " " "	20,37	"	365242	1
31 " " "	14,48	Napoli	324708	1
" " " "	14,54	"	227380	N.R.
1.8 " " "	13,24	Genova	398185	N.R.
3 " " "	12,59	"	365242	1
4 " " "	13,19	Napoli	227380	1
" " " "	20,44	"	227380	N.R.
" " " "	20,50	"	324708	N.R.
" " " "	20,56	Genova	457798(o 457790)	2
5 " " "	0,18	Napoli	227380	1
" " " "	18,59	Genova	290507	1
" " " "	19,02	"	292853	rinuncia
6 " " "	13,59	Genova	365242	1
7 " " "	0,38	Savona	26035	1
" " " "	14,32	Genova	365242	1
8 " " "	13,05	"	365242	1
9 " " "	10,12	Napoli	227380	2
" " " "	10,22	Genova	292853	1
" " " "	13,06	"	365242	1
" " " "	13,33	"	313494	1
10 " " "	10,12	"	398185	2
" " " "	12,55	"	365242	1
" " " "	16,52		292853	1
" " " "	20,10	"	457792	2
11 " " "	2,11	Napoli	227380	1
" " " "	9,48	Genova	53245	1
" " " "	13,15	"	53245	1
" " " "	14,12	Ovada	8205	1
" " " "	2,09	Napoli	227380	N.R.
13 " " "	9,31	"	227380	1
" " " "	10,45	Ovada	8205	2
" " " "	12,07	Napoli	227380	N.R.
" " " "	18,50	Ovada	8205	Non effettuata
" " " "	19,30	"	8205	1
" " " "	20,44	"	8205	1
14 " " "	11,17	Piacenza	23760	1
" " " "	11,59	San Vincent	2333	2
" " " "	13,10	"	2333	1
" " " "	14,20	Napoli	324708	1
16." " "	11,14	San Vincent	2204	1

SEGUE ALL. N. [illegible]

Segue p.v. rilevamento telefonate interurbane in data 21.11.1963 apparecchio nr.653138 della rete di Milano.

- 3 -

16.8.	1963	ore 11,27	San Vincent	2333 3
17	"	" 0,38	Napoli	227380 1
"	"	" 14,20	"	227380 1
19	"	" 21,35	Genova	457792 N.R.
20	"	" 19,47	"	473371 1
"	"	" 20,29	"	365242 1
21	"	" 21,57	"	398185 1
22	"	" 19,08	"	581219 1
"	"	" 21,38	"	397996 1
23	"	" 13,16	"	365242 1
24	"	" 1,07	Napoli	227380 2
"	"	" 21,37	Genova	365242 2
26	"	" 8,15	Serravalle Scrivia	65214 1
"	"	" 8,26	" "	65252 1
27	"	" 21,58	Ovada	8205 1
29	"	" 2,16	Napoli	227380 1
3.9	"	" 13,38	Genova	487657 2
"	"	" 19,16	Napoli	324708 2
"	"	" 20,16	Genova	398185 1
"	"	" 22,05	"	298307 1
"	"	" 22,11	"	398185 1
4	"	" 16,17	"	52145 1
"	"	" 21,00	"	580354 1
"	"	" 21,43	"	870129 1
6	"	" 19,30	"	398185 1
"	"	" 19,54	"	875963 1
"	"	" 20,20	"	457792 1
7	"	" 11,48	"	581219 1
9	"	" 2,09	Napoli	227380 2
10	"	" 17,00	Genova	870129 2
"	"	" 20,14	"	870129 1
11	"	" 14,50	Montalbetti Mario,via del Bacino,43 Bizzozzero(VA	
12	"	" 19,26	Genova	581219 1
"	"	" 20,00	"	499239 1
"	"	" 22,30	"	457792 1
13	"	" 1,54	Napoli	227380 1
14	"	" 8,14	Genova	398185 1
15	"	" 11,30	Montalbetti Mario,via del Bacino 43,Bizzozzero(VA	
18	"	" 1,05	Genova	398185 1
20	"	" 14,48	Roma	556185 1
"	"	" 15,07	"	7580430 1
23	"	" 9,47	Genova	397996 1
"	"	" 9,54	"	398185 1
25	"	" 13,20	Roma	7580430 2
"	"	" 20,19	"	7580430 1
4.10	"	" 13,53	Genova	397996 1
5	"	" 21,40	"	397996 1
7	"	" 21,46	"	398185 1
"	"	" 19,52	Napoli	300893 1
"	"	" 15,02	Genova	398185 1

./.

/SEGUE ALL. N. 18

Segue p.v. rilevamento telefonate interurbane in data 21.11.1963 apparecchio nr.653138 della rete di Milano.

- 4 -

7.10.1963	ore	13,06	Genova	398185	1
" " "	"	19,14	"	398185	1
11 " "	"	14,19	Napoli	227380	N.R.
12 " "	"	17,21	Sohio	23059	1
14 " "	"	18,05	"	23059	2
18 " "	"	8,58	Genova	317674	1
" " "	"	8,40	"	398185	N.R.
19 " "	"	10,06	Napoli	227380	2
21.3.1963	"	15,35	Nizza(Francia)	853271	1
20.3.1963	"	20,26	" "	853271	2

14.6.1963 telegramma diretto a Palermo nr.7279,parole 13,ore11
1.7.1963 " " " Milano " 6649, " 12, " 21
3.7.1963 " " " Genova " 1961, " 13, " 24.

Fatto,letto e confermato viene chiuso e sottoscritto in data e luogo come sopra.

I VERBALIZZANTI

ALL. N. 19

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

--==ooOoo==--

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO DI TELEGRAMMI.-

L'anno 1963, addì 18 del mese di novembre, in Milano, presso la Direzione Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni viene compilato il presente atto per far constare che i sottoscritti verbalizzanti, in ottemperanza dell'ordine di sequestro del Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma-Dr. Arnaldo Bracci, emesso in data 16 novembre 1963 procedono al sequestro dei moduli originali dei dispacci telegrafici di seguito specificati:

- n. 39/57 del 16.4.1963, ore 11,20, trasmesso da Milano a VINCILEONI-CALLE SANMIGUEL 46 -TORREMOLINOS (SPAGNA); Allegato al testo originale risulta un avviso di servizio concernente il mancato recapito del telegramma al destinatario perchè sconosciuto;
- 33486 del 15.6.1963, ore 19, trasmesso da Milano a FORONI VILLA SAN SEBASTIANO MARBELLA- MALAGA (SPAGNA);
- 1513 del 15.11.1963, ore 0300, trasmesso da Milano a CASELLA POSTALE 23 GROSSETO.

I verbalizzanti danno atto di rilasciare alla Direzione Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni suddetta copia del presente processo verbale e copia dell'autorizzazione rilasciata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, dr. Arnaldo Bracci, sopra indicata.

Fatto, letto e confermato in data e luogo come sopra viene chiuso e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE

ALL. N. 20

MODULARIO C-T.

TELEGRAFI DELLO STATO Mod. 25 (Ediz. 1961-62)

Tassa princ.
Tasse accessorie
TOTALE L.

SPAZIO per cartellini di urgenza

Data e ora

TELEGRAMMA

Trasmesso il ... ore ... Trasmittente

Circuito di trasmissione

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE	Via e altre indicazioni di servizio
1	MARBELLA		33496	10	15	19	

AVVERTENZA - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

DESTINATARIO E INDIRIZZO: FERONI - VILLA SANSEBASTIANI - MARBELLA - MALAGA SPAGNA -

TESTO ed eventuale FIRMA:

OTTIMO VIAGGIO. SALUTI

STEVO

Indicazioni obbligatorie, ad uso d'ufficio, che vengono trasmesse solo a richiesta del mittente:

COGNOME, NOME, DOMICILIO DEL MITTENTE: TORSELLI - HOTEL - ROMA - MILANO

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico. - Leggere, a tergo del presente, le *Avvertenze*.

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato V.C.

2.0

MODULARIO - C. - *Tel.* - 47

Mod. 25 Fono A - Ediz. 1962-63

Numero telefonico dell'abbonato

OFF. FONODETTATURA DI

Telegramma telefonato da: 131

653138 LEVERATO

VIA PIRELLI 9

MILANO

Trasmesso il ... ore ... Trasmittente

Circuito di trasmissione

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE	Via e altre indicazioni di servizio
1	GROSSETO	MILANO - FONO	1513	10		15 0300	

DESTINATARIO E INDIRIZZO: CASELLA POSTALE 23

GROSSETO

TESTO ed eventuale FIRMA:

INFINITI AUGURI EX BUON COMPLEANNO BACI SALVATORE

15/11 045 2146

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

SEGUE ALL. N. 20

MODULARIO-C-Tel.-45

TELEGRAFI DELLO STATO Mod. 25 (Ediz. 1961-62)

Tassa principale L. 15
Tasse accessorie L. 5
TOTALE... L. 850

8-C-1963 Bollo a data CAVOUR TACCHETTI

SPAZIO per cartellini di urgenza

TELEGRAMMA

Trasmesso il 29 ore 12.57
Trasmittente

Circuito di trasmissione

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE	Visa altre indicazioni di servizio
	Sharpe	MILANO	39/57	12	6/4	1120	

AVVERTENZA - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

DESTINATARIO E INDIRIZZO: VINCILEONI - CALLE - SANMIGUEL - 46 - TORREMOLINOS -

TESTO ed eventualmente FIRMA:
SONO GUARITO - NON PREOCCUPARTI - SEGUE LETTERA -
[illegible] GIOVANNI

Indicazioni obbligatorie, ad uso d'ufficio, che vengono trasmesse solo a richiesta del mittente:
COGNOME, NOME, DOMICILIO DEL MITTENTE: G. Vincileoni - Via Cesare 7 - Milano

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in servizio telegrafico. - Leggere, a tergo del presente, le

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato V. C.

appare due cancellature - Vincileoni

ALL. N. 21

QUESTURA DI MILANO

SQUADRA MOBILE

Oggetto: Verbale di.....Confronto.....

L'anno.....1964..... addì...22 aprile..... alle ore.....12..... in...questo Ufficio

.....

Innanzi a noi sottoscritto ...Ufficiale di P.G.....

~~xxxxxx~~ sono presenti: 1°) FORNI ELIO fu Emilio; 2°) LEVERATTO EDILIO fu Giuseppe, entrambi in altri atti generalizzati, i quali opportunamente posti a confronto, dichiarano: - - - - -

A.D.R. Il Forni Elio: La persona qui presente é Leveratto Edilio che io conoscevo sin dal 1945 e che nel febbario u.s; mi affittò l'appartamento di Via De Andreis nr. 9 e mi vendette l'auto Alfa Romeo Giulia targata MI. 854669 al prezzo di lire 1.500.000. in contanti.= Ero a conoscenza che il Leveratto era titolare di un salone di automobili e che abitava in Via Pirelli nr. 9.= Il Leveratto mi conosceva come "Elio" ma ignorava che io ero ricercato dalla polizia.= Conosco anche di vista la moglie del Leveratto e la predetta, col marito, venne qualche volta a trovarmi in Via De Andreis.=

A.D.R. Il Leveratto Edilio: Ho conosciuto la persona qui presente, che apprendo ora chiamarsi Forni Elio, solo verso la fine del decorso mese di febbraio, allorquando venne nel mio salone per acquistare un'automobile.= Poi cercò anche un appartamento da affittare, chiedendomi il nome di qualche agenzia, ma io gli cedetti il mio di Via De Andreis nr. 9, al prezzo di lire 80.000. mensili.= Il predetto mi si presentò come Quattrini Paolo.=

A.D.R. Il Forni ed il Leveratto: Non abbiamo altro da dire.=

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, ognuno per la parte di competenza.- -

A.C. 752222

19

CHÈQUE Sie A.C. Nº 752222

19

Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie

A LIMITED LIABILITY COMPANY INCORPORATED IN FRANCE

SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1880 - CAPITAL: FRANCS 1.147.500.000.

GIBRALTAR

Pay _____ or Order

£. 5 [illegible] 87

ANTONIO FORONI

THIS DRAFT REQUIRES ENDORSEMENT

52223

19

CHÈQUE Sie A.C. Nº 752223

19

Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie

A LIMITED LIABILITY COMPANY INCORPORATED IN FRANCE

SOCIÉTÉ ANONYME FONDÉE EN 1880 - CAPITAL: FRANCS 1.147.500.000.

GIBRALTAR

Pay _____ or Order

£. [illegible] 02

ANTONIO FORONI

THIS DRAFT REQUIRES ENDORSEMENT

CARTEGGIO FORNI SEGUE ALL. N. 22

CREDIT FONCIER [illegible] DE TUNISIE

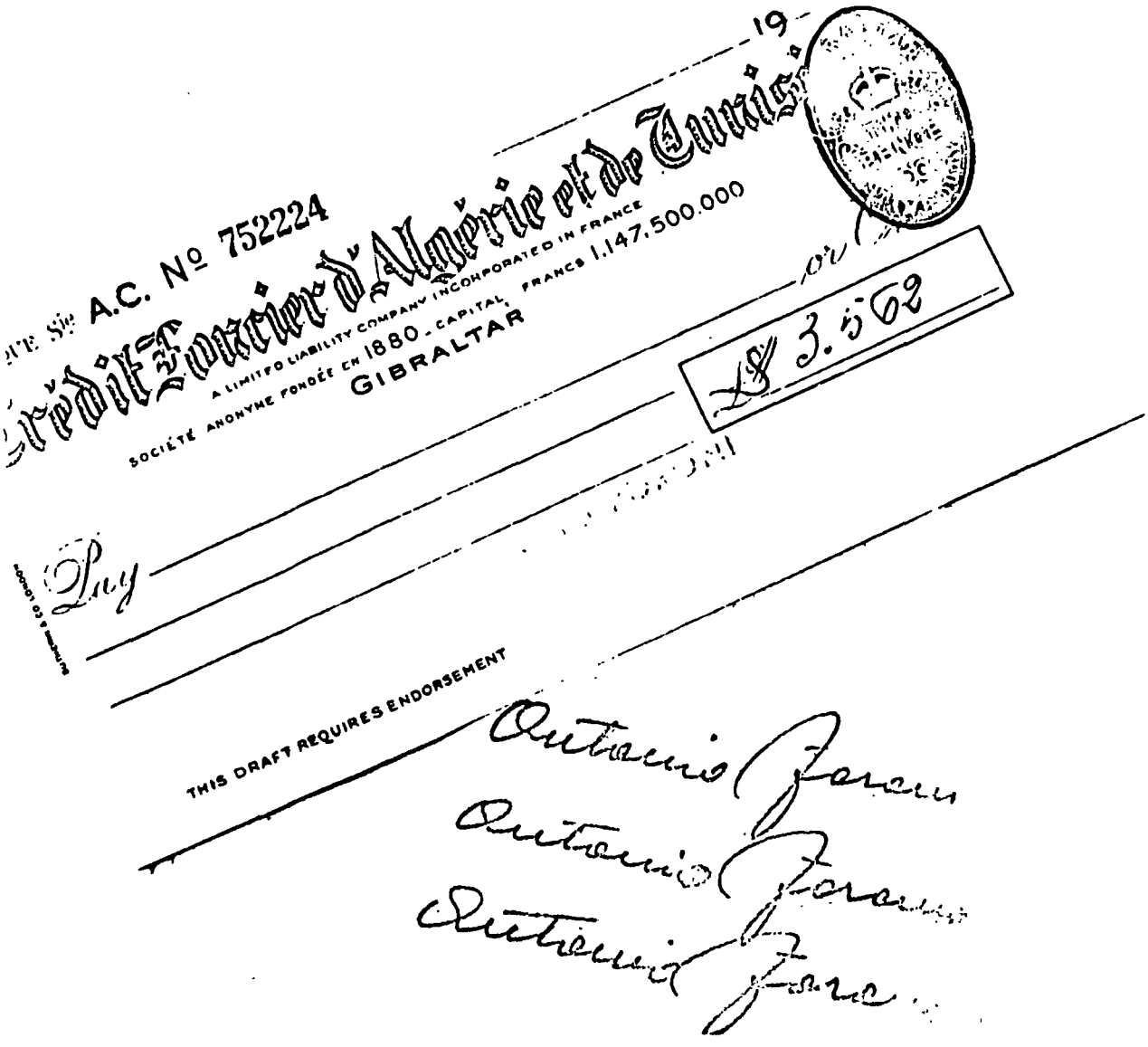

SEGUE ALL.N. 22

CARTEGGIO FORNI

A.C. 752201

17/2 1962
Beneze

39406.33
+ 4300 - -
35.106 33

A.C.752202

~~+1927.10~~
~~$ 53033.43~~
~~45 - -~~
~~- 987.88~~
52.126,38
Eduardo
12/5/62 $ 500

A.C. 752203

17.626.32
5000 el 28.5.62
#16.626,38
600 - JENNI
#16.026,38

A.C.752204

11/7 1962
Portadas
#6.026,38
6060 -
39.966,38
#6,066

A.C. 752205

9/11 1962
Portadas
2x256.12 ?
10.280

$2,000 =

A.C. 752206

15/11 1962
JENNI
ALLONAS

$1,000 =

A.C. 752207

29-11-1962
9 Tito
22.118.88
TITO 12 585 -
36.063 88
9 398
26.665,88

A.C. 752208

2 Ramazzotti
29-11-1962
26.665.80
7 583
19.11280

SEGUE ALL. N. 22

A.C. 752209

29/11 1962
Michel Egret
Sette etc

£ 14,713 86/100

A.C. 752212

1- 10- 1963
chèque 1.700
for Lino

A.C. 752213

1. 10-1963
chèque 5.000
for me

A.C. 752214

1- 11-1963
Max
$. 1.000-

A.C. 752217

10 - 1 - 1964
Annullato
$ 1.310

A.C. 752218

& Lulu

9. 1- 1964
vers. Pub. 5.263.07
1.200.-
55.463--
TOR.TO 11.115--
66.378
16.700 Fernando
6.108
1.310
16.788

CARTOGRID TORINO

A.C. 752219

12. 2- 1964
saldo 16.738.00
Lulu 1.063 13
15.074.87

A.C. 752220

12. 2. 1964
saldo 15.074.87
Lulu 10.000,00
5.074.87
Frantic

A.C. 752221

12. 2. 1964
saldo 5.074.87
Bauch 3.129 25
1.945,62

CARTEGGIO FORNI ALL. N. 23

ADOLPH P. WEITNAUER

WEITNAUER TRADING COMPANY LIMITED
BASEL (SWITZERLAND) TELEPHONE (061) 23 19 19
CABLES WEITCO BASEL TELE-PRINTER NO. 62 194

W. H. TIEFENTHALER

WEITNAUER TRADING COMPANY LTD.

BASEL (SWITZERLAND)
TEL. 23 19 19 CABLE. WEITCO
TELE-PRINTER 62 194

M. FELIX
INTERNATIONALE TRANSPORTE

ZÜRICH 3
ZURLINDENSTRASSE 49

TELEPHON (051) 35 52 60
TELEGR.: FELIXSPEDIT
TELEX: 52'610

FELIX MARIO di J. P.

WITAG Mr OSTERI/ di Comm. № 102927

WELTIFURRER INTERNATIONALE TRANSPORT-AKTIENGESELLSCHAFT

WELTIFURRER SOCIÉTÉ ANONYME DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Tel. (061) 34 61 77
Telex: 62 113

BASEL
Zollfreilager Dreispitz

Postcheck V 4666
Banken: Schweiz. Bankgesellschaft Basel
Schweiz. Bankverein Basel
Schweiz. Kreditanstalt Basel

Zürich, Pelikanstraße 8 — Genf, Rue Mont-Blanc 11 — Schaffhausen, Vorstadt 18 — St. Gallen, Leonhardstrasse 32 — Buchs (St. G.)

CARTEGGIO FORNI **ALL. N. 24**

GIULIANO FRANCESCO
VIA TORREMUZZA 16

ALL. N. 25

NUCLEO CENTRALE DI POLIZIA TRIBUTARIA G.DI FINANZA

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO DI TELEGRAMMI

L'anno 1963 addì 15 del mese di novembre, in Roma, via della Mercede 55, presso l'Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni della Società ITALCABLE, i sottoscritti verbalizzanti, brigadieri TONIOLATTI Ermenegildo e RANCIARO Giorgio, compilano il presente atto per far constatare che a seguito delle autorizzazioni concesse in data 30 ottobre e 15 novembre corrente anno dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Arnaldo Bracci e Raffale Vessichelli, hanno proceduto alla ricerca dei messaggi spediti o ricevuti dalle persone indicate nelle autorizzazioni stesse. La ricerca ha dato esito positivo e pertanto si procede al sequestro dei seguenti telegrammi:

RM21/LGU201 10/8/63 FORONI ANTONIO
RM1/LGU397 3/8/63 ANTONIO FORONI
RM16/LMU717 15/6/63 FORONI ETC
RM1/LGU2 15/5/63 FORONI ETC
RM19/LNU269 19/4/63 FORONI ANTONIO
RM2/LNU22 14/4/63 FURONI ANTONIO
OG169/LGU380 26/7/63 TFO161 FALCIAI TANANARIVE
RM1/LGU2 18/8/63 SERRANO VILLA ETC=PABCD4/LGU430 8/7/63 VICTORY
LUG247/FFGO142 24/5/63 GUALCO DIONISIO ETC
LUG252/FFGO173 27/4/63 TFGENOVA473371 GUALCO ETC
LUM436/FFGO42 9/4/63 FIORE ROSA ETC

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte rappresentata dall'Ing. Giuseppe IZZO Sopraintendente dell'Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni "ITALCABLE", al quale viene consegnata copia delle autorizzazioni dell'Autorità Giudiziaria sopra indicate.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE

ALL. N. 26

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO

TELEGRAMMA

(Servizio Pubblico - PARTENZA)

Mod. M. 108.

Le corrispondenze private hanno corso subordinatamente a quelle del servizio ferroviario.
L'Azienda ferroviaria non assume alcuna responsabilità in conseguenza del servizio telegrafico.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario debbono essere completate dal mittente.
Le ore si contano sul Meridiano, corrispondente al tempo Medio dell'Europa centrale e, pei telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Esatte L. [illegible]
IL RICEVENTE

TRASMESSO a ..... il ..... ore .....
19.....
pel circuito N. ..... dal telegrafista .....

Indicazione d'urgenza	Categ.	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	Numero	Parole	DATA DI PRESENTAZIONE giorno e mese	DATA DI PRESENTAZIONE ore e minuti	Via	Indicazioni eventuali d'ufficio
		ROMA	[illegible]		14				

AVVERTENZA - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

DESTINATARIO o INDIRIZZO: ANTONIO FORONI
VILLA SAN SEBASTIAN - MARBELLA (MALAGA)

TESTO ed eventualmente FIRMA:
CONFIRM[illegible]
E CIAO [illegible] - SERGIO

Indicazioni obbligatorie, ad uso d'ufficio, che vengono trasmesse solo a richiesta del mittente:
Cognome, Nome, Domicilio del Mittente: [illegible] MORENO - HOTEL COLOMBIA

SANSOLDI - ALBA - Ord. N. 2/1206/620 del 24-3-1962 - C gr. 70 - f. 22x16 - 220.000

SEGUE ALL. N. 25

ITALCABLE

N. 6

	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	N° di accet.	PAROLE	Data e ora	via Italcable
	Hague	Ma		4	18/9 0040	

TELEGRAMMA INTERNAZIONALE

Spazio riservato agli estremi di trasmissione

T. N. ...

L. 640

Cl. Tar. C. 51 Sig. Acc. ...

Eventuali indicazioni di servizio

azioni di servizio tassate

natario SERRANA Indondo - Notividad

nazione VILLA SANSEBASTIAN - MARBELLA (Hague)

O:

BENE ARRIVATO SALUTO TUTTI

TONY

E E INDIRIZZO DEL MITTENTE Antonio Lopez - Hotel Puente Romano - Jenor

azione obbligatoria ad esclusivo uso dell'Ufficio)

040030 * * * *009 051 * 000.640 (1)

Il Governo Italiano e la Società Italcable non assumono alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio cablegrafico, telegrafico e radioelettrico.
Le tariffe "VIA ITALCABLE" sono uguali a quelle delle vie meno costose.

SEGUE ALL. N. 26

TELEGRAFI DELLO STATO N° 1

Mod. 28 mecc. - Ediz. 1962-63

TELEGRAMMA

DESTINAZIONE	PROVENIENZA	Trasmittente	Circuito di trasmissione
Spagna	GENOVA	GE 2	

NUMERO	PAROLE	DATA	ORE
7900	27	15/5	0045

AVVERTENZA - SI PREGA SCRIVERE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO

LT FERONI Antonio VILLA SANSEBASTIAN MARBELLA

AVENDO RISCOSSO TOTALITÀ DOVUTAMI RITENGO INUTILE CHE STEVO PROCEDA CON EDOARDO COME DA ACCORDI PRESI GENOVA STOP SPERO TROVARMI GIOVEDI BARCELONA

TONY

950

Antonio Moreno - Hotel Milano - Genova

MODULARIO INTERNO 1379

Mod. 872

ALL. N. 27

Roma, 16 marzo 1984

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al COMANDO GENERALE della
GUARDIA di FINANZA - Serv.
Informazioni.-
R O M A

Divisione Pol. Crim. Uff. Interpol
Prot. N. 123/039958 Allegati

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO GRECO Salvatore fu Pietro, nato a Palermo
il 12.5.1924.-

****

In riferimento a precorsa corrispondenza, si comunica che la polizia britannica ha fatto conoscere che il nominato in oggetto non risulta essere mai stato nel Regno Unito.-

L'autovettura OPEL KADETT targata G. 20.142 G.B.S. risulta acquistata dal Greco sotto il nome di Coldini Aldo.-

Le ricerche del Greco, che attualmente dovrebbe trovarsi in Spagna, sono state intensificate e non si mancherà di farne conoscere l'esito.-

Con l'occasione si comunica, altresì, che Bordiga Giovanni nei cui confronti non potrà essere richiesta estradizione in quanto ricercato solo per espiazione di pena dovuta a reati finanziari, farebbe anche uso del nome di Calvi Angelo e troverebbesi attualmente nella Costa del Sol (Spagna).

Pel M I N I S T R O

ALL. N. 28

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA G. FINANZA GENOVA

I° Gruppo di Sezioni

Il 24 aprile I964,nell'ufficio del comando suddetto i sottoscritti ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'interrogatorio do ATTAGUILE Giovanni fu Antonino e fu Perrotta Angela,nato a Grammichele (CT) il 27.9.I9I4 e residente in Genova,via S.Lorenzo 2/6,rappresentante,il quale ad analoghe domandane risponde:

""""Sono procacciatore di affari per la Liguria della ditta Campagnolo di Murano -lampadari - e come tale ho un piccolo ufficio in piazza dell'agnello 2/4I di questa città.------
Circa due mesi fà,mi si presentò un certo Mario Corda-detto 'Grattacielo' di circa quarantanni,alto I,85,il quale mi pregò di fargli usare,come recapito e dietro compenso,il mio ufficio.----
Acconsentii alla richiesta perchè mi disse che si interessava di ceramiche.----------
In seguito,però,mi accorsi che ogni otto giorni circa,pervenivano lettere scritte con carattere stampatello e ciò mi insospettì.
Di fronte alle mie richieste di spiegazioni il 'Mario' mi disse che se ne sarebbe andato il chè fece dopo pochi giorni.------
Nell'andarsene portò via della carta intestata che si era fatta stampare e sulla quale era apposta la dicitura 'Commercio Ceramiche ed affini di Angelo Calvi'.----------
Mi pregò di recapitargli eventuali lettere che fossero ancora pervenute al mio recapito. Arrivò solo un telegramma 'Italcable' che però il fattorino non volle consegnare perchè diretto a Calvi Angelo';ho saputo che il telegramma fu poi ritirato alle ore I8 del giorno dello sciopero dei dipendenti dell'Italcable,dal Mario.----------
Le lettere in arrivo provenivano dalla Spagna,in genere da Barcellona.----------
La fotografia che mi mostrate credo appartenga a Calvi che ho visto una sola volta nel mio ufficio.-------
Le telefonate in arrivo al mio numero di telefono venivano interrotte richiedendo gli interessati di parlare personalmente con Calvi o con Mario. Quest'ultimo credo sia il factotum della banda.---------
Oggi stavo traslocando i mobili perchè avevo intenzione di cambiarli cedendo i vecchi a Iudica Giuseppe che sta aprendo un ufficio di rappresentanza in piazza Soziglia I/8 di Genova.

Fatto,letto chiuso e confermato in data e luogo come sopra viene sottoscritto dai verbalizzanti e dall'interrogato.----------

I VERBALIZZANTI

Cap. Frediani Franco

Ten. Giovannone Americo

L'INTERROGATO

Attaguile Giovanni

SEGUE ALL. N. 28

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI GENOVA
I Gruppo di Sezioni

PROCESSO VERBALE DI INTERROGATORIO

L'anno 1964, addì 8 del mese di maggio, in Genova, presso gli uffici del nucleo suddetto, i sottoscritti ufficiali di polizia giudiziaria, procedono all'interrogatorio del signor ATTAGUILE Giovanni fu Antonino e fu Perrotta Angela, nato a Grammichele (CT) il 27.9.1914 e residente in Genova,via S.Lorenzo 2/6, rappresentante, il quale ad analoghe domande risponde: -

"""A rettifica di quanto dichiaratovi il 24 aprile 1964,preciso che il sedicente CALVI An si presentò a me,per chiedermi di fargli usare come recapito il mio deposito di piazza dell'Agnello 2/4, nel mese di ottobre 1963, o giù di lì.- Avevo avuto occasione di vedere qualche volta il predetto in via Sottoripa, e precisamente al bar Aurora. Nell'ambiente egli è conosciuto come "Grattacielo" o "U Marietto".-Io però non conoscevo le sue esatte generalità.- - - - - - - - - - - -

Domanda: Riconosce nella fotografia che Le esibiamo colui che si presentò a Lei come Calvi? -

Risposta:Si, riconosco nella fotografia che Voi mi esibite e che Voi dite raffigurare CORDA Mario, colui al quale ho ceduto in uso il locale e che mi si presentò come CALVI.- - - - - - - - - - - - - - - -

Domanda: Ha mai avuto occasione di vedere qualcuno nel suo ufficio o altrove in compagnia del sedicente CALVI? - - - - - - - - - - - - -

Risposta:Una volta, recandomi per caso in piazza dell'Agnello,vidi con CALVI una presona che riconosco nella fotografia che mi esibite e che Voi dite appartenere a CRISTOFORETTI Giuseppe.- Calvi disse trattarsi di un suo socio.-Ho avuto occasione,altra volta,di vedere insieme le due persone predette del bar Aurora. - - - - - - - - - - - - -

Domanda:Nel corso delle dichiarazioni dal Lei rese il 24 aprile 1964, le venne mostrata una fotografia, inserita su un libretto,chiedendole se conoscesse la persona ivi effigiata.Lei dichiarò che riteneva che la fotografia stessa appartenesse a Calvi e che aveva visto detta persona una sola volta nel suo ufficio di piazza dell'Agnello.Ora noi Le esibiamo nuovamente la fotografia per dell'individuo predetto chiedendole formalmente di farne l'identificazione.Conferma quanto asserito in precedenza o vuole modificare in qualche parte detta dichiarazione?

Risposta:Effettivamente la fotografia che mi esibite è la stessa, o meglio effigia la stessa persona che mi venne chiesto di identificare il 24 aprile 1964.-Apprendo da Voi trattarsi di oerto BORDIGA Giovanni.-A rettifica di quanto precedentemente dichiarato,dopo aver esaminato attentamente la fotografia in questione,debbo asserire di non aver mai visto la persona in essa effigiata.-Ho commesso, allora, un errore materiale, nel dire di ritenere che tale fotografia riproducesse Calvi. Calvi, in effetti, si identifica in CORDA Mario, come inequivocabilmente prima Vi ho dichiarato.- -

./.

SEGUE ALL. N. 28

- secondo foglio - segue p.v.interrogatorio 8.5.1964 Attaguile Giovanni -

- - - - - - - - -

A. di A. Nell'Ufficio di piazza dell'Agnello 2/41 è installato il telefono n.295194, intestato a tale BRUNO Alfredo, precedente locatario del locale.- Calvi aveva la disponibilità del telefono quasi in esclusiva, anzi in esclusiva, in quanto io non mi servivo mai di quel telefono.- Calvi poteva accedere ogni qual volta lo desiderava al locale di piazza dell'Agnello in quanto io lo avevo munito della relativa chiave.-Calvi mi corrispondeva un fitto di £.10.000 mensili che copriva quasi interamente quanto da me dovuto al proprietario e cioè £.10.000 mensili di fitto più £.2.500 di spese di amministrazione.- In dipendenza di ciò le spese telefonoche dovevano essere a mio carico, purchè le stesse non superassero il canone di abbonamento.Nel periodo in cui Calvi ha usufruito del locale, io ho pagato una sola bolletta che, a quanto ricordo, doveva aggirarsi intorno alle £.2.500.- Successivamente non ho pagato altre bollette.-Escludo in modo assoluto di aver fatto telefonate interurbane da detta utenza.- -

A. di R. non ho altro da aggiungere.-"""""" - - - - - - - - - - - - - -

Si da atto che le fotografie di CORDA Mario, CRISTOFORETTI Giuseppe e BORDIGA Giovanni, firmate sul retro dal signor ATTAGUILE Giovanni,vengono allegate al presente atto. -

Letto, confermato e sottoscritto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I VERBALIZZANTI

M.C. Fedele Boltri

(M.C. Boltri Fedele)

Ten. Francesco Pezzotti

(Ten.Francesco Pezzotti)

(Magg.Raffaele Lepore-)

L'INTERROGATO

(Attaguile Giovanni)

ALL. N. 29

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO

Via Fabio Filzi 42-44 TEL. 671.841

- I° Gruppo - Sezione Monopoli -

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE:

L'anno 1964, addì 19 del mese di giugno, in Voghera (Pavia) presso il Credito Ituliano - filiale di Voghera corrente in via Emila-ia, si prodede alla compilazione del presente atto per far constare quanto segue: -

I VERBALEZANTI

Brig. CORRADO Alberto (
" D'ONOFRIO Vincenzo (App.ti al Nucleo Reg.P.T. suddetto.

LA PARTE

CREDITO ITALIANO - Filiale di Voghera - e per esso il Sig. PAPPALARDO Ugo', nato a Palermo il 5/10/1921, residente e domiciliato a Voghera, via Dello Spizio, n.5 - vice direttore.-

F A T T O

Alle ore 10,30 di oggi, i sottoscritti verbalizanti, su ordine superiore, si sono presentati al Sig. PAPPALARDO Ugo, vice direttore del Credito Italiano - filiale di Voghera, corrente in via Emilia di questa città, mediante l'esibizione della tessera personale di riconoscimento. - - - - - - - - - - - - - - -

Il Comando Nucleo Regionale P.T. della Guardia di Finanza di Milano, ha accertato che il sottoindicato Benestare Bancario: - -

1°- Benestare Bancario n.994.905 D rilasciato dal Credito Italiano - Filiale di Voghera in data 27 aprile 1964 a favore di CALVI Angelo, Casei Gerola (Pavia) per l'importazione di Kg. 14.480 di isolatori di porcellana ad alta tensione e per l'importo di marchi tedeschi 6.275, é stato emesso nei confronti di una persona inesistente. Infatti il CALVI Angelo non risulta essere domiciliato a Casei Gerola (Pavia). - - -

Ciò premesso, al fine, di identificare i componenti dell'organizzazione contrabbandiera che mediante documenti personali e doganali falsi, hanno causato un ingente danno economico allo Stato, il vice direttore del Credito Italiano - filiale di Voghera Sig. PAPPALARDO Ugo, é invitato a fornire al riguardo tutte le notizie utili in suo possesso. - - - - - - - - - - - - - - - -

- segue -

- 2° foglio - SEGUE ALL. N. 29

-2° foglio - p.v. di Constatazione 19.6.1964 PAPPALARDO Ugo -

"""""

Il CALVI Angelo non era un nostro cliento. Ricordo che verso l'orario di chiusura il Sig. DI PIETRO Sergio, nato a Bracciano (Roma) il 9.8.1922, residente e domiciliato a Voghera, via Bellocchio, n.19 - procuratore ai servizi - del Credito Italiano - filiale di Voghera - venne in Direzione nel mio Ufficio a riferirmi che si era presentato allo sportello un tale chiedendo il rilascio di un Benestare Bancario per una operazione di importazione, facendomi presente che la richiesta era accompagnata dalla documentazione necessaria. Dissi a lui pertanto, al procuratori di dar corso all'operazione di Banca. Preciso comunque che non vidi il richiedente."""" - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A questo punto i verbalizzanti provvedono ad interrogare il Sig? DI PIETRO Sergio - funzionario del Credito Italiano - filiale di Voghera, che fu in contatto con il richiedente Sig. CALVI Angelo e che diede corso all'operazione. - - - - - - - - - - -

"""""

Una volta ricevuto l'ordine dal vice direttore Sig. PAPPALARDO Ugo, di dar corso all'operazione, controllai la documentazione necessaria per effettuare l'operazione, fattura di una ditta tedesca, e feci completare dall'addetto il Benestare Bancario n.994.905 D. Nello stesso tempo il CALVI Angelo mi disse che era sua intenzione di aprire un libretto di risparmio nominativo intestato al suo stesso nome. La somma versata sul libretto doveva costituire a suo dire l'anticipo per il regolamento dell'operazione di importazione di Kg. 14.480 di isolatori di porcellana per alta tensione. Da quella data il CALVI Angelo non si è più presentato ad effettuare operazioni di Banca. Fra le fotografie, numerate dal N.1 al N.48 che mi esibite in visione, in quella contraddistinta col n.44 riconosco la persona che si presentò allo sportello per eseguire l'operazione di Banca per l'missione del Benestare Bancario e cioé il CALVI Angelo. A riconoscimento avvenuto appongo la mia firma sul retro della fotografia, distinta col numero 44 e noto che in realta la vera persona effigiata risulta essere CORDA Mario. Non sono stati presi gli estremi dei documenti personali di riconoscimento perché, le disposizioni dell'Ufficio Italiano del Cambi non lo prevedono."""" - - - - -

A richiesta del vice direttore Sig. PAPPALARDO Ugo viene rilasciata, in duplice copia, del presente atto. - - - - - - - - - - -

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte, costituita dal Sig. PAPPALARDO Ugo - vice direttore- e dal Sig. DI PIETRO Sergio - procuratore - . -

I VERBALIZZANTI

LA PARTE

ALL. N. 30

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

—oOo—

PROCESSO VERBALE DI INTERROGATORIO.-

L'anno 1964,addì 1 del mese di novembre,in Roma,negli uffici del nucleo centrale pt suddetto,viene interrogato il signor PITTALUGA Giovanni di Francesco e di BARBELLI Palmira,nato a Genova il 20.6.1930,senza fissa dimora,il quale ad analoghe domande risponde:

"""Il mio nome completo,così come risulta all'anagrafe,è PITTALUGA Giovanni Armando Pietro.I miei amici mi chiamano alcuni Gianni ed altri Pietro.Attualmente non svolgo una attività fissa, per motivi di salute,ma mi arrangio facendo ogni tanto il mediatore nella compravendita di merci varie.- - - - - - - - - - - - - - -

A.D.R.:Sono venuto a Roma ieri mattina,insieme al mio amico DIVOTO Gio Batta.Siamo partiti da Genova Brignole con il treno delle ore 0,40 e siamo arrivati a Roma in mattinata.Il nostro viaggio a Roma non ha avuto alcuno scopo particolare,ma soltanto quello di divertirci per un paio di giorni.Giunti a Roma ci siamo recati nell'appartamento di Via Cutilia n.2,che abbiamo rintracciato facilmente sulla base delle indicazioni che ci aveva dato una ragazza incontrata tempo fa,occasionalmente,in un locale notturno di Genova.Non conosco il nome della famiglia che ci ha ospitato in quanto ho individuato l'appartamento sapendo che era la prima porta a destra entrando dal portone contraddistinto col civico n.2.Poco dopo giunti,essendosi fatta l'ora di pranzo,ci siamo fatti preparare qualcosa dalla signora ed abbiamo mangiato.Dopodiché ce ne siamo andati a riposare.Dal nostro arrivo nell'appartamento in parola non ci siamo mai mossi di casa fino a quando non sono venuti i vostri agenti che ci hanno svegliato e accompagnati in questi uffici.. - - - - - - - - - - -

Domanda:Quanto da lei dichiarato non corrisponde a verità,infatti una nostra pattuglia ha visto lei ed il suo amico DIVOTO Gio Batta giungere all'aerostazione di Fiumicino verso le ore 12,40 del giorno 27,provenienti dall'aereo giunto da Bruxelles via Milano. In tale occasione,per un ritardo nelle operazioni di svincolo del bagaglio,lei si è trattenuto circa un paio d'ore presso l'aerostazione,con il suo amico ed in compagnia di ZUMPANO Giuseppe Alberto,CARINELLI Armando e CAMIGLIONI Giuseppe che erano venuti al suo arrivo per ricevorla assieme a DIVOTO Gio Batta.Ripresi i bagagli siete saliti tutti insieme sull'autovettura Giulia di ZUMPANO e,dopo esservi recati a pranzare in una trattoria di Fiumicino,i predetti vi hanno accompagnato in via Cutilia n.2.Cosa avete da dire in proposito? -

Risposta:Io sono arrivato a Roma ieri mattina.- - - - - - - - - - -

Domanda:Nell'appartamento dove lei ed il suo amico avete alloggiato dal pomeriggio del 27 ottobre,è installato l'apparecchio telefonico n.770317 intestato a STACCHINI Bruna.Nel detto appartamento abitano la STACCHINI Bruna e BROGLIO Mario,quest'ultimo nato a Roma.Il suddetto apparecchio telefonico,previa autorizzazione della Autorità Giudiziaria è stato da noi intercettato fin dal giorno

(segue)

SEGUE ALL. N. 30

(segue p.v. di interrogatorio redatto in data 1.11.1964 nei con fronti di [illegible])

- Foglio n.? -

successivo a quello del vostro arrivo.Nel corso delle interrogazioni è risultato che voi avete mantenuto continui contatti con [illegible] Giuseppe Alberto e CARUSO Armando fino al momento immediatamente precedente alla sequestro dell'autotreno avvenuto in località Malagrotta di Roma alle ore 18 circa del 31 ottobre c.a., con un carico di Kg.1720 di sigarette estere di contrabbando.In precedenza del compimento dell'operazione, ed esattamente dalle ore 13,20 alle ore 13,24,su chiamata partita dall'apparecchio telefonico suddetto,avete parlato con il signor FALAGI presente alla cabina S.S.T. Posta di Genova.In tale conversazione voi avete detto al FALAGI di ritelefonarvi dopo due ore poichè avevate da fare una cosa che lui sapeva. Quando poi siete stati avvertiti che l'autotreno era arrivato a destinazione,alle ore 17,50 avete chiamato il n.301026 di Napoli che risulta installato in un appartamento tenuto in affitto da COCUCCIO Isidoro ed avete parlato con tale Salvatore comunicandogli di aver già rimandato indietro la macchina che aveva accertato il carico e che quest'ultimo sarebbe ritornato a Napoli dopo le undici e che in ogni caso il Salvatore l'aspettasse. Cosa avete da dire in proposito?- - - - - - - - - - - - - - - - -

Risposta:Non ho fatto questa telefonata.- - - - - - - - - - - - -

Domanda:Ma le carte rinvenute nella camera da letto dove lei dorme è stato rinvenuto un bloccchetto di bolletto di consegna mancante della sola prima bolletta.Sull'autotreno sequestrato con le sigarette è stata,tra l'altro,rinvenuta una bolletta del tutto identica a quella del bollettario di cui sopra e strappata dal suo bloccchetto in maniera tale da far ritenere,senza dubbio,che trattasi proprio della bolletta mancante nel bollettario in parola,rinvenuto,come già detto,nella vostra camera del l'appartamento di via Cutilia 2.La bolletta rinvenuta sull'autotreno è compilata come segue:Ditta Fratelli Sarti -Buono consegna 214-Battipaglia li 30.10.1964 - Spett. Cartiera Burcka Tivoli - n.132 balle paglia - segue fattura.Che cosa ha da dichiarare in proposito? -

Risposta:Il bollettario non è di mia proprietà ed è la prima volta che lo vedo. -

A.D.R.:L'agendina e i 29 tra foglietti di carta e bigliotti da visita che mi sono stati rinvenuti contengono annotati vari indirizzi e recapiti,anche telefonici,di persone con le quali sono stato o sono in corrispondenza e che non hanno niente a che vedere con il contrabbando di tabacchi.Il telegramma a me indirizzato è della signorina [illegible]NNA di cui ho in uno dei predetti foglietti le esatte generalità e l'indirizzo.La stessa,quando mi ha spedito il telegramma era a Dubrovnik nell'albergo Petka e mi comunicava che sarebbe ripartita di là il successivo lunedì,nel caso io volessi scriverle a quell'indirizzo dato che siamo in corrispondenza da quando la conobbi,l'anno scorso,in Italia.La ricevuta di un telegramma spedito da Genova il 17 ottobre a Dubrovnik si riferisce,invece,ad un'altra ragazza di nome Matica Grbic.

(segue)

SEGUE ALL. N. 30

(segue p.v. di interrogatorio redatto in data 1.11.1964 nei confronti di PITTALUGA Giovanni)

- foglio n.3 -

Si dà atto che i 29 foglietti di carta,il telegramma e la ricevuta del telegramma,nonchè l'agendina vengono ritirati,per essere allegati al presente verbale.-

Domanda:Sulla seconda facciata del primo foglio dell'agendina telefonica di cui sopra c'è annotato:"Alberto(RO)6221332" che è il numero telefonico dell'apparecchio installato nell'abitazione di ZUMPANO Giuseppe detto Alberto.Che cosa ha da dichiarare in proposito? -

Risposta:Non mi ricordo d'avere appuntato questo numero. - - - - -

A.D.R.:Confermo la dichiarazione che ho fatto all'inizio di questo interrogatorio e non ho altro da aggiungere.- - - - - - - - - -

Fatto,letto e chiuso in data e luogo come sopra,viene confermato e sottoscritto.-

I VERBALIZZANTI — L'INTERROGATO

F.to Cap. Graziani Marcello — F.to Pittaluga Giovanni

Brg. Terelle Diego

Chieppa Giuseppe

P. C. C.

1091 01143-1P

ALL. N. 31

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

--==ooOoo==--

E L E N C O dei visti apposti sui vari passaporti falsi o alterati sequestrati a FORNI Elio e da lui usati.

Data del visto	aeroporto	entrata o uscita	passaporto usato
1.3.1962	Orly-Parigi	-	AZERRAF Albert
1.10.963	Benhobie-Francia	-	AZERRAF Albert
6.12.963	La Linea-Spagna	entrata	QUATTRINI Paolo
10.12.963	-	uscita	QUATTRINI Paolo
25.12.963	Port Bou-Spagna	entrata	QUATTRINI Paolo
7. 1.964	-	-	QUATTRINI Paolo
7. 2.964	Zurigo	uscita	GRIMALDI Emile
7. 2.964	aer.spagnolo,illegibile	entrata	GRIMALDI Emile
14. 2.964	Barrajas-Madrid	uscita	GRIMALDI Emile
21. 2.964	Zurigo	-	GRIMALDI Emile
12. 3.964	Zurigo	-	GRIMALDI Emile
21. 3.964	Zurigo	-	GRIMALDI Emile
16. 4.964	Zurigo	-	GRIMALDI Emile

OSSERVAZIONI

1. Il FORNI ha ammesso nei suoi interrogatori di aver avuto anche i passaporti intestati a FORONI Antonio ed EGRET Michel; ha pure dichiarato di aver distrutto tali documenti dopo il fermo da parte della polizia spagnola subito ad Algesiras il 4.9.1963;
2. nel dicembre 1963 si è fornito del passaporto intestato a QUATTRINI Paolo, risultato rubato alla legittima intestataria QUATTRINI Paola nel novembre 1963.

Fascio 50
9.1.65

ALL. N. 32

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI GENOVA
I Gruppo di Sezioni

Prot. N. 16571/2251/ sched.I Genova 5 GEN. 1965

Risposta a foglio N. 23146/06039 del 1'11.12.1964.
Allegati: N° 1.
OGGETTO: Contrabbando di t.l.e. - Servizio FORNI Elio.

AL COMANDO NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA
DELLA GUARDIA DI FINANZA

R O M A

Da accertamenti eseguiti é risultato che:

BURLANDO Gilda di Attilio e di Giudicelli Elsa, nata a Genova il 19.5.1929, dal 10.4.1946 é coniugata con Bordiga Giovanni.

BURLANDO Gilda, anagraficamente, risulta domiciliata a Genova in via Canneto il Lungo n° 31/interno 10.

A tale indirizzo essa é sconosciuta e le indagini svolte per identificare l'effettivo domicilio hanno dato esito negativo.

Trasmetto un foglio, rilasciato riservatamente dalla Questura di Genova, dove é apposta la firma di BORDIGA Giovanni.

il ten.col.comandante
-Vincenzo Biolcati-

GUARDIA DI FINANZA
Nucleo centrale P. T. Roma
N. di prot. 378 /1
data - 8 GEN. 1965

ANNESSO ALL. N. 32

Addì diciotto del mese di maggio millenovecentoquarantotto alle ore 20 il liberato BORDIGA Giovanni viene avvertito dell'obbligo che gli incombe sulla sua presentazione in Questura non più tardi delle ore 9 di domani I9 maggio I949.-

FIRMA DEL LIBERATO

IL CAPO UFFICIO MATRICOLA

CARTEGGIO FORNI

ALL. N. 33

1) recuperare Lit 100.000 legate a titolo [illegible] di [illegible]
" " 14.000 " " Viaggio Mi-Mi 24
" 18.200 " " Mi-Lugano
" 185.000 " Viaggio-Mi-Bruxelles-Anversa-Bruxelles-Lugano-Ginevra-Ginevra-Lugano
" $ 72 a Franco Milano
27 a Terni Bancario Lucia

CARTEGGIO FORNI S.B.S. ALL. N. 34

WEITNAUER TRADING COMPANY

LIMITED

CABLES: WEITCO BASLE
TELEPHONE: (061) 231919
TELE-PRINTER: No. 62194

Mr.
Emile Grimaldi

your ref. our ref. ACCT/AN/-

BASLE (Switzerland). 21st February 1964
Petersgasse 36-38

Dear Sir,

We acknowledge receipt of your cheques o/ Bank of America, New York

amounting to US-$ 29'970.-- and 37'000.--

in settlement of

which has been brought to the credit of your account.

Thanking you for this payment, we remain dear Sirs, always with pleasure at your service,

Yours faithfully

WEITNAUER TRADING COMPANY
pp. LIMITED e.r.

CARTEGGIO FORNI

ALL. N. 35

10 aprile	N. 1 assegno		37.000--	
"	" 1 assegno		29.970--	
Carico ditta unità Amino				
Vedi ditta -				
Ricevuta Mauro Ltr 50 n.			25.410--	
Ricevimento Tab fra N. M.				33.021.80
Pattuito 33 n. Roberto =				1.463.50
Relativo fra ditta ap. D.R.				
Bonifico G 29				42.000--
9-6-84 Bonifico G 30		1.000.000--		37.669.40
13-6-84 Bonifico G 30		100.000--		1.000--
Saldo		63.500--		
	303.010--			
	125.154.14			
	177.855.86			
				125.154.14

Cuenta corriente

CARTEGGIO FORNI

ALL. N. 36

con

Supermarket

Mod. 7

Mes	Dia		DEBE	HABER	SALDO
		Sumas anteriores:			
7.	1.	GH Per Operazione Gestion al Super: Beneficio 50%	1.025 -	-	1.025 -
		Per Operazione "Veloce.." al SUPER: Beneficio 125 € a S/18	2250 -	-	3.275 -
10.	2.	GH Perdita subita a Napoli		2.245 85	1.029 15
		Beneficio-SUPER € 55.55.56 x 20	1.111 10		2.140 25
		Sumas y siguen:	4.386 10	2.245 85	2.140 25
		Sumas anteriores:	4.386 10	2.245 85	2.140 25
13	3	GH Beneficio maturato da Zaulorra 1°, dove n°00. no fedeli il 25%	208 61		2.348 86
		Sumas y siguen:			

CARTEGGIO FORNI

ALL. N. 37

					DARE	AVERE
					£.	£.
1.	1.	6h	Fernando vers/ quale fondo cauta pagato per tasso Bancario	1 °/₀₀	16700.-	16,70
4	3	6h	Prestate a Fernando per ragg. Pie	Lit 50.000 : 628 =		7960
20	3	6h	Beneficio incorato dall'Agenzia	1°- £32 x 175 Q.	5600.-	
21	3	6h	Anticipato per acquisto mezzo	£ 25000+25760		50760.-
25	3	6h	Accreditori saldo dovuto per fatt. Parm. marzo	1°	20553.-	

CARTEGGIO FORNI ALL. N. 38

O.C. Don Ernesto

Beneficio Op.Canton al Super con 50 Unità	I.025,00	
Beneficio Op.Veloce I° al Super con I25 Unità	2.250,00	
Beneficio Op.Veloce II° la Super con 44744,44 Unità	I.III,I0	
Perdita Op.Veloce II° a Novara con 55,55,56 Unità		2.245,85
Fernando versa in O.C.	I6.700,00	
Pagato per tasso bancario		I6,70
Prestato a Fernando a Milano Lit. 50.000 : 628,50 =		79,50
Prestato a Fernando a Zurigo		25.000,00
Prestato a Fernando a Rotterdam		25.760,00
Beneficio ricavato dall'Op.Pollastro I° ₰. 32 X ₰. I75 =	5.600,00	
Fattura Zamorra I° ₰. 57.324,48 - acc.vers. a J.M.M. 36.963 =	20.36I,48	
Beneficio ricavato dall'Op.Zamrra I° (Don Ernesto & C.)	4I7,22	
Beneficio ricavato dall'Op.[illegible] Pollastro II° ₰.35 X ₰.I00	3.500,00	
Beneficio ricavato dall'Op. Pietro I° ₰. 20 X ₰. 40 =	800,00	
T O T A L I	5I.764,80	53.I02,05
Deducesi il meno dal più		5I.764,80
S A L D O A D E B I T O D I D O N E R N E S T O ₰.		I.337,25

CARTEGGIO FORNI ALL. N. 39

Ricostituzione del Fondo Scorta, perdite o proffitti registrati durante l'anno 1964:

Ricostituzione del Fondo Scorta	/. 100.000,00	: 4	= ℳ.	25.000,00	
Perdita subita nell'Operazione Volono	" 3.142,45	: 4	= "		785,61
Beneficio ricavato dall'Operazione Zamorra	" 6.421,60	: 4	= "	1.605,40	
Perdita subita nell'Operazione Marino	" 9.053,44	: 4	= "		2.263,36
Beneficio ricavato dall'Operazione Pietro	" 11.100,10	: 4	= "	2.775,08	
		Totali	ℳ.	29.380,48	3.048,97
Deduco..i il meno dal più				3.048,97	
LIQUIDAZIONE DOVUTA A CIASCUNO DEI QUATTRO			ℳ.	26.331,51	

RELAZIONE DELLE SOMME SPEDITE E DA PAGARSI AGLI INTERESSATI COME APRESSO INDICATO:

A Volono:	Per liquidazione somme dovutogli in seguito allo scioglimento Società			ℳ.	26.331,51
" "	Rimborso per telefonate a Novara	Pat.	1.154+		
" "	Rimborso perchè versato al figlio di MANOLI	"	500+		
" "	Rimborso perchè prestato a Georges e non recup.	"	1.000-		
" "	Rimborso per un viaggio alla Pietra	"	3.000-		
" "	Rimborso per altro viaggio alla Pietra	"	800-		
" "	Rimborso per telefonate varie a Londra	"	4.000=		
	Totale	Pat.	10.464 : 60 =	"	174,40
" "	Rimborso perchè versato al Pratico Georges			"	350,00
" "	Rimborso perchè versato a Mazzarella			"	150,00
Totale complessivo delle somme dovute a Volono				ℳ.	27.013,91
A ANDRES	per 675 unità a ℳ. 23 = ℳ.15.525 - 7.475 pagati in anticipo			=	8.050,00
" "	si rimborsa capitale impiegato				2.538,20
" "	si paga beneficio 50 unità a ℳ. 20,00				1.000,00
Totale somme dovute ad Andres				"	11.588,20
A Blond	si rimborsa capitale impiegato				1.600,00
" "	si paga beneficio 25 unità a ℳ. 20,00				500,00
Totale somme dovute a Blond				"	2.100,00
A Manolo	si rimborsa il 20% del capitale impiegato				580,00
" "	Si paga beneficio 10 unità recuperate, a ℳ. 20,00				200,00
Totale somme dovute a Manolo				"	780,00
T O T A L E	complessivo delle somme dovute			ℳ.	41.452,11

E PAGATE COME INDICATO NELLO SPECCHIO DIMOSTRATIVO ALLEGATO ALLA PRESENTE.

CARTEGGIO FORNI

ANNESSO ALL. N. 39
I3/4/I964

Specchio dimostrativo di come viene interamente liquidata la somma di £. 4I.452,II dovuta a saldo di ogni pendenza, anteriore alla data odierna, come indicato nella relazione di cui fa parte il presente allegato.

Il I2/2/I964 con assegno A.C. 752220, versato a Veleno	£.	I0.000,00
Cunle dopo ito per eventuali aquisti merce propria, Gianni versato a Veleno	"	500,00
A Milano, Tony versato a Roma Lit. 650.000 =	"	I.000,00
Ad Andrea, per 25 unità in una mano a $.50,75,985 cadauna	"	I.269,00
Con mio assegno A.C.752225 qui allegato	"	I.340,00
Con bonifico in data odierna, accredito a Roma a Cib.	"	26.770,00
Totale complessivo delle somme rimesse	$.	4I.479,00
Totale delle somme virtualmente dovute ai vari interessati	"	4I.452,II
SOMMA CHE VIENE PERDITA IN PIU' PER TASSO BANCARIO IXI.000	£.	26,89

CARTEGGIO FORNI

ALL. N. 40

	LIRE ITALIANE		DOLLARI	
G I O R G I O: Situazione C/C.	DARE	AVERE	DARE	AVERE
Fondo Scorta			25.000,00	
Perdita subita nell'Op. Veloce				785,61
Beneficio ricavato dall'Op. Zamorra I°			I.605,40	
Perdita subita nell'Op. Masino				2.263,36
Beneficio ricavato dall'Op. Pietro I°			2.775,08	
Pagato per I0,83,3333 sul Nuovo Mezzo				9.I65,00
TOTALI			29.380,48	I2.2I3,97
Deducesi il meno dal più			I2.2I3,97	
S A L D I al I3/4/I964			I7.I66,5I	

T O N I: Situazione C.C.

Fondo Scorta			25.000,00	
Perdita subita nell'Oper. Veloce				785,61
Beneficio ricavato dall'Operazione Zamorra			I.605,40	
Perdita subita nell'Operazione Masino				2.263,36
Beneficio ricavato dall'Operazione Pietro I°			2.775,08	
Pagato per I0,83,3333 % sul Nuovo Mezzo				9.I65,00
TOTALI			29.380,48	I2.2I3,97
Deducesi il meno dal più			I2.2I3,97	
S A L D I: al I3/4/I964			I7.I66,5I	

CARTEGGIO FORNI

ALL. N. 41

T I T O: Situazione C.C.	LIRE ITALIANE DARE	LIRE ITALIANE AVERE	DOLLARI DARE	DOLLARI AVERE
Fondo Scorta			25.000,00	
Perdita subita nell'Op. Veloce				785,61
Beneficio ricavato dall'Op. Zamorra I°			I.605,40	
Perdita subita nell'Op. Masino				2.263,36
Beneficio ricavato dall'Op. Pietro I°			2.775,08	
Pagato per I0,83,3333 % sul Nuovo Mezzo				9.I65,00
Versati a brevi Mani			I.000,00	
Versati Lit. 8.000.000 : 630 = $.			I2.698,4I	
Benef.ricav.dall'Op.PollastroII°:Lit.3.07I.476:630=			4.875,35	
Versati a Gianni per conto di Veleno			500,00	
Pagati per uno doc. di Gianni Lit.53.000 : 630 =				84,I2
Pagati per tre doc. di Tito " 2I0.000 : 630 =				333,33
Rimborso perdita subita in squadra	I.500.000			
TOTALI	I.500.000		48.454,24	I2.63I,42
Benef ric. da Op.Poll.I°:Lit.3.488.78I : 630 =			5.537,74	
TOTALI	I.500.000		53.99I,98	I2.63I,42
Deducesi il meno dal più			I2.63I,42	
S A L D I al I3/4/I964	I.500.000		4I.360,56	

CARTEGGIO FORNI

ALL. N. 42

	LIRE ITALIANE		DOLLARI	
M A R I N O: Situazione C.C.	DARE	AVERE	DARE	AVERE
Versate a brevi mani	I3.000.000			
Debito a saldo Operazione Fasulla		5.986.000		
TOTALI	I3.000.000	5.986.000		
deducesi il meno dal più	5.986.000			
S A L D I al I3/4/I964	6.0I4.000			

V E L O C E: Situazione C.C.

Versamento per spese a se stesso			7.000,00	
Prime spese per avv. viaggi e telegrammi				I.405,25
Spese per perito,indumenti e alla Porta				637,00
TOTALI			7.000,00	2.042,25
Deducesi il meno dal più			2.042,25	
S A L D I al I3/4/I964			4.957,75	

CARTEGGIO FORNI

ALL. N. 43

CONTROLLO DI CASSA AL I3/4/I964	LIRE ITALIANE DARE	LIRE ITALIANE AVERE	DOLLARI DARE	DOLLARI AVERE
G I O R G I O: Saldo C.C. al I3/4/I964			I7.I66,5I	
T O N Y : Saldo C.C. al I3/4/I964			I7.I66,5I	
T I T O : Saldo C.C. al I3/4/I964	I.500.000		4I.360,56	
M A S I N O : Saldo C.C. al I3/4/I964	6.0I4.000			
V E L O C E : Saldo C.C. al I3/4/I963			4.957,75	
S U P E R : Versa in C.C.	30.000.000			
C A R L O : Versa in C.C.	5.000.000			
P I P P O : Versa in C.C.	5.000.000			
M O G A N O : Versa in C.C.	2.000.000			
A G O S T O : Versa in C.C.	2.000.000			
L U N G O : Versain C.C.	2.000.000			
L U N A : Versa in C.C.	500.000			
S A L D O debitore di Cassa al I3/4/I964	54.0I4.000		80.65I,33	

In Banca a basilea(di proprietà di Tony)		53.055,33
In Banca a Basilea(proprietà dei Conti Correnti)		I24.800,53
In mano a Giorgio	20.000.000	
In Banca a Milano	4.000.000	
In Banca a Genova(Marietto)	27200.00	

CARTEGGIO FORNI ALL. N. 44

20 Marzo 1964

SITUAZIONE CASSA PER GIORGIO	DARE	AVERE
Terzo acconto versato da Pietro per Operazione "Zamorra"	9.500.000	
Avuto a saldo dal "Super" per Operazione "Zamorra"	31.551.000	
Giorgio, sua parte di beneficio ricavato dal "Super" per Op. "Zamorra"	1.500.000	
Ricavato dalla vendita di 702 $. dell'Op. Vagone I°	69.700.000	
Somme varie prestate da Tony al Comm. e che Giorgio assume carico	200.000	
Somma prestata da Tony a Mogano	20.000	
Somma prestata da Tony a Giorgio (suo debito personale)	1.100.000	
Somma prestata da Tony al Lungo e che Giorgio assume carico	123.000	
Capitale investito da Carlo per Op. Vag. II° $. 37,5	2.250.000	
" " " Pippo " " " II° " 37,5	2.250.000	
" " " Mgano " " " II° " 16,5	1.000.000	
" " " Agosto " " " II° " 16,5	1.000.000	
" " " Lungo " " " II° " 16,5	1.000.000	
" " " Fernando " " II°(già vers.)" 100,0	" " "	
" " " Super " " II° " 250,0	15.000.000	
" " " N O I " " II°(Sig.Tito) " 250,0	" " "	
	$. 741 =	

TONY RESTITUISCE SOMME A SUO TEMPO RICEVUTE E SPESE SOSTENUTE:

Somma ricevuta a mano del Lungo e provenienti dalle vendite		25.798.000
Somma " " " " " " " " "		20.860.000
Somma ricevuta a mano di Giorgio e proveniente dalle vendite		42.196.000
A Giorgio pagato beneficio personale, ricavato dall'OP. Vag. I°		3.488.781
Al Comm. " " " " " " " I°		3.488.782
A tutti gli altri " " " " " " I°		10.600.000
Al Comm. per rimborso spese varie sostenute nell' Op. Vag. I°		250.000
A Giorgio " " " " " " " I°		1.407.000
Al Lungo " " " " " " " I°		139.000
Al Storto " " " " " " " I°		256.000
Al Lungo " " " Ultimo!? " " " " I°		48.3000
A Giorgio si restituisce capitale investito nell'Operazione I°		2.858.930
Al Lungo " " " " " " I°		1.200.000
A Super " " " " " " I°		11.000.000
AL Comm. si anticipano spese per svincolo del Vag.(Op. Vag. II°		10.300.000
TOTALI	136.274.000	133.890.793
Deducesi il meno dal più	133.890.793	
Saldo debitore	2.383.207	

CARTEGGIO FORNI - OPERAZIONE VELOCE ALL. N. 45

LIQUIDAZIONE OPERAZIONE VELOCE

Novara versa complessivamente	Lit.	6.450.000		
Super versa complessivamente	"	38.746.400		
Giorgio versa suo beneficio squadra	"	2.354.500		
Totale	"	47.550.900 : 628,50	= $.	75.657,00
Manolo versa per acquisto 75 unità				3.780,00
Diego versa per acquisto 5 unità				252,00
Lauro versa per acquisto 100 unità(dal suo C.C.presso di noi)				3.275,00
Per acquisto I.200 unità pagato				60.638,40
Per nolo a saldo pagato				19.000,00
Per acconago pagato				370,20
A Manolo rest.capitale impieg.al Super e benefici dovuti				2.933,35
A Diego " " " " " " " "				195,90
A Lauro " " " " " " " "				2.140,25
A Giorgio e Tony si rimborsano spese varie				464,35
A Veleno " " " "				85,00
A Tito " " " "				84,00
A Gianni " " " "				150,00
Alla banca,per tassi e spese varie,si pagano				45,00
Totali			$. 82.964,00	86.106,45
Deducesi il meno dal più				82.964,00
PERDITA SUBITA DA DIVIDERE				3.142,45

CARTEGGIO FORNI
OPERAZIONE VELOCE

ALL. N. 46

CONTO NOVARA

Ricevuto a suo tempo in acconto Lit. 6.450.000,00 : Lit. 628,50 = $ 10.262

		A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO
9-I-1964	Lit. 6.450.000,00 : Lit. 628,50 =		$ 10.262,00
16-I-1964	Valore Nº 150 Casse X $ 53,00 =	$ 7.950,00	
	Meta Nolo anticipato- Casse Nº 500 X $ 12,50 =	6.250,00	
	TOTALI	$ 14.200,00	10.262,00
	DEDUCESI IL MENO DAL PIU'	" 10.262,00	
	RESTANO A VOSTRO DEBITO	$ 3.938,00	

Restano a vostro debito Lit. 2.475.347,25 che : Lit. 628,50 fanno $ 3.938,00

ITALCABLE

LUG217/FFG031 SM127 GIBRALTAR 40 22 1214

Prenso e Numero - Provenienza - Numero Parole - Data - Ore - Dilazioni eventuali

PER LA RISPOSTA TELEFONATE AL **N. 586483**

CARTEGGIO FORNI
OPERAZIONE VELOCE

= AVVOCATO CESIDIO DE VINCENTIIS

VIA SERRA 6-9 GENOA =

TELEGRAMMA *via Italcable via Italo Radio*

Spazio riservato agli estremi di ricevimento

MOD. 100/GE. MLT/171

MY HONDURAN REGISTERED MOTOR YACHT BRAVEE'INTING SEIZED ITALIAN NAVAL AUTHORITIES INTERNATIONAL WATERS STRAIT BONIFACIO STOP CREW HELD AT TEMPIO SARDINIA STOP PLEASE UNDERTAKE DEFENCE AND VISIT CREW =

ESTHER MELUL 51 MAIN STREET +

ALL. N. 47

Il Governo Italiano e la Società Italcable non assumono alcuna responsabilità in conseguenza del servizio telegrafico
Le tariffe « VIA ITALCABLE » e « VIA ITALO RADIO » sono uguali a quelle delle vie meno costose

CARTEGGIO FORNI

OPERAZIONE VELOCE

ALL. N. 48

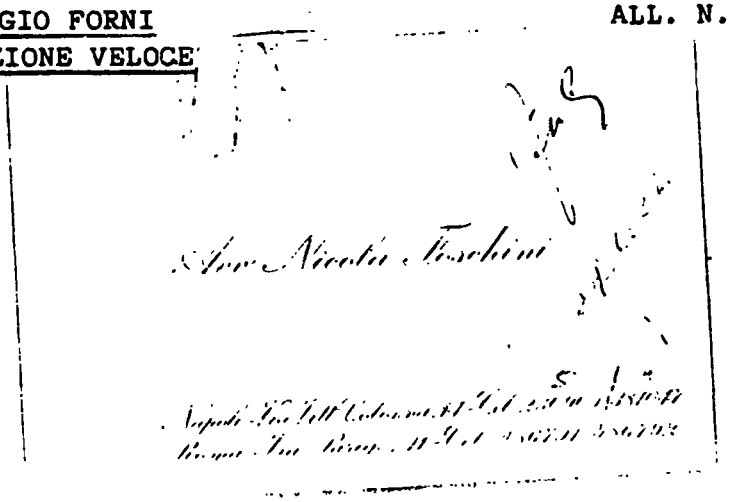

MODULARIO - C. - Tel. - 48

164 1610

PER TUTTI GLI UFFICI TELEGRAFICI DELLA REPUBBLICA SONO AMMESSI I TELEGRAMMI INTERNI
URGENTISSIMI
CON PRECEDENZA NELLA TRASMISSIONE ED IMMEDIATA CONSEGNA AL DESTINATARIO
MASSIMA CELERITÀ

Mod. 83 Pono B - Ediz. 1961-62

UFF. TELEGRAFICO DI

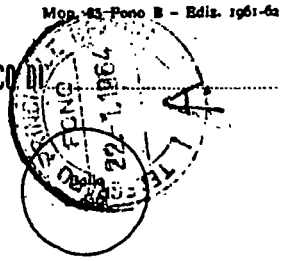

52004

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico. - Leggere, a tergo del presente, le *Avvertenze*

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUMERO	PAROLE	DATA	ORE	Via e altre indicazioni di servizio
	GIBRALTAR	GENOVAFONO			22/1		

DESTINATARIO E INDIRIZZO: ESTHER MELUL 51 MAIN STREET GIBRALTAR

TESTO ed eventuale FIRMA

RICEVUTO VOSTRO ITALCABLE ODIERNO STOP COMPETENZA PROCESSO NAPOLI ATTUALE DETENZIONE TEMPIO PROVVISORIO STOP PER ASSUNZIONE DIFESA ET CONSEGUENTI VISITE NAPOLI ET TEMPIO SARDEGNA PREGO INVIARE MEZZO BANCA 400 STERLINE

AVVOCATO DEVINCETIIS

ESTHER

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

OPERAZIONE VELOCE ALL. N. 49

Processo verbale di interrogatorio.

L'anno 1964, addì 19 del mese di novembre, in Genova, via Serra, n. 6 nello studio dell'Avv. Carlo Cesidio De Vincentiis nato a Tresacco (Aquila) il 6-4-1918 e quivi residente, Genova, via Serra, 6 i sottoscritti verbalizzanti interrogano lo stesso avvocato il quale ad ennologhi domande risponde: ——————

A.D.R. Il Sig. FORNI Elio è mio cliente dal 1950. ——————

A.D.R. Per quanto riguarda i due telegrammi segnalati al Forni a Milano uno dei quali indirizzato a lui stesso e l'altro da costui inviato a me precedentemente, dichiaro di aver ricevuto il telegramma da Gibilterra e firmato Esther Mellul, fattomi di persona a me dal detto Forni subito dopo aver ricevuto l'altro telegramma speditomi direttamente dall'amico in Sarde.

—/—

SEGUE ALL. N. 49

gne della situazione. Poco dopo venni avvicinato da una persona a me sconosciuta che si qualificò inviato dagli interessati alla vicenda del Brave Bunting e chiedendomi se avevo ricevuto la somma che mi richiesta nel telegramma di risposta e se quindi avevo già iniziato la mia attività professionale. Alla mia risposta negativa mi manifestò ed espresse rammarico che avrebbe fatto provvedere con la massima sollecitudine e pregandomi quindi di intervenire senza indugio nella vicenda mi richiese la consegna dei due telegrammi adducendo che desiderava chiarire la questione. Successivamente ricevetti un secondo ospite ed iniziai la mia attività professionale a favore del Berger e degli altri componenti l'equipaggio del Brave Bunting assieme all'avvocato Foschini di Napoli tenendo comunicazione

SEGUE ALL. N. 49

Segue il verbale di interrogatorio dell'on. Cecilio De Vincentiis in data 18-11-64

con l'indirizzo segnato nel telegramma e senza fin ricevere visite di persone. ———

A.D.R.: Non ho altro da aggiungere"

Fatto letto e confermato viene chiuso e sottoscritto. ———

I rappresentanti

L'interrogato

Cecilio De Vincentiis

CARTEGGIO FORNI- OPERAZIONE ZAMORRA ALL. N. 50

DI TIPO DELLA MERCE SPEDITACI CON "ZAMORRA I°", DI CUI IL 25% È ANDATO PERDUTO.

30	[illegible]. 555	a Lst.I8.I0.0 = Lst.555	X £.	2,82 = £.	I.565,I0 ?
30	Rothman's		X "	48,00 = "	I.440,00
IIO	Poor Export		X "	48,00 = "	5.280,00
IIO	Astor		X "	52,00 = "	5.720,00 ??
80	Pall Mall		X "	51,00 = "	4.386,00 ???
I00	Winston		X "	52,20 = "	5.220,00
70	Kont		X "	52,20 = "	3.654,00
80	Reyno		X "	58,20 = "	4.I76,00
40	L. [illegible]		X "	52,20 = "	2.088,00
I44	Marlboro		X "	52,20 = "	7.488,00
6	9	(regalo)		"	0 000 00 ????
800	£. TOTALE:		LIPORTO TOTALE MERCE	£.	41.0I7,I0 !!!!!
Acenage			Lst.I09 X £. 2,82 =	"	307,38

VALORE COMPLESSIVO DELLE 800 CASSE RESE A BORDO £. 41.324,48 : 800 = £.5I,65,56 cada

OSSERVAZIONI:

Confrontando i prezzi da Voi fatturatici con quelli a nostra conoscenza, abbiamo notato alcune differenze che qui appresso Vi segnaliamo:

? Lo Stato Express 555 che Voi ci fatturate Lire Sterline I8.I0.0 e che, contoggiate in Dollari (Lst. = £. 2,82), ammontano a £. 52,I7, sono stato pagato fino a pochi giorni fà Dollari 48,00 come le Rothman's. Portanto, tenuto conto della differenza di quattro Dollari e diciasette centesimi ogni cassa, consideriamo d'aver pagato per 30 casse, in più £. I25,I0

?? Sulle Astor, dal prezzo ufficiale, è abituale il ristorno di due Dollari por ogni cassa. Portanto se il prezzo ufficiale è di dollari 52,00, ogni cassa verrà a costare virtualmente Dollari 50,00. E considerato che le casse spoditeci sono IIO X 2,00 Dollari pagati in più per ogni cassa = " 220,00

??? Le Pall Mall, fino a ieri non ci sono pagato oltre i 50,00 Dollari, mentre ci vengono fatturate Dollari 5I,00. Tenuto conto che le casse spoditeci sono 80 e non 86, anche con quest'ultime consideriamo d'aver pagato in più . . . . . " 80,00

???? Por quanto concerne le Marlboro, anche i morti sanno che il rappresentante di tale marca, ogni 24 casse pagate, regala la VENTICINQUESIMA. In altri termini, viene effettuato uno sconto del 4%. E portanto, dalla fattura da voi inviataci, detrarremo N° 6 casse dalle Pall Mall e porremo la voce Marlboro regalate casse N° 6.

!!!!! Con quanto sopra esposto e senza tenere conto delle sei casse fatturateci in più, consideriamo ugualmente d'avervi rimesso in più di quanto dovuto" 425,I0 che speriamo Vorrete darci delucidazioni al più presto.

CARTEGGIO FORNI - OPERAZIONE ZAMORRA ALL. N. 51

LIQUIDAZIONE OPERAZIONE ZAMORRA

Ricevuto complessivamente dal Super	Lit.39.080.130+			
Ricevuto da Giorgio beneficio squadra	" I.500.000=			
Incasso totale	Lit.40.580.130-			
Spese varie Toni,Giorgio e Tito	" 153.500=			
INCASSO NETTO EFFETTIVO	Lit.40.326.630	: 628,50	= $. 64.163,30	
Per 600 unità nostre e del Super Pagato				30.993,36
Per 200 unità di Lauro & C.(di cui 50 perdute)				7.748,34
Per 150 unita pagato beneficio 20,00 $. cada				3.000,00
Per nolo 800 unità pagato				16.000,00
		Totali	$. 64.163,30	57.741,70
Deducesi il meno dal più			57.741,70	
RESTA IL BENEFICIO NETTO DA DIVIDERE			6.421,60	

Sono stati dimenticati Lit. 100.000 versate a Tito per spese incontrate in detta operazione.

CARTEGGIO FORNI - OPERAZIONE ZAMORA [illegible] 52

LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE:

Valore merce		$. 800	$. 41,017,10
A saldo nolo		" 800 X $. 20,00	16.000,00
Aconage	List. 109 X $. 2,82		307,38
		TOTALE	$. 57.324,48
ACCONTO VERSATO A J. M. M.			36.963,00
SOMMA DOVUTA A SALDO CHE SI ACCREDITA IN C.C. A DON FERNANDO			$. 20.361,48

PROFITTI E PERDITE: (Perdute 6/. 200 - a percentuale perduta 25 %)

Ernesto & C.	Beneficio	$. 150 X $. 20,00 —	- $. 3.000,00
	Perdita	" 50 X " 51,65,56	- " 2.582,78
Beneficio di Ernesto e C. (che si accredita in C.C. a [illegible])			$. 417,22

CARTEGGIO FORNI - OPERAZIONE MASINO ALL. N. 53

CONTO MASINO:

100	Ar	a 53,00	= 5.300,00		
100	Pr	a 49,50	= 4.950,00		
450	Misto	a 52,70	= 23.715,00		
650	₰.		= 33.965,00	: 2 =	₰. 16.982,50
90	₰.	X ₰. 52,25,38		=	" 4.702,85
90	"	X " 25,00 —		=	" 2.250,00
Acconago				=	" 321,50
Trasbordo				=	" 2.000,00
TOTALE DOVUTO					₰. 26.256,85
Acconto versato in anticipo					" 29.970,00
DOBBIAMO A MASINO					₰. 3.713,15X 628,50 = L.2.333.715

MASINO CI DEVE Lit. 8.000.000
DOBBIAMO A MASINO " 2.333.715

DEBITO MASINO Lit. 5.666.285 + ₰ 508 x Lit 63 =
390
5986

CARTEGGIO FORNI - OPERAZIONE MASINO ALL. N. 54

LIQUIDAZIONE OPERAZIONE MASINO

Ricev.da Masino complessivamente per Unità rue 325 X ₤.52,25,38 =		₤. 16.992,50	
" " " per unità ricuperato nostro 90 X " 52,25,38		4.702,85	
" " " beneficio per unità nostro rio/to 90 X " 25,00 ..		2.250,00	
" " " per trasbordo		2.000,00	
" " " per noleggio		321,50	
" " " somme anticipate da Velono a Georgeu e Massarella		508,00	
Ricevuto da Manolo per acquisto 50 unità		2.540,00	
Spese per acquisto 650 unità a ₤.50,80,184			33.021,20
Spese per trasbordo e noleggio e spese bancarie			1.463,54
A Tito rimborsata perdita subita sulla sua quota di squadra			2.381,00
A Manolo rimbor. 20% del capitale impiegato	₤.580,00		
A Manolo pagato beneficio 10 unità a 20,00 ₤. cada	200,00		780,00
A Tony rimborsato spese varie Lit.450.000 : 630			712,55
Totali ₤.		29.304,85	38.358,29
Deducesi il meno dal più			29.304,85
PERDITA SUBITA DA DIVIDERE			9.053,44

CARTEGGIO FORNI - OPERAZIONE MASINO ALL. N. 55

FATTURA No. 1

Sig. CALVI ANGELO
Piazza dell'Agnello 2/41

G e n o v a

4.3.1964

100	Ar		$ 50.-	$ 5.000.--
100	Pr		$ 48.--	$ 4.800.--
100	Wn	)		
96	Mo	)		
75	Kt	)	$ 52.20	$ 20.671.20
75	Ry	)		
25	Lm	)		
25	Px			
50	Pm		$ 51.-	$ 2.550.--
				$ 33.021.20

6116

ALL. N. 56

CARTEGGIO FORNI
OPERAZIONE MASINO

FATTURA No. 2

Sig. CALVI ANGELO
Piazza dell'Agnello 2/41

G e n o v a

6.3.1964

Spese di consegna **$ 1.463.54**
==========

Jean Leo

CARTEGGIO FORNI
OPERAZIONE MASINO

ALL. N. 57

NOTA DI
C R E D I T O

Sig. CALVI ANGELO
Piazza dell'Agnello 2/41

G e n o v a

9.3.1964

rimessa Manolo Caulfield

US$ 2.540.--
==========

CARTEGGIO FORNI - OPERAZIONE PIETRO ALL. N. 58

LIQUIDAZIONE OPERAZIONE PIETRO

Incassate da Pietro, complessivamente Lit.4I.I70.500 : 630		- ß. 65.350,00	
Incassati da Andres per aquisto 50 Unità		2.538,20	
Incassati da Blond per aquisto 25 Unità		I.600,00	
Incassati da Lauro per aquisto 40 Unità			
Spese per acuisto 675 Unità destinate aPietro a ß.50,75,885 cad.			34.262,20
Spese per aquisto 25 Unità rimaste ad Andres a " 50,75,885 "			I.269,00
Spese per nolo in acc. ß.7.475 + 8.050 a saldo			I5.525,00
Spese per aconage			I79,55
A Tony rimbor.per spese varie Lit.20.000 : 630			3I,75
A Veleno rimbor.per telefonate a Novara Pst. I.I64+			
A Veleno rimbor.perchè versato al figlio di M. 500+			
A Veleno rimbor.perchè prestato a Georges I.000+			
A Veleno rimbor.per un viaggio alla Pietra 3.000+			
A Veleno rimbor.per altro viaggio alla Pietra 800+			
A Veleno rimbor.per telef.varie a Londra 4.000= Pst.I0.464 : 630			I74,40
A Veleno rimbor.perchè versate al Pratico Georges			358,00
A Veleno rimbor.perchè versate aMassarella			I50,00
A Andres rimborsato capitale impiegato	ß.2.538,20		
A Andres pagato beneficio 50 unità a ß.20,00	" I.000,00		3.538,20
A Blond rimborsato capitale impiegato	ß.I.600,00		
A Blond pagato beneficio 25 unità a ß.20,00	500,00		2.I00,00
A Lauro pagato beneficio 40 unità a ß.20,00			800,00
	Totali ß.	69.488,20	58.388,I0
Deducesi il meno dal più		58.388,I0	
RESTA IL BENEFICIO NETTO DA DIVIDERE		II.I00,I0	

[illegible]
OPERAZIONE [illegible]

ALL. N. 59

Per 200 unità a $. 53	= $. 10.600,00		
Per 427 " " " 78	33.306,00		
Per trasporto 627 unita a $. 23	14.421,00		
Per spese varie di aconage	337,00		
per N° 2 aparecchi R.	304,56		
Totale dollari dovuti	58.968,56 X Lit. 628,50	= Lit.	37.061.734+
Per 48 unità a Lit. 92.000		"	4.416.000=
TOTALE SOMMA DOVUTA PER MERCE		Lit.	41.477.734-
Acconti versati: I° acconto Lit. 10.000.000			
II° " " 5.000.000			
III° " " 9.500.000	Totale	"	38.500.000=
IV° " " 3.000.000			
V° " " 11.000;000			
Devonsi a saldo per merce		Lit.	2.977.734+
Prestiti vari a Pietro in Spagna $. 750 X Lit. 628,50		"	471.375=
SOMMA TOTALE DOVUTA ASALDO MERCE E PRESTITI RICEVUTI		Lit.	3.449.109 -

38.500 +
3.113 =
41.613.200
472.500
1.170,500

750 $ x 630 =

3113 - =

Saldati in num 3 0 1.109

CARTEGGIO FORNI

ALL. N. 60

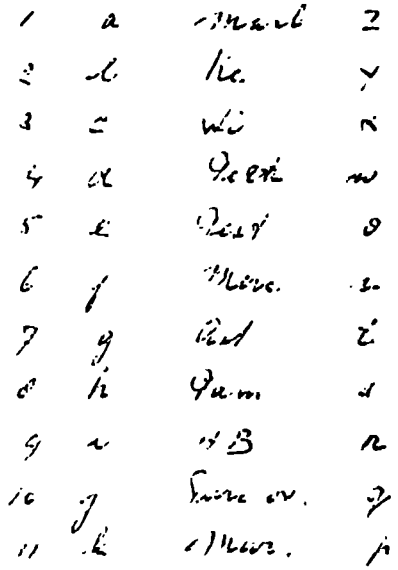

CARTEGGIO FORNI - OPERAZIONE VAGONE 1° ALL. N. 61

CONTEGGIO DELLE SPESE SOPPORTATE DURANTE L'OPERAZIONE "VAGONE I°" E DISTRIBUZIONE DEI BENEFICI DA ESSO DERIVATI

Valore delle 702 unità, come da fattura D.R.		$ 35.641,00
Commissione 10% " " " D.R.		" 3.564,00
Imballaggio, trasporto e varie " D.R.		" 7.020,00
		$ 46.225,10 X 628,50 =
Importo totale della merce all'origine		Lit. 29.052.475
Per il riscatto della merce		" 10.000.000
" " carello		" 300.000
Rimborso spese varie al Comm.		" 250.000
" " " a Giorgio		" 1.407.000
" " " " Tony		" 172.500
" " " al Lungo		" 139.000
" " " " Storto		" 256.000
" " ultimo al Lungo ???		" 48.300
COSTO TOTALE DELLA MERCE		Lit. 41.625.275
REALIZZATE ALLA VENDITA 702X 101.000 = 70.902.000 -		
Abbonate al vend/re per perdita subita 1.202.000 =		" 69.700.000
RESTA IL BENEFICIO NETTO DA DISTRIBUIRE		Lit. 28.074.725
Don Ernesto & Co. $ 175 X $ 32 = $ 5.600 X Lit. 628,50 =	Lit. 3.519.600	
Ragazzi $ 200 X 39.992,48 = 7.998.496		
Premio 1.001.504 =	" 9.000.000	
Lungo $ 25 X 39.992,48 = 999.812		
Premio 600.188 =	" 1.600.000	
Commendatore	" 3.488.782	
Giorgio	" 3.488.781	
Tony	" 3.488.781	
Tito	" 3.488.781	
TOTALE SOMME DISTRIBUITE		Lit. 28.074.725
SALDO IN CASSA		Lit. -- --- ---

N. B. Incassate complessive Lit. 69.700.000-
Costo totale " 41.625.275-
Beneficio netto Lit. 28.074.725 : $ 702 = Lit. 39.992,48 cad'una

CARTEGGIO FORNI - OPERAZIONE VAGONE 1° ALL. N. 62

47320
46225
1.095

R1 d.d. 20.2.84 254 colli

spec	a	120			
	b	120			
	c	120			
			360	52.1	18.774
	e		170	52.90	8.348
	d		102	49.50	5.049
	h		100	44.50	4.450
	f		20	51.--	1.020
					35.041
	10%				3.564.10
	702 x 10				7.020
					46.225.--
	Rimise				46.510.--
	Saldo a vostro favour				85.--

161

CARTEGGIO FORNI — ALL. N. 63

OPERAZIONE VAGONE 2°

LIQUIDAZIONE DELL'OPERAZIONE POLLA TRO II°

Incassate per vendita ₰. 358 X L. I02.500 = L. 36.695.000		arrotondati a		Lit. 36.660.000
" " " " 362 X " I03.000 = " 37.296.000		"	"	" 37.286.000
Perdute " I6				" ... ...
INCASSATE COMPL/te PER 736 ₰. VENDUTE				Lit. 73.946.000
Pagato per merce	₰.37.669,40			
" " commissione I0 % a D.R.	₰. 3.766,00			
" " trasp.imball.ecc. ₰. 736 X ₰. I0 =	₰. 7.360,00			
Valore complessivo merce resa all'estero	₰.48.796,30	I630	30.74I.669	
Pagato per svincolo			I0.000.000	
" " carello			300.000	
Rimborsato spese a Giorgio			3.3I6.000	
" " " Tony			25.000	
" " " Comm. (Fr.Sv. 2.000 X I54,00)			308.000	
" " varie al Comm.			I50.000	
VALORE COMPLESSIVO DELLA MERCE RESA A DESTINAZIONE				" 44.840,669
BENEFICIO NETTISSIMO DA DISTRIBUIRE AGLI INTERESSATI				Lit. 29.I05.33I.
AL Lungo pagato			I.200.000	✓
Ad Agosto "			400.000	✓
A Mogano "			500.000	✓
A Luna "			500.000	
A Pippo "			I.400.000	
A Carlo "			I.400.000	
A Lauro " per ₰. I00 X ₰. 35 = ₰. 3.500 X 630			2.205.000	
Al Super " Lit. 3.07I.476 X 3			9.2I4.428	
A Tito "			3.07I.476	
A Tony "			3.07I.476	
A Giorgio "			3.07I.475	
A lComm. "			3.07I.476	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SOMME PAGATE AGLI INTERESSATI				" 29.I05.33I
SALDO DI CASSA				Lit. ... ...

CARTEGGIO FORNI
OPERAZIONE VAGONE 2°

ALL. N. 64

R2 13.3.64 239 colli

120 a			
120 c			
156 b	396	52.15	20.651.40
50 h		44.50	2.225.--
120 g		52.90	6.348.--
150 d		49.50	7.425.--
20 f		51.--	1.020.--
736			37.669.40

10%
736 x 10 — 3.766.90
7.360.--
11.126.90

Solde RI — 85.--
Remise — 11.000.--
11.085.--

Solde à notre Cveur — 41.90

Spese

Nr. 1	1	2f + 1d)
2-7	6	5i)
8-47	40	3g)
48-96	49	3d)
97	1	2d + 1b)
98-174	77	2b + 1c)
175-	1	1b + 1a + 1a)
176-217	42	2a + 1c)
218-220	3	3a)
221-226	6	4a)
227	1	2a + 2h)
228-239	12	4h)
	239	

1 x 3 = 3
6 x 3 = 18
40 x 3 = 120
49 x 3 = 147
1 x 3 = 3
77 x 3 = 231
1 x 3 = 3
42 x 3 = 126
3 x 3 = 9
6 x 4 = 24
12 x 4 = 48

239 N. 736

CARTEGGIO FORNI - OPERAZIONE VAGONE 2° ALL. N. 65

LIQUIDAZIONE INDIVIDUALE DELL'OPERAZIONE POLLASTRO II°

Al Lungo si paga netto il beneficio		Lit.	I.200.000
Ad Agosto " " " " "		"	400.000
A Pippo " " " " "		"	I.400.000
A Carlo " " " " "		"	I.400.000
Al Super " " " " "		"	9.2I4.428
A Mogano si paga il beneficio	500.000-		
Avute in prestito da Tony	30.000-		
A Mogano si pa netto		"	470.000
A Giorgio si paga beneficio	3.07I.475+		
Spese varie	I.3I6.000-		
A Giorgio si paga netto(avevo dimenticato le I50.000 dovutemi)		"	6.237.475
Al Comm. si paga beneficio	3.07I.476+		
Spese (Fr.Sv. 2.000 X I54,00)	308.000+		
Spese varie	I50.000-		
	3.529.476-		
Avute in prestito da Tony	500.000-		
Al Comm. si paga netto		"	3.029.476
A Tony si paga beneficio sue	3.07I.476-		
" " " " " Di Tito	3.07I.476		
" " " " " Di Lauro	2.205.000-		
" " " " " Di Luna	500.000-		
" " " " " Sue spese	25.000+		
" " " " " Valore merce resa all'estero	30.74I.669+		
" " " " " Svincolo	I0.000.000+		
" " " " Carello	300.000+		
" " " " prestate aGiorgio	I50.000+		
" " " " prestate a Mogano	30.000+		
" " " " Prestate al Comm.	500.000-		
A Tony si paga netto		"	50.594.62I
TOTALE COMPLESSIVO SOMME PAGATE		Lit.	73.946.000
Somma totale incassata dalla vendita		"	73.946.000
S A L D O I N C A S S A		Lit.	-- --- ---

CARTEGGIO FORNI
OPERAZIONE VAGONE 2°

ALL. N. 66

11

Incasso 358 x 102.500 -
362 x 103

190

Costo merce
Trinciato
Cavallo
Fase Giorgio

36000.
37.286
73.946.322
101.000
29.845.322
10.816
19.029

30.185.322
10
300
3.316
101.322

Mano 1.850
Agost. 1.850
Magnus 500
Luna 500
Pulp 1.400
Cerio 1.400
Lemo 2.805
Coen 3.211
10.816

3171 forni
3171 F.lli
3171 Giorgio

19029 | 6
3171
18
10
6
12

CARTEGGIO FORNI

ALL. N. 67

OPERAZIONE VAGONE 2°

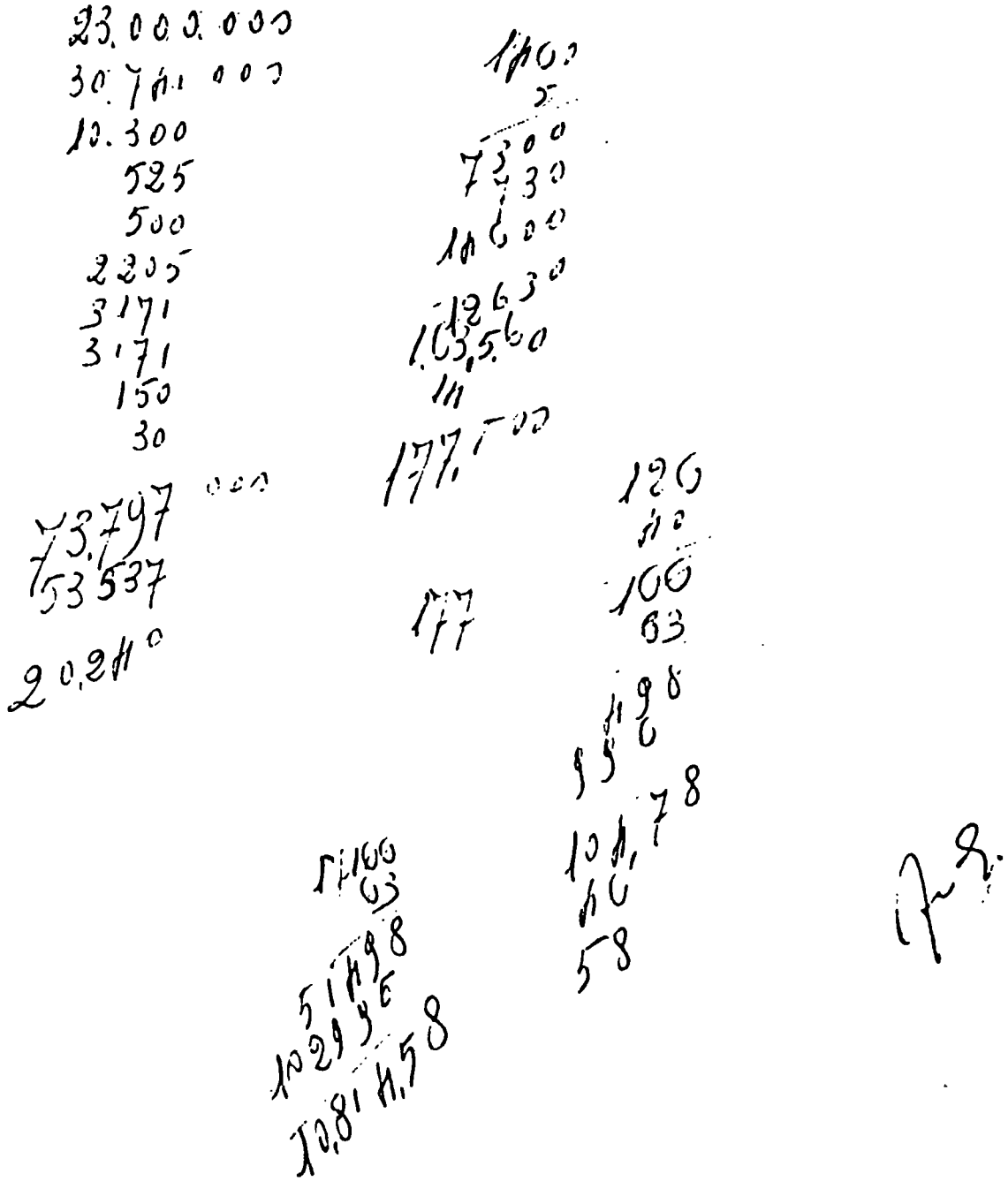

CARTEGGIO FORNI
OPERAZIONE VAGONE 2°

ALL. N. 68

/mcc

30.485.322
10 ———
0 300 ———

40.785.322
. 500 — Cocuzza
. 150 — Giglio
. 300 — Molfese
. 250 — Tosi
. 500 — Lunte
. 3171 —
. 3171

48.332.322
. 2205 Lauro

50.537
h
5h.537

5h 537 versati da Maria 9
3.300 di Piotto

CARTEGGIO FORNI

OPERAZIONE VAGONE 28

ALL. N. 69

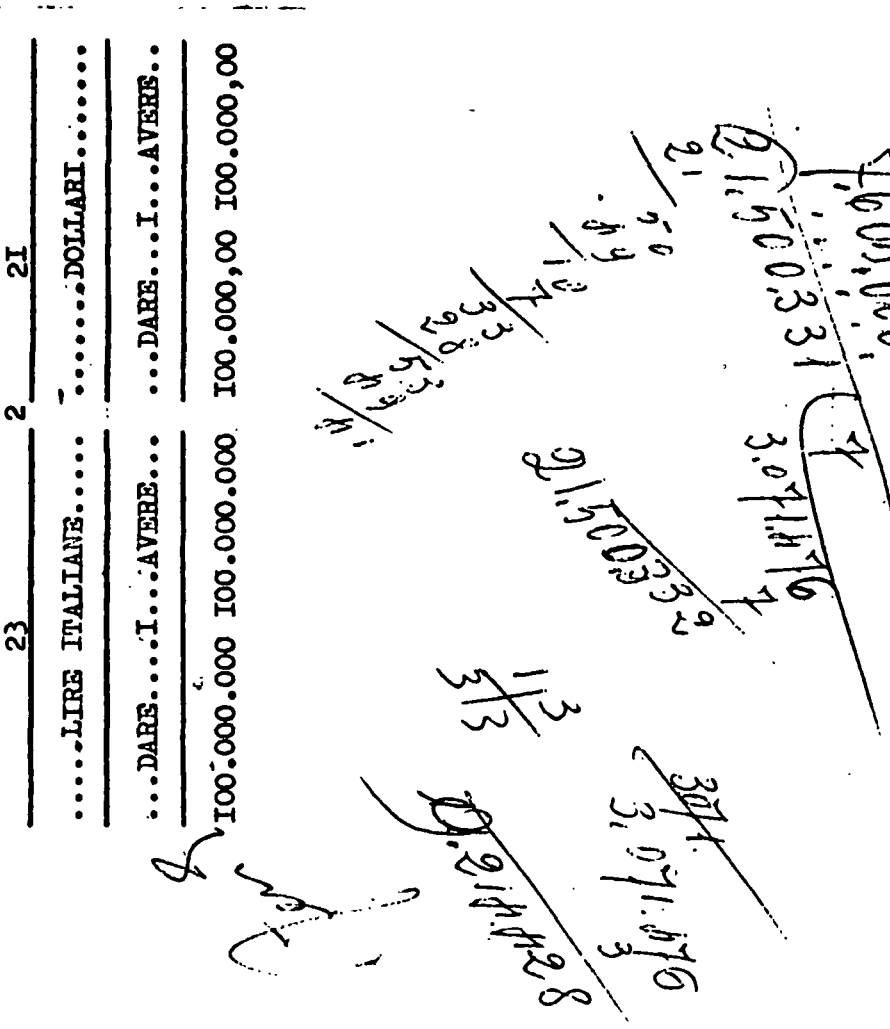

23	2	21
.....LIRE ITALIANE.....	.....DOLLARI.....	
...DARE....I...AVERE...	...DARE...I...AVERE..	
I00.000.000 I00.000.000	I00.000,00 I00.000,00	

CARTEGGIO FORNI **ALL. N. 70**

OPERAZIONE VAGONE 2°

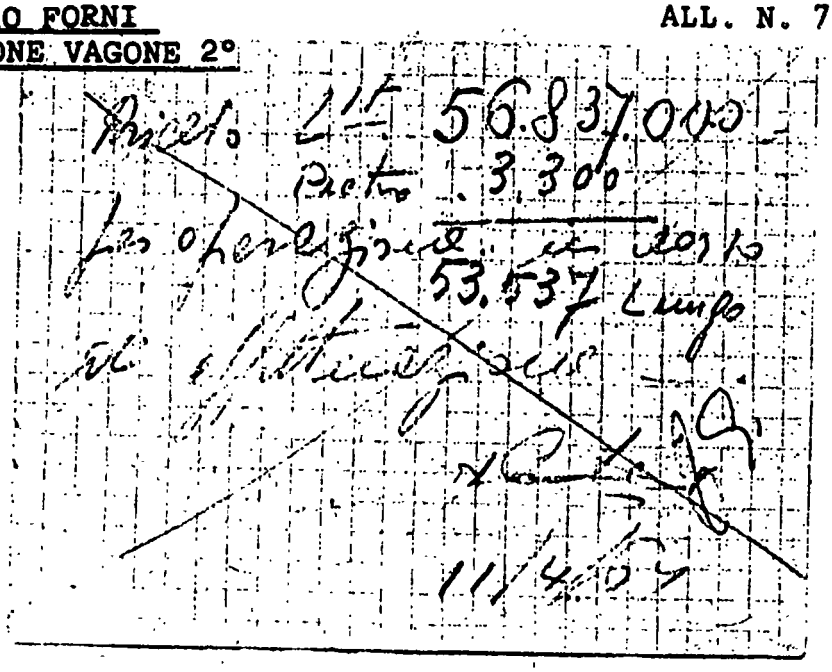

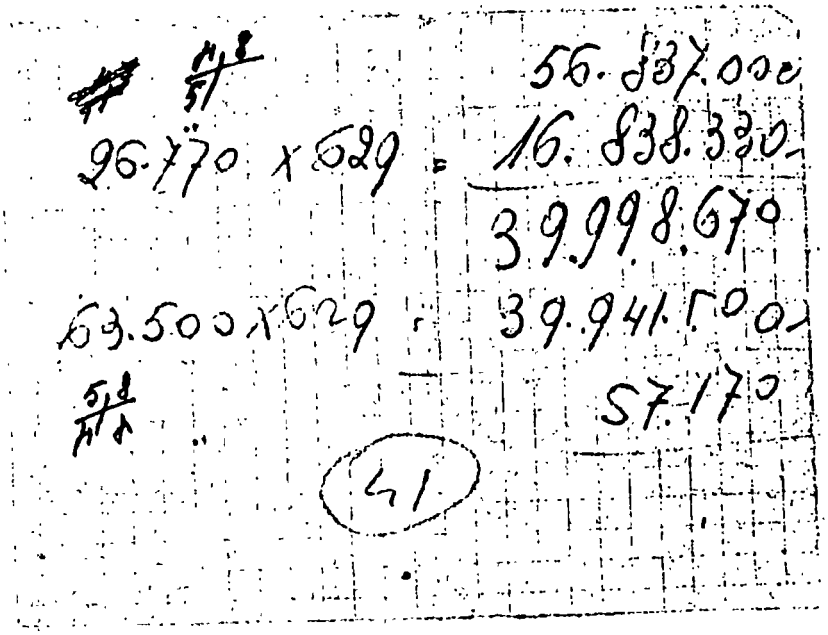

CARTEGGIO FORNI ALL. N. 71

OPERAZIONE VAGONE 2°

I8 %	Marlboro	X	7,30	=	£.	I3I	x 52,15 =	6.831,65
I8 %	WINSTO	X	7,30	=	"	I3I	x 52,15 =	6.831,65
22 %	KENT	X	7,30	=	"	I6I	x 52,15 =	8.396,15
I0 %	PALL MALL	X	7,30	=	"	73	x [illegible] =	3.2[illegible]
8 %	PEER EXPORT		7,30	=	"	58	x [illegible] =	2.[illegible]
6 %	ASTOR		7,30	=	"	44	x [illegible] =	2.[illegible]
2%	LERCEDES		7,30	=	"	I5	x [illegible] =	[illegible]
2%	MURATIS FILT.		7,30	=	"	I5	x 52,15 =	[illegible]
2%	MURATIS S/F		7,30	=	"	I5	x 52,15 =	[illegible]
2%	TURLAC OVAL		7,30	=	"	I5	x [illegible] =	[illegible]
6%	P.STUYVESANT		7,30	=	"	43	x [illegible] =	[illegible]
4%	ROTHMANS KSF		7,30	=	"	29	x [illegible] =	[illegible]
I00						730		36.90[illegible] x 630 = 23.25[illegible]

10% 3.690[illegible] x 630 = 2.325.[illegible]
[illegible] x 630 = [illegible]

Lit 30.105.582,50

Lit 30.105.582,50 : 730
10.300.000,00 : 730

Valore unitario minimo resa di bonifica Lit [illegible]
Differenza [illegible]
[illegible]

...GIO FORNI - ACQUISTO NAVE ALL. N. 72

CONTO CAPILE IMPIEGATO

CAPITALE TOTALE $ 84.600.00 = FIO. 304.737.27

Compra NADIA	(fio)	231.321'33
Consolato e tasse		8.200'-
Radio E Gonio		10.500'--
Radar		12.250'--
Armamento e accessoti		8.500'--
Pittura		1.238'85
CARTE E TIMBRI		232'50
RICAMBI MOTORE		3.218'90
ASS. CLUB. LONDRA		3.500'-
SPESE GER. DNIL. CAP. TIT.		
EQUIP. VIAGGI.		11.245'21 6.000. DANIC
SPESA CANTIERE E PITTURA		2.000'--
MANCE E PICCOLE COSE		1.000'--
LLOYD CONNTROLLO		800'--
T O T A L E		294.006'79

TOTALE INVIO FIO 304.737'27
SPESE 294.006'79

RESTO 10.730'48 = $ 3.402.00. APP.
QUESTO DENARO RESTA A FONDO AMMINISTRAZIONE A ROTT
ALLA OOST.A.L.

PARTICIPAZIONI COSI SUDDIVISE

ERNESTO 60 % = $ 50.760.00
TONY & CO. 40 % = $ 33.840.00

SPESE FATTE ANTECEDENTI E FUORI DI ROTT.
DA RECUPERARE DAL PRIMO NOLO AD EVITARE REINTEGRI E VARIAZIONI DI CONTABBILITA E AMMINISTRAZIONE.

SPESE DANIELE	(Pts.)	96.000'-	= $
VIAGGIO A CASABL. CONSOLATO CASABL. VIAGGIO CON CAPIT. A LONDRE. ECC.			
VIAGGIO FERNANDO AMOROS COPENAGHEN.	"	77.744'-	= "
STEVO	"	5.000'-	=
ASSICURAZIONE NAVE E EQUIPAGGIO	"	283.874'-	=
T O T A L E		462.618	= $ 7.376.00

PREMIO PER OGNI-LAVORO AL PERSONALE. PTS. 135.000'-

-oOo-

CARTEGGIO FORNI - ACQUISTO NAVE **ALL. N. 73**

CARTEGGIO FORNI
ACQUISTO NAVE

ALL. N. 74

Trasbordo Porto 13008 — accanto List 50

Prelevato a Basel $ 50.000 + 9.000
spedito a Rotterdam 59.600 (16-3-6H)
$ 59.600

Riferimenti:

In Ornesto $ 25760 + 25.000
" Marino " 6345 7,50 %
" Nino " 2115 2,50 %
" Nini e Tito 25380 30,02 %
33.840

Lit 21.135 = $ 59.600
25
8M.600

Resta in Conto a Basel 14.025

Dire a Marino che farà con il telefono —

CARTEGGIO FORNI - ACQUISTO NAVE ALL. N. 75

CALCOLO SPESE FISSE

LAVORO NORMALE PAGA OPERAI		
CAPITANO	PTS I8.000	
I MAC	I2.000	
II MAC	8.000	
CONTRA MAES.	8.000	
COOK	8.000	
3 MARRO	2I.000	
	TOTALE 75.000X I4=I.050.000	
VIVERI PTS I.2000 X I2 mesi		I44.000
ASSICURAZIONE		284.000
= CLUB		59.500
= ACCIDENT PERSONALE		II0.000
PITTURA ANNUALE		40.000
SU MINISTRO CORDE CAVI ECC		I00.000
RIPARAZIONI E CANTIERE		I50 000
UTILITA ANNUALE E ASSESSORIA		50.000
INTERESSI AL CAPITALE I0 %		500.000
SPESE ASSISTENZA VIAGGI E GENERALI	TOTALE	750.000
	TOTALE	3.I37.500

Pts 3.I37.500 : 345 GIORNI = Pts 9.090 = Lst. 53.00.00.al giorno
IN NAVIGAZIONE
LA SPESA AUMENTA DI Lst.I5.00.00 AL GIORNO PER IL CONSUMO
DI LITRI I400 KG DI NAFTA E KG . DI OLIO.

CARTEGGIO FORNI - ACQUISTO NAVE ALL. N. 76

RISULTATO? PROVVISORIO DAL 20/3 AL 2/5. 964

DATA	PORTI	NOLI	COMMISSIONE	SPESE E SCALI	SPESE EXTRA	MERCE
MARZ.20	ROTT.	635.00.00	32.00.00	50.00.00		580TN COK
23	RUAN			50.00.00		A 24/TN
24	RUEN					
25	LONDON					VUOTO
27	LONDON	750.00.00	37.00.00	80.00.00	I25.00.=	530 T FERRO
3I	PASSAJE			30.00.00	I00000	
APR 4	PASSAJE					VUOTO
4	BILBAO					
7	BILBAO	650.00.00	32.I0.00	30.00.00		530 TN assi di treno
II	ANVERSA			80.00.00		
I4	=					
I5	BULOGNE					VUOTO
I6	BULOGNE	I.500.00.00	75.00.00	80.00.00		530 TN magnesite 55/T
MAG 2	CATANIA			50.00.00		
		3.535.00.00	I76.I0.00	450.00.00	225.00.00	
					450.00.00	
					I76.I0.00	

INCASSATE LORD.	3.535.00.00	Totali spese	85I.I0.00
	85I.I0.00		
INCASSO NET°	2.683.I0.00		

Giorni di navigazione 25X LST.I5.00.00.=375
= DI LAVORO 48X " 53.00.00.=2.544.00.00.
TOTALE SPESE Lst. 2.654.00.00

INCASSATE NETTE	2.683.I0.00
SPESE TOTALI	2.654.00.00
UTILE	39.00.00

TUTTE LE CIFRE SONO IN LIBRE STERLINE

CARTEGGIO FORNI
ACQUISTO NAVE

ALL. N. 77

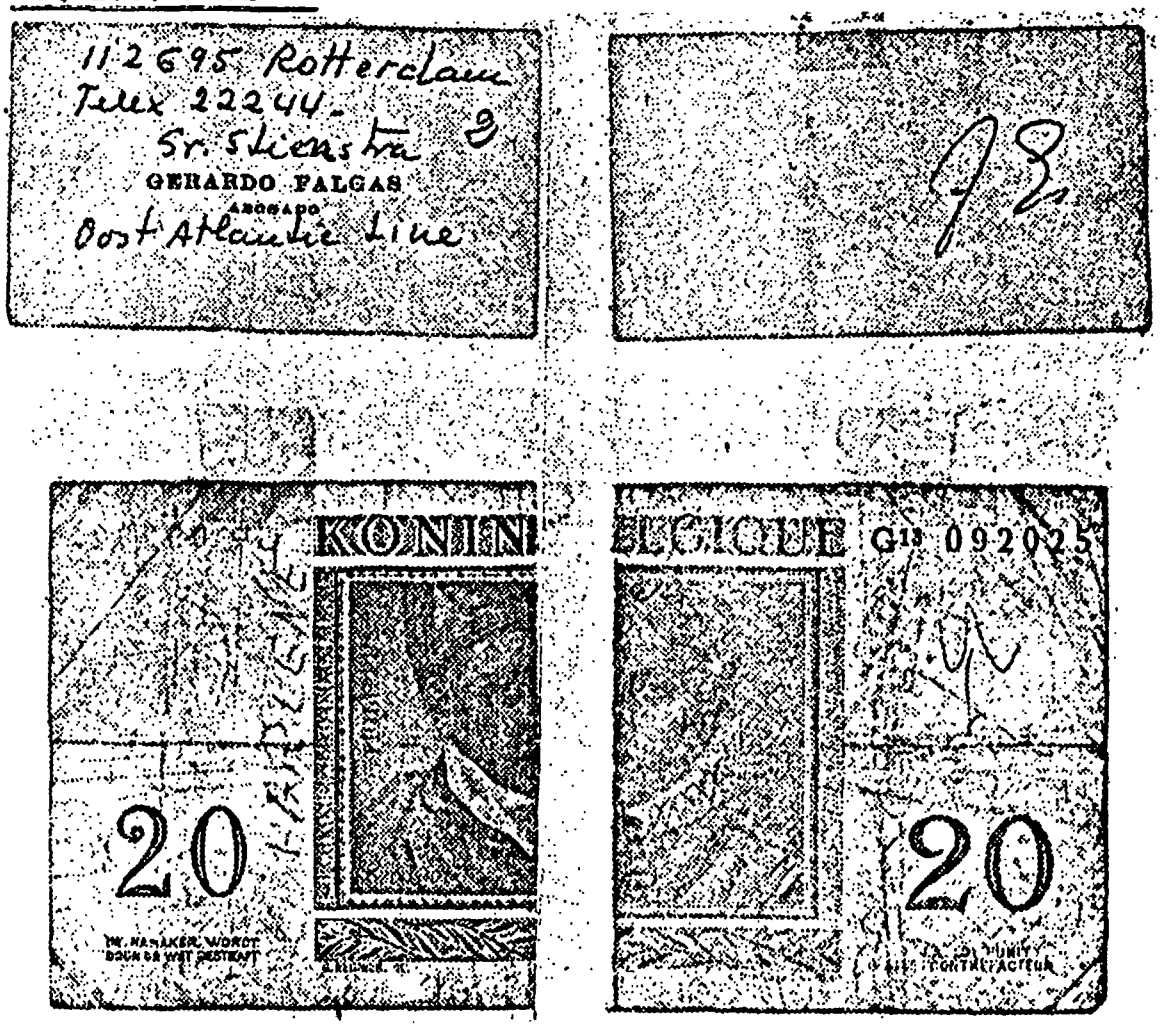

ALL. N. 78

12ª LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA DI CATANIA

N. 505/3300-Pelu di prot.
Risposta nota n. I434/06039
del 25.I.1965
Allegati N. -
OGGETTO: Motonave Arlene.

Catania, li 28 GEN. 1965

Piazza S. Francesco di Paola - Tel. 278-503

AL COMANDO NUCLEO P.T. CENTRALE GUARDIA DI FINANZA

R O M A

e, per conoscenza:

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Servizio "I" -

R O M A

GUARDIA DI FINANZA
COMANDO NUCLEO CENTRALE P.T.
001800 - 1.II.65
ARCHIGEN. N°

Seguito n/s radio n.505/3300 del 25 c.m.

In relazione a quanto richiesto con la nota in riferimento, si precisa ulteriormente quanto comunicato col predetto radio.

Dagli accertamenti eseguiti presso gli uffici competenti è emerso che intorno al 2 maggio I964, non è giunta in questo porto alcuna nave proveniente da "Boulogne", nè risulta essere giunta prima e dopo tale data.

L'unica nave che potrebbe identificarsi in quella ricercata, si ritiene possa essere la motonave "Arlene" battente bandiera panamense, che è giunta in questo porto alle ore I0,45 del 3.5.I964, proveniente da "Boulogne Sur Mer".

Detta motonave, che ha una stazza di 254/465 tonnellate, ha trasportato un carico di 500,600 tonnellate di ferro-manganese, importato definitivamente, con bolletta n.I50 del 9.5.I964, dalle Acciaierie & Ferriera sita alla 5^ strada di questa Zona Industriale.

L'operazione doganale è stata curata dallo spedizioniere Perez A. & C. via Dusmet n.II3 Catania.

La motonave in argomento risulta essere partita da "Boulogne Sur Mer" in data I7.4.I964 ed aver fatto scalo ad "Oporto" in data 25.4.I964, prima di giungere a Catania.

La nave è stata appoggiata all'agenzia marittima F/lli Todero via Vittorio Emanuele n.66 Catania ad opera dell'agenzia Marittima Stefano Calderoni & C. vico S.Matteo n.2 Genova.

Telegrammi NUPOGUARFI - Cat

SEGUE ALL. N. 78

- 2° foglio -

Si ritiene che quest'ultima agenzia possa essere in grado di fornire altri utili elementi.

La motonave Arlene è ripartita da Catania, vuota, alle ore 24 del 6.5.1964, con destinazione dichiarata "Orano".

L'armatore della nave risulta essere tale S.A. Sestri da Panama.

Peraltro, la citata agenzia f/lli Todero, per quanto concerne il rimborso delle sue spettanze, ha fatto capo al seguente indirizzo telegrafico: LINESHIP = ROTTERDAM =.

L'equipaggio, tutto di nazionalità spagnola, è risultato composto dalle seguenti persone:

1)- CRESPO Rafael, nato l'8.8.1905 a Sagnaj - comandante -;
2)- MACEIRAS Gerardo, nato l'I.I.1917 a Mallon - I° macchinista -;
3)- PEREZ Pedro, nato l'II.4.1942 a Noja - 2° macchinista - ;
4)- BAAMONDE Manuel, nato il 30.8.1921 a Noja - nostromo - ;
5)- LOPEZ Clemente, nato il 4.4.1935 a Redandole - cuoco -;
6)- BAAMONDE J.Ramon, nato il 3.5.1924 a Noja - Marinaio -;
7)- BAAMONDE Andres, nato il 19.3.1927 a Noja - marinaio - ;
8)- BAAMONDE Tomas, nato il 25.3.1945 a Noja - marinaio.

Si fa presente che la motonave Arlene non ha fatto altri scali nel porto di Catania oltre a quello di cui alla presente segnalazione.=

IL CAPITANO COMANDANTE
- Vincenzo Presti -

ALL. N. 79

4-2-65

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI GENOVA

Prot. N. 1546/69091/schad.I-3^ Genova 30 GEN. 1965

Risposta a foglio N. del

OGGETTO: Richiesta di notizie.-

AL COMANDO NUCLEO CENTRALE PT GUARDIA DI FINANZA = R O M A =

e,p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA = R O M A =
-Servizio Informazioni-

AL COMANDO NUCLEO PT GUARDIA DI FINANZA = CATANIA =

^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento radio non classificato n.1639/2129 del 28.1.1965.

Dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti è risultato che:

- la S.p.A. STEFANO CALDERONI & C. -spedizioni e agenzia marittima- ha sede, in Genova, Vico S.Matteo 2/40 (la sedicente GLOBE IMPORT EXPORT, aveva sede nello stesso stabile agli interni 38 e 39);
- il procuratore della "CALDERONI & C.", sig.Mario CALDERONI, ha conosciuto di vista una persona che ritiene fosse titolare della GLOBE IMPORT EXPORT. La descrizione che ne ha dato, è identica a quella che ne hanno fatto finora diverse persone;
- la nave "ARLENE" è stata"appoggiata" alla "STEFANO CALDERONI" nel maggio 1964, per lo sbarco a Catania di circa 500 tonnellate di ferro-manganese destinato alle "ACCIAIERIE e FERRIERE di Catania";
- armatore della nave sarebbe "Mr.Daniele Martinez, Gran Via Ramon y Cajal, 5 - Valencia" (Spagna).

La S.p.A. "STEFANO CALDERONI & C." è stata costituita l'8.5.1953; ha origine dalla trasformazione della preesistente omonima società in nome collettivo esistente già nel 1930. Ha un capitale sociale di 12.000.000. Nel 1961 ha conseguito un giro d'affari di 366.562.268 lire.

Ha per oggetto l'attività di spedizioni marittime e terrestri, imbarchi e sbarchi, assicurazioni e noleggi, agenzie marittime e rappresentanze.

Non risulta sia stata implicata in illecite attività.

Si allega il p.v. di interrogatorio redatto nei confronti di Mario

GUARDIA DI FINANZA
COMANDO NUCLEO CENTRALE P.T.
002151 - 4.11.65
ARCH.GEN.N°

il colonnello comandante
Vincenzo Balocati

ANNESSO ALL. N. 79

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA DI G E N O V A
I Gruppo - 3^ Sezione

PROCESSO VERBALE DI INTERROGATORIO

in

L'anno 1965,addì 29 del mese di gennaio,Genova,Vico S.Matteo,n.2/40, negli uffici della S.p.A. "STEFANO CALDERONI & C." - spedizioni e agenzia marittima -alle ore 11, sottoscritti verbalizzanti, in esecuzione di ordini superiori, procedono all'interrogatorio del sig. Mario CALDERONI, nato a Genova, il 30.11.1925 ed ivi residente in via Nicola Fabrizi,nr. 15/1 - procuratore della suddetta società, il quale ad analoghe domande risponde:

D. Ha Lei mai conosciuto la ditta "GLOBE"?

R. Si.Gli uffici erano ubicati agli interni 38 e 39 e precisamente nel medesimo pianerottolo in cui ha sede la S.p.A. "STEFANO CALDERONI & C.", di cui ne sono il procuratore.----------

D. La società "STEFANO CALDERONI & C." ha mai avuto, sia pure occasionalmente, rapporti di lavoro od altri con la ditta "GLOBE"?

R. Non ha mai avuto alcun rapporto.Personalmente sono venuto a contatto con una persona della società "GLOBE" che ritengo sia stato il titolare. Tale contatto ~~l'ebbi~~ l'ho avuto semplicemente perchè, per alcune settimane, la società CALDERONI era rimasta depositaria delle chiavi dell'appartamento,distinto coi nn.38 e 39. Tale incarico fu preso semplicemente a titolo di favore verso l'affittuario uscente, ing. Ongaro Bonelli ed il proprietario dott. MORGAVI, e ciò esclusivamente per facilitare le pratiche necessarie alla voltura del telefono e della luce.----------

D. Sa descriverci la persona con la quale ha avuto i contatti di cui sopra?

R. Preciso di averla vista soltanto una o due volte, circa sette - otto mesi fa. La ricordo come una persona distinta,dell'apparente età di 45 - 50 anni, dell'altezza di metri 1,65 circa, robusta e dai capelli e carnagione scuri,----- e dall'accento lombardo.----------

D. La nave "ARLENE" è stata mai appoggiata alla Vostra Agenzia?----------

R. Soltanto una volta e precisamente nel mese di maggio (dal 3 al 6) 1964,come loro possono constatare dalla posizione in visione, l'abbiamo avuta in co-agenzia con la "CARDILE BROS" di Catania,via Vittorio Emanuele,66, per uno scalo in quel porto affidatoci dai noleggiatori "TRANSPORTS MARITIMES & FLUVIAUX" 10 Rue De Seze Paris, 9^, tramite i loro rappresentanti "MALERBA RAPPRESENTANTI",corso Magenta,32 Milano, per lo sbarco di un carico di circa 500 tonn. di ferro-manganese,caricato a BOULOGNE.----------

D. Per la predetta prestazione la S.p.A. "STEFANO CALDERONI & C." da chi ha avuto liquidato i diritti di agenzia e il rimborso delle spese sostenute?--------

R. Purtroppo ancora da nessuno, in quanto il nominativo di quella ditta che noi ritenevamo l'armatrice della nave "ARLENE" ""OOST ATLANTIC LIJN N.V.",Willemskade,12 Rotterdam(Olanda), non corrispondeva a tale qualità,ma in un secondo tempo,ci

./.

-foglio nr. 2 al p.v. di interrogatorio del 29.1.1965-S.p.A."STEFANO CALDERONI & C."

fornì il nominativo :ROVA MARITIME Zwartekondstaat,4 Rotterdam,quale rappresentante dell'armatore, che peraltro non rispose alle nostre lettere. Interessammo, quindi, l'addetto commerciale dell'Ambasciata Italiana in Olanda e a seguito dell'interessamento dell'Ambasciata la ditta ROVA MARITIME, ci scrisse in data 8.12.1964, comunicandoci che l'armatore era: "Mr.Daniele Martinez, Gran Via Ramon y Cajal,5 -Valencia (Spagna). Ci siamo,quindi rivolti a quest'ultimo nominativo, senza ottenere al riguardo alcuna risposta. A tale nostra lettera,ci rispose invece, per conto dell'armatore Daniele Martinez, un agente di Lisbona: "LOUIS DUTSCHMANN JR" Cais de Sodre 8,1° Libona, chiedendoci la documentazione del conto scalo.In data 9.1.1965 rispondemmo,al predetto agente, facendogli presente che tutta la documentazione l'aveyamo già inoltrata alla "OOst Atlantic Lijn N.V. di Rotterdam; gli iviammo invece copia di tutte le lettere scambiate,in proposito, con i vari nominativi sopra citati e gli raccomandammo di interporre i suoi buoni uffici presso l'armatore, per la liquidazione del conto,ancora in sospeso.----------

D. La S.p.A. "STEFANO CALDERONI & C." ha qualche volta avuto in agenzia la nave "LISTER"? ----------

R. NO, mai.----------

Fatto,letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dall'interrogato.

I VERBALIZZANTI

L'INTERROGATO

CARTEGGIO FORNI ALL. N. 80

ELMI Franco

Nato a Poirino (Torino)

Il I2 Aprile I9I3

Residente dove più conviene al documento

Professione esercente

Stato civile celibe

Capelli grigi

Occhi castani

Altezza M.I,66

N.B. Itre documenti devono portare la stessa residenza

BOLOGNA

CARTEGGIO FORNI SEGUE ALL. N. 80

Gaggiolo Luciano

Nato a Genova (3427 P. I S. 5)

il 25 Ottobre 1928

Residente dove più conviene al documento

Professione Esercente

Stato civile Celibe

Capelli castani

occhi castani

Altezza M.I,74

N.B. I tre documenti devono portare la stessa residenza

ATTENZIONE

Ricordarsi di firmare

Tutti i documenti

I PASSAPORTI Solo

con foto a spese

CARTEGGIO FORNI **ALL. N. 81**

J. H. GRAF
MANAGING - DIRECTOR

TUXEDO LTD.
4/7, QUEENSWAY
TEL. 4163
GIBRALTAR

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Agenzia IO -

MILANO

Agenzia F.S. "MERAVIGLI" di Dario MOLINARI

Telef.86.08.22 = Milano

1) Costi delle due riviste

2) Quotazioni a consegna sulla stessa base di cui dopo che mi riferirà di mandarci l'indirizzo

a chi

Genova - Milano - Torino

- Fare telefonare dopo allegati

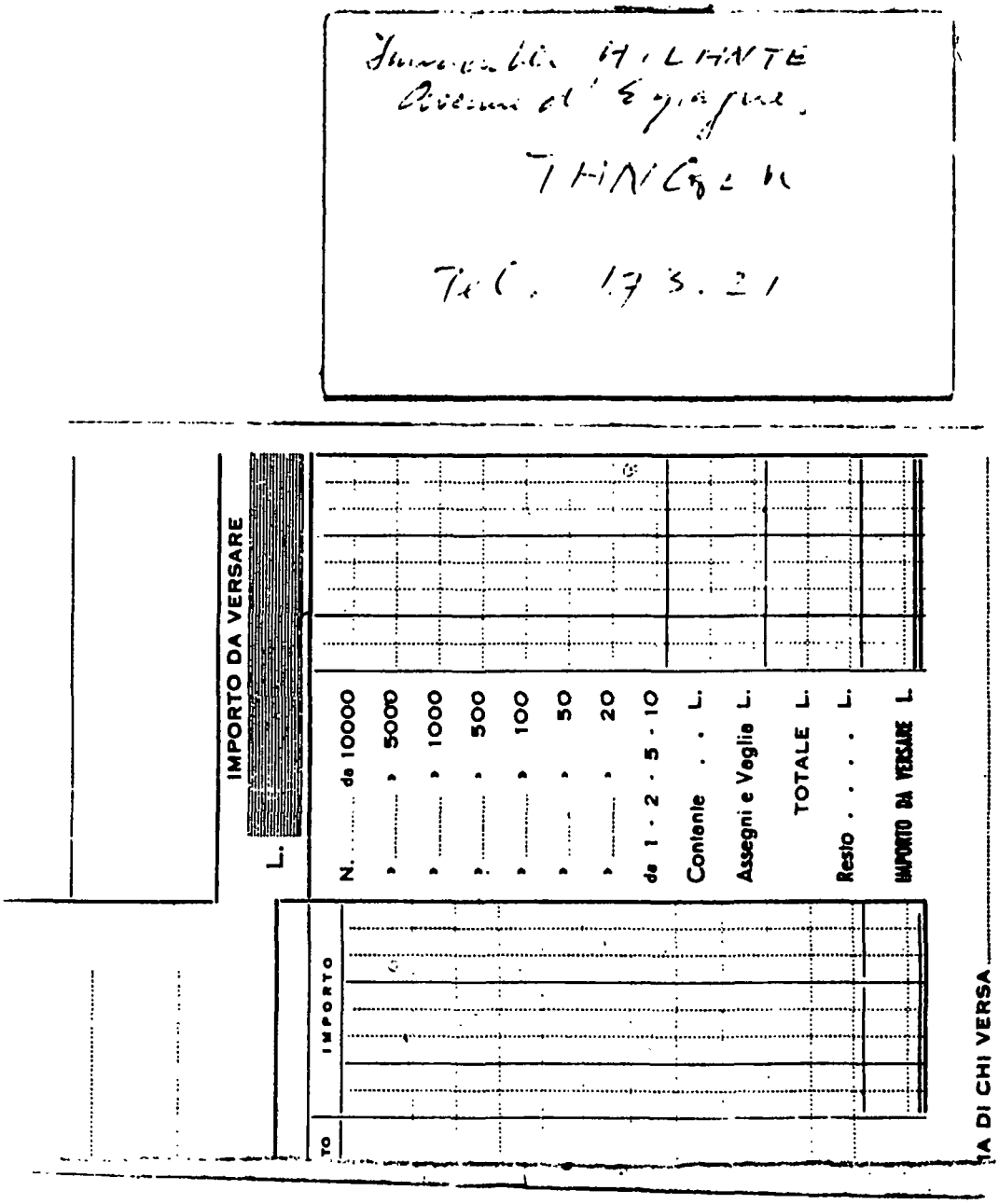
IMPORTO DA VERSARE
L.
N. ..... da 10000
» ..... » 5000
» ..... » 1000
» ..... » 500
» ..... » 100
» ..... » 50
» ..... » 20
da 1 - 2 - 5 - 10
Contanti . . L.
Assegni e Vaglia L.
TOTALE L.
Resto . . . . L.
IMPORTO DA VERSARE L.
IMPORTO
TO
A DI CHI VERSA

CARTEGGIO FORNI ALL. N. 82

M^a DOROZNAK - chez M^a GAMBINI

44 Rue du Louvre Paris 1^a

Jugospedd
Rade Koncara 44/II
Hr. Kramaric
Rijeka
Tel. 2251 Dir. Brankov

SENORES
DURAN
CALLE TIZIANO 103 B.J.
PALMA DE MALLORCA

Tempaxis
43 Aktia Miaouli-Skouze
Piraeus
Tel. 47 29 58
Sig. Kokos

Olivieri Giuseppe
V. Principe Negrotto Cambiaso 128
Rapallo (Ge)

CARTEGGIO FORNI

Saint-Paul
de Vence
(de Paris)

RESTAURANT
D'AMBIANCE
Cuisine Provençale
de 19 h. à l'aube

"MARCEL du PIOL"
anime et reçoit
70, Rue de Ponthieu
(derrière le Lido)
PARIS (8e) - 359. 16.07

VIAMAR - MILANO

RAG. ANTONIO CONTI
(MANAGER)

S. I. O.
VIAGGI - TURISMO - CAMBIO

UFF. VIAGGI
790.296
794.335

MILANO (201)
VIA G. MORONE, 8

UFF. CAMBIO
791.568
798.254

MONTALBETTI MARIO
VIA DEL BACINO 43
BIZZOZERO
VARESE

ALL. N. 83

PORTAFOGLIO E FOTOGRAFIA DI FORNI ELIO

INDICE DEI NOMI

AGENZIA F.S."MERAVIGLI" MILANO — Cap.13 pag.112; All. n. 81

AGOSTO..... — Cap. 5 pag. 46; " 6 " 65-66; " 11 " 99-102; " 14 " 122-123-128-138-139; All. n. 43;44;63;65;66

ALLONAS Jean (detto BLOND) — Cap. 5 pag. 41; " 14 " 127-141; All. n. 22

AMOROSO (noto contrabbandiere napoletano) — All. n. 72

ANDRES GALEA..... — Cap. 5 pag. 46; " 6 " 62; " 10 " 92-93-94; " 14 " 121-127-141; All. n. 39;39/ann.;58

ANDROMEDA (nave contrabbandiera) — Cap. 3 pag. 21

ANGELOPULOS..... — Cap. 3 pag. 25

AQUILANO DEL VAL Alberto — All. n. 11/pag.10

ARLENE (nave contrabbandiera) — Cap.12 pag.105-106-107; All. n. 2;2/ann.;77;78;79; 79/ann.

ATTAGUILE Giovanni..... — Cap. 3 pag. 23; " 5 " 40-41-45; All. n. 28/1

AZERRAF Albert-Paul (falso nome di FORNI) — All. n. 1;9/pag.3;31

BAIAMONTE Angelo (noto contrabbandiere palermitano) — All. n. 7/ann.A;85

BALDONESCHI Francesco (falso nome di CRISTOFORETTI) — Cap. 8 pag. 84; All. n. 11/pag.9

BANCA NAZ. DEL LAVORO AGENZIA N.10 MILANO — Cap.13 pag.113; All. n. 81

BANK OF AMERICA..... — Cap. 6 pag. 55; All. n. 39

BELGO TRANSPORT (Soc.Trasp. Anversa) Cap. 3 pag. 18
" 6 " 59
All. n. 2;2/ann.;10

BERGEZ Henry(com.te Brave Bunting) All. n. 49;87

BLOND(soprannome di ALLONAS Jean) Cap. 5 pag. 41
" 6 " 62
" 10 " 93-94
" 14 " 121-127-141
All. n. 39;58

BORDIGA Giovanni..... Cap. 3 pag. 17-22-27-28-29-30
" 4 " 36
" 5 " 40-42-43-44-45
" 7 " 79-80
" 11 " 101
" 14 " 117-118-121-125-130 134-135
All. n. 6;7/pag.6;9/pag.2; 11/pag.4,5,8,9,10,11; 13;16;27;28;32

BOUCHARA Georges..... Cap. 2 pag.11

BRAVE BUNTING (nave contrab bandiera catturata il 16.1.64 nei pressi delle bocche di Bonifacio) Cap. 7 pag.74-76-77-78-79
All. n. 47;49;84

BRUNO Alfredo..... Cap. 3 pag.23
" 5 " 45
All. n. 28

BUCCAFUSCA Antonino (noto contrabb.palermitano) All. n. 86

BURLANDO Gilda (moglie di BORDIGA Giovanni) Cap. 5 pag. 42-44
All. n. 9/pag.2;13;32

CALDERONI Mario (titolare della ditta omonima) Cap.12 pag.108
All. n. 79;79/ann.

CALDERONI(S.p.A. Stefano CALDERONI - Genova) Cap.12 pag.108
All. n. 78;79;79/ann.

CALVI Angelo (falso nome usato da BORDIGA e CORDA) Cap. 1 pag. 6
" 3 " 28
" 5 " 39-40-45
" 6 " 56-63
" 9 " 87-88
" 14 " 121
All. n. 1;2;2/ann.;9/pag.2; 11/pag.8,9,10;27;28; 29;55;56;57

CANSEGO..... All. n.11/pag.10

CARLO..... Cap.5 pag. 47
" 6 " 65
" 11 " 99-102
" 14 " 122-123-128-139
All. n. 8;11/pag.11;43;44;63;65; 66

CAUFIELD Manolo..... Cap. 3 pag.23-30
" 5 " 42
" 9 " 87
" 14 " 127-140
All. n. 2/ann.;12;57

CICCHELERO Ettore (noto ed importante contrabbandiere internaz.) Cap. 5 pag. 46

COHEN ..... All. n. 11/pag.10

COLDINI Aldo (falso nome di GRECO Salvatore) Cap. 2 pag.12
" 3 " 30
All. n. 6;7/pag.2,3,7-ann.D e ann.E;9/pag.2;11/ pag.4,7;13;15;16;27

COMMENDATORE (presumibile riferimento a CICCHELERO Ettore) Cap. 5 pag. 47
" 6 " 63-64-65-66-67
" 11 " 98-102
" 14 " 118-122-125-135
All. n. 23;44;61;63;65;66;68

CON.CEN.TER. (società)..... Cap. 3 pag. 23

CONDE JUAN PEREZ..... All. n. 11/pag.10

CORDA Mario (talvolta sotto il nome del fratello Virgilio) Cap. 3 pag.23-27-28
" 5 " 40-41-42-45
" 9 " 88
" 11 " 102
" 14 " 118-121-122-125-136
All. n. 6;7/pag.6;11/pag.9; 13;28;29

CREDITO FONDIARIO ALGERIA E TUNISIA Cap. 3 pag. 21
" 4 " 36
" 5 " 44
" 7 " 79

CRESP Raffaele (com.te nave "Arlene") All. n. 78

CRISTOFORETTI Giuseppe..... Cap. 1 pag. 6
" 3 " 19-26-27-29
" 5 " 44-45-46
" 8 " 84-85
" 14 " 117-118-119-121-122 123-124-125-130-133 134-135
All. n. 9/pag.4;11/pag.9,12; 13;28;34

DANIEL (vedasi MARTINEZ)... All. n. 11/pag. 10

DAPUETO Gino (noto contrabbandiere genovese)

DAVI' Pietro (noto contrabbandiere palermitano Cap. 3 pag. 16

DE VINCENTIIS avv. Cesidio Cap. 7 pag. 77-78-79
All. n. 2/ann.;47;48;49

DIEGO ..... Cap. 5 pag. 47
" 6 " 62
" 7 " 75-76
" 14 " 121-127-141
All. n. 45

DI PIETRO Sergio..... Cap. 5 pag. 40
(funzionario Credito Italiano) All. n. 29

DIVOTO Giobatta (noto contrabbandiere genovese) Cap. 3 pag. 27
All. n. 11/pag.9;30;84

DON ERNESTO (vedasi ERNESTO)

DON FERNANDO (vedasi FERNANDO)

DOROZNAK..... Cap.13 pag. 113
All. n. 2/ann.;11/pag.14,15; 82

D.R..... Cap. 3 pag. 25
" 5 " 47
" 11 " 98-101
All. n. 23;25;61

DURAN ..... Cap.13 pag. 113
All. n. 2/ann.;11/pag.14,15; 82

DUTSCHMANN Louisi - Lisbona All. n. 79/ann.

EDOARDO..... All. n. 11/pag.11;22;26

EGRET Michel (falso nome di FORNI) Cap. 2 pag. 12
" 3 " 22
All. n. 6;7/pag.2,3,4,5,6,7; 7/ann.D pag. 2;8;9; 9/pag.1,2;11/pag.3,4, 5,6,16;13;16;22;31

EL HENRY (noto contrabbandiere francese) Cap. 3 pag. 23
All. n. 11/pag.5

ELMI Franco (falso nome di FORNI) Cap. 3 pag. 27
" 13 " 112
All. n. 1;2/ann.;9/pag.3; 11/pag.12,14,15;80

ERNESTO..... Cap. 5 pag. 47-48
" 6 " 57-61-63-65-66-67
" 7 " 73-76
" 8 " 82-83-84
" 10 " 93
" 11 " 97-98-100
" 12 " 106-108-109
" 14 " 121
All. n. 2/ann.;38;52;61;72; 73;74

FALCIAI (noto contrabbandiere italiano) Cap. 2 pag. 11
All. n. 25

FALGAS avv. Gerardo..... All. n. 77

FARINA Emile (falso nome di FORNI) All. n. 1;9/pag.3

FASULLA (vedasi operazione Fasulla)

FELIX Mario (spedizioniere di Zurigo) Cap. 3 pag. 19-25
" 6 " 58
" 11 " 98
All. n. 2/ann.;23

FERNANDO..... Cap. 5 pag. 47
" 6 " 53-57-58-61-62-65
" 7 " 76
" 8 " 82-83
" 11 " 98-102
" 12 " 109-110
" 14 " 121-123-126-137
All. n. 2;2/ann.;22;37;38; 44;52;72;73

FERRARA..... All. n. 44

FERRO Giuseppe (contrabbandiere savonese) All. n. 84

FIORE Rosa (amante di GRECO Salvatore) Cap. 3 pag. 24-26-30-31
" 13 " 113
All. n. 6;7/pag.3,7;11/pag.4;16;25;81

FORESTIERI Gaetana (moglie del contrabb.palermitano-DAVI' Pietro) Cap. 3 pag. 16

FORNI Elio..... Cap. 1 pag. 6-7-8
" 2 " 10-11-12-13
" 3 " 15-16-17-18-19-20 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32
" 4 " 35-36
" 5 " 38-40-41-42-44-45-47-48
" 6 " 53-54-55-56-57-58-59-66-67-68-70
" 7 " 74-75-77-78-79
" 8 " 84-85
" 9 " 87-89
" 11 " 95-102-103
" 12 " 108-109-110
" 13 " 112-113-114
" 14 " 116-117-118-119-120 121-122-123-124-125-126-128-129-130-131-132-133-134-135-137-138
All. n. 1;2;2/ann.;9;9/pag.3;4,5;11;15;16;17;21;31;49;83

FORONI Antonio (falso nome di FORNI) Cap. 2 pag. 12
" 3 " 21-23-28
" 4 " 36
" 5 " 39
All. n. 3;4;5;6;7/pag.3,4,5,6;7/b,c;8;9/pag.2;11/pag.3,9,11,16;14;19;20;22;25;26;31

FOSCHINI avv. Nicola..... Cap. 7 pag. 78
All. n. 2;2/ann.;48;49

GAGGIOLO Luciano (falso nome di CRISTOFORETTI) Cap. 1 pag. 6
" 3 " 19-27
" 13 " 112
All. n. 1;2/ann.;9/pag.4; 11/pag.12,14,15;80

GALLUZZI Agostino (noto contrabbandiere romano) Cap. 5 pag. 46

GAMBINI N.

GANDOLINO Giacomo..... Cap. 3 pag. 28
All. n. 11/pag.10

GASTON (operazione di contrabbando) Cap. 6 pag. 61
" 7 " 76
All. n. 35;38

GATTI Vittorio (noto contrabbandiere) All. n. 8

GEORGES..... Cap. 5 pag. 47
" 6 " 63
All. n. 39;54;58;73

GIANNI..... Cap. 5 pag. 46
" 6 " 62
" 7 " 75-76
" 14 " 121-127-141
All. n. 39/ann.;41;45

GIGGETTO (VOZZA Luigi)..... Cap. 2 pag. 12
All. n. 3;4;11/pag.9

GIORGIO..... Cap. 5 pag. 44-45-46
" 6 " 56-61-63-64-65-66-67
" 7 " 75-76
" 8 " 83-84-85
" 9 " 88
" 10 " 92
" 11 " 98-99-102
" 12 " 106-109-110
" 14 " 117-121-122-123
All. n. 2/ann.;40;43;44;45; 51;61;63;65;66;68

GIULIANO Francesco (cognato di Vincenzo e Tommaso SPDARO) Cap. 3 pag. 26
All. n. 2/ann.;24

GLOBE IMPORT-EXPORT Genova (soc.inesistente coinvolta nel contrabbando commesso dalla M/n "Lister") All. n. 79;79/ann.

GOLDINI (vedasi COLDINI)

GOZAL Salomon (noto contrabbandiere francese) Cap. 2 pag. 11

GRAF J.H. ..... Cap.13 pag. 112
All. n. 2/ann.;81

GRATTACIELO (soprannome di CORDA Mario) Cap. 5 pag. 41

GRECO Salvatore..... Cap. 2 pag. 12
" 3 " 15-17-23-24-26-29-30-31-32
" 5 " 42-43-45
" 13 " 113
" 14 " 117-118-119-121-122 123-125-130-134-135
All. n. 6;7/pag.1,2,3;7/ann.D; 9/pag.3;11/pag.4,5,6,7; 13;15;16;20;27

GRIMALDI Emile (falso nome di FORNI) Cap. 3 pag. 18-24-29
" 4 " 35-36-37
" 6 " 54
" 7 " 77
" 13 " 114
" 14 " 116-121-131
All. n. 1;2;9/pag.3;11/pag.3, 4,13,14,15;31;34

GUEGUEN Jean..... All. n. 11/pag.10

HARLENE (vedasi ARLENE)...

HOTEL DU PROGRES..... Cap. 3 pag. 18
All. n. 10;11/pag.14,15

J.M.M. ..... Cap. 5 pag. 47-48
" 6 " 63
" 14 " 121-128

JUGOSPED..... Cap.13 pag. 113
All. n. 2/ann.;82

IANNUZZI Salvatore (falso nome di GRECO) All. n. 7/pag.3,7

IRAZU (nave contrabbandiera) Cap. 3 pag. 22

LAURO LARIOS Joan..... Cap. 5 pag. 41-42-47-48
" 6 " 53-57-58-61-62-65
" 7 " 73-75-76-77
" 8 " 83
" 10 " 93-94
" 11 " 100-102
" 14 " 121-126-136
All. n. 2;2/ann.;36;45;51;58;63;65;66;68

LEVERATTO Edilio..... Cap. 1 pag. 6
" 3 " 15-26-27-31-32
" 5 " 45
" 13 " 114
" 14 " 128-129-142

LEZZI Antonio G. ..... All. n. 11/pag.11

LINESHIP (indirizzo telegrafico dell'OOST ATLANTIC LIJNE)

LINO (figlio di FORNI)..... Cap. 3 pag. 20
All. n. 22

LISTER (nave contrabbandiera sequestrata a Genova) All. n. 79/ann.

LUCANIA Salvatore (detto Luky Luciano) Cap. 3 pag. 16

LUISITO ..... Cap. 2 pag. 12

LULU' (soprannome di BORDIGA Giovanni) Cap. 3 pag. 30
" 5 " 42-43-44
" 7 " 79
" 14 " 117-121
All. n. 2/ann.;9/pag.2;11/pag.4,8;15;16;22;33

LUNA ..... Cap. 6 pag. 65-66
" 11 " 99-100-102
" 14 " 122-123-128-139
All. n. 43;63;65;66;68

LUNGO (soprannome di CORDA Mario) Cap. 5 pag. 40-41
" 6 " 65-66
" 11 " 97-98-99-101-102
" 14 " 118-121-122-123
All. n. 43;44;61;63;65;70

LUKY Luciano (vedasi LUCANIA)

MAMIANI Angelo..... Cap. 3 pag. 27
All. n. 11/pag.9;84

MANCINO Rosario..... Cap. 3 pag. 16-20
All. n. 9/pag.1;11/pag.1,2,5

MANOLO (vedasi anche CAUFIELD) Cap. 3 pag. 23-30
" 5 " 42
" 6 " 62
" 7 " 75-76
" 9 " 89
" 14 " 121

MARESCA Antonio (o MARESCO) All. n. 11/pag.11;26

MARIO o MARIETTO (CORDA Mario) Cap. 5 pag. 40-41
" 11 " 101
All. n. 43;66;68

MARTINEZ Daniele..... Cap. 5 pag. 43
" 12 " 108
All. n. 72;79;79/ann.

MASINO..... Cap. 5 pag. 47
" 6 " 60-62-63-66-68
" 9 " 87-88-89-90-91
" 10 " 92
" 12 " 109-110
" 14 " 121-123-125-126-127-128-140
All. n. 2/ann.;35;39;40;41;42;43;53;54;73;74

MAX ..... All. n. 22

MAZZARELLA ..... Cap. 5 pag. 47
" 6 " 63
" 14 " 121-128
All. n. 39;54;58

MELLUL Esther..... Cap. 7 pag. 77-78
All. n. 2/ann.;47;48;49

MELICONI Serafino (procuratore della W.T.C.) Cap. 3 pag. 24
" 6 " 58
All. n. 23

MERAVIGLI (Agenzia di cambio) Cap.13 pag. 112

MIRABELLA Giuseppe..... All. n. 1

MOGANO ..... Cap. 5 pag.47
" 6 " 65-66
" 11 " 99-102
" 14 " 122-123-128-139

MOLINARI Dario(agente di cambio dell'Ag.F S. Meravigli di Milano) " 13 " 112
All. n. 81

MOLINELLI Pascal (noto contrabb.francese) Cap. 2 pag.11
" 3 " 22

MONACO avv. Guido..... Cap.13 pag.113
All. n. 81

MONTALBETTI Mario(noto contrabbandiere del varesotto) Cap.13 pag.114
All. n. 2/ann.;11/pag.14,15; 82

NADIA (nave contrabbandiera) Cap.12 pag.105-106
All. n. 2/ann.;72

NEGRI Mario..... All. n. 17

NOVARA (uguale NAPOLI)..... Cap. 5 pag.48
" 7 " 75-76-77

NUOVO MEZZO(nave contrabb.) Cap.12 pag.105-106

OLD STAR (nave contrabb.) Cap.12 " 105-106
All. n. 2/ann.;73

OLIVIERI Giuseppe(noto contrabb.genovese) Cap.13 pag.114
All. n. 2/ann.;11/pag.14,15; 82

OOST ATLANTIC L.N.V.(soc.di armamento e nav.di Rotterdam) Cap.12 pag.108
All. n. 2/ann.;72;77;78

OPERAZIONE "FASULLA"..... All. n. 42

OSTERLI ..... Cap. 3 pag.25
" 6 " 58
All. n. 23

PAPPALARDO Ugo..... All. n. 29

PARMA..... Cap. 5 pag.47
All. n. 2;37

PATERLINI Emilio e Pietro (noti contrabbandieri milanesi) All. n. 11/pag.9

PEREZ A. & C.(spedizionieri di Catania) All. n. 78

PIETRI Pascal Antoine (falso nome di FORNI) All. n. 1;9/pag.3

PIETRO..... Cap. 5 pag. 46
" 6 " 57-60-62-63-68
" 10 " 92-93
" 14 " 121-125-126-127-141
All. n. 2/ann.;38;39;40;41;44;58;59;68;70;73;74

PIPPO..... Cap. 5 pag. 47
" 6 " 65-66
" 11 " 99-102
" 14 " 122-123-128-139
All. n. 43;44;63;65;66

PITTALUGA Giovanni (noto con trabb.genovese) Cap. 5 pag. 39-46-47
All. n. 30

POLLASTRO 1° (operazione di contrabbando) Cap. 6 pag. 64
" 11 " 95
All. n. 37;38;41;73

POLLASTRO 2° (operazione di contrabbando) Cap. 6 pag. 64
" 11 " 99-100
All. n. 2/ann.;35;38;41;63;65;73

PRATICO Georges (falso nome di FORNI) Cap. 5 pag. 47
" 6 " 63
All. n. 39;58

QUATTRINI Paolo..... Cap. 3 pag. 31
" 7 " 79
All. n. 1;9/pag.3;11/pag.3,4,8;17;21;31

RAGAZZI..... Cap. 6 pag. 65-66
" 11 " 97-98-99
" 12 " 109-110
" 14 " 122-123-128-140
All. n. 61;73

RAIMONDI..... All. n. 9/pag.2,3,4;11/pag.3,4,7,12,15

RIDONDELLI Mario (noto con-trabb.genovese,genero di FORNI) Cap. 3 pag. 18-21-26-27-29
" 5 " 45
" 8 " 84-85
All. n. 9/pag.2;11/pag.2,13;16;84

ROSITA..... Cap. 5 pag. 42-44
All. n. 13;39/ann.

ROVA MARTIRE - ROTTERDAM All. n. 79/ann.

SAINT PAUL DE VENCE..... Cap.13 pag. 114

SANTILLO Vincenzo (noto con trabb.napoletano, deceduto) Cap. 2 pag. 12
" 3 " 28
All. n. 3;4

SEGOVIA..... Cap. 5 pag. 47
All. n. 2;37

SERRANO VIDONDO Maria Natividad Cap. 1 pag. 6
" 3 " 15-23-24-29-30-31
" 5 " 39-43-44
" 13 " 113
All. n. 6;7/pag.4,5,6,7/d,e; 9/pag.1,3;11/pag.11; 15;16

SESTRI S.A. PANAMENSE.....All. n. 78

S.I.O.(Soc.It.Orientale)... Cap.13 pag. 114
All. n. 2/ann.;82

SIRIUS (nave)..... Cap.12 pag. 106

SOENDA (nave)..... Cap.12 " 106

SORCI Antonio..... Cap. 3 pag. 16

SPADARO Tommaso (noto contrabb.palermitano) All. n. 85

SPADARO Vincenzo(noto contrabb.palermitano) Cap. 2 pag. 12
" 3 " 17-22-25-26-30
All. n. 6;7/pag.3;7/d;9/pag.2; 11/pag.7;16

STEVO - ESTEBU (soprannome di GRECO Salvatore) Cap. 3 pag. 23-24-26-29-30
" 5 " 39-42-43
" 14 " 117-123
All. n. 7/pag.7;11/pag.6, 10,11;16;20;26;72;73

STIENSTRA (funzionario della OOST ATLANTIC LIjNE) All. n. 77

STORTO..... Cap. 5 pag. 47
All. n. 44;61

SUPER o SUPER MARKET..... Cap. 5 pag. 48
" 6 " 56-57-66
" 8 " 83-
" 11 " 100-102
" 14 " 121-122-123-128-139
All. n. 36;38;43;44;45;51;
63;65

THOMANN..... All. n. 23

TIEFENTHALER W.H. ..... Cap. 3 pag. 24
All. n. 2/ann.;23

TITO (soprannome di GRECO) Cap. 3 pag. 26
" 5 " 42-43-45-46
" 6 " 61-63-64-65-66-67
" 7 " 75-76
" 8 " 83-84
" 9 " 88
" 10 " 92
" 11 " 98-102
" 12 " 106-109-110
" 14 " 117- 121-122-123
All. n. 2/ann.;22;35;41;43;
44;45;51;54;61;63;
65;66; 72;75

TODARO (soc.p.a.f.lli TODARO Ag.marittima) Cap.12 pag. 108
All. n. 77;78

TOMPARIS..... Cap.13 pag. 114
All. n. 2/ann.;82

TONI (soprannome di FORNI) Cap. 3 pag. 28-29
" 4 " 36
" 5 " 38-39-45-46-47
" 6 " 56-57-61-63-64-65-
66-67
" 7 " 75-76
" 8 " 83-84
" 9 " 88
" 10 " 92
" 11 " 98-99-102
" 12 " 106-108-110
" 14 " 117-121-122-123
All. n. 9/pag.3;11/pag.10,
11;26;30/pag.3;39/
ann.;40;43;44;45;51;
54;58;61;63;65;66;
68;72;73

TUXEDO LTD..... Cap.13 pag. 112

VAGONE 1°(operazione di contrabbando) Cap. 6 pag. 58-64-65-68
" 11 " 95-96-99-100-102
" 14 " 125-126-128-140
All. n. 2/ann.;44;61

VAGONE 2°(operazione di contrabbando) Cap. 6 pag. 58-64-65-69
" 11 " 96-99-103
" 14 " 126-128-138-139-140
All. n. 44

VAGONE 3°(operazione di contrabbando) Cap. 6 pag. 69
" 11 " 103
All. n. 2/ann.

VELENO (soprannome di BORDIGA Giovanni) Cap. 3 pag. 22
" 4 " 36
" 5 " 43-44-45-46
" 6 " 61-63
" 7 " 75-79
" 8 " 83-84
" 9 " 88
" 10 " 92-94
" 11 " 101
" 14 " 117-121
All. n. 2/ann.;12;39;39/ann.;41;45;54

VELOCE (operazione di contrabbando) Cap. 5 pag. 48
" 6 " 56-57-60-62-66-68
" 7 " 73-74-75-76-77-79
" 10 " 92
" 14 " 123-125-126-127-139-141

VICTORY (F.lli)..... All. n. 11/pag.4,5,10;25

VINCENZO (nome di SANTILLO) Cap. 2 pag. 12

VINCILEONE..... Cap. 3 pag. 33
" 15 " 145

VOZZA Luigi (noto contrabbandiere napoletano) Cap. 2 pag. 12
" 3 " 28
All. n. 11/pag.9

WEITNAUER Adolf (titolare della W.T.C.) Cap. 3 pag. 18-24
" 6 " 53-54-55-56-57
" 9 " 89
" 11 " 101
" 12 " 110
" 14 " 120-126-127-133-138
All. n. 2/ann.;23

WEITNAUER TRADING COMPANY..	Cap.	3	pag. 18-24
	"	6	" 53-54-55-56-57
	"	9	" 89
	"	11	" 101
	"	12	" 110
	"	14	" 120-126-127-133-138
	All.		n. 2;2/ann.;34
WITAG (soc.di spedizione di Basilea)	Cap.	3	pag. 25
	"	6	" 58
	All.		n. 2/ann.;23
ZAMORRA (operazione di contrabbando)	Cap.	3	pag. 27
	"	5	" 48
	"	6	" 57-60-61-62-63-68
	"	7	" 74-76
	"	8	" 82-83-84-85
	"	10	" 92
	"	14	" 125-126-128-140
	All.		n. 2/ann.;33;36;37;38;39;40;41;44;50;51
ZEPHIRIT (nave contrabbandiera affondata a Napoli il 2.5.63)	Cap.	2	pag. 11-12
	"	3	" 28
	All.		n. 11/pag.9.

-_-_-_-_-

PAGINA BIANCA

INDICE DEI NOMI(*)

(*) Dall'indice sono rimasti esclusi taluni nomi e cognomi che non è stato possibile individuare a causa della pessima grafia con cui sono stati indicati o della illeggibilità di talune pagine (cfr. pagg. 458-459 e 566-597). (N.d.r.)

PAGINA BIANCA

A

ABATE (o ABBATE) Francesca in RIMI, 108 e *passim*
ACCIAVATTI (o ACCIAVOTTI) Giuseppe, 418 e *passim*
ADAMO Antonio, 1045
ADAMO Giuseppe, 34 e *passim*
ADRAGNA Francesca in DI BETTA, 7
ADRAGNA Rosalia, 56
ADRINIS Giorgio, 409
AFFINITO Francesco, 993
AFFINITO Giovanni, 41 e *passim*
AGNELLO Gioacchino, 647 e *passim*
AGNELLO Vincenzo, 56
«AGOSTO», *vedi*: GALLUZZI Agostino
AGUILAR (o AQUILANO) DEL VALLE Alberto, 1035 e *passim*
ALAIMO Gaetano, 316 e *passim*
ALBANESE, 395
ALBANESE Giuseppe, XXII e *passim*
ALBANO (gli), 363
ALBANO Domenico, 314 e *passim*
ALBANO Giuseppe, 314
ALCAMO Ignazio, 55
ALES Mario, 804 e *passim*
ALESTRA Gaetano, XVII
ALIOTTA, XXI
ALIQUÒ Vittorio, 697 e *passim*, 746 e *passim*
ALLONAS Jean, *alias* «Blond», 835 e *passim*
ALMERICO Pasquale, XXVII
ALONGI Anna in MILAZZO, 8
ALÙ (barone), 339 e *passim*
AMARI Vito, 601 e *passim*
AMATO Angiolina in COLLI, 489
AMATO Antonina (o Antonietta) in COLLI, 414 e *passim*
AMATO Francesco, 145 e *passim*
AMOROSO Adriana, XXVI
ANGELINI Maria Elena, 409
«ANDRES» *vedi*: GALEA Andres
ANGELOPULOS, 858 e *passim*
ARCOLEO Paolo, 34
ARTALE Salvatore, 145 e *passim*
ASSENNATO Mario, 712
ATTAGUILE Angela, *vedi*: PERROTTA Angela in ATTAGUILE
ATTAGUILE Antonino, 1073
ATTAGUILE Giovanni, 856 e *passim*
AUTERI (o AUTIERI) Filippa, *vedi*: LERCARA Filippa in AUTERI (o AUTIERI)
AUTERI (o AUTIERI) Giuseppe, 8
AUTERI (o AUTIERI) Pietro, 8 e *passim*
AVANZATO Anna in SCOPELLITI, 651
AVELLONE, 752 e *passim*
AVELLONE E., 357 e *passim*
AZERRAF Albert Paul, *vedi*: FORNI Elio
AZZARO, 714

B

BAAMONDE Andres, 1133
BAAMONDE J. Ramon, 1133
BAAMONDE Manuel, 1133
BAAMONDE Tomas, 1133
BADALAMENTI Cesare, 145 e *passim*
BADALAMENTI Emanuele, 145 e *passim*
BADALAMENTI Gaetano, 145 e *passim*
BAGARELLA Arcangelo, 7 e *passim*
BAGARELLA Calogero, XXIII, 12
BAGARELLA Giuseppe, 7
BAGARELLA Matilde, *vedi*: LEVANTE Matilde in BAGARELLA
BAIAMONTE Angelo, 847 e *passim*
BALDELLI, 398
BALDO Gino, 323 e *passim*
BALDO Giovanni, 314
BALDO Salvatore, 331
BALDONESCHI Francesco, *vedi*: CRISTOFORETTI Giuseppe
BALDONESCHI Matilde in BORDIGA, 834 e *passim*
BARBAGALLO Rosario, XX
BARDELLI Palmira in PITTALUGA, 1078
BARLETTA Francesco, 609 e *passim*
BARLETTA Maria in BELLAVIA, 660
BARONE Pasqualino, 451 e *passim*
BARRECCHIA Guido, 1017
BARTOLOMEO Antonino, XXVII
BASTA R., 96 e *passim*
BATTAGLIA Carmelo, XVI
BATTAGLIA Rosalia in GUGLIELMINO, 370
BATTAGLIA Serafina in LUPO, 320 e *passim*, 752 e *passim*
BAUDO Felice, 691

BAUDO Roberto, 691 e *passim*
BAZAN Carlo, 717, 741 e *passim*
BECHERINI Giorgio, 311
BELLAVIA Francesco, 418 e *passim*
BELLAVIA Giovanni, 660
BELLAVIA Maria, *vedi*: BARLETTA Maria in BELLAVIA
BELLAVISTA Girolamo (o Gerolamo), 694 e *passim*, 729 e *passim*
BELLOCCHI Antonio, 311 e *passim*
BELLUSCI G., 993
BERGESIO Mario, 98 e *passim*
BERGEZ Henry, 914 e *passim*
BERIRO Moses, 1014
BERNABEI, 380
BERTOLA Ermenegildo, XXVIII
BERTOLINO Giuseppe, 719 e *passim*, 747
BERTONATI Antonio, 731 e *passim*
BEVIVINO Tommaso, XVII, 703, 756 e *passim*
BIANCHINI, 800
BIOLCATI Vincenzo, 1082 e *passim*
BIRTONE Antonino, 7 e *passim*
BIRTONE Biagio, 7
BIRTONE Maria, *vedi*: MAIURI Maria in BIRTONE
BLANDA Gaspare, 39 e *passim*
«BLOND», *vedi*: ALLONAS Jean
BOFFI Sergio, XXVI
BOLTRI Fedele, 1075
BONELLI Ongaro, 1135
BONOMO Stefano, 56
BONTÀ (o BONTATE o BONTADE) Paolo, 353 e *passim*
BONVENTRE Giovanni, 145 e *passim*
BONVENTRE John, 713
BORDIGA Gilda (detta Rosita), *vedi*: BURLANDO Gilda (detta Rosita) in BORDIGA
BORDIGA (o BORDIGO) Giovanni, *alias*: «Calvi Angelo» o «Veleno» o «Lulù» o «Giovanni», 834 e *passim*
BORDIGA Matilde, *vedi*: BALDONESCHI Matilde in BORDIGA
BORDIGA Stefano, 834 e *passim*
BORDIGA Virgilio, *vedi*: CORDA Mario
BORDINO Calogera in VITICCHIÈ, 658
BORDINO Rosa in FARRUGGIO, 654
BORDINO Salvatore, 508 e *passim*
BOSSI Ugo, XXVI
BOUCHARA (o BUCHARA) Georges, 844
BRACCI Arnaldo, 1058 e *passim*
BROCCHETTI Marcello, XXVII
BROGLIO Mario, 1078
BRONTE Francesco, 314
BRUNO Alfredo, 856 e *passim*
BRUNO Antonino, 56 e *passim*
BUCCAFUSCA Antonino, 905 e *passim*
BURLANDO Attilio, 875 e *passim*
BURLANDO Elsa, *vedi*: GIUDICELLI Elsa in BURLANDO
BURLANDO Gilda (detta Rosita) in BORDIGA, 875 e *passim*
BUSCETTA Tommaso, 145 e *passim*, 712
BUTTAFUOCO, 693 e *passim*, 733 e *passim*
BUTERA Calogero, 145 e *passim*

C

CACACE, XVIII
CALABRESI, 740
CALDERONI Mario, 941 e *passim*
CALLÀ, 99 e *passim*
CALVI Angelo, *vedi*: BORDIGA Giovanni e CORDA Mario
CALVI Angelo, detto «Adriano», 872
CAMIGLIERI Giuseppe, 1078
CAMPAGNOLO Nicola, 476
CANALE Anna, *vedi*: MOSCA Anna in CANALE
CANALE Antonino, 15
CANALE Castrenze, 8 e *passim*
CANALE Girolamo, 8 e *passim*
CANALE Giuseppe, 15
CANCELLIERI Leopoldo, 145 e *passim*
CANDA Antonina, *vedi*: RIZZO Antonina in CANDA
CANDA Carmelo, 537
CANDA Giuseppe, 465
CANDA (o CANTA) Salvatore, 418 e *passim*
CANEBA Salvatore, XXI
CANEPA Mario, 691 e *passim*
CANNELLA Giuseppe, *soprannominato* «Don Peppino», 5 e *passim*
CANNELLA Michele, 5
CANNELLA Tommasa, *vedi*: GRISTINA Tommasa in CANNELLA
CANNOSA (o CANNOVA) Giovanni, 326 e *passim*
CANZONERI Bernardo, (o Dino), 7 e *passim*
CANZONERI Caterina in DAZZÒ, 7
CANZONERI Domenica in CANZONERI, 6
CANZONERI Francesca, *vedi*: COMPARETTO Francesca in CANZONERI
CANZONERI Gaetano, 28
CANZONERI Giorgio, 6 e *passim*
CANZONERI Giuseppa, 14
CANZONERI Leonarda in MARRETTA, 5
CANZONERI Maurizio, 50 e *passim*
CANZONERI Pietro, 6 e *passim*
CANZONERI Rosa, 41
CANZONERI Vincenzo, 7
«CAPITANO» (certo), 876
CAPITANO Antonio, 607 e *passim*
CAPIZZI Gaetano, 41
CAPPATO, 796
CAPRA Ignazia in TRONCALE, 6
CARINI Gaetano, XIX
CARINI Giuseppe, XIX
CARLINO, 41
CARLO (certo), 835 e *passim*
CARLOS (certo), 1036
CARINELLI Armando, 1078 e *passim*
CARNEVALE Salvatore, XXVI, 792
CAROLLO Michele, 314 e *passim*
CARRARO Luigi, V e *passim*, X e *passim*, 687 e *passim*, 729
CARUSO Antonino, XXVIII

CARUSO Bruno, XXVII, XXXI, 691 e *passim*, 727 e *passim*
CASCIÀ Angelo, 450 e *passim*
CASCIÀ Carmela, *vedi*: SICILIA Carmela in CASCIÀ
CASCIÀ Rosalia, *vedi*: MONTEROSSO Rosalia in CASCIÀ
CASCIÀ Salvatore (o Tito), 417 e *passim*
CASELLA Domenico, XXVI
CASOCAVALLO Filippo, 311 e *passim*
CASSARÀ Pietro, 314, 804 e *passim*
CASTELLI Giovanni, 8
CASTELLI Margherita, *vedi*: PROVENZANO Margherita in CASTELLI
CASTELLI Michele, 8 e *passim*
CASTELLO Iolanda in CRISTOFORETTI, 834 e *passim*
CASTELLUCCI Antonino, 409
CASTIGLIONE Calogero, XV
CASTRONOVO Vincenza in MONTEROSSO, 454 e *passim*
CATALANO, XVIII
CATANESE Giuseppe, 557
CATANIA Giuseppe, 656
CATANIA Maria, *vedi*: SAMBITO Maria in CATANIA
CATANIA Pasquale, 418 e *passim*
CATTANEI Francesco, 92 e *passim*, 410
CAUFIELD Manolo, 835 e *passim*
CAVATAIO, 712
CENTINEO Gaspare, XXIV
CHIEPPA Giuseppe, 1080
CHILANTI Felice, 691 e *passim*, 729 e *passim*
CIANCIA, 64
CIANCHETTI, 65
CIANCIMINO Vito, XIX e *passim*, 693 e *passim*, 729 e *passim*
CICCOTTI Raffaele, 148 e *passim*
CIFARELLI Michele, 136 e *passim*
CIMAGALLI Dino, 145 e *passim*
CIPOLLA Giuseppe, 423
CIPROTTI Nazzareno, 838 e *passim*
CLEMENTE Pietra in FALZONE, 538
COCO, 145 e *passim*
COGLIANDRO Demetrio, 41 e *passim*
COGLITORE Concetta, 41 e *passim*
COHEN Elias, 1035
COLAJANNI Napoleone, 703
COLDINI Aldo *vedi*: GRECO Salvatore
COLLI Angiolina, *vedi*: AMATO Angiolina in COLLI
COLLI Antonina (o Antonietta), vedi: AMATO Antonina (o Antonietta) in COLLI
COLLI Calogero, 658
COLLI Giovanna, *vedi*: MONTEROSSO Giovanna in COLLI
COLLI Giuseppe, 414 e *passim*
COLLI Maria, *vedi*: MONTEROSSO Maria in COLLI
COLLI Salvatore, XXVII, XXXI, 411 e *passim*
COLLURA Antonino, XIX
COLLURA Salvatore, 19 e *passim*
COLOMBO, 263 e *passim*, 713
COMAJANNI Calogero, XXIII, 791
«COMMENDATORE» (certo), 834
COMPARETTO Antonino, 6 e *passim*
COMPARETTO Carmela, *vedi*: SEIDITA Carmela in COMPARETTO
COMPARETTO Carmelo, 8
COMPARETTO Filippo, 8 e *passim*
COMPARETTO Francesca in CANZONERI, 7
COMPARETTO Leonardo, 6
COMPARETTO Maria, *vedi*: SINATRA Maria in COMPARETTO
CONCILIO Angelo, 614 e *passim*
CONFORTI Virgilio, 41 e *passim*
CONIGLIO Crocifissa, *vedi*: LERCARA Crocifissa in CONIGLIO
CONIGLIO Pasquale, 8 e *passim*
CONIGLIO Salvatore, 8
CONSOLI Giovanni, 41
CONTE, 384
CONTI Antonio, 1142
CONTORNO Antonino, 314 e *passim*
COPPOLA Domenico, detto «Mimmo», 145 e *passim*
COPPOLA Francesco Paolo, *alias*: «Frank Coppola, XXII e *passim*, 145 e *passim*, 711 e *passim*
CORDA Antonietta, *vedi*: DAPELLO Antonietta in CORDA
CORDA Antonio, 834 e *passim*
CORDA Mario, *alias*: «Calvi Angelo» o «Grattacielo» o «Il lungo» o «Mario» o «Marietto», 834 e *passim*
CORDA Virgilio, 996 e *passim*
CORRADO (i) (di Baucina), 363
CORRADO Alberto, 1076
CORRADO Ciro, 325 e *passim*
CORRADO Giuseppe, 311 e *passim*
CORRADO Maria, *vedi*: PORRAZZO Maria in CORRADO
CORRADO Matteo, 323 e *passim*
CORRADO Rosa in LUPO LEALE, 322 e *passim*
CORRADO Salvatore, 325
CORRADO Simona, *vedi*: PRAVATÀ Simona in CORRADO
CORRADO Vincenzo fu Matteo, 311 e *passim*
CORRADO Vincenzo di Vincenzo, 314 e *passim*
CORRAO Ludovico, 192 e *passim*
CORRIERE Rosario, XVII
CORSO Giuseppe, XXVII
COSENTINO Angelo, XXVII
COSSIGA Francesco, V
COSTANTINO Benedetto, 312 e *passim*
COSTANTINO Damiano, detto «Mimì», 312 e *passim*
COSTANTINO Maria, *vedi*: REGINA Maria in COSTANTINO
COTUGNO Isidoro, 1079
CRESPO Rafael, 1133
CRISTALLO A., 138 e *passim*
CRISTOFORETTI Giuseppe, *alias*: «Giorgio» o «Pino», 834 e *passim*
CRISTOFORETTI Iolanda, *vedi*: CASTELLO Iolanda in CRISTOFORETTI
CRISTOFORETTI Mario, 834 e *passim*
CUCCHIARA Giuseppe, XXVI
CURTO Alfredo, 731

CUSUMANO Anna in RIMI, 108 e *passim*
CUTRONA Antonino, 41
CUTRONA Bernardo, 41

D

D. R. (certo), 880
DAFANO, 96 e *passim*
D'AGNOLO Mario, XXVI
D'AGOSTINO Sebastiano, 697 e *passim*, 746 e *passim*
DALLA CHIESA Carlo Alberto, 693 e *passim*, 746 e *passim*
DAMIANI, 701
DAMIANO (o DAMIANI) Giuseppa, 20 e *passim*
DAMIANO Leonardo, 41 e *passim*
DAMIANO Pietro, 41 e *passim*
D'AMORE Antonino, 314
D'ANGELO, 64
DANIELE (certo), 876
DAPELLO Antonietta in CORDA, 834 e *passim*
DAPUETO, 1035
D'ARPA (f.lli), XVIII
D'ARRIGO (i), 363
D'ARRIGO Gioacchino, *alias*: «'U colonnello», 323 e *passim*
D'ARRIGO Giuseppe, 323 e *passim*
DAVÌ Gaetana, *vedi*: FORESTIERI Gaetana in DAVÌ
DAVÌ Pietro, 145 e *passim*, 849
DAZZÒ Caterina, *vedi*: CANZONERI Caterina in DAZZÒ
DAZZÒ Gaspare, 7
DAZZÒ Rosario, 7 e *passim*
DE ANGELIS Giovanni, 99 e *passim*
DE BELLIS, 100 e *passim*
DE FRANCESCO, 71
DE FRANCESCO Emanuele, 41
DEL BENE Federico, 56
DELLA BRIOTTA, 714
DELL'ANDRO Renato, 96 e *passim*
DE LUCA Ferdinando, 976
DE LUCA Mario, 689 e *passim*
DE MAGISTRIS Decio, 493
DE MAIO, 191 e *passim*
DE MAURO Mauro, XXVIII, 692 e *passim*, 732 e *passim*
DEMITRY Alfonso, 993
DEMITRY Anna, *vedi*: VITOLO Anna in DEMITRY
DEMITRY Eliseo, 993
DE VINCENTIIS Cesidio, 910 e *passim*
DI BELLA Giovanni, XXVI
DI BENEDETTO, Guglielmo, XX
DI BETTA Carmelo, 7 e *passim*
DI BETTA Francesca, *vedi*: ADRAGNA Francesca in DI BETTA
DI BETTA Leoluca, 7
DI BIANCO, 797
DI BLASI Ferdinando Umberto, XVI
DI BLASI Vincenzo, 650
DI CARA, XX
DI CARLO Vincenzo, XXVII
DI CARO (o DA CARO o DI CARLO) Carmela ved. MONTEROSSO, 417 e *passim*
DI CARO Carmelo, 418
DI CARO Damiano, 450 e *passim*
DI CARO Filippo, 465 e *passim*
DI CARO Vincenza, *vedi*: DI MAGGIO Vincenza in DI CARO
DIEGO (certo), 835 e *passim*
DIELA Lucia, 41 e *passim*
DI FALCO Angelo, 466
DI FIORE Rosa in SPINA, 312
DI FRISCO Caterina, *vedi*: ORLANDO Caterina in DI FRISCO
DI FRISCO Francesco, 6
DI FRISCO Vito, 6 e *passim*
DI MAGGIO Calogero, 145 e *passim*
DI MAGGIO Rosario, 145 e *passim*
DI MAGGIO Vincenza in DI CARO, 450 e *passim*
DI MAIO, 318
DI MARIA Grazia, 409
DI MICELI Giovanna in GAGLIANO, 6
DI PAOLA Nicola, XX
DI PATTI Giuseppe, XIX
DI PIETRO Sergio, 873 e *passim*
DI PISA Calcedonio, 145 e *passim*
DI QUATTRO Giorgio, 141 e *passim*
DI SIMONE Antonino, 7
DI SIMONE Giacinta, *vedi*: SCIACCHITANO Giacinta in DI SIMONE
DI SIMONE Salvatore, 7 e *passim*
DI VOTO Giobatta (o Gio Batta), 860 e *passim*
DOLCI, 796
D'ONOFRIO Vincenzo, 1076
DOROZNAK M., 946 e *passim*
DOTO Giuseppe, *alias*: «Joe Adonis», XXVI
DURAN, 946 e *passim*
DUTSCHMAN Louis jr. 1136

E

EGRET Antonio, 1011
EGRET Maria, 1011
EGRET Michel (o Jacque Rene) *vedi*: FORNI Elio
EGRET Virgilio, 1034
ELKAN Giovanni, 712
ELLE Henry, 856
ELMI Franco *vedi*: FORNI Elio
ERNA, 1079
ESPOSITO Luigi (o Luisito), 993 e *passim*

F

FAGONE Salvatore (o Salvino), XXI
FALCIAI Marcello, 844 e *passim*
FALGAS Gerardo, 1131
FALZONE Calogero jr., 418 e *passim*
FALZONE Calogero sr., 538 e *passim*
FALZONE Pietra, *vedi*: CLEMENTE Pietra in FALZONE
FANFANI Amintore, V
FARACE Gaspare, 554
FARCITO, 64
FARINA Emile *vedi*: FORNI Elio
FARRUGGIO (o FARRUGGIA) Giuseppe, 418 e *passim*
FARRUGGIO Maria in FARRUGGIO, 557
FARRUGGIO Nazzareno, 557
FARRUGGIO Paolo, 654
FARRUGGIO Pietro, 557
FARRUGGIO Rosa, *vedi*: BORDINO Rosa in FARRUGGIO
FEDELE Alberta, 41
FELIX Mario, 852 e *passim*
FERNANDO (certo), 834 e *passim*
FERRARA Giulia in PECORARO, 5
FERRARA Vincenza in LOMBARDO, 5
FERRAROTTI, IX e *passim*
FERROTTI Francesco, 56 e *passim*, 427 e *passim*
FICARRA Filippo, 788
FIDORA Etrio Romano, XXVII, XXXI, 691 e *passim*, 727 e *passim*
FIORE Rosa, 857 e *passim*
FOLINO, 96 e *passim*
FOLLIERI Mario, X
FONTANA Carmelo, 319
FONTANESI Mario, 99 e *passim*
FONTI Antonino, 319 e *passim*
FORESTIERI Gaetana in DAVÌ, 849
FORLANI Anna, 311
FORNI Carla, *vedi*: GRAZZINI Carla in FORNI
FORNI Elio *alias*: «Tony», o «Foroni Antonio», o «Egret Michael» o «Grimaldi» o «Elmi Franco» o «Quattrini Paolo» o «Azerraf Albert Paul» o «Pietri Pascal Antoine» o «Farina Emile», XXVII, XXXI, 831 e *passim*
FORNI Emilio, 833 e *passim*
FORNI Lino, 853 e *passim*
FORNI Maria, *vedi*: RE Maria in FORNI
FORNI Maria, *vedi*: STORACE Maria in FORNI
FORNI Mariangela (o Maria) in RIDONDELLI, 979 e *passim*
FORNI-LAURO-FERNANDO (gruppo), 886 e *passim*
FORONI (o FURONI) Antonio, *vedi*: FORNI Elio
FOSCHINI Nicola, 911 e *passim*
FOSSATI, 64
FOTI Giovanni, 442 e *passim*
FOTI Giuseppe, XX
FRANCESE Adolfo, 1034
FRANCHETTI, 701
FRANGIPANE Alfonso, 552
FREDIANI Franco, 1073
FUCARINO Agnese, 18 e *passim*
FUCARINO Diego, XXVII, XXXI, 3 e *passim*
FUCARINO Felice, 20 e *passim*
FUCARINO Felicia, *vedi*: MARINO (O MARNIO) Felicia in FUCARINO
FUCARINO Francesco, 19 e *passim*
FUCARINO Giacomo, 41
FUCARINO Giorgio, 18 e *passim*
FUCARINO Giuseppe, 20 e *passim*
FUCARINO Salvatore, 41
FURLANO, 64

G

GAGGIOLO Luciano, *vedi*: CRISTOFORETTI Giuseppe
GAGLIANO Angelo, 6
GAGLIANO Giovanna, *vedi*: DI MICELI Giovanna in GAGLIANO
GAGLIANO Salvatore, 6 e *passim*
GALANTE Giacomo, 691 e *passim*
GALEA Andres, *alias*: «Andres» 835 e *passim*
GALLESIO-PIUMA Giulio, 731 e *passim*
GALLUZZI Agostino, *alias*: «Agosto», 835 e *passim*
GAMBINI M., 946
GAMBINO Bernardo, 97 e *passim*
GANCI Antonino, 827
GANDALINO Giacomo, 861 e *passim*
GANDOLFO (o GALDOLFO) Gaetano, *alias*: «Tano 'a Marinara», 317 e *passim*
GANDOLFO (o GALDOLFO) Giovanni, 319 e *passim*
GARBARINO Erminia in LEVERATTO, 835 e *passim*
GAROFALO Amalia, *vedi*: VIDDINO Amalia in GAROFALO
GAROFALO Giuseppe Pietro Liborio Concetto, 7 e *passim*
GAROFALO Frank (o Francesco), 711 e *passim*, 782 e *passim*
GAROFALO Lorenzo, 7
GATTI Vittorio, 1017
GAVA, 103 e *passim*
GENCO RUSSO Giuseppe, XV, XXII, 145 e *passim*, 711
GEORGE (o GEORGES) (certo), 880 e *passim*
GIABBANELLI Renato, XX
GIALLOMBARDO Salvatore, 145 e *passim*
GIANGRECO Agata, 320 e *passim*
GIANGRECO Antonino, 319 e *passim*
GIANGRECO Giovanni, 109 e *passim*
«GIANNI» *vedi*: PITTALUGA Giovanni
GIANNUZZI Carlo, V, VII
GIOÈ IMPERIALE Filippo (non Joe Imperiali), 711
GIOIA Giovanni, 694 e *passim*, 729 e *passim*
GIORDANO G. Battista, 314
GIORGIO *vedi*: CRISTOFORETTI Giuseppe
GIOVAGNOLI Artemio, 311
GIOVANNINI, 800
GIOVANNONE Americo, 1073

GIRGENTI Caterina, *vedi*: RAGUSA Caterina in GIRGENTI
GIRGENTI Pasquale, 6
GIRGENTI Salvatore, 6 e *passim*
GIUDICELLI Elsa in BURLANDO, 875 e *passim*
GIUDICELLO Vincenzo, XXVII
GIULIANO (banda), 325
GIULIANO Francesco, 859 e *passim*
GIUNTA Salvatore, 314
GOZAL Salomon, 844
GRAF J.H., 945 e *passim*
GRANADOS Michael, 1000
GRASSADONIO (o GRASSADONIA) Giuseppe, 48 e *passim*
GRASSELLI, 249
GRAZIOSI Marcello, 1080
GRAZZINI Carla in FORNI, 1019
GRBIC Katica, 1079
GRECO Antonia in GRECO, 834 e *passim*
GRECO Carmela, 41
GRECO Francesca in VALLONE, 312
GRECO Giuseppe, 996
GRECO Paolo, 145 e *passim*
GRECO Pietro, 834 e *passim*
GRECO Salvatore (n. 12-5-1924) *alias*: «Aldo Coldini» o «Iannuzzi Salvatore» o «Stevo» o «Estebu» o «Stev» o «Tito» o «Totò» o «Totonnneddu», 145 e *passim*, 834 e *passim*
GRECO Salvatore, 145 e *passim*
GRECO Santa in GRECO, 996
GRILLO Benedetta (o Bendetta) in SEMILIA, 312
GRIMALDI Emile (o Emilio) Jean Claude, *vedi*: FORNI Elio
GRISTINA Tommasa in CANNELLA, 5
GUARINO Lorenzo, XIX
GUARRASI Vito, XVI
GUEGUEN Jean, 1035
GUALCO Dionisio, 1068
GUERCIO, 693
GUGGIONE Rosa, *vedi*: SCAGLIONE Rosa in GUGGIONE
GUGLIELMINO Giovanna, 370 e *passim*
GUGLIELMINO Rosalia, *vedi*: BATTAGLIA Rosalia in GUGLIELMINO
GUGLIOTTA Stefano, 477 e *passim*
GUZZARDI Michele, XXVIII

I

IACINI, 701
IANNUZZI Salvatore, *vedi*: GRECO Salvatore
INCARDONA Giuseppe, 622 e *passim*
INGRASSIA Giuseppa in SOLE, 7
INGUANTA Giuseppe, 651 e *passim*
IOTTI Leonilde, VII
IZZO Giuseppe, 1068

J

«JEAN» (soprannominato «Tonton»), 1019
J.M.M. (certo), 880 e *passim*

L

LA BARBERA (dottor), 61 e *passim*
LA BARBERA Angelo, XXIV, 145 e *passim*, 964
LA BARBERA Antonino, 331
LA CAVERA Domenico, XVI
LA CECLA Santi, 56
LA FERLITA Nicola, XXIV, 756 e *passim*
LA GATTUTA Salvatore, 356 e *passim*
LA MARTINA Giacomo, 678
LANZA, 41
LANZA Galvano, XV
LANZA Giuseppa, 34
LANZA Raimondo, XV
LA SETA Giuseppe, 603 e *passim*
LA TORRE Pio, X
LAURIA Vincenzo, 353
«LAURO» *vedi*: LAURO LARIOS Juan
LAURO Ettore, 693 e *passim*
LAURO LARIOS Juan, 834 e *passim*
LEALE Leonardo, 326 e *passim*
LEALE Maria in VERME, 312
LEALE Onofria in SEMILIA, 324 e *passim*
LEALE Stefano, 320 e *passim*
LEGGIO (i Friia), 25
LEGGIO Luciano, XXIII e *passim*, 9 e *passim*, 693 e *passim*, 733 e *passim*
LEGGIO Maria Antonietta, XXIV
LEONE Antonino, 41
LEONE Ignazio, 41 e *passim*
LEPORE Raffaele, 1075
LERCARA Antonina, 14
LERCARA Crocifissa in CONIGLIO, 8
LERCARA Filippa in AUTERI (o AUTIERI), 8
LERCARA Giuseppe, 41
LERCARA Maria, 14
LETO Rizza, 41 e *passim*
LEVACOVIO, 378
LEVANTE Matilde in BAGARELLA, 7
LEVERATTO Edilio, 835 e *passim*
LEVERATTO Erminia, *vedi*: GARBARINO Erminia in LEVERATTO
LEVERATTO Giuseppe, 835 e *passim*
LEZZI Antonio G., 1036
LIBERTINI, 797
LIBRICI Luigi, XXVII
LIBRICI Santo, XXVII
LI CAUSI Girolamo, 702
LI DONNI Ferdinando, 697 e *passim*, 746 e *passim*

LIMA (cancelliere), 712
LIMA Salvatore, XX, 714 e *passim*, 778 e *passim*
LISOTTA Bernardo, 6
LISOTTA Calogero, 6 e *passim*
LISOTTA Giovanna, *vedi*: LO CURTO Giovanna in LISOTTA
LISOTTA Giuseppe, XX
LIZZI Ermanno, XXVII
LO BUE Giuseppe, 14
LO COCO Giovanni, XXVI
LO CURTO Giovanna in LISOTTA, 6
LODATO Filippo, 41
LO GIUDICE, 360
LOMBARDI Baldassare, 731 e *passim*
LOMBARDO Filippo, 5 e *passim*
LOMBARDO Giovanni, 439 e *passim*
LOMBARDO Giuseppe, 5 e *passim*, 442
LOMBARDO Giuseppe, 56 e *passim*
LOMBARDO Mario, 5 e *passim*
LOMBARDO Vincenza, *vedi*: FERRARA Vincenza in LOMBARDO
LOMBARDO Vito, 5
LONGO Pietro, 697 e *passim*, 746 e *passim*
LOPEZ Clemente, 1133
LORENZONI Giovanni, 702
LORIA, 1014 e *passim*
LORETTA Pietro, 462 e *passim*
LO SCHIAVO (o LOSCHIAVO) Giuseppe Guido, 195 e *passim*
LO TORTO, 71
LUCANIA Salvatore, *alias*: «Lucky Luciano» XXVI, 692 e *passim*, 732 e *passim*, 849
LUNARDO Lorenzo, 321
«LULU», *vedi*: BORDIGA Giovanni
«LUNA» (certo), 835 e *passim*
«LUNGO» (o MARIO) *vedi*: CORDA Mario
LUPO LEALE Rosa, *vedi*: CORRADO Rosa in LUPO LEALE
LUPO LEALE Salvatore (non Giuseppe), detto «Toti», 110 e *passim*, 313 e *passim*
LUPO Serafina, *vedi*: BATTAGLIA Serafina in LUPO

M

MACAGNONE Francesco, 323 e *passim*
MACALUSO Angelo, 41
MACALUSO Anna, *vedi*: MILAZZO Anna in MACALUSO
MACALUSO Antonio, 6
MACALUSO Carmelo, *alias*: «Merlu», 13 e *passim*
MACALUSO Epifanio, 6 e *passim*
MACALUSO Salvatore, 41 e *passim*
MACEIRAS Gerardo, 1133
MADONIA Castrense, XXVI
MAGADDINO Gaspare, XXI e *passim*
MAGADDINO Giuseppe, XXII, 145 e *passim*, 711 e *passim*
MAGGIO Antonina, *vedi*: MICELI Antonina in MAGGIO
MAGGIO Filippo, 312
MAGGIO Salvatore, 312 e *passim*
MAGRÒ, 149
MAIORANA Caterina, *vedi*: POLISANO Caterina in MAIORANA
MAIORANA Cristoforo, 7
MAIORANA Vito, 7 e *passim*
MAIORANO Francesco, 314
MAIURI Maria in BIRTONE, 7
MALAGUGINI Alberto, X, 714 e *passim*
MALAUSA Mario, 692 e *passim*, 732 e *passim*
MALUSARDI, 701
MAMIANI Angelo, 860 e *passim*
MAMMI Leonardo, 726
MANCA, 91 e *passim*
MANCINO Rosario, 145 e *passim*, 849 e *passim*
MANCUSO Pasquale, 83
MANGANO Angelo, XXVI, 41 e *passim*
MANGIAFRIDDA Antonino, XXVI
MANGIAPANE Giuseppe, XXVII
MANGIONE Calogero, 426 e *passim*
MANGIONE Domenico, 427 e *passim*
MANNINA Francesca in PIAZZA, 7
MANNINA Salvatore, 53
«MANOLO» *vedi*: CAUFIELD Manolo
MARCANTONIO Angelo, 41
MARCHESE Ernesto, XXVII
MARCHESE Vincenzo, XVIII
MARGARITI Pietro, 97 e *passim*
MARINO (o MARNIO) Felicia in FUCARINO, 20 e *passim*
MARINO Francesco Paolo, XXIII
MARIO (o «MARIETTO»), *vedi*: CORDA Mario
MARRETTA Domenico, 5
MARRETTA Filippo, 5 e *passim*
MARRETTA Leonarda, *vedi*: CANZONERI Leonarda in MARRETTA
MARTINELLI, 169
MARTINEZ Daniele, 941 e *passim*
MARTINEZ Vincenzo, 145 e *passim*, 711
MARTORANA Gaetano, 779
MARTUSCELLI, XX
«MASINO» (certo), 835 e *passim*
MATRANGA Antonino, 145 e *passim*
MATTARELLA Bernardo, 692 e *passim*, 732 e *passim*
MATTINA L., 409
MAUGERI Adele, 34
MAURIZI, 149
MAURO Carmelo, 99 e *passim*
«MAZZARELLA» (certo), 880 e *passim*
Mc CLELLAN, XXII
MELLUL (o MELUL) Ester, 910 e *passim*
MEMBRILLO GONZALES Francisco, 1002
MEMBRILLO GONZALES Memesia, 1002
MEMBRILLO GONZALES Riccardo, 1002
MEMMI Leonardo, 726
MENDOLIA Nino, 697 e *passim*, 746 e *passim*

MENICONI (o MELICONI) Serafino, 857 e *passim*
MEROLA Antonio, 602 e *passim*
MIALLO Gaetano, XXI
MICELI Antonina in MAGGIO, 312
MICELI Antonino, 314
MICELI Francesco, 356
MICELI Giovanni, 314
MICELI Giuseppe, XVI
MIGLIORE Salvatore, 314
MILAZZO Anna, *vedi*: ALONGI Anna in MILAZZO
MILAZZO Anna in MACALUSO, 6
MILAZZO Paolo, 8 e *passim*
MILAZZO Pietro, 8
MIGNOSI, XX
MIRABELLA Giuseppe, 987
MIRAGLIA Accursio, XXVI
MIRANDA Giuseppe, 41 e *passim*
MISTRETTA Maria, 41 e *passim*
MODICA Ines, *vedi*: SCAGLIONE Ines in MODICA
«MOGANO» (certo), 835 e *passim*
MOLINARI Dario, 945 e *passim*
MOLINARI Giuseppe, 311
MOLINARO Maria in RIGGIO, 6
MOLINELLI Pascal, 844 e *passim*
MOLTENI, 65
MONACO Guido, 946
MONCADA (f.lli), XVIII
MONCADA (i), 784
MONCADA Salvatore, XVIII
MONTAGANO Osvaldo, 105 e *passim*
MONTALBANO Giuseppe, XV
MONTALBETTI Mario, 947 e *passim*
MONTAPERTO Giuseppe, 41 e *passim*
MONTEFALCONE, 795
MONTEROSSO Calogero jr., 418 e *passim*
MONTEROSSO Calogero (fu Rosario), sr., 423 e *passim*
MONTEROSSO Carmela, *vedi*: DI CARO (o DA CARO o DI CARLO) Carmela ved. MONTEROSSO
MONTEROSSO Giovanna in COLLI, 421
MONTEROSSO Giuseppe, 461
MONTEROSSO Ignazia, *vedi*: VELLA Ignazia in MONTEROSSO
MONTEROSSO Maria in COLLI, 417 e *passim*
MONTEROSSO Mariano, 418 e *passim*
MONTEROSSO Rosalia in CASCIÀ, 462 e *passim*
MONTEROSSO Rosario jr., 450 e *passim*
MONTEROSSO Rosario sr., 414 e *passim*
MONTEROSSO Salvatore, 517
MONTEROSSO Vincenza, *vedi*: CASTRONUOVO Vincenza in MONTEROSSO
MORESCO (o MARESCA o MORENO) Antonio, 1036 e *passim*
MORGAVI, 1135
MORI, 702 e *passim*, 804
MORI Mario, 785
MORSELLINO Michelangelo, 32 e *passim*, 409
MOSCA Anna in CANALE, 8
MOSCA (o NASCA o NOSCA) Carmela, 48 e *passim*
MOSCA Rosa, 5
MOSCA Salvatore, 5 e *passim*

N

NAPOLETANO, 378
NAPOLI Antonio, 145 e *passim*
NAVARRA Michele, XXIII e *passim*, 25, 706, 741
NICCOLAI Giuseppe, 92 e *passim*
NEGRI Mario, 1052
NICOLETTI Vincenzo, XVII e *passim*
NICOSIA Angelo, X, XVI e *passim*, XXVII, XXXI, 405 e *passim*
NICOTERA, 701
NOTARO Carmelo, 317

O

ODDO Maria Giuseppa, 56
OLIVIERI Giuseppe, 947 e *passim*
ONTOMELINA (o ORTOMELINA) Carlo, 1057 e *passim*
ORETO Pietro, *vedi*: LORETTA Pietro
ORLANDO Calogero, 711, 828
ORLANDO Caterina in DI FRISCO, 6
ORLANDO Gaetano, 41 e *passim*
OSTERLI, 891

P

PACINO Francesco, 7 e *passim*
PACINO Rosa, *vedi*: RINGO Rosa in PACINO
PACINO Vincenzo, 7
PAFUNDI, 709
PALANDRI Luciano, 838
PALUMBO Francesco, XXVII
PAMELIA Carmela, *vedi*: SINATRA Carmela in PAMELIA
PAMELIA Gioacchino, 7
PAMELIA Salvatore, 7 e *passim*
PANNUNZIO, 796
PANTALEONE Michele, XV
PANZECA Giorgio, XXVI
PAPPALARDO Ugo, 1076
PARISINI Roberto, 725
PASQUA Giovanni, XXIII
PASSANTINO Salvatore, 566 e *passim*
PATERLINI Emilio, 1034
PATERLINI Pietro, 1034
PATERNÒ, XVIII
PATRONE Giovanni, 673 e *passim*
PECORARO Carmelo, 5 e *passim*
PECORARO Francesco Paolo. 8
PECORARO Giorgio, 5 e *passim*

PECORARO Giulia, *vedi*: FERRARA Giulia in PECORARO
PECORARO Giuseppa in RAMACCIA, 5 e *passim*
PECORARO Lorenzo (o Lorenzo Giuseppe), XIX e *passim*
PECORARO Maria, *vedi*: RUMORE Maria in PECORARO
PECORARO Rosaria, soprannominata «Ciolla», 8 e *passim*
PECORELLA Emanuele, 41
PELATI, 1079
PELLERITO Giuseppe, 323
PELLICANI Michele, 97 e *passim*
PENNACCHINI Erminio, 192 e *passim*
PEREZ A., 1132
PEREZ Pedro, 1133
PEREZ CONDE Juan, *alias*: «Cansego», 1035
PERRIA Giovanni, 731
PERROTTA Angela in ATTAGUILE, 1073
PERTINI Sandro, X
PETRIDIS Atanasio, 409
PEZZOTTI Francesco, 1075
PIANI, 378
PIAZZA Francesca, *vedi*: MANNINA Francesca in PIAZZA
PIAZZA Francesco, 7 e *passim*
PIAZZA Nicasio, 7
PIETRI Pascal Antoine, *vedi*: FORNI Elio
PIETRO, *vedi*: PITTALUGA Giovanni
PIETRONI, 5, 34
PILI, 748 e *passim*
PINELLO Salvatore, 324 e *passim*
PINTACUDA Maria, 48 e *passim*
«PIPPO» (certo), 835 e *passim*
PIRAINO Antonino, XXIII
PIRELLI, 703 e *passim*, 732 e *passim*
PIRRONE Vincenzo, 41
PISCITELLO Gaetano, 34 e *passim*
PITTALUGA Francesco, 1078
PITTALUGA Giovanni (o Armando Pietro o Gianni Pietro), 872 e *passim*
PITTALUGA Palmira, *vedi*: BARDELLI Palmira in PITTALUGA
PIZZILLO, 407
PLAIA Diego, XXI e *passim*, 145 e *passim*, 723
PLAIA Vincenzo, 145 e *passim*
PLENTEDA Angelo, XXVI
POLISANO Caterina in MAIORANA, 7
POLIZZI, soprannominato «don Turiddu», 323 e *passim*
POLIZZI Angelo, 314
POMILLA Biagio, XXIII
POMPEI Pietro, 311 e *passim*
PONTADE Paolo, *vedi*: BONTÀ (o BONTATE o BONTADE) Paolo
PORRAZZO Maria in CORRADO, 311
PRATICO Georges, 880 e *passim*
PRAVATÀ Simona in CORRADO, 313
PRESTI Vincenzo, 1133
PRINZIVALLI, 788
PROVENZANO Bernardo, 12
PROVENZANO Margherita in CASTELLI, 8
PULERI Concetta, 34
PUNZO Stanislao, 15
PURPI Romualdo, 34

Q

QUAGLIA Giuseppe, 691 e *passim*
QUATTRINI Paola, 1081
QUATTRINI Paolo, *vedi*: FORNI Elio
QUILIGOTTI Angelo, 192 e *passim*

R

RABITO Calogero, 34 e *passim*
«RAGAZZI» (certi), 835 e *passim*
RAGUSA Caterina in GIRGENTI, 6
RAGUSA Gaspare, 14
RAGUSA Mauro, 97 e *passim*
RAIMONDI Giovanni, 1020
RAMACCIA Attilio, XXVII, XXXI, 3 e *passim*
RAMACCIA Giuseppa, *vedi*: PECORARO Giuseppa in RAMACCIA
RAMACCIA Pasquale, XXVII, XXXI, 3 e *passim*
RAMBOTTI G., 154 e *passim*
RANCIARO Giorgio, 1068
RANDAZZO Gaetano, XVIII
RANDAZZO Vincenzo, XVIII
RE Luciano, 1031
RE Maria in FORNI, 834 e *passim*
REALE Oronzo, 228 e *passim*
REGINA Maria in COSTANTINO, 312
RENDA Vincenzo, 307
RESTA Cesare, 993
RESTIVO, 713
RESTUCCIA, 64
RIBAUDO Vittoria, 390
RICCHIAZZI Filippo, 41
RICCOMAGNO D., 730
RIDONDELLI Mariangela (o Maria), *vedi*: FORNI Mariangela (o Maria) in RIDONDELLI
RIDONDELLI Mario, 851 e *passim*
RIGGIO Egidio, 808
RIGGIO Francesco, 6
RIGGIO Maria, *vedi*: MOLINARO Maria in RIGGIO
RIGGIO Maria, *vedi*: SCAGLIONE Maria in RIGGIO
RIGGIO Salvatore, 6 e *passim*
RIGGIO Saverio, 808
RIGGIO Vincenzo, 808
RIGGIO Vito, 808 e *passim*
RIINA Salvatore, XXIII, 706
RIMI Anna, *vedi*: CUSUMANO Anna in RIMI

RIMI Filippo, XXVII, XXXI, 89 e *passim*, 753 e *passim*
RIMI Francesca, *vedi*: ABATE (o ABBATE) Francesca in RIMI
RIMI Giovanna, *vedi*: VITALE Giovanna in RIMI
RIMI Natale, 173 e *passim*
RIMI Vincenzo, XXVII, XXXI, 89 e *passim*, 753 e *passim*
RINGO Rosa in PACINO, 7
RIZZERI Pasquale, 439
RIZZO Antonina in CANDA, 537
RIZZO Leonardo, 314
RIZZOLI Alfonso, XX
RIZZOTTO Placido, XXIII
RODRIGUEZ GARCIA Josè, 1000
ROMANI Filippo, 97 e *passim*
ROMANO, 64
ROSA (certa), 948
ROSELLI, 130 e *passim*
ROSSI, 1058
ROSSI Pietro, XVI
RUFFINO Giuseppe, 12
RUMORE Maria in PECORARO, 8
RUSSO Giovanni, XXIII e *passim*
RUSSO Giuseppe (n. 29-9-1895), XVI
RUSSO Giuseppe, 714 e *passim*, 746 e *passim*
RUSTICI Antonino, 356

S

SACCO Giovanni, XXVII
SACHELI Giovanni, XXVII
SAITO Ugo, 34, 697 e *passim*, 746 e *passim*
SAJA A., 197 e *passim*
SALADINO Giuliana (SALA Giulia), XXVII, XXXI, 685 e *passim*, 727 e *passim*
SALVATORE (certo), 1079
SALVO Carmelo, 424
SAMBITO Maria in CATANIA, 656
SANSONE Giovanni, 423 e *passim*
SANTARSIERO, 96 e *passim*
SANTILLO (o SANTILLI) Vincenzo, 845 e *passim*
SANTINI Giovanni, XVII
SAUNSI, 380
SCAGLIONE Antonio, 694 e *passim*, 735 e *passim*
SCAGLIONE Attilio, 694 e *passim*, 735 e *passim*
SCAGLIONE Ines in MODICA, 694 e *passim*, 735 e *passim*
SCAGLIONE Maria in RIGGIO, 694 e *passim*, 735 e *passim*
SCAGLIONE Mariano, 694 e *passim*, 735 e *passim*
SCAGLIONE Pietro, XXIV, 145 e *passim*, 691 e *passim*, 729 e *passim*
SCÀGLIONE Rosa in GUGGIONE, 694 e *passim*, 735 e *passim*
SCANDARIATO, 713
SCARAMUCCI, XXI
SCARDINA Paolo, 314
SCHEMBARI G., 131 e *passim*
SCIACCHITANO Giacinta in DI SIMONE, 7
SCIRA Antonina, XVI
SCOPELLITI Anna, *vedi*: AVANZATO Anna in SCOPELLITI
SCOPELLITI Michele, 651
SCOPELLITI Salvatore, 418 e *passim*
SCOPELLITI Stefano, 418 e *passim*
SEBASTA, 120
SEIDITA Carmela in COMPARETTO, 8 e *passim*
SELVAGGIO Santo, XXVII
SEMILIA (figli), XVIII
SEMILIA Angelo, 314
SEMILIA Antonio (o Antonino), XVIII, 314 e *passim*
SEMILIA Benedetta (o Bendetta) *vedi*: GRILLO Benedetta (o Bendetta) in SEMILIA
SEMILIA Gino, 345 e *passim*
SEMILIA Giovanni, 314
SEMILIA Iolanda Rosa, 395, 753
SEMILIA Luigi, 314
SEMILIA Marco, 314 e *passim*
SEMILIA Mariano, 312
SEMILIA Onofria, *vedi*: LEALE Onofria in SEMILIA
SEMILIA Rocco, 312 e *passim*, 753
SERRANO Eliodoro, 839 e *passim*
SERRANO VIDONDO Maria Natividad, 836 e *passim*
SEVESO Ezio Maria, *vedi*: TSEKOURIS Giorgio Cristou
SICILIA Carmela in CASCIÀ, 450 e *passim*
SIMONETTI Celestina, 311
SINATRA Carmela in PAMELIA, 7
SINATRA Maria in COMPARETTO, 6
SIRAGUSA Giovanni, 41
SOLE Giuseppa, *vedi*: INGRASSIA Giuseppa in SOLE
SOLE Giusto, 7
SOLE Paolino, 7 e *passim*
SONNINO, 701
SORCI Antonio, 145 e *passim*
SORCI Antonino, 849
SORCI Franco, 145 e *passim*
SORCI Giovanni, XIX
SORCI Pietro, 145 e *passim*
SPADARO Tommaso, 847 e *passim*
SPADARO Vincenzo, 845 e *passim*
SPAGNOLLI Giovanni, X
SPARACIO Anna, *vedi*: ZIMMARDI Anna in SPARACIO
SPARACIO Paolo, 5 e *passim*
SPARACIO Salvatore, 5
SPINA Angelo, 312
SPINA Giuseppe (o Francesco), *soprannominato* «Pinè 'u baccalaru», 312 e *passim*
SPINA Rosa, *vedi*: DI FIORE Rosa in SPINA
SPINOSA Giuseppe, 34
SPITALERI, 50
STACCINI Bruna, 1078
STELLANI, 379
STERN Michele, XV
«STEVO» (o «ESTEBU» o «STEV»), *vedi*: GRECO Salvatore
STORACE Maria in FORNI, 1051
«STORTO» (certo), 880

STREVA Francesco Paolo, XXIII
SUCAMELI Angelica in ZABBIA, 6

T

TANDOY Cataldo, XXVII
TARDIBUONO Luigi, XXVI
TASQUIER Giovanni, XXVI
TERELLE Diego, 1080
TERRANOVA Antonino, XIX
TERRANOVA Cesare, X, XXIII, 5 e *passim*, 408 e *passim*
TIDONE, 64
TIENFENTHALER W. H., 857 e *passim*
TIGANO Salvatore, 96 e *passim*
«TITO» *vedi*: GRECO Salvatore
TODERO Maria in ZIGARI, 558
TOMPARIS, 947 e *passim*
«TONI» (o «TONY»), *vedi*: FORNI Elio
TONIOLATTI Ermenegildo, 1068
TORRETTA Pietro, XXIV, 692 e *passim*, 732 e *passim*
TOSAS GUILLAMON Juan, 1003
TROIA Mariano, 145 e *passim*
TRONCALE Francesco, 6 e *passim*
TRONCALE Ignazia, *vedi*: CAPRA Ignazia in TRONCALE
TRONCALE Vincenzo, 6
TRONCONE Carmine, 477 e *passim*
TSEKOURIS Giorgio (o Giorgio Cristou), XXVII, XXXI, 405 e *passim*

U

URSO Salvatore, 41

V

VAIANA Pasquale, 14
VALACHI Joe, 712
VALENTE Francesco, 1050
VALENTINI Fernando, 41
VALENTINI Francesco, 729
VALLONE Antonino, 312
VALLONE Carmela, 77
VALLONE Francesca, *vedi*: GRECO Francesca in VALLONE
VALLONE Giovanni, 312 e *passim*
VALLONE Giuseppe, 41
VALLONE Salvatore, 41 e *passim*
VANNICELLI Maria, 311
VASSALLO Francesco, XIX, 693 e *passim*, 733 e *passim*
VASTA Vincenzo, 366
«VELENO» *vedi*: BORDIGA Giovanni
VELLA Ignazia in MONTEROSSO, 484
VELLA Lorenzo, 654
VERME Castrenze, 312 e *passim*
VERME Maria, *vedi*: LEALE Maria in VERME
VERME Paolo, 312 e *passim*
VERZOTTO Graziano, XVI
VESSICHELLI Raffaele, 1068
VICTORY (f.lli), 1029 e *passim*
VIDDINO Amalia in GAROFALO, 7
VICARI Carlo, 317
VIDONDO Luisa in SERRANO, 839 e *passim*
VIGNERI Aldo, 692 e *passim*, 732 e *passim*
VINCILEONI Giovanni, 866 e *passim*
VINEIS Manlio, IX e *passim*
VIRGILI Giovanni, XXVII
VISCO Sabato, 98 e *passim*
VITALE Giovanna in RIMI, 206 e *passim*
VITALE Salvatore, 145 e *passim*
VITALITI Rosario, 711
VITICCHIÈ Calogera, *vedi*: BORDINO Calogera in VITICCHIÈ
VITICCHIÈ Salvatore jr., 418 e *passim*
VITICCHIÈ Salvatore sr., 658
VITOLO Anna in DEMITRY, 993
VIZZINI Calogero, 702 e *passim*
VOZZA Luigi, *alias*: «Gigetto», 845 e *passim*

W

WEITNAUER Adolph P., 857 e *passim*

Z

ZABBIA Angelica. *vedi*: SUCAMELI Angelica in ZABBIA
ZABBIA Calogero, 6
ZABBIA Filippo, 6 e *passim*
ZABBIA Leoluca, 6 e *passim*
ZACCAGNI Antonio (o Antonino), 697 e *passim*, 746 e *passim*
ZAGARELLA Enrico, 56
ZAMPARELLI, 716 e *passim*, 790
ZIGARA Alfonsa, 555 e *passim*
ZIGARI Calogero, 558
ZIGARI Maria, *vedi*: TODERO Maria in ZIGARI
ZIMMARDI Anna in SPARACIO, 5
ZOTTA Michele, XXVII
ZUMPANO Giuseppe Alberto, 1078 e *passim*